Istit. di Dir. Pubblico
dell'Univ. di Padova

Penale
C²
136

AVVOCATO
CELESTE BASTIANETTO

COLLOCAZIONE

BID LIUR0293861
L 2
ORD
INV PRE 4273
B.C.
NOTE

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ

NR inventario : POL09 PIZPRE00000 4273

DEI REATI

CONTRO LA PROPRIETÀ

TRATTATO

TEORICO-PRATICO

Dell'Avv. GIULIO CRIVELLARI

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino



TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33 — Via Carlo Alberto — 33

1887

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

PREFAZIONE

Espongo il programma dell'Opera.

I reati *contro la proprietà* possono avere come obbiettivo la proprietà *mobiliare* o la proprietà *immobiliare*.

Da qui la divisione dell'Opera in due Libri, contenente l'uno i reati diretti esclusivamente contro la proprietà mobiliare; l'altro i reati contro la sola proprietà immobiliare, o contro la mobiliare o l'immobiliare.

Nel trattare dei reati esclusivamente diretti contro la proprietà mobiliare ho seguìto la via tracciata dalla dottrina di riguardare come tipo la figura del *furto*, che si impone su tutti i reati, i quali, pure assumendo un nome distinto, sono tutti però mossi da un'identica intenzione, *l'animo di lucro*, e tendono ad un unico scopo, quello della *locupletazione;* e di riguardarlo nelle due branche che lo compongono, cioè quella del furto *proprio* e quella del furto *improprio*.

Sono noti i caratteri distintivi di queste due specie del furto.

Il furto *proprio* viola mediante l'ablazione tutto il complesso dei diritti *inerenti al dominio*. La circostanza che fa divenire *improprio* il furto è la *non concorrenza* di tutti i diritti *costituenti il dominio* nella persona lesa, *accompagnata* dalla *concorrenza* di alcuno di essi nel ledente. Il possesso è un diritto inerente al dominio. Il furto *proprio* coll'ablazione della cosa

viola non solo la *proprietà* del ledente, ma anche il *possesso*, perchè la cosa, onde il furto sia *proprio*, è necessario che si trovi in *possesso* della persona danneggiata. Nel furto *improprio*, al contrario, il *possesso* non si trova nella persona lesa, perchè questa lo trasfuse spontanea nel ledente, come nell'appropriazione indebita e nella truffa; quindi si viola il *solo* dominio, perchè il possesso concorre nel ledente.

Ma il furto *proprio* può essere commesso o senza violenza o minaccia alla persona, o può essere accompagnato da queste particolari circostanze aggravanti.

Da qui la necessità di due speciali categorie.

Come del pari vi hanno dei fatti che si riferiscono in comune tanto al furto *proprio* quanto all'*improprio;* abbracciano, in una parola, tutti i reati *contro la proprietà mobiliare*.

In base a queste distinzioni ed osservazioni è facile la distribuzione delle materie.

Divido in conseguenza il Libro Primo (destinato ai reati diretti *esclusivamente* contro la proprietà *mobiliare*), in tre Parti.

Nella Prima colloco ed esamino tutte le figure di reati che costituiscono il furto *proprio*, nelle due particolari categorie, cioè commesso senza violenze o senza minaccie, o commesso con violenze o con minaccie.

Nella seconda colloco le figure di reati che costituiscono il furto *improprio*.

Nella terza le disposizioni generali circa i reati contro la *proprietà mobiliare*.

La Parte del furto *proprio* la divido in due Titoli. Nel primo comprendo i furti *proprî* commessi senza violenze o senza minaccie alla persona; nel secondo quelli accompagnati da codeste circostanze.

Nel Titolo destinato ai furti della prima categoria comincio colla nozione generale del furto, con l'analisi e l'interpretazione della classica definizione data di esso dal Diritto romano; e poi, partendo dal furto *semplice* e sua specie (il furto *campestre*),

passo in rassegna quelle varie ipotesi di furto, a cui la scienza e la legislazione toscana danno il nome di *aggravato;* e termino colla trattazione di tutti i furti *qualificati.*

Primo fra questi è il furto qualificato pel *valore.*

Segue il furto qualificato per la *persona,* cioè il *famulato,* che si divide in *proprio,* quello commesso dal domestico, e in *improprio,* quello commesso dall'ospite, dagli albergatori, vetturali e simili, da un servo di campagna, operaio, e via dicendo.

Al furto qualificato *per la persona* tiene dietro il furto qualificato per il *tempo,* cioè il furto *notturno* e il furto *calamitoso.*

Fa seguito il furto qualificato pel *mezzo,* che è di due specie, — il furto commesso mediante *scasso, chiave falsa e scalamento;* — il furto commesso *da più persone.*

In fine v'ha il furto qualificato *per la qualità della cosa,* che del pari è di due specie: — il furto di *cose sacre;* — il furto di *cosa pubblica* o *peculato improprio.*

Il Titolo destinato ai furti *proprî* commessi con violenze o minaccie alla persona comprende il furto *violento,* dal Codice sardo chiamato *grassazione;* — l'*estorsione;* — il *ricatto;* — la *rapina.*

Nella Seconda Parte, che è quella assegnata al furto *improprio,* tratto:

Della *truffa* propriamente detta (*stellionato* secondo il Diritto romano e la dottrina; *frode* secondo il Codice toscano);

della *truffa* commessa in danno di minori, interdetti o inabilitati;

dello *scrocchio* (ipotesi del Codice toscano);

dell'*appropriazione indebita semplice* (*truffa* giusta il Codice toscano);

dell'*appropriazione indebita qualificata;* cioè di quella che avviene sopra cosa stata consegnata *necessariamente;*

dell'*abuso di firma in bianco;*

dell'*appropriazione di cosa smarrita;*

dell'*appropriazione di un tesoro;*

delle *alterazioni* di mercanzie per opera di vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti;

del *trafugamento* di documenti prodotti in giudizio.

La Parte Terza contiene le disposizioni generali circa i *reati contro la proprietà mobiliare,* che sono di due specie. L'una si riferisce ai *ricettatori;* l'altra all'azione negata o limitata per vincoli di sangue (*furti in famiglia*).

Il Libro Secondo (destinato ai reati contro la *sola* proprietà *immobiliare*, o contro la *mobiliare* o l'*immobiliare*), è necessariamente più breve, perchè in numero minore sono le figure dei reati *contro la proprietà immobiliare.*

I reati contro la proprietà *immobiliare* sono di due specie, delle quali mi occupo particolarmente; e cioè: — quelli commessi *per fine di lucro;* — e quelli commessi per *fine di vendetta.*

La prima specie è costituita dall'*usurpazione*, la quale può commettersi in tre diverse maniere (che pure esamino distintamente), vale a dire:

O mediante *rimozione di termini;*

o mediante *deviazione d'acque;*

o mediante *turbativa di possesso.*

Fa parte della seconda specie il *danno volontario,* il *damnum injuria datum* dei Romani e dei pratici.

Secondo talune Legislazioni, il Codice sardo del 1859, ad esempio, fra le ipotesi di *danno dato* comprendono l'*incendio,* l'*inondazione,* la *sommersione,* la *devastazione,* ed altri reati di comune pericolo. Codesto esempio fu seguito anche dai Progetti del nuovo Codice penale della Prima e della Seconda Commissione, del Guardasigilli VIGLIANI e del Senato; ma fu abbandonato dai Guardasigilli ZANARDELLI e SAVELLI, che le cennate figure di malefizi collocarono nella classe dei reati *contro la pubblica incolumità;* mentre d'altro canto da alcuni scrittori sono classificate fra i malefizi che offendono la *pubblica tranquillità.*

La tranquillità è il fine della consociazione umana; è il fine del magistero penale. L'autorità sociale che tutela i diritti dei

cittadini produce la *sicurezza* di tutti: ma questo è poco se tutti non hanno anche la coscienza di essere sicuri, perchè l'*opinione della sicurezza* è indispensabile al libero e completo svolgimento dell'umana attività. Ogni reato minora più o meno secondo le varie sue condizioni l'opinione della sicurezza in un numero indefinito di cittadini, e possibilmente in tutti; e questo è il lato politico di ogni malefizio. In tal senso tutti i malefizi possono dirsi offensivi la pubblica tranquillità. Ma quando si guarda in loro l'offesa alla pubblica tranquillità pel fine di sceverarne alcuni e porli sotto una classe speciale che tragga il suo nome da questo oggettivo, non si considera soltanto l'effetto comune a tutti i reati di eccitare nei membri della consociazione un senso di dolore per l'accaduto, ed un senso di timore svegliato dalla previsione di una probabile *ripetizione* di quel fatto; questo non è che un danno *mediato*. Ma per costituire una classe speciale su quell'oggettivo fa d'uopo che la commozione indefinita degli animi e il consecutivo agitarsi delle moltitudini proceda dalle condizioni intrinseche del fatto medesimo, in quanto ne sorga il sentimento di proprio pericolo nelle possibili conseguenze del fatto stesso, indipendentemente da ogni previsione del suo futuro rinnovamento. Allora questa commozione indefinita delle moltitudini rappresenta un vero danno *immediato* derivante da quel malefizio; danno che soverchiando nella sua importanza politica il danno immediato che il colpevole voleva recare o recò ad un determinato individuo, o ad una determinata famiglia, esige che il fatto si porti in una classe speciale. La commozione di una moltitudine indeterminata di cittadini, e possibilmente di tutti, è l'effetto costante di quei reati che si consumano con un *mezzo* non frenabile dalla mano stessa del colpevole, nè da lui limitabile entro i confini dell'offesa all'individuo aggredito, perchè quel mezzo pone per sua natura ad immediato pericolo i diritti di un numero più o meno esteso ma sempre indefinito di altri cittadini benchè non aggrediti intenzionalmente dal colpevole.

Così ragionano coloro i quali collocano i reati anzidetti nella

classe dei reati *contro la pubblica tranquillità,* perchè nell'*incendio,* nell'*inondazione,* nella *sommersione,* nella *devastazione,* ed in altri fatti congeneri si trova il carattere predetto (1).

Lo Zanardelli, per giustificare la collocazione di codesti malefizi nella classe dei reati *contro la pubblica incolumità,* nota, nella sua magistrale Relazione, che la sede finora assegnata agli stessi, cioè fra i reati *contro la proprietà,* non è la più razionale, poichè colpiscono non soltanto la proprietà, ma anche le *persone,* della cui incolumità è giusto ed umano che la legge si mostri non meno sollecita che dei beni materiali; tanto più ch'essi, se producono danno alla proprietà, ben maggiori ne possono arrecare alle persone, per il pericolo a cui espongono intere popolazioni e per l'allarme che destano nelle medesime. « È quindi conforme alla moderna civiltà (egli conchiude), e dev'essere cura particolare del Legislatore penale di apprezzare la vita e la salute dell'uomo al loro giusto valore, dando ad esse una preminenza generale e costante rimpetto alla proprietà ».

Fu per queste considerazioni che trovò opportuno di costituire un titolo apposito pei reati *contro l'incolumità pubblica,* comprendendovi le figure anzidette, le quali costituiscono gravissimi malefizi pei danni che cagionano, per i pericoli indefiniti che minacciano alla vita delle persone ed alla proprietà, e per lo sgomento che ingenerano necessariamente.

Il Codice toscano pone codesti reati fra i delitti *contro gli averi altrui,* e più particolarmente nella Sezione dei delitti *contro gli averi altrui per danneggiarli o distruggerli,* ma in un Capo distinto dal *danno dato.* Così fece pure il guardasigilli De Falco nel suo Progetto del 1873.

Senza entrare nella questione se debbano i cennati malefizi essere collocati piuttosto nella classe dei reati *contro la pubblica tranquillità,* o in quella dei reati *contro la pubblica incolumità,* parmi però che per le conseguenze gravissime che arrecano, per

---

(1) Carrara, *Programma,* Parte Speciale, §§ 3015 e seg.

l'allarme che destano nelle moltitudini, perchè si scorge in essi una causa possibile di pericolo nostro o di persone a noi care, debbano essere staccati dalla classe dei reati *contro la proprietà,* sebbene anche la proprietà ne rimanga offesa. L'assegnarli poi alla sede dei reati di *danno dato* scientificamente è un errore, perchè così si limita l'oggettività determinante i criterî essenziali e misuratori del malefizio ad un rapporto di valore pecuniario che può essere insignificante o minimo anche in casi per altre ragioni gravissimi e paurosi.

È perciò che di detti reati non ho creduto tenere parola.

Il sistema che seguo in questo mio lavoro è pressochè uguale al sistema che tenni nell'altra mia Opera: *Dei reati contro la vita e la integrità personale* (1).

Comincio dal riferire per ogni reato i dettati della scienza coll'appoggio dei migliori criminalisti e colle nozioni desunte dalla Legislazione romana; indi riporto e commento le disposizioni dei Codici toscano e sardo attualmente in vigore col sussidio di numerose massime di giurisprudenza; e finisco con una sintetica riproduzione dei diversi Progetti del nuovo Codice penale.

Continuo a seguire codesto metodo perchè mi fu lodato con lusinghiere parole e con lettere gentilissime da Magistrati, e da Avvocati, i quali per dovere del loro istituto sono chiamati ad interpretare il Diritto positivo penale; e quantunque, sebbene con gentili espressioni, sia stato da altri disapprovato.

Ho l'abitudine di tenere conto delle censure che si fanno ai miei scritti, sempre però quando siano giuste e fondate, e specialmente quando siano accompagnate da quell'urbanità che è la dote principale dell'uomo educato; e ne tengo conto in modo che accingendomi a nuovi lavori procuro di evitare i difetti che nelle recensioni dei precedenti mi siano stati posti sott' occhio. Ma la censura principale che mi fu mossa sull'altra mia Opera: *Dei reati contro la vita e la integrità personale,* censura che

---

(1) Torino, Unione Tipografico-Editrice, anni 1885, 1886, due Volumi.

si attiene al metodo seguìto, non posso nè debbo accettarla, perchè non la credo nè giusta nè fondata.

Si disse che quando si licenzia alle stampe un lavoro sul Diritto non deve aversi riguardo alla *pratica* soltanto, ma si deve avere in mira anche la *dottrina,* e cercare di far progredire la scienza. Ciò non si è trovato nella mia Opera, alla quale si è attribuito il vizio di *immobilizzare* il diritto penale e fu assimigliata al libro del MEL (*Il diritto positivo italiano*), di cui si fecero parecchie edizioni, sebbene (grazie infinite della concessione!) si riconosca che il mio abbia certamente meriti senza confronto maggiori (1).

Quest'assimiglianza mi ha ingenerato il sospetto che il critico (d'altronde gentile) o non conosca il lavoro del MEL, o non abbia letto il mio. Siccome però le due lunghe recensioni che ha fatto della mia Opera mi dimostrano che l'ha letta, così devo conchiudere che non conosce il libro del MEL.

Anzitutto faccio la genesi del censurato mio lavoro.

Cultore appassionato del Diritto penale, e ormai vecchio funzionario del Pubblico Ministero, ero costretto a vedere di frequente Magistrati e patroni, i quali non sapendo sostenere o decidere una questione che loro si affacciava con la propria testa avevano d'uopo di ricorrere al libro del MEL, felici se trovavano una qualche massima di giurisprudenza che desse ragione al loro assunto o al loro giudizio, perplessi se non la trovavano. E ciò perchè? Evidentemente perchè o mancavano affatto dei principî inconcussi della scienza penale, o non sapevano richiamarli alla mente, o la brevità del tempo loro non concedeva di ricorrere agli scrittori più illuminati. Allora mi si fece palese il pericolo di quella pubblicazione; allora entrai nel convincimento ch'essa doveva necessariamente e deplorevolmente condurre all'*immobilizzazione* del diritto; più ancora, alla *cretinizzazione* della mente di coloro, i quali, per la facilità di sciogliere una questione

---

(1) A. STOPPATO — *Rivista ital.*, anno 1887 — *Recensioni,* pag. 13-19.

coll'applicazione di una massima di giurisprudenza trovata lì per lì che si adatti al caso in disputa, si dispensano dallo studio dei dettati della dottrina o dal rinfrescarli nella mente quando dimenticati.

Fu di fronte a questo pericolo che mi sorse l'idea di tentare un metodo che potesse evitarlo; lo tentai prendendo ad esame un gruppo di reati, e continuo a tentarlo esaminandone un altro.

Ove si abbiano presenti i principî cardinali della scienza e i concetti fondamentali del diritto di rado avviene che non si definisca rettamente una questione. Da questo punto presi le mosse nella mia Opera precedente e le prendo nell'attuale. Far precedere ogni figura di reato dalla nozione che di esso è data dalla scienza, stabilendone nettamente e chiaramente gli estremi ed illustrandola colle opinioni dei più eminenti criminalisti; ecco il mio primo pensiero.

Ma può accadere talora, per la immensa varietà dei casi, che i principî della dottrina per quanto chiaramente e nettamente esposti non bastino allo scioglimento di una questione. Donde la necessità di ricorrere alle massime della giurisprudenza. Il che ho fatto, ma con un criterio assai diverso da quello seguito dal MEL. Mentre in questo Libro le massime dei Magistrati Supremi sono riportate in modo indigesto, senza cenno della fonte a cui sono attinte, senza indicazioni dei motivi a cui furono appoggiate, senza critica in caso di discrepanza fra le varie Cassazioni (e discrepanza vi ha pur troppo di frequente), in guisa che si è costretti di giurare *in verba magistri;* io ho riprodotto massime parecchie, ma mi sono permesso sommessamente di censurarle quando le trovava in opposizione colla dottrina; di far notare le discrepanze; di esporre in proposito il mio avviso; di indicare a quale dovesse darsi la preferenza; di riprodurre nei casi più importanti le considerazioni che le appoggiano; di accennarne la fonte; insomma le ho riprodotte in guisa da mettere il Magistrato o il patrono nella condizione di potervisi riferire, non materialmente per incastrarle come che sia nei loro ragionamenti,

ma con cognizione di causa; cognizione che diventa maggiore poichè la giurisprudenza si trova preceduta dai responsi della dottrina.

Coll'abbracciare questo metodo io aveva la più profonda convinzione di prestare un segnalato servizio agli interpreti del Diritto positivo, e in pari tempo di evitare quel pericolo che aveva temuto dalla pubblicazione di un'opera, la quale non può riescire che a rendere il patrono ed il Magistrato applicatori incoscienti del Diritto stesso.

È facile quindi immaginarsi la mia meraviglia allorchè lessi la strana rassomiglianza che si pretese di riscontrare, la quale, ripeto, mi induce nella ferma credenza che il critico gentile non conosca, per lo meno, il libro, col quale si è compiaciuto di paragonare il mio. Lo ringrazio d'aver detto che la mia Opera ha dei meriti senza confronto maggiori. È una cosa che può lusingare; ma avrebbe dimostrato di meglio conoscerla se si fosse astenuto dalla comparazione; perchè, in verità, i due libri non hanno che punti lontanissimi di contatto; ed ho l'orgoglio di affermare che dal mio non può derivare quel danno che temo debba derivare dall'altro.

Ma, si dice, i vostri libri non fanno progredire di un passo la scienza.

A quest'accusa non mi sento di porgere ascolto.

Lo Stoppato che ha tanto a cuore la *dottrina* penale dimentica che anche la *pratica* in siffatta materia ha le sue esigenze, e che ad essa devono essere rivolte le cure specialmente degli uomini, i quali, rotti alla pratica, conoscono la vita *reale*, il mondo *com'è* e *non come dovrebb'essere*. Il diritto positivo, in generale, è la riproduzione delle norme della scienza; è la scienza ridotta in *atto;* e vi sono uomini chiamati pel loro ministero ad interpretarlo. Se tutti i cultori del giure penale scrivessero coll'unico proposito di far progredire la scienza, la pratica sarebbe completamente dimenticata. Io, magistrato, quantunque ami con passione la scienza che professo, mi preoccupo della pratica perchè

non vivo nell'Olimpo, non frequento le Accademie, non parlo dalla cattedra; io vedo il mondo reale, lo tocco; non vo soggetto ad estasi, sto in mezzo agli uomini; quindi il mio intento è quello di giovare alla pratica pur non dimenticando la dottrina; ma tratto della dottrina non per farla progredire (perchè d'altronde non mi trovo da tanto), bensi per metterla in armonia colla pratica, per impedire che questa si allontani da quella. Ecco il mio assunto.

Però (continua lo STOPPATO) scrivendo un libro di Diritto nell'attuale periodo scientifico non si deve pensare soltanto alla pratica utilità, specialmente quando si è preso il tema che ho trattato.

A questa osservazione servono di risposta le stesse considerazioni. Quando io rivolgo le mie cure *esclusivamente* all'interpretazione del Diritto positivo, e ricorro ai pronunciati della scienza *solo* in quanto possano servire a questa interpretazione, qual interesse può arrecare ai Magistrati e ai patroni chiamati pel loro ministero ad interpretare la legge scritta, la conoscenza del come i seguaci della scuola *positiva* la pensino in una data questione? Nessuno; perchè la legge scritta dev'essere interpretata in base a quella dottrina dalla quale deriva. Se domani dovessero trionfare i principî della scienza sociologica ed antropologica in materia penale, ed in relazione a questi seguissero i dettati della legge punitiva, ove io mi accingessi ad interpretarla dovrei necessariamente ricorrere a quelli; senza di che l'interpretazione sarebbe monca ed inesatta.

Vede adunque lo STOPPATO che anche nel moderno dibattito fra la scuola *classica* e la scuola *positiva*, trattandosi di *mera interpretazione* si ha l'obbligo di pensare alla sola pratica utilità; poichè la discussione dei principî delle due scuole sarebbe un fuor d'opera, una completa inutilità, siccome quella che per nulla contribuirebbe alla giusta spiegazione del Diritto positivo.

Del resto, in materia di scritti di uomini pratici ho le mie particolari convinzioni. Per me io credo che se l'uomo pratico,

specie in materia di leggi, scrivesse colla sola preoccupazione di essere utile alla pratica, o di far correggere o mutare le leggi servendosi dei lumi e delle nozioni avuti nell' esercizio del suo ministero, i suoi scritti riuscirebbero di un' utilità maggiore di quella che potrebbero averne altri dettati allo scopo di far progredire la scienza. La sua mente, in questo caso, abituata alla costante interpretazione delle leggi non potrebbe dare quei frutti che sogliono dare le menti esclusivamente speculative. Si attenga dunque alla pratica. Ai progressi della dottrina intendano i teorici. Quando i principî dei teorici saranno diventati leggi e queste avranno cimentata la pratica, l'opera assidua del pratico si farà innanzi di nuovo per ottenerne la correzione o il cambiamento; e così la scienza con alterna vece aiutata dalla pratica non si arresterà nel suo cammino ch'essa sente sempre il bisogno di rapidamente percorrere onde raggiungere la perfezione.

La missione del teorico dev' essere distinta da quella del pratico. Mantenendo questa distinzione sarà più facile arrivare alla meta agognata dalla scienza.

Ognuno al suo posto.

Torino, agosto 1887.

G. Crivellari.

LIBRO PRIMO

DEI REATI

CONTRO LA SOLA PROPRIETÀ MOBILIARE

PARTE PRIMA
DEL FURTO PROPRIO

TITOLO PRIMO
DEL FURTO PROPRIO COMMESSO SENZA VIOLENZA O MINACCIA ALLA PERSONA

SEZIONE PRIMA
Del furto *in genere* e del furto *semplice* in ispecie.

CAPITOLO PRIMO
Nozione generale del furto e nozione degli elementi che lo compongono.

SOMMARIO.

§ 1.

Cenni storici sul furto.

1. *Il furto presso i Chinesi, i Sirii, i Persiani.*
2. *Id. id. gli Egiziani.*
3. *Id. id. gli Ebrei.*
4. *Id. id. gli Indiani.*
5. *Id. id. i Greci.*
6. *Id. id. gli Ateniesi.*
7. *Il furto nel Diritto Romano.*
8. *Id. id. Barbarico.*
9. *Id. id. Medioevale.*
10. *Id. id. Canonico.*

§ 2.

Nozione generale del furto.

11. *Nozione generale del furto secondo il Diritto Romano.*
12. *Osservazioni su questa nozione.*
13. *Nozione generale del furto secondo gli autori moderni.*
14. *Id. id. id. la legislazione patria.*
15. *Id. id. id. id. estera.*
16. *Il furto nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 3.

Elementi che compongono il furto.

17. *Elementi costitutivi del furto.*
18. Contrettazione.
19. Cosa mobile altrui.
20. Invito domino; *sul possesso*; *sulle cose di naufraghi o gittate in mare in occasione di tempesta.*
21. Animo di lucrare.

§ 4.

Osservazioni sugli elementi che compongono il furto.

22. *Osservazioni sulla* contrettazione: *momento consumativo del furto.*
23. Contrettazione preparatoria *e* contrettazione definitiva.
24. *Presupposizioni circa la* contrettazione.
25. *Osservazioni sulla* cosa mobile altrui; — *circa il* valore; — *la tangibilità od intangibilità della cosa.*
26. *Osservazioni sull'* animo di lucrare; — *se si toglie una cosa per darla ad altri; — o per distruggerla*; *opinioni in contrario.*
27. *Se si ruba per fame.*
28. *Osservazioni sull'* invito domino. *Di taluna ipotesi circa il consenso del proprietario; furto per necessità; furto fra amici; consenso del proprietario per sorprendere il ladro.*

§ 5.

Sul furto d'uso.

29. *Sul furto d'uso: significato della formola* furtum usus possessionisve *del Diritto Romano.*
30. *Se il furto d'uso sia preveduto dal Codice penale toscano: circa il Codice sardo.*

§ 6.

Dell'espilata eredità.

31. Espilata eredità: — *Legislazione patria e straniera.*
32. *Lavori preparatori del nuovo Codice penale.*
33. *Osservazioni sul Codice toscano in materia di* espilata eredità *(art. 375, § 1, lett.* a*) e sul silenzio del Codice sardo.*

§ 7.

Sottrazioni del socio o comproprietario o coerede.

34. *Sottrazione per parte del socio o comproprietario o coerede — Codice toscano (art. 375, § 1, lett.* b*) e Codice sardo. — Lavori preparatori del nuovo Codice penale.*
35. *Osservazioni sul Codice toscano.*
36. *Id. sul silenzio del Codice sardo.*

§ 1.

Cenni storici sul furto.

1. — Se si pon mano alla Storia del Diritto penale, torna facile l'apprendere come il furto sia stato represso da tutte le legislazioni della antichità, nella stessa guisa che presso i popoli antichi era già stato affermato l'istituto della proprietà individuale. Ove taluno avesse vaghezza di conoscere con qualche estensione codesta storia non avrebbe che a leggere il DESJARDINS (1), il PASTORET (2), l'ANDREOZZI (3), il THONISSEN (4), il DAREST (5), il SAALSCHUTZ (6), DEMOSTENE (7), SENOFONTE (8), GIUSTINO (9), il Codice di MANOU (10), l'ESODO, il DEUTERONOMIO, ed altri libri parecchi. Ove su questo argomento mi accingessi a scrivere di proposito, farei uno sfoggio facile di erudizione, ma in pari tempo un lavoro inutile allo scopo eminentemente pratico, che mi sono prefisso. Mi limiterò a brevissimi cenni unicamente perchè si abbia una idea sul concetto che di questo delitto aveva l'antichità e sulle pene che ad esso in generale erano inflitte nei tempi più remoti.

Il concetto generale predominante nelle antiche legislazioni, era quello di punire, in virtù del principio del talione, con pena pecuniaria il furto considerato per sè medesimo, salve le pene corporali ed anche la capitale, date alcune condizioni aggravatrici di esso. Se non poteva essere inflitto un male simile al commesso se ne infliggeva uno di analogo, che avesse una qualche relazione con questo.

Nelle più remote leggi Chinesi l'autore di un furto era punito colla amputazione di una o di ambedue le gambe; ma una legge dell'Imperatore KAO-ZU (206 anni prima di Cristo) lo sottopose in generale alla pena pecuniaria (11). Con questa stessa pena lo

---

(1) *Traité du vol dans les principales législations de l'antiquité et spécialment dans le Droit romain.* Paris, Pedone-Lauriel, 1881.
(2) *Storia della legislazione.*
(3) *Le leggi penali degli antichi Chinesi.* Firenze, 1878.
(4) *Il Diritto penale della Grecia.*
(5) *Esquisse du Droit Criminel athénien (Journal des Savants).*
(6) *Diritto mosaico.*
(7) Contro Timocrito e contro Lacrito.
(8) *Memorie di Socrate,* Lib. I, Cap. 20, n. 62.
(9) *Historiae,* Lib. II.
(10) *Manava-Dharma-Sastra* o il *Codice di Manou.* Parigi, 1842.
(11) Nota il DESJARDINS (op. cit., pag. 1) che in lingua chinese il ladro si chiama *tao;* ma *tao* significa nella stessa lingua anche fuggire; è per questo che ai ladri si amputavano le gambe.

colpivano i Sirii, i quali applicavano la pena di morte nel caso che si fossero rubate cose sacre. I Persiani punivano il furto col *duplo* e colle battiture la prima volta; esasperavano poi la pena quando fosse stato accompagnato da circostanze gravi, o fosse reiterato; talora era pure l'estremo supplizio.

2. — Narra Diodoro Siculo (1) che presso gli Egiziani era in vigore una legge, da lui stesso qualificata assai strana. Coloro che avessero desiderato dedicarsi ai furti si facevano iscrivere presso il capo dei ladri, a cui si impegnavano di consegnare senza ritardo gli oggetti involati. Il derubato dava i connotati della cosa sottrattagli e indicava il luogo ed il giorno del furto; pagando il quarto del valore, secondo una tariffa convenuta, poteva ricuperare l'oggetto. Non potendo sopprimere interamente il furto, il legislatore aveva trovato questo mezzo per rimettere il proprietario nel possesso del proprio, mercè un leggero sacrificio. Dal suo canto Aulo Gellio (2) assicura di aver letto nei volumi di un sapiente giureconsulto, Aristone, che il furto presso quel popolo era lecito e quindi impunito. Però diversi fatti raccontati da Erodoto contraddicono del tutto a queste asserzioni; ed i nuovi studi sovra alcuni papiri hanno provato il contrario; tra gli altri quelli sul papiro Abbott, riassunto dal Mariette (3). Sotto uno dei Ramses della ventesima dinastia (1400 anni avanti l'Era nostra) erasi organizzata a Tebe una banda di ladri, la quale si era prefisso di saccheggiare le tombe principali della necropoli. Fu fatta una inchiesta giudiziaria, di cui è conservato il testo dal papiro anzidetto. In questa inchiesta erano riuniti due misfatti, il furto e la violazione di sepolcri. Gli accusati furono tratti in arresto. Ve n'ebbero cinque, è scritto nel papiro, che diedero risposte così gravi da far pronunciare la morte contro di loro. Se si deve credere allo stesso Diodoro Siculo, in Attisano, il vincitore ed il successore d'Amasis, che veniva dall'Etiopia, voleva finirla col brigantaggio. In luogo di condannare a morte i colpevoli, fece loro tagliare il naso, e li relegò nel fondo di un deserto in una città da lui fabbricata, alla quale pose il nome di Rhinocolure dalla qualità del supplizio, cui erano stati assoggettati. In tal guisa non potevano più nuocere agli onesti, nè comparire fra essi senza essere riconosciuti. Ma quali si fossero

---

(1) *Biblioth.*, Lib. I, Cap. 80.
(2) Liv. XI, Cap. 18, 6.
(3) *Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la 20e dynastie.* Étude sur le papyrus Abbott, par G. Maspero. Paris, 1872.

i mezzi impiegati dal legislatore per isventare il furto; per quanto gli egiziani facessero onde soccorersi reciprocamente contro ogni violenza; quale si fosse la vigilanza della polizia: per quanto severi fossero i castighi, l'opinione pubblica, osserva il DESJARDINS (1), sembra che fosse molto indulgente per i ladri e forse l'esempio le era offerto dagli stessi Faraoni.

3. — Uno dei fondamenti della legislazione Mosaica è il divieto, religioso ad un tempo e civile, del furto, il quale era punito col *duplo* e col *quadruplo* secondo la varia sua figura; e, in caso di inadempimento, il ladro era aggiudicato in servitù del derubato finchè col suo lavoro servile non avesse scontato la somma dovuta come pena; solo, trattandosi di furto delle cose sacre, la pena era l'estremo supplizio (2).

4. — Il Brahmismo ed il Budhismo si accordano nelle massime che il rispetto dei beni altrui è posto fra il dovere di tutti gli uomini; che ove vi si manchi si cade in uno degli otto vizi generati dalla collera, che il Re deve evitare; che due ordini di punizioni colpiscono il ladro, quello stabilito dalla legge da infliggersi in questo mondo e quello riservato alla sua morte; che il Re, il quale attende alla punizione dei ladri vede accresciuta la sua gloria ed il suo regno; che quando il sovrano riscuote le sue rendite senza vegliare alla repressione dei furti, i suoi Stati sono agitati da turbolenze ed egli stesso è escluso dal soggiorno celeste, ecc. (3). In base a questi concetti il Diritto Indiano si occupò con molte disposizioni del furto e delle sue specie. Il *Manava-Dharma-Sastra* o *Codice di Manou* puniva di morte il furto quando il ladro era sorpreso nella flagranza; in altri casi lo considerava come un grave fallo dal lato morale, e lo assoggettava a pene severe anche quando trattavasi di appropriazione illecita di minimo valore; ed aggiungeva sempre alla pena corporale un'ammenda, la quale cresceva in proporzione della eminenza della casta a cui apparteneva il ladro. Teneva conto altresì del valore della cosa rubata, punendo i furti qualificati pel valore con la recisione della mano e considerando come più grave quello dell'oro. Infliggeva la pena della recisione del piede destro al furto di bestiami in danno dei Brahmani e la

---

(1) *Traité du Vol, ecc.*, pag. 25. Paris, Pedone-Lauriel, 1881.

(2) *Esod.*, XX, 15, 17; XXII, 3, in fin. — *Deuter.*, V, 16, 21 — *Gen.* XXXI, 32 — *Josue*, VI, 18, 19 — SAALSCHUTZ, *Mosaiches Recht.*, § 2. Berlin 1853.

(3) DESJARDINS, *Traité du Vol*, pag. 7 e seg. Paris, 1881.

pena di morte ai rapitori di uomini, di donne, di gioielli o di altre cose appartenenti allo Stato o al Re, nonchè ai ladri notturni e perforatori di muraglie. Sono poi degnissimi di nota taluni concetti del Diritto Indiano, che furono riprodotti nella legislazione di altri popoli. Esso distingueva due forme fondamentali del furto, cioè se si prendeva la cosa altrui con violenza, presente il padrone e se la si prendeva di nascosto; equiparava i ricettatori agli autori del furto; e relativamentea ai borsaiuoli, ordinava per la prima volta la recisione di due dita, per la seconda, la recisione del piede e della mano, e per la terza, la pena di morte. V'ha poi delle pene, di cui non dispone il giudice umano, ma che sono annunciate dal legislatore e talora con molta precisione. Il ladro, per esempio, deve aspettarsi una malattia, spesso in relazione alla natura dell'oggetto rubato, e così malattia delle unghie, se ha rubato dell'oro a un Brahmano; dispepsia, se ha rubato del grano; la lebbra bianca, se ha rubato delle vesti; se poi ha rubato dei cavalli deve attendersi di diventare zoppo (1). Il Budha dichiara che il ladro non può avere neppure in questo mondo « alcuna ricchezza che sia stabile nelle sue mani ». Il Brahmano che ha rubato dell' oro passerà mille volte in corpi di ragni, di serpenti, di camaleonti, di animali acquatici e di vampiri. Se ha rubato per cupidigia pietre preziose o perle o coralli, rinasce nella tribù degli orefici o nel corpo dell'uccello *hemacara*. Il Manou enumera tutte le trasmigrazioni che deve subire l'anima colpevole, quasi sempre punita per dove ha peccato; perciò chi ha rubato del pane rinasce sotto la forma di un sorcio. Il Budha annuncia al ladro tutte le torture dell'inferno. Codeste minaccie non devono realizzarsi se non nel caso in cui la macchia non sia stata cancellata colla purificazione (2).

5. — Le legislazioni della Grecia, in materia di furto, sono poco note. Però fino dai tempi primitivi della vita ellenica la esistenza di precetti indirizzati a garantire la proprietà individuale ci è attestata nei carmi di Omero e nelle opere di Esiodo. Ma è degna di nota la disposizione della legge Spartana, la quale, non soltanto attrasse l'attenzione degli antichi, ma eccitò lo stupore di alcuno fra essi. SENOFONTE, parlando di Licurgo, così scrive: « Affinchè i fanciulli non avessero a soffrire troppo la fame, Licurgo loro permise, non di procurarsi senza fatica, ma di rubare ciò che ad essi era necessario onde soddisfare il loro appetito.

---

(1) *Manava-Dharma-Sastra* o *Codice di Manou*, Lib. XI, 49, 51. Parigi, 1842.
(2) *Id.*, Lib. XII, 57, 61, 62-69.

E non è in mancanza di altri mezzi che loro permise di ingegnarsi a provvedere alla propria sussistenza; nessuno può metterlo in dubbio; ma è evidente che colui il quale vuole rubare deve vegliare la notte, lavorare d'astuzia il giorno, tendere insidie e porre taluno in aguato per procurarsi qualche guadagno. Ora, è manifesto che Licurgo voleva, per via di queste manovre, rendere i fanciulli più attenti a procurarsi il necessario, e più adatti alla guerra. Ma, si dirà, perchè se fece un merito del furto, impose una buona pena al ladro colto sul fatto? A questo io rispondo (continua) che in tutti gli altri rami della educazione, gli uomini puniscono il delinquente. Qui invece si punisce il ladro non perchè ha rubato, ma perchè ha rubato male » (1). Infatti scrive PLUTARCO (2) che « i ladri presi sul fatto erano battuti e talvolta sottoposti a digiuno, per essere stati troppo infingardi e non abbastanza fini ed accorti ».

Però se la Grecia primitiva non poteva essere severa per il furto, essa che aveva manifestato tanta ammirazione per il brigantaggio ed il saccheggio, i pubblici costumi più tardi modificarono l'interesse personale (pur conservando l'ammirazione pel saccheggio, di cui erano vittime i nemici ed in generale gli stranieri), fecero prendere in orrore col brigantaggio anche il furto e celebravano come semidei gli eroi che avessero estirpato sì questo che quello. La società greca resa più incivilita riconosceva il diritto di proprietà; era adunque necessario che coloro i quali lo violavano fossero perseguitati e puniti. Ma un solo fatto, scrive il THONISSEN, si trova fuori di contestazione, cioè la esistenza di costumi fissi, di regole generalmente ammesse destinate a guarentire i diritti della proprietà individuale. Il furto di bestiame, come è attestato da Omero e da Esiodo, ricchezza questo principale dei Greci di quel secolo, era frequente; ma il sentimento religioso suppliva alla insufficienza ed alle lacune del diritto positivo (3).

6. — Le parti essenziali dell'antica legislazione ateniese sono arrivate sino a noi. La maggior parte degli autori attribuisce a Dracone la prima repressione conosciuta del furto sul territorio dell'Attica. Secondo essi, Dracone avrebbe punito egualmente di morte tutti i furti, senza esaminare in quali circostanze fossero stati commessi, nè quale fosse stato il valore degli oggetti rubati partendo dal concetto che nelle colpe umane non ci fossero gradi. A SOLONE si attribuisce poi l'aver temperato codesto rigore. Narra

---

(1) *Governo degli Spartani*, Cap. 2, trad. di TALBOT.
(2) *Vita di Licurgo*, 36 e 37.
(3) *Le Droit pénal de la République athénienne*. Bruxelles et Paris, 1875.

Senofonte che nelle leggi attiche erano pronunciate nel furto la pena del carcere per il ladro colto in flagranza, e quella dell'estremo supplizio per i furti violenti (1). Solone minacciò la pena pecuniaria al furto semplice, aggiungendovi la pena della infamia, consistente nella esposizione del ladro per cinque giorni e cinque notti fra ceppi. Ove poi fosse stata presa la cosa altrui con violenza, la pena era inoltre di un'ammenda verso lo Stato, eguale alla somma dovuta al derubato. Ma quando il furto era commesso in danno dello Stato o si involavano cose sacre dal tempio, o si rubava di notte in certi luoghi di pubblica educazione, o quando si rubava uno schiavo, o nei porti cose eccedenti il valore di dieci dramme, o si rubava armi od utensili delle navi o le vestimenta, o quando il furto era commesso recidendo le borse o traforando le mura; in tutti questi casi la pena era la morte (2).

7. — Le antiche leggi romane conoscevano due distinzioni rapporto al furto. La prima, in *furtum manifestum* che verificavasi quando il ladro era sorpreso *cum re furtiva antequam eo detulerit, quo deferre eo die destinaverat* sul luogo del delitto, o entro i confini del luogo stesso, o prima che giungesse al luogo, ove aveva destinato di recare la cosa involata, *sive a domino, sive a vicino, sive a quolibet alio transeunte deprehendatur;* ed in *furtum nec manifestum,* quando il ladro non veniva sorpreso, ma il delitto era palese in modo che egli non potesse negarlo. La seconda, *in furtum conceptum, oblatum, prohibitum* e *non exhibitum.* Dicevasi *concetto,* quando la *res furtiva* era ritrovata mediante la cerimonia detta per *lancem et licium* con testimonî nella casa di qualcheduno (3). Dicevasi *oblato* quando la cosa furtiva era dal ladro offerta ad un terzo perchè non fosse sorpresa nella casa propria. Si chiamava *proibito* quando il ladro impediva al padrone di cercare presso lui l'oggetto involato presenti i

---

(1) *Oeconomic.,* XIV, 5.

(2) Demostene contro Timocr. e contro Lacrit. — Senofonte, *Memorie di Socrate,* Lib. I, Cap. 20, n. 62.

(3) A tutte le spiegazioni date dagli eruditi circa codesta cerimonia, pare preferibile quella di Festo, così concepita: *Lance et licio dicebatur apud antiquos, quia qui furtum ibat quaerere in domo aliena, licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat propter matrum familias, aut virginum praesentiam.* Aggiunse il Gravina (*De jure natur. gent. et XII tabul.,* Cap. 49) sull'autorità di Scaligero che la nudità del ricercatore, voluta dal rito affinchè non potesse sospettarsi che portasse seco la cosa pretesa furtiva per introdurla nella casa del ricercato e così calunniarlo, esigeva che fosse cinto nelle parti vereconde da una fascia (*licium*) e coperto nel viso da una specie di maschera (*per lancem*) pel rispetto dovuto alla presenza delle vergini e delle matrone.

testimoni. Dicevasi in fine *non esibito*, quando l'autore del furto si ricusava di consegnare la cosa, che era stata legalmente ricevuta e ritrovata presso di lui.

La prima distinzione, secondo le idee dei tempi in cui è sorta, può considerarsi come desunta dalla maggiore o minore gravezza del delitto. La seconda non riguardava che i diversi modi di rivendicare la *res furtiva*, modi che devono la loro origine a quello studio di giurisprudenza che il VICO chiama di *giurisprudenza teologica*, ed in cui il conseguimento dei diritti era dipendente dalla esatta osservanza dei riti prescritti.

A poco a poco le distinzioni della seconda specie caddero in dissuetudine e non rimase che la prima in *furtum manifestum* e in *furtum nec manifestum* (1).

Secondo la legge Decemvirale era condannato alla morte soltanto il servo reo d'un semplice furto; ma fu limitata successivamente dall'Editto del Pretore, il quale ridusse la pena del furto semplice *manifesto* alla sola pecuniaria del quadruplo, tanto per i liberi quanto per i servi; e rispetto al furto *nec manifestum* conservò quella delle leggi Decemvirali, le quali null'altro esigevano che la restituzione del doppio. Questo Editto fu interamente conservato da GIUSTINIANO nelle sue *Istituzioni: Poena manifesti furti quadrupli est tam ex servi quam ex liberi persona; nec manifesti dupli* (2). Anzi lo stesso Imperatore nelle sue Novelle stimò, secondo la ragione naturale, di ordinare con espressa sanzione, che per furti nè si mutilassero in veruna guisa i rei, nè si facesse morire chichessia, dovendo un tal delitto essere tutt'altramente castigato: *Pro furto nolumus omnino quodlibet membrum abscindi aut mori, sed aliter eum castigari* (3). Il furto poi rimase punito con pena pecuniaria, alla quale soltanto era aggiunta l'infamia, e al derubato era data libertà sia di limitarsi a chiedere la cosa rubata mercè la *condictio furtiva,* sia di istituire l'*actio poenalis* del furto.

8. — Presso gli Sciti settentrionali, dai quali derivarono quasi tutte le nazioni barbare che invasero l'Italia, e particolarmente

---

(1) È raccomandabile lo studio *Sul furtum manifestum* del GULLI (Bologna, Fava e Garagnani, 1880) in cui l'egregio autore sostiene la tesi che il *furtum manifestum* era caratterizzato da una sorpresa *in flagrante* e non dall'*audacia,* come aveva sostenuto il CARRARA nello scritto *Sulle vere origini del furto audace* pubblicato nel Vol. XXI, fasc. 1, dell'*Archivio Giuridico*. Trattò di nuovo l'argomento del *furtum manifestum* al n. 107.

(2) *Instit.*, Lib. IV, Tit. 1, § 5.

(3) *Novell.*, Costit. CXXXV, Cap. 13.

i Goti e i Longobardi, che vi intrusero le proprie leggi, non eravi maggior delitto del furto. *Nullum scelus apud eos* (cioè gli Sciti) *furto gravius* (1) ed era punito di morte. Ma nell'antico Diritto Germanico la pena era quasi sempre pecuniaria e consisteva in un multiplo del valore della cosa rubata (2); se non che il ladro doveva pagare con la sua libertà e con la sua persona, quando non avesse potuto scontarla. Il valore apparve in tutte le *Leges Barbarorum* come oggetto di speciale importanza, tanto che divenne fondamento alla distinzione del furto nelle due specie di *furto piccolo* e *furto grande,* la prima delle quali era soggetta a pena leggera e l'altra dava pure talvolta luogo alla pena di morte, che in alcuni casi era redimibile con fortissima pena pecuniaria (3).

Secondo le leggi longobardiche, che dominarono per qualche secolo in Italia e dalle quali derivarono le leggi municipali delle provincie e città nostre, le disposizioni contro i ladri furono crudeli. Rotari, assunto al regno nell'anno 638, ne mitigò il rigore, condannando a morte il reo di furto solo in caso che per dieci soldi d'oro rubati non ne potesse pagare ottanta. Ma anche da questa legge così ristretta non era tolto l'abuso della pena capitale, perchè, come osserva giustamente il De Simoni (4), essendo la miseria e la povertà per lo più le triste consigliatrici che spingono gli uomini a togliere l'altrui, non era così facile che un infelice scoperto reo di furto avesse alla mano la somma non indifferente, come era a quei tempi, di ottanta soldi d'oro.

Carlo Magno intese di correggere in parte un così fatto rigore, ordinando che *pro prima culpa non morietur, sed oculum perdat, de secunda nasus ejus scalpelletur, de tertia vero, si non se emendaverit, morietur* (5).

9. — Nella legislazione intermedia, più inumano di Carlo Magno fu Federico II. Costui, poi ch'ebbe per retaggio materno il regno di Sicilia e di Puglia, e fu eletto Imperatore (discendendo dagli Svevi che ebbero una medesima derivazione coi Longobardi e con altri popoli barbari), imbevuto delle massime di quelle nazioni conservatesi da una fedele tradizione, stabilì la famosa Costituzione che si lesse con orrore fra le autentiche del Codice

---

(1) Giustino, Lib. II.
(2) *L. Salic.*, IX. — *Leg. Angl.*, VII, I, 2, 3, 7. — *Ed. Roth.*, 258, 264 ecc.
(3) *L. Burg.*, IV, 63, 70. — *L. Saxon.*, XXI.
(4) *Del furto e sua pena*, pag. 94. Milano, 1854.
(5) *Leg. Longob.*, Lib. I, Tit. 23, leg. 70.

di GIUSTINIANO e nei libri dei feudi (1): *Si quis quinque solidos aut plus furatus fuerit laqueo suspendatur; sin minus, scopis et forcipe excoriatur.*

Sulle orme di FEDERICO II camminarono varî altri principi in Europa, dai quali fu pressochè universalmente abbracciata la ordinazione di lui; anzi, senza avvedersene, divennero ancor più crudeli, quando non avvertirono, come osservò il BOEMERO, che la somma di cinque soldi, presa per regola onde condannare a morte, era assai più considerabile ai tempi di Federico di quello che sia divenuta nelle età susseguenti (2).

Presso le nazioni moderne, mescolate alle tradizioni romane, si insinuarono le concezioni del Diritto Germanico; ma la pena pecuniaria cedette il luogo alla corporale, rimanendo applicabile soltanto ai furti di minimo valore. D'altro canto una vigorosa reazione contro il furto e le sue specie fece prodigare a larga mano le mutilazioni e l'estremo supplizio.

10. — Il Diritto Canonico, fondandosi sul concetto del fallo morale, non solo tenne conto dell'*affectus furantis,* ma diede ad esso una importanza eccessiva, sino ad avvisare che col solo proponimento del togliere l'altrui si incorre nel delitto di furto. E per questa medesima ragione il valore della cosa rubata non ebbe per esso, come avviene nelle disposizioni laicali, una importanza decisiva per aumentare o menomare la intensità del delitto. Esso distinse le due forme dell'*occulte auferre* e del *visibiliter eripere* (rapina). La pena, così del furto, come della rapina, era sempre la *penitenza,* col divario della durata per le due forme, e con l'aggiunzione, in tutti i casi, della restituzione di ciò che si è tolto per riparare il danno.

§ 2.

Nozione generale del furto.

11. — Fu detto e ripetuto che i giureconsulti romani in materia di Diritto penale non devono essere considerati eguali a quell'alta ragione che li fà oracoli in materie di Diritto privato (3). Anzi un illustre scrittore espresse il desiderio che si sceverasse dal *Corpus Juris* il praticabile dall'impraticabile, il Diritto criminale dal Diritto civile; e che nell'esame dei frammenti si sostituisse

---

(1) *Feud.*, Lib. XI, Tit. 27, § 8.
(2) *Ad Carpzovium. Pract. crim.*, Parte II, quaest. 77, observ. 11.
(3) ORTOLAN, *Élem. du droit pénal*, Cap. II, nn. 61, 62.

l'autorità delle argomentazioni a quella dei nomi (1). In massima ciò è giusto; ma non conviene disconoscere che anche in fatto di Diritto penale, talvolta si trovano nel Diritto romano definizioni tanto esatte, le quali per così dire, plasticamente, scultoriamente, presentano il vero concetto della azione definita. Così avviene del furto; in modo che eziandio ai nostri giorni è forza ricorrere alla nozione che di esso ci fu tramandata, come a faro sicuro per non ismarrire il cammino nell'intricatissimo argomento.

La più antica definizione del *furtum* è quella di SABINO (2): *Qui rem alienam adtrectavit, cum id se invito domino facere judicare deberet, furti tenetur*. PAOLO nelle *Receptæ sententiæ* conserva la definizione tradizionale: *Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat* (3); e questo passo si trova anche fedelmente riprodotto nella *Collatio* (4), colla sola differenza che qui, o per errore di copista, o per arbitrio del compilatore, furono omesse le parole *dolo malo*. Invece nel suo *Commentario all'Editto*, lo stesso PAOLO diede un'altra definizione del *furtum*, la fortunata definizione cui si ricorre anche ai nostri giorni: *Furtum est contrectatio fraudolosa, lucri faciendi causa, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus possessionisve, quod jure naturali prohibitum est admittere* (5). Nelle *Istituzioni*, GIUSTINIANO riprodusse questa definizione, però colla soppressione delle parole *lucri faciendi causa* e con l'aggiunta delle altre *invito domino*, già contenute nella definizione di SABINO.

12. — Il DONELLO (6), l'ANTON MATTEO (7) e parecchi altri giustamente osservano che le parole della definizione di PAOLO *quod jure naturali prohibitum est admittere*, potevano senza vizio essere omesse. Che cosa giova infatti, scrive l'ANTON MATTEO, alla sostanza di questi delitti, ch'esso sia vietato dalla natura o dal Diritto civile? Comunque, dal momento che tali parole furono introdotte, il MATTEO se ne occupa ed afferma, che l'autore della definizione « *intellexit per jus naturale, non tam id quod nobiscum nascitur, quam jus gentium, quod quia ratio naturalis dictavit et ipsum jus naturale vocatur* ». « *Quatenus*,

---

(1) IHERING, *Prefazione allo spirito del diritto romano, nei diversi gradi del suo sviluppo.*
(2) AP. GELL., n. a. 11, 18, § 20.
(3) II, 31, 1.
(4) VII, 5, 1.
(5) L. 1, § 3, Dig. *de furtis.*
(6) Cap. XXX, 1.
(7) Lib. XLVII, Dig. Tit. 1, *de furtis*, Cap. I, 9.

aggiunge il VOET (1), *in jure nostro jus naturæ et gentium soepe confunditur* ».

13. — A questa definizione corrisponde il vero concetto del furto e ad essa anche modernamente si attengono, in sostanza, gli scrittori e la maggior parte delle legislazioni.

Infatti il CARMIGNANI così lo definisce:

« L'ablazione dell'altrui cosa mobile, commessa dolosamente contro la volontà del padrone, e con animo di trarne lucro » (2).

Al CARMIGNANI tiene dietro il GIULIANI, pel quale il furto è « l'ablazione fraudolenta di una cosa mobile altrui, fatta *invito domino* e con animo di trarne lucro » (3).

E il CARRARA: « La contrettazione dolosa della cosa altrui fatta *invito domino* con animo di lucrare » (4).

Come ben si vede, da queste definizioni della moderna scuola italiana, al concetto del furto propriamente detto non và annesso il concetto della *contrettazione* od *ablazione* dell'*usus possessionisve* contenuto nella formola romana.

14. — Il Codice penale sardo non dà una definizione del furto. La pratica giurisprudenza però, come vedremo, non ha dimenticato il criterio direttivo della romana sapienza e della dottrina moderna.

Il Codice toscano, invece, si è attenuto a diverso sistema ed ha creduto più conveniente di definire il furto, seguendo in sostanza la via tracciata. Così esso si esprime nell'art. 374, § 1: « Chiunque, senza il consentimento del proprietario, si impossessa di una cosa mobile altrui per farne lucro, commette il delitto di furto ».

15. — Il Codice francese definisce nell'art. 379 il furto come segue: « Chiunque ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene, è colpevole di furto ».

Uguale definizione è data dal Codice belga (art. 461) e da quello del Canton Ginevra (art. 316).

Codice austriaco, § 171: « Chi toglie un'altrui cosa mobile al possessore senza il suo consenso, per trarne profitto, commette un furto ».

---

(1) Lib. XLVII, Tit. 2, 1.
(2) *Elem. jur. crim.*, § 986.
(3) *Istituz. di dir. crim.*, Vol. II, 405. Macerata, 1841.
(4) *Programma*, Parte speciale, § 2017.

Codice spagnuolo, art. 530, n. 1: « Sono rei di furto coloro che con animo di lucro, e senza violenza o intimidazione contro le persone, nè forza contro le cose, tolgono le cose mobili altrui senza la volontà del loro padrone ».

Codice di Zurigo, § 162: « Commette un furto chiunque per appropriarsi ingiustamente una cosa mobile che non gli appartiene, la sottrae scientemente alla custodia di un altro senza usare violenza o minaccia contro nessuno ».

Codice germanico, § 242: « Chiunque porta via una cosa mobile altrui, colla intenzione di appropriarsela illegalmente, è punito per furto colla carcere ».

Codice ticinese, articolo 359, § 1: « È colpevole di furto chiunque, per fine di lucro, si impossessa di una cosa mobile altrui, senza il consenso del proprietario ».

Codice olandese, articolo 343: « Chiunque per appropriarsi ingiustamente una cosa appartenente, in tutto o in parte, ad altri, se la prende, è, come colpevole di furto, punito colla prigionia non maggiore di tre anni ».

Codice ungherese, § 333: « Chiunque sottrae una cosa mobile altrui al possesso od alla custodia di altri, senza suo consenso, e con intenzione di appropriarsela illegittimamente, commette un furto ».

16. — Gittiamo un rapido sguardo sui lavori preparatorî del nuovo Codice penale.

La prima Commissione nell'articolo 347 del suo progetto 17 maggio 1868 aveva proposto la formola seguente: « Commette delitto di furto chi si impossessa di una cosa mobile altrui senza il consenso del proprietario, per farne lucro ».

Comunicato questo progetto all'esame delle diverse magistrature del Regno, una Corte, riferendosi al Codice penale sardo, aveva proposto di sopprimere la definizione del furto. Ma la Seconda Commissione, non accolse l'avviso nel riflesso che in un Progetto, in cui sono definiti tutti i reati, non basterebbe a giustificare l'omissione di questa sola definizione la difficoltà nascente dal non essere ancora concordi la scuola ed il foro intorno agli elementi costitutivi del furto consumato; che anzi appunto per ciò essa è ancor più necessaria, offrendo sempre il vantaggio di aver tolto l'arbitrio e la incertezza della pratica, qual che sia la teorica a cui più s'informi. Nel Progetto 15 aprile 1870, modificò come segue, all'articolo 414 la definizione della Prima Commissione:

« È colpevole di furto chiunque si impossessa della cosa mobile

altrui, togliendola dal luogo che occupava, per appropriarsela o per trarne altrimenti profitto, senza il consenso di colui al quale appartiene ».

Alle parole del Progetto della Prima Commissione, *senza il consenso del proprietario*, surrogò le altre: *senza il consenso di colui al quale appartiene.*

Il De Falco, nel suo Progetto 30 giugno 1873, art. 468, usò della formola seguente: « Chiunque con animo di appropriarsela, s'impossessa dell'altrui cosa mobile, togliendola, senza il consenso del padrone, dal luogo ove si trova, è colpevole di furto ».

Il Vigliani, nel suo Progetto 24 febbraio 1874, accettò i concetti della Seconda Commissione formulando l'articolo 419 seguente: « È colpevole di furto chiunque per fine di lucro si impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso del proprietario »; la qual definizione fu accettata dal Senato nell'articolo 427 del suo Progetto 25 maggio 1875.

Lo Zanardelli, seguendo sostanzialmente lo stesso ordine di idee, diede del furto nell'art. 370 del suo Progetto (anno 1882 a maggio 1883) la nozione che segue: « Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal posto dove si trova, senza il consenso di colui al quale appartiene, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi ». Questa nozione fu negli stessi termini trasfusa nell'art. 364 del Progetto Savelli del 26 novembre 1883.

§ 3.

Elementi che compongono il furto.

17. — Dalle premesse considerazioni si deve dedurre che gli elementi che compongono il reato di furto propriamente detto sono i seguenti:

a) Una *contrettazione;*

b) Che questa *contrettazione* avvenga sopra una cosa mobile altrui;

c) Che la *contrettazione* abbia luogo senza il consenso di colui al quale appartiene la cosa;

d) Che la *contrettazione* sia fatta a scopo di lucro.

Prenderò in separato esame tutti codesti elementi.

18. — Primo elemento è la *contrettazione.* La parola *contrettazione* non è italiana, ma deriva dal latino *contrectare*; e come abbiamo veduto (n. 13) è adoperata dal Carrara nella sua

definizione del furto. Il latino *contrectare* equivale agli altri vocaboli di cui si sono indistintamente serviti i giureconsulti romani parlando del furto, cioè *adtrectare, locomovere, amovere, tollere, auferre,* che danno la chiara idea di quell'atto, mediante il quale l'uomo pone le mani sulla cosa e se ne impadronisce.

Contrectatio, dice il GOTOFREDO, *quae scilicet fit cum res movetur loco.... contrectare nihil aliud est quam loco movere.*

19. — La contrettazione deve avvenire su cosa mobile. Le sole cose mobili si *locomovono,* si *contrettano:* le immobili, secondo il linguaggio dei giuristi, si *invadono.* Però quanto alle cose inerenti agli immobili, nella scienza criminale non ricorre quella distinzione che fa la ragione civile degli immobili di per se stessi e per destinazione. Sono beni immobili per destinazione, le cose che il proprietario di un fondo vi ha posto per il servizio e la coltivazione del medesimo; — e tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente. Beni immobili per destinazione della prima specie, sono: gli animali addetti alla coltura; gli strumenti rurali; il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaiuoli; la paglia, lo strame ed il concime; i piccioni delle colombaie; i conigli delle conigliere; gli alveari; i pesci delle peschiere; i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti e gli utensili necessarî a fucine, cartiere, molini ed altre fabbriche. Sono beni immobili della seconda specie, quelli che stanno attaccati ad un fondo od edifizio con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo dell' edificio a cui sono attaccati. Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, si reputano stabilmente uniti all'edificio, quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto; le statue, quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edificio nel modo sopraindicato (1). Onde è evidente che un furto può avvenire sopra oggetti dell'una o dell'altra specie, perchè sono *mobili* di loro natura e diventano immobili esclusivamente per una finzione di legge; in ispecie, nei riguardi degli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente, ricorrerà il furto quando il ladro sia riuscito a rimuoverli o staccarli dal fondo cui sono uniti e ad impadronirsene.

La legge civile dichiara immobili taluni beni anche per l'oggetto a cui si riferiscono. Tali sono i diritti del concedente

---

(1) *Cod. civ.*, art. 413, 414.

e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi; il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili e quello di abitazione; le servitù prediali e le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi (1). È manifesto che codesti beni non essendo suscettibili di locomozione, di contrettazione, non possono essere suscettibili di furto (2).

La legislazione romana ammetteva anche il furto degli uomini liberi: *Interdum etiam liberorum hominum furtum fit: veluti si quis liberorum nostrorum, qui in potestate nostra sit, subreptus fuerit* (3). Gajo aggiungeva eziandio la ipotesi che si fosse involata al capo di famiglia la moglie *in manu,* o l'uomo libero soggetto al suo *mancipium.* In tutti questi casi la pena sancita pel furto non era misurata sul valore della persona involata, perchè non puossi stimare in denaro l'uomo libero, ma sul danno arrecato al padre di famiglia.

Del resto non tutte le cose mobili possono essere oggetto di furto. Alludo alle cose mobili per tali determinate dalla legge; vale a dire, i diritti, le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di denaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o di industria quantunque alle medesime appartengano beni immobili ecc. (4). Non possono essere oggetto di furto perchè non suscettibili ad essere contrettate.

Ma la cosa mobile deve avere un *dominus,* perchè il furto è un reato contro la proprietà altrui. *Rei nostrae furtum facere non possumus* (5). Se fosse tolta una cosa non per anco occupata da taluno, o abbandonata dopo l'occupazione, non si avrebbe un delitto, ma un legittimo uso delle proprie facoltà. *Nec furtum fit nisi sit cui fiat* (6). Le *res nullius,* le *res derelictae* sono tali da escludere qualsiasi reato contro la proprietà, per il principio che è modo legittimo di acquistare l'occupazione delle medesime (7).

20. — Altro elemento del furto è che la contrettazione abbia luogo senza il consenso del proprietario; *invito domino,* come

---

(1) *Cod. civ.*, art. 415.

(2) Damhouder, *Prax. rer. crim.*, Cap. CXII, n. 13 — L. 43, § 1, *de aquir. rer. domin.*

(3) *Inst.*, Lib. 4, Tit. 1, § 9.

(4) *Cod. civ.*, art. 418.

(5) Paul, *Sent. rec.*, Lib. II, Tit. 31, § 21.

(6) Ulpiano, L. 43, § 5, Dig. *de furt.*

(7) Paul, *Sent. rec.*, Lib. II, Tit. 21, § 37 — L. 43, § 5, Dig. *de furt.* — *Cod. civ.*, ad. 711.

dissero i giureconsulti romani. La proprietà essendo un diritto alienabile, è evidente che se il padrone acconsentisse alla ablazione, che altri facesse della cosa sua, questo consenso, in virtù della alienabilità della proprietà, escluderebbe l'offesa. *Qui volente domino contrectat, ideo dolo carat, quia non est dolus sine fraude et damno. Nemo autem videtur fraudare eos qui sciunt et consentiunt. Idque usque adeo verum est, ut quamvis quis credat invito domino se rem, puta sibi commodatam, contrectare, si volente domino id fiat, placeat furtum non fieri* (1).

Questo consenso d'altronde può essere *espresso* o *tacito*. Il CARRARA si chiede se possa valere anche il consenso *presunto;* e si risponde che in circostanze eccezionali potrà valere ad escludere il dolo anche il consenso *presunto,* quando la buona fede del contrettatore proceda da una giusta credulità, specialmente ove sia ragionata sopra rapporti di particolare amicizia, scompagnata da mistero o violenza, e susseguita dalla restituzione (2). Questa proposizione, aggiunge il CARRARA, non trova ostacolo nella *L. 91 Dig. de furtis,* dove PAOLO risponde contro LABEONE avere azione di furto anche colui che, essendo presente al furto che si commette in suo danno, *prohibere potuit et non prohibuit.* L'annuenza tacita o presunta del proprietario fa cessare il furto, perchè si suppone che chi prende la roba abbia ragione di credere che il proprietario acconsenta.

Del resto è tanto necessario al furto il dissenso del proprietario, che ULPIANO fa la ipotesi di colui che ha rubato ad altri una cosa credendo che costui non volesse mentre in fatto era contentissimo; e decide non essere furto (3).

Su questo proposito del consenso del proprietario, è notevole la modificazione portata dalla Seconda Commissione nei lavori preparatorî del Codice penale. Nel Progetto della Prima Commissione c'erano le parole, nella definizione del furto, *senza il consenso del proprietario* (n. 16). La Seconda Commissione a queste parole sostituì le altre: *senza il consenso di colui al quale appartiene,* osservando che se fosse adottata la formola del Primo Progetto, questa sarebbe riuscita praticamente incompleta, giacchè chi è investito del diritto di far uso di una cosa, sebbene non ne sia il proprietario, ha uguale diritto ad essere tutelato con la sanzione penale pel furto anche a fronte di colui che ha l'ampia proprietà di essa. Talune Corti, alle quali era stato passato per

---

(1) DONELLO, Cap. XXX, *de furto et rebus amotis,* VI.
(2) *Programma,* Parte speciale, § 2034 e nota 1.
(3) L. 46, § 8, Dig. *de furtis.*

l'esame il Primo Progetto, avevano proposto di sostituire alle parole *senza il consenso del proprietario,* le parole *senza il consenso del possessore;* talune altre, l'aggiunta delle parole *o di chi vi abbia diritto.* Ma la Seconda Commissione notò che neppure codeste modificazioni rendono con maggiore esattezza l'idea che si vuole esprimere; non la parola *possessore,* perchè avrebbe, in senso opposto, i difetti riscontrati nella parola *proprietario;* non l'aggiunta della frase *o di chi vi abbia diritto,* perchè troppo vaga, indeterminata e soverchiamente comprensiva. Per tutto ciò, attingendo al Codice civile la formola usata per indicare coloro che hanno nella attualità un diritto sulla cosa, ancorchè non ne siano ad un tempo possessori e proprietari, deliberò la sostituzione anzidetta (1). Codesta sostituzione, alla quale non avevano fatto buon viso nè il VIGLIANI, nè il Senato, fu accettata dallo ZANARDELLI e dal SAVELLI, come ho esposto più sopra (n. 16).

L'*invito domino* conduce alla conseguenza che la cosa involata nell'istante del prendimento deve essere in possesso di alcuno; che la si possegga almeno *naturalmente,* o che si abbia *l'animo di possederla.*

I giureconsulti romani si attennero così strettamente a questa regola da negare alla madre l'azione di furto pel figlio che le fu involato, perchè non aveva sopra di lui alcuna potestà (2). In conseguenza di questo principio del possesso, se l'oggetto del furto è a comodato, e, morto il comodatario, lo si involа prima che sia restituito, non potendosi dall'erede di costui promuovere azione alcuna di furto, i detti giureconsulti attribuivano al comodante codesta azione, perchè egli possedeva con *l'animo* la cosa, benchè non detenuta da alcuno. Lo stesso si affermava anche rispetto alla cosa data in pegno o locata, perchè, quantunque l'azione di furto non si acquisti alla eredità (n. 31), l'acquistano però coloro che ne hanno interesse. *Si res commodata est, et is cui commodata est decesserit quamvis haereditati furtum fieri non possit, et ideo nec haeres eius cui commodata est, possit agere; tamen commodator potest furti agere. Idemque et in re pignorata vel in re locata. Licet enim haereditati furti actio non acquiratur, tamen alii cujus interest, acquiritur* (3).

---

(1) Verbale 62 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Dig., L. 114, § 13 — PAUL, L. 9, *ad Sabin.*

(3) L. 14, § 14. ULP., Lib. 29, *ad Sabin.* — Quanto alla sottrazione di cose ereditarie vedi il n. 31; e quanto alla sottrazione di cose pignorate, comodate ecc. il n. 29.

La necessità del possesso richiama dal suo canto alla questione delle cose *derelitte*; al qual proposito ricorrono due indagini: l'una circa alle cose dei naufraghi; l'altra circa le cose gittate dai bastimenti in occasione di pericolo di mare.

Per ciò che riguarda le cose dei naufraghi, osserva il CARRARA (1) che nei tempi barbari si credeva che le cose dei naufraghi fossero buona preda per chiunque le occupava. Ma i più pallidi raggi di civiltà bastarono per mostrare che l'animo di abbandonare le cose loro non era mai intervenuto in quei disgraziati. Perciò male si applicava agli oggetti rapiti dal mare la figura giuridica di *res derelictae: magis pro deperditae quam pro derelictae habentur* (2).

Ma diversamente si insegna da alcuni intorno alle cose gittate dai bastimenti in occasione di pericoli di mare. Dicono che qui si trova la volontà del proprietario di abbandonare la cosa; che sebbene volontà costretta da forza maggiore, è sempre una volontà di rinunziare al dominio ed al possesso, dedotta all'atto col getto effettivo della cosa al mare. Al CARRARA però (l. cit.) sembra più giusta la soluzione dell'HUBERO (3) il quale confuta simile distinzione sulla autorità di PAOLO *quia pro derelicta non habentur* (4), dovendosi sempre ritenere in chi fa il getto la speranza del ricupero. Anche l'HAUS conviene in questo avviso, ma con la limitazione al caso in cui il getto fosse avvenuto in tali condizioni da stimare un sogno il pensiero di ricuperare le cose (5). Con ciò, aggiunge il CARRARA (nota 2 al § 2032), si concilierebbe la dottrina dell'HUBERO con quella dei dissenzienti e potrebbe stabilirsi la distinzione fra cose gittate in vicinanza della spiaggia (che tale era il caso preveduto dall'HUBERO), e cose gittate in alto mare dove è davvero un sogno sperare il ricupero; molto più se si rifletta che il getto non si fa mai di cose leggiere e galleggianti (6).

Continua il CARRARA facendo notare che non potrebbe poi sorgere alcun dubbio intorno le cose gittate da una casa che arde, per fine di salvarle dal fuoco; e neppure potrebbe dirsi lo stesso dei tronchi d'albero od altri oggetti rapiti da una fiumana, che

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2032.
(2) GIAVOLENO, alla L. 21, § 1, Dig. *de acquir. possess.*
(3) *Observ. rer. forens.*, Observ. 10.
(4) L. 2, § ult., Dig. ad leg. Rhodiam *de jactu*. Conforme i §§ penult. ed ult. Instit. *de rer. divis.* e la L. 9, § ult. Dig. *de acquir. rer. domin.*
(5) *Elementa juris naturalis*, § 131.
(6) Tale distinzione avrebbe il suo fondamento nel preciso responso di ULPIANO alla L. 43, § 11, Dig. *de furtis.*

fossero riconoscibili dal proprietario; ai quali si adatterebbe meglio la nozione delle cose *smarrite*, che non quella delle *derelitte*.

21. — L'ultimo estremo del furto consiste nell'*animo di lucrare*. Il giureconsulto PAOLO all'epiteto di *fraudolosa* dato alla *contrectatio* aggiunse nella sua definizione del furto, come abbiamo veduto (n. 12), quale altro degli elementi di questo malefizio, il *lucri faciendi gratia*. GIUSTINIANO, nelle *Istituzioni*, abbandonò il *lucri faciendi gratia* e si attenne al solo aggettivo *fraudolosa*, senza dubbio, come osserva il DESJARDINS (1), nel concetto che questo aggiuntivo caratterizzasse sufficientemente la intenzione del lucro che deve entrare essenzialmente nel furto. Questo concetto dell'Imperatore trova appoggio nella considerazione che la parola *fraudolosa* non risponde alle esigenze scientifiche circa il furto, ove la si voglia prendere nel suo significato vero e proprio. Essa infatti indica una maggiore improbità, perchè rappresenta l'idea della astuzia, del raggiro, della circonvenzione, della macchinazione. Il furto, invece, si consuma, d'ordinario, fuori della presenza del proprietario, e può avverarsi non solo clandestinamente e col mezzo della frode (*clam et occulto*), ma altresì apertamente e mercè la violenza (*vi et palam*). Se così è, e non può essere altrimenti, il *dolo determinato* nel furto non doveva consistere che nel lucro; quindi, o doveva abbandonarsi la frase *lucri faciendi gratia*, ritenendo questo estremo compreso nell'aggettivo *fraudolosa* da mantenersi alla *contrectatio;* o sopprimersi questo aggettivo mantenendosi la frase anzidetta. GIUSTINIANO si attenne al primo partito. Le legislazioni moderne si attennero invece al secondo, e, abbandonando l'epiteto, conservarono la frase *lucri faciendi gratia*, tradotta nelle altre: *per trarne profitto, a scopo di lucro* o consimili (2). Ma il concetto fu l'identico, cioè che estremo del furto sia il *lucro*, senza riguardo al mezzo con cui sia effettuata la *contrectatio*.

Il CARRARA, invece, nella definizione che dà del furto mantiene alla contrettazione l'epiteto di *dolosa*, pur ritenendo come estremo di tale malefizio anche *l'animo di lucrare*. La contrettazione deve essere *dolosa* — egli scrive — perchè non può essere furto qualunque amozione innocente di cosa altrui, e nemmeno può concepirsi la natura giuridica di un furto colposo. Non in tutti i delitti la colpa sviluppa gli elementi della sua imputabilità.

---

(1) *Traité du Vol*, pag. 67. Parigi, 1881.

(2) Nei varî progetti del nuovo Codice penale fu seguito lo stesso sistema delle legislazioni moderne.

La imprudenza umana ha bisogno di essere frenata e repressa dalla legge allora soltanto quando sia causa di un *danno non reintegrabile.* Chi per disattenzione abbia preso la cosa altrui, se poscia, conosciuto l'errore, la ritenga, potrà essere allora in dolo. Ma prima che l'animo suo faccia passaggio dalla fase della imprudenza alla fase del *malvagio proposito di arricchirsi con altrui danno*, la riparazione completa della imprudenza (ottenibile colla restituzione dell'oggetto) elimina ogni carattere politico del fatto (1).

E poi passa a trattare più innanzi (§ 2035) dell' *animus lucrandi.* Però con la frase predetta *del malvagio proposito di arricchirsi con altrui danno* è evidente che al *dolo* della contrettazione dà il significato del *lucro*, come scopo del ladro. L'esimio professore di Pisa ha riconosciuto la improprietà dell'aggettivo *fraudolosa* dato alla *contrectatio* e lo sostituì con l'altro *dolosa;* ma questo cambiamento non giustifica la conservazione dei due concetti, perchè unico dev'essere il criterio, quanto al dolo determinato, cioè quello del *lucro*, come fu ritenuto nelle *Istituzioni.*

Anche il Puccioni aveva esternato, prima del Carrara, lo stesso avviso di lui; ma commentando l'articolo 374 del Codice toscano, si acconcia al disposto di questo che abbandonò la qualifica della *contrectatio* (n. 13). Infatti, rilevando la mancanza nel detto articolo, della menzione del dolo nell'agente, soggiunge che a questa omissione può supplire *l'impossessarsi della cosa mobile altrui senza il consentimento del proprietario.* Chi dà opera ad azione così fatta, egli scrive, per far lucro, lede il diritto di proprietà altrui, attribuendosi cose non sue, e nell'opera stessa sta insito il dolo, la prava volontà cioè di violare la legge penale, che a tutela delle proprietà altrui punisce coloro che le attaccano. È vero che quando l'agente è spinto alla appropriazione da una necessità insuperabile, riesce inapplicabile il disposto delle leggi civili; ma con tutto ciò, egli conchiude, non riuscirà meno chiaro, che nel concetto del legislatore esista la necessità del concorso del dolo (2).

Il *dolo malo* adunque deve informare l'atto esteriore della contrettazione. Così sorse la regola fondamentale: *furtum sine affectu furandi non committitur.* L'elemento intenzionale nel furto non si costruisce già col solo animo di *prendere*, ma coll'animo di *lucrare.* Il dolo specifico del furto consiste nella intenzione di procurarsi un *godimento* o *piacere qualunque* coll'uso della

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2023.
(2) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 374.

cosa altrui (1), perchè, come osserva benissimo il Puccioni, nella parola *lucro* non si contiene soltanto quel prodotto borsuale che può ritrarsi dalla cosa ablata vendendola, nè quell'aumento al patrimonio proprio che il ladro ottiene aggiungendovi la cosa altrui; ma vi si comprende anche il benefizio, il comodo che lo stesso ladro risente col servirsi della cosa medesima per soddisfare un proprio appetito.

Fu partendo da questo principio che la Seconda Commissione pel nuovo Codice penale, alle parole del primo Progetto *per farne lucro,* sostituì le altre *per appropriarsela o per trarne altrimenti profitto*. Ciò avvenne nella seduta del 20 gennaio 1870, nella quale, a giustificazione del cambiamento, i Commissari osservarono, che la frase *per fine di lucro* non risponde oggi a quell'ampio significato, che stava nella locuzione latina *lucri faciendi causa*, come fu interpretato dalle leggi e dalla giurisprudenza. Quelle parole, usate d'ordinario ad esprimere una utilità materiale e personale, riescono insufficienti ad estrinsecare il concetto di una qualunque utilità, anche indiretta, che pur basta a costituire l'elemento intenzionale del furto. Osservarono inoltre che questa mira deve essere *presunta* perchè è *insita* nel fatto stesso della appropriazione: ma sarebbe del pari colpevole di furto colui, il quale, senza avere l'animo di appropriarsi la cosa altrui, se ne impossessasse per procacciarsi un profitto qualunque, attuale o futuro, diretto o indiretto, materiale o morale, purchè lo scopo non attribuisse al fatto un carattere speciale, che lo rendesse altrimenti punibile (2).

Questo emendamento non fu accolto nei Progetti successivi, nei quali prevalse il concetto che le espressioni *per fine di lucro, per trarne profitto* od altre consimili, siccome generiche, siano sufficienti a rimuovere ogni incertezza che l'elemento intenzionale nel furto si verifichi quando la sottrazione sia fatta per un fine di lucro *qualunque*.

§ 4.

Osservazioni sugli elementi che compongono il furto.

22. — Dagli elementi costitutivi del furto derivano taluni corollorai, dei quali è d'uopo singolarmente occuparsi.

---

(1) Carrara, *Programma,* Parte speciale, § 2035.

(2) Verbale 62 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Comincierò dalle deduzioni che devono essere tratte dalla contrettazione.

Ho detto (n. 18) che il vocabolo *contrettazione*, dal latino *contrectare*, offre la chiara idea di quell'atto, mediante il quale l'uomo *pone le mani sulla cosa e se ne impadronisce*. A questo concetto della contrettazione si annette la questione importantissima circa il momento consumativo del furto, la quale è risoluta facilmente, ove non isfugga il concetto stesso.

Momento consumativo del furto. — V'ha una scuola, secondo la quale il furto è consumato dal momento, in cui il ladro si è impossessato della cosa mobile altrui, rimuovendola dal luogo in cui il proprietario l'aveva prudentemente collocata. Ve ne ha poi un'altra, per la quale, alla consumazione di questo reato non basta il semplice impossessamento del ladro, ma occorre ch'egli abbia messo in salvo la cosa rubata, trasportandola nel luogo, *quo destinaverat*.

La prima scuola si fonda sul principio essere il furto un delitto *formale*, e sul Diritto romano.

Talvolta il diritto aggredito rimane violato per l'effetto di una *certa determinata azione*, tuttochè l'agente non abbia ancora raggiunto il fine criminoso, a cui esso intendeva *subiettivamente*; tal'altra invece la sola azione criminosa non basta alla violazione del diritto, ma occorre il *successo* a cui l'azione era ordinata. Nella prima ipotesi si ha il delitto *formale*, nella seconda il delitto *materiale*. Si è guardato il furto come un delitto *formale*, perchè la mancata locupletazione del ladro non toglie la sua consumazione.

Il CARRARA osserva a questo proposito che con tale argomento si è scambiato il *fine* agognato dal colpevole con l'evento *consumativo* del malefizio. La oggettività giuridica del reato non si identifica sempre col fine agognato dal reo, e non per questo sono tutti *formali* i delitti nei quali non ricorre tale identificazione. Il criterio del delitto *formale* sta nello esaurirsi con la semplice *azione* la violazione del diritto, senza bisogno che alla azione tenga dietro un risultamento materiale. Così è delitto formale l'ingiuria. Ma se il furto si consuma, colla *contrettazione* e non già col *portar la mano sulla cosa altrui*, è manifesto che esso pure abbisogna di un *evento* consecutivo all'azione; cioè del risultamento che la cosa altrui sia stata rimossa da luogo a luogo. Questo è l'evento consumativo; perchè in questo (e non nel solo essere *tocche* le cose nostre), sta la violazione del nostro *gius* di possesso che rappresenta la oggettività immediata del furto. Pongasi che un ladro abbia portato con ogni sua forza la mano

sopra la cosa mia per recarla seco; ma la cosa fosse infissa nel muro, o troppo pesante, sicchè egli non sia riuscito a rimuoverla di una linea dal luogo dov'era. L'azione del ladro è esaurita, e se il furto è delitto formale questa ipotesi ci darà la figura di un delitto consumato; ma invece tutti vi scorgono un furto tentato perchè la amozione della cosa da luogo a luogo, ossia la contrettazione, non è avvenuta. Dunque un evento consecutivo alla azione è necessario anche nel furto; ed è appunto il traslocamento dell'oggetto altrui. Sta in questo *effetto materiale* la violazione del diritto di possesso che rappresenta la consumazione del furto; questo è l'evento che deve conseguire all'azione, ond'essa, per quanto esaurita, esca dal tentativo per divenire furto consumato. Appoggiato a tali considerazioni, il CARRARA dubita che il furto possa dirsi delitto *formale*. Per dirlo tale converrebbe poterlo definire il *toccamento* della cosa altrui; come la ingiuria si definisce il *proferimento* di una parola (1).

La stessa scuola si appoggia anche al Diritto romano.

Secondo i giureconsulti romani, *furtum est ab auferendo*, come si esprimono le *Istituzioni* (2). Ma la legge romana non poteva attribuire a queste parole un significato troppo assoluto, poichè era furto il far cambiare destinazione ad una cosa prestata o depositata. Ed è questa la distinzione portata dalle stesse *Istituzioni*: *Furtum fit non solum cum quis, intercipiendi causa, rem alienam amovet, sed generaliter cum quis rem alienam, invito domino, contrectat* (3). Gli interpreti dovettero porre questo principio, che alla consumazione del delitto fosse sufficiente il maneggiamento dell'oggetto: *ad furti crimen contrahendum non esse necesse ut res auferatur: sufficere eam dolo malo contrectare* (4). Così del pari il DONELLO: *Furtum contrectatio est: id eam vim habere intelligitur, ut neque furtum faciat qui rem non contrectat, et e converso si quis rem contrectet, is statim furtum faciat* (5). E la contrettazione equivaleva al *locomovere*, all'*amovere*, parole che davano il concetto di *porre le mani* sulla cosa. Che poi la *contrectatio* sia una cosa diversa, nel Diritto romano, dalla *sottrazione*, appare manifesto dalla L. 21 *in princ. Dig. de furtis*, dove il giureconsulto fa la ipotesi che il ladro abbia smosso tutte le cose da lui trovate in un armadio e poi ne abbia portato via una sola: *omnes res quae in eo erant contrectaverit, atque ita*

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2018.
(2) Inst., *de oblig. ex del.*, § 2.
(3) Inst. eod. tit., § 6.
(4) ANT. MATTHEUS, ad Lib. XLVII, Dig. Tit. I, *de furt.*, Cap. 1, n. 2.
(5) Cap. XXX, *de furto et reb. amot.*, II.

discesserit, deinde reversus unam ex his abstulerit; e lo dichiara reo del furto così della prima come della seconda (1).

La scuola francese segue l'opposto avviso. Non c'è furto, lasciò scritto il JOUSSE (2), sino a che non ci sia il rapimento (*enlèvement*) della cosa rubata, quand'anche si fosse cominciato a mettere le mani sovra di essa senza farle cambiar posto (*sans la déplacer*). Questo concetto del JOUSSE fu trasfuso nel Codice penale del 1810, il quale dispone che la cosa deve essere *sottratta*. Gli autori della *Teoria,* nel mentre riconoscono che pei principî del Diritto romano, il momento consumativo del furto consiste nella rimozione della cosa dal luogo in cui il proprietario l'aveva precedentemente collocata, si arrestano di fronte al diritto positivo patrio ed affermano che il furto non può essere consumato se non col rapimento della cosa; sino a che il rapimento non è avvenuto, il furto rimane nei limiti di un progetto, che l'autore potrebbe abbandonare; egli ha messo la mano sulla cosa, ma questo maneggiamento non è che un segno interno della volontà; invece il dubbio cessa del tutto quando la cosa è tolta; allora il delitto è perfetto (3).

La giurisprudenza francese ha seguito lo stesso ordine di idee.

La legislazione tedesca non è dettata in modo da togliere ogni dubbio su questo argomento; e piuttosto consiglierebbe una interpretazione giusta la giurisprudenza francese (n. 15).

La scuola italiana è divisa. Il CARMIGNANI è seguace del Diritto romano ed è preciso. L'ablazione, secondo l'illustre criminalista, considerata in sè stessa è il trasporto della cosa da un luogo ad un altro. Il luogo *ex quo*, dal quale cioè la cosa si è mossa, è quello in cui il padrone, od altri per lui, l'aveva riposta. Il luogo *ad quem*, al quale cioè si trasporta la cosa, è quello in cui il ladro intendeva di riporla. Ma siccome è difficile chiarire qual sia, così, per dire perfetta e consumata l'ablazione, basta che il ladro abbia rimosso la cosa dal luogo, nel quale il padrone l'aveva posta (4).

Il GIULIANI, che scrisse poco dopo del CARMIGNANI, è di opposto avviso. Anch'egli, come il CARMIGNANI, traduce in *ablazione* la parola *contrectatio;* e soggiunge che *ablazione* suona

---

(1) Su questo frammento si ricorra al NERI, *Analectorum*, Lib. I, Cap. 16 (*in Thes. Ottonis,* Vol. 2, col. 348).

(2) *Just. crim.*, IV, 166.

(3) CHAUVEAU ed HÈLIE, *Théorie ecc.*, n. 3151. Bruxelles, 1845.

(4) *Elementi di diritto criminale,* § 1037. Milano, 1882.

propriamente mozione della cosa da luogo a luogo. E sta bene; ma le conseguenze che deduce da questa mozione sono contrarie a quelle del criminalista toscano. Il luogo, in fatti continua, onde viene rimossa la cosa, è quello in cui il padrone da sè o per opera d'altri l'ha deposta. Il luogo, a cui essa viene trasferita, è quello dove il ladro ha destinato di portarla; e siccome ciò non può mai giuridicamente accertarsi, così dicesi concorrere l'ablazione ogni qualvolta la cosa viene portata via dal luogo dove l'ha posta il padrone. Quindi (ecco il distacco completo dalla opinione del CARMIGNANI) se il ladro, all'uscire dalla casa padronale, viene sorpreso e spogliato della *re furtiva;* come pure se fuggendo la perdesse, il furto dicesi *perfetto*. Non così se sorpreso nella casa stessa fuggisse lasciando la preda o gli venisse quivi tolta; nel qual caso si ha il *conato*. La ragione di questa differenza, giusta il GIULIANI, si è che, nel secondo caso, il padrone non soffre neppure per pochi istanti la perdita della sua cosa; mentre la soffre nel primo (1).

Venendo ai nostri giorni si trova la stessa oscillazione. Il PESSINA pone come principio che il primo momento del furto è l'*apprehensio rei*; e l'ultimo momento costitutivo consiste nel mutamento di luogo che integra l'*ablatio*. Ma per il luogo, egli osserva, non è sempre da intendersi lo stesso luogo nel senso materiale, cioè o la stanza o la casa. Il luogo riceve una determinazione dalla sfera di attività del legittimo detentore della cosa. Se si entra nella casa altrui a commettervi reato di furto, l'uscita del ladro dalla casa è condizione necessaria perchè il furto si dica consumato; se due persone dimorano nella medesima casa ma in diversa stanza, l'una delle due non consuma veramente il furto, se non quando porta la cosa fuori della stanza nella quale essa era riposta. Se due individui dimorano nella medesima stanza, come i compagni d'una cella carceraria, o i convittori in un collegio, il furto può dirsi consumato quando la cosa è tolta da quell'angusto recinto, ove si contiene tutto ciò che appartiene al *dominus* di essa, ed è portata via nascondendola o altrove o fra gli oggetti stessi del sottrattore. Di guisachè il *terminus ad quem* è rappresentato da qualsiasi spostamento che tolga la cosa dalla sfera di attività del suo legittimo detentore (2).

Il PUCCIONI, al contrario, osserva che, per completare l'atto della appropriazione, sarebbe necessario che il ladro togliesse la cosa dal luogo ove l'ha posta il proprietario, o chi per lui, e la

---

(1) *Istituzioni di diritto criminale,* Vol. II, 405, 406. Macerata, 1841.
(2) *Elementi di diritto penale,* Vol. II, 212. Napoli, 1883.

portasse ove ha destinato di recarla. Ma siccome quest'ultimo luogo rimane nella maggior parte dei casi ignoto, così la scienza, coerentemente ai principi stabiliti dai giureconsulti romani, ha ritenuto servire il primo atto di apprensione della cosa per consumare il furto, atto che ha chiamato *locomozione*, nel quale sta e si contiene l'appropriazione. Da ciò emerge che quando il ladro ha stesa la mano sulla cosa appetita, l'ha tolta dal luogo ove trovavasi, e l'ha messa in altro per trasportarla altrove; o l'ha ritenuta in sue mani, o sulla sua persona, ha consumato il delitto, come se l'avesse recata dove desiderava. Quindi, conchiude, è reo di furto consumato anche colui, che locomossa la cosa furtiva, è stato sorpreso, e così è stato impedito di trasportarla altrove (1).

Il CARRARA appoggia la opinione desunta dal Diritto romano con diverse osservazioni (2). In primo luogo, egli scrive, il furto consiste in una violazione del possesso altrui; perciò è chiaro che al primo momento in cui io mi sono impossessato della cosa che era in possesso di altri, la violazione del possesso è avvenuta senza aspettare che l'impossessamento da me usurpato si prolunghi di un certo tratto, e molto meno che io mi faccia padrone di quella cosa. Anzi sarebbe assurdo cercare la consumazione nell'acquisto del dominio per parte del ladro, perchè non acquistandosi mai il dominio della cosa furtiva, tutti i furti sarebbero sempre tentati e mai consumati, ove si pretendesse a tal fine il conseguimento della proprietà. D'altronde, se si prescinde da questo primo momento della amozione, che già in sè presenta completa la violazione del possesso, non si sa più dove trovare un criterio per definire il momento consumativo del furto. Infatti, tra i seguaci della opposta dottrina scorgesi inevitabile fluttuanza. Alcuni vollero che il furto fosse consumato quando l'oggetto rubato era stato tolto dalla *camera*, dove si trovava; altri, dall'*appartamento;* altri, dalla *casa* del padrone; altri, anche dalle *adiacenze;* allegando non potersi dire consumata la violazione del possesso fintantochè l'oggetto, trovandosi tuttavia nel domicilio del proprietario o sue adiacenze, rimaneva nel suo possesso. Ma qui si introduceva latentemente il sofisma di confondere il possesso della *casa* col possesso della *cosa*. Non tutte le cose che sono in casa di taluno sono possedute da lui: gli oggetti che altri ha seco quando entra in una casa si possiedono da costui e non dal padrone della casa che lo accoglie: ciò è intuitivo: e quando il ladro entrato in una

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 374.
(2) *Programma*, Parte speciale, § 2019 e nota appiedata.

casa prende la roba del padrone di essa, si rende possessore della roba medesima, quantunque il derubato rimanga possessore della abitazione. Tutta la disputa si fa giocare sulla differenza che sembra trovarsi fra l'impossessamento del ladro e lo spossessamento del proprietario. Ma se si avverte che la stessa cosa non può contemporaneamente possedersi da due, bisogna riconoscere che l'impossessamento del ladro conduce di necessità allo spossessamento del padrone. Non è poi esatto cercare, come condizione dell'impossessamento, che il ladro abbia acquistata nell'animo la *sicurezza* di aver fatto suo l'oggetto involato. Le condizioni costitutive del possesso non dipendono per nulla dalla opinione di sicurezza, ma dall'atto corporeo di impadronirsi della cosa informato dall'*animo* di farla sua.

Su questo proposito il Codice toscano nulla lascia a desiderare, e con una formola esattissima e netta non permette il dubbio che il ladro, quando ha recato sotto la propria mano, sia pure per brevi istanti, la cosa altrui, se ne sia *impossessato,* e che nella semplice *amozione* si abbia la consumazione del furto. In fatti nel § 2 dell'articolo 374 dispone che « il furto è consumato, subitochè la cosa è stata tolta, per farne lucro, dal luogo in cui si trovava ».

I diversi Progetti del nuovo Codice penale si sono preoccupati di questo argomento.

La Prima Commissione introdusse nell'articolo 374 del Progetto 17 maggio 1868 un paragrafo pressochè analogo a quello del Codice toscano, disponendo con esso che il delitto di furto « è consumato dal momento che il reo ha tolto la cosa dal posto in cui si trovava ». Questa aggiunta, già combattuta da talun Commissario (gli on. Tondi ed Arabia), non per il concetto in sè stesso, che fu trovato inoppugnabile, ma perchè non doveva darsi la nozione del momento consumativo del furto, quando nella economia del Codice ciò non s'è fatto relativamente agli altri malefizî, fu del pari combattuta dalla Seconda Commissione, la quale, nella seduta del 26 gennaio 1870, deliberò di rifondere in un solo articolo la definizione e il momento consumativo del furto, comprendendovi tutte le condizioni dalle quali dipende la nozione di codesto malefizio; e così nella definizione del furto, contenuta nell'articolo 414 del Progetto 15 aprile 1870, dispose essere colpevole di tale reato colui che si impossessa della cosa mobile altrui, *togliendola dal luogo che occupava, ecc.* (1).

---

(1) Verbali 91 e 92 del Volume I dell'opera « *Il Progetto ecc.* » e 62 del Volume II dell'opera stessa. Firenze, 1870.

L'esempio fu seguito dal DE FALCO, dal VIGLIANI e dal Senato.

Pareva che il concetto fosse abbastanza chiaro e preciso. Così però non è sembrato ai Sotto Commissari on. PAOLI e CONFORTI della Commissione nominata dal ministro MANCINI per esaminare il Progetto come uscì dalla discussione senatoriale, i quali proposero un'aggiunta negli stessi termini di quella che si contiene nel Codice toscano; ma la Commissione la respinse, mantenendo intatta la definizione data dall'articolo 427 del Progetto senatoriale, coll'inciso *togliendola dal luogo dove si trova.* Nè migliore accoglienza si ebbe presso le Magistrature Superiori, le quali, nella grande maggioranza, la rigettarono siccome superflua. Disposte ad accettarla, si mostrarono le Corti d'appello di Ancona e di Palermo e la Procura generale di Messina.

LO ZANARDELLI ed il SAVELLI, rispettivamente negli articoli 370 e 364 dei loro Progetti, accolsero il concetto del Senato; solo sostituirono alla parola *luogo* la parola *posto*, dicendo *togliendola dal posto* ecc. Questa sostituzione è censurata dal PAOLI, sia perchè la parola *posto* è una locuzione *nuova*, non punto giustificata di fronte ai tanti Codici, ai tanti Progetti e ai tanti scrittori, che sempre adoperarono la parola *luogo*; sia perchè ad una parola, generica sì, ma esatta, si sostituirebbe una parola evidentemente *impropria.* Certo, soggiunge, anche il *posto* è un *luogo*; ma *posto* si adopera d'ordinario e in modo più proprio per indicare il luogo destinato alle persone e non alle cose (1).

In questo grave dibattito mi permetto anch'io di esternare il mio avviso. Per me, indipendentemente dalla questione se il furto sia un delitto *formale* o *materiale* (pur riconoscendo degne di seria considerazione le osservazioni in proposito del CARRARA), mi schiero fra i sostenitori della opinione che il furto sia consumato appena che il ladro si è *impossessato* della cosa mobile altrui *rimovendola dal luogo in cui si trovava*; dottrina codesta, la quale, come abbiamo veduto, si radica nel Diritto romano ed è la più comunemente ricevuta. Il criterio della consumazione del furto è, come negli altri reati, il successo compiuto dello scopo delittuoso; e questo non si verifica, se non quando la cosa sottratta cessa di essere sotto la influenza della attività del proprietario. Quando il ladro ha posto la cosa nella propria disponibilità, ha consumato il furto; ed è passata nella sua disponibilità

---

(1) *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Codice penale italiano dal 1866 al 1884*, Lib. II, Parte speciale, pag. 76. Firenze, 1885.

tostochè l'ha rimossa dal luogo ove il proprietario l'aveva collocata. Se non riesce ad intascare il denaro, per esempio, o ad insaccare il grano, che aveva spostato o dal forziere o dal granaio, e non riesce per cause indipendenti dalla sua volontà, ciò non toglie che il denaro od il grano non fossero passati sotto la sua disponibilità. D'altronde, facendo consistere nella rimozione dal luogo il momento consumativo del furto, si ha un punto di partenza certo per discendere alla nozione giuridica del furto imperfetto.

23. — *Contrettazione preparatoria e contrettazione definitiva.* La contrettazione della cosa, perchè sia elemento di furto, deve essere fatta con *animo di lucro*. A questo proposito è d'uopo, osserva il CARRARA, aver presente la distinzione tra amozione *preparatoria* e amozione *definitiva*. Dicesi *definitiva* la amozione che si faccia della cosa che vuolsi veramente rubare. Provato ciò, il furto è consumato ancorchè la cosa rimossa siasi poi dal ladro posata in qualche luogo nella stanza medesima per ivi accumularla con altre delle quali va in cerca. Dicesi *preparatoria* l'amozione che il ladro abbia fatto della cosa altrui non pel fine di rubare la cosa amossa, ma pel fine di farsi strada con essa a raggiungere altre cose che veramente ha disegnato di rubare; come chi prendesse una sedia per salire e giungere ad uno scaffale dove siano gli oggetti che veramente vuole appropriarsi. Ed a questo proposito cita, in appoggio della distinzione, una sentenza della Corte Regia di Firenze, la quale declinò il titolo di furto consumato nel fatto di alcuni ladri i quali, credendo trovare del denaro nascosto in un armadio ripieno di biancheria, lo avevano sfondato ed avevano gettato per terra tutti quei panni per cercare il supposto denaro. La amozione di quei panni fu detta giustamente preparatoria (1).

24. — La *contrettazione* presuppone che la cosa involata sia tenuta da altri o a titolo di proprietà, o a titolo di possesso legittimo, o a titolo di legittima detenzione. L'*apprehensio rei* deve apparire sostituendosi al fatto anteriore che la cosa era custodita da altra persona; la quale custodia può essere più o meno intensa. Lo scrigno, il luogo di deposito, la casa o altro luogo simile, purchè sottoposto alla attività di altra persona, rappresenta materialmente l'altrui custodia. I frutti pendenti dagli alberi, e le piante e gli alberi stessi si reputano custoditi (quando

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2022.

trovansi nel fondo) dal proprietario o dal possessore del fondo. Insomma una custodia, sia immediata sia mediata, è il necessario presupposto della contrettazione e quindi del furto (1).

25. — L'elemento che la contrettazione deve aver luogo sopra una cosa mobile richiama a due osservazioni, oltre a quelle che ho genericamente esposto più sopra (n. 19). Anzitutto, la parola *cosa* non ha limiti quanto al valore. Purchè un qualche valore ci sia, per quanto minimo, è sempre furto. È questo un principio accettato universalmente; salvo ad avere riguardo alla tenuità del valore nella misurazione della quantità naturale del furto. Un valore è però necessario che nella cosa vi sia. *Quamvis res, de qua agitur minima videatur, tamen justitiae ratio non ex quantitate, sed ex suis regulis debet existimari* (*Nov.* LXIX).

Deve inoltre avvertirsi, osserva giustamente il CARRARA, non essere necessaria, in ordine al soggetto passivo del furto, la sua *tangibilità*. Già, per principio generale, è risaputo che l'uso di *mezzi indiretti* piuttosto che di *diretti* non altera la essenzialità dei malefizî. Questa regola si applica particolarmente al furto quando avvenga che la cosa non sia tolta al possesso altrui mercè un'azione della mano del colpevole sopra la cosa stessa, ma per virtù di un artifizio qualunque che la conduca dal possesso di uno al possesso dell'altro; come nel caso in cui l'animale adescato dal ladro passi da luogo a luogo. In conseguenza di tali principî si può stabilire che la *tangibilità* della *cosa* non è requisito necessario del soggetto passivo del furto (2).

26. — Circa l'animo di lucrare, nulla toglie al dolo del furto la intenzione di prendere l'altrui cosa per darla ad un terzo. Un atto di liberalità è sempre un atto di dominio, a cui non si ha diritto, e nel donare ad un terzo la cosa rubata si rivela appunto l'esercizio di un diritto di proprietà che non compete al sottrattore. *Species lucri est ex alieno largiri et beneficii debitorem sibi aquirere. Unde et is furti tenetur qui ideo rem amovet ut alii donet* (3).

Ma se per l'opposto si porta via l'altrui cosa con animo di distruggerla, e però si provi evidentemente nel fatto della *contrectatio* lo scopo del *damnum injuria datum*, in questo caso,

---

(1) PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Vol. II, 208. Napoli, 1883.
(2) *Programma*, Parte speciale, § 2028. Sul furto di gaz avrò occasione di occuparmi a lungo più innanzi (n. 39).
(3) GAJUS, L. 54, § 1, Dig. *de furt.*

vi ha la figura del furto, ovvero quella del danno volontario? Lo scopo, è il *danno per ingiuria*, il mezzo è l'*involamento* per meglio conseguire l'intento. *Non factum quaeritur sed causa faciendi* (1). Perciò alcuni scrittori sentenziarono: *Eos qui tantum injuriae seu contumeliae inferendae vel damni dandi causa, non ut ipsi lucrentur alienas res auferunt, a furti vitio excusati sunt* (2).

Il CARRARA (§ 2036), appoggiandosi alla L. 5, § ult., alla L. 41, Dig. *ad leg. Aquil.;* alla L. 53 in princ. Dig. *de furtis,* nota bensì che l'animo di lucrare si esclude dall'animo diretto ad una vendetta, ma soggiunge che ciò non si ammette tanto facilmente quando il sottrattore non abbia distrutto *tosto* la cosa tolta, ma seco se la sia trasportata altrove. Provato ancora ch'egli avesse col proprietario inimicizia, la intenzione di vendicarsi è una concomitanza che non fa scomparire la veduta di lucro, nè per conseguenza fa cessare il titolo di furto.

L'opinione del CARRARA parmi spinta un po' troppo. Se si ammette che possa parlarsi di *damnum injuria datum* quando il sottrattore ha distrutto la cosa immediatamente, sul luogo stesso della sottrazione, non so comprendere perchè, ove egli riesca a provare, nel caso in cui abbia seco portato altrove l'oggetto sottratto, e l'abbia quindi distrutto, che lo ha distrutto per recar danno volontario al padrone, non so comprendere, dico, perchè, anche in questo caso, non debba rispondere di danno volontariamente dato, anzichè di furto. In questa ipotesi dovrebbe richiedersi senza dubbio una prova rigorosa per parte del sottrattore, perchè la scusa di danno sarebbe assai facilmente posta innanzi da colui, che, sentitosi scoperto, distrugge l'oggetto involato; ma se questa prova rigorosa riesce, non so perchè, ripeto, non debba esserle fatta ragione. Questo modo di sciogliere la questione non urta coi principî regolatori del furto. È bensì vero che l'*affectus furandi*, che corrisponde al *lucri faciendi causa*, non consiste nel voler ricavare dalla cosa un lucro nel senso materiale, ma nell'*animus rem sibi habendi* per disporne come padrone, sapendo che la *res* è *aliena* e che il padrone di essa non acconsente a siffatto impossessamento; è bensì vero che questa mira deve essere presunta perchè insita nel fatto stesso della appropriazione; ma quando lo scopo rigorosamente provato attribuisce al fatto un carattere speciale che lo rende altrimenti punibile,

---

(1) L. 39, Dig. *de furt.*

(2) VOET, ad tit. *de furtis*, n. 8. — PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 214, 215. Napoli, 1883.

parmi che questo carattere speciale debba avere la prevalenza sul carattere generale. Ci sarà stata contrettazione, ablazione, impossessamento di una cosa mobile altrui, *invito domino,* ma non *lucri faciendi causa,* bensì a scopo di danno *injuria datum.* D'altronde, come potrebbe punirsi alla stessa stregua colui che sottrae una cosa per procacciarsi un aumento della propria attività patrimoniale, e colui che la sottrae a scopo di vendetta, senza procacciare un profitto attuale o futuro, diretto o indiretto al proprio avere? Vile chi arreca volontariamente un danno alla cosa altrui; ma certo più vile chi la sottrae a scopo di lucro.

Più innanzi, il CARRARA (§ 2037) esclude il furto nel fatto, portato in esempio dal PACECHO (1), di colui che eccitato da fanatismo religioso si introduce nella casa d'altri e ne sottrae un' immagine oscena od un libro vietato al fine di abbruciarlo. Qui non vi è, osserva il CARRARA, nè l'animo di vendetta, nè l'animo di scherzare, nè l'animo di farsi giustizia; potrà disputarsi se in codesto fatto vi sia delitto, e se vi ricorrano i termini del *danno dato;* ma non potrà mai sostenersi che vi sia furto, perchè, sebbene codesto fanatico con abbruciare quella pittura si procurasse una soddisfazione morale, che potrebbe sembrare analoga a quella che si procura colui che ruba per donare ad un'amante, pure egli non volle procurarsi piacere con l'*usare della cosa,* ma col *distruggerla.*

E quale differenza (dico io) trova l' illustre maestro fra il fanatico del PACECHO e colui che sottrae un oggetto, lo trasporta altrove e lo distrugge a solo scopo di recar danno al nemico? Anche costui vuole procurarsi un piacere, non coll'*uso,* ma colla *distruzione* di quell'oggetto. Non di furto adunque, ma deve rispondere di danno dato.

27. — Una questione si solleva a proposito dell'*animus lucrandi,* circa colui che ruba per fame.

La necessità della *malesuada fames* secondo alcuni scrittori esclude il dolo del furto. Così sostennero il FARINACCIO (2), il CLARO (3) ed il TIRAQUELLO (4). Il Diritto canonico aveva già consacrato questo principio: *Innocentes, quia coacti fame hoc fecerunt* (5). Gli interpreti però decamparono da questo principio tanto assoluto. Il DAMHOUDERIO precisò che si abbia a riconoscere

---

(1) *Commenti al Codice spagnuolo:* sull'art. 437.
(2) *Quaest.* 174, nn. 68, 69.
(3) *Sent.*, § *furt.*, n. 24.
(4) *De poen. temp.*, C. 33.
(5) Can. 26, *De consecr.* Dist. 5.

la efficacia della fame nei piccoli furti. *Multi inferunt ex hoc fundamento (lucri faciendi gratia), tempore arctioris annonae, si quis stimulante fame, cibum alteri auferat, furtum eum non facere; quoniam non lucri faciendi causa id faciat, sed ut expleat stomachum latrantem. Verum horum sententia mihi non omnino probatur: quin potius inter crimen et poenam distinguendam arbitror: ut crimen committi, etiam urgente penuria fateamur: poenam tamen propter necessitatis vim, delinquenti aut remittamus, aut certe mitigemus. Quis enim persuaserit homini intelligenti, lucri faciendi animum non habere eum, qui, deficiente annona, cibum alteri subtrabit, cum manifestum sit, ipsum illum cibum ab eo lucrifieri?* (1).

Non può disconoscersi che nella ipotesi in esame vi hanno tutti gli elementi del furto. La questione può essere decisa altrimenti sotto il punto di vista delle circostanze che dirimono o scusano la imputabilità; ma non altrimenti. Di questo avviso sono il PESSINA (2) ed il CARRARA. Il fine di rubare per cibarsi, scrive l'illustre Professore di Pisa, può essere circostanza valutabile in quanto minora la forza morale soggettiva del malefizio, ma non può mai escludere la nozione del furto, perchè in fine rimane sempre il lucro quando consiste nella veduta di procurarsi un vantaggio personale. Ad escludere l'animo di lucrare conduce però direttamente il concorso della *assoluta* necessità, perchè allora non più si dirige la intenzione ad un mero vantaggio proprio, ma alla conservazione della propria esistenza (3). Così pure la pensano il PUCCIONI (4) ed il GIULIANI, il quale inoltre estende il principio della esclusione del furto, anche nei riguardi di colui che per ripararsi dai rigori della stagione invernale sottrae, non potendo altrimenti, modica quantità di combustibili; o in altri incontri sottrae ciò che è indispensabile alla conservazione *istantanea* della vita (5).

28. — Ho detto più sopra, che, quanto alla mancanza della volontà del padrone (*invito domino*), in circostanze eccezionali ad

---

(1) ANT. MATTHAEUS. *De crimin.*, ad tit. *de furtis*, I, 7.
(2) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, 215. Napoli, 1883.
(3) *Programma*, Parte speciale, § 2040 e nota 1.
(4) *Il Codice penale toscano interpretato:* sull'art. 374.
(5) *Istituzioni di diritto criminale*, Vol. II, 412. Macerata, 1841. — La Cassazione di Torino con sentenza 29 dicembre 1886, Ric. Ferrero, Est. Biella (*Giur. pen.*, anno 1887, 108) ha giudicato che « la fame non costituisce *sempre ed in ogni caso*, quella forza irresistibile che discrimini il furto, anche solo di pochi soldi, per saziarla; ma può valere come circostanza attenuante ».

escludere il dolo può valere anche il consenso *presunto* (n. 20). L'Anton Matteo porta in campo la ipotesi dell'amico che ruba all'amico. *Ab amico,* egli scrive, *furtum commissum esse non facile judicabimus; quando quidem is neque dolo, neque invito domino uti praesumitur, sed potius* **jure amicitiae,** *quae praescriptum habet illud vulgatum,* **omnia inter amicos communia** (1). Il Carmignani si avvicina a questo avviso, purchè il diritto d'amicizia non sia stato un pretesto onde palliare il proposito di delinquere (2). Con la massima riverenza a questo illustre maestro, mi permetto modestamente di combattere una tale opinione, la quale, in sostanza, si appoggerebbe ad una presunta comunione patrimoniale tra l'amico e l'amico. La scienza moderna ammette una sola finzione di comunione patrimoniale, cioè quando esistano determinati gradi di parentela. Sarebbe una esorbitanza estendere una tale finzione anche all'amicizia, per quanto stretti ne siano i rapporti fra il proprietario ed il sottrattore. Rubare all'amico dev'essere anzi considerato come più grave che rubare all'estraneo, perchè si tradisce la fiducia altrui e v'ha per conseguenza la violazione di un dovere maggiore.

Al principio delle leggi romane non potersi rubare a coloro che *sanno* ed *acconsentono,* Giustiniano aveva fatto una eccezione nel caso di colui che persuade il servo d'altri di rubare al proprio padrone e di consegnargli la cosa; il servo avverte il padrone, il quale acconsente che esso gli porti via la cosa designata, e la porti all'altro allo scopo di poter coglierlo in attualità di furto. In questa ipotesi apparirebbe non esservi furto, perchè si rubò col consenso del padrone; nè esservi corruzione di servo perchè il servo ha tutto narrato al padrone. Ma Giustiniano dispose che il corruttore debba rispondere di furto e di corruzione di servo (3).

A questo proposito, il Carrara riporta un caso pratico sul quale disertò il dottissimo Abegg professore di Breslavia nella *Gerichtssaal* del 1861. Informato un bottegaio che si voleva commettere un furto a suo danno, anzichè impedirlo, procurò di facilitarlo, e poi, dopo la sua consumazione, sorprese i ladri e li denunciò. I tribunali della prima e seconda istanza condannarono per furto; ma la terza istanza trovò che il titolo di furto era male applicato ed assolse, perchè il ladro si impadroniva delle cose altrui mentre il proprietario voleva che così fosse. Questa

---

(1) *De crimin.* ad tit. *de furtis,* I, 6.
(2) *Elem. di dir. crim.,* § 1039. Milano, 1882.
(3) L. *Si quis,* Cod. *de furt;* Inst. *de oblig. quae ex del. nasc.*

sottile applicazione della teoria del consenso non persuade il CARRARA. È vero, egli osserva, con la solita assennatezza (ed ha perfettamente ragione), che nel momento del furto il proprietario voleva che uno dei ladri rubasse; ma lo voleva per poter denunziare l'altro, farlo punire e ricuperare le cose sue; dunque l'animo di abbandonare il possesso in lui non ci fu, e si scambia la volontà di portare il ladro alla pena, col consenso alla distrazione del possesso e del dominio. Non mancavano adunque gli estremi *obiettivi* del furto; e non mancavano del pari gli estremi *subiettivi*, perchè il ladro non sapeva che il padrone tollerasse il rubamento per poi denunciarlo (1).

Un tale dubbio è risoluto in termini dalla L. 20, Cod. *de furtis*, sul fondamento della quale, STRUVIO, alla regola del consenso del padrone, oppone la limitazione *nisi dominus ideo patiatur fieri contrectationem ut in ipso facto furem deprehendat* (2).

§ 5.

Sul furto d'uso.

29. — È agitata fra gli scrittori la questione se possa darsi furto d'*uso*.

Nella definizione del furto data dai giureconsulti romani è compreso, come ho detto (n. 12), anche il furto *usus et possessionis* della cosa. Per isciogliere la questione credo sia opportuno indagare il significato della formola romana.

Ecco come l'ANTON MATTEO riassume brevemente la teoria del furto d'uso e di possesso: *Usus, possessionisve furtum fit in his speciebus: Si depositarius re deposita, creditor re pignorata utantur, cum concessum non esset. Si commodatarius aliter utatur re commodata, quam ex lege contractus licet* (§ *furtum autem* 6, Inst. 4, tit. 1, *qui jumenta* 40 L. *si pignore* 54 D. eod.). *Si dominus rem pignoratam subripiet creditori, vel usufructuariam ei cuius usufructus est, vel commodatam commodatario, cuius intererat impensas in eam rem factas per retentionem servare* (§ *aliquando*, Inst. eod. L. *itaque fallo* 12, § ult., L. *creditoris* 12, § 1, L. *in actione* 19, § pen. et ult. L. *si is qui* 59, D. eod.). *Ex quibus speciebus apparet acria et severa judicia de furtis habita esse, ut* ex *Labeone Gellius scribit, et ut Valerius censet, magnam fuisse verecundiam illius saeculi, in quo*

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2034, nota 1.
(2) *Syntagma juris civilis exercitat.*, 48, Lib. 47, Tit. II, § 15, pag. 759.

tam minuti a pudore excessus puniebantur (1). Dovevano del pari rispondere di furto d'uso il tintore ed il sarto che avessero usato delle vestimenta ad essi state consegnate per tingerle o cucirle (2). È pure indicato il fatto seguente. Un romano aveva prestato al suo amico il cavallo per condursi ad Ariceia al di là del monte Albano sulla via Appia, a venti miglia da Roma; quivi giunto si dilungò verso la montagna, oltre il luogo in cui aveva promesso di sostare. Fu condannato come ladro. *Qui jumenta sibi commodata longius duxerit, alienave re, invito domino, usus fit, furtum facit* (3).

Su questo argomento ha fatto uno studio accurato ed erudito il Prof. FERRINI, il quale viene alla sintesi che il *furtum usus* si riferisce a quei soli casi in cui il *contrectator* si trova già, in forza di contratto, detentore della cosa; non potendosi attribuire un senso troppo generico ad alcuni esempi presentati degli interpreti ed alle parole del frammento surriferito: *Qui jumenta* ecc.; e che il *furtum possessionis* riguarda quelle ipotesi in cui il proprietario della cosa la sottrae ad altri, che hanno la facoltà di ritenerla; i casi insomma del *furtum rei propriae.* E viene alla conclusione che il *furtum rei* consiste nella *amotio rei intercipiendi causa* e che il *furtum usus possessionisve* si riferisce ad altri modi di *contrectatio*, che non sia l'amozione dalla sfera patrimoniale del *dominus.* È in sostanza la distinzione viva ancora nel nostro diritto attuale tra il *furto propriamente detto* da una parte, e l'*appropriazione indebita* dall'altra; con la differenza però che il concetto di quest'ultima figura delittuosa è nel Diritto romano assai più esteso che nel Diritto moderno. Fondamento in entrambi è l'abuso della confidenza del proprietario con l'animo di lucro; ma mentre a' giorni nostri è necessaria la intenzione di impossessarsi della cosa, basta in Diritto romano quella di servirsi illecitamente di tale cosa a proprio vantaggio, pur non volendo tenerla per sè. In quest'ultimo caso non vi sarà che un *furtum usus*; ma se l'intenzione del ladro fosse quella veramente di *intervertere dominum possessione*, vi sarebbe un *furtum possessionis.* Il motivo della distinzione che davasi nella definizione pauliana è ben semplice: esso ci mostra a quali lontane origini risalga la distinzione tra furto ed appropriazione indebita. È innegabile ch'essa deve avere una origine storica nella circostanza, che solo più tardi cominciò l'appropriazione

---

(1) *De crimin.*, Tit. *de furtis,* I, 8.
(2) L. 82, Dig. 4 Tit.
(3) Fram. 41, Dig. 4 Tit.

indebita a punirsi come una specie di *furto* inteso in senso lato. *Furtum* da *ferre* doveva significare in origine l'ablazione anche violenta della cosa dal potere del *dominus*. I casi, in cui la violazione del dominio avveniva senza tale amozione, come aggiunti più tardi, rimasero nella tradizione giuridica distinti. Le antiche definizioni del furto non vi si riferiscono (1).

Il furto *d'uso* presso i moderni scrittori ha un carattere affatto diverso da quello che ad esso era attribuito nel Diritto romano.

Il furto *d'uso* può commettersi in due modi: *a*) quando il proprietario ha consegnato ad altri la cosa sua per servirsene in un uso convenuto e concordato e colui che l'ha ricevuta se ne serve in altro modo; *b*) quando un terzo, insciente o annuente il proprietario, prende la cosa altrui, se ne serve, e quindi la restituisce. Un esempio del primo caso sarebbe quello pauliano, che diede luogo al frammento anzidetto: *Qui jumenta sibi commodata* ecc. Un esempio del secondo sarebbe il seguente. Tizio, necessitato a recarsi dal suo luogo di residenza ad un luogo posto a non differente distanza, si pone in cammino a piedi; strada facendo, vede nei campi prossimi un cavallo a pascolare; lo prende, vi monta sopra, si porta al luogo cui era diretto; fatti i suoi affari, ritorna a casa, e giunto al luogo ove aveva trovato il cavallo pascolante, ve lo lascia. Altro esempio di furto d'uso sarebbe quello di colui che sottopone la propria giumenta allo stallone d'altri all'insaputa del padrone. Disputano gli scrittori se in ambedue i casi sopra figurati (fuori del pauliano) si dia luogo all'azione penale del furto d'uso. Alcuni rispondono affermativamente; altri ritengono che nel caso del cavallo pascolante competa al proprietario la sola azione civile per la indennità, e la penale nella ipotesi dello stallone.

Il Carrara (2) ed il Puccioni (3) sono dell'avviso che debba perseguitarsi con l'azione di furto *d'uso* il caso di colui che ha sottratto l'oggetto d'altri, non col fine di *appropriarselo*, ma con quello di *servirsene* ad un suo bisogno, e poscia restituirlo (sarebbe la ipotesi del cavallo pascolante); e si riportano entrambi ad una sentenza in questo senso del Supremo Magistrato toscano del 25 febbraio 1854. Il Carrara poi (§ 2038, nota), adottando la opinione dell'Arumeo (4), ritiene concorrere gli estremi del

---

(1) *Furtum usus possessionisve*, Contributo alla Dottrina del furto in Diritto romano del Prof. Contardo Ferrini dell'Università di Pavia. *Rivista penale*, Vol. XXIII, pag. 5.

(2) *Programma*, Parte speciale, § 2038 e nota.

(3) *Il Codice penale toscano illustrato*: sull'articolo 374.

(4) *Disputationes ad pandectas*, Disput. 24, *thes.* 4.

furto *d'uso* anche nella ipotesi dello stallone. Sulla ipotesi, cui corrisponde il frammento pauliano: *Qui jumenta ecc.*, non sorge questione; sarà una appropriazione indebita, o una *truffa d'uso,* come la chiama il CARRARA (§ 2290); non mai un furto, mancando la contrettazione *invito domino.* Circa le ipotesi della seconda specie (del cavallo pascolante e dello stallone), vi ha in entrambe l'*impossessamento*, sebbene transeunte, della cosa, senza il consenso del *dominus*, e con l'animo di trarre un lucro dal possesso momentaneo della stessa. Concorrono dunque nell'una e nell'altra gli estremi del furto; onde devono essere perseguitate con l'*actio furti usus.*

30. — Ho riportato a suo luogo la definizione che del furto dà il Codice toscano (n. 14). In questa definizione manca la esplicita menzione del furto *d'uso*. Il MORI afferma che vi è compreso (1); e la Corte Suprema fiorentina con la decisione surriferita del 25 febbraio 1854 ritenne lo stesso concetto, considerando « non potersi ragionevolmente impugnare, che il furto d'uso in certi determinati casi.... fosse dal nostro gius penale represso con pena afflittiva di carcere inferiore a quello del furto della proprietà, e non potersi del pari giuridicamente controvertere, che l'indicato delitto di furto d'uso sia dal vegliante Codice penale punito, ciò dimostrando la definizione che del furto il Codice stesso presenta all'art. 374, nella quale la parola *impossessarsi* esprime il concetto non solo della ablazione commessa con il pravo animo di appropriarsi la cosa altrui, quanto l'altro di impadronirsene contro la volontà del proprietario con la intenzione di restituirgliela dopo averne ottenuto il lucro ed il comodo che si era proposto ».

Secondo il PUCCIONI (2) rimane per altro indecisa, a primo aspetto, l'altra questione, se ogni furto *d'uso* sia passibile di azione penale, cioè tanto quello che vien fatto su cosa consegnata dal padrone, quanto l'altro che cade su cosa usata *invito* e *insciente* il padrone. Il MORI al luogo citato osserva che il furto d'uso si consuma, non coll'usare indebitamente della cosa pigliata, ma col *pigliare* la cosa e farne un uso indebito. E fin qui, soggiunge il PUCCIONI, si è nei termini della scienza, perchè, anche nel furto d'uso della seconda specie, la locomozione serve a consumarlo. Però la soluzione della questione risiede nella parola

---

(1) *Teorica del Codice penale,* pag. 288, nota 1.

(2) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 374. A questo luogo si trova anche la sentenza 25 febbraio 1854.

pigliare, che rappresenta la *contrettazione*, l'impossessarsi cioè che fa il ladro della cosa altrui *invito* o *insciente domino*, ed allora si avrà, secondo il MORI, il furto *d'uso* limitato alla detta seconda specie, mentre quella della prima consiste nell'uso che fa colui, che ha ricevuto la cosa, diverso da quello per cui gli è stata consegnata. Conchiude il PUCCIONI, e parmi assai giustamente, doversi restringere l'esercizio dell'azione penale ai fatti dell'ultima specie, prestandosi a questa interpretazione lo stesso Codice, là, dove nella sua definizione dice: *si impossessa;* parole che indicano l'arbitraria apprensione delle cose altrui, ed escludono in conseguenza l'indebito uso di una cosa già precedentemente consegnata, e che trovasi nel possesso materiale del consegnatario non per il fatto proprio, ma per quello legittimo del consegnante.

Il Codice penale sardo non definisce il furto. Col suo silenzio volle il legislatore rimettersi ai principî della scienza. All'appoggio degli stessi principî dovrà sciogliersi anche la questione circa il furto d'*uso*.

§ 6.

Della espilata eredità.

31. — Sorse contestazione se tra i fatti di furto debba essere compresa la *espilata eredità*.

SCEVOLA dice essere il possesso che si ruba. Fondandosi su questo principio nega esservi *furtum* quando manca il *possesso* (1). ULPIANO da questo principio deduce la conseguenza non potersi commettere un *furtum* a pregiudizio di una eredità, perchè una eredità non ha il possesso, cosa di fatto e di intenzione; e neppure lo ha l'erede, perchè il suo diritto ereditario non gli fa passare se non quello che appartiene all'eredità e il possesso non ha mai appartenuto all'eredità. Non c'è furto possibile non solo finchè l'erede non abbia adita l'eredità, ma finchè non sia stato immesso nel possesso delle cose componenti l'eredità. *Apparet expilatae haereditatis crimen eo casu intendi posse quo causa furti agi non potest: scilicet ante aditam haereditatem, vel post aditam antequam res ab haerede possessae sint, nam in hunc casum furti actionem non competere palam est* (2).

Una tale conseguenza però non fu ammessa in tutti i casi. Secondo GIULIANO v'ha furto di una cosa ereditaria solo nel

---

(1) L. 1, § 15, Dig. *si is qui test. liber.*
(2) L. 2, § 1, Dig. *de expilata haered.*

caso che il defunto l'abbia data in pegno o prestata in comodato (1) o quando sia stata sottoposta ad usufrutto altrui (2). Del resto questa ultima decisione non era la sola che avesse manifestato il desiderio di restringere il più possibile la immunità accordata ai sottrattori di cose ereditarie; ma l'applicazione del principio non trovò difficoltà fin dai tempi di PAOLO e dello stesso ULPIANO (3). Il principio generale secondo cui le cose senza possessore non potevano formare oggetto di un *furtum* avevano una rimarchevole eccezione nel caso, preveduto dallo stesso ULPIANO, in cui fosse stato commesso un furto contro una persona caduta in potere del nemico e che fosse ritornata col diritto *postliminium* (4). Il *captivus* non possiede sino a che si trova presso il nemico; di ritorno a Roma non è riguardato retroattivamente come se avesse sempre posseduto; ma ha bisogno di un nuovo possesso (5); il furto fu adunque portato sopra una cosa che non era posseduta.

Secondo le leggi romane, defunto il proprietario, la sua eredità rimaneva senza padrone fino a che l'erede non l'avesse adita prendendo così il possesso materiale di essa. Da questi principî emergeva che colui il quale impossessavasi di cosa mobile spettante ad eredità giacente non era passibile dell'azione di furto, ma dell'altra chiamata *expilatae haereditatis*, che doveva proporsi avanti il Preside della Città e della Provincia (6). È ciò che si rileva da quanto deduce ULPIANO dal principio di SCEVOLA. Il giureconsulto MARCIANO scrive che questo delitto era punito con pena straordinaria (7). Gli scrittori di diritto criminale i più accurati, senza contraddire a ciò che prescrivevano le leggi romane, hanno creduto di distinguere diversi casi nei quali può verificarsi la dolosa sottrazione delle cose mobili della eredità giacente; e cioè:

Sottrazione avvenuta prima che dal magistrato sia stato destinato un curatore alla eredità suddetta;

espilazione operata dal curatore;

espilazione avvenuta per parte di uno che si reputa erede;

sottrazione operata dalla vedova del defunto;

sottrazione operata da un estraneo dopo la nomina del curatore alla eredità giacente.

---

(1) L. 68, Dig. *de expilata haered.*
(2) L. 69, Dig. *h. tit.* — L. 35, Dig. *de usurp. et usuc.*
(3) L. L. 2 (*Palam est*, dice ULPIANO) e 6, Dig. *de exp. haered.*
(4) L. 41, p. p. Dig. *h. t.*
(5) L. 23, § 1, Dig. *de acq. vel adm. poss.*
(6) L. 2 e 3, Dig. *de expil. haered.*
(7) L. 1, Dig. *h. t.*

Nel primo caso si è unanimi nel ritenere che nella sottrazione avvenuta nel tempo in cui la eredità non aveva padrone nè amministratore, è luogo all'esercizio dell'azione *expilatae haereditatis*, perchè in questo caso domina il principio della mancanza del possesso della cosa sottratta in quello che è destinato a divenire erede del defunto, principio che rende il fatto un furto *improprio* sia che si violi il diritto di proprietà, sia che si violi il diritto di possesso.

Nel caso in cui la espilazione sia operata dal curatore nominato, il fatto cambia indole e carattere giuridico, assumendo il titolo di *fraudata amministrazione.*

Nel terzo caso, cioè quando la espilazione sia avvenuta ad opera di uno che si reputa erede, se colui che ha commesso la sottrazione crederà in buona fede di essere l'erede, non sarà reo di alcun delitto, e potrà soltanto in via civile rispondere dei danni di fronte al vero erede.

La ipotesi che la sottrazione sia operata dalla vedova del defunto è preveduta e decisa dalla legge romana. *Uxor expilatae haereditatis crimen idcirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur* (1). E l'Imperatore Gordiano così pronuncia: *Adversus uxorem (quae socia rei humanae atque divinae domus suscipitur) mariti diem suum functi successeres expilatae haereditatis crimen intendere non possunt* (2); e soggiunge spettare ad essi il diritto di intentare l'azione ad *exibendum.* La ragione alla quale queste due leggi si appoggiano, consiste nel rispetto che gli eredi devono avere pel preesistente vincolo coniugale.

Il caso di vero e proprio delitto di *espilata eredità* è quello in cui la sottrazione sia operata da un estraneo dopo la nomina del curatore alla eredità giacente, perchè costui conservando l'asse ereditario per il vero erede, ritiene la proprietà ed il possesso delle cose espilate.

Guardato rimpetto ai principî della ragione penale il delitto di *espilata eredità* non ha nulla che lo improprî nel senso di doverne modificare la quantità politica. Anzi, se si considera la mancanza di ogni protezione per parte del privato, in cui versano le cose ereditarie in codesto periodo, la stregua della repressione dovrebbe forse atteggiarsi a maggiore severità. Ma questa specialità di titolo è andata generalmente in disuso ovunque ha prevalso l'opposto principio di Diritto civile che ammette il possesso immediato del defunto nell'erede del dominio della università

---

(1) L. 5, Dig. *de exp. haered.*
(2) L. 4, Cod. *eod. tit.*

ereditaria. Questo principio opposto, di derivazione germanica, che i francesi esprimonono col noto broccardo: *le mort saisit le vif*, non lascia un istante le cose senza padrone; tranne il caso di defunto intestato senza successori legittimi, o di eredità rinunziata. Perciò ai nostri giorni è andato in completa dissuetudine quasi universalmente il titolo speciale di *espilata eredità;* e sebbene in questi ultimi casi mantenendosi il concetto di una *eredità giacente* potessero forse riprodursi le ragioni, per le quali sembrò ai romani non dovervi ricorrere i termini di vero furto, pure la pratica moderna ha negletto tale sottigliezza, ed applica indistintamente il titolo di furto (1).

Il Codice sardo non annovera fra i furti il titolo speciale di *espilata eredità.*

Il Codice toscano nell'articolo 375, § 1, dispone « che il delitto di furto si commette ancora sopra le cose di un'eredità, che non sia stata per anche adita dall'erede ».

A questo concetto si attiene il CARRARA, che definisce il delitto in esame « un furto commesso a danno di una eredità giacente » (§ 2413).

La legislazione straniera, quella almeno che ho compulsata, non prevede il fatto di *espilata eredità.*

32. — Il Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale nel suo art. 348 contemplò il delitto in esame disponendo commettersi furto *anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata.*

La Seconda Commissione esaminò quest'articolo nella seduta del 26 gennaio 1870 (2). Già alcune Magistrature Supreme ne

---

(1) CARRARA, *Programma*, Parte speciale, § 2414. Anche il CARRARA nel caso che il curatore si renda autore delle sottrazioni ravvisa il titolo di *frodata amministrazione* (§ 2415); e nel caso in cui la occupazione di cose ereditarie si facesse da chi pretende a dispetto di altri di essere erede senza avere ottenuto giudiciale ricognizione del suo diritto, ravvisa il titolo di *ragion fattasi* (§ 2416). Nella nota a questo paragrafo presenta la ipotesi dell'estraneo che si introducesse nella casa del defunto e rubasse col fermo proposito di rubare; ma poi si trovasse ch'egli era l'erede validamente istituito dal defunto; e che così aveva *contrettato* una cosa propria. Da taluno si volle che anche in questa ipotesi ricorresse il titolo di furto, per la ragione che il sottrattore non aveva il possesso delle cose che prendeva. Ma è però un fatto, soggiunge assennatamente il CARRARA, che la cosa non era *altrui*, e dove non si mantiene il titolo di *espilata eredità* come figura speciale di reato, non si saprebbe adattarvi quello di furto.

(2) Verbale 62 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

avevano proposta la soppressione, pel motivo che, anche senza espressa dichiarazione della legge, la regola emana dalle norme comuni del diritto. La Commissione considerò che siccome l'effetto della accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione, è evidente che rimpetto al ladro non cessò mai di essere cosa altrui; e conservò la disposizione *(art. 415, § 1, lett. a del Progetto 15 aprile 1870)*.

Il concetto fu abbandonato dal DE FALCO (*Progetto 30 giugno 1873*); ma fu ripreso dal VIGLIANI (*art. 420, Progetto 24 febbraio 1874*); fu mantenuto dalla Commissione Senatoria e dal Senato (*art. 428, Progetto 25 maggio 1875*).

La Commissione nominata dal MANCINI per esaminare il Progetto approvato dal Senato, nella seduta del 21 novembre 1877, sulla proposta del PAOLI, emendò l'articolo Senatorio e alle parole *sopra le cose di una eredità non accettata*, sostituì la formola del Codice toscano « sopra le cose di una eredità *che non sia stata per anche adita dall'erede* » (1).

Su questa formola osservò la Corte di Cassazione di Torino, poter essa far sorgere il dubbio se l'erede necessario, al quale non corre l'obbligo di accettare l'eredità che dal defunto passa direttamente nel di lui possesso, possa essere tenuto di furto; dubbio a cui non può dar luogo il testo Senatorio, che d'altronde presenta maggiore semplicità e chiarezza. La Facoltà di Giurisprudenza di Siena opinò essere esuberante la disposizione, siccome implicita nella nozione del furto in generale; ed aggiunse non essere facile comprendere come il furto delle cose di una eredità sia ristretto al caso in cui l'eredità non sia ancora stata accettata o adita, ben sapendosi d'altronde che pel Codice italiano non v'è contestazione sul trapasso immediato dei beni dal defunto nell'erede, e che l'accettazione non riveste più la importanza e la solennità del Diritto romano, austriaco e toscano.

Lo ZANARDELLI nell'art. 370 del suo Progetto, si uniformò al concetto del Senato; e fu seguito dal SAVELLI (*art. 364, del Progetto 26 novembre 1883*).

33. — Cercano gli scrittori toscani di scrutare il motivo, per cui nel loro Codice sia stato introdotto tra i furti anche la espilata eredità; ma non ci riescono.

Il delitto di *espilata eredità*, scrive il PUCCIONI (2), era con-

---

(1) Verbale 17 nel Volume *Processi verbali ed emendamenti, ecc.* Roma, Stamperia Reale, 1878.

(2) *Il Codice penale toscano interpretato,* Vol. V, pag. 18: sull'art. 375.

templato dall'articolo 14 della legge del 9 settembre 1681, e la pena da questo sancita era stata modificata dall'articolo 118 della legge del 30 novembre 1786. Questa legge e la giurisprudenza che su di essa insorse, riguardavano tale delitto come un furto improprio di azione privata, che si verificava nelle sottrazioni dolose fatte al patrimonio relativo alla eredità giacente, fino a che l'erede o testamentario o legittimo non ne avesse preso possesso, quando pure questo erede fosse il fisco. Il diritto a querelare spettava al solo erede a condizione che avesse preso possesso della eredità. La pratica toscana, seguendo la legge romana, riteneva non potersi intentare azione penale contro la vedova per le sottrazioni da lei commesse, e dichiarava non punibili quelle eseguite da coloro che in buona fede credevano di essere i veri eredi. La pena che soleva infliggersi contro i delinquenti, non oltrepassava il carcere, che formava l'ultimo gradino della scala penale quanto alle pene afflittive, e non poteva spingersi oltre l'anno. La giurisprudenza anzidetta non mutò opinione dopo che fu pubblicato l'Editto successorio del 18 agosto 1814, il quale all'articolo terzo esigeva, in opposizione alle leggi romane, che il possesso per non interrotta continuazione passasse al momento della morte di quello della cui eredità trattavasi nel successore o noto o ignoto. E non variò, perchè quella legge riguardava i puri e meri effetti civili, e non occupavasi del delitto di *espilata eredità*, che continuò ad essere preveduto dalla legge del 1681, e non variò ancora perchè la immediata successione nel possesso del defunto per parte dell'erede, non era che una finzione di diritto adottata allo scopo di togliere gli inconvenienti che nascevano nel tempo intermedio fra la morte e l'adizione dell'eredità, finzione che non distruggeva l'estremo sul quale si fonda questo delitto, per essere collocato fra i furti improprî, cioè l'assoluta mancanza del possesso materiale nell'erede del patrimonio del defunto al tempo in cui il delitto medesimo avveniva.

Così il Puccioni. Il Mori invece asserisce che i magistrati toscani persisterono nel loro concetto anche dopo la pubblicazione dell'Editto successorio, perchè sotto l'impero di leggi criminali che conducevano il colpevole di furto semplice a venti anni di pubblici lavori potevansi reputare giusti quelli articoli forensi, che facevano più rari i casi di applicare una pena di tanto e così sproporzionato rigore (1). Ma il Puccioni soggiunge che i magistrati allegavano una ragione ben diversa per non attendere l'Editto e non potevano essere mossi da quella adotta dal Mori,

(1) *Teorica del Codice Penale*, pag. 289.

non avendo mai ritenuto l'espilata eredità come furto vero e proprio, ed avendola sempre repressa con pena minore di quella dovuta alla truffa, allo stellionato e ad altri furti improprî, meno a quello delle cose perdute.

Frattanto fu pubblicato il Codice 20 giugno 1853. Qual è stata la ragione, si chiede il PUCCIONI, per cui della espilata eredità si fece un furto vero e proprio, mentre per le teorie conosciute era un furto improprio perseguibile a querela di parte? La ragione adotta dal MORI, egli soggiunge, cioè quella tolta dall' Editto successorio, non ha persuaso, nè poteva persuadere i magistrati che sedevano al tempo in cui fu pubblicato il detto Editto, e posteriormente; nè può questo essere allegato dopo una costante giurisprudenza di sopra quarant'anni, sorta sotto gli occhi del legislatore e dal di lui silenzio approvata. Abbiamo già detto le ragioni, conchiude, sulle quali appoggiavasi la citata giurisprudenza; ma checchè sia su ciò, essendo la nuova legge chiara e precisa, è duopo abbassare la testa alla volontà esplicita del legislatore.

Con queste parole di rassegnazione, il PUCCIONI dimostra abbastanza di essere contrario alla teoria che della espilata eredità forma un furto proprio.

Il Codice sardo mantiene il silenzio in proposito. Dovrà dedursi da ciò ch'esso non abbia voluto reprimere il fatto di espilata eredità? O non piuttosto che abbia voluto assoggettare un tale fatto alle norme generali che regolano la teorica del furto? Da questo concetto senza dubbio deve essere partito il legislatore. Il Codice civile albertino 20 gingno 1837, nel suo art. 967, aveva trasfuso il principio della giurisprudenza francese che *le mort saisit le vif*, stabilendo che « l'*immediato* possesso dei beni, diritti ed azioni del defunto passa di pien diritto nella persona dell'erede sì legittimo che testamentario ». In forza di tale principio non v'ha alcuna interruzione di possesso dalla morte dell'autore all'adizione dell'eredità; onde se si *contretta* da un estraneo un oggetto della eredità, a scopo di lucro, questa contrettazione costituisce un furto, ove manchi il consenso di colui (*invito domino*), nel quale si è trasfuso *ipso jure* il possesso della eredità stessa. Il Codice civile italiano è ancora più preciso nel dichiarare la nessuna interruzione del possesso, perchè nell'articolo 925 dispone che « il possesso dei beni del defunto passa *di diritto* nella persona dell'erede, *senza bisogno di materiale apprensione* ». Di fronte a questo concetto è evidente che il legislatore sardo non avrebbe potuto nè dovuto comprendere nel suo Codice del 20 novembre 1859

una particolare disposizione circa la espilata eredità, per comprenderla tra i furti, essendo, giusta il suo criterio, un *vero* e *proprio* furto.

§ 7.

Delle sottrazioni del socio, o comproprietario, o coerede.

34. — Altra questione è agitata circa al socio ed al comproprietario; sul punto cioè di sapere se la contrettazione fatta da un socio o da un comproprietario sopra una cosa mobile appartenente alla società o della quale si è comproprietarî costituisca un furto. Codesta questione è risoluta dalle leggi 46 Dig. *de furtis*, e 45, 51 Dig. *pro socio*. La prima è così concepita: *Si socius communis rei furtum fecerit (potest enim communis rei furtum facere) indubitate dicendum est, furti actionem competere*. La seconda così si esprime: *Rei communis nomine cum socio furti agi potest, si fallacia, dolove malo amoverit, vel rem communem celandi animo contrectet, sed et pro socio actione adstrictus est, nec altera actio*. E la terza: *Merito autem adjectum est, ita demum furti actionem esse, si per fallaciam et dolo malo amovit, quia cum sine dolo malo fecit furti non tenetur; et sane plerumque credendum est eum qui partis dominus est, jure potius suo uti quam furti consilium inire.*

Sebbene codeste leggi parlino soltanto di socio, tutti gli scrittori di diritto le hanno estese anche a coloro che possiedono in comune una cosa, ed anche ai coeredi prima che la eredità sia fra loro divisa. Fu estesa del pari anche ai coloni parziari, i quali si appropriano la parte domenicale delle raccolte, o le cose della colonìa loro state affidate, o vendono il bestiame appropriandosene il prezzo. Sono per altro unanimi nel ritenere, che al comproprietario leso compete ancora l'azione civile *pro socio* e *familiae erciscundae*, e che se esso vuole intentare l'azione del furto, sia a suo carico la prova essere la ablazione avvenuta *dolo malo*, mentre la presunzione della legge sta contro lui, per la ragione *eum qui partis dominus est, jure potius suo uti quam furti consilium inire*. Un' altra prova è posta a carico del proprietario, quella cioè di giustificare che l'ablazione è avvenuta sulla quota a lui spettante, mentre se era nei limiti di quella parte che spettava all'ablatore, esso null'altro aveva fatto che *jure suo uti*.

Il Codice sardo mantiene il silenzio anche su questo punto. Il Codice toscano, invece, nell'articolo 375, § 1, lett. *b*, dispone che « Il delitto di furto si commette ancora dal comproprietario o dal

socio sopra le cose comuni, di cui egli non sia detentore; e dal coerede sopra le cose della eredità indivisa, da lui non detenute ». Aggiunge poi, nel § 2, che in questi casi « per determinare la quantità del tolto si diffalca la parte che spettava al colpevole » (1).

La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale nell'articolo 348 del suo Progetto 17 maggio 1868 seguì l'esempio del legislatore toscano, disponendo che il furto si commette anche « dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni o della eredità indivisa, da lui non detenute; ma la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole ».

Talune Magistrature superiori, come avevano proposto la soppressione della disposizione circa la espilata eredità, proposero la soppressione anche di questa. La Seconda Commissione, nella seduta del 26 gennaio 1870 (2), osservò che il fondamento giuridico di una tale disposizione sta tutto nella distinzione fra l'ente morale proprietario e la persona di colui che concorre a costituire l'ente medesimo; ciascuno dei quali ha una personalità propria e distinta e rapporti rispettivi di diritto privato come fra qualsivoglia altra persona. La convenienza risulta da ciò che restano tolte alla controversia della pratica le condizioni nelle quali può verificarsi furto dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni e dell'eredità indivisa; le quali condizioni sono: — che la cosa rubata non debba essere detenuta da chi la toglie nel momento in cui se l'appropria; — e che il valore del danno sia determinato detraendo dalla quantità del tolto la parte spettante al colpevole. In base a queste considerazioni accettò in massima il concetto della Prima Commissione; solo ne emendò l'articolo, facendo della formula, *ma la quantità del tolto* ecc., un apposito paragrafo dettato sostanzialmente come il § 2 dell'articolo 375 del Codice toscano; e ciò pel motivo che lasciando questa locuzione nel complesso della disposizione si potrebbe credere ch'essa fosse comune alle due ipotesi, mentre deve riferirsi esclusivamente al furto delle cose comuni commesso dal comproprietario, dal socio o dal coerede (3).

Il De Falco di ciò non si è occupato nel suo Progetto del 30 giugno 1873. Se ne è occupato invece il Vigliani, il quale nell'art. 420 del Progetto 24 febbraio 1874 trasfuse la disposizione

---

(1) Nessuna legislazione straniera, ch'io sappia, si occupa di tale questione.
(2) Verbale 62 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.
(3) Art. 415 del Progetto 15 aprile 1870.

dell'articolo 348 del Progetto della Prima Commissione, senza occuparsi delle considerazioni oppostevi dalla Seconda. Il VIGLIANI fu seguito dal Senato (articolo 428, *Progetto 25 maggio 1885*). La Commissione nominata dal MANCINI tornò all'emendamento del Progetto 15 aprile 1870, sopra proposta del PAOLI; ma lo ZANARDELLI entrò nelle vedute del VIGLIANI (art. 370 del suo Progetto) e così il SAVELLI (art. 364, *Progetto 26 novembre 1883*).

35. — La giurisprudenza toscana in fatto di furto per opera del comproprietario, del socio o del coerede, aveva seguito, però con qualche leggera modificazione, i precetti del Diritto romano e della scienza. Aveva infatti ritenuto che il furto commesso dal socio, dal condomino, dal coerede, dal colono parziario, a carico rispettivamente del socio, del condomino, del coerede e del padrone fosse *impropriato,* fosse cioè *un quid medium* fra il furto *proprio* e *l'improprio*. Come conseguenza di questa nuova caratteristica di fronte alla scienza, ritenuto il delitto di azione pubblica, la pena da darsi al delinquente doveva essere più mite di quella che si irrogava al furto *proprio,* senza mai spingersi ai pubblici lavori. Fondava una tale distinzione sul motivo, che il possesso della cosa essendo tanto presso il derubato, quanto presso il ladro, non poteva dirsi concorrere nel caso tutti gli estremi del furto proprio, il quale viola e il possesso e la proprietà insieme. Il Codice del 1853 con la disposizione sopraccennata (art. 375, §§ 1 e 2) stabilì commettersi furto dal comproprietario, dal socio e dal coerede sopra le cose comuni ed indivise; in altre parole, restrinse il titolo di furto *vero* e *proprio* soltanto a quelle cose comuni, delle quali il delinquente non fosse detentore. Il Diritto romano e la scienza penale abbracciano tutte le ablazioni, anche quelle che cadono sulle cose comuni possedute dall'ablatore. Infatti, osserva il PUCCIONI (1), sono di ordinaria contingenza i casi nei quali il patrimonio sociale, posseduto in comune fra comproprietarî e coeredi si trovi tutto nelle mani di uno solo che lo amministra per conto comune. Ora, se costui dolosamente prende al di là della porzione che gli spetta le cose mobili del patrimonio medesimo in danno degli altri soci, comproprietarî o coeredi, perchè non deve rispondere di furto, come, secondo il paragrafo in questione, ne risponde soltanto se le cose ablate non erano da lui ritenute?

Il MORI oppone a questo argomento che ciò fu fatto dal legislatore toscano affinchè non patisse eccezione il principio per cui

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 375.

nel diritto criminale moderno si distingue il furto dalla truffa (1). Coerente a questa interpretazione, l'illustre autore della *Teorica,* quando viene a trattare della *frodata amministrazione,* posta dal Codice fra i delitti di truffa, comprende nella generale dizione di *amministratori di qualunque genere,* i soci ed i coeredi (2).

Il Puccioni osserva risultare da codeste considerazioni essere debitori di furto *vero* e *proprio* il socio, il comproprietario ed il coerede, che sottraggono la cosa comune, della quale non sono i materiali detentori; ed essere i medesimi debitori di truffa, o meglio di frodata amministrazione, se sottraggono le cose comuni da essi ritenute al di là della loro quota. Una tale distinzione, egli continua, non porta a ritenere illeso nel primo caso, come crede il Mori, il principio che separa nella scienza il furto dalla truffa; chè anzi lo viola apertamente, perchè, sia la cosa posseduta da uno e non da altri, ritiene sempre il suo giuridico carattere di cosa comune, e colui che la ritiene possede per sè non solo, ma anche per altri; a tal che a norma del Diritto criminale moderno ciò che il Codice dichiara essere furto *vero* e *proprio*, altro non è che furto *improprio* (3).

Il Puccioni tratta poi la questione se il *colono parziario* trovasi compreso nella parola *socio* adoperata dal legislatore.

Secondo il Diritto civile toscano, il contratto di colonia parziaria partecipa della locazione e della società. La pratica giurisprudenza, per tali sottrazioni fatte dal colono, autorizzava il padrone a procedere per furto *impropriato;* non sembra che il Codice abbia voluto seguire tale principio, mentre all'art. 398 lett. *h*, ha resi i coloni debitori per i fatti suddetti di truffa. Quindi è da inferirsene che l'articolo in esame non li contempli (4).

Quanto alla disposizione del § 2 dell'articolo 375, mercè cui per determinare la quantità del tolto si diffalca la parte che spettava al colpevole, osserva il prelodato interprete del Codice toscano, che questa regola è giusta, perchè trattandosi di furto di cosa comune, fino a che l'agente si serve della medesima in quanto gli spetta, *jure suo utitur,* e il delitto incomincia quando invade la proprietà altrui. Ma se avvenisse, continua, che il

---

(1) Il Codice toscano, come vedremo (nn. 368, 372), chiama *truffa* quel reato, a cui il Codice sardo dà il nome di *appropriazione indebita*.

(2) *Teorica del Codice penale*, pagg. 288, 312.

(3) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 375.

(4) Più innanzi, al n. 54, riporto una sentenza (II) della Corte di Cassazione di Torino con cui si è giudicato colpevole di appropriazione indebita e non di furto il colono che dolosamente converte in uso proprio la parte dei prodotti spettante al padrone.

proprietario si appropriasse cose singole, o un capitale comune, e risultasse che rimanevano nella comunanza altre cose, e altri capitali, che lasciassero intatta la quota dovuta agli altri comproprietarî, pare si debba procedere con azione di furto, perchè il paragrafo in esame vuole che il diffalco si faccia sulla *quantità del tolto* spettante al colpevole sulla cosa ablata, e non sull'asse patrimoniale posto in comunione. La lettera della legge è chiara ed esplicita, ma non crede l'illustre autore che lo spirito di essa si presti a tale risoluzione. Infatti il legislatore nel punire ha avuto in mira il danno dei comproprietarî; e nella ipotesi surriferita danno non esiste, mentre l'appropriazione si è ristretta alla quota dovuta a colui che null'altro ha fatto che prendere il suo. Non si dissimula però che la giurisprudenza è contraria a questo avviso; ed in proposito cita una sentenza della Corte Suprema in data 10 aprile 1858.

Nota questa sentenza che il concetto del legislatore nel determinare essere furto quello che commette il comproprietario, o l'erede, che si appropria le cose comuni o indivise da lui non detenute, si è che a questa ablazione si attribuiscono i caratteri di furto, perchè comprende principalmente la violazione dei diritti spettanti agli altri comproprietarî ed eredi, che si estendono su tutta e ciascuna parte del patrimonio comune; e prosegue:

« Considerando che ritenuto che la dolosa apprensione delle cose comuni eseguita da chi non ne è il detentore, produce azione penale di furto, tanto che sia nei limiti della cosa spettante al comproprietario o all'erede, quanto che li ecceda, le disposizioni contenute nel § 2 del citato articolo, ben lungi dal contenere una limitazione alla regola generale suddivisata, si circoscrivono al modo di determinare il tolto, dalla quale per ordinario nei delitti contro la proprietà si parte la misura della pena, ordinando il legislatore, che dal valore della cosa dolosamente sottratta, si diffalchi la parte che su di essa spettava al colpevole; il che in più chiari termini equivale a dire, che tenuto conto della parte suddetta, l'ammontare di tal parte deve detrarsi dal totale valore della cosa involata, per far cadere la repressione su ciò che rimane, nel che si residua il furto, perchè ciò che rimane rappresenta la proprietà degli altri su quella identica cosa;

« Considerando che nel dare al citato § 2 una intelligenza diversa da quella che suggeriscono la di lui lettera ed il di lui spirito, si cadrebbe nell'assurdo di rendere impunibili la maggior parte delle ablazioni in discorso, e di autorizzare così il comproprietario o l'erede ad attribuirsi arbitrariamente e fraudolentemente il diritto di prendere in danno altrui ciò che a lui piace

del patrimonio comune, purchè non ecceda i limiti assegnati alla di lui quota, il che importerebbe una flagrante violazione al disposto del § 1 lett. *b* del suddetto articolo 375;

« Considerando, tutto ciò premesso, che la sentenza denunziata, col ritenere che la detrazione prescritta dal rammentato articolo 375 § 2 dovesse farsi sulla somma totale della quota dovuta al comproprietario o coerede, e con assolvere conseguentemente l'intimato dell'addebito datogli, ha male interpretato ed applicato al caso l'articolo suddetto ecc. ».

36. — Il Codice sardo, come ho notato più sopra (n. 34), mantiene sul proposito del furto del comproprietario, del socio, e del coerede il più assoluto silenzio. Devesi da questo silenzio arguire che non conceda in queste ipotesi *l'actio furti,* e ritenga impunito il furto delle cose comuni od indivise quando avvenga per opera o del comproprietario, o del socio, o del coerede?

Il legislatore sardo ha seguìto il sistema del legislatore francese. Non sarà quindi fuor di luogo riassumere brevemente le opinioni degli interpreti del Codice francese.

Nella antica giurisprudenza francese non poteva procedersi per furto nè contro il coniuge sopravivente, nè contro gli eredi, che avessero sottratto degli oggetti della eredità. Questo privilegio era fondato su quella specie di diritto che essi hanno sulle cose sottratte e che permette in qualche modo la presunzione che le sottrazioni non siano fatte *animo lucrandi* (1). Jousse dal suo canto aveva scritto che la pena contro un coerede, autore della sottrazione di un oggetto della eredità, fosse quella di essere dichiarato erede *puro* e *semplice* e di essere privato del diritto sulle cose sottratte. La pena ordinaria, nei riguardi della vedova, era la privazione del diritto di rinunciare alla comunione ed inoltre l'obbligo di pagare tutti i creditori della comunione stessa (2). La questione se questi principî dovessero continuare ad essere applicati fu sottoposta alla Convenzione, la quale li mantenne espressamente col decreto 3 messidoro, anno II.

Bourguignon esamina se una tale giurisprudenza debba continuare di fronte al Codice penale del 1810, e sta per l'affermativa: prima di tutto, perchè la cosa ereditaria *appartiene* per una parte indivisa al coerede, e l'articolo 379 non ammette che il furto della cosa altrui; in secondo luogo, perchè l'articolo 380, che non

---

(1) Merlin, *Rép.* V° *Vol,* Sect. III, § 2, n. 3.

(2) Jousse, *Justice crimin.,* IV, 195. — Muyart de Vouglans, *Institutes du droit crim.,* pag. 56.

ammette l'azione penale per furto fra coniugi, ascendenti, discendenti ed affini negli stessi gradi, non è per nulla restrittivo; finalmente, perchè nessuna disposizione del nuovo diritto ha formalmente abrogato i principî dell'antico (1).

Gli autori della *Teoria* sono d'avviso contrario. Anzitutto, secondo essi, le regole della legge romana e dell'antico diritto francese non possono in tale questione esercitare alcuna influenza, perchè il Codice del 1810 non le ha richiamate; la eccezione adunque che vi si conteneva rimane cancellata dal Diritto comune. In secondo luogo, dalla circostanza che la cosa ereditaria appartiene per una parte al coerede che la sottrae, devesi dedurre che non possa formare oggetto di furto, perchè non è *cosa altrui?* Non resta essa forse cosa altrui nelle parti che non appartengono al coerede? Deve forse distinguersi fra il furto della parte di una cosa e il furto della sua totalità? Come mai il diritto indiviso dell'agente al terzo o al quarto di questo oggetto, potrebbe legittimare la sottrazione fraudolenta delle parti che non gli appartengono? Tuttavia, continuano, possono essere avanzate due obbiezioni. La prima è da attingersi agli art. 792 e 801 del Codice civile (Napoleone), che dichiarano eredi puri e semplici i coeredi che hanno sottratto o nascosto oggetti della eredità; questa decadenza è una specie di pena e potrebbe dedursene la esclusione di un'altra. Ma questa deduzione non sarebbe esatta; l'erede sottrattore decade dal beneficio dell'inventario a titolo di restituzione e di indennizzo; però codesta sanzione, puramente civile, non può essere di ostacolo alcuno all'esercizio dell'azione pubblica se la sottrazione ha i caratteri di un misfatto; la legge civile non si occupa che degli interessi civili, e d'altronde non ha posto alcuna eccezione alle regole generali della legge penale. L'altra obbiezione si fonda sui motivi di convenienza che hanno interdetto l'azione penale per furto fra coniugi, ascendenti e discendenti; si pretenderebbe di estendere questa eccezione ai furti commessi dai coeredi a pregiudizio degli altri coeredi. A questa obbiezione risponde il testo dell'articolo 380, che non formula un principio, ma una eccezione; ond'è che la disposizione non può estendersi ad altre persone oltre le designate (2).

La opinione dei prelodati autori è confortata da due decisioni della Corte Suprema francese. Nella sentenza 14 marzo 1818 (3) sono ripetuti i concetti degli autori della *Teoria;* nella sentenza

---

(1) *Jur. des Codes crim.*, sur l'art. 380 du Code pénal, n. 5.
(2) Chauveau ed Hélie, *Théorie ecc.*, n. 3180. Bruxelles, 1845.
(3) Sirey, XVIII, 1, 189.

27 febbraio 1836 (1) si aggiunge « che la disposizione dell'articolo 380 del Codice penale è speciale e restrittiva; che se l'articolo 883 del Codice civile fa risalire gli effetti della divisione al giorno della apertura della successione, non si deve da ciò dedurre che un coerede possa, finchè l'eredità è indivisa, appropriarsi, a detrimento degli altri, i frutti dell'eredità comune ».

Da queste decisioni sorge la conseguenza doversi distinguere fra la sottrazione commessa da un vedovo o da una vedova a pregiudizio degli eredi del coniuge predefunto, e la sottrazione commessa da uno degli eredi a pregiudizio degli altri. Nel primo caso, non v' ha azione penale giusta l'art. 380 del Codice penale; nel secondo, sì; a meno che l'erede, a pregiudizio del quale fu commessa la sottrazione, non sia ascendente o discendente dell'erede sottrattore (2).

Quanto al socio, la ragione per cui non può invocare alcuna eccezione, in caso di furto commesso sulla cosa comune, è ancor maggiore. La legge romana non aveva estesa al socio la disposizione stabilita in favore degli eredi; ma solo stabilita una specie di presunzione in suo vantaggio desunta dal suo diritto sulla cosa sottratta, come abbiamo veduto (n. 34): *sane plerumque credendum est eum qui partis dominus est, jure potius suo re uti, quam furti consilium inire.* Jousse insegna del pari che il socio non si trova nella stessa posizione della donna, perchè se egli sottrae fraudolentemente gli oggetti della società commette un furto e può essere processato; ma aggiunge che non potrebbe essere punito con la pena ordinaria del furto, bensì con una pena arbitraria (3). Muyart de Vouglans va ancor più lontano ed esterna l'avviso non poter essere il socio processato per le sottrazioni commesse ai danni della società se non nel caso si tratti di un furto evidente (4).

---

(1) Sir. Vill., XXXVI, 1, 526.

(2) Di questo avviso sono il Merlin (*Rép.* V° *Vol,* Sect. III, § 2, n. 3); il Carnot, sull'articolo 380 n. 12 e sull'art. 379 n. 4; il Dalloz (*Rép.* V° *Vol,* Sez. II, n. 5); il Legraverend (Vol. I, pag. 47, nota 2); il Morin (*Dict.*, pag. 807). È di opinione contraria il Lesellyer (*Traité du droit crim.*, n. 199), il quale si appoggia alla *presunzione* che l'erede abbia piuttosto voluto usare di un suo diritto sulla cosa indivisa, che commettere un furto. La frode è *possibile,* ma fino a che non sia provata, deve ammettersi la buona fede. Anche il Rauter (*Traité théor. et pratique du droit crimin.*, § 507) è di questa opinione, aggiungendo che « quando l'oggetto della sottrazione non può essere distinto dalla cosa propria dell'autore della sottrazione stessa, perchè, al momento, ne è legalmente indivisibile, la sottrazione in questo caso non è furto. È questa la ipotesi del coerede che si appropria un oggetto della successione ancora indivisa ».

(3) *Iust. crim.*, IV, 195.

(4) *Lois crim.*, pag. 284.

Li Chauveau ed Hélie combattono questa opinione, la quale, secondo essi, non si appoggia ad alcun motivo serio, e d'altronde l'articolo 379 non permette alcuna distinzione. Il socio, che sottrae un oggetto della società, commette un vero furto a pregiudizio del consocio; nè potrebbero essere allegate in suo favore le considerazioni, che possono essere invocate nei furti commessi fra coeredi (1). La Corte di Cassazione francese fu di questo avviso decidendo che il socio, il quale usando di una doppia chiave da lui conservata segretamente, sottrae fraudolentemente dei vini appartenenti alla società, si rende colpevole di furto (2).

Il Leseliyer è contrario a codest'avviso, come fu contrario a quello che sostiene l'*actio furti* contro il coerede; fa soltanto una eccezione pel caso di sottrazione non di un oggetto determinato ed indiviso, ma di una somma di denaro. Infatti, egli scrive, una somma di denaro dividendosi di pieno diritto fra coloro, a cui appartiene, chi la sottrae *tutta* non potrebbe accampare di aver voluto impossessarsi della parte che gli spettava, e che il rimanente era venuto, in qualche modo, per accessione (3).

Gli autori della *Teoria* soggiungono essere manifesto che ogni qual volta il prevenuto sostiene a propria difesa che l'oggetto sottratto era di sua proprietà, questa allegazione costituisce una questione pregiudiziale; se è provata, non potrebbe più parlarsi di furto, mancando l'estremo della *rei alienae* (n. 3183).

Le considerazioni anzidette poste innanzi dai fautori della azione penale per furto contro il coerede ed il consocio, possono sostanzialmente essere invocate anche nei riguardi del Codice penale sardo. L'art. 635 di questo Codice vieta o limita l'azione penale, al verificarsi di certe condizioni, contro determinate persone per ragione di parentela *soltanto;* non v'ha nè in questo articolo, nè in alcuna altra parte del Codice stesso una eccezione in favore del coerede o del consocio. Questa osservazione potrebbe da sola bastare in sostegno della imputazione in titolo di furto contro il coerede o il consocio.

Il Codice del 1859 fu pubblicato essendo tuttora vigente il Codice civile Albertino 20 giugno 1835, il quale conteneva l'art. 1105, formulato negli stessi termini dell'art. 883 del Codice Napoleone. Quest'articolo così disponeva: « Ciascun coerede è riputato solo

---

(1) *Théorie ecc.*, n. 3182. Bruxelles, 1845.

(2) Sentenza 3 novembre 1808. — Dalloz, XXVIII, 395. Quest'avviso è accettato dal Merlin (*Rép.*, V° *Vol,* Sez. III, § 2, n. 4); dal Carnot, sull'art. 379, n. 4; dal Dalloz (*Rép.*, V° *Vol,* Sez. II, n. 6); e dal Morin (*Dict.,* pag. 807).

(3) *Traité du droit crim.*, n. 201.

ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o a lui pervenuti per licitazione, e non *avere giammai avuto la proprietà* degli altri beni *ereditari* ». A parte la considerazione, che le disposizioni contenute nel Codice civile sono emanate nei *soli* riguardi degli interessi civili, nè possono in alcuna guisa pregiudicare gli interessi di una azione penale quando un fatto commesso abbia tutti i caratteri di una ipotesi preveduta dal Codice penale, l'articolo anzidetto può essere invocato in appoggio della azione penale contro il coerede; perchè, se un coerede è reputato non avere *giammai* avuto la proprietà dei beni ereditari, all'infuori di quelli componenti la sua quota o pervenutigli per licitazione, dei quali è reputato *solo ed immediato* successore, è manifesto che ove sottragga taluni oggetti non componenti la sua quota, deve incorrere in una responsabilità penale. L'unica eccezione che potrebbe accampare sarebbe la *buona fede;* e questa eccezione dovrebbe essere accolta ognorachè egli riescisse a provarla, perchè di fronte alla buona fede, verrebbe a mancare altro degli elementi che costituiscono il furto e qualsiasi altro malefizio. La disposizione dell'articolo 1105 del Codice Albertino fu trasfusa letteralmente nell'articolo 1034 del Codice italiano; per cui vale la stessa argomentazione.

Ho notato più sopra (n. 34) che tanto il Codice toscano quanto i varî Progetti del nuovo Codice penale accordano l'azione penale contro il coerede che sottrae le cose dell'eredità *indivisa, da lui non detenute*. Io credo, che nel silenzio del Codice penale del 1859, a questa limitazione non debba aversi alcun riguardo, come non l'hanno gli scrittori francesi favorevoli all'azione penale, ove sia provato il *dolo malo* del coerede infedele. La detenzione presso costui dell'oggetto involato potrà eventualmente avere la forza di far mutare titolo al fatto, ma non di esonerare il coerede da una responsabilità penale. Una sola obbiezione potrebbe essere fatta; ed è quella della ipotesi posta innanzi dal Rauter (1), cioè che la sottrazione cada sopra un oggetto che non può essere distinto dalla cosa propria dell'autore della sottrazione, perchè al momento è legalmente indivisibile. Ma anche in questa ipotesi sarà questione di buona o mala fede. Se è provata la mala fede del sottrattore, non so perchè non debba rispondere della sottrazione in via penale sino alla concorrenza della parte che a lui non fosse spettata; precisamente col criterio del § 2 dell'articolo 375 del Codice toscano, seguito dai varî Progetti del Codice penale.

---

(1) Vedi nota 2 alla pag. 57.

Le stesse considerazioni devono valere anche per le sottrazioni commesse dal comproprietario o dal consocio. La responsabilità penale di quest'ultimo trova pure appoggio nella legge civile. L'articolo 1882 n. 2 del Codice albertino e l'articolo 1723 n. 2 del Codice italiano dispongono colla identica formola che « ciascun socio può *servirsi* delle cose appartenenti alla società, *purchè* le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto ». Potrà forse discutersi, se il consocio che usa in modo diverso dal destinato degli oggetti sociali, debba rispondere di furto *improprio;* ma, evidentemente, se invece di usare di una delle cose sociali diversamente dal modo pattuito o destinato dall'uso, la sottrae *animo lucrandi* dovrà rispondere di furto, *determinando la quantità del tolto col diffalco della parte che gli spettava come consocio.* Non arrivo a comprendere la distinzione del LESELLYER, esposta più sopra (p. 58), di limitare l'azione di furto alla sola ipotesi in cui il consocio sottragga una somma di denaro collocata nel fondo sociale. O c'è l'*actio furti* o non c'è. Se non c'è, deve essere esclusa senza eccezione di oggetti, e quindi anche per la somma di denaro; ma se c'è, deve essere ammessa senza distinzione fra cosa e cosa, ogni qual volta sia raggiunta la prova del *dolo malo.*

Del resto, un ulteriore argomento da valere tanto nella ipotesi del coerede, quanto in quella del comproprietario o del consocio, sta nella regola generale riguardante il furto, che la cosa sottratta appartenga ad altri, senza distinguere se questa proprietà sia *totale* o *parziale.* A costituire il furto basta che una porzione di questa cosa appartenga ad un terzo.

CAPITOLO SECONDO

Giurisprudenza pratica sul furto in generale.

SOMMARIO.

§ 1.

Estremi del furto in generale e sue differenze con altri reati.

37. *Giurisprudenza sugli estremi del furto e sue differenze con altri reati.*

§ 2.

Sugli estremi del furto in particolare.

38. *Giurisprudenza sulla* contrettazione *e sul momento consumativo del furto.*
39. *Id. sulla* cosa mobile altrui; *massime del Diritto romano; — furto del gaz luce.*

40. *Giurisprudenza sull'elemento che la cosa mobile deve essere di* altrui; — *sottrazione di bestie fiere e mansuefatte; cose* smarrite o dimenticate.
41. *Giurisprudenza sull'*animo di lucrare.
42. *Id.* *sul* possesso *della cosa contrettata.*
43. *Id.* *sull'*invito domino; — *il non consenso è presunto.*
44. *Id.* *sulla* clandestinità.

§ 3.

Sovra questioni speciali; ipotesi e massime diverse.

45. *Giurisprudenza sul furto* imperfetto.
46. *Id.* *sul* danno.
47. *Id.* *sulla* correità *e* complicità.
48. *Id.* *sul furto dell'erede, del socio, della moglie o della druda.*
49. *Id.* *sulla restituzione della cosa.*
50. *Id.* *sulla concorrenza del furto con altri reati.*
51. *Id.* *circa una ipotesi di furto semplice e non qualificato e circa le qualifiche.*
52. *Giurisprudenza sovra ipotesi di furto non continuato.*
53. *Id.* *sovra varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi del furto; — sulla ipotesi di contrettazione di un oggetto pervenuto all'agente per errore di* cosa *o per errore di* persona (n. XXVIII).
54. *Giurisprudenza sovra varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi di reato diverso dal furto.*
55. *Giurisprudenza su due ipotesi in cui non si riscontrarono i caratteri nè del furto, nè di altro reato. — Ipotesi del tesoro rinvenuto.*
56. *Giurisprudenza sulle questioni ai giurati.*
57. *Massime in genere.*

37. — Compiuto l'esame sulla nozione generale del furto e degli elementi che lo compongono, passo ora in rassegna la patria giurisprudenza circa gli argomenti che ho trattato. Anzitutto vediamo come dai Supremi Magistrati italiani venga giuridicamente considerato il furto.

§ 1.

Estremi del furto in generale e sua differenza con altri reati.

I. Il furto, la truffa e l'appropriazione indebita sebbene abbiano a comune obbietto la lesione del diritto di proprietà, sono però tre reati che hanno caratteri proprî e distinti. Si commette il reato di furto mediante la sottrazione fraudolenta e clandestina della cosa mobile altrui contro la volontà del padrone. Il carattere distintivo della truffa è il maneggio e il raggiro doloso per cui taluno viene indotto a conseguire una cosa che il colpevole ha in animo di usurpare. L'appropriazione indebita è un abuso di confidenza per cui si volge in proprio profitto una cosa (Cassazione di Torino 29 luglio 1868, Ric. Levi, Est. Bonacci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 123).

II. La differenza tra il furto e la indebita appropriazione consiste in ciò che nel primo vi ha violazione della proprietà e del possesso, nella seconda la sola violazione della proprietà (Cassazione di Roma 23 gennaio 1878, Ric. Giangregori ed altri, Est. Canonico — *Legge*, anno 1878, 447).

III. Il carattere differenziale tra il furto e la indebita appropriazione sta nella natura dell'affidamento: se questo è *necessario*, si ha la figura del primo, se è *volontario*, si ha la figura del secondo (Cassazione di Roma 23 maggio 1879, Ric. Corradelli, Est. De Cesare — *Legge*, anno 1879, 667).

IV. La dolosa conversione in proprio uso di una cosa depositata o consegnata *volontariamente*, costituisce il reato di appropriazione indebita; per contro, la dolosa conversione in proprio uso della cosa depositata o consegnata per necessità costituisce il reato di furto (Cassazione di Roma 21 febbraio 1883, Ric. Milano, Est. De Cesare — *Giur. pen.*, anno 1883, 435).

V. Vi è reato di furto ogni qualvolta taluno apprende e si appropria con animo deliberato di lucrare o di avere un profitto la cosa che conosce essere di altrui appartenenza e ciò senza il consenso del proprietario (Tribunale Supremo di guerra e marina 30 marzo 1885, Ric. Sgarlata, Est. Saredo — *Riv. penale*, XXIII, 333).

VI. Il principale carattere differenziale fra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed il furto sta in ciò, che in quello il colpevole agisce allo scopo soltanto di esercitare un diritto vero od opinato, e nel furto l'agente sottrae la cosa altrui colla coscienza e volontà di appropriarsela, cioè coll'animo di lucrare (Cassaz. di Torino 15 dicembre 1886, Ric. Ghezzi, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 119).

Su queste decisioni mi permetto di fare due osservazioni:

La Cassazione di Torino nella massima di cui la sentenza 29 luglio 1868 (n. I) ha stabilito che uno dei caratteri del furto è la *clandestinità*. Ma come ho notato altrove (n. 21) il furto può avverarsi non solo col mezzo della frode (*clam et occulto*), ma altresì apertamente e col mezzo della violenza (*vi et palam*); ed anche apertamente senza violenza, come se ne ha una prova nel Codice toscano, di cui, su questo tema, mi occupo più innanzi (n. 107).

L'altra osservazione si riferisce alla tesi che stabilisce come carattere differenziale tra il furto e la appropriazione indebita la qualità dell'affidamento (nn. III, IV), per modo che se la sottrazione avviene sopra un oggetto affidato al sottrattore non *volontariamente* ma *necessariamente*, questa sottrazione deve essere qualificata per furto. Su codesta questione avrò campo di ritornare quando tratterò del *famulato* o furto domestico (n. 139). Per ora mi limito a notare che massima siffatta sconvolge tutti i principî della teorica del furto.

§ 2.

Sugli estremi del furto in particolare.

38. — *Sulla contrettazione e sul momento consumativo del furto.* Dopo aver dato i caratteri giuridici della contrettazione (n. 18) ho esposto quelli, che costituiscono il momento consumativo del furto (n. 22), accennando come non tutti gli scrittori di cose penali cadano d'accordo su quest'ultimo proposito. Così come fra gli scrittori, non c'è armonia fra le varie Cassazioni del Regno; dirò meglio; nel mentre le Cassazioni di Torino, Napoli e Firenze concorrono nello stesso avviso, cioè di far consistere il momento consumativo nella semplice rimozione dell'oggetto da luogo a luogo, quella di Palermo ritiene che la consumazione del furto stia nella asportazione dell'oggetto dal luogo, ove lo aveva collocato il padrone e nell'impossessamento dello stesso per parte dell'autore.

I. Il furto è consumato (così la Cassazione subalpina), col rimuovere dolosamente una cosa altrui contro la volontà del proprietario e coll'animo di farla propria. Perciò è colpevole di furto consumato, non già di solo furto tentato, colui che coll'animo di appropriarseli mette le mani sopra oggetti di spettanza altrui e li rimuove, sebbene poi, sorpreso, sia costretto ad abbandonarli nello stesso locale in cui li ha presi (Sentenza 1° luglio 1874, Ric. Buscaglia, Est. Ruscone — *Legge*, anno 1875, I, 44; *Ann. Giur. Ital.*, VIII, I, 226).

La sentenza è appoggiata alle seguenti considerazioni:

« Attesochè il reato di furto è la contrettazione dolosa della cosa altrui, fatta *invito domino* e coll'animo di lucrare;

« Attesochè la parola *contrectare* scelta dai giureconsulti romani per designare l'atto costitutivo del furto, significa *traslocare, muovere da luogo a luogo una cosa;* ond'è che la scuola italiana moderna, seguita anche dalla giurisprudenza ritenendo appunto nella verificatasi *contrettazione*, e non nella verificatasi *sottrazione* e *toglimento*, come ritengono altre scuole, ed altre giurisprudenze, il compimento del reato di furto, considera pienamente consumato il reato medesimo tostochè il ladro entrato nella proprietà stabile altrui e, portata la mano sull'oggetto che vuole involare, ha rimosso l'oggetto medesimo a tal fine dal luogo ove il proprietario lo aveva collocato, e trasportato in altro luogo, sebbene formante parte anch'esso della medesima proprietà stabile; essendo intuitivo che con tale procedimento il ladro si è reso e rende possessore di fatto di quell'oggetto, ledendo così il possesso di fatto di colui che ne è il vero proprietario,

al quale già *dal primo momento della contrettazione* in suo danno, più non rimane che il possesso di diritto della cosa medesima, in un colla prima proprietà e possesso di fatto e di diritto dello stabile entro cui il ladro e l'oggetto dal ladro medesimo contrettato continuano tuttavia a rimanere ».

Coerente a questo principio la stessa Corte ha stabilito:

II. Il fatto del ladro che spicca pannocchie dalla pianta e le mette in un sacco per esportarle costituisce il furto consumato e non soltanto mancato, quantunque le pannocchie non siano ancora state asportate dal campo (Sentenza 20 aprile 1881, Ric. Grosso, Est. Longhi — *Giur. pen.*, anno 1881, 175; *Legge*, anno 1882, I, 424).

III. Vi ha contrettazione dolosa quando, nell'intento di rubare, si diede di piglio alla cosa altrui *e la si rimosse* dal luogo che occupava. È quindi furto consumato, e non soltanto tentato, il fatto di chi, dopo avere reciso, allo scopo di involarle, stoppie in un fondo altrui e formatine dei fasci, le abbia collocate sullo stesso fondo a qualche distanza dal luogo del taglio, in attesa dell'ora propizia per esportarle (Sentenza 2 aprile 1884, Ric. Ghiazelli, Est. Rovasenda — *Monit. di Milano*, anno 1884, 417; *Legge*, anno id., II, 749).

IV. Chi toglie e carica sul carro la cosa che intende rubare è reo di furto consumato, e non solo tentato, quantunque sorpreso, sia costretto ad abbandonarla (Sentenza 17 luglio 1884, Ric. Actis, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 411).

La Corte di Cassazione di Napoli ha giudicato nel medesimo senso:

I. Havvi il reato di furto consumato, e non soltanto tentato, nel fatto di colui che per fine di lucro amove dolosamente una cosa dal luogo in cui il padrone l'ha riposta, la nasconde in altro luogo, sia pure nella proprietà del derubato, per poterla poi a suo bell'agio di là asportare e disporne (Sentenza 15 febbraio 1882, Ric. Pace, Est. Ciollaro — *Giur. penale*, anno 1882, 210).

II. Il furto è consumato allorchè il ladro ha amosso la cosa dal luogo ove era depositata (Sentenza 22 marzo 1886, Ric. Aloisio, Est. Corbera — *Giur. pen.*, anno 1886, 460).

Così pure ha giudicato la Corte Suprema di Firenze:

Il furto, come delitto *formale* (1), è consumato tostochè la cosa è tolta dal luogo in cui trovasi; e di niun effetto è la circostanza che il

---

(1) Sulla questione se il furto sia delitto *formale* o *materiale* mi sono occupato al n. 22. Il Paoli (*Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Codice penale italiano*, Libro I, Parte generale, pag. 131) per sostenere che la consumazione del furto consiste nella rimozione della cosa dal luogo

proprietario di essa sia rimasto indenne (Cassazione di Firenze 8 febbraio 1871, Ric. Poli, Est. Trecci — *Racc.* Bettini, XXIII, I, 165; *Ann. Giur. Ital.*, V, I, 17; *Legge*, anno 1871, I, 268).

La Corte di Cassazione di Palermo, con sentenza 17 gennaio 1870, Ric. Menta, Est. Salis (*Racc.* Bettini, XXII, I, 110) aveva stabilito che « il furto è consumato con l'impossessamento e l'amozione della cosa, *animo furandi,* quand'anche il rapitore ne venga immediatamente spogliato, e non ne consegua il lucro che era oggetto dell'atto suo » perchè, come si espresse nei motivi « alla essenza del furto richiedesi bensì l'animo di lucrare, *cum affectu furandi,* o il proposito di appropriarsi la cosa altrui, ma non è necessario che si verifichi il conseguimento effettivo del lucro agognato; è questo un risultamento materiale che non si deve confondere coll'evento consumativo del reato, mentre ciò che avviene dopo la contrettazione e sottrazione della cosa, non può fare che non sia avvenuta la ingiusta appropriazione della cosa altrui e la violazione del possesso del padrone, attuata colla *contrettazione ed amozione* della cosa, con cui si è esaurita l'azione del ladro soggettivamente e materialmente ».

In questo modo il Supremo Magistrato siciliano era nello stesso ordine di idee delle Cassazioni di Torino, di Napoli e di Firenze. Ma con la decisione 23 aprile 1883, Ric. Grasso, Est. Abrignani (*Racc.* Bettini, XXXVI, 2, 99), mutò avviso, stabilendo che « la semplice remozione di un oggetto da un luogo ad un altro senza impossessarsene e portarlo via non costituisce furto, occorrendo alla consumazione di tale reato che l'oggetto sia passato in possesso esclusivo di colui che lo prese, tanto più nel caso in cui l'oggetto sottratto si trovi sotto la custodia di persona specialmente a ciò delegata » (1).

« Ma sia pure (così si esprime nei motivi) che il maneggiamento della cosa, sola frase che corrisponda alla parola latina *contrectatio*, costituisca la consumazione del furto per la sola amozione dal luogo in cui trovavasi in un altro, senza traslatarla, e fosse anche quest'ultimo luogo nella stessa casa o nello stesso campo del derubato, è sempre certo che le espressioni *reato commesso, reato consumato*, includono la necessaria, la logica idea dell'effetto seguìto. E l'effetto può dirsi realmente

---

dove si trovava, si appoggia al concetto essere il furto un delitto *formale*, perchè nel furto i diritti aggrediti rimangono violati e distrutti colla semplice *rimozione*, senz'uopo della locupletazione del ladro.

(1) In questo concetto anzi la stessa Corte era venuta prima, cioè nel 1876. V. sentenza 10 gennaio 1876, Ric. Arcolino, al n. 56, tesi VII.

seguito, quando la cosa *maneggiata* dal possesso del proprietario, costituito dal solo rapporto di fatto per cui la tiene in suo potere, passi nell'altro del ladro, ma vi passi in modo che costui *ne possa disporre a suo piacimento ed esclusivamente* da ogni altra persona » (1).

39. — *Sulla cosa mobile altrui.* Oggetto del furto non sono che le cose mobili, e fra queste si annoverano dagli scrittori e dalla giurisprudenza anche i semoventi. SABINO aveva deciso potersi commettere furto anche di un immobile, come riferisce GELLIO (XI, 18), il quale ricorda, nel libro *De furtis,* essere stato condannato per furto un colono, il quale aveva venduto il fondo che teneva in locazione, facendone perdere il possesso al proprietario. Ma i Proculiani, che investigarono più profondamente l'etimologia delle parole, dissentiroro da questa sentenza, dacchè la voce *furtum* la dissero derivata *a ferendo* o *auferendo*, ed avvisarono non potersi consumare il delitto se non sopra cose suscettive di essere amosse. Questa opinione prevalse; perciò ULPIANO scrisse: « È vero, come molti opinano, che non si promuove azione di furto per la usurpazione di un immobile, ma per quelle cose che si possono amovere dal fondo (come gli alberi, le pietre, la sabbia, le frutta staccate dal suolo), con animo fraudolento. *Verum est, quod plerique probant, fundi nomine furti agi non posse. Unde quaeritur, si quis de fundo vi dejectus sit, an condici ei possit, qui dejecit? Labeo negat, sed Celsus putat, posse condici possessionem, quemadmodum potest, re mobili subrepta. Eorum, quae de fundo tolluntur, ut puta arborum, vel lapidum, vel arenae, vel fructum quos quis defraudandi animo decerpserit, furti agi posse, nulla dubitatio est* (2).

I giureconsulti antichi, che avevano sostenuto l'azione di furto anche per gli immobili, vivevano senza dubbio in un secolo in cui il possesso degli immobili non era abbastanza protetto; essi avevano la intenzione di offrire ai proprietari un mezzo di diritto, che loro potesse essere di giovamento in mancanza di altri mezzi. Ma la natura delle cose ripugnava a codesta estensione, e tanto più si fu spinti a respingerla quando le leggi o il Pretore avevano accordato agli interessati efficaci garanzie; e fu d'allora che l'*actio furti* fu limitata alla *contrectatio* di cose mobili, da esercitarsi anche sopra oggetti staccati dagli immobili.

---

(1) Quanto dissi altrove (n. 22) mi dispensa dal ripetere che io sono del tutto contrario alla decisione del Magistrato Supremo di Palermo.

(2) L. 25, Dig. *de furtis.* — ULPIANO, L. 41 ad Sabinum.

Codesti oggetti cessano di far parte integrante del fondo; lo stesso ladro ne ha cangiato natura. *Si cretae fodiundae causa specum quis fecisset et cretam abstulisset, fur est, non quia fodisset, sed quia abstulisset* (1).

Ma la sottrazione degli oggetti staccati dall'immobile, di cui facevano parte assolutamente integrante, non era dalle leggi romane assimilata in tutto ai furti, come gli oggetti stessi non erano considerati mobili. Colui che tagliava degli alberi, a differenza di chi avesse rubato delle frutta, era esposto all'interdetto *quod vi aut clam*, fatto esclusivamente per gli immobili (2).

Sul significato da darsi alla parola *cosa*, si è pronunciata la Corte di Cassazione di Napoli.

La parola cosa comprende ogni maniera di enti creati. Nel Diritto la parola *oggetto*, presa in senso ideologico, esprime ad un tempo l'idea di contenuto e di finalità; presa in senso ontologico, comprende soltanto gli enti inanimati. Sarebbe però una severità quando fra gli oggetti smarriti non si comprendessero anche gli animali (Sent. 16 marzo 1883, Ric. Ausilio, Est. Basile — *Giur. pen.*, anno 1883, 346).

E la Corte di Cassazione di Firenze:

Un credito, come cosa incorporale, non può essere suscettivo di furto; ma lo è invece la sottrazione del documento, il quale sta a provarlo, ed è cosa materiale, quando sia accompagnato dall'intenzione di farne un lucro (Sentenza 8 febbraio 1871, Ric. Calzè, Poli ed altri, Est. Trecci — *Racc.* Bettini, XXIII, I, 165 — *Ann. Giur. ital.*, V, I, 17; *Legge*, ann. 1871, I, 268).

A proposito della *cosa* cadente nel furto, è sorta questione sul punto di sapere se la sottrazione del *gaz luce* mediante alterazione del contatore costituisca furto.

Ho fatto notare più sopra (n. 25) non essere necessaria, in ordine al soggetto passivo del furto, la *tangibilità* della cosa, ed essere risaputo, per principio generale, che l'uso di mezzi *indiretti,* piuttosto che di *diretti,* non altera la essenzialità dei malefizî. In base a questi concetti, il Carrara accoglie la massima sancita dai tribunali italiani e stranieri essere colpevole di furto colui che, mediante clandestine introduzioni di tubi nei conduttori del gaz, opera la deviazione di quel fluido a proprio servizio e per risparmiare la tassa. In questa ipotesi si esauriscono tutte le condizioni del furto, perchè, come osserva l'esimio criminalista, sebbene la definizione del furto, contemplando i modi ordinarî,

---

(1) L. 59. Dig. *de furtis.*
(2) L. 7, § 5, Dig. *Quod vi aut clam.*

descriva nella *contrectatio* una operazione piuttosto soggettiva che oggettiva, tuttavia, nel suo spirito, non guarda all' azione diretta della mano sopra la cosa che si vuole rubare, purchè si usi tale mezzo per cui la cosa medesima passi indebitamente dal possesso legittimo nell' illegittimo (1).

Le Cassazioni di Palermo e di Torino ebbero campo di occuparsi di cosiffatta questione. Infatti la Cassazione di Palermo, così decise:

I. Commette delitto di vero e proprio furto colui, che mediante dolosa diversione del *gaz luce* dal contatore, se ne appropria una indebita quantità in pregiudizio della amministrazione relativa (Sent. 9 marzo 1871, Ric. Costanzo, Est. Salis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 164).

« Quest'azione esercitata (così si esprimono i motivi), fu una azione immediata nella cosa ad esclusione dell'azione legittima del padrone e possessore, azione fisica, che non solo *possibilmente,* ma *effettivamente*, metteva l'agente in immediato rapporto colla cosa, con effetto estrinseco, che opera l'apprensione di questa. Il corporale e materiale immediato contatto colla cosa non è essenziale al possesso ed al furto, quando havvi la possibilità di esercitare azione immediata sulla stessa: *non est enim* (dice il giureconsulto), *corpore et tactu necesse apprehendere, sed etiam oculis et animo.* L'apprensione, nella specie, si eseguisce per un fatto che realizza la volontà; e non essendo che un mezzo adoperato dall' uomo non lascia di essere un fatto suo, che sottomette la cosa al di lui potere; onde si verifica non solo soggettivamente (*animo*), ma anche oggettivamente (*corpore*), la contrettazione; se vuolsi per un mezzo indiretto, che però mette la personalità dell'agente in rapporto effettivo colla cosa, sulla quale esercita, per l'energia della volontà, una azione immediata,

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2028 e nota 2, in cui si afferma essere in questo senso stato deciso in Germania, malgrado le gravi dispute fra i dotti; e si riporta una decisione del Tribunale di Prima Istanza di Firenze in causa Ciullini (*Annali toscani*, XX, 1, 846). Il Nypels nelle annotazioni alla *Teoria* delli Chauveau ed Hélie (n. 3151, n. 3. Bruxelles, 1845) riferisce una decisione consimile del Tribunale di Liegi, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza 20 giugno 1845 (*Jur. de Belg.*, 1845, 2, 381), ed altra della Corte Provinciale di Olanda (*Byblad tot de nederl, jaarboeken voor regtsgeleerdheid*, etc. 1844, pag. 274 e seg.). Mi ricordo che la stessa questione fu agitata anche nelle Provincie Venete, dominante l'Austria, nell'anno 1857 o 1858. Da un Tribunale fu negata al gaz luce la qualità di *cosa mobile*; fu quindi escluso il furto e il fatto fu giudicato truffa, mediante alterazione del contatore. Parmi che la Corte Suprema di Vienna abbia ritenuto nel fatto gli estremi del furto. Si può in proposito consultare l'*Eco dei Tribunali* di Venezia dell'anno 1857 o 1858.

riducendola in suo potere e sottraendola al potere ed al possesso di chi vi ha diritto; diritto, che, nella specie, continuava sino al misuramento del gaz; e così, con fraudolento meccanismo, succedette la *contrectatio,* il *loco movere, tollere, auferre* del gaz, facendolo passare per un tubo clandestino senza la immissione nel contatore ».

II. Il consumatore del gaz a domicilio non ne acquista nè il dominio, nè il possesso, se non dal momento in cui, mediante l'apertura del rubinetto, il gaz si introduce nel contatore o regolatore. E perciò, se il consumatore applica al meccanismo un tubo clandestino per usare del gaz prima che entri nel contatore e ne usa diffatti in tal modo, egli commette un vero e proprio reato di furto (Sentenza 1° settembre 1874, Ric. Randazzo ed altri, Est. Salis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 15; *Legge*, anno 1876, I, 295).

Il Supremo Magistrato siciliano ha trattato la questione sotto il punto di vista della sola *contrectatio*. Ma quello di Torino ebbe occasione di trattarla tanto sotto l'aspetto della sola *contrectatio,* quanto della *contrectatio* e insieme della *qualità* della cosa.

Sotto il punto di vista della sola *contrectatio* così decise con sentenza 17 aprile 1884, Ric. Cella e Colombo, Est. Pomodoro:

Il fabbricante di *gaz-luce* ne conserva la proprietà ed il possesso finchè non sia passato nel contatore del consumatore. Il consumatore perciò, che sottrae il *gaz-luce* in tratto di tubo anteriore al contatore, commette il reato di furto. Tale sottrazione non trasmuta il furto in appropriazione indebita per ciò solo che la presa del gaz venga fatta da tubi collocati per conto ed in località del prenditore (*Giurisp. pen.*, anno 1884, 189; *Legge*, anno 1884, II, 138).

Riguardata la sottrazione del gaz-luce sotto l'aspetto della *contrectatio* ed insieme della *qualità* della cosa, così giudicò colla sentenza 11 maggio 1877, Ric. Chiantore, Est. Bertarelli:

Nella definizione del furto, la locuzione *cosa mobile* comprende non solo i frutti della terra, i pesci custoditi nelle peschiere, ma anche i fluidi ed i liquidi e quindi può anche commettersi il furto d'acqua. Colui, il quale, stando in un locale proprio, devia il gaz a suo vantaggio ed a danno di chi glielo somministra, mediante applicazione di un tubo nell'apparecchio superiormente al contatore, si rende colpevole del reato di furto qualificato pel mezzo, cioè per rottura interna. Nel furto di gaz il trapasso della cosa mobile, sottratta dal possessore al ladro, si verifica all'atto di introdurre il gaz nel tubo applicato per la sottrazione medesima (*Foro Ital.*, anno 1877, II, 272).

40. — *Sull'elemento che la cosa mobile deve essere d'altrui.* Non soltanto la contrettazione deve avvenire sopra una cosa

mobile, ma la cosa mobile deve essere di *altrui*. Le parole *ipsius rei*, come osservano i più reputati romanisti, non riproducono abbastanza chiaramente il concetto che vogliono designare; ma esprimono una idea negativa piuttosto che una idea positiva. Non significano che possa lagnarsi di furto solo colui che dimostri di essere padrone del tolto, ma significano soltanto che il ladro non deve essere padrone della cosa. Il primo concetto sarebbe falso, perchè vale la massima opposta non potere il ladro difendersi con l'impugnare il dominio nel querelante della cosa rubata. Alla esistenza del furto basta che il *contrettatore* non abbia diritto alla cosa: *de dominio quaestionem movere nequit*. Più specialmente la parola *altrui* (*ipsius rei*) si pone nella definizione del furto per indicare non poterne essere soggetto passivo le cose *nullius* e le cose *derelictae*.

La Cassazione di Firenze si occupò di questo punto a proposito delle bestie *fiere* e *mansuefatte;* e si hanno, fra le altre, le seguenti decisioni da essa emanate:

I. Acciochè l'animale *fiero* possa essere soggetto di furto occorre che sia stato occupato e che sia trapassato nella privata proprietà dell'occupante, o mediante la mansuefazione, o mediante la chiusura del luogo, ove è custodito. Nè la propagazione degli animali *fieri* in un bosco, o tenuta, nè l'abitudine ch'essi abbiano di viservi, uscirne e ritornarvi, costituiscono quella mansuefazione o quasi mansuefazione, che tiene luogo della *occupazione*, e che fa acquistare il dominio degli animali al proprietario del bosco o della tenuta medesima. I cinghiali sono bestie *fiere* e selvagge, che formano oggetto di caccia; cosicchè non possono dirsi in proprietà di alcuno, e chi se ne impadronisce non commette furto. Cod. civile, art. 711 (Sentenza 23 dicembre 1868, Ric. Puccetti e Barsanti, Est. Pasqui — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 290).

II. La appropriazione di animali mansuefatti non costituisce furto se non quando consti e sia dichiarato nella sentenza che il proprietario li custodiva diligentemente e che l' imputato, clandestinamente o per violenza, li sottrasse. Se questi animali siano vaganti e non custoditi, chi li prende e se li ritiene diventa proprietario per il disposto del capoverso dell'articolo 713 del Codice civile, semprechè non siano stati reclamati entro 20 giorni (Sentenza 14 marzo 1877, Ric. Fagagna, Est. Cartadepani — *Annali Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 127, 128).

III. La bestia *fiera* non è più *res nullius* quando sia tenuta in un luogo cintato in modo stabile e permanente. Il cacciatore che uccide una bestia *fiera* allo scopo di appropriarsela in una tenuta cintata, dove il proprietario la custodisce, commette il reato di furto. L'elemento intenzionale ossia l'animo di far lucro, tuttochè nella imputazione del furto non trovisi letteralmente indicato, può essere supplito da frasi equipollenti, che necessariamente lo includono senza dar luogo a veruna

incertezza (Sentenza 2 agosto 1884, Ric. Bani e Raspolli-Galletti, Est. Giorgieri — *Giur. penale*, anno 1884, 501).

IV. Gli animali fieri e selvaggi custoditi in un bosco chiuso e recinto di steccato non possono considerarsi *res nullius*; perciò chi li prende ed uccide dentro il bosco viola il diritto di proprietà, e commette un furto, che è però punito a senso dell'art. 374 e non dell'art. 377 lett. *g* del Codice penale toscano (Sentenza 12 agosto 1884, Ric. Chimenti, Est. Valucci — *Legge*, anno 1885, I, 247; *Racc.* Bettini, XXXVI, 2, 325) (1).

Ho detto altrove (n. 19) non esservi furto delle cose *derelitte*, perchè diventano cose *nullius*. Quanto alle cose *dimenticate* si hanno le seguenti decisioni:

I. O la cosa sia stata *smarrita* o sia stata *dimenticata* dal proprietario, colui che, trovandola, se l'appropria, non commette delitto di furto, ma si rende colpevole di indebita appropriazione di cosa trovata (Cassazione di Torino 7 settembre 1870, Ric. Bevilacqua, Est. Merello — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 342).

« Il furto (dice la sentenza) si prepara colla premeditazione e colla ricerca dei mezzi, e si mette in opera coll'ardimento o cogli accorgimenti o colla destrezza; mentre nel fatto di cui si tratta in questa causa, la intenzione dolosa nasce dalla occasione, che, non cercata, si para dinnanzi al colpevole; nella occasione si consuma quindi il reato con un fatto negativo, cioè colla omissione della consegna o denunzia ordinate dalla legge. Nelle conseguenze del furto v'ha un pericolo d'altri reati, in quanto che avviene non raramente che il padrone difenda la cosa propria contro colui che si accinge ad involargliela, ed allora può succedere una lotta che finisce in omicidio od in ferimento. Ma colui che raccoglie una cosa perduta per dimenticanza e trascura di consegnarla o di denunziarla, non ha, regolarmente parlando, avversario che gli resista ».

II. L'intenzione di appropriarsi la cosa ritrovata non è per sè elemento che dia luogo al reato di furto. Quindi colui che rinviene un

---

(1) Per la chiara lettera del § 12, Inst. *de rerum divisione*, la occupazione della bestia fiera induceva legittima acquisizione di dominio, e così escludeva il titolo di furto ancorchè fosse operato sul fondo altrui contro volontà del padrone. Dal qual principio nasce che lo stesso testo romano provvedeva al proprietario col dargli un'azione speciale per la indebita invasione del suo fondo; e le moderne legislazioni vi provvedono col creare lo speciale titolo di caccia sul fondo altrui. L'art. 711 del patrio Codice civile stabilisce che gli animali che formano oggetto di caccia, possono essere acquistati colla occupazione; ma nell'alinea dell'articolo 712 si affretta a dichiarare che « non è tuttavia lecito di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore ». Vedi n. 90 nota 2.

oggetto e se lo appropria, è colpevole del reato previsto dall'art. 634 Cod. pen. e non del reato di furto, quantunque dopo il rinvenimento sia venuto a conoscere il proprietario e non glie l'abbia restituito (Cassazione di Torino 7 giugno 1882, Conflitto in causa Villa, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 345).

Il concetto principale, che informa tale decisione si è che nel caso attuale l'agente che aveva raccolta e fatta sua la cosa, non *conosceva* il proprietario che ebbe a smarrirla, non *sapeva chi fosse,* benchè, poco dopo il rinvenimento, non avesse più potuto ignorarlo, perchè costui aveva reclamato da esso la restituzione del denaro, che si era appropriato.

41. — *Sull'animo di lucrare.* I giureconsulti romani, nell'accennare le nozioni del *prendimento,* accompagnano alla voce *contrectatio* la frase *dolo malo* (Paolo, alla *contrectatio* dà l'aggettivo qualificativo di *fraudolosa*); onde non commetteva furto colui che avesse preso la cosa *aliena,* ritenendo di esserne in diritto; per esempio, l'erede, l'usufruttuario, o colui che fosse nella credenza che il padrone gliene avesse data facoltà.

Su questo argomento ho detto, parmi, abbastanza più sopra (n. 26).

Il Carrara accenna ad una questione sorta di recente in Austria e sulla quale scrisse una dotta dissertazione il professore Geyer. Cercasi se commette furto chi fa un baratto, anche quando l'oggetto che si porta via, o fraudolentemente o violentemente, sia di un prezzo inferiore a quello che si lascia in cambio. Fu sostenuto non esservi furto perchè il preteso ladro non si è arricchito, ma impoverito. Il Geyer insorge contro tale dottrina con solidi argomenti. La ragazza, invaghitasi di una pezzuola della compagna, benchè di cotone, la sottrae, sostituendo in luogo di quella la propria quantunque di seta, non ha agito pel fine di fare in un modo delicato un regalo alla sua compagna. Se tale fosse il suo intendimento la questione non avrebbe termini. Essa ha agito col fine di procurarsi un *bene*, un godimento, poichè tale a lei è parso il possesso della pezzuola: e ne ha spogliato la compagna contro la volontà di lei per procurare a se medesima quel godimento. Tanto basta perchè vi sia l'animo di lucro costitutivo dell'elemento intenzionale del furto. L'elemento materiale non è la locupletazione effettiva, ma la contrettazione fraudolenta o violenta. Questa non può commettersi che o per il fine di fare un donativo o per il fine di procurare a se stesso un piacere. Escluso il primo animo, rimane il secondo, e per negare che basti al furto bisognerebbe poter sostenere che l'animo di lucro si svolge

unicamente sulla ricchezza pecuniaria. Il GEYER fa un'altra ipotesi, quella cioè di chi invaghitosi di un oggetto altrui che non era esposto in vendita, lo porti via, lasciando in luogo di quello un gruppo di denaro che ne supera il valore venale. Costui (era stato detto da alcuno) non ha avuto l'animo di arricchirsi. Ma il GEYER non accetta questo argomento come buona ragione. Vi ha la *contrectatio;* vi ha lo spoglio della proprietà di un terzo, che presumesi *invito;* che è quanto dire, si presume che per il prezzo lasciato dal sottrattore egli non avrebbe volontariamente ceduto quell'oggetto. È adunque completo il furto nella oggettività giuridica e nella soggettività materiale. E a torto si nega la soggettività morale perchè l'agente ha fatto ciò avendo trovato meglio per sè il possesso della cosa che quello del denaro: egli adunque ha agito per procurarsi un lucro nel godimento di quell'oggetto (1).

Io divido col CARRARA la opinione del GEYER.

La patria giurisprudenza, sul proposito dell'*animo di lucrare*, ha così giudicato:

I. Elemento essenziale del furto è l'intenzione di appropriarsi l'altrui, l'animo cioè di lucrare (Cassazione di Torino 21 febbraio 1872, Ric. Malaguzzi, Est. Merello — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 339).

II. Nei reati di grassazione e di furto concorre, come insito e necessario, senza che abbia bisogno di essere espresso, l'elemento non solo della volontà, ma ben anche del dolo dell'agente; e ciò per la natura stessa di questi reati, in cui la volontà dolosa dell'agente *re ipsa inest* (Cass. di Roma 30 maggio 1879, Ric. Pucciotti ed altri, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 711).

III. L'impossessarsi della cosa altrui, senza animo di offendere il diritto di proprietà, non può costituire il reato di furto. Conseguentemente il fatto del creditore, che si impossessa della cosa del suo debitore e la consegna ad un terzo con incarico di tenerla in deposito finchè il debitore non paghi il suo debito, può bensì costituire un reato, non però di furto (Cass. di Firenze 12 novembre 1881, Ric. Demin e Venturini, Est. Giorgini — *Giur. pen.*, anno 1882, 14).

IV. Il fatto di chi adduce animali domestici trovati in aperta campagna, può vestire figura di furto, ovvero rientrare nella ipotesi della appropriazione di cose smarrite. Per determinare a quale delle due specie debba ascriversi il reato, conviene ricercare l'elemento intenzionale, secondo l'esame che di regola, in ogni caso, incombe al magistrato onde stabilire la responsabilità di un imputato (Cass. di Napoli 24 luglio 1882, Ric. Ausilio, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVI, 351).

---

(1) *Programma,* Parte speciale, § 2035, nota 2. — *Giornale di giurisprudenza* di HEIMERL, XVIII, 1.

V. Chi toglie la cosa altrui *anche per sola ghiottoneria*, commette quella dolosa sottrazione che caratterizza il furto (Cass. di Torino 16 novembre 1882, Ric. Amelotti, Est. Verga — *Giur. pen.*, an. 1883, 34).

VI. Non vi ha furto se manca la intenzione nell'agente di togliere la cosa altrui (Cass. di Torino 7 novembre 1883, Conflitto in causa Salvetti, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1883, 526).

VII. Perchè sussista il reato di furto non basta che la sottrazione della cosa abbia recato danno; ma è ancora necessario che il sottrattore abbia avuto l'animo di lucrare. Così il viandante che toglie nel fondo altrui un arboscello per farsene un bastone e se lo porta seco non può ritenersi colpevole di furto, se non è stabilito l'animo di lucrare, il quale non è desumibile soltanto dal danno sofferto dal proprietario dello arboscello (Cass. di Torino 4 settembre 1885, Ric. Mascherpa, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1885, 460; *Racc.* Bettini XXXVIII, 33).

Quest'ultima decisione è contraria a quanto è ammesso dalla scienza. È bensì vero che l'elemento intenzionale nel furto non si costruisce col solo animo di *prendere,* ma coll'animo di *lucrare* (n. 21); però la scienza fa consistere l'*affectus furandi* non nel voler ricavare dalla cosa un lucro nel senso materiale, ma nell'*animus rem sibi habendi* per disporne *come padrone, sapendo* che la *res* è *aliena* e che il padrone di essa non acconsente a siffatto impossessamento. Questo criterio doveva essere tenuto presente dal Supremo Magistrato, perchè il viandante si trovava in cosiffatte condizioni. Prescindendo pure da codesto concetto, sta però sempre il fatto, che il detto viandante dall'impossessamento dell'arboscello ritrasse *un vantaggio,* essendosene servito d'appoggio nel cammino che percorse. C'è, se vogliamo, nella ipotesi anzidetta parvità di materia; ma i principî anzitutto; e secondo i principî non può negarsi che nella ipotesi stessa ricorrano gli estremi del furto.

42. — *Sul possesso in altri della cosa contrettata.* Il possesso in altri della cosa contrettata è una conseguenza del principio, che la contrettazione deve aver luogo sopra una cosa *altrui*, *invito domino* (v. n. 20).

Intorno a questo argomento così ha stabilito la pratica giurisprudenza.

I. Non commette furto il proprietario di un fondo, che tolte alcune pietre esistenti nell'alveo di un torrente e vicino ad un fondo di altri se ne serva a costrurre una diga nel proprio (Cass. di Napoli 23 aprile 1879, Ric. Angelillo, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 729).

Questa sentenza si basa al motivo che « *nel querelante manca il dominio di ciò che vuolsi rubato* ».

II. Non sono esclusivi argomenti di furto, il raccoglimento e nascondimento della cosa, la supposta conversione di essa in proprio vantaggio, la negazione del ritrovamento, la ricomparsa dell'oggetto preteso furtivo nel luogo donde venne raccolto, quando non sia stabilito l'atto materiale del furto, consistente, di regola, nel togliere la cosa al padrone, non essendovi, *senza violazione di possesso*, vero e proprio furto (Cassazione di Firenze 10 maggio 1884, Ric. Boschini, Est. Mori-Ubaldini — *Giur. pen.*, anno 1884, 430).

III. Commette furto il proprietario del fondo inferiore che raccoglie e si appropria i frutti ivi caduti dagli alberi su quello protendenti dal fondo superiore (Cassazione di Palermo 17 luglio 1885, Ric. Cocilovo, Est. Galatioto — *Riv. pen.*, XXIII, 339; *Giur. pen.*, anno 1886, 286).

« Il proprietario degli alberi (si esprimono i motivi) che sorgono nel suo fondo, non è dubbio che conserva la sua proprietà sull'intera consistenza degli stessi; e quindi per tutti i rami che per caso si estendono nel podere del vicino. Costui bensì, pel disposto dell'articolo 582 del Cod. civile, può costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici, che si addentrano nel di lui fondo; ma fintantochè ciò non faccia, il proprietario ha tutto il diritto sui frutti caduti nel fondo del vicino; e se costui li ha raccolti è tenuto a consegnarglieli, ed in ogni caso a tollerare che il proprietario vada nel suo fondo a raccoglierli. Potrebbesi muovere dubbio, se quest'ultimo non conoscesse chi sia il proprietario del fondo, ove sorgono gli alberi, e non sapesse in conseguenza chi sia colui, al quale appartengono i frutti caduti nel suo fondo.... Ma il Cocilovo sapeva.... che le olive cadute al Catania gli appartenevano. Ora, se dopo tal periodo egli, nell'anno seguente, se le appropriò, ritenne con piena conoscenza la cosa altrui, e indubbiamente si è reso colpevole di furto ».

IV. Il proprietario degli alberi conserva la proprietà dei frutti dai medesimi prodotti quantunque questi vengano a cadere sulla pubblica via (Cassazione di Torino 21 gennaio 1886, Ric. Maspero, Est. Scacchetti — *Giur. penale*, anno 1886, 135; *Riv. pen.*, XXIII, 460) (1).

43. — Sull'*invito domino*. Ho notato più sopra (n. 20) che il consenso del proprietario alla contrettazione della cosa, in certe circostanze *può* essere presunto. La seguente decisione ha stabilito che *deve* invece *sempre* presumersi il dissenso del proprietario stesso.

Il dissenso del proprietario alla sottrazione commessa in suo danno deve sempre presumersi; e dove l'accusato deduca che il proprietario

---

(1) Quanto al possesso veggasi anche la massima III al n. 53, sentenza 5 o 24 maggio 1876 della Cassazione di Roma.

consenti alla asportazione delle cose sue, deve farne la prova (Cassazione di Firenze 27 ottobre 1868, Ric. Celati, Est. Billi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 269; *Legge*, anno 1868, 1131).

Dalle risposte dei giurati era venuto a constare che i fanciulli Carrara e Camerlinghi, indotti dalle lusinghe del Celati, consentirono a togliersi le scarpe dai piedi, e che lo stesso Celati con lusinghe tolse dagli orecchi della bambina Lenzi le campanelle e sotto i di lei occhi le involò, per farne lucro. Fu portata innanzi al Magistrato Supremo la questione del consenso dei derubati; e il Supremo Magistrato così si espresse nella sentenza suddetta:

« Nei quali termini di fatto è agevole il riconoscere che il dissenso al furto per parte dei tre derubati è insito per logica necessità nelle questioni suaccennate, proposte dal Presidente alla resoluzione del giurì. D'altronde, per eliminare il titolo del furto, non basta alla difesa dell'accusato dedurre che non ci fu dissenso del proprietario all'esportazione della cosa; fa d'uopo invece dimostrare (e questa prova è tutta a carico dell'accusato), che il proprietario scientemente acconsentì al furto, non bastando a provare il di lui consenso, o ch'egli tacesse perchè non poteva impedire, o che potendo, forse per timore, non impedì. Labeo: *si quis, cum sciret quid sibi subripi, non prohibuit, non potest furti agere.* Paulus: *Imo contra; nam si quis scit sibi rapi et quia non potest prohibere, quievit, furti agere potest; at si potuit prohibere, nec prohibuit, nihilominus furti aget* (1).

44. — *Sulla clandestinità.* La Cassazione di Torino, con una decisione del 1854, aveva espressamente stabilito essere la *clandestinità* « primo carattere del furto » (2). Codesto principio ammise anche implicitamente colle sentenze seguenti; ma è contrario ai principî della scienza, perchè è risaputo che la contrettazione può avvenire anche *palam* e *senza violenza;* e se ne ha una prova nel Diritto positivo toscano, il quale punisce come furto aggravato quello commesso *sotto gli occhi* del proprietario (3).

I. Non v'ha clandestinità (in materia di furto) se non quando nell'operare si usino cautele per tenere celata l'opera a colui che si teme possa impedirla (Sentenza 21 febbraio 1872, Ric. Malegozzi, Est. Merello — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 339).

---

(1) L. *si quis*, 93 Dig. *de furtis.*
(2) Sentenza 10 giugno 1854, Ric. Berrutti (*Racc.* Bettini, VI, 519).
(3) Del furto *sotto gli occhi* del proprietario e senza violenza secondo il Codice toscano, mi occupo al n. 107.

II. Non possono riscontrarsi gli estremi del furto nella ripetizione di atti di possesso già prima esercitati *non clandestinamente* e senza cautela (Sentenza 24 luglio 1880, Ric. Arachis, Est. Malagoli — *Riv. pen.*, XIII, 32).

§ 3.

Sovra questioni speciali; ipotesi e massime diverse.

45. — *Sul furto imperfetto.* Quando il furto debba ritenersi consumato in base alla scienza ed alla pratica ebbi occasione di trattare altrove (nn. 22, 38). La patria giurisprudenza così dispose intorno al furto imperfetto (1):

I. Commette crimine di tentato furto delle cose riposte in un magazzino il ladro colto in flagrante rottura della porta d'ingresso nel medesimo, costituendo tale atto il principio di esecuzione per consumare il reato (Cass. di Firenze 30 maggio 1873, Ric. Marino, Est. Pasqui — *Monit. giudiz.* di Venezia, anno 1873, 588).

II. L'incaricato di bollare le lettere che se ne mette alcune in saccoccia con animo di appropriarsele, si rende colpevole di furto *consumato* e non soltanto *mancato*, sebbene, sorpreso, sia stato costretto a restituirle immediatamente (Cass. di Torino 29 novembre 1882, Ric. Sibellini, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1882, 52).

III. Colui che si procura una chiave falsa e con essa apre la porta della casa in cui ha divisato di rubare, si rende colpevole di furto tentato se non potrà nulla rubare per aver ivi trovato il padrone, che credeva assente (Cass. di Torino 10 dicembre 1884, Ric. Minghelli, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1885, 24).

46. — *Sul danno.* La scienza è concorde nel ritenere, come ho notato (n. 25), che la parola *cosa,* compresa nella nozione del furto, non ha limiti quanto al valore; e che furto v'ha sempre purchè valore vi sia, per quanto questo valore sia tenue. Alla dottrina corrisponde la patria giurisprudenza.

I. Il danno del derubato, agli effetti della irrogazione della pena al colpevole, consiste nel valore che la cosa rubata aveva nel momento in cui il furto fu consumato (Cassazione di Roma 14 marzo 1876, Ric. N. N., Est. Salis — *Ann. Giur. ital.*, anno 1876, I, 2, 93).

II. La tenuità del tolto non toglie ad un fatto il carattere di furto, quando la sottrazione è dolosa (Cassazione di Firenze 13 marzo 1880, Ric. Agosto ed altri — *Legge*, anno 1880, I, 690).

---

(1) Veggansi anche le tesi I, II al n. 49.

III. La sottrazione dolosa di una cosa non cessa di essere furto per ciò solo che la cosa abbia tenuissimo valore (Cassazione di Torino 23 luglio 1884, Ric. Fiorini e Parmigiani, Est. Scacchetti — *Giurispr. penale*, anno 1884, 418).

IV. Non cessa di essere furto punibile la sottrazione della cosa altrui solo per ciò che questa cosa sia di tenue valore (Cassazione di Torino 15 gennaio 1885, Ric. Sardo, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1885, 130).

47. — *Sulla correità e complicità.*

I. Quando più persone concorsero a commettere un furto di concerto, ciascuna di esse deve risponderne come se avesse avuto la intera quantità del tolto (Cassazione di Firenze 29 ottobre 1873, Ric. Spagno, Est. Trecci — *Annali Giur. ital.*, anno 1873, I, 2, 270).

II. Le qualifiche del furto dedotte ad accusa si possono proporre ai giurati tanto in modo *impersonale* preordinatamente per gli autori principali e per i complici, quanto in modo *individuale* per gli uni e per gli altri. Proposte in modo individuale, ciascuno degli autori e dei complici deve rispondere soltanto per quelle qualifiche, che i giurati affermarono a suo carico, quantunque per gli altri ne sia stato affermato un numero maggiore (Cassaz. di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Scavarda, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 65).

48. — *Sul furto del socio, della moglie o della druda.*

I. È reo di furto quel socio che sottrae alla società la cosa comune coll'intendimento di appropriarsela in modo esclusivo (1) (Cassazione di Torino 13 marzo 1874, Ric. Lana, Est. D'Agliano — *Ann. Giur. ital.*, anno 1874, I, 2, 99).

II. La moglie che si appropria un libretto della Cassa di Risparmio, rinvenuto nelle carte del marito dopo la sua morte, sapendo che lo riteneva soltanto a titolo di deposito o custodia, si rende colpevole del reato di furto (Cassazione di Firenze 6 febbraio 1876, Ric. Piccoli e Dabalà, Est. Ferrari — *Foro Ital.*, anno 1876, II, 78).

III. Le sottrazioni commesse dalla druda a danno dell'amasio non cessano di essere reato per le allegazioni della medesima di averle commesse per provvedere ad una figliuola, di cui esso amasio la fece madre (Cassazione di Torino 18 novembre 1882, Ric. Gozzi, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 509).

IV. Deve rispondere di furto, per la parte che non gli spetta, l'erede che sottragga cose pertinenti all'eredità, e di cui fu ad esso affidata la

---

(1) Sul furto del socio veggasi il n. 34, ove è abbastanza largamente svolta la questione.

custodia in seguito ad apposizione dei sigilli (Cass. di Palermo 24 novembre 1884, Ric. Grasso, Est. Crispo-Spadafora — *Riv. pen.*, XXI, 569).

49. — *Sulla restituzione della cosa* (1).

I. Il delitto di furto si verifica quando la cosa mobile altrui, dissenziente il proprietario, gli sia stata tolta fraudolentemente per farne lucro. Quindi vi ha furto consumato e non semplicemente tentato, nel fatto di chi sottrae un oggetto al proprietario, anche se sul momento glielo restituisce in seguito alla immediata protesta e coazione alla riconsegna (Cass. di Firenze 4 marzo 1882, Ric. Rondini, Est. Prampolini — *Giur. pen.*, anno 1882, 293; *Legge*, anno id., II, 130).

II. La restituzione di parte delle cose rubate diminuisce l'obbligo della indennità e giammai il valore del furto, che, con la sottrazione, diventa perfetto e consumato (Cass. di Torino, 15 giugno 1882, Ric. Viglietti, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1882, 342).

III. È punibile il furto anche quando il ladro offra immediatamente di pagare o di restituire la cosa rubata (Cass. di Roma 29 dicembre 1882, Ric. Lamorgia, Est. De Cesare — *Legge*, anno 1883, II, 21).

IV. La restituzione della cosa rubata non toglie di mezzo il reato di furto (Cass. di Torino 23 luglio 1884, Ric. Mattioli, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1884, 407).

---

(1) Il Codice austriaco (§ 187) dichiara che il furto « cessa di essere punibile se l'autore stesso, non già un terzo per lui, mosso da *efficace* pentimento, benchè dietro insistenza del danneggiato, risarcisce *per intero* il danno derivante dal suo fatto, *prima* che il giudice od un' altra autorità abbia cognizione del suo reato ». La Prima Commissione per la compilazione del nuovo Codice penale nell' articolo 363 del suo Progetto 17 maggio 1868 aveva proposto una diminuzione di due gradi della pena ove la restituzione o l' intero indennizzo fosse stato fatto dal ladro prima che fosse incominciata la istruzione della procedura, e di un grado se nel corso del processo. La Seconda Commissione soppresse questo articolo, il quale fu fatto rivivere dal Vigliani (*art. 433, Progetto 24 febbraio 1874*), fu mantenuto dal Senato (*art. 441, Progetto 25 maggio 1875*), e sostanzialmente dallo Zanardelli (*art. 373, Progetto 1882-1883*), e dal Savelli (*articolo 367, Progetto 26 novembre 1883*). Il Codice toscano nell' articolo 415 dispone che se « il delinquente, prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio, ha volontariamente restituito il tolto, o indennizzato in altra guisa il derubato, la pena del furto semplice diminuisce della metà e la pena del furto qualificato diminuisce di una parte ». Questa disposizione non si applica nei casi di furto sacrilego, di furto violento, di estorsione e di pirateria. Di codesto articolo mi occupo particolarmente al n. 125. La restituzione dopo che la *contrectatio* è avvenuta, non deve cancellare l' atto esteriore di già compiuto e costituente il reato consumato; ma tutti gli scrittori pratici di Diritto penale insegnano che la restituzione del tolto o la piena indennità sono cause diminuenti la pena, poichè la riparazione annulla il danno arrecato e mostra, il più delle volte, il pentimento del reo per la malvagia azione commessa.

V. Le posteriori transazioni e le restituzioni delle parti non valgono a cancellare la sottrazione dalla classe dei fatti punibili (Cass. di Napoli 1° Marzo 1886, Ric. Giusti, Est. Casella — *Giur. pen.*, anno 1886, 371).

50. — *Sulla concorrenza del furto con altri reati* (1).

I. Chi disseppellisce cadaveri per sottrarre gli oggetti di vestiario o d'ornamento degli stessi, commette due distinti reati, cioè di violazione di sepolcri e di furto (Cassazione di Torino 1° giugno 1882, Ric. Bertinelli, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1882, 277).

II. La sottrazione dolosa di un libretto della Cassa di Risparmio costituisce il reato di furto; e se per esigere il denaro ivi annotato si rilascia quitanza colla contraffazione della firma del titolare, al reato di furto si aggiunge ancora quello di falso, distinto dal primo (Cass. di Torino 22 novembre 1882, Ric. Molinengo, Est. Perocchio — *Giur. penale*, anno 1883, 59).

III. L'incaricato dal proprietario di trovare una persona che voglia comprare una quantità di vino, ch'esso proprietario tiene presso un terzo, cogliendo la opportunità, prende per sè una parte del vino e consegna inoltre al proprietario un prezzo minore pel rimanente vino da lui venduto, commette il reato di furto pel vino tolto, e quello di appropriazione indebita per la differenza del prezzo che dolosamente converte in proprio vantaggio (Cass. di Torino 9 gennaio 1884, Ric. Baldaccini, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1884, 51).

51. — *Sovra un'ipotesi di furto semplice e non qualificato, e sulle qualifiche.*

I. Trattandosi di furto continuato per avere l'accusato asportato in più volte gli oggetti derubati, può l'accusa far carico all'accusato della doppia qualifica del tempo e della persona; ma, esclusi i caratteri di tal furto continuato, la doppia qualifica non è più ammissibile senza giuridica contraddizione (Cass. di Torino 23 novembre 1870, Ric. Lucaccione — *Gazz. Gen.*, XXII, II, 348).

II. Colui che, chiesto ai figli del padrone dove si trova la chiave di un armadio, da loro soddisfatto apre con detta chiave l'armadio, di dove sottrae alcuni oggetti, commette un furto semplice e non un furto qualificato pel mezzo (Cass. di Roma 3 marzo 1882, Conflitto nella causa Arcoleni Consigi, Est. Canonico — *Giur. pen.*, anno 1882, 452).

Le conclusioni in questa causa di conflitto sono del compianto Procuratore Generale De Falco, i cui motivi furono accettati dal Supremo Magistrato.

« Attesochè (si esprime il De Falco) l'articolo 620 Cod. pen.

---

(1) Vedi anche la decisione VIII, sotto il n. 490.

annovera fra le chiavi false, che qualificano il furto, anche le chiavi vere, qualora siano state perdute dal padrone o a lui sottratte con furto, con frode o artifizio; ma nessuna di codeste circostanze si verificano nel caso, poichè la chiave, con la quale l'imputato aprì l'armadio e commise il furto, non era stata nè perduta dalla derubata, nè a lei sottratta con furto, frode o artifizio;

« Attesochè non presenta il carattere della frode od artificio colpevole, indicato in questo articolo, la semplice domanda, che l'imputato fece ai figli della derubata, del luogo ove trovavasi la chiave dell'armadio, e la risposta che ne ebbe di essere nella madia, che stava nella cucina e che era essa stessa aperta ».

52. — *Sulla ipotesi di un furto non continuato.*

Uno degli estremi della continuazione essendo la violazione della stessa legge penale, essa non può verificarsi fra due furti, l'uno represso dal Codice penale militare e l'altro dal Codice penale comune (Cassaz. di Firenze 29 marzo 1871, Ric. Raccio — *Legge*, XI, I, 338; *Racc.* BETTINI, XXIII, I, 336).

53. — *Su varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi del furto.* Per quanto chiara sembri la nozione del furto in modo da apparire non difficile il giudizio al presentarsi di una ipotesi, onde riconoscere se in questa vi siano gli elementi di esso, tuttavia non è raro il caso, in pratica, che siano sottoposte al giudizio del magistrato ipotesi che pare presentino i caratteri del furto, ed altre che a primo aspetto sembra non li presentino; in guisa che l'animo di lui rimane perplesso; ed avviene sovente che in una ipotesi, la quale è posta come avente i caratteri del furto, si ritiene invece che o costituisca altro reato, o che non ne costituisca alcuno; e in altre, che pare non rivestano gli elementi del furto, si riconosce che sono altrettanti furti.

Di ciò fa fede la pratica giurisprudenza, che passo ad esaminare. Comincierò da giudicati, che si riferiscono ad ipotesi, nelle quali dai Magistrati Supremi si riconobbe concorrere i caratteri del furto e non di altro reato.

I. Commette delitto di furto e non di altro reato, chi si impossessa, con animo di farne lucro, di un documento di credito (Cass. di Firenze 8 febbraio 1871, Ric. Colzi, Est. Trecci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 17).

II. Il ristorante di una stazione ferroviaria si parifica ad una pubblica osteria; e perciò le cose ivi depositate dai viaggiatori sono affidate al padrone ed inservienti del ristorante stesso. In conseguenza, se il padrone od alcuno degli inservienti, si appropria, *lucri faciendi gratia*, una

cosa ivi lasciata per dimenticanza da un viaggiatore, deve rispondere di vero e proprio furto e non di indebita appropriazione di cose smarrite (Cass. di Torino 28 luglio 1874, Ric. Timi, Est. Bruni — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 9).

III. Non sono da qualificarsi per oggetti smarriti quelli che il proprietario abbia lasciati per dimenticanza nella casa altrui, dov'esso proprietario sapeva di averli lasciati e poteva ad ogni momento riprenderli. Perciò, chi ciò conoscendo, fraudolentemente se li appropria, commette un vero e proprio furto (Cassazione di Roma 5 o 24 maggio 1876, Ric. Giovannini, Est. Nicolai — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 45; *Foro Ital.*, anno 1877, 414).

« Per la conservazione della cosa mobile (scrive la sentenza) non si richiede che il proprietario l'abbia sempre sotto l'attuale sua custodia e ne abbia a tutti i momenti la detenzione di fatto; ma basta che sia abitualmente in suo potere, finchè quando voglia possa prenderne il possesso naturale e mostrarsene possessore di fatto » (1).

IV. L'agente che sottrae i denari a lui consegnati in luogo e vece del suo principale, commette il reato di furto e non di appropriazione indebita (Cassazione di Firenze 22 novembre 1876, Ric. Ferro, Est. Boccalini — *Temi Veneta*, anno 1877, 35).

V. Trattandosi di una sottrazione fraudolenta della cosa altrui, *invito domino*, *lucrandi causa peracta*, costituisce il reato di furto la sottrazione delle piante d'alto fusto compiuta dal mezzadro, in quanto che nessuna legge gli concede tale diritto (Cass. di Roma 9 gennaio 1877, Ric. Gatto, — *Temi Veneta*, anno 1877, 387).

VI. La sottrazione commessa, dal pastore stipendiato, di alcuni tra gli animali affidatigli, è furto qualificato e non appropriazione indebita (Cass. di Napoli 23 aprile 1877, Conflitto nella causa Romano, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1877, 339).

VII. Vi ha furto e non truffa (2), quando la consegna della cosa sottratta dal consegnatario non fu volontaria, ma necessaria per ragione dell'ufficio da lui esercitato (Cass. di Firenze 13 giugno 1877, Ric. Stewenson, Est. Trecci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 172).

VIII. Commette il reato di furto semplice e non già quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, colui che, al fine di riattivare una lite sopita mediante scrittura di transazione depositata presso un terzo, sottrae questo documento (Cass. di Torino 20 luglio 1877, Ric. Massaglia, Est. Malagoli — *Foro Ital.*, anno 1877, 468).

---

(1) L. 44 in princ. Dig. *de acquir. vel amitt. possess.* e L. 3 § Nerva, Dig. eod.

(2) Cioè *appropriazione indebita*, perchè la sentenza si riferisce al Codice toscano, dal quale *l'appropriazione indebita* è chiamata *truffa*.

IX. Il colono che si appropria il fieno, di cui egli gode col padrone la comproprietà, commette un vero e proprio furto (Cassaz. di Firenze 18 agosto 1877, Ric. Sgobin, Est. Lozzi — *Temi Veneta*, anno 1878, 44).

« Posto in fatto (così si esprimono i motivi), che il fieno, per effetto del contratto, doveva rimanere tutto sul fondo a libera disposizione del padrone; ammesso pure che una parte del medesimo potesse spettare al colono, non ostante il compenso da lui ottenuto con le granaglie, rimarrebbe sempre a suo carico la appropriazione di quella parte di fieno, che indubbiamente appartiene al padrone, e che egli non poteva trasportare dal fondo per farlo tutto suo, senza rendersi reo di un furto, almeno rispetto alla porzione domenicale ».

Il Pessina è di avviso contrario. Egli osserva che il diritto parziale sulla cosa non esclude il reato patrimoniale, ma in taluni casi esclude il reato di furto. Fra questi casi annovera quello del colono che distrae una porzione dei frutti oltre quella che gli spetta; esso si rende colpevole non di furto, ma di frode, perchè coltivando è depositario della porzione dei frutti spettante al padrone (1). Parmi che a questa ipotesi possano essere applicate le norme circa il furto del socio sulla cosa comune (v. n. 34).

X. La differenza tra il furto e la indebita appropriazione consiste in che nel primo vi ha violazione della proprietà e del possesso; nella seconda la sola violazione della proprietà. La presenza del proprietario del grano all'atto della macinazione esclude la vera e propria consegna al mugnaio. Non è quindi in tal caso a qualificarsi indebita appropriazione, ma furto, la sottrazione del grano fatta dal mugnaio, tanto più quando questa avvenga col mezzo di artifizioso congegno praticato nel palmento (Cassazione di Roma 23 gennaio 1878, Ric. Giangregorio ed altri, Est. Canonico — *Legge*, anno 1878, 447).

XI. Commette reato di furto e non di grassazione colui che per involare alcuna cosa si introduce armato nell'altrui casa od edificio, fuori della presenza del proprietario, e che al di lui sopraggiungere non usa dell'arma per facilitare la consumazione della sottrazione o per assicurare la propria fuga od impunità. Perciò la Corte d'Assise cade in nullità ed applica una pena illegale, quando ai fatti semplici escludenti la grassazione e costitutivi invece del furto non dà la definizione dovuta per legge (Cass. di Napoli 8 aprile 1878, Ric. Carnevale — *Legge*, anno 1878, 814).

XII. Il domestico che si appropria o distrae cosa dal padrone affidatagli per un uso determinato, commette il reato di furto qualificato per

---

(1) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, 209. Napoli, Marghieri, 1883. — Il Pessina ha seguìto il principio sancito dalla Cassazione di Torino, nella sentenza 23 marzo 1870, che riporto al n. 54, tesi II.

la persona e non già una semplice appropriazione indebita (Cass. di Palermo 1° maggio 1879, Conflitto in causa Valenza, Est. Abrignani — *Racc.* Bettini, XXXI, I, 2, 1129; *Foro Ital.*, anno 1879, 291) (1).

XIII. Il carattere differenziale tra il furto e la indebita appropriazione sta nella natura dell'affidamento: se questo è *necessario*, si ha la figura del primo; se *volontario*, si ha la figura del secondo dei suddetti reati. Commette perciò furto e non indebita appropriazione chi, assunto l'incarico di lavorare materassi nella casa del proprietario della lana, questa si appropria (Cassazione di Roma 23 maggio 1879, Ric. Corradelli, Est. De Cesare — *Legge*, anno 1879, 883 — Conforme sentenza 17 maggio 1872 della Cassazione di Torino, Ric. Gilardi, Est. Bertarelli — *Legge*, anno 1872, 667, nella ipotesi di colui che presta l'opera sua in un podere tenuto da altri, attendendo alla brillatura del riso mediante correspettivo in danaro) (2).

XIV. La recisione di alberi che si faccia, non a solo scopo di recare danno od ingiuria, ma bensi per trarne profitto *(lucri faciendi causa)* costituisce un vero furto e non è a considerarsi come un semplice danno dato (Cassazione di Roma 2 giugno 1879, Ric. Cesacchia, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 747).

XV. Il cameriere di un albergo, convertendo in proprio uso la somma affidatagli in detta qualità dai passeggieri, commette un furto qualificato e non una indebita appropriazione (Cass. di Napoli 21 gennaio 1880, Conflitto nella causa Passignani, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, 434).

XVI. Il garzone, che incaricato di riportare agli avventori del suo padrone le derrate ridotte in farina, le vende e se ne appropria il prezzo, commette un furto qualificato per la persona, non già un reato di appropriazione indebita (Cassaz. di Firenze 28 gennaio 1880, Ric. Poletto, — *Riv. pen.*, XII, 75).

XVII. Commette il reato di furto, e non soltanto quello di appropriazione di cosa smarrita, colui che si appropria oggetti che sa avere il padrone, da lui conosciuto, dimenticato per disattenzione nel luogo, da dove li toglie, e nega di aver ritirato gli oggetti stessi quando il padrone lo interpella in proposito (Cass. di Torino 10 febbraio 1881, Ric. Guaita, Est. Malagoli — *Giur. pen.*, anno 1881, 73).

XVIII. Commette il reato di furto, non quello di appropriazione indebita, il locatario, che sottrae cose altrui aprendo un locale che trovasi ancora a disposizione del precedente affittuario (Cass. di Torino 9 dicembre 1881, Ric. Soffientini, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 30).

---

(1) Avrò occasione di trattare a lungo una tale questione parlando del *famulato*. Dicasi altrettanto della tesi successiva.

(2) Piuttosto che nella natura della consegna, la differenza tra il furto e la appropriazione indebita sta nella violazione del possesso, che si verifica nel furto e non nella indebita appropriazione. Vedi tesi X e XXIX. In quest' ultima la questione è largamente svolta.

XIX. Si riscontrano i caratteri del furto, non quelli della truffa, nel fatto del debitore che, ad esimersi dall'obbligo di pagare, sottrae fraudolentemente la cambiale rilasciata al creditore, sostituendovene un'altra che è falsa (Cass. di Napoli 29 marzo 1882, Conflitto in causa Lepore, Est. Narici — *Legge*, anno 1882, 567) (1).

XX. Chi vede cadere un portafogli, lo raccoglie direttamente, non lo consegna al proprietario, che può facilmente riconoscere, e se lo appropria, commette il reato di furto e non semplicemente quello di omessa consegna di cosa ritrovata (Cass. di Torino 11 novembre 1882, Ric. Corte, Est. Bianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 499).

XXI. Colui che, entrato nella camera del defunto, si appropria e distrae quanto ivi si trova, commette il reato di furto e non soltanto quello di appropriazione indebita, quantunque sia entrato in tale camera colle chiavi stategli rimesse volontariamente dal custode delle chiavi medesime, che lo credeva il rappresentante dell'erede o l'erede in persona (Cass. di Torino 11 novembre 1882, Ric. P. M. in causa Battaglia, Est. Fileti — *Giur. pen.*, anno 1882, 524).

XXII. L'atterramento e impossessamento compiuti dal fittaiuolo delle piante di alto fusto radicate sul fondo locato costituisce furto e non semplice appropriazione indebita (Cass. di Roma 11 dicembre 1882, Ric. Di Giacomo, Est. Spera — *Giur. pen.*, anno 1883, 280) (2).

XXIII. Le sottrazioni commesse dai figli del fallito nell'interesse di costui a danno della massa dei beni del fallimento, sono da punirsi come furto, sebbene siano avvenute prima della sentenza dichiarativa del fallimento, ma dopo la cessazione dei pagamenti (Cassazione di Roma, 9 febbraio 1883, Ric. Ramenghi, Est. Ellero — *Riv. pen.*, XVII, 505; *Giur. pen.*, anno 1883, 428).

Nel ricorso si lamentava la violazione degli articoli 707, 708 del cessato Codice di commercio, in quanto, avendo le sottrazioni commesse dai figli per soccorrere il padre infermo preceduta la dichiarazione legale del fallimento, non potevano dar luogo a reato.

« Attesochè (si esprimono i motivi), le sottrazioni commesse dai figli del fallito, nell'interesse del padre e per fine di assisterlo, possono trovare in ciò una causale pietosa, non una ragione discriminativa, soggetto passivo di tale reato non essendo il padre, ma la massa dei creditori, dei cui beni e dei cui diritti non è lecito ad alcuno disporre; e che non è mestieri, a costituire

---

(1) La Cassazione di Roma ha trattato in modo conforme la stessa questione nella sentenza 16 gennaio 1877, Ric. Simonelli — *Legge*, anno 1877, I, 659.

(2) Conforme sentenza della Cassazione di Torino 5 marzo 1877 — *Monitore dei Trib. di Milano*, anno 1877, 429.

il delitto addebitato, fossero le sottrazioni posteriori alla sentenza del giudice mercantile, che constata il fallimento, quando già innanzi e precisamente nel tempo in che quelle accaddero, la cessazione dei pagamenti, anzi una oberazione senza più rimedio e riguardo era di fatto sopraggiunta, e così vennero arbitrariamente dissipati e trafugati quei valori, i quali altrimenti avrebbero formato l'attività del fallimento predetto ».

XXIV. La dolosa conversione in proprio uso di una cosa depositata o consegnata *volontariamente* costituisce il reato di appropriazione indebita. Per contro, la dolosa conversione in proprio uso di una cosa depositata o consegnata per necessità costituisce il reato di furto. Perciò la guardia carceraria, che si appropria oggetti collocati in luoghi sottoposti alla sua sorveglianza, commette il reato di furto qualificato per la persona e non semplicemente il reato di appropriazione indebita (Cass. di Roma 21 febbraio 1883, Ric. Milano, Est. De Cesare — *Giur. pen.*, anno 1883, 435).

XXV. Il pastore che si appropria le capre altrui, le quali abbandonando il pascolo si imbrancano nelle sue, commette il reato di furto e non solo di omessa consegna (Cass. di Napoli 16 marzo 1883, Ric. Ausilio, Est. Basile — *Giur. pen.*, anno 1883, 346).

XXVI. Chi vede cadere a terra un portamonete, lo raccoglie di soppiatto e se ne appropria il contenuto, si rende colpevole di furto e non semplicemente di omessa consegna di cosa ritrovata (Cass. di Torino 28 marzo 1883, Ric. Ceriani, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 180).

XXVII. Chi da un pacco di monete ne sottrae una e ne sostituisce un'altra falsa, commette il reato di furto, che può essere qualificato per la persona dell'agente (Cass. di Torino 20 dicembre 1884, Ric. Masnada, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1885, 21) (1).

XXVIII. Chi raccoglie una cosa in locali altrui, sapendo che apparteneva al padrone dei locali stessi, e se l'appropria, commette il reato di furto e non soltanto quello di omessa consegna di cosa ritrovata (Cass. di Torino 14 gennaio 1885, Ric. Bassani, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1885, 60).

XXIX. Vi ha reato di furto ogniqualvolta taluno apprende e si appropria, con animo deliberato di lucrare o di avere un profitto, la cosa che conosce essere di altrui appartenenza e ciò senza il consenso del proprietario. Perciò è colpevole di furto il militare, che, essendogli per errore consegnata una lettera diretta ad altro militare, l'apre, e non ostante conosca il vero destinatario, si appropria il denaro in essa contenuto (Trib. Sup. di guerra e marina 30 marzo 1885, Ric. Sgarlata, Est. Saredo — *Riv. pen.*, XXIII, 333, con nota).

---

(1) Non potrebbe costituire anche il reato di spendizione di falsa moneta previsto dall'articolo 326 del Codice penale?

Sosteneva la difesa avanti il Supremo Tribunale militare essere canone indiscutibile della dottrina e della giurisprudenza che a costituire il reato di furto è assolutamente necessario che il delinquente, nell'atto medesimo in cui viene in possesso di un oggetto qualsiasi, sappia che desso è di altri ed abbia la ferma volontà di appropriarselo; elementi mancanti nella specie, perchè la volontà dello Sgarlata di appropriarsi la somma contenuta nella lettera non fu *precedente* nè *concomitante*, ma *susseguente* all'atto col quale divenne possessore dell'oggetto.

Il Supremo Magistrato ritenne questa considerazione infondata perchè « è massima costante di diritto, esservi reato di furto ogniqualvolta taluno apprende e si appropria, con animo deliberato di lucrare o di averne un profitto, un oggetto che conosce d'altrui appartenenza, e ciò senza il consenso del proprietario ».

« Attesochè (continua il Tribunale Supremo), la denunciata sentenza ha ritenuto che lo Sgarlata, venuto in possesso di una lettera non diretta a lui, e apertala, riconobbe il vero nome del destinatario, e nondimeno sottrasse fraudolentemente e volse a suo profitto il biglietto da lire cinque in essa contenuto, a danno del soldato Garibotti cui lo sapeva destinato, e con danno eventuale del Corpo sempre responsabile di detta somma; che da questo accertamento di fatto chiaro apparisce che lo Sgarlata, se ebbe per equivoco la lettera, fu in dolo appena l'aperse e fece sue le lire cinque, che conosceva perfettamente essere di proprietà di un altro, al quale era suo dovere di consegnarla; che si hanno quindi nel fatto, di cui fu ritenuto colpevole, tutti gli estremi del reato di furto; e cioè la *contrectatio rei alienae, lucri faciendi causa, invito domino* ».

Lo stesso Tribunale Supremo aveva già in precedenza accolto questo principio, colle sentenze 23 dicembre 1878, Causa Romano; 14 luglio 1879, Causa Argentieri; 12 marzo 1883, Causa Perri; 31 dicembre 1883, Causa Bertero. Con sentenza 22 dicembre 1879, Causa Slanzi, aveva poi deciso essere colpevole di furto il militare, il quale nell'esigere dall'uffiziale pagatore l'importo della spesa per la compagnia, riceve per errore di costui un biglietto di valore (lire 500) superiore alla somma dovutagli (lire 100) e se ne appropria la differenza. Quest'ultima sentenza nota non potersi mettere innanzi, nella ipotesi cennata, la definizione giuridica di omessa consegna di cosa smarrita, giacchè « l'ufficiale pagatore, non è che avesse *smarrita* la somma che dette in più al furiere Slanzi; ma gliela dette per *errore*. Ma quand'anche si voglia ritrovare una certa somiglianza fra i due casi, e cioè fra quello

in cui realmente siasi trovato ed appropriato un biglietto dato in più, sapendosi però dall'appropriante a chi si appartiene il biglietto di maggior valore, e non pertanto appropriandoselo, egli commette sempre un furto, e non il reato di mancata consegna, giusta la costante giurisprudenza adottata da questo Supremo Tribunale ».

Nelle sentenze conformi a quelle del 30 marzo 1885, di cui ho riportata la tesi, il Supremo Collegio militare osserva che, nella specie suaccennata, ricorrono gli estremi del furto, perchè colui che converte in uso proprio una somma contenuta in una lettera ad esso non diretta, e per equivoco consegnatagli dal portalettere, si appropria cosa che sa non appartenergli, contro la volontà del proprietario. Nè si può sostenere che in tale fatto ricorrano invece i caratteri giuridici del reato di appropriazione indebita, perchè « elemento essenziale di questo reato è la volontaria consegna dell'oggetto che poi si converte in uso proprio, mentre, nella specie, la consegna della lettera col denaro non è commessa dal portalettere se non per *errore;* per cui la sottrazione dolosamente operata dal consegnatario riveste in tutta la sua pienezza il carattere del furto ».

La *Rivista penale,* nella accuratissima nota che fece seguire alla sentenza 30 marzo 1885, osserva non essere identici i due casi; ma che frattanto nella giurisprudenza si intese come unica ed inscindibile la controversia tendente a decidere: « se nella appropriazione emergente da consegna erronea possa configurarsi un reato e quale; così, nel caso in cui l'errore cada sulla *cosa* consegnata, come nel caso in cui l'errore cada sulla *persona* alla quale fu consegnata la cosa stessa ».

Come ho detto altrove (n. 25), per principio generale, l'uso di mezzi *indiretti,* piuttosto che di *diretti,* non altera la essenzialità del maleficio. È tanto indifferente (1) la qualità dei mezzi con cui si eseguisce la contrettazione, che la medesima può commettersi dallo stesso proprietario, e non ostante si ha il titolo di furto. L'ipotesi è testuale nella legislazione romana. *Si is qui viginti nummorum saccos deposuit, et alium saccum, in quo scit triginta esse, errante eo qui dabat, acceperit, putavit autem illic sua viginti esse: teneri furti decem nomine placet* (2). E la ragione ce la da Scevola: *quoniam furtum sit, cum quis indebitos nummos sciens acceperit* (3). Nè potrebbe dubitarsi,

---

(1) Carrara, *Programma,* Parte speciale, § 2028, nota 1.

(2) L. 21, § 1, 3, Dig. *de furtis.* — Ulp., Lib. 40 *ad Sabin.*

(3) Ad. L. 18, Dig. *de condict. furt.* La Cassazione francese fu di contrario avviso, stabilendo ripetutamente non esservi furto nel fatto di colui che si appro-

che per le moderne dottrine il furto si impropriasse mercè la consegna del possesso fatta dal proprietario: perchè nella ipotesi di Ulpiano, la consegna dei dieci scudi proprî è fatta senza animo di consegnare cosa sua, ma nella credenza di consegnare cosa altrui, e così senza animo di abdicare il possesso e trasferirlo in altri.

La predetta nota della *Rivista penale* rileva una distinzione fatta in proposito dalla Corte di Cassazione di Milano nella sentenza 3 agosto 1863, sopra ricorso del P. M. in causa Minelli (1). « Nel furto, diceva quella Suprema Corte, richiedendosi la sottrazione fraudolenta, questa non può aver luogo quando siano ad un tempo in errore quelli che danno e quelli che indebitamente ricevono il denaro o la cosa; perchè non vi è mai frode e volontà di delinquere in coloro che compiono un atto per semplice errore, il quale di sua natura esclude il consenso necessario a delinquere. Che se può esservi furto nella accettazione di una somma per errore consegnata, ciò accade quando vi è errore non in chi la riceve, ma solo in quello che ne fa la consegna; imperocchè allora verificandosi da una parte la mancanza di consenso nella consegna e dall'altra la mala fede nella accettazione, si ha l'estremo del furto, essendosi posta con frode la mano nell'altrui sostanza, senza che vi sia concorsa la volontà del padrone; ed in questo senso appunto si hanno i responsi degli antichi giureconsulti nella L. 18, Dig. *de condict. furt.*, e nella L. 21, § 1, 3, Dig. *de furtis* ». Però, se non vi ha furto nell'azione di chi si appropria il di più del denaro ricevuto per errore, quando non si è accorto dell'errore nel momento stesso della consegna, non è d'altronde ammissibile che la sua sia un'azione puramente immorale e non delittuosa. E la Corte vi ha ravvisato gli estremi della appropriazione indebita.

Ma, oltre le accennate, vi è pure un'altra opinione, secondo la quale, non vi è nè furto nè altro reato nella ipotesi di cui la sentenza in esame, cioè nel fatto di colui che avendo, per errore sull'indirizzo di una lettera, ricevuto cose appartenenti ad altri, le converte in proprio vantaggio. Così ha deciso la Cassazione di Francia con sentenza 2 maggio 1845, Ric. Balguerie (2).

---

pria una moneta d'oro od un sacco di monete d'argento statogli rimesso per isbaglio in luogo di una moneta d'argento o di un sacco di monete di rame che si intendeva rimettergli (1 marzo 1850: D. P. 1850, I, 118; Sirey, T. L. I, 63; 9 novembre 1849, D. P. 1849, V, 412; Sirey, T. L. I, 229).

(1) *Gazz. dei Trib.*, anno XV, 338.

(2) Dalloz, *Jur. Gen.*, I, 298; Sirey, T. LXV, parte 1ª, 474; *Journ. du Palais*, 1845, II, 576.

L'Appello di Roma, con sentenza 21 febbraio 1880, ha ritenuto non esservi che un indebito ricevuto, di cui l'articolo 1145 del Cod. Civ., nel fatto di colui che, avuta una somma superiore all'importo del titolo per errore dell'impiegato del banco che lo sconta, giovasi di tale errore e si appropria la parte eccedente (1).

Il dotto annotatore della *Rivista penale* osserva che, a meglio ribadire la non sussistenza del furto nei casi in disputa, ricorre il vero concetto della *obbiettività* giuridica di tale reato, il quale attacca bensì il diritto di proprietà, ma pel tramite del *possesso;* e quindi non vi può essere furto senza un fatto dell'agente che intende a manomettere, sotto forma di ablazione, di contrettazione, di sottrazione, o di che altro vogliasi, lo stato di possesso della cosa; e, notisi bene, il *possesso di fatto*. Perciò fu bene notato che il furto può commettersi anche dallo stesso proprietario della cosa, ed anche nei riguardi di un possessore illegittimo. La stessa nozione volgare che si ha del furto collima con questa nozione giuridica, chè non se ne può scompagnare l'idea dal presupposto della manomissione che si trova nell'altrui possesso all'atto di delinquere. Qui invece si tratta di un attacco diretto alla proprietà, disponendo maliziosamente della cosa *dopo* che, sia pure per errore, ma in fatto, venne in possesso dell'agente, e per opera dello stesso proprietario. Non accetta neppure la distinzione messa innanzi dalla Cassazione di Milano, poichè l'essere pure conosciuto l'errore del ricevente al momento della consegna non toglie che questa sia avvenuta per opera del terzo non ottenuta maliziosamente, nel qual caso si avrebbe una truffa. D'altronde, il più delle volte non potrebbe provarsi la previa conoscenza dell'errore nel ricorrente. Nè si acconcia, nell'uno e nell'altro caso, alla figura della appropriazione indebita, per la ragione (com'egli dice), troppo evidente e indarno contestata, del difetto di *volontà* e di *fiducia* nella consegna. Ciò tutto per quanto riguarda l'ipotesi dell'errore nella *cosa* o nel suo quantitativo. Quanto all'altra ipotesi, dell'errore nella *persona*, ipotesi della sentenza in esame, l'annotatore distingue: o in causa dell'errore incorso il consegnatario venne senz'altro in possesso della cosa indebitamente consegnata; o per impossessarsene è stata necessaria una successiva manovra del consegnatario. Nel primo caso egli avvisa che non sarebbero configurabili nè il furto, nè l'appropriazione indebita per le ragioni esposte rispetto all'errore nella *cosa;* e soltanto

---

(1) *Riv. pen.*, XII, 135. — Art. 1145 Cod. civ. « Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato restituirlo a colui, dal quale lo ha indebitamente ricevuto ».

potrebbe applicarsi il titolo dell'appropriazione di cosa smarrita, potendo l'oggetto indebitamente consegnato essere considerato, in determinate circostanze, come perduto, in conseguenza della erronea consegna. Nel secondo caso (che corrisponde alla fattispecie della sentenza del Tribunale Supremo di guerra), quando cioè il consegnatario, per impadronirsi della cosa, ha dovuto aprire la lettera o la valigia od altro recipiente od involucro, od altrimenti alterare e manomettere ciò che gli venne consegnato, per levarne il contenuto, il valore, le cose appropriate, si potrebbe indagare, con certo fondamento, se gli estremi del furto concorrano veramente, o come sottrazione o contrettazione, o come attacco all'altrui possesso, fatto consistere e reso manifesto dai segni esteriori, indirizzo, sigillo, ecc., che rappresentano l'altrui appartenenza della cosa.

Il CARRARA non distingue fra errore di *persona* ed errore nella consegna della *cosa*; ma fa un'altra distinzione: o chi ricevette la cosa non sua datagli per errore conobbe nel momento della recezione che non era sua e nonostante l'accettò; e allora il suo dolo essendo concomitante alla contrettazione potrebbe costituire il furto *proprio;* — o la ricevette anch'egli senza avvertire, e soltanto si fece reo posteriormente quando conosciuto che non era roba sua per avidità la ritenne: ed allora vi ha un furto *improprio,* essendovi analogia col furto della cosa smarrita. « Infatti, egli scrive, come colui che si appropria la cosa trovata non delinque quando la raccoglie, ma quando la ritiene e se la appropria; così colui che dalla mano del proprietario riceve cosa non sua per reciproco sbaglio, non delinque quando contretta, bensì quando poscia ritiene malgrado la conosciuta malvagità del ritenere. Ma allora ritiene una cosa che già trova pervenuta senza delitto in suo possesso, ed il furto è *improprio* (1) ».

A sciogliere la questione parmi non debba dimenticarsi che il furto non soltanto è la violazione del diritto di *proprietà*, ma è anche la violazione del diritto di *possesso*, perchè come ho notato (n. 20), conseguenza dell'elemento *invito domino* è che la cosa contrettata, sia, nell'istante del prendimento, in possesso di alcuno, nulla importando, che la si possegga *naturalmente* o che se ne abbia l'*animo* di possederla. Tenuto presente questo

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2028, nota 1. Nel § 2399, in nota, ragionando del delitto di appropriazione di cosa smarrita, presenta le due ipotesi dell'errore di *cosa* e dell'errore di *persona* nella consegna di un oggetto; e riferendosi al § 2028 richiama la sua opinione, che in ambedue le ipotesi stesse vi concorra il vero furto, pure non essendo « disprezzabile la opinione di coloro che vi scorgono una appropriazione ».

canone fondamentale, la distinzione fra l'errore nella consegna della *cosa* e l'errore di *persona*, sembrami inutile. Infatti, suppongasi la ipotesi che taluno riceva per errore una cosa non sua. Colui che gliel' ha consegnata, e della quale era proprietario, non ha certo perduto l'*animo* di possederla, tanto è vero che, se si accorge dell'errore, procura tosto di rivendicarla. Se il consegnatario la contretta, commette, non v' ha dubbio, un furto, perchè contretta un cosa altrui, posseduta da altri, *invito domino*, e coll'animo di lucrare. Suppongasi l'errore di *persona;* suppongasi la ipotesi, che diede luogo alla sentenza che stiamo esaminando. Uno riceve per errore una lettera contenente denaro, diretta ad un altro, l'apre e si appropria il denaro. Anche in questa ipotesi non è difficile lo scorgere essere violato, oltrechè la proprietà, anche il possesso. O colui, al quale era diretta la lettera col denaro, sapeva della missiva, e coll'*animo* manteneva il possesso della stessa; o non lo sapeva, ed il mittente manteneva in sè l'*animo* di possederla, perchè avendo diretta la lettera ad altri voleva che fosse consegnata a costui, e non ad estranei; quindi, sino a che non fosse avvenuta la regolare consegna al destinatario, egli, il mittente, se non *naturale*, ne era però *legittimo* possessore, perchè conservava l'*animus possidendi*. L'erroneo consegnatario adunque, che si appropriò la lettera e il denaro, violò certamente la proprietà ed il possesso di alcuno, e commise un furto vero e proprio. In ambedue le appropriazioni, sia per errore di *cosa*, sia per errore di *persona*, non può ravvisarsi nè una appropriazione indebita, nè una truffa, perchè in queste figure di reati si viola la proprietà, ma non il *possesso*, essendosene il proprietario colla consegna *volontaria* dell' oggetto, tanto nell' un caso quanto nell' altro, spogliato, ed avendo abbandonato l'*animo* di possederlo.

Le varie distinzioni poste innanzi dagli scrittori mi sembrano (lo dico con la maggior possibile modestia), troppo scolastiche ed atte ad intorbidare un concetto esatto e perspicuo, come è quello della *violazione del possesso*. Tra queste distinzioni è assai sottile quella del CARRARA, se cioè il consegnatario della *cosa* siasi accorto posteriormente che la cosa consegnatagli non era sua; tuttavia non mi convince. Sostiene il CARRARA che, in questa ipotesi, il consegnatario che si appropria la cosa, dovrebbe essere giudicato alla stregua di colui che si appropria un oggetto smarrito, perchè delinque non quando contretta, bensì quando ritiene. Ma l'*animo* di possedere non fu mai abbandonato dal consegnante. Fra le ipotesi della appropriazione di una cosa pervenuta nell'agente per *errore* e la appropriazione di cose smarrite vi ha un punto di contatto, l'appropriazione; invece nella

appropriazione di cosa pervenuta nell'agente per errore vi ha un fatto speciale, che manca nella appropriazione delle cose smarrite, cioè la consegna: i termini adunque delle due ipotesi non sono eguali, nè possono per conseguenza essere alla stessa stregua giudicate. Quando c'è la consegna, c'è l'animo di possedere; nelle cose smarrite c'è la *possibilità* dell'abbandono di questo animo, c'è la *possibilità* che il proprietario di esse abbia voluto rimetterle in comunione negativa.

L'opinione di coloro, i quali sostengono che nell'errore della *cosa* si debbano applicare le teoriche di Diritto civile sull'indebito ricevuto, conduce ad una strana confusione di idee; è un voler applicare disposizioni che regolano rapporti meramente civili ad azioni che offendono la legge penale, quando vi sia l'estremo del dolo generale e speciale.

XXX. Chi vede cadere da un veicolo una cassa e invece di avvertire il vetturale, ovvero di lasciare la cassa là dove è caduta, la prende frettolosamente e fugge, commette, non il reato di appropriazione di cosa smarrita, ma quello di furto, che può essere qualificato secondo il valore delle cose che ivi si contengono (Cass. di Torino 8 aprile 1885, Ric. Colombo, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1885, 198).

XXXI. L'esecutore testamentario che clandestinamente sottrae oggetti dalla casa del defunto e li porta nella propria abitazione con animo di ritenerli, commette il reato di furto e non soltanto quello di appropriazione indebita (Cass. di Torino 30 ottobre 1885, Ric. Todeschini, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 25; *Legge*, anno id. I, 356; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 106).

XXXII. Poichè, secondo il concetto del legislatore, debbono essere bene distinti fra loro gli oggetti rigettati dal mare di *ignota provenienza*, da quelli *provenienti manifestamente da naufragio*, nel caso di apprensione dei primi, debbono applicarsi al colpevole le disposizioni contenute nel Codice penale comune relative agli oggetti smarriti, mentre ai secondi debbono essere applicate le sanzioni penali stabilite pei furti (Cass. di Napoli 8 gennaio 1886, Ric. De Martino ed altri, Est. Capuano — *Racc.* Bettini, XXXVIII, 128).

XXXIII. È colpevole di furto qualificato, e non semplicemente di appropriazione indebita, l'impiegato ferroviario che, ritirando i biglietti dei viaggiatori, se ne ritiene alcuni per sè e li rimette in circolazione a scopo di lucro (Cass. di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Casazza, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 125).

XXXIV. Chi in qualità di commesso del ricevitore di un ufficio demaniale, sottrae carta bollata, quale ne sia la qualità, è reo di furto (Cassazione di Napoli 1° marzo 1886, Ric. Giusti, Est. Casella — *Giur. pen.*, anno 1886, 371).

XXXV. Commette furto il proprietario di un fondo il quale raccoglie e si appropria i frutti che in forza del contratto di affitto spettano all'affittuario del fondo medesimo (Cassaz. di Roma 22 marzo 1886, Ric. Lecca, Est. Mottola — *Riv. pen.*, XXIII, 564).

XXXVI. Si rende responsabile di furto non già di truffa (Codice toscano) il cassiere di un istituto privato di credito, che si appropria il denaro da esso custodito in tale qualità, sebbene abbia facoltà di asportarlo e tenerlo presso di sè, ma con l'obbligo di conservarlo nella stessa specie (Cass. di Firenze 12 maggio 1886, Ric. Gazzarvini, Est. Salucci — *Racc.* Bettini, XXXVIII, 279).

XXXVII. L'abitudine di due persone di imprestarsi reciprocamente per tacito consenso oggetti di vestiario non diminuisce il fatto dell'una che toglie all'altra un oggetto di vestiario e lo vende per proprio; il qual fatto presenta i caratteri del furto (Cass. di Torino 28 novembre 1886, Ric. Cavanna, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1887, 33).

54. — *Su varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi di reato diverso dal furto.*

I. Non si riscontra il carattere della sottrazione fraudolenta, estremo del furto, nel fatto di colui che, per incarico del proprietario della cosa smarrita, ne va in cerca, la raccoglie e se la appropria. Il momento nel quale deve osservarsi se ricorrano o no gli estremi costituenti il reato di furto è quello in cui il colpevole si impossessa della cosa altrui (Cassazione di Torino 16 ottobre 1867, Ric. Gino, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 6).

« Considerando (dice la sentenza), che elemento costitutivo del furto si è la sottrazione fraudolenta della cosa altrui, e che tale sottrazione si verifica allora quando la cosa, oggetto del reato, viene rimossa da uno ad altro luogo, e dal possesso del legittimo detentore passa in quello del colpevole ad insaputa e contro la volontà del primo;

« Che i caratteri di codesta sottrazione fraudolenta, *invito domino,* non si riscontrano nel fatto di colui, il quale per mandato ed incarico del proprietario della cosa smarrita, ne va in cerca, la trova e la raccoglie; posciachè il mandato che intercede, per una parte costituisce a favore dell'occupante un giusto titolo a prendere materialmente la cosa, non di certo per sè ma per conto del mandante; per altra parte esclude la traslazione del possesso: *Recte dictum est, qui putavit se domini voluntate rem attingere, non esse furem; is ergo solus fur est qui adtrectavit quod invito domino se facere scivit;*

« Che se la intenzione dimostrata di poi o col negare il ritrovamento od altrimenti di appropriarsi la cosa trovata, può costituire

l'inventore ritentore doloso della medesima, non basta a porre in essere i preaccennati estremi costitutivi del furto, posciachè per sapere se vi fu sottrazione fraudolenta, bisogna considerare il momento della presa della cosa, e per costituire la prova, è necessario di stabilire il concorso simultaneo e della occupazione per sè *invito domino* e dell'animo di frodare » (1).

II. Non commette furto ma indebita appropriazione il colono che dolosamente converte in uso proprio la parte dei prodotti spettante al padrone (Cass. di Torino 23 marzo 1870, Ric. Buffa, Est. Baronj — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 338).

« Attesochè il carattere essenziale del furto (così si esprimono i motivi), consiste nella violazione del diritto di proprietà e nel tempo stesso del possesso materiale, cosicchè la violazione del diritto di proprietà non accompagnato da quella del detto possesso, costituisce bensì un reato contro la proprietà, ma non mai quello di furto, non verificandosi in questo caso quella contrettazione, ossia quella ablazione o traslocazione della cosa altrui all'insaputa e contro la volontà del padrone, che venendo fatta dolosamente è la condizione necessaria del furto.

« Che perciò colui il quale si trova nel possesso anche meramente materiale della cosa d'altri in virtù di un contratto e di una convenzione qualunque col proprietario, e se ne abusa o la converte in tutto o in parte a proprio vantaggio, non si rende colpevole di furto, mentre la cosa trovasi presso di lui, non per l'effetto di uno spoglio clandestino e ignorato dal proprietario, ma bensì della libera volontà di quest'ultimo;

« Attesochè il colono parziario ritiene il possesso materiale del fondo condotto dipendentemente da un contratto, ecc. » (2).

III. Non è furto nè altro reato contro la proprietà, ma è invece reato contro la pubblica amministrazione (art. 213 Cod. pen.), la sottrazione di una lettera contenente valori e consegnata alla posta nazionale, allorchè questa sottrazione si commetta da un inserviente addetto al servizio delle vetture di ambulanza (Cass. di Torino 26 giugno 1872,

---

(1) La Corte ha ritenuto concorrere nel fatto gli estremi dell'appropriazione di cose smarrite. Dopo quanto ho detto sulla tesi XXIX del numero 53 (e precisamente a pag. 91 e 92), è naturale che io non posso dividere l'avviso di questa sentenza, perchè nella specie non fu violato il *possesso*, come non lo era nella ipotesi, di cui la tesi anzidetta. Infatti è manifesto l'*animus possidendi* in colui che diede l'incarico di ricercare la cosa smarrita. Ond'è, che sono spiccati i caratteri del furto. Veggasi anche la tesi X dello stesso numero 53.

(2) La Corte di Cassazione di Firenze non divise questa opinione; e il Pessina invece è andato nell'ordine di idee del Supremo Magistrato di Torino (Vedi n. 53, IX).

Ric. Barbetta, Est. Merello — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 174; *Legge*, anno id., I, 810).

IV. Il commesso di un agenzia di pegno, il quale si appropria oggetti pignorati per impegnarli di nuovo e trarne lucro, non si rende colpevole del reato di furto, ma di truffa (Cassazione di Palermo 5 maggio 1877, Ric. Emmanuele, Est. La Manna — *Foro Italiano*, anno 1877, 306, 307).

..... « Ciò evidentemente (dicono i motivi), presenta i caratteri del reato di truffa e non di furto, perciocchè la sottrazione degli oggetti di vestiario fatta allo scopo, non già di appropriarseli, ma di simulare fraudolentemente una seconda pignorazione dell'oggetto medesimo antecedentemente pignorato, manca dell'estremo necessario a costituire il reato di furto, che è appunto quello che si sottragga la cosa al padrone nel doloso intendimento di farla propria, e dimostra invece l'uso di un raggiro fraudolento atto ad abusare dell'altrui buona fede per ritrarre un denaro indovuto, in che consistono precisamente i caratteri della truffa ».

V. Non vi ha reato di furto, ma forse di altro reato, nel fatto di colui che è sorpreso a falciare erba in pendenza di lite da lui promossa per sostenere che gli compete a ciò un diritto *uti singulus* (Cass. di Firenze 12 settembre 1878, Ric. Borsotti — *Legge*, anno 1879, 42).

55. — *Su due ipotesi in cui non si riscontrarono nè i caratteri del furto, nè di qualsiasi altro reato.*

I. Il tesoro, secondo la nozione data dall'art. 714 del Cod. civile e delle Leggi romane, pur non essendo una vera *res nullius*, nè un vero accessorio del fondo, deve tuttavia considerarsi come tale. Il diritto dell'inventore sulla metà del tesoro deriva da una specie di occupazione della cosa col renderla visibile e scoperta, non *data opera*, ma *fortuito casu*; il diritto del proprietario sull'altra metà si giustifica per una ragione analoga al diritto di accessione consistente nel *beneficium fundi* e per una presunzione di proprietà trasmessa. L'apprensione corporale dell'oggetto trovato è un atto unico, indivisibile giuridicamente, tanto della porzione spettante all'inventore, quanto di quella dovuta al proprietario. Quindi la contrettazione della totalità del tesoro, per opera dell'inventore, non è azione illecita, nè punibile, e come l'oggetto diventa divisibile sol dopo di quella, così solo dopo sorge pure il diritto del proprietario del fondo. Quindi ancora il trattenere per sè o disporre della propria metà, per parte dell'inventore, non costituisce reato, quando pure esso inventore sia un operaio adoperato e pagato dal padrone del fondo per eseguirvi lavori qualsiansi, purchè questi lavori non siano diretti allo scopo di cercar tesori e il riconoscimento sia da riferire ad un mero caso e ad un beneficio della fortuna (Cass. di Palermo 9 aprile 1874, Ric. Longo ed altri, Est. Salis — *Racc.* Bettini, XXVII, 127; *Ann. Giur. Ital.*,

anno 1874, I, 2, 299; *Gazz. del Procurat.*, IX, 477; *Monit. Palerm.*, IV, 553; *Monit. Ven.*, III, 666).

La sentenza svolge ampiamente la questione (1). Data la nozione del *tesoro* giusta il dettato della sapienza romana: *Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat* (2), e la varietà delle antiche leggi sulla spettanza dello stesso rispetto all'inventore ed al proprietario del fondo, passa a trattare l'argomento se l'inventore acquisti *ipso jure* la proprietà di tutto il tesoro, ed il proprietario del luogo, dove fu trovato, il solo diritto di credito verso l'inventore per conseguire la metà attribuitagli dalla legge; o viceversa il proprietario la proprietà della totalità, e l'inventore il diritto personale di credito per la sua metà. Parrebbe, soggiunge, che l'inventore, acquistando il tesoro per diritto di occupazione, acquisti *ipso jure* il dominio della totalità del tesoro, coll'obbligo di darne al proprietario del fondo la metà od in natura e specie, od in valore. Però, sebbene l'opinione contraria sembri trovare appoggio nel primo inciso dell'articolo 714 del Codice civile: « il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova », nullameno devesi affermare (dice la sentenza) che una metà, *ipso jure,* appartenga all'inventore, e l'altra metà, pure *ipso jure,* spetti al proprietario del fondo. E questo avviso essa suffraga del pari colla legislazione romana (3).

Indi passa ad esaminare se gli argomenti circa la metà dovuta all'inventore debbano valere anche quando la scoperta sia stata fatta da un operaio nell'eseguire i lavori, pei quali fu adoperato e pagato dal padrone del fondo; e si fa la domanda se non potrebbe allegarsi che, agendo l'inventore e lavorando per conto del padrone,

---

(1) La questione è svolta sotto il punto di vista del Codice sardo (1859), che non prevede la ipotesi della appropriazione del tesoro. Il Codice toscano classifica questa appropriazione fra i furti improprî (art. 403). Tornerò su questo argomento quando mi occuperò della frode e della appropriazione indebita rispettivamente secondo i due Codici (numeri 416, 418).

(2) Paul. ad L. 34, § 1, Dig. *de acquir. rer. domin.* Era questo il *tesoro proprio.* — La legislazione romana prevedeva anche il tesoro *improprio,* quello cioè nel quale è noto colui che lo ha fatto e che perciò non ne perde il dominio perchè ha avuto in animo di nasconderlo dalla altrui rapacità o da qualche sinistro. *Alioquin si quis aliquid vel lucri causa, vel metus, vel custodiae condiderit sub terra, non est thesaurus, cujus etiam furtum sit.* L. 31, Dig. *de adquir. rer. dom.*

(3) L. 3, § 10, Dig. *de jure fisci;* L. 2, Cod. Theod. *de thes.;* Trifonino, L. 63 *de acquir. rer. domin.* pr. e §§ 1, 2, 3, 4; L. un. Cod. Justin. *de thes.* Tutti questi frammenti sono nel senso *Id quod repertum fuerit, dimidia retenta, altera dimidia data, cum locorum domino partiatur.*

debbono cedere al padrone tutti i risultamenti del lavoro e tutti i vantaggi dell'opera locata, non essendo l'operaio che il mandatario salariato, il rappresentante del padrone, il locatore dell'opera condotta dal padrone, a cui prò tutta la impiega; e che quindi al proprietario debba spettare il tesoro da lui trovato e come a padrone del luogo e come ad inventore. Nota la sentenza che questa era l'opinione del D'Angelo, del Tolosano e della L. 46, § 4, Dig. *de proc.*: « *Sive principaliter ipsius rei nomine, sive extrinsecus, ob eam rem debet mandati judicio restituere;* ma osserva che questa opinione è solo da seguire quando l'operaio scopritore del tesoro sia stato impiegato dal proprietario precisamente per la ricerca del tesoro, perchè allora l'invenzione è un risultamento del lavoro ordinato dal proprietario, a cui per conseguenza devono cedere tutti i vantaggi. Questi vantaggi però sono ristretti a quelli che l'operaio consegue come locatore dell'opera, e non si estendono a tutti gli altri, che può ricavare per occasione del lavoro, per un beneficio della sorte, *succedente numine et ducente fortuna;* e tale fu l'insegnamento di Scevola nella L. 67, Dig. *de rei vindicatione.* La sentenza così avvisa, mancando in siffatta ipotesi gli elementi del furto, imperocchè il prendimento del tesoro trovato per mero caso fortuito nel fondo altrui non sia illecito; consistendo l'occupazione nel fatto della apprensione corporale dell'oggetto trovato; e l'atto unico, indivisibile giuridicamente tanto della porzione spettante all'inventore, quanto della metà attribuita al proprietario del luogo — *dimidia pars retenta, dimidia data cum locorum domino partiatur* — disse l'Imperatore Leone nella L. unica, Cod. *de thes.;* e gli Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio decretarono — *in repertorum partem eum qui loci dominus fuerit, admittant* (L. 2, Cod. Theod., *de thes.*). Questi testi suppongono la legittimità dell'apprendimento dell'intero tesoro per parte dell'inventore. Gli è vero che disputandosi tra più quale debba reputarsi inventore, è da giudicarsi inventore colui che lo abbia reso visibile, e lo abbia per il primo scorto e scoperto, benchè non lo abbia per il primo fisicamente toccato. Ma se il renderlo visibile basta per acquistare il diritto di inventore, da ciò non segue che non sia autorizzato a prenderlo *corpore* ed impossessarsene. La contrettazione dunque della totalità del tesoro nell'inventore non è azione illecita; dunque non è punibile. L'azione illecita non potrebbe esistere che dopo l'apprensione corporale del tesoro; ma nel caso che formi materia di reato non può essere un furto e non potrebbe essere che un altro reato preveduto e contemplato dalla legge penale.

Ciò affermato, passa la sentenza ad esaminare se il fatto costituisca, giusta il Codice penale del 1859, o una appropriazione indebita (articolo 631), o una appropriazione di oggetti smarriti (art. 634). Non può essere una appropriazione indebita (osserva), perchè una delle condizioni di questa è la consegna e l'affidamento fatto per uno dei titoli indicati nell'articolo 631 o virtualmente compresivi; e nella ipotesi dell'inventore che si appropria l'intero tesoro nel fondo altrui, si riscontra la contrettazione, l'apprensione corporale, ma manca la consegna, l'affidamento. Non può essere appropriazione di cose smarrite, perchè l'articolo 634 del Cod. pen. parla di denaro e di oggetti smarriti, e questa disposizione (in relazione all'art. 715 del Cod. civile che non comprende il tesoro), non può essere applicata al tesoro nè per la lettera, nè per lo spirito, nè per analogia.

Questi sono in sostanza gli argomenti addotti dalla lunga ed elaborata decisione per giungere alla tesi sovra esposta.

Il Codice francese (1810) non contiene una disposizione sull'argomento del tesoro. A questo proposito, gli Autori della *Teoria* (1) notano che se è vero, per l'articolo 716 del Codice Napoleone, che l'inventore di un tesoro nel fondo altrui ha diritto alla metà, da ciò non deve dedursi la conseguenza che, se lo sottrasse tutto, debba andare esente dalla pena del furto, perchè si rende colpevole di furto della metà che non gli appartiene. Ciò fu deciso dalla Corte Suprema di Francia colla sent. 18 maggio 1827, pel motivo « che colui il quale si impossessa fraudolentemente della totalità di una cosa che non gli appartiene se non per una metà, commette necessariamente un furto per la parte che non gli appartiene » (2).

Il Rauter è di avviso contrario, perchè quando l'oggetto della manomissione non può essere distinto dalla cosa propria dell'agente, essendone indivisibile al momento, l'apprensione fatta non costituisce un furto. È questo il caso, egli scrive, di chi, trovato un tesoro nel campo altrui, se lo appropria per intero (3).

E della stessa opinione sembra essere il Carnot, il quale così si esprime: « Colui che sotto l'antica legislazione aveva scoperto un tesoro sul fondo altrui e lo aveva sottratto, conoscendo il padrone del fondo, non era reputato colpevole di un vero furto; e il Codice penale non ha posta questa ipotesi fra i misfatti (4).

---

(1) Chauveau ed Hélie, *Théorie ecc.*, n. 3177. Bruxelles, 1845.
(2) Sirey, XXVII, 1, 491.
(3) *Traité théorique et pratique du Droit criminel* etc., § 507.
(4) *Commentaire sur le Code pénal* etc.: sur l'art. 379 n. 16.

Parmi che la tesi sostenuta dal Supremo Magistrato di Palermo sia appoggiata a giuste ragioni. Non conviene mai dimenticare il principio che il furto non è soltanto una violazione della *proprietà*, ma anche del *possesso* (v. n. 53, tesi X e XXIX). L'apprensione del tesoro non presenta certo violazione del *possesso*, per la ragione che il proprietario che possiede il fondo, non sapendo di avere in quello un tesoro, non può dire di *possedere* il tesoro stesso, perchè gli manca l'*animo* di possederlo. Per questo motivo, nella ipotesi della sentenza in esame non possono ravvisarsi i caratteri del furto. Se non è furto, mancando nel Codice penale del 1859 una disposizione speciale al riguardo, disposizione che si trova, come vedremo, nel Codice toscano (art. 403), l'azione di che si tratta non può costituire altro reato. Non può costituire una appropriazione indebita, perchè manca la *consegna;* non il reato di appropriazione di cosa smarrita, perchè l'articolo 634 del Codice sardo prevede la appropriazione di denaro o di oggetti smarriti, e fra questi certamente non va annoverato il tesoro, il quale è una *vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria,* **ut jam dominum non habeat**; mentre le cose smarrite si presume *dominum habeant,* e per conseguenza non siano state rimesse in comunione negativa.

Del resto, il principio sancito dalla sentenza è altresì appoggiato dalla opinione del Forti, il quale, nelle sue *Conclusioni criminali,* espressamente pensa che il tesoro reputasi *res nullius;* che rientra nel commercio colla *invenzione;* e cede al primo occupante, mediante *l'apprensione materiale* (1).

II. Gli abitanti di un Comune che per antico uso attingono in buona fede acqua da un canale, ignorando se questo canale sia di proprietà pubblica o privata, non commettono alcun reato (Cassazione di Torino 17 febbraio 1886, Ric. Negrotto-Cambiaso, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 136).

« La mancanza di dolo (così si esprime la sentenza), sovranamente constatata dai giudici del fatto, fu la ragione principale e determinante della declaratoria di *non locum,* e non la denegazione del diritto di proprietà invocato dal querelante marchese Negrotto, o l'affermazione di un diritto qualunque *aquae haustus,* competente ai querelati ».

56. — *Sulle questioni ai giurati.*

I. Potendo verificarsi la complicità in furto nei fatti che lo abbiano preparato, facilitato o consumato, il giurì deve essere interrogato intorno

(1) Ediz. Cammelli, Concl. XXII, pag. 201-240.

all'indole speciale dei fatti ai quali siasi cooperato onde formare un esatto criterio sulla influenza della complicità nella perpetrazione del reato (Cassaz. di Napoli 26 agosto 1862, Ric. Nappi — *Gazz. Nap.*, XXV, 395).

II. Se in due diversi ripostigli siasi commesso il furto e fosse pure a danno di due diverse persone, quando il fatto venne ad essere uno perchè commesso contemporaneamente e cogli stessi mezzi, e unico fu dichiarato nella sentenza di rinvio, non occorrono separate domande ai giurati, come per due distinti reati, ed anzi è opportuno riunirle trattandosi di elementi di uno stesso reato (Cassaz. di Torino 17 gennaio 1867, Ric. Gambarana — *Racc.* Bettini, XIX, I, 69; *Gazz. Gen.*, XIX, II, 17).

III. Benchè due siano gli oggetti involati, non devonsi proporre separate questioni ai giurati se si verifica unità di tempo, di luogo e di persona, a cui danno fu commessa la fraudolenta sottrazione (Cass. di Torino 21 marzo 1867; Ric. Fiore — *Gazz. Gen.*, XIX, II, 141).

IV. L'estremo dell'animo di far lucro nel delinquente per furto può trovarsi supplito per equipollenza nelle questioni relative proposte ai giurati (Cass. di Firenze 5 agosto 1871, Ric. Mannerini, Est. Adami — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, 2, 209).

Nella prima questione si erano posti gli estremi del furto; nella seconda, trattandosi della aggravante dello scasso, si interrogarono i giurati, se l'accusato « commise quel furto mediante scasso, per avere, *al fine di rubare le cose suddette* (di cui nella prima questione), aperta la porta mediante rottura ecc. ».

« La giurisprudenza della Corte Suprema (dice la sentenza), ha con giusto criterio stabilito, che in date circostanze e in date espressioni contenute nelle questioni, sia legalmente possibile il riconoscere essere stato equipollentemente supplito a tale riguardo; per modo che, sempre quando dall'insieme delle contingenze e dei fatti risulti, senza dubbio nè equivoco, quell'animo di far lucro nell'accusato, che si impossessi della cosa altrui, senza il consenso del proprietario, possa un tale estremo ritenersi abbastanza proposto nella relativa questione, sebbene letteralmente ivi non leggasi scritto, ed aversi perciò come stabilito nel verdetto affermativo dei giurati » (1).

V. È completa la questione se il colpevole abbia commesso l'omicidio a scopo di preparare o facilitare o commettere il delitto di furto, senza che sia mestieri di accertare la esistenza del furto stesso con una questione

---

(1) La sentenza provvede nella applicazione del Codice toscano, il quale, come vedemmo (n. 14), dà la definizione del furto, ed in questa pone l'estremo *per farne lucro*.

speciale (Cassazione di Napoli 10 giugno 1872, Ric. D' Elia e Lombardi, Est. Nardis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, 355).

VI. Allorchè più accusati furono dichiarati autori dello stesso furto, si possono in seguito interrogare i giurati in un quesito comune a tutti sulle sue qualificazioni (Cass. di Torino 8 ottobre 1874, Ric. Cocco ed altri, Est. Buniva, *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, 2, 323) (1).

VII. Le espressioni *prendere contro la volontà del proprietario qualche cosa per farne lucro*, racchiudono il concetto del furto tentato, ma non interamente quello del consumato. Il difetto di una questione ai giurati per essersi usata questa espressione nel furto consumato, può essere supplito da altra, in cui sia indicato il valore delle cose involate (Cass. di Palermo 10 gennaio 1876, Ric. Arcolino, Est. Abrignani — *Foro. Ital.*, anno 1876, 208).

« Considerando (dice la sentenza), che comunque sia vero che la espressione *prendere contro la volontà del proprietario qualche cosa per farne lucro,* corrisponda alla definizione latina sul furto, pure non è men vero che per essa non si abbia il concetto giuridico completo a far ritenere, nel senso delle vigenti leggi penali, il furto consumato, ma solo il tentativo di esso, pel manco della esportazione della cosa contrettata (2), il che non era assolutamente necessario presso i Romani, perchè anche l'appropriazione della cosa data in prestito o ad uso costituiva il furto, tuttavia ecc. ».

VIII. Data l'accusa di furto qualificato pel mezzo e pel valore contro più persone, i relativi quesiti possono essere formulati in modo impersonale. Vi sarebbe però nullità del verdetto quando fossero collocati prima dei quesiti relativi alla colpevolezza ed al grado di essa (Cass. di Torino 28 febbraio 1878, Ric. Rebaudo e Rolleri — *Legge*, anno 1878, 414).

IX. La voce *rubare* serve esplicitamente a dare il concetto della ablazione dolosa di cosa mobile altrui, ed è bene quindi adoperata nei quesiti relativi al furto (Cass. di Torino 24 maggio 1878, Ric. Miretti — *Monit.* di Milano, XIX, 626; Id. 13 febbraio 1879; — *Racc.* Bettini, XXXI, 548; Id. Cass. di Roma 20 dicembre 1878, Ric. Virdis e Pitiermo — *Riv. pen.*, X, 57).

X. Le circostanze qualificative del furto, che ne costituiscono la sostanza, la materialità, possono formare oggetto di quesiti impersonali.

---

(1) A meno che, come fu deciso di poi, la qualifica non contenga alcun che di personale; la qualifica, ad esempio, del tempo, in cui è necessario l' estremo della non convivenza del ladro col derubato.

(2) In questo concetto la Corte di Palermo si mantiene tuttora, contrariamente ai Supremi Magistrati di Torino, di Napoli e di Firenze. — V. n. 38.

In tal caso però devono, sotto pena di nullità, non precedere ma susseguire i quesiti riflettenti la colpabilità specifica intorno al furto. Sono viziate di complessità le questioni, nelle quali, insieme alla colpabilità, si accenni al concorso delle anzidette circostanze (Cass. di Torino 21 maggio 1879, Ric. Passerino ed altri — *Legge*, anno 1879, 550).

XI. L'uso, nelle questioni ai giurati, della parola *sottrarre*, come sinonimo di *rubare*, in modo da non lasciare incertezza ai giurati sul significato di essa parola, non vizia il verdetto (Cass. di Torino 23 febbraio 1882, Ric. Elia e Pigozzi, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 127).

XII. La domanda ai giurati se l'accusato sia colpevole di avere *sottratto*, a vece di avere *rubato*, contiene sufficientemente gli estremi del furto (Cass. di Torino 15 marzo 1883, Ric. Negro, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 146).

XIII. Non vizia la questione proposta ai giurati la specificazione in essa della cosa furtiva con nome diverso da quello usato nella causa (*mortadella* invece che *salame*) (1) (Cass. di Torino 25 novembre 1885, Ric. Berettini e Rossi, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 17).

XIV. Il furto tentato ed il mancato non costituiscono circostanze diminuenti l'imputabilità morale dell'accusato, ma due reati di minore gravità del furto consumato. Quindi, se è più regolare di proporre ai giurati prima la questione sul furto consumato dedotto ad accusa, e poi, ove d'uopo, sul mancato e sul tentato, non havvi però nullità quando si inverta l'ordine e si proponga prima il tentato e successivamente gli altri due (Cass. di Torino 9 dicembre 1885, Ric. Carruti, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1886, 7; *Legge*, anno id., I, 715).

XV. La domanda ai giurati se « l'accusato sia colpevole di aver rubato oggetti, ecc. » non contiene il *nomen juris* del furto. L'elemento doloso nel furto è insito nel fatto; per cui non occorre che nelle questioni ai giurati si domandi « se l'accusato sia colpevole di avere rubato *fraudolentemente* o *dolosamente* » (Cass. di Torino 7 luglio 1886, Ric. Guerzoni, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 342; *Riv. pen.*, XXIV, 136).

XVI. La difesa ha diritto di far proporre ai giurati la questione se i molteplici furti dedotti distintamente ad accusa, costituiscano un solo reato continuato colla formola: « Siete convinti che i furti addebitati agli accusati siano stati commessi in esecuzione di un unico disegno o determinazione criminosa » (Cass. di Torino 12 luglio 1886, Ric. Miscorini ed altri, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1886, 381).

La sentenza così si esprime: « Attesochè questa Corte..... non può dire corretta l'affermazione della Corte Parmense, che il quesito tendente a far stabilire dai giurati se ritenessero che

---

(1) Comprendo i diritti della difesa, ma spingendoli fino a proporre di codeste eccezioni, si cade nel ridicolo.

la perpetrazione di quei reati di furto..... fosse stata la conseguenza di un'unica determinazione, dovesse ritenersi non attinente alla seconda parte del detto articolo (494 Cod. p. p.), perchè sostanzialmente, come dottrina e giurisprudenza hanno più volte proclamato, l'essere dati reati l'effetto di un' unica determinazione riesca ad una attenuante della gravità singola dei reati concorrenti, perchè non furono effetto di altrettante determinazioni criminose, ma di una sola che tutti li generava e ne erano l'esecuzione: dato il qual principio, non era interdetto alla difesa di chiedere la proposizione della relativa domanda.

« E per vero, il desumere dalle risultanze del dibattimento, se più reati omogenei si possano ritenere l'effetto di una determinazione distinta dei presunti autori, o di una determinazione unica, estrinsecata con più fatti distinti, è un apprezzamento di fatto che nei giudizî di Corte d'Assise è commesso a quei giudici popolari, che sono chiamati a statuire sulla colpabilità degli imputati e sul grado di questa colpabilità, tanto che ad essi solamente è dato il rispondere efficacemente se sussistano date circostanze che aggravino od attenuino o del tutto tolgano la responsabilità degli autori.

« Nè vale il dire che si corresse il pericolo, colla proposta di detto quesito, di una contraddizione col responso affermativo che avessero dato sui quesiti formulati sull'atto di accusa, perchè l'affermazione dei giurati, che detti imputati avessero commesso i tre furti.... non avrebbe punto urtato con quella che in ipotesi avessero per avventura data alla domanda, se per altro quei fatti fossero stati la conseguenza di un'unica determinazione criminosa, perchè, fosse anche ciò stato risposto, stava pur sempre che la eventuale unica determinazione aveva germogliato tre distinti fatti costituenti reato a danno altrui, lo che avrebbe dovuto non essere obliterato dai giudici del diritto nella applicazione della pena ».

Contro questa sentenza mi permetto brevi osservazioni.

Il concetto del reato continuato, che chiaro e preciso spicca nel Codice penale toscano (art. 80), non figura nel Codice penale sardo (1859); solo ve n'ha una traccia nell'articolo 144, ma unicamente nei riguardi della prescrizione, non in quelli di una diminuzione di pena. Se adunque una questione *deve* porsi a questo proposito nei sensi del Codice toscano, parmi che non possa essere *obbligatoria* nella applicazione del Codice sardo. Infatti; la sentenza ritenne violato l'articolo 494 del Codice di proc. pen. Quest'articolo fa obbligo al Presidente di « proporre le questioni sui fatti che *ai termini di legge* scusano la imputabilità quante volte ne sia

richiesto dalla difesa ». Non entro nella questione se la *continuazione* di un reato sia una circostanza piuttosto *scusante* che *attenuante;* sarà anche *scusante;* mi fermo al disposto del predetto articolo che la circostanza scusante deve essere preveduta dalla legge, deve risultare dai *termini della legge.* Ma se il reato *continuato* non figura nel Codice penale sardo, il Magistrato che applica questo Codice non può essere tenuto a considerare per *iscusante* una circostanza, che per tale non è dal Codice stesso considerata.

D'altronde è risaputo, che ove una questione sia formolata nei termini della legge, non può essere tacciata di viziosità. Ora: quali saranno i *termini* nei quali dovrà essere proposta la questione sul reato continuato, dominando il Codice penale sardo? Quelli della scienza? Ma la dottrina non è tutta concorde nella forma della definizione del reato continuato. Quelli del Codice penale toscano? Ma questo Codice non regna che nelle Provincie toscane; nelle altre parti del Regno è sovrano il Codice sardo. Il Magistrato che applica il Codice sardo dovrebbe adunque, mancando di una scorta per parte del legislatore (scorta che non può mai abbandonare e a cui deve anzi sempre ricorrere nel formulare le questioni ai giurati), per adoperare le identiche espressioni da essa usate, dovrebbe (dico) presentare tale questione o secondo la dottrina, che se è certa nel concetto è incerta nella forma della estrinsecazione del concetto stesso, o secondo un Codice, che gli è proibito di applicare.

Il difensore senza dubbio ha il diritto di proporre la questione se un reato sia continuato; ma questa proposta non *può* nè *deve* essere fatta al giurì, il quale è interpellato soltanto sulle circostanze prevedute dalla legge scritta, che scusano la imputabilità *ai termini della legge;* ma dovrà essere fatta ai giudici del diritto. Si potrà disputare se nelle condizioni della legislazione penale sarda il Magistrato abbia l'obbligo di applicare la teorica della continuazione del reato; ma la questione dovrà essere portata innanzi a lui, non mai avanti il giudice del fatto.

Del resto fu ed è questa la pratica costante delle Corti d'assise nella giurisdizione del Codice sardo. Quante volte mi occorse di trovarmi di fronte ad un reato continuato, sempre ho inteso il difensore proporre la questione alla Corte dopo pronunciato il verdetto; soventi la mossi io medesimo; non di rado se ne occupò di ufficio la Corte stessa. Talora fu respinta, nè mai se ne formò oggetto di nullità. La Corte Suprema colla sentenza in esame ha stabilito un precedente, che potrebbe essere pericoloso al buon andamento della giustizia.

XVII. La domanda ai giurati « se l'accusato sia colpevole di *aver rubato* ecc. » contiene l'elemento della sottrazione dolosa (Cassaz. di Torino 27 novembre 1886, Ric. Testa e Rebagliati, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 54).

57. — *Massima in genere.*

Non è contraddittorio il verdetto con cui, negandosi la materiale amozione degli effetti senza l'intenzione di rubare e la forza irresistibile allegata a giustificarla, siasi affermato il furto (Cassazione di Napoli 18 dicembre 1876, Ric. Notturno e Gigante, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1877, 176).

CAPITOLO TERZO

Del furto semplice propriamente detto e del furto campestre.

SOMMARIO.

§ 1.

Del furto semplice propriamente detto.

58. *Nozione generale del furto* semplice *propriamente detto.*
59. *Pena del furto* semplice *propriamente detto secondo la storia e secondo il diritto positivo patrio.*
60. *Nozione del furto* semplice *propriamente detto secondo il Codice sardo, il Codice toscano e i Progetti del nuovo Codice penale.*
61. *Osservazioni sull'articolo 376 del Codice toscano.*
62. *Giurisprudenza pratica sul Codice penale sardo in tema di furto* semplice *propriamente detto.*

§ 2.

Del furto campestre.

63. *Nozione generale del furto* campestre — *Codici francese, sardo e toscano — Lo si considera come una specie del furto* semplice.
64. *Lavori preparatorî del nuovo Codice penale sul furto* campestre.
65. *Osservazioni sull'articolo 625 del Codice sardo.*
66. *Giurisprudenza pratica in tema di furto* campestre. *Il furto* campestre *non può mai diventare furto* qualificato. *Si combatte la teoria.*
67. *Id.* *id.* *Ipotesi di furto* campestre *vero e proprio.*
68. *Id.* *id.* *Ipotesi di furto in cui non si riconobbero i caratteri di furto* campestre.

69. *Giurisprudenza pratica. Sul furto* campestre *perfetto ed imperfetto.*
70. *Id. id. Sul dolo.*
71. *Id. id. Sulla clandestinità e sul furto* campestre *per dissetarsi.*
72. *Id. id. La tenuità del valore non dirime l'azione di furto* campestre.
73. *Id. id. Sulla recidiva.*
74. *Id. id. Altre ipotesi di recidiva.*
75. *Id. id. Massime in genere.*

§ 1.

Del furto semplice propriamente detto.

58. — Nell'esaminare gli elementi che costituiscono il furto in genere ho notato che, onde vi sia il reato di furto, è necessaria una *contrettazione:* — che questa contrettazione avvenga sopra una *cosa mobile;* — che la cosa mobile sia d'*altrui;* — che la contrettazione abbia luogo *invito domino* e, come conseguenza, che sia in *possesso* d'altri; — che finalmente nel contrettatore siavi l'*animo di lucro.* Allorchè tutti codesti elementi sono riuniti si avrà un furto vero e proprio; e quando nessun fatto di natura speciale venga ad aggravarne il carattere, il furto nella scienza prende il nome di *furto semplice.*

Ma le circostanze che concorrono ad *aggravare* il furto, possono essere di diverse specie, possono avere una maggiore o minore importanza, da indurre i legislatori ad una maggiore o ad una minore severità nello stabilire le diverse pene. Da qui la dottrina trasse il concetto di due specie particolari di furto, il *semplice* ed il *qualificato.* Fra queste due specie, però, ve ne ha una terza, alla quale dalla maggior parte dei legislatori non si dà un nome speciale, sebbene tutti la riconoscano punendone le varie ipotesi più severamente del furto semplice e con minor rigore del furto qualificato. Questa terza specie sarebbe il furto *aggravato*, come è chiamato dal Legislatore toscano.

Terrò parola distintamente delle tre specie, cominciando nel presente Capitolo dal furto *semplice, propriamente detto,* a cui unirò il furto *campestre*, che ne è una particolare diramazione.

Il concetto del furto semplice rimane, per le cose anzidette, chiaro e preciso; cioè, il furto è *semplice* quando alla sua esecuzione non concorrano particolari circostanze, che ne rendano più intensa la natura, fermi stando ed intangibili gli elementi che costituiscono in genere il furto vero e proprio. *Simplex est, cui praeter ea, quae furti naturam constituunt, nec vis, nec aliud*

hujusmodi atrocius accedit, quod delicti magnitudinem exaggeret, atque faciat ut furtum in qualificatum abeat (1).

59. — Ho notato nelle pagine precedenti (n. 7), che i Romani, caduta in dissuetudine la severità delle leggi decemvirali, punivano il furto semplice (giacchè di questo soltanto si occupava la loro legislazione), con la pena del quadruplo se *manifestum*, del duplo se *nec manifestum*. Sottentrata al Diritto romano la legislazione barbarica, la pena del furto semplice fu l'estremo supplizio (nn. 8, 9). Carlo Magno, vinto e debellato Desiderio, ultimo re dei Longobardi, volle, con sue ordinazioni particolari, accrescere il volume delle costituzioni longobardiche, e segnatamente con una, che riguarda la pena dei furti semplici, pretese moderare il rigore delle leggi antecedenti, facendo la distinzione di prima, seconda e terza colpa, distinzione che fu malamente interpretata quando la si volle introdurre nelle leggi municipali di varie città e provincie, e dall'opinione di varî criminalisti, che l'hanno sostenuta. Materialmente fu essa intesa e spiegata, e materialmente fu messa in pratica nei tribunali, essendo stata adattata al caso di chi avesse commesso tre furti, e non di chi avesse subìto tre giudizi per furti.

Alla legislazione di Carlo Magno, succedette quella crudele dello svevo Federico II (n. 9), sulle cui orme camminarono varî altri principi in Europa; e sulla metà del secolo, la pena capitale continuò ad essere la sanzione contro il malefizio in esame.

In seguito alle umanitarie pubblicazioni del Beccaria (2), del Filangieri (3) e del De Simoni (4), il barbaro edificio criminale dei vecchi tempi ricevette un gran colpo e crollò d'ogni parte. Il furto non fu più punito colla morte; ma con pena corporale temporanea, ridotta ad una misura non esagerata, lasciando ai magistrati una sufficiente latitudine per irrogarla; e soltanto con pena pecuniaria, quando il valore del tolto fosse stato di minima importanza. Questa mitezza noi vediamo in tutte le legislazioni moderne; mitezza d'altronde ragionevole di fronte alla scala penale, che in seguito ai suggerimenti della scienza si è dovuta stabilire a seconda della quantità politica dei furti e degli altri malefizî di maggiore momento.

Il Codice penale toscano ed il sardo si posero a livello delle

---

(1) Cremani, *De jure crim.*, Lib. II, Cap. VII, art. 1, § 16.
(2) *Dei delitti e delle pene.*
(3) *Scienza della Legislazione.*
(4) *Del furto e sua pena* — Milano, 1854.

moderne teorie, che furono del pari seguite dai Codici stranieri, promulgati dopo di essi.

Il Codice sardo punisce il furto semplice col carcere (articolo 622), che da sei giorni può arrivare fino ad anni cinque (art. 56); e col carcere è pure punito dal Codice toscano, colla gradazione di cui dirò nel numero seguente.

60. — Il Codice sardo (art. 622), chiama furto semplice quello che non è accompagnato da alcuna delle circostanze che lo rendono qualificato, senza nessuna norma circa il valore (1). Ogni contrettazione, che abbia i caratteri del furto stabiliti dalla dottrina, qualunque sia il valore, per quanto minimo, dell'oggetto contrettato, è furto nel concetto del Legislatore sardo. Il valore giusta il Codice sardo, viene a rendere più intensa la quantità politica del furto, quando arrivi (e lo vedremo a suo luogo — n. 122) ad una cifra determinata. È evidente però che, stante la grande latitudine lasciatagli nella applicazione della pena, il Magistrato per irrogarla dovrà avere riguardo al maggiore o minore valore del tolto.

Il Codice toscano (articolo 376), ha stimato conveniente di limitare l'arbitrio del giudice nella irrogazione della pena, e si è appigliato al partito di stabilire una gradazione a seconda del valore dell'oggetto rubato. Premesso che « il furto non accompagnato da alcuna di quelle circostanze che lo rendono qualificato, si considera come semplice » lo punisce come segue: — fino ad un mese, se non eccede venti lire; da uno a tre mesi, se eccede venti, ma non cento lire; — da tre a diciotto mesi, se eccede cento, ma non cinquecento lire; — da diciotto mesi a tre anni, se eccede cinquecento, ma non mille lire; — e da tre a cinque anni, se eccede mille lire.

Le varie Commissioni elette per la compilazione del nuovo Codice penale seguirono, nel dare la nozione generale del furto semplice, lo stesso ordine di idee del Codice sardo. Soltanto lo Zanardelli, che nel suo Progetto abbandonò il sistema di dare alle varie ipotesi il *nomen juris*, non chiama col nome di furto semplice la ipotesi che lo concerne, ma, offerto subiettivamente (cioè nei rapporti di colui che lo commette), il concetto del furto in genere, ne stabilisce la pena (art. 370), la quale negli articoli successivi si aggrava a seconda di particolari circostanze. Il

---

(1) Però, all' infuori del caso in cui ritiene il furto qualificato pel valore (art. 606, V. n. 122), il Codice sardo ha speciali riguardi per la quantità del danno in tutti i reati contro la proprietà; e delle disposizioni che detta in proposito mi occupo in fine dell'opera (n. 494).

SAVELLI nell'art. 364 del suo Progetto 26 novembre 1883 accetta integralmente l'articolo dello ZANARDELLI.

61. — Sulla intelligenza da darsi alla disposizione del Codice toscano nei rispettivi passaggi da quantità a quantità della pena designata, osserva il PUCCIONI (1) che la legge del 30 novembre 1795 (art. 19), nel determinare l'ammontare del tolto, come modulo delle diverse gradazioni di pena dei pubblici lavori, si serviva, ora delle parole *se non arriverà*, ora *se non passerà* le somme determinate. La giurisprudenza pratica da questo diverso modo di esprimersi aveva tratta la conseguenza, che la unità che succedeva alla somma determinata dovesse essere completa, non calcolate le frazioni. Per esempio: se il valore del tolto era di cinquanta scudi e sei lire, non applicava la pena del primo grado dei pubblici lavori, in quantochè la somma non passava i cinquanta scudi, mentre avendo avuto il Legislatore in mira lo scudo e non le frazioni di esso, perchè potesse dirsi che i cinquanta scudi erano oltrepassati, faceva d'uopo aggiungere un'altra unità, e così giungere agli scudi cinquantuno. Lo stesso modo di computazione aveva la pratica adottato quando il valore del tolto non eccedeva le lire dieci: perchè eccedesse tale somma, dicevasi essere necessario che giungesse alle undici lire, mentre la legge parlando di lire, non aveva avuto in mira le frazioni. Queste premesse, continua il PUCCIONI, danno luogo ad istituire la medesima questione di fronte all'articolo in esame, il quale nel determinare i passaggi dalla pena meno grave alla pena più grave, usa la frase *se non eccede*. Prendiamo per esempio ciò che si dispone nelle due prime ipotesi. Colui che ha commesso un furto che non eccede lire cento è punito con la carcere fino ad un mese: colui che ha commesso un furto che eccede le lire venti, ma non le cento, con la carcere da uno a tre mesi. Ora, figuriamoci che il tolto sommi nel primo caso a lire venti e dieci soldi, e nel secondo a lire cento e soldi quindici. L'autore del furto sarà condannato alla carcere fino ad un mese, come nella prima ipotesi, o alla stessa pena da uno a tre mesi, come nella seconda? Se si dovesse giudicare colle regole dell'antica giurisprudenza dovrebbe ritenersi che l'autore del furto di lire venti e soldi dieci dovesse cadere sotto quanto è disposto per la prima ipotesi, perchè la legge parla di lira, e non di frazioni di lira, e non può dirsi che venti lire e dieci soldi costituiscano l'eccesso di lire venti, essendo a ciò necessario giungere a lire ventuna; e l'autore del furto di lire cento e

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 376.

soldi quindici dovesse essere represso nella misura della seconda ipotesi. Nel silenzio della legge penale su tale computo, sembrava che, essendo questo favorevole al delinquente, dovesse essere per le regole di ermeneutica adottato. Ma la Corte Suprema toscana ha deciso altrimenti con sent. 15 luglio e 26 agosto 1854.

« Considerando (cosi si esprime la sentenza del 15 luglio), che verificandosi nella specie un furto dell'importare di lire 2, 6, 8, non rileva; nè potrebbe rilevare di fronte alla precisa e chiara lettera della legge, che l'eccedente delle due lire si sostanziò in un terzo di lira piuttosto che in un intero di questa moneta; postochè non meno nell'un caso che nell'altro resta, e resterebbe pure sempre incontrovertibilmente vero, che un valore oltre due lire egualmente ne risulti;

« Considerando che una contraria intelligenza, onde (secondo il concetto in che il premesso ricorso procede) verrebbe a stabilire, che solo il furto che supera di una intiera lira, e non di una frazione le due lire, vada soggetto ad aumento di pena, ne condurrebbe alla prima conculcazione della lettera della legge; lo che tanto meno sarebbe da ammettersi in quanto che, se a quella intelligenza contraria alla lettera del § 2 dell'articolo 378 fosse stata conforme la mente del Legislatore, forza è quasi ritenere, che alla espressione letterale, usata nel detto paragrafo (*superi*), altra ne sarebbe sostituita dicente, non di valore che *superi* due lire, ma di valore che *arrivi* a tre lire ».

Il Puccioni, nel riferire questa sentenza, si limita a manifestare il desiderio che la questione sia altra volta e meglio esaminata, perchè le ragioni allegate per risolverla non confutano, ma schivano quelle sulle quali si appoggiava la pratica, cioè che il legislatore, nel designare il valore delle cose ablate come misura della pena, erasi servito di una sola moneta, senza parlare delle frazioni; e il determinare l'eccesso in una frazione, è lo stesso che imprestare al Legislatore un concetto affatto repugnante a quello che predica la legge.

Il desiderio del Puccioni, ch'io mi sappia, non fu esaudito (1). Parmi però che di fronte alla lettera della legge la interpretazione del Puccioni non regga, perchè è evidente che nelle ipotesi da lui poste innanzi, fu *ecceduto* il valore stabilito dal Legislatore come punto di partenza nella commisurazione della pena. Sta bene che la unità determinata sia la lira; ma quando è stabilito dalla legge scritta che il furto è punito fino ad un mese di carcere

---

(1) Ho scorso tutti gli *Annali della Giurisprudenza italiana* e non mi fu dato di rinvenire una sola sentenza che siasi occupata di questo argomento.

se il valore del tolto *non eccede* le lire venti, non potrà sostenersi che questo valore non sia stato superato, quando, invece di venti lire, sarà stato di venti lire e 2 soldi. La osservazione dello illustre interprete del Cod. toscano parmi più speciosa che vera. Nè sostenibile credo del pari sia l'altra ragione da lui addotta, in appoggio della sua tesi, che nel caso dubbio debba aversi riguardo alla interpretazione più benigna della pratica precedente; perchè il broccardo in *dubiis pro reo* è regola di ermeneutica nella applicazione di una legge, non di una pratica legale; e nella questione in esame, la legge mi pare esuberantemente chiara.

62. — *Giurisprudenza pratica sul Codice penale sardo in tema di furto semplice.*

I. Commette il reato di furto semplice e non già quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, colui che al fine di riattivare una lite, sopita mediante scrittura di transazione depositata presso un terzo, sottrae questo documento (Cass. di Torino 20 luglio 1877, Ric. Massaglia — *Legge*, anno 1878, 94).

II. Nel caso di furto semplice punibile con pene di polizia, attesa l'età dell'imputato, deve applicarsi la prescrizione di un anno, anche se vi sono stati atti di procedura (Cassaz. di Firenze 10 ottobre 1877, Ric. Franzolini, Est. Cartadepani — *Temi Veneta*, anno 1877, 566).

III. Il furto commesso in un cimitero, sebbene consista soltanto in fiori ed abbia avuto luogo in tempo in cui il cimitero trovavasi aperto al pubblico, è un furto semplice a termini dell'art. 622 del Codice penale sardo, e non un furto campestre (Cass. di Torino 7 febbraio 1884, Ric. Barenghi, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 94).

§ 2.

Del furto campestre.

63. — I danni che il furto campestre arreca alla economia rurale sono cosi fatti da meritare che il legislatore porti uno speciale riguardo sopra di esso.

Il Codice francese del 1810 prevede il furto campestre sotto due ipotesi: l'una (art. 475 n. 15), quando cade sopra « raccolti od altri prodotti utili alla terra, i quali, prima di essere sottratti, non erano ancora staccati dal suolo »; e la punisce con l'ammenda da sei a dieci franchi; l'altra, quando gli oggetti involati siano « raccolti o prodotti non ancora staccati, rubati con panieri o sacchi, od altri oggetti equivalenti, sia di notte, sia col mezzo di vetture o di animali da soma, o col concorso di più persone ».

In questo caso, la pena è la carcere da quindici giorni a due anni e l'ammenda da sedici a dugento franchi.

Secondo il Codice sardo (art. 625), il furto campestre è quello commesso « *nelle campagne* » sopra « prodotti o frutti di piante, di legna o di altre cose della stessa natura » *non staccati* dal suolo, poichè altrimenti il furto sarebbe aggravato, come vedremo a suo luogo (n. 92); e prescrive le seguenti norme:

1° Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole è punito, per la prima volta, con pene di polizia, estensibili al doppio del massimo nel caso di *reiterazione,* e sempre col massimo delle stesse, se fu commesso di notte.

2° Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non le cento lire, la pena è del carcere da uno a due mesi.

3° Se il valore della cosa rubata eccede le cento lire, la pena è del carcere non minore di tre mesi (quindi può estendersi a cinque anni), coll'aggiunta della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza; pena accessoria codesta che deve essere sempre applicata in caso di recidiva, qualunque sia il valore della cosa rubata, sia il furto avvenuto di giorno o di notte.

Il Codice toscano non dedica a questo furto norme speciali; ma, come noterò più innanzi (nn. 77 lett. *g*, 89), lo comprende nella classe dei furti *aggravati,* annoverandolo confusamente fra le varie ipotesi di furto di cose che si lasciano all'aperto e non si sogliono di continuo guardare, e che comunemente è conosciuto sotto il nome di furto di cose esposte alla pubblica fede.

64. — I Sotto Commissari (Ambrosoli e Tolomei) della Prima Commissione ministeriale per la compilazione del nuovo Codice penale avevano preveduto la ipotesi del furto campestre (articolo 379, § 1, lett. *c* del loro Progetto) quando fossero rubati « prodotti dal suolo o dagli alberi *pendenti o raccolti* nell'aperta campagna per un valore superiore a lire cinquanta » e lo avevano compreso tra i furti qualificati *per il luogo e la qualità delle cose insieme*, speciale categoria da essi escogitata. Nella seduta del 12 maggio 1868 (1), il Commissario Carrara suggerì di sostituire al criterio del *valore* quello del *trasporto* dei frutti rubati, e ciò sull'esempio della legislazione francese, e di aggravare la pena nei casi in cui il furto fosse commesso con *panieri, sacchi, carri* e simili. La Commissione accettò questo concetto, che fu

(1) Verbale 94 nel Volume I dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

introdotto nell'art. 358 § 2 lett. *h* del Progetto 17 maggio 1868, il quale applica la pena della prigionia da uno a tre anni se il furto è commesso « su prodotti del suolo tanto *aderenti* quanto *distaccati*, nell'aperta campagna o sulle aie, o col mezzo di veicoli, sacchi, panieri e simili »; e lo annoverò tra le varie ipotesi dei furti *aggravati*.

La Seconda Commissione, nella tornata del 27 gen. 1870 (1) osservò che l'aggravamento non potrebbe estendersi ai prodotti del suolo tuttora *aderenti;* e che, d'altra parte, l'elemento della quantità, a cui alludono le parole *col mezzo di veicoli, sacchi, funi, panieri* e simili, se deve essere calcolato per determinare la misura della pena, non può avere alcuna influenza sulla circostanza che trattasi di cosa *esposta alla pubblica fede,* da cui questa aggravante dipende. Per queste considerazioni, soppresse la disposizione della Prima Commissione; il furto sopra prodotti del suolo *distaccati* e lasciati nella aperta campagna o sulle aie comprese tra i furti qualificati *pel luogo* (articolo 423 lett. *c* del Progetto 15 aprile 1870); e non dettò alcuna disposizione speciale circa il furto sopra i prodotti *aderenti* al suolo. Perciò il furto campestre, nei sensi del Codice sardo, fu da essa eguagliato al furto semplice, cioè a quello non accompagnato da alcuna qualifica ed è soggetto alla pena della prigionia da quattro mesi a tre anni, a meno che non si tratti di un importo superiore a lire duecento, nel qual caso la prigionia è applicata da un anno e tre mesi a tre anni (art. 426, § 1 e 2 lett. *a*).

Il criterio della Seconda Commissione fu seguito anche nei Progetti successivi; con questo però che lo Zanardelli (seguito dal Savelli) comprese il furto su prodotti del suolo *distaccati* e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie nella classe dei furti, che, secondo il linguaggio comune, si chiamano *aggravati* (articoli 371 n. 8, 365 n. 8 dei Progetti rispettivi) (2).

65. — Il sistema del Legislatore sardo di avere fatto del furto campestre, cioè del furto sopra prodotti *aderenti* al suolo, una specie particolare intermedia tra il furto semplice, l'aggravato ed il qualificato, ma con natura piuttosto del furto semplice, mi sembra preferibile; onde trovo opportuno di occuparmene a parte,

---

(1) Verbale 63 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto* ecc. ». Firenze, Stamp. Reale, 1870.

(2) Veggasi il n. 99 in cui sono riferite le disposizioni dei varî Progetti del nuovo Codice penale circa il furto di cose esposte alla fede pubblica, fra le cui ipotesi è annoverato il furto di prodotti *distaccati* dal suolo.

considerandolo come una specie del furto semplice, sia per maggiore chiarezza, sia per le questioni speciali a cui nella pratica ha dato e continua a dar luogo.

Il Codice penale sardo dichiara anzitutto essere furto campestre quello commesso nelle *campagne*. Il significato di questa parola è abbastanza chiaro; esso si presenta alla mente di chiunque senz'uopo di una particolare spiegazione. I lessici insegnano essere *campagna* ogni terra lavorata fuori di una cinta murata. Ma questa definizione non è esatta giusta il significato volgare, perchè vi può essere terra lavorata anche nell'interno di una città. Secondo la opinione comune è *campagna* ogni spazio di terra esclusivamente lavorato nei riguardi della industria agricola, ed i cui prodotti servono o direttamente od indirettamente alla economia animale. Fermo questo concetto, parmi nella ermeneutica legale impossibile l'equivoco.

Oggetto del furto campestre sono poi, giusta il Legislatore sardo, *i prodotti o i frutti di piante, la legna* o altre cose *di simile natura*. Queste espressioni vengono a completare il concetto della voce *campagna*, nel senso cioè, che il soggetto passivo non può essere che una cosa di prodotto naturale, la quale serva, o direttamente o indirettamente, all'industria agricola od alla economia animale.

Per ciò tutto, ben a ragione ha pronunciato la Corte di Cassazione di Torino con la sentenza 7 febbraio 1884, più sopra riportata (n. 62, III) non essere furto campestre quello « commesso in un cimitero, sebbene consista soltanto in fiori » perchè, come dicono i motivi della sentenza stessa, « all'intento della difesa resiste la impossibilità di ammettere che un cimitero, per quanto vasto, si converta nelle ore di libero ingresso in aperta campagna ».

Successivamente il Legislatore sardo, prendendo a criterio della quantità naturale del furto campestre, il *valore*, e della sua quantità politica, la *notte*, minaccia pene maggiori o minori, ma abbastanza miti. Quanto al *valore*, ricorrono le osservazioni che ho esposto trattando dell'articolo 376 del Codice toscano (n. 61), e ad esse mi riporto. Quanto alla *notte*, il concetto di questa deve attingersi all'articolo 613, di cui parlerò a suo tempo (n. 191), secondo il quale è *notte* « tutto quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole ».

L'ultimo capoverso dell'articolo in esame (625), che rincara la pena pel caso di recidiva, ricorre una questione assai grave, circa il modo di calcolare la recidiva; ma di tale questione avrò d'uopo di occuparmi più innanzi (n. 73).

Frattanto passo a riferire talune massime, che, in proposito del furto campestre, furono adottate dalle Corti Supreme regolatrici.

66. — *Giurisprudenza pratica in tema di furto campestre.* Ove il furto campestre sia accompagnato da una circostanza qualsiasi che rende qualificato il furto, gli potranno essere applicate le disposizioni relative al furto qualificato? No; ha risposto la Cassazione di Firenze con la sentenza 25 ottobre 1880 (1).

« Contempla infatti (così si esprime la sentenza), l'art. 625 il caso aggravante della *notte* e ancora quello del *valore,* e lungi dal riportarsi alle disposizioni riguardanti il furto qualificato per il tempo e per il valore, ne esaspera in quelli stessi articoli la pena, provvedendovi così in modo speciale. Il non trovare negli articoli 624 e 625 accenno che rifletta la persona, il mezzo, il luogo e la qualità delle cose, afferma sempre più il concetto che del furto campestre, che è un furto semplice di sua natura, non si possa fare giammai un furto qualificato. Ed in vero; male saprebbe conciliarsi che nell'atto che per due delle circostanze che sarebbero qualificanti, cioè il tempo ed il valore, la pena è limitata sino al massimo delle pene di polizia ed al carcere non minore di un mese, per le altre poi, tra cui la qualità delle cose, la pena stessa avesse in modo enorme a trascendere, sia cangiando di natura, sia assumendo proporzioni gravissime, mentre la legge considera tutte eguali tra loro, quanto alla pena, le qualifiche del furto ».

Con tutto il rispetto dovuto alla sapienza dell'Alto Consesso che ha pronunciato la decisione, mi permetto di non seguire il Supremo Magistrato toscano in quest'ordine di idee.

La tesi che proclama non potere il furto campestre mai diventare qualificato, mi sembra azzardata. Il furto campestre, quando sia commesso nelle campagne sopra prodotti o frutti di piante, sopra legne o altre cose di simile natura, sarà sempre furto campestre; ma quando, nel commetterlo, intervenga una delle circostanze che rendono qualificato il furto, cessa, secondo il modesto mio avviso, di essere furto *campestre,* ed assume la importanza più grave di furto *qualificato.* Si dice, ed a ragione, che il furto campestre è un furto semplice. Ma se il furto semplice diventa *qualificato* allorchè è accompagnato da una circostanza che, secondo la legge, qualifica il furto (2), perchè non dovrà dirsi

---

(1) Ric. Durante, Est. De Pasquali — *Legge,* anno 1880, I, 874; *Racc.* Bettini, XXXIII, I, 2, 1; *Monit. giudiz.* di Venezia, IX, 712.

(2) Infatti l'art. 622 (come ho detto al n. 60) del Codice sardo chiama *semplice* quel furto che non è accompagnato da alcuna circostanza qualificativa.

altrettanto del furto *campestre,* quando vi concorrano le stesse circostanze?

Si dice: ma il Legislatore sardo, trattando del furto campestre, ha preveduto la circostanza del *tempo* e del *valore*, eppure, concorrendo queste circostanze, ha minacciato una pena speciale, assai più mite di quella che è minacciata ai furti qualificati pel *valore* e pel *tempo*. Ed è qui, secondo il sommesso mio avviso, l'errore. Il furto è qualificato pel *tempo* non solo quando sia commesso di notte, cioè in quello spazio che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, ma altresì quando in questo spazio di tempo sia commesso in casa abitata o in luogo dipendente da abitazione e da persona che non conviva col derubato (1). Se si rubassero dei prodotti o frutti di piante da una campagna, dipendente da casa abitata (e campagne di simil genere ve ne possono essere), non so perchè il furto non debba cessare di essere campestre per diventare furto qualificato pel *tempo*. Dicasi altrettanto del *valore*. Il furto è qualificato pel *valore*, quando la cosa rubata eccede il valore di lire cinquecento (2). Ove da una campagna si rubino prodotti per un importo che superi le cinquecento lire, mi parrebbe strano che il Magistato non avesse a ritenere codesto furto un furto qualificato. O perchè se il ladro per rubare dei prodotti da una campagna cinta e chiusa deve superare una altezza di metri due, sarà sottoposto alla pena minima del furto campestre, invece che a quella minacciata al furto qualificato pel *mezzo?* (3). Se il Legislatore ha espressamente dichiarato di voler essere più severo nella repressione del furto campestre ove sia commesso di notte od ove ecceda un determinato valore, ciò ha fatto per essere più rigoroso nella determinazione di una pena in una ipotesi di secondaria gravità nella classe del furto, ma non ha certamente voluto, con siffatta disposizione, fare una eccezione alla regola generale che il furto semplice (e il furto campestre è in sostanza un furto semplice), cessa dall'essere tale, quando è accompagnato da una di quelle circostanze, che precedentemente ebbe la cura di indicare come specialmente qualificative del furto.

---

(1) Articoli 608 n. 1, 613, 614 Cod. pen. sardo.

(2) Art. 606 Cod. pen. sardo.

(3) Articoli 610, n. 1, 619 Cod. penale sardo. In questo senso si è anzi pronunciata la Cassazione di Napoli con sentenza 26 novembre 1884 dichiarando che « il furto commesso in aperta campagna mediante superamento di una siepe, non è furto qualificato pel mezzo, ove il superamento non abbia i caratteri legali di scalata o di rottura. Ove *non possa considerarsi qualificato*, si deve ritenere o furto campestre o furto di cose esposte alla fede pubblica, mai furto semplice ». (Ric. Mele, Est. Basile — *Giur. pen.*, anno 1885, 374).

67. — *Ipotesi di furto campestre vero e proprio.*

I. Soggiace alla sanzione dell'articolo 625 (furto campestre) e non a quella dell'articolo 624 (furto di cose esposte alla fede pubblica), il furto di pali di viti sparsi per la campagna (Cass. di Torino 23 febb. 1867, Ric. Ghirardi — *Legge*, anno 1867, I, 895; *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 41) (1).

II. Il furto d'erba falciata e lasciata sul terreno, commesso da un servo di campagna, è a ritenersi furto campestre se la facilitazione a commetterlo proviene dalla località e non dalla fiducia, che in lui avesse voluto riporre il proprietario (Cassazione di Torino, 16 dicembre 1868, Ric. P. M. in causa Leali — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 427).

III. Il furto di pali che sostengono le viti cade sotto il disposto dell'articolo 625 del Codice penale e non altrimenti sotto quello dell'articolo 622 o del 624 (Cassaz. di di Firenze 27 novembre 1875, Conflitto in causa Cattaccia o Cattaccin, Est. Poggi — *Foro Ital.*, anno 1876, 114) (2).

IV. Colui che, avuto il permesso dal Sindaco, subordinato alla approvazione della Giunta Municipale, di estirpare una pianticella da un bosco del Comune e di trapiantarla in altri beni comunali, la estirpa, e la trapianta anche di pieno giorno nei beni proprî, commette un furto campestre (Cass. di Torino 22 giugno 1881, Ric. Borini, Est. Perocchio — *Giur. pen.*, anno 1881, 258).

V. Il furto in campagna di prodotti o frutti *staccati* dal suolo, di legna, piante, ecc., può costituire il furto campestre previsto dall'art. 625 del Cod. penale, quantunque quest'articolo non parli di prodotti o frutti *staccati* dal suolo o dalle piante, come ne parla espressamente l'art. 624, che prevede le sottrazioni di cose esposte alla pubblica fede. Quindi il furto di poche canne lasciate in campagna costituisce un furto campestre, quantunque le medesime siano *staccate* dal suolo (Cassazione di Napoli 26 novembre 1884, Ric. Mele, Est. Basile — *Giur. pen.*, anno 1885, 374).

« L'articolo 624 (così si esprimono i motivi), parla di prodotti e frutti *staccati* dal suolo non per questo accidente, sebbene pel

---

(1) La stessa Corte con sentenza 5 giugno 1872, la cui tesi riporterò più innanzi (n. 96, I), ha giudicato essere furto di cose esposte alla fede pubblica, quello di pali accatastati dopo la vendemmia in aperta campagna.

(2) La stessa Corte di Firenze con sentenza 15 dicembre 1883, che riporto più avanti (n. 96, III), ha stabilito il contrario. — Accenno per mera curiosità e per rilevare a quali aberrazioni scientifiche possa spingere uno spirito malinteso di difesa, la sentenza 23 luglio 1884 della Cassazione di Torino (Ric. Fiorini e Parmigiani, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1884, 418) nella quale fu deciso che « la sottrazione di un pesce da una peschiera, è un furto previsto dall'art. 624 e non un furto campestre (!!!) punibile con pene di polizia ». Sembra impossibile che un Alto e sapientissimo Consesso giudiziario sia chiamato a pronunciare il suo giudizio sovra una eccezione che urta non solo contro il chiaro disposto della legge, ma contro il senso comune, e dimostra, a dir poco, la brevità della mente del difensore che l'ha proposta.

criterio che l'informa tutto, cioè l'ingombro di robe ed oggetti non facili ad allogare in luoghi custoditi. E poi, se l'art. 624 circoscrive il reato ai prodotti *staccati* dal suolo, e nell'art. 625 intorno agli stessi prodotti serba silenzio, sarebbe contro ogni regola di ermeneutica legale immaginare un limite qualunque. Si aggiunge che nell'articolo (625), oltre i prodotti ed i frutti, si accenna alla legna, e questa non potendo supporsi mai *attaccata* al suolo, mal si suppone che il resto dovesse rimanere sempre conficcato nelle glebe per meritare il beneficio in disputa.

« I due articoli provvedono in diverso modo per un più alto principio giuridico. Gli aratri e simili, i grossi mucchi di derrate e frutti, il legname reciso dei boschi, gli alveari, le peschiere, le merci voluminose, sarebbe difficilissimo e con perdita soverchia di tempo e di denaro, rinchiudere nei magazzini o guardare con appositi steccati, e perciò rimangono all'aperto, e nei campi, nelle fiere, nei mercati, o sulla via commessi alla pubblica fede. Invece, quando nella sola campagna taluno trova prodotti, frutti, piante e legna, ma pel luogo, la quantità e la qualità è dimostrato che ne venne trasportata volontariamente la guardia opportuna, ed egli se ne impossessa, il delitto non diventa comparabile all'altro, ed in conseguenza la legge mitiga la pena. La distanza tra l'uno e l'altro articolo è segnata dalla pubblica fede, tradita nel primo e rimasta non offesa nel secondo. Le poche canne rubate dal suolo adunque non rimangono escluse dal testo dell'articolo 625 per ragioni di diritto » (1).

VI. Risponde di furto campestre il comunista che si appropria la legna dei boschi comunali quando non risulti stabilito che quei boschi erano soggetti alla servitù di uso a favore dei comunisti (Cassaz. di Firenze 27 giugno 1885, Ric. P. M. in causa Di Leonardo, Est. Banti — *Riv. pen.*, XXIII, 72).

68. — *Ipotesi di furto in cui non si riconobbero i caratteri di furto campestre* (2).

---

(1) Di fronte alla lettera della legge, non posso associarmi a codesta interpretazione. L'articolo 624 del Codice sardo prevede espressamente il furto di prodotti *staccati* dal suolo. L'art. 625 abbandona codesto elemento e contempla la ipotesi della sottrazione *nelle campagne* di prodotti ecc., o *di altre cose* della stessa natura. Evidentemente si riferisce a cose che non siano *staccate* dal suolo, perchè quanto ai prodotti *staccati* ha provveduto con altra disposizione. L'essere l'oggetto *staccato* dalla terra o *aderente* alla terra costituisce il carattere distintivo tra le due specie di furti, cioè tra il furto *di cose esposte alla fede pubblica* ed il furto *campestre*.

(2) Veggasi anche il n. 70, I.

I. Il furto di fiori commesso in un cimitero aperto al pubblico (Cassazione di Torino 7 febbraio 1884 — V. n. III del n. 62).

II. Il recidere uno o più alberi in un bosco per trarne illecito profitto sorpassa la ipotesi dell'articolo 625 del Codice penale, che prevede il furto in campagna di frutti, legne od altre cose della stessa natura, ed in conseguenza di legname rimasto all'aperto, già ridotto ad uso di combustibile o di qualche piccola industria, escluso sempre il segato per costruzione. Chi perciò taglia un albero e lo prende *invito domino*, sempre danneggia costui, ed il fatto cade sotto la ipotesi dell'art. 672 Cod. pen. e spetta al giudice, secondo le circostanze, di scegliere la pena più grave o del danno dato o del furto. Tagliare invece un albero ed appropriarselo costituisce il reato maggiore *arborum furtim caesarum*, e vi concorrono le azioni della legge Aquilia e del furto (1) (Cass. di Napoli 11 febbraio 1884, Ric. Boratto, Est. Casella — *Giur. pen.*, anno 1884, 484).

III. Il furto di fieno lasciato dal proprietario nel prato per la opportuna essicazione od asciugamento è furto di cosa esposta alla fede pubblica e non furto campestre (Cass. di Torino 18 febbraio 1886, Ric. Boccalatte, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 141).

69. — *Sul furto campestre perfetto ed imperfetto.*

I. Il furto campestre, quand'anche punito con pene di polizia, è pur sempre un delitto e gli sono applicabili le disposizioni concernenti il tentativo (Cassazione di Torino, 13 marzo 1879, Ric. Scotti e Biaggi — *Legge*, anno 1879, 694).

II. Colui che, con animo di rubare, taglia legna in un bosco altrui, e dopo averla tagliata è costretto ad abbandonarla per essere stato sorpreso dal colono del proprietario, e si dà alla fuga, è colpevole di furto campestre consumato (Cassaz. di Torino 15 marzo 1884, Ric. Aurigoni, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1884, 164).

III. Uguale tesi (Cassazione di Torino 2 aprile 1884, Ric. Ghizelli, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 186).

IV. Dopo l'apprensione dei frutti, il furto campestre è consumato e non solo tentato, sebbene il ladro non abbia potuto asportare i frutti stessi per essere stato sorpreso nel fondo in cui li prese (Cass. di Torino 7 maggio 1884, Ric. Prestini, Est. Rovasenda — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 250).

---

(1) Il Diritto romano, pel taglio d'alberi furtivamente eseguito, riconosceva l'azione di danno in forza della L. Aquilia, Dig. Lib. XLVII, tit. VII; Paul. Lib. 9 *ad Sabin.* Ciò nondimeno, se al taglio degli alberi si univa l'asportazione per fine di lucro, il responso del giureconsulto dava anche l'azione di furto. *Furtim arborem caedit qui clam caedit. Igitur si ceciderit et lucri faciendi causa contrectaverit, etiam furti tenebitur lignorum causa et conditione et ad exhibendum* (Dig. XLVII, *de furtis*, Tit. VII, *arborum furtim caesarum*, L. 8, § 1, 2).

70. — *Sul dolo.*

I. Colui che, dietro permesso avuto dal proprietario di un fondo, vi si reca a raspolare frutti rimastivi dopo fattone il raccolto (nel caso concreto olive dopo l'abbacchiatura), e ve ne raccoglie anche di quelli caduti sul terreno da piante sorgenti sovra fondo di diverso proprietario, e i rami delle quali si protendono su quello sul quale esso si trova a raspolare, non commette nè il reato di furto campestre, previsto dallo art. 625 n. 1 del Cod. penale, nè la contravvenzione di cui al successivo articolo 687 n. 3 (Cass. di Torino 11 aprile 1872, Ric. Rodi — *Monit. dei Trib.* di Milano, XIII, 927).

II. Anche nello scorzamento degli alberi altrui con l' intento di appropriarsi la scorza da servire per sughero, è *in re ipsa* la coscienza dell'agente di recare danno al proprietario degli alberi medesimi; donde il duplice alternativo reato di furto e di danneggiamento. Nè può dolersi l'imputato che il giudice abbia applicato il titolo più grave (Cassazione di Napoli 10 novembre 1882, Ric. Parise ed altri, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVII, 354) (1).

III. Anche in tema di furti campestri, il giudice deve occuparsi nella sentenza del dolo; dicendo solamente che l' imputato non era in perfetta buona fede non dimostra ancora la *dolosa contrectatio* (Cassazione di Torino 14 maggio 1883, Ric. Risi, Est. Verga — *Giurispr. pen.*, anno 1883, 272).

71. — *Sulla clandestinità e sul furto campestre per dissetarsi.* Ho notato più sopra (n. 44) che la clandestinità non è nè può essere elemento essenziale del furto, avendosene una prova nella Legislazione toscana, che prevede la ipotesi del furto commesso *sotto gli occhi* del proprietario e *senza violenza*. La Cassazione di Torino al contrario, come già aveva deciso colle sentenze 21 febbraio 1872 e 24 luglio 1880 (2) nei riguardi del furto semplice propriamente detto, richiede questo elemento anche nel furto campestre, come lo dimostra la seguente tesi:

Per l'applicazione dell'articolo 625 del Codice penale si richiede che il fatto presenti i veri ed essenziali caratteri del furto, che cioè vi concorra *la clandestinità*, lo studio usato onde non essere scoperto e colpito da pena, la scienza di appropriarsi la cosa altrui ad insaputa e contro ogni volontà del proprietario. Non commette quindi tale reato colui che, di pieno giorno, quasi in presenza della guardia campestre, di ritorno dalla caccia e per dissetarsi, prende un grappolo d'uva nelle vigne altrui, tanto più se dal proprietario di queste fu più volte invitato a

---

(1) V. nota 4 sotto la tesi II del n. 68.
(2) Riportate sotto il n. 44.

servirsi di frutta in dette vigne (Cass. di Torino 7 ottobre 1869, Ric. Degli Oddi — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 196) (1).

72. — *La tenuità del valore non dirime l'azione di furto campestre.*

Anche nel furto campestre, la tenuità del valore della cosa rubata non perime l'azione di furto (nn. 25, 46). Così ha giudicato la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 12 giugno 1868 (Ric. Gattone — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 289) (2).

73. — *Sulla recidiva.* Ed ora affronto la grave questione che è sorta a proposito della recidiva nel furto campestre. L'articolo 625 n. 3 del Codice penale sardo aumenta sensibilmente la pena *in caso di recidività,* qualunque sia il valore della cosa rubata così di giorno come di notte. L'economia del Codice sardo riconosce due specie di recidiva: la recidiva, come regola generale per i crimini o delitti (art. 118 e seguenti); e la recidiva per le contravvenzioni (art. 688 ultimo capoverso). Nei riguardi della prima, è considerato recidivo colui, che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette altro crimine o delitto (art. 118). Nei riguardi della seconda, vi ha recidiva semprechè, dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato *nell'intervallo di un anno,*

---

(1) Parmi che la Corte di Cassazione avrebbe potuto giungere alla stessa conseguenza pur lasciando da parte la *clandestinità,* ma basandosi o alla buona fede o alla mancanza dell'estremo essenziale, nella ipotesi cennata, del *lucri faciendi gratia.* V'ha infatti chi nega di ravvisare un furto nella sottrazione dei frutti per mangiarli *sull'atto.* Così il Basilico (*Decis. criminal.* decis. 27; *Resp. Tubingensia,* Vol. 9, consil. 25) *e* il Lynelker (*Decis.* 623); specie quando ciò non si faccia con particolare malizia. Il Carrara è di quest'avviso, data la necessità della fame (*Programma,* Parte speciale, § 2039). Taluni invece, nel fatto di chi si introduce nel campo altrui, vi raccoglie qualche frutto e se ne ciba *sull'atto,* escludono il titolo di furto per sostituirvi quello di *danno dato,* perchè la immediata soddisfazione di un bisogno corporeo devesi valutare come circostanza che *denatura* il fatto. Così nacque la distinzione, ad occasione dei furti campestri, tra *danno dato con asportazione* e *danno dato semplice.* Ma questa distinzione, come osserva il Carrara (che si mostra non disposto ad accettarla), era sorta per escludere la pena di morte ed altre pene esorbitanti minacciate contro il furto *violento* ed il furto *reiterato.* I furti in campagna, denominati una volta *danni dati,* non si tenevano a calcolo per la *iterazione.* Lo stesso Carrara, in seno della Prima Commissione compilatrice del nuovo Codice penale (seduta del 12 maggio 1868), esternò l'opinione che staccando qualche frutto solo per gustarlo o per dissetarsi, non si commette furto, perchè manca l'intenzione del lucro; è bensì violazione di proprietà, ma non a fine di lucro o di danno, e di cui basta trattare nel Codice di polizia (Verbale 64 nel Volume I dell'opera: *Il Progetto ecc.* Firenze, Stamperia Reale, 1870).

(2) Quanto al valore vedi anche il n. 75 tesi VII.

dalla data della sentenza, abbia commesso un'altra contravvenzione nel distretto della stessa Provincia (art. 688, ult. capoverso). Le differenze tra le due specie sono evidenti e saltano tosto all'occhio anche del meno attento. Si disputa se la recidiva legale nel furto campestre debba essere una recidiva *sui generis*, o debba essere regolata secondo le norme per la recidiva nei crimini o delitti, o secondo quelle per la recidiva nelle contravvenzioni. Le Corti Supreme regolatrici non vanno d'accordo su questo tema.

La Corte di Cassazione di Torino ha costantemente deciso che la recidiva nel furto campestre è una recidiva affatto speciale; nè va quindi regolata giusta le norme dell'articolo 118, nè giusta quelle tracciate dall'art. 688. Eccone le tesi:

I. La recidiva, di cui è parola nel n. 3 dell'art. 625 Cod. pen., non è la recidiva comune per le contravvenzioni, intorno la quale dispone l'articolo 688; bensì una recidiva speciale che si verifica ogni qualvolta, senza riguardo al tempo, si commetta un altro furto campestre (Sentenza 31 novembre 1877, Ric. Bosco — *Legge*, anno 1878, 506).

II. Si deve tener conto della recidiva nel furto campestre, quantunque l'imputato colla precedente sentenza sia stato condannato soltanto a pene di polizia e sia trascorso oltre un anno dalla precedente condanna al tempo del nuovo reato (Sent. 23 marzo 1881, Ric. Pagoni, Est. Montiglio — *Giur. pen.*, anno 1881, 153).

III. La recidività in materia di furti campestri, di cui parla l'articolo 625 Cod. pen. è una recidività tutta speciale, la quale si verifica sempre quando l'imputato sia già stato per altro reato *consimile* condannato, qualunque sia la data della condanna antecedente, non potendosi per tali reati prendere norma da quanto dispongono gli art. 118, 688 di detto Codice (Sentenza 25 maggio 1881, Ric. Ieste ed altri, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1881, 174).

IV. Per la repressione dei furti campestri, il Legislatore vuole, in caso di recidiva, che non si guardi più alla tenuità o pochezza del valore della cosa rubata, nè alla pena precedente, se di polizia e se da oltre un anno irrogata; e che non si debba stare alle norme generali e comuni della recidiva, bensì a quella speciale e particolare istituita nel num. 3 dell'articolo 625 del Codice pen. (Sentenza 7 giugno 1882, Ric. Abbà, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1882, 295).

V. Nei furti di campagna si verifica la recidiva ogni qualvolta l'imputato sia già stato punito per furto congenere, senza riguardo alla qualità di pena già inflitta ed al tempo in cui fu pronunciata la precedente condanna (Sent. 14 maggio 1883, Ric. Risi, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1883, 272).

VI. Se il primo furto campestre è considerato, per ragione della pena, come semplice contravvenzione, il secondo, per effetto della recidiva,

riveste il carattere di delitto, punibile col carcere e colla sorveglianza, senza riguardo al tempo più o meno lungo, in cui avvenne la prima condanna (Sent. 20 giugno 1883, Ric. Furiani, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 331).

VII. Perchè la recidiva elevi a delitto il furto campestre, non è necessario che questo sia commesso entro l'anno dalla prima condanna (Sentenza 20 febbraio 1884, Ric. Cavenati, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 113).

VIII. Il già condannato per furto di campagna, che commette altro furto campestre, è da ritenersi recidivo a sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 del Cod. pen., senza riguardo alla qualità della pena già subita, alla entità del nuovo furto, ed al tempo trascorso dalla precedente condanna (Sentenza 7 aprile 1884, Ric. Moriggia, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 186).

IX. Se la recidiva in genere non eleva il furto campestre semplice al grado di delitto, lo eleva però sempre a tal grado quando la medesima si verifica nella stessa specie di reato, senza riguardo alla pena contravvenzionale precedentemente inflitta, ed al tempo oltre annuale, in cui la prima sentenza fu pronunciata (Sent. 31 marzo 1885, Ric. Gastaldo, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1885, 227).

X. La maggior pena stabilita per la recidiva in furto campestre, o pascolo abusivo, deve essere applicata quantunque la prima condanna consista in semplici pene di polizia ed abbia avuto luogo in tempo maggiore di un anno anteriormente al nuovo reato (Sent. 21 luglio 1886, Ric. Botto, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1886, 410).

XI. Si deve tener conto della recidiva in furto campestre, quantunque la precedente condanna a semplice pena di polizia sia oltre l'anno (Sentenza 9 marzo 1887, Ric. Binda, Est. Biella — *Giurisprudenza penale*, anno 1887, 132).

La Cassazione di Roma, dopo una leggera, e non abbastanza giustificata oscillazione, nel senso ora di ritenere applicabili le norme generali sulla recidiva, ora di ritenere la recidiva, di cui l'art. 625, una recidiva *sui generis*, ed ora di regolare la recidiva nel furto campestre colle norme dell'articolo 688, di recente ha riaffermato quest'ultima massima, stabilendo non esservi recidiva in siffatta materia trascorso che sia l'anno.

Le anzidette oscillazioni sono comprese nelle sentenze seguenti:

I. Non si dà recidiva da delitto a contravvenzione. Coll' ultimo comma dell'articolo 625 Cod. pen. non può ammettersi abbia voluto il legislatore derogare alle regole ordinarie in materia di recidiva. Tale disposizione va interpretata nel senso che all'aumento di pena si debba far luogo solo quando la recidiva esista a tenore delle regole generali (Sentenza

11 febbraio 1881, Ric. P. M. in causa Stefanini e Ceccarelli, Est. Canonico — *Legge*, anno 1882, I, 57).

II. L'articolo 625 ultimo alinea del Cod. penale non deroga alle regole generali per la recidiva stabilite dagli articoli 118 e 688 del Cod. stesso (Sent. 12 maggio 1882, Ric. P. M. in causa Fagioli, Est. Canonico — *Riv. pen.*, XVI, 66; *Legge*, anno 1882, II, 564).

III. Nel reato di furto campestre non vi ha recidiva se non nel caso che entro l'anno dal primo reato siasene commesso un altro della stessa natura, perchè, non ostante la disposizione contenuta nell' art. 625 del Cod. pen. in forza di cui si commina pena correzionale, il furto campestre non cessa di essere per ciò solo una contravvenzione (Sent. 29 dicembre 1883, Ric. Catalini, Est. De Donno — *Racc.* Bettini, XXXVI, 108).

IV. Pugna collo spirito e colla lettera della legge che la recidiva nel furto campestre, anche nella ipotesi di un valore inferiore alle lire venti, possa essere regolata dall'articolo 688 del Cod. penale (Sent. 26 gennaio 1885, Conflitto in causa Parigi, Est. Ghiglieri — *Giur. penale*, anno 1886, 530, nota).

V. La recidiva nei furti campestri va soggetta alla regola generale dell'articolo 688 del Cod. pen. (Sent. 26 giugno 1885, Ric. P. M. in causa Beroldi, Est. Spera — *Riv. pen.*, XXII, 451; *Legge*, anno 1886, I, 165).

VI. La recidiva in furto campestre di valore minore di lire venti non fa trapassare la contravvenzione in delitto se trascorse oltre un anno dal primo al secondo furto. In altri termini: dopo l' anno non vi ha recidiva (art. 688 Cod. pen.) nella contravvenzione di furto campestre (Sentenza 1° luglio 1885, Conflitto in causa Riberti, Est. Ghiglieri — *Giur. pen.*, anno 1886, 530; *Legge*, anno id., II, 749).

La Cassazione di Firenze da prima riteneva applicabile l'articolo 688, ma successivamente accolse la giurisprudenza del Supremo Magistrato subalpino, decidendo non doversi avere riguardo, quanto al secondo furto, nè al luogo nè al tempo in cui sia stato commesso.

I. La recidiva di cui parla al n. 3 l'art. 625 Cod. pen. suppone verificate le condizioni dell'art. 688, tra le quali quella che la seconda contravvenzione sia stata commessa entro l'anno dopo la precedente pena di polizia (Sent. 31 agosto 1874, Ric. Turato e Montanaro — *Riv. pen.*, XXIII, 20).

II. Al furto campestre punibile con pene di polizia deve applicarsi in materia di recidiva l'art. 688 Cod. pen., giacchè non vi ha distinzione tra le contravvenzioni indicate nel libro III del Cod. stesso e quelle che sono tali per la pena da cui sono colpite (Sent. 29 agosto 1877, Ric. Barosso, Est. Ferrari — *Temi Veneta*, anno 1877, 467).

III. La regola che per esservi recidiva nelle contravvenzioni è necessario che il secondo reato sia stato commesso entro l' anno dalla sentenza sul primo reato e nella stessa Provincia, è applicabile anche ai furti

campestri costituenti contravvenzione. Quindi, per applicare al furto campestre il n. 3 dell'art. 625 del Cod. pen., è necessario che l'autore l'abbia commesso nella stessa Provincia ove ne consumò un altro, ed entro l'anno dalla data della sentenza che per questo l'ha condannato (Sent. 14 settembre 1877, Ric. Nascimbeni — *Racc.* Bettini, XXX, I, 40).

IV. La recidiva per furto campestre contemplato dall'art. 625 Cod. penale non deve intendersi giusta le norme generali sancite dagli articoli 118 e 688; ma deve considerarsi come recidivo colui che, dopo una condanna per furto campestre, ne commette un secondo, in qualunque luogo, in qualunque tempo e qualunque sia la pena riputata per il primo (Sent. 4 ottobre 1884, Ric. Bonaldi, Est. Giordano — *Legge*, anno 1885, I, 209; *Riv. pen.*, XXI, 324, 325).

Vediamo ora a quali motivi abbiano le Supreme Corti basato il loro giudizio in un senso piuttosto che in un altro.

La Corte di Cassazione di Torino così si espresse nella sentenza 7 giugno 1882 (tesi IV):

« Il Legislatore con questo terzo numero (625, n. 3, Cod. p.) completa e finisce il suo concetto posto nei due numeri precedenti, eleva la sua sanzione a pena maggiore, ed in caso di recidiva, in quanto al numero primo, dalle estreme e raddoppiate pene di polizia passa a quella correzionale.

« E in vero, mentre egli ivi stabilisce la pena in ragione e proporzione del valore della cosa rubata, scorgendo nella recidiva quella primitiva pena non sufficiente alla repressione di siffatte delinquenze, prescrive che in tal caso, qualunque sia il valore della cosa rubata, ed in qualunque ora commesso il furto, si deve sempre irrogare non meno di tre mesi di carcere, oltre alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza.

« Ivi manifestamente egli pone una graduazione di pene in correlazione e rapporto del valore della cosa rubata, onde l'ultimo alinea non può non riferirsi e non contrapporsi a quei precedenti termini correlativi dei numeri 1 e 2, a ciò coartando non pure le parole ivi adoperate, ma anche il nesso logico. E però, se ciò sta, segue allora che un secondo furto campestre, ancorchè non eccedente le lire venti, deve in tal caso andar punito alla più alta stregua del numero 1 del citato art. 625 e dell'art. 688 del Codice penale, sibbene sempre col predetto numero 3; chè altrimenti non si darebbe significato nè applicazione a quei termini correlativi ivi preordinati, e a quel vincolo ideologico che li esplica.

« Posti in armonia i tre numeri del citato art. 625 racchiudenti un unico concetto, svolgentesi in una maggiore repressione su maggiore pervicacia nella medesima delinquenza; e coordinandoli pure colla precedente grave sanzione dell'art. 624, sarà

perspicuo ed evidente, che il Legislatore, per serbare pure la debita proporzione nelle pene fra tutti quei furti congeneri ivi disciplinati, e propriamente fra quelli dell'art. 624 (*sopra cose esposte alla fede pubblica ecc.*) e gli altri dell'art. 625, per questi ultimi ha voluto che in caso di recidiva non si guardasse più alla tenuità e pochezza del valore della cosa rubata, nè alla pena precedente, se di polizia e se da oltre un anno irrogata, in uno che non si stesse alle norme generali e comuni della recidiva, alle regole degli art. 123, 688 Cod. penale, sibbene a quella speciale e particolare istituita col detto numero terzo succitato.

« E veramente, se il legislatore non avesse inteso introdurre al riguardo una novella disposizione, un istituto speciale, e stare per inverso alle regole generali e comuni della recidiva, in allora avrebbe in quell'ultimo alinea scritto cosa oziosa e vana, anzi contraddittoria. Dappoichè, secondo le regole generali in materia di contravvenzioni, non si può dalle pene di polizia, anche in caso di recidiva, ascendere alla pena del carcere, ma soltanto condannare al doppio della pena incorsa per la nuova contravvenzione. Mentre invece l'art. 625 pel furto campestre applica questa norma non alla recidiva, ma al concorso di più furti campestri commessi di giorno, pei quali commina le pene di polizia estensibili al doppio del *maximum*, se non eccedono le lire venti, e la carcere se sorpassano un tale valore. È questa una disposizione *sui generis*, che si scosta dalle norme delle contravvenzioni, appunto perchè il furto campestre in sè considerato non è una contravvenzione, ma un vero delitto, che importava reprimere con maggiori pene.

« L'art. 127 Cod. pen. stabilisce « che sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva, che sono dalle leggi specialmente preveduti »; ed il caso dell'ultimo alinea del ridetto art. 625 è appunto uno di quelli eccettuati per le ragioni tutte superiormente discorse; e conseguentemente va accolto il ricorso del pubblico ministero ».

La Corte di Cassazione di Roma, nella sentenza 11 febbraio 1881 (tesi n. I), così invece si espresse, dopo avere riportato il concetto degli art. 118, 127, 688 del Cod. penale:

« Che se nell'ultimo comma dell'art. 625 dello stesso Codice è detto che, *in caso di recidività*, il furto campestre è punito col carcere non minore di tre mesi e colla sorveglianza speciale della P. S., qualunque sia il valore della cosa rubata, non si può dedurre da questa disposizione che il legislatore abbia voluto derogare alle regole ordinarie summentovate in materia di recidiva; imperocchè siffatta disposizione può benissimo interpretarsi

nel senso, che all'aumento di pena si debba far luogo solo quando la recidiva esista a tenore delle regole generali, a cui, pel citato art. 127, non si può derogare senza una espressa disposizione di legge; ed è quindi a questa sola ipotesi che debbono restringersi le parole *qualunque sia il valore della cosa rubata* ».

Il Pubblico Ministero (Gulli) presso la stessa Cassazione, nel conflitto in causa Parigi (tesi n. IV) aveva accettato, al contrario, la giurisprudenza della Corte Suprema di Torino, ed erasi così espresso:

« Attesochè è manifesto che l'articolo 625 del Codice penale contenga una disposizione onninamente *speciale*, quanto alla recidiva pei reati dallo stesso contemplati, il che è in armonia all'art. 127 stesso Codice, che riserva siffatte eccezioni. E secondo le regole più volgari di interpretazione, debba, nel caso di conflitto, quella legge essere poziore che sia più speciale;

« Attesochè, sebbene l'art. 688 contenga anch' esso una derogazione ai generali precetti della recidiva, nondimeno è evidente che la stessa sia limitata a casi contenuti nel Libro III del Codice penale, che costituiscono le contravvenzioni, nel senso tecnico della parola, fra cui non è certo il reato previsto dall' art. 625, n. 1, Codice stesso;

« Attesochè pugna con lo spirito e con la lettera della legge che la recidiva, di cui nel citato art. 625, possa essere regolata dall'art. 688 Codice vigente. Infatti *è chiaro* che il Legislatore, costituendo diverse penalità nei casi di furto campestre in riguardo alla quantità del valore, abolì ogni distinzione pel caso della recidiva, ed è *assurdo* il supporre che, così facendo, avesse voluto mantenere una più profonda differenza, lasciando che, pei casi previsti dal numero 1, la recidiva fosse retta dalla disposizione dell'art. 688, e negli altri dalle regole comuni. E *l'assurdo* è più palese, considerando che, per l'art. 688, non si esce mai dalle pene di polizia; mentre per l'art. 625 non solo si passa a pene di genere superiore, ma si vince ogni limite imposto dall'articolo 123;

« Attesochè, del resto, apparisce di per sè che l'indole speciale dei reati previsti dal Libro III del Codice penale consigliasse di porre un limite all'effetto della recidiva in ordine al tempo, che di regola fu negato per qualunque altro genere di reato. La recidiva presuppone una passione criminosa più pervicace, e quindi il bisogno di una più energica repressione: il che si esige infatti pel furto; non pei leggieri trascorsi, che sono la materia delle contravvenzioni, salvochè la frequenza non dimostrasse il contrario ».

La Corte (Est. Ghiglieri) accolse integralmente le considerazioni del Pubblico Ministero.

Successivamente intervenne la sentenza 26 giugno 1885 (tesi n. V), colla quale si tornò alla giurisprudenza anteriore e si giudicò che « la recidiva nei furti campestri va soggetta alla regola generale dell'art. 688 del Cod. pen. ». Nei *considerando* si pone la tesi come un *assioma,* nè si adduce alcuna ragione per distruggere le argomentazioni che appoggiavano la sentenza del 26 gennaio dell'anno stesso, ed avevano pur chiamato un *assurdo* l'assunto contrario.

Ebbe luogo un altro conflitto in causa Riberti. Il Pubblico Ministero (Luciani) stimò di non dividere l'avviso del suo collega Gulli; e la Cassazione, con sentenza 1° luglio dello stesso anno 1885, Estensore lo stesso Ghiglieri, che si era acconciato alla proposta del Gulli (tesi IV), ribadì la teoria proclamata colla sentenza del 26 precedente giugno. Sentiamo come si espresse il Pubblico Ministero nelle sue considerazioni, del pari (come aveva fatto di quelle del Gulli), accolte integralmente dal Relatore Ghiglieri.

« Che mentre, a termini dell' ultimo comma dell'art. 625 del Codice penale, il furto campestre, qualunque sia il valore della cosa sottratta, è sempre represso col carcere non minore di tre mesi qualora sia accompagnato dalla recidività; questo reato però, ove siffatta aggravante non concorra ed il suo valore non ecceda le venti lire, è punito con pene di polizia e costituisce una semplice contravvenzione.

« Che acciò si dia recidiva dopo una condanna a pena di polizia, è mestieri che il condannato, entro l'anno dalla data della sentenza, commetta altra contravvenzione nel distretto della medesima Provincia, secondo dispone l'art. 688 ultimo alinea del ridetto Codice penale, il quale disposto va *senza dubbio* applicato alla materia della quale si tratta, siccome ha più recentemente ripetuto questo Supremo Collegio ».

Ed in tale avviso il Supremo Magistrato di Roma, ch'io mi sappia, tuttora persiste.

La Corte di Cassazione di Firenze, da prima divideva l'avviso attuale del Magistrato Supremo di Roma; ora, al contrario, accetta quello della Cassazione di Torino, che fu sempre costante. Nella prima fase così si era espressa nella sentenza 14 settembre 1877 (tesi n. III). Dopo avere fatto l'analisi degli articoli 118 e 688 del Codice penale, e notatene le differenze, continuava:

« Attesochè in questa disparità di condizioni richieste per la recidiva *non possa menomamente revocarsi in dubbio* che al furto campestre contemplato nell'art. 625 del Codice penale tutte

le volte che sia punibile con pene di polizia, debba applicarsi in materia di recidiva l'art. 688 relativo alle contravvenzioni, e non l'art. 123 risguardante i crimini o i delitti ; sia perchè quell'articolo comprende nella sua lettera e nello spirito anche la contravvenzione in discorso, comunque posta fuori del Libro III del Codice, che particolarmente tratta delle contravvenzioni; sia perchè, ove non la comprendesse, una ragione di equità e di giusto criterio giuridico consiglierebbe ad applicare la legge che regola la recidiva nelle contravvenzioni, anzichè quella della recidiva nei crimini o delitti.

« Attesochè non sia vero l'obbietto che lo stesso art. 625 del Codice penale abbia in sè una norma particolare e tutta propria della recidività in materia di furto campestre, alla quale sola si debba attendere, senza ricorrere al successivo art. 688; imperocchè l'art. 625 non contiene alcuna dichiarazione costitutiva di una terza specie di recidiva, propria soltanto dei furti campestri. Esso nell'ultima parte dice *in caso di recidività;* ma quale sia questo caso non lo dice, e non dicendolo è d' uopo ricorrere alle altre sedi del Codice, dove la recidiva è definita in un modo, se trattasi di crimine o delitto, in un altro, se di contravvenzione. E poichè il furto campestre inferiore alle lire venti è per sè stesso punibile con pene di polizia, la recidiva applicabile al colpevole di esso è quella delle contravvenzioni, non l'altra dei crimini o delitti ».

Nella seconda fase, mutando consiglio, accettò la giurisprudenza della Cassazione di Torino; e così fece colla sentenza 4 ottobre 1884 (tesi n. IV), nella quale dichiarò di avere « sentito il dovere, di fronte alla persistente divergenza di giudicati, di sottoporre la questione a nuovo, largo e ponderato esame, dal quale è stata condotta a ravvisare più consentanea alla lettera ed allo scopo della finale disposizione dell'art. 625 l'interpretazione che ritiene e serve di natura speciale ed equivalente a qualunque ricaduta nel reato di furto campestre, la recidività ivi stabilita ». Indi, a sostegno di questa tesi, riportò la disposizione dell'art. 127 del Cod. pen. che eccettua dalle disposizioni generali sulla recidiva quei casi che sono dalla legge preveduti; ed osservò « che l'articolo 625 espressamente parla di recidività e non è quindi lecito dubitare che sia questo un caso di recidiva specialmente preveduto (recidiva, notisi bene, che è per di più specifica, ossia nel medesimo reato), nè più nè meno di quelli contemplati negli articoli 438, 641, 648, 676; che questo concetto emerge più chiaro, dacchè il mentovato art. 625 detta *norme* speciali per il furto campestre »; e dopo avere per tale reato stabilite, secondo il maggiore o

minor valore della cosa rubata, pene di polizia o correzionali, soggiunge nell' ultimo alinea: « alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività, qualunque sia il valore della cosa rubata »; la qual latissima disposizione mal soffre qualsiasi distinzione. Perciò bisogna per necessità logico-giuridica convenire che il legislatore si è valso in questo articolo della parola *recidività* (parola, giova pure notarlo, non adoperata mai là dove si parla della recidiva in generale) nel senso non già legale, ma naturale e proprio di questa parola nel linguaggio comune, nel senso cioè di ricascata nel medesimo fallo, e per denotare chi, dopo avere sofferta una condanna per furto campestre, ne commette un secondo in qualunque luogo, in qualunque tempo e qualunque sia la pena riportata per il primo; la verità della qual tesi apparisce anche più manifesta, ove si ponga mente alla genesi della disposizione contenuta nell'articolo in disamina. Essa infatti mette capo alla legge 8 luglio 1854, dove formava oggetto di due articoli « nel primo dei quali (art. 14), disponevasi che il reato di furto campestre sarebbe punito *per la prima volta* con pene di semplice polizia ecc.; e nell'altro (art. 15), *in caso di recidiva,* la pena ecc. ».

« Ora, quelle parole *per la prima volta,* che si leggono nel primo di cotesti articoli, che furono mantenute nel numero primo della primigenia lezione dell'articolo 625 e che furono soppresse col decreto del 26 novembre 1865, soltanto perchè superflue alla economia della disposizione, e senza punto alterarne o modificarne il concetto, escludono qualsiasi dubbio che il legislatore, adoperando nell'articolo successivo la parola *recidiva,* l'adoperò precisamente nel suo significato naturale e non volle esprimere altro che l'opposto di ciò che significano le parole *per la prima volta;* concetto questo che spicca d'altronde nitidissimo dall'intiero contesto del surriferito art. 15 (della legge del 1854).

« Attesochè in contrario a nulla giova il dire che, siccome l'art. 625 non prevede alcun caso di recidiva diverso da quelli preveduti negli articoli 118, 688 Cod. pen., nè deroga in guisa alcuna alle norme generali quivi stabilite, bisogna inferirne che, in base soltanto a questi ultimi articoli, si può e si deve risolvere la questione se vi sia o no recidiva anche quando trattasi di furto campestre. E valga il vero: non è anzitutto esatto il dire che l'art. 625 non prevede alcun caso di recidiva diverso da quelli preveduti negli articoli 118 e 688, dal momento che questi (e basta leggerli per persuadersene), contemplano la recidiva *generica,* stabilendo soltanto delle differenze secondo che la recidiva abbia luogo da crimine in crimine, da crimine in delitto, o

viceversa da delitto in delitto, o da contravvenzione in contravvenzione; e quello, l'art. 625, contempla invece una recidiva *specifica,* ossia nel medesimo reato. Ciò posto, quando il Legislatore nel più volte citato articolo 625 stabilisce, secondo i casi, pene di polizia o correzionali per il furto campestre, prevede col richiamo dell'articolo 115 perfino il caso della reiterazione, ossia del concorso di più furti non per anco giudicati; e da ultimo, passando a parlare della recidiva, si serve di una latissima espressione, che esclude ogni condizione di tempo e di luogo in cui i furti vengono commessi, non meno che ogni distinzione della pena riportata per il primo; cotesto linguaggio (che del resto si spiega facilmente in un caso di recidiva *specifica* e per un reato punibile con pene di diverso genere), può bensì concorrere, e veramente concorre, a viemeglio persuadere che il Legislatore ha adoperato la parola *recidività* non nel senso legale ma naturale, e che volle quindi considerare come recidivo chiunque, dopo essere stato condannato per furto campestre, commette un secondo furto campestre, qualunque sia il tempo e il luogo in cui fu commesso il primo e qualunque la pena per questo inflitta; ma non può di certo costituire un argomento serio e concludente per dire che alla recidiva del furto campestre (recidiva, giova ripeterlo ancora una volta, *specifica* e specialmente preveduta dalla legge), debbano applicarsi le norme generali che governano la materia, quando l'art. 127 in termini precisi e categorici dispone che quelle norme non sono applicabili ai casi di recidiva specialmente preveduti dalla legge.

« Attesochè, d'altra parte, la tesi sostenuta dal ricorso, e cioè che la recidiva, ond'è parola nell'art. 625, debba intendersi a norma delle regole generali stabilite negli articoli 118 e 688, condurrebbe a fil di logica a questa conseguenza: che non è recidivo colui, il quale, dopo essere stato condannato a pena correzionale per furto campestre, giusta i numeri 2 e 3 dell'art. 625, commette un secondo furto campestre che non eccede le lire venti e che dovrebbe quindi punirsi con pene di polizia a mente del n. 1 del citato articolo; imperocchè, secondo le regole generali, non vi ha recidiva da delitto in contravvenzione; e poichè a siffatta conseguenza resistono apertamente le parole *qualunque sia il valore della cosa rubata,* che si leggono nell' ultimo alinea dell'articolo anzidetto, si può e si deve con tutta ragione concludere che quella tesi non trova riscontro nella legge, e quindi non è accettabile.

« Attesochè, a fare sempre più rifulgere la erroneità della tesi che il ricorso sostiene, torna opportuno rilevare da ultimo a quali altre assurde conseguenze la medesima condurrebbe. Per essa

infatti si riuscirebbe anzitutto ad usare un migliore trattamento al *recidivo* che al *reiteratore:* imperocchè, mentre quest' ultimo, per due furti, ciascuno dei quali non eccedesse le lire venti, potrebbe essere condannato fino al doppio del *maximum* degli arresti e dell'ammenda, il che vale quanto dire con dieci giorni di arresto e lire cento di ammenda; il recidivo invece (il quale, commettendo il secondo furto, dimostra ad un tempo la sua malvagia persistenza nel delinquere in questa specie di reato, e la insufficienza della prima repressione), quando anche per il primo furto fosse stato condannato ad un giorno solo di arresti od a lire due di ammenda, non potrebbe mai, per il secondo furto, essere punito con più di cinque giorni di arresti e di lire cinquanta di ammenda, ma potrebbe benissimo, anche questa seconda volta, essere punito con un sol giorno di arresti e con lire due di ammenda. E si riuscirebbe a quest'altro, anche più incongruo risultato, che il già condannato per furto campestre a pene di polizia sarebbe recidivo se il secondo furto da lui commesso non supera le lire venti; e non lo sarebbe se il secondo furto supera le venti ed anche le cento lire; giacchè in questo caso il furto sarebbe punibile con pena correzionale, e per le regole generali non vi ha recidiva da contravvenzione in delitto. Quanto coteste conseguenza pugnino con lo scopo di una legge singolarmente intesa a porre con più gravi sanzioni penali un freno efficace alla lamentata frequenza dei furti campestri tanto nocivi all'agricoltura, niuno è che nol vegga a chiara luce. Ora, assurdi e contraddizioni di simil fatta non possono assolutamente supporsi nella legge; e quindi, se anche questa potesse presentare qualche dubbio, siffatto dubbio non potrebbe mai andar risoluto nel senso propugnato dal ricorso, in omaggio alla nota massima: *In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi potest* ».

Le ragioni addotte in sostegno delle due diverse tesi dalle sentenze anzidette sono svolte così chiaramente e così largamente, che non può essere dubbia la scelta; e mi sembrano più convincenti quelle appoggianti l'opinione che considera la recidiva dell'articolo 625, come una recidiva affatto *speciale,* e che per conseguenza debba considerarsi recidivo in furto campestre colui che ne commette un secondo, senza riguardo a tempo od a luogo, e qualunque sia stato il valore del primo. A raffermarmi in ciò valsero più che tutto i motivi svolti dal Procuratore Generale della Cassazione di Roma (Gulli) adottati dalla sentenza di quel Supremo Magistrato 26 gennaio 1885 (n. IV). Sarebbe un fuor

d'opera riassumere tutte le considerazioni che sostengono codesto avviso; comunque, parmi dovere aggiungere qualche altra parola.

I Magistrati Supremi sono d'accordo nel ritenere che la recidiva, di cui l'articolo 625, sia una recidiva *specifica*, vale a dire che il secondo fatto deve essere un furto campestre. Così giudicarono la Cassazione di Torino con sentenza 25 marzo 1868, Ric. Vaccarelli e Lazzari (*Gaz. Gen.*, XX, 2, 185) e la Cassazione di Napoli con sentenza 23 dicembre 1885, Ric. Spagnuolo, Est. Casmano (*Racc.* BETTINI, XXXVIII, 103; *Legge,* anno 1886, II, 31). Così la pensano anche gli scrittori che pure accettano la tesi della Corte di Cassazione di Roma (1). Nè può essere altrimenti, essendo della massima evidenza che la legge, con quella grande esasperazione della pena propria del furto campestre, ha avuto specificatamente in mira di reprimere e frenare gli autori abituali dei piccoli furti campestri, per guarentire più efficacemente le campagne dai loro continui e ripetuti attentati. Ciò essendo, non può trovare applicazione l'art. 118 del Cod. penale, dappoichè, per la regola generale scritta in questo articolo, la recidiva ordinaria ha luogo *qualunque sia* il crimine o delitto. Ben a ragione quindi si afferma che la recidiva in esame è una eccezione; una di quelle eccezioni, che sono prevedute dall'art. 127.

Nè può essere d'altronde applicato l'art. 688, il quale segna esclusivamente le norme per le *contravvenzioni.* E qui torna in acconcio il ragionamento del GULLI, che fu accettato dalla sentenza 26 gennaio 1885 della Corte di Cassazione di Roma. Quest'art. 688 forma parte del *Titolo Unico* del *Libro Terzo* del Codice penale, che tratta *delle contravvenzioni e delle loro pene.* È bensì vero che *contravvenzione,* nella economia del Codice penale sardo, è il reato che la legge punisce con pene di polizia (art. 2); e che sotto questo riguardo, il furto campestre previsto dal n. 1 dell'art. 625, essendo punito con pene di polizia, sarebbe una *contravvenzione;* ma parmi manifesto che l'art. 688 non si riferisca (avuto specialmente riguardo alla sua collocazione) alla contravvenzione *in genere,* cioè non regoli tutti i reati repressi con pena di polizia; bensì abbia in mira soltanto quei reati, che hanno *intrinsecamente* l'indole contravvenzionale, che sono contravvenzioni *per natura loro propria* e non per *finzione di legge,* desunta dal genere della sanzione.

Non applicabile l'art. 118; non applicabile l'art. 688; tenuto

---

(1) CISOTTI, *Recidiva nei furti campestri, Rivista penale,* XXIII, 20. — Così il RAMPINI-BONCORI che del pari è favorevole all'avviso della Corte di Cassazione di Roma — *Il Filangieri,* anno IX, Fasc. V.

conto delle eccezioni prevedute dall'art. 127; avuto riguardo che la recidiva in esame dev'essere *specifica,* cioè della medesima specie, parmi logica la conseguenza delle Corti Supreme di Torino e di Firenze (ultima fase), che questa recidiva è una recidiva *particolare,* e che per conseguenza la costituisce il secondo fatto, qualunque sia il tempo e qualunque il luogo in cui fu commesso.

74. — *Altre ipotesi di recidiva.*

I. In tema di furti campestri la legge attribuisce effetti speciali alla recidività, onde il recidivo, qualunque sia il valore ed il tempo del commesso furto, deve essere condannato alla pena del carcere, come reo di un furto semplice (Cassazione di Torino 10 luglio 1868, Ric. P. M. in causa Panello — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 321).

II. A termini dell'art. 625 del Codice penale può applicarsi ai furti campestri, in caso di recidiva, la pena del carcere nel suo *maximum;* onde, se limitata a mesi due di carcere, devonsi dire fatte le debite deduzioni ancorchè fossero applicabili gli articoli 683 e 684 Cod. penale (Cassazione di Torino 12 gennaio 1870, Ric. Mutti — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 8).

III. Perchè a carico di un imputato di furto campestre possa dirsi concorrere così l'aggravante di cui all'ultimo capoverso dell'art. 625 Codice penale, come la recidiva di cui nei precedenti articoli 118, 123, non basta ch'egli sia stato condannato per altri furti campestri, ma è necessario che sia già stato condannato anche per altri reati (Cassaz. di Torino 16 luglio 1879, Ric. P. M. — *Legge*, anno 1880, 514).

IV. Il secondo furto campestre non costituisce recidiva, che dia luogo alla applicazione del carcere, di cui nel numero 3 dell'articolo 625 del Codice penale, se il primo furto campestre costituente semplice contravvenzione fu punito con pene di polizia (Cass. di Roma 30 maggio 1883, Ric. Simoni, Est. De Cesare — *Giur. pen.*, anno 1883, 501; *Riv. pen.*, XVIII, 448).

V. Se il primo furto campestre è considerato, per ragione della pena, come semplice contravvenzione, il secondo, per effetto della recidiva, riveste il carattere di delitto, punibile col carcere e colla sorveglianza, senza riguardo al tempo più o meno lungo in cui avvenne la prima condanna (Cassaz. di Torino 20 giugno 1883, Ric. Furiani, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 331).

VI. La recidiva in furto campestre deve sempre essere punita a mente dell'art. 625 Cod. penale (Cass. di Torino 7 maggio 1884, Ric. Prestini, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 250).

75. — *Massime in genere.*

I. Chi si rende colpevole di contravvenzione alla legge forestale per taglio di piante, e di furto per averle sottratte, è punibile colla pena

della multa e del carcere (Cass. di Torino 10 luglio 1867, Ric. Francioli — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 289).

II. Trattandosi di un unico furto campestre, non può farsi luogo alla contemporanea applicazione degli arresti e dell'ammenda (Cass. di Torino 20 luglio 1870, Ric. Farina — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 280).

III. Nelle condanne per furti campestri, la sorveglianza della pubblica sicurezza si applica anche quando la pena dei furti stessi sia di polizia, quantunque il limite minimo della sorveglianza sia di mesi sei (Cassazione di Torino 21 giugno 1875, Ric. Rubagatti — *Racc.* Bettini, XXVII, 1, 474).

IV. Non dà luogo a nullità la mancanza di difensore per l'imputato di furto campestre, previsto dal n. 1 dell'art. 625 Cod. penale, trattandosi in tal caso non già di un delitto, ma di una contravvenzione (Cassazione di Torino 9 febbraio 1881, Ric. Cornaggia, Est. Rossi — *Legge*, anno 1882, 533) (1).

V. Trattandosi di furto campestre compreso nelle ipotesi dell'art. 625, n. 1 Cod. penale, non occorre alcuna ordinanza di rinvio avanti il Pretore. Questi può far citare direttamente l'imputato a comparire davanti a sè per l'opportuno giudizio (Cassazione di Torino 5 gennaio 1882, Ric. Maccarani, Est. Longhi — *Giur. pen.*, anno 1882, 53).

VI. La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, che quale pena accessoria deve essere aggiunta alla correzionale al colpevole di furto campestre con recidiva, non può essere applicata al disotto del minimo di sei mesi, anche in concorso di circostanze attenuanti o di scuse obbiettive o subbiettive (Cassaz. di Firenze 5 maggio 1886, Ric. Sinigaglia, Est. Salucci — *Giur. pen.*, anno 1886, 443).

VII. Nei reati contro la proprietà, quando il valore del danno influisce sulla applicazione della pena, questo valore si desume dal danno sofferto dal derubato nell'atto del reato (art. 636 Cod. pen.). Così il furto campestre di pianticelle del valore minore delle lire venti, è sempre un reato contravvenzionale, sebbene il frutto sperato nel raccolto dell'anno potesse superare tale valore (Cassazione di Torino 22 ottobre 1886, Ric. Porta, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 510).

VIII. La facoltà lasciata al giudice di applicare pel furto campestre il doppio del massimo delle pene di polizia, non cambia la natura contravvenzionale del reato; perciò la sentenza non è appellabile, ma va soggetta a giudizio di Cassazione (Cassaz. di Torino 24 febbraio 1887, Ric. Dini e Lippi, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1887, 127).

---

(1) La stessa Corte di Torino fu di contrario avviso su questo proposito con sentenza 13 marzo 1879, Ric. Scotti e Bezzi — *Legge*, anno 1879, 694; *Monit. dei Tribunali* di Milano, anno 1879, 573. — Anche la Corte di Cassazione di Milano decise in modo diverso con sentenza 4 maggio 1865, Ric. P. M. — *Legge*, anno 1865, 545.

CAPITOLO QUARTO
Del furto aggravato.

SOMMARIO.

76. *Nozione del furto* aggravato *in generale.*
77. *Quali siano in ispecie i furti* aggravati.

§ 1.

Del furto commesso in chiesa o sagrestia; o fuori di chiesa o sagrestia, ma su cose consacrate.

78. *Nozione ed estremi di questo furto.*

§ 2.

Del furto commesso in pubblici stabilimenti.

79. *Nozione ed estremi di questo reato.*

§ 3.

Del furto di apparecchi, arredi, ornati di ponti, pubblici monumenti ecc.

80. *Nozione ed estremi di questo reato.*

§ 4.

Del furto di bestiame od abigeato.

81. *Del furto di bestiame (abigeato) secondo la patria legislazione.*
82. *Id. id. id. secondo il Diritto romano: osservazioni in proposito.*
83. *Osservazioni sull'articolo 377 lett.* f *del Codice toscano.*
84. *Id. sull'articolo 609 del Codice sardo.*
85. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo: circa il valore in tema di abigeato.*
86. *Id. Se il furto di bestiame è accompagnato da circostanze qualificative diverse. La qualifica dell'*ospite *è incompatibile con quella del* luogo.
87. *Id. sulle questioni ai giurati.*
88. *Altre massime di giurisprudenza.*

§ 5.

Del furto di cose esposte alla pubblica fede.

89. *Prima ipotesi del Codice toscano (furto di arnesi rurali, legna ecc.): osservazioni sull'articolo 377 lett.* g *del Codice stesso; estremi dell'aggravamento.*
90. *Una sentenza della Cassazione di Firenze che spiega gli estremi anzidetti.*
91. *Seconda ipotesi del Cod. toscano (furto in luogo e tempo di fiera o mercato): osservazioni sull'articolo 377 lett.* h *del Codice stesso.*

92. *Il furto di cose esposte alla pubblica fede secondo l'articolo 624 del Codice sardo: osservazioni sulle parole* effetti, attrezzi aratori, legna nelle tagliate dei boschi, pesci nelle peschiere, stagni, prodotti, luogo pubblico.
93. *Giurisprudenza pratica sull'articolo 624 del Codice sardo: sull'elemento della necessità dell'esposizione.*
94. *Giurisprudenza pratica sul significato della voce* effetti.
95. *Id.* *id.* *Quale sia un* luogo pubblico.
96. *Id.* *id.* *Ipotesi di furto sopra cose esposte alla pubblica fede.*
97. *Id.* *id.* *Ipotesi di furto di cose che si ritenne non esposte alla pubblica fede.*
98. *Id.* *id.* *Massime diverse.*
99. *Il furto di cose esposte alla pubblica fede nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 6.

Del furto con destrezza.

100. *Ragione dell'aggravamento e caratteri di questo furto.*
101. *Il furto con destrezza nel Codice toscano, nel sardo e nei Progetti del nuovo Codice penale.*
102. *Osservazioni sull'articolo 377 lett.* h *del Codice toscano e 623 n. 1 del Codice sardo.*
103. *Giurisprudenza pratica: Sulla* destrezza.
104. *Id.* *id.* *Sul luogo* pubblico *o* aperto al pubblico.
105. *Id.* *id.* *Ipotesi di altro reato, non di furto con destrezza.*
106. *Id.* *id.* *Quando il furto con destrezza diventi crimine.*

§ 7.

Del furto sotto gli occhi del proprietario.

107. *Nozione ed estremi di questo reato: osservazioni sull'articolo 377 lett.* k *del Codice toscano.*

§ 8.

Del furto in un'osteria o locanda.

108. *Ragione dell'aggravamento. Il Codice toscano e sardo e i Progetti del nuovo Codice penale in proposito.*
109. *Osservazioni sull'articolo 377 lett.* l *del Codice toscano.*

§ 9.

Del furto commesso in una pubblica strada, sopra equipaggi di viaggio e merci che si trasportano da luogo a luogo.

110. *Ragione dell'aggravamento. Il Codice toscano e sardo e i Progetti del nuovo Codice penale in proposito.*
111. *Estremi di questo reato secondo la dottrina e il Codice toscano: significato da darsi alle parole* strada pubblica.

§ 10.

Pena del furto aggravato.

112. *La pena del furto aggravato secondo i Codici toscano e sardo e il progetto* Savelli.

76. — Ho notato di passaggio (n. 58), che fra il furto *semplice* ed il furto *qualificato*, v'ha dei furti, che i Legislatori puniscono più severamente di quello e meno severamente di questo, perchè commessi in circostanze tali che aumentano la quantità naturale o politica del furto semplice, ma la loro quantità politica o naturale è inferiore alla quantità politica o naturale dei furti, che generalmente i Legislatori ritengono qualificati.

Questa specie intermedia è chiamata dal Legislatore toscano furto *aggravato*. Tale distinzione e codesto nome erano già stati accolti dal Codice Gregoriano (articolo 338); ma gli altri Codici, nel mentre la riconoscevano, non le davano però un nome particolare.

La distinzione, osserva il CARRARA (1), può avere un senso ed uno scopo nel diritto costituito, quando il Legislatore, sceverate in due categorie le circostanze che possono accompagnare i furti, abbia considerato le une come *più odiose* ed abbia loro attribuito abilità di elevare la competenza e di far salire la pena dalla specie inferiore alla superiore; ma ambedue queste distinzioni (in furti *aggravati* e furti *qualificati*) non hanno senso nella scienza; sono, nell'insegnamento teorico, una inutile superfetazione ed un impaccio, e si presentano illogiche perchè suppongono già risoluto ciò che la scienza deve insegnare a risolvere.

Anche il PAOLI è di questo avviso (2).

Io sommessamente non divido l'opinione che la distinzione non abbia senso nella scienza. Per me credo, al contrario, che se forse può essere inutile nel diritto costituito, perchè un Codice può determinare una pena in una data ipotesi, senza dare a questa ipotesi un nome speciale (così fece lo ZANARDELLI nel suo Progetto, e fu seguìto dal SAVELLI), parmi che nella scienza faccia più comodo assegnare a determinate specialità di fatti, composte in gruppo, un nome, e servirsi di questo nome ogni qualvolta sia d'uopo di trattare di una data ipotesi formante parte del gruppo medesimo.

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2045.

(2) *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Codice penale italiano dal 1866 al 1884*, Vol. 2, pag. 116, n. 324. Firenze, 1885. — Anche nei varî Progetti del nuovo Codice penale fu abbandonato il nome di furto aggravato. Anzi il Progetto VIGLIANI non ha neppure una speciale categoria per fatti puniti più severamente del furto semplice e meno severamente del furto qualificato. Per questo Progetto non v'ha che il furto semplice ed il furto qualificato; ed in quest'ultima categoria sono poste talune ipotesi, che pel Codice toscano costituiscono altrettanti furti *aggravati*, e per la scienza sono altrettanti furti da punirsi meno severamente dei furti qualificati.

È perciò che mi prefiggo di seguire il sistema del Legislatore toscano. Tratterò quindi separatamente di quei fatti, che senza avere la importanza di un furto qualificato, ne hanno però una maggiore del furto semplice propriamente detto.

E qui mi trovo di fronte ad una difficoltà. Quali sono i furti che debbono ritenersi *aggravati?* Taluni Codici e taluni scrittori annoverano alcune ipotesi fra i furti *qualificati,* che, secondo taluni altri, costituiscono dei furti, bensì da punirsi più severamente del furto *semplice propriamente detto,* ma che hanno una quantità o naturale o politica inferiore a quella dei veri e proprî furti qualificati. In questo stato di cose, credo buon consiglio modellarmi su di un tipo, e da questo trarre le nozioni sulle varie specie del furto in esame. Un tipo c'è, il Codice toscano, col quale si accordano, nella massima parte, il Codice sardo e l'ultimo Progetto del Codice penale (1). Al Codice toscano attingerò adunque le nozioni all'uopo necessarie; e colla scorta di esso, posto a raffronto col Codice sardo e col Progetto Savelli, vedrò quali in definitiva debbano essere le ipotesi di questo furto speciale; e me ne occuperò separatamente.

77. — Il Codice toscano enumera i furti aggravati nell'art. 377, e sono i seguenti:

a) Se il furto eccede la somma di duemila lire. Il Codice sardo (art. 606) e il Progetto Savelli (art. 366, n. 1) del *valore* fanno una circostanza qualificativa.

b) Se è stato commesso da più di due persone, riunite a fine di rubare. Anche di questa circostanza fanno una speciale qualifica il Codice sardo nell'art. 610 n. 2, e il Progetto Savelli nell'art. 366 n. 10.

c) Se è stato commesso in Chiesa su cosa non consacrata, nè dedicata al culto; o in Chiesa o in sagrestia su cosa non consacrata, ma dedicata al culto; o fuori di Chiesa e di sagrestia su cosa consacrata. Il Codice sardo, nell'art. 611 n. 1, qualifica il furto di cosa consacrata per il culto divino, commesso in luogo sacro; ma non ha alcuna disposizione nei sensi del Codice toscano. Una disposizione analoga a questa si trova nell'art. 364, nn. 3, 4 del Progetto Savelli.

d) Se è stato commesso nei Palazzi Granducali, o nelle residenze dei Tribunali, o negli Stabilimenti penali. Il Codice sardo annovera sostanzialmente questa ipotesi nell'articolo 623, n. 2,

---

(1) Progetto Savelli 26 novembre 1883, che, salve poche modificazioni, è la riproduzione del Progetto Zanardelli (anno 1882 a maggio 1883).

punendo con maggior rigore il furto se è stato commesso in Uffizi o Stabilimenti pubblici. Il Progetto SAVELLI ne tratta nei numeri 1 e 2 dell'articolo 365.

e) Se è stato commesso sopra apparecchi, arredi od ornati dei ponti, o dei pozzi pubblici, o delle pubbliche fonti; o sopra i condotti che vi portano l'acqua; o sopra apparecchi, arredi od ornati della pubblica illuminazione; o su pubblici monumenti. Questa ipotesi non è preveduta nè dal Codice sardo, nè dal Progetto SAVELLI.

f) Se è stato commesso su bestiame al pascolo, od altrimenti all'aperta campagna, o mentre era guidato da luogo a luogo. Questo furto è annoverato dal Codice sardo fra i qualificati (art. 609). Il Progetto SAVELLI (art. 365, n. 7) lo punisce più severamente del furto semplice, ma con minor rigore del qualificato.

g) Se è stato commesso all'aperta campagna su prodotti del suolo, tanto aderenti che distaccati; o sopra arnesi rurali, o su arnie, o su legname abbarcato, od in guazzo, o affidato, per causa di trasporto, alla corrente di un fiume; o su tela distesa per ragione di cura; o su materiali da edificare; o generalmente su cose, che si lasciano all'aperto e non si sogliono continuamente guardare. Questa ipotesi è pure data dall'art. 624 e 625 del Codice sardo, e dai numeri 5, 8, 9 dell'art. 365 del Progetto SAVELLI.

h) Se è stato commesso in luogo e tempo di fiera o di mercato, su cose pubblicamente esposte in vendita. Anche questa ipotesi è preveduta dall'articolo 624 del Codice sardo, e dal n. 5 dell'art. 365 del Progetto SAVELLI.

i) Se è stato commesso con destrezza in luogo e tempo di concorso popolare. L'ipotesi è preveduta dall'art. 623 n. 1 del Codice sardo; non ne tiene parola il Progetto SAVELLI.

k) Se è stato commesso, senza alcuna violenza, sotto gli occhi del proprietario o di altro detentore. Questo furto è ignoto alla Legislazione sarda ed al Progetto SAVELLI.

l) Se è stato commesso in una osteria o locanda, da chi vi fu ricevuto come ospite; o se l'oste, il locandiere od un loro dipendente, ha derubato l'ospite accolto. Il Codice sardo (art. 607 n. 2) e il Progetto SAVELLI (art. 366 n. 2) non prevedono che la ospitalità *gratuita* e ne formano una circostanza qualificativa.

m) Se un manifattore, un operaio a giornata, o chiunque prestava, per qualsivoglia mercede, un servizio, in grazia del quale aveva libero o facile accesso all'abitazione, all'officina, o al magazzino altrui, ha rubato, mediante siffatta comodità, in alcuno di questi luoghi a danno di chi riceveva il detto servizio, o di altri;

o se, chi lo riceveva, ha rubato nei detti luoghi a danno di alcuna delle indicate persone. Di questa ipotesi, il Codice sardo nell'articolo 607 n. 4 e il Progetto SAVELLI, nell'art. 366 n. 2, formano un furto qualificato.

n) Se il ladro, fuori dei casi di peculato, ha involato scientemente danaro od altre cose dello Stato, o di un pubblico Istituto, o di una pubblica Amministrazione. Anche questa ipotesi dal Codice sardo nell'art. 611 n. 2 e dal Progetto SAVELLI nell'articolo 366 n. 11, è annoverata fra i furti qualificati.

o) Se il delitto è stato commesso in una pubblica strada sopra equipaggi di viaggiatori, o su merci che si trasportavano da luogo a luogo. Questo furto è preveduto dall'articolo 365 n. 6 del Progetto SAVELLI. Il Codice sardo non prevede che il furto commesso da un vetturale o da un barcaiuolo sopra cose ad essi affidate in questa loro qualità.

Questi sono i furti che il Codice toscano chiama *aggravati*. Taluni sono comuni al Codice sardo ed al Progetto SAVELLI insieme; altri sono comuni al Progetto SAVELLI; altri infine non sono preveduti nè dal Codice sardo, nè dal Progetto SAVELLI. Parmi opportuno di ritenere come *aggravati* (e di trattarne singolarmente) soltanto quelli che sono comuni al Codice sardo ed al Progetto SAVELLI, o ad uno soltanto; o che non sono preveduti nè dall'uno nè dall'altro, ma solo dal Codice toscano; salvo di occuparmi degli altri nel prendere ed esame l'argomento dei furti qualificati.

Con quest'ordine di idee verrò ora a parlare

del furto commesso in chiesa o in sagrestia, o fuori di chiesa o sagrestia ma su cosa consacrata;

del furto commesso in pubblici stabilimenti;

del furto sopra apparecchi, arredi od ornati di ponti, ecc.;

del furto di bestiame;

del furto di cose esposte alla pubblica fede;

del furto con destrezza;

del furto commesso sotto gli occhi del proprietario;

del furto commesso in una osteria o locanda;

del furto sopra oggetti di viaggiatori, ecc.

§ 1.

Del furto commesso in chiesa o in sagrestia; o fuori di chiesa o sagrestia, ma su cosa consacrata.

78. — Questa ipotesi, come ho detto nel numero precedente, non è preveduta dal Codice sardo, il quale soltanto enumera

fra i furti qualificati il furto di cosa consacrata pel culto divino commesso in luogo sacro. È però preveduta dal Progetto Savelli nei numeri 3 e 4 dell'art. 365.

Secondo il Legislatore toscano questa ipotesi si verifica in tre casi: — quando il furto è commesso in chiesa su cosa non consacrata, nè dedicata al culto; — o quando è commesso in chiesa o in sagrestia su cosa non consacrata, ma dedicata al culto; — finalmente, quando è commesso fuori di chiesa o fuori di sagrestia su cosa consacrata.

Ove poi il furto sia commesso in chiesa o in sagrestia, sopra una cosa consacrata, allora non è più *aggravato,* ma assume la importanza, giusta lo stesso Legislatore, di furto *sacrilego.*

Codeste disposizioni (limitandomi per ora al furto *aggravato*) sono appoggiate ad un principio religioso, cioè al rispetto dovuto ai tempii e ad altre cose o consacrate o dedicate al culto divino. In cosiffatti furti, il danno o il pericolo divengono maggiori in riguardo alla opinione comune. Allorchè terrò parola del furto qualificato *per la qualità delle cose*, esporrò la teorica del Diritto canonico sul furto sacrilego. Per ora mi limito a spiegare i concetti del Legislatore toscano circa il furto suaccennato, che corrisponde al furto *sacro improprio* dello stesso Diritto canonico.

Quanto al furto commesso in chiesa su cosa non consacrata nè dedicata al culto (prima ipotesi), la legge prende di mira soltanto il *luogo* ove il furto è avvenuto, non *la qualità della cosa.* Il furto deve essere perpetrato in chiesa, su cosa non consacrata, nè appartenente al culto. È, ad esempio, rubato in chiesa il denaro raccolto in una cassetta destinata alle elemosine, o un mantello, un ombrello, e via dicendo, spettanti a taluno che fosse in chiesa, intento o non intento a pregare; in questo caso si tratterebbe di cosa non addetta al culto, nè consacrata.

Nella seconda ipotesi, il Legislatore ha di mira il *luogo* e la *cosa.* Quanto al luogo, esige che il furto avvenga in chiesa o in sagrestia; quanto alla cosa, esige che sia non consacrata ma *dedicata al culto.* Le cose dedicate al culto, osserva il Puccioni (1), sono quelle che, senza essere consacrate, servono al culto medesimo, come i candellieri, i ceri, i paramenti, le reliquie, le immagini.

Riguardo al terzo caso, la legge ha per oggetto soltanto la *qualità della cosa* involata, a condizione che il furto sia commesso fuori di chiesa o di sagrestia; esige che le cose siano *consacrate,* cioè quelle che sono destinate a Dio e consacrate dal Vescovo od altro Prelato, avente tale facoltà, specie il calice, la

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377, lett. *c.*

patena, la pisside, la scatola destinata a contenere l'ostia magna, l'ostensorio ed i vasi che contengono gli olii sacri. Questo furto può avvenire sulle cose sacre che si trovano fuori della chiesa o della sagrestia, cioè nelle abitazioni private, o nelle officine degli argentieri per ripulirsi o accomodarsi.

Il PUCCIONI, nell'interpretare queste ipotesi, osserva comprendersi facilmente come il Codice, nel parlare del luogo e delle cose anzidette, intenda, sebbene non lo dica in modo esplicito, delle chiese cattoliche, delle sagrestie alle medesime annesse, e delle cose consacrate o dedicate al culto cattolico; perchè essendo la cattolica la Religione dello Stato, il Legislatore non ha creduto necessario un linguaggio più esplicito; e da ciò desume che il furto avvenuto nei tempii appartenenti ad altre credenze religiose tollerate in Toscana, deve ritenere il carattere di furto semplice qualora non sia accompagnato ad altre circostanze aggravanti o qualificanti. Io credo però, che sotto il soffio di libertà dello Statuto fondamentale, benchè da questo la Religione cattolica sia proclamata la sola Religione dello Stato, debba darsi all'ipotesi in esame una interpretazione più estensiva, di fronte alla proclamata uguaglianza di ognuno avanti la legge, e per conseguenza anche di tutte le confessioni religiose. La interpretazione ristrettiva del PUCCIONI, se poteva essere accolta in un governo assoluto, non ha alcun fondamento giusta l'attuale Diritto pubblico interno italiano (1).

Il Progetto SAVELLI (il più recente dei Progetti del nuovo Codice penale), seguendo l'ordine di idee del Progetto ZANARDELLI, dispone, nell'art. 365 n. 3, non poter essere applicata la pena del furto nel suo minimo quando il delitto è commesso « in luogo riservato al culto, sopra cose non destinate esclusivamente al culto ». Lo ZANARDELLI, nel n. 4 dell'art. 371 del suo Progetto, stabiliva la stessa sanzione quando il furto fosse stato commesso « in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso a cadaveri ». Annoverava poi fra i furti corrispondenti ai qualificati quello commesso sopra una cosa « esclusivamente destinata al culto in luoghi riservati all'esercizio di esso, o in quello che vi sono annessi e destinati a custodirla » (art. 372 n. 13). Il SAVELLI trasportò

---

(1) Tutti gli scrittori di Diritto costituzionale, all'articolo primo dello Statuto che proclama essere la Religione Cattolica, Apostolica, Romana la *sola* Religione dello Stato, dànno il significato di una semplice affermazione, che gli italiani, nella grande maggioranza, sono cattolici; ma non derivano da quella disposizione alcun diritto speciale per la Religione stessa. In caso contrario vi sarebbe una flagrante contraddizione tra il detto articolo ed altre disposizioni dello Statuto.

questa disposizione fra i furti dell'altra specie (art. 365 n. 4), corrispondenti agli aggravati, così modificandola: « sopra cose destinate o inservienti al culto in luoghi ad esso riservati o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodire le cose medesime ». Osservò nella sua Relazione, che avvicinando le due disposizioni del Progetto ZANARDELLI poteva sorgere un dubbio « cioè se nella prima si intendesse parlare di cose destinate bensì al culto, quantunque non in modo esclusivo, oppure se vi si dovessero ritenere comprese anche le cose che non hanno alcuna destinazione alle cerimonie del culto, e perciò quelle pure appartenenti alle persone che accedono al tempio. In altre parole, poteva muoversi dubbio se l'*aggravante* dell'art. 371 fosse dettata per ragione *di cosa* o *di luogo*. Nè alla Relazione potevansi attingere elementi capaci di dirimere la questione. La quale poi sarebbe stata possibile anche di fronte al Progetto approvato dal Senato, perchè ivi pure, nell'articolo 435 n. 1, parlavasi di cose *destinate esclusivamente al culto,* e nell'articolo seguente, al n. 1, di cose *non esclusivamente destinate al culto*. Parvemi (continua il SAVELLI), dovesse il Legislatore limitare la sua protezione speciale a quelle cose soltanto, le quali hanno una destinazione alle cerimonie religiose, perchè il furto di esse, generando scandalo nei credenti e offendendone la coscienza, è certo meritevole di una maggiore punizione. Per le altre cose invece, che si trovano nei templi, non occorre questa ragione di aggravamento; e d'altronde, nella latitudine della pena stabilita pel furto semplice troverà il giudice la possibilità di valutare le varie circostanze dei casi. A modificare in tal senso il Progetto mi confortavano (egli scrive), altre considerazioni d'indole diversa. Prima di tutto, il Progetto stesso mostravasi più severo che non fosse la legislazione vigente nella maggior parte della Penisola, cioè il Codice sardo del 1859, il quale, nell'articolo 611 n. 1, aggrava la pena soltanto per il furto di cose *consacrate al culto divino,* e non ha alcun riguardo per quelle che o sono destinate senza consacrazione al culto, ovvero non hanno in alcun modo quella destinazione; nè ravvisai che concorressero ragioni sufficienti per mutare in ciò la legislazione vigente. In secondo luogo, mi è sembrato introdurre un'utile riforma allo stesso Codice del 1859, estendendo la protezione alle cose destinate alle cerimonie di tutti i culti, alcuni dei quali possono non usare la consacrazione, obbedendo così al principio della uguaglianza di tutte le professioni religiose. Con la proposta formola si evitano pure le questioni che sarebbero sorte dalla parola *necessariamente* o *esclusivamente* aggiunta negli anteriori Progetti alla qualità di destinata al culto;

parola che avrebbe dato occasione a perpetue ed inutili controversie ».

Il Progetto della Prima Commissione 17 maggio 1868 (articolo 355 lett. *c*), annoverava fra i furti qualificati quello commesso « sopra cose *destinate* esclusivamente al culto, quando sia commesso in luogo riservato al culto o nella sua dipendenza », e riteneva furto semplice, per conseguenza, quello commesso nei detti luoghi sopra cose *non destinate* esclusivamente al culto. La Seconda Commissione, osservando consistere la differenza « nella destinazione esclusiva o non esclusiva all'esercizio di un culto; la quale però è per sè stessa così difficile ad essere apprezzata, che potrebbe dar luogo nella pratica a dubbi ed a questioni non lievi », stimò di omettere la distinzione; ed a meglio caratterizzare la natura e la qualità delle cose di tal genere, che si vogliono proteggere colla più grave sanzione del furto qualificato, reputò opportuno riferirsi alla destinazione non *esclusiva*, ma *necessaria* all'esercizio di un culto. Siccome poi, dopo la definizione data dalla Prima Commissione delle dipendenze di edificio, resterebbe incerto il significato della parola *dipendenze di luoghi riservati al culto*, in cui forse verrebbero compresi locali, ai quali non deve estendersi la speciale tutela della legge, entrò nell'avviso di sostituire la frase *o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodirli;* con la quale si richiama sempre il concetto fondamentale delle *cose* più che dei *luoghi* (1). In questi sensi e in questi termini è l'art. 422 lett. *c* del Progetto 15 aprile 1870.

§ 2.

Del furto commesso in pubblici stabilimenti.

79. — Il Codice toscano (art. 377 lett. *d*), aggrava il furto se è stato commesso nei Palazzi granducali, o nelle Residenze dei tribunali, o negli Stabilimenti penali; il Codice sardo (articolo 623 n. 2), se è stato commesso in Uffizi o Stabilimenti pubblici; il Progetto Savelli (art. 365 n. 1 e 2), se è stato commesso nelle Sale di udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia; in Uffici, Archivi o Stabilimenti pubblici sopra cose in essi custodite.

Il Puccioni, interpretando la disposizione del Codice toscano, osserva essere comune opinione, che il luogo ove dimora il

---

(1) Verbale 63 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Principe e le Aule nelle quali risiede essenzialmente l'esercizio della pubblica giustizia, ed ove i tribunali, specialmente dal Principe stesso a ciò delegati, rendono ragione sia civile, sia criminale; i luoghi ove i condannati espiano i delitti commessi, sono, quanto ai primi, meritevoli di rispetto, e non da contaminarsi così con fatti criminosi; quanto ai terzi, ancor più per essere destinati alla correzione dei colpevoli; il commettere quindi delitti nei luoghi ove si espiano i delitti, contiene un colpevole spregio della pena che lì non si minaccia, ma è posta in azione (1).

Nella lata espressione usata dal Legislatore sardo di *Uffizi o Stabilimenti pubblici,* se non sono compresi i Palazzi reali e le pertinenze loro, certo vi sono le Aule dei tribunali, gli Stabilimenti penali e gli Archivi.

A proposito del Codice sardo è notevole la sentenza 18 gennaio 1882 della Cassazione di Torino, colla quale si è affermato: che avendo il detto Codice stabilito « una pena più grave pei colpevoli di furto commesso in un pubblico Stabilimento, non fa distinzione fra il caso in cui il furto segua in danno dello Stabilimento e quello in cui il reato si compia a pregiudizio di un estraneo, che vi abbia momentanea dimora o vi si trovi momentaneamente ricoverato. Devesi perciò punire a mente dello stesso articolo colui che nell'ospitale ruba un anello dalle dita di un cadavere » (2). La ragione dell'aggravamento, secondo il Magistrato Supremo torinese, tutta consiste « nel bisogno che si faceva sentire di reprimere più severamente simili fatti, attesa la maggiore malvagità d'animo, di cui danno prova coloro che se ne rendono colpevoli abusando della facilità, che la natura stessa del luogo offre per perpetrarli, nonchè della confidenza, di cui generalmente godono in esso tutte le persone che per qualsiasi motivo vi sono ammesse ».

§ 3.

Del furto di apparecchi, arredi, ornati di ponti, ecc.

80. — Questa ipotesi è una specialità del Legislatore toscano; non la previde il sardo, non la prevede il Progetto Savelli.

La legge, punendo più gravemente i furti fatti sulle opere pubbliche, che sono di necessità o di comodo alle fabbriche pubbliche, o servono di decoro ai luoghi abitati, ha voluto conservare

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377 lett. *d.*
(2) Ric. Pregnocco, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 54.

quel rispetto, scrive il Puccioni (1), che ogni popolo civile deve avere per le cose suddette, che essendo esposte alla rapacità altrui, possono più facilmente sottrarsi, e che essendo fatte a pubblico benefizio, vengono espilate dalla altrui rapacità privata. Il Codice toscano si serve dei vocaboli *apparecchi, arredi* e *ornati.* Per indicare poi le opere sulle quali cade il danno, rammenta i ponti, i pozzi pubblici, le fonti pubbliche, ed i condotti che vi portano l'acqua, la pubblica illuminazione ed i pubblici monumenti (v. n. 77 lett. *e*).

Quanto alle cose, le parole della legge sono abbastanza chiare, nè hanno bisogno di una particolare interpretazione. Quanto alle opere, crede il Puccioni, che la designazione di esse, senz'altra aggiunta, sia tassativa, con esclusione per conseguenza di tutto ciò che potrebbe avere identità o somiglianza con le medesime. Ma è d'uopo guardarsi, conchiude assai giustamente, dal confondere il furto in esame con i guasti, i danneggiamenti e le distruzioni delle opere stesse. Nel caso attuale deve concorrere l'ablazione della cosa con animo di far lucro; nell'altro, lo scopo del delinquente non è quello di cupidigia di guadagno, ma di fare spregio, vendetta, onta, ingiuria, o anche, sebbene raramente, per ferino istinto di far male.

§ 4.

Del furto di bestiame o abigeato.

81. — Il Codice toscano (art. 377 lett. *f*), aggrava il furto « se è stato commesso su bestiame al pascolo, od altrimenti all'aperta campagna, o mentre era gúidato da luogo a luogo » (2).

Pel Codice sardo, il furto di bestiame è qualificato pel *luogo* (art. 609); ed è tale « il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto, commesso in aperta campagna o nelle stalle ». Se il valore del bestiame rubato eccede le lire cinquecento, il fatto prende l'ulteriore qualifica di *abigeato,* ed è punito con la reclusione non minore di anni sette estendibile a quella dei lavori forzati a tempo; mentre se il valore è al disotto delle lire cinquecento, la reclusione può essere di anni tre.

Il Progetto Zanardelli-Savelli (art. 371 n. 7, 365 n. 7), colloca codesto furto fra quelli che diciamo *aggravati* e concerne

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377 lett. *e.*

(2) Il Puccioni deplora che il Legislatore toscano abbia separato l'abigeato dai furti qualificati, abolendone persino il nome, e vi abbia sostituito l'aggravamento (Op. sud.: sull'art. 377, lett. *f*).

le sottrazioni di « bestiame al pascolo o nell'aperta campagna o nelle stalle o in recinti, che non costituiscono dipendenza di casa abitata ».

Il Progetto 17 maggio 1868 (della Prima Commissione) lo aveva classificato fra i furti qualificati per *la qualità della cosa rubata* colla semplice indicazione di « furto di bestiame al pascolo o nell'aperta campagna » (art. 355 lett. *d*). La Seconda Commissione osservava (1) che nel furto del bestiame al pascolo o nella aperta campagna, ciò a cui più importa provvedere è *la necessità di lasciarlo esposto alla pubblica fede;* perciò, più esattamente il Codice del 1859 qualifica il furto del bestiame per la *qualità del luogo*. Intorno poi alla determinazione delle condizioni speciali, nelle quali il furto può diventare qualificato *dal luogo,* osservava (nella stessa seduta), che la condizione dei pascoli e gli usi di molte parti d'Italia, dove abbonda la pastorizia, consigliano di equiparare al pascolo ed all'aperta campagna, le stalle ed i recinti che servono a custodire il bestiame sul pascolo o nelle sue vicinanze, durante la notte o le intemperie. Perciò, nell'articolo 423 lett. *a*, del Progetto 15 aprile 1870 collocò fra i furti qualificati *per il luogo* quello di che si tratta, commesso « sopra bestiame al pascolo o nell'aperta campagna, od in stalle o recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata ».

Questo concetto fu seguito dal De Falco (art. 505, Progetto 30 giugno 1873), dal Vigliani (art. 428 n. 2, Progetto 24 febbraio 1874) e dal Senato (art. 436 n. 2, Progetto 25 maggio 1875).

In seno della Commissione nominata dal Ministro Mancini, i Sotto-Commissari Paoli e Conforti proposero di collocare questo furto tra i furti qualificati per la *qualità della cosa* (art. 435 del Progetto Senatorio), e la Commissione accettò la proposta (2).

Lo Zanardelli ed il Savelli, come si è detto più sopra, lo cancellarono dalla classe dei furti qualificati e lo classificarono fra gli aggravati (3).

82. — L'abigeato viene da Ulpiano definito in questi termini: *Abigei autem proprie hi habentur qui pecora ex pascuis vel*

---

(1) Seduta 27 gennaio 1870 — Verbale 63 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Seduta 21 novembre 1877 — Verbale 17 nel Volume « *Processi verbali ed emendamenti ecc.* ». Roma, Stamperia Reale, 1875.

(3) Uso, perchè più comode (almeno nella dottrina), le espressioni di furto aggravato o qualificato, anche riportandomi al Progetto Savelli; ma non conviene dimenticare, che lo Zanardelli e il Savelli non fecero questa distinzione nei rispettivi loro Progetti; la sola differenza consiste nella pena.

ex armentis subtrahunt, et quodammodo depraedantur, et abigendi studium quasi artem exercent, equos de gregibus, vel boves de armentis abducentes (1). È pertanto evidente che la speciale circostanza aggravante di questo furto dipende *dal luogo,* dall'essere cioè gli animali vaganti nei pascoli o attruppati in armento. Sarebbe adunque sbagliato il concetto da cui partirono i Sotto-Commissari Paoli e Conforti e la Commissione ministeriale che li ha seguiti in quest'ordine di idee. Il Giuliani trova fondato il criterio del giureconsulto, perchè nè può evitarsi, dove esistono le mandre, di tenere i quadrupedi allo sbaraglio, nè da questa circostanza non può non sorgere un incentivo maggiore nel ladro a commettere il furto, ed una maggiore facilità di eseguirlo, facilità ed incentivo che richiedono una più forte controspinta penale (2).

Le Leggi romane (in ciò seguite dal Codice sardo), a costituire l'abigeato, oltre al *luogo* ove questo commettevasi, cioè il pascolo, esigevano anche il concorso del *valore* del gregge abdotto. Un sol bove od un solo cavallo costituisce « l'abigeato, ma non così un quadrupede minore; richiedendosi almeno dieci pecore, e quattro o cinque animali suini perchè il ladro potesse dirsi *abigeo* » (3). A tale proposito lo stesso Giuliani osserva essere questo un massimo errore. « Fingete infatti, egli scrive (pag. 421), che il cavallo od il bue venga portato via da una stalla lasciata aperta. Voi non ravvisate altro in questo fatto che un furto semplice, ed invano porreste a tortura l'ingegno per trovarvi una qualifica aggravante, perchè nulla impediva al proprietario di assicurare la sua stalla e di rendere così, se non impossibile, almeno più difficile il furto ». Ed analogamente a questi principî rispose Ulpiano: *caeterum si quis bovem aberrantem vel equos in solitudine relictos abduxerit, non est abigeus, sed fur potius* (4); appunto perchè in questo caso concorre la negligenza nel proprietario del quadrupede su cui cade il furto.

Ma se l'indole di questo maleficio non deve ripetersi dal *valore,* tuttavia a questo valore sono concordi gli scrittori doversi avere un riguardo, come lo aveva la Legislazione romana medesima. Infatti, trattandosi di un delitto, che meritava un rigore speciale non si durò fatica a scorgere, che il minor valore dell'oggetto sottratto poteva controbilanciare la circostanza del luogo e far tornare l'azione nella categoria dei furti semplici.

---

(1) L. 1, § 1, Dig. *de abigeis.*
(2) *Istituz. di dir. crim.,* Vol. 2, 420. Macerata, 1841.
(3) Callistr., L. 3, Dig. *de abigeis.*
(4) L. 1, § 1, sopra citata.

Ed invece, se per una parte la circostanza *del luogo* accresce il secondo elemento della spinta criminosa, dall'altra il *minor valore* della cosa sottratta diminuisce il primo elemento della spinta medesima. Quindi è che gli interpreti hanno diviso gli animali, che formano soggetto dell'abigeato in tre classi, cioè *maggiori, medii, minimi;* e stabilirono che nella prima classe, oltre i cavalli ed i bovi, entrassero i muli, i cammelli e gli asini; nella seconda, i porci; nella terza, le pecore e le capre. Stabilirono inoltre — che il sesso degli animali abdotti non portasse differenza; — che ognuno dei suddetti animali dovesse essere giunto a maturità, e che cosi vi fossero compresi quelli soltanto, che, per la loro età, erano atti alla riproduzione, o capaci a servire l'uomo in quegli usi, ai quali sono d'ordinario destinati; — che l'ablazione dei detti animali in minor numero di quello indicato dalla Legge romana, o per non essere giunti alla maturità, dovesse ritenersi come furto semplice; — che infine il furto di animali erranti o smarriti costituisse un furto semplice, come aveva scritto Ulpiano.

La circostanza poi del *luogo,* che forma la vera caratteristica di questo delitto, fa si ch'esso veramente non si verifichi se non su quegli animali, di cui è inevitabile l'ammasso nei pascoli costituente l'armento. Perciò, se vengono sottratti i bipedi, come galline, oche, anitre e simili benchè sparse nei campi, si ha il furto, non l'abigeato (1).

Opinano taluni che la Legislazione romana ritenesse abigeato anche il furto del bestiame dalle stalle, dalle strade, dalle piazze, dalle fiere o mercati e da ogni luogo ove si trovasse. *Eum quoque* **plenius** *coërcendum qui a stabulo abegit domitum pecus, non a sylva, nec grege* (2). Il Cujaccio però, sull'appoggio dei libri greci, sostiene errata la edizione fiorentina e doversi leggere **lenius** invece che **plenius.** A questa opinione aderisce pienamente il Gotofredo con queste parole: *Ratio, qua utitur* Cujacius, *summopere placet: sunt enim* **levius** *puniendi, quibus non ita patet furandi copia: contrario,* **durius** *puniendi quibus major patet.* Il Giuliani l'accetta pure (vol. 2, pag. 421). Però il Puccioni fa osservare che la pratica toscana, ritenendo la Legge romana quale è scritta nelle *Pandette* fiorentine, ha creduto trovarne la ragione giuridica nel bisogno di proteggere la agricoltura e la industria. Il bestiame da lavoro è di assoluta necessità per la esistenza della società colonica; quello che è destinato alla

---

(1) Carmignani, *Elem. jur. crim.,* § 1078.
(2) L. 3, Dig. *de abigeis.*

riproduzione o all'ingrasso, forma uno dei più ricchi prodotti della stessa; quando il proprietario ha instrutto il fondo con la provvista dell'uno o dell'altro bestiame, lascia all'industria del colono il servirsene rispettivamente per la coltivazione e l'industria, perchè dovendone sostituire altro a quello rubato, non tutti i proprietari si trovano in grado di possedere capitali per coprire il vuoto prodotto dal delitto, e i coloni, distratti dalle loro faccende, sono costretti a far dispendio di tempo per tener dietro alle traccie dei ladri, scoprirli e ricuperare il tolto.

Se queste ragioni sono degne di seria considerazione, parmi però preferibile l'avviso del CUJACCIO, anche pel riflesso che la Legislazione romana, ove avesse voluto comprendere le stalle e gli altri luoghi sopradetti fra i luoghi, nei quali l'abigeato è commesso, lo avrebbe potuto indicare con facilità nella definizione, che è data dalla L. 1, § 1, Dig. *de abigeis* sopraccennata. A che proposito disporre con legge successiva, che il furto *a stabulo* debba essere *plenius coërcendum* di quello *ex pascuis* o *ex armentis*, quando in un *unico* frammento avrebbe potuto del pari essere posta anche la indicazione della *stalla?*

83. — Secondo il Codice toscano, i luoghi dai quali deve verificarsi l'ablazione sono il *pascolo*, o altrimenti *l'aperta campagna*, o mentre il bestiame era *guidato da luogo a luogo*.

Sulla intelligenza della parola *pascolo*, non vi è bisogno di commento.

L'*aperta campagna*, secondo il PUCCIONI (1), indica qualunque luogo incolto o coltivato, inabitato o popolato, non unito o chiuso da muri, o da altro solido riparo artificiale fatto per opera manuale e creato con lo scopo di difendere il bestiame dai danni e dai pericoli esterni provenienti anche dal fatto dell'uomo. Il Codice francese del 1810 adopera, nell'art. 388, le parole *dans les champs*, le quali, secondo il CARNOT (2), il MERLIN (3) ed il BOURGUIGNON (4), indicano ogni proprietà rurale, come le terre lavorate, i boschi, i pascoli, ed altri somiglianti, in cui gli oggetti menzionati nell'art. 388 sono esposti alla pubblica fede. In questo medesimo senso fu l'articolo spiegato dal Supremo Magistrato di Francia (5).

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377, lett. *f*.
(2) *Comment. sur le Code pénal ecc.:* sur l'art. 388.
(3) *Rép.* V° *Vol*, Sect. II, § 3, dict. 4, art. 388, n. 1.
(4) *Jurispr. des Codes crimin.:* sur l'art. 388, n. 1.
(5) Sent. 2 gennaio 1813 — SIREY, XIII, 1, 222.

L'essere il bestiame involato mentre lo si guida *da luogo a luogo*, dà la chiara idea del furto avvenuto nel tempo che lo si conduce dalla stalla al campo, dalla campagna alla città, dal podere alla fiera, ai mercati, ecc., o viceversa. Ma in questa idea che rappresenta il bestiame in moto per andare da un luogo ad un altro, deve, si domanda il Puccioni, racchiudersi anche l'altra della *mansione* (permanenza), nei siti ove il bestiame è stato guidato? Lasciamo il pascolo, continua, e l'aperta campagna, *mansioni* previste dalla legge; ma se, a modo di esempio, i bovi, i cavalli, ecc., siano stati condotti in città, e mentre vi si trattengono sono involati; se il gregge, o l'armento nel tempo che dalla montagna si reca nelle maremme, sarà involato nei luoghi ove prende riposo, si verificherà la circostanza dell'aggravamento? Noi crediamo che sì, risponde; perchè fino a tanto che il bestiame non è giunto *al luogo* ove il proprietario ha determinato che resti, è sempre in movimento *da luogo a luogo*, e così trovasi nella posizione contemplata dalla legge penale.

Il Codice toscano lascia fuori il furto del bestiame avvenuto dalle stalle e da altri locali ove suole custodirsi, specie la notte; il che porta alla conseguenza che, a meno d'essere il furto accompagnato ad altre circostanze aggravanti o qualificanti, il proprietario del bestiame rimane sprovveduto della tutela della legge, mentre quel furto lo si ritiene semplice. È questa una omissione, che rende imperfetto a danno della colonia e della soccida il provvedimento preso in tutti gli altri casi a difesa del bestiame. Così si esprime il Puccioni, coerente al suo avviso in proposito sulla Legislazione romana.

84. — Il Codice sardo nell'art. 609, come ho detto, qualifica pel *luogo* il furto di bestiame quando sia commesso in *aperta campagna* o nelle *stalle*. Soggetto passivo di questo furto sono: i cavalli, i buoi, le bestie da soma, da tiro o da cavalcare, il bestiame grosso o minuto.

Una parola circa il soggetto passivo. Più sopra ho notato (n. 82), che gli interpreti della Legislazione romana divisero il bestiame, come soggetto passivo dell'abigeato, in tre categorie, in *maggiore*, *medio* e *minore*. Nella interpretazione della voce *bestiame minuto*, adoperata dal Legislatore sardo, non conviene dimenticare questa classificazione; quindi non devono essere compresi nella disposizione i bipedi, i quali non concorrevano, giusta gli interpreti, a formare la classe *minima* del bestiame, classe che era composta dalle pecore e dalle capre, mentre la *media* era formata dai suini.

Quanto alla dizione *aperta campagna,* è dessa cosi chiara, che non può produrre equivoco, e mi dispensa da una speciale interpretazione.

Ma la difficoltà si presenta nel significato da darsi alla parola *stalla.* La locuzione non troppo felice dell'articolo 609 ha fatto nascere la grave disputa, se, trattandosi di qualifica desunta dal *luogo*, il furto di bestiame sia qualificato quando le stalle, donde il bestiame è abdotto, si trovino all'aperta campagna, e quindi senza difesa, o si abbia a ritenere tale anche quando sono in un castello od in una città. La Corte di Cassazione di Palermo tenne il primo concetto con le sentenze 1° ottobre 1864, 23 gennaio 1865, 28 dicembre 1882; e fu seguita dalla Cassazione di Firenze con la sentenza 1° settembre 1879. Andarono in diverso avviso le Cassazioni di Milano, con la sentenza 21 aprile 1865; di Torino, con le sentenze 10 febbraio 1866, 18 marzo 1875, 27 dicembre 1876, 27 aprile 1877 e 11 aprile 1883; di Roma, con le sentenze 11 gennaio 1884 e 30 marzo 1885.

Mi soffermo un istante su questa giurisprudenza (1).

Cassazione di Palermo:

La Corte di Cassazione di Palermo, con sentenza 2 febbraio 1871, aveva deciso: « che il vocabolo *stalla* usato dall'art. 605 C. p. essendo generico, abbraccia tutte le specie, indipendentemente dalla forma o situazione dei luoghi destinati a dimora di bestie ed animali domestici. Per conseguenza il furto di capre commesso in una mandria raccolta nel recinto situato in un fondo, è furto qualificato pel *luogo* nel senso di quest'articolo » (2). Poi decampò da questo concetto ed entrò in avviso contrario stabilendo che « il furto di animali commesso in una stalla è qualificato pel luogo allora solo che la stalla trovasi in aperta campagna. Non si riscontra quindi tale qualifica nella sentenza di rinvio o nel verdetto dei giurati quando affermino, senz'altra specificazione, che il furto sia seguìto in una stalla » (3).

Cassazione di Firenze:

Anche la Cassazione toscana, con sentenza 18 ottobre 1877 (Ric. Pittarello, Est. Bicci — *Temi veneta,* anno 1877, 538), pareva volesse seguire un concetto diverso affermando che « quando la legge fa menzione di *stalla*, intende quel luogo che il padre

---

(1) Le sentenze 1° ottobre 1864 e 23 gennaio 1865 della Cassaz. di Palermo, 21 aprile 1865 e 10 febbraio 1866 rispettivamente delle Cassazioni di Milano e di Torino, si trovano accennate negli *Annali di Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 65.

(2) Ric. Lo Jacono, Est. Salis — *Legge,* anno 1871, 394.

(3) Sent. 28 dicembre 1882, Ric. Giunta ed altri, Est. Galatioto — *Legge,* anno 1883, II, 499.

di famiglia ha destinato per servire al ricovero ed alla custodia dei suoi animali, *senza riguardo a certe determinate condizioni topografiche* ». Ma successivamente non lasciò alcun dubbio, e si volse ad accettare l'ordine di idee da ultimo seguito dal Magistrato Supremo siciliano. Infatti così decise:

La qualifica del *tempo* è giustificata dal bisogno di difendere la sicurezza delle persone; quella del *luogo* dalla necessità di tutelare il bestiame chiuso in locale che non è o non può essere custodito da apposito guardiano e che trovasi *separato* dalla casa di abitazione. Il furto di animali operato di notte in stalla dipendente da casa abitata o destinata ad abitazione riveste quindi la qualifica del *tempo* e non quella del *luogo* (Sentenza 1° sett. 1879, Ric. Breda — *Temi Veneta*, anno 1879, 644).

Cassazione di Torino.

I. Il furto di bestiame commesso in una stalla deve ritenersi qualificato a tenore dell'art. 609 Cod. pen. tanto se questa si trovi all'aperta campagna, quanto se sia dipendente da casa abitata (Sent. 18 marzo 1875, Ric. Gregorini, Est. Buniva — *Legge*, anno 1875, 837 — Vedi anche sentenza 8 ottobre 1874, Ric. Civelli — *Monit. di Mil.*, XV, 1051).

II. L'abigeato sussiste non solo quando il furto avvenne in stalla isolata tra pascoli, ma anche quando fu perpetrato in stalle dipendenti da diversi fabbricati costituenti corte o fenile destinati ad azienda agraria o ad abitazione (Sent. 27 dicembre 1876, Ric. P. M. in causa Scardovelli, Est. Bertarelli — *Foro Ital.*, anno 1877, 38).

III. Quando la legge fa menzione di stalle, comprende indistintamente tanto quelle che si trovano in aperta campagna, quanto quelle che sono aggregate a locali inservienti ad abitazione (Sentenza 27 aprile 1877, Ric. P. M. in causa Prandini — *Monit. di Milano*, XVIII, 529).

IV. Il furto di bestiame commesso nella stalla è qualificato, sia che la stalla si trovi in aperta campagna, sia che si trovi annessa ad edifizi abitati (Sent. 11 aprile 1883, Ric. Bellini, Est. Rovasenda — *Giur. penale*, anno 1883, 202) (1).

Cassazione di Roma.

I. Il furto di animali commesso nella stalla è qualificato pel luogo, sia che le stalle si trovino in aperta campagna, sia che si trovino in luoghi abitati (Sent. 11 gennaio 1884, Ric. Tannarelli, Est. Ferreri — *Foro. Ital.*, anno 1884, 80).

II. La parola *stalla* usata dall'art. 609 Cod. pen. è generica e comprensiva di ogni luogo che sia destinato e serva alla custodia ordinaria

(1) Questa giurisprudenza fu sempre seguìta dal Magistrato Supremo di Torino. Parecchie sentenze di esso in questo senso, dal 1850 in poi, si trovano accennate dal FERRAROTTI (*Commentario Teorico-pratico del Codice penale:* sull'art. 609, ai numeri 13 e seguenti).

degli animali — (Sentenza 30 marzo 1885, Ric. Mandosi e Grandi, Est. Ferrari — *Legge*, anno 1886, 463).

La Cassazione di Palermo, in sostegno del suo concetto, così si espresse:

« Il dubbio deriva dacchè l'art. 609 del Cod. pen., nel definire siffatto reato, lo dice qualificato pel *luogo,* se viene commesso in campagna o (generalmente) nella stalla. Trovasi però in primo luogo dall'art. 609 indicato, che questa qualifica è desunta dal *luogo*, cioè *dall'aperta campagna,* siccome si esordisce nella prima parte di quella disposizione; cosicchè la stessa sarebbe fraintesa, anzi verrebbe del tutto a cancellarsi, se si estendesse al furto commesso in altro luogo, come, a mo' di esempio, ad un furto di cavalli in una stalla adiacente ad una casa qualsiasi del proprietario, esistente in una città, o in un paese di sua ordinaria abitazione, o del custode. Un argomento pur decisivo per ritenere che quella sanzione penale debba limitarsi al furto di animali consumato nelle stalle esistenti *in campagna,* emerge dalla seconda parte dello stesso art. 609, in cui sta scritto: « che, se il valore del bestiame rubato eccederà le lire 500, è qualificato *abigeato*, e la pena ecc. »; e sarebbe veramente strano, ed antilegale, se un furto di animali in stalla esistente *nel paese abitato* si qualificasse per abigeato. Questa intelligenza poi risulta chiarissima, purchè si faccia attenzione allo spirito informatore della legge, la quale vuole aggravare la pena dell'abigeo, o per meglio dire del furto di animali in aperta campagna, avuto riguardo all'*abbandono,* pur creduto *necessario,* del bestiame alla fede pubblica nella impotenza della custodia privata. E per fermo, nessuno vorrà dubitare che gli animali ricoverati in una stalla esistente in aperta campagna, ove di rado accade e può stanziare la forza pubblica, siano esposti ad essere depredati con uguale facilitazione, e forse anche maggiore di quelli che trovansi al pascolo in aperta campagna; mentre, al contrario, gli animali dimoranti nella stalla in paese popolato sotto la difesa del custode, o del padrone, difficilmente potrebbero essere abdotti dai ladri e dai facinorosi. Da ciò le conseguenza che la Corte d'Assise giudicante fece mal governo dei principî di legge or ora cennati, ed illegalmente definì il furto di animali commesso in una stalla, dal quale seguì la reità ai ricorrenti » (1).

Le Corti di Cassazione di Torino e di Roma si appoggiarono all'unico motivo che le parole del Legislatore sono chiarissime ed indistinte e sono adoperate sia che « il furto si commetta in

(1) Motivi della sentenza 28 dicembre 1882, più sopra cennata.

istalle poste in aperta campagna, sia che abbia luogo in istalle dipendenti da casa abitata » per cui una distinzione che si voglia fare non avrebbe il menomo fondamento giuridico (1).

Secondo il modesto mio avviso, i Magistrati Supremi di Torino e di Roma si attennero troppo strettamente alla lettera della legge e abbandonarono i principî. Senza dubbio, se si volesse avere riguardo alla nuda lettera del Legislatore, la parola *stalla* dovrebbe essere interpretata nel senso che le attribuiscono le due prelodate Cassazioni; perchè così sola, senza alcun aggiuntivo od alcuna formola particolare che ne esplichi il concetto, si presenta a prima giunta comprensiva *di ogni luogo* che serva a custodia del bestiame, indipendentemente dalla forma, dalla ubicazione o da qualsiasi altra circostanza restrittiva. Ma, ove si risalga ai principî direttivi dell' abigeato, si deve abbracciare l'ordine di idee del Supremo Magistrato siciliano. L'abigeato, giusta i principi della Legislazione romana, adottati dalla scienza, è il furto di bestiame *ex pascuis vel ex armentis* (2); e la ragione di questa disposizione sta nell'*abbandono necessario* degli animali alla pubblica fede e nella impotenza della difesa privata. Si discute, come ho notato più sopra (n. 82), se per le Leggi romane dovesse comprendersi anche la *stalla*. Romanisti preclari (il Cujaccio e il Gotofredo) rispondono negativamente. Comunque, ammesso pure che il Diritto romano la comprendesse, non avrebbe potuto comprenderla se non col principio dell'*abbandono necessario ;* in altri termini, avrebbe compreso la stalla od altro luogo consimile in condizioni parificabili ai *pascoli* ed ai *greggi*. Ove la stalla sia dipendenza di casa abitata, non si trova nelle anzidette condizioni; ond'è, che non potrebbe essere equiparata *pascuis et armentis;* ed il furto di bestiame commesso in questa stalla non potrebbe vestire il carattere di abigeato.

Questa opinione è divisa dal Carrara; il quale inoltre si appoggia alla stessa lettera dell'art. 609 predetto, dove apertamente si esordisce col dire che questa qualifica è desunta dal *luogo,* dichiarazione che verrebbe a cancellarsi quando la qualifica si estendesse (a modo di esempio), ad un furto di cavalli commesso in una stalla adiacente ad un palazzo signorile in città popolosa (3).

---

(1) Così i motivi della sentenza della Corte Suprema di Torino 18 marzo 1875 (n. I), sostanzialmente accolti dalla sentenza 30 marzo 1885 della Cassazione di Roma (n. II).

(2) Anche il Codice austriaco (§ 175, II, lett. *b*) prevede soltanto il furto di bestie *dal pascolo o dalla mandra*. Il Codice olandese (art. 344 n. 3) soltanto il *bestiame al pascolo*.

(3) *Programma*, Parte speciale, § 2078.

Il Paoli pure aderisce alla giurisprudenza della Cassazione siciliana, il cui concetto, egli scrive « è il più filosofico e il più conforme alla ragione dell'aggravamento » (1).

Gli ultimi Progetti del Codice penale, come ho fatto osservare (n. 81), tolsero ogni disputa su questo proposito, dichiarando che deve trattarsi *di stalle o recinti che non costituiscono una dipendenza della casa abitata.* Questi Progetti potrebbero servire anche attualmente di sussidio nella interpretazione del Codice sardo.

85. — Il Codice sardo nel predetto articolo 609 dispone che il furto di bestiame si qualifica *abigeato* quando il valore del bestiame rubato eccede le lire cinquecento. La Cassazione di Palermo, con sentenza 6 marzo 1867, ha deciso che questo disposto non si applica « se i furti di bestiame siano diversi e ciascuno di essi sia di valore di lire cinquecento, quantunque, cumulati insieme i valori dei diversi furti, si abbia un risultato superiore alle lire cinquecento » (2).

86. — Potrebbe talvolta accadere che nel furto di bestiame l'abigeo accompagnasse l'ablazione con circostanze che rendono altrimenti qualificato il furto. *Quid juris?* Ecco la giurisprudenza in proposito della Cassazione di Torino:

I. Il furto di bestiame commesso di notte in una stalla dipendente da casa abitata, da persona che non convive col derubato, è doppiamente qualificato, cioè pel *luogo* (stalla) e pel *tempo* (Sent. 18 nov. 1882, Ric. Dutto, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 511).

II. Il furto di bestiame commesso nella stalla è qualificato pel *tempo*, pel *mezzo* e pel *luogo*, se fu commesso di notte tempo e mediante rottura (Sentenza 11 aprile 1883, Ric. Bellini, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 202).

III. Il furto di bestiame commesso di notte tempo in una stalla dipendente da casa abitata da persona non convivente col derubato è doppiamente qualificato, cioè pel *tempo* e pel *luogo* (Sentenza 18 marzo 1885, Ric. Maschi, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1885, 203; id. 27 gennaio 1886, Ric. Marocchi ed altri, Est. Pomodoro — *Giur. penale*, anno 1886, 96) (3).

---

(1) *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Codice penale italiano dal 1866 al 1884*, Lib. II, pag. 104. Firenze, 1885.

(2) Ric. Anfuso, Est. Errante — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 65.

(3) Uguali massime aveva adottato la stessa Cassazione subalpina con le sentenze 29 marzo 1867, Ric. Bardoneschi — *Gazz. Gen.* XIX, 166; 16 febbraio 1870, Ric. Mozzoni — *Gazz. Gen.*, XXII, 58; 30 giugno 1870, Ric. Alunni — *Gazz. Gen.*, XXII, 249; 8 ottobre 1874, Ric. Cirelli — *Monit. di Mil.*, XV, 1051; e

La Cassazione di Firenze, coerente anch'essa al proprio avviso sul significato da darsi alla voce stalla, ha al contrario giudicato che « il furto di animali operato di notte in stalla dipendente da casa abitata o destinata ad abitazione riveste la qualità del *tempo* e non quella del *luogo* » (Sent. 1° settembre 1879, Ric. Breda — *Temi Veneta*, anno 1879, 644).

La Cassazione di Roma ha seguito l'esempio del Magistrato Supremo subalpino, con sentenza 30 marzo 1885 (1).

Però la Cassazione di Torino con sentenza 20 maggio 1886 ha giudicato che « il furto di bestiame commesso dall'ospite nella stalla, in cui è ospitato, non riveste doppia qualificazione, cioè per la *persona* e pel *luogo,* ma soltanto per la *persona* » (2).

« Ritenuto (così si esprimono i motivi), che giustamente si lagna il Macchiorlatti della doppia qualifica di *persona* e di *luogo,* che il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino vollero riconoscere nell'addebitatogli furto di una vacca.

« Fedele alle antiche tradizioni del Diritto romano, comuni d'altronde a tutti i popoli, che ebbero in pregio l'agricoltura e la pastorizia, il Legislatore italiano ha voluto bensì proteggere con una speciale sanzione la proprietà di certe determinate specie di animali, fattori di produzione o strumenti di lavoro, contro chiunque si attenti di derubarli; ma ciò ha voluto fare soltanto quando codesti animali si trovino in luoghi dove sarebbe difficile la custodia. Infatti l'art. 609 Cod. pen. dice che è punito colla reclusione il furto di cavalli, di buoi... commesso *in aperta campagna*, dove il bestiame trovasi alle volte quasi intieramente abbandonato alla fede pubblica, o *nelle stalle,* che, come ognuno sa, generalmente mancano di quei solidi serramenti coi quali si chiudono le case abitate, e più facile presentano la via al furto. Ond'è che la severità della pena comminata pel furto di quegli animali viene ad essere determinata da due distinti elementi: dalla *qualità della cosa*, che fu reputata meritevole di particolare riguardo e che per conseguenza aumenta la *quantità naturale* del reato; e dal *luogo,* nullamente od imperfettamente stabilito, in cui il proprietario, o per necessità o per i suoi bisogni, è *costretto* di lasciare la casa stessa *senza una valida difesa;* lo

---

7 febbraio 1878, Ric. Strina — *Riv. pen.*, VIII, 219; *Mon. di Mil.* XIX, 284. Essa è coerente al principio che aveva stabilito sul significato da darsi alla voce *stalla*. Anche il Puccioni è dello stesso avviso (*Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. V, pag. 52).

(1) Ric. Mandosi e Grandi, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1886, 463.

(2) Ric. Macchiorlatti, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 258; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 151.

che ne aumenta la *quantità politica*. E questo secondo elemento nella mente del Legislatore ha dovuto prevalere sull'altro, dappoichè nello stesso art. 609 il furto commesso nelle condizioni ivi specificate fu denominato furto qualificato pel *luogo*, anzichè per la *qualità della cosa*. Ora, nella specie sottoposta al giudizio della Corte di merito, uno solo di cotesti elementi poteva aggiungersi alle circostanze che già aggravavano il furto commesso dal Macchiorlatti, quello cioè della *qualità della cosa*, per avere costui derubato una vacca. Ma in quanto all'altro, del *luogo*, che dovrebbe consistere nell'essersi introdotto nella stalla di Maria Brunetti e nell'avere da quel ricovero abdotto l'animale, non se ne può tener conto; perchè in quella stalla il Macchiorlatti si trovava per volontario assenso della stessa Brunetti che lo aveva colà ospitato; e la circostanza di avere commesso il furto appunto in quel luogo dove aveva ricevuto l'ospitalità, costituendo già l'altra qualifica della *persona*, non è lecito invocarla un'altra volta onde combinarla colla qualifica della cosa involata e formarne così una seconda qualifica » (1).

87. — *Giurisprudenza pratica sulle questioni ai giurati.*

I. Non può dirsi impersonale la questione se il furto sia stato commesso con la circostanza aggravante del *luogo*, anche quando più individui siano accusati del reato, essendo incongruo il dire che l'affermazione dei giurati alla questione possa dar luogo a dubitare se l'aggravante sia stata ritenuta per l'uno anzichè per l'altro, allorchè trattasi di qualificazione immedesimata al reato (Cassaz. di Napoli 13 novembre 1867, Ric. Fiorda e Tucci — *Gazz. Nap.*, XXI, 59).

II. La legge distingue il furto di bestiame commesso in aperta campagna da quello commesso nella stalla. È violato quindi l'articolo 609 del Cod. pen. se questi due concetti siano riuniti insieme e preposti in una sola questione, per modo che quello dell'aperta campagna sia ridotto all'ufficio di una semplice condizione accessoria della stalla (Cass. di Torino 8 giugno 1868, Ric. P. M. in causa Carloni — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 8).

III. Le circostanze onde si costituisce la qualità del *luogo*, essendo enunciate in modo semplice, preciso e chiarissimo dall'articolo 609 del

---

(1) I motivi, se vogliamo, avrebbero potuto essere un po' più chiari. Forse la tenuità della mia intelligenza non mi permette di comprenderli. Comunque, mi pare, che il concetto ch' essi dànno della *stalla*, nei riguardi del furto di bestiame, potrebbe servire ad una sentenza, la quale affermasse il principio che la *stalla*, perchè vi sia abigeato, non dev' essere dipendenza di casa abitata, appunto perchè in una stalla così fatta *sarebbe difficile la custodia* degli animali. Può darsi che il Supremo Magistrato di Torino sia sulla via di decampare dalla sua giurisprudenza in proposito e di unirsi alla Cassazione di Palermo.

Cod. pen., non può ammettersi che contenga una questione di diritto il quesito fatto ai giurati colla stessa locuzione della legge sul concorso delle medesime (Cass. di Torino 8 ottobre 1874, Ric. Civelli — *Monit. di Milano*, XV, 1051).

IV. È questione di fatto il dichiarare se il reato fu o no accompagnato da una determinata circostanza: è però questione di diritto il decidere se quella data circostanza sia o no aggravante ai sensi della legge. Conseguentemente nel furto qualificato pel *luogo*, spetta ai giurati decidere se l'abduzione di un animale avvenne da un porticale; spetta poi alla Corte il giudicare se il porticale fosse a qualificarsi per quella stalla, di cui parla l'articolo 609 del Cod. pen. (Cassazione di Firenze 18 ottobre 1875, Ric. Pittarello, Est. Bicci — *Temi Veneta*, anno 1877, 538).

V. In tema di furto di cavalli, buoi, ecc., l'abduzione da una stalla, è circostanza che rende il furto qualificato per il *luogo*, e perciò deve, a pena di nullità, essere proposta ai giurati in questione separata dalla principale (Cass. di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Dellorto, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 96).

88. — *Altre massime di giurisprudenza.*

I. Il furto di animali trattenuti entro uno steccato o cancellata destinata alla custodia dei medesimi, per quanto accessibile senza violenza, se consumato di notte tempo, sia se si consideri siccome commesso in aperta campagna, sia in una stalla, cade sempre sotto la disposizione dell'articolo 609 ed è di competenza della Corte d'Assise (Cassazione di Torino 31 luglio 1866, Ric. P. M. in causa N. N. — *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 278).

II. Perchè il furto sia qualificato per il *luogo* a senso dell'art. 609 del Cod. pen., occorre che siasi perpetrato in aperta campagna. Non può quindi pronunciare sentenza di condanna in base a quell'articolo la Corte d'Assise, le quante volte non sia stata affermata dai giurati la circostanza dell'aperta campagna (Cass. di Palermo 20 settembre 1883, Ric. Guastalla, Est. Abrignani — *Riv. pen.*, XIX, 61).

§ 5.

Del furto di cose esposte alla pubblica fede.

89. — Il Codice toscano prevede due ipotesi di furto di cose esposte alla pubblica fede. La prima, è quella contenuta nella disposizione che ho riportato al n. 77 (lett. *g*) e che corrisponde esattamente all'art. 377 lett. *g*.

Questa disposizione concerne il furto commesso all'aperta campagna su prodotti del suolo tanto *aderenti* quanto *distaccati;* ed il furto commesso sopra cose che si lasciano all'aperto e non

si sogliono continuamente guardare. La legge penale deve venire in soccorso del proprietario, che si trova *nella necessità* di lasciare sotto la tutela della fede pubblica le proprie cose; la facilità che il ladro trova nel commettere il furto deve essere repressa per controspinta con pena più grave. Il Legislatore ha preveduti molti casi, i quali, se servono a dare un concetto chiaro della sua intenzione, rendono poi sterili, come nota il Puccioni (1), le sue previsioni, essendogli impossibile rimarcare tutte le eventualità. I casi designati devono ritenersi puramente dimostrativi e non tassativi: ciò si desume dalle parole finali della disposizione: « *o generalmente su cose che si lasciano all'aperto, e non si sogliono continuamente guardare* » parole, che, omesse tutte le altre, erano più che sufficienti a dimostrare chiaramente il concetto del Legislatore stesso. Di questo avviso è il Mori (2). Il Puccioni riporta poi una decisione, in questo senso, della Corte Suprema toscana del 31 maggio 1854, relativa ad un fatto non compreso nell'articolo, cioè al furto di pesce contenuto in vasche e riposto così in serbo dal proprietario sotto le acque di un fiume o di un lago.

Secondo la legge, gli estremi che devono accompagnare il furto in esame sono:

Che gli oggetti involati esistano nell'aperta campagna, cioè in luoghi nè cinti, nè chiusi;

che gli oggetti stessi per consuetudine generale si lascino all'aperto, e non si sogliano continuamente guardare.

Osserva il Puccioni, riguardo al furto di prodotti del suolo *aderenti* o *recisi,* esistere in questa disposizione una innovazione ai precetti della scienza e alle massime della giurisprudenza, poichè l'ablazione dei prodotti *aderenti* al suolo aveva il nome non di furto, ma di *danno dato per asportazione*, ossia *per far lucro*, e si puniva con le pene del furto qualificato. All'ablazione dei frutti *recisi* o distaccati si dava nome di furto semplice. Il Legislatore toscano ha tolto questa distinzione, chiamando l'ablazione, tanto nel primo quanto nel secondo caso, furto *aggravato.*

Nota inoltre lo stesso Puccioni, essersi fatta questione se fra le cose che si lasciano all'aperto e non si sogliono continuamente guardare, siano compresi i polli di qualunque sorta e gli arnesi rurali lasciati dai contadini nei campi dopo il lavoro. Quanto ai polli, la questione, egli scrive, è sciolta facilmente, essendo notorio che questi animali si sogliono, meno in tempi dei raccolti immi-

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377 lett. *g*.
(2) *Teorica del Codice penale*, pag. 298.

nenti, lasciare vaganti alla campagna aperta. Riguardo all'altra ipotesi conviene distinguere. O gli arnesi rurali sono di quelli che si lasciano all'aperto dai coloni, come l'aratro senza il vomere, l'erpice e simili, che i contadini sogliono abbandonare nel luogo ove hanno finito il lavoro, ed in tal caso il furto rientra nelle ipotesi dell'articolo in esame. O si tratta di arnesi che il colono non lascia in abbandono, ma suole riportare alla casa colonica, ed allora il furto non è compreso nella legge. Il lasciare, per esempio, il vomere, la zappa, la marra nel campo, non è abitudine osservata da tutti, ma dai soli oscitanti e negligenti. La legge che tutela i proprietari, la cui diligenza non poteva praticarsi su cose le quali per consuetudine si lasciano all'aperto, non poteva pensare a proteggere i negligenti.

Secondo il CARRARA (1) gli estremi di questo aggravamento, ch'esso chiama *tempo di abbandono,* sono due: 1° che la cosa siasi lasciata all'aperto per una *necessità;* 2° ch'essa siasi involata durante il tempo di quell'*abbandono*.

Quanto alla *necessità*. La parola *necessità* non si adopera in senso rigoroso ed assoluto. Si allude a quella necessità che è tutta relativa a certe limitate potenze e condizioni delle famiglie e ad una grande difficoltà di provvedere altrimenti. Infatti, sarebbe possibile materialmente cingere di alto muro i campi dove pendono i raccolti o porre le tele da asciugare (ipotesi dell'articolo in esame), in veroni elevati; ma tutti non hanno mezzi pecuniarî da procacciarsi quei recinti e quei veroni; così l'uso generale è quello di lasciare tali cose allo scoperto; e dicesi che questa è una *necessità*, e i Legislatori la considerano come tale, e perciò provvedono ad un bisogno maggiore della tutela giuridica con una pena più severa. Ma l'*abbandono* deve nascere da una di queste tali necessità, non dal capriccio o dalla incuria del proprietario. Così la circostanza dell'*abbandono* protegge i pesci nelle peschiere e gli alveari. Ma se taluno, dopo avere estratto il pesce dal suo vivaio, o il miele dall'alveare, lasci o l'uno o l'altro all'aperto non potrà invocare l'aggravante contro chi glielo rubi.

Deve inoltre il furto essere avvenuto *durante il tempo dell'abbandono* necessario. Così per la necessità dell'abbandono si proteggono la calce ed i materiali (altra ipotesi della lett. *g* dell'articolo in esame) per fabbricare una casa. Ma se, dopo compiuto l'edifizio, avanzino calce e mattoni, e si lascino all'aperto

---

(1) *Programma,* Parte speciale, § 2224-2228.

per rivenderli a comodo, o per una indefinita previsione di bisogni lontani, non ricorre l'aggravamento.

È con questi criteri che vuole essere applicata la dottrina dell'*abbandono* ai vari casi pratici che si possono presentare sotto cento forme. Il principio regolatore è quello che debbasi accordare maggior protezione ai bisogni delle industrie umane; non alle accidentalità od ai capricci.

90. — La Cassazione toscana, con la sentenza 12 agosto 1884 (1), venne ad esplicare i suddetti estremi. Trattavasi del furto di un daino, ucciso e sottratto nell'interno della tenuta del Tombolo. Il Supremo Magistrato ritenne trattarsi di un furto semplice e non di un furto aggravato a termini dell'art. 377 lett. *g* del Codice penale toscano. La sentenza, dopo di avere notato che gli animali, siano pure fieri o selvaggi, divengono, pel Diritto romano e pel Codice civile del Regno (art. 711), proprietà di chi li occupa e li custodisce anche in un bosco *etiam si eant et redeant* (2), così si esprime:

« Attesochè l'art. 377 lett. *g*, aggravi la pena del furto semplice se è commesso « all'aperta campagna su prodotti del suolo.... o su cose che si lasciano all'aperto e non si sogliono continuamente guardare ». Quindi due estremi debbono concorrere per ritenere l'aggravamento, cioè che le cose siano involate dalla aperta campagna e non da un luogo cinto e chiuso, e che per *necessità* o per *consuetudine* si lascino all'aperto senza vigilare, quasi affidandole alla pubblica fede. Ma ciò che si guarda e custodisce non è affidato alla fiducia dei passanti, ed anco le opere ed i ripari artificiali, innalzati intorno ad un bosco a custodia degli animali con questo mezzo occupati e che altrimenti tornerebbero vaganti, non consentono di ritenere che il bosco o altra parte della campagna così rinserrati, dove si può esercitare e si esercita una speciale sorveglianza, possa ritenersi *luogo aperto o campagna aperta*, ed aggravato il furto, come fosse sottratta una cosa lasciata all'aperto, che non si soglia guardare; mentre se il daino o altra bestia selvaggia si trovasse all'aperta campagna ricuperata la sua libertà naturale, non costituirebbe altrimenti proprietà, nè l'apprensione sarebbe vietata. Quindi, sia pure che la lett. *g* dell'art. 377 si riferisca anche alle cose animate e semoventi, come venne già stabilito dalla giurisprudenza, è indubitato

---

(1) La tesi di questa sentenza ho riportato al n. 40, IV.

(2) Gajo, L. 5, Dig.; L. 3, § 14 Dig. *de adquir. vel amitt. poss.*: « *Item feras bestias quas vivariis incluserimus, a nobis possideri.* La parola *vivarium* fu spiegata nel senso di luoghi circondati da tavole di rovere.

che la contraddizione non consente che si dica e si riconosca che il furto di un daino è avvenuto all'aperta campagna o su cose che si lasciano all'aperto, quando che, se si trovasse all'aperta campagna o in luogo aperto, non si potrebbe guardare e custodire, e tornerebbe *res nullius* come era prima della occupazione, e in nessun caso potrebbe la *fiera bestia* essere noverata fra le cose che si lasciano « all'aperto e non soglionsi guardare ». Non può controvertirsi che il luogo intercluso e circondato cessa di essere un luogo aperto ed accessibile a tutti, come è l'aperta campagna o la strada pubblica, e che senza vincere o superare ostacoli estremi creati dall'opera dell'uomo, non si può penetrare; e ciò che costituisce il fatto materiale della custodia e del possesso, elimina, distrugge l'altro dell'« aperta campagna o del luogo aperto », che deve verificarsi per ritenere *aggravato* il furto ai termini dell'art. 377 let. *g*, il quale lo limita e lo vuole circoscritto alle cose lasciate all'aperta campagna od in luogo aperto, che non si è soliti di continuamente guardare ».

91. — L'altra ipotesi di furto di cose esposte alla pubblica fede preveduta dal Legislatore toscano, è quella contenuta nell'art. 377 lett. *h*, cioè il furto commesso *in luogo e tempo di fiera o di mercato, su cose pubblicamente esposte in vendita.*

I concetti anzidetti sulla *necessità* che la cosa sia abbandonata, e che il furto debba essere commesso *durante il tempo dell'abbandono necessario,* sono applicabili anche alle sottrazioni in esame. Ond'è che, se cessato il periodo della fiera, un mercante infingardo lasci per tempo ulteriore le sue merci nella piazza del mercato, dovrà dolersi di sè medesimo se gli sono involate. La idea di punire più severamente i furti commessi in tali occasioni è affatto moderna, non trovandosene traccia nel giure romano, nè è indicata dagli eruditi tedeschi, che enumerano i privilegî straordinarî.

Le fiere ed i mercati sono stabiliti per estendere il commercio, favorire l'agricoltura e la pastorizia, provvedere ai bisogni ed ai comodi della vita. In essi si formano grandi aggregati di persone ivi guidate dalla necessità o dal desiderio di comperare e di vendere; avvenendo d'ordinario nei luoghi aperti, è d'uopo porre le merci, di qualunque natura esse siano, sotto la fede pubblica, perchè la vigilanza dei rispettivi proprietari non saprebbe conservarle di fronte alla moltitudine dei concorrenti e alle distinzioni delle contrattazioni. Quindi è che la legge penale deve venire in soccorso dei proprietari medesimi, opponendo alla facilità di derubarle una pena più grave per il furto di esse.

Quando adunque il furto, secondo il Legislatore toscano, è stato commesso *in tempo e luogo* di fiera o di mercato, diviene aggravato: cessa di essere tale se è stato commesso in luogo destinato a fiera o mercato, ma *prima* che l'uno o l'altro avessero principio, o *dopo* che hanno cessato; e il disposto della legge non ricorre se il furto è stato commesso *in altro luogo* che quello ove è la fiera o il mercato. Tali prescrizioni che limitano l'ablazione *al tempo e al luogo* insieme concorrenti, se dimostrano la previsione della legge di fronte allo scopo che si è prefisso, sembrano (almeno in quanto al tempo), ristrette fuori di bisogno. È noto che nelle fiere di gran concorso i venditori che vi concorrono, preparano le mostre delle loro merci nel giorno precedente, e aspettano a riporle nel giorno posteriore, cioè quando la fiera è finita. Ora, se il fatto fosse commesso in questi periodi, dovrebbe considerarsi alla pari di quello avvenuto in tempo di fiera. Concorre la stessa ragione politica anche in questi casi, nei quali si manifesta la necessità di collocare le merci sotto la pubblica garanzia. Così il Puccioni (1).

In questo avviso conviene pure il Carrara (2).

Oltre al luogo ed al tempo, stabiliti dalla legge come estremi perchè si verifichi il furto aggravato, vuolsi che il furto cada su *cose pubblicamente esposte in vendita:* dal che emerge che se cade su altre non destinate a contrattazione, o precedentemente vendute, il furto rimane semplice. Nota il prelodato interprete del Codice toscano a questo proposito, rimanere per ciò imperfetta la tutela che la legge stessa accorda per causa del tempo e del luogo, nei quali avviene il delitto. Tutto ciò che ha servito al trasporto delle merci, o dei venditori, o degli acquirenti, o dei concorrenti, che spesso resta nella fiera o nel mercato, tutte le merci comprate e non per anco asportate, sarebbero esclusi dalla lettera della legge, ma contenuti per certo nello spirito di essa. Le parole anzidette sarebbero state, secondo il Puccioni, meglio sostituite dalle altre *su cose esistenti nel luogo di mercato o di fiera.* In questa guisa sarebbero comprese nella tutela anche le proprietà dei compratori, e anche quelle che si trovano in quei luoghi non destinate ad essere contrattate, a chiunque appartengano. La protezione che devesi al commercio e alla industria, è d'uopo che si diffonda su tutti coloro, che convengono negli indicati luoghi in tempo di fiera o di mercato.

Le espressioni surriferite comprendono di necessità anche il bestiame, che è condotto per venderlo nella fiera o nel mercato.

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377, lett. *h*, Vol. V, 58, 59.
(2) *Programma*, Parte speciale, § 2227, nota 2.

92. — Il Codice sardo prevede il furto di cose esposte alla pubblica fede nell'articolo 624; ed è tale, quello commesso su aratri, attrezzi aratorî, prodotti o frutti staccati dal suolo o dalle piante, legna nelle tagliate dei boschi, alveari d'api, piante nei vivai, pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne, o sulle strade, o sui mercati, od in altri luoghi pubblici.

Gli estremi occorrenti alla esistenza giuridica di questi furti, sono quelli che ho accennati più sopra (n. 90), cioè la *necessità dell' abbandono,* e che la sottrazione accada *durante il tempo* dell'abbandono stesso. Perciò mi riporto alle osservazioni ivi in proposito esposte.

Che cosa debba intendersi per *campagna*, l'ho già fatto notare (n. 60); e più sopra, nel numero precedente, ho sviluppato abbastanza il concetto circa il furto commesso in fiere o mercati.

Passando alla enumerazione delle cose, che possono essere soggetto passivo del furto in esame, deve anzitutto notarsi che queste cose sono indicate in via di esempio e non in modo tassativo. Lo dimostra l'uso della parola generica *effetti.* È bensì vero che questa parola segue immediatamente l'altra *mercanzie,* in modo da poter far sorgere il dubbio che si riferisca a cose congeneri alle *mercanzie;* però, quando si ponga mente che questi *effetti* godono di una speciale protezione della legge ove siano esposti alla fede pubblica o nelle campagne, o sulle strade, o sulle fiere, o sui mercati, od in altri luoghi pubblici, è logico il conchiudere che comprendano qualsiasi cosa che sia esposta *necessariamente* in detti luoghi. Ond'è che qualunque *effetto* della natura di quelli indicati nella disposizione, purchè sia *necessariamente* esposto alla pubblica fede, è in particolar guisa tutelato dalla legge.

A quest'avviso sembrerebbe opporsi la frase *attrezzi aratorî,* adoperata dal Legislatore, nella quale parrebbe doversi comprendere soltanto gli stromenti, che servono a dissodare il terreno, come la vanga, il badile ed altri consimili; tanto più che il paragrafo primo dall'art. 388 del Codice francese usa la dizione più generica *stromenti di agricoltura.* Se il Codice sardo, potrebbe dirsi, che prese a modello il Codice del 1810, credette di usare la formola ristrettiva *attrezzi aratori,* è segno che volle circondare di una speciale protezione soltanto gli stromenti che servono alla dissodatura della gleba. Ma se il furto cade sopra un oggetto diverso da questi, troverebbe, parmi, il suo posto nella voce generica di *effetti,* semprechè, ben inteso, siavi l'elemento indispensabile e costitutivo della *esposizione necessaria* alla pubblica fede.

Quanto al furto di legna nelle *tagliate dei boschi*, è necessario indagare quale sia il significato da darsi alla parola *tagliata*. Questa parola, scrivono li CHAUVEAU ed HÉLIE, comprende nel linguaggio forestale ogni taglio di boschi in impresa (*en exploitation*); si tratta adunque del furto di legname tagliato nei boschi e che è un vero raccolto affidato per necessità alla pubblica fede. Di questa specie è il legname ammucchiato dall'imprenditore entro la durata del termine della sua impresa; sono i tralci composti delle mondature degli alberi; e via dicendo (1). La Corte di Cassazione francese, con sentenza 28 febbraio 1812 (2), ha deciso non doversi fare alcuna distinzione fra il legname deposto nelle tagliate durante il termine del contratto e quello che vi resta depositato per parecchi anni dopo la fine del contratto stesso. A questo proposito, gli autori della *Teoria* osservano che la legge infatti comprende senza alcuna distinzione i furti di legna nelle tagliate; ma la stessa ragione ben milita per ambedue le cennate ipotesi. Finchè dura il taglio, l'*abbandono* del legname alla fede pubblica è *necessario*. Ma quando il taglio è compiuto, questo abbandono è puramente *volontario*. D'altronde, la tagliata perde il carattere speciale, che le è attribuito dalla economia forestale quando il taglio è compiuto, o ha cessato di esistere la necessità della esposizione del legname; e nella legge penale ogni espressione deve essere ristretta al suo significato vero e proprio.

Altro soggetto passivo del furto in esame sono i pesci custoditi nelle peschiere, negli stagni od in altri siffatti luoghi. È necessario quindi che i pesci non solo si trovino in codesti luoghi; ma che ivi siano *custoditi;* vale a dire che il proprietario del pesce, con ripari speciali posti alle peschiere, agli stagni o ad altri luoghi *siffatti,* abbia procurato di impedire che il pesce ivi racchiuso si allontani per gittarsi nelle acque libere dei fiumi, dei torrenti, dei rivi. È questa la condizione costitutiva di simil fatta di furti. Se vi mancasse, la contrettazione del pesce costituirebbe o un fatto ordinario di pesca, se il pesce si trova in un corso d'acqua; o un furto semplice, se si trova raccolto in panieri, perchè il paniere non è certamente da comprendersi nella espressione usata dal Legislatore *luoghi siffatti,* che significa luoghi di una natura *simile* alle peschiere e agli stagni. La ragione della legge protettrice dei pesci custoditi nelle peschiere e negli stagni sta in ciò, che essi sono ritenuti parte integrante del fondo in cui

---

(1) *Théorie, etc.*, n. 3293. Bruxelles, 1845 — Sent. 7 marzo 1828 della Cassazione di Francia (*Bull.*, n. 66).

(2) DALLOZ, *Jurispr.*, XXVIII, 444.

sono posti; e nella stessa guisa che i prodotti e i frutti del suolo, quando siano *staccati,* godono di una speciale tutela per parte del Legislatore, devono i pesci essere del pari specialmente protetti (1). La Corte di Cassazione francese ha deciso che l'art. 388 del Codice del 1810 (sostanzialmente conforme all'art. 624 del Codice sardo), è applicabile tanto se lo stagno sia stato riempiuto delle sue acque consuete, quanto se si trovi in istato di pescagione (2). A questa decisione si può obbiettare, notano gli autori della *Teoria* (n. 3297), che se il pesce in uno stagno, riempito della sua acqua consueta, è abbandonato necessariamente alla pubblica fede, non potrebbe dirsi altrettanto nell'altra ipotesi, che fosse in istato di pescagione. In quest'ultimo caso, il proprietario potrebbe farlo sorvegliare; onde la sua confidenza è del tutto *volontaria*. Ma la restrizione, continuano, non si trova nè nel testo, nè nello spirito della legge. Il testo comprende ogni furto commesso negli stagni; lo spirito è quello di voler punito il furto di qualunque *raccolto* necessariamente affidato alla pubblica fede; e il pesce posto in uno stagno, che si trovi in istato di pescagione, è senza dubbio *una specie di raccolto,* nè più nè meno come i manipoli di grano in un campo.

A proposito dei *prodotti* staccati dal suolo, li Chauveau ed Hélie notano, nella interpretazione dell'articolo 388 del Codice del 1810 (3), essere indifferente che il furto abbia avuto per oggetto l'intero raccolto di un appezzamento di terreno, o soltanto una parte di esso, perchè la parola *raccolti* non significa soltanto il raccolto di *tutto* un appezzamento di terreno, ma anche quello di una *parte qualunque* di esso. Non si potrebbe infatti supporre nella legge una restrizione che condurrebbe a strane conseguenze. Infatti, si suppongano due ladri: uno di questi ruba tutti i frutti raccolti in un campo di un ettaro, e l'altro ruba diciannove ventesime parti dei frutti raccolti in un campo di venti ettari. Il primo sarebbe più colpevole del secondo (n. 3301). La Cassazione francese in parecchie occasioni ha giudicato che l'art. 388 del Codice del 1810 non restringe il significato della parola *raccolto* al prodotto intero di un appezzamento di terreno; ed infatti non saprebbe concepirsi come i frutti del suolo, per avere la qualifica di *raccolto,* dovessero essere il prodotto *totale* di un campo; e che un raccolto *parziale* non fosse un raccolto;

---

(1) Muyart de Vouglans, *Lois crim.*, pag. 319.

(2) Sentenza 15 aprile 1813 — Dalloz, *Jurispr.*, XXVIII, 446.

(3) L'articolo 388 del Codice francese prevede « i *raccolti* od altri prodotti, o frutti della terra già staccati dal suolo, o manipoli di grano facienti parte dei raccolti ».

che le espressioni *o manipoli di grano facienti parte di raccolto*, non potrebbero servire a provare che la voce *raccolto*, che la precede, significhi raccolti interi; ed essere impossibile che, onde il furto di una parte di raccolto abbia il carattere di crimine, faccia d'uopo che il grano rubato sia posto in covoni (1).

Ma è necessario, soggiungono gli autori della *Teoria* (n. 3302), che l'oggetto rubato sia un *raccolto* o faccia parte di un raccolto; cioè sia una parte qualunque di frutti staccati dal suolo ed esposti alla pubblica fede sino a che siano stati rinchiusi negli edifizi del padrone, o di colui che ha sopra di essi frutti un diritto. Perciò, i prodotti della terra, non ancora staccati dai loro gambi, non devono anzitutto essere considerati come *raccolti;* ed in secondo luogo, devono essere staccati dal suolo dallo stesso proprietario o da colui che lo rappresenta, perchè, soltanto in questo caso, prendono il carattere di prodotti *esposti alla pubblica fede.* Non basterebbe adunque, ad esempio, che oggi fossero staccati dal ladro e domani trasportati da costui. Così ha giudicato la Cassazione di Francia con sentenza 17 aprile 1812 (2).

È da notarsi altresì che il Legislatore sardo parla di prodotti o frutti staccati *dal suolo o dalle piante;* devono per conseguenza essere prodotti *del suolo.* In conseguenza, se, ad esempio, si rubasse del sale ottenuto *con mezzi artificiali* (a meno che non sia esposto necessariamente alla pubblica fede, perchè allora rientrerebbe nel vocabolo generico di *effetti*), non potrebbe questo sale essere considerato come prodotto del suolo (3).

Gli interpreti del Codice francese e le Supreme Magistrature di Francia e del Belgio discutono sovra la natura di altri oggetti, per giudicare se debbano ritenersi come *raccolti* o *prodotti* o *frutti* della terra; ma queste discussioni tornano oziose di fronte al significato generale della parola *effetti,* usata dal Legislatore sardo (4).

---

(1) Sent. 15 ottobre 1812 ed altre — Dalloz, *Jurispr.*, XXVIII, 442; Sirey, XIII, 1, 322. Sono di quest'avviso il Bourguignon sull'articolo 388, n. 6, e il Legraverend, III, 133.

(2) *Journ. du Palais*, X, 307.

(3) Così ha giudicato la Cassazione di Francia con sentenza 31 luglio 1818 — Sirey, XIX, 1, 22; Dalloz, *Jurispr.*, XXVIII, 441.

(4) Nei Paesi Bassi, ad esempio, si discusse, dovendosi applicare l'art. 388 del Codice del 1810, se la torba estratta dalle terre potesse considerarsi come un *raccolto*. La Corte provinciale di Drenthe aveva deciso negativamente e l'Alta Corte respinse il ricorso del P. M. Però la Corte provinciale del Brabante settentrionale ebbe a decidere nel 1843 in senso contrario, perchè la torba è un *prodotto utile della terra* e la voce *raccolto* dell'articolo 388 comprende *tutti i prodotti* di questa natura (*Bijblad, tot de nederlansche jaarbocken*, etc. di

Fra i luoghi ove può commettersi il furto in esame, l'articolo 624 annovera i *luoghi pubblici*. Qual è il luogo che può chiamarsi *pubblico?* Parmi che tale debba essere quello, a cui il pubblico può accedere *liberamente;* vale a dire, che, per entrarvi, non sia d'uopo di una speciale concessione da accordarsi, di volta in volta, a colui che la richiede. In questo senso, implicitamente, ebbe a dichiararsi la patria giurisprudenza, come vedremo più sotto (n. 95).

93. — *Giurisprudenza pratica sull'art. 624 del Cod. sardo. Sull'elemento della* **necessità** *dell'esposizione.*

I. Fra le cose esposte alla fede pubblica, ai termini dell'art. 624 del Codice penale, non si possono comprendere se non quelle cose le quali per la loro natura e destinazione devono *necessariamente* essere lasciate fuori della custodia del proprietario, e non già quelle che furono lasciate in luoghi aperti per fatto *volontario* del proprietario medesimo (Cass. di Torino 24 gennaio 1874, Ric. Ferretti — *Racc.* Bettini, XXVI, 1, 109; *Legge*, anno 1874, I, 354; *Monit. di Mil.*, XV, 182; *Eco dei Trib. di Ven.*, XXIV, 592: Cass. di Napoli 21 luglio 1875, Ric. Varriale — *Gazz. del Procur.*, X, 468; *Legge*, anno 1876, I, 141; *Racc.* Bettini XXVIII, 1, 12).

II. Il furto di oggetti lasciati in luogo aperto in campagna sono puniti più gravemente, quando, non solo per *maggior comodo* del proprietario, ma per *necessità*, si lasciano esposti alla pubblica fede. Escluso questo caso, la pena del furto di campagna è solo di polizia e non si può fare eccezione ed applicare il carcere nella specie di furti di frutti che siano già staccati dal suolo (Cass. di Torino 30 febbraio 1877, Ric. P. M. in causa Biondi ed altri — *Foro Ital.*, anno 1877, II, 160).

III. Per punire la sottrazione come furto di cosa esposta alla fede pubblica, occorre si tratti di cosa che il proprietario, non per *libera elezione*, ma per *necessità*, abbia lasciato nelle campagne o sulle strade od in altri pubblici luoghi (Cass. di Torino 23 febbraio 1882, Ric. Ravarino e Bosco, Est. Rovasenda — *Giurisp. pen.*, anno 1882, 134; *Legge* anno id., II, 313).

IV. Per ritenere che un furto sia stato commesso su cosa esposta alla fede pubblica occorre che questa cosa sia stata lasciata in luogo pubblico per *necessità*, non per *elezione* del proprietario (Cass. di Palermo 9 novembre 1882, Ric. D'Amico e Cosentino, Est. Abrignani — *Giur. pen.*, anno 1883, 168; *Racc.* Bettini, XXXV, 113; *Riv. pen.*, XVII, 357).

Den Tex e Van Hall, 1844, p. 516, 675 e 756 e seg.). Secondo l'art. 624 del Codice sardo la questione è prontamente sciolta, perchè la torba o è *un prodotto staccato dal suolo*, o, se non lo fosse, sarebbe sempre un *effetto*, e quando fosse esposta alla fede pubblica nelle campagne ecc., godrebbe certamente della speciale protezione della legge.

V. Il furto di cose esposte alla pubblica fede ha luogo quando le cose si son dovute lasciare *necessariamente* all'aperto per la loro destinazione, o natura, o qualità, o quantità (Cass. di Napoli 26 novembre 1884, Ric. Mele, Est. Basile — *Giur. pen.*, anno 1885, 374).

Nella causa che diede luogo alla sentenza, di cui il n. III, la Corte d'Appello di Torino, per dimostrare irrilevante la circostanza invocata dalla difesa che i tre pezzi di legno sottratti si trovassero separati e a distanza dalla catasta esistente nel prato della parte lesa, aveva giudicato, che, per rendere applicabile l'art. 624 Codice penale, « basta che l'oggetto si trovi *comunque* lasciato dal proprietario all'aperta campagna ed in tale posizione da non potervi il medesimo esercitare sopra la sua sorveglianza ». Il Supremo Magistrato subalpino osservò essere codesta massima « un errore di diritto, in quanto sta invece certo in dottrina e in giurisprudenza, che per potersi infliggere la pena più grave stabilita da quell'articolo, occorre si tratti di oggetti che il proprietario, *non per libera elezione*, ma *per necessità*, abbia lasciato nelle campagne, o sulle strade, o in altri luoghi pubblici: essendo manifesto che la legge non ha inteso proteggere la scioperatàggine del proprietario, che lasci senza verun bisogno incustodita la roba sua, ma volle soccorrere a chi, o per difficoltà di trasporti o per altra simile causa, si trovi costretto ad abbandonare le cose sue alla pubblica fede. Che ciò posto, non essendosi punto accennato dalla Corte d'Appello, che gli oggetti stati rubati fossero stati lasciati dal danneggiato all'aperta campagna per la impossibilità od almeno difficoltà di ritirarli in luogo soggetto alla sua sorveglianza, e ritenuta anzi (almeno implicitamente), superflua una tale indagine, sull'erroneo supposto che, per l'applicabilità dell'art. 624, bastasse senz'altro che gli oggetti siano dal proprietario lasciati *comunque* esposti alla pubblica fede, la denunciata sentenza, siccome viziata in questa parte nella sua base, deve senza più essere tolta di mezzo, onde sia fatto luogo al giudicio di altra Corte, che meglio interpretando l'articolo suddetto, e ponendolo in confronto coi fatti della causa, decida come ravviserà di ragione e di giustizia ».

94. — *Sul significato della parola* **effetti.**

I. L'espressione *effetti* adoperata dall'art. 624 Cod. pen. è applicabile anche al concime esposto alla fede pubblica (Cass. di Roma 25 aprile 1877, Ric. Nicodemo, Est. Canonico. — *Ann. Giur. ital.*, anno 1877, I, 2, 175; *Legge*, anno 1878, 200).

II. Nella *generica* espressione *od effetti* usata nell'art. 624 Cod. pen. si comprende anche l'arena. È perciò colpevole di furto, colla circostanza

aggravante, di cui in detto articolo, colui che ruba dell'arena depositata col permesso dell'autorità competente in una via pubblica (Cassaz. di Torino 1° dicembre 1881, Ric. Parodi, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 29; *Legge*, anno id., 421) (1).

La Cassazione di Roma così si espresse:

« Attesochè, per conoscere se sia o non sia stato violato l'art. 624 Cod. pen., non occorre esaminare se sia più o meno felice la espressione *effetti*, che il Legislatore trapiantò in quell'articolo dal Codice penale francese; si tratta bensì di vedere... se la cosa rubata fosse esposta alla pubblica fede;

. . . . . .

« Che dalla impugnata sentenza risulta come alla pubblica fede era esposto il concime; dappoichè il tribunale ritenne stabilito essere detto concime stato dai proprietari di esso fatto accumulare nella contrada *Selva*, per venir poi trasportato nei propri loro fondi ».

E la Cassazione di Torino:

« Attesochè la Corte di merito ritenne in fatto che la Gardella Maria, non avendo altro luogo per collocare l'arena, aveva ottenuto dal Municipio il permesso di ammucchiarla in via Ugo Foscolo, onde la *necessità* di abbandonarla alla fede pubblica, per non poterla di continuo guardare... Che poi il furto dell'arena, nel caso, debba essere punito ai termini dell'art. 624 del Cod. pen., è manifesto da ciò, che in questo articolo, nella enumerazione delle cose che si reputano esposte alla pubblica fede, si parla pure di *effetti*, parola generica che comprende ogni cosa mobile, e per conseguenza anche l'arena ».

95. — *Quale sia un* luogo pubblico.

I. Per *luogo pubblico* a sensi dell'art. 624 del Cod. pen. deve intendersi soltanto quello, in cui non possa esercitarsi la vigilanza sugli effetti ivi esposti. Perciò il furto commesso nell' interno di un caffè, ad uso anche di vendita di privative, non può considerarsi come eseguito in luogo pubblico a sensi della detta disposizione di legge (Cass. di Firenze 14 aprile 1880, Ric. Schiavo — *Temi Veneta*, anno 1876, 336; *Monit. Ven.*, IX, 302; *Riv. pen.*, XII, 261).

II. Chiamasi *luogo pubblico* quello che è liberamente accessibile al pubblico. Il cimitero monumentale di una città deve considerarsi luogo pubblico quando specialmente pei Regolamenti deve essere aperto al

---

(1) V. anche la sentenza 14 maggio 1883, Ric. Ferrari, Est. Verga, di cui qui sotto (n. 95, II) riporto anche i motivi; nonchè la sentenza 15 dicembre stesso anno della Cassazione di Firenze, al n. 96, III.

pubblico in determinate ore del giorno (Cass. di Torino 14 maggio 1883, Ric. Ferrari, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1883, 263).

La fattispecie di cui quest'ultima sentenza era il furto di una ghirlanda dal cimitero monumentale di Pavia. Si sostenne dalla difesa non potersi la ghirlanda considerare come un oggetto esposto alla pubblica fede, perchè quel cimitero è custodito da un apposito personale stipendiato dal Comune, e la ghirlanda era assicurata al cippo mediante filo di ferro; e non possa il detto cimitero riguardarsi come un *luogo pubblico*.

« Attesochè (si esprime la sentenza del Supremo Magistrato), non con effetto furono elevati cotali obbietti. Che infatti, quanto al primo, ritenne la sentenza in esame, che comunque esista un personale di sorveglianza o custodia pel cimitero di Pavia, non trattasi però di una sorveglianza e custodia continua, nè è possibile nei pubblici cimiteri, nelle ore in cui sono aperti al pubblico, esercitare quella sorveglianza che valga ad impedire le sottrazioni senza bisogno che intervenga anche una speciale tutela della legge che ponga gli effetti, ivi esposti ad onorare la memoria dei defunti, sotto l'egida della fede pubblica; e siffatto giudizio, essendo di apprezzamento, è incensurabile in Cassazione;

« Che quanto al secondo, considerò e ritenne pure con tutta ragione la Corte di Milano, non valere ad escludere nella specie la qualifica di furto di cosa esposta alla fede pubblica, il fatto che la ghirlanda fosse attaccata al cippo con filo di ferro e la Rossi l'avesse affidata alla custodia del capo seppellitore, perchè, oltre alle circostanze suavvertite, quel filo di ferro, più che ad assicurarla da mano rapace, serviva a connetterla alla tomba cui era destinata, onde non fosse con altre confusa; e se altrimenti fosse, rivestirebbe allora il furto ben più gravi caratteri, comecchè commesso con rottura.....;

« Che del resto chiamasi *luogo pubblico* quello che è liberamente accessibile al pubblico, e non può dubitarsi che tale sia da considerarsi il cimitero monumentale di Pavia, poichè consti dal n. 21 delle norme igieniche mortuarie di quel Comune, che in ore determinate è aperto al pubblico, il quale può a suo beneplacito accedervi ».

96. — *Ipotesi di furto sopra cose esposte alla pubblica fede.*

I. È furto di cose esposte alla fede pubblica, il furto di pali accatastati dopo la vendemmia in aperta campagna, nella stessa terra in cui avevano servito a sostenere le viti, ed ivi lasciati allo scopo di averli in pronto ed usarne a sostegno delle viti nell'anno successivo (Cassa-

zione di Torino 5 giugno 1872, Ric. Tedaldi — *Monit. di Milano*, XIII, 800) (1).

II. Il furto di legna tagliata, che il proprietario dovette lasciare nella campagna per l'opportuna essiccazione, è furto di oggetti esposti alla fede pubblica, punibile ai sensi dell'articolo 624 Cod. pen. (Cassaz. di Torino 31 gennaio 1883, Ric. Doncelli, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1883, 95).

III. La sottrazione dei pali di sostegno alle viti piantate nei campi costituisce furto di cose esposte alla pubblica fede, essendo compresi nella parola generica *effetti* adoperata nell'articolo 624 del Cod. penale (Cassazione di Firenze 15 dicembre 1883, Ric. Magnani, Est. Salucci — *Racc.* Bettini, XXXVI, 59).

IV. I pali conficcati nel terreno destinati a sostenere le viti, sono cose esposte alla pubblica fede, la cui sottrazione è punibile a sensi dell'art. 624 Cod. pen. (Cassaz. di Torino 22 luglio 1885, Ric. Perani, Est. Colabianchi — *Giur. penale*, anno 1885, 371; Id. 25 novembre 1885, Ric. Ragni, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1886, 16).

V. Il furto di frutti staccati dal suolo e lasciati in aperta campagna per l'opportuno trattamento coi mezzi agricoli, costituendo essi altrettante cose esposte alla fede pubblica, cade sotto il disposto dell'art. 624 del Cod. penale (Cassazione di Torino 10 dicembre 1885, Ric. Morera, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1886, 6; *Legge*, anno id., I, 644).

VI. Costituisce furto di cosa esposta alla fede pubblica, e non furto campestre, l'asportazione dolosa delle pietre formanti un muro a secco, rovinato dall'alluvione che abbia trasportato le pietre stesse nel fondo altrui (Cass. di Roma 11 dicembre 1885, Ric. Perazza e Cacio, Est. Canonico — *Riv. pen.*, XXIII, 39; *Legge*, anno 1886, I, 355; *Giur. pen.*, anno id., 179) (2).

VII. Il furto di canne lasciate nell'aperta campagna per piantarle a sostegno delle viti, è un furto di cose esposte alla pubblica fede e non un semplice furto campestre (Cass. di Torino 16 dicembre 1885, Ric. Accatino, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1886, 62).

VIII. Il furto di covoni lasciati nel campo ad essiccare conformemente alla consuetudine agricola, è furto di cose esposte alla fede pubblica (Cass. di Torino 6 maggio 1886, Ric. Maschio, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1886, 244).

---

(1) La stessa Cassazione di Torino colla sentenza 23 febbraio 1867 (V. n. 67, I), ritenne furto campestre il furto di pali di viti sparsi per la campagna.

(2) Vedi inoltre la sentenza 7 febbraio 1884, al n. 62, III, e la sentenza 18 febbraio 1886, al n. 68, III, entrambe della Cassazione di Torino; una, riguardante i fiori in un cimitero, l'altra, il fieno in essiccazione. — V. pure la nota 3 al n. 67, III, circa il pesce nelle peschiere.

97. — *Ipotesi di furto di cose che si ritenne* non *esposte alla pubblica fede.*

I. Le cose che si trovano in una campagna cinta da muro di qualsiasi altezza non sono da considerarsi come esposte alla pubblica fede (Cass. di Firenze 13 novembre 1883, Ric. Castagna, Est. Giorgieri — *Giur. pen.*, anno 1884, 196; *Racc.* Bettini, XXXVI, 183).

II. Non è furto di cose esposte alla pubblica fede quando queste siano state sottratte da luogo cinto e chiuso per essere custodite (Cassaz. di Firenze 2 agosto 1884, Ric. Bani e Raspolli-Galletti, Est. Giorgieri — *Giur. pen.*, anno 1884, 501) (1).

98. — *Massime diverse.*

I. Se il furto commesso nelle campagne contemplato dall'art. 624 del Cod. pen., per la concorrenza di mitiganti, può essere diminuito di due gradi, la competenza a conoscere è del Pretore (Cass. di Firenze 4 aprile 1873, Ric. P. M. in causa Comparin, Est. Pasqui — *Monit. giud. di Venezia*, anno 1873, 394).

II. Sebbene le disposizioni degli articoli 622 a 625 inclusivamente del Cod. penale contemplino reati aventi tutti il carattere di furti semplici, nullameno non possono tra loro confondersi, presentando tutti una fisonomia giuridica affatto speciale e distinta (Cassazione di Torino 10 luglio 1879, Ric. P. M., Est. Malagoli — *Legge*, anno 1880, I, 140).

III. Il furto contemplato dagli articoli 624 e 625 del Codice penale sotto la rubrica dei furti semplici, è un reato tutto speciale, a cui è provveduto dalla legge in modo speciale, e che non lascia, per le circostanze che lo accompagnano, di essere un furto semplice. Quand'anche fosse accompagnato da qualcuna delle circostanze accennate nell'articolo 605, non per questo gli si potranno applicare le disposizioni relative al furto qualificato (Cass. di Firenze 25 ottobre 1880, Ric. Durante, Est. De Pasquali — *Legge*, anno 1880, I, 874; *Racc.* Bettini, XXXIII, I, 1; *Monit. giud. Ven.*, IX, 712) (2).

99. — L'ultimo Progetto del Codice penale (Progetto Savelli 26 novembre 1883), prevede la ipotesi del furto di cose esposte alla fede pubblica nell'articolo 365 nn. 5, 8 e 9; sostanzialmente uguali ai numeri 5, 8 e 9 dell'art. 371 del Progetto Zanardelli.

---

(1) V. anche la sentenza 27 novembre 1875 (n. 67, III), nonchè quella del 23 febbraio 1867, di cui la nota 1 della pagina precedente.

(2) Su codesta questione mi riporto alle osservazioni esposte al n. 66, ove ho trascritto i motivi di questa sentenza. I motivi trattano del furto campestre; però, riferendosi essi anche all'articolo 624, sembra che il Magistrato Supremo toscano abbia voluto estendere la teoria (secondo me erronea), anche al furto di cose esposte alla pubblica fede.

Soggetto passivo sono: gli oggetti che rimangono, per la loro destinazione, esposti alla pubblica fede (n. 5); i prodotti del suolo *distaccati* e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie (n. 8); le legne nelle tagliate dei boschi, o le piante nei vivai, o gli animali nei luoghi di loro allevamento o coltura (n. 9).

Il Progetto del Senato 25 maggio 1875 (art. 436), conformemente all'articolo 428 del Progetto VIGLIANI 24 febbraio 1874, aveva compreso la sottrazione dei detti oggetti fra i furti qualificati per il *luogo*. Questo concetto era già stato precedentemente adottato dai Sotto-Commissari (AMBROSOLI e TOLOMEI) della Prima Commissione ministeriale. Ma la Commissione stessa collocò i detti furti nella classe del furto *semplice,* con più severa sanzione (art. 358, § 2, lettere *f, g, h* del Progetto 17 maggio 1868), annoverando, alla lettera *f,* gli oggetti *che soglionsi lasciare esposti alla pubblica fede.* La Seconda Commissione trovò questa frase troppo relativa, e fonte probabile di gravi difficoltà nella pratica, siccome quella che si riferisce ad usi e ad abitudini diverse. E però le sostituì la formola più obbiettiva *che rimangono, per la loro destinazione, esposti alla pubblica fede,* formola, che, come si vede, fu conservata dal SAVELLI. Comprese poi questi furti (e in ciò fu seguita dal DE FALCO, dal VIGLIANI e dal Senato), tra i furti qualificati *per il luogo* (art. 423, lett. *b, c, d* del Progetto 15 aprile 1870; art. 506 del Progetto DE FALCO 30 giugno 1873; art. 428 n. 4 del Progetto VIGLIANI 24 febbraio 1874; art. 436 n. 4 del Progetto Senatorio 25 maggio 1875). La Prima Commissione aveva confuso (n. 64), nella lett. *h* dell'art. 358 (Progetto 17 maggio 1868), i prodotti del suolo tanto *aderenti* quanto *distaccati* sottratti *col mezzo di veicoli, sacchi, funi, panieri e simili.* La Seconda Commissione tolse queste parole, perchè « l'elemento della quantità, a cui alludono, se deve essere calcolato, come lo è, per determinare la misura della pena, non può avere alcuna influenza sulla circostanza che trattasi di cosa esposta alla pubblica fede, da cui dipende questa aggravante » (1).

§ 6.

Del furto con destrezza.

100. — Altra fra le specie del furto *aggravato* è quella che comprende il *furto con destrezza* o *borseggio,* come comunemente si chiama in Italia. La ragione dell'aggravamento sta in ciò: che

(1) Seduta 27 gennaio 1870 — Verbale 63 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

il borsaiuolo mostra uno studio ed una abilità particolare, che, quantunque perniciosi, sono spesso mirabili. Ciò, da un lato, rivela una determinazione a delinquere, una abitudine a far mestiere del furto, che eleva il dolo al massimo suo grado; e dall'altro, presenta un pericolo più grave e più esteso in tutti i proprietarî, perchè non è più guarentigia bastevole delle cose nostre il tenerle indosso. Che se spesso si scelgono a vittime i più gonzi e stupidi, talvolta però il furto avviene anche a danno di persone accortissime e vigilanti. L'aggravamento trova adunque la sua giustificazione presso tutte le scuole.

Per tale ragione vengono a porsi innanzi le due condizioni necessarie alla esistenza giuridica di questa specie particolare di furto; e sono:

che il furto cada sopra un oggetto *tenuto indosso* dal proprietario;

che sia commesso con *sola destrezza*.

Se il furto cade sopra oggetti che erano soltanto *vicini* alla persona del possessore, ma non sulla medesima, potrà sorgere un'altra circostanza di aggravamento (quella, ad esempio, del Codice toscano del furto commesso sotto gli occhi del proprietario), ma non certo quello della *destrezza*, perchè in essa ipotesi occorre *audacia*, non *abilità particolare*, come nel borseggio. Se poi la cosa fu tolta di dosso al padrone non per sorpresa o per arte, ma per violenza, sparirà del pari la qualifica della destrezza per far luogo ad altra figura di reato, la rapina o il furto violento (1).

101. — Il Codice toscano prevede il furto con destrezza nell'articolo 377 lett. *i* ed è quello che « è stato commesso con destrezza in luogo e tempo di concorso popolare ».

---

(1) Carrara, *Programma*, Parte speciale, §§ 2114-2117. — I Romani chiamavano i ladri di questa specie *sacculariì*, *direptarii*, *sectores zonarii*, *manticularii*. I primi corrispondevano ai nostri giocatori di bussolotti, e si credeva che, mediante certi prestigi o arti magiche, facessero sparire dal sacco o tutto o parte del denaro raccolto. I *sectores zonarii* e i *manticularii* erano quelli che sono attualmente i borsaiuoli, i quali con precedente concerto fra loro si pongono nei luoghi di concorso per sottrarre ai concorrenti denaro, gioie, ecc. I *direptarii* erano quelli *qui in aliena coenacula se dirigunt furandi animo*, come dice Ulpiano (L. 7, Dig. *de extr. crimin.*). — Le antiche pratiche italiane e germaniche punivano il borseggio meno severamente del furto semplice. Non si sa comprendere a quale principio giuridico basasse codesto criterio: non mancarono però autori, fra gli antichi, a sostenere doversi irrogare contro di esso una pena più severa (Farinaccio, *Praxis, quaest.*, 157, parte prima, n. 30). L'Heils insegnò che per lo meno dovesse essere punito come il furto *semplice* (*Tractat. crim.*, Cap. 6, § 57).

Il Codice sardo lo prevede nell'art. 623 n. 1, quando cioè « è stato commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico ».

Nè il Progetto SAVELLI, nè quello dello ZANARDELLI tengono parola di questo furto, seguendo in ciò l'esempio del VIGLIANI e del Senato. Primi ad occuparsene furono i Sotto Commissari (AMBROSOLI e TOLOMEI) della Prima Commissione, annoverandolo fra i furti *semplici* maggiormente puniti, con questa formola « con destrezza od artificio sulla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico ». La Prima Commissione osservò che « talvolta l'artifizio o la destrezza sono surrogati da petulanza, sicchè, per comprenderli nella identica sanzione penale, sarebbe opportuno valersi della frase del Codice toscano *sulla persona o sotto gli occhi del proprietario* (1). Nel Progetto 17 maggio 1868 le due ipotesi si compresero in due lettere distinte, e quella in esame fu posta nell'articolo 358 lett. *j* « *con destrezza od artificio sulla persona* ».

La Seconda Commissione seguì l'ordine di idee della Prima, e il furto in esame comprese pure fra i furti *semplici* più severamente puniti nell'articolo 426 lett. *b*, usando le identiche espressioni (Progetto 15 aprile 1870). Il DE FALCO, infine, lo previde nell'articolo 500 (Progetto 30 giugno 1873), colle stesse espressioni del Cod. sardo, fra i furti semplici puniti più rigorosamente.

Contro il silenzio conservato in proposito dal Senato elevarono una voce la Corte d'Appello di Venezia e la Procura Generale di Parma.

102. — Il Legislatore toscano esige che in questo furto sia fatto uso di *destrezza* e che sia commesso *in luogo* e *tempo di concorso popolare*. Questi estremi debbono ricorrere simultaneamente. È chiaro poi che il secondo comprende non solo le piazze e le strade, ma anche i luoghi pubblici, come i teatri, e le stesse chiese, a meno che si tratti, per queste, del furto altrimenti *aggravato* (n. 78). Ove il borsaiuolo, accostato un cittadino per via *solitaria* o *nel suo domicilio*, allegando un pretesto per trattenerlo a discorso, gli involi un oggetto di tasca, non incorre l'aggravante del borseggio, ma quella della presenza del proprietario (n. 107).

Secondo il Codice sardo, il furto in esame deve essere commesso: *a) con destrezza; b) sulla persona* del proprietario, o possessore, o detentore; *c) in luogo pubblico* o *aperto al pubblico*.

---

(1) Seduta del 12 maggio 1868 — Verbale 94 nel Volume I dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Rèale, 1870.

È evidente che se manca taluno di questi estremi il furto non sarà più aggravato, ma dovrà essere punito con la sanzione dei furti semplici.

Le seguenti massime sancite dalla patria giurisprudenza chiariscono codesti estremi.

103. — *Giurisprudenza pratica: Sulla* **destrezza.**

I. Vi ha furto con destrezza, non rapina, se il furto si cercò di commetterlo in modo che il derubato non potesse accorgersene (Cassaz. di Torino 30 aprile 1869, Ric. P. M. in causa Stipaiuoli — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 107).

II. Per qualificare un furto siccome commesso con destrezza non si richiede il concorso della vigilanza del derubato. Quindi può applicarsi questa qualifica anche se il furto è commesso sopra persona addormentata (Cassaz. di Torino 13 giugno 1873, Ric. P. M. in causa Peiretti — *Monit. di Mil.*, XIV, 954).

III. Il furto consumato su persona addormentata è furto con destrezza (Cassazione di Torino 6 luglio 1882, Ric. Begliatti, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1882, 349).

IV. Per l'applicazione dell'art. 623 Cod. pen. è necessario che il furto sia commesso sulla persona con destrezza, vale a dire in modo accorto ed abile, ed in luogo pubblico od aperto al pubblico (Cassaz. di Torino 21 giugno 1884, Ric. Viglione, Est. Scacchetti — *Giurispr. penale*, anno 1884, 359).

La Cassazione di Torino così si espresse nella sentenza 6 luglio 1882 (n. III):

« Attesochè, se la denunciata sentenza disse che il furto sulla persona non poteva essere che o violento o commesso con destrezza, ebbe a dimostrare, nel caso, perfettamente esatta questa sua affermazione, poichè trattandosi di furto consumato sopra persona addormentata, la esecuzione di esso non poteva aver luogo, se non ponendo in opera quei modi circospetti e studiosamente misurati, mercè i quali il furto potesse compiersi senza svegliare il derubato; e nell'uso di questi modi si verifica appunto quella destrezza, mancando la quale, il furto non sarebbe stato possibile sulla persona, senza usarle violenza, poichè, svegliandosi, essa avrebbe opposto resistenza contro chi voleva derubarla ».

104. — *Luogo pubblico o aperto al pubblico.* La Cassazione di Torino, con sentenza 7 aprile 1886 (1), ha deciso che « le locande

---

(1) Ric. Cerruti, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 198.

sono bensì stabilimenti pubblici, ma le stanze che le compongono diventano luoghi privati appena sono concedute od occupate dai privati avventori. Perciò il furto commesso da una avventrice sulla persona di un avventore, in una stanza da loro in comune presa in locanda, non entra nell' ipotesi dell'articolo 623 n. 1 del Codice penale ».

« Attesochè (è scritto nei *considerando*), dei proposti mezzi certo è fondato il primo. Poichè è pur vero, che una locanda è luogo pubblico, in quanto è aperta all' uso di chiunque vuole approfittarne; ma è vero altresì che quando l'avventore vi si è ridotto in una di quelle stanze per soddisfare al riposo o ad altri suoi bisogni, rende particolare ed esclusiva la stanza stessa; è come a lui locata, pagando lo scotto, ossia il prezzo corrispondente. E però, se nella specie ritenne la denunciata sentenza, che la donna e l' uomo si ridussero in quella camera da letto, non per bere, ma per abbandonarsi ad atti venerei; a prescindere da tutte le altre cicostanze di fatto, certamente la camera, in quei momenti, era tutta loro particolare ed esclusiva, non più pubblica od aperta al pubblico; ciò che richiede l'art. 623 n. 1, Cod. pen. La detta sentenza vorrebbe reintegrare questo fattore desumendolo dal pensiero che potè avere la donna fin dalla via pubblica di derubare l' uomo: ma il pensiero non è l'atto, non è l'elemento di fatto necessario a costituire l'aggravante, di cui al citato articolo 623. Se mai il furto fu effettivamente perpetrato dalla donna, secondo la supposizione del derubato fu quando ella lo abbracciò, ossia quando erano in quella stanza, e nell' istante in cui le mancava la condizione di pubblicità; onde non sussiste l'aggravante, e perciò va cassata la sentenza ».

E nella sentenza 21 giugno 1884 (n. 103, IV):

« Attesochè sia certo che, a conseguire la figura del reato previsto e represso dall'articolo 623 n. 1 Codice penale, si ricerchi non solo l'estremo del modo accorto ed abile con cui deve mandarsi ad effetto, ma inoltre sia richiesto, per la sua essenziale costituzione, che il medesimo avvenga in *luogo pubblico* od *aperto al pubblico;* perchè coteste condizioni furono aggiunte quali segni caratteristici del reato, essendosi voluto reprimere con aggravamento di pena l' audacia e la malizia proprie di una specie particolare di malfattori, che rendesi pericolosa ed esiziale alla società, sorprendendo con arti di raffinati accorgimenti i più avveduti, in quantochè la pubblicità del luogo offra largo campo all' esercizio della loro industria perniciosa, dal che derivò una maggiore protezione concessa dalla legge a vantaggio della privata proprietà ».

La stessa Corte, con sentenza 24 marzo 1887 (1), ebbe a decidere che « la sottrazione, sebbene commessa *con destrezza* da una persona dalle tasche di altra persona, viaggianti entrambe sopra un veicolo, quando questo sia assolutamente *privato,* costituisce furto *semplice,* punibile col carcere anche minore di un anno ».

La sentenza è partita dal concetto che, sebbene il biroccio percorresse la strada pubblica, tuttavia, nell'ora del furto, non era *pubblico,* giacchè doveva servire « all'uso *privato* ed *esclusivo* della parte lesa e dei suoi compagni di viaggio: e niuno avrebbe avuto diritto di fermarlo, nè di porvi comecchessia la mano ».

105. — *Ipotesi di altro reato non di furto con destrezza.*

I. Il furto di un portafoglio commesso in una rissa da chi vi ebbe parte colla intenzione di impadronirsene, costituisce il reato di rapina e non di grassazione o di furto con destrezza (Cassazione di Torino 19 marzo 1875, Causa N. N. — *Eco dei Trib. di Ven.*, XXV, 698).

II. Il ladro che ruba con destrezza, e, per mantenersi nel possesso del bottino, reagisce armata mano con minaccia nella vita contro il derubato, che, accortosi subito del furto, vuole la restituzione della cosa rubatagli, commette il reato di grassazione e non soltanto i reati di furto con destrezza e di minaccia (Cassaz. di Torino 31 luglio 1884, Conflitto in causa Baietto, Est. Rovasenda — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 536).

« . . . . . perchè (come scrive il Procuratore Generale della Cassazione nella sua rimostranza, accolta integralmente dal Magistrato Supremo), l'atto di violenza e le minaccie nella vita a mano armata di coltello susseguirono immediatamente al furto, e non avevano altro scopo all'infuori di quello di agevolarne la piena consumazione, e cioè di mantenersi nel possesso del portafoglio depredato e di assicurarsi la impunità, impedendo al Giacoletti di chiamare soccorso. La spinta criminosa era adunque ognora la stessa, che andava aggravandosi man mano allo sviluppo dei fatti ».

106. — *Quando il furto con destrezza diventi crimine.* Ho detto più sopra (n. 66), combattendo una contraria decisione del Supremo Magistrato di Firenze, che il furto campestre e il furto di cose esposte alla fede pubblica (n. 97, III, nota 4), possono diventare qualificati, quando siano accompagnati da una delle circostanze qualificative prevedute dalla legge. Altrettanto deve

(1) Ric. Carboni, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1887, 170, 171.

dirsi del furto con destrezza. Infatti ha giudicato in questo senso la Cassazione di Torino con sentenza 27 dicembre 1867 (1), affermando che « il furto commesso con destrezza sulla persona sta nel furto semplice come la specie nel genere; ma non è furto semplice quando è accompagnato da alcuna delle circostanze che sono indicate nell'art. 605 Cod. pen., tra le quali il valore della cosa rubata eccedente le lire cinquecento ».

§ 7.

Del furto sotto gli occhi del proprietario.

107. — Altro furto aggravato secondo il Codice toscano (articolo 377 lett. *k*), è quello stato commesso senza alcuna violenza sotto gli occhi del proprietario o di altro detentore. Questa ipotesi non è preveduta nè dal Codice sardo, nè dall' ultimo Progetto del Codice penale (SAVELLI). Fu però preveduto dal Progetto 17 maggio 1868 (articolo 358 lett. *k*), con la formola: *sotto gli occhi del proprietario o detentore, in luogo pubblico o aperto al pubblico;* e dal Progetto 15 aprile 1870 (art. 426, § 2 lett. *c*), che inserì la stessa formola, colla sola sostituzione delle parole *in presenza,* alle parole *sotto gli occhi;* ma fu abbandonato dai Progetti DE FALCO, VIGLIANI e del Senato.

Sulla genesi di questo furto speciale, il CARRARA è propenso a credere essere il *furtum manifestum* della Legislazione romana, perchè, secondo alcuni, ladro *manifesto* era colui, *quem dominus vidit*. Questa interpretazione, nota l'esimio professore, concilierebbe la distinzione romana con i dettati di ragione; e nella teorica del *furtum manifestum* troverebbesi il primo fonte dell'*aggravamento* in esame. Il furto sarebbe *manifesto* tostochè il padrone *vide rubare,* e la ragione dell'aggravamento si troverebbe spontanea nella maggiore *audacia* del ladro, che ruba *sotto gli occhi* del proprietario (2). Il GULLI ha combattuto, come ho osservato altrove (pag. 11 nota 1), la interpretazione del CARRARA, sostenendo, con l'esame di parecchi frammenti, di molteplici responsi di giureconsulti, di indagini filologiche, di opinioni di illustri romanisti essere non l'*audacia* che caratterizza il *furtum manifestum,* ma una contingenza dipendente da un subietto diverso, da volontà contraria, da una sorpresa *in flagrante;* e seguendo questo concetto definì il *furtum manifestum* quello « commesso con

(1) Ric. P. M. in causa N. N. — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 571.

(2) *Programma,* Parte speciale, § 2110; ed articolo intitolato *Sulle vere origini del furto audace,* inserito nell'*Archivio Giuridico* del SERAFINI, Vol. XXI, fasc. 1.

amozione, pel quale avvenne la sorpresa del maleficio, o sul luogo stesso, ovvero altrove, o sull'atto, purchè in tempo prossimo e con gli oggetti furtivi, e prima che questi fossero stati recati al sito determinato » (1).

Il Legislatore toscano, dicendo *sotto gli occhi del proprietario o di altro detentore,* ha voluto che il furto avvenisse *in presenza* del proprietario o di altro detentore, abbia o non abbia esso *veduto* a commettere il furto: ha voluto reprimere la impudenza, la sfacciataggine del ladro, che ardisce spogliare il proprietario o il detentore che gli sta davanti, purchè però la cosa contrettata non gli sia tolta *di dosso* o dalle sue mani; nella quale ipotesi si ravviserebbero piuttosto o gli estremi della rapina, preveduta dall'art. 392 (2), o quelli del furto con destrezza, qualora, in quest'ultimo caso, il furto sia commesso in occasione di *concorso popolare.*

Nell'interpretare la nozione di questa aggravante, la giurisprudenza ha concordemente richiesto che il furto sia stato commesso mentre il proprietario trovavasi in tale situazione da *poter vedere* il ladro nell'atto di rubare. Se il proprietario momentaneamente erasi allontanato, od anche per accidentali occupazioni erasi rivolto ad altra parte, in guisa che non gli fosse possibile vedere il ladro, la giurisprudenza, fa osservare il CARRARA (§ 2113 e nota), ha trovato in questa precaria remissione una ragione per escludere l'aggravamento. Tranne ciò, niente influisce che la cosa fosse più o meno prossima alla persona del padrone, purchè egli *potesse vederla.*

Colla parola *detentore* il Codice ha voluto indicare chiunque per consenso del padrone ritiene in possesso la cosa di lui; come i garzoni incaricati della vendita, e coloro ai quali è commesso il trasporto della cosa da luogo a luogo.

Il furto in esame si verifica facilmente nelle officine, nelle botteghe, nelle abitazioni, sulle cose esposte sui banchi nelle pubbliche vie o piazze dai mercanti ambulanti, e fuori della ricorrenza dei mercati e delle fiere.

§ 8.

Del furto in una osteria o locanda.

108. — Le leggi romane nel *Digesto,* al Titolo *furti adversus nautas, caupones, stabularios,* ecc., accordavano l'azione di furto

---

(1) Sul *furtum manifestum.* Bologna, 1884.
(2) Veggasi il n. 316, nota 2.

ai viaggiatori, che prendevano alloggio nelle osterie, nei bastimenti, o che ponevano i loro cavalli nelle stalle, contro gli osti, i proprietari della nave e gli stallieri, che facevansi dare una mercede; tacevano dei furti, che i viaggiatori potevano commettere a danno dei rammentati individui. Gli interpreti vi hanno aggiunto anche coloro, che hanno assunto obbligo di trasportare da un luogo ad un altro cittadini con carrozze, vetture, o in altri modi. Però le leggi stesse non aumentavano la pena prescritta per il furto *semplice*.

Gli scrittori di scienza penale, sebbene non concordi pienamente fra di loro, riconoscono nel furto in questione una circostanza aggravante, che non solo consiste nella *facilità* di commetterlo, ma anche nella violazione di quella fiducia *necessaria*, che il viaggiatore deve avere nella persona che lo riceve e gli dà ospizio. Colui che, per *mercede*, presta il suo ufficio, il luogo di ricetto, e nella propria abitazione riceve il viaggiatore e le sue proprietà, spogliandolo di ciò che ha portato seco, mentre, dovendo attendere ai proprî affari, non ha nè tempo, nè efficacia di mezzi atti a vigilare la conservazione del suo bagaglio, viene meno a quella fiducia che in lui aveva collocato e lo tradisce turpemente. Il medesimo dovere, che incombe all'albergatore, al navicellaio, allo stalliere, al vetturale, risiede nel viaggiatore, che deve rispettare la proprietà di chi lo ha ospitato, perchè qui pure ricorre la *facilità* di commettere il furto e la *fiducia necessaria* nel proprietario.

Il Legislatore toscano (art. 377 lett. *l*), ha riconosciuto la necessità di reprimere con pena maggiore tali furti, tanto di fronte all'ospite e suoi dipendenti, quanto di fronte all'ospitato; ma ha ristretto le sue previsioni al solo furto commesso in una *osteria*, in una *locanda* da chi vi era ricevuto, o dall'oste, locandiere o loro dipendenti in pregiudizio dell'ospite medesimo. Non ha parlato di uguali furti perpetrati a bordo dei bastimenti, o altri mezzi di trasporto per acqua, nè di quelli che accadono nelle stalle o rimesse date a nolo; nè degli altri commessi durante il viaggio nelle carrozze ed altri veicoli.

Il Codice sardo (art. 607 n. 2 e 3), prevede il furto perpetrato in caso di ospitalità *gratuita*, e quello commesso da un locandiere, albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo o da alcuno dei loro servi od impiegati quali siansi di cose ad essi *affidate* nelle dette loro qualità; e di entrambe queste circostanze forma la qualifica per la *persona*. Il Progetto ZANARDELLI-SAVELLI contempla la ipotesi che il furto sia stato eseguito *mediante abuso della fiducia e della comodità* derivanti dai rapporti reciproci di servizio

domestico, di *ospitalità, alloggio, convitto, trasporto per terra o per acqua, ovvero da altri consimili rapporti, anche momentanei ed accidentali, del colpevole col derubato;* e la colloca fra i furti maggiormente puniti (art. 366 n. 2). Tra i furti qualificati per la *persona* l'avevano collocata del pari il Progetto 17 maggio 1868 (art. 373 lett. *d, e*), il Progetto 15 aprile 1870 (art. 417 lett. *d, e*), il De Falco (Progetto 30 giugno 1873 art. 501 capoverso terzo e quarto), il Vigliani (Progetto 24 febbraio 1874 art. 422 nn. 4, 5) e il Senato (Progetto 25 maggio 1875 art. 430, nn. 4, 5).

109. — Il Legislatore toscano usa le espressioni *locanda* ed *osteria*. La parola *locanda* trae la sua etimologia dalla parola latina *locare*, che corrisponde nella nostra lingua ad *affittare*, e significa camera affittata, ossia stanza presa ad affitto da un terzo nella abitazione altrui. Nel modo comune di intendere, *locanda* è l'abitazione, ove, per denaro, si dà ricetto a chicchessia, tanto che vi si dia vitto o no; e distinguesi dall'*osteria*, perchè offre un ospizio più decente, più nobile, più comodo a persone, non del volgo, ma civili ed educate. L'*osteria* perciò, rappresenta l'idea di un ospizio mercenario più volgare, ove si dà a mangiare e anche alloggio. Ma la legge non esige che tanto l'uno quanto l'altro locale somministri comodo di ospizio e insieme di vitto; basta che concorra o l'uno o l'altro. Onde il furto in esame avviene o la locanda somministri il solo alloggio, o la osteria il solo vitto, e viceversa. È d'uopo però che l'alloggio o il vitto, o ambedue, siano somministrati *per mercede*, ossia a pagamento (1). Condizione indispensabile adunque alla esistenza giuridica di questo reato è che l'alloggio sia dato *per mercede*, e non per semplice *amicizia e benevolenza* (2).

Il ladro può essere il locandiere o l'oste, o persona da essi dipendente in danno dell'ospite: o l'ospite stesso che involi le cose esistenti nella osteria o nella locanda. Questa ultima eventualità comprende tutto ciò che si contiene nella osteria o nella locanda, e così tanto le cose di proprietà dell'oste o del locandiere, quanto le altre dei loro dipendenti, od anche degli estranei, che ivi si trovassero ospitati. E con ragione la legge abbraccia generalmente tutto ciò che può essere soggetto al furto, perchè essa ha in mira di reprimere la facilità con la quale può essere commesso, e l'abuso della fiducia che necessariamente il padrone ha avuto nell'ospite e l'ospite nel padrone.

---

(1) Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377 lett. *l*, Vol. V, 67.
(2) Carrara, *Programma*, Parte speciale, § 2193.

Nel concetto del Legislatore, il disposto dell'articolo può estendersi anche all'*affitta camere*, ai suoi dipendenti ed a colui che ha preso ad abitare la camera affittata; può estendersi al *trattore* o *ristoratore* e loro dipendenti, come a colui che ha mangiato nel suo stabilimento; può estendersi infine ai furti commessi tanto da colui che *dà a dozzina*, quanto dai suoi dipendenti e dallo stesso dozzinante; perchè in tutti questi casi, se lo scopo della legge è quello di reprimere la facilità di commettere il furto e la violata fiducia necessaria fra ladro e derubato; se la legge stessa estende le sue sanzioni, tanto nel caso del prestato alloggio e vitto insieme, quanto nell'altro che fosse somministrato per mercede o alloggio o vitto soltanto, concorrono nelle ipotesi anzidette ambedue codeste circostanze.

Questa interpretazione fu accettata dalla Cassazione di Firenze con le sentenze 31 marzo e 24 novembre 1855, accennate dal Carrara (§ 2194), il quale esterna lo stesso avviso (1).

Del resto, avrò occasione di ritornare sul furto commesso dagli albergatori, quando passerò ad occuparmi in particolare del furto qualificato per *la persona*.

§ 9.

Del furto commesso in una pubblica strada sopra equipaggi di viaggio e merci che si trasportano da luogo a luogo.

110. — Ultimo dei furti, che ho annoverato fra gli *aggravati*, è quello particolarmente preveduto dal Codice toscano (art. 377 lett. *o*), commesso *in una pubblica strada* sopra equipaggi di viaggiatori, o su merci, che si trasportano da luogo a luogo.

In tutti i tempi la sicurezza delle strade ebbe a preoccupare la mente dei Legislatori. Il Diritto romano (2) puniva i ladri nelle pubbliche vie, *grassatores, seu aggressores, seu insidiatores viarum*, colla pena delle miniere (*in metallum*), o della relegazione (*in insulas*); e, se avessero fatto uso di armi, colla morte (*et si ferro aggredi et spoliare instituerunt, capite puniuntur*). La ragione di questa rigorosa penalità era data da un'altra legge: *Publice enim utile est sine metu et periculo per itinera commeari* (3).

---

(1) Le sentenze anzidette riguardano l'affittatore della camera « quantunque costui non faccia di ciò una sua abituale speculazione, ma abbia proceduto al contratto per una accidentalità transitoria » (*Ann. Giur. Toscana*, XX, 1, 702).

(2) L. 28, § 10, 15, Dig. *de poenis*.

(3) L. 1, § 1, Dig. *de his qui effuderint*.

Il Codice francese è informato a questo rigore (art. 383). Minaccia la pena dei lavori forzati a vita quando il furto sulla pubblica via è accompagnato da due circostanze qualificative; dei lavori forzati a tempo, se da una sola; della reclusione, negli altri casi.

Il Codice sardo non si occupa di questa ipotesi speciale; solo tra i furti qualificati *per la persona* (art. 607 n. 3), colloca quello commesso da un locandiere, vetturale ecc., sovra cose ad essi affidate. Il Progetto Savelli non prevede in particolare il furto sulla pubblica via, propriamente detto; ma nell'art. 365 n. 6, annovera tra i furti puniti più severamente dei semplici e meno di quelli accompagnati da circostanze, comunemente riconosciute come *qualificative,* il furto « sopra oggetti o denari dei viaggiatori nei veicoli per terra, o per acqua, o nelle stazioni o scali di imprese di pubblici trasporti ». Questo concetto era già stato estrinsecato dalla Prima Commissione (Progetto 17 maggio 1868, art. 358 § 2, lett. *l*), la quale aveva collocato tra i furti semplici e i qualificati il furto in esame. La Seconda Commissione completò il concetto aggiungendovi la indicazione delle *stazioni di ferrovie e di trasporti qualsiansi.* Comprese poi la ipotesi fra i furti qualificati *per il luogo* (art. 423 lett. *e,* Progetto 15 aprile 1870). Il De Falco, il Vigliani ed il Senato fecero proprio l'articolo della Seconda Commissione (Progetto 30 giugno 1873, art. 506, quarto capoverso; 24 febbraio 1874, art. 428, n. 6; e 25 maggio 1875, art. 436 n. 6).

111. — L'idea che domina la configurazione di questo furto speciale è la minorata potenza della difesa privata; onde la prima deduzione logica da tale concetto è che il furto commesso in pubblica via debba aversi come aggravato soltanto quando cade su merci, che si *trasportano da luogo a luogo,* perchè allora soltanto ricorre la necessità di omettere la vigilanza del proprietario. Altra deduzione da quel principio si volle pur trarre insegnando che l'aggravamento desunto *dalla via pubblica* non sia applicabile quando il furto cada sopra cose che il proprietario portava *indosso.* Il Carrara però non crede accettabile questa limitazione. Tenere indosso viaggiando i denari od altre cose di valore è una cautela o difesa supplementaria della proprietà; ma è pur sempre vero che la difesa ordinaria e primaria di quei valori (la quale consisterebbe nel tenerli chiusi entro il proprio scrigno), è stata abbandonata *per necessità* dal proprietario (1).

---

(1) *Programma,* Parte speciale, § 2198.

Il Codice toscano aggrava il furto quando è commesso in una *pubblica strada*. Tale deve intendersi quella che è destinata *all'uso* del pubblico, senza distinzione se appartiene allo Stato, alla Provincia o ad un Comune; e per identità di ragione deve estendersi la speciale protezione della legge anche alle strade *vicinali*, purchè siano di *pubblico uso*, ed alle *adiacenze* della via pubblica, nelle quali sogliono fermarsi le vetture durante il viaggio. In questo senso ha giudicato la Corte di Cassazione di Firenze con sentenza 9 giugno 1855, accennata dal CARRARA (§ 2199).

Si discute se, nella espressione *pubblica strada*, usata dal Legislatore toscano, siano comprese le strade nell'interno delle città.

In Francia è sorta consimile questione e il Supremo Magistrato la sciolse negativamente, sebbene l'art. 383 del Codice del 1810, modificato dalla legge 28 aprile 1832, non faccia alcuna distinzione. È però da notarsi che una dichiarazione del 15 febbraio 1751 disponeva esplicitamente che le strade delle città e dei sobborghi non possono essere comprese sotto il nome di strade maestre (*grands chemins*). La Cassazione con la sentenza 6 aprile 1815 (1), sanci doversi questa disposizione « applicare ed estendere giusta le considerazioni che l'hanno determinata ed i principî delle antiche leggi, alle quali si riferisce; — che il Legislatore volle proteggere con pene severe la sicurezza dei viaggiatori nelle strade, che li allontanano dai luoghi abitati e dagli aiuti contro i malfattori; ma questo motivo di severità scompare nelle vie pubbliche, le quali, essendo fiancheggiate da case, formano vie di città e di sobborghi, e nelle quali si può chiamare ad ogni istante al soccorso e ad ogni istante essere aiutati; — che i furti che si possono commettere nelle vie delle città, quantunque esse siano il prolungamento di strade pubbliche, devono essere soggette esclusivamente alle sanzioni penali, che il Codice minaccia contro i furti commessi all'infuori delle strade pubbliche ».

Il CARRARA (§ 2200), esaminando la questione, nota che il pensiero di escludere dall'aggravamento la pubblica via entro le città, dove mancano i pericoli della solitudine e cessa, per conseguenza, la ragione dell'aggravamento stesso, si allargò a tutte le borgate o fitte riunioni di casolari che una strada, quantunque pubblica, venga attraversando nel suo corso; onde la via pubblica offre, per parte della legge punitiva, una protezione speciale

---

(1) SIREY, XV, 1, 226; DALLOZ, *Jurispr.*, XXVIII, 416. — Dello stesso avviso fu la Cassazione del Belgio con sentenza 12 agosto 1837 (*Jurispr. belg.* 1838, I, 86).

quasi saltuaria ed interrotta. Ma nella interpretazione del Codice toscano, parmi che una tale restrizione non debba essere accolta. La disposizione in esame è generica; essa prevede la ipotesi che il furto sia commesso *in una pubblica strada,* senza alcuna distinzione, e su equipaggi o merci che *si trasportano da luogo a luogo.* È vero che, nemmeno il Codice francese fa alcuna distinzione, e adopera, al pari del toscano, la frase *pubblica via* (*chemins publics*) e ad onta di ciò fu pronunciata la sentenza del 6 aprile 1815. Ma nei riguardi della Legislazione francese, vi ha la dichiarazione del 1751, che è pur qualche cosa, sebbene, a mio avviso, non avrebbe dovuto servire di guida al giudizio del Magistrato Supremo, riferendosi alla voce *strade maestre* (*grands chemins*), che ha un significato ben distinto dall'altra *strade pubbliche* (*chemins publics*), perchè non tutte le strade *pubbliche* sono *maestre.*

Li CHAUVEAU ed HÉLIE nel riportare la sentenza 6 aprile 1815, notano ch'essa si deve applicare indubitatamente anche a quella parte della strada che è posta dinanzi agli alberghi, quando pure questi non facciano parte di un villaggio, perchè esistono gli identici motivi, che servirono di base alla sentenza stessa, cessando la strada, in quella parte, di essere isolata e potendo i soccorsi essere del pari facili e pronti (1). Il PUCCIONI, al contrario, divide l'avviso del Supremo Magistrato toscano, portato dalla sentenza dianzi riferita (9 giugno 1855), e si appoggia alle espressioni usate dall'articolo in esame *che si trasportano da luogo a luogo.* Sino a che le merci non sono giunte al luogo, ove il proprietario aveva determinato che restassero, sono sempre in movimento *da luogo a luogo,* e così trovansi nella posizione contemplata dalla legge penale (2).

L'illustre interprete del Codice toscano esamina inoltre (*ibid.* pag. 76), la questione se le disposizioni in esame comprendono anche il furto sugli equipaggi dei viaggiatori o sulle merci che sono trasportate da luogo a luogo, ma *per via d'acqua.* La legge, soggiunge, non parla che di *pubbliche strade,* concetto che ammette il trasporto *per terra* e *non per acqua.* Sebbene lo spirito di essa possa comprendere, per identità di ragione, anche quest'ultimo trasporto, le regole notorie della ermeneutica legale insegnano che nelle leggi penali non può ammettersi interpretazione estensiva. E riferisce a questo proposito una sentenza della Corte Suprema dell' 11 dicembre 1858. Con tutto il rispetto dovuto all'egregio autore e al Magistrato Supremo, mi faccio lecito

---

(1) *Théorie etc.*, n. 3348. Bruxelles, 1845.
(2) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 377 lett. *o*, Vol. V, pag. 51, 74.

di non dividere codesto avviso. Il Legislatore toscano accorda una speciale protezione agli equipaggi ed alle merci dei viaggiatori. È questo il suo primo concetto. Richiede poi che le sottrazioni degli equipaggi e delle merci siano commesse nel periodo di tempo in cui le merci e gli equipaggi si *trasportano da luogo a luogo,* e conchiude che devono essere commesse *in una pubblica strada,* senza alcuna distinzione. Ma la preoccupazione principale del Legislatore, non si può disconoscerlo, è la protezione degli equipaggi e delle merci dei viaggiatori. Perchè sottrarre da questa speciale protezione la merce e gli equipaggi che si trasportano *per la via di mare?* Conviene il Puccioni aversi identità di ragione anche per assoggettare questo mezzo di trasporto alla stessa disposizione della legge. Ora, se v' ha una identica ragione, resta a vedersi se nella voce *pubblica strada* sia da comprendersi il trasporto *per via d'acqua.* Parmi che si, poichè nel linguaggio comune si usa indifferentemente l'espressione *via di terra, via di mare, via di acqua;* e lo stesso Puccioni, nel porre la questione, usa la espressione per *via di acqua.* Non veggo perciò la difficoltà di comprendere anche la *via d'acqua* nel concetto della *strada.* V' ha identità di ragione, non si oppone il linguaggio comune, non v'ha alcuna distinzione per parte della legge; l'ermeneutica legale adunque non contrasta, a mio avviso, a codesta interpretazione.

§ 10.

Pena del furto aggravato.

112. — La pena del furto *aggravato* giusta il Codice toscano (art. 378 § 1), è quella del carcere, che altrimenti si applicherebbe, con un aumento che non può essere nè minore di un mese, nè maggiore di un anno. Ove però si tratti (§ 2) di furto di bestiame, di prodotti del suolo, di arnesi rurali, o di altri oggetti che si lasciano all' aperto e non si sogliono continuamente guardare, o di furto commesso in luogo e tempo di fiera su cose pubblicamente esposte in vendita, o del furto, di cui il numero precedente, ha luogo l'aumento solo quando il valore del tolto superi le cinque lire (1).

Osserva il Puccioni, riguardo al paragrafo 1, che quanto coerente allo spirito della legge apparisce in astratto l'aggravamento di pena, riesce poi nella applicazione dei singoli casi o

---

(1) Questa stessa disposizione è estesa anche al furto di cose dello Stato o di pubblici Istituti od Amministrazioni, che il Codice toscano annovera pure fra i furti aggravati (V. n. 77 lett. *n*).

severissimo, o troppo mite; ed in pochissimi corrispondente alla importanza politica del fatto. Comunque, è una questione *de lege ferenda,* che non ha alcuna importanza di fronte al diritto positivo.

La Corte di Cassazione di Firenze, con sentenza 27 ottobre 1868, ha giudicato, in proposito della penalità, che « nel furto aggravato *continuato,* non eccedente le lire venti toscane, il carcere che si applica per il delitto in sè riceve prima un aumento, che non può essere minore di un mese, nè maggiore di un anno; e riceve poi altro aumento per la *continuazione.* Perciò non può censurarsi come eccessiva la pena di tre mesi di carcere inflitta al colpevole di un furto aggravato continuato che non supera la somma preindicata » (1).

Il Codice sardo, ove trattisi di furto con destrezza o di furto commesso in Uffizi e Stabilimenti pubblici, dispone (art. 623), che la pena del carcere non sia minore di un anno. Quanto al furto sopra cose esposte alla fede pubblica, stabilisce (art. 624), la carcere non minore di sei mesi, se è stato commesso *di giorno,* e non minore di un anno, se *di notte.* Quanto al significato da darsi alla parola *notte,* conviene ricorrere al concetto che in altro incontro (art. 613), il Legislatore sardo ebbe ad esporre sopra di essa. Dovrà quindi aversi per notte, quello spazio che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole (n. 192).

Nell'ultimo Progetto del Codice penale (Savelli, art. 365), i furti che stanno fra il furto *semplice* ed i furti con una quantità naturale o politica più grave (*qualificati*) sono puniti con la prigionia, che non può essere applicata nel minimo.

SEZIONE SECONDA

Del furto qualificato.

CAPITOLO PRIMO

Del furto qualificato per il valore.

Sommario.

113. *Nozione generale del furto qualificato.*
114. *Divisione dei furti qualificati secondo la dottrina, i Codici toscano e sardo e il Progetto* Savelli.
115. *Ragione giuridica della qualifica per il* valore.

(1) Ric. Celati — *Annali Giur. ital.*, II, 1, 279; *Gazz. Nap.*, XXI, 692; *Legge,* anno 1868, I, 1131.

116. *Regole, secondo la dottrina, per determinare il valore del tolto.*
117. *Valore* effettivo *nel giorno del furto; lucro cessante; danno emergente; danno contemporaneo ma accessorio; valore relativo; perizia.*
118. *Eventualità nella determinazione del valore.*
119. *Questione sul tentativo in rapporto al valore.*
120. *Il valore nella correità o complicità; mancanza di comunione nel fine.*
121. *Il valore nel furto continuato.*
122. *Il valore nel Codice toscano, nel sardo e nei Progetti del Codice penale.*
123. *Osservazioni sull'art. 410 del Codice toscano circa la misura del prezzo della cosa rubata. — Ipotesi sul furto di polizza di oggetti impegnati. — Giurisprudenza.*
124. *Osservazioni sull'articolo 411 dello stesso Codice. — Circa il valore del tolto nei riguardi dei correi, ausiliatori e favoreggiatori.*
125. *Osservazioni sull'articolo 415 stesso Codice. — Circa gli effetti della restituzione del tolto e della indennità. — Giurisprudenza.*
126. *Osservazioni sull'articolo 606 del Codice sardo.*
127. *Id. id. 636 id. Misura del valore del tolto.*
128. *Giurisprudenza pratica: Sulla misura del valore del tolto.*
129. *Id. Circa la restituzione o il ricupero della cosa involata.*
130. *Id. Sul modo di determinare il valore del tolto.*
131. *Id. Una ipotesi particolare circa la sottrazione di titoli di credito.*
132. *Id. Sulla posizione delle questioni ai giurati; — circa il valore in se stesso; — sulla complicità nei riguardi del valore.*
133. *Id. Circa il valore nel tentativo del furto.*
134. *Id. Massime diverse.*

113. — Il furto è forse il delitto che presenta maggiore larghezza e varietà nei criteri della propria quantità, nel tempo stesso che si offre meno modificabile di altri reati sotto il punto di vista del grado, per il minore influsso che esercitano gli affetti sopra la sua imputabilità. Nel furto è mutabilissima la quantità *naturale* desunta dal danno *immediato*, per la indefinita varietà delle cose che ne formano il soggetto passivo; ed è mutabilissima la quantità *politica* desunta dal danno *mediato*, per l'influsso grandissimo che spesso esercitano sul pubblico allarme più le circostanze dalle quali è accompagnato il furto, che non il furto stesso; onde qui si avvera di frequente il fenomeno della prevalenza del *mezzo* sul *fine* (1).

Come ho notato (n. 7), le antiche Leggi romane conoscevano due distinzioni rapporto al furto; la prima, in *manifesto* e *non manifesto;* la seconda, in *concetto*, *oblato*, *proibito* e *non esibito*. La prima distinzione, secondo le idee dei tempi in cui fu fatta, può considerarsi come tolta dalla maggiore o minore gravezza

(1) Carrara, *Programma*, Parte speciale, § 2042.

del delitto; l'altra, non riguardava che i diversi modi di rivendicare la *re furtiva*. Cadute in dissuetudine ambedue le suddette distinzioni, fu surrogata in loro vece una classazione suggerita dal vero carattere di maggiore o minore gravezza politica, che può concorrere nel furto. Quindi è che in oggi si distingue in *qualificato,* quando è accompagnato da qualche circostanza suscettibile di accrescere la spinta criminosa, ed in *semplice,* quando cioè niuna circostanza vi concorse capace di produrre un tale effetto. Fra il furto *semplice* ed il furto *qualificato* vi ha una specie particolare di furto, l'*aggravato*. Del furto *semplice* e del furto *aggravato,* ho tenuto parola nei Capitoli precedenti; passo ora ad intrattenermi del furto, o meglio, dei furti *qualificati*.

114. — Le circostanze che aumentano la gravità o politica o naturale del furto in grado maggiore di quelle che lo *aggravano* semplicemente, circostanze che sono chiamate *qualificative,* ora sono determinate dalla quantità del danno materiale che si cagiona al derubato, come avviene nel caso in cui sia tolta una somma ingente; ora, del tradimento della fiducia, come nel furto commesso dal domestico, ospite, ecc.; ora, dall'allarme che si produce nei cittadini, quando il ladro vince solidi mezzi di custodia, o adopera, per rubare, lo scalamento, il travestimento, e simili; ora, dal pericolo maggiore, in cui i proprietari si trovano esposti quando più persone si riuniscono per rubare; ora, dal luogo, in cui si commette, e che merita una speciale protezione del Legislatore; ora, dal tempo in cui è perpetrato; ora, dalla qualità delle cose che sono degne di una particolare difesa della legge; e via dicendo.

Il CARMIGNANI, nei suoi *Elementi di diritto criminale,* ed altri autori che, dopo di lui, hanno illustrato ed illustrano la scienza, hanno diviso i furti qualificati per categorie, cioè: per la violenza; — per i gravi modi; — per il luogo; — per il tempo; — per i rapporti di fiducia.

Nella prima categoria, entrano i furti con violenza alla persona, e quelli eseguiti con violenza alla cosa, come i furti con scasso, chiave falsa e scalamento; — nella seconda, si comprendono i furti dei borsaiuoli e gli altri eseguiti alla presenza e sotto gli occhi del proprietario; — nella terza, sono collocati i furti sacri e gli altri commessi nelle pubbliche vie con violenza o senza; — nella quarta, i furti commessi in tempo di naufragio, incendio, ruina, o altre simili calamità; — nella quinta infine, il furto domestico, o *famulato*.

Taluni Codici (come il toscano, il sardo e l'ultimo Progetto

del Codice penale), tolsero dalle categorie anzidette alcuni fra i detti furti e li collocarono o nella classe speciale dei furti *aggravati*, come fece il toscano, o in una classe intermedia fra il furto *semplice* e il furto *qualificato*, come fu adottato dal sardo e dal Progetto ZANARDELLI-SAVELLI, e riposero gli altri nella classe dei veri e proprii furti *qualificati* (così il toscano ed il sardo); o in una classe più severamente punita del furto *aggravato*, senza dare agli stessi il nome di furti *qualificati*, come si fece nel Progetto ZANARDELLI-SAVELLI.

Il Codice toscano annovera fra i qualificati: — il furto commesso *mediante scasso, chiave falsa* o *scalamento;* — quello commesso *in tempo di pericolo;* — il *furto domestico;* — il *sacrilego;* — il *violento* (art. 380).

Il Codice sardo qualifica il furto (art. 605): — per il *valore;* — per la *persona* (domestico, ospite ecc.); — per il *tempo* (di notte o di pericolo, ecc.); — per il *luogo* (furto di bestiame dal pascolo ecc., *abigeato*); — per il *mezzo* (rottura, chiavi false, scalata, o numero di persone); — per la *qualità delle cose* (consacrate pel culto divino, o dello Stato ecc.).

L'ultimo Progetto di Codice penale (Progetto SAVELLI) annovera fra i furti più severamente puniti: — quello commesso sopra una cosa di un valore eccedente le lire mille; — quello commesso mediante abuso di fiducia o di comodità; — quello commesso per abuso della facilità derivante da pubbliche commozioni, da grave disastro, ecc.; — quello commesso di notte tempo; — o mediante rottura, chiavi false, scalamento, o violazione di sigilli apposti da un notaio o da un pubblico ufficiale; — o da persona mascherata o altrimenti travisata, o da due o più persone riunite a fine di rubare; — o sopra cosa appartenente allo Stato, o destinata a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortunî, o destinata al culto.

Il Codice sardo abbraccia nelle sue qualifiche tutte le circostanze che sono prevedute dal Progetto SAVELLI e che si trovano nel Codice toscano. Prenderò dunque a tipo il Codice sardo nella trattazione di questo argomento importantissimo; solo lascierò da parte la qualifica del *luogo*, perchè comprende il furto di bestiame e *l'abigeato* (che ne è una specie), di cui tenni speciale parola nel Capitolo precedente, essendo questo furto dai più annoverato nella classe degli *aggravati*.

Prenderò le mosse dal furto qualificato per il *valore*.

115. — Il pensiero che il delitto di furto debba giudicarsi come tanto più grave quanto maggiore era il pregio della cosa rubata,

si presenta all'animo di tutti come una intuizione istintiva. È questa una delle massime più inconcusse della scienza criminale; ma è tale però che, fatta astrazione dalla teoria della *spinta criminosa,* non si giungerebbe mai a dimostrarla in modo convincente. Ed ecco perchè il FILANGIERI (1), seguendo la teorica di PLATONE, ed altri con lui rigettarono assolutamente la differenza di pena tra furto *grande* e furto *tenue*. Essi non videro il nesso che passa fra il maggiore incentivo a delinquere, costituito dalla maggiore quantità della cosa furtiva, e la necessità di opporvi una maggiore *controspinta*. Codesta opinione prevalse nel Codice francese, il quale può dirsi quasi una eccezione fra tutti i Codici contemporanei. Questo Codice, lasciando all'arbitrio del giudice lo spaziare nella quantità della pena relativamente determinata, non segna alcuna graduazione speciale desunta dal valore del tolto. Codesta scuola mosse principalmente da due considerazioni, l'una, delle quali può dirsi *estrinseca* e l'altra *intrinseca*. La prima, cioè la *estrinseca,* parte dal concetto che se il ladro rubò poco, ciò avvenne perchè non potè rubare di più, mentre il suo desiderio sarebbe stato quello di rubare più che poteva. Ma ciò non è vero, osserva giustamente il CARRARA (2), perchè molte volte la esperienza mostra che alcuno ruba poco, perchè si contenta di rubare poco; e sarebbe ingiusto procedere sopra una supposizione frequentemente smentita dal fatto. La seconda considerazione, cioè la *intrinseca,* si è questa: che il delitto di furto consiste nella violazione del *diritto di proprietà,* il quale, nel suo essere *astratto,* è sempre uguale; tostochè quel diritto fu violato, il malefizio è sempre lo stesso. Però anche questo è un errore, soggiunge lo stesso CARRARA. È bensì vero che il diritto di proprietà, astrattamente guardato, ha *in sè stesso* un valore; ma esso ne ha due dei valori, uno *astratto* ed *assoluto,* l'altro *concreto* e *relativo*. Il primo è invariabile; il secondo aumenta o diminuisce la sua importanza, come aumenta o diminuisce il valore dell'oggetto sul quale si è radicato. E questo valore deve considerarsi dal Legislatore per completare in ogni reato di furto la misura della sua quantità, aggiungendo a quel primo elemento di calcolo, desunto dal valore astratto del diritto di proprietà, un secondo elemento mobile e indefinitamente variabile, desunto dal pregio dell'oggetto speciale, sul quale si concretava il possesso violato. È innegabile che il danno *immediato* del delitto di furto aumenta all'aumentarsi del valore del tolto; ed è pure innegabile che il danno *mediato* se

---

(1) *Scienza della Legislazione,* lib. 3, parte 2, capo 54, pag. 40.
(2) *Programma,* Parte speciale, § 2047.

ne aumenta pur esso proporzionalmente. È adunque impossibile servire a giustizia eliminando affatto dal calcolo della quantità politica del furto ogni considerazione del valore del tolto.

Il FILANGIERI sostiene (loco cit.) che colui, il quale ruba un bove ad un miserabile colono, reca maggior danno e mostra maggiore malvagità di colui, che ne invola dieci ad un ricco proprietario. Ma per quanto codesta osservazione sia vera in fatto, non è per questa via che si possa confutare la dottrina del valore del tolto, o condurla ad una casuistica, che sarebbe generatrice di immense confusioni nel fôro. Non sempre gli elementi della prava intenzione e del danno sono la misura della pena; ma deve intervenirvene un terzo, cioè la efficacia della pena medesima per allontanare i cittadini dal commettere il delitto, elemento che, nel linguaggio moderno, si chiama *controspinta penale*. Infatti, il furto tenue procura al ladro un tenue lucro; il furto di maggior valore ne procura un maggiore. Ora, se ambedue questi furti fossero puniti con la medesima pena, ognun vede che il malfattore si dirigerà più facilmente a commettere il maggiore anzi che il minore. Dal che emerge che la pena mite è capace a reprimere i furti tenui, ma non è idonea a impedire i furti più gravi. D'altronde, la eventualità di un maggior danno relativo, derivante da un delitto per causa di certe posizioni eccezionali del suo paziente, è comune a tutti i reati. Se poi il Legislatore, osserva il CARRARA (§ 2048), nel considerare il danno diverso che abbia (a modo di esempio), recato la perdita di un braccio cagionata dal feritore ad un povero artigiano, e la perdita di un braccio cagionato ad un ricco signore, non può punire più quella di questa perchè quella ha condotto l'offeso a limosinare; può però calcolare in genere che la perdita di un braccio è danno maggiore che la perdita di un dito. E tanto basta perchè l'argomentazione del FILANGIERI risulti anche questa volta sofistica.

Da tali considerazioni nasce la massima essere necessario che il valore del tolto nel furto debba influire sulla specie e sulla quantità della pena; e questa massima è di giure vetustissimo, mentre vedesi adottata, non solo dalle moderne legislazioni (eccezione fatta della francese), ma anche dalle antiche, le quali, sebbene rotte ad efferata barbarie, ponevano una misura alla sanzione contro il furto in ragione del tolto.

116. — Riconosciuto nel valore del tolto uno dei criteri misuratori della quantità naturale del furto, nasce il bisogno di esaminare con quali regole ed in quali modi debba e possa determinarsi con giustizia il valore stesso. Ed in quanto alla regola fondamentale

di siffatta valutazione, sostiene il CARRARA (§ 2049), che il solo valore attendibile, come misura della pena, è il valore effettivo intrinseco e venale della cosa rubata, senza che debbano entrare nel calcolo la *utilità* che il ladro abbia potuto ritrarne, il *costo* dell'acquisto originario, le *affezioni* particolari, o le *speciali* destinazioni del proprietario. È parimenti regola (§ 2050) che, in ordine al *tempo,* il valore si giudichi tal quale era al *giorno del furto,* senza avere riguardo al più o meno che la cosa avesse potuto costare o precedentemente o posteriormente. Non tutto ciò che il giudice civile può avere in considerazione nel calcolo delle indennità, può portarsi a carico del delinquente per aumentarne la responsabilità penale.

117. — Si può stabilire come principio generale che, di tanto deve accrescersi la pena, di quanto il ladro potè col furto arricchirsi nel giorno in cui lo commise. Il di più sarà un *danno* valutabile in faccia al titolo di danno dato, di ingiurie o di altro simile, ma non come valore del tolto. Questo danno accessorio, quando sia maliziosamente *voluto,* potrà far sorgere un titolo prevalente sul furto, come nel caso di incendio a fine di rubare: se non fu maliziosamente voluto potrà sorgere, a lato del furto, la figura di un danno *colposo;* farà luogo a delle riparazioni civili; ma non aumenterà il valore del tolto. Il criterio essenziale deve essere desunto dal danno *intrinseco* e *positivo;* tutte le altre accidentalità, essendo colpose, possono tenersi a calcolo come accessorî, ma non alterare i criteri radicali della misura del malefizio.

Molte sono le forme sotto le quali si può presentare codesta questione, e che si possono ridurre alle seguenti (1):

Primo caso. — In un tal giorno è rubato un sacco di grano, che valeva, in quel giorno stesso, alla piazza lire venti; il proprietario lo aveva pagato sedici. Il furto è di venti o di sedici? Secondo il CARRARA (§ 2052) è di venti, perchè in quel giorno il proprietario ha perduto una cosa che rappresentava il valore di venti, ed il ladro si arricchì di un valore di venti.

Secondo caso. — Le vicende del commercio hanno fatto sì che la cosa rubata il primo gennaio valga oggi trenta franchi mentre a quel giorno valeva venti. Ecco i veri termini del *lucro cessante.* Il proprietario dice di avere patito un danno di trenta lire; ed ha perfettamente ragione sotto il punto di vista delle indennità civili; ma, per gli effetti penali, queste eventualità non

---

(1) CARRARA, *Programma,* Parte speciale, §§ 2052-2056; PUCCIONI, *Il Codice penale toscano illustrato,* vol. V, pag. 229 e seg.

si possono considerare. Il *lucro cessante*, giusta il CARRARA (§ 2053), non entra nel calcolo del valore del tolto.

Terzo caso. — È stata rubata una cavalla lattante; per mancanza di alimento il puledro è morto. *Danno emergente* o *indiretto*. Per le indennità civili potrà tenersi a calcolo il valore del puledro, ma non potrà valere, dice il CARRARA (§ 2054), nei riguardi della pena, essendo assurdo che si calcoli come tolto ciò che il ladro non volle *togliere* e non *tolse*. In questa guisa si verrebbe a rimettere in onore la teoria romana dell'*acervo*, che fu poi corretta dallo stesso ULPIANO (1).

Quarto caso. — Si ruba uno scrigno che valeva, per i suoi pregi, un migliaio di lire; il ladro lo fa in pezzi, ma non vi ha trovato che venti franchi, e questa somma ha rubato. *Danno contemporaneo, ma accessorio*. Presa come assoluta la regola che il danno recato al proprietario stabilisca la misura del tolto, non si potrà impugnare, nella ipotesi, che il danno superi le mille lire. Ma come imputare il furto di mille lire, osserva il CARRARA (§ 2055), a chi ne ha prese soltanto venti? Se si obbietta il titolo di *danno dato*, questo titolo incontra senza dubbio un valore di mille; però il criterio del *furto* è tutto distinto dal criterio del danno dato, ed è un errore, una vera confusione di termini, congiungere i due valori. Ond'è che si deve tenere per ferma la regola che i danni *accessori*, quantunque contemporanei e volontariamente cagionati dal ladro, non entrano nel valore del tolto. *Non calculantur res interversae, sed tantum ablatae* (2).

Quinto caso. — È stato rubato un cavallo di una pariglia. La pariglia costava cento marenghi; il cavallo, rimasto scompagnato, non ne vale che venti. Il proprietario ha sofferto un danno di ottanta marenghi. *Valore relativo*. Il valore dei cento marenghi rappresentava una idealità: il parigliamento. Questa idealità fu distrutta dal ladro. Sta bene, nota il CARRARA (§ 2056), che la idealità distinta fornisca il criterio alla responsabilità del ladro sotto il titolo di danno; ma in faccia al titolo di furto, egli non ha trasferito nel suo possesso la idealità; non ha voluto rubare la pariglia e non l'ha rubata; ha rubato un solo cavallo, il quale, essendo il solo soggetto passivo del furto, non ha che il valore proprio.

---

(1) ULPIANO (D. L. 21 pr.), riporta la seguente sentenza di Ofilio: *Si quis ex acervo frumenti modium sustulerit, totius furem esse: eo quod qui partem contrectavit, totum contrectasse videatur; sicut qui aurem alicuius tangit, totum hominem tetigisse dicitur*. Ma così tosto la corregge: *Sed verum est in tantum eum actione furti teneri, quantum abstulit.*

(2) LEYSER, *Meditationes in Pandectas*, vol. 8, *spec.* 537, *medit.* 19,

Poste le anzidette ipotesi, il CARRARA conchiude che, se si vuol togliere la pratica dalle ambagi pericolose, bisogna ridurre il criterio circa il valore del tolto ai più semplici termini: *Quanto valeva sul mercato la cosa rubata?* È questa l'ultima formola, l'unica positiva, l'unica giusta, l'unica che non faccia dipendere la pena dal caso. L'animo di lucrare costituisce la essenzialità del furto; quest'animo non può essersi portato al di là di ciò che valeva la cosa al mercato.

Nel mentre devo convenire, nella soluzione di quasi tutte le ipotesi anzidette, col riverito maestro, mi sento però costretto a non accettare quella da lui data alla ipotesi contenuta nel quarto caso. Il principio posato da lui che i danni *accessorî*, quantunque contemporanei e volontariamente cagionati dal ladro, non devono entrare nel valore del tolto, è un principio troppo rigido di fronte al canone del moderno giure penale, che il valore del danno, quando ha da influire sulla applicazione della pena, si desume dal danno sofferto dal derubato e non dall'utile ricavato dal malfattore. Non si avrà riguardo alle cose *interversae*, quando siano unite alle *ablatae* accidentalmente e la avidità del ladro non fosse diretta ad esse pure, specie poi ove abbiano un vile valore. Ma quando al malfattore è noto che il denaro, cui agogna, è chiuso in uno stipo e contretta lo stipo, deve rispondere *actione furti* anche per lo stipo contrettato. Sarebbe inconsulto chiamarlo responsabile per l'ablazione e distruzione di quel mobile nelle vie civili soltanto, mentre in quella contrettazione vi hanno tutti gli estremi del furto. Quanto valeva sul mercato lo stipo? Ecco la ricerca. Il valore, così ridotto, dovrà necessariamente influire sulla quantità della pena; perchè sta bene che l'animo di lucrare costituisca la essenzialità del furto; ma quando il malfattore sa che non può impossessarsi del denaro altrui se non se contrettando contemporaneamente il forziere, ove si trova rinchiuso, non può negarsi che il suo animo di lucrare fosse diretto anche sopra il forziere. Riconosco la finezza della osservazione; ma non posso non riconoscere la potenza della regola che il danno recato al derubato stabilisce la misura del tolto, regola che sarebbe violata dalla interpretazione anzidetta.

118. — Sono queste le basi giuridiche sulle quali deve calcolarsi il valore del tolto. Però la esperienza insegna potersi incontrare, nella determinazione di questo valore, le seguenti eventualità:

Quando le cose involate sono state ricuperate nella loro totalità;

quando alcune di esse sono state in parte ricuperate e in parte no;

quando non sono state ricuperate neppure nella minima parte.

Nel primo caso, la perizia giudiziale ne determina il valore; e su questo i giudici debbono misurare la pena, sottratto ad essi, rispetto al valore medesimo, ogni arbitrio in proposito.

Nel secondo, si fanno peritare le cose reperite e si fa determinare al derubato il valore di quelle e delle altre mancate; e su questo secondo valore si osservano le regole determinate per il terzo caso; e cioè:

Se al derubato sono rimaste cose affatto simili a quelle ablate, debbono essere da lui esibite per la perizia, e il valore dato dai periti rappresenterà quello delle cose involate; in caso diverso, insegnano i pratici di diffidare della stima fatta dal derubato: *non immoderata cujusque luxuria est subsequenda* (1), e consigliano di diminuire, nella determinazione del valore, la stima del derubato.

Alle regole suesposte, la dottrina detta due eccezioni. La prima, che quando il furto consiste in denaro contante avente corso legale o commerciale, non sia luogo nè a perizia nè a detrazione; la seconda, che quando il furto consiste in derrate, se sono ricuperate, se ne faccia la stima; nel caso contrario, la prova del loro valore si ottenga dal prezzo medio nel mercato più vicino, ed in tempo prossimo al furto avvenuto (2).

119. — Una questione sorge nella ipotesi di tentativo, non per determinare il *valore*, ma per determinare *cosa* e *quanto* si volesse rubare. Circa l'uno e l'altro criterio si dettò la solita presunzione che il ladro voglia sempre rubare *più che può*. Il CARRARA trova (§ 2059) codesta presunzione gravida troppo di pericoli. Per decidere *quali* fossero le cose che il ladro intendeva rubare, la esperienza smentisce la vantata presunzione della cupidità dei ladri, perchè spesso costoro si veggono introdursi nell'altrui domicilio, attaccarsi alle cose più vili e lasciar quelle di altissimo pregio. Ciò dipende dalla diversità delle occasioni e dei bisogni, il ladro calcolando sempre sulla facilità o sulla difficoltà di vendere l'oggetto rubato. Quello che fa d'uopo non mai dimenticare è la regola infallibile che *voluntas non fertur in incognita;* ond'è, che prima di supporre nel malandrino la intenzione di rubare precisamente

---

(1) ULPIANO, nella L. 40, Dig. *de damno infecto*.

(2) Questi concetti sono sviluppati dal PUCCIONI (*Il Codice penale toscano illustrato,* vol. 5, pag. 225-232).

l'oggetto di maggior valore, conviene dimostrare ch'egli *sapesse* (almeno genericamente), che ivi esistesse. Non vale affermare che se egli l'avesse visto lo avrebbe preso. Equiparare la formola l'*avrebbe preso* con l'altra *vi era andato per prenderlo*, è un paralogismo che falsa la nozione del tentativo.

Circa il *quanto*, il problema si risolve più facilmente. Il *quanto* si determina sui *mezzi di trasporto* preparati dal ladro. Qui la congettura è più solida, perchè si desume dal *fatto stesso* del giudicabile. Se poi il ladro non aveva seco mezzi particolari di trasporto, dovrà guardarsi quanta roba poteva caricare sulla propria persona.

120. — Come ha da riguardarsi il valore del tolto, quando più sono i ladri? Ove i ladri siano parecchi, si adotta di regola la responsabilità *solidale*. La complicità o correità si riferisce al delitto nel suo insieme, nel suo complesso, in tutti i momenti del suo risultato. Tranne casi eccezionalissimi e rari, il valore del tolto, quando il furto è commesso in un medesimo contesto di azione, al quale parecchi individui cooperarono attivamente per un fine comune, si misura, non dal lucro rispettivo, ma da tutte le porzioni derubate riunite insieme (1); nè si va a cercare il valore delle cose rispettivamente contrettate dall' uno o dall'altro.

Però questa regola può andare soggetta ad una eccezione; quando cioè, nel disegno originario di due ladri siavi stata *separazione di fine*. Tizio e Cajo si unirono per entrare nell'altrui casa, Tizio, allo scopo di rubare un oriuolo, Cajo, un libro. Potrà anche esservi correità fra di loro; ma nei riguardi del valore, dovrà distinguersi fra i due, perchè non vi fu *comunione nel fine*. In conseguenza, Tizio dovrà essere condannato per la contrettazione dell'orologio, Cajo per la contrettazione del libro.

121. — Non conviene dimenticare, in proposito del valore, che ove trattisi di *furto continuato* (ed è *continuato*, come è noto, il reato, quando costituisce più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, o anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa), la quantità politica in ragione del valore si determina, in questo delitto, non sul prezzo delle singole sottrazioni, ma sul prezzo complessivo di tutte le cose sottratte. Fa d'uopo però richiamare alla memoria che la *continuazione* è introdotta dalla scienza

---

(1) Giuliani, *Istituz. di diritto criminale*, Vol. 2, pag. 416. Macerata 1841; Carrara, *Programma*, Parte speciale, § 2063.

ed è adottata dalla legge allo scopo di *minorare la imputazione;* poichè si imputano e si puniscono *i più fatti* come *un solo* delitto anzichè come altrettanti delitti. Perciò, quando la somma dei valori in un caso concreto portasse alla conseguenza che la pena richiamata dal valore così sommato fosse maggiore di quella risultante dalla somma delle pene attribuibili ai singoli fatti considerati come altrettanti delitti, la teorica della *continuazione* più non trova i termini della sua applicabilità. Se ne falserebbe lo spirito se la si portasse ad un effetto opposto al fine, a cui fu diretta. E ciò molto più quando la somma dei valori portasse ad elevare la pena anche nella sua specie e ad elevare la competenza. In questi casi, nota il CARRARA (1), vuole giustizia che si irroghi la pena dovuta a ciascuno dei piccoli furti considerati isolatamente. E si appella l'illustre professore ad una sentenza, in questo senso, della Corte di Cassazione di Firenze del 21 settembre 1859. Una tale opinione però, soggiunge lo stesso CARRARA (§ 2065), non sarebbe accettabile di fronte ad una legislazione che guardasse la iterazione del furto come circostanza aggravante di per sè sola indipendentemente dalla recidiva, perchè si convertirebbe una aggravante in una diminuente, o per meglio dire si urterebbe nel conflitto fra due cause aggravanti. Ma dovrebbe essere accolta quando la legge penale non avesse dettato alcuna speciale sanzione contro la iterazione del furto. In questo caso si potrebbe opporre una limitazione al cumulo di molteplici pene e fingere, a benefizio del giudicabile, che tutti quei diversi furti non siano giuridicamente che un furto solo, perchè conseguenza di una sola risoluzione criminosa.

122. — Il Codice toscano non annovera il valore fra le circostanze che qualificano il furto, ma lo fa servire (articolo 376), per la graduazione della pena nel furto *semplice* (da venti lire sino a più di mille) come ho notato (nn. 60, 61), e per *aggravarlo* quando eccede le lire mille (articolo 377 lett. *a*). Quanto alla valutazione del tolto dispone « che la quantità del tolto si misura dalla cosa sottratta; il quale, quando non si possa stabilire altrimenti, viene determinato dal prudente arbitrio del tribunale » (articolo 410); e che allorquando due persone hanno concorso al furto stesso, od a qualunque dei delitti contro gli averi altrui « ciascheduna di esse è punita, come se avesse avuto l'intera quantità del tolto, o conseguito intiero il lucro ritratto » (articolo 411).

---

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2064.

Il Codice sardo dichiara, nell'art. 606, qualificato il furto per il *valore* della cosa rubata, quando questa ecceda il valore delle lire cinquecento; e lo punisce colla reclusione (da tre a dieci anni). Stabilisce inoltre, nell'alinea dello stesso articolo, che « la circostanza del valore si verifica eziandio nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti, commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone, ed in danno di una o più, purchè i furti siano dedotti nello stesso giudizio ». Conchiude col dichiarare inapplicabili a questa ipotesi le norme sulla concorrenza di più reati, dettate negli articoli 106-117. Nel successivo art. 636 dispone inoltre che « quando nei reati il valore del danno influisce sulla applicazione della pena, questo valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato o truffato nell'atto del reato ».

Il Progetto Savelli (26 novembre 1883), nell'art. 366 n. 1, corrispondente all'art. 372 n. 1 del Progetto Zanardelli, aumenta di un grado la pena comminata pel furto *semplice* « se il valore della cosa rubata eccede le lire mille ». Nell'antipenultimo capoverso dello stesso articolo 366 dispone che « il valore della cosa rubata è quello ch'essa aveva nel momento in cui fu sottratta, senza riguardo al profitto che ne ha ricavato il colpevole ». Ove poi il valore del tolto non superi lire cinquanta, stabilisce, nell'articolo 367, che la pena sia diminuita da uno a due gradi.

A questo proposito mi pare opportuno di indicare brevemente i lavori, circa il valore, delle varie Commissioni incaricate della compilazione del nuovo Codice penale.

I Sotto-Commissari della Prima Commissione ministeriale (Ambrosoli e Tolomei), avevano proposto, nell'art. 372, del loro Progetto che il furto fosse qualificato *pel valore*, quando si trattasse di un importo eccedente le lire cinquecento. Proponevano poi, nel § 2 di detto articolo, che il valore dovesse misurarsi « dal danno del derubato, non dal profitto del ladro, giusta l'ordinario prezzo » non facendo differenza che questo valore « risulti da uno o più furti, commessi anche in tempi diversi dalle stesse persone, in danno di una o più, purchè siano l'oggetto dello stesso giudizio »; in sostanziale conformità della teorica del Codice sardo. Nella seduta del 1° maggio 1868 vi fu in seno della Prima Commissione, chi trovò conveniente di combattere la qualifica « perchè il valore è spesso una circostanza affatto accidentale, persino riguardo alla intenzione del ladro, e non è poi una misura costante del danno reale, che non è sempre determinabile nel valore commerciale della cosa rubata, ma varia secondo la persona, la fortuna e la condizione del derubato. Così il danno derivante al

banchiere opulento per un furto di mille lire, non è altrettanto grave quanto quello di poche lire al povero viandante od al meschino operaio ». Ma la Commissione non accolse quest'ordine di idee « giacchè la legge guarda alla generalità; ed è certo che il valore delle cose, come è stabilito dal corso del commercio, ossia dal prezzo pel quale si possono vendere, rappresenta la gravità del furto. Pei casi eccezionali e, ad esempio, per l'errore stesso del ladro che, credendo di rubar rame, rubò oro, provvede la latitudine della pena ». Avuto poi riguardo ai cresciuti valori delle cose ed alla circostanza che il primo grado di reclusione giunge a dieci anni di durata, mentre nel Codice del 1859, giunge solo sino a sette, deliberò di portare la qualifica del *valore* da cinquecento a mille lire (1).

Nella seduta del 12 maggio (2), gli avversari della qualifica tornarono alla carica, e fu combattuta dai Commissari Tondi, Paoli e Marzucchi, specialmente « perchè è circostanza spesso accidentale e non nota al colpevole, come lo sono le altre qualifiche di *mezzo, persona, tempo* e *luogo*. Converrebbe quindi esprimere che del valore si terrà conto nella pena allorchè risulti l'intenzione del colpevole ». Ma il prof. Carrara, per contro, si associò alla Sotto-Commissione e sostenne la qualifica « inquantochè, sebbene il valore talvolta non sia conosciuto dal ladro, riesce pur sempre costui a procacciarsi un maggior utile dal reato, a cui corrisponde il maggior danno reale. L'impressione dall'allarme, è parimenti maggiore alla notizia di un furto cospicuo; e se talora manca l'intenzione esplicita e preventiva del colpevole sull'ammontare della somma, la intenzione maggiore si deve presumere dal momento che il ladro si tenne tutto il tolto ». Oppugnò poscia l'idea di tener conto della qualifica solo allora che risulti della intenzione del reo, perchè si addosserebbe all'accusa il carico di una prova difficile, a cui si opporrebbe sempre la difesa e si entrerebbe in un labirinto di prove e controprove, sempre impossibili, con esito di patente ingiustizia, a mero vantaggio dei ladri più audaci e più fortunati.

La Commissione approvò la qualifica, portando il valore del tolto ad una somma eccedente le lire mille; e stabilendo che questo valore « si misura, non dal profitto del ladro, ma dal prezzo della cosa rubata, il quale, quando non si possa altrimenti, viene determinato dal prudente arbitrio del giudice (Progetto 17 maggio 1868, art. 349).

---

(1) Verbale 92 nel volume I dell'opera: « *Il Progetto*, ecc. » Firenze, Stamp. Reale, 1870.

(2) Verbale 94, id. id.

La Seconda Commissione ministeriale si occupò di questo articolo nella seduta del 26 gennaio 1870 (1), e portò la cifra del valore a lire cinquecento, per rendere la pena più efficace e più proporzionata alla gravezza del reato. Reputò poi indispensabile una espressa disposizione per determinare il valore della cosa rubata, che valga a prevenire gli opposti eccessi, a cui la pratica potrebbe dar luogo, sia di attenersi al profitto che ne ha ritratto il colpevole, sia di guardare al danno diretto e persino indiretto sofferto dal derubato; ed occupandosi del modo con cui deve essere redatta la nota stessa, si accordò nel ritenere doversi avere riguardo al valore che la cosa rubata aveva nel momento del furto; essere l'idea di prezzo affatto relativa alla circostanza in cui avviene una vendita, ciò che lascierebbe aperta la via all'arbitrio; e doversi, per evitarlo, considerare il valore della cosa in sè stesso, più che il prezzo pel quale dovrebbe essere acquistata o venduta; doversi, finalmente, eliminare dall'articolo l'ultimo inciso, che dà soltanto una regola di prova. Tutti questi concetti furono formolati nell'art. 416 del Progetto 15 aprile 1870, il cui § 2 fu così concepito: « Il valore della cosa rubata è quello ch'essa aveva nel momento del furto, senza riguardo al profitto che ne ha tratto il colpevole ».

Il De Falco, nel suo Progetto 30 giugno 1873, fece scomparire la qualifica; e del valore se ne servì per la graduazione della pena del furto *semplice* e dell'*aggravato*.

Il Vigliani accolse il concetto della Seconda Commissione, portando però il valore a mille lire e reintegrando l'inciso che questa aveva cancellato dal Progetto della Prima Commissione, che cioè il valore « viene determinato, quando non si possa altrimenti, dal prudente arbitrio del giudice » (Progetto 24 febbraio 1874, art. 421). Quest'articolo fu accettato dal Senato (Progetto 25 maggio 1875, art. 429).

Il Sen. Paoli, Sotto-Commissario della Commissione Mancini, ripropose l'abolizione della qualifica, come aveva fatto avanti la Prima Commissione nella seduta del 12 maggio 1868. Disse essere qualificazioni soltanto quelle che crescono l'allarme od il pericolo, come lo *scasso*, la *insalizione*, la *violenza*. Ma la quantità del tolto, che molte volte è accidentale e che per il danno economico dipende dalla maggiore o minore fortuna del derubato, non sembra che debba costituire una circostanza qualificante. Un ladro, ad esempio, entra in una casa, il cui uscio è lasciato

---

(1) Verbale 62 nel volume II dell'opera: « *Il Progetto*, ecc. » Firenze, Stamp. Reale, 1870.

imprudentemente aperto, e ruba un portafoglio che trova sopra una tavola. Se nel portafoglio vi sono mille lire, il furto è semplice; se invece ve ne sono mille cinquecento, è qualificato. Perchè? Un ladro ruba ad un povero operaio cinquecento lire, frutto di molti anni di risparmio, e questo furto, così dannoso pel derubato, è un furto semplice. Un ladro ruba mille e cento lire a un milionario, e questo furto è qualificato. Perchè? Certo non si deve essere indifferenti al valore del tolto; ma questa dovrebbe essere circostanza per *aggravare* il furto *semplice* e non per far trapassare i furti fra i *qualificati*. È questa la teoria del Codice toscano, soggiunse, che pare la più savia e la più giusta.

L'altro Sotto-Commissario, Sen. Conforti, fu d'avviso contrario, perchè un furto ingente, quantunque talora dipenda dalle circostanze straniere al disegno del ladro, produce, oltre il danno *immediato*, anche un danno *mediato*, maggiore di quello che è prodotto dal furto di poca entità. Opinò poi doversi migliorare la formola sul modo di valutare il tolto, disponendo che si misuri « dal prezzo della cosa sottratta e non dal profitto che ne ha fatto il colpevole ».

La Commissione mantenne integralmente l'articolo 429 del Progetto Senatorio (1).

Il Progetto Zanardelli-Savelli, come ho dianzi riferito, si attenne al concetto del Progetto Senatorio, esclusa però la disposizione che lascia la determinazione del valore, ove non risulti altrimenti, al prudente arbitrio del Giudice.

123. — Il Codice toscano, nell'art. 410 comincia dallo stabilire che la quantità del tolto si misura dal prezzo della cosa sottratta. Questa massima è pienamente conforme alle teorie sopra esposte. Soggiunge poi, che quando il prezzo non possa stabilirsi altrimenti, venga determinato dal prudente arbitrio del Tribunale, inciso codesto che fu accolto, come vedemmo, dal Progetto Senatorio. Da queste parole deve trarsi il seguente concetto: che si debba cioè stare al valore della cosa ablata quando si è ottenuto in un modo positivo e diretto; in mancanza di ciò, che il prezzo stesso debba determinarsi dal giudice secondo il suo prudente arbitrio. Se questo, come pare, è il concetto, è facile l'applicazione della teoria, cioè che i Tribunali, nel misurare la pena, devono stare al prezzo determinato dai periti, o dalle mercuriali dei mercati; ed alla somma denunziata dal derubato quando il furto

---

(1) Verbale 17 nell'opera: « *Processi verbali ed emendamenti*, ecc. » Roma, Stamperia Reale, 1878.

consiste in denaro avente corso legale o commerciale; e devono determinarlo secondo il loro prudente arbitrio, quando è mancato uno dei mezzi positivi, o diretti per constatarlo (1).

Ma l'arbitrio *prudente* del magistrato, come lo chiama il Legislatore, dipenderà totalmente dalla mera e nuda convinzione dei giudici, o dev'essere regolato da criteri legali attinti alla scienza ed alla giurisprudenza? La vecchia giurisprudenza toscana diffalcava costantemente il terzo del valore della cosa, che non si era potuto sottoporre alla stima dei periti. Il Mori censura codesto sistema (2) e lo chiama erroneo. Il Puccioni, al contrario, lo accetta, combattendo vivacemente le obbiezioni del preclaro autore (3).

Qui mi pare opportuno di esporre due teorie raccomandate dai migliori scrittori di scienza penale, sulle quali il Codice toscano serba silenzio, ma che il Puccioni afferma (pag. 236) costantemente seguite dalla giurisprudenza. La prima, riguarda le cose involate che il ladro ha di poi impegnate nei Presti pubblici; la seconda, il furto delle polizze rilasciate dai Presti. In questi furti il valore del tolto si calcola nel modo seguente.

Nel primo, si residua a ciò che il ladro ha percetto dallo Stabilimento, sia perchè coll'eseguito impegno ha dimostrato che non appetiva la cosa involata, ma ciò che gli sarebbe stato dato dal Monte di Pietà; sia perchè, quello che di più vale la cosa furata il proprietario lo trova nella cosa stessa posta in luogo sicuro e che gli viene restituita.

Nel secondo, si calcola il valore che rimane alla cosa impegnata, alla quale si riferisce la polizza, pagato ciò che si deve per redimerla; e questo perchè, avendo il derubato consegnato al pio Stabilimento la cosa mobile di sua proprietà e ritirato il denaro dallo Stabilimento stesso sborsato, il ladro, involando la polizza, non lucra se non ciò che, restituito il contante, rimane di prezzo alla cosa impegnata, per redimere la quale è costretto pagare allo Stabilimento suddetto ciò che questo ha anticipato unitamente ai frutti decorsi.

Nell'uno e nell'altro caso, il lucro, e rispettivamente il danno, si residuano alle ridette qualità, e la pena dovuta al delinquente

---

(1) La Corte regolatrice di Firenze ha seguito quest'ordine di idee con le sentenze 10 febbraio 1855 e 9 maggio 1857 indicate dal Puccioni (*Il Cod. pen. toscano illustrato,* vol 5, pag. 233), il quale riporta anche i motivi a cui si appoggia la prima.

(2) *Teorica del Codice penale,* pag. 324, nota.

(3) Op. cit., vol. 5, pag. 234-236.

deve misurarsi soltanto sul valore da lui ottenuto nel commettere il furto.

Ma potrebbe accadere che il ladro della polizza, ritirasse dal Presto gli oggetti, ai quali si riferisce, e li vendesse e se ne appropriasse l'importo. In questo caso il valore del tolto deve misurarsi sul valore degli oggetti ritirati. Infatti, il danno che risente il proprietario è quello che rileva dal valore degli oggetti medesimi, ch'egli non è più in grado di ricuperare.

La Corte Suprema toscana ha giudicato che « tutte le volte che non può costatarsi con mezzi positivi e diretti il valore delle cose sottratte, è lasciato al prudente arbitrio del giudice il determinarlo; nè il modo, con cui l'arbitrio viene usato, può essere soggetto a censure innanzi alla Corte di Cassazione » (1).

124. — L'articolo 411 del prefato Codice toscano suppone *il concorso* di più individui anche al delitto di furto, e dietro tale supposizione ordina che ciascuna persona debba essere punita come se avesse avuto la intera quantità del tolto. La parola *concorso*, si chiede il Puccioni (2), abbraccia ogni partecipazione al delitto sì principale che accessoria, ed è quindi comprensiva degli autori, degli ausiliatori e dei favoreggiatori? E si risponde che la pratica giurisprudenza, coerente a ciò che insegnano i buoni scrittori di Diritto penale, riteneva che i soli coautori, come solidali nella impresa e nella pena, dovessero essere puniti in ragione della totalità dell'ammontare del tolto, qualunque fosse stata la loro partecipazione al fatto criminoso, o al profitto da essi risentito. Non così procedeva riguardo agli ausiliatori ed ai complici, mentre, essendo costoro sottoposti a pena straordinaria, la pratica suddetta la misurava in ragione composta della importanza civile delle circostanze sorte dal fatto, e del lucro da essi ritratto nel delitto; il che, nel linguaggio pratico, dicevasi *pro modo admissi*. Ma il Codice ha seguito una regola diversa. Nella parola *concorso* ha compreso i correi e gli ausiliatori. E sebbene, nelle disposizioni generali, reprima in diverso modo e gli uni e gli altri, ciò non pertanto la pena dovuta ai secondi, comunque minore di quella minacciata ai correi, si misura da quest'ultima: onde, essendo questa calcolata sulla misura del tolto, sulla stessa misura si basa necessariamente anche l'altra. Non così rispetto ai favoreggiatori, i quali non devono ravvisarsi come ausiliatori del

---

(1) Sentenza 30 aprile 1870, Ric. Eller e Burei — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, IV, 1, 96; *Legge*, anno id., I, 583; *Racc.* Bettini, XX, II, 448.

(2) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'art. 411, vol. 5, pag. 238.

furto, ma come debitori di un delitto *sui generis*, e perciò sono sottoposti a pena speciale, la cui qualità è designata dalla legge, e la cui quantità dipende dal prudente arbitrio dei giudici entro i limiti legali. Conchiude dicendo che l'articolo in esame riguarda tanto i coautori quanto gli ausiliatori; e soggiunge, che la misura di punire adottata dal Legislatore sugli uni e sugli altri è razionale e giusta, mentre la repressione non deve dipendere dal modo, sovente capriccioso ed ineguale, col quale i ladri, assistendo al delitto o prestando aiuto al delinquente, si dividono la preda, ma dal valore di ciò che hanno insieme rubato o contribuito a rubare.

125. — Ma il Codice toscano contiene un'altra disposizione che è quella dell'articolo 415 (1). Tutti gli scrittori pratici di Diritto penale e la giurisprudenza insegnano, che la restituzione del tolto o la piena indennità prestata al delinquente sono cause diminuenti la pena. Tale massima si fonda su ragioni politiche ed equitative, mentre la riparazione annulla il danno arrecato e mostra il pentimento nel reo per la malvagia azione commessa (2). Il Legislatore toscano ha dedotto in legge questa regola, sottoponendola a due condizioni, dalle quali ne dipende l'applicazione, e cioè: — che la restituzione del tolto sia *volontaria* ed *integrale* e la indennità sia *piena* e *completa;* — che la restituzione o la indennità siano avvenute o prima che cominciasse la procedura penale, o, in difetto di essa, prima che avessero luogo gli atti preparatorî del primo giudizio.

Quanto alla prima condizione. La parola *volontariamente* esclude la idea di una restituzione forzata, o perchè il ladro sia stato sorpreso in possesso delle cose tolte, o perchè queste, ricuperate per le cure della giustizia, siano state restituite al derubato; mentre nelle restituzioni o nelle indennità sopra previste, nulla potrebbe risultare di meritorio a favore del ladro. Le altre parole *restituito il tolto, od indennizzato in altra guisa il derubato,* esprimono il concetto di una restituzione o indennità *piena,* portante il totale risarcimento del danno arrecato per il furto, limitata per altro o alle cose ablate, o al loro valore legale: quei danni che il proprietario può avere risentiti per causa non diretta, ma secondaria, come sarebbe il deterioramento delle cose suddette, la

---

(1) La disposizione di quest'articolo ho riportato nella nota 2 al n. 49, in cui sono pure riferiti il disposto del Codice austriaco ed i lavori sul Progetto del nuovo Codice penale in questo proposito.

(2) Carmignani, *Elem. jur. crim.*, § 991; Giuliani, *Istituz. di dir. crim.*, vol. 2, pag. 411, 412, Macerata, 1841.

rottura dei mobili, delle serrature, ecc., non entrano in questo calcolo, sebbene possano formare subbietto di indennità civile.

Quanto alla seconda condizione. Emerge da essa che se la restituzione o la indennità sono avvenute posteriormente all'incominciamento della procedura, o agli atti di preparazione, non possono essere calcolate, perchè, lungi dall'essere animate dallo scopo di risarcire il danno, e lungi dal dimostrare nel reo resipiscenza, palesano unicamente il desiderio di sottrarsi al giudizio ed alla pena.

Prescrive il Legislatore che quando si verificano quelle due condizioni, sia diminuita la pena, della metà nel furto *semplice*, di un quarto nel *qualificato*.

Potrebbe dubitarsi se la restituzione del tolto o l'indennizzo dovessero essere calcolati come circostanze diminuenti, ove, non dal ladro, ma da altri per lui, avessero luogo. Il Codice austriaco (V. n. 49 nota 2), esplicito su questo proposito, esige che ciò avvenga per parte dell'autore stesso, *non già di un terzo per lui*. L'articolo in esame usa la formola *se il delinquente ha volontariamente restituito il tolto, o indennizzato in altra guisa il derubato*. Queste parole potrebbero far credere che la restituzione o l'indennizzo dovessero essere fatti solo da lui. Però, mancando l'inciso del Codice austriaco, parmi che la legge possa essere interpretata in senso più benigno.

La Corte Suprema toscana, con sentenza 17 luglio 1868, riportata dal Puccioni (1), ebbe a sancire che « se esiste restituzione o indennità non complete, ma parziali, i giudici ne possono tener conto soltanto nel determinare la pena entro i limiti legali ». E con sentenza del 6 settembre 1854, pure accennata dal Puccioni (*ibid.*), ritenne che « la restituzione o la indennità devono essere consumate nel tempo utile prescritto dall'articolo in esame, e non soltanto promesse ».

Nota poi lo stesso Puccioni (*ibid.*) che i Tribunali sono in dovere di determinare anzitutto la pena che avrebbero inflitto al colpevole, se non concorressero le indicate circostanze diminuenti; e quindi di applicare le norme stabilite nell'articolo. Ove ciò non facessero, non si saprebbe con precisione se la legge sia stata osservata.

La Cassazione fiorentina ha altresì giudicato, con sentenza 14 giugno 1876 (2), che « l'espressione di una condizione di fatto non richiesta dalla legge nei quesiti proposti ai giurati porta

(1) *Il Cod. pen. toscano illustrato*, vol. 5, pag. 253.

(2) Ric. Santi — *Riv. pen.*, V, 58; *Ann. Giur. Ital.*, X, 2, 170; *Monit. di Venezia*, V, 446.

nullità. Così avviene, se per costituire la diminuzione di pena derivante dalla restituzione del tolto, tanto nel furto *semplice* quanto nel *qualificato*, si faccia questione sulla *spontaneità*, oltrechè sulla *volontarietà* della restituzione; la quale non cessa di essere *volontaria*, anche se determinata da una cagione esterna, che operi sull'animo dell'agente, comunque perciò non si possa più dire *spontanea* ».

126. — Il Codice sardo (art. 606) premette doversi ritenere qualificato il furto per il *valore* della cosa rubata, quando questa ecceda il valore di lire cinquecento. Ciò è chiaro e non ha bisogno di illustrazione. Ma potrebbe darsi che un ladro commettesse più furti, in tempi diversi e non a danno di una sola, ma di più persone, e che il valore della cosa rubata sia inferiore in ciascuno delle lire cinquecento; che però, sommando i valori delle varie cose, soggetti passivi di tutti i furti, si sorpassi la cifra delle lire cinquecento. In questa ipotesi dispone il Legislatore che si possa fare la somma dei varî valori, e se, in seguito a questa somma, si ha una totalità che ecceda le lire cinquecento, sussista la qualifica; alla condizione però, che tutti i furti formino oggetto di uno stesso giudizio. In tal caso non sarà applicabile la teorica della *reiterazione*, vale a dire non si applicherà una pena per ogni furto, ma una sola pena, quella minacciata al furto qualificato *pel valore*, cioè la reclusione, aumentata a termini di legge ove, oltrechè per il *valore*, il furto sia qualificato per qualche altra circostanza (1).

127. — Il Legislatore sardo, nell'art. 636 tratta del modo in cui si deve misurare il valore del tolto; ed in ciò segue l'ordine di idee tracciato dalla dottrina. Il valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato *nell'atto del furto*. A questo proposito ricorrono i criterî svolti nei numeri precedenti. Si ha *esclusivo* riguardo al valore che la cosa rubata aveva *nel momento* in cui fu ablata.

Circa il modo di calcolare il valore del tolto, la pratica giurisprudenza ha deciso come mi accingo ad esporre.

128. — *Giurisprudenza pratica: sulla misura del valore del tolto.*

I. Il valore del furto deve stabilirsi in ragione del valore legale che la cosa aveva all'atto della perpetrazione del reato, indipendentemente

(1) In questo senso ha giudicato la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 2 giugno 1886, che accenno più innanzi (n. 134, II).

dal valore acquistato posteriormente e dal lucro ricavato dal colpevole (Cassaz. di Roma 14 marzo 1876, Ric. P. M. in causa Bonalis, Est. Salis — *Foro ital.*, anno 1876, 121; *Giur. pen.*, anno 1884, 204, nota).

« La legge italiana (così si esprime la sentenza), non intese seguire, rispetto alla applicazione della pena, le norme segnate dal Diritto romano nel Capo I della Legge *Aquilia,* quantunque qualche scrittore avvisasse doversene fare l'applicazione al furto, opinando che per calcolare il quantitativo del danno si dovesse avere riguardo all'accrescimento di valore che la cosa involata potesse avere nel corso dell'anno. Nè stimò di desumerla dall'aumento di interessi che ne sarebbero la conseguenza, non dal profitto ritratto dal colpevole, non dall'utile ch'esso ebbe in mira, nè dall'opinione ch'esso aveva della cosa. Bensì stabilì che il solo valore legale che la cosa aveva all'atto della perpetrazione del reato fosse la misura del danno sofferto dal danneggiato, quando il valore del danno influisca a statuire la pena; cosicchè, se poi questo valore cresce o diminuisce, un tal aumento o diminuzione non può alterare quello che aveva allorchè la cosa fu tolta o carpita al proprietario in quanto importi alla misura della pena da infliggersi. Parimenti, se l'oggetto rubato nella sua totalità od in parte fu ricuperato dal padrone, il calcolo del valore del danno non muta, perchè si considera sempre nella applicazione della pena la quantità del danno sofferto dal derubato *nell'atto* che il furto fu consumato, ed il valore che in *quell'atto* la cosa aveva; e non v'ha riguardo nè all'utile ritratto dal colpevole, nè ai risultamenti posteriori ed alle conseguenze finali dell'azione delittuosa. Siffatta regola si accorda coi principî razionali del Diritto penale, che, per riconoscere la natura ed il carattere dei reati nel loro essere e nelle loro modalità, e per determinare la pena corrispondente, assume il momento della loro consumazione e perfezione. E siccome, nel caso concreto, il furto, prima che gli oggetti e i denari rubati si ricuperassero era già consumato e perfetto non solo colla contrettazione ed ablazione già seguita, ma ancora col trasporto nel luogo, *quo fur destinaverat,* per assicurarsene l'illegittimo possesso, essendo riuscito a nasconderli in posto, che era sotto il suo dominio, così il furto era stato consumato e recato alla piena sua perfezione prima del sequestro e del riacquisto degli oggetti rubati. Il ricupero pertanto degli oggetti non poteva influire nè sulla misura del valore del danno, nè sulla applicazione della pena. Può essere che i giurati abbiano introdotto le circostanze attenuanti a favore del giudicabile in considerazione della restituzione degli oggetti conseguita dalla derubata, perchè il loro giudizio non è sottoposto ad alcun precetto,

nè vincolo di legge ed ha un arbitrio sconfinato. Ma non è così dei giudici del diritto, i quali non hanno il diritto assoluto, di cui quelli sono investiti, ma devono regolare il loro giudizio secondo i precetti ed i dettati della legge imperante.

« Non v'ha dubbio che talvolta nel furto, oltre il danno direttamente arrecato, si calcolano pure le conseguenze prevedibili del reato; se, per esempio, siasi esposto a pericolo di vita ed a grave perdita la proprietà altrui, se in conseguenza del furto sia seguita la morte del derubato, ovvero un incendio, che abbia abbruciate le merci, che il ladro non aveva involato, nè aveva intenzione di involare. Ma questi sono danni provenienti dalla perpetrazione del furto per effetto delle circostanze che lo accompagnarono; per esempio, i mali trattamenti usati al derubato, onde ne seguì la di lui morte, ovvero il fuoco dato, per commettere il furto, alla porta del magazzino dove erano gli oggetti rubati, con essersi l'incendio comunicato ad altri effetti; circostanze aventi un'intima connessione col fatto principale e sincrone al reato, onde non è a dire se di questi danni si tenga alcun calcolo. Vi sono pure delle leggi speciali, che con espressa disposizione, calcolano l'aumento di valore che la cosa danneggiata potrà acquistare in un dato tempo. Ma, oltrecchè l'eccezione forma la regola, vuolsi riflettere che, non raramente, nelle leggi speciali certe pene si infliggono come riparazioni civili; e però non havvi analogia fra esse e quelle che nel Codice comune sono veramente espropriazioni.

« Si potrà oggettare contro la massima soprascritta che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nelle cose rubate ed impegnate nei pubblici Presti, il valore si calcola, non sulla misura del tolto, ma sulla somma che il ladro ha percepito dal pubblico Stabilimento, come pure nel furto delle polizze, rilasciate da' Presti, si calcola il valore che rimane alla cosa impegnata, alla quale si riferisce la polizza rubata, pagato ciò che si deve allo Stabilimento per redimerla. Ma a prescindere da queste teorie che non sono pacificamente ammesse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dato pure che siano ricevute, non alterano punto, nè modificano la regola sancita nell'art. 636 Cod. pen., che si applica pure ai casi surriferiti, sebbene in un modo differente. Imperocchè, nel primo caso, quando la cosa sia sottratta con intenzione di impegnarla nel pubblico Stabilimento, si considera come se non fosse stata rubata la cosa stessa, che non si ebbe in mira dal ladro e che fu posta in un luogo sicuro, da cui venne restituita al proprietario, ma che soltanto sia stata rubata la somma che al ladro fu consegnata dal pubblico Stabilimento sulla garanzia

del pegno di cosa altrui. Pertanto, non è vero che in questo caso si misuri il valore dell'utile ricavato *a posteriori* dal ladro, che non tolse la cosa con l'animo di lucrare sulla medesima, ma sulla somma che solamente si reputa rubata; quindi il valore del danno sofferto *all'atto* del furto è pur qui la misura della pena. Nel secondo caso, dal valore effettivo della cosa si ritrae la somma ritirata dal proprietario pignorante e sborsata dal pubblico Stabilimento creditore, perchè si rende sempre necessario restituire al prestatore siffatta somma per redimere la cosa. La polizza può bensì considerarsi rappresentativa della cosa, dedotta la somma del denaro che il debitore pignorante deve rimborsare per averne la restituzione; quindi il valore della polizza corrisponde al valore della cosa, diffalcata quella somma; e tale è pure il valore del danno sofferto dal derubato all'atto del furto (1)».

II. La responsabilità penale del ladro pel valore degli oggetti rubati non è scemata per ciò solo che gli oggetti stessi siano stati impegnati per una tenue somma e che il proprietario, col ricupero dei medesimi, abbia sofferto un danno lieve (Cassaz. di Torino 20 luglio 1882, Ric. Tenconi, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1882, 363).

Questa massima corrisponde ai concetti svolti nella sentenza precedente.

III. Per determinare la pena nei reati contro la proprietà si ha riguardo al valore intrinseco e venale che la cosa conseguita dal delinquente aveva al tempo del reato e non ai danni conseguenziali sofferti dalla parte lesa, o dal lucro fatto dal delinquente stesso (Cassazione di Torino 16 aprile 1884, Ric. Patritti, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 204).

« Attesochè (dicono i motivi), il Legislatore, dichiarando nell'art. 606 del Cod. pen. qualificato *per il valore* il furto quando il valore della cosa rubata ecceda le lire cinquecento, ha dato chiaramente a divedere come, per giudicare se esista, oppure no, una tale qualifica, non debbasi avere riguardo nè ai danni accessorî, ancorchè contemporanei e volontariamente arrecati, come sarebbero, ad esempio, quelli prodotti da guasti o da rotture che possono dar vita ad altra qualifica, nè tanto meno ai danni successivi ed indiretti; ma sia da considerarsi unicamente il valore intrinseco e venale della cosa stessa rubata.

---

(1) Ho creduto riferire i *considerando* di questa sentenza, perchè toccano i criterî della dottrina sul modo di calcolare il valore del tolto. Avrò poi occasione di ritornare su questo argomento quando tratterò delle circostanze attenuanti nei riguardi del furto sotto il rapporto del danno (nn. 494, 495).

« E la stessa identica norma ha stabilito nell'articolo 625, perocchè anche ivi si usa, in tutti e tre i numeri, la medesima locuzione di *valore della cosa rubata,* per fare, dal più o dal meno di esso, dipendere il più od il meno della pena, salva la eccezione scritta nell' ultimo comma.

« Dovendosi poi conciliare col testo, così chiaro e preciso di quei due articoli, la disposizione dell'art. 636 dello stesso Codice, ne seguiva che il danno, di cui è parola in quest' ultimo articolo, quando si tratta di furti, non possa intendersi altro che quello rappresentato appunto dal valore venale che la cosa aveva *per sè* al momento in cui venne involata, essendo lo scopo di questo articolo, non quello di far dipendere la entità del furto dall'importo dei danni conseguenziali ed indiretti, sibbene soltanto quello di stabilire che questa entità non si abbia a desumere dal lucro ritrattone dal ladro, che potrebbe essere minimo o nullo, ma dal danno risentito dal derubato per la perdita dell'oggetto involato, e così dal valore che il medesimo aveva.

III. Il danno ed il suo valore vanno contemplati nell'atto stesso del reato (Cassaz. di Napoli 1° marzo 1886, Ric. Giusti, Est. Casella — *Giur. pen.*, anno 1886, 371).

129. — *Circa la restituzione o il ricupero della cosa involata.*

I. Ciò che il derubato possa avere ricuperato non influisce sulla misura del valore del tolto (Cassaz. di Roma 14 marzo 1876 (1), Ric. P. M. in causa Bonalis).

II. La restituzione di parte delle cose rubate diminuisce l'obbligo della indennità, e giammai il valore del furto, che con la sottrazione diventa perfetto e consumato (Cassaz. di Torino 15 giugno 1882, Ric. Vighetti, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1882, 342).

« .... diversamente dovrebbe dirsi (nota la sentenza), che, restituiti *interamente* gli oggetti involati, si avrebbe un furto di niun valore, e quindi fosse da emettere a favore dell' imputato la dichiarazione di non essere luogo a procedimento od assolverlo dalla ascrittagli imputazione ».

III. Le posteriori restituzioni o transazioni delle parti non valgono a cancellare la sottrazione di cose altrui dalla classe dei fatti punibili (Cassaz. di Napoli 1° marzo 1886, Ric. Giusti, Est. Casella — *Giur. pen.*, anno 1886, 371).

---

(1) È questa la sentenza che ho riportato più sopra nel numero precedente (n. 128, pag. 212, I) con la rispettiva motivazione.

130. — *Sul modo di determinare il valore.*

I. La legge lascia facoltà al giudice di determinare il valore degli oggetti sottratti o rubati, sia col mezzo di perizia, sia con ogni altro elemento di prova che riconosca atto a stabilirlo (Cassaz. di Torino 21 dicembre 1855, Ric. Gemelli e Rolando — *Racc.* Bettini, anno 1855, 803, 804).

II. Per stabilire la entità delle merci rubate ad un negoziante non è assolutamente necessario di verificare i libri e procedere ad una perizia di bilancio di esso commerciante (Cassaz. di Torino 18 febbraio 1886, Ric. Fouquet ed altri, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 119).

131. — *Una ipotesi particolare circa la sottrazione di titoli di credito.* — La Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 21 luglio 1886 (1), ha deciso aversi furto qualificato *per il valore* « ogni qualvolta si verifichi la sottrazione di titoli di credito eccedenti le lire cinquecento ». La specie di fatto era questa: Una scrittura conteneva obbligazione di lire 114 assunta dall'imputato a favore del derubato; l'altra, era dichiarazione di un'anticresi di lire duemila apparentemente stipulata tra certi Cossignori debitori e l'imputato; però, le lire due mila erano state sborsate dal derubato, nel cui esclusivo interesse era stato stipulato il contratto. Il Tribunale di Avezzano ritenne in questo fatto concorrere gli estremi del furto qualificato *pel valore* e dichiarava la propria incompetenza.

Portata la causa avanti la Cassazione di Roma perchè dirimesse il conflitto, il Procuratore Generale (Sost. Broggi) così conchiudeva:

« Considerato che non è dubbio trattarsi di furto, essendo caduta la *contrectatio,* non sul credito nascente da quelle scritture, ma sul titolo rappresentativo di detto credito, che è cosa corporale; epperò, non potendo provarsi il furto di detto titolo senza provare il valore del credito che lo stesso rappresenta, ne segue, per necessaria conseguenza, che il furto è qualificato *per il valore,* appunto perchè eccedente le lire cinquecento.

« Che non può, come ha creduto la Sezione d'accusa, farsi astrazione da questo valore per l'ostacolo nascente dagli articoli 848 proc. pen. e 1348 Cod. civ., avvegnachè l'articolo 848 suppone il caso che il reato metta capo alla violazione di un contratto, e quindi, cadendo in disputa la esistenza di questo, prescrive che la prova non può farsi se la stessa è inammissibile ai termini delle leggi civili; nella specie, invece, trattavasi

---

(1) Conflitto in causa Stornelli — *Riv. pen.*, XXIV, 353.

di furto del titolo, ciò che importa che il titolo sussisteva e che è stato sottratto, nel qual caso, per il detto art. 1348, malamente invocato, è sempre ammissibile la prova testimoniale; imperocchè il principio che non è ammessa la prova col mezzo di testimonî di una convenzione sopra un oggetto, il cui valore ecceda le lire cinquecento, soggiace ad eccezione, quando il creditore ha perduto il documento che gli serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore, quale è il furto, l'incendio; nel quale caso gli è impossibile di conservare lo scritto che a tutela dei suoi diritti si aveva procurato; e quindi, se può provarsi per testimonî, che il Nunzio Stornelli possedeva quelle due scritture, che è stato vittima di un furto, e che per tale furto le dette scritture gli sono state involate, ne segue che, se il valore rappresentato da queste scritture, è superiore alle lire cinquecento, il furto è qualificato *per il valore,* e quindi costitutivo di crimine. Per queste considerazioni, pare che il Tribunale di Avezzano, vedendo nel fatto imputato allo Stornelli Pasquale un furto qualificato, ben a ragione abbia dichiarato la propria incompetenza ».

La Corte adottò interamente i motivi di fatto e di diritto esposti dal pubblico ministero.

132. — *Sulla posizione delle questioni ai giurati circa il valore.*

I. Una e inscindibile è la qualificazione del valore rispetto a tutti gli autori del furto. Per conseguenza è contraddittorio il verdetto in cui siasi affermata detta qualifica per uno degli autori e negata per un altro. In questo caso la Corte d'Assise deve eccitare i giurati a rientrare nella Camera delle loro deliberazioni per rettificare la dichiarazione. Se la Corte si attenne invece al verdetto contraddittorio per applicare la pena in conformità ad uno solo degli autori, la sentenza, il verdetto ed il dibattimento devono essere annullati (Cassazione di Torino 29 maggio 1872, Ric. Polipodio e Delfino — *Monit. dei Trib. di Milano*, XIII, 1163).

II. Non pecca di complessità la questione principale ai giurati che comprende il valore delle cose derubate quando questo valore non sia di quella entità che rende qualificato il furto (Cassaz. di Torino 7 luglio 1881, Ric. Quintini, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1881, 309).

III. La qualifica pel valore deve essere proposta in modo obbiettivo; e quindi la relativa questione pel complice istigatore deve comprendere la domanda sul valore del furto commesso, e non essere ristretta al quesito « se esso complice istigatore sapesse che il valore degli oggetti rubandi sorpassasse le lire cinquecento (Cassaz. di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Scavarda, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 66).

133. — *Circa il valore nel tentativo di furto.* Più sopra (n. 119), ho trattato la questione circa il valore del tolto nel tentativo di furto. La Cassazione di Torino, con sentenza 14 marzo 1856 (1), ebbe a decidere che « nel furto tentato può verificarsi la qualifica pel valore, quando risulti che la volontà del colpevole mirava a somma maggiore di lire cinquecento. La sola ragione di esistenza di questa nel ripostiglio sul quale il furto è tentato, senza argomenti di *intenzione* e di *fatto,* che si riferiscano specificamente alle stesse somme, è una presunzione che la legge non ammette ».

134. — *Massime diverse.*

I. Il furto qualificato per il valore sussiste indipendentemente dalla scienza che l'agente ne aveva al momento di commettere il reato (Cassazione di Napoli 6 febbraio 1884, Ric. Scarpelli ed altri, Est. Ciollaro — *Racc.* Bettini, XXXVI, 233).

Oggetto del furto era stata una quantità di carta bollata. Lo Scarpelli era accusato di essersi scientemente intromesso per vendere questa carta. Fu chiesto ai giurati « se il valore della carta eccedeva le lire cinquecento ». Si sostenne avanti il Magistrato Supremo che si avrebbe dovuto chiedere, pel disposto dell'articolo 105 del Codice penale, modificato per le provincie meridionali, « se l'accusato ebbe scienza di quel valore ». La Cassazione respinse il ricorso.

« Codesta condizione dell'oggetto rubato (così si espresse la sentenza), sta da sè indipendentemente dall' opera del colpevole e diversamente da quello che, per esempio, avviene per le qualifiche nei furti del *tempo,* del *luogo,* del *mezzo,* delle *cose consacrate al culto divino in luogo sacro;* ed è perciò che l'articolo 606 del Codice penale sanziona che il furto è qualificato *pel valore* della cosa rubata, solo che questa ecceda il valore delle lire cinquecento; il che addimostra che la legge ha voluto aggravare in tal caso la responsabilità dell'agente in vista solo della quantità di danno arrecato al derubato; d'onde la inutilità di porre in chiaro, quel che sarebbe d'altronde pur quasi sempre impossibile praticamente, se cioè l'autore, il complice, il ricettatore *sapessero* se l'oggetto rubato valesse o no oltre le lire cinquecento, bastando per tutti i colpevoli la constatazione

---

(1) Ric. Polledro, Est. Garbiglia — *Racc.* Bettini, VIII, 310. Il Polledro era cameriere in una locanda di Torino; fu sorpreso mentre stava aprendo un baule, del quale aveva già sciolto le coreggie, e in cui stava la somma di lire 2480. La Corte lo aveva condannato a 3 anni di reclusione.

in fatto (vedi le tesi I, III del numero 132), che appunto più di lire cinquecento fosse il valore involato o ricettato. E se a sostegno di questa teorica si volessero argomenti, due validissimi ne porgerebbe lo stesso articolo 105, il quale termina statuendo che quando le circostanze materiali costituiscono per sè stesse un reato, non nuociono che agli autori o complici del medesimo (1) (tanto è vero che ivi per circostanze materiali intendesi di parlare di quelle che provengono dall'opera del colpevole); e l'art. 611 n. 2 Cod. pen., ove, prevedendosi la qualifica nel furto di denaro o di altre cose dello Stato, circostanza la quale pure sta da sè come quella del valore indipendente dal fatto del colpevole, è soggiunta però la condizione che da costui non si ignori quella qualità. Così è, che per le due diverse qualifiche, entrambe inerenti alla cosa, l'una della pertinenza dello Stato e l'altra del valore, sta la regola: *Lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit,* e per essa la necessità di esigersi anche la scienza nell'agente per l'una, ma contentarsi della sola constatazione dell'aumentare del valore per l'altra ».

II. Se la somma degli oggetti caduti nei diversi furti eccedente le lire cinquecento rende punibili tutti i furti con una sola pena, tali furti però sono sempre reati distinti, e la detta pena, nella concorrenza di altre qualifiche, deve essere proporzionatamente aumentata (Cassaz. di Torino 2 giugno 1886, Ric. Rosso, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, an. 1886, 263).

La ragione precipua, a cui si appoggia la sentenza, consiste in ciò, che, ove si venisse in opposto avviso, si troverebbe in posizione migliore di colui che non l'avesse, quegli, che, oltre ad altre, avesse anche la qualifica del *valore.* E la ragione è convincentissima.

CAPITOLO SECONDO

Del furto qualificato per la persona.
Famulato proprio.

SOMMARIO.

135. *Distinzione del furto qualificato per la persona in* famulato proprio *e* famulato improprio.
136. *Il* famulato proprio *era ignoto alla Legislazione romana.*
137. *Ragione della punibilità del* famulato proprio.

---

(1) È questa una fra le modificazioni portate all'articolo 105 del Cod. pen. del 1859 dal Decreto luogotenenziale 6 febbraio 1861.

138. *Estremi del* famulato proprio.
139. *Grave questione circa gli oggetti consegnati al domestico e da questi appropriatisi.*
140. *Il* famulato proprio *nei Codici toscano e sardo.*
141. » » *nei Progetti del Codice penale.*
142. *Osservazioni sul* famulato proprio *giusta il Codice toscano.*
143. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano in tema di* famulato proprio; — *circa la interpretazione da darsi alle parole* casa del padrone.
144. » » *sulla retribuzione e sulla continuità del servizio.*
145. » » *sulla consegna al domestico.*
146. » » *Ipotesi sul* famulato proprio *secondo il Codice toscano.*
147. » » *sulle questioni ai giurati.*
148. *Osservazioni sul Codice sardo in materia di* famulato proprio.
149. *È necessaria la presenza del padrone o delle altre persone nel luogo ove si commette il furto?*
150. *Giurisprudenza pratica sul* famulato proprio *secondo il Codice sardo:* — *Estremi del* furto domestico *e sue differenze con altri reati.*
151. » » *sulla qualità di domestico.*
152. » » *circa la appropriazione commessa dal domestico degli oggetti statigli consegnati dal padrone.*
153. » » *ove il domestico si procuri un lucro nell'acquisto delle provvigioni pel padrone.*
154. » » *sulla comunicabilità ai correi o complici della qualità di domestico.*
155. » » *Varie ipotesi sul* famulato proprio.
156. » » *sulle questioni ai giurati.*

135. — Il furto qualificato per la *persona* è conosciuto dalla dottrina, talvolta sotto il nome di *furto domestico,* talaltra sotto quello di *famulato.* Generalmente è preferita la denominazione di *famulato,* per la ragione che la formola *furto domestico* diviene vaga ed incerta rimpetto ad alcuni scrittori, i quali l'adoperano per indicare il furto commesso dalla moglie e dai figli; o più precisamente il furto intervenuto fra persone, le quali non avrebbero potuto consumare, senza incesto, il connubio (1). La parola *famulato,* al contrario, derivando da *famulus,* elimina ogni equivoco, ed è quindi preferibile per la sua chiarezza.

Il *famulato* si distingue, secondo la scienza, in *proprio* ed *improprio.* Dicesi *proprio,* quando si commette da chi è accolto a *servizio continuo* e *retribuito,* a danno del padrone, o nella casa di lui mediante abuso della *comodità* del servizio. Il famulato *improprio* si verifica nel fatto dell' operaio o giornaliero prezzolato, che ruba a danno di colui che si vale dell'opera sua,

(1) Hommel, *Rapsod. observat.*, 540.

o di altri, purchè il furto cada sopra oggetti che si trovino nel luogo, ov'egli prestava il suo servizio, e purchè al furto gli abbia prestato comodità il servizio medesimo (1).

In questo Capitolo tratto del *famulato proprio* esclusivamente; nel successivo mi occuperò del *famulato improprio* e delle varie sue specie.

136. — La legge romana non puniva il famulato *proprio: Servi et filii nostri si furtum quidem nobis faciant, ipsi autem furti non tenentur* (2). La stessa regola era applicata ai furti commessi dai liberti a pregiudizio dei loro patroni, e dai mercenarî a pregiudizio di quelli che avevano locata l'opera loro. *Si libertus patrono, vel cliens, vel mercenarius ei qui conduxit, furtum fecerit, furti actio non nascitur* (3).

La ragione di questa eccezione aveva origine nella organizzazione della famiglia presso i Romani. Ciascuna famiglia formava una vera associazione di persone e di cose, sotto l'autorità e la direzione del *paterfamilias*. Questa confusione della proprietà, questa comunanza di interessi modificava l'azione dell'agente, schiavo, liberto, cliente o mercenario che fosse, per la regola: *Credendum esse eum, qui partis dominus est, jure potius suo re uti, quam furti consilium inire* (4).

137. — Ma la scienza penale ha corretto questo gravissimo errore, indotta, in tale concetto, da tre potentissimi motivi. Il primo si desume dalla ingratitudine del servo, il quale vittato, salariato e ammesso dal padrone a far parte della sua famiglia, lo ricompensa spogliandolo dei suoi averi; — il secondo, nasce dalla violazione di quella *fiducia* che esiste *necessariamente* nel padrone di fronte al servo nel riceverlo nella sua abitazione, dandogli la custodia delle sue cose mobili, fiducia tradita nel privarlo delle medesime; — il terzo, infine, consiste nella facilità che ha il servo di impadronirsi delle cose del padrone, facilità che lo pone, solo che lo voglia, nel caso di soddisfare alla sua cupidigia. Da queste ragioni la spinta criminosa, ricevendo un notabile incremento, richiama a far uso di una maggiore controspinta penale (5).

138. — Stabilita questa massima, poco ci voleva per creare gli estremi necessari a dare al furto in esame i caratteri giuri-

---

(1) Carrara, *Programma*, Parte speciale, §§ 2098, 2101.
(2) L. 17, Dig. *de furtis*.
(3) L. 89, Dig. *eod. tit.*
(4) L. 51, pr. Dig. *pro socio*.
(5) Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato*, vol. 5, pag. 108: sull'articolo 385; Giuliani, *Istituz. di dir. crim.*, vol. 2, pag. 426. Macerata, 1841.

dici del furto *qualificato*. Quattro sono gli estremi del *famulato proprio*, e cioè;

1. Che il furto si commetta da persona impiegata a servizio *continuo*. Nulla interessa il nome che diasi al domestico od al servizio, purchè sia *continuo*. Un servizio saltuario od occasionale, diminuendo la difficoltà della difesa privata, *impropria* il *famulato*. Ma la parola *continuo*, non deve intendersi in un senso matematicamente esatto, sicchè qualunque interruzione nelle abitudini di un servizio *improprî* la qualifica. È *continuo* il servizio quando si presta con una certa abitualità periodica, che porga comodo ad introdursi nella casa ed avere sotto mano le cose del proprietario. In questo senso si può essere domestici di più padroni, quando, a modo di esempio, si abbia il vitto meridiano in una casa, dove si prestano servizî diversi, e si ceni e si dorma in un' altra casa, dove si prestino servizi notturni (1).

2. Che il servizio sia *retribuito*. Colui che presta ad altri un servizio gratuito fa un atto di liberalità: è un amico piuttosto che un servo. Ma è indifferente che la retribuzione sia grande o piccola, in contanti o in roba, ed è del pari indifferente che sia stata pagata o semplicemente promessa (2).

3. Che siano rubate *cose del padrone*, ovunque siano state rubate; oppure, cose di *altri*, ma nella *casa del padrone;* e ciò si spiega facilmente per la responsibilità che può avere il padrone anche delle cose altrui lasciate in sua casa (3).

4. Che il furto sia commesso mediante *abuso della comodità del servizio*. Questo estremo procede dai due principî, dai quali si informa la qualifica; e cioè: la *fiducia tradita* e la *tutela resa difficile della cosa propria*. Questi principî non ricorrono tutte le volte che il servo commette un furto a danno del padrone nella maniera stessa con cui lo avrebbe potuto commettere qualunque estraneo. Se il servo (nota il Carrara, § 2098), si parte di notte e recatosi ad una villa del padrone insalisce da una finestra, o atterra l'uscio e ruba, costui non ha abusato della *comodità del servizio* per commettere il furto. Quantunque, per avventura, la sua domesticità gli abbia servito a venire in cognizione della esistenza di alcuni oggetti in quella villa, pure, essa non gli è stata *mezzo alla esecuzione* del furto: ed in faccia ad un furto commesso in codesti modi, il padrone aveva, rimpetto al

---

(1) Carrara, *Programma*, Parte speciale, § 2098.

(2) L'Harpprecht (*Decis.* I, n. 14) ritiene non accettabile la frequente eccezione dei servi infedeli di avere preso la roba del padrone per pagarsi del ritardato salario.

(3) Più avanti (n. 142) mi occupo della interpretazione da darsi alla parola *casa*.

servo, gli stessi mezzi di tutela, che aveva in faccia all'estraneo. Cosicchè, se quella villa si fosse, per incuria dal padrone, lasciata aperta, il furto commesso dal servo sarebbe *semplice;* sarebbe invece *qualificato* se, preordinandosi al furto, il servo medesimo avesse lasciata aperta maliziosamente la porta della villa; poichè, in questo caso, la *comodità del servizio* gli avrebbe fornito *mezzo* alla esecuzione del furto.

Contro quest'ultimo estremo potrebbe dirsi, che se la *comodità del servizio* deve essere richiesta, come elemento *essenziale* del *famulato,* nel furto commesso dal servo *in danno d' altri;* sia, per lo meno, *superflua* nel furto commesso dal servo *in danno del suo padrone.* Il criterio principale del *famulato* consiste nella *tradita fiducia;* la *difficultata tutela* della cosa propria, ne è un altro criterio, ma rimane in seconda linea di fronte alla *fiducia tradita.* Se il domestico ruba al padrone, egli *tradisce* evidentemente questa *fiducia;* e per ciò solo deve essere più severamente punito, senza riguardo alla circostanza, che gli abbia servito di facilitazione al furto la *comodità del servizio.* Il furto quindi, indipendentemente da questa circostanza, deve ritenersi qualificato. Ma se ruba agli estranei, i quali si trovino *nella casa* del padrone, ci sarà, è vero, una *violazione di fiducia,* di quella fiducia riposta dagli estranei nella persona del padrone, che li ospita, o li tiene, per altro titolo, sotto il suo tetto: il fatto però, non presenta certo quel carattere di gravità, che ha il fatto del furto in danno del padrone, stante la diversa *qualità personale* dei due soggetti passivi. Onde, per eguagliare la importanza giuridica dei due furti secondo questa *diversa* qualità personale, è mestieri ricorrere, nei riguardi del furto in danno di estranei, ad un estremo ulteriore, che è la *comodità del servizio,* perchè, è mediante questa *comodità,* che il servo rende possibile il furto in loro danno.

D'altronde, se fra la ipotesi del furto in danno del *padrone* e la ipotesi del furto commesso dal servo in danno di *estranei,* si fa una distinzione circa *il luogo,* parrebbe equa (potrebbe dirsi ancora) un'altra distinzione quanto *alla comodità del servizio;* ritenendosi questa *indispensabile* nel furto in danno di estranei, *superflua,* nel furto in danno del padrone.

Vedremo più innanzi come un qualche dubbio siasi *implicitamente* elevato, su questo proposito, nella interpretazione del Codice sardo (n. 148).

Le obbiezioni presentano, a primo aspetto, un qualche valore. Però, ove si rifletta che la vera qualità aggravante che concorre nel furto del servo in danno del padrone, è la somma facilità in

lui di spogliare il padrone; e che la convivenza con questo, e la custodia ch'egli ha delle cose padronali, lo pongono, ad ogni momento, nella possibilità di ledere il dominio di colui, al quale presta servizio; ne viene la conseguenza (come ho dianzi notato), che la *comodità del servizio* deriva dagli altri due estremi: *la tradita fiducia* e *la difficultata tutela* delle cose proprie; in guisa che questi due estremi non possono avere vita senza di essa.

Quando dicesi che il servo deve avere abusato *della comodità del servizio,* si intende ch'egli ne abbia approfittato mentre era tuttavia nel servizio. Se, dopo di essere uscito dall'impiego, si approfittò delle notizie acquistate quando era nella casa al fine di commettere un furto, che altrimenti non gli sarebbe stato forse possibile, non per questo potrebbe essere ritenuto reo di *famulato*. In questo quarto estremo, il CARRARA (§ 2099) trova la ragione perentoria per estendere la qualifica anche ai *non servi,* che abbiano partecipato al furto del domestico, perchè la qualità aggravante si è compenetrata nel fatto; è divenuta circostanza *reale* tostochè la domesticità ha servito di *mezzo* alla consumazione materiale del furto.

Ove ricorrano codesti estremi, il *famulato* è *proprio* senza che faccia d'uopo indagare se il servo era o no congedato; o se trovavasi in quella casa da poco o da lungo tempo; o se il furto era commesso nella casa del padrone o fuori; o a danno dello stesso padrone o di altri; o se il servo pernottava o no nella casa padronale; o se vi aveva l'intero convitto o soltanto una parte; o se il suo stipendio era in denaro od in altro modo stabilito; o se questo erasi dal padrone puntualmente o no corrisposto. Tutte codeste distinzioni erano state trovate per sottrarre il maggior numero di vittime possibile alle stravaganti barbarie delle legislazioni, le quali reprimevano il *famulato* o con la pena capitale o con pene durature quanto la vita del colpevole. Ma abolite quelle leggi, tutte codeste sottigliezze non avevano ragione di essere, e la scienza ne proclamò la inettitudine (1).

139. — Tra gli antichi dottori prevalse la opinione che quando il servo ruba una qualche cosa, che a lui sia data in consegna speciale per occasione del suo servizio, scompaia la qualifica. Questa teorica si fondava sopra una ragione radicale. La consegna dell'oggetto esclude la figura giuridica della *contrettazione*

---

(1) PUCCIONI, *Il Cod. pen. tosc. illust.*, vol. 5, pag. 109: sull'art. 385; PAOLI, *Esposiz. storica e scientifica dei lavori di preparaz. del Codice pen. italiano dal 1866 al 1884,* libro secondo, pag. 91.

per sostituirvi l'altra della *distrazione:* il colpevole ha violato il *dominio,* ma non il *possesso*. Quando la legge dispone intorno alle qualifiche od alle aggravanti di un reato, presume completo, nella sua essenza, il reato che vuole qualificare. Il *famulato* qualifica il furto; ma perchè il fatto riceva la qualifica, bisogna che anzitutto sia *furto*. È regola generale che una appropriazione indebita non degenera in furto pel sopraggiungere di una qualifica; e la appropriazione che fa il servo delle cose stategli consegnate è una indebita appropriazione e non un furto, perchè manca la violazione del *possesso;* dunque la qualifica della *domesticità* è incapace a renderlo tale, non potendo un criterio misuratore supplire al difetto di un criterio essenziale.

Due risposte si sono date a questo ragionamento. La prima si è quella, che la consegna al servo è *necessaria;* e questa è una formola tutta politica, perchè la *necessità* non muterebbe la condizione giuridica del fatto, nè farebbe cessare l'abdicazione del possesso per parte del proprietario. La seconda è quella, che il servo possiede *a nome* del padrone; e questa parve formola giuridica che attacca alla radice l'obietto: perchè se il servo non possiede mai, ma sempre pel suo mezzo possiede il padrone, l'appropriazione della cosa consegnata al servo, non viola soltanto il gius di *dominio*, ma viola anche il gius di *possesso*.

Il Carrara osserva che le due obbiezioni provano troppo. La prima, ha il vizio di essere empirica; la seconda, di confondere il *possesso civile* col possesso *naturale*. Ciò che distingue il furto dalla appropriazione indebita è la violazione del possesso *naturale*, non la violazione del possesso *civile;* tanto è vero che il possessore *civile* si può rendere, nei congrui casi, colpevole di furto se sottrae la cosa al possessore *naturale*. Con codesta dottrina non vi sarebbe più idea possibile di appropriazione indebita: il comodatario, il depositario ed ogni altro, che, per consenso comune della scienza, commette appropriazione indebita e non furto quando distrae la cosa ad altro uso in lucro suo, sempre possiede, in rapporto a quell'uso diverso, a nome del proprietario (1).

Però, non mancano anche fra i moderni giureconsulti coloro che mantengono l'antica teoria, ed applicano al *famulato* la distinzione tra *furto* di cosa che non era *specialmente* consegnata al servo, e *appropriazione* di cosa a lui *specialmente* consegnata. Il primo affido, cioè la consegna *generale,* non elimina il titolo

---

(1) *Programma,* Parte speciale, § 2103-2105.

di furto; lo elimina bensì il secondo, cioè la consegna *speciale* (1). In sostanza, si vuole che il servo abbia una particolare responsabilità (almeno morale), di questi ultimi oggetti in faccia al padrone. E ciò sembra al CARRARA (§ 2106) che modifichi anche l'elemento politico del reato; perchè nella ipotesi della consegna *generale,* il domestico può nutrire lusinga di tenere celata la propria azione; ma non lo può ugualmente nella consegna *speciale*. Dal lato politico è meno temibile il reato in tali condizioni, perchè è più facile la scoperta.

Io credo che la distinzione fra consegna *generale* degli oggetti e consegna *speciale* non debba essere accolta. Quando il padrone consegna al domestico, o in via *generale* tutti gli oggetti di sua proprietà, o in via *speciale* gliene consegna alcuno; ma in ambedue i casi sempre *a causa* del servizio, non si spoglia del diritto di *possesso* perchè conserva l'*animus possidendi;* il domestico che si appropria i detti oggetti o parte di essi viola quindi questo diritto tanto nell'una ipotesi quanto nell'altra. Sotto questo punto di vista, la appropriazione dei cennati oggetti sarebbe quindi un furto, perchè vi avrebbe violazione di possesso; e la violazione di questo diritto è elemento essenziale del furto. Ma la questione deve essere guardata anche sotto altro punto di vista, cioè sotto quello della *contrettazione*. Il domestico che si appropria la cosa statagli consegnata, sia in modo *generale,* sia in modo *speciale,* non toglie la cosa dal luogo in cui è riposta, non la *contretta;* ma la cosa, in forza della consegna, sta nelle sue mani; e la *contrectatio* è altro fra gli elementi sostanziali del furto. Il fatto adunque è una vera *appropriazione indebita,* sebbene siavi abuso dei rapporti di una fiducia *necessaria* (2).

140. — Secondo il Codice toscano, *il furto domestico* è collocato del pari tra i furti qualificati; ed è tale quello (art. 385) « che, mediante abuso della comodità somministrata, è stato commesso a danno del padrone, o, nella casa di lui, a danno di altri, da chiunque stava a servizio continuo e retribuito; qualunque fosse il tempo, da che il ladro era addetto al medesimo; o dormisse, o no, nella abitazione del padrone, o non fosse, o fosse stato

---

(1) KITKA nell'*Eco dei Trib.* di Venezia, anno 1859, n. 881 e JENULL, *ivi,* n. 880.

(2) Avrò occasione di tornare sull'argomento, riproducendo la pratica giurisprudenza (n. 152), la quale è però contraria a quest'avviso. In quell'incontro riprodurrò le osservazioni degli autori della *Teoria,* coi quali sono pienamente d'accordo. Vedremo poi, al n. 396, come il Senato, nel suo Progetto, abbia abbandonato il criterio delle Supreme Magistrature, inserendo fra le disposizioni concernenti la appropriazione indebita qualificata la ipotesi in esame.

congedato; o avesse, o no, ricevuto in consegna la cosa rubata ». Lo punisce (art. 386) con la casa di forza da tre a dodici anni, se supera cento lire, e col carcere da uno a cinque, se non supera la detta somma.

Nei termini del Codice sardo, è *furto domestico* quello (articolo 607, n. 1) che « fu commesso da persona domestica, in qualunque luogo, a danno del suo padrone od anche a danno di altre persone, purchè, nel commetterlo, abbia servito di facilitazione la qualità di domestico ». Indi il Legislatore passa a definire il domestico, e dichiara che « sotto nome di domestico si intende ogni individuo addetto al servizio giornaliero e nella casa del padrone, con salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone ». Lo punisce colla reclusione (da tre a dieci anni).

141. — I Sotto-Commissari della Prima Commissione per la compilazione del nuovo Codice penale (Ambrosoli e Tolomei), compresero il *famulato* nel furto qualificato *per la persona* (articolo 373, lett. *a*) ed ebbero per tale quello « commesso da un domestico, mediante abuso della comodità somministrata dal servizio, sia a danno del padrone o di altri, nella casa o fuori, e senza differenza se il reo abbia da sè medesimo tolta la cosa, o l'abbia ricevuta dallo stesso padrone o da altri, per un motivo qualunque relativo al servizio ». In pari tempo parificarono al *famulato* il furto « commesso dal padrone o dai membri della sua famiglia, sulle cose che il domestico ha nella casa di lui, per ragione del servizio » (art. 373, lett. *b*). Diedero poi la definizione del domestico (art. 374, § 1), intendendo per tale « colui che presta servizio retribuito nella casa del padrone, nel tempo del furto; senza differenza se la retribuzione consista in denaro, in vitto, od in altro qualsiasi correspettivo; che il domestico abiti o no col padrone, e che sia o no già licenziato ».

In seno della Commissione, i Commissarî Tondi ed Arabia (1) sostennero che il servo, il quale si appropria la cosa *affidatagli* dal padrone, commette *frode* e *abuso di confidenza,* ma non furto, e che contraddirebbe alla definizione datasi del furto il classificarvi la sottrazione di cosa, il cui materiale possesso già trovavasi presso colui, che abusivamente se l'appropria. Gli altri Commissari ritennero invece che nella specialità del fatto siavi realmente furto, non potendosi considerare il servo come possessore, ma come semplice strumento della volontà del padrone

---

(1) Seduta 1° maggio 1868; Verbale 92 nel volume I dell'opera: « *Il Progetto, ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

riguardo alle cose affidategli. Senza di ciò si verrebbe quasi ad escludere che il servo possa rubare al padrone, poichè la maggior parte delle cose gli sono consegnate dal padrone per portarle altrove, e simili.

La Commissione approvò il concetto dei Sotto-Commissarí e fermò le disposizioni contenute negli articoli 350, lett. *a* e *b*, e 351 § 1 del Progetto 17 maggio 1868, sostanzialmente conformi a quelle della Sotto-Commissione; solo nei riguardi della definizione del domestico, cancellò l'inciso *che sia o no già licenziato*.

La Seconda Commissione (1), sul proposito della *consegna*, ebbe a considerare che, se dopo molte e non ancora definite controversie, fu accolta nella giurisprudenza del Codice del 1859 una norma conforme a quella che i compilatori del Progetto del 1868 propongono di tradurre in legge positiva, devesi attribuire alla necessità, in cui i Tribunali si sono trovati, di provvedere al silenzio della legge, che omise di trattarne nella appropriazione indebita, dove avrebbe potuto far cenno espresso del caso in cui è commessa dal domestico a danno del padrone. Ma ora trattasi di far legge nuova; perciò è aperta la via di provvedere, senza varcare la linea che separa il furto domestico dall'abuso di confidenza e senza incontrare le non poche difficoltà nascenti, ad esempio, dal concorso di più circostanze aggravanti. È carattere del furto domestico la *sottrazione* della cosa con la circostanza della *fiducia necessaria* derivante dalla qualità personale del ladro, che sta nella casa del padrone, e che trae da ciò la facilità di rubare. È invece carattere dell'abuso di confidenza la *appropriazione* di una cosa, che per atto di *fiducia volontaria*, nascente non da *necessità*, ma da semplice *occasione*, gli fu consegnata dal padrone per un uso determinato. Nel primo, adunque, la *qualità personale* offre una facilitazione a commettere il reato; nel secondo, impone al colpevole speciali doveri, ch'egli non può violare senza incorrere in una più grave responsabilità. Perciò la essenza del fatto e l'indole stessa della circostanza, che lo aggrava, sono affatto diverse nel *furto domestico*, e nell'*abuso di confidenza* commesso da domestico; e sebbene le condizioni speciali nelle quali, questi due reati talora avvengono, possano renderne meno evidente in pratica la distinzione, non per questo la legge può confondere concetti fra loro distinti, e, per mera facilità di applicazione, contraddire ai principî fondamentali. In conseguenza di queste considerazioni deliberò di sopprimere la disposizione sulla *consegna*, riservandosi di contemplare espressamente nel Capo della truffa

(1) Seduta 26 gennaio 1870, Verbale 62 nel volume II dell'Opera predetta.

(*abuso di confidenza*) la circostanza aggravante, che deriva dalla qualità di domestico.

Il *famulato* fu compreso nell'art. 417, lett. *a*, *b*, del Progetto 15 aprile 1870, colla formola del Progetto del 1868, senza però la disposizione relativa alla *consegna* per parte del padrone o di altri.

Quanto alla definizione del domestico, trovò che le parole *presta servizio ... nel tempo del furto,* non indicano con sufficiente chiarezza il carattere di *stabilità,* che il servizio deve avere, affinchè chi lo presta possa dirsi *domestico.* E si dice *stabilità* e non *durata* del servizio, perchè la *domesticità* non dipende dal tempo in cui dura il servizio, ma dalla natura dei rapporti creati fra domestico e padrone, ossia da una vera locazione d'opera per qualsiasi servizio, o per un genere di servizi determinati, e non da un incarico momentaneo o limitato di un lavoro o servizio speciale. Per rendere questo concetto definì il domestico, come segue (art. 418, § 1): « È domestico colui che, per una retribuzione in danaro, in vitto, od in altro, sta a servizio nella casa del padrone, ancorchè non abiti con lui ».

Lo stesso ordine di idee fu seguìto dal De Falco (art. 501 primo capoverso e 502 del Progetto 30 giugno 1873), il quale inoltre cancellò le sottrazioni commesse dal padrone o dai membri della famiglia di lui a pregiudizio del domestico.

Il Vigliani (art. 422, nn. 1, 2 e 423 n. 1 del Progetto 24 febbraio 1874) accolse i concetti della prima Commissione.

La Commissione del Senato, al contrario, credette opportuno di cancellare dal *famulato* la appropriazione delle cose *consegnate* al domestico *per causa del servizio.* Il Relatore, Sen. Borsani, non fece che ripetere gli argomenti in proposito sovra esposti. Il Senato accolse le conclusioni della Commissione, e nell'art. 430 n. 1 dispose essere qualificato *per la persona* il furto « se è commesso da un domestico mediante abuso della facilità derivante dal servizio, a danno del padrone o d'altri, nella casa o fuori (Progetto 25 maggio 1875). Nel n. 2 dello stesso articolo 430 dispose nei termini della Prima Commissione (art. 350 lett. *b*, del Progetto 17 maggio 1868) circa il furto del padrone o di altri della sua famiglia sulle cose del domestico.

Lo Zanardelli, nell'articolo 372 n. 2 (Progetto anno 1882 a maggio 1883), accettato integralmente dal Savelli (art. 366 del Progetto 26 novembre 1883) colloca il furto nella classe dei più gravi se fu « commesso mediante abuso della fiducia e della comodità derivante dai rapporti reciproci di servizio domestico ». I due Progetti non danno alcuna definizione del domestico.

142. — Secondo il concetto del Legislatore toscano, il *famulato* deve essere accompagnato dai seguenti requisiti:

Che sia stato commesso da chiunque si trovi a servizio continuo e retribuito;

a danno del padrone, o, nella casa di lui, a danno di altri;

mediante abuso della *comodità* somministrata dal servizio.

Quanto al primo requisito. Il ladro deve stare al servizio del derubato. Poco importa il di lui sesso, la di lui età (purchè per altro sia responsabile di fronte alla legge penale), la qualità del servizio, il nome che si impone a questo servizio o al servo. Il servizio deve essere *continuo*, cioè non interrotto, non saltuario, non occasionale; deve essere *retribuito,* cioè accompagnato a mercede sia di vitto, sia di merci, sia di contanti, purchè abbia carattere di *retribuzione.*

Su questa retribuzione si elevarono alcune questioni suggerite da riflessi di buon senso e di equità.

Il modo ordinario di retribuire i servi suol essere il vitto ed il vestito; il vitto e il salario, cioè la somministrazione mensile per lo più di oggetti necessari alla vita o al vestito, o di contanti, che rappresenti il dispendio del vitto e del vestito. In questo modo di retribuzione pieno e completo non può sorgere questione. Ma la questione può nascere quando la retribuzione si limita al solo vitto, o è talmente ristretta per altri modi da non somministrare al servo, qualora si obblighi ad un servizio che assorba tutto il suo tempo, i mezzi necessari ed indispensabili a vivere e vestirsi. In questo caso, giusta alcuni scrittori, non esistono nel furto quei caratteri odiosi che costituiscono il *famulato,* perchè la scarsezza della mercede retribuita ai domestici dal padrone, li pone nella necessità di supplirvi con l'approfittarsi della comodità che loro offre il servizio. Da qui, l'antica pratica non riconosceva nella somministrazione del solo vitto quella retribuzione che deve completarsi col salario, il quale sta di fronte al dispendio del vestiario. Ora, per l'articolo in esame, basta qualunque retribuzione, sebbene non completa, che rappresenti cioè il vitto ed il vestito? Il Puccioni risponde negativamente (1); ma la Corte Suprema, con sentenza 23 agosto 1856, ha deciso diversamente.

Riguardo al secondo requisito, che il furto deve cadere o su cose del padrone, o di altri, ma esistenti *in casa del padrone,* la conseguenza di una tale disposizione si è, che il *famulato* cadente sulla roba del padrone si verifica tanto che la cosa sottratta esista *nella abitazione* di lui, quanto *fuori* di essa. Il che, secondo

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 375, Vol. 5, pag. 112.

il Puccioni (pag. 112), non ricorre nel furto della cosa altrui, che deve trovarsi *nella abitazione* del padrone (1).

L'ultimo requisito contiene la ragione per la quale questo furto diviene qualificato; l'abuso cioè della *comodità* somministrata dal servizio; nel quale abuso si concentrano la ingratitudine del servo, la tradita fiducia necessaria, e la facilità di commettere il delitto.

Il Legislatore, esposti gli estremi costitutivi del *famulato,* i quali devono tutti cumulativamente concorrere per la sua esistenza giuridica, pone in campo talune eventualità per insegnare non essere queste atte a cambiarne il carattere.

La prima, riguarda il tempo del servizio prestato; fosse breve o fosse lungo, la qualifica esiste sempre. La seconda, porta essere indifferente che il vero ladro dormisse o no nella abitazione del padrone. La terza, si riferisce al congedo ricevuto dal servo e al furto commesso dopo il congedo. Ciò però deve essere limitato al caso, come ho notato più sopra (n. 138), ed è notato anche dal Puccioni (pag. 114), in cui il servo licenziato continui il servizio; perchè se lo avrà lasciato e rientrerà poi nella casa del padrone per derubarlo, non commetterà *famulato,* in quantochè ogni rapporto fra derubato e ladro, costituente la qualifica, è rotto interamente per la partenza di questo dal servizio. La quarta, per ultimo, si riferisce alla consegna, e per essa rimane reo di *famulato* il servo, tanto che involi la cosa a lui non consegnata specialmente, quanto quella che gli è stata rimessa perchè ne tenesse conto, la conservasse, la portasse altrove per consegnarla ad altri o simili.

143. — *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano in tema di* famulato proprio: *sulla interpretazione da darsi alla parola* **casa del padrone.**

Il Supremo Magistrato di Firenze, con sentenza 15 marzo 1871 (2), ha giudicato che «il furto commesso dal servo nella fattoria del padrone, a danno di una persona ad essa addetta, non è domestico, se la fattoria stessa non fu destinata a di lui permanente abitazione di campagna». Secondo le considerazioni di questa sentenza, «la casa del padrone, nel senso della legge, è quella destinata e apparecchiata permanentemente per l'abitazione del medesimo e della sua famiglia, sia in città, sia in campagna; ed è codesto carattere della casa che dà vita a quel legame di fiducia necessario tra

(1) Ritorno su questo proposito nel numero successivo, a proposito di una sentenza del Magistrato Supremo toscano.

(2) Ric. Nannetti, Est. Poggi — *Ann. Giur. Ital.*, V, I, 133; *Legge,* anno 1871, 339.

il padrone ed i domestici, che prestano servizio e convivono in essa, la cui violazione viene repressa dalla legge con pena più grave. Se invece la casa non è destinata nè in tutto nè in parte alla abitazione del padrone, ma ad un uso ben diverso, come sarebbe quello di servire ad un bisogno della amministrazione di una fattoria, niente rileva che il padrone, portandosi colà, vi dimori per poco tempo. Questo fatto non è sufficiente a cangiare la destinazione della casa, come non basterebbe a far divenire casa padronale la dimora accidentale del padrone in alcuna delle case coloniche non preparata nè predisposta a riceverlo in modo permanente ».

Queste considerazioni danno ragione all'avviso esternato dal Puccioni (v. n. 142). Potranno essere discusse in tesi generale, *in jure constituendo;* ma di fronte al testo preciso dell'art. 385 del Codice toscano non ammettono contestazione, perchè la distinzione, quanto al luogo, posta da questo articolo, fra il furto delle cose di spettanza del padrone e il furto delle cose di spettanza altrui, è troppo precisa. È domestico il furto, esso dispone, che è stato commesso a danno del padrone, o *nella casa di lui,* a danno di altri. Adunque, se il furto è commesso a danno del padrone, è indifferente il luogo; qualunque esso sia, la sottrazione costituisce *famulato;* ma se è commesso a danno di altri, è d'uopo che avvenga *nella casa* del padrone. Il luogo, per conseguenza, ove accade la sottrazione, è limitato *alla casa del padrone;* e non può essere che quella o abitata dal padrone, o preparata o disposta a riceverlo in modo permanente.

Ho detto che questo criterio può essere discusso in *jure constituendo*. Infatti le legislazioni non sono d'accordo su tale proposito, perchè, nel mentre il concetto del Legislatore toscano è conforme sostanzialmente al concetto del Legislatore francese, pel quale, nell'art. 386 n. 3 del Codice del 1810, il furto domestico non esiste se non quando la persona derubata si trovava nella casa del padrone o nella casa ove l'imputato lo accompagnava, e la giurisprudenza del Supremo Magistrato francese è conforme ai criteri esposti nella precitata sentenza (1), il Codice sardo (articolo 607 n. 1), non fa questione di località, nemmeno quanto al furto commesso in danno di persone diverse dal padrone, e lo ritiene qualificato, *qualunque sia il luogo* in cui viene perpetrato.

144. — *Sulla* **retribuzione** *e sulla* **continuità del servizio.** La stessa Cassazione di Firenze ha giudicato che « è domestico il

---

(1) Sentenza 24 dicembre 1825 e 13 febbraio 1834 (*Bull.*, nn. 24, 241).

furto commesso a danno della persona, presso la quale si stia a servizio continuo retribuito, anche se la retribuzione è computata a giorni, anzichè a mesi, e il servizio non sia quello che prestano i domestici propriamente detti » (Sent. 19 maggio 1880, Ric. Pini-Ottonelli — *Riv. pen.*, XIII, 180).

145. — *Sulla* **consegna.**

I. È domestico il furto quando l'appropriazione o conversione a proprio profitto in danno del padrone o di alcuno della famiglia, viene fatto da colui che sta a servizio continuo o retribuito. La consegna fatta dal padrone al servo della cosa da questo appropriatasi, provenendo da necessità di servizio, non ispoglia l'appropriazione del carattere di furto domestico, nè le fa assumere il diverso titolo di truffa (Cass. di Firenze 15 aprile 1868, Ric. Beneforti nei Ciampi — *Ann. Giur. Ital.*, II, 1, 48; *Legge*, anno 1868, 1, 568).

II. Quando la consegna della cosa a colui, che poi dolosamente se la appropria, è la conseguenza, non di una fiducia *volontaria*, ma di una fiducia *necessaria* derivante da relazioni di servizio, l'appropriazione, pel Codice toscano, costituisce titolo di vero e proprio furto, e non titolo di truffa (Cass. di Firenze 17 febbraio 1877, Ric. Magheri, Est Coppi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 137).

146. — *Ipotesi sul* famulato.

I. La sottrazione di valori fatta nella Cancelleria di una Legazione estera da un usciere addetto alla Legazione medesima, non ha i caratteri di furto domestico, di fronte al disposto dell'art. 385 del Cod. toscano (Cass. di Firenze 8 marzo 1871, Ric. Fiumalbi — *Ann. Giur. Ital.*, V, I, 18; *Legge*, anno 1871, I, 391).

II. Il furto in danno dello zio non può mai essere qualificato dalla domesticità. Perciò, chi ruba ad uno che crede erroneamente essere suo zio, è reo di furto semplice, sebbene gli prestasse un servizio continuo e retribuito (Cass. Firenze 29 agosto 1872, Ric. Bartolini, Est. Bandi, — *Ann. Giur. Ital.*, VI, I, 275; *Legge*, anno 1873, I, 184; *Racc.* Bettini, *Rep. gen.*, anni 1866-1875; voce: *Errore* nn. 2-5).

« Attesochè (così si esprimono i motivi), riesce decisivo in questa disputa il considerare che il servizio abituale che alcuno presti allo zio, ricevendone vitto, abitazione e denaro, non può stabilire tra essi la relazione del *famulato;* — che quel fatto riceve carattere giuridico dal vincolo di sangue o di affinità, e trova la sua spiegazione naturale e la sua causa nello spirito di famiglia, nella qualità quasi figliale verso lo zio, e quasi paterna verso il nipote; — che sarebbe un mutarne la natura il considerarlo siccome una locazione e conduzione d'opera, il ritenere i

servigi informati da spirito di guadagno, e vedere nella loro ricompensa il pagamento del mercenario e il prezzo dell'opera; — che, perciò, il furto commesso dal nipote, nelle suddette condizioni, è, agli occhi della legge, la quale considera le azioni umane secondo la loro natura e verità, un atto di ingratitudine verso il parente benemerito, non un tradimento della fiducia del padrone; non è furto domestico perchè, nè egli era servitore dello zio, nè questi era suo padrone;

« Attesochè, siccome per queste considerazioni non è possibile tra zio e nipote il furto domestico, è chiaro essere una condizione, un presupposto ed un estremo di quel delitto che il ladro non sia congiunto al derubato in quel grado, ovvero in grado più prossimo.... In sostanza il Bartalini non deve rispondere di furto domestico perchè non ebbe il dolo connaturale a quel delitto, la volontà cioè di rubare ad uno, che riconoscesse per suo padrone ».

III. Il furto commesso dal servo a danno degli eredi del padrone immediatamente dopo la di lui morte, ossia quando continuava a prestare servizio nella casa di lui, e perciò sussisteva ancora il vincolo della domesticità, è un furto qualificato per la persona (Cassazione di Firenze 27 marzo 1875, Ric. Ricca e Comenducci — *Legge*, anno 1875, I, 355).

147. — *Sulle questioni ai giurati.*

I. La continuità del servizio è uno degli estremi di fatto essenziali a costituire il furto domestico, secondo il disposto dell'articolo 385 del Cod. pen. toscano. Perciò, la questione ai giurati intorno a questo delitto, senza porvi l'estremo surriferito, è incompleta e produce la nullità del giudizio e della sentenza (Cass. di Firenze 1° agosto 1866, Ric. Moggi — *Ann. Giur. Ital.*, I, 1, 43; *Legge*, anno 1868, 1, 21).

II. In tema di furto domestico, gli elementi legali della continuità del servizio e della continuità della retribuzione possono esprimersi dal presidente nelle questioni ai giurati con equipollenti; come appunto è a ritenersi che avvenga nelle domande: « se il servizio era dall'accusato prestato nelle sole ore diurne di ciascun giorno » e « se in ricambio otteneva l'abitazione di un quartiere, la locazione del quale si valutava lire dieci al mese » (Cass. di Firenze 5 novembre 1870, Ric. Targoni — *Legge*, anno 1871, I, 121).

148. — Il Codice sardo esige nel *famulato* (articolo 607 n. 1) i seguenti estremi:

1° Che sia commesso da persona domestica; e dichiara che per domestico s'intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone. Il carattere della *continuità* del servizio non può spiccare più marcatamente di così, perchè,

se una persona è *addetta* al servizio *giornaliero* di taluno, evidentemente questo servizio dev'essere *continuo*. Il domestico poi deve prestare questo servizio *nella casa* del padrone; onde, se una persona salariata è destinata dal padrone in altra casa, che non sia quella abitata dal padrone stesso, e da questa casa diversa sottrae un qualche oggetto, il *famulato* perde il carattere di *proprio* per diventare *improprio*. Quanto al salario od altro stipendio, queste parole debbono essere interpretate nel senso, non che il salario sia in denaro, ma che basti una retribuzione di qualsiasi genere, come correspettivo del servigio prestato. Non è poi necessario che il domestico abiti nella casa ove presta questo servizio, cioè *coabiti* col padrone. La parola *domestico,* usata così in generale dal Legislatore, non ammette distinzioni; perciò sarà tale qualsiasi individuo, purchè sia addetto al servizio giornaliero del padrone o di altri della famiglia di lui (1).

2° Che sia commesso a danno del padrone o di altre persone. Anche qui la formola adoperata dal Legislatore è generica; ond'è che soggetto passivo del *famulato* può essere chiunque, senza distinzione alcuna.

3° Ma il furto in esame è alligato ad una condizione perentoria, cioè, che al domestico, quando lo commette, deve avere servito di *facilitazione* questa sua qualità.

E qui sorge il dubbio che ho accennato più sopra (n. 138, pag. 224). A codesta condizione è alligato soltanto il furto commesso a danno di persone diverse dal padrone, o la condizione stessa si estende anche alle sottrazioni commesse in danno del padrone? Il testo della legge potrebbe *forse* autorizzare una interpretazione ristrettiva, a ritenere, cioè, che la condizione sia imposta soltanto ai furti commessi in danno di persone diverse dal padrone. Infatti, l'articolo in esame comincia col dire che il furto è qualificato per la *persona,* se è commesso da persona domestica a danno del suo padrone; e soggiunge *od anche a danno* di altre persone, *purchè* nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di domestico. L'avverbio *purchè* potrebbe credersi riferito esclusivamente alle parole precedenti *a danno di altre persone,* avuto riguardo alla particella *anche,* che congiunge i due soggetti passivi *padrone* od *altre persone*. Se alla condizione dovessero essere alligati entrambi i soggetti passivi, la particella sarebbe stata

(1) Farinaccio estende la qualifica di domestico a tutti gli inferiori del padrone, che abitano nella stessa casa: *Non solum iis quibus imperare possumus ratione patriae vel dominicae potestatis, sed etiam illis qui insimul habitant in eadem domo, dummodo habitent continuo, et sint cum aliqua inferioritate et superioritate respective* (Quaest. 55, n. 7).

oziosa, ed avrebbe bastato il dire *a danno del suo padrone o di altre persone, purchè* ecc. Ma, oltre il testo, potrebbe ritenersi che lo spirito stesso della legge favorisca la interpretazione ristrettiva. È vero che si punisce più severamente il *famulato* per la *fiducia tradita;* ma una differenza è necessaria fra il padrone e le altre persone. È vero, che in ambedue le ipotesi è *tradita* quella *fiducia* che il padrone ha collocato nel suo domestico, e che le altre persone hanno riposto nel padrone; però il padrone deve meritare un riguardo maggiore degli altri, essendo fuori di dubbio che il domestico, il quale ruba al padrone, viola un dovere maggiore, per i rapporti speciali che intercedono fra lui ed il padrone stesso.

La giurisprudenza si è pronunciata *implicitamente* in favore di questa interpretazione, avendo la Cassazione di Torino, con sentenza 1° giugno 1849 (1), deciso che « se il domestico nel commettere un furto *a danno del padrone*, accede alla casa, *non servendosi della qualità di domestico,* ma col mezzo di scalata, il furto è tuttavia qualificato *per la persona* e *per il mezzo* ».

Anche la Cassazione di Napoli ha, pure *implicitamente,* ammessa codesta interpretazione, stabilendo, colla sentenza 22 settembre 1869, che la circostanza se la qualità di domestico *abbia servito di facilitazione* a commettere il furto non è necessario sia posta nella questione ai giurati, quando si tratta di furto in danno del padrone (2).

Però, alle ragioni che ho esposto più sopra (n. 138) in favore dell'estremo della *comodità del servizio,* anche pel furto a danno del padrone, parmi doversi aggiungere questa, che se il Codice sardo dovesse essere interpretato nel senso anzidetto, si verrebbe alla conclusione (d'altronde poco probabile), che il Legislatore abbia voluto allontanarsi, su questo punto, dai concordi dettati della scienza e da tutte le legislazioni degli Stati civili, circa il vero concetto del *famulato,* concetto accettato eziandio da tutti i Progetti del Codice penale.

A differenza poi del Codice toscano, il quale, se trattasi di altre persone, esige (d'accordo colla dottrina), che il furto sia qualificato soltanto ove commesso *nella casa* del padrone, il sardo non ammette alcuna restrizione e lo qualifica *famulato* quando pure commesso *in qualunque luogo.*

---

(1) Ric. Vuillermet, Est. Arminjon — *Racc.* Bettini, anno 1849, 680. L'articolo 655 del Codice albertino, applicato da questa sentenza, era redatto nella formola stessa dell'art. 607, n. 1 del Codice del 1859.

(2) Ric. Fumara, Est. Giordano (*Temi Zanclea*, I, 63). Ma con sentenza 18 luglio 1883, Ric. Urgo, Est. Ciollaro (*Riv. pen.*, XVIII, 449) ha la stessa Corte dichiarato essere monca la questione, ove manchi un tale estremo.

149. — Gli interpreti francesi ed il Supremo Magistrato con loro si sono occupati di indagare se, perchè sussista il furto in esame, sia necessaria la presenza della persona diversa dal padrone nella casa di questo, ove il furto stesso è perpetrato. Il dubbio sorse perchè l'articolo 386 n. 3 del Codice del 1810, parlando del furto commesso dal domestico in danno di persone, al cui servizio non è addetto, *ma che si trovano sia nella casa* del padrone, sia *in quella* in cui egli *accompagnava* il padrone stesso, sembra supporre che le persone, al momento del furto, si trovino nella casa del padrone. Li CHAUVEAU ed HÉLIE sostengono che questo non è il senso della legge. Conviene distinguere, essi osservano, due disposizioni nella prima parte del detto articolo; l'una generale ed assoluta, che punisce, senza distinzione, ogni furto commesso da un domestico *nella casa;* l'altra, che prevede un caso particolare, cioè la ipotesi in cui il furto sia commesso sulle persone estranee che sono in questa casa, o nella casa in cui egli accompagnava il padrone. Questa seconda disposizione, la quale non ha altro scopo che quello di estendere la prima ad un'ipotesi speciale, non può avere per effetto di restringere la generalità. Il furto *nella casa del padrone* è adunque, in ogni ipotesi, un furto domestico, qualunque sia il proprietario degli effetti rubati, fatta astrazione dalla presenza di questo. La presenza è una circostanza indifferente; essa nè attenua nè aggrava l'azione del domestico, il quale ha potuto disporre degli oggetti involati soltanto per la *fiducia necessaria,* che era la conseguenza del suo servizio (1).

Una siffatta questione è evidente non possa sorgere di fronte alla formola generica usata del Legislatore sardo. Meno poi nei riguardi del padrone, perchè la qualifica non deriva dalla mancanza di sorveglianza per parte del padrone, ma dall'abuso che il domestico fa della fiducia accordatagli dal padrone, la quale fiducia è maggiore quando il padrone si allontana.

Gli interpreti francesi sollevano poi tante altre questioni, e le sciolgono in un modo o nell'altro, questioni, che, rimpetto al testo dell'articolo in esame del Codice sardo, non possono essere sollevate per i termini generali adoperati.

---

(1) *Théorie*, ecc., n. 3223; Bruxelles, 1845. — Cass. francese 13 febbraio 1819 (SIREY, XIX, I, 228), 10 gennaio 1823, 7 giugno 1832 (SIREY VILL., XXXII, I, 843). L'articolo 386, n. 3 del Cod. francese, così dispone: *Se il ladro è un domestico o una persona a servizio salariato, anche allorquando avrà commesso il furto verso persone, al cui servizio non era addetto, ma che si trovavano sia nella casa del suo padrone, sia in quella ov'esso l'accompagnava.*

150. — *Giurisprudenza pratica sul* famulato proprio *secondo il Codice sardo. — Estremi del furto domestico e sue differenze con altri reati.*

I. A costituire il furto domestico, giusta l'art. 607 n. 1 del Codice sardo, occorre che il ladro sia domestico, e che nel commettere questo reato abbia abusato di siffatta qualità (Cass. di Torino 1° agosto 1867, Ric. De Nicolai, Est. Bonacci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 294).

II. Il furto qualificato per la persona si distingue dalla appropriazione indebita in ciò, che quello consiste nell'abuso di una confidenza illimitata, generale, necessaria, inerente alla qualità della persona: questa, nell'abuso di una confidenza messa in altri per una determinata operazione (Cassazione di Torino 18 novembre 1868, Ric. Alpestri — *Giur. pen.*, anno 1883, 435; *Monit. di Mil.*, X, 66).

151. — *Sulla qualità di domestico.*

I. Non è a ritenersi quale domestico salariato colui, che obbligò ad altri l'opera sua per uno speciale servizio, determinato nella sua durata, da prestarsi lontano dalla costui casa, e per uno scopo tutt'altro che domestico (Cassaz. di Torino 13 marzo 1868, Ric. Moraccini — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 163).

II. È qualificato a tenore dell'art. 607, n. 1 del Cod. pen. il furto commesso anche da un domestico in prova (Cassaz. di Firenze 26 giugno 1872, Ric. Nagro, Est. Cartadepani — *Monit. giud.* di Venezia, anno 1871-72, 712; *Racc.* Bettini, XXIV, 1, 437).

III. Non cessa di essere qualificato il furto per ciò solo che il servo, al tempo in cui lo ha commesso, fosse già stato licenziato dal padrone, ma non avesse ancora abbandonato definitivamente il servizio (Cassazione di Torino 23 marzo 1881, Ric. Crociati, Est. Longhi — *Giur. pen.*, anno 1881, 128).

IV. Il furto commesso dal domestico non cessa di essere qualificato per la persona per ciò solo che non siasi preventivamente stabilito il quantitativo del salario da retribuirsi (Cassaz. di Roma 9 luglio 1883, Ric. Loi, Est. De Cesare — *Giur. pen.*, anno 1884, 113).

152. — *Circa il furto commesso dal domestico sugli oggetti statigli consegnati dal padrone.*

Codesta questione ho trattato più sopra (n. 139) abbastanza diffusamente. Vediamo ora lo stato della giurisprudenza su tale proposito.

La Cassazione di Torino, con sentenze 29 maggio 1855, Ric. Moro, e 29 febbraio 1856, Ric. Bacigalupo (1), aveva deciso essere

---

(1) *Racc.* Bettini, VIII, 238, 465 — Nella causa Bacigalupo, Est. Alvigini, era Presidente il Siccardi.

« furto, e non semplice abuso di confidenza, il fatto del servo, che si appropria dolosamente effetti o denari a lui confidati dal padrone per farne un dato uso ». — Uguale massima ebbe ad affermare colle sentenze 15 ottobre 1866 (1), 21 giugno 1882 (2) e 25 novembre 1885 (3).

Ma con sentenza 18 novembre 1868 (4), 28 aprile 1869 (5), 8 luglio 1870 (6), decise il contrario.

Vi fu presso quel Supremo Magistrato una vera oscillazione. Però, la sua recente giurisprudenza, come si vede, ritiene costituire il fatto un furto qualificato *per la persona*.

Di questo avviso sono le Corti di Cassazione di Napoli, di Roma e di Palermo. La Cassazione di Napoli sostenne il furto e non l'appropriazione indebita con le sentenze 22 ottobre 1865, 21 gennaio 1867 e 28 settembre 1868 (7); quella di Roma, con la sentenza 9 luglio 1883 (8); quella di Palermo, con le sentenze 1° maggio 1879 (9) e 23 aprile 1883 (10).

Le seguenti considerazioni del Supremo Magistrato di Palermo, alle quali si appoggia quest'ultima sentenza, svolgono sufficientemente la tesi. È da premettersi che il fatto, che diede luogo alla sentenza stessa, era la appropriazione, per parte del domestico, del denaro e del recipiente consegnatigli dal padrone per la compra dei commestibili.

« *In diritto* (così si esprimono i motivi): la pretesa distinzione tra la fiducia *speciale,* a mezzo della consegna, e l'altra *generale* accordata al domestico, non è nel sistema del Codice penale vigente. Nè si dica che quando si affidi al domestico un oggetto per farne un uso determinato, ed egli se lo appropri, od in altro modo lo distrugga per farne lucro, debba essere punito in virtù dell'art. 631, senza che qualche cosa ponga in essere

---

(1) Ric. Parente — *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 302.

(2) Conflitto in causa Bonomi, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 329.

(3) Ric. Verna, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1886, 9; *Monit. di Mil.*, anno id., 57; *Legge*, anno id., I, 358, 816; *Riv. pen.*, XXIII, 190; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 56.

(4) Ric. Valentini-Alpestri — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 409; *Monit. di Milano*, X, 65.

(5) Ric. Cassiani — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 263.

(6) Ric. P. M. in causa Mantovano — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 263.

(7) Ric. Paone — *Legge*, anno 1876, 1, 326; *Monit di Mil.*, XVII, 531. Ric. Barbieri — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 23; *Legge*, anno 1867, I, 877; Ric. De Paoli — *Legge*, anno 1869, I, 132.

(8) Ric. Loi, Est. De Cesare — *Giur. pen.*, anno 1884, 113.

(9) Conflitto in causa Valenza, Est. Abrignani — *Racc.* Bettini, XXXI, 1129.

(10) Conflitto in causa Lo Pinzano, Est. Abrignani — *Riv. pen.*, XVIII, 56, 57: *Giur. pen.*, anno 1883, 450; *Racc.* Bettini, XXXV, 318.

la qualità di domestico. La Camera di Consiglio del Tribunale di Termini Imerese considerò e ritenne la distinzione suaccennata; ma la Corte di Cassazione non può conformarvisi. Anzitutto, non si comprende la differenza di punizione di persone infedeli, aventi la identica qualità, cioè colla reclusione, se sia stata accordata ad esse una fiducia *in genere* sopra tutto ciò che appartenga al padrone, di cui la parziale sottrazione costituirebbe il furto; e poi col carcere, che potrebbe anche essere di un mese, se si riponga in esse persone una fiducia *speciale,* concretata con la consegna delle cose per un uso determinato. Veramente non sarebbe esso un sistema legale ammirevole.

« Del resto, da banda l'assurdo, si consideri il fondamento della pretesa distinzione fra l'un reato e l'altro. L'argomento si trae dalle parole della definizione latina del furto: *Fraudulosa contrectatio rei alienae.* Si direbbe che sia impossibile la contrettazione dolosa, una volta che il proprietario trasmetta egli stesso la cosa nelle mani altrui di propria volontà, sicchè manchi l'elemento essenziale del furto. Già non era nuovo presso i Romani il furto senza la dolosa contrettazione, cosi semplicemente considerata. Se ne ha la prova dalla stessa definizione addotta come base dell'argomento. Bisogna però tenerla sott'occhio integralmente (1). Infatti, la Legge 41 dello stesso Titolo così si esprime: *Qui jumenta sibi commodata longius duxerit, alienave re, invito domino, usus sit, furtum facit.* Dunque nel Diritto romano eravi caso, in cui si rendeva possibile un primo tempo di contrettazione non dolosa, di un possesso legale, cioè quello del comodato, e nondimeno il dolo poteva sopravvenire e costituire il furto, allorchè della cosa si faceva quell'uso che il proprietario non aveva consentito. Cujaccio definì alla sua volta il furto con queste altre parole: *Furtum est interversio possessionis rei mobilis.*

« Ed allora cosa mette in essere la consegna del padrone al domestico? Essa esclude la dolosa materiale contrettazione del primo tempo; ma se sopravvenga la distrazione della cosa consegnata da parte del consegnatario domestico, sopraggiunge altresì il momento del dolo; ed esso è quello della inversione del possesso precario nell'altro come a padrone, il quale non mai lo aveva perduto, perchè il domestico consegnatario per l'uso determinato possedeva in nome di lui (articolo 635 Codice civile).

---

(1) La sentenza riproduce la formola del Diritto romano, che ho riportato al n. 12 (pag. 14).

« Ed ora è utile che dalle astrazioni si passi sul terreno della pratica applicazione della legge ben intesa nel suo spirito e nella lettera. La distinzione tra fiducia *generica* e *speciale* non ha ragione di essere, sì perchè non è legge che ci governa, e perchè importa solo che tale fiducia sia sempre *necessaria*. Volle la legge rigorosamente tutelare siffatte necessità di confidenza che il padrone è costretto di avere nella persona del suo domestico, appunto per lo speciale pericolo, al quale la proprietà si trova esposta e per la maggiore reità di colui che abusa di essa necessaria confidenza del proprietario. Ora, nello stesso modo con cui il padrone affida al domestico tutto ciò che possiede, senza consegna, così è necessario che gli consegni il denaro per la compra dei commestibili, il rame per la cucina, l'argento per la tavola, altrimenti verrebbe meno lo scopo, per cui con quelle qualità lo elegge e lo paga; di tal che, se il domestico involi il denaro lasciato dal padrone per dimenticanza sul tavolo, o se distragga quello consegnatogli per la compra dei commestibili, egli commette lo stesso reato, cioè di furto qualificato *per la persona* perchè la fiducia è insita alla qualità personale non diversificabile dalla qualità del padrone, in quanto lo speciale servizio convenuto concerne, e conseguentemente tale fiducia è necessaria sempre » (1).

Il Supremo Magistrato di Torino, così, d'altronde, si espresse nella suaccennata sentenza 29 febbraio 1856.

« Attesochè, quanto alle persone domestiche, si verifica la sottrazione fraudolenta che caratterizza il furto, tuttavolta che, insciente il padrone, si appropriano dolosamente effetti o denaro, che, ad esse confidati, dovevano o custodire o rimettere altrui, giusta il divisamento e gli ordini del padrone stesso, il quale ritenendo, per mezzo della persona al di lui servizio addetta, il possesso della cosa che ad un determinato scopo le affida, viene di tal possesso, mediante quella fraudolenta appropriazione privato; riconoscendosi in questo fatto, non il semplice abuso di confidenza previsto dall'art. 679 del Cod. pen. (*albertino*), ma i veri elementi del furto, per la qualità e la infrazione di più stretti

---

(1) Il domestico viola, è vero, il possesso; ma, ripeto, nella appropriazione degli oggetti affidatigli dal padrone, manca la *contrectatio,* perchè egli non si impossessa della cosa togliendola dal luogo, in cui è riposta; e la *contrectatio* fu sempre ed è elemento sostanziale del furto. Della appropriazione così fatta si costituisca, se vuolsi, una appropriazione indebita *qualificata,* come ha proposto il Senato (n. 396); ma non si parli di furto, perchè vi manca un estremo fondamentale. Nel numero successivo (pag. 245) esamino la questione del domestico che si procura un lucro nell'acquisto delle provvigioni pel padrone.

doveri della persona, a cui le cose sono consegnate, la quale, abusando della confidenza che dal padrone è in lei *necessariamente* riposta, la converte in mezzo di più facile e di più colpevole appropriazione a danno del padrone medesimo ».

La Cassazione di Francia, con le sentenze 9 luglio 1812, 24 gennaio 1823, 17 luglio 1829 (1) ha sancito massima uguale. Li CHAUVEAU ed HÉLIE la combattono, perchè un abuso di confidenza non può tramutarsi in furto solo per ciò che il colpevole sia domestico. Questi due reati hanno un carattere proprio. L'abuso di confidenza consiste nel distrarre o nel dissipare; il furto, nel sottrarre. Ora, è manifesto che se taluno volge a suo profitto degli oggetti che gli sono stati consegnati, li *distrae,* ma non li *sottrae;* è infedele alla commissione che gli era stata affidata, ma non si impossessa di quegli effetti all'insaputa del proprietario. In una parola, non si rende colpevole della sottrazione fraudolenta, che è un elemento essenziale del furto. Si obbietta, continuano gli egregi autori della *Teoria,* che il domestico rappresenta lo stesso padrone; e da qui si vuol dedurre che, dissipando il denaro consegnatogli, commette una vera sottrazione fraudolenta. Si potrà sostenere pel mandatario, che, agendo in nome del mandante, lo obbliga. Ma in materia penale non è permesso sostituire ai fatti una finzione di diritto. Il domestico rappresenta il padrone rimpetto ai terzi, egli si confonde con lui negli atti che fa in nome di esso, ma in realtà rimane una persona distinta, con interessi diversi, e per conseguenza non può *sottrarre* una somma che gli è affidata; non può che *distrarla* (2).

Che poi questa dovesse essere la interpretazione più giusta da darsi all'articolo 386 n. 3 del Codice del 1810, lo prova il fatto, che con la legge 28 aprile 1832 fu fatta un'aggiunta all'articolo 408 di detto Codice, la quale venne a stabilire un aumento di pena contro l'abuso di confidenza, ove fosse commesso da un domestico, operaio, ecc.

Gli egregi autori della *Teoria* si occupano anche della ipotesi che un domestico stato incaricato dal padrone di andare a prendere presso privati o a riportare a privati taluni effetti di proprietà di costoro, ne abbia sottratto una parte. La Suprema Corte francese, con sentenza 9 ottobre 1812 (3), chiamata a pronunciare su questo fatto, ebbe a decidere: « che una sottrazione

---

(1) DALLOZ, *Jurispr.*, XXVIII, 426, 427; SIREY, XXIX, I, 371.
(2) *Théorie,* ecc., § 3227; Bruxelles, 1845.
(3) DALLOZ, *Jurispr.*, XXVIII, 428.

fraudolenta commessa da un domestico sopra oggetti ch' esso trasporta per conto del padrone, tanto che costui ne sia proprietario quanto ne sia semplicemente responsale, rientra nella applicazione dell'art. 386, n. 3 (*furto del domestico*), perchè in ambedue i casi vi è abuso di una fiducia necessaria, solo motivo del rigore della legge circa i furti commessi dai domestici ». Questa decisione sembra infondata ai preclari autori. La sottrazione non è commessa a pregiudizio del padrone, perchè gli oggetti non appartengono a lui; e, se ne è responsale, questa responsabilità non gli attribuisce il diritto di proprietà; proprietari, salvo ricorso, sono i terzi. Ora, se la sottrazione è veramente commessa a pregiudizio di questi terzi, siccome non è commessa *nella casa* del padrone, nè in una casa in cui il colpevole *l'accompagnava* (condizione codesta, alla quale è alligato il furto del servo a danno di persone che non siano il padrone, giusta il Codice del 1810), ne segue che non può costituire un furto domestico. D'altro lato, non può la sottrazione stessa essere considerata come un *abuso di confidenza,* perchè il domestico non ha in guisa alcuna tradito la fiducia dei particolari proprietari degli oggetti; da costoro non aveva avuto alcun mandato, nè era stato incaricato di missione alcuna. Ma di fronte ad essi la sottrazione è un vero furto fraudolentemente commesso e a loro insaputa. Il carattere di questa sottrazione non sarebbe adunque che quello di un furto *semplice* (§ 3229).

Riportandoci alla nostra legislazione, nessun dubbio che le Corti Supreme, seguendo la pratica da esse sancita, giudicherebbero che la sottrazione in tale caso costituisce un furto qualificato *per la persona,* di fronte al Codice sardo che non fa distinzione di località, nemmeno quanto alle sottrazioni commesse dal domestico a pregiudizio di persone diverse dal padrone, perchè, in codesta ipotesi, al domestico infedele avrebbe servito di facilitazione la sua qualità di domestico. Sempre, ripeto, ove si voglia attenersi alla giurisprudenza surriferita; ben inteso, che i propugnatori della tesi contraria vi ravviserebbero gli estremi di una indebita appropriazione.

Ma il dubbio, anche seguendo la giurisprudenza anzidetta, potrebbe sorgere di fronte al Codice toscano, che esige, trattandosi di persone diverse dal padrone, che il furto sia commesso dal domestico *nella casa* del padrone stesso. E dovrebbe, a mio avviso, essere risolto nel senso che il fatto, nelle circostanze dettate, costituisce una truffa (appropriazione indebita), perchè il domestico si sarebbe appropriato gli oggetti dei terzi, non *nella casa* del padrone, ma fuori di essa.

Del resto, sul proposito della questione della consegna, mi riporto a quanto ho scritto ed ho fatto osservare più sopra (n. 139).

153. — *Ove il domestico si procuri un lucro nell'acquisto delle provvigioni pel padrone.*

Trattano altresì i preclari autori la questione del domestico che distrae i denari statigli consegnati dal padrone per comperare le provviste di casa, pur avendo, d'altronde, comperato le provviste stesse; e sostengono non esservi in questo fatto il carattere di un furto domestico, perchè questo furto suppone necessariamente un danno arrecato, sia al padrone, sia alle persone di sua casa. E dove sarebbe codesto danno? Il domestico si è appropriato il denaro dei fornitori, ma non quello del padrone; ha ingannato i primi, non è stato infedele verso di questo; non è adunque colpevole di furto verso il padrone. Nè c'è nemmanco *abuso di confidenza*, perchè egli ha adempiuto il mandato ricevuto. Se ha distratto le somme destinate a pagarle, ciò non ha fatto a pregiudizio del mandante (a cui ha portato le provvigioni comandate), il quale non aveva contrattato coi fornitori e non era responsabile della mala fede del suo servo. Il fatto non potrebbe costituire che una truffa, semprechè sia stato preceduto od accompagnato da fraudolenti raggiri (§ 3230).

In questo senso ha giudicato la Corte di Cassazione francese (1), e ne dividono l'avviso il Carnot (2), il Bourguignon (3), il Merlin (4) e il Legraverend (5). E nel medesimo avviso addivenne la Corte di Cassazione di Torino, colla sentenza 29 luglio 1868 (6), giudicando che « sebbene la consegna della cosa fatta al domestico non improprî per se stessa il furto, nè valga a mutarlo in truffa o appropriazione indebita, tuttavia non ogni reato commesso dal servo contro la proprietà del padrone è furto domestico. Il servo, il quale, violando un deposito necessario, clandestinamente invola o sottrae le cose del padrone affidate alla sua custodia per la ragione e necessità del servizio che presta nella casa padronale, è reo di furto domestico. Invece il servo, il quale, essendo incaricato di qualche spesa dal padrone, si procaccia un indebito lucro, sia esagerando il prezzo delle cose acquistate, sia ottenendo il

---

(1) Sent. 22 gennaio 1813 — Sirey, XIII, I, 224; Dalloz, *Jurispr.*, XXVIII, 428.
(2) *Comment. sur le Code pénal:* sur l'art. 386, n. 21.
(3) *Jurispr. des Codes crim. etc.:* sur l'art. 386, n. 3.
(4) *Répert.*, V.° *Vol*, sect. II, § 3, dist. 4, art. 386, n. 3.
(5) *Traité de la législ. crim.*, III, 128.
(6) Ric. Levi, Est. Bonacci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 123.

rimborso di anticipazioni che non fece o che fece minori, sia acquistando a credito, a nome del padrone, la merce, che doveva pagare a contanti, viola il mandato, abusa della confidenza del padrone e commette il reato di truffa o di appropriazione indebita, secondo che abbia o no adoperato maneggi o raggiri per riuscire nel criminoso intendimento ».

154. — *Sulla comunicabilità ai correi o complici della qualità di domestico.*

L'articolo 105 del Codice penale sardo dispone che « le circostanze e le qualità, o permanenti o accidentali, inerenti alla persona, per le quali o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di taluni degli autori od agenti principali o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato ».

Quando il Codice fu esteso alle provincie meridionali, all'articolo furono fatte le seguenti aggiunte: « Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato non nuocono che agli autori o a coloro tra i complici, i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità. Quando le circostanze materiali costituiscono per se stesse un reato, non nuocono che agli autori o complici del medesimo » (1).

In proposito del furto in esame, circa la comunicabilità della qualifica di domestico si hanno le seguenti decisioni:

I. Chi commette il furto in comune con persona per cui viene qualificato il furto, *essendo conscio della costui qualità*, è pur reo di furto qualificato (Cass. di Torino 8 luglio 1858, Ric. Parodi e Deguglielmi — *Racc.* Bettini, IX, I, 594 e seg.).

II. È necessario nel complice l'elemento della scienza nel furto qualificato per la persona (Cass. di Napoli 18 febbraio 1868, Ric. Teoli — *Gazz. Nap.*, XXIII, 203).

III. La qualifica della domesticità nel furto non è inerente alla persona del domestico che abbia commesso il furto a danno del padrone, ma è inerente al furto stesso, e però aggrava anche i compartecipi del reato (Cass. di Torino 14 gennaio 1875, Ric. Pavesi — *Racc.* Bettini, XXVII, I, 484; Cass. di Firenze 22 aprile 1875 — *Eco dei Trib.*, XXV, 138; Id. 31 dicembre 1874, Ric. Rinna — *Legge*, anno 1875, 437).

---

(1) Nel volume I, pag. 99-101 della mia opera « *Dei reati contro la vita e la integrità personale* » (Torino, Unione tipografico-editrice, 1885) ho trattato della *comunicabilità* delle circostanze inerenti alla persona. — Il Codice toscano non ha una disposizione particolare su questo proposito.

IV. Sebbene, di regola, le qualifiche inerenti alla persona di un reo non si comunichino, tuttavia questa regola soggiace ad eccezione quando la qualità personale del complice necessario era nota all'autore del reato e servì ad agevolarne la consumazione (Cass. di Firenze 6 febbraio 1878, Ric. Marcon e Sparavier, Est. Lozzi — *Temi Veneta*, anno 1878, 154).

V. La qualifica della persona (domesticità) nel furto è circostanza comunicabile al complice (Cass. di Palermo 18 agosto 1884, Ric. Torregrossa, Est. Serra — *Riv. pen.*, XXI, 219).

Quest'ultima sentenza si appoggia alla considerazione che la domesticità non aggrava la pena, ma serve a costituire quel reato che si chiama furto qualificato *per la persona*. È un mezzo, un estremo di fatto, non altrimenti che la rottura, la scalata, ecc. e le circostanze costitutive la grassazione. « La domesticità infatti, facilita il furto, perchè rende impossibile una continua sorveglianza del proprietario sulle sue cose, perchè gli impone una fiducia necessaria nella persona del suo domestico. È la violazione di questa fiducia necessaria, che è l'elemento costitutivo del furto qualificato *per la persona*. Non è adunque la domesticità una qualità meramente personale, di quelle che *ossibus inhaerent,* inerenti, come dice la legge, *alla persona;* ma è una circostanza obbiettiva del reato, che nasce dal fatto dell'essersi l'autore del furto valso, per commetterlo, della sua qualità di domestico: è una qualità, una circostanza comunicabile ».

155. — *Varie ipotesi sul famulato proprio.*

I. La vendita di un calesse e cavallo fatta dal servo a pregiudizio ed insaputa del padrone con appropriazione del prezzo, non è solo una appropriazione indebita, ma un furto qualificato, sebbene il disegno della vendita non sia stato formato nell'istante, in cui il servo riceveva dal padrone i detti oggetti per trasportare i viaggiatori, e che la vendita sia seguita in una città lontana da quella della residenza del padrone (Cass. di Torino 29 maggio 1855, Ric. Moro — *Racc.* Bettini, VII, 465).

II. La sottrazione per parte delle persone di servizio di effetti che si trovano a loro disposizione per diretta necessità ed in conseguenza del servizio stesso, costituisce il reato di furto qualificato per la persona e non di appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 11 maggio 1882, Ric. Gallimberti, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886).

III. È qualificato per la persona, come domestico, il furto commesso dal servo di un albergo a danno di un forestiere ivi alloggiato (Cassazione di Napoli 19 febbraio 1883, Conflitto in causa Pipino, Est. Narici — *Riv. pen.*, anno XVII, 506, 507).

IV. Il furto commesso dal domestico, mediante rottura di un forziere è doppiamente qualificato, cioè per la *persona* e pel *mezzo*, quantunque

la rottura siasi fatta nell' interno della casa (Cass. di Torino 23 luglio 1884, Ric. Rossi, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1884, 424).

V. Il domestico che in casa del proprio padrone si appropria un oggetto di spettanza di questo, dimenticato dopo averlo collocato in un luogo entro il recinto della propria casa, commette furto qualificato per la persona e non il reato di appropriazione di cose smarrite (Cassazione di Torino 14 gennaio 1885, Ric. Bassani, Est. Rossi — *Racc.* Bettini, XXXVII, 153).

VI. Il furto commesso dal domestico in casa e a danno di un congiunto del padrone, nella circostanza ch'esso domestico accompagna questo a visitare quello, non può considerarsi furto qualificato per la persona (Cass. di Napoli 17 giugno 1885, Ric. Moretti, Est. Ciollaro — *G. pen.*, anno 1885, 450; *Riv. pen.*, XXII, 201; *Legge*, anno 1886, I, 100).

Osservò la Corte, in quest'ultima sentenza, che se da un lato per l'art. 607 n. 1 del Cod. pen. la qualifica della persona domestica non è estranea al fatto che il furto avvenga *fuori la casa* del padrone ed in danno della persona che non sia il padrone, tuttavia « il senso della disposizione medesima si è che tale furto, onde subire l'aggravante della qualifica di persona domestica, bisogna assolutamente che sia la conseguenza di quella fiducia che il padrone direttamente, *di necessità,* deve riporre nel domestico; ed in altri termini, che sia la conseguenza di incarico o di affidamento del padrone all'individuo addetto nella sua casa al di lui giornaliero servizio. Che se invece, come nella specie, l'affidamento o la fiducia parta da diversa persona (il fratello della padrona del domestico), in tal caso l'affidamento o la fiducia non è di necessità, e quindi, venendo meno la ragione del rigore della legge, deve di conseguenza venir meno l'aggravante della qualifica. In tal caso, in rapporto al derubato, il domestico vuolsi parificare nè più nè meno che ad un estraneo qualsiasi; e conseguentemente il furto sarà spoglio della qualifica della persona » (1).

156. — *Sulle questioni ai giurati.*

I. Trattandosi di furto domestico, la domanda ai giurati se l'imputato era domestico salariato e se tale qualità servì al medesimo di facilitazione per commettere il furto, non è viziata di complessità, inquantochè in essa non sono compresi che gli elementi costitutivi di una sola e medesima circostanza aggravante (Cass. di Palermo 23 dicembre 1868, Ric. Gulotto — *Legge*, anno 1870, I, 311; *Temi Zanclea*, I, 56).

---

(1) Mi pare che questa decisione non sia conforme al testo chiaro e preciso dell'art. 607, n. 1, del Cod. pen; essendo evidente che all'imputato *servì di facilitazione a commettere il furto la sua qualità di domestico;* e d'altronde è *indifferente* il luogo in cui il furto sia commesso.

II. I giurati devono essere interrogati sulla conoscenza che il complice avesse delle qualità personali dell'autore del furto (Cass. di Torino 17 febbraio 1869, Ric. Ghetti — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 43).

III. In tema di furto qualificato per la persona è violato l'art. 494 Cod. proc. pen. se, nelle questioni proposte ai giurati, fu messa in rilievo la qualità di servo o di persona salariata del danneggiato, ma manchi la indicazione del luogo del commesso furto, se cioè nella casa o nella bottega del derubato (Cass. di Torino 14 aprile 1869, Ric. Angelini — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 93).

IV. A termini dell'art. 607 Cod. pen. non è necessario, nel porre le questioni ai giurati, specificare l'estremo che la qualità di domestico servì di facilitazione per commettere il furto in danno del proprio padrone (Cassaz. di Napoli 22 settembre 1869, Ric. Fumara, Est. Giordano — *Temi Zanclea*, I, 63).

III. Non può dirsi viziata di complessità la questione ai giurati nella quale, trattandosi di furto commesso in epoca non bene precisata ed entro cui il derubato venne a morte, siasi domandato se il reato fu commesso dal servo a danno di questi, oppure dei suoi eredi, inquantochè ciò risponde perfettamente allo stato di incertezza di quell'epoca stessa (Cass. di Firenze 27 marzo 1875, Ric. Ricca e Comanducci — *Legge*, anno 1875, I, 355).

IV. È erronea, perchè monca, la questione proposta ai giurati sulla qualifica della persona in reato di furto, limitata a domandare se la qualità nell'accusata di domestica salariata dal derubato servì di facilitazione alla perpetrazione del reato (Cassaz. di Napoli 18 luglio 1883, Ric. Urgo, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVIII, 449).

V. La qualifica della persona (domesticità) nel furto è circostanza comunicabile al complice; quindi vuol essere proposta nella questione relativa alla partecipazione (Cass. di Palermo 18 agosto 1884, Ric. Torregrossa, Est. Serra — *Riv. pen.*, XXI, 228, 229) (1).

VI. A costituire la qualificazione del furto per la persona è necessario che il ladro sia domestico salariato e che la domesticità abbia facilitato la esecuzione del furto. La qualità di domestico salariato e la domesticità che abbia servito alla esecuzione del furto, possono, anzi debbono essere proposte in una sola questione ai giurati (Cassazione di Torino 6 maggio 1885, Ric. Canepa, Est. Pasini — *Giur. penale*, anno 1885, 247).

VII. Perchè esista nel furto la qualifica della persona, occorre che i giurati abbiano affermato che l'accusato trovavasi in alcuna delle condizioni tassativamente previste dall'articolo 607 Cod. penale (Cassazione di Roma 26 marzo 1886, Ric. Lardani, Est. Ghiglieri — *Legge*, anno 1887, I, 281).

---

(1) Ho riprodotto i motivi di questa sentenza al n. 154, V.

CAPITOLO TERZO

Ancora del furto qualificato per la persona.
Famulato improprio.

Sommario.

157. *Estremi del* famulato improprio *e varie specie di esso.*

§ 1.

Furto commesso in occasione di ospitalità.

158. *Il furto in occasione di ospitalità secondo il Codice sardo, il toscano e i Progetti del Codice penale.*
159. *Le due ipotesi del Codice sardo sul furto commesso in occasione di ospitalità; elementi di ciascuna ipotesi.*
160. *La ospitalità deve essere gratuita.*
161. *Se il ladro è colui che riceve la ospitalità, è indifferente che la cosa sia di estranei.*
162. *Se il furto commesso in occasione di ospitalità possa essere qualificato anche per il tempo.*
163. *Giurisprudenza pratica:* — *Natura giuridica della qualifica dell'ospitalità.*
164. » *Ipotesi e massime.*

§ 2.

Furto per opera di albergatori, vetturali e simili.

165. *Ragione della legge.*
166. *Il Codice toscano, sardo e i Progetti del Codice penale in proposito di questo furto.*
167. *Sul significato da darsi alle parole* locandiere, albergatore.
168. Quid? *ove il viandante si fermi nell'albergo pochi istanti.*
169. *Significato da darsi alla parola* vetturale *e* barcaiuolo.
170. *I servi o i preposti dei vetturali e barcaiuoli sono responsabili nella stessa misura di questi.*
171. *Estremo essenziale del furto in esame.* — *Significato da darsi alle parole* affidate nella detta loro qualità.
172. Quid? *ove l'albergatore o il vetturale si appropria una cosa dimenticata dal viaggiatore.*
173. *Giurisprudenza pratica:* Sulla qualità del luogo.
174. » *Sul vetturale o barcaiuolo.*
175. » *Ipotesi e massime.*

§ 3.

Furto per opera di un servo di campagna, operaio, ecc.

176. *Ragione della legge. Il Codice toscano e sardo in questa specie particolare di furto.*
177. *I vari Progetti del Codice penale.*
178. *Osservazioni sul Codice toscano. Estremi di questo furto.*
179. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*
180. *Estremi del furto in esame secondo il Legislatore sardo. — Una essenziale differenza col Codice toscano.*
181. *Giurisprudenza pratica: sugli estremi del furto in esame.*
182. » *sul servizio prestato.*
183. » *significato delle parole* impiegato, operaio.
184. » *circa il luogo.*
185. » *non è necessario che la cosa rubata appartenga al conduttore dell'opera.*
186. » *ipotesi nelle quali non si ravvisarono gli estremi del furto in esame.*
187. » *ipotesi e questione (XX) ai giurati.*

157. — Il *famulato improprio*, come ho detto più sopra (n. 135), si verifica nel fatto dell'operaio o giornaliero prezzolato che rubi a danno di chi si vale dell'opera sua, o di altri, purchè il furto cada sopra oggetti che si trovino nel luogo ov'egli prestava servizio, e purchè al furto gli abbia offerto comodità il servizio stesso.

Gli estremi del *famulato improprio* si coordinano con quelli del *famulato proprio*. Anche qui si esige la pattuita *mercede*, ma niente interessa che il lavoro si presti a ora o a giornata; nè che la mercede sia *grande* o *piccola;* in *denaro* o *roba; determinata* o *indeterminata*. Anche qui si richiede l'estremo che il servizio abbia offerto la *comodità* di rubare; onde è necessario che il furto si commetta durante la lavorazione, o in quel periodo di tempo in cui l'operaio era salariato per eseguire quel dato incarico. A questo concetto si riannoda l'altro della *località*, nella quale richiedesi che il furto siasi consumato, vale a dire quella località, in cui l'operaio era ammesso liberamente per ragione del lavoro, che era tenuto a prestare.

Fondamento del *famulato improprio* è la *tradita fiducia*, come nel *famulato proprio;* motivo per cui talun Legislatore annovera fra esso anche il furto commesso in occasione di *ospitalità;* perchè, tanto nel caso che si renda colpevole di furto la persona ospitata in pregiudizio di chi accorda la ospitalità, quanto nel caso che il furto sia commesso da costui a pregiudizio dell'altro, è violata la reciproca confidenza, che deve intercedere tra le due persone.

Per la stessa ragione, alcuni Codici mettono nella classe del *famulato improprio*, il furto commesso da un albergatore, da un vetturale e da altre simili persone, sopra cose affidate alle stesse in questa loro qualità.

Comincierò quindi a trattare del furto perpetrato in occasione di *ospitalità;* per far indi passaggio a quello dell'albergatore, vetturale ecc., e dell'operaio e giornaliero.

§ 1.

Furto commesso in occasione di ospitalità.

158. — La ospitalità presso tutti i popoli era tenuta come sacra; ed anzi è noto che le stesse popolazioni selvaggie hanno per essa una specialissima considerazione. La tradita ospitalità sia per parte di chi la riceve, sia per parte di colui che l'accorda, costituisce una grave infrazione di quei doveri che sono inerenti alla umana consociazione; onde degno di encomio dev' essere quel Legislatore, che con leggi particolari viene a tutelare i rapporti che legano l'ospitante e l'ospitato.

La maggior parte dei Codici vigenti però, non hanno creduto di comprendere, fra le loro sanzioni, una che colpisca coloro, i quali tradiscono l'accordata o la ricevuta ospitalità, mettendo la mano rapace sugli averi dell'ospitante o dell'ospitato. Ma ci gode l'animo di non annoverare fra essi il Codice sardo.

Il quale dichiara furto qualificato *per la persona* e lo punisce colla reclusione da tre a dieci anni (art. 54, 607 n. 2) quello che è « commesso da ospite o da persona della sua famiglia nella casa di abitazione ove riceve l'ospitalità, o se è stato commesso verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità o da altri della sua famiglia ».

Il Codice toscano prevede la ospitalità, ma la prevede solo quando non sia *gratuita,* e colloca il furto, commesso in tale circostanza, nella classe dei furti *aggravati,* come abbiamo veduto (n. 108).

I Sotto Commissari (Ambrosoli e Tolomei) della Prima Commissione incaricata della compilazione del Codice penale posero tra i furti qualificati *per la persona* anche quello in esame, dichiarando tale (art. 373 lett. *c*) il furto « commesso da chi presta ospitalità o dai membri della sua famiglia, a danno di chi la riceve, o dei membri della famiglia di lui o viceversa, nella abitazione ove la ospitalità è prestata, o nelle sue dipendenze ».

Nell'articolo 374, § 2, diedero la definizione della *ospitalità,*

dicendo che « presta ospitalità chi somministra gratuitamente ad una persona nella propria casa vitto od alloggio, o l'uno e l'altro insieme ».

La Prima Commissione accettò le formole dei Sotto Commissari, formole che andarono a costituire gli art. 350 lett. *c* e 351 § 2 del Progetto 17 maggio 1868; solo, nella definizione della ospitalità, alla parola *alloggio,* sostituirono la parola *stanza.*

L'articolo 350 lett. *c* fu ridotto dalla Seconda Commissione alla formola seguente (art. 417 lett. *c*, Progetto 15 aprile 1870): « Il furto è qualificato *per la persona,* se è commesso da chi riceve ospitalità o dalle persone della sua famiglia, nella casa in cui gli è prestata; o viceversa da chi presta la ospitalità o dalle persone della sua famiglia a danno di chi la riceve o delle persone della famiglia di lui ».

La definizione della ospitalità fu poi dalla stessa Seconda Commissione così corretta (art. 418 § 2): « Presta ospitalità chi somministra gratuitamente ad una persona, nella propria casa, vitto, alloggio, o ricovero, o l'uno e l'altro insieme »; la quale modificazione fu suggerita dal concetto di togliere ogni equivoco che potesse nascere dalla voce *stanza,* posta dalla Prima Commissione (1).

Il De Falco semplificò questa formola, e definì il furto in esame quello « commesso da chi dà o riceve ospitalità nella casa in cui questa è prestata o ricevuta, o da persone di sua famiglia » (art. 500, secondo capoverso, Progetto 30 giugno 1873). L'illustre ministro non ha creduto di dare alcuna definizione della ospitalità, certo per lasciare libero il giudizio del Magistrato.

Il Vigliani ed il Senato accolsero integralmente le formole della Seconda Commissione rispettivamente agli articoli 422 n. 3, 423 § 2 del Progetto 24 febbraio 1874; 430 n. 3, 431, § 2 del Progetto 25 maggio 1875.

Lo Zanardelli ed il Savelli, negli art. 372 n. 2 e 366 n. 2 (Progetti anno 1882 a maggio 1883 e 26 novembre 1883), compresero tutti i furti, che gli altri Progetti, ed i Codici in generale, ritengono qualificati *per la persona,* nella formola generale di « delitto *commesso mediante abuso della fiducia e della comodità derivante dai rapporti reciproci* di servizio domestico, *di ospitalità*, alloggio, convitto, trasporto per terra o per acqua, ovvero da altri consimili rapporti, anche momentanei ed accidentali, del colpevole col derubato ».

---

(1) Seduta 27 gennaio 1870 — Verbale 63 nel Volume II dell'opera: « *Il Progetto ecc.* » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Fedeli poi i due illustri guardasigilli al principio informativo dei loro Progetti lasciarono la definizione della ospitalità.

159. — Il criterio che la qualifica in esame deriva dai rapporti nascenti dall'ospitalità, ha suggerito al Legislatore sardo due concetti diversi, secondo che il furto è commesso da colui che *accorda* la ospitalità o da taluno della sua famiglia; o da colui che *riceve* la ospitalità o da taluno della sua famiglia.

Non può negarsi essere distinta la condizione giuridica dei due soggetti attivi.

Infatti, colui che accorda la ospitalità, non è obbligato (per circostanze particolari, nelle quali la ospitalità è accordata), a fidarsi *sempre* dell'ospitato. Lo dovrebbe, quando, conoscendolo, lo avesse invitato. L'ospitato, al contrario, tanto se invitato, quanto se ospitato dietro sua domanda, non ha nessun motivo di diffidare dell'ospitante; perchè, se invitato, già, nella maggior parte dei casi, lo conosce; se ha chiesto la ospitalità, con questa sua domanda ha dimostrato di avere fiducia in colui, al quale l'ha rivolta. L'ospitante quindi, i membri della sua famiglia ed anche gli *estranei,* che si trovano presso di lui, per difendersi contro la eventuale cupidità dell'ospitato, possono, ove lo vogliano, impiegare una cura maggiore a tutela delle proprie cose. Ma l'ospitato, che non ha alcuna ragione di diffidare dell'ospitante e famiglia, è naturale che non usi di alcuna cautela, o, per lo meno, che non adoperi la necessaria diligenza per proteggere il suo avere.

V'ha poi un'altra considerazione che spinge a distinguere le due diverse posizioni.

L'ospitato, è vero, quando è accolto nella casa dell'ospitante, assume dei doveri verso costui; ma codesti doveri devono limitarsi nella *sola casa di abitazione,* ove riceve la ospitalità, perchè è *solo* in questo luogo, in cui (per la ospitalità ricevuta), si suppone abbia la piena libertà di girare. Se mai volesse accedere ad altri locali, lo farebbe di suo arbitrio, non già per i rapporti nati dall'ospitalità medesima. Sarebbe strano che taluno, pel solo fatto di essere stato ospitato, avesse il diritto di entrare in qualsiasi locale, che non fosse la casa di abitazione statagli aperta per mera liberalità.

Nei riguardi dell'ospitante, la bisogna corre diversa. L'ospitato, pel solo fatto della ospitalità ricevuta, *si affida* all'ospitante, che si è mostrato cotanto liberale verso di lui. La sua persona e le cose sue diventano, per così dire, sacre all'ospitante. Nei rapporti quindi di esso ospitato, quanto alla sottrazione di oggetti che gli appartengono, non deve farsi questione di località. *Qualunque sia il luogo,* ove collocati, se l'ospitante mette su di essi

la cupida mano e se li appropria, è *sempre* venuto meno a quella fiducia, che l'ospitato *necessariamente* aveva in lui riposta.

Infine, vi ha un motivo ulteriore di distinzione. Quando l'ospitato entra *nella casa* dell'ospitante, nascono in lui dei rapporti speciali, per la ricevuta ospitalità, verso *tutte* le persone, che si trovano *nella casa stessa;* perchè egli, con questo ingresso, ha pure incontrato degli obblighi verso di essa. In conseguenza, non solo deve rispettare gli oggetti proprî di colui (o dei membri della famiglia), che gli ha accordato la ospitalità, ma anche gli oggetti degli *estranei,* che si trovano *nella casa* medesima.

L'ospitante, invece, assume un obbligo *soltanto* verso l'ospitato o i membri della famiglia di lui, che siano del pari *ospitati;* non certo verso le persone *estranee,* perchè è *soltanto* dall'ospitalità che nascono i rapporti qualificanti il furto.

Il Legislatore sardo si è informato a questi concetti, ed ha regolato (art. 607 n. 2) le due ipotesi nel modo seguente.

Se il furto è commesso da colui che *riceve* la ospitalità, o da persona della sua famiglia, soggetto passivo del furto può essere *chiunque,* anche un *estraneo* alla famiglia dell'ospitante, perchè la ospitalità ha creato dei rapporti speciali *fra tutti* coloro che si trovano nella casa ospitale e l'ospitato. Però, la qualifica è alligata alla condizione che il furto avvenga *nella casa di abitazione,* ove si riceve la ospitalità, appunto per l'obbligo che l'ospitato assume *anche* verso il luogo ospitale.

Se il furto è commesso dall'ospitante, o da taluno della sua famiglia, soggetto passivo non può essere che l'ospitato o la sua famiglia, pure ospitata, non anche l'*estraneo*, perchè fra *l'estraneo* e l'ospitante o la famiglia dell'ospitante, la ospitalità non fa nascere alcun rapporto. Di più; il furto, in questa ipotesi, è da considerarsi qualificato, anche se le cose sottratte si trovino riposte in luogo diverso dalla *casa di abitazione*, ove è accordata la ospitalità, e *qualunque* sia questo luogo, perchè l'ospitato, non avendo alcuna ragione di diffidare dell'ospitante e famiglia, non è *obbligato* a tutelare in modo speciale il suo avere, e deve quindi essere dal Legislatore particolarmente protetto. Codesta protezione particolare non può essere invece reclamata dall'ospitante o sua famiglia, o dagli estranei, come soggetti passivi del furto commesso dall'ospitato, perchè, dovendo talvolta diffidare di costui, hanno ad ascrivere a propria colpa se un furto avvenne a loro pregiudizio ad opera di esso, mentre potevano difendere con maggiore diligenza le proprie cose, e ne avrebbero avuto tutto l'agio, il quale, al contrario, potrebbe mancare all'ospitato contro la cupidigia dell'ospitante o famiglia.

Sotto un certo punto di vista adunque (sebbene la pena sia eguale tanto contro l'ospitante quanto contro l'ospitato), la condizione giuridica di colui che *accorda* la ospitalità è più grave della condizione giuridica di quello che la *riceve*. Ed è giusto, perchè le sottrazioni commesse dall'ospitante ai danni dell'ospitato o famiglia, offrono il carattere di una specie di premeditazione e l'aspetto di un tranello; e il Legislatore deve seriamente preoccuparsi di questa particolare ed intrinseca circostanza.

Sulla *comunicabilità* della circostanza personale dell'ospite, mi riporto a quanto esposi nel n. 154.

160. — Il Legislatore non lo proclama, ma deve ritenersi che la ospitalità, la quale rende qualificato il furto, sia *gratuita*. Ciò si rivela dai lavori preparatorî del Codice penale, che, per così dire, servono di interpretazione quasi autentica dell'articolo in esame; e maggiormente si rivela dai seguenti *considerando* della sentenza 25 luglio 1854 (1) della Suprema Corte di Torino:

« Attesochè non sia controverso, ed è anzi confermato dagli elementi di fatto esposti nella denunciata sentenza, che il furto attribuito al ricorrente fu commesso in un'osteria e nella camera in cui egli venne albergato, e che l'alloggio ad esso accordato non fu *gratuito;*

« Che la legge, nel citato n. 2 dell'art. 655 (2) dichiarando qualificato il furto commesso dall'ospite nella casa di colui *ove riceve* l'ospitalità, ha inteso alludere ad ospite e ad ospitalità nel vero e proprio significato della parola; a quell'ospite cioè, che, per atto benefico del padrone, è accolto in casa, ed ivi riceve ricovero ed alloggio gratuito, sicchè quella ospitalità così conceduta non è che un atto di mera liberalità;

« Che, infatti, la legge non ha parlato, nel cennato articolo, nè di osti, nè di locandieri, nè di albergatori, appunto perchè non alludeva a quell'alloggio, che da costoro si somministra ai loro avventori; e ciò è tanto manifesto, che di questi osti ed albergatori fa espressa menzione nel successivo numero 3 dell'articolo stesso; il che non avrebbe fatto senza incorrere in una sconvenevole ripetizione, ove nel numero precedente avesse inteso di comprenderli;

« Che è anche più manifesta questa distinzione che la legge nel citato n. 3 non riguarda come qualificato per la persona il

---

(1) Ric. Mandaresu, Est. Alvigini (Pres. Siccardi) — *Racc.* Bettini, VI, 642.
(2) Codice albertino perfettamente conforme all'articolo 607 n. 2 del Codice del 1859.

furto commesso dall'albergato in una locanda od osteria; ma solo attribuisce questa aggravante qualità al furto commesso dall'oste od albergatore, o da' suoi domestici a danno dell'albergato; mentre, invece, la qualificazione della persona, quando trattasi di ospite e di ospitato, nel senso inteso nel n. 2 di detta legge, è attribuita indistintamente al furto commesso dall' uno di essi a danno dell'altro nella casa ove l'ospitalità è conceduta; il che dinota evidentemente, non avere la legge confuso l' ospite coll'albergatore o locandiere, nè l'ospitato con chi alberga, mediante pagamento, in una locanda od osteria; nè avere perciò voluto attribuire la stessa gravità ed importanza al furto commesso dall'albergato in un' osteria, come a quello commesso dall'ospite a danno di chi, per mera liberalità, lo accoglie e lo ricovera nella propria casa;

« Che la intrinseca ragione della legge, fatta palese in modo non dubbio anche dalle discussioni e proposte che prepararono la compilazione dell'art. 655, sta in ciò che mentre in colui che prende alloggio mediante pagamento in un'osteria o locanda, non è supposto esservi speciale affidamento per parte dell'oste o locandiere, il quale anzi dalla natura stessa della sua professione è avvertito della necessità di vegliare alla sicurezza e guarentigia propria e delle cose sue, e v'è all' incontro deposito necessario e vero affidamento dell'albergato nell'albergatore; quando trattasi, invece, dell'ospite e della persona che dà l'ospitalità, la legge ravvisa in essi il concorso di doveri ugualmente stretti e sacri dai due lati, poichè, mentre in uno, è il dovere di tutelare e guarentire la persona e le cose di colui che, accettando la ospitalità, tutto abbandona sè stesso alla di lui cura e alla di lui lealtà; in questo, nell'atto che accetta le generose offerte del padrone che lo accoglie, sorge il dovere, non solo di riconoscenza, ma eziandio di riguardare come inviolabile e sacra la persona che lo accoglie, e tutto che ad essa appartiene ».

161. — Ho detto (n. 159) che nella ipotesi in cui il ladro sia colui che riceve ospitalità, è indifferente che la cosa rubata appartenga a colui che concede l'ospitalità o ad altra persona. La Cassazione di Torino, con sentenza 31 marzo 1859 (1), ha giudicato in questo senso; e così si espresse:

« Considerando, in diritto, che l'articolo suespresso (655 n. 2 del Codice albertino), contempla il furto commesso dall'ospite nella casa ove riceve ospitalità, e non distingue tra la cosa rubata

(1) Ric. Angioi, Est. Serra — *Racc.* Bettini, XI, 320, 321.

che sia propria del padrone della casa medesima, e quella che appartenga ad altra persona;

« Che, scopo principale della legge essendo il punire l'abuso di confidenza commesso dall'ospite a danno di chi lo riceve in casa sua, tale abuso si verifica tanto nel caso, in cui la cosa rubata appartenga al padrone della casa, quanto nell'altro, in cui si sottragga un oggetto di proprietà altrui;

« Che tale distinzione, non fatta dal Legislatore, ed evidentemente contraria allo scopo ed allo spirito della legge, tanto meno sarebbe attendibile nella specie, quanto più il Viglino, essendo orologiaio, e, come tale, responsabile dell'orologio datogli per accomodarlo, la sottrazione fattane dall'Angioi, ospite in quella casa, importa un vero furto a danno del Viglino che lo aveva ospitato ».

Uguale principio ritenne la stessa Corte, con la sentenza 22 gennaio 1885 (1), nella quale ebbe a dire:

« Attesochè il dedotto mezzo non regga, trattandosi di furto commesso nella casa in cui il Ghirardini era stato ammesso a dormire per atto di mera ospitalità, e in danno di altra persona, che il proprietario della casa stessa aveva parimente ricevuto come ospite e per passare la notte nello stesso locale, in cui il Ghirardini era pure ospitato. E se il furto più direttamente colpiva cotesto suo compagno di ospitalità, violava, nel tempo stesso, la fiducia che il proprietario della casa riponeva nel Ghirardini, non meno che il diritto del proprietario stesso a vedere rispettato e tutelato tutto ciò che altre persone, da lui ospitate, avevano affidato alla sua protezione; e quindi quel furto impegnava la responsabilità sua in ordine alle cose che l'ospite aveva recato nella sua casa. Perciò il furto preaccennato, venendo contemporaneamente ad offendere il diritto dell'ospitato e del proprietario, era senza più compreso nel n. 2 dell'art. 607 del Cod. pen. ».

162. — Fu agitata la questione se il furto commesso in occasione di ospitalità possa assumere anche la qualifica *per il tempo*. Come vedremo più innanzi (nn. 191, 195), la qualifica *per il tempo* richiede, fra le altre condizioni, che l'agente *non conviva* col derubato. Ora, nello svolgere la detta questione, si esaminò se la ospitalità costituisca *convivenza* nei sensi di questa disposizione di legge.

La Cassazione di Torino, trattando la questione sotto un diverso punto di vista e cioè nei riguardi di un furto commesso

---

(1) Ric. Ghirardini, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1885, 94, 95.

da un ospite cognato dei derubati, per decidere se vi concorressero in tale ipotesi gli elementi atti ad escludere l'azione penale pei rapporti di parentela, con sentenza 6 aprile 1857 (1), ha giudicato che il Legislatore, nello stabilire per condizione essenziale della perenzione dell'azione penale la *convivenza* del parente con gli altri parenti, ha inteso di dire quando « trovansi riuniti fra loro e in modo da formare una sola famiglia, siccome lo indica il verbo *convivere*, che, nel suo vero senso, esprime l'azione intima abituale di vivere e mangiare insieme; ed è allora che non ha luogo l'azione penale per la sottrazione tra le dette persone, affine di non palesare i segreti e non turbare la pace delle famiglie, *come si legge nei motivi del sovra citato articolo;* ora, il fatto dimostra che il Rossi, al tempo della commessa sottrazione, non conviveva coi consorti Solari di lui cognati, poichè egli teneva la solita sua abitazione in Genova, e non veniva ricoverato nella loro casa in Arenzano, che temporariamente, e nella circostanza che trovavasi colà di passaggio ».

Giusta adunque codeste considerazioni, l'ospite non potrebbe ritenersi come *convivente*, nel senso della legge, colla persona del derubato; onde potrebbe in di lui riguardo sussistere la qualifica *del tempo*.

Ma lo stesso Magistrato Supremo, con sentenza 24 febbraio 1869 (2), ha giudicato al contrario che « la ospitalità induce di fatti una convivenza, comunque breve, di chi la riceve con chi la concede; perciò il furto commesso dall'ospite di notte e nella stessa casa ove riceve la ospitalità, è qualificato per la *persona*, ma non per *il tempo* ».

« Considerando (così si esprimono i motivi), che lo scopo che si propose il Legislatore nell'aggravare la pena del furto commesso di notte in casa abitata, questo si fu di proteggere in modo speciale il luogo destinato alla dimora e al riposo dei cittadini e la loro individuale sicurezza maggiormente compromessa da siffatte introduzioni clandestine in case più audaci e più allarmanti, sia per la maggiore facilità che ha il ladro nella esecuzione del misfatto, sia per i maggiori pericoli e conseguenze, da cui può essere accompagnato;

« Considerando codeste circostanze e ragioni, vengono meno alloraquando il padrone stesso volontariamente e liberamente accoglie ed ammette di notte in casa sua la persona che poscia lo deruba; e questa, ben lungi dall'introdurvisi clandestinamente,

---

(1) Ric. Rossi, Est. Lavagna — *Racc.* Bettini, IX, 366.
(2) Ric. Invernizzi, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 256.

e contro la volontà del proprietario, vi commette il furto nel mentre stesso in cui sta in casa coll'assenso del medesimo; che se la parola *convivente* (dell'articolo 608, n. 1), nello stretto suo significato, si distingue dal concetto di semplice momentanea ospitalità, tuttavia la ragione della legge dimostra che l'aggravante in discorso non può meglio qualificarsi in quest'ultimo caso che in quello, perchè eziandio la ospitalità importa difatti con sè una, comunque breve, *convivenza* di chi la riceve con chi la accorda, e perchè esclude per sè medesima il motivo principale dell'aggravamento di pena sancito dal ridetto art. 608, n. 1 ».

Quest'ultima considerazione guasta, secondo il modesto mio avviso, la bontà del giudicato, perchè la parola *convivenza* deve essere presa nel suo significato vero e proprio, che è quello stato riconosciuto dalla prefata Suprema Corte nella sentenza del 1857. Il furto è punito più gravemente quando commesso di nottetempo, perchè ne è aumentata la quantità politica per l'allarme che desta e per le maggiori difficoltà che incontra il proprietario nel difendere di notte le cose sue, e per impedire la clandestina introduzione del ladro nella sua casa. Ove l'agente sia ospite del derubato, questi si è messo volontariamente in condizione di favorire il furto; per opera sua è cessato l'allarme; ha egli stesso, con piena volontà e libertà, rinunciato a difendere le sue cose di fronte a quella persona, a cui ha accordato la ospitalità e che poi lo ha derubato, violando la fiducia, che in esso il padrone aveva riposta. È questo il motivo che, indipendentemente dalla *convivenza,* mi consiglia a ritenere che il furto commesso dall'ospite non possa essere qualificato anche *per il tempo* (1).

163. — *Giurisprudenza pratica. Natura giuridica della qualifica della ospitalità.*

I. La legge che classifica tra i furti qualificati quello commesso dall'ospite non distingue fra il tempo in cui sia durata ed il modo in cui sia stata data la ospitalità (Cassaz. di Torino 6 luglio 1857, Ric. Teppa — *Racc.* Bettini, VIII, 1, 631).

II. La legge qualifica il furto commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia nella casa di abitazione ove riceve ospitalità, o verso gli ospiti da colui che dà ospitalità, o da altri della sua famiglia. Ma non mette condizioni di persone, o durata di tempo, o maniera di tratta-

---

(1) La non concorrenza delle due qualifiche (*della persona e del tempo*) è massima costante della Cassazione di Torino, come si rileva dalla sentenza 13 luglio 1881, riportata più innanzi (n. 164, VI).

mento, a cui debba dirsi alligata la ospitalità, che aggrava il furto (Cass. di Torino 19 marzo 1859, Ric. P. M. in causa Ivaldi — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 81).

III. A costituire il furto qualificato per la persona a termini del n. 2 dell'articolo 607 Cod. pen. si richiede il simultaneo concorso di due condizioni, vale a dire che il furto sia commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia, e che sia nella casa di abitazione ove riceve la ospitalità. La relativa questione deve quindi contenere codesti due estremi (Cass. di Torino 26 ottobre 1867, Ric. Bordon — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 461; Id. 2 giugno 1869, Ric. Peroni — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 129).

164. — *Ipotesi e massime.*

I. Le qualificazioni del furto in ragione del luogo e dell'abuso di ospitalità, influiscono distintamente sulla pena del reato, e non possono assorbirsi nè confondersi in una sola (Cass. di Torino 13 agosto 1849, Ric. Beaud — *Racc.* Bettini, I, 1, 728).

II. Subaffittate diverse camere separatamente a diversi, se l'ospite di una di esse ruba nella camera dell'altro, il furto non è qualificato per l'ospitalità. Le camere subaffittate non sono più case del conduttore generale, ed ognuna di esse è *casa* particolare del rispettivo subaffittuario (Cassaz. di Torino 10 maggio 1854, Ric. Dell' Erba — *Racc.* Bettini, VI, 1, 384).

III. L'ospite che, per commettere un furto nella casa, dove riceve l'ospitalità, fa uso di una chiave che toglie con frode ad uno della famiglia, è reo di furto qualificato per la *persona* e pel *mezzo*. Non monta che non siasi introdotto nella camera, ove rubò, nella qualità di ospite (Cass. di Torino 25 febbraio 1859, Ric. Servelli ed altri — *Racc.* Bettini, X, 1, 124, 125).

IV. La disposizione dell'articolo 614 del Cod. pen. (*specie della casa abitata*) non può estendersi oltre il limite determinato, ed applicarsi al caso preveduto dal n. 2 dell'articolo 607 dello stesso Codice (1) (Cassazione di Torino 2 giugno 1869, Ric. N. N. — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 129).

V. Non è qualificato il furto commesso da persona *accidentalmente* (2) invitata ad ospitare in casa del derubato (Cass. di Firenze 14 maggio 1873, Ric. P. M. in causa Banzato — *Monit. giudiz.* di Venezia, anno 1873, 487).

---

(1) Nella sentenza più sotto riportata (VI), la stessa Cassazione ha giudicato il contrario; e mi pare con maggior ragione, perchè l'articolo 614 dichiara di *considerare come casa abitata*, anche le *dipendenze* ivi indicate.

(2) Non ho sott'occhio i motivi della sentenza; ma annunciata in questo modo la tesi, mi parrebbe l'avviso del Supremo Magistrato arrischiato, perchè l'art. 607 n. 2 non fa alcuna distinzione, nè stabilisce alcuna condizione circa la durata del tempo, come d'altronde ebbe rettamente a giudicare la Cassazione di Torino colla sentenza 19 marzo 1859 (v. numero precedente, II).

VI. Colui che, ospitato su un fenile dipendente da casa abitata, ruba di notte tempo alcuni oggetti sul fenile stesso, e poi, penetrando nella casa dell'ospite, ruba altri oggetti, commette un sol furto qualificato *per la persona*. Per l'applicazione della pena non si possono ritenere nel furto le due qualifiche *per la persona* e *pel tempo* (Cass. di Torino 13 luglio 1881, Ric. Bertorello, Est. Bagiarini — *Giur. penale*, anno 1881, 252).

« Ritenuto, che a termini dell'articolo 607 Cod. pen. (così si esprimono i motivi di questa sentenza), è qualificato *per la persona* il furto commesso nella casa di abitazione da chi vi riceve la ospitalità, ed a senso del successivo art. 614 sono *considerati per casa di abitazione,* oltre i fabbricati a quest'uso specialmente destinati, anche gli altri locali che ne dipendono..... Che costituendo pertanto il furto avvenuto nel fienile e nella casa un solo reato, questo non può se non rivestire l'unica qualifica della *persona,* nascente dalla tradita ospitalità, e non anche quella del *tempo,* imperocchè, come ripetutamente pronunciò la giurisprudenza, non possono insieme queste due qualifiche concorrere ».

VII. Il furto commesso dal trovatello in casa e a danno di chi lo accolse fin da bambino e lo mantenne sempre presso di sè, lungi dall'essere esente da pena, a norma dell'articolo 635 Cod. pen., deve essere considerato furto qualificato *per la persona* giusta l'art. 607 n. 2 Cod. stesso (Cass. di Torino 7 dicembre 1882, Ric. Montemerlo, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1883, 21).

VIII. Il furto di bestiame commesso dall'ospite nella stalla in cui è ospitato non riveste doppia qualificazione, cioè per la *persona* e per il *luogo*, ma soltanto per la *persona* (Cass. di Torino 20 maggio 1886, Ric. Macchiorlatti, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 258; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 151) (1).

§ 2.

Furto per opera di albergatori, vetturali e simili.

165. — Il Codice civile, negli articoli 1629-1631, 1866-1868, chiama responsabili i vetturini per terra e per acqua degli oggetti ad essi affidati per la custodia e per la conservazione, e gli osti e gli albergatori per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Era questa anche una disposizione della legge romana (2), e ciò pel motivo che il deposito fatto è

---

(1) Ho riportato i motivi di questa sentenza al n. 86.
(2) L. 1, Dig. *nautæ, caupones.*

considerato come un *deposito necessario. Necesse est plerumque eorum fidem sequi, et res custodiae eorum committere* (1). Da ciò derivava che gli albergatori erano tenuti *etiam de levissima poena.*

Ma un'altra conseguenza di questa regola si è, che gli albergatori ed i vetturali, che commettono un furto sugli oggetti ad essi per tale qualità affidati, devono essere puniti più severamente di quello che lo sarebbero altre persone, perchè al delitto ordinario aggiungono l'abuso della *fiducia necessaria,* che hanno dovuto riporre in essi i derubati.

Di ciò ebbi occasione di parlare più sopra, occupandomi del furto *aggravato* commesso in una osteria o in una locanda secondo il Codice toscano (n. 108).

166. — Il Codice sardo (art. 607 n. 3), annovera codesto furto tra quelli che sono qualificati per la *persona,* e dichiara essere tale quello che « è stato commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo, o da alcuno dei loro servi od impiegati quali siansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità ».

Il Codice toscano prevede il furto commesso in un'osteria o locanda da chi vi fu ricevuto come ospite, e quello commesso in una pubblica strada sopra equipaggi di viaggiatori o su merci che si trasportavano da luogo a luogo (art. 377 lett. *l, o*); ed ambedue questi furti ritiene *aggravati* (v. nn. 108-111). Prevede inoltre la truffa (appropriazione indebita) commessa dai barcaiuoli, vetturali, facchini o loro dipendenti, pubblici corrieri o procacci comunitativi sopra oggetti affidati o consegnati pel trasporto, o per qualunque altro titolo, e la assoggetta alla pena del furto *semplice* (art. 396, 398 lett. *c, d*).

Quanto ai Progetti del nuovo Codice penale, ho riportato le corrispondenti disposizioni ai nn. 108 e 110.

167. — La prima osservazione che si presenta nella interpretazione dell'articolo succitato concerne il significato da darsi alle parole *locandiere* ed *albergatore.* Qualche cosa già ebbi a dire in proposito (n. 109); però parmi opportuno di ritornare sull'argomento.

Codeste espressioni sono soltanto indicative o restrittive? Vi si deve, per esempio, comprendere i padroni di stanze o di appartamenti ammobigliati? La Camera delle accuse della Corte di

---

(1) L. 1, § 1, Dig. *nautæ, caupones.*

Appello di Parigi ebbe a giudicare che costoro non possono essere assimilati ai locandieri ed agli albergatori, perchè fra i locatori ed i locatari di stanze o di appartamenti ammobigliati non esiste quella fiducia *forzata* che esiste fra i locandieri, gli albergatori ed i viandanti, o, quanto meno, non esiste nello stesso grado, potendo i locatori di stanze o di appartamenti ammobigliati prendere tutte le informazioni che credono sul conto dell'inquilino; il che non può fare un albergatore od un locandiere. La Corte di Cassazione condannò codesto sistema interpretativo (1); ma la Corte di rinvio d'Orléans, tornò, al contrario, ad adottarlo. Riportata la questione avanti il Supremo Magistrato, fu deciso in Sezioni riunite « che le parole *locanda* ed *albergo* sono espressioni generali, le quali, secondo il significato volgare, comprendono ogni albergo ed ogni casa, o qualsiasi parte di albergo o di casa, in cui si è ricevuti, dietro il pagamento di una mercede locatizia, per prendere alloggio o vitto; che sebbene altri articoli del Codice penale enumerino altre persone, oltre gli albergatori e i locandieri, a tutte però si impongono le stesse obbligazioni e sono tutte soggette alla medesima responsabilità civile; e che codeste disposizioni sono fondate sulla *fiducia necessaria,* che il viandante deve riporre tanto in un locandiere o in un albergatore, quanto nel locatore di una stanza ammobigliata; ch'esse non possono rifiutare al viandante in un luogo quella tutela che gli hanno accordata in un altro; nè vogliono che il locatore di un appartamento o di una stanza ammobigliata, colpevole del furto di effetti di un viandante, fosse punito più leggermente dell'albergatore o del locandiere » (2).

La Corte d'Amiens, nuova Corte di rinvio, malgrado codesta sentenza, seguì l'avviso delle Corti di Parigi e di Orléans, e la questione fu portata avanti il Consiglio di Stato, il quale, con deliberazione 10 ottobre 1811, pronunciò nei sensi stessi della Cassazione, stabilendo che « se le parole di casa o stanze ammobigliate non sono *esplicitamente* comprese nell'articolo 386, non può dubitarsi che non le vi siano *implicitamente* sotto le espressioni generiche di locanda o di albergo » (3).

Codesta decisione che, per la legislazione francese costituisce una interpretazione autentica della legge, ha troncato ogni discussione in proposito.

Riportandomi alla disposizione del Codice sardo, devo ritenere che questa pure sia la interpretazione da darsi alla stessa, perchè,

---

(1) Sent. 4 aprile 1811 (Sirey, XI, 1, 195).
(2) Sent. 27 giugno 1811 (Sirey, id.).
(3) *Pasinomie,* Ser. 1, vol. XIV, pag. 168; Merlin, *Rép.* V° *Vol,* Sect. II, § 3, dist. 4, art. 386 n. 4.

essendone fondamento la *fiducia necessaria*, questa ha luogo anche nei riguardi del locatore di una stanza o di un appartamento ammobigliato. Così ha giudicato la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 6 luglio 1885 (1). Che se è pur vero che costui possa, prima di concedere la locazione dell'immobile, assumere le informazioni sulla moralità e sulla solvibilità dell'inquilino, tuttavia non sono queste obbligatorie per parte di lui, e per conseguenza, la mancanza di esse non può costituire un argomento per privare della speciale tutela gli effetti del locatario. D'altronde, nessuna disposizione di legge toglie al locandiere ed all'albergatore la facoltà di non accordare l'alloggio nella locanda o nell'albergo ad un viandante, quando abbia motivi di dubitare sulla moralità o sulla solvibilità del medesimo. Se, ciò nullostante, la legge accorda una tutela particolare agli effetti del viandante, che accede pel ricovero o pel vitto ad una locanda o ad un albergo, non v'ha motivo perchè la stessa tutela debba negare agli effetti del locatore di una stanza o di un albergo ammobigliato.

Da questa decisione, li CHAUVEAU ed HÉLIE (2) deducono rettamente la conseguenza (applicabile anche al Codice sardo, il quale non fa, in proposito, alcuna distinzione), che la regola della responsabilità è la stessa tanto nel caso in cui l'albergatore, autore del furto, abiti l'albergo, quanto in quello in cui sia l'albergo abitato soltanto dai suoi dipendenti.

168. — La stessa regola è pure da applicarsi nel caso in cui il derubato sia stato ricevuto nell'albergo per alloggiarvi, e nel caso in cui vi sia entrato solo per prendere un po' di ristoro o per riposarvi un istante. Secondo il Diritto romano l'albergatore rispondeva di furto solo nel caso che fosse commesso da coloro che vi alloggiavano. *Caupo praestat factum eorum, qui in ea caupona, ejus cauponae exercendae causa ibi sunt; item eorum qui habitandi causa ibi sunt; viatorum autem factum non praestat; namque viatorem sibi eligere caupo vel stabularius non videtur, nec repellere potest iter agentes. Inhabitatores vero perpetuos ipse quodammodo elegit, qui non rejecit, quorum factum oportet eum praestare* (3). La stessa distinzione non può essere applicata alla ipotesi, del resto diversa, di cui si tratta. Il viandante, qualunque sia il tempo che passa nell'albergo,

---

(1) Conflitto in causa Fainardi, Est. Ghiglieri — *Giur. pen.*, anno 1886, 524
(2) *Théorie* ecc., § 3252; Bruxelles, 1845.
(3) L. un., § 6, Dig. *furti adv. nautas;* L. 5, § 6, Dig. *nautæ, caupones.*

ed anche quando non vi si fermi che pochi istanti, *qui hospitio repentino recipitur*, *veluti viator* (1), deve accordare la stessa fiducia e godere della stessa sicurezza. La legge non fa, in proposito, alcuna distinzione; e il Supremo Magistrato francese consacrò questa massima, dichiarando, che le parole *locanda* ed *albergo*, adoperate nell'articolo 386, sono espressioni generali, che comprendono quei luoghi in cui si è ricevuti dietro un certo prezzo ed una certa retribuzione per prendervi alloggio o vitto; e che la disposizione del Codice è fondata sulla sicurezza, di cui un viaggiatore deve godere in un albergo, tanto nel caso che vi sia entrato per alloggiarvi, quanto per prendervi un ristoro (2).

169. — L'articolo in esame pone nella stessa condizione degli albergatori, dei locandieri e degli osti, i vetturali e i barcaiuoli; pel motivo, che non potendo il viaggiatore, durante il viaggio, guardare tutti gli oggetti che trasporta seco, deve *necessariamente* avere *fiducia* in colui, che lo guida nel viaggio, e se a costui, in ragione della qualità che riveste, consegna gli effetti stessi, deve trovare nella legge una particolare tutela in ragione della *fiducia necessaria,* ch'esso ripone nel consegnatario pel mestiere che esercita. Gli autori della *Teoria* (§ 3261) riportano il caso di un agricoltore che, pattuito con un proprietario il trasporto di un migliaio di fastelli, se ne appropria una parte. La Camera di Consiglio decise, che il prevenuto non era un vetturale nel senso dell'art. 386, il quale ha evidentemente inteso di comprendervi solo coloro che esercitano abitualmente un tale mestiere. Il Tribunale sentenziò che i fastelli erano stati consegnati all'imputato come vetturale, perchè era stato incaricato di trasportarli altrove dietro un pattuito compenso, per conto del proprietario. Sul conflitto negativo, la Corte ha deciso sulla competenza, ma non sciolse la questione (3).

A questo proposito domandano i preclari autori, se basti la consegna a taluno di alcuni oggetti onde ne effettui il trasporto, perchè costui, relativamente a questo trasporto, debba essere considerato un vetturale e sottoposto alla corrispondente responsabilità penale. E si affrettano a rispondere negativamente. Infatti, in questa ipotesi, la fiducia non è accordata all'individuo per la

---

(1) L. 6, § 3, Dig. *nautae, caupones.*

(2) Sentenza 14 febbraio 1812 (Sirey, XII, 1, 351; Dalloz, *Jurispr.*, XXVIII, 434); v. anche Chauveau ed Hélie, *Théorie* ecc., § 3253, Bruxelles, 1845.

(3) Sentenza 19 febbraio 1819 (*Bull.* n. 41).

sua qualità di vetturale, pel suo mestiere, ma alla sua persona. La fiducia non è perciò *necessaria*, ma *volontaria;* e se è tradita, il proprietario deve dare colpa a sè medesimo della sua negligenza e della sua credulità (§ 3261).

In questi sensi si è pronunciata anche la Corte di Cassazione di Napoli, colla sentenza 16 maggio 1870 (1), giudicando che « colui il quale si appropria indebitamente la cosa che gli fu data per trasportarla, se faccia il mestiere di vetturale e se la cosa gli fu consegnata, non per fiducia personale, *ma in conseguenza del suo mestiere,* commette secondo l'art. 607 n. 3 Cod. pen., il crimine di furto. Se invece non era vetturale *di mestiere*, o se la cosa gli fu data *per fiducia personale* e non in conseguenza del suo mestiere, commette il delitto di appropriazione indebita ». La sentenza così si esprime nei suoi *considerando:*

« Che certo i due reati hanno di comune la fraudolenta appropriazione; ma elemento differenziale tra gli stessi è la esistenza o non esistenza della individuale fiducia avuta nel delinquente; perciocchè, se l'offeso si affidò volontariamente ad uno piuttosto che ad un altro individuo pel trasporto delle sue cose, e l'incaricato se le appropriò, si ha un vero abuso di fiducia ed una indebita appropriazione; ma se la consegna fu fatta al vetturale, non per fiducia personale, ma in conseguenza del mestiere dal medesimo esercitato, ed avvenga l'appropriamento, sarà un furto ».

La conseguenza delle premesse osservazioni si è, che il vetturale (e quindi anche il barcaiuolo che si trova nelle identiche condizioni), perchè, in caso di furto da lui commesso sugli oggetti affidatigli pel trasporto, debba rispondere di furto qualificato *per la persona,* deve esercitare il mestiere di vetturale e non essere un vetturale di occasione, a cui il proprietario consegni gli oggetti per fiducia *personale* soltanto. Questa conseguenza deriva dal fondamento della qualifica, che è la *fiducia necessaria.* Ove un proprietario scelga una persona di sua fiducia particolare, che non eserciti il *mestiere* di vetturale, ed a questa affidi l'incarico del trasporto di oggetti suoi, la fiducia non è *necessaria,* ma *volontaria;* e se avviene una sottrazione per parte di questa persona, il proprietario *imputet sibi* la propria negligenza e non pretenda che l'incaricato infedele sia colpito dalla pena del furto qualificato. Ci sarà stato un abuso di confidenza, ma non un furto, meno poi un furto qualificato *per la persona.*

---

(1) Ric. Scalera, Est. Narici — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 299.

Fra i barcaiuoli devono poi essere compresi, come ha giudicato la Cassazione di Roma, con sentenza 3 dicembre 1877 (1), anche il capitano ed il padrone di bastimento; ed il padrone di una barca, come ha giudicato la Corte di Cassazione di Firenze (V. n. 174, II).

170. — Ma il furto in esame può essere eziandio commesso dai servi od impiegati, quali siansi, dell'albergatore, dell'oste, del vetturale o del barcaiuolo, e di fronte ad essi il furto resta pure qualificato. Ed a ragione; perchè essendo fondamento di questo furto la *fiducia necessaria,* che il viandante ripone nella persona dell'albergatore, dell'oste, del vetturale o del barcaiuolo, uguale fiducia deve *necessariamente* riporre nelle persone, che hanno un vincolo di dipendenza con quelli, i quali, per la responsabilità che loro incombe, devono avere tutto l'interesse di scegliere, come dipendenti, individui sulla cui moralità non siavi eccezione. Il viandante affida i suoi oggetti all'albergatore, al vetturale; ma costoro non fanno che una sola persona coi proprî dipendenti; e i dipendenti devono sapere che se il viandante fa la consegna ai loro padroni, ciò avviene perchè si fida *necessariamente* di costoro, e per conseguenza si fida *necessariamente* anche di essi; ond'è, che la responsabilità loro in via penale deve essere uguale a quella dei principali. Gli albergatori e i vetturali, sia di terra che di acqua, devono poi rispondere civilmente del furto commesso dai loro dipendenti. Ciò è espressamente sancito dal Codice civile. Infatti, gli osti e gli albergatori (art. 1867 Cod. civ.), sono obbligati pel furto commesso dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o da estranei che li frequentano, a meno che non sia intervenuta una grave negligenza del proprietario degli effetti (art. 1868); ed i vetturini per terra e per acqua (art. 1629) sono sottoposti agli stessi obblighi degli albergatori.

171. — Estremo essenziale alla esistenza giuridica del furto in esame si è, per l'articolo 607 n. 3, che le cose sottratte siano *affidate* al locandiere, all'albergatore, all'oste, al vetturale, al barcaiuolo o ai loro servi od impiegati quali siansi, *nella detta loro qualità* (2).

---

(1) Ric. Fine e Camporeale, Est. Nicolai — *Legge*, anno 1878, 410.

(2) Il Legislatore ha voluto stabilire una eccezione alle regole generali del furto, perchè non potrebbe esservi furto quando vi fu una consegna. Potrà forse discutersi *in lege ferenda* se convenga simili sottrazioni collocare nella classe

Qual è il senso da attribuirsi a queste parole? Significano esse che la disposizione si applica soltanto al furto commesso sopra gli effetti *espressamente* consegnati *nelle mani* delle dette persone; o devesi considerare come *consegnato* tutto ciò che il viandante porta nell'albergo, o colloca sulla vettura o dentro il bastimento o la barca?

L'art. 1866 del Codice civile chiama responsabili gli osti e gli albergatori, come depositari necessari, degli effetti *portati* entro i loro alberghi dal viandante, che vi alloggia; ed i vetturini per terra o per acqua sono sottoposti (art. 1629), quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori. Da queste disposizioni di legge risulta che pel fatto solo di essere gli effetti stati *portati* nell'albergo (e quindi sulla vettura o dentro la barca), l'albergatore ed il vetturale ne diventano di pien diritto depositari, sebbene non siano ad essi stati espressamente consegnati. Così disponeva anche la legge romana: *Et puto omnium eum recipere custodiam, quæ in navem illatæ sunt: et factum non solum nautarum præstare debere, sed et vectorum* (1); e la Legge seguente aggiunge: *Sicut et caupo, viatorum* (2). È adunque manifesto che se l'albergatore ruba al suo ospite un oggetto, quantunque non apparente, che costui ha *portato* nell'albergo, il furto di quest'oggetto deve essere considerato come furto di cose affidate all'albergatore in questa sua qualità, perocchè ne sarebbe responsabile. In conseguenza, le parole *affidate nella detta loro qualità* significano che gli oggetti debbano essere portati nell'albergo, non a titolo di vicinato, di parentela o di fiducia particolare, ma perchè era un albergo ed in ragione della natura stessa di questo luogo.

Dicasi altrettanto del vetturale per terra o per mare. Tutti gli oggetti posti nella vettura o nella barca o nell' ufficio corrispondente sono dichiarati ed iscritti nella polizza di viaggio; il vetturale li conosce, può sorvegliarli. Ma quand'anche questi oggetti non fossero nè dichiarati nè iscritti nella polizza, tuttavia ha l'obbligo di vegliare alla loro conservazione, dal momento che sono posti o nella vettura o nella barca, e la sottrazione ch'egli

---

dei furti *propri*, ma *in jure constituto* la questione è oziosa. — La mancanza dei caratteri del furto in codeste sottrazioni ha certo consigliato il Legislatore toscano a non tenerne parola per gli osti e gli albergatori. Quanto alle sottrazioni degli oggetti affidati ai barcaiuoli ecc., le punisce colle sanzioni del furto semplice; ma riconoscendo in esse i caratteri di un abuso di confidenza, le collocò fra le truffe (appropriazioni indebite) negli articoli 396, 398 lett. *c d*.

(1) L. 1, § 8 in fine, Dig. *nautæ, caupones*.

(2) L. 2, Dig. *eod*.

o i suoi dipendenti commettessero, sarebbe l'abuso di una *fiducia necessaria*.

Questa massima fu seguita dalla Corte di Cassazione di Francia, con sentenza 28 ottobre 1813 (1), la quale decise, che le parole anzidette significano che gli oggetti siano introdotti nell'albergo, perchè era un albergo ed in ragione della natura del luogo; che, perciò, il furto dell'orologio di un viaggiatore per parte dell'albergatore è qualificato *per la persona,* anche allora che l'albergatore non l'avesse specialmente ricevuto in custodia.

Quanto alla *comunicabilità* della qualifica personale in esame valgono le considerazioni fatte al n. 154.

172. — Il MERLIN esamina la ipotesi che l'albergatore siasi appropriato un oggetto dimenticato nel suo albergo dal viaggiatore. Avviene del contratto di deposito necessario fra l'ospite e l'albergatore, ciò che avviene di qualsiasi contratto: esso non può cessare che con mezzi legali, i quali non possono essere che la novazione o il ritiro degli oggetti, che furono oggetto del deposito necessario. Non v'ha novazione senza la volontà reciproca di togliere di mezzo il contratto precedente, e non c'è volontà ove sia intervenuta la dimenticanza. Il contratto non potrebbe adunque cessare che col ricupero di tutti gli oggetti portati nell'albergo. L'oggetto portato nell'albergo, perchè albergo, resta affidato a questo titolo all'albergatore, fino a che il proprietario non abbia manifestato la volontà di abbandonarlo; l'albergatore, approprian-doselo, qualunque sia il tempo in cui se lo appropria, viola i suoi doveri di depositario, e per conseguenza la sottrazione assume, rimpetto a lui, il carattere del furto qualificato (2).

Lo stesso principio vale anche pel vetturale di terra o di acqua; i cui doveri (giova ripeterlo), sono uguali a quelli dell'oste o dell'albergatore.

---

(1) SIREY, XIV, 1, 17.

(2) MERLIN, *Rép.* V° *Vol,* Sec. II, § 3, *dist.* 4, art. 386, 4. La Cassazione di Francia ha deciso in questo senso con sentenza 28 ottobre 1813 (DALLOZ, *Jurispr.*, XXVIII, 436). Questo principio fu adottato anche presso noi dalla Cassaz. di Torino con sentenza 28 luglio 1874 (Ric. Fimi — *Ann. Giur. Ital.*, IX, 1, 9; *Monit. di Mil.*, XV, 884), colla quale decise che « se il padrone od inservienti di un ristorante di una stazione ferroviaria si appropriano un oggetto ivi dimenticato, devono rispondere di vero e proprio furto qualificato ai sensi dell'articolo 607 n. 3 Cod. pen. ». Così fu anche deciso dalla Cass. di Torino, Sezioni riunite, con sentenza 4 aprile 1877, Ric. Magistris, Est. Rossi — *Foro. Ital.*, anno 1877, 279).

173. — *Giurisprudenza pratica. — Sulla qualità del luogo.*

La Cassazione di Torino, con sentenza 28 luglio 1874 (1), ha giudicato che « il ristorante di una stazione ferroviaria si parifica ad una pubblica osteria, e perciò le cose ivi depositate dai viaggiatori sono affidate al padrone ed inservienti del ristorante medesimo ». Questa massima era già stata adottata, riguardo alle *taverne,* dalla Cassazione di Francia con le sentenze 1, 16 aprile, 28 maggio e 2 agosto 1815 (2), nella considerazione che le parole *locanda* ed *albergo*, usate nell'articolo 386 del Codice del 1810, sono espressioni generali, che comprendono nel loro significato comune e riconosciuto, gli alberghi e le case in cui si è ricevuti dietro una mercede qualsiasi per prendervi riposo, vitto od alloggio; che le taverne (*cabarets*) sono di questo numero; che la stessa fiducia in tutti i casi è *necessariamente* accordata, sia dagli albergatori e dai tavernieri alle persone ch'essi ricevono, sia da queste ai tavernieri ed agli albergatori; che veruna parola della legge autorizza a supporre che si abbia voluto dare una garanzia più speciale ai viaggiatori o ad altri che entrano in un albergo per prendere cumulativamente alloggio e vitto, di quella che è accordata ai viaggiatori, i quali entrano in un albergo o in una taverna solo per prendervi vitto e ristoro. Per l'identica ragione lo stesso Supremo Magistrato, colle sentenze 19 aprile 1813, 28 maggio e 2 agosto 1815 (3), aveva trovato di assimilare i *trattori* ed i *padroni di caffè.*

Però li Chauveau ed Hélie fanno su codesta massima alcune osservazioni. Notano gli egregi autori che i tavernieri, i trattori, i caffettieri non essendo espressamente compresi nell'art. 386 del Codice del 1810, l'applicazione a queste tre classi di persone della qualifica, è una interpretazione estensiva della legge. È permesso, si chiedono, di aggravare una pena per via di induzione? D'altronde, quando si è trattato di estendere la disposizione dell'articolo 386 ai locatori di appartamenti o di stanze ammobigliate, ciò si fece perchè anche costoro, al pari dei locandieri e degli albergatori, ricevono le persone in alloggio; e sopratutto perchè gli articoli 73, 154 e 475 dello stesso Codice, legati da una rassomiglianza di materia coll'articolo 386, pongono quei

---

(1) Ric. Timis, Est. Bruni — *Ann. Giur. Ital.*, IX, 1, 9; *Monit. di Milano*, XV, 884; *Racc.* Bettini, XXVII, 25. Questa sentenza è la stessa che ho accennata nella nota 2 della pagina precedente.

(2) Dalloz, *Jurispr.*, XXVIII, 434; Sirey, XIII, 1, 310.

(3) Id. id. XXVIII, 436; Sirey, XVI, 1, 131. Il Merlin, il Carnot e il Bourguignon sono di quest'avviso.

locatori a lato degli albergatori e dei locandieri (1). Ma questa ragione non potrebbe più essere invocata nei riguardi dei tavernieri, dei trattori e dei caffettieri. Gli articoli 73, 154 e 475 si occupano soltanto delle persone che danno alloggio. Come, adunque, la interpretazione che si appoggiava a questi articoli può essere estesa all'articolo 386? Il motivo per cui si sono assimilati i locatori di case o di stanze ammobigliate agli albergatori, lo si comprende facilmente: essi sono posti in una condizione perfettamente identica; forniscono l'alloggio, e, per conseguenza, ricevono gli effetti dei loro locatari, che sono costretti ad avere fiducia in essi. I caffè, le taverne e le trattorie, sono stabilimenti onninamente diversi; le persone che li frequentano, vi si fermano un istante, e d'ordinario non portano seco alcun oggetto; non hanno adunque bisogno della stessa protezione. Si è opposto altresì che l'albergo riceve pure delle persone che non vi prendono alloggio, e che perciò è una specie di taverna; ma in questa medesima ipotesi, l'albergo, abitualmente, non riceve che viaggiatori carichi di effetti, e che, per conseguenza, hanno bisogno, sebbene non prendano alloggio, di una più efficace sicurezza. D'altronde, dal momento che gli albergatori sono soggetti ad una pena più grave, torna difficile il separare la loro responsabilità e sottometterli a due pene distinte per un identico fatto. Del resto, se ci fu d'uopo di tutta la potenza di una interpretazione legale per sottoporre alla qualifica i locatori di appartamenti o di stanze ammobigliate, codesta interpretazione sarebbe, a più forte ragione, necessaria per estenderla ai tavernieri, ai caffettieri ed ai trattori, non esistendo la stessa analogia di professione. E conchiudono che, nel silenzio della legge, la giurisprudenza dovrebbe astenersi dall'applicare l'articolo surriferito a queste tre classi di persone; il furto che commettessero sugli oggetti delle persone che frequentano i loro stabilimenti non vestirebbe che i caratteri di un furto *semplice* (2).

La Suprema Corte di Torino, nella sentenza surriferita (28 luglio 1874), non dà il motivo per cui ritiene che il ristorante di

---

(1) L'art. 73 tratta degli albergatori e dei locandieri che danno alloggio a persone che hanno commesso un crimine; l'art. 154, i *locatori* e gli albergatori che iscrivono nei loro registri, sotto nomi falsi o supposti, gli alloggiati; l'articolo 475, gli albergatori, i locandieri, i locatori e *coloro che danno in affitto case ammobigliate*, che ommettono di iscrivere nel registro gli alloggiati.

(2) *Théorie* ecc., § 3254; Bruxelles, 1845. — Il Carnot estende la qualifica anche agli ospizi, che sono *una specie del genere* (*Comm. sur le Code pénal ecc.*: sull'art. 386 n. 4). Il Nypels osserva che sarebbe questa una singolare estensione data alla legge; e che con simile argomentazione non vi sarebbero più confini.

una stazione sia da parificarsi ad un'osteria; lo afferma, e passa oltre. Parmi però che sia nel vero, ove si tenga presente il fondamento, la ragione della legge, che è la *fiducia necessaria*. Nessun dubbio che, sotto questo aspetto, il ristorante debba parificarsi all'osteria, perchè colui che vi entra, sia pure per fermarvisi pochi istanti e per prendere un po' di ristoro, portando seco i proprî effetti non debba fare *necessario* assegnamento sulla fede e sulla probità del padrone e degli inservienti del ristorante. Questo solo ritenne la Corte, che le cose, ivi depositate dai viaggiatori, sono affidate al padrone di esso e ai camerieri pel solo fatto del materiale deposito, senza che sia bisogno, a renderli responsabili di furto, dell'effettiva consegna nelle mani loro (1).

174. — *Sul vetturale o barcaiuolo.*

I. Commette furto qualificato per la persona il conduttore di una pubblica vettura che si appropria un pacco contenente valori affidatigli dall'amministrazione per consegnarlo ad un determinato individuo (Cassazione di Torino 6 settembre 1867, Ric. Senas — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 430).

II. Il fatto di un padrone di barca che si appropria parte delle cose altrui affidate per essere trasportate da un luogo all'altro, costituisce un vero furto qualificato *dalla persona* e punibile a norma dell'articolo 607 n. 3 (Cass. di Firenze 18 maggio 1872, Ric. P. M. in causa Rosada, Est. Bandi — *Monit. giud.* di Venezia, anno 1871-72, 647; Id. id., Ric. id. in causa Scarpa — *Monit.* id. id., 757).

III. In rapporto alla qualificazione del furto, si considera *vetturale* tanto colui che eseguisce trasporti con mezzi proprî, quanto colui che fa trasporti con mezzi di proprietà altrui. Commette quindi un furto qualificato il carrettiere che sottrae tutte o parte delle merci che il padrone gli affida unitamente al veicolo ed alle bestie per l'opportuno trasporto (Cass. di Torino 28 aprile 1881, Ric. Mozzati, Est. Perocchio — *Giur. pen.*, anno 1881, 173).

175. — *Ipotesi e massime.*

I. La sottrazione dolosa di una parte del carico di legna, commessa a pregiudizio del proprietario dal carrettiere, cui erane affidato il trasporto dal di lui padrone, costituisce il furto qualificato *per la persona* e non un semplice abuso di confidenza (Cass. di Torino 29 marzo 1853, Ric. Ghiglini — *Racc.* Bettini, V, I, 332).

II. Il furto di un oggetto commesso dal conducente, cui erane affidato il trasporto, non cessa di essere qualificato per la persona, sebbene il

---

(1) Vedi la nota 2 della pagina 270.

proprietario abbia incaricato anche un altro di vegliare sulla cosa indi derubata (Cass. di Torino 22 febbraio 1856; Ric. Viotti — *Racc.* Bettini, VIII, 171).

III. La sottrazione commessa da un vetturale di cose a lui affidate è furto qualificato non truffa, quand'anche avesse preso un falso nome per farsele consegnare onde sottrarle (Cass. di Torino 27 ottobre 1856, Ric. Succi ed altri — *Racc.* Bettini, VIII, 833).

IV. La sottrazione di un gruppo affidato ad un vetturale in questa sua qualità per farne il trasporto, commessa dal di lui figlio, che lo portò alla vettura, dalla quale lo sottrasse, è furto qualificato *per la persona* (Cass. di Torino 30 dicembre 1857, Ric. Damevin — *Racc.* Bettini, IX, 902).

§ 3.

Furto per opera di un servo di campagna, operaio ecc.

176. — Ultima figura del famulato *improprio* è il furto commesso da un operaio o giornaliero prezzolato, che ruba a danno di chi si vale dell'opera sua o di altri. Anche questa specie particolare di furto trova il suo fondamento giuridico nella *fiducia necessaria,* in quella fiducia, che il conduttore dell'opera ripone *volontariamente* bensì, ma anche *necessariamente,* nel locatore; e nel tradimento che si verifica nello stipendiato, che riceve mercede e corrisponde col furto colui che lo paga.

Il Codice toscano (art. 377 lett. *m*), considera questo furto come *aggravato,* non come *qualificato,* e dichiara essere tale quello commesso da un manifattore, da un operaio a giornata, o da chiunque presta, per qualsivoglia mestiere, un servizio, in grazia del quale ha libero, o facile accesso alla abitazione, all'officina, o al magazzino altrui, mediante siffatta comodità in alcuno di questi luoghi, a danno di chi riceve il detto servizio, o di altri; e quello commesso nei detti luoghi a danno di alcuna delle indicate persone, da colui che riceve il servizio stesso.

Il Codice sardo (art. 607 n. 4), qualifica per la persona il furto se « è stato commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno qualunque, nella casa, bottega, officina od in altro luogo, in cui è ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego ».

177. — Il Progetto della Prima Commissione (17 maggio 1868, art. 352 lett. *e*), annovera del pari il furto in esame fra i qualificati *per la persona;* e all'allievo, al servo di campagna, all'operaio, all'impiegato, aggiunge il *convittore* e lo *scolare.* Il luogo

dove è commesso deve essere *la casa di convitto od il luogo* in cui i detti individui hanno *libero accesso per ragione di studio, di professione, arte od impiego.* Seguendo il sistema del Legislatore toscano punisce anche il furto commesso a danno delle dette persone da chi per tal ragione li riceve nei prefati luoghi.

La Seconda Commissione (art. 417, Progetto 15 aprile 1870), accettò la formola della prima, solo, alle persone indicate nel Progetto di questa, aggiunse il *servo di campagna,* per la ragione che costui trovasi, rispetto ai luoghi nei quali è liberamente ammesso, nelle stesse condizioni di qualunque altro operaio. Si discusse se dovevano essere esclusi i *convittori* e gli *scolari;* ma si decise di conservarne la responsabilità, poichè concorre anche per essi la facilità di commettere il furto, che caratterizza tutte le ipotesi prevedute nell'articolo, e non v'ha motivo sufficiente per istabilire in loro favore una eccezione (1).

Il De Falco (art. 501 ultimo capoverso, Progetto 30 giugno 1873), restrinse le persone all'operaio, all'impiegato ed all'allievo; nel rimanente accettò i concetti dei Progetti precedenti.

Il Vigliani (art. 422 n. 5, Progetto 24 febbraio 1874), e il Senato (art. 430 n. 5, Progetto 25 maggio 1875), accettarono integralmente la formola della Seconda Commissione.

Lo Zanardelli (art. 372 n. 2, Progetto anno 1882 a maggio 1883) e il Savelli (art. 366 n. 2, Progetto 26 novembre 1883), nella formola generale riportata più sopra (n. 158) compresero il *convitto* fra i luoghi in cui può essere commesso il furto.

178. — Il Legislatore toscano figura due ipotesi: quella di un manifattore, operaio a giornata, ecc., il quale, abusando della comodità ecc., abbia rubato a danno del conduttore della sua opera le cose esistenti nei luoghi a cui aveva libero accesso; — quella del proprietario, inquilino ecc., che rubasse a danno del locatore dell'opera (2).

---

(1) Seduta 26 gennaio 1870. Verbale 62 nel volume 2 dell'opera « *Il Progetto ecc.* » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Il Puccioni (*Il Codice penale toscano illustrato*, vol. 5, pag. 70) censura il Legislatore toscano per ciò che riguarda il furto dei conduttori a danno dei locatori dell'opera, perchè se è vero che costoro portano le loro robe nella casa altrui colla fiducia che saranno rispettate dal proprietario o dall'inquilino, non esiste nel fatto l'altra grave circostanza del tradimento, che si verifica nello stipendiato. Ma il Carrara (*Programma*, Parte Speciale, § 2102) trova al contrario parità di ragione fra le due ipotesi, e vorrebbe che la disposizione fosse estesa al famulato *proprio*. Anche il Puccioni conviene nella necessità di questa estensione.

Gli estremi necessari alla esistenza giuridica di questo furto, sono:

Che l'autore del furto presti servizio a mercede, qualunque essa sia, cioè consista in semplice vitto, vestiario, o mercede a contante, tanto modica, quanto grande;

che, per occasione di detto servizio, abbia libero l'accesso all'abitazione, officina, o magazzino, ove esistevano le cose involate;

che, mediante questa comodità, abbia rubato nella abitazione, nell'officina e nel magazzino suddetto.

Da tali estremi emerge non esservi aggravamento se la cosa sottratta si trova *in altro luogo;* e che l'aggravamento si basa sulla *comodità* di rubare, della quale il ladro ha abusato, comodità di cui il Legislatore ha fatto tanto conto fino al punto di esprimere ben due volte il medesimo concetto; ond'è, che se il ladro non aveva *facile accesso* al luogo, ove si è verificato il furto, il furto rimane *semplice.*

179. — Il Puccioni (pag. 71) accenna ad una decisione della Corte Suprema toscana del 26 aprile 1855, nella quale fu ritenuto non essere operaio a mercede colui che ha una partecipazione sugli utili del lavoro, a cui si dedica, e che perciò non è ad esso applicabile la disposizione in esame.

Lo stesso Supremo Magistrato ha altresì giudicato:

I. Che è reo di furto aggravato a termini dell'art. 377 lett. *m* del Codice penale toscano, colui che ruba nelle stanze della Questura della Camera dei Deputati a danno del Questore, nelle quali aveva facile accesso in ragione del servizio, mensilmente retribuito, che prestava al Questore medesimo (Sentenza 30 aprile 1870, Ric. Eller e Burei — *Ann. Giur. ital.*, IV, 1, 96; *Legge*, anno 1870, 583; *Racc.* Bettini, XXII, 1, 448).

II. Che è aggravato nello stesso senso il furto commesso da colui che aveva facile e libero accesso nel luogo ove avvenne, mentre prestava un servizio, comunque retribuito (Sentenza 28 settembre 1872, Ric. Magrini — *Ann. Giur. ital.*, VII, 1, 41)

180. — Gli estremi di questo furto, giusta il Legislatore sardo, sono identici a quelli richiesti dal Codice toscano e si riferiscono alla qualità delle persone ed al luogo in cui il furto è commesso.

Quanto alle persone, soggetto attivo del fatto sono: — il servo di campagna; — l'operaio; — l'allievo, o compagno, od impiegato qualunque.

Quanto al luogo, il furto deve essere commesso nella casa, nella bottega od in altro luogo qualunque. Ove sia commesso

in luogo diverso la qualifica scompare. Così ha giudicato la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 22 settembre 1880 (1), la quale aggiunse che la qualifica scompare del pari anche nel caso in cui il luogo ove si commette il furto sia una dipendenza di quello, ove è prestato il servizio, o una parte dello stesso fabbricato. La ragione di questa restrizione consiste in ciò, che la fiducia di colui, che fu vittima del furto, verso l'autore del furto stesso, è limitata di pien diritto ai luoghi in cui fu tradita, e non deve estendersi oltre. Da questo principio scaturisce evidente la conseguenza che non è necessario che la cosa rubata appartenga al conduttore dell'opera, ma basta che il furto sia commesso *nella* casa, bottega, ecc. quand'anche l'effetto involato sia di spettanza di persona diversa dal conduttore stesso. Così d'altronde fu costantemente giudicato dai Supremi Magistrati (V. n. 185).

Quest'ultima circostanza è alligata alla stessa condizione imposta dal Legislatore toscano, e che forma la base, su cui si appoggia la legge; cioè, che nella casa, nella bottega, nell'officina o nel luogo qualsiasi, l'agente *sia ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego.* In altre parole: deve l'autore del furto avere abusato della *comodità* che gli offriva il servizio che era tenuto a prestare. Ove non sia *liberamente* ammesso nei detti locali, e per conseguenza non abbia abusato di questa comodità, il furto, purchè non sia accompagnato da altra circostanza qualificativa, va soggetto alle sanzioni minacciate contro il furto semplice. Così, se il conduttore dell'opera tiene chiuso un locale e conserva presso di sè la chiave, l'operaio non vi è *liberamente* ammesso, perchè il padrone, col tenersi la chiave, ha dimostrato di volere che nessuno possa entrarvi senza il suo permesso. Se l'operaio vi accede o con chiavi false o con violenza o rottura, sarà responsabile di furto qualificato pel *mezzo*, ma non di furto qualificato *per la persona* (2). Al contrario, se il padrone incarica lo stesso operaio di entrarvi per prendervi un oggetto, ed a questo scopo gli consegna la chiave, ciò avviene

---

(1) Ric. P. M. in causa Paci, Est. Tondi — *Legge,* anno 1881, I, 102; *Riv. pen.*, XIII, 35.

(2) La Cassazione di Torino, con sentenza 6 aprile 1859 (Ric. Ferrier — *Racc.* Bettini, XI, 340), ha ritenuto la qualifica *della persona* nel fatto di un operaio che si servì di tale qualità per impadronirsi di una chiave, col mezzo della quale potè introdursi di notte inosservato nel luogo ove consumò il reato. Ma con tutto il rispetto io persisto nel mio avviso, perchè se l'operaio ha dovuto rubare la chiave, evidentemente non aveva *libero* l'accesso al locale. Parmi che non sia a confondersi la comodità del servizio *per rubare* la chiave, colla comodità del servizio *per entrare* in un locale, quando, chiudendelo, il padrone aveva apertamente manifestata la volontà che non fosse liberamente accessibile.

perchè il padrone approfitta della qualità di operaio che ha costui, il quale, perciò, se entra nella stanza, vi ha *libero accesso per ragione* del suo mestiere; onde, se approfitta di questa occasione per commettere un furto, *abusa della comodità* che gli offre il servizio che presta, e dovrà rispondere di furto qualificato *per la persona*.

Ove il ladro entri nel locale, non *per necessità* di lavoro, ma per *tolleranza* e volontaria confidenza del padrone, non può sussistere la qualifica. Così ha deciso la Cassazione di Roma, colla sentenza 22 settembre 1880, in causa Paci, riportata nella pagina precedente.

Un carattere distintivo fra la disposizione del Codice sardo e quella del Codice toscano sta in ciò, che nel mentre, pel Legislatore toscano, la base della disposizione consiste nella *retribuzione*, questa base manca pel Legislatore sardo. Infatti la Cassazione di Firenze, con sentenza 8 aprile 1874 (1), ha giudicato che « a termini dell'art. 607 n. 4, per la qualificazione del furto *per la persona*, non si richiede *necessariamente* che il ladro riceva retribuzione dal derubato per dipendenza del mestiere che esercita nel luogo dove è liberamente ammesso per cagione di quel mestiere e nel quale è avvenuto il furto ». Infatti, l'articolo anzidetto parla di *allievi*, e l'allievo, nella generalità dei casi, non riceve retribuzione di sorta. La stessa massima aveva già adottato la Corte Suprema di Torino, colla sentenza 23 marzo 1855 (2).

Potrebbe, a questo proposito, sollevarsi il dubbio se, nella parola *allievo*, sia da comprendersi anche colui che si trova in un convitto per ragione di educazione. Ma parmi che il dubbio debba essere risolto in senso negativo, perchè, se non è elemento della disposizione in esame la *retribuzione*, è però elemento la *locazione* di un'opera, usandosi le espressioni *per ragione della sua professione* o del suo *mestiere* od *impiego*, nelle quali è dominante il concetto della *prestazione di un servizio*.

Riguardo alla *comunicabilità* della qualità personale in esame mi riporto a ciò che scrissi al n. 154.

181. — *Giurisprudenza pratica. — Sugli estremi del furto in esame.*

I. Perchè si abbia *famulato improprio* si richiede non solo che il furto sia stato commesso dall'operaio o da altra persona che prestava l'opera sua al derubato, ma si richiede altresì che sia stato commesso

---

(1) Ric. Pedante, Est. Coppi — *Ann. Giur. ital.*, anno 1874, II, 232.
(2) Ric. Brucler — *Racc.* Bettini, VII, 310.

nella casa, officina o bottega in cui colui che l' ha perpetrato fosse liberamente ammesso per ragione della sua professione o del suo mestiere. La circostanza che l'operaio a cagione del genere di lavoro prestato avesse *indirettamente* facile anche l'accesso in casa o in altra bottega, dove ha commesso il furto, non importa abuso della comodità del servizio e non vale a rendere il furto stesso qualificato *per la persona* (Cass. di Roma 22 settembre 1880, Ric. P. M. in causa Pacci, Est. Tondi — *Legge*, anno 1881, I, 102; *Riv. pen.*, XIII, 35).

II. Per la qualifica del furto commesso dall'operaio la legge non esige altra condizione se non che l'oggetto sia stato rubato *in luogo dove* l'operaio fosse *liberamente* ammesso per ragione di tale sua qualità. Quindi non importa che il luogo possa per avventura essere accessibile anche ad altri (Cass. di Torino 24 maggio 1882, Ric. Ghezzi, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1882, 276).

182. — *Sul servizio prestato.*

I. Perchè il furto commesso da un operaio al servizio del derubato si possa ritenere qualificato ai sensi dell'articolo 607 n. 4 del Cod. pen. non occorre che il servizio ad opera che si presta sia *abituale* (1), ma basta che sia solo anche *momentaneo* (Cass. di Torino 12 luglio 1882, Ric. Viganò, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1882, 350).

II. Non è già la posizione sociale o l'ufficio, l' impiego costituito più o meno regolarmente, e neppure la validità o nullità delle convenzioni, verbali o scritte, intercedute tra il padrone ed il servo, tra il capo d'ufficio e l' impiegato, non è ciò che concorre a costituire l'aggravante del famulato *proprio* od *improprio*; ma è il rapporto di fatto esistente fra l' uno e l'altro, il legame vicendevole stretto fra essi e le relazioni che ne derivano come conseguenza necessaria e forzata (Cass. di Torino 29 novembre 1882, Ric. Sibellini, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1882, 52.

183. — *Significato delle parole impiegato, operaio.*

I. Nella generale ed assoluta locuzione di *operaio* od *impiegato* adoperata dall'articolo 607 n. 4 del Cod. pen. si comprende indistintamente chiunque presti l'opera sua od il servizio in una casa, in cui perciò abbia libero accesso (Cass. di Torino 8 maggio 1886, Ric. Fortini — *Legge*, anno 1866, I, 794; *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 131).

II. L'operaio, di cui nell'art. 607 n. 4 Cod. pen., non è soltanto colui che presta *abituale* servizio, ma anche colui che è chiamato a prestare servizio *di quando in quando* nella casa in cui ruba (Cassazione di

---

(1) È questa una differenza col Codice francese del 1810, il quale, nell'articolo 386 n. 3, richiede il servizio *abituale*, frase che diede luogo a questioni, che sono trattate dalli Chauveau ed Hélie (*Théorie etc.*, n. 3244. Bruxelles, 1845).

Torino 27 gennaio 1886, Ric. Cassinaris, Est. Rossi — *Giurispr. pen.*, anno 1886, 124).

184. — *Circa il luogo.*

Le botteghe ed i magazzini nei quali si faccia vendita di generi nostrani o stranieri, non possono considerarsi come case di commercio privato nella qualifica della appropriazione indebita (art. 631 alinea del Cod. pen.); ma sono altri di quei locali, che sono compresi nell'art. 607 n. 4 del Codice stesso. Per cui il furto ivi eseguito da un commesso stipendiato è qualificato *per la persona* (Cass. di Napoli 3 maggio 1873, Ric. Palumbo — *Gazz. di Nap.*, XXV, 795; *Legge*, anno 1873, I, 859).

185. — *Non è necessario che la cosa rubata appartenga al conduttore dell'opera.*

I. È qualificato il furto *per la persona* quando è commesso da chi era liberamente ammesso in una casa, bottega, officina, quantunque il furto non siasi commesso in danno di chi ammetteva la persona in qualità di operaio o di servo, bensì di altri (Cass. di Firenze 25 aprile 1873, Ric. Pagan e Vianello, Est. Giorgieri — *Racc.* Bettini, XXXV, 276).

II. In materia di furto commesso dall'operaio con abuso della necessaria fiducia a lui accordata dal proprietario dell'officina, non si ammette distinzione fra la cosa involata appartenente ad esso proprietario e quella appartenente ad altra persona, mentre la fiducia ch'egli gode si estende a tutti gli oggetti che esistono nella officina, chiunque ne sia il proprietario (Cass. di Firenze 24 maggio 1873, Ric. P. M. in causa Mella, Est. Nicolai — *Ann. Giur. ital.*, anno 1873, I, 2, 140).

III. Perchè il furto possa essere ritenuto qualificato, basta che il medesimo sia stato commesso nella bottega, officina, ecc., in cui il ladro era liberamente ammesso, senza distinzione della persona sulla quale ricade il danno (Cass. di Torino 29 luglio 1885, Ric. Merlo, Est. Pasini, — *Giur. pen.*, anno 1885, 399).

IV. Non cessa di essere qualificato *per la persona* il furto commesso dall'operaio nei locali cui è addetto, quantunque la cosa sottratta appartenga ad altri e non al di lui padrone (Cass. di Torino 12 dicembre 1885, Ric. Legazzi, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 71) (1).

186. — *Ipotesi nelle quali non si riconobbero gli estremi del furto in esame.*

I. Il furto d'erba falciata e lasciata sul terreno, commesso da un *servo di campagna*, è a ritenersi furto campestre, se la facilitazione

(1) Li Chauveau ed Hélie esaminano codesta questione ed esternano l'identico avviso, perchè la fiducia di cui gode l'operaio in quel dato luogo deve proteggere tutti gli oggetti che vi si trovano, siano o non siano del conduttore dell'opera (*Théorie etc.*, § 3239, Bruxelles, 1845).

a commetterlo provenne dalla *località* non dalla *fiducia* che in lui avesse potuto riporre il proprietario (Cass. di Torino 16 dicembre 1868, Ric. P. M. in causa Leali — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 427).

II. Gli impiegati nelle amministrazioni delle R. Poste, e quindi anche i così detti inservienti ambulanti, sono pubblici depositari delle lettere e dei valori, che sono incaricati di spedire e consegnare per ragione del loro ufficio. Gli inservienti stessi devono considerarsi come coadiutori degli impiegati, e come agenti o commessi del governo. Per conseguenza la sottrazione di lettere o valori da loro commessa costituisce il reato punito dagli articoli 210, 213 Cod. pen. e non quello di furto qualificato *per la persona* (Cass. di Torino 26 giugno 1872, Ric. Barbetta, Est. Merello — *Ann. Giur. ital.*, anno 1872, I, 2, 174; *Legge*, anno 1872, I, 810).

187. — *Ipotesi e questione (XXII) ai giurati.*

I. Commette furto qualificato *per la persona* e non appropriazione indebita l'operaio che sottrae dalla bottega del suo padrone un oggetto che gli era stato consegnato perchè lo lavorasse (Cassazione di Torino 29 ottobre 1867, Ric. Restrelli — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 468).

II. L' infermiere di uno Spedale che tiene per sè e converte in proprio vantaggio oggetti di biancheria avuti in consegna per uso degli ammalati commette furto qualificato a termini dell'art. 607 n. 4 Cod. penale (Cass. di Torino 14 settembre 1868, Ric. Proc. Gen. in causa Usardi — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 380).

III. Chi presta l'opera sua in un podere tenuto da altri, attendendo a brillare il riso mediante correspettivo in denaro, è a considerarsi come operaio al servizio; e se converte in uso proprio una parte di questo riso si rende colpevole di furto qualificato e non di appropriazione indebita (Cass. di Torino 17 maggio 1872, Ric. Gilardi — *Legge*, anno 1872, I, 667; *Monit. di Mil.*, XIII, 541).

IV. Commette il reato di furto qualificato *per la persona* piuttosto che quello di appropriazione indebita, l'operaio il quale sottrae dall'officina del suo principale un oggetto che vi era stato portato e consegnato al rappresentante del principale stesso (Cass. di Firenze 24 maggio 1873, Ric. P. M. in causa Mella, Est. Nicolaj — *Ann. Giur. ital.*, anno 1873, I, 2, 140).

V. Il fatto d' un operaio, che, d'accordo con un terzo, sostituisce cacio sano a quello avariato che da quest' ultimo era stato comperato e provvisoriamente depositato nel magazzino del venditore, costituisce il reato di furto qualificato *per la persona* e non quello di truffa (Cass. di Torino 13 novembre 1874, Ric. P. M. in causa Camporini e Pozzi — *Monit. di Mil.*, XV, 1147).

VI. Il furto commesso da un salariato, il quale abitava nella casa in cui avvenne e in cui esso aveva libero accesso, quantunque non vi

prestasse i suoi servizi, è qualificato *per la persona* ai termini dell'articolo 607 n. 4 Cod. pen. (Cass. di Firenze 28 agosto 1876, Ric. P. M. in causa Freschi — *Foro Ital.*, anno 1876, 471).

VII. Il perito estimatore alla dipendenza di un Monte di Pietà, il quale, col mezzo di terza persona, presenta oggetti proprî onde sottoporli a pegno nel suo interesse, indi ne fa una stima superiore al vero valore e percepisce così una somma in danno del Monte stesso, non commette una truffa, ma una sottrazione a termini dell'art. 210 o un furto qualificato nei sensi dell'articolo 607 n. 4 Cod. penale (Cassazione di Torino 19 dicembre 1878, Ric. Ronza, Est. D'Agliano — *Legge*, anno 1879, 583).

VIII. Commettono un furto e non una appropriazione indebita il garzone dell'impresario dei trasporti del cock per il gaz e l'operaio della officina, che ne sottraggono una certa quantità (Cassazione di Torino 2 luglio 1880, Conflitto in causa Pampione e Gariglio, Est. Montiglio — *Riv. pen.*, XIII, 32).

IX. È qualificato *per la persona* il furto commesso da chi, adibito anche momentaneamente per l'imballaggio di oggetti mobili e preziosi, ruba alcuno di questi oggetti (Cassaz. di Roma 11 aprile 1881, Ric. Brandimani, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1881, II, 562).

X. Il beccamorti che per ragione della sua qualità può entrare quando che sia nel cimitero, apre con violenza i feretri ed invola gli oggetti di vestiario o di ornamento dei cadaveri, si rende colpevole di furto doppiamente qualificato per la *persona* e pel *mezzo* (Cassaz. di Torino 1° giugno 1882, Ric. Bertinelli, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1882, 277, 278).

XI. Lo spazzino del teatro che, facendo la polizia dei palchi, raccoglie e si appropria un binoccolo lasciato in un palco dalla persona, cui questo è destinato e che ne tiene la chiave, si rende colpevole del furto previsto dall'art. 607 n. 4 Cod. pen. e non di altro reato (Cassaz. di Torino 28 giugno 1882, Ric. Marcenaro, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 348).

XII. È colpevole di furto qualificato *per la persona* colui che in qualsiasi maniera incaricato di bollare le lettere e portarle alla ferrovia, ne sottrae, ovvero ne stacca i francobolli e se li appropria (Cassaz. di Torino 29 novembre 1882, Ric. Sibellini, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1882, 52; V. anche il n. 182, II).

XIII. Per la qualificazione del furto, gli spazzaturai entrano nella categoria degli operai. Perciò è qualificato *per la persona* (art. 607 n. 4) il furto commesso da uno spazzaturaio nella casa od in altri locali, in cui sia liberamente ammesso (Cass. di Torino 8 febbraio 1883, Ric. Astengo, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 78).

XIV. Il furto qualificato *per la persona* si distingue dalla appropriazione indebita in quanto il deposito della cosa sottratta, nell'uno è *necessario*, nell'altro è *volontario*. Perciò la sottrazione commessa da

una guardia carceraria di oggetti collocati nei luoghi sottoposti alla sua sorveglianza, costituisce il furto previsto dall'art. 607 n. 4 Cod. pen. e non una semplice appropriazione indebita (Cassaz. di Roma 21 febbraio 1883, Ric. Milano, Est. Di Cesare — *Riv. pen.*, XVII, 518).

XV. L'operaio che raccoglie e si appropria un portamonete caduto dalla giacca di altro operaio nello stabilimento, cui sono entrambi addetti, commette un furto qualificato *per la persona* a mente dell'articolo 607 n. 4 Cod. pen. (Cass. di Torino 28 marzo 1883, Ric. Ceriani, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 180).

XVI. Il commesso salariato che preposto alla custodia di merci ne sottrae alcune, si rende colpevole di furto qualificato *per la persona* (art. 607 n. 4 Cod. pen.), sebbene le merci si trovassero depositate, anche momentaneamente, in una zona privata di una calata di porto di mare accessibile al pubblico (Cass. di Torino 13 giugno 1883, Ric. Scribani, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 318).

XVII. La guardia daziaria che ruba in caserma un oggetto ad altra guardia, commette un furto qualificato *per la persona* a norma dell'articolo 607 n. 4 Cod. pen. (Cass. di Torino 11 luglio 1883, Ric. Pisani, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 360).

XVIII. L'inserviente ferroviario che sottrae oggetti depositati nel magazzino merci, commette un furto qualificato *per la persona* giusta l'art. 607 n. 4 Cod. pen. (Cass. di Torino 19 marzo 1884, Ric. Mira, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1884, 198).

XIX. Il garzone salariato di un negozio (orologiaio) che, incaricato di gerire il negozio stesso e di aggiustare gli orologi degli avventori, sottrae orologi del padrone ovvero degli avventori, commette il reato di furto (art. 607 n. 4 Cod. pen.) e non quello di appropriazione indebita (Cass. di Torino 7 aprile 1884, Ric. Cermesoni, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1884, 191).

XX. Il facchino salariato di una impresa trasporti che si appropria oggetti, statigli consegnati per la sua qualità di facchino dell'impresa onde li trasportasse da un luogo ad un altro, commette il reato di furto qualificato e non semplicemente quello di appropriazione indebita (Cassazione di Torino 15 maggio 1884, Ric. Bertotti, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1884, 332).

XXI. È qualificato *per la persona* (art. 607 n. 4 Cod. pen.) il furto commesso dal figlio del bovaro a danno del padrone, quando ambedue, padre e figlio, sono al servizio di costui (Cass. di Torino 17 luglio 1884, Ric. Actis, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 411).

XXII. Trattandosi di furto nella casa di un sarto, è ben posta la questione per la qualifica dell'art. 607 n. 4 Cod. pen. colla domanda « se l'accusato commise la sottrazione in un luogo in cui era liberamente ammesso per il suo mestiere di sarto » (Cass. di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Cassinaris, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 124).

XXIII. Il fattorino di tramvia che, in luogo di versare nella cassa della Società tramviaria i denari percepiti pel trasporto dei passeggieri, se li appropria e li converte in proprio uso, è colpevole di furto qualificato *per la persona* (art. 607 n. 4 Cod. pen.) e non soltanto di appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 26 giugno 1886, conflitto in causa Bendotti e Casetti, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 368).

XXIV. Il commesso salariato di negozio, che incaricato di portare merci ad un cliente e riscuoterne il prezzo, ritiene per sè il prezzo riscosso, commette furto qualificato (art. 607 n. 4 Cod. pen.) e non una appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 21 luglio 1886, Ric. Putzo, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 393).

XXV. Perchè il furto sia qualificato *per la persona* non è necessario che l'operaio lavori abitualmente in casa del derubato; ma basta che vi sia liberamente ammesso per un servizio di qualunque durata (Cassazione di Torino 17 novembre 1886, Ric. Cavagnero, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1886, 32).

XXVI. È qualificato *per la persona* il furto commesso in uno stabilimento da un garzone a danno di altro garzone addetto allo stesso stabilimento (Cassaz. di Torino 28 novembre 1886, Ric. Cavanna, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1887, 33).

XXVII. È qualificato il furto commesso dall'operaio in luogo in cui, per ragione del suo mestiere, sia liberamente ammesso, sebbene tal luogo sia diverso dalla bottega od officina in cui debba lavorare (Cassaz. di Torino 8 gennaio 1887, Ric. Saracchi ed altro, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 77).

XXVIII. Il commesso stipendiato, che non rende conto e ritiene per sè il danaro ricavato dalla vendita delle mercanzie consegnategli per smerciare, è colpevole di furto qualificato *per la persona*, e non di appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 20 gennaio 1887, Ric. Besozzi, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1887, 77).

XXIX. Se taluno, essendo addetto *in qualità di operaio* in un fondo, vi scopre un tesoro e se lo appropria, deve rispondere di furto qualificato *per la persona* (Cass. di Firenze 22 gennaio 1887) Ric. Fin ed altri, Est. Ferrari — *Legge*, anno 1887, 1, 386; *Riv. pen.*, XXV, 261 con note).

XXX. È qualificato *per la persona*, il furto commesso dal lavandaio in luogo, dove, per la ragione del suo mestiere, è liberamente ammesso (Cassaz. di Torino 2 febbraio 1887, Ric. Locati ed altri, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 97).

XXXI. Il furto commesso dall'operaio a danno del padrone, è qualificato *per la persona*, non solo quando sia commesso nella bottega, ma anche in altro luogo, dove il padrone siasi trasferito per eseguire lavori della sua arte *(lattoniere)* (Cass. di Torino 25 febbraio 1887, Ric. Lana, Est. Floris *Giur. pen.*, anno 1887, 178).

XXXII. Il furto commesso dal figlio a danno del padre, ad istigazione di persona ammessa liberamente in casa per prestare servizio giornaliero *(stiratrice)*, è furto qualificato *per la persona* nei rapporti di quest'ultima (Cass. di Torino 10 marzo 1887, Ric. Canepa, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 171).

CAPITOLO QUARTO

Del furto qualificato per il tempo.

Sommario

188. *Concetto generale della qualifica* per il tempo.

§ 1.

Del furto notturno.

189. *Ragione della qualifica. — Quale periodo di tempo deve essere considerato* notte *secondo la scienza.*
190. *La qualifica della* notte *nei Progetti del nuovo Codice penale.*
191. *Il Codice penale sardo circa il furto notturno ed estremi dello stesso.*
192. *Nozione della notte. — Giurisprudenza pratica sulle questioni da porsi ai giurati circa la notte.*
193. *Nozione della* casa abitata *e sue* dipendenze *giusta il Legislatore sardo. — Giurisprudenza pratica in proposito.*
194. *Giurisprudenza pratica. — Ipotesi di* dipendenza *e* non dipendenza *di* casa abitata. — *Questioni ai giurati (IX). — Massima (X).*
195. *Sull'estremo della* convivenza; *significato da darsi a questa parola.*
196. *Giurisprudenza pratica nei riguardi della* convivenza. — *Questioni ai giurati.*
197. » » *circa tutti tre gli estremi della qualifica*

§ 2.

Del furto calamitoso.

198. *Ragione della qualifica.*
199. *Criteri ricorrenti nel furto* calamitoso.
200. *Il Codice penale toscano e sardo sul furto* calamitoso.
201. *I Progetti del Codice penale sullo stesso argomento.*
202. *Osservazioni sui Codici toscano e sardo.*
203. *Giurisprudenza pratica in tema di furto* calamitoso. — *Interpretazione delle parole* in tempo di pericolo.
204. » » *Se debba essere compreso anche il* contagio.
205. *Se debba ritenersi furto* calamitoso *il furto commesso sopra una persona sorpresa da malore in una pubblica via.*

188. — Il *tempo* in cui si commettono certi misfatti può essere una causa di aggravamento di pena; ed è specialmente nel furto

che può esercitare una influenza sulla quantità politica dello stesso, perchè per tale circostanza ne è aumentato il danno *mediato* attesa la speciale difficoltà, in cui, in certe occasioni, versa il proprietario di mantenere la ordinaria custodia delle cose sue. Nega il FILANGIERI (1) che il tempo possa giustamente essere considerato come un'aggravante dei malefizi, perchè la lesione del diritto è identica, tanto se violato di giorno quanto di notte. Ma, come osserva esattamente il CARRARA (2), la forza morale oggettiva del furto può accrescersi potentemente per questa circostanza per tre distinte ragioni. O perchè l'essere il furto avvenuto piuttosto in una che in un'altra ora, oltre a rendere più difficile la difesa della proprietà, aggiunge un pericolo maggiore della sicurezza personale o del proprietario o di altri, che casualmente sopravvengano al luogo del furto: di qui nasce la qualifica del tempo *notturno*. O perchè in certe occasioni si rende impossibile al proprietario di custodire la casa propria, e agli estranei di avvicinarvisi; in una parola si impedisce la tutela privata; ciò si verifica, a cagione di esempio, nei momenti di gravi calamità, come la rovina per terremoto, l'incendio, la inondazione, e via dicendo: da qui il titolo del furto *calamitoso*. O perchè finalmente in certe circostanze sia una necessità di abbandonare taluni oggetti senza custodia, nè vigilanza; dal che nasce la più facile previsione del rinnovamento del malefizio, senza che possa la solerzia privata trovar modo di antivenirlo. Di qui l'aggravante del furto *di cose abbandonate alla pubblica fede*.

Di quest'ultimo furto ho già tenuto parola (nn. 89-99); mi accingo ora a trattare singolarmente degli altri due; e comincierò dal furto commesso in tempo *di notte*.

§ 1.

Del furto notturno.

189. — *La notte* presta una maggiore facilità alla esecuzione del furto, e toglie a colui che ne è vittima la massima parte dei mezzi che può adoperare per garentire le proprie sostanze. Essa impedisce di raccogliere le prove del fatto e lascia presumere nell'agente un'audacia maggiore ed una premeditazione più certa. Per di più, la esecuzione di un furto in tempo di notte può far sorgere il timore che il ladro abbia ad impiegare, per

---

(1) *Scienza della legislazione*, Lib. III, parte 2, Cap. 54.
(2) *Programma*, Parte Speciale, § 2207.

giungere alla consumazione del misfatto, anche la violenza e fors' anco l'omicidio. *Inter circumstantias prædictas maxime attenditur tempus commissi furti: fur enim diurnus minus punitur quam nocturnus* (1). Fu per ciò che molte legislazioni accolsero il concetto di punire più severameute il furto quando fosse commesso di *notte*.

Alcuni legislatori, al contrario (tra i quali il toscano), non previdero nei loro Codici codesta aggravante; e questa omissione si giustifica pel motivo che — o la casa, che in tempo di notte fu derubata, era chiusa, e allora il ladro non potè entrarvi se non per via di scasso, chiave falsa, ecc. e il furto rientra nella qualifica del *mezzo;* — o la casa fu lasciata aperta, e allora la notte non accresce nè l'allarme nè il pericolo del reato, il quale dipende dalla incuria del proprietario (2).

Presso le legislazioni che considerarono *il tempo* come aggravante o in modo assoluto o in modo relativo, divenne importante decidere cosa si intendesse per *notte*. Molti pensarono che il giorno dovesse dirsi ristretto nel periodo che corre dalla levata al tramonto del sole (3); altri invece sostennero che per notte dovesse intendersi solo quel tempo, in cui regnano le tenebre, sicchè le persone non possano conoscersi in viso. Ma la ragione dell'aggravio non istà soltanto nelle tenebre, bensi in ciò, che nella notte i cittadini si danno al necessario riposo, onde non possono custodire le cose proprie, sono meno pronti ad accorrere ad un grido di allarme, ed è più sicura l'asportazione per la solitudine delle vie. Perciò il Voet si fece antesignano della cosidetta teorica del *crepuscolo,* la quale consiste nell'applicare al crepuscolo vespertino e mattutino gli effetti giuridici del giorno anzichè della notte. Taluni scrittori pensarono che la questione non dovesse dirimersi nè con l'orologio, nè con l'astronomia (4), ma subordinatamente alle diverse consuetudini dei luoghi. E alcuni dissero che *notte* doveva intendersi quel periodo, nel quale, secondo gli usi di una contrada, le genti sogliono darsi al sonno; altri, quel periodo in cui sogliono chiudersi gli usci delle case, ecc.; idee tutte che hanno un nesso colla ragione cardinale della legge;

---

(1) Farinaccio, *quæst.* 165, n. 15. Le leggi romane, per odio contro il ladro notturno, autorizzavano il proprietario ad ucciderlo.

(2) Paoli, *Esposiz. stor. e scientif. dei lavori di preparazione del Cod. pen. ital. ecc.*, Parte 2,ª pag. 100. Firenze 1885.

(3) Müller, *Dissertatio de mitigatione pœnarum,* Cap. 2, Sect. 1, n. 8, pag. 20, 25; Carmignani, *Elementa,* § 1139.

(4) Bavo, *De reatu,* pagina 411; Strauctio, *Dissert. de jure tenebrarum,* Opusc. 10, pag. 605.

ma che male si adattano a quella esattezza che è sempre desiderabile nelle sanzioni penali. Perciò la *Teorica* del VOET fu comunemente adottata dalla dottrina e da parecchie legislazioni (1).

190. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale, nel suo Progetto 17 maggio 1868 (articolo 352 lett. *b*), annoverò fra i furti qualificati quello « commesso di notte in un edificio abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue dipendenze da persona non convivente col derubato ». I Sotto-Commissarî AMBROSOLI e TOLOMEI avevano proposto, come definizione della *notte,* quel tempo che corre « da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole »; ma la Commissione trovò opportuno di deliberare « meglio valere rimettersi al giudizio di fatto nei singoli casi occorrenti ». Era sorta in seno della Commissione la disputa se il crepuscolo dovesse o no comprendersi nella nozione della *notte,* sia per difendere meglio il cittadino, sia per non aggravare eccessivamente la condizione del ladro. Si fu appunto di fronte a siffatte difficoltà, che si pensò di abbandonare ogni definizione (2).

La Seconda Commissione, nella seduta del 27 gennaio 1870 (3), trovò conveniente di dare questa definizione non solo, ma anche quella dell'*edifizio abitato,* sia perchè le due definizioni sono necessarie per la determinazione degli estremi del furto qualificato per il *tempo,* sia per potervi fare riferimento in tutti quei casi, nei quali influiscono sulla esistenza di speciali circostanze aggravanti in qualsiasi altro reato. Deliberò pertanto di aggiungere all'articolo 352 del Progetto 17 maggio 1868, tre paragrafi, destinati a dare la definizione dell'*edifizio di abitazione,* delle *dipendenze* di questo, e della *notte.* Per ciò che riguarda la *dipendenza* della abitazione reputò opportuno, uniformandosi alla massima prevalsa nella giurisprudenza, di dichiarare espressamente che il concetto di *dipendenza* si estende a tutti i locali che fanno parte dello stesso fabbricato, quantunque non abbiano diretta comunicazione fra loro; e a quelli che, sebbene non facciano parte dello stesso fabbricato, sono però compresi nello stesso recinto in cui esso si trova. Quanto a questi ultimi però non è necessario che vi siano rinchiusi;

---

(1) Il Codice francese del 1810 usa le espressioni *durante la notte.* Ad una designazione speciale preferì l'apprezzamento della magistratura; da qui le oscillazioni notate dalli CHAUVEAU ed HÉLIE (*Théorie ecc.*, §§ 3271-3278, Bruxelles, 1845).

(2) Seduta 12 maggio 1868. Verbale 94 nel Vol. I dell'Opera « *Il Progetto ecc.* » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(3) Verbale 63, Vol. 2, op. suddetta.

giacchè la speciale tutela che dà la legge, durante la notte, alla casa abitata, deve estendersi a quel raggio, nel quale colui che vi abita ha ragione di credersi in casa propria.

E così nell'art. 419 (Progetto 15 aprile 1870), dopo avere nel § 1 lett. *b* accolta la formola dell'art. 352 del Progetto della Prima Commissione, nei §§ 2, 3, 4 diede le seguenti definizioni, in relazione ai concetti sovraccennati.

§ 2. È edificio di abitazione ogni fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia, abitato o destinato all'abitazione.

§ 3. Sono dipendenze di edificio di abitazione tutti i locali che fanno parte del fabbricato, sebbene non abbiano diretta comunicazione tra loro; come pure le stalle, i fienili, i granai, i magazzini, le corti, i cortili e simili, che sono compresi nello stesso recinto, ancorchè non sia chiuso.

§ 4. È notte il tempo che decorre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.

Questi concetti furono sostanzialmente accolti dal De Falco negli articoli 503, 504 del suo Progetto 30 giugno 1873.

Il Vigliani, nell'art. 424, § 1 n. 2, §§ 2, 3, 5 del Progetto 24 febbraio 1874, trasfuse integralmente le formole del Progetto della Seconda Commissione, aggiungendovi un § 4 nel quale dichiarò « equiparate agli edifizi di abitazione, le navi ancorate nei porti e nei littorali ».

Il Senato accettò in ogni sua parte l'articolo del Vigliani (art. 432 § 1 n. 2, §§ 2-5 del Progetto 25 maggio 1875).

Gli stessi concetti furono adottati dallo Zanardelli e dal Savelli, i quali però ne fecero oggetto di una disposizione più comprensiva, dichiarando nell'art. 372 n. 4, il primo, nell'art. 366 n. 4, il secondo, dei rispettivi Progetti, anno 1882 a maggio 1883 e 26 novembre 1883, che la pena del furto è aumentata di un grado « se, non convivendo col derubato, il colpevole ha commesso il delitto da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole in un edificio abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue immediate dipendenze, od in una nave ».

191. — I concetti che informarono i vari Progetti del nuovo Codice circa il furto *notturno,* sono quelli ai quali si è informato il Legislatore sardo.

Infatti, giusta il Codice del 1859, tre sono gli estremi necessari alla esistenza giuridica di questo furto, ai quali corrispondono esattamente quelli che danno vita al furto stesso giusta l'articolo 352 lett. *b* del Progetto 17 maggio 1868, seguìto dai Progetti posteriori; e sono (art. 608 n. 1):

Che il furto sia commesso di *notte;*

che sia commesso in casa abitata od inserviente ad abitazione;
che l'autore non conviva col derubato.

Esaminerò separatamente cadauno di questi estremi.

192. — Il Codice sardo, nell'art. 613 (ed in ciò fu seguito interamente dai Progetti della Seconda Commissione e successivi del Codice penale), intende per notte: « tutto quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole ».

Sul proposito della *notte* si hanno le seguenti massime state adottate dalle Supreme Magistrature:

I. Quando il tempo, per esempio la notte, costituisce circostanza aggravante del delitto, non è necessario definirlo nella questione ai giurati con le precise parole adoperate dall'art. 613 Cod. pen., ma basta adoperare tale locuzione, la quale, secondo la intelligenza comune (1), corrisponda alla domanda se il delitto fu commesso di notte (Cassaz. di Torino 5 gennaio 1867, Ric. Taglio, Est. Baronj — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 187).

II. L'errore di non essersi definito il tempo di notte nella questione ai giurati che accenna al medesimo, resta sanato dal fatto di non essersene tenuto conto, quale aggravante, nella applicazione della pena (Cassazione di Palermo 12 novembre 1874, Ric. Cingari-Mangano — *Legge*, anno 1875, I, 240).

III. È contro la legge che ha definito il periodo di tempo entro il quale rendesi qualificato il furto, la formola: « *tra* un'ora dopo il tramonto e *tra* un'ora prima della levata del sole », poichè la particella *tra* non esprime il tempo posteriore al tramonto o anteriore alla levata del sole (Cassaz. di Palermo 17 dicembre 1875 (o 74?), Ric. Amato — Bettini, *Repert. gener.*, anno 1866-1875 — Voce *furto*, n. 211).

IV. A costituire la qualifica del furto *per il tempo* è necessario che specificamente risulti che, ai sensi dell'art. 613 del Codice penale, il furto sia stato commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, e non basta sia dichiarato che fu commesso nel corso della notte (Cassaz. di Roma 24 marzo 1882, Ric. Cesa, Est. Ghiglieri — *Legge*, anno 1882, II, 671; *Riv. pen.*, XVI, 63).

Da queste decisioni appare manifesto che la circostanza della *notte* è una circostanza di fatto, da apprezzarsi dai giurati dietro le risultanze e le prove della istruttoria. È la vera regola della materia. Come circostanza di aggravamento, appartiene ai giudici del fatto apprezzarne la esistenza effettiva e la sua influenza sulla moralità del malefizio.

---

(1) Nella specie era stato chiesto ai giurati se il furto fosse stato commesso dalle 11 $^1/_2$ pom. alla mezzanotte.

193. — Il Legislatore sardo successivamente nell'articolo 614 espone quale sia il suo concetto circa la *casa abitata*. Egli non dà la definizione della *casa abitata,* come si fece nei Progetti del Codice penale, ma si limita ad assimilare alla casa abitata certi fabbricati, i quali, senza essere abitati, sono *destinati* all'abitazione, e le *dipendenze* delle case abitate. Nulla importa che il fabbricato sia soggetto a qualche altro uso per la sua destinazione principale; dal momento che è abitato, sia pure da una sola persona, il fatto di questa abitazione gli imprime il carattere di casa abitata. È adunque il fatto stesso, e non la destinazione della casa, che stabilisce la casa abitata. Ed invero, le ragioni, sulle quali si fonda la qualifica, sussistono dal momento in cui il fabbricato, ove si commette il furto, è il luogo d'abitazione di una persona, poichè questo furto espone la sicurezza personale di costei e fa presumere nell'agente una maggiore perversità (1).

Considera poi per *casa abitata* ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, od altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia, i quali, senza essere abitati, sono destinati ad abitazione. Considera inoltre come tale ogni luogo che *dipende* da una casa abitata o destinata ad abitazione, come corti, cortili, granai, stalle ed altre simili dipendenze, *qualunque ne sia l'uso,* e *quand'anche avessero una chiusura particolare nella chiusura o nel recinto generale.*

Dal modo in cui è espresso l'articolo, è evidente che la indicazione dei locali non è *tassativa,* ma posta in via di esempio. Così hanno deciso la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 23 giugno 1869, e quella di Firenze con sentenza 22 ottobre 1873 (2).

La disposizione surriferita offre argomento ad alcune particolari considerazioni. Anzitutto, non è necessario che la casa sia abitata dalle persone, a cui pregiudizio sia stato commesso il furto; la legge nè esige, nè poteva esigere siffatta condizione; ma basta che la casa sia abitata. Lo scopo del Legislatore è quello di proteggere l'abitazione, cioè il luogo destinato alla dimora dei cittadini. La sorveglianza che è sufficiente a prevenire i furti commessi di giorno e da una sola persona, è impotente quando questi

---

(1) Il Legislatore sardo ha seguito il concetto del Legislatore francese, il quale, nell'art. 390 del Codice del 1810, ha la stessa formola adoperata dall'articolo 614 del Codice sardo. Secondo il Codice francese, se il furto è commesso di notte da due o più persone, o con una soltanto di queste due circostanze, ma in luogo abitato od inserviente ad abitazione, è punito con la reclusione (art. 386).

(2) Ric. Zampiroli — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 147; Ric. Spinella, Est. Trecci — *Monit. di Ven.*, anno 1874, 76).

furti sono commessi di notte, con circostanze che rivelano il disegno di impiegare la violenza. Le conseguenze del furto sono le stesse in ambedue le ipotesi. Il furto assume una gravità maggiore, non già perchè il derubato abiti la casa, ma perchè è commesso in una casa abitata. In secondo luogo, è indifferente che il furto stesso sia commesso nella stessa casa in cui abita il ladro, purchè, ben inteso, *non conviva* col derubato, altro estremo essenziale alla esistenza giuridica dell'aggravamento. Ciò fu deciso ripetutamente dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenze 14 giugno 1851, 30 giugno 1852, 1° marzo 1854, 30 gennaio 1857 (1).

Quanto ai fabbricati destinati ad abitazione, il Legislatore non fa dipendere il carattere del fabbricato dal *fatto attuale,* ma dalla *destinazione* del fabbricato stesso. Perchè abbia il carattere legale di una casa abitata, basta che l'edificio sia *destinato* a ricevere delle persone, che possano abitarlo e sia disposto a quest'uopo; l'abitazione, in questo caso, diviene possibile ad ogni istante, e richiama la stessa protezione, a cui avrebbe diritto se fosse effettivamente abitata. In questo senso ha giudicato la Cassazione di Torino, con sentenza 28 luglio 1886 (2).

Per ciò che riguarda le *dipendenze* della casa abitata, cioè le corti, i cortili, i granai, le stalle ed altri simili luoghi, il requisito essenziale si è ch'esse *si trovino nella chiusura o recinto generale,* quand'anche abbiano una chiusura *particolare.* Onde non basta che il luogo qualunque sia dipendente *per destinazione* della casa, ma occorre che ne dipenda *effettivamente;* non basta che sia *attinente* a questa casa, ma deve essere compreso *nello stesso recinto.* In questo senso ha giudicato la Corte di Cassazione di Firenze, con sentenza 4 maggio 1881 (3), stabilendo che il furto commesso in un orto attiguo ad un cortile, situato di rimpetto alla casa abitata, ma non compreso nel recinto generale di essa, non è furto qualificato, perchè « la condizione della dipendenza allora si avvera quando i luoghi denotati nell'articolo 614 Codice penale siano compresi nel recinto generale della casa, non bastando che ne dipendano per *destinazione,* ma occorrendo invece che ne dipendano di *fatto* ».

Anche la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 30 giugno 1870 (4) accettò lo stesso concetto.

---

(1) Ric. Navone — *Racc.* Bettini, III, 1, 786, 787; Ric. Grobet — *Racc.* id., IV, 1, 640; Ric. Bovo — *Racc.* id., VI, 1, 165; Ric. Revel — *Racc.* id., IX, 1, 133.

(2) Ric. Cristofari ed altri, Est. Verdobbio — *Giur. pen.,* anno 1886, 447.

(3) Conflitto in causa Biasone, Est. De Pasquali — *Legge,* anno 1881, II, 168; V. Chauveau ed Hélie (*Théorie* etc., § 3329; Bruxelles, 1845).

(4) Ric. Alunni ed altri — *Gazz. Gen.,* XXII, 2, 249.

194. — *Giurisprudenza pratica — Ipotesi di dipendenza e non dipendenza e di casa abitata. — Questione ai giurati* (IX) *e Massima* (X).

I. I bastimenti aventi coperta e luoghi atti all'abitazione ed alla custodia delle merci, si considerano *casa abitata* in senso della legge, che qualifica il furto; così la *stiva* è parte di essa (Cassazione di Torino 1° maggio 1852, Ric. Serra — *Racc.* Bettini, IV, 1, 406 (1).

II. È furto qualificato *per il tempo* e *per il luogo* quello commesso di notte in una tettoia interna sita nel recinto dello scalo della ferrovia, se questo racchiude edifizi destinati alla costante abitazione di impiegati e laboratorî di operai (Cassaz. di Torino 21 marzo 1853, Ricorso Zuccoli — *Racc.* Bettini, V, 1, 322).

III. È qualificato *pel tempo* il furto, se commesso di notte in una bottega, al disopra della quale sia una camera abitata, non importando che detta camera abbia comunicazioni colla bottega e che non fosse abitata dal derubato (Cassaz. di Torino 1° marzo 1854, Ric. Bovo — *Raccolta* Bettini, VI, 1, 165).

IV. Il furto commesso di notte sovra un balcone di casa abitata è qualificato pel tempo (Cassaz. di Torino 14 giugno 1854, Ric. Drovetti — *Racc.* Bettini, VI, 1, 532).

V. È qualificato *pel tempo* il furto commesso di notte in una retrobottega, dove non ha accesso il pubblico, inserviente ad uso di pollaio, cucina e deposito di cose vecchie. Tale sito può ritenersi quale dipendenza di casa abitata (Cassaz. di Torino 26 giugno 1855, Ric. Coniugi Lanteri — *Racc.* Bettini, VII, 1, 576).

VI. Il furto di frumento commesso di notte in un magazzino esistente in una casa, il cui ultimo piano serve di abitazione, deve ritenersi qualificato *pel tempo* (Cassaz. di Torino 20 luglio 1855, Ric. Musante — *Racc.* Bettini, VII, 1, 660).

VII. È qualificato *per il tempo* il furto commesso in un porticato aperto annesso a casa abitata, se per accedere a detto porticato era d'uopo che il ladro attraversasse un'aja tutta circondata da siepe e fosso, la quale aveva l'ingresso dalla strada mediante un piccolo portello in legnami e spine assicurato da semplice fune. La libertà dell'accesso non esclude la qualità aggravante (Cassazione di Torino 3 dicembre 1866, Ric. P. M. in causa Abbondanza — *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 340).

VIII. Fra le dipendenze accennate nell'art. 614 in modo dimostrativo devesi annoverare anche il portico, annesso appo noi generalmente alle case rustiche di campagna, destinate a mettere al coperto e in custodia

---

(1) Vedi anche Chauveau ed Hélie, *Theorie, ecc.*, § 3325, Bruxelles, 1845.

istrumenti di agricoltura, invernaglie, raccolti ed altri simili oggetti, e faciente corpo con detti fabbricati (Cassaz. di Torino 23 giugno 1869, Ric. Zampiroli — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 147).

IX. Non è necessario proporre ai giurati la formola esemplificativa che chiude il detto articolo, cioè che le *dipendenze particolari avessero una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale* (Cassazione di Firenze 22 ottobre 1873, Ric. Spinella ed altri, Est. Trecci — *Monit. di Ven.*, anno 1874, 76) (1).

X. Quando sia affermata la circostanza della *domesticità* non può ammettersi anche quella del *tempo di notte* in casa abitata. Nel caso di affermazione di ambedue le circostanze, benchè la pena applicata non oltrepassi il limite stabilito per la prima, la sentenza è nulla, se non specifichi che della seconda non tenne alcun conto (Cassazione di Roma 5 ottobre 1876, Ric. Cuccureddu, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1877, 77).

XI. Un bastimento è a considerarsi quale casa abitata a termini dell'art. 614 Codice penale (Cassaz. di Palermo 2 dicembre 1880, Ricorso Bonsignore — *Racc.* Bettini, XXXIII, 2, 159 — V. n. I).

XII. Il furto commesso di notte in un pollaio addossato ad una casa cinta da muro in ogni parte, meno in quella del pollaio, non è qualificato *pel tempo*. Restando il pollaio all'aperto e fuori della linea di costruzione che determina il confine della casa abitata, non è conforme al concetto della legge il farne una dipendenza di quella (Cass. di Torino 8 ottobre 1886, conflitto in causa Clarindi, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1887, 77).

195. — L'ultimo estremo necessario alla esistenza giuridica della qualifica per il tempo si è che l'agente *non conviva* col derubato.

Quale sia il significato da darsi alla parola *convivenza* ebbe già a dichiararlo la Cassazione di Torino, colla sentenza 6 aprile 1857 (V. n. 162), quando dovette occuparsi della questione se il furto per *ospitalità* possa essere qualificato anche *pel tempo;* e in quella occasione ritenne essere necessaria *una riunione tale da formare una sola famiglia, l'azione intima, abituale, di vivere e mangiare insieme*. E più tardi, con la sentenza 24 febbraio 1869 (V. stesso numero), decise che la parola *convivente,* nello stretto suo significato, si distingue dal concetto di *semplice momentanea ospitalità*.

---

(1) Infatti, basta che la questione sia posta sulla circostanza se il furto sia stato commesso in *casa abitata o dipendente da abitazione* (termini della legge). I giurati risponderanno a seconda delle circostanze svolte all' udienza. Se risulta che il locale non era compreso *nel recinto o nella chiusura generale,* daranno una risposta negativa senz' uopo di aggiungere alla questione codeste parole.

Ma con sentenza 2 maggio 1873 (1), fece una distinzione, e stabilì che « ove si tratti di furto tra persone della stessa famiglia e quindi di stabilire l'impedimento a procedere in via criminale, la parola *convivenza,* adoperata dalla legge, deve intendersi nel senso di convivenza reale, cioè di vita condotta in comune, abitualmente o almeno per un certo tempo, in modo da formare una sola famiglia. Quando invece si tratti di furto qualificato *pel tempo,* cioè commesso di notte, all'oggetto di escludere la stessa qualifica, la parola *convivenza* deve prendersi nel senso di riunione anche *temporanea* e *casuale* nello stesso luogo, come, ad esempio, nella stessa camera d'alloggio ». Il Supremo Magistrato si occupò pure, in questo incontro, della surriferita sentenza del 6 aprile 1857 e notò non essere identico il caso, perchè allora si doveva esaminare la questione sotto il punto di vista della punibilità dell'azione; e riconobbe che saviamente la sentenza aveva inteso la convivenza, in quella ipotesi, nel senso stretto e rigoroso della parola ». « Ma ben altro è a dirsi (scrisse il sostituito Procuratore Generale Manfredi nella sua rimostranza, integralmente accolta dal Magistrato Supremo), quando si parla della convivenza tra ladro e derubato. L'aumento di pena sancito pel furto notturno in casa abitata, fu stabilito in vista della maggiore facilità che le tenebre della notte offrono al ladro di compiere la sua impresa, della più deliberata audacia che mostra costui introducendosi nel domicilio degli altri, e del rischio in cui volontariamente si pone di commettere poi un più grave reato contro le persone per assicurarsi la impunità. Ciò ritenuto, è facile vedere che finchè più persone sono alloggiate nello stesso albergo, ma in camere divise, lungi dal vivere insieme, hanno ciascuna un proprio domicilio, sono più che mai straniere le une alle altre, ed il furto commesso di notte da una nella camera dell'altra veste tutti i caratteri del furto qualificato *per il tempo,* come fu deciso da questa Corte, colla sentenza 9 settembre 1868 (2); non così, quando tali persone, siano pure ignote fra loro e solo accidentalmente riunite, acconsentano a pernottare in una camera comune. In questo caso, il ladro non si è introdotto clandestinamente nella dimora altrui, ma sciente o annuente l'altro. Alla sicurezza delle persone e delle cose proprie ciascuno è messo in misura di provvedere come crede e come gli suggerisce la sua prudenza. In breve, non trattasi più d'un furto notturno a senso di legge, perchè il ladro *conviveva* col derubato ».

---

(1) Ric. P. M. in causa Mazzarelli, Est. Balegno — *Legge,* anno 1873, 1050, 1051.
(2) Ric. Avallis, Est. Borsari — *Legge*, anno 1868, 1156.

Però la Corte di Cassazione di Palermo, con sentenza 19 giugno 1865 (1), aveva stabilito il contrario, giudicando che la *convivenza,* di cui l'art. 608 del Cod. penale, è la convivenza *abituale*, non la *casuale*, è la convivenza in una casa, in una famiglia, non il fuggevole pernottare di due, l'uno all'altro ignoti, in una stanza comune di locanda (2).

Mi permetto di essere d'avviso contrario a quello della Corte Suprema di Torino. Con tutto il rispetto dovuto all'alto senno di questo Magistrato Supremo, parmi che la distinzione da esso posta non sia acconsentita dalla legge, la quale, quando parla di *convivenza,* deve avere su questa un unico ed identico concetto. Ripetutamente aveva egli stabilito, con le sentenze 2 maggio 1853 e 6 aprile 1857, che la *convivenza* dev'essere *abituale.* Questa interpretazione d'altronde si presenta evidente, ove si guardi al significato filologico della parola. Quando adunque il Legislatore esige, che l'agente (trattandosi della qualifica *pel tempo*), non deve convivere col derubato, non può avere inteso che una *convivenza abituale* e non *momentanea.* Si dice, nella sentenza che oppugno, che la ragione di legge per aggravare il furto notturno consiste, fra le altre, *nella più deliberata audacia,* che mostra l'agente *introducendosi* nel domicilio altrui *col favore delle tenebre.* Anche questa interpretazione mi pare sommessamente non acconsentita dalla legge. Anzitutto osservo, che la Cassazione di Milano, colla sentenza 23 gennaio 1862 (3), ha dato un'altra ragione della legge, dichiarando che « le parole *da persona la quale non conviva col derubato* furono inserite nell'articolo 608 Codice penale *solo* per esprimere che, quando il furto è qualificato *per la persona,* cessano o scemano le ragioni di qualificarlo

---

(1) Ric. Pastore Mario, Est. Castiglia — *Legge*, anno 1866, 151.

(2) Sul proposito della Cassazione di Palermo, richiamo la sentenza di essa del 28 dicembre 1882 (Ric. Restivo ed altri, Est. Pagano — *Giur. pen.*, anno 1883, 296, 297) che ha giudicato non essere qualificato il furto, *per mancanza di convivenza,* commesso da un intervenuto ad un ballo, a danno di altro intervenuto, sebbene di nottetempo. In questa sentenza si afferma, come elemento della qualifica, la necessità della *convivenza* col derubato, mentre al contrario è la *non convivenza.* Partito da questo concetto, evidentemente erroneo, il Supremo Magistrato si pone a giustificare l'estremo della *convivenza,* colla ragione *che la convivenza del ladro col derubato rende più facile la sorpresa,* e pronuncia che « se nel furto del cappotto, attribuito al Restivo, non può ritenersi la qualifica del *tempo,* mancando l'elemento della *convivenza,* deve perciò, a tale riguardo, annullarsi la sentenza impugnata »; mentre, al contrario, *mancando l'elemento della convivenza,* avrebbe dovuto ritenere la qualifica, perchè il furto era stato commesso da persona *non convivente* col derubato.

(3) Ric. Drei e Beltrami, Est. Lanteri — *Legge,* anno 1862, 148.

anche per *il tempo*. In secondo luogo, ove il concetto del Legislatore fosse quello che gli è attribuito dalla sentenza in esame, non si sarebbe astenuto dal dichiararlo, come ebbe a dichiararlo nella ipotesi della rottura *esterna* e della rottura *interna,* facendo consistere la rottura *esterna* (art. 617) nei guasti ecc., ai muri ecc., che facciano impedimento *ad introdursi* nei fabbricati ecc.; e la rottura *interna* (art. 618) in quella fatta dal ladro *dopo essersi introdotto* nei luoghi ecc. Perciò io credo rispettosamente che meglio siasi apposta la Cassazione di Palermo quando ritenne che il significato da darsi alla *convivenza* sia quello di una convivenza *abituale* e non *momentanea* ed affatto *transeunte*. Ove abbia questo ultimo carattere, il furto dovrà ritenersi qualificato *pel tempo,* perchè il malfattore, nè giuridicamente, nè secondo il senso vero e proprio della parola, *convive* col derubato.

196. — *Giurisprudenza pratica nei riguardi della convivenza* (III). — *Questioni ai giurati* (I, II, IV, V).

I. Allora solo deve farsi speciale quesito ai giurati sulla convivenza del ladro col derubato, quando l'accusato abbia asserito di avere avuto comune col derubato la vita all'epoca in cui avvenne la sottrazione che gli è imputata (Cassaz. di Torino 26 febbraio 1866, Ric. Mussio — *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 48; *Legge*, anno 1866, I, 264) (1).

II. Nè la sussistenza di affari ed interessi tra l'imputato e il derubato, nè l'avere essi separatamente in affitto locali diversi di uno stesso stabile, importa presunzione di convivenza fra di loro; e perciò non è viziato il processo se non si è fatta questione in proposito, quando nessuno lo richiese e nessuno addusse il fatto di tale convivenza (Cassaz. di Torino 30 settembre 1868, Ric. Della Ferrera — *Legge*, anno 1869, I, 181).

---

(1) Questa sentenza si basa al motivo che la condizione della *non convivenza* è una condizione *negativa*, e di più non un elemento, ma una circoscrizione della qualifica *pel tempo*. Mi permetto di non essere di questo avviso, perchè la legge esige, per la esistenza giuridica della qualifica, il concorso simultaneo di tre circostanze: il tempo, la casa abitata od inserviente ad abitazione, e la non convivenza. Se manca taluna di queste circostanze, la qualifica scompare. Le circostanze anzidette sono circostanze di *fatto,* e perciò devono formare oggetto di questione, o cumulativa, o, come vedremo più innanzi (n. successivo, III), anche separata, da essere risolta dai giudici del fatto. La Cassazione di Milano, con sentenza 23 gennaio 1862 (Ric. Drei e Beltrami, Est. Lanteri — *Legge*, anno 1862, 148), aveva però deciso nello stesso senso della sentenza presente e cioè che « non occorre di fare della *non convivenza* del derubante col derubato materia di questione ai giurati, a meno che tale circostanza emerga dall'atto d'accusa o dal dibattimento, ovvero venga suggerita dalle qualità personali e dai rapport dell'accusato verso il derubato » (V. al numero successivo la tesi X).

III. La circostanza della convivenza non è *costitutiva*, ma piuttosto *esclusiva* della qualifica (Cass. di Torino 23 dicembre 1870, Ric. Guerri ed altri — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 365).

IV. Nel furto qualificato *pel tempo* in casa abitata o destinata ad abitazione, l'estremo della *non convivenza* dei ladri col derubato è puramente *soggettiva* e deve essere proposta ai giurati in tante questioni distinte quanti sono gli accusati. Perciò è complessa la questione proposta ai giurati in modo impersonale per più accusati in cui si racchiuda per tutti la detta circostanza (Cassaz. di Torino 16 dicembre 1885, Ric. Maini, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 50).

V. Se si possono proporre ai giurati questioni impersonali per tutti gli accusati sul furto e sulle qualifiche del medesimo, che siano inerenti al fatto, come *il mezzo* ed *il valore*, non si possono del pari proporre questioni impersonali per qualifiche riflettenti le persone, come la qualifica *del tempo* (1), che richiede l'elemento della *non convivenza* del ladro col derubato (Cass. di Torino 2 giugno 1886, Ric. Campadolli, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 260).

197. — *Circa tutti e tre gli estremi della qualifica.*

I. In tema di furto non è complessa la questione che tutte contenga le circostanze, onde il furto rimane qualificato *per il tempo* (Cass. di Torino 29 maggio 1867, Ric. Pennacchietti — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 290; *id.* 6 febbraio 1868, Ric. Camiletti — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 69; Cass. di Firenze 23 ottobre 1873, Ric. Bassano ed altri — *Mon. Ven.*, III, 155).

II. Il furto commesso dall'ospite di notte e nella stessa casa ove riceve ospitalità è qualificato *per la persona*, non *per il tempo* (Cassazione di Torino 24 febbraio 1869, Ric. Invernizzi, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 256; V. n. 162 in cui sono riportati i motivi; V. anche il n. 195).

III. Non è motivo di nullità l'essersi poste in separate questioni le circostanze della notte e della casa abitata (Cassaz. di Torino 23 dicembre 1870, Ric. Guerri ed altri — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 365).

IV. Rispetto ai coautori del furto la scienza della circostanza aggravante del tempo si compenetra nella scienza del fatto principale (Cassazione di Firenze 2 agosto 1873, Ric. Coladei ed altri — *Racc.* Bettini, XXV, 1, 675).

V. A tenore dell'art. 608 Codice penale occorrendo il concorso della casa abitata, della non convivenza del ladro col derubato e della notte alla qualifica del furto per ragione del *tempo*, è bene proposta ai giurati la cumulativa domanda di tutte e tre le circostanze. È di *fatto* e non di *diritto* la questione proposta ai giurati se un magazzino sia dipendente

---

(1) La stessa Corte aveva deciso precedentemente il contrario colla sentenza 30 luglio 1883, Ric. Rataz, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1884, 36).

da casa abitata (Cassaz. di Firenze 23 ottobre 1873, Ric. Bassano e Centazzo, Est. Nicolai — *Monit. Ven.*, anno 1874, 155).

VI. Il furto di polli commesso di notte dal vicino nel cui cortile erano fuggiti, non è a considerarsi furto qualificato *per il tempo* (Cassazione di Torino 6 marzo 1874, senza indicazione di parti — *Eco dei Trib.* di Ven., XXIV, 750).

VII. La qualifica del *tempo* è giustificata dal bisogno di difendere la sicurezza delle persone; quella del *luogo* dalla necessità di tutelare il bestiame chiuso in locale, che non è o non può essere custodito da apposito guardiano e che trovasi separato dalla casa di abitazione. Il furto di animali operato di notte in stalla dipendente da casa abitata o destinata ad abitazione riveste quindi la qualità del *tempo* e non quella del *luogo* (Cassaz. di Firenze 1° settembre 1879, Ric. Breda — *Temi Veneta*, V, 4, 644) (1).

VIII. Dedotto ad accusa che il furto fu commesso in una bottega *facente parte della casa abitata dal derubato*, non havvi nullità per ciò solo che siasi domandato ai giurati se il furto fu commesso nella bottega *dipendente da casa destinata ad abitazione* (Cass. di Torino 13 marzo 1883, Ric. Magonio, Est. Pomodoro — *G. pen.*, anno 1884, 145).

IX. Non è viziata la questione ai giurati per ciò solo che nella medesima siasi domandato se il furto fu commesso in *località abitata*, invece di dire *in casa abitata* (Cassaz. di Torino 30 luglio 1883, Ric. Ratz, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1884, 36).

X. La questione ai giurati contenente il luogo (abitazione) in cui il furto fu perpetrato, non è complessa quando specialmente per la qualificazione del furto stesso pel *tempo*, si propose altra specifica questione contenente i tre estremi di tale qualifica, cioè il luogo abitato, il tempo di notte e la non convivenza col derubato (Cass. di Napoli 18 marzo 1885, Ric. Tropea e Perroncella, Est. Ciollaro — *Giur. pen.*, anno 1885, 362).

XI. Non è complessa la questione che comprende tutte le circostanze di fatto che costituiscono la qualifica del *tempo* nel furto (Cassazione di Palermo 25 ottobre 1886, Ric. Gennusa ed altri, Est. Vinci-Orlando — *Riv. pen.*, XXV, 142, 143).

§ 2.

Del furto calamitoso.

198. — Se una insolita sventura colpisce un individuo, una famiglia, una contrada, come l'incendio, il terremoto, la inondazione, è dovere di umanità stendere una mano soccorrevole ai miseri che ne sono percossi. Mostra adunque animo barbaro e rotto ad ogni malvagità colui che profitta di occasioni così miserande per derubare le vittime del flagello. Ciò è verissimo; ma

(1) V. la giurisprudenza riportata al n. 86 e la questione presente ivi trattata.

non eccede i limiti di una pura considerazione morale, che non è sufficiente a dare ragione di un incremento di quantità politica nel malefizio. A tal fine occorre rintracciare nella calamità che ha dato occasione al furto un incremento di danno *mediato;* e non è difficile trovarlo quando si risalga al principio della minorata potenza della difesa privata. In siffatte emergenze, gli abitatori fuggono esterrefatti dalle case minacciate dal fuoco o dalle onde o dalla rovina, non pensano a chiuderle, non pensano alla custodia delle cose proprie, tutti assorbiti dallo spavento; o sono costretti ad accogliere in casa anche gli sconosciuti che si presentano sotto pretesto di soccorso. Annientata in simili frangenti la potenza della difesa privata, l'autorità sociale deve aumentare la protezione spiegando una più energica repressione. Questo concetto, puramente politico, viene a trovarsi con tutta esattezza nella qualifica della *calamità* riferita ai furti commessi in tempo di incendio, di rovina, di inondazione e naufragio, ai quali gli antichi avevano ristretto la relativa applicazione (1).

199. — Triboniano ci ha conservato i responsi dei Giureconsulti romani nel Titolo 9 del Libro XVII del *Digesto,* rispetto al furto avvenuto *in tempo di pericolo,* e gli scrittori di Diritto penale, sulle traccie di quelli, hanno dettato le regole relative a tale argomento. È comune opinione che nel furto *calamitoso* debbano ricorrere i seguenti estremi:

1. Che sia commesso *nel tempo* in cui si verifica una delle sovracitate calamità, o almeno quando vedesi imminente, o, cessata appena, non è calmato il terrore e la confusione nati per essa; mentre, se il furto avvenisse cessato l'allarme e insieme l'infortunio o il pericolo imminente di esso, non si verifica la qualificazione (2).

2. Che il delitto avvenga ove è sorta la calamità, o se ne vede il pericolo nei luoghi vicini, nei quali si è fatta sentire la influenza del disordine e del timore (3).

3. Che le cose rubate, quando non fossero state sottratte dalle mani rapaci del ladro sarebbero state *certamente* o con *probabilità* salvate a profitto del padrone: poichè, se fosse provato

---

(1) Carrara, *Programma,* Parte speciale, § 2215. V. anche il Paoli, *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Cod. penale italiano,* Parte 2ª: pag. 100, e il Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. 5°, pag. 105. Quanto al furto di cose di naufraghi o gittate in mare in occasione di tempesta veggasi il n. 20. Il furto commesso in tempo di incendio e di inondazione era previsto come più grave dalla legge dei Visigoti *lib.* 7, *tit.* 2, § 18, e dalla legge Bavara *tit.* 14, *cap.* 3.

(2) L. 1, § ult. Dig. *de incend., ruina, naufr.*

(3) L. 1, § 1, Dig. *eod.*

chiaramente che sarebbero perite pel fatto del flagello, non avrebbe luogo neppure l'azione di furto, ma bensì l'azione rivendicatoria (1).

4. Finalmente (e sarebbe inutile il notarlo, perchè non v'ha furto se manca l'elemento del *lucri faciendi gratia*), deve esistere in colui che si impossessa delle dette cose la prava intenzione di far lucro: perciò, se si provasse che siano state prese per conservarle e restituirle al proprietario, il preteso delitto si convertirebbe in una lodevole operazione.

200. — Il Codice penale toscano nell'art. 384 dichiara che « è commesso *in tempo di pericolo* quel furto, ad eseguire il quale il ladro si è approfittato del tempo di incendio, o di ruina, o di naufragio, o di inondazione, o di altra grave calamità »; e lo annovera fra i furti qualificati.

Il Codice sardo, annoverandolo pur esso fra i furti qualificati, ne forma una specie del furto qualificato pel *tempo* (art. 608 n. 2), ed è quello che « fu commesso in tempo di pericolo; e così il furto di cose gittate o trasportate per metterle in salvo, od abbandonate nei casi di incendio, di rovina di edifizî, di naufragio, di inondazione, o di altre gravi calamità ».

201. — Il Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione prevede il furto *calamitoso*, come specie del furto qualificato pel *tempo* nell'art. 352 lett. *a*, ed è tale quello in cui il ladro « per commetterlo *si è approfittato* delle circostanze di incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato ».

La Seconda Commissione, nell'art. 419 lett. *a* del Progetto 15 aprile 1870, alle parole *si è approfittato*, sostituì le altre *valendosi della facilità derivante* da un incendio ecc.

Il De Falco, nell'art. 503 ultimo alinea del suo Progetto 30 giugno 1873, qualifica il furto pel *tempo* « se fu commesso in caso di incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato ».

Il Vigliani (art. 424 n. 1 del Progetto 24 febbraio 1874) e il Senato (articolo 425, § 1, n. 1 del Progetto 25 maggio 1875) accettarono integralmente la formola del Progetto della Seconda Commissione (2).

---

(1) L. 4, Dig. *de incend., ruina, naufr.*

(2) I Sotto Commissari on. Paoli e Conforti della Commissione Mancini proposero di ritornare alla locuzione migliore e più esatta del Codice toscano e del Progetto 17 maggio 1868, cioè *approfittando delle circostanze* ecc. Il Paoli ribadì

Lo ZANARDELLI (art. 372 n. 2 del Progetto, anno 1882 a maggio 1883) dichiara che la pena del furto è aumentata di un grado, se il colpevole lo ha commesso « valendosi della facilità derivante da grave disastro o calamità pubblica o particolare al derubato ». Il SAVELLI (art. 366 n. 3 del Progetto 26 novembre 1883) al disastro ed alla calamità, aggiunse *le pubbliche commozioni.*

202. — Il Legislatore toscano con poche e chiare parole indica in quali ricorrenze si verifica il furto *in tempo di pericolo,* e sono l'incendio, la ruina, il naufragio, la inondazione o altre gravi calamità.

Il Codice sardo comincia col dichiarare essere il furto qualificato pel *tempo* se fu commesso *in tempo di pericolo;* e poi passa ad enumerare le ipotesi che giuridicamente devono essere riguardate come un *pericolo,* come costituenti un *tempo di pericolo,* e sono quelle indicate dal Codice toscano, aggiuntavi la *incursione di nemici.*

Due osservazioni sono da farsi circa il disposto di questi Codici. La prima si è, che non avendo i due Legislatori tenuto proposito degli estremi dai quali deve essere accompagnato il furto *calamitoso,* è forza conchiudere che abbiano voluto riferirsi ai principî della scienza; ed a questi i Tribunali devono necessariamente ricorrere nei singoli casi; ai quali, come vedremo nel numero seguente, è pure ricorsa la Magistratura Suprema. La seconda, che le ricorrenze nelle quali si verifica il furto sono esposte dai due Codici in via di esempio, ciò rilevandosi dalle parole con le quali si chiudono le due disposizioni *o di altra grave (o di altre gravi) calamità.* Questo concetto è ancora più chiaro (se pure è possibile), nel Codice sardo, il quale da prima dichiara essere qualificato pel *tempo* il furto che è commesso in *tempo di pericolo,* e poi, adoperando le parole *e così il furto* ecc., passa ad enumerare le ipotesi costituenti il pericolo.

Le parole usate dal Legislatore sardo *cose gettate o trasportate per metterle in salvo* richiamano al criterio che informa la qualifica in esame, che è il *tempo* più che il *luogo;* perciò non si aggrava soltanto il furto che si commette nella casa che arde o che è minacciata da inondazione, da ruina, ecc., ma altresì quello eseguito nelle case adiacenti, e dovunque i vicini, per lo spavento del disastro, abbiano dovuto dimettere la usata custodia

---

l'emendamento in seno della Commissione, dalla quale fu accettato nella seduta del 21 novembre 1877; ma non gli fu fatto buon viso nei successivi Progetti dello ZANARDELLI e del SAVELLI.

delle cose loro, per condurre in salvo sè stessi, ovvero fidarsi del primo venuto per sottrarre al pericolo le cose più care.

Le parole *abbandonate nei casi ecc.* richiamano ad altre considerazioni. La prima è la seguente. Fra i criteri offerti dalla scienza per riconoscere gli estremi del furto *calamitoso,* ho indicato anche quello (V. n. 199, 1) che sia commesso *nel tempo* in cui si verifica la calamità, o almeno quando vedesi imminente, o, cessata appena, non è calmato il terrore e la confusione. L'*abbandono* delle cose avvenute per causa della calamità è protetto indefinitamente, oppure la protezione si limita al tempo così interpretato dalla dottrina? Io credo che la protezione debba essere in questi sensi limitata, perchè, ripeto, è il *tempo* e non il *luogo* che dà il criterio della qualifica. Ora, se il ladro ruba cose abbandonate in occasione di un incendio o di una inondazione dopo cessato l'incendio, o dopo cessata la irruzione delle acque, in qualunque luogo le cose rubate siano state abbandonate, non potrebbe invocarsi l'aggravamento (1).

La seconda considerazione riguarda *la natura intrinseca dell'abbandono*. Faccio un'ipotesi. L'irruenza delle acque trasporta nel fondo di taluno, che pure rimane inondato, oggetti altrui. Quegli che se li appropria deve rispondere di furto *calamitoso?* Il Carrara non lo crede (2) e ritiene che *tutto al più* dovesse rispondere di furto *semplice;* e dice *tutto al più,* perchè, ad avere in siffatta ipotesi gli estremi del furto, è necessario che si tratti di oggetti, i quali portino traccie della mano dell'uomo e segni riconoscibili di proprietà; il che non avviene negli alberi divelti colle radici nella montagna dalla furia delle acque e trascinati poi e lasciati nella pianura; gli abitanti di questa, che li ripescano, lo fanno, secondo il Carrara, senza delitto.

La tesi deve essere posta nei seguenti termini: L'*abbandono* in occasione di calamità, deve avvenire *per opera dell'uomo,* o può essere considerato tale anche quello in cui l'opera dell'uomo non c'entra, ma è fatto dal disastro stesso? Parmi che il concetto, insito nella parola *abbandono,* sia quello che nell'abbandono debba entrare la volontà, forzata o spontanea, dell'uomo. In conseguenza, ove non risulti nella cosa abbandonata traccia alcuna di questa volontà, parmi che nel fatto di colui, che nella

---

(1) La Cassazione di Firenze, con sentenza 10 giugno 1874 (Ric. Tecchiati — *Monit. Ven.*, III, 491), avrebbe deciso essere furto qualificato e non appropriazione di oggetti smarriti, la sottrazione di cose raccolte in un natante in seguito ad un incendio.

(2) *Programma,* Parte Speciale, § 2221.

ipotesi anzidetta si appropria cose trasportate dalla irruenza delle acque, non ricorrano gli estremi del furto *calamitoso*.

203. — Ho detto più sopra che i Tribunali, volendo ricercare gli estremi del furto *calamitoso*, debbono ricorrere ai dettati della scienza. Il CARRARA nota che la Magistratura toscana sempre si attenne a questo sistema (§ 2222 nota). Così fece del pari la Corte Suprema di Palermo colla sentenza 17 ottobre 1871 (1), nella quale, interpretando l'art. 608 Codice sardo, osservò che, disponendosi dover essere il furto commesso *in tempo di pericolo*, queste parole debbono interpretarsi nel senso che il furto deve essere commesso « entro quell'intervallo di tempo che corre dalla imminenza del pericolo fino al momento in cui non sia cessata la confusione sorta pel caso calamitoso, non calmato il terrore che ne comprese gli animi, e rimosso ogni pericolo. Quindi non graverà il carattere del furto commesso su cose abbandonate nel naufragio, quando ogni paurosa apprensione non avrà luogo, nè allarme, nè pericolo..... Il pericolo non si misura dal solo risico del proprietario, che può salvarsi quando esso non è ancora imminente, ma esiste per tutto il tempo che dura il caso fortunoso (2). CAJO fa conoscere che il tempo del naufragio va inteso con certa larghezza che risponda allo spirito della legge, poichè vuole che, per non incorrersi nell'editto, sia trascorso del tempo dopo il naufragio, cioè dopo sedata la tempesta, calmate le onde, svanito per qualunque ogni pericolo ».

204. — Fu agitata la questione se fra le gravi calamità possa essere anche il *contagio* e se quindi debba ritenersi furto *calamitoso* quello commesso *in tempo di contagio*. Il CARRARA nota che modernamente si è propugnata codesta estensione; egli però la censura (§ 2216). In tempo di contagio, egli scrive, non si aprono gli usci a tutti: si sta anzi più chiusi che mai per evitare i contatti pericolosi. Non vi è adunque ragione che necessiti a non tenere in guardia la proprietà nostra. Si è detto che in occasione di contagio chi ne è colpito è nella necessità di accogliere in casa i monatti o altre persone sconosciute che si prestano ad assistere gli appestati. Risponde il CARRARA che se un furto si commetterà da costoro, troverà spontanea rispetto ai medesimi la qualifica del *famulato improprio;* ma quando si vuole costituire una

---

(1) Ric. Miceli ed altri, Est. Salis — *Legge*, anno 1872, pag. 477 e seg.

(2) *Eo tempore quo naufragium fit vel factum est*. ULP. ad L. 1, Dig. XLVII, tit. g. *de incend. ruin. naufr.* ecc.; CAJO, L. 5, Dig. *eod.*

qualifica in ragione del *tempo,* essa è, per questa sua indole medesima, necessariamente indeterminata; e colpisce il furto *da chiunque* commettasi nel tempo previsto.

La questione fu risolta dalla Corte Suprema di Torino, con sentenza 3 giugno 1885 (1), nella quale ha dichiarato che « è qualificato *pel tempo di pericolo,* il furto commesso in una casa ove giace un morto di colera, e a danno di persona che dovette abbandonare la casa stessa pel prescritto isolamento »; e ciò perchè commesso « quando quella calamità imponeva gravi timori..... e sopra cosa che la derubata *dovette* abbandonare nella sua abitazione in cui esisteva il cadavere di un coleroso, e che perciò *fu forza* di isolare....; onde si fa chiaro come *l'abbandono* di quelle cose fosse *imposto* dall'accennato pericolo per effetto della perturbazione d'animo della Rastelli » (2).

Parmi che una tale sentenza corrisponda ai termini della legge. Le ragioni addotte dal CARRARA sono assai ingegnose, ma troppo sottili. Non saprei perchè si dovesse restringere il significato generale delle espressioni *gravi calamità,* comprese tanto nel Codice toscano, quanto nel Codice sardo.

205. — Il CARRARA (§ 2217) esamina anche la questione se debba ritenersi furto *calamitoso* quello commesso sopra un infelice colpito in mezzo ad una strada da una apoplessia o da altro malore che lo privi dei sensi; e crede ragionevole la estensione (3), perchè in questa ipotesi ricorre la considerazione della impossibilità della difesa privata per causa dell' infortunio; ed alla più odiosa bruttura morale risponde un più intenso effetto politico, ed un bisogno di più energica repressione.

Io credo che quest' avviso, sebbene possa essere accolto *in jure condendo,* non debba tuttavia esserlo nè di fronte al Codice toscano, nè di fronte al Codice sardo. Il concetto dei due Legislatori sul furto *calamitoso* si è che il furto sia commesso in *tempo di pericolo.* Questa formola generica potrebbe far ritenere che il *pericolo* non dovesse essere *pubblico,* ma potesse riferirsi anche al pericolo *privato.* Però, gli esempi, successivamente esposti da ambedue i Legislatori, riguardano ricorrenze che imprimono al pericolo il carattere di *pubblico;* ond'è, che nella ipotesi accennata non si potrebbero riscontrare gli estremi del furto calamitoso.

---

(1) Ric. Marciano, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1885, 287.

(2) Alla esecuzione dell' isolamento era stato delegato l'imputato. Sotto questo punto di vista la sentenza è una risposta alla osservazione del CARRARA.

(3) Il Codice delle Isole Jonie (art. 780) prevede espressamente questa ipotesi e la dichiara altra delle specie del furto calamitoso.

Meno poi dovrebbe essere accolto giusta il disposto del Codice sardo, il quale ritiene furto *in tempo di pericolo* quello commesso sopra « cose *gettate o trasportate per metterle in salvo od abbandonate*. Ciò imprime maggiormente il carattere di *pubblico*, che deve avere il disastro; e d'altronde, le cose che sono sulla *persona* dell'infelice colpito da malore sulla pubblica via, non sono nelle condizioni anzidette. Potrebbe dirsi che sono *abbandonate* alla fede altrui, alla fede degli accorrenti in soccorso; ma sembrami che questa non sia la interpretazione da darsi a quell'aggettivo, quando lo si metta in relazione con tutto il contesto della disposizione. Si riferisce, io credo, alla ipotesi di colui che in preda a grave spavento per la pubblica sciagura avvenuta, fugge dalla casa o dal luogo in cui si trova, ed ivi *abbandona* le cose sue proprie. Il furto commesso nelle condizioni sovra espresse, potrebbe, piuttosto, ritenersi commesso con *destrezza sulla persona in luogo pubblico*, come accadrebbe del furto perpetrato sulla persona di un dormiente, o di un ubbriaco, entrambi i quali si troverebbero nella impossibilità della difesa privata per causa del sonno, o dello stato di mente.

Che poi la ipotesi non sia compresa nei due Codici risulta dalla aggiunta introdotta nel Codice penale, dai varî Progetti, nella quale si prevede la *grave calamità particolare* sopravvenuta al derubato; e in questa, certamente, non potrebbe non annoverarsi un grave malore.

CAPITOLO QUINTO.

Del furto qualificato per il mezzo.

SOMMARIO.

206. *Ragione generale della qualifica.*

§ 1.

Del furto commesso mediante scasso, chiave falsa, o scalamento.

207. *Ragione particolare di questo furto.*
208. *Estremi dello* scasso.
209. *Concetto della* chiave falsa *e conseguenze che ne derivano.*
210. *Nozione dello* scalamento *e condizioni materiali necessarie a costituirlo.*
211. *Il Codice toscano nel furto qualificato da* scasso. — *Osservazioni sul modo in cui si eseguisce lo* scasso *e sul significato da darsi alle parole* solida materia. — *Circa due ipotesi particolari.*

212. *Lo stesso Codice nei riguardi della* chiave falsa.
213. » » *circa il furto commesso mediante* scalamento.
214. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano circa le circostanze anzidette.*
215. *Il Codice sardo nel furto qualificato per* rottura, chiave falsa *o* scalata.
216. *Concetti dello stesso riguardo al luogo* cinto *e* chiuso.
217. *Lo stesso circa la* rottura.
218. *Considerazioni sulla* rottura esterna. — *Giurisprudenza pratica in proposito.*
219. *Osservazioni sulla* rottura interna. — *Giurisprudenza pratica.* — *La Corte di Cassazione di Torino nella interpretazione delle parole* solida materia *in fatto di* rottura interna. — *Può servire la sola forza muscolare.*
220. *Una ipotesi del Codice sardo sulla* rottura interna *circa la esportazione di casse o di altri mobili.*
221. *Giurisprudenza pratica in tema di* rottura. — *Concetti della* rottura.
222. » » *ipotesi sopra la* rottura interna od esterna.
223. » » *sulle questioni ai giurati.*
224. » » *altre massime.*
225. *Il Codice sardo circa la* scalata. — Ingresso in una casa *ecc.*
226. *Caratteri materiali della* scalata *e mezzi adoperati per la stessa.*
227. *Se la* scalata *debba essere coordinata al furto.*
228. *Una ipotesi del Codice sardo parificata alla* scalata.
229. *Giurisprudenza pratica sulla* scalata. — *Ipotesi, massime e questioni ai giurati.*
230. *Il Codice sardo circa le* chiavi false.
231. *Punto di contatto e differenza fra le* chiavi false *e la* rottura *o* scalata.
232. *Considerazioni sul Codice sardo in fatto di* chiavi false.
233. Quid? *se il ladro si è impossessato della chiave* vera *togliendola da un ripostiglio, in cui il padrone soleva collocarla.*
234. *Giurisprudenza — Ipotesi, massime e questioni ai giurati.*
235. *I Progetti del nuovo Codice penale sullo* scasso, *le* chiavi false *e la* scalata.

§ 2.

Del furto commesso da più persone.

236. *Ragione della qualifica.* — *Sistemi delle legislazioni in proposito.*
237. *I Progetti del nuovo Codice penale sul furto commesso* da più persone.
238. *Il Codice toscano e sardo sulla qualifica in esame.* — *Differenze fra i due Codici.* — *Osservazioni sul Codice toscano.*
239. *Osservazioni sul Codice sardo.* — *Estremi della qualifica.*

206. — Le modificazioni della *quantità politica* (ossia del danno *mediato*), del furto, indipendentemente dal variare della sua *quantità naturale* (ossia danno *immediato*), procedono sempre da un effetto morale, vale a dire dall'aumento dell'allarme. E questo effetto ha la sua radice, o nella violazione per parte del ladro di un maggior numero di doveri, o nel pericolo che certi danni non verificatisi allora possano con facilità prodursi nella ripetizione del fatto, *o nella maggiore difficoltà di porsi al coperto* da consimili tentativi. Dal che nasce la previsione, per parte di

ognuno, di una più probabile ripetizione del fatto a proprio danno, o di una più improbabile riuscita della difesa privata. Ma questo effetto morale non può essere che la conseguenza di certe accidentalità materiali che accompagnano il furto. Perciò la teorica dei criteri misuratori della quantità politica di questo reato si svolge nell'analisi di codeste concomitanze, che stanno, o nella *persona,* o nel *tempo*, o nel *mezzo*, o nel *luogo*.

Riguardo alle concomitanze del furto che stanno, o nella *persona*, o nel *tempo,* o nel *luogo* (1), ho trattato nei capitoli precedenti. Ora mi farò a tenere parola di quelle che stanno nel *mezzo,* in cui viene commesso un furto.

Il furto, quanto al *mezzo,* può essere commesso in due modi, e cioè: o mediante *scasso, chiave falsa,* o *scalamento;* o *in unione di più persone*. Parlerò separatamente dei due modi, cominciando dal furto commesso mediante *scasso, chiave falsa,* o *scalamento*.

§ 1.

Del furto commesso mediante scasso, chiave falsa o scalamento.

207. — La legge, nel punire più gravemente il furto qualificato da *scasso*, *falsa chiave*, o *scalamento*, ha voluto tutelare la proprietà di coloro che hanno saputo con diligenza guardare e conservare le loro cose mobili e sono stati cauti nel difenderle dall'altrui rapacità. La remozione degli ostacoli opposti dal derubato qualifica il furto, perchè alla violazione del diritto di proprietà si unisce la violenza privata esercitata sulle cose. La ragione però della qualifica, non istà nel danno recato per la violenza sulle cose, ma procede dalla mera contemplazione del danno *mediato,* perchè, quanto maggiori sono gli ostacoli superati dal ladro, e tanto più, rispetto alla sua audacia, diminuisce la potenza della difesa privata. Perchè poi l'assistenza, che merita il padre di famiglia in simili casi, sia a lui dovuta, fa d'uopo che le difese e gli ostacoli, ch'egli ha posto fra la cosa agognata e la mano del ladro, siano validi, efficaci, resistenti, non effimeri, non di mera apparenza, non vincibili da chichessia con facilità, perchè in quest'ultimo caso sparisce la diligenza del proprietario, e per conseguenza egli non deve essere assistito dal Legislatore penale.

---

(1) L'*abigeato,* o il furto di bestiame, è aggravato pel *luogo*. Di questo malefizio mi sono occupato nella Sezione I^{a}, Capitolo III di questo Titolo (nn. 81-88) e ne ho detto la ragione.

208. — Dalla ragione anzidetta della qualifica sorgono due conseguenze, che ne completano la nozione. La prima si è, che, per avere lo *scasso*, bisogna che la violenza sia esercitata sopra le cose destinate *alla difesa* della proprietà. Questa conseguenza conduce alle seguenti conseguenze ulteriori:

Che lo *scasso* deve essere fatto *a fine di* rubare; se, consumato il furto, il ladro, per procurarsi l'uscita dal luogo ove lo ha eseguito, avesse operato la effrazione, questa non qualificherebbe il furto;

che lo *scasso* non deve cadere sulla *cosa stessa* che fu oggetto del furto; perchè dal momento che la casa forma parte del compendio del furto, la effrazione non è più un *mezzo* per sottrarre;

che la *rottura* non deve cadere sulle cose destinate soltanto alla *custodia,* all'*ornamento,* o al *servizio* dell'oggetto sottratto per la sua speciale condizione, ma deve cadere sulle cose destinate alla *difesa* dell'oggetto stesso.

La seconda conseguenza, che discende spontanea dalla ragione della qualifica, si è che i ripari spezzati debbano presentare una certa *solidità.* A questo proposito, da taluno, fra i quali dal Puccioni (1), si è sostenuto essere necessario che esista una *vera violenza,* che cioè, non con la semplice forza muscolare, ma mediante uno strumento qualunque, atto all'uopo, siasi operata la demolizione, la rottura o il guasto, poichè il padre di famiglia, che oppone al ladro un ostacolo vincibile con la sola forza muscolare, non merita l'assistenza della legge. Ma con questa dottrina, scrive il Carrara con assennatezza e precisione (2), il criterio si rende troppo eventuale, essendovi uomini di sì robuste membra da spezzare con la nuda mano i più saldi ripari; cosicchè l'essere il ladro più o meno punito dipenderebbe dalla maggiore o minore debolezza delle sue braccia. Perciò prevalse il pensiero giustissimo che, in questo tema, la valutazione dello *scasso* debba dipendere da un criterio tutto inerente al soggetto passivo dello stesso.

209. — Chiama la scienza *chiave falsa,* quella che dal padre di famiglia *non è stata destinata* ad aprire una data serratura; e le sono assimilati i grimaldelli, gli uncini od altri stromenti atti a fare uso e veci di chiavi. Chiamasi ancora *chiave falsa,* la chiave *vera* stata involata al padrone, o ad esso stata carpita con artifizi, raggiri, maneggi, o frodi per procurarsi il facile mezzo a derubarlo; e chiamasi finalmente nella dottrina

---

(1) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, Vol. 5, pag. 89.
(2) *Programma*, Parte Speciale, § 2159.

chiave falsa, anche la chiave *maestra,* destinata a bella posta ad aprire diverse serrature.

Da queste premesse risulta essere debitore di furto qualificato pel *mezzo* di falsa chiave;

Colui che, senza avere fabbricato o preparato all'uopo una falsa chiave, si serve, per aprire le serrature, di una chiave qualunque che non sia la *vera,* tanto che sia sua, quanto di altri, o da lui trovata nella casa del derubato, ma non *destinata* dal proprietario a quell'uso che ne è stato fatto;

che ha fabbricato una chiave *falsa* adattata alla serratura, indi aperta, allo scopo di commettere il furto;

che ha fatto uso di grimaldelli, uncini o altri simili stromenti, che tengono luogo di chiave;

che si è servito per aprire le serrature di una chiave *maestra;*

che ha involato al padrone, o con frode ha ottenuto da lui, la chiave *vera* per commettere il furto;

che ha trovato la *vera* chiave perduta dal padrone, e si è servito di essa per derubarlo;

finalmente, colui che dà al ladro, perchè commetta il furto, la chiave *vera,* ricevuta dal padrone.

Ma perchè l'arnese sia dichiarato *falsa chiave,* bisogna che abbia agito *come chiave;* cioè che abbia esercitato la sua azione sui congegni interni della serratura.

Non è poi debitore di furto qualificato pel *mezzo* di chiave falsa:

Colui che trova nel foro la chiave *vera,* e di essa si serve per introdursi nell'abitazione, o in altro luogo chiuso per aprire mobili chiusi;

che si serve a questo scopo della chiave *vera* lasciata dal proprietario sul luogo;

che ha avuto in mano la chiave *vera* senza furto *proprio* od *improprio,* o senza frode, e di essa si è servito per commettere il furto (1).

210. — Lo *scalamento* o *insalizione* costituisce altro dei *mezzi* che rendono qualificato un furto. Colui che, per rubare le cose altrui, ha bisogno, onde giungere al luogo ove si trovano, di sorpassare i muri ed i recinti, che il padre di famiglia ha posto a difesa delle cose medesime, deve essere più severamente punito, sia per l'audacia che ha mostrato, sia per favorire il proprietario che diligentemente conserva i suoi averi.

---

(1) Puccioni, *Il Cod. pen. tosc. illustr.,* Vol. 5, pag. 96.

Ma perchè l'ostacolo, che il ladro ha superato per sottrarre le cose furtive, conduca alla qualifica, fa d'uopo che si verifichino, secondo i precetti della scienza, i seguenti requisiti:

Che allo *scalamento* si abbia riguardo soltanto nella *insalizione*, e non nella *discesa;*

che l'altezza superata sia tale che, a giudizio comune, si reputi sufficiente a rendere sicuro l'asilo domestico, o qualunque altro edificio contenente cose mobili. Su questi requisiti gli scrittori di diritto penale opinano che l'altezza del luogo, al quale il ladro si è procurato l'accesso, debba superare almeno la statura ordinaria di un uomo, mentre un'altezza minore accusa la negligenza del padre di famiglia, e dimostra la facilità di commettere il furto;

che, per vincere la detta altezza, il ladro siasi servito di scala o di altro stromento somigliante. Su questo requisito, opinano gli scrittori essere necessario l'uso di mezzo artificiale, perchè se il ladro ha potuto, con l'agilità personale soltanto, vincere l'ostacolo, ciò dimostra che la cosa non era bastantemente custodita o difesa. Però, talune legislazioni, fra le quali il Codice sardo, uguagliano alla *scalata* anche l'*arrampicarsi;*

che questo mezzo artificiale sia stato portato dal ladro sul luogo, e non l'abbia, per conseguenza, trovato nel luogo stesso a sua disposizione; perchè, in questo caso, il derubato non sarebbe meritevole di una speciale protezione per la negligenza sua o dei suoi dipendenti (1);

che il recinto sia *continuo,* ossia eretto da tutti i lati o per tutta la circonferenza del luogo; perchè, quando il proprietario ha fabbricato un muro da alcune parti del suo giardino, lasciandolo aperto affatto da altre, o lasciandovi degli interstizi, non v'ha ragione per cui possa menar lagno della superata difesa;

che in tutto il suo corso non debba essere minore dell'altezza stabilita dalla legge (2).

Non v'ha poi la qualifica dello *scalamento,* quando il ladro, già introdottosi e consumato il furto senza qnesto mezzo, lo scelga dopo presa la roba per uscire.

211. — Il Codice toscano, nell'art. 380, lett. *a*, dichiara qualificato il furto commesso mediante *scasso, chiave falsa* o *scalamento;* indi, negli articoli 381, 382 e 383, dà la nozione dello *scasso,* della *chiave falsa* e dello *scalamento.*

---

(1) Puccioni, *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, Vol. 5, pag. 101, 102.
(2) Carrara, *Programma,* Parte Speciale, § 2169.

Quanto allo *scasso,* enuncia, nell'art. 381, diversi mezzi con i quali il ladro ha saputo farsi strada alla cosa da lui sottratta. Ma tutte queste indicazioni sono puramente dimostrative; poichè, scorgendo il Legislatore che con gli esempi non poteva esaurire la materia, ha dovuto concludere con parole generali, cioè *demolizione, rottura o guasto di serrami di solida materia, o di continenti chiusi di solida materia.*

I requisiti essenziali stabiliti dal Codice per ritenere il furto con *scasso,* riguardano il *modo* adoperato dal ladro per rimuovere gli ostacoli che gli impedivano l'apprensione della cosa mobile appetita; e le *qualità* di questi ostacoli.

Rispetto al *modo,* il Legislatore così si esprime: *ha demolito, rotto o guastato* **con qualunque mezzo.** Il Mori osserva che con queste parole è ammesso, a qualificare il furto, anche l'uso della semplice forza muscolare (1). Il Puccioni, fedele al suo principio (V. n. 208) che la forza muscolare non basti, combatte cotesto avviso, perchè la ragione della legge consiste nel deludere le cure del proprietario *cauto;* nè possa dirsi tale colui, che, alla conservazione delle sue cose, oppone ostacoli, i quali sono tolti di mezzo con facilità comune e con l'uso della sola mano. Riconosce l'egregio interprete del Codice toscano avere i Tribunali accolto l'avviso anzidetto; ma non crede che questa interpretazione sia conforme allo spirito ed alla lettera della legge, non potendo persuadersi che il Legislatore abbia voluto porre alla pari la rimozione di ostacoli *apparenti* e quella di ostacoli *veri* e *reali,* ed abbia voluto proteggere nello stesso modo il proprietario *negligente* e il proprietario *cauto.* Perciò spiega le parole *con qualunque mezzo,* nel senso che la legge abbia avuto in mira di punire più gravemente il furto quando il ladro abbia adoperato, per commetterlo, mezzi validi a violare quella vera e propria resistenza oppostagli dal diligente padre di famiglia, che necessita l'uso di stromenti, e che la sola forza muscolare non sa dominare (2). A questa considerazione ha risposto il Carrara, come ho notato più sopra (n. 208), ed io aderisco all'avviso di lui.

Riguardo alla *qualità* degli ostacoli, il Legislatore esige *serrami, o continenti chiusi di solida materia.* Produrrebbe riso il supporre che le parole *solida materia* debbano essere prese nel senso latissimo che la materia non fosse *liquida;* ma indicano, nel modo comune di giudicare, materia forte, resistente, capace, per conseguenza, a custodire, conservare, difendere una

---

(1) *Teorica del Codice penale,* pag. 303.
(2) *Il Cod. pen. tosc. illustr.,* Vol. 5, pag. 91, 92.

data cosa. Dietro questa interpretazione devesi conchiudere, che un riparo debole non esprime l'esaurimento della difesa privata; onde una porta che cede o si apre ad una sola scossa, un mobile che è difeso da debole riparo di filo di ferro o da semplice cristallo; una cassa od un forziere, la cui chiusura si rimuove con lieve violenza manuale; quei tetti o solai sì degradati e malfatti da aprire accesso agile e pronto; quelle capanne formate di legname guasto o imputridito, o di paglia o di alga; non possono dirsi, nè ritenersi ripari di *solida* materia.

Il Puccioni (pag. 94) si occupa della ipotesi, non rara a verificarsi, di quei continenti che sono stati adoperati allo scopo di conservare la cosa contenuta, soggetta, senza di essi, ad essere o perduta o dispersa: per esempio, le botti, i barili con vino, o altri liquidi; e accenna ad una decisione della Corte Suprema toscana, in data 28 marzo 1855, nella quale si è sciolta la questione, distinguendo: se il continente è stato usato per impedire soltanto la dispersione o la perdita del contenuto, la rottura del primo non produce la qualifica; se invece il continente ha servito alla *difesa* della cosa, allora si verifica furto *con scasso*.

La stessa distinzione ha fatto colla sentenza 4 marzo 1882 (1), soggiungendo, che « data la contemporaneità di entrambi gli scopi, commette furto qualificato, nei sensi del Codice sardo (art. 618), colui che da una botte sottrae vino, operando un foro nelle pareti della botte stessa ».

Si occupa pure il Puccioni (pag. 93) della ipotesi del furto di un piccolo forziere, comodo a trasportarsi da luogo a luogo, che il ladro ha trovato chiuso, e che ha seco trasportato per aprirlo o romperlo onde involarne il contenuto. Il Legislatore toscano tace su di ciò, a differenza del sardo, che prevede espressamente la ipotesi, e comprende la rottura, che avviene, nella classe delle rotture *interne* (V. n. 220, pag. 323). Dietro tale silenzio avvisa il lodato Puccioni che si debba, nel proposto caso, attenersi ai dettati della scienza, la quale, secondo la maggioranza degli scrittori, ha osservato che, in codesta ipotesi, il proprietario non merita l'assistenza più efficace della legge, non avendo saputo conservare le cose se le racchiuse in un mobile di facile trasporto, e del quale ognuno avrebbe potuto impossessarsi (V. n. 208); mentre alcuni altri hanno ritenuto il contrario, sul riflesso della necessità, in cui è il ladro, se vuole approfittare di ciò che il mobile contiene, di romperne i serrami o di guastarlo (2).

---

(1) Ric. Quieto, Est, Mori-Ubaldini — *Riv. pen.*, XVII, 58.

(2) In questo medesimo senso ha giudicato la Cassazione di Firenze colla sentenza 6 novembre 1875 (V. n. 211, VII). Anche il Carrara sta per la negativa,

Il Legislatore toscano stabilisce poi la pena (nell'art. 194) del furto commesso *con scasso* dai pubblici ufficiali addetti alla amministrazione delle poste, che sottraggono (mediante apertura di lettere o pieghi suggellati) danari, carte di credito od altri oggetti di valore affidati alla posta. Il PUCCIONI (pag. 94) trae argomento da questa disposizione, per escludere dalla qualifica di *scasso*, il furto avvenuto nella bottega o magazzino contenente più balle di merci ammagliate, cioè legate con funi, sigillate a cera di Spagna, o bollate in tinta, dalle quali, rotte le funi ed i sigilli, siano state sottratte alcune delle merci od anche tutte; perchè le funi ed i sigilli non sono materia *solida* nel senso voluto ed inteso dalla legge. Se il Legislatore ha dovuto fare una ipotesi particolare per i pubblici ufficiali addetti alla amministrazione delle poste, deve ritenersi, che negli altri casi non abbia voluto concorrere la qualifica.

212. — Riguardo alla *chiave falsa,* il Legislatore toscano, nell'articolo 382, ha contemplato l'uso della chiave *falsa* formata a bella posta per rubare; l'uso di grimaldelli, uncini od altri stromenti consimili; quello della chiave *maestra;* quello di qualunque altra chiave non destinata ad aprire una data serratura; finalmente l'uso della chiave *vera* sottratta, o indebitamente adoperata o ritenuta, cioè rubata mediante furto *proprio* od *improprio*.

Osserva il PUCCIONI (p. 98) avere il Legislatore toscano omessa la ipotesi della consegna fatta dal padrone ad un terzo per prendere una qualche cosa dalla sua abitazione. Se costui, invece di far della chiave l'uso impostogli, tradisce la fiducia del proprietario, non crede il lodato scrittore che debba ritenersi responsabile di furto qualificato *da falsa chiave*. Il Codice toscano ammette implicitamente codesto avviso, perchè, nel caso in esame, la chiave non è stata *sottratta,* non si è ottenuta per frode o raggiro, non è stata *indebitamente* ritenuta, e perchè quando il ladro se ne servì per rubare, la riteneva *debitamente*. Egli ha invertito l'uso della chiave; onde deve piuttosto essere ritenuto responsabile di abuso di confidenza (truffa). Ma la Corte Suprema fiorentina, con decisione 19 aprile 1854, è andata in un concetto diverso. Però il PUCCIONI ritiene che un tale avviso sia contrario ai precetti della scienza, ed allo stesso prescritto della legge.

---

perchè dal momento che il forziere è entrato nel compendio delle cose sottratte, la rottura della cosa sottratta non può mai costituire la effrazione, che deve essere un *mezzo* per sottrarre (*Programma,* Parte Speciale, § 2156).

Riferisce lo stesso Puccioni (pag. 99) che il predetto Magistrato Supremo, con la cennata sentenza decise non essere qualificato il furto se l'autore si serve della *vera* chiave lasciata negligentemente sul luogo dal proprietario; soggiunge però, che con decisione del 7 giugno stesso anno, stabilì il contrario nella ipotesi di una chiave *vera* nascosta dal derubato in un certo posto stato scoperto dalla malizia del ladro.

213. — Il Codice toscano ha in parte seguito e in parte receduto dai precetti della scienza in fatto di *scalamento* (n. 210). Infatti, nell'art. 383, ha ritenuto esistere questa circostanza:

Nella insalizione, che è il caso contemplato da tutti gli scrittori, ed anche nella discesa, che si prevede soltanto da pochi;

quando l'altezza sorpassata, sia nell'ascendere, che nel discendere, superi le quattro braccia;

tanto nel caso, in cui il ladro siasi servito di mezzi artificiali, quanto della sola agilità personale.

Il Puccioni però (pag. 102) censura quest'ultima circostanza, siccome quella che diminuisce d'assai il valore delle ragioni, sulle quali si basa il diritto di punire più severamente colui che viola l'asilo domestico diligentemente custodito. Accenna inoltre a più giudicati della Corte Suprema toscana, nei quali fu ritenuto esistere *scalamento* anche quando nel muro o recinto vi fossero delle buche o degli addentellati da rendere a chiunque facilissima la insalizione.

214. — *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano, circa le circostanze anzidette.*

I. Per il Codice penale toscano lo *scasso*, nel furto, non è circostanza aggravante, ma qualificativa. Rimangono perciò esauriti gli estremi di questo delitto ognorachè nella questione posta ai giurati si enuncia avere l'accusato posto in opera alcuno di quei modi che, secondo l'art. 381 del detto Codice, valgono a costituire il furto qualificato *da scasso* (Cassazione di Firenze 28 settembre 1868, Ric. Talenti e Sampaoli — *Ann. Giur. Ital.*, II, 1, 255; *Legge*, anno 1868, I, 1058).

II. Quando l'imputazione è di scasso, guasto, rottura di muri, usci, tavolati o simili, è superflua la domanda se questo riparo alle cose rubate constassero di *solida* materia; e l'averla omessa non può dare motivo di alcun ragionevole attacco alla sentenza (Cass. di Firenze 17 marzo 1869, Ric. Gheri ed altri — *Racc.* Bettini, XXI, 1, 202; *Legge*, anno 1869, I, 764).

III. Nel caso di furto *con iscasso*, basta indicare ai giurati il limite minimo del valore delle cose rubate, non occorrendo indicare il massimo,

mentre nel relativo articolo 386 del Codice penale toscano (1) non parlasi che di quello, superato il quale, l'aumento di pena è lasciato all'apprezzamento dei giudici (Cassaz. di Firenze 5 maggio 1869, Ric. Marraccini ed altri — *Legge*, anno 1869, I, 803).

IV. Le qualificazioni enunciate nell'articolo 386 Codice penale toscano non sono circostanze aggravanti, ma sono invece circostanze specificanti il delitto di furto, e costituiscono altrettanti titoli di reato. Quindi, ogni questione diretta al giurì per accertare una o più di queste circostanze specificanti, non può non apprendersi che come questione sul fatto principale; ed è coerente alla legge l'avvertimento del Presidente sulla maggioranza dei sette voti anche per le circostanze surriferite (Cassazione di Firenze 24 settembre 1870, Ric. Guidoni — *Legge*, anno 1871, I, 338; *Id.* 27 settembre 1870, Ric. Chiavini — *Ann. Giur. Ital.*, IV, 1, 409; *Legge*, anno 1871, I, 34; *Id.* 18 gennaio 1871, Ric. Tamberi — *Ann. Giur. Ital.*, V, 1, 60).

V. Una questione ai giurati sul fatto principale del furto qualificato da *chiave falsa* non può ritenersi viziata da complessità od alternativa, solo perchè in essa fu fatta unitamente menzione delle diverse qualità di chiavi, delle quali possa essersi fatto uso per aprire le serrature, oppure fu fatta menzione delle diverse serrature, che possono essersi aperte colle chiavi medesime a mente dell'art. 382 del Codice penale toscano (Cassaz. di Firenze 29 settembre 1874, Ric. Passaglia — *Legge*, anno 1875, 1, 157).

VI. La circostanza dello *scasso* nel furto, per l'articolo 380 del Codice penale toscano, è rettamente proposta colla questione in cui sia domandato ai giurati « se, per consumare il furto, l'accusato ruppe o guastò con qualunque mezzo il mobile di solida materia, nel quale erano i valori involati » (Cassaz. di Firenze 23 gennaio 1875, Ric. Faccioni — *Ann. Giur. Ital.*, IX, 1, 71).

VII. Non vi è la qualificazione dello *scasso*, o *rottura*, od *effrazione*, quando il ladro esporta fuori della casa del derubato un forziere o altro contenente, e fuori della casa stessa ne opera la rottura (Cassazione di Firenze 6 novembre 1875, Ric. Adriani — *Ann. Giur. Ital.*, X, 1, 18; *Legge*, anno 1876, I, 197; *Racc.* Bettini, XXVIII, 1, 333).

VIII. Il locatore che ritiene una doppia chiave presso di sè, e con essa, aprendo l'edificio locato, ruba, commette un furto qualificato per *chiave falsa* (Cassazione di Firenze 21 marzo 1883, Ric. Lanini, Est. Banti — *Giur. pen.*, anno 1883, 209).

« Per l'articolo 1575 del Codice civile (così si esprime quest'ultima sentenza nei suoi *considerando*), la prima obbligazione

---

(1) Quest'articolo punisce il *famulato proprio* e il furto con *chiave falsa, scasso, scalamento* o *in tempo di pericolo* con la casa di forza da tre a dodici anni, se supera cento lire; e con la carcere da uno a cinque anni, se non supera la detta somma.

del locatore è quella di consegnare al conduttore la cosa locata coi suoi accessori; e le chiavi, che aprono le serrature infisse nelle porte, sono accessori dell'immobile, come le serrature e le porte; di guisa che il conduttore ha diritto ad azione per costringere il locatore a fargliene la consegna, senza che questi possa vantare diritto di ritenere le doppie chiavi dello stabile affittato. E da ciò deriva, che se il locatore ritiene anche una sola delle chiavi del fabbricato dato in locazione, tale ritenzione è indebita; e se non costituisce di per sè sola un titolo di reato, serve però di fondamento alla qualificazione del furto, che sia commesso dallo stesso proprietario nello stabile affittato, servendosi, per entrare, della chiave *indebitamente ritenuta,* secondo il letterale disposto dell'articolo 382 del Codice penale toscano, che fu rettamente applicato ».

215. — Il Codice sardo, nell'articolo 610 n. 1, pone la massima generale che il furto è qualificato per il *mezzo,* quando è commesso mediante *rottura* o *scalata,* o *con chiavi false.* Siccome però avrebbe potuto sorgere il dubbio circa la qualità del locale, o circa la qualità della rottura, si affretta soggiungere, che il furto rimane qualificato « *sebbene tali mezzi* siansi usati, in edifizi, fabbricati od in altri luoghi cinti e chiusi, *che non servono di abitazione,* od in botteghe, anche mobili, e quand'anche la rottura *non sia stata che interna* ».

La Cassazione di Napoli, a proposito di questa proposizione incidentale, con sentenza 2 dicembre 1868 (1), ha giudicato ch'essa « non è ampliativa della proposizione principale determinante il furto qualificato pel *mezzo* di chiavi false ».

216. — Ciò detto in via generale, lo stesso Legislatore sardo passa ad esporre il proprio concetto circa il *luogo cinto e chiuso,* la *rottura,* la *scalata* e le *chiavi false.*

Cominciando dal *luogo cinto e chiuso*, dichiara, nell'articolo 615, di *considerare* per tale « qualunque fondo circondato da fossa in larghezza di metri due, o da muri, o steccati, o cancelli di legname, di ferro, o di altra *solida* materia, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, o la vetustà dei medesimi, e quand'anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altrimenti, oppure abbiano le porte od i cancelli di ingresso abitualmente aperti ».

Questa disposizione dà luogo a tre distinte osservazioni.

---

(1) Ric. Orlando e P. M. — *Legge,* anno 1869, I, 242.

Anzitutto, deve ritenersi che i luoghi in essa accennati siano indicati in via di esempio, e non in modo tassativo, come lo dimostra la formola adoperata: *Si considera* per luogo cinto e chiuso.

In secondo luogo, la disposizione anzidetta non deve certamente riferirsi in guisa alcuna alla *chiave falsa,* perchè le chiusure anzidette, potendo, agli effetti della legge, essere anche *abitualmente* aperte, torna inutile, per entrarvi, o l'uso della violenza, o l'uso della chiave falsa.

Finalmente, gli steccati od i cancelli, ove non siano formati di legname, o di ferro, devono essere di *altra solida* materia, cioè di una materia che abbia una consistenza simile al ferro o al legname; e sebbene a nulla monti, pegli effetti di legge, la *vetustà* dei detti cancelli o steccati, tuttavia devono pur sempre essere *solidi,* vale a dire costrutti in modo da opporre non debole resistenza.

217. — Circa la *rottura,* il Legislatore sardo la distingue (art. 616) in *esterna* ed *interna.*

È rottura *esterna* (art. 617) « ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta ai muri, od alle pareti di qualunque specie, ai tetti, alle soffitte, alle serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra *solida* materia, che facciano *impedimento ad introdursi* in un fabbricato, in una bottega, anche mobile, in un luogo cinto e chiuso, od in un appartamento od alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza che si *rompa* o si *scomponga* siffatto impedimento ».

È rottura *interna* (art. 618) « quella fatta dal ladro (*dopo essersi introdotto* in qualsiasi modo nei luoghi anzidetti) nei muri, nelle porte, nelle finestre, o nei recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse, od in altri mobili di *solida* materia, che siano chiusi ed inservienti a custodire la roba ».

218. — Quanto alla rottura *esterna,* è manifesto avere voluto il Legislatore procedere in via di esempio, sia per la *natura* della violenza, sia per ciò che si riferisce alla *qualità* degli impedimenti. Ciò fu espressamente ritenuto dalla Cassazione di Napoli, con sentenza 20 luglio 1885 (1), nella quale ha stabilito potersi avere « la qualifica della *rottura* anche se questa avvenga in modo diverso da quelli definiti nella nozione che di essa dà il Codice penale ».

---

(1) Ric. Cristiano, Est. Ciollaro — *Riv. pen.,* XXII, 344; *Legge,* anno 1886, I, 64; *Giur. pen.,* anno id., 125; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 54.

In secondo luogo, le chiusure devono essere, o di legname, o di ferro, o di altra *solida* materia. Valgono a questo proposito le osservazioni esposte più sopra (n. 216). In altre parole: il soggetto passivo della rottura deve opporre un *impedimento* a colui che voglia introdursi in un fabbricato ecc.; e certo questo impedimento non può dirsi sia opposto, ove la chiusura non sia *solida*. Non conviene dimenticare la ragione della qualifica, la quale, come ho detto e ripetuto nei numeri precedenti, consiste nel tutelare il proprietario, che sia cauto nel difendere le cose proprie. La legge, nè può, nè deve accordare una speciale protezione al proprietario negligente; e negligente deve ritenersi colui, che, per guarentirsi contro la introduzione dei malfattori nei locali proprî, oppone una chiusura che sia fragile e ceda allo sforzo il più leggiero. Così, però, sembra non l'abbia inteso la Corte di Cassazione di Torino, la quale, con sentenza 7 novembre 1883, ha giudicato che « la rottura di un vetro, allo scopo di penetrare in un luogo chiuso per commettervi un furto, costituisce quella rottura *esterna,* che rende il furto qualificato » (1); essendo « impossibile disconoscere (così i motivi), che chi rompe un vetro, allo scopo di penetrare in un luogo chiuso per commettervi un furto, compia una vera rottura *esterna,* siccome quella che costituisce una vera rimozione violenta dell'impedimento, che si frappone alla esecuzione del furto stesso ».

La rottura d'un vetro è una rottura; d'accordo: è la rimozione violenta di un impedimento; d'accordo: il vetro è un impedimento; d'accordo anche in ciò; ma il vetro è una materia *solida,* nel vero senso giuridico? L'impedimento opposto dal vetro è un *impedimento serio?* Sulla *solidità,* elemento essenziale, non si trova una parola nei motivi della sentenza. D'altronde, contro la *solidità* di questa materia protestano la filologia, ed il volgare buon senso, il quale, per dare la idea della fragilità di una cosa, dice ch'essa è fragile al pari del vetro. Converrebbe che il vetro formante la chiusura (il che non era nella ipotesi, che diede luogo alla sentenza) fosse un masso di uno spessore tale da costituire un impedimento veramente serio.

In terzo luogo, il Legislatore non indica in qual modo debba essere eseguita la violenza; ond'è, che se l'impedimento è tolto anche colla semplice forza muscolare, la rottura ha giuridica esistenza. Questo concetto fu accolto dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 6 dicembre 1882 (2), in cui ritenne che

---

(1) Ric. Brioni, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1883, 508.
(2) Ric. Beccaria, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1883, 18.

« le scosse e gli urti, coi quali si sia giunti ad aprire la porta chiusa a chiave, costituiscono quella violenza, che rende il furto qualificato, quantunque la porta stessa non sia stata nè rotta nè in qualsiasi maniera deteriorata »; — e con l'altra più recente del 14 aprile 1887, con cui ha stabilito che « a rendere il furto qualificato *per il mezzo*, non è necessario avvengano guasti o rotture; ma bastare l'uso della violenza contro l'ostacolo che racchiude l'oggetto del furto; essere perciò qualificato il furto commesso in una casa, la cui porta sia stata aperta con un forte urto, senza cagionare rottura o guasti » (1).

Finalmente, la rottura *esterna* deve essere eseguita *allo scopo di introdursi* in un fabbricato ecc., in uno di quei luoghi, all'ingresso dei quali, il soggetto passivo della rottura faccia impedimento. Se manca questo scopo diretto la qualifica non può avere esistenza giuridica (2).

219. — Quanto alla rottura *interna*, il Legislatore sardo presuppone che il ladro siasi introdotto *in qualsiasi modo* in uno dei luoghi accennati nella nozione della rottura *esterna* (n. 217), e *dopo esservisi introdotto* abbia commesso violenze su muri, porte, finestre, ecc.

Volle taluno a questa disposizione dare il significato, che, onde la rottura *interna* assuma il carattere di circostanza aggravante, il ladro debba *previamente* entrare in uno dei luoghi accennati; da questo, passare nel luogo del furto, e qui praticare le violenze.

Ma codesta interpretazione condurrebbe all'assurda conseguenza, che non potrebbe obbiettarsi l'aggravante a colui, il quale, abitando nella casa del derubato, vi rompesse, a scopo di furto, un forziere.

La disposizione invece, deve essere interpretata nel senso, esistere la rottura *interna*, come aggravante, quando è fatta *nel luogo*, dove, *in qualsiasi guisa*, il ladro si è *introdotto*, senza che siavi d'uopo di un *previo* passaggio per uno dei locali, formanti oggetto della rottura *esterna*, e diverso da quello.

Che questa sia la più retta interpretazione, lo si desume dall'articolo 610, n. 1 (V. n. 215), secondo cui, il furto rimane qualificato, *quand'anche la rottura non sia stata che interna*.

Le Cassazioni di Torino e di Roma hanno giudicato in tale senso.

---

(1) Ric. Lossa ed altri, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 234.
(2) È questo l'avviso anche delli CHAUVEAU ed HÉLIE (*Théorie etc.*, § 3357, Ediz. di Bruxelles, 1845).

Infatti, il Magistrato Supremo subalpino ha affermato (1), che « in tema di furto, perchè possa dirsi sussistere rottura *interna*, non si richiede, come condizione necessaria, che il ladro si sia prima introdotto *in luogo cinto e chiuso* »; e quello di Roma (2), che « il furto è qualificato per riguardo *al mezzo*, col quale si commette, tuttavolta che venga commesso mediante rottura, sebbene questa non sia stata che *interna* ».

Anche nella ipotesi che la rottura *interna* avvenga sopra un mobile, esige il Legislatore che questo mobile sia composto di *solida materia*, vale a dire che opponga un impedimento non debole al malfattore, e che riveli il proposito del proprietario di aver voluto difendere le cose proprie *seriamente*. Ove abbia provveduto in modo non *serio* non merita la speciale protezione della legge. Questo concetto però, che è la ragione precipua della qualifica, mi permetto il dirlo con tutto rispetto, parmi non sia stato accolto dal Supremo Magistrato di Torino, il quale, colla sentenza 22 dicembre 1881, ha giudicato che « la rottura dei sigilli di piombo che sono apposti alla corda che tiene chiuso l'uscio d'ingresso al luogo in cui trovavansi le cose derubate, costituisce quella rottura, che qualifica il furto » (3). Allorchè un proprietario, per opporsi all'ingresso dei malfattori nella propria casa, chiude la porta con una fune, ed ai capi di questa pone un suggello di piombo, può seriamente sostenersi ch'egli abbia opposto un impedimento vero e proprio, un impedimento nel senso della legge? No; così comportandosi è un proprietario negligente, e non merita che la legge lo guarentisca in modo speciale. Che poi la sentenza del Supremo Magistrato, oltre allo spirito sia contraria anche al disposto letterale della legge, lo si desume dall'avere il Legislatore sardo preveduto il caso della rottura di sigilli, la quale abbia servito di *mezzo* a commettere un furto. Ciò ha fatto nell'art. 297 Cod. pen., in cui dichiara di voler punito *come furto commesso mediante rottura*, quello che è eseguito *colla rottura di sigilli apposti per ordine dell'autorità giudiziaria od amministrativa*. Se un sigillo costituisse un impedimento di *solida* materia, sarebbe stato superfluo di fare una speciale ipotesi del furto anzidetto, perchè avrebbe potuto essere regolata colle norme relative alla rottura *interna*.

---

(1) Sentenza 11 maggio 1877, Ricor. Chiantore, Est. Bertarelli — *Foro Ital.*, anno 1877, 272.

(2) Sentenza 30 dicembre 1879, Ricor. Caruga ed altri, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1880, 379.

(3) Ric. Ghidotti, Est. Perocchio — *Giur. pen.*, anno 1882, 36.

Nella stessa interpretazione, erronea secondo il mio modesto avviso, cadde il prefato Magistrato Supremo colla sentenza del 27 luglio 1882 (1). È bensì vero che in questa sentenza, trattandosi della specie che si ruppero i sigilli apposti ad un carro dalla Amministrazione ferroviaria per assicurare il carico, e dalla Amministrazione finanziaria per impedire il contrabbando, ravvisò nella ipotesi il reato preveduto dall'articolo 297; ma lo pose in seconda linea, e *ad esuberanza,* dopo di avere considerato che per i suggelli posti era evidente che il carro doveva « ritenersi chiuso, mentre nulla da esso potevasi levare, o in esso introdurre, senza l'infrazione di quei suggelli, che ne assicuravano la chiusura.... e che già per questo solo riflesso, ai termini degli articoli 617 e 618 Codice penale (rottura *esterna* ed *interna*), il furto devesi ritenere qualificato ». Neppure in questo giudicato una sola osservazione sulla *solidità* della materia!!

Fu più esatta la Cassazione medesima, quando, colla sentenza 14 febbraio 1884 (2), ritenne furto, nei sensi dell'art. 297 predetto, quello commesso sopra merci « mediante rottura della funicella fermata coi sigilli della dogana e della Amministrazione ferroviaria ».

Del resto, anche la rottura *interna* può, al pari dell'*esterna,* essere eseguita in *qualsiasi modo,* e conseguentemente anche col semplice uso della forza muscolare. A questa interpretazione si presta la nessuna differenza posta dal Legislatore fra le due specie di rottura, come fu riconosciuto dalla Cassazione di Torino colla sentenza 30 dicembre 1882 (3), la quale, dopo avere proclamato la nessuna differenza esistente fra la rottura *esterna* e la *interna,* decise essere « qualificato il furto per violenza *interna,* quantunque questa sia stata praticata nei modi indicati dal Legislatore per la violenza *esterna* ». Ciò d'altronde era stato implicitamente ritenuto dal prefato Supremo Magistrato, colla sentenza 22 febbraio 1882 (4), nella quale aveva affermato, che « il furto è sempre qualificato pel mezzo, *qualunque* sia il grado di violenza usata dal ladro per aprire il mobile, in cui la cosa era stata rinchiusa dal padrone ».

Un'ultima osservazione. I mobili di *solida* materia devono essere *inservienti* a custodire le robe. Il Legislatore sardo si uniformò ai precetti della scienza, la quale, come ho notato (n. 208),

---

(1) Conflitto in causa Bolla, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 403.
(2) Ric. Tosi, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1884, 90.
(3) Ric. Zerbini e Tanca, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1883, 50.
(4) Ric. Bertolini, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 120.

esclude la qualifica quando la rottura avvenga sulle cose destinate soltanto alla *custodia,* all'*ornamento* o al *servizio* dell'oggetto sottratto per la sua speciale condizione.

220. — Nell'esame del Codice penale toscano ho notato la mancanza di una disposizione circa al trasporto che faccia il ladro di un forziere, di una cassa, o di altro mobile somigliante, dal luogo del furto per aprirlo, o romperlo onde sottrarne il contenuto. Il Legislatore sardo ha espressamente preveduto questa ipotesi, e l'ha *compresa* nella classe delle rotture *interne,* disponendo, nell'articolo 618 alinea, che « è compresa nella classe delle rotture *interne* la semplice *esportazione* di casse o di altri mobili sopraindicati (*cioè di solida materia*), i quali non possono aprirsi senza rottura, benchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso reato ».

Onde questa ipotesi abbia giuridica esistenza è necessario che il ladro *esporti* la cassa o il mobile di *solida materia;* — e che questa cassa o mobile non possano aprirsi *senza rottura.*

Ma perchè concorra la qualifica, è necessario che la cassa sia stata effettivamente *rotta,* o basta la *semplice* esportazione di essa?

La questione si è dibattuta in Francia, il cui Codice ha una disposizione conforme perfettamente (articolo 396) a quella dell'alinea dell'art. 618 in esame, e fu in diverso senso decisa dal Supremo Magistrato. Con sentenza del 13 gennaio 1832 ebbe a giudicare che, oltre l'esporto della cassa, è necessario uno *scasso* dopo l'esporto (1). Ma con sentenza del 14 dicembre 1839, sovra conformi requisitorie dell'avvocato Generale Pascalis, decise il contrario, nella considerazione che il Legislatore assimila allo *scasso* il *semplice* asporto; che, secondo i principî del diritto, il furto è consumato tostochè il ladro si è impossessato della cosa mobile altrui; e che non si può far dipendere la sua qualifica legale dall'uso che posteriormente egli ne abbia fatto (2).

Li Chauveau ed Hélie combattono quest'ultima decisione non essendo ammissibile che una presunzione possa stabilire la punibilità di un fatto, e divenga elemento di una maggiore severità (3).

Io credo, al contrario, che il Supremo Magistrato francese, colla seconda decisione, siasi bene apposto. L'alinea dell'art. 618 (conforme, ripeto, all'articolo 396 del Codice francese), non ha

---

(1) Sir. Vill., XXXII, 1, 435.
(2) Sir. Vill., XL, 1, 150.
(3) *Théorie etc.*, § 3371, Bruxelles, 1845.

lo scopo di restringere la disposizione dell'articolo stesso al caso in cui si abbia la prova che, dopo la esportazione e fuori del luogo del furto, sia realmente stato eseguito uno *scasso;* se questo fosse stato il pensiero del Legislatore lo avrebbe espresso in modo diverso; ma ha lo scopo unicamente di marcare una distinzione fra i due casi assimilati dalla legge, indicando che nella prima parte dell'articolo si sono preveduti dei fatti, diversi da quelli esposti nell'alinea. Ed in vero; nella prima parte il Legislatore si occupa del caso, in cui lo *scasso* sia stato eseguito *sul luogo* del furto; e nell'alinea, dispone che, quand'anche questa circostanza non esistesse, *la semplice esportazione* sia da comprendersi, cioè *debba* comprendersi, nella classe delle rotture *interne*. La *semplice esportazione,* sarebbe quindi, nel concetto della legge, una circostanza *equivalente* alla rottura *interna*. Onde, se il ladro, dopo avere esportata una cassa, è sorpreso fuori del luogo del furto, prima che abbia eseguito una rottura su di essa, dovrà rispondere di furto qualificato per *il mezzo,* cioè per rottura *interna*. Coll'asporto della cassa il furto è *consumato,* non può esservi dubbio. Quando è consumato, non può ammettersi che sia consumato in una parte soltanto; e cioè consumato per ciò che riguarda la cosa rubata, non consumato, e nemmeno *imperfetto*, per ciò che si riferisce ad una circostanza aggravante, quando vi ha una espressa disposizione di legge, che uguaglia questa circostanza, quantunque non *materialmente* verificatasi, a quella della stessa natura effettivamente stata eseguita. Si dice che una presunzione non può stabilire la punibilità di un fatto. Ma qui non si tratta di *presunzione;* si tratta, invece, di *finzione di legge,* altro non essendo la disposizione in esame.

La dizione contenuta nell'alinea *benchè questa* (la rottura) *sia seguita fuori del luogo del commesso furto,* non si oppone alla interpretazione anzidetta; ma completa il pensiero del Legislatore su tutto il complesso dell'articolo. Nella prima parte, egli indica che cosa debba intendersi per rottura *interna:* nell'alinea, forma una seconda ipotesi, e dispone, che se dal luogo del furto è asportata una cassa od un altro mobile, che non possa aprirsi senza rottura, sia da reputarsi che il furto sia stato commesso con rottura *interna*, tanto nel caso in cui una rottura sia stata *materialmente* eseguita fuori del luogo del commesso furto, quanto pel fatto, *per sè stante,* della *semplice* esportazione. Se diversa dovesse essere la interpretazione, la parola *semplice,* fatta precedere alla parola *esportazione*, non avrebbe alcun

---

(1) Ric. Micelli ed altri — *Legge*, anno 1872, I, 477.

significato; il che non può supporsi, secondo le buone regole d'ermeneutica legale.

Ma, al contrario, se taluno trova fuori di una casa un forziere, che non può aprirsi senza rottura, e lo rompe e s'impossessa del contenuto, dovrà rispondere di furto *semplice*, non di furto qualificato per *rottura interna*, nei sensi della disposizione in esame. Così fu ritenuto dalla Corte di Cassazione di Palermo, con sentenza 17 ottobre 1871 (1), nella quale dispose, che « non può ritenersi furto qualificato pel *mezzo* il furto di denari commesso mediante rottura di una cassa lasciata, per incidente disastroso, in mezzo al letto d'un fiume, o di qualsiasi altro luogo pubblico »; e dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 2 giugno stesso anno (1), colla quale ha deciso, che « i mezzi di violenza usati per aprire o rompere una cassa, che non sia stata asportata da uno dei fabbricati, o luoghi cinti o chiusi, dei quali parla l'art. 617 Cod. pen., non costituiscono rottura *esterna* od *interna*, a senso del successivo articolo 618; e quindi non possono considerarsi come circostanza aggravante del furto ».

Codeste sentenze corrispondono al letterale disposto della legge. Infatti, non vi ha, nelle ipotesi anzidette, rottura *interna*, quella che è compresa nella prima parte dell'art. 618, perchè, questa rottura deve essere eseguita su mobili che si trovano *nei luoghi*, ove il ladro *si è introdotto in qualsiasi modo;* non vi ha la rottura assimilata alla *interna* e compresa nell'alinea dell'articolo stesso, perchè il mobile non fu *esportato* dai ladri. Gli articoli 617 e 618 del Cod. penale « presuppongono sempre (così si espresse la sentenza antedetta 27 giugno 1871 della Corte di Torino), che il ladro siasi *introdotto* nei luoghi, di cui è menzione nell'articolo 617 » (2).

È poi inutile il dire che, ove la cassa sia stata *esportata* da taluni ladri, e ciò siasi saputo da colui che posteriormente la ruppe, e si impossessò degli effetti contenutivi, devono essere applicate le norme, che regolano la compartecipazione di più persone allo stesso reato.

221. — *Giurisprudenza pratica in tema di rottura. — Concetto della rottura.*

La Cassazione di Torino, con sentenza 16 febbraio 1872 (3),

---

(1) Ric. Raimondi Sigliè, Est. Balegno — *Legge*, anno 1871, 631, 632.

(2) Anche la Corte Suprema di Francia, con parecchie sentenze riportate dalli Chauveau ed Hélie, fu di questo avviso, nel quale convengono pure gli egregi autori (*Théorie etc.*, § 3359, Ediz. di Bruxelles, 1845).

(3) Ric. Frincio ed altri, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 324).

dichiarò, nei *considerando,* che di fronte al disposto degli articoli 610 e 617 del Cod. pen. « si dimostra facilmente che una rottura qualunque, e per sè sola, non costituisce l'aggravante del furto qualificato pel *mezzo,* ma è d'uopo che la rottura sia stata praticata come *mezzo* di eseguire il furto, di violare, cioè, la chiusura che proteggeva, nella casa o dipendenza, l'oggetto involato; d'altra parte è pure manifesto che la legge non richiede la introduzione o passaggio della *intera persona* del ladro; onde sarebbe aggiungere alla legge stessa il pretendere il concorso di questa circostanza; che, in conseguenza, allorquando sia stabilito, in linea di fatto, che la rottura, o violenza praticata ebbe per mira e scopo di togliere la barriera che separava il ladro dalla cosa, ch'egli voleva sottrarre, e che la difendeva dalla sua rapacità, e di rendere in questo modo possibile la esecuzione del furto, si verifica, per la lettera e per lo spirito dei precitati articoli, la qualifica in discorso ».

Con sentenza del 6 giugno 1879 (1), il Magistrato Supremo di Roma giudicò, che « il Legislatore, parlando del furto qualificato in riguardo al *mezzo,* sotto la generica espressione di *rottura,* ha inteso di comprendere ogni guasto, ogni demolizione, od altra simile violenza, mercè cui si rompa, o si scomponga qualcuno di quei *solidi* impedimenti, che si frappongono ad introdursi in un fabbricato, in un alloggio, o in altro luogo cinto e chiuso, a senso dell'art. 617 del Cod. pen. ».

222. — *Ipotesi sopra la rottura esterna od interna.*

I. È qualificato il furto per *rottura*, anche se non sia rotta e materialmente guastata la serratura o impedimento della stanza; ma solo fosse sciolto, o superato, o scomposto l'impedimento, e la operazione fosse necessaria a vincere la resistenza all' ingresso dell'edificio (Cassazione di Firenze 18 agosto 1873, Ric. Fortin, Est. Ederle — *Monit. di Ven.*, anno 1874, 103).

II. Il furto è qualificato per il *mezzo*, quando il ladro rompe la serratura del cassetto di una scrivania, ancorchè la serratura sia debole, e la sua rottura non ne abbia prodotto un'altra nel mobile (Cassaz. di Torino 3 dicembre 1875, Ric. Strippo, Est. Buniva — *Legge*, anno 1876, 218; *Foro Ital.*, anno id., 118).

III. La violenza alla porta allo scopo di eseguire un furto, mercè forzatura della porta e della toppa, è qualifica del *mezzo*, giusta l'articolo 617 del Codice penale (Cassaz. di Napoli 7 aprile 1876, Ric. Sorrentino, Est. Giordano — *Il Filangeri*, anno 1876, 281; *Foro Italiano*, anno id., II, 407).

---

(1) Ric. Marconi e Melloni, Est. Ferreri — *Legge,* anno 1879, 763.

IV. Il perforamento per sottrarre il gaz-luce dai tubi, costituisce quella rottura, che rende il furto qualificato pel *mezzo* (Cass. di Torino 17 aprile 1884, Ric. Cella e Colombo, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1884, 189; *Legge*, anno id., II, 138; — Cassazione di Palermo 11 gennaio 1886, conflitto in causa d'Antona, Est. Galatioto — *Riv. pen.*, XXIII, 178; *Legge*, anno 1886, I, 565; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 119, 120; *Giur. pen.*, anno 1886, 393).

V. È qualificato pel *mezzo* il furto di carte-valori mediante il taglio della pelle inchiodata sopra un baule, sotto la quale il proprietario le aveva nascoste (Cassaz. di Torino 18 marzo 1885, Ric. Vanozzi e Sardi, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1885, 152).

VI. È furto qualificato pel *mezzo*, non solo quello che si commette colla rottura dell' immobile o mobile, in cui si trovano o sono custoditi gli oggetti, ma anche colla rottura del mobile, o del muro, in cui sono infissi (Cassaz. di Torino 9 aprile 1885, Ric. Grande, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 266).

VII. È qualificato da *rottura* il furto commesso da un addetto al trasporto dei pacchi postali, sopra tali pacchi consistenti in cassette, od altri simili involucri, che abbiano dovuto essere stati forzatamente aperti per appropriarsi il contenuto (Cassaz. di Napoli 20 luglio 1885, Ric. Cristiano, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XXII, 344; *Legge*, anno 1886, I, 64; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 54; *Giur. pen.*, anno 1886, 176).

VIII. Concorre la qualifica della rottura *interna*, allorchè il ladro infrange uno solo dei più involucri, che contengono la cosa (Cass. di Napoli 22 marzo 1886, Ric. Aloisio, Est. Corbara — *Giur. pen.*, anno 1886, 460).

XI. È qualificato pel *mezzo* il furto di cose contenute in una borsa di pelle commesso mediante rottura della borsa medesima, che si trova nel luogo in cui il ladro si è introdotto (Cass. di Torino 20 maggio 1886, Ric. Mazzei, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno id., 261; *Raccolta* Bettini, XXXVIII, 216) (1).

X. La leva fatta colla lama di un coltello conficcata tra il cassetto di un canterano ed il coperchio di questo, mediante il quale si ottiene l'apertura del cassetto stesso, per derubarvi il contenuto, si considera come rottura *interna*, che rende il furto qualificato, tuttochè non si verifichi vera rottura (Cass. di Torino 27 novembre 1886, Ric. Delmonte, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 39).

223. — *Circa le questioni ai giurati.*

I. Non è irregolare, nè viziosa la questione, che comprenda le due circostanze di essere un uscio chiuso, e di essere stato scomposto (Cassazione di Torino 19 giugno 1867, Ric. Sacchelli — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 334; *Legge*, anno 1867, I, 739).

---

(1) V. nn. 155, IV e 187, IX: ipotesi di famulato *proprio* ed *improprio* qualificato anche pel *mezzo*.

II. In tema di furto pecca di complessità la questione principale, se in essa si comprese la circostanza aggravante della qualifica per la *rottura* (Cassaz. di Torino 27 febbraio 1868, Ric. Magazzini — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 120).

III. Non pecca di complessità e di ambiguità la questione, con cui si domandi ai giurati, se il fatto del furto fu commesso colla circostanza di essersi rotta, guastata od altrimenti violentata la porta d'ingresso, ecc. », poichè, qualunque dei mezzi si ammetta, esiste la qualifica, e non varia la conseguenza (Cassaz. di Roma 6 giugno 1879, Ric. Marconi e Melloni, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 763).

IV. A determinare la qualifica del furto, si può usare nelle questioni ai giurati la parola *violenza*, invece della parola *rottura*, della cassa, in cui si contenevano gli oggetti rubati (Cass. di Torino 9 novembre 1881, Ric. Bai, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 29).

V. Per la qualifica del furto, non è complessa la questione, con cui si domanda ai giurati « se il furto sia stato commesso con *rottura* ovvero con *scalata* » (Cass. di Torino 10 dicembre 1885, Ric. Sigbaldi, Estensore Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1886, 125).

224. — *Altre massime.*

I. Non basta, a stabilire che il furto sia qualificato per il *mezzo*, il dire che l'accusato si è introdotto nel luogo, dove commise il reato, aprendo la porta con modi diversi da quelli, con i quali avrebbe potuto aprirla il padrone (Cassaz. di Palermo 15 giugno 1868, Ric. Branciforti — *Legge*, anno 1869, I, 362).

II. La circostanza, che nella istruzione scritta non siasi constatata, con apposita perizia, la rottura per commettere il furto, non esclude che i giudici o giurati possano desumere da altre prove il loro convincimento sulla rottura stessa (Cassaz. di Torino 31 ottobre 1882, Ric. Ascari, Est. Donà — *Giur. pen.*, anno 1882, 499).

III. Sono comunicabili ai complici le circostanze materiali del reato, quali sono quelle del *valore*, dell'*aperta campagna*, e del *mezzo*, che abbiano accompagnato il furto (Cassazione di Roma 3 dicembre 1886, Ric. Pisu e Deleddu, Est. Chirico — *Riv. pen.*, XXV, 329).

225. — Riguardo alla *scalata,* il Legislatore sardo (art. 619 Cod. pen.), considera tale nei furti « l'entrare in una casa, o nelle sue dipendenze, in un fabbricato, od edifizio qualunque, od in luoghi cinti o chiusi ».

Prima regola della scalata si è che, onde possa costituire una circostanza qualificativa del furto, deve essere fatta dal ladro, allo *scopo di introdursi* in alcuno degli edifizi sovra designati. Non è adunque la *scalata* che un modo di *introduzione;* se avesse un altro scopo, quello, ad esempio, di rubare i materiali

che sovrastano i muri, o coronano gli edifizi, non potrebbe essere considerata come aggravante il malefizio. Così fu giudicato *implicitamente* dalla Cassazione di Torino, colla sentenza 22 gennaio 1869 (1), ed *esplicitamente,* colla sentenza 2 dicembre 1868 (V. n. 269, II); così decise pure la Cassazione di Francia (2); e in quest'avviso convengono gli interpreti del Codice del 1810 (3).

La seconda regola si è, che l'ingresso non costituisce *scalata,* se non quando abbia luogo *in una casa, o nelle dipendenze, in un fabbricato, od edifizio qualunque, in luoghi cinti o chiusi.* Non basta, che sia stabilita la *scalata,* ma conviene sia del pari stabilito che avvenne per entrare *in uno di codesti luoghi.*

226. — La *scalata* si verifica secondo il detto articolo, *ascendendo, o discendendo muri, porte, tetti, finestre, o qualunque altra chiusura di quelle contemplate nell'articolo 615* (n. 216) *dell'altezza di metri due.*

Li Chauveau ed Hélie (§ 3380) traggono da questa disposizione (4) la conseguenza, che l'ingresso nel recinto della chiusura deve aver luogo dall'*esterno* all'*interno;* onde la scalata *interna* non aggraverebbe il furto quando il ladro si fosse introdotto nei fabbricati con mezzo diverso dalla *scalata.* In questo senso fu interpretato il Codice del 1810 dalla Cassazione francese, colle sentenze 13 maggio 1826 e 14 settembre 1843 (5).

Richiede poi, che l'altezza dell'impedimento superato sia di metri due; e ne forma, a così dire, un elemento costitutivo della *scalata;* perciò, deve risultare dalla risposta dei giurati. Così decisero le Cassazioni di Napoli e di Torino, colle loro sentenze 4 marzo e 23 dicembre 1870 (6).

Come si vede, il Legislatore sardo si è discostato dagli insegnamenti della scienza, poichè, mentre, secondo i dettati della dottrina, il concetto della scalata è l'*ascensione,* l'art. 619 ammette anche la *discesa.*

---

(1) Ric. Riva — *Gazz. Gen.,* XXI, 2, 17.

(2) Sentenza 21 ottobre 1813; Dalloz, *Jurispr.,* XXVII, 408.

(3) Chauveau ed Hélie, *Théorie* etc., § 3376, Ediz. di Bruxelles 1845; Bourguignon, *Jurispr. des Codes Crimin.* sur l'art. 397, n. 3; Legraverend, *Traité de la législat. crimin.,* III, 135. — L'art. 397 del Codice del 1810 è in questa parte pressochè identico all'art. 619 del Codice sardo.

(4) L'articolo 397 del Codice del 1810, invece delle parole *ascendendo* o *discendendo* muri ecc., usa la formola *par-dessus les murs* etc.

(5) Sirey XXVII, 1, 77 : Sir. Vill., XLIII, 1, 787.

(6) Ric. Cerulo — *Gazz. del Procur.,* V, 72; *Temi Zanclea,* 1, 88; Ric. Guerri ed altri — *Gazz. Gen.,* XXII, 2, 365.

L'articolo in esame dispone inoltre sul mezzo adoperato per la scalata; e questo fa consistere, o *nella apposizione di scala,* o in *qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi.* Sul quale proposito fu deciso che « non cessa di essere qualificato il furto, solo perchè il ladro siasi servito della scala del padrone, asportandola però da un luogo ad un altro per poterlo derubare » (1).

227. — Li CHAUVEAU ed HÉLIE esaminano (§ 3384) la questione se la *scalata* debba essere coordinata al furto; ed accennando ad una sentenza del 15 gennaio 1813 della Corte Suprema, che avrebbe risolta negativamente la questione stessa, notano che questa sentenza non va esente da qualche obbiezione. In tesi generale, tutte le circostanze, che hanno per effetto di aggravare la pena di un malefizio, devono essere commesse con lo scopo di concorrere alla sua perpetrazione; infatti, esse formano gli elementi di una stessa azione, e, per conseguenza, la esecuzione di un medesimo disegno. Il furto, ad esempio, si aggrava in ragione degli sforzi maggiori, o minori, impiegati per commetterlo. Se la *rottura,* o la *scalata* furono eseguite per uno scopo diverso, e se il pensiero del furto sopravvenne di poi, le dette circostanze più non costituiscono altrettanti atti di questo furto, ma sono atti distinti. Dovrebbe dirsi diversamente, ove si trattasse di una circostanza, che concorra all'aggravamento del furto, indipendentemente dall'impiego di essa per consumarlo, come, ad esempio, il concorso di più persone, ecc. Ma la *scalata,* la *rottura,* e via dicendo, sono incriminate soltanto *come atti preparatori del furto;* se, adunque, sono estranee al furto, non possono servire di base ad un aggravamento della pena.

Ma la Cassazione di Torino si è mostrata contraria a questo avviso, decidendo, colla sentenza 18 marzo 1885 (2), che « onde la rottura *interna* renda qualificato il furto, non è necessario che il ladro avesse già concepito, quando entrò in casa, il disegno di rubare e commettere la rottura ».

Le ragioni addotte dal Magistrato Supremo subalpino mi sembrano così fondate, che mi inducono a rigettare la opinione degli egregi autori della *Teoria.* Si dice nella sentenza, non avere « la legge punto richiesto che il ladro dovesse *introdursi* nel luogo, con la intenzione e lo scopo di rubare; il che sarebbe stato

---

(1) Cass. di Torino 15 aprile 1885, Ric. Scalfi, Est. Colabianchi — *Giur. pen.,* anno 1885, 243).

(2) Ric. Vanozzi e Sardi, Est. Pasini — *Giur. pen.,* anno 1885, 152.

necessario di accennare espressamente, in quantochè una tale condizione avrebbe formato un elemento costitutivo l'aggravante del *mezzo*. D'altronde, se la rottura, nella ipotesi, è *volontaria*, come il furto, non v' ha alcuna ragione di distinguere circa la intenzione, perchè il furto, ed il *mezzo,* con cui si compie, sussistono anche quando il ladro, essendosi introdotto nella casa altrui, sia pure per una causa incolpevole, può essere indotto dalla occasione offertaglisi a rompere un mobile, e togliere le cose che vi si contengono: e non potrebbe dubitarsi che la responsabilità del ladro, quanto al *mezzo*, dovesse non ritenersi in questo caso, come in quello in cui il furto fosse stato meditato in precedenza ».

228. — L'alinea dell'art. 619 del Codice sardo assimila alla *scalata* un caso particolare di introduzione, cioè « l'*ingresso* nei luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea, diversa da quella che è destinata per introdurvisi ». Conseguenza di questa disposizione si è, che i caratteri generali, che distinguono la *scalata,* si applicano necessariamente all'ingresso per un' apertura sotterranea. Questa via di introduzione costituisce una circostanza aggravante solo quando i luoghi, ai quali essa conduce, sono una casa, o una sua dipendenza, un fabbricato, o un edifizio qualunque, o un luogo cinto o chiuso; e la disposizione deve essere intesa solo nel senso che si esige un *ingresso nel recinto generale* di un fabbricato. L'uso di questa via per penetrare da una dipendenza della casa nella casa stessa, non potrebbe costituire un' aggravante, perchè non avrebbe servito a forzare l'ingresso esterno. È carattere particolare di questa introduzione, ch'essa abbia luogo per un'*apertura sotterranea diversa da quella, che è destinata per introdursi*. Fa d'uopo, quindi, che l'agente siasi introdotto per una *via sotterranea,* e che questa non sia destinata a servire d'*ingresso;* condizione codesta che stabilisce la completa assimilazione alla *scalata*.

229. — *Giurisprudenza pratica sulla scalata. — Ipotesi, massime e questioni ai giurati.*

I. Non può qualificarsi *scalata* il fatto, d'avere il ladro procurato la caduta dalla finestra, mediante ordigni, della cosa rubata (Cassazione di Torino 5 giugno 1867, Ric. Vallebora — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 309).

II. Se un ladro, superando comunque un'altezza maggiore di metri due dal terreno, giunge ad un balcone aperto, e lungi dall' *introdursi* per esso nel locale, vi immise una pertica con in cima un recipiente, estraendo, per tal guisa, il grano colà racchiuso, il furto non può dirsi qualificato pel *mezzo della scalata*, non ravvisandosi in esso l'estremo

costitutivo di siffatta aggravante, cioè il fatto di essersi il ladro *introdotto* nel locale da cui venne involato il grano (Cassazione di Torino 2 dicembre 1868, Ric. Ubicini — *Legge*, anno 1869, I, 205).

III. La circostanza della *scalata* è qualificativa del furto, non inerente alla persona (Cass. di Torino 23 dicembre 1870, Ric. Guerri ed altri — *Gazz. Gen.*, XXII, 2. 365).

IV. La *scalata* e l'altezza dal suolo formano una sola circostanza qualificativa del furto, e perciò non è complessa la questione, che indichi cumulativamente questi *estremi di fatto* (Cass. di Palermo 17 dicembre 1875 o 1874, Ric. Amato — *Giorn.*, IV, 547).

V. Non può chiamarsi responsabile di furto qualificato pel *mezzo*, colui, che penetrando in un fondo all'intorno cinto da mura, misurante in un punto meno di due metri di altezza, abbia quivi preso dei prodotti che vi si trovavano, i quali non possono dirsi esposti alla fede pubblica (Cass. di Firenze 13 novembre 1883, Ric. Castagna, Est. Giorgieri — *Racc.* Bettini, XXXVI, 183).

VI. Sentenza 3 dicembre 1886 della Cassazione di Roma sulla comunicabilità della qualifica *del mezzo* (V. n. 224, III).

VII. È qualificato il furto commesso mediante arrampicamento ad una finestra, alta due metri dal suolo, di un negozio, da cui un ladro, con pertica uncinata, trae a sè merci e se le appropria (Cass. di Torino 13 aprile 1887, Ric. Ori, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1887, 196).

230. — Il Legislatore sardo circa le *chiavi false* si uniformò in generale ai concetti della scienza (n. 209). Infatti, nell'art. 626 del Cod. pen. del 1859, sotto il nome di *chiavi false,* comprende:

Gli uncini, i grimaldelli, od altri strumenti atti ad aprire serrature;

le chiavi comuni ad ogni specie di serratura;

le chiavi imitate o contraffatte od alterate;

le stesse chiavi *vere* che non sono destinate ad aprire quella tale serratura;

le stesse chiavi *vere,* le quali, sebbene destinate ad aprire quella tale serratura, siano state, o perdute dal padrone, o a lui sottratte con furto, con frode, o con artifizio.

231. — Al pari della *scalata* e della *rottura,* l'impiego di *false chiavi* non costituisce un'aggravante del furto se non come atto di esecuzione del furto stesso. Separato da questo, non è passibile di alcuna pena; ed è incriminato soltanto, ove sia fatto negli edifici, o loro dipendenze, poste nella chiusura generale, o in luoghi cinti o chiusi.

Però l'uso delle *false chiavi* si distingue dalla rottura *esterna*

e dalla *scalata,* in ciò, ch'esso forma un'aggravante, non solo quando abbia per iscopo di *introdurre* il ladro nel recinto generale dei fabbricati (elemento non necessario alla esistenza giuridica della qualifica; come è necessario nella rottura *esterna,* e nella *scalata*), ma anche quando è fatto nell'*interno* degli edifici per giungere alla consumazione del furto.

232. — Le disposizioni del Codice sardo offrono campo a talune osservazioni.

Fra le *chiavi false* sono compresi gli uncini, i grimaldelli, od altri stromenti, atti ad aprire serrature. Adunque, qualunque sia lo stromento adoperato, se, mediante esso, il ladro riesce ad aprire una serratura, lo stromento dovrà tenersi *atto* ad aprire la serratura. La *effettività* dell'attitudine supplisce la *non potenzialità* alla stessa.

Lo stromento, perchè sia dichiarato *falsa chiave,* fa d'uopo che abbia agito *come chiave,* vale a dire, che abbia esercitato la sua azione nell'*interno* della serratura. Se fu usato per rompere la serratura all'*esterno,* si avrà una rottura, o *esterna* o *interna,* non mai la circostanza della *chiave falsa.* Ma se deve avere agito *come chiave,* è indifferente che *l'uso* di esso sia stato preordinato alla esecuzione di un furto. A questo proposito valgono gli argomenti esposti più sopra (n. 227) nei riguardi della *rottura* e della *scalata;* con questo di più, che non essendo necessaria la *introduzione* in un locale, perchè la circostanza della *falsa chiave* costituisca un'aggravante del furto, *a fortiori* è indifferente che l'uso sia stato preordinato al furto stesso; non potendo dubitarsi che taluno, trovata la *vera* chiave, o sottrattala al padrone per uno scopo diverso da quello di commettere un furto, possa successivamente essere indotto dall'occasione a rubare, impiegando la chiave stessa, che per avventura riconoscesse atta ad aprire un mobile, alla cui serratura non era destinata.

Quanto alle chiavi *vere* non destinate ad aprire quella data serratura, è necessario che codesta circostanza sia *nota* al ladro. Se in una stanza si trovano due armadi, nella serratura di uno dei quali v'ha una chiave, che apre anche l'altro (ignaro il padrone, o chi per lui, che custodiscono la chiave *vera* di quest'ultimo armadio) ove il ladro *non sappia* che la chiave *vera* dell'armadio, in cui ha commesso il furto, è custodita a parte, *essendo in buona fede,* parmi non debba rispondere dell'aggravante, sino a che l'accusa non provi la *scienza,* prova che potrà desumere precipuamente dalla qualità delle cose involate, che si custodivano nell'armadio medesimo. Infatti, se vi sono riposte, a cagion d'esempio,

delle posate d'argento, mentre nell'altro, sulla cui serratura fu trovata la chiave, v'ha degli oggetti usuali e di poco valore, il ladro (non essendo probabile che il padrone abbia destinato una *sola* chiave ad aprirli), *deve* evidentemente supporre, che la chiave rinvenuta non sia quella *destinata* ad aprire l'armadio delle posate; e *deve* ritenere, che la chiave di questo sia presso il padrone, o il maggiordomo, od altra persona, espressamente incaricata della custodia delle posate stesse. Se la chiave rinvenuta aperse l'altro armadio, ciò deve attribuire ad eventualità, ignota, d'altronde, al detentore della chiave *vera*. Perciò, non essendo provata in lui la buona fede, non potrebbe sottrarsi alla maggiore responsabilità dell'aggravante.

Riguardo alla chiave *vera*, o perduta dal padrone, o a lui sottratta con furto, frode od artifizio, la parola *padrone* non deve essere interpretata in senso ristretto e limitato al *solo* padrone della chiave. Se la chiave è consegnata dal padrone a persona di sua fiducia, e da questi è perduta, o ad esso è sottratta, l'aggravante non può venir meno; torna lo stesso come se fosse sottratta al padrone; il consegnatario non ne è che il possessore, perchè detiene la chiave *in nome* del padrone (art. 685 Cod. civ.), il quale per conseguenza non ne ha perduta la proprietà.

Quanto al significato da darsi alle voci *frode* od *artifizio*, ne tengo parola a proposito di una sentenza della Cassazione di Torino, che riporto nel numero successivo.

Il Codice toscano, come ho notato (n. 212), considera *chiave falsa* (art. 382) la *vera* chiave *indebitamente avuta o ritenuta;* il sardo, omette codesta ipotesi. È questa una grave differenza fra le due legislazioni. Suppongasi la ipotesi sopra riportata (numero 214, VIII) del locatore, che, ritenendo una doppia chiave presso di sè e con essa aprendo l'edificio locato, rubi al locatario. Giusta il Codice toscano, avendo il locatore *indebitamente* ritenuto la chiave, dovrebbe rispondere dell'aggravante. Dubito che ciò possa sostenersi di fronte al disposto del Codice sardo, secondo il quale, la chiave deve essere *sottratta* al padrone. La *sottrazione* racchiude il concetto del *possesso*, o della *detenzione*, perchè non si *sottrae* una cosa, che non sia o posseduta o detenuta. Nella ipotesi anzidetta, il locatore non *sottrae* al locatario la chiave, perchè costui continua a *possederla;* mancano per conseguenza gli estremi della legge.

233. — Sorge una questione nella ipotesi che il ladro si serva della chiave *vera*, togliendola da un ripostiglio, in cui il padrone aveva il costume di collocarla.

La questione fu sciolta, nel senso di ritenere l'aggravante, dalle Cassazioni di Torino e di Napoli. La prima, colla sentenza 13 luglio 1881 (1), sopra contrarie conclusioni del P. M., decise che « colui che toglie la chiave da un ripostiglio (*buco del gatto*) in cui il padrone è solito a nasconderla quando si assenta da casa, e con essa apre l'uscio e ruba, e poi ripone la chiave nel ripostiglio, commette un furto qualificato pel *mezzo* », e ciò « perchè, nel fatto come avvenne (così dicono i motivi), non si può contestare riscontrarsi gli elementi della frode e dell'artifizio per avere (il ladro) approfittato della conoscenza dell' abitudine del Magrini di mettere la chiave in un buco sotto la porta, colto l'istante opportuno per impadronirsene durante l'assenza della famiglia del derubato, ed essere così riuscito ad eludere quella precauzione, per quanto si voglia primitiva, con cui il padrone aveva cercato di tutelare la sua proprietà ». E continua la sentenza « che non essendo nel Codice, dove pure in molti articoli si parla di *frode,* mai determinato esplicitamente in che debba consistere, appunto perchè la moltiplicità delle forme e dei casi, in cui la stessa si può produrre e verificare, rendeva impossibile una preventiva specificazione, spettava al giudice del merito l'apprezzare gli atti che la costituiscono (2). Che se è vero il principio essere più gravemente puniti i furti in ragione dei maggiori ostacoli che ebbe il ladro a superare, e delle maggiori cautele, con cui il proprietario ebbe a circondarsi a salvaguardia dei suoi averi, il medesimo principio nella fattispecie dimostra il ben giudicato del Pretore di Rocca d'Arazzo, imperocchè non si possa in realtà considerare identico il fatto di colui, che lascia aperta la porta della sua casa, o chiusa bensì, ma con la chiave nella toppa a vista e disposizione di tutti, ed il fatto di colui, che, dopo averla serrata, nasconde la chiave in un luogo determinato, sia pur questo lo stesso in cui per uso suole mettersi da altri del paese; che, infatti, nel primo caso, nessun atto preventivo deve compiersi dal ladro per introdursi in casa; nel secondo, invece, gli tocca pur sempre impadronirsi prima (deludendo quanto erasi operato dal padrone, sia pure in modo non abbastanza prudente ed efficace per tutelare il suo avere, e così con frode), della chiave da questo tolta dalla libera disposizione altrui ».

La Cassazione di Napoli fu dello stesso avviso, decidendo colla sentenza 21 dicembre 1883 (3) che « il furto è qualificato

---

(1) Conflitto in causa Bella, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1881, 256.

(2) Questa tesi è conforme alla sentenza 12 dicembre 1866 della Cassazione di Palermo (V. n. successivo, I).

(3) Conflitto in causa Sorrentino, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1884, 127.

pel *mezzo*, se il colpevole, *sapendo* ove il derubato soleva porre la chiave *vera*, l'abbia clandestinamente tolta dal sito medesimo in assenza del padrone ».

Parmi che codeste due decisioni siano inoppugnabili, perchè, non avendo il Legislatore, come ha benissimo osservato la Cassazione di Torino, dato alcuna nozione circa la *frode* o l'*artifizio*, col mezzo dei quali il ladro giunge ad impossessarsi della chiave del padrone, deve intendersi per essi *qualunque illegittima manovra* usata dal ladro medesimo onde ottenerla. D'altronde, prescindendo dalla frode o dall'artifizio, il fatto della appropriazione della chiave, nella ipotesi anzidetta, rivestirebbe, pur sempre, tutti gli estremi del furto, perchè la chiave sarebbe stata contrettata *invito domino*, *lucri faciendi gratia*. Si può pertanto ritenere, in via generale (e ciò fu anche affermato dalla stessa Cassazione di Torino), che per *chiave falsa*, debba intendersi, nel senso legale, anche quella, di cui il ladro siasi impossessato *illegittimamente*, purchè dal proprietario non sia stata lasciata imprudentemente nella toppa, od in altro sito *esposto* agli sguardi altrui (1).

234. — *Giurisprudenza pratica — Ipotesi, massime e questioni ai giurati.*

I. La questione ai giurati « se l'accusato sottrasse con frode la chiave *vera* al padrone » è esatta e completa; nè occorre che nella questione si specifichino i diversi modi, coi quali siffatta frode può essere commessa (Cassaz. di Palermo 12 dicembre 1866, Ric. La Vasta, Est. Parisi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 248).

II. Non è complessa la questione ai giurati « se l'accusato ha fatto uso di *chiave falsa*, o di chiave *vera* rubata ». Tale questione non è giuridica, ma di fatto, e perciò il risolverla appartiene ai giurati (Cassazione di Torino, 13 aprile 1867, Ric. Vignola, Est. Camerana — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 35).

III. L'aprire la porta di una casa, mediante l'uso di un ferro introdotto nella serratura, costituisce l'uso di *chiave falsa* (Cassaz. di Torino 12 febbraio 1868, Ric. Capocci — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 78).

IV. Non è viziosa, nè viola gli articoli 610, 620 Codice penale, la questione « se il furto fu commesso, mediante *chiave falsa*, o con chiave *vera*, ma non però destinata ad aprire la porta della casa, o perduta dal padrone, o sottratta al medesimo con frode (Cassazione di Torino 20 marzo 1868, Ric. Contini — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 181).

V. Le cassette succursali delle Regie Poste, siccome incorporate negli edifizi o casamenti, sono immobili per destinazione datavi dalla pubblica

---

(1) Sentenza 3 maggio 1882, Ric. Giriberti, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 205.

amministrazione per causa di pubblica utilità. Perciò l' uso delle *chiavi false* per aprirle ed involare ciò che contengono, costituisce furto qualificato (Cassaz. di Napoli 2 dicembre 1868, Ric. Orlandi e P. M. — *Legge*, anno 1869, I, 242).

VI. È proponibile la questione « se il furto fu commesso con *chiave falsa* » quantunque l'accusa consista nel furto commesso con sforzamento della porta d' ingresso; e ciò perchè, quando non si esce dalle ipotesi legali dell'accusa, si possono proporre ai giurati questioni su circostanze di fatto diverse, le quali, risultate nel dibattimento, meglio affrancano la figura del maleficio e delle aggravanti dedotte ad accusa (Cassaz. di Napoli 18 marzo 1885, Ricorrenti Tropea e Perromella, Est. Ciollaro, *Giur. pen.*, anno 1885, 362).

VII. Sentenza 3 dicembre 1886 della Cassazione di Roma, sulla comunicabilità della qualifica del *mezzo* (V. n. 224, III).

VIII. È qualificato il furto commesso in una camera aperta con chiave *destinata* soltanto ad aprire una cantina, sebbene questa fosse comune fra il derubato ed il ladro (Cassaz. di Torino 22 gennaio 1887, Ricorrente Brusa, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 127).

IX. In tema di furto qualificato, commesso con *chiavi false* e con *rottura*, queste due circostanze possono proporsi ai giurati complessivamente, o divise in due paragrafi, non essendo che due diversi modi, con cui si verifica la stessa qualifica del *mezzo;* e votate disgiunte od unite si avrebbero pur sempre le identiche conseguenze giuridiche (Cassaz. di Torino 16 febbraio 1887, Ric. Cortesi ed altri, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 106).

235. — Il Progetto di Codice penale 17 maggio 1868 (articolo 353) della Prima Commissione dichiara qualificato il furto per il *mezzo*, se è commesso mediante *scasso, chiave falsa,* o *scalamento.* Nell'art. 354 si dà la nozione di queste tre circostanze.

Lo *scasso* (§ 1) avviene quando il ladro, per commettere il furto, o, *dopo averlo commesso,* per trasportare la cosa rubata, ha demolito, rotto, scassinato o distrutto, con qualsiasi mezzo, muri, pareti, steccati, tetti, solai, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, armadi, forzieri, veicoli, casse, od altri serrami, o mobili chiusi di *solida* materia, benchè la rottura non ne sia seguita sul luogo del furto.

È *chiave falsa* (§ 2), qualunque ordigno, o stromento con cui fu aperta dal ladro una serratura per commettere il furto, o, *dopo averlo commesso,* per trasportare la cosa rubata; e qualunque chiave contraffatta, o non destinata ad aprire quella serratura; ed anche la chiave *vera* perduta dal padrone, sottratta, o indebitamente avuta o ritenuta.

Vi ha *scalamento,* quando il colpevole, per commettere il furto, o, dopo averlo commesso, per trasportare la cosa rubata, è *salito*, *disceso,* od *entrato* in qualunque edifizio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, o dell'aiuto di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore a due metri.

Nel § 4 parifica allo *scalamento* l'ingresso per vie sotterranee, ma destinate al transito delle persone.

La Seconda Commissione ampliò le disposizioni dei cennati paragrafi, onde renderle più chiare e più precise, e dopo avere disposto nell'art. 421, lett. *a,* del Progetto 15 aprile 1870, che il furto è qualificato per il *mezzo,* se è commesso mediante *rottura, chiave falsa* o *scalamento*, dichiarò nell'articolo 421, § 1, esservi *rottura* « quando il ladro, *per introdursi* nel luogo, dove intende commettere il furto, *o per uscirne, o per impossessarsi* della cosa, o per trasportarla, ha demolito, rotto, scomposto, distrutto, divelto, o scassinato, con qualsiasi mezzo, muri, pareti, steccati, od altri ripari di solida materia, tetti, ecc., o mobili chiusi, benchè la rottura, ecc.

Nel § 2 dispose, essere *chiave falsa* qualunque ordigno, o stromento adoperato ad aprire una serratura, per *introdursi* nel luogo, in cui il ladro intende commettere il furto, *o per uscirne, o per impossessarsi* della cosa, o per *disporne;* e qualunque chiave contraffatta, ecc.

Riguardo allo *scalamento*, dichiarò sussistere quando il ladro, per *impossessarsi* della cosa, o per *trasportarla,* ecc.

Equiparò poi allo *scalamento* (§ 4), non solo l'ingresso *passando* per vie sotterranee, ecc., ma anche *varcando un fossato,* della larghezza di almeno due metri, e della profondità di almeno un metro, benchè privo d'acqua.

Il De Falco, nel suo Progetto 30 giugno 1873 (articolo 508), accolse il concetto della Seconda Commissione, circa la *rottura,* di comprendervi la sottrazione, od il trasporto della cosa involata, l'entrata, o l'uscita dal luogo del furto; circa la *scalata,* il concetto della salita, o della discesa, ed il passaggio di fossi. Definì poi la *chiave falsa,* quella contraffatta od alterata, e qualunque ordigno, strumento, grimaldello, adoperato ad aprire una toppa, o serratura, senza diretta violenza; e ciò tutto, dopo che nell'articolo 507 aveva dichiarato essere il furto qualificato pel *mezzo,* se è commesso mercè *chiavi false*, od anche con le chiavi *vere* perdute dal padrone, od a lui sottratte con furto, od avute con altro artifizio colpevole.

Il Vigliani, quanto alla *rottura*, in parte accolse il concetto

della Prima Commissione, ed in parte quello della Seconda. Infatti, nel Progetto 24 febbraio 1874 (articolo 426 § 1), dispose esservi *rottura* quando il ladro, per commettere il furto, o per trasportare la cosa rubata (e così come nel Progetto della Prima Commissione), ha demolito, rotto, ecc. (come nel Progetto della Seconda Commissione).

Nel § 2, stabilì essere *chiave falsa,* qualunque stromento adoperato ad aprire una serratura, e qualunque chiave, ecc. (come nel Progetto della Seconda Commissione).

Nel § 3 dispose aversi *scalamento,* quando il ladro, per commettere il furto, o per trasportare la cosa rubata, è salito, ecc. (come nel Progetto della Seconda Commissione).

Quanto all'ingresso per vie sotterranee, si attenne (§ 4) al Progetto della Prima Commissione, e quindi ommise il passaggio di fossi.

Il Senato (art. 434 del Progetto 25 maggio 1875), accettò integralmente la formola del Progetto Vigliani.

Lo Zanardelli, nell'art. 372 nn. 5, 6, 7 (Progetto, anno 1882 a maggio 1883), ed il Savelli, nell'art. 366 nn. 5, 6, 7 (Progetto 26 novembre 1883), uniformemente disposero doversi la pena del furto aumentare di un grado:

Se il colpevole (n. 5), per commettere il delitto, o per trasportare la cosa rubata, ha distrutto, demolito, rotto, o scassinato, con qualsiasi mezzo, ripari di *solida* materia, posti a tutela delle persone, o della proprietà, benchè non sia seguita rottura nel luogo del fatto;

Se (n. 6), per commettere il delitto, o trasportare la cosa rubata, ha aperto serrature valendosi di *chiave falsa,* o di altri stromenti, od anche della chiave *vera* perduta dal padrone, o a lui sottratta, o indebitamente avuta o ritenuta;

Se (n. 7), per commettere il delitto, o per trasportare la cosa rubata, salì od entrò nell'edificio o recinto; ovvero discese, od uscì dal medesimo, per vie diverse da quelle destinate al transito ordinario delle persone.

§ 2.

Del furto commesso da più persone.

236. — Un furto, che può essere collocato tra i furti qualificati, è quello che è commesso da più persone. In questo concetto vennero il Codice sardo e i varî Progetti del Codice penale. Il Codice sardo poi, e taluni fra i Progetti stessi lo riguardano

come una specie del furto qualificato pel *mezzo,* perchè il concorso di più persone è un *mezzo,* senza dubbio, onde ottenere più facilmente la cosa agognata. Il Codice toscano, invece, lo annovera tra i furti *aggravati.*

La riunione di più persone, mentre facilita ai ladri i mezzi atti a raggiungere il loro pravo scopo, produce nel proprietario maggior danno, perchè la cupidigia riunita è più efficace e meno moderata della cupidigia isolata, ed ispira inoltre un pericolo maggiore di resistenza in caso di sorpresa. Oltre ciò, quella riunione manifesta maggiore impudenza nel violare le leggi che tutelano le proprietà. Il furto commesso da più persone eccita, per questa sola causa, maggiore spavento; è perciò ragionevole e conforme ai principî la idea di ravvisare una aggravante nel numero dei ladri.

Fra le legislazioni vi ha una differenza circa all'estremo costitutivo di questa aggravante. Alcune proclamarono che la pluralità dei ladri valesse *di per sè sola* a qualificare il furto; altre, per lo contrario, non ne costituiscono una aggravante se non quando la circostanza di essere i ladri in due o più andasse congiunta con un'altra aggravante; per esempio, il porto d'armi, la notte, l'ingresso nel domicilio.

Ma, o come *singola* o come *concorrente,* non può trovarsi, secondo la dottrina, dove sia meramente *accidentale.* Non basta giustificare che i ladri siano stati veduti insieme asportare la roba per la stessa via, quando non apparisca improbabile la *accidentalità* che si siano incontrati nel luogo del furto senza previo accordo nè unione; nulla importando però che l'accordo o l'unione siano *nati* anche *sull'atto,* in cui da loro si eseguisce il furto. In altre parole: è necessaria la *cooperazione* e *l'unione;* indifferente che la unione *preceda,* o sia volontariamente *concomitante* alla contrettazione.

237. — I Sotto-Commissari (Ambrosoli e Tolomei) della Prima Commissione ministeriale, nel nuovo Codice penale avevano proposto (art. 380 del loro Progetto), che il furto fosse qualificato *pel numero dei ladri,* quando commesso « da due o più persone, tutte, od in parte con armi visibili, riunite a fine di rubare, ma senza violenza o minaccia ».

La Prima Commissione, nella seduta del 12 maggio 1868 (1), osservò che il porto d'armi visibili non ha influenza, sulla gravità

---

(1) Verbale 98 nel volume I° dell'opera « *Il Progetto* ecc. » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

del furto, se non come minaccia; nel qual caso, però, il furto è qualificato di violenza. Per contro, il numero dei ladri significa, oltrecchè la minaccia, anche il concerto e la maggiore facilità di riescita; onde è opportuno trarne motivo di più grave sanzione.

Per queste considerazioni, propose l'art. 356 nel suo Progetto 17 maggio 1868, così concepito: « Il furto è qualificato *pel numero dei ladri*, quando è commesso da tre o più persone riunite a fine di rubare ».

Portato quest'articolo all'esame della Seconda Commissione nella seduta del 29 gennaio 1870 (1), si agitò la questione, se dovesse essere soppresso per formarne una modalità del furto *violento*. Ma si osservò, essere i due casi contraddistinti da caratteri fra loro interamente diversi; e che, se l'attentato alla proprietà può acquistare una gravezza particolare dall'opera associata di più persone, non può, per questo solo, essere considerato come furto *violento*, nel quale l'essenza del fatto punibile è costituita dall'*attentato alla persona per appropriarsi la cosa*. Sorse inoltre il dubbio, che le parole *tre o più persone riunite a fine di rubare* potrebbero far confondere questo caso colla *associazione per delinquere*. Onde evitare questo dubbio, la Commissione vi sostituì le altre *riunite nel fine di commetterlo* (articolo 424 del Progetto 15 aprile 1870), conservando l'apposita qualifica *pel numero dei ladri*.

Il De Falco trovò opportuno di non occuparsi di questa qualifica nel suo Progetto 30 giugno 1873.

Il Vigliani (art. 429, Progetto 24 febbraio 1874), il Senato (art. 437, Progetto 25 maggio 1875), lo Zanardelli (articolo 372 n. 10, Progetto anno 1882 a maggio 1883), e il Savelli (art. 366 n. 10, Progetto 26 novembre 1883), accettarono la formola della Prima Commissione, facendo, i due ultimi, una differenza quanto al numero dei ladri, e cioè, portando *a due o più* invece che *a tre o più* il numero stesso (2).

238. — Come ho detto (n. 236), il Codice toscano ritiene questo furto come *aggravato* soltanto, e lo considera tale « se è stato commesso da più di due persone, *riunite a fine di rubare* » (articolo 377, lett. *b*). Il Codice sardo, invece, nell'articolo 610 n. 2, lo annovera fra i furti qualificati per riguardo *al mezzo*, e tale lo ritiene « se è stato commesso in unione di due o più

---

(1) Verbale 64 nel Vol. II dell'opera « *Il Progetto* ecc. » Firenze, 1870.

(2) Lo Zanardelli ed il Savelli annoverano questo furto fra i più gravi; fra quelli, cioè, nei quali la pena riceve l'aumento di un grado.

persone, provvedute tutte, od alcuna di esse, di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna ».

Il Codice toscano, che non parla, come il sardo, nè di armi nè di casa abitata, esige, per far valere l'aggravamento, una circostanza, che non si trova nel Codice sardo, quella cioè del *concorso della comune volontà dei ladri;* mentre il Codice sardo si accontenta della *materiale riunione* di due o più persone. Infatti può avvenire sovente, che più di due persone, senza concerto fra loro, si trovino a rubare nello stesso luogo e nello stesso tempo, a danno dello stesso proprietario, e che il furto cada su cose della medesima qualità, sottratte da ciascheduna di esse. Ciò non basta, secondo il Legislatore toscano, per ritenere aggravato il furto; ma è necessario provare che i ladri si erano *riuniti a fine di rubare;* il che significa che abbiano precedentemente concertato fra loro il furto e lo abbiano eseguito per interesse comune (1). Da ciò emerge, che il Codice in esame ha ritenuto come aggravato il furto commesso da più di due persone; ma ha voluto limitare le sue disposizioni al solo evento del preventivo concerto nei ladri, il quale non basta, se non è accompagnato dalla loro cooperazione nell'eseguirlo. Quello fra i ladri che ha concertato il furto, ma non l'ha eseguito, potrà essere correo o ausiliatore (nei sensi del Codice stesso), ma non sarà debitore dell'aggravamento. Le parole della legge, scrive il Puccioni (pag. 37), sono chiare: essa parla di *furto commesso da più di due persone riunite a fine di rubare.* E ciò l'esimio interprete sostiene anche di fronte a due decisioni della Corte Suprema toscana (29 luglio e 6 settembre 1854), ripetendo doversi esigere che la cooperazione avvenga *per interesse comune,* e che sia esclusa quando ognuno dei ladri abbia agito per conto ed *interesse suo personale.* La Corte regolatrice, invece, aveva deciso non essere necessaria la prova del concerto precedente fra i ladri per il fine di commettere il furto; ma che l'aggravamento esista quando sia provata la loro cooperazione a questo delitto.

Però fa d'uopo coordinare queste decisioni del Supremo Magistrato fiorentino con le altre del 22 aprile 1854 e 23 agosto 1856 (2), nelle quali ebbe a sancire bastare l'accordo anche se *nato sull'atto di commettere il furto.* Non si è occupato della necessità della prova del concerto *precedente;* ma ritenne suffi-

---

(1) Puccioni. *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, Vol. 5, pag. 37; Mori, *Teorica del Cod. pen.*, pag. 293.

(2) *Annali,* XVI, 342, 718, 724; XVIII, 696.

ciente la *cooperazione* al furto, quand'anche l'accordo sia nato *al momento* in cui era commesso il delitto.

Secondo il Puccioni, due sono le condizioni dell'aggravamento, e cioè: il *preventivo* concerto nei ladri di commettere il furto; la *cooperazione* loro nell'eseguirlo. Il Supremo Magistrato, al contrario, ha deciso, che se è necessaria la *cooperazione* dei due ladri nell'eseguire il furto, altrettanto non è necessario il concerto *preventivo,* ma bastare che questo concerto sia nato soltanto *nell'istante* in cui si eseguisce il furto. E parmi che, così decidendo, siasi bene apposto. Se uno rompe l'uscio di una bottega e si introduce a rubare, e frattanto un altro che passa, vedendo quell'uscio atterrato si introduce anch'egli e prende un qualche oggetto per *conto proprio;* si avranno due furti commessi nello stesso luogo e nello stesso tempo, ma non si avrà un furto qualificato per la *riunione di più persone* (1). Se, al contrario, nel mentre taluno, dopo forzato l'uscio di quella bottega allo scopo di commettere un furto, vede passare un amico e suo compagno in altre imprese consimili, lo invita ad unirsi a lui, entrano ambedue e commettono il furto in comune, come potrebbe in questa ipotesi negarsi l'aggravamento? Eppure non vi sarebbe stato un concerto *precedente;* ma sarebbe avvenuta una cooperazione dei due malandrini nella impresa comune. Il concerto sarebbe *nato nell'atto stesso*, in cui si eseguiva il furto; la unione sarebbe stata *volontariamente concomitante alla contrettazione.*

Quanto poi a questo concerto, la stessa Corte ebbe a decidere, con sentenza 28 giugno 1872, che « è viziata di incompletezza la domanda ai giurati sull'aggravante del numero delle persone nel furto, quando questo numero sia stato accennato più a modo storico, che come elemento della entità criminosa, ossia come mezzo *preordinato* a raggiungere lo scopo (2) ».

239. — Il Codice sardo, come ho notato nel numero precedente, si discosta dal Codice toscano in quanto non ammette, al pari di questo, che i *più ladri* si siano *riuniti a fine di rubare;* il *solo fatto* della sottrazione della cosa altrui, commessa *da più persone*, ed accompagnata dalle altre circostanze indicate nella disposizione, basta a costituire il furto qualificato. Così fu giudicato dalla Corte Suprema di Palermo, colla sentenza 27 novembre 1871 (3).

---

(1) Carrara, *Programma*, Parte Speciale, § 2093.

(2) Ric. Galliani ed altri, Est. Pasqui — *Legge,* anno 1872, 927.

(3) Ric. Avellino, Est. Salis — *Legge,* anno 1872, 406. — Implicitamente avevano ammesso lo stesso principio anche la Corte di Cass. di Milano, colla sent. 6 febbraio 1862 (Ric. Canu-Testoni, Est. Pasella — *Legge,* anno 1862, 228, 229), e quella

Ma il furto non si ritiene qualificato, ove le due o più persone, che lo commettono, non siano in pari tempo provvedute (od alcuna di esse) di armi apparenti o nascoste, e non sia commesso in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna. Se intervenne una minaccia od una violenza, il furto cessa di essere tale, o per lo meno cessa di essere furto qualificato pel *mezzo*, per assumere un aspetto più grave e diventare *furto violento*, come è chiamato modernamente, o *grassazione*, o *rapina*, come è chiamato dal Legislatore sardo. Diventa poi furto *violento* altresì, quando sia commesso *presente* il derubato, ossia quando *le più persone* si trovino *al cospetto* del derubato, perchè uno dei caratteri del furto *violento*, anzi, per così dire, l'essenziale, è, come vedremo (n. 260), la *presenza* del derubato o del detentore della cosa rubata.

È da notarsi che il Codice sardo dichiara furto qualificato pel *mezzo* quello, che *è stato commesso* in unione di due o più persone. Non si deve quindi confondere la *cooperazione* di più persone, colla *complicità*. Il Legislatore non avendo adoperato la parola *complicità*, ha avuto in mira di colpire esclusivamente i *cooperatori*. La complicità, infatti, è costituita, non solo da atti di assistenza e di concorso all'azione, ma anche dalla provocazione al malefizio e dalle facilità prestate, sia per prepararlo, sia per consumarlo. In queste ultime ipotesi, i complici *partecipano*, senza dubbio, al furto, ma non lo *commettono;* lo apparecchiano, lo facilitano, ma non lo *eseguiscono*. Sono reputati avere commesso il furto coloro che hanno preso parte ad atti di esecuzione, che ne hanno aiutato la consumazione, sia col loro concorso attivo, sia colla loro presenza, o colla loro sorveglianza. Il Legislatore ha voluto costituire circostanza di aggravamento della pena la sola *cooperazione effettiva*, come risulta dalla formola adoperata se (il furto) *è stato commesso* da due o più persone; non si tratta adunque di *tutti* i complici, ma unicamente di coloro, che hanno cooperato alla esecuzione del delitto, perchè soltanto costoro lo hanno *commesso*. E ne è evidente la ragione; perchè il pericolo del furto aumenta in ragione del numero degli agenti che

---

di Torino, colla sent. 14 ottobre 1867 (Ric. Traversini — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 451). Però, non posso astenermi dal fare presente, che la stessa Corte di Torino, colla sentenza 6 aprile 1870 (Ric. Marconi — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 128), decise che « trattandosi di furto commesso da più persone, l'essersi nei quesiti omesso di esprimere letteralmente il *comune concerto*, non somministra mezzo di annullamento, se si manifesti dal complesso di tutti i quesiti ». Ma parmi, sommessamente, che con ciò si venga ad aggiungere alla legge, la quale, ripeto, non pone fra gli elementi della qualifica che la riunione sia fatta *a fine di rubare*.

concorrono ad eseguirlo; mentre non sorge alcun pericolo, per la vittima, dall'assistenza data agli atti, che ne hanno preparato la esecuzione, o che ne assicurarono il prodotto.

L'altro elemento, necessario alla esistenza giuridica della qualifica, si è, che tutte le persone concorse alla esecuzione del furto, od alcuna di esse, siano provvedute di armi apparenti o nascoste. Basta il solo fatto del *possesso* di armi apparenti o nascoste, indipendentemente dall'*uso* che abbia potuto farsene: il qual uso darebbe una qualifica diversa al reato.

Ma quali devono essere codeste armi? Alla domanda risponde l'art. 454 del Codice stesso, il quale dispone che, ove nelle disposizioni di esso « si parla di fatti, in cui siano intervenute armi, persone armate, o minaccie a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi *proprie* e le *improprie* ».

L'ultimo estremo è che il furto sia commesso *in casa abitata*, Che cosa debba intendersi *per casa abitata*, giusta il Codice sardo, ebbi occasione di notarlo più sopra (n. 193).

Tutti gli estremi anzidetti sono *costitutivi* della qualifica, in guisa, che se ne manca anche uno solo, il furto non può ascriversi fra i qualificati, a menochè non sia accompagnato da altre circostanze, che lo formino tale.

CAPITOLO SESTO

Del furto qualificato per la qualità delle cose.

SOMMARIO.

240. *Ragione della qualifica per* la qualità delle cose.

§ 1.

Del furto di cose sacre.

241. *Nozione di questo reato; estremi della qualifica.*
242. *Il Codice toscano sul furto in esame; — Osservazioni e giurisprudenza in proposito.*
243. *Il furto di cose sacre giusta il Codice sardo. — Osservazioni sullo stesso.*
244. *Giurisprudenza pratica. — Nozione delle cose* consacrate pel culto divino.
245. » » *se la questione sulla qualità di cosa sacra sia di diritto o di fatto.*
246. *La qualifica delle* cose sacre *nei Progetti del Codice penale.*

§ 2.

Del furto di cosa pubblica (peculato improprio).

247. *Ragione della qualifica.*
248. *Estremi del* peculato improprio *secondo la dottrina.*

249. *Il Codice toscano in proposito ed osservazioni sullo stesso.*
250. *Il* peculato improprio *nel Codice sardo — Osservazioni in proposito.*
251. *I Progetti del Codice penale sul furto in esame.*
252. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Ipotesi e massime.*
253. *Altra ipotesi di furto qualificato* per la qualità delle cose *giusta il Codice toscano e i Progetti del Codice penale.*

240. — La violazione di più diritti è una delle cause di aumento del danno *mediato*, per cui si accresce la quantità *politica* del malefizio, anche quando non se ne aumenta la quantità *naturale*, ossia il danno *immediato*. Coerentemente a questo principio, è manifesto che certe *qualità* particolari della cosa contrettata devono portare un influsso sulla gravità del furto, perchè per le medesime cresce anche il danno *immediato*, quando la cosa rubata stava, non solo a rappresentare il diritto di proprietà, ma anche altri interessi ed altri diritti, rimasti lesi *direttamente* col furto, senza bisogno di portare il pensiero sulla sua possibile ripetizione; ond'è, che le aggravanti, che risultano da certe qualità della cosa dovevano portarsi fra i criteri misuratori della quantità *naturale* del furto.

Comunemente, il furto è qualificato per la *qualità della cosa*, quando è commesso su *cose sacre*, rubando le quali, oltre il diritto di proprietà, si offende il sentimento religioso dei fedeli; e quando è commesso sulla cosa *pubblica* (furto che è conosciuto nella scienza sotto il nome di *peculato improprio*), rubando la quale si reca un danno ad un numero indeterminato di cittadini, che debbono, o subire quella perdita, o ripararvi col sopportare le imposte.

Terrò parola distinta su queste due ipotesi speciali, prendendo le mosse dal furto di cose sacre.

§ 1.

Del furto di **cose sacre.**

241. — Il furto di cose sacre, nella antica dottrina, e da talun Legislatore (il toscano, ad esempio), era, ed è chiamato *furto sacrilego*, parola che equivale a *sacri furtum*.

Il Diritto canonico definisce il furto sacrilego: *furtum rei sacræ de loco sacro, vel non sacræ de sacro, vel sacræ de non sacro;* cosicchè, giusta tale principio, la specialità di questo titolo sarebbe costituita, ora dalla cosa, ora dal luogo, ora dall'una e dall'altro insieme. Una massima affatto diversa sanzionava il diritto romano. Ed invero, si ha dalla L. 5 Dig. *ad leg. Jul. peculatus* che

gli imperatori Severo ed Antonino, ponendo fine alle tante dispute dei retori sulla vera intelligenza del furto sacrilego, e rigettando anche l'opinione di Saturnino, esposta nella L. 16 § *locus*, Dig. *de pœnis,* espressamente dichiararono che l'ablazione delle cose dei privati, fatta in luogo sacro, dovesse considerarsi come furto e non come *sacrilegio*. Infatti, quando un ladro sottrae da un luogo sacro una cosa non sacra, siccome la sua azione non presenta, nell'estrinseco, un dato certo per dedurne ch'egli ebbe in animo di offendere il sentimento religioso dei fedeli, o il disprezzo della religione; ed essendo, anzi, quest'animo escluso dalla considerazione obbiettiva del delitto, che presenta il fine di lucro, non sarebbe consentaneo alla giustizia il considerarlo come *sacrilego*. La definizione, adunque, del Diritto canonico, rispettabile come disciplina morale, non può avere impero presso i tribunali ordinari per l'aumento della pena afflittiva fino al grado del furto qualificato.

Deve, in conseguenza, essere considerato come furto qualificato per *la qualità delle cose,* il furto di *cose sacre,* vale a dire di cose *consacrate* e *destinate al culto divino*. Non basta; la cosa rubata, oltre ad essere consacrata e destinata al culto divino, è necessario che veramente sia tale secondo i riti della religione (1). Non basta ancora; è indubitato che a costituire questo delitto si richiede la *scienza* nel ladro che la cosa sottratta sia sacra. Ora, come verrà stabilita questa *scienza?* Essa non può provarsi se non *presuntivamente,* e il dato costitutivo di questa presunzione è il collocamento della cosa consacrata e destinata al culto divino *in luogo sacro*. Perciò, la nozione di questo furto è racchiusa dalla dottrina comunemente nella formola: *il furto di una cosa sacra fatto in luogo sacro*.

242. — Il Codice toscano, dopo avere *aggravato* il furto (articolo 377, lett. *c*), quando sia stato commesso in chiesa su cosa non consacrata, nè dedicata al culto; o in chiesa, o in sagrestia su cosa non consacrata, ma dedicata al culto; o fuori di chiesa e di sagrestia su cosa consacrata; ipotesi che costituiscono il sacrilegio *improprio*, viene a disporre più innanzi circa il *sacrilegio* (secondo la scienza, sacrilegio *proprio*), e nell'art. 387, § 1, dichiara tale « il furto di cosa consacrata, commesso in chiesa, o in sagrestia ». Nel § 2 comprende, sotto il nome di chiesa, ancora la cappella pubblica.

---

(1) Nel n. 78 ho esposto quali cose, secondo la Religione cattolica, debbano essere ritenute *consacrate*.

La cosa involata, adunque, deve essere *sacra* (v. n. 78); il luogo, dove la cosa ablata esisteva, deve essere la Chiesa, o la sagrestia, che è il luogo annesso alla Chiesa, nel quale si custodiscono le cose inservienti al culto e i ministri del culto stesso vestono le sacre assise.

Le Cappelle pubbliche si distinguono dalle private, o gentilizie, perchè sono aperte al pubblico nell'occasione, che vi si celebrano i misteri divini, o si fanno le preci prescritte, od autorizzate dalla religione. Diversificano poi dalle Chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali, addette ai monasteri, od ordini religiosi, alle confraternite, o ad altre pie associazioni. Non sono che piccoli templi non destinati alle cerimonie giornaliere della chiesa, ma ad essere aperti al pubblico in certe occasioni, o in certi giorni.

La pena del furto *sacrilego* (art. 388) è la casa di forza da cinque a quindici anni; e da dieci a venti, se vi è andata congiunta la *esportazione* o la *dispersione* delle Specie consacrate, in cui è la presenza reale della Divinità.

Asportare le Specie eucaristiche, vuol dire portarle da luogo a luogo; *disperderle,* significa distruggerle, spargerle, o altro simile atto: l'uno o l'altro fatto importano grave violazione della cosa sacra, e così una circostanza concomitante al furto di molta entità.

La Cassazione di Firenze ha giudicato, con sentenza 10 novembre 1866 (1), che « trattandosi di furto *sacrilego,* quale è contemplato dall'art, 387 del Codice toscano, non è da porsi ai giurati questione separata circa *la scienza* nell'accusato della qualità sacra della cosa furtiva, tranne il caso in cui la difesa dimostri come verosimile, che il ladro, tratto in inganno da un fatto *positivo,* abbia potuto credere che la cosa non era consacrata, o aveva cessato di esserlo ».

243. — Il Codice albertino (26 ottobre 1839) nell'articolo 660 qualificava *per le qualità delle cose* il furto « di cose sacre commesso in luogo sacro, o dove le medesime soglionsi custodire »; e « quello di cose non sacre, ma dedicate o destinate al culto divino, commesso in luogo sacro » ; e lo puniva coi lavori forzati a tempo. Ove poi fosse stato accompagnato da altre circostanze aggravanti, la pena poteva estendersi ai lavori forzati a vita. Qualora « l'empietà del colpevole » fosse giunta « al punto di rubare vasi sacri colle ostie consacrate, portandole seco,

---

(1) Ric. Giusquiami ed altri — *Ann. Giur. Ital.*, I, 1, 91.

o disperdendole » la pena era della morte, « previa sempre la pubblica emenda ».

Nel successivo art. 671 dichiarava, aversi « per sacre quelle cose, che sono consacrate per servire al culto divino ».

Il Codice del 1859, succeduto all'albertino, prevede solo la ipotesi (art. 611, n. 1) del furto « di cose consacrate per il culto divino, commesso in luogo sacro ».

È mestieri quindi, che le cose siano consacrate, e siano consacrate *per il culto divino,* cioè *per servire,* come si esprimeva il Codice precedente, al culto divino. È mestieri, in secondo luogo, che il furto sia commesso *in luogo sacro.*

Lo stesso Codice, nel numero successivo, prevede la ipotesi, come vedremo (n. 250, pag. 355), del furto di danaro, o di cose dello Stato, ed aggiunge, che l'agente, per avere un aggravamento di pena, *non deve ignorare* questa loro qualità. Dal che, nei riguardi del furto di cose sacre, sorge spontanea la conseguenza, che pel solo fatto che le cose consacrate per il culto divino, oggetto del furto, erano in luogo sacro, la qualifica ha giuridica esistenza, anche nel caso, in cui l'agente non abbia la *scienza* che le cose ablate avessero i prefati requisiti. Se il Legislatore non si fosse accontentato della semplice presunzione, ma avesse richiesto, come elemento costitutivo della aggravante, la *scienza*, lo avrebbe espressamente dichiarato, come lo fece immediatamente dopo, circa le cose dello Stato. E notisi a questo proposito, che l'elemento della *scienza,* circa le cose dello Stato, non era richiesto dal Codice albertino (art. 660, n. 3); fu un'aggiunta del Codice Sardo. Da qui un argomento in appoggio del mio assunto. La presenza, adunque, di quelle cose in un luogo, che è solito consacrarsi, basta a far presumere nel ladro la *scienza* della qualità di consacrata nella cosa che ruba. Però, siccome le presunzioni *juris et de jure* nel diritto penale non sono ammissibili, inquantochè si ha riguardo, nella imputabilità, all'animo dell'agente, io credo che la presunzione sia *juris tantum*, e che, per conseguenza, ove consti fuor di contrasto, che l'agente, o per la religione cui appartiene, o per altro consimile motivo, *non poteva sapere* che le cose ablate fossero consacrate per il culto divino, non dovrebbe rispondere della qualifica. La presunzione fa si che, non all'accusa spetterebbe la prova della *scienza* nell'agente, perchè questa scienza si presuma, ma toccherebbe all'agente provare ch'egli *credeva* di rubare cose, che non avevano il requisito anzidetto.

Nell'articolo 621 il Legislatore sardo offre la nozione dei *luoghi sacri*, e dichiara aversi per tali « le Chiese o Cappelle pubbliche, le sagristie ed ogni altro luogo destinato alla custodia

delle cose alla Chiesa od alla Cappella appartenenti, a queste immediatamente annesso ed avente comunicazione interna colle medesime ».

La disposizione non può essere più chiara e più precisa. Se il furto delle cose consacrate per il culto divino si commette in una sagrestia, od altro luogo destinato alla custodia delle cose appartenenti alla Chiesa od alla Cappella, che non siano annessi *immediatamente* all' una, od all' altra, non solo, ma che non abbiano con esse una *comunicazione interna* (indifferente che questa comunicazione sia sotterranea, o sopra suolo, purchè sia interna), non potrà vestire il carattere di furto qualificato.

Il Legislatore sardo punisce questo furto con un grado maggiore della pena, che sarebbe inflitta se non concorresse la qualità della cosa rubata, con che però la pena del carcere non sia **mai** minore di un anno. *In nessun caso*, adunque, la pena del carcere potrà essere inferiore di un anno, siano pur molte le attenuanti in favore dell'agente. È una eccezione alle norme generali, in vista del rispetto dovuto alla religione ed alla coscienza dei fedeli, che la professano.

244. — *Giurisprudenza pratica. — Nozione delle cose consacrate per il culto divino.*

La Cassazione di Torino, con sentenza 6 dicembre 1853 (1) e 26 aprile 1854 (2), ritenne cose consacrate per il culto divino le pissidi e gli ostensori, il calice e la patena; aggiungendo doversi questi oggetti reputare sacri, se soliti a servire agli usi di chiesa, *senz'uopo di prova della loro consacrazione.* Con sentenza 10 marzo 1869 (3), diede poi la nozione, in via generale, di queste cose, dichiarando, che « sono cose *consacrate*, tutte quelle che si consacrano con cerimonie speciali, e che nella religione cattolica servono immediatamente al mistico sacrificio, alla custodia dell'Ostia eucaristica e del sacro crisma. Perciò, il furto di una secchia e di un aspersorio d'argento, cade su cose *destinate,* ma non *consacrate* per il culto divino ».

La stessa nozione diede la Cassazione di Palermo colla sentenza 5 maggio 1883 (4), giudicando, che sotto il nome di *cose consacrate* « si comprendono le cose, che, consacrate dal Vescovo,

---

(1) Ric. Manietto — *Racc.* Bettini, V, 768.
(2) Ric. Piccotti, *Racc.* id., VI, 336.
(3) Ric. Porcedda e Gannas, Est. Baronj — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 233.
(4) Ric. D'Amico, Est. Galatioto — *Giur. pen.*, anno 1884, 217.

o da altra Autorità ecclesiastica, servono propriamente al mistico sacrifizio, alla custodia dell'Ostia eucaristica e del sacro Crisma, quali sono i calici, le patene, le pissidi e gli ostensori, che si sogliono custodire nel tabernacolo. Le altre cose, come gli apparati, gli aspersori, gli incensini, si reputano semplici *cose sacre* destinate al culto divino, ma non *consacrate*. Perciò, commette un furto *semplice* colui, che ruba sugli altari le cose dette *carte di gloria* ».

Lo stesso aveva ritenuto la Corte Suprema di Roma colla sentenza 28 marzo 1876 (1), riguardo al furto di oggetti votivi, appesi ad una immagine collocata in un luogo sacro.

245. — *È questione di diritto o di fatto?* Sorse la questione, se il definire consacrata pel culto divino la cosa ablata, sia questione di *fatto* o di *diritto*. Il dubbio fu tolto dal Supremo Magistrato di Milano, colla sentenza 3 dicembre 1863 (2), e del Supremo Magistrato di Torino colla sentenza del 10 marzo 1869, Ric. Porcedda e Sannas, di cui il numero precedente (nota 3), colle quali fu stabilito essere questione di diritto. Perciò, spetterà alla giuria l'affermare, se soggetto passivo del furto sia stata una determinata cosa, cioè se sia stato rubato un calice, una pisside, od altro oggetto; spetterà poi alla Corte il dichiarare, se quelli oggetti, determinati dal verdetto, siano, o non siano cose consacrate per il culto divino.

246. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale, nella serie dei furti qualificati per la *qualità della cosa rubata*, comprese (art. 355, lett. *c* — Progetto 17 maggio 1868), il furto « di cose destinate *esclusivamente* al culto, *quando* sia commesso in luogo *riservato* al culto, o nelle sue dipendenze ».

La Seconda Commissione esaminò quest'articolo nella seduta del 27 gennaio 1870, ed ho riportato più sopra (n. 78) le osservazioni che vi fece, tanto circa alle cose, quanto circa alle dipendenze del luogo riservato al culto. In coerenza a quelle osservazioni, così formulò la disposizione nel Progetto 15 aprile 1870.

Art. 422. È qualificato per la cosa rubata..... *c)* il furto di cose necessariamente destinate ad un culto, quando sia commesso in luoghi riservati all'esercizio di esso, od in quelli che vi sono annessi e destinati a custodirle.

---

(1) Ric. N. N., Est. Ghiglieri — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 267.
(2) Ric. Mearelli e Spuri — *Legge*, anno 1864, 319.

Il De Falco, nell'art. 509 del suo Progetto 30 giugno 1873, qualifica il furto *per la qualità della cosa rubata,* « se è di cose esclusivamente destinate al culto, ed è commesso nelle Chiese o Cappelle pubbliche, o nelle loro dipendenze immediate ».

Il Vigliani (art. 427, n. 3 — Progetto 24 febbraio 1874), annoverò il furto in esame fra i qualificati *per la qualità della cosa rubata*, ed accettò la formola della Seconda Commissione, sostituendo alle parole *di cose necessariamente destinate ad un culto*, le altre *di cose esclusivamente destinate al culto.* Il Senato (art. 435, n. 3 — Progetto 25 maggio 1875), accolse integralmente la formola del Vigliani.

Quanto ai Progetti Zanardelli e Savelli, ne ho riprodotto altrove le disposizioni, colle osservazioni ed emendamenti portati da quest'ultimo al Progetto del primo (n. 78).

§ 2.

Del furto di cosa pubblica, o peculato improprio.

247. — Indipendentemente da ogni riguardo alle persone, al modo, al tempo, o al luogo del furto, o ad ogni altra circostanza, che ne modifichi soltanto la forza morale oggettiva, il medesimo può divenire più grave in ragione della *cosa*, oltrecchè quando la mano rapace siasi portata sopra oggetti consacrati pel culto divino, anche quando abbia involato oggetti appartenenti ad un indefinito numero di persone, o destinati a servizio universale della consociazione, o sui quali, o sul rispetto agli stessi, tutti i consociati abbiano, per ragioni speciali, un interesse comune. In queste ipotesi, non solo aumenta il danno *mediato* per la maggiore diffondibilità dell'allarme, ma si accresce anche il danno *immediato*, perchè viene a colpire un troppo maggior numero di persone. Da qui la ragione di punire più severamente il furto sopra una cosa pubblica, o di pubblico interesse, che quello avente per oggetto una cosa privata.

248. — La dottrina chiama questo malefizio col nome di *peculato improprio,* per distinguerlo dal *peculato proprio.* Il *peculato proprio* è il furto di denaro pubblico, o di cose pubbliche, commesso da persona che ne aveva la custodia. Ove la sottrazione di questi oggetti sia commessa da un estraneo, e senza alcun concerto col custode di essi, vi ha il malefizio in esame; se l'autore è di *concerto* col custode, allora deve essere ritenuto, o agente principale, o complice di *peculato proprio.*

Da codeste considerazioni scaturiscono facilmente gli estremi del reato di *peculato improprio*. Anzitutto, è necessario che il soggetto passivo di esso sia un ente, a cui facciano capo gli interessi di un indefinito numero di persone. In secondo luogo, l'ablazione deve cadere sopra cose, che siano di *proprietà* di questo ente, perchè allora cadrebbe realmente sovra oggetti di interesse comune, rappresentando questo ente un comune interesse; e la ragione della legge è appunto la tutela della cosa pubblica, ed il rispetto che deve aversi per essa.

Ma la dottrina esige un altro estremo, cioè, che il malfattore *sappia* che l'oggetto involato apparteneva all'ente suddetto. Nel furto di cose sacre si richiede, del pari, come ho notato (nn. 241, 243), simile elemento; però, fra il furto di cose sacre e il *peculato improprio,* si riconosce e si stabilisce una differenza. Il fatto dell'essere le cose collocate in luogo sacro fa nascere la presunzione *juris tantum,* che siano *cose consacrate pel culto divino,* per modo che non ispetterebbe all'accusa la prova di cotesta qualità. Infatti, non potrebbe ragionevolmente disconoscersi, che la pisside, o l'ostensorio, racchiusi nel tabernacolo, siano oggetti consacrati pel culto divino; se a questo scopo non fossero destinati, tornerebbe inutile conservarli in quella particolare custodia. È giusta, quindi, la presunzione, che sorge da codesta circostanza. Ma nel peculato *improprio*, la bisogna corre diversa. Come potrebbe dirsi che un oggetto, pel fatto solo di trovarsi in un pubblico Stabilimento, sia di proprietà dello Stabilimento medesimo, ed abbia un carattere di pubblico interesse? La pisside e l'ostensorio, racchiusi nel tabernacolo, danno a divedere, anche al meno oculato, che sono inservienti al culto divino; nè potrebbe ragionevolmente sostenersi essere oggetti di particolare servizio di questa, o di quella persona. Ma un oggetto, che si trova in uno Stabilimento pubblico, *può* essere di proprietà privata, e può servire ad un interesse privato. Ecco perchè gli scrittori di diritto penale cadono d'accordo nello stabilire, trattandosi di *peculato improprio*, che non basta la *presunzione della scienza,* ma che l'agente, quando commette la sottrazione, *deve sapere* che le cose ablate sono cose dell'ente, a cui si connettono gli interessi di un numero indefinito di persone.

249. — Il Codice toscano prevede il *peculato improprio*, ma lo colloca nella classe dei furti *aggravati* (art. 337, lett. *n*), e lo considera tale, se il ladro, *fuori del caso di peculato* « ha involato *scientemente* danaro, od altre cose dello Stato, o di un pubblico Istituto, o di una pubblica Amministrazione ». È da notarsi

che quando dispone sul *peculato proprio* (art. 169), nell'indicare gli enti morali derubati, annovera lo *Stato,* un *Comune*, o *qualunque Stabilimento pubblico*. Nel caso in esame, dice: *lo Stato, un pubblico Istituto, o una pubblica Amministrazione*. È facile, però, comprendere, che il Legislatore, con diverse parole, ha voluto esporre lo stesso concetto.

Estremo essenziale dell'aggravamento è, come ben si vede, la *scienza*, nell'agente, che il danaro, o le cose sottratte, fossero dello Stato, o di altro fra gli enti morali enumerati.

Il Puccioni esamina la questione, se ogni cosa spettante allo Stato, a pubbliche Amministrazioni, a pubblici Istituti, possa essere oggetto del *peculato improprio*. Negli articoli 169 e 174 il Codice toscano, trattando dei pubblici ufficiali, ai quali sono affidati il danaro, o altre cose, spettanti o allo Stato, o a un Comune, o ad un pubblico Stabilimento, li divide in due distinte classi: in una, colloca i debitori di *specie*, nell'altra, i debitori di *quantità*. Il furto commesso dai primi, lo chiama *peculato*; alle ablazioni consumate dai secondi dà il titolo di *vuoto di cassa;* e queste reprime con la pena della truffa (appropriazione indebita, secondo il Codice sardo), e così con pena minore di quella dovuta al furto *semplice*. Da questa distinzione, il Puccioni trae argomento per sciogliere la questione con una distinzione, che mi sembra giusta. Se il furto, cui appella la disposizione in esame, cade su danaro, o cose affidate al pubblico ufficiale, come a debitore di *specie,* delle quali cose l'estraneo siasi impadronito, ricorrerà l'aggravamento prescritto dalla legge stessa, perchè il danaro, o cose suddette, sono propriamente e realmente dello Stato, del pubblico Stabilimento e non sono passate nel dominio altrui. Se poi cade su cosa affidata al pubblico ufficiale, come a debitore di *quantità,* l'aggravamento non sarà dovuto, perchè sono passate nel dominio dello stesso pubblico ufficiale, che ne deve l'ammontare. Il fatto, in tali emergenze, non cade a danno dello Stato, del pubblico Stabilimento, o della pubblica Amministrazione, ma in pregiudizio del pubblico ufficiale, che erasi chiamato debitore, non della cosa identica consegnata, ma dell'ammontare di essa (1). Questa opinione dell'illustre interprete trova fondamento anche sulla lettera dell'articolo in esame. Infatti, quest'articolo dice: *fuori dei casi contemplati nell'articolo 169* (che sono le ipotesi del *peculato proprio*). Il Legislatore, essendosi così richiamato al *solo* caso del *peculato proprio*, è manifesto aver egli voluto restringere la

---

(1) *Il Cod. pen. tosc. illust.*, vol. V, pag. 73, 74.

eccezione unicamente a questo malefizio, lasciando da parte il *vuoto di cassa*, preveduto dall'articolo 174.

250. — Il Codice sardo, nell'articolo 611 n. 2 (1), ha limitato la protezione allo Stato; e prevedè la sola ipotesi che il furto cada sopra il danaro, od altre cose di proprietà dello Stato medesimo, sempre che l'agente *non ignorasse* questa loro qualità. Vi sono adunque, nella disposizione tutti gli estremi che la dottrina ritiene necessari alla esistenza giuridica del *peculato improprio*. V'ha la sola limitazione circa all'ente, soggetto passivo del furto, non potendo il furto essere commesso che sopra danaro, od altre cose dello Stato.

Anche nei riguardi delle cose dello Stato può sorgere la stessa questione elevatasi per le cose consacrate al culto divino (n. 245), cioè, se il dichiararle tali debba spettare al giurì, o alla Corte. Io credo sia una questione di diritto, e perciò lo scioglimento ne spetti alla Corte. Se i Supremi Magistrati ritennero di diritto la questione sulle *cose sacre* (n. 245), dovrebbe, *a fortiori,* ritenersi di diritto quella sulle *cose dello Stato,* che possono presentare gravi difficoltà per particolari questioni di giure civile sulla proprietà, a sciogliere le quali sarebbe certo incompetente il magistrato popolare.

La pena che il Legislatore toscano minaccia al *peculato improprio* è quella stessa che è minacciata al furto di cose sacre; onde valgono in proposito le osservazioni di sopra fatte (n. 243). L'aumento della pena è dovuto all'accrescimento del danno *immediato,* pel maggior numero di persone colpite dal furto stesso.

251. — I Sotto-Commissari (Ambrosoli e Tolomei) della Prima Commissione, avevano, nell'art. 378 lett. *a* del loro Progetto, annoverato fra i furti qualificati *per la qualità della cosa rubata* « il furto di denari, o cose dello Stato, o destinate all'Amministrazione militare, di valore superiore a lire cinquanta ». La Prima Commissione esaminò la proposta nella seduta del 12 maggio 1868 (2),

---

(1) È questa l'ultima ipotesi di furto *proprio* commesso senza violenze o minacce alla persona, che è fatta dal Legislatore sardo. Devo però notare, a complemento della materia, ch'esso, nell'art. 302, dichiara, cadere *nella classe dei furti comuni* il furto di *cose oppignorate o sequestrate*, commesso *da chi ignora tale loro qualità*. Consimile disposizione era scritta nel Codice parmense (art. 261) ed estense (art. 271). Ove siavi codesta *scienza*, il furto non forma più parte dei reati *contro la proprietà*, ma è annoverato fra quelli *contro la pubblica amministrazione*.

(2) Verbale 94 nel volume I° dell'opera « *Il Progetto ecc.* » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

e talun Commissario sollevò il dubbio, se possa distinguersi, nel reato di furto, fra cosa dello Stato e cosa dei privati; mentre qui trattasi di proprietà che lo Stato possiede come ogni altra persona, e nel ladro manca la intenzione di recare maggior offesa per ciò solo che la cosa è dello Stato. Ma si contrappose essere pur troppo un comune pregiudizio, che il rubare allo Stato sia cosa meno grave, che rubare ai privati; onde importa combatterlo, traendo dalla maggiore frequenza e facilità del delitto e dal maggiore incentivo, un argomento per accrescere la pena. Però ammise che una tale qualifica dovesse limitarsi ai casi di qualche considerazione, e fissò il limite del valore a lire cinquecento, togliendo dall'articolo proposto le parole *o destinate all'Amministrazione militare* (art. 355, lett. *a* — Progetto 17 maggio 1868).

La Seconda Commissione ebbe ad occuparsi di quest'articolo nella seduta del 27 gennaio 1870 (1); e deliberò di escludere la condizione del valore, considerando che *la qualità* di una cosa non può modificarsi pel maggiore o minor valore ch'essa abbia, ma dipende dalla sua intrinseca natura, o destinazione. Vi aggiunse poi l'elemento della *scienza*. E in questi sensi ha formolato l'articolo 422 lett. *a* del suo Progetto 15 aprile 1870: « È qualificato per la cosa rubata, il furto di cose, che appartengono allo Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità ».

Codesto concetto fu seguito dal DE FALCO (art. 509, primo capoverso, del Progetto 30 giugno 1873), dal VIGLIANI (art. 427, lett. *a*, del Progetto 24 febbraio 1874), dal Senato (art. 435, lett. *a*, del Progetto 25 maggio 1875), dallo ZANARDELLI (art. 372 n. 11, del Progetto anno 1882 a maggio 1883) e dal SAVELLI (art. 366 n. 11, del Progetto 26 novembre 1883).

252. — *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo — Ipotesi e massime.*

I. Il denaro depositato nelle casse di un impiegato contabile, è denaro dello Stato; quindi il furto del medesimo commesso da un terzo, è qualificato *per la natura della cosa rubata* (Cass. di Torino 7 gennaio 1856, Ric. Cordias — *Racc.* BETTINI, VIII, 1, 28).

II. Non può dirsi che la Corte d'Assise abbia omessa la discussione di una questione di diritto, quando, nè l'accusa, nè la difesa l'avevano mai sollevata, ed il fatto ammesso dal giurì ne conteneva in se stesso la soluzione. Perciò, ammesso dal giurì il furto di cose mobili corporee ed apprezzabili appartenenti allo Stato, torna vana la ricerca, se tutte

---

(1) Verbale 63 nel volume II° dell'opera « *Il Progetto ecc.* » Firenze, Stamp. Reale, 1870.

le cose dello Stato possano essere soggetto di furto, nè la Corte deve punto occuparsene (Cassaz. di Palermo 23 gennaio 1868, Ric. Cardinale ed altri — *Legge*, anno 1869, I, 47).

III. Chi toglie del sale da una miniera salifera, non è colpevole di semplice contravvenzione alla legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali e tabacchi, ma di furto qualificato per la *qualità della cosa* (Cassazione di Napoli 10 novembre 1871, Ric. Lepera — *Legge*, anno 1872, I, 239; *Gazz. Nap.*, XXIV, 337; *Temi Zanclea*, II, 160) (1).

IV. Non può essere considerato, e tanto meno condannato come reo di prevaricazione, ai sensi degli articoli 210, 211 Cod. pen., l'accusato, rispetto al quale non risulti stabilito il carattere di contabile pubblico. In tal caso il fatto riveste il carattere del reato di furto qualificato per *la qualità della cosa* (Cassaz. di Torino 3 dicembre 1873, Ric. Chinetti — *Monit. di Mil.*, XV, 67).

V. I tabacchi, quantunque ceduti temporariamente dallo Stato ad una società, o ad un privato, si considerano sempre come cose spettanti allo Stato; e perciò il furto dei medesimi si punisce come qualificato (Cassazione di Torino 14 giugno 1876, Ric. Ottonello, Est. Rossi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1876, I, 2, 187).

253. — Nei Progetti Zanardelli e Savelli (art. 372 n. 12, 366 n. 12), fra i furti maggiormente puniti trovasi quello sopra cosa *palesemente* destinata « a pubblica difesa, od a pubblico riparo da infortuni ». Nei Progetti precedenti (art. 355, lett. *c* della Prima Commissione; 422 lett. *b* della Seconda; 510 del Progetto De Falco; 427 n. 2 del Progetto Vigliani, e 435 n. 2 del Progetto Senatorio) fra i furti qualificati *per la qualità della cosa* era annoverato « il furto di àncore, catene, anelli, od altri oggetti destinati nei porti all'assicurazioue delle navi; e quello dei fanali nei fari, dei parapetti sui ponti e sulle strade; ed in generale delle cose *palesemente* destinate a pubblica difesa, od a pubblico riparo da infortuni ».

Il Codice sardo non prevede ipotesi di simil genere. Il Codice toscano, invece, nell'articolo 379, minaccia la pena, onde l'articolo 386 colpisce il furto qualificato, al furto « di àncore, di cavi, od altri oggetti, di che nell'art. 47 del Regolamento del porto di Livorno del 17 luglio 1840 ».

Il Puccioni, ponendo a raffronto quest'articolo 47 del Regolamento del porto di Livorno, colle norme generali circa il valore nel furto, opina avere il Legislatore receduto dalle dette norme generali per ciò che riguarda il valore, e doversi quindi, nella

(1) Però la stessa Corte ebbe a decidere il contrario con la sentenza 13 dicembre 1873, Ric. Jorio — *Gazz. Nap.*, XXVI, 659.

ipotesi in esame, misurare la pena, non già sul valore del tolto, ma sul pregiudizio che ha sofferto, e a cui è stato esposto il proprietario; perchè il detto articolo 47 (che non fu abrogato) ciò espressamente dichiara (1).

Disposizione comune a tutti i furti qualificati.

---

254. *La pena del furto deve essere aumentata in proporzione delle circostanze che lo rendono qualificato. — Il Codice sardo in proposito.*
255. *Il Codice toscano sullo stesso argomento.*
256. *I Progetti del Codice penale.*
257. *Giurisprudenza pratica sulla concorrenza di più circostanze qualificative.*

254. — Compiuta la trattazione della materia riferentesi ai furti, passo ad esaminare brevemente una disposizione comune agli stessi, che trovasi in parecchie legislazioni, fra le quali il Codice sardo, e negli stessi Progetti del Codice italiano.

Un malefizio assume una gravità maggiore, a seconda dei maggiori diritti che viola. Posto questo indiscutibile principio, è evidente che, in tema di furto qualificato, la pena da applicarsi deve essere in proporzione del numero delle circostanze, che lo qualificano; e così il furto che sia qualificato sotto un unico aspetto, dovrà essere punito più mitemente di quello, che è qualificato da due circostanze; questo, più mitemente dell'altro, che lo sia da tre; e così dicendo.

A questo proposito, due possono essere i sistemi; o lasciare l'applicazione della pena al prudente arbitrio del magistrato in proporzione delle circostanze qualificative; o limitare con una disposizione speciale l'arbitrio stesso.

Il Legislatore sardo si attenne a quest'ultimo sistema, e compreso giustamente della importanza del suavvertito concetto, volle estrinsecarlo nel suo Codice; così dettò la disposizione contenuta nell'art. 612, secondo la quale, quando, nei furti qualificati « ad una delle circostanze, che li rendono » tali « se ne aggiunge un'altra di quelle menzionate nell'art. 605 (*valore, persona, tempo, luogo, mezzo, qualità delle cose*), la pena » deve essere « accresciuta di un grado; e quando se ne aggiungono due o più » deve essere aumentata « di due o di più gradi, senza che però si possa mai ascendere alla pena dei lavori forzati a vita ».

La ragione per la quale il Legislatore sardo vieta il passaggio alla pena dei lavori forzati a vita è evidente. La pena perpetua è edittale contro certi malefizi di una gravezza particolare. Se

---

(1) *Cod. pen. tosc. illustr.*, Vol. V, pag. 83.

fosse lecito, concorrendo più circostanze qualficative, far passaggio da una pena temporanea alla perpetua, verrebbe a darsi al furto una importanza, che certo non ha, nè moralmente, nè giuridicamente, di fronte a quei misfatti, contro i quali sono minacciati i lavori forzati a vita, come l'omicidio. Ove ciò fosse acconsentito verrebbe ad essere alterata tutta la economia della legge penale.

255. — Il Codice toscano preferì attenersi a sistema contrario. Esso non ha una disposizione pei furti, simile a quella del Codice sardo; ma una disposizione generale, che si riferisce a tutti i reati, secondo la quale (art. 63) « quando è minacciata al caso una pena relativamente determinata (*cioè fra un limite minimo ed un limite massimo* — art. 32), i Tribunali debbono decretarla più grave, o più mite, entro i suoi limiti legali, *secondo le circostanze del fatto,* e specialmente secondo il danno ed il pericolo del fatto medesimo, e secondo la malvagità e la forza della volontà dell'agente ».

Il Codice sardo ha voluto limitare l'arbitrio del giudice; il Codice toscano vi si è invece interamente abbandonato. Secondo i principî della scienza è preferibile il sistema della limitazione, perchè tanto più saggia è una legge, quanto meno di arbitrio lascia ai magistrati.

256. — I Progetti del nuovo Codice penale seguono il sistema del Codice sardo.

La Prima Commissione, nell'art. 357 (Progetto 17 maggio 1868), puniva il furto qualificato colla prigionia da tre a cinque anni; pena da non applicarsi nel minimo « concorrendo insieme (§ 2) più circostanze costituenti una medesima qualifica ». Nel simultaneo concorso di due qualifiche diverse, applicava la pena della reclusione da cinque a dieci anni, e da dieci a quindici, concorrendone più di due (§ 3).

A questo concetto si uniformarono la Seconda Commissione (art. 425, Progetto 15 aprile 1870); il De Falco (art. 511, Progetto 30 giugno 1873); il Vigliani (art. 430, Progetto 24 febbraio 1874); il Senato (art. 438, Progetto 25 maggio 1875).

Sostanzialmente vi si attennero anche lo Zanardelli (art. 372, due ultimi capoversi) ed il Savelli (art. 366 id., Progetto 26 novembre 1883); i quali proposero, che concorrendo insieme più di una delle circostanze suindicate, e prevedute sotto uno stesso numero, la pena stabilita non possa essere applicata nel minimo; e concorrendo insieme più d'una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi, debba applicarsi la teorica generale circa l'aumento della

pena in proporzione delle circostanze concorrenti in un reato, ma la pena non possa eccedere la durata di dieci anni.

257. — *Giurisprudenza pratica del Codice sardo sulla concorrenza di più circostanze qualificative.*

I. Nel concorso di due o più circostanze, che rendono il furto qualificato, è lecito ai giudici di ascendere sino alla applicazione dei lavori forzati (Cassaz. di Torino 10 settembre 1855, Ricor. Anedda — *Raccolta* Bettini, VII, 1, 769).

II. La legge, che commina ai furti qualificati la pena della reclusione, non ordina di attenersi all' infimo grado di essa quando non siavi alcuna di quelle circostanze, per le quali è prescritto di aumentare la pena di qualche grado. Anche trattandosi di un solo furto qualificato per una circostanza, la Corte non è tenuta ad attenersi all'infimo grado di pena; può infliggere sette anni di reclusione, ove riconosca che tale pena sia dovuta alla malizia del delinquente. Perciò, trattandosi di più furti qualificati per più circostanze, può ascendere fino ai vent'anni di lavori forzati, tuttavolta che, partendo da un grado qualunque della reclusione, fatti i debiti aumenti, si giunga alla detta pena (Cassaz. di Torino 6 febbraio 1857, Ric. Ferrari ed altri — *Racc.* Bettini, IX, 1, 159).

III. Trattandosi di un furto qualificato pel *tempo*, pel *luogo* e pel *mezzo*, sia pure col concorso delle circostanze attenuanti, la Corte d'Assise, che applichi solo la pena di sei anni di reclusione, fa, non pure giusta, ma mite applicazione delle combinate disposizioni degli articoli 608, 609, 610, 612, nonchè dell'art. 684 del Cod. pen. (Cass. di Roma 29 aprile 1878, Ric. Belli e Manelli, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 240).

TITOLO SECONDO

DEL FURTO PROPRIO COMMESSO CON VIOLENZA O MINACCIA SULLA PERSONA.

CAPITOLO PRIMO

Del furto violento.

Sommario.

258. *Ragione della legge.*
259. *Il furto* violento *nel Diritto Romano.*
260. *Estremi del furto* violento *secondo la dottrina.*
261. *Sulla violenza* tacita *e* presunta.
262. *Sulla violenza* in flagranza *o* quasi flagranza *del furto.*
263. *Se il valore del tolto debba avere una influenza sul furto* violento.
264. *Aumento della imputabilità nel furto* violento *secondo la dottrina.*

265. *Nozione giuridica del furto* violento *nel Codice toscano.*
266. *Cause di aggravamento del furto* violento *giusta il Codice stesso.*
267. *Sanzioni del Codice toscano contro il furto* violento.
268. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano circa il furto* violento.
269. *Le varie ipotesi del furto* violento *nel Codice sardo.*
270. *Osservazioni in proposito.*
271. *Pena del furto* violento *comminata dal Legislatore sardo.*
272. *Finzione di diritto sul furto* violento *per parte dello stesso.*
273. *Nesso psicologico fra le violenze e la depredazione. — Altra presunzione del Legislatore sardo.*
274. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Nozione del furto* violento *(grassazione).*
275. » » *Se la depredazione è accompagnata da più circostanze, una è costitutiva della grassazione, le altre sono aggravanti.*
276. » » *Sulla grassazione imperfetta.*
277. » » *Sulla compartecipazione — Solidarietà penale dei compartecipanti ad una grassazione.*
278. » » *Sulle questioni ai giurati.*
279. » » *Sulla presenza del derubato. — Questioni ai giurati in proposito.*
280. *Giurisprudenza speciale sull'articolo 596.*
281. » » » *598.*
282. » » » *599.*
283. » » » *600.*
284. » » *Ipotesi di furto o di altro reato e non di grassazione.*
285. » » *Ipotesi di vera e propria grassazione.*
286. » » *Massime in genere.*
287. *Il furto violento nei Progetti del nuovo Codice penale.*

258. — La seconda specie del furto *proprio* è quella che riguarda il furto commesso con *violenza,* o con *minaccia* sulla persona; ed è senza dubbio più grave dell'altra, anzitutto, perchè l'aggressore, oltre ad attaccare il diritto di proprietà, manomette, come *mezzo,* per lo meno il diritto di libertà individuale, e qualche volta il diritto della integrità personale; vi è quindi la offesa di due diritti, e forse di tre: — in secondo luogo, perchè a cagione di tale mezzo, la potenza della difesa privata viene ad essere grandemente menomata e quasi distrutta. È perciò che il furto *violento* eccita massima costernazione e singolare spavento nei cittadini, sia perchè si teme per la propria sicurezza personale, sia perchè in faccia alla probabile ripetizione di simili fatti, non si trova nella propria vigilanza e nelle forze private sufficiente guarentigia alla tutela della proprietà.

Ebbero adunque buona ragione tutti i Legislatori se si mostrarono specialmente severi contro codesto malefizio.

259. — Durante la Repubblica romana fu introdotta contro gli autori del furto *violento (raptores)* l'azione civile *quod metus*

causa; e sembra non potersi muovere dubbio che, nella sua origine, questa precedesse tanto l'accusa pubblica della legge Giulia *De vi,* quanto l'accusa straordinaria introdotta nei primi secoli dell'Impero, poichè narra CICERONE (1) che Cn. Ottavio, Pretore al tempo di Silla, aveva introdotto l'azione *quod metus causa.* Questo giudizio era di restituzione *in integrum,* e si pronunciava dagli àrbitri destinati dal Pretore; e se il citato non restituiva la cosa prima della sentenza, era condannato al *quadruplo* (2). Se poi l'azione era introdotta spirato l'anno, aveva luogo la sola condanna in *simplo.* Finalmente, per l'indole stessa di questa azione, era necessario che il soggetto passivo del malefizio avesse sofferto danno; quindi, se il creditore toglieva per forza la cosa dovuta al suo debitore, questi non poteva agire *quod metus causa* (3) e fu perciò che gli venne in seguito concessa l'accusa *de vi privata* (4). Pubblicata la legge Giulia *de vi,* i *raptores* furono assoggettati all'accusa pubblica di questa legge, colla differenza, che se avevano agito con armi, erano tenuti di violenza *pubblica,* se senz'armi, di violenza *privata* (5). Si concedette però al danneggiato anche l'azione privata *de vi bonorum raptorum,* in forza della quale il reo era condannato al *quadruplo,* se l'azione era promossa entro l'anno utile; al *simplo,* se dopo l'anno. Si permise ancora che i *raptores* potessero essere accusati *extra ordinem;* ed allora erano puniti corporalmente più o meno a seconda delle circostanze. Ma su questo concorso di azioni è necessario di avvertire che scelta l'accusa pubblica, rimaneva perenta la straordinaria, essendo massima, che quando due azioni possono condurre al medesimo scopo, l'introduzione dell'una perima l'altra; e lo scopo di ambedue le suddette azioni era la pena corporale. All'opposto, l'accusa pubblica *de vi* non impediva l'azione privata *de vi bonorum raptorum,* nè viceversa; poichè non sarebbe stato giusto, nè che un terzo, sorgendo accusatore, recasse pregiudizio all'interesse del danneggiato, nè che questi, agendo pel suo interesse, impedisse l'esempio pubblico (6). Ma se il danneggiato aveva accusato *extra ordinem,* non poteva più proporre l'azione *bonorum raptorum,* perchè aveva già scelta la via di agire (7).

---

(1) Epist., I, 7, *ad Quint. Fratr.*
(2) L. 14, § 1, Dig. *Quod. metus causa.*
(3) L. 12, §, 2, Dig. *eod. tit.*
(4) L. 7, Dig. ad leg. Jul. *de vi privata* — V. POTHIER, ad lib. 4, tit. 2, Dig. *par totum.*
(5) L. 3, § 2, Dig. ad leg. Jul. *de vi pub.*, e L. 3, § 2, Dig. ad leg. Jul. *de vi privata.*
(6) Leg. unic. Cod. *Quando civilis actio.*
(7) *Argum.*, ex leg. 56, § 1, Dig. *de furtis* — Ant. Matth., Vol. I, pag. 145, 146.

260. — Alla esistenza giuridica del furto *violento,* oltre agli estremi generali, che concorrono nel furto in genere, è necessaria la *violenza* o *fisica* o *morale,* o l'una e l'altra insieme riunite, però alle seguenti condizioni:

Che la violenza si eserciti contro *la persona*, che sia *presente,* del derubato, o detentore della cosa rubata;

che preceda o accompagni il furto;

che sia come *mezzo* o *fine* al furto;

che, trattandosi di violenza *morale*, vi sia incussione di timore di grave danno personale, non lontano, ma *imminente.*

Infatti, se la violenza non è esercitata *sulla persona,* ma *sulla cosa,* il fatto assumerebbe un altro carattere, quello della *rapina,* di cui parlerò a suo tempo (n. 312). Se avviene a furto consumato, ma fuori del caso della flagranza, si avrebbe un furto ed una violenza *privata*, ma non un furto *violento.* Se il timore incusso riguardasse un danno lieve, o un danno futuro, si verificherebbe, nel primo evento, un furto *semplice,* e nel secondo, la *estorsione,* di cui pure parlerò a suo tempo (nn. 288-290).

Il danno *grave* poi, secondo la dottrina, è quello che minaccia al derubato, o ai suoi, la morte, la perdita di qualche membro del corpo; sono le gravi percosse sulla persona, o qualche ingente calamità, come sarebbe incendio, rovina, inondazione, sommersione, o altra simile. Il danno *imminente* è quello che è per soffrirsi dal derubato, o dai suoi, *subito,* qualora non si lasci depredare. La minaccia di un danno *lieve* non può ravvisarsi come causa di perdita della volontà, o della libertà, sicchè costituisce piuttosto il timor *panico*, che il timor *grave;* e la minaccia di un danno *futuro*, può essere disprezzata, perchè dà tempo al minacciato di ricorrere alla giustizia; o se è tale da imporre al medesimo, fa assumere al fatto criminoso i caratteri, come ho detto, della *estorsione.*

261. — Circa alla violenza qualificatrice del furto *violento,* si disputa se questa debba essere *effettiva*, o se basti la *tacita;* e se possa riconoscersi una qualifica nella violenza *presunta.*

Quanto alla violenza *tacita* vi ha accordo nell'ammetterla, ritenendosi sufficiente che l'aggressore si presenti con un apparato tale di forza, da non far punto dubitare della sua intenzione e del suo proponimento di superare, mediante la personale violenza, ogni resistenza, che gli si volesse opporre, quantunque poi, all'atto della esecuzione, non la incontrasse (1). Da tutto ciò risulta, che

---

(1) Waechter, *Intorno al* crimen vis — *Nuovo Archivio di diritto criminale,* Vol. XI, fasc. 3.

tanto la violenza, quanto la gravità del pericolo, debbono valutarsi, non *oggettivamente,* ma *soggettivamente;* vale a dire, non quali furono *in rei veritate,* ma quali appariscono agli occhi dell'aggredito (1).

Però, se universalmente si riconosce la potenza qualificatrice del furto *violento* nella violenza *tacita,* non può dirsi lo stesso della violenza *presunta.* Il CARRARA non ammette, per regola, in diritto penale la parificazione del *presunto* al *tacito;* ammette, però, che la violenza *presunta* possa, *in qualche caso,* costituire un'aggravante per disposizione speciale di legge (2). Il primo esempio è nella delazione di armi palesi e nascoste. Quando la violenza fu realmente esercitata, l'arme può essere un'aggravante della qualifica. Quando fu brandita, sarà un elemento di violenza *tacita* da equipararsi alla *espressa.* Ma quando il ladro altro non fece che *portare* l'arma, troppo si correrebbe, secondo il CARRARA (§ 2123), se in ciò si volesse tosto trovare un criterio di violenza: perchè, dal semplice porto dell'arma non può ammettersi la induzione, che esso *aveva in animo* di usare violenza.

La dottrina della violenza *presunta* nacque fra i pratici dal fatto di un furto caduto sopra oggetti, che recava indosso un fanciullo; nel qual caso si sostenne doversi ritenere (falsamente applicando nel diritto penale il broccardo civile, che chi non è capace di volere vuole il contrario, *qui velle non potuit, ergo voluit*), che il ladro si fosse accinto al furto nella preconcetta intenzione di usare violenza. Pericolosa in generale è quella dottrina, scrive il BINI (3), che vuol fondare il criterio della violenza sopra una *presunzione;* ma oltremodo pericolosa è quella, che vuol desumerla dall'età, inquantochè, purtroppo, nel fatto la presunzione è vinta spesso dalla realtà. Tale dottrina adunque, per questa sola ragione è inaccettabile; ma dato anche, continua il BINI, che dovesse accettarsi, vi è però sempre tra caso e caso, rispetto alla lesione del diritto, cosiffatta differenza, che sarebbe impossibile, senza offendere il principio di giustizia distributiva, punire del pari colui che realmente usò violenza, e colui che si presume soltanto l'avrebbe usata.

262. — Sorse pure questione circa la violenza adoperata dal ladro dopo consumato il furto, o contro il derubato, o contro le persone accorse alle di lui grida. Molti, aderendo al rigore dei

---

(1) BINI, *Del furto violento.* Firenze, 1874.

(2) *Programma,* Parte speciale, §§ 2122, 2124.

(3) Op. cit., pag. 44, 45. — La ipotesi del fanciullo è prevista dal Codice di Malta (art. 256, n. 6), che la punisce coi lavori forzati da sette mesi a due anni.

principî, sostennero, che dovendo ormai riconoscersi la consumazione del furto nella sola contrettazione, ripugnerebbe ai principî stessi ammettere come aggravante la violenza successiva; e d'altronde, la resistenza avrebbe potuto procedere dal timore per parte del ladro di essere vittima di offese, o di essere consegnato alla giustizia. Ma, generalmente, prevalse una distinzione; e si disse che il furto dovesse punirsi come *violento* anche quando la violenza era avvenuta dopo l'impossessamento, tutte le volte che risultasse essersi la medesima usata dal ladro per il fine di mantenersi nel possesso delle cose rubate; diversamente doversi dire, quando spinto da altra ragione, o per altro fine, il ladro avesse usato violenza contro il proprietario, o gli accorsi.

263. — Molto si è anche discusso, se nel furto *violento* il valore del tolto possa servire di misura alla pena. In questo malefizio, nota il CARRARA (§ 2118), il valore del tolto fa un giuoco tutto diverso dall'ordinario. Se non attenua, è vero, il danno *immediato,* e così la quantità *naturale*, ma il danno *mediato,* e così la quantità *politica,* se ne accresce di tanto di quanto diminuisce il valore del tolto. Come nell'omicidio la gravità della *causa* aggrava, anzichè diminuire, la quantità *politica* del reato, così nel furto *violento* la esiguità del valore ne accresce la quantità *politica* per la maggiore diffondibilità del danno *mediato*. Se, infatti, si eserciti violenza per un lucro di parecchie migliaia di franchi, il maggior numero di cittadini, che non arriva a possedere tanta somma, si tranquilizza nel pensiero che i loro piccoli averi non possano offrire seduzione bastevole a tanta scelleratezza. Ma se, invece, la violenza si usò per la miseria di pochi franchi, se ne spaventano i poveri e i ricchi, argomentando di leggieri potersi fare più alacremente per molto, ciò che fu fatto per poco e meschino lucro.

Il CREMANI (1), il CARMIGNANI (2), il GIULIANI (3), per non parlare di molti altri, sono dello stesso avviso. E per verità, quando l'audacia del delinquente è giunta tant'oltre da usare al padre di famiglia una aperta violenza, specie se armata, il tenue furto ritratto dal furto *violento* non sembra che debba attenuare la spinta criminosa.

264. — La scienza penale nel furto *violento,* di per se stesso gravissimo, ravvisa due circostanze che ne aumentano grandemente

---

(1) *De jure crimin.*, lib. 2, Cap. 7, art. 2, § 2.
(2) *Elementa juris crimin.*, § 1507.
(3) *Istituz. di dir. crim.*, Vol. 2, pag. 449; Macerata, 1841.

la imputabilità; le quali si riferiscono al *luogo,* in cui il furto è avvenuto, e ai *modi* usati dal ladro per consumarlo.

Rispetto al *luogo,* il malefizio cambia la sua denominazione quando è eseguito sulle *pubbliche vie:* allora chiamasi *grassazione;* e chiamansi *grassatores,* o *latrones* gli autori di esso. E per *vie pubbliche,* la dottrina ha in mira soltanto quelle, che sono all'aperta campagna, non le altre, che si trovano nelle città ed in luoghi abitati.

Rispetto ai *modi,* il furto *violento* assume il nome di *concussione impropria,* quando è commesso da privati, che assumano la qualità di pubblici ufficiali. Lo si crede poi meritevole di maggior pena quando sia commesso con uso di armi proprie; — se più individui si sono riuniti per eseguirlo; — se gli autori, per non essere conosciuti, o per eccitare maggior timore, o per l'una e per l'altra causa, siansi tinti il volto, o l'abbiano coperto con maschera; — se abbiano portato offese, o praticato mali trattamenti, o torture ai derubati, o alle altre persone della loro famiglia; — se il furto è commesso in una casa di campagna lontana dall'abitato.

265. — Il Codice toscano, nell'art. 389, che contiene la nozione giuridica del furto *violento,* esige i seguenti estremi (1):

Uso di forza *materiale,* ossia forza fisica, o di minaccie, atte a incutere timore di grave danno personale *imminente;*

che quest'uso sia diretto contro la persona del derubato, o di altre *presenti* sul luogo del delitto;

che quest'uso abbia condotto a costringere il detentore, o le altre anzidette persone, a consegnare le cose, o a soffrire che il ladro ne prendesse possesso.

Sul primo estremo poco rimane a notare dopo quanto ho detto più sopra (n. 260) sull'indole e sulla natura giuridica dell'una e dell'altra violenza. Solo osserverò che le minaccie debbono essere *capaci di incutere timore di grave danno personale imminente.* Se il danno minacciato è di *lieve* momento e di per sè medesimo incapace di incutere timore, non può coartare la volontà e la libertà del proprietario; se è *futuro,* si avrà *estorsione,* ma non furto *violento.*

---

(1) Art. 389. Il furto è violento: *a)* quando con la forza materiale contro la persona, o con minaccia atta ad incutere timore di un grave danno personale imminente, l'agente ha costretto il detentore, od altre persone presenti sul luogo del delitto, a consegnare la cosa, od a soffrire che il ladro ne prendesse possesso; *b)* quando l'agente, sorpreso in furto flagrante o quasi flagrante, ha fatto uso dei mezzi indicati sotto la precedente lettera *a,* per consumare il delitto, o per trasportare la cosa furtiva.

Quanto al secondo estremo, la violenza, o fisica o morale, deve essere esercitata *sul* derubato, o *su* chiunque altro ritiene la cosa dal ladro agognata, o *sulle* altre persone *presenti* al fatto. Sotto l'aggettivo *presenti,* il Legislatore ha voluto, probabilmente, tener proposito di persone *diverse* del derubato, che prendendo la difesa di questi, o della cosa, siansi opposte alla violenza del ladro.

Il terzo estremo si riferisce alle conseguenze della violenza. Fa d'uopo che la medesima sia stata *causa* dello spoglio, perchè se questo è avvenuto senza che sia intervenuta la violenza, ma la cosa sia stata consegnata pacificamente e volontariamente, non può ricorrere furto *violento*, e neppure furto; e se, per ottenerla, siasi usato raggiro o frode, sorgerà il titolo di frode.

L'articolo anzidetto estende poi, nella lett. *b*, ai due casi seguenti, il carattere giuridico del furto *violento;* e cioè:

Quando, cominciata la esecuzione del delitto senza uso di violenza, il ladro, sorpreso in flagrante o quasi flagrante delitto, fa uso della violenza per consumarlo;

quando, consumato il furto, il ladro, sorpreso in flagrante o quasi flagrante delitto, usa violenza al proprietario o alle persone accorse, per conservarsi il possesso della cosa involata, o per trasportarla, ove ha determinato.

266. — Il Legislatore toscano, nell'articolo 391, figura inoltre talune ipotesi, nelle quali si aggrava il furto *violento;* e sono:

Se il ladro era *palesemente* armato, o si era travisato per non farsi riconoscere, o simulò la qualità di agente della pubblica forza (lett. *a*);

se il delitto fu commesso in tempo di notte; o in una pubblica strada; o in una casa lontana da altre abitazioni (lett. *b*).

Queste due ipotesi sono espresse con intuitiva chiarezza; perciò sarebbe un fuor d'opera prenderle in esame particolareggiato. Ma, rispetto alla prima, che parla del ladro palesemente armato, è da osservarsi ch'essa si riferisce, tanto alle armi *proprie,* quanto alle *improprie,* cosi espressamente disponendo l'art. 334, § 3. Solo si esige che il ladro ne *faccia mostra* per incutere timore nei derubati; che se le avesse tenute *nascoste* non sarebbe luogo ad aggravamento. Aggiunge il Puccioni (e la giurisprudenza è d'accordo con lui) (1), che se il furto *violento* è commesso da più persone riunite, basta che la detenzione *palese* delle armi, il travestimento o la mentita qualità di agenti della pubblica forza, si

(1) *Il Cod. pen. tosc. illust.,* Vol. V, pag. 136.

verifichi in una sola di esse. Si tratta infatti di atto concertato e deliberato fra loro, che porta una obbligazione solidale.

Quanto alla seconda ipotesi, il Legislatore non determina con precisione quale sia il *tempo di notte*. Il Puccioni (p. 136) crede che il Magistrato debba attenersi al concetto del Codice sardo, cioè che la *notte* sia costituita da quello spazio, che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Io però sono d'avviso che abbia, invece, voluto lasciarne l'apprezzamento al prudente arbitrio del giudice.

Per ciò che riguarda la *strada pubblica,* mi riporto, sul significato da darlesi, a quanto dissi altra volta (n. 111, pag. 188).

La terza circostanza, la quale giustamente aggrava il furto *violento*, è che sia commesso in una casa lontana da altre abitazioni. Ciò è giustificato dalla facilità di commettere il furto in luogo isolato, che rende quasi impossibile ogni aiuto esterno. Ma se è giustificato, non è abbastanza spiegato; onde il decidere quando una casa sia o non sia lontana dalle abitazioni, spetterà all'apprezzamento insindacabile dei Magistrati.

Il predetto articolo 391, alla lettera *c*, prevede un'altra ipotesi, il concorso, cioè, col furto *violento* di circostanze che *aggravano* o *qualificano* il furto. Anche questa disposizione non ha bisogno, per la sua chiarezza, di una speciale interpretazione.

La sola osservazione da farsi su tutto il complesso di questo articolo, si è, che le circostanze indicate sono *aggravanti* e non *costitutive;* mentre gli elementi *costitutivi* del furto *violento*, sono quelli indicati nel precedente art. 389, primo fra i quali, la *violenza;* ond'è che devono formare tema di una questione separata ai giurati, sotto pena di complessità.

267. — Il Legislatore toscano punisce (art. 390) il furto *violento* colla casa di forza dai ventuno ai venticinque anni (1), se l'agente ha commesso una lesione grave, o gravissima (lett. *a*); colla casa di forza da dodici a venti anni, se ha commesso una lesione personale leggiera, od ha privato, anche *momentaneamente,* qualche persona della sua fisica libertà (lett. *b*); con la stessa da otto a quindici anni negli altri casi (lett. *c*).

Quanto alla privazione *momentanea* della libertà fisica del derubato, se si prendono le parole del Legislatore nel loro lato

---

(1) Era punito coll'ergastolo; ma col decreto 10 gennaio 1860 del Governo provvisorio in Toscana essendosi abolita la pena di morte, a questa fu sostituito l'ergastolo, e all'ergastolo la casa di forza dai ventuno ai venticinque anni (art. 1, §§ 2, 3).

senso, non vi sarà caso ove non ricorra questa privazione, perchè nel tempo in cui o si minaccia, o si consuma il furto *violento*, il derubato rimane *momentaneamente* privo della facoltà di disporre a suo modo della propria libertà personale, ed è obbligato a sottostare alla volontà del ladro. Per non rendere, adunque, affatto inutili le prescrizioni della legge, dovrà ritenersi che la privazione della libertà fisica ricorra allorquando la persona, o le persone violentate, siano state legate, o racchiuse in qualche luogo, o vigilate onde lasciare liberi i ladri nella esecuzione del delitto.

Le pene sovracitate si aumentano, entro i limiti legali, nelle ipotesi indicate nel numero precedente. I limiti legali della casa di forza sono stabiliti dall'articolo 16, cioè, non si può decretare per meno di tre anni; ed è divisibile a semestri, se non eccede sette anni; ad anni, se eccede quel limite (§§ 2, 3).

268. — *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano circa il furto* violento.

I. Secondo il disposto dell'articolo 391 del Codice penale toscano, la riunione di più delinquenti e la pubblicità della strada, sulla quale è commesso il delitto, costituiscono due circostanze aggravanti del furto *violento;* e perciò non debbono essere riunite nella questione intorno al fatto principale, ma costituire subbietto di altrettante questioni separate (Cassazione di Firenze 14 ottobre 1866, Ric. Pelliccia e Caramelli — *Ann. Giur. Ital.*, I, 1, 30).

II. Il tentativo di omicidio perpetratosi nella flagranza del furto, non è compreso nella disposizione dell'art. 389 del Codice penale toscano, ma in quella dell' articolo 309, benchè parli dell' omicidio consumato, ferma l'applicazione delle regole imposte dall'art. 43 del Codice stesso (Cassazione di Firenze 16 maggio 1868, Ric. Martini — *Ann. Giur. Ital.*, II, 1, 51; *Legge*, anno 1868, I, 616; — Id. 25 luglio 1868, Ric. Corsi ed altri — *Legge*, anno id., I, 926).

III. Il reato di furto commesso con violenza, può, giusta il Codice penale toscano (secondo che la violenza cada sulla persona o direttamente sulla cosa), costituire o il furto *violento* vero e proprio, o la *rapina*. Perciò, è incompleta e perplessa la questione, la quale, limitandosi a domandare ai giurati, se il furto fu commesso con violenza, omette di interrogarli anche intorno al subbietto (cosa o persona), sul quale si eserciti direttamente la violenza (Cassazione di Firenze 29 luglio 1868, Ric. Pardi e Pierazzi — *Annali Giurispr. Ital.*, II, 1, 200; *Legge*, anno 1868, I, 986).

IV. Nella domanda concernente il furto *violento* non vi ha contraddizione nè incompletezza ove si chieda « se gli imputati siano sbucati insieme armati dalla macchia, lanciandosi contro il derubato » nel tempo e nel luogo indicati dall' atto di accusa, sebbene non siasi parlato di

concerto, dacchè questo viene indotto dal significato della domanda stessa (Cassaz. di Firenze 2 giugno 1869, Ric. Alpi — *Racc.* Bettini, XXI, 1, 384; *Legge*, anno 1870, I, 45).

V. Nel furto *violento* la circostanza della violenza è qualificativa e non aggravante; e quindi è posta legittimamente e senza vizio di complessità nella questione sul fatto principale (Cassaz. di Firenze 26 agosto 1870, Ric. Battistoni — *Ann. Giur. Ital.*, IV, 1, 402).

VI. Quando ai giurati sia stata proposta, in linea principale, una domanda sul furto, col concorso si della violenza materiale contro la persona del derubato, che della violenza morale, sarebbe contraddittorio proporre parimente, in linea principale, una domanda sul furto col concorso della sola violenza materiale, e questa anche più diretta alla cosa, e meno o nulla alla persona; per lo che questa domanda non può formularsi se non in linea subordinata (Cassaz. di Firenze 28 giugno 1872, Ric. Gallicani ed altri — *Legge*, anno 1872, I, 928).

VII. Secondo il Codice penale toscano, le minaccie e le violenze di natura tale da incutere timore di gravi danni personali *imminenti*, quando siano fatte, non a semplice sfogo di risentimento, ma allo scopo di commettere un furto, attribuiscono al furto stesso la qualifica di *violento;* e perciò, tale reato non è di competenza del Tribunale correzionale, ma della Corte d'Assise (Cass. di Firenze, 13 settembre 1879, Ric. Paoli — *Monit. di Ven.*, V, 8, 510).

VIII. Non può dirsi che non siasi espresso l'elemento morale nella questione ai giurati in tema di furto *violento*, con la quale si domandi se l'accusato sia colpevole di avere costretto taluno con minaccie di morte a consegnargli una data somma di danaro; molto più se in una questione successiva si chiede se l'accusato, nella negativa della precedente, usò violenza, non sulla persona, ma impiegandola soltanto per impossessarsi del danaro (Cassazione di Firenze 24 settembre 1883, Ric. Ciampolini, Est. Giorgini — *Riv. penale*, XVIII, 451).

269. — Il furto violento è chiamato dal Codice sardo *grassazione,* la quale è *costituita* dalla *depredazione* commessa *in qualsivoglia luogo,* con alcuna fra quelle circostanze, che l'articolo 596 particolarmente designa.

La prima circostanza è l'omicidio (art. 596 n. 1); la seconda, l'omicidio mancato od anche solo tentato, le ferite, le percosse o i mali trattamenti, che costituiscano di per sè un crimine (n. 2). Ove la depredazione sia accompagnata da omicidio mancato o tentato, da ferite, percosse o mali trattamenti, che non costituiscano crimine, vi ha altrettante ipotesi di *grassazione*. Ma la disposizione del Legislatore sardo, che si riferisce all'omicidio perfetto od imperfetto, come circostanza accompagnante la depredazione, è in aperta contraddizione coi principî del diritto penale antico e

moderno, secondo i quali, la depredazione accompagnata da omicidio perfetto od imperfetto, non è un furto *violento,* ma ontologicamente costituisce il *latrocinio,* che è collocato fra i reati *contro la vita,* essendo riguardato come omicidio *criminis causa,* e più specialmente *a scopo di lucro.* Ond'è, che di esso non devo occuparmi trattando dei reati *contro la proprietà* (1). Resta adunque, come prima ipotesi del furto *violento* o della *grassazione,* giusta il Codice sardo, la depredazione accompagnata da ferite, percosse o mali trattamenti, che costituiscono di per sè un crimine; e sono tali le ferite, le percosse o le offese indicate negli articoli 538, 539, 547, 549, 552 e 553 del Codice stesso.

La seconda ipotesi, è quella della depredazione accompagnata da ferite, percosse o mali trattamenti, che costituiscono di per sè un delitto, o da minaccie nella vita a mano armata (art. 596 n. 3).

La terza ipotesi, contempla la depredazione commessa con violenze e con minaccie qualunque, che non costituiscano per sè un crimine o un delitto; ovvero da due o più persone, sebbene non armate; od anche da una sola persona, purchè sia munita di armi *apparenti* o *nascoste.*

La quarta, finalmente, è la depredazione commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di una autorità pubblica.

270. — Il Legislatore sardo esige, per la esistenza giuridica della *grassazione,* che la depredazione sia *accompagnata* (è la parola usata) da alcuna delle circostanze anzidette; il che significa che queste circostanze, qualunque esse siano, debbono avere un nesso psicologico col reato patrimoniale, perchè questo possa dirsi *accompagnato* da esse. In altre parole: le circostanze predette devono stare nella depredazione come *mezzo* a *fine;* ove avvengano, non *a scopo* della depredazione, ma *a scopo* diverso, quantunque la depredazione sia stata consumata, non si avrà una *grassazione* vera e propria nel senso della legge, ma questa depredazione costituirà un altro reato *contro la proprietà,* e le circostanze preindicate assumeranno l'aspetto di un particolare reato, se tale sarà preveduto dal Codice.

Nei riguardi della seconda ipotesi, tra le figure di questa è compresa la minaccia nella vita a mano armata; a costituire la

---

(1) Del *latrocinio* ho diffusamente parlato nella mia opera « *Dei reati contro la vita e la integrità personale* », Vol. I°, pag. 507 e seg. — Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1885.

quale parmi non sia necessaria una minaccia espressa con parole, ma che a costituirla basti anche un fatto, da cui il depredato possa desumere che, ove non si lasciasse spogliare dall'agente, costui userebbe dell'arme per privarlo della esistenza; come sarebbe, ad esempio, nel caso, in cui l'agente gli appuntasse al petto un'arme omicida. Fu in questi sensi giudicato dalla Corte di Cassazione di Torino con sentenza 2 gennaio 1857 (V. n. 280, III).

Nei riguardi della terza ipotesi, occorrono speciali osservazioni. Anzitutto, il Legislatore prescrive che la depredazione, per vestire il carattere giuridico di *grassazione,* deve essere commessa con violenza **e** con minaccia *qualunque.* Vuolsi adunque il concorso simultaneo della violenza e della minaccia, indifferente poi che la violenza e la minaccia siano *fisiche* o *morali, tacite* o *presunte.*

In secondo luogo, si avrà *grassazione* pel solo fatto che la depredazione sia commessa *da due o più* persone, ancorchè non armate; il che significa, che quando due o più persone si trovano unite *a scopo* di depredare, la *grassazione* ha vita giuridica, *sebbene queste persone non abbiano armi.* A questo proposito si presenta spontanea una considerazione. Il Legislatore sardo, nel dare la nozione della *grassazione,* esordisce col dire (art. 596) che questa è costituita dalla « depredazione commessa *in qualsivoglia luogo,* con alcuna delle circostanze, ecc. ». Allorchè tratta del furto qualificato per riguardo al *mezzo,* prevede, come ho detto altrove (n. 239), che sia commesso in casa abitata in unione di due o più persone, provvedute tutte, od alcuna di esse, di armi apparenti o nascoste. Avendo il Legislatore stesso dichiarato non doversi avere alcun riguardo al luogo in cui è stata commessa la depredazione, perchè vi abbia *grassazione* è manifesto che questa depredazione può essere commessa anche *in casa abitata.* Ora, se due o più persone, ancorchè non armate, entrano in casa abitata e si impossessano della cosa altrui, vi sarà *grassazione?* E come potrà esservi *grassazione,* reato ontologicamente più grave del furto qualificato, se, nelle identiche circostanze, non vi sarebbe giuridicamente un furto qualificato? La questione si scioglie facilmente, ove si risalga ai principî che, secondo la dottrina, regolano il reato in esame. Il principio fondamentale, che informa il furto *violento,* è la *presenza* del derubato (n. 260). Se due o più persone non armate entrano in una casa *e fuori della presenza* del derubato si impossessano della cosa di lui, non commetteranno una *grassazione,* ma un furto, non però qualificato nei sensi del Codice sardo, perchè prive di armi. Se invece si *presentano* a colui, in cui danno avviene successivamente lo spoglio, il fatto avrà tutti i caratteri della vera e propria *grassazione,*

perchè nella presenza di quelle due persone al cospetto del derubato vi ha implicitamente la incussione di timore nell'animo di costui di un grave danno personale, eventualmente occorribile qualora egli non si presti alla consegna della cosa indi contrettata, o non tolleri che avvenga la contrettazione stessa, incussione di timore, che è una conseguenza necessaria della violenza, anche tacita, a lato degli elementi del furto *violento*. Ove così non fosse interpretata la disposizione in esame, vi sarebbe una inconseguenza nella legge, che non deve nè può essere ammessa, secondo le norme della ermeneutica legale. Questa interpretazione, d'altronde, è conforme allo spirito del Legislatore. Quando vi sia la *presenza* del derubato, sorge per costui un pericolo *immediato* dal concorso di più persone che appetiscono alla sua cosa, pericolo che nasce indipendentemente dall'essere queste persone armate o non armate. Al contrario, se queste persone agiscono *fuori della presenza* del derubato, può nascere un pericolo per lui, ma non è *immediato;* perciò si aggrava il furto, ma alla condizione che i ladri siano armati.

In terzo luogo (sempre nei riguardi della terza ipotesi), la depredazione assume i caratteri di *grassazione*, quando sia commessa *anche* da una sola persona munita *di armi apparenti o nascoste*. A questo proposito mi riporto a ciò che ho detto, trattando del furto qualificato *per la riunione di più ladri* (n. 239).

L'ultima ipotesi è che la depredazione sia commessa con *abuso* del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un uffiziale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di una pubblica autorità. Si noti che il Legislatore contempla *l'abuso* del titolo o della divisa, ecc. Ora si presenta la questione, se questa disposizione riguardi gli estranei che commettano una grassazione, o se si riferisce anche a colui, che pur ha diritto di portare il titolo o la divisa, ma *abusa* o dell'una o dell'altro per depredare. La questione è trattata dagli interpreti del Codice francese. È da osservarsi, però, che l'art. 381 del Codice del 1810, qualifica il furto quando è commesso *prendendo il titolo* di un funzionario pubblico, ecc. Il CARNOT è d'avviso, che non avendo il Legislatore apposto alla parola *titolo,* l'aggettivo *falso,* devesi conchiudere che la disposizione riguardi anche coloro, che hanno diritto di portarlo (1). Ma osservano li CHAUVEAU ed HÉLIE, che l'articolo 381 ha per oggetto speciale di prevedere la usurpazione di un falso titolo o di una falsa uniforme, perchè, prendere il titolo o rivestire le insegne *di un pubblico funzionario,* non è lo stesso che

(1) *Commentaire sur le Code pénal,* all'art. 381.

prendere il titolo *suo proprio,* o vestire *le sue proprie* insegne; ciò, d'altronde, risultando dalla esposizione dei motivi del Codice stesso, secondo i quali si esige, per la qualifica del furto, che questo sia commesso prendendo un *falso* titolo, o una *falsa* uniforme, o allegando un ordine *falso* (1). La osservazione degli autori della *Teoria* mi pare inoppugnabile. A prova poi della verità di codesta interpretazione, sta, nei riguardi del Codice sardo, la considerazione che secondo l'art. 245 dello stesso (corrispondente all'art. 198 del Codice francese), quelli fra gli uffiziali od impiegati pubblici « che avranno commesso od avuto parte in altri reati, che erano tenuti di prevenire o di reprimere.... saranno puniti colla pena stabilita pei medesimi reati, accresciuta di uno o di due gradi ». Perciò, se un agente della pubblica forza, od altro impiegato qualunque, *abusasse* della sua qualità o della sua divisa per commettere una *grassazione*, non soltanto sarebbe responsabile di questo malefizio, ma la pena gli dovrebbe essere aumentata di uno o due gradi. Ora, il Legislatore sardo, dichiarando *grassazione* la depredazione commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, ecc., non poteva riferirsi *anche* ad un funzionario od agente pubblico, che abusasse del suo titolo o della sua divisa, perchè a questa ipotesi aveva in altra parte del Codice provveduto; ma ha, invece, voluto *esclusivamente* riferirsi a persone diverse.

271. — La grassazione (o il furto *violento*) è punita dal Legislatore sardo (art. 597) con i lavori forzati a vita, nella ipotesi che la depredazione sia accompagnata da ferite, percosse, o malitrattamenti, che costituiscano di per sè un crimine; — con vent'anni della stessa pena, se le ferite, percosse, o malitrattamenti, costituiscano di per sè un delitto, o se è accompagnata da minaccie nella vita a mano armata; — con la stessa pena *estensibile* ad anni quindici, se è commessa con violenze e con minaccie qualunque, che non costituiscano per sè un crimine, o delitto; ovvero da due o più persone, ancorchè non armate; od anche da una sola persona munita di armi apparenti, o nascoste; — con la stessa pena per un tempo *non minore* d'anni quindici, se è stata commessa con abuso del titolo, o della divisa di un funzionario pubblico, o di un uffiziale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di una pubblica Autorità.

Ove poi nella grassazione concorressero due o più delle circostanze prevedute in cadauna delle quattro ipotesi preaccennate,

---

(1) *Théorie* etc., § 3416, Ediz. di Bruxelles, 1845.

ovvero due o più delle circostanze che rendono qualificato il furto, la pena è accresciuta in ragione delle circostanze, data facoltà al Magistrato di estenderla anche ai lavori forzati a vita (art. 598).

A questo riguardo può presentarsi un dubbio. Suppongasi che una persona, munita di armi apparenti o nascoste, entri, mediante rottura, in una casa abitata, ed ivi commetta una vera e propria grassazione, cioè *presente* il derubato. Si avrebbe in questa ipotesi una sola delle circostanze, che costituiscono la grassazione, ed una sola delle circostanze che qualificano il furto. Dovrebbe aver luogo l'aumento di pena? No; perchè la legge esige il concorso di *due o più* delle circostanze, che costituiscono la grassazione, ovvero *di quelle* che qualificano il furto. Vi sarebbero, nella ipotesi posta, due circostanze bensì, ma non due di quelle, che devono concorrere per l'aggravamento della penalità. E due almeno devono anche essere le circostanze, che qualificano il furto, ciò apparendo manifesto dalla lettera della legge, la quale si esprime colla formola: « Se concorrono due o più delle circostanze indicate nei numeri 3, 4, 5 dell'articolo 596, *ovvero di quelle,* che rendono qualificato il furto ». Le parole *ovvero di quelle,* devono essere poste in relazione colle precedenti *se concorrono due o più delle circostanze indicate,* ecc. Se due o più devono concorrere delle circostanze costituenti la grassazione, due o più devono necessariamente concorrere delle circostanze qualificative del furto.

272. — Il Legislatore sardo, in materia di grassazione, fa una particolare presunzione. Le ferite, o le percosse, o i maltrattamenti costituenti un crimine, sono, ontologicamente, un reato assai più grave del furto semplice. In questo caso, la depredazione è, più che altro, una circostanza aggravante della violenza. Ma, onde si possa applicare la pena della grassazione, e non quella delle ferite ordinarie costituenti crimine, è necessario, che almeno sia constatato il tentativo di furto, a commettere il quale, le ferite, le percosse ed i maltrattamenti abbiano servito di *mezzo*, o di *occasione;* è d'uopo, in una parola, che dai fatti risulti, fine ultimo dell'azione criminosa essere stata la *depredazione,* e non la *violenza*. Il Codice sardo suppone in simile caso consumata la grassazione, disponendo, nell'art. 599, di considerare, *rispetto alla pena da infliggersi,* consumato il crimine di grassazione « ogni qualvolta sia stato accompagnato da omicidio, o da alcuno degli atti indicati nel numero 2 dell'art. 596 (e cioè omicidio imperfetto, ferite, ecc. costituenti crimine), sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

Questa disposizione si limita al caso anzidetto, pel motivo, come osserva rettamente il Cosentino (1), piuttosto estrinseco alla cosa, che la pena inflitta alla grassazione in esame, essendo per sè di poco più grave di quella inflitta all'omicida, o al feritore criminoso ordinari, a tale aumento di pena è ragione sufficiente il basso scopo, onde la grave violenza fu fatta un *mezzo*, quella brutale malvagità, che è insita anche al semplice tentativo di depredazione; motivo che non sussiste per le ferite, percosse, o malitrattamenti costituenti un delitto od una contravvenzione. È troppo grave la sproporzione, nei riguardi della pena, fra la pena contro le ferite e le percosse di simigliante natura, e quella contro la depredazione, anche perfetta, che l'hanno accompagnata.

273. — Ho detto più sopra (n. 270), che le circostanze, le quali accompagnano la depredazione e la costituiscono grassazione, devono avere un nesso psicologico colla depredazione stessa. Fra gli scrittori francesi era sorta questione, se gli atti di violenza adoperati per agevolarsi la fuga ed assicurarsi la impunità, dopo la consumazione o il tentativo della depredazione, costituiscano la connessità necessaria dei due reati voluta nella grassazione, che pel diritto francese corrisponde al furto con *violenza* (2). Il Legislatore sardo toglie di mezzo codesta controversia colla disposizione contenuta nell'articolo 600 (3), secondo la quale, onde gli atti di violenza costituiscano elemento della grassazione, bastano due estremi: la *imminenza* di essi alla depredazione, e la *identità* dello scopo. Ciò che costituisce propriamente la connessità dei reati, è il servire che l'uno faccia *a mezzo* dell'altro, l'essere uno *causale* dell'altro. La fuga ed i mezzi adoperati per assicurarsi la impunità sono così aderenti al furto, che formano con esso una cosa stessa. Però la disposizione non deve essere presa nel suo significato letterale; non basta che le violenze siano materialmente fatte prima, o subito dopo la depredazione, ma devono rivelare, in modo manifesto, lo scopo dell'agente, che

---

(1) *Il Codice penale del 20 novembre 1859:* sull'art. 599.

(2) La questione è trattata estesamente dalli Chauveau ed Hélie (*Théorie, etc.*, §§ 3404-3406, Bruxelles, 1845).

(3) Art. 600. Gli atti di violenza indicati nell'art. 596 si intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando il colpevole li abbia commessi immediatamente prima o dopo la medesima, allo scopo sia di agevolare la consumazione, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato; e tanto se le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine.

può essere, o quello di agevolare la consumazione della depredazione, o quello di favorire la fuga, o di assicurare la impunità di sè stesso, o di altri autori o complici del malefizio. Se lo scopo dell'agente fosse diverso, mancherebbe quella connessità fra le violenze e la depredazione, la cui esistenza è voluta dal Legislatore. In altre parole, gli atti violenti debbono essere i *precursori* od il *seguito* della depredazione, e non *l'effetto* di un *nuovo* e *distinto proposito*.

Come è indifferente che la violenza preceda la depredazione, ovvero la secondi, perchè abbia vita giuridica la grassazione, così è pure indifferente che la violenza sia stata usata contro la persona depredata, o contro altra accorsa o presente all'atto del malefizio per difendere la cosa agognata, od impedire la fuga dell'agente o dei suoi complici. In questi sensi dispone l'articolo in esame, di conformità ai precetti della dottrina (n. 262).

274. — *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Nozione del furto violento (grassazione)* (1).

I. La grassazione è crimine complesso, che si compone di tutti gli atti e circostanze ond'è accompagnato e qualificato, sia che abbiano per iscopo la depredazione, sia che si adoperino per vincere la resistenza opposta e per sottrarsi alle conseguenze di tale resistenza e salvare la vita (Cassazione di Torino 28 marzo 1854, Ric. Petitti e Raineri — *Racc.* Bettini, VI, 1, 275).

II. La violenza è il carattere più essenziale della grassazione; la maggiore e minore gravità della stessa porta bensì una diversa misura della pena, ma non immuta la qualificazione del reato, posto anche che le minaccie o le violenze, intervenute nella depredazione, non siano tali da costituire per sè stesse crimine o delitto (Cass. di Torino 25 luglio 1854, Ric. Gavino ed altri — *Racc.* Bettini, VI, 1, 639).

III. Gli atti di violenza, dai quali derivano ferite, fatte nello scopo di agevolare la depredazione, si uniscono alla stessa, per costituire la grassazione. Le offese riportate per conseguenza immediata e diretta dell'atto di violenza, non possono separarsene; quindi la depredazione, accompagnata da tali ferite, è una grassazione vera e propria (Cassazione di Torino 16 aprile 1855, Ric. Muriasso — *Racc.* Bettini, VII, 1, 370).

IV. Quando concorrono i seguenti dati: — preventivo concerto tra gli aggressori; — manifesta intenzione; — fatti preparatorî; — riunione armata, cioè andata sul luogo; — assalimento alla casa; — aggressione

---

(1) Riporto talune decisioni anche sul Codice Albertino, perchè le disposizioni contenute nell'art. 643 di questo, erano, nella sostanza, conformi a quelle dell'articolo 596.

alla camera di chi si voleva derubare; — minaccie spiegate; — resistenza e violenza verso persone accorse; — si hanno tutti gli elementi e i caratteri del reato di grassazione (Cass. di Torino 23 luglio 1855, Ric. Ferraris — *Racc.* Bettini, VII, 1, 669).

V. La *depredazione* costituisce, secondo il disposto dell'art. 596 del Cod. pen. sardo, il reato di *grassazione* quando vi intervengono atti di violenza, e sempre che questi atti abbiano lo scopo di agevolare il furto, o di favorire la fuga, o di assicurare la impunità dei colpevoli (Cassazione di Palermo 22 settembre 1868, Ric. Assaro, Est. Salis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 5, 277).

VI. Non può esservi delitto di grassazione se non vi è violenza fisica o morale sulla persona del derubato (Cass. di Palermo 25 gennaio 1869, Ric. Crasti ed altri, Est. Ratti — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2,47).

VII. A costiture il crimine di grassazione, non basta una violenza qualunque, ma occorrono le speciali circostanze indicate nei numeri 1-5 dell'articolo 596 Cod. pen. (Cass. di Torino 1° marzo 1871, Ric. Bonfini ed altri, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 102).

VIII. Le violenze, nella depredazione, senza il concorso delle minaccie non danno vita al reato di grassazione (Cass. di Torino 31 maggio 1882, Ric. Salassa, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 277).

275. — *Se la depredazione è accompagnata da più circostanze, una è costitutiva della grassazione, le altre sono aggravanti.*

I. Quando più delle circostanze indicate nell' articolo 596 Cod. pen. accompagnano la depredazione, una si ha da considerare come elemento costitutivo della grassazione da proporsi in una sola questione col fatto della depredazione, le altre come circostanze aggravanti da formare oggetto di speciali quesiti (Cass. di Roma 29 maggio 1877, Ric. Chiccoli, Est. De Cesare — *Foro ital.*, anno 1877, 455).

II. A costituire la grassazione è necessario il simultaneo concorso della depredazione e di alcuna delle circostanze descritte nei varî numeri dell'articolo 596 del Codice penale. Se più di una di dette circostanze concorrono, una di esse, possibilmente la più leggiera, si deve considerare come elemento costitutivo del reato, e le altre come aggravanti; la prima perciò ha da comprendersi nella questione sul fatto principale, le altre devono essere formulate in altrettanti distinti quesiti: ove, quindi, siansi proposte ai giurati questioni impersonali sia sugli elementi costitutivi del reato di grassazione, sia sulle circostanze aggravanti, non si può chiedere loro con unica questione personale una risposta cumulativa per tutti i fatti compresi nelle questioni impersonali. In ispecie è irregolare e viziata, o per incompletezza, o per complessità, la questione, che in relazione a quelle sugli elementi e sulle circostanze aggravanti della grassazione, dimanda: « l' accusato, è colpevole del fatto o dei

fatti, di cui nella questione, o nelle questioni sull'esistenza del fatto in genere, per essere uno degli individui, ivi indicati, che aggredirono N. N. e gli tolsero i denari? » (Cass. di Torino 30 aprile 1879, Ric. Fontanesi e Benassi — *Legge*, anno 1879, 658).

III. In tema di grassazione si può in una sola questione ai giurati comprendere il fatto della depredazione con altra delle circostanze indicate nell'articolo 596 Codice penale, che alla depredazione stessa attribuisce il carattere di grassazione. Non è perciò complessa la questione ai giurati, che comprende la depredazione ed il numero dei depredatori, i quali, di concerto fra loro, concorsero a commetterla (Cassaz. di Torino 17 giugno 1881, Ric. Conti ed altri, Est. Pinelli — *Giurisp. penale*, anno 1881, 217).

IV. A costituire la grassazione basta che, insieme alla depredazione, concorra una delle circostanze specificate nell'art. 596 Cod. pen. Perciò, concorrendo due o più fra le dette circostanze, una sola di esse deve formar parte della questione ai giurati pel fatto principale (per es. il numero delle persone), e le altre, quali semplici aggravanti, devono proporsi in questioni distinte (Cassaz. di Roma 29 dicembre 1882, Ric. Pinna ed altri, Est. Chirico — *Riv. pen.*, XVII, 225).

V. Integrati nella questione principale gli elementi della grassazione, non è vietato interrogare i giurati con ulteriore questione, se concorse altra circostanza più grave di quella espressa nella prima questione, appunto come circostanza aggravante e non semplicemente costitutiva della grassazione (Cassaz. di Firenze 16 giugno 1883, Ric. Bressanelli ed altri, Est. Banti — *Riv. pen.*, XVIII, 258).

276. — *Sulla grassazione imperfetta.*

I. La massima, che qualunque tentativo di crimine, perchè sia punibile, deve essersi manifestato con un principio di esecuzione, si applica pure al crimine di grassazione (Cassazione di Torino 28 aprile 1851, Ric. Pani — *Racc.* Bettini, IV, I, 114, 115).

II. Alla esistenza del crimine di grassazione tentata, basterebbe la intenzione manifestata *con atti estrinseci costitutivi di un principio di esecuzione*, mancata poi per cause indipendenti dalla volontà del reo. La legge non avendo definito gli atti che possono rivelare tale intenzione, l'apprezziazione dei fatti, dai quali si induce, è abbandonata al criterio dei giudici del merito (Cass. di Torino 7 febbraio 1852 — *Racc.* Bettini, IV, I, 115).

III. Se risulta della volontà di commettere il reato, di atti esteriori che la manifestano, e di un principio di esecuzione, la grassazione deve qualificarsi *mancata*, e non solamente *tentata*, sebbene, per cause indipendenti dalla volontà dell'accusato, la stessa non abbia avuto compimento, nè vi sia stato principio di depredazione (Cassazione di Torino 9 febbraio 1853, Ric. Bertorelli — *Racc.* Bettini, V, I, 164).

IV. Trattandosi di tentata grassazione, altro è il dire che il reo *ha appuntato contro alcuno una pistola*, chiedendogli il denaro; altro è il dire *che abbia aggredito armato di pistola;* nella prima forma, è compresa l'idea di minaccia nella vita, non nella seconda (Cassaz. di Torino 12 marzo 1853, Ric. Vaudano — *Racc.* Bettini, V, I, 298).

V. Coloro che in numero maggiore di due, e previo concerto, tentano di sforzare con grimaldelli la porta di una casa, per commettervi, usando, ove d'uopo la violenza, la grassazione concertata, sono colpevoli di grassazione *tentata*, sebbene, per non avere saputo adoperare i grimaldelli, non abbiano potuto mandare ad effetto il loro disegno (Cassazione di Torino 5 maggio 1856, Ric. Viale ed altri — *Racc.* Bettini, VIII, I, 525).

VI. Se dai fatti costanti debba indursi la esistenza di una grassazione *tentata*, è apprezzamento di fatto. Può questa esistere, benchè i malfattori non abbiano toccato cosa alcuna di quanto si erano proposto di depredare (Cassaz. di Torino 10 settembre 1856, Ric. Saba e Marongiù — *Racc.* Bettini, VIII, I, 967).

277. — *Sulla compartecipazione. — Solidarietà penale dei compartecipanti ad una grassazione,*

I. I complici sono solidalmente imputabili del crimine di grassazione meditato, concertato, deliberato ed eseguito in comune, qualunque sia la parte su cui ciascuno di essi abbia contribuito alla perpetrazione del medesimo (Cassaz. di Torino 21 dicembre 1849, Ric. Giacchino ed altri — *Racc.* Bettini, I, 1, 808).

II. Non è necessaria la prova che l'accusato di grassazione, commessa in riunione ad altri, abbia preso parte ad ogni singolo dei fatti commessi in comune tra molti per essere considerato quale agente principale o complice (Cassazione di Torino 7 marzo 1850, Ric. Faedda — *Racc.* Bettini, II, 1, 199 e seg.).

III. Nei reati preordinati e preparati, quale si è la grassazione, la legge presuppone il concorso delle singole volontà degli agenti in tutti quei fatti che hanno luogo nella perpetrazione del crimine: su tutti pesano le circostanze aggravanti del reato principale, sia che vi abbiano preso parte immediata, o mediata soltanto. Quindi, se nella grassazione fu commesso omicidio, se ne ritiene come agente principale anche colui tra i grassatori che consta non essere materialmente concorso a commetterlo (Cassazione di Torino 25 marzo 1851, Ric. Aliprandi — *Racc.* Bettini, III, I, 234 e seg.) (1).

---

(1) Riporto la massima circa la grassazione con omicidio per appoggiare la teoria della solidarietà penale in tema di grassazione tra più compartecipanti, quantunque la dottrina, come ho fatto osservare (pag. 371), non classifichi tale malefizio *(latrocinio)* fra i reati *contro la proprietà.*

IV. Se risulti che tutti i coaccusati di grassazione (con omicidio) concorsero per concerto, proposito, od esecuzione alla perpetrazione del crimine, può il Magistrato ritenerli *correi*, senza distinguere quale più quale meno vi abbia cooperato tra agenti principali e complici (Cassazione di Torino 29 gennaio 1853, Ric. Nonnis ed altri — *Racc.* BETTINI, V, I, 109).

V. Le violenze che accompagnarono la grassazione, si ascrivono a tutti i grassatori, nè vi ha luogo a distinguere quale di essi abbia minacciato con armi (Cassaz. di Torino 5 febbraio 1855, Ric. Piga e Mura — *Racc.* BETTINI, VII, I, 128)

VI. Dichiarato in fatto che un individuo sia concorso quale coagente principale in una grassazione, egli resta contabile del reato per sè stesso complesso, e quindi delle violenze e minaccie che l'accompagnarono, quand'anche fatte da altro fra i correi (Cassazione di Torino 7 febbraio 1856, Ric. Seggiuro ed Aichino — *Racc.* BETTINI, VIII, I, 139).

VII. Nei reati premeditati, tutti i complici sono contabili di quanto ha preceduto, accompagnato e susseguito la loro consumazione. Il reato di grassazione con omicidio è uno ed inscindibile; solo si può apprezzare la partecipazione diversa dei correi, se agenti principali, o complici (Cassaz. di Torino 30 gennaio 1857, Ric. Lucchetta — *Racc.* BETTINI, IX, I, 138).

VIII. In tema di grassazione, data l'associazione di due e la simultanea presenza al fatto, deve dirsi agente principale anche quello che non abbia preso parte materialmente all'azione; egli cooperò, inspirando ardimento a chi aggredì, e timore all'aggredito (Cassazione di Torino 26 febbraio 1857, Ric. Ruffinatto — *Racc.* BETTINI, IX, I, 230).

IX. Le circostanze qualificative del reato di grassazione, di che nell'art. 596 Codice penale, sono comunicabili a tutti gli accusati presenti e cooperanti (Cassaz. di Firenze 16 giugno 1875, Ric. Martella ed altri, Est. Pozzi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 292).

X. Tutti coloro che sono autori di una grassazione devono rispondere delle circostanze materiali che informano il reato, sia *qualunque* la parte che abbiano sostenuto nel commetterla. Sono fuori di proposito invocate, all'oggetto, le regole della complicità (Cass. di Palermo 5 maggio 1877, Ric. Bruno ed altri, Est. La Manna — *Foro Ital.*, anno 1877, 447; *Legge*, anno 1878, 114).

XI. Tutti coloro, i quali concertano, deliberano e commettono in comune un reato, sono ugualmente responsabili dei mezzi con i quali lo si commette e dai quali resta aggravato, sebbene questi mezzi vengano posti in opera da uno solo di essi (Cassaz. di Torino 18 giugno 1879, Ric. Rambaldini — *Legge*, anno 1879, 730).

278. — *Sulle questioni ai giurati.*

I. I fatti elementari costitutivi il reato non possono scindersi, ma debbono trovarsi riuniti in una sola questione (1). È violato quindi il disposto della legge, se trattandosi del reato di grassazione, nella prima questione sia posto il fatto della depredazione; nella seconda, il fatto delle minaccie nella vita; nella terza, la circostanza che la depredazione fu commessa da due o più persone (Cassaz. di Torino 8 febbraio 1867, Ric. Brecciaroli, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 191).

II. In tema di grassazione (come in qualsiasi altro reato), quando le circostanze materiali costituiscono per loro stesse un reato, non possono essere poste impersonalmente, ma è necessario stabilirne gli autori ed i complici con altrettante questioni separate, le quali fa d'uopo siano poste per modo (sotto pena di nullità), che ne risulti chiaro il concetto di connessità colla depredazione (Cassaz. di Palermo 22 settembre 1868, Ric. Ascaro, Est. Salis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 277).

III. In tema di grassazione, quando la sentenza di rinvio e l'atto d'accusa dichiarano che la depredazione fu commessa dall'accusato a mano armata di coltello, senz'altro, è contrario alla legge, e induce nullità di giudizio, la questione ai giurati, nella quale si formulò che l'accusato procedette all'aggressione afferrando violentemente l'aggredito con una mano al collo, ed appuntandogli uno stile allo stomaco, ossia colla circostanza diversa prevista dall'art. 596 n. 3, mentre l'altra è prevista dal n. 4 dell'articolo stesso (Cass. di Torino 22 gennaio 1869, Ric. Ambrosio, Est. Balegno — *Ann. Giur. ital.*, anno 1869, I, 2, 5).

IV. Allorchè trattasi di un solo fatto e di un solo crimine di grassazione a carico di due o più persone, non è necessario proporre ai giurati separate questioni in relazione alle diverse persone aggredite. A costituire la qualifica della grassazione, quale è quella contemplata dall'articolo 596 n. 3 del Codice penale, occorre la simultanea concorrenza delle minaccie nella vita e a mano armata, nè perciò deve farsene disgiunta domanda ai giurati (Cassaz. di Firenze 28 settembre 1872, Ric. Gennari, Est. Ederle — *Mon. Giud. di Venezia*, anno 1873, 105).

V. In tema di grassazione, la domanda ai giurati, se l'accusato aveva *tentato* di depredare, ovvero se aveva *manifestato l'intenzione* di depredare, è rettamente formulata, in quantochè l'intenzione è insita nel fatto, e non è d'uopo che risulti altramente (Cass. di Torino 12 gennaio 1876, Ric. Pessina, Est. D'Agliano — *Monitore di Mil.*, anno 1876, 189; *Foro ital.*, anno id., 94).

VI. La domanda ai giurati « se la depredazione, per essere stata commessa da militi a cavallo (in Sicilia), sia avvenuta colla circostanza

---

(1) Veggasi al n. VIII la tesi contraria della Cassazione di Napoli. — È da avvertire, che lo stesso Magistrato Supremo subalpino ha, di recente, derogato a questo suo principio, con la sentenza 26 gennaio 1887, che riporto più innanzi (n. XVIII), accogliendo quello della Cassazione partenopea.

« di essere eglino impiegati pubblici tenuti a prevenirla e a reprimerla » contiene una questione di diritto, ma non può produrre nullità quando dalla sentenza di condanna possa ricavarsi che il Magistrato non trasse radicalmente il convincimento dalla dichiarazione affermativa del giuri, sibbene dalla coscienza propria (Cassaz. di Palermo 5 maggio 1877, Ric. Bruno ed altri, Est. La Manna — *Foro Ital.*, anno 1877, 447).

VII. Perchè le circostanze costituenti la grassazione possano aggravare la condizione penale dell'agente, è mestieri proporre ai giurati la questione del nesso fra le circostanze stesse, e cosi fra la depredazione e gli atti di violenza (Cassazione di Roma 29 maggio 1877, Ric. Chiccoli, Est. De Cesare — *Foro Ital.*, anno 1877, 455).

VIII. In tema di grassazione è permesso al Presidente dividere il fatto principale in due questioni: l'una, sulla depredazione, e l'altra sulla violenza contro il depredato (Cassazione di Napoli 10 gennaio 1879, Ric. Mazzone, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 570).

IX. A costituire il reato di grassazione è sufficiente il solo fatto che la depredazione sia stata commessa da due o più persone, ancorchè non armate, e senza il concorso di alcun'altra delle circostanze previste dall'articolo 596 Codice penale. Contiene perciò gli estremi della grassazione la domanda ai giurati « se l'accusato sia colpevole di avere, *in unione con altri*, aggredito e depredato la vittima » (Cassaz. di Torino 29 luglio 1881, Ric. Vezzoli, Est. Pinelli — *Giur. pen.*, anno 1881, 279).

X. In tema di depredazione, non è nè confusa, nè irregolare la questione ai giurati, se essa depredazione ebbe luogo di concerto ed in unione di altri, per darle la figura del reato di grassazione (Cassaz. di Torino 16 febbraio 1882, Ric. Pepino e Lombardi, Est. Mattarocci — *Giur. pen.*, anno 1882, 113).

XI. Le violenze senza il concorso delle minaccie, non dànno vita, nella depredazione, al reato di grassazione; quindi, non è complessa la questione, con cui si domandò ai giurati, « se la depredazione è stata commessa in unione con altro individuo, ed ebbe luogo con violenza » (Cass. di Torino 31 maggio 1882, Ric. Salassa, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 277).

XII. Data un'accusa di grassazione a senso dell'art. 596 Cod. penale, non è complessa la questione, con la quale si domandò, « se l'accusato abbia commesso la depredazione mercè » la determinata violenza, quando la grassazione trovisi già integrata per altro precedente quesito, accennante a violenza minore (Cass. di Napoli 16 giugno 1882, Ric. Principe, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVIII, 58).

XIII. Se l'accusa è di grassazione, non si può proporre, in linea subordinata, questione di guasto ai termini dell'art. 670 Codice penale; e se è proposta, l'affermazione dei giurati è improduttiva di effetti penali. Le questioni subordinate si propongono bensì, ma senza mutare i fatti dell'accusa, e quando il reato, per cui si propone la subordinata, abbia

stretta relazione col reato in accusa, sia della stessa indole, e della stessa famiglia (Cass. di Roma 16 agosto 1882, Ric. Magliocca ed altri, Est. De Cesare — *Legge*, anno 1883, 281).

XIV. Non è complessa la questione ai giurati, che comprende le circostanze dell'essere la depredazione commessa da più persone, e dell'essere le medesime armate; ma quando la sentenza di accusa ritenne la circostanza di essere gli aggressori armati, nella ipotesi di minaccie, di cui al n. 3 dell'art. 596 Cod. pen., tale circostanza deve formare oggetto di apposita e distinta questione (Cassaz. di Torino 29 novembre 1882, Ric. Fiandra, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1883, 17).

XV. È complessa la questione ai giurati, con la quale si chiede, « se la depredazione avvenne con violenze e minaccie di morte, ed in unione di più persone » (Cassazione di Roma 23 febbraio 1883, Ric. Brecciaroli, Est. Ellero — *Riv. pen.*, XVII, 459).

XVI. Non è complessa, in tesi di grassazione, la questione ai giurati, con la quale si chiede « se l'impiego delle armi (elemento costitutivo del reato) avvenne per parte dell'accusato, da solo, o in compagnia con altri » (circostanza contingente e superflua) (Cassaz. di Roma 5 marzo 1883, Ric. Guissadi ed altro, Est. Ellero — *Riv. pen.*, XX, 65).

XVII. È viziata di complessità la questione ai giurati, che si riferisca, non soltanto al fatto della depredazione, ma anche alla durata della malattia prodotta dalle ferite, che la accompagnarono (Cassaz. di Roma 19 luglio 1886, Ric. Consalor e Ferretti, Est. Canonico — *Riv. pen.*, XXIV, 442).

XVIII. Non è assolutamente necessario che tutti gli elementi costitutivi della grassazione siano proposti in una sola questione ai giurati; ma si può domandare in questioni *principali* separate « se l'accusato sia colpevole di avere depredato, sia colpevole di avere percosso, sia colpevole di avere usato minaccie, ecc. » (Cass. di Torino 26 gennaio 1887, Ric. Ratti ed altri, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1887, 144).

279. — *Sulla presenza del depredato. — Questioni ai giurati in proposito.*

I. Nel fatto della depredazione, che è elemento costitutivo della grassazione, *deve* ritenersi *la presenza* del derubato *all'atto* della consumazione. Quindi, nella questione ai giurati sulla grassazione, in cui si parla di depredazione, non è necessaria la esplicita presenza di questa persona (Cassaz. di Palermo 18 giugno 1876, Ric. Grizzanti, Est. Saluto — *Foro Ital.*, anno 1876, 474).

Ma la stessa Corte, con successiva sentenza 5 settembre 1876, ritenne il contrario, così giudicando:

II. In tema di grassazione, la questione sul fatto principale è nulla, quando non include la presenza del depredato, comunque si accenni alla

persona del medesimo. Questo difetto non può supplirsi colle questioni successive, ed in ispecie con quella riguardante la qualifica del *mezzo*, come lo scasso della porta di casa (Ric. Santonocito, Est. Mozza — *Foro Ital.*, anno 1877, 187).

280. *Giurisprudenza speciale sull'art. 596 Codice sardo.*

I. **(Sul n. 2)**. Le ferite con arma da fuoco costituiscono crimine: se accompagnano la grassazione, questa cade sotto la sanzione dell'art. 596 n. 2 Codice penale (Cassaz. di Torino 29 novembre 1856, Ric. Sebastiani ed altro — *Racc.* Bettini, VIII, 1, 885).

II. **(Sul n. 3)**. Le ferite inferte al grassato qualificano e costituiscono, insieme colla depredazione, la grassazione, sebbene siangli state fatte in dipendenza di atti di violenza, coi quali egli tentava di respingere gli aggressori (Cassaz. di Torino 16 aprile 1855, Ric. Primo ed altri — *Racc.* Bettini, VII, 1, 367).

III. Nell'atteggiamento di uno degli aggressori di tenere impugnata ed appuntata al petto un'arme durante la depredazione, può ben ravvisarsi la circostanza di *minaccie nella vita*, sebbene non sia stata proferita parola di minaccia (Cassaz. di Torino 2 gennaio 1857, Ric. Rosa, Pogolotto e Campostano — *Racc.* Bettini, IX, 1, 783).

IV. L'apprezzamento di fatto sulla depredazione eseguita a mano armata, con violenza e minaccia, costituente grassazione, giusta il n. 3 dell'articolo 596 Codice penale, spetta ai giudici del merito soltanto (Cassazione di Torino 9 febbraio 1857, Ric. Cherchis ed altri — *Racc.* Bettini, IX, 1, 236, 237).

V. A costituire la qualifica della grassazione, quale è quella contemplata dall'art. 596, n. 3 Cod. pen., occorre la simultanea concorrenza delle minaccie nella vita e a mano armata, nè perciò deve farsene disgiunta domanda ai giurati (Cass. di Firenze 28 settembre 1872, Ric. Gennari, Est. Ederle — *Monit. Giud. di Ven.*, anno 1873, 105).

VI. **(Sul n. 4)**. Il concorso di due o tre persone, necessario onde la depredazione costituisca grassazione, si verifica solo quando le stesse siano immediatamente concorse con l'opera loro alla esecuzione del reato, o quando vi fu previo concerto tra le medesime per eseguirlo (Cassazione di Torino 8 febbraio 1855, Ric. Assi e Berthè — *Racc.* Bettini, VI, 1, 92, 93).

VII. Il solo fatto del porto d'armi costituisce di per sè circostanza aggravante, indipendentemente dall'uso, che siasi potuto farne (Cassazione di Torino 2 gennaio 1857, Ric. Spano — *Racc.* Bettini, IX, 1, 50).

VIII. La sola volontaria presenza di più persone ad una grassazione, può costituire un immediato concorso al reato, quando tale presenza presti un aiuto efficace a chi faceva da capo, e costituisca pel grassato una violenza morale, che gli tolga i mezzi di resistere. Allora la grassazione

deve dirsi commessa in unione di più persone (Cassazione di Torino 9 gennaio 1857 (Ric. Tappero ed altri — *Raccolta* Bettini, IX, 1, 78).

IX. Ad indurre l'applicazione del n. 4 dell'art. 596 Cod. pen. basta che si verifichi nella grassazione il concorso di una delle circostanze enunciate nei vari numeri dell'articolo stesso (Cassazione di Torino 7 dicembre 1859, Ric. Teardi — *Racc.* Bettini, XI, 1, 850).

X. La medesima circostanza di banda di malfattori può, una volta figurare come aggravante nei sensi dell'art. 430 Cod. pen. *(associazione di malfattori)*, ed altra volta, come elemento costitutivo della grassazione pel numero delle persone, giusta il n. 4 dell'art. 596 Codice stesso (Cassazione di Napoli 12 giugno 1868, Ric. Bosco — *Racc.* Bettini, XX, 2, 668).

XI. È elemento essenziale di grassazione, contemplata dall'art. 596, n. 4 Cod. pen., che siavi stato il concorso *diretto*, *immediato* ed *efficace* di due o più persone; nè questo concorso diretto, immediato ed efficace può dirsi posto in una questione, nella quale si faccia in genere menzione di complicità (Cass. di Torino 18 febbraio 1869, Ric. Barra, Est. Lauteri — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, 2, 30).

XII. **(Sul n. 5)** Non è esatto che, per aversi il reato di grassazione, a mente dell'articolo 596 n. 5 Codice penale, occorra assolutamente che l'agente sia un funzionario, o militare, o che almeno ne vesta la divisa nell'atto della depredazione, bastando solo che abusi del titolo (Cass. di Napoli 24 gennaio 1877, Ric. Parisi ed altri, Est. Ciollaro — *Foro Ital.*, anno 1877, 144; *Gazz. Trib. di Nap.*, anno 1877, 354).

281. — *Giurisprudenza speciale sull'articolo 598.*

I. L'articolo 598 Cod. pen. prescrive un aumento di pena per le grassazioni, quando in esse concorrono le circostanze che rendono qualificato il furto; ma non prescrive tassativamente un aumento di pena per gradi in ragione del numero delle circostanze di qualificazione; ciò è abbandonato all'apprezzamento dei giudici (Cass. di Torino 9 agosto 1859, Ric. Puddu ed altri — *Racc.* Bettini, XI, 1, 758 e seg.) (1).

II. È rimesso al prudente arbitrio del giudice, e non prescritto precettivamente, l'estendere ai lavori forzati a vita la pena della grassazione, quando in questo reato concorrano alcune delle circostanze aggravanti, indicate nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 596 del Cod. penale. Perciò, non è censurabile la sentenza di una Corte d'Assise, la quale, non valendosi di siffatta facoltà, condanna gli accusati al massimo dei lavori forzati a tempo (Cassaz. di Torino 10 settembre 1869, Ric. P. M. in causa Bighelli e Golfieri, Est. Gervasoni — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 213),

---

(1) Questa decisione si riferisce all'art. 645 del Codice albertino, sostanzialmente uguale all'art. 598 del Codice del 1859.

III. Quando la Corte d'Assise intende partire dalla pena di dieci anni di lavori forzati, e deve accrescere la pena secondo l'art. 598 Cod. pen., in ragione delle circostanze ritenute dai giurati, non è obbligata a passare, sebbene lo possa, ad un grado superiore; ma può spaziare nello stesso grado, accrescendo la pena nella quantità (Cassazione di Roma 21 aprile 1876, Ric. D'Assenzo, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1876, 477).

IV. La facoltà, che dà la legge al giudice di oltrepassare il massimo della pena stabilito pel reato maggiore, quando si tratti di colpevoli di più reati, non può estendersi al caso che si tratti di grassazione, in cui si uniscano la depredazione, l'omicidio, le ferite, ecc., in quantochè, nella applicazione delle pene, non è ammissibile interpretazione estensiva fuori dei precisi termini stabiliti dalla legge medesima (Cassaz. di Palermo 5 maggio 1877, Ric. Bruno, Est. La Manna — *Foro Ital.*, anno 1877, 447).

282. — *Giurisprudenza speciale sull'art. 599.*

I. Il reato di grassazione con omicidio, nei riguardi dell'articolo 599 Cod. pen., è consumato, quando l'omicidio fu commesso per depredare; quantunque la depredazione non abbia avuto luogo, e sia rimasta un semplice tentativo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole (Cassaz. di Torino 5 maggio 1869, Ric. Tarragoni, Est. Baronj — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 239).

II. La presunzione, per la quale, ai termini dell'art. 599 Cod. pen., la grassazione mancata si considera consumata rispetto alla pena da infliggersi, quando sia accompagnata da alcuno degli atti, di cui nell'art. 596 n. 2, non si estende all'omicidio mancato, sicchè anche l'omicidio mancato debba reputarsi consumato (Cass. di Torino 10 gennaio 1884, Ric. Zavarise, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1884, 72).

283. — *Giurisprudenza speciale sull'art. 600* (1).

I. Perchè esista grassazione, l'offesa nella persona deve essere premeditata, e non nascere compiuto già il furto (Cass. di Torino 10 giugno 1854, Ric. Berruti — *Racc.* Bettini, VI, 1, 519).

II. Fanno parte del reato di grassazione gli atti di violenza intervenuti, sebbene seguiti immediatamente prima o dopo il fatto principale, per agevolarne la consumazione o procurarsi la impunità, purchè concomitanti e relativi (Cassaz. di Torino 21 febbraio 1855, Ric. Zantini e Giozio — *Racc.* Bettini, VII, 1, 208).

III. Nella disposizione dell'art. 600 non può introdursi distinzione tra il caso, in cui le violenze ivi contemplate siano state commesse da terzi onde procurare la fuga ai grassatori, oppure da costoro onde procurarla a sè medesimi, per escludere quest'ultimo caso dalla suddetta disposizione

---

(1) L'art. 647 del Codice albertino è identico all'art. 600 del Codice del 1859.

(Cass. di Torino 22 febbraio 1856, Ric. Carletti — *Racc.* Bettini, VIII, 1, 226 e seg.),

IV. Per l'art. 600 Cod. pen. non è necessario che le violenze, le quali hanno accompagnato una grassazione, siano state fatte al proprietario (Cass. di Roma 10 gennaio 1878, Ric. d'Addis, Est. Salis — *Legge*, anno 1878, 523).

V. L'articolo 600 Cod. pen. contiene una finzione di diritto in ordine agli atti di violenza, che accompagnano la grassazione, anche quando siano commessi immediatamente prima o dopo la stessa. Tale finzione si riferisce, non solo alla grassazione consumata, ma anche al tentativo di essa (Cassaz. di Palermo 9 dicembre 1878, Ric. Fontana — *Legge*, anno 1879, 586).

VI. Non è inibito al Presidente delle Assise, nella questione del nesso tra la depredazione e le violenze allo scopo di agevolare la consumazione della depredazione, includere anche le altre ipotesi dell'art. 600 Cod. pen. (Cassazione di Napoli 4 febbraio 1881, Ric. Fedele ed altri, Est. Narici — *Legge*, anno 1882, I, 61).

VII. Nella depredazione con omicidio, ferite, ecc., è aberrazione domandare ai giurati, se scopo dell'omicidio sia stato quello di assicurare la impunità propria, o degli autori, o complici dell'omicidio stesso, perchè, nella ipotesi dell'art. 600 Cod. pen., si contempla il caso che si uccida o si ferisca per favorire la fuga, od assicurare la impunità di sè stesso, o di altri autori, o complici della grassazione, non già dell'omicidio, o delle ferite (Cass. di Napoli 29 dicembre 1882, Ric. Gentile, Est. Ciollaro — *Racc.* Bettini, XXXV, 104).

VIII. In tema di grassazione accompagnata da omicidio o ferite, quantunque la questione del nesso sia erroneamente circoscritta al fine di agevolare la consumazione della depredazione, non dà luogo ad annullamento, ma può per altro dar luogo a censura (Cassazione di Napoli 28 maggio 1883, Ric. Sapone, Est. Narici — *Riv. pen.*, XVIII, 282).

IX. La violenza contro la persona, commessa allo scopo di favorire la fuga del ladro, non è elemento di grassazione, quando non vi sia nesso di tempo tra la medesima e la depredazione (Cassazione di Napoli 5 febbraio 1885, Ric. Capuano e Verde, Est. Narici — *Giur. pen.*, anno 1884, 468; *Legge*, anno id., II, 748).

284. — *Ipotesi di furto o di altro reato e non di grassazione.*

I. Non è grassazione il reato di alcuni individui, che tolgono, con violenza e malitratti, del denaro ad un nuovo carcerato per fargli pagare l'*entrata* a favore dei compagni di carcere. Nella qualificazione del reato deve tenersi conto della intenzione (1). Quest'abuso andrebbe

---

(1) Sul proposito della intenzione, in tema di grassazione, lo stesso Supremo Magistrato ebbe a modificare questo suo avviso colla sentenza 5 febbraio 1855 (V. n. 286, II) e 15 dicembre 1856 (n. 285, III).

soggetto a pene disciplinari, salve le pene maggiori in caso di violenze o percosse (Cassaz. di Torino 19 giugno 1853, Ric. Varallo ed Isola — *Racc.* Bettini, V, 1, 540).

II. Colla grassazione o colla rapina si attenta ad un tratto contro la persona e contro la proprietà; col furto, solo contro quest'ultima. Perchè esista grassazione, l'offesa nella persona deve essere premeditata, e non nascere dopo già compiuto il furto. Quindi, non può considerarsi grassazione un furto di cose di campagna esposte alla fede pubblica, ancorchè il ladro, sorpreso dal proprietario, abbia opposto resistenza e minaccia (Cassazione di Torino 10 giugno 1854, Ric. Berruti — *Racc.* Bettini, VI, 1, 519).

III. Non è grassazione il fatto di coloro, che facendo parte della Guardia nazionale, ed essendo incaricati dal giudice locale di concorrere colla forza a sequestrare una mandra in casa altrui, esercitano violenze abusive per raggiungere lo scopo (Cass. di Torino 29 settembre 1857, Ric. Farina ed altri — *Racc.* Bettini, IX, 1, 783).

IV. La circostanza dell'unione di più persone armate, disgiunta dalla violenza, rende il furto solo qualificato; nè le violenze commesse dopo la perpetrazione del furto, per l'improvviso ed accidentale comparire del proprietario, trasformano il furto in grassazione (Cassaz. di Torino 14 ottobre 1867, Ric. Traversini — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 451).

V. Il furto di un portafoglio, commesso in una rissa, da chi vi ebbe parte, colla intenzione d'impadronirsene, costituisce il reato di rapina, o furto con destrezza, non mai di grassazione (Cass. di Torino 19 marzo 1875, Ric. N. N. — *Eco dei Trib. di Ven.*, XXV, 698).

VI. Commette reato di furto, e non di grassazione, colui che, per involare alcuna cosa, si introduce nell'altrui casa od edificio, armato e fuori la presenza del proprietario, e che, al di lui sopraggiungere, non usa dell'arma per facilitare la consumazione della sottrazione o per assicurare la propria fuga od impunità. Perciò, la Corte d'Assise cade in nullità, ed applica una pena illegale, quando ai fatti semplici escludenti la grassazione e costitutivi invece del furto, non dà la definizione dovuta per legge (Cassazione di Napoli 8 aprile 1878, Ric. Carnevale — *Legge*, anno 1878, 814).

VII. La guardia campestre, che, mediante minaccia d'arresto o di contravvenzione, si fa rilasciare qualche oggetto, non commette reato di truffa, nè quello di grassazione, per abuso del titolo, o della divisa di pubblico funzionario, ma quello di estorsione, preveduto dall'art. 601 Codice penale (Cassazione di Napoli 6 febbraio 1881, Ric. Toto — *Foro Ital.*, VI, 2, 351).

285. — *Ipotesi di vera e propria grassazione.*

I. Il furto di un gregge, commesso da persone armate, costituisce grassazione, sebbene dagli aggressori non siasi esercitata una materiale

violenza sul custode (Cassaz. di Torino 20 dicembre 1851, Ric. Cancelli ed altri — *Racc.* Bettini, III, 1, 751).

II. Quando vi ha il preventivo concerto, la manifesta intenzione, la riunione armata, l'aggressione alla camera di chi si voleva rubare, le minaccie, la resistenza verso gli accorsi, si hanno gli elementi ed i caratteri della grassazione, nulla importando che, nella camera e nel letto di chi si voleva aggredire, si trovasse in quel momento un fantoccio fra le coltri, divenendo questo un puro accidente, privo di influenza giuridica, ed irrilevante per sè stesso a svestire il fatto del carattere legale sorgente da tutto l' insieme delle circostanze (Cass. di Torino 24 luglio 1855, Ric. Ferraris — *Racc.* Bettini, VIII, 1, 669).

III. Non cessa di essere reo di grassazione colui che depredò, ferì, o percosse solo per ispirito di vendetta (Cass. di Torino 15 dicembre 1856, Ric. Serra ed altri — *Racc.* Bettini, VIII, 1, 929) (1).

IV. È ben qualificato per grassazione, piuttosto che per illegale esercizio dei proprî diritti, il fatto di un individuo, il quale, avendo pagato una somma per transazione di diritti, assale di notte sulla strada colui che l'aveva esatta, e con coltello e colpi gli chiede *il suo denaro*; e sulla risposta di non potergli essere dato, perchè all'oscuro, gli chiede tutti i denari, e prende infatti la borsa contenente somma assai maggiore (Cassazione 5 maggio 1857, Ric. Rantrua — *Racc.* Bettini, IX, 1, 451).

V. È grassazione, non rapina, la depredazione commessa in unione di tre persone anche non armate (Cassazione di Torino 5 aprile 1858, Ricc. Pozzi ed altri — *Racc.* Bettini, X, 1, 282; Id. 15 ottobre, 1858, Ric. P. M. — *Racc.* id. X, 1, 705) (2).

VI. Costituisce il reato di grassazione il fatto di chi abbia chiesto del denaro, pur a titolo di elemosina, usando violenza e minacciando con parole e con armi (Cassaz. di Firenze 3 luglio 1878, Ric. P. M. in causa Savoja, Est. Ferrari — *Monitore giudiz. di Venezia*, anno 1878, 463; *Legge*, anno id., 843).

VII. Commette il reato di grassazione, e non semplicemente quello di furto, colui che si introduce in una casa, ed ivi, trovato un ragazzo, lo costringe, con minaccie nella vita a mano armata, a mostrargli ove sia la chiave del luogo, in cui i suoi genitori tengono i danari, che poi, impadronitosi della chiave, invola (Cassazione di Torino 6 dicembre 1882, Ric. Arduino e Scaramuccia, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1883, 64).

---

(1) Su questo proposito sono concordi gli scrittori del Diritto penale, e ne è intuitiva la ragione. Infatti, la qualifica si desume dal *mezzo*, e non dalle accidentalità dell'*animo* dell'agente: e così le condizioni ontologiche assorbiscono le considerazioni ideologiche (V. Carrara, *Programma*, Parte speciale, § 2136).

(2) Avrò occasione di tornare sull'argomento, trattando della *rapina* (pag. 427).

286. — *Massime in genere.*

I. L'essere in parte stata commessa la depredazione qualche poco tratto di tempo dopo l'aggressione, non toglie al crimine il carattere di grassazione (Cass. di Torino 27 gennaio 1852, Ric. Borgna — *Racc.* Bettini, IV, 1, 90).

II. Non può escludersi la grassazione, effettivamente sostenendo essere stato ad altro inteso lo scopo e la intenzione degli agenti (Cassaz. di Torino 5 febbraio 1855, Ric. Maccarini ed altri — *Racc.* Bettini, VII, 1, 126 e seg.).

III. Sotto la espressione della legge *minaccie qualunque*, si comprendono anche le *minaccie di fatto* (Cassaz. di Torino 2 gennaio 1857, Ric. Campostano — *Racc.* Bettini, IX, 1, 49).

IV. È giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, quello, con cui il giudice del merito dalle apprezzate circostanze deduce che l'intenzione od il concetto di un aggressore sia stato quello di esercitare un preteso diritto, o posti invece i caratteri della grassazione tentata (Cassaz. di Torino 10 marzo 1857, Ric. Cerrato — *Racc.* Bettini, IX, 1, 375).

V. Nella violenza è riposto il carattere più essenziale della grassazione, o della rapina con cui si attenta contro la persona e contro la proprietà, mentre il furto è un attentato diretto soltanto contro la proprietà, ed ha per primo carattere la *clandestinità* (1). A costituire la grassazione o la rapina non basta quindi che il furto sia stato commesso da due o più persone, ancorchè adunate, a rendere qualificato il furto (Cassaz. di Milano 6 febbraio 1862, Ric. Canu-Testoni, Est. Pasella — *Legge*, anno 1862, 228, 229).

VI. La causa di delinquere non deve confondersi colla risoluzione criminosa. Perciò, se siano commesse più aggressioni dallo stesso individuo, nella stessa notte e nello stesso luogo, a danno di diverse persone, queste costituiscono altrettanti reati, e non un solo reato continuato (Cassaz. di Palermo 26 giugno 1873, Ric. Gambino ed altri, Est. Salis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, I, 2, 5).

VII. A costituire la grassazione è indispensabile il nesso di casualità tra le lesioni contro la persona, ed il reato contro la proprietà (Cassaz. di Napoli 13 marzo 1876, Ric. Spallone, Est. Narici — *Legge*, anno 1876, 540; *Foro ital.*, anno id., 382) (2).

VIII. Tra grassazione e ricettazione senza previo concerto di oggetti provenienti dalla medesima, havvi, senza dubbio, affinità, perchè questa

---

(1) Nel trattare degli elementi del furto, ho avuto occasione di dimostrare la erroneità di questa teoria, che mette fra gli estremi del *furtum*, anzi come primo, la *clandestinità;* mentre il furto può essere commesso *palam;* e se ne ha un esempio nella ipotesi del Codice toscano del furto commesso *sotto gli occhi del proprietario* (n. 21).

(2) Veggasi a questo proposito il n. 278, II, VII.

suppone la preesistenza di quella; ma non può dirsi che vi abbia identità di reato. Infatti, la ricettazione *semplice* è un reato *sui generis*, per sè stante nella intenzione dell'agente, nella natura del fatto, e nel tempo della consumazione. Ciò posto, può essere condannato per grassazione l'imputato anteriormente condannato per ricettazione semplice nello stesso fatto, salvo a tener calcolo, nella pena da infliggersi, di quella scontata per la prima condanna di ricettazione. È questa la conseguenza del principio, che a costituire la *res judicata* occorre, non solo l'affinità, ma la identità del fatto o degli oggetti, che prima furono tema di giudizio e di condanna (Cassaz. di Roma 11 giugno 1876, Ric. Lombardi, Est. Salis — *Temi Veneta*, anno 1877, 386).

IX. Nei reati di grassazione e di furto concorre come insito e necessario, senza che abbia bisogno di essere espresso, l'elemento, non solo pella volontà, ma ben anche del dolo; e ciò per la natura stessa di questi reati, in cui la volontà dolosa dell'agente *re ipsa inest* (Cassazione di Roma 30 maggio 1879, Ric. Pucciotti ed altri, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 711)

287. — Passando ad esaminare il furto *violento* nei Progetti del nuovo Codice penale, esso è preveduto nell'articolo 365 del Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione, ed avviene:

a) Quando colla violenza, o con minaccie di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, il ladro ha costretto il detentore, od altre persone presenti sul luogo del reato, a consegnare la cosa, od a soffrire ch'egli ne prendesse possesso;

b) Quando il ladro, sorpreso in furto flagrante, o quasi flagrante, ha fatto uso dei mezzi indicati sotto la precedente lettera *a*, per agevolare la consumazione, o per mantenersi nel possesso della cosa rubata o per trasportarla.

La Seconda Commissione prese ad esaminare quest'articolo nella seduta 31 gennaio 1870 (1), ed osservò che la lettera *b* non indica a quali persone debba essere usata la violenza; e che se si volesse argomentare da quanto è detto nella lettera *a*, potrebbe credersi che debbano essere persone *presenti* nel momento del furto. Ciò per altro non sarebbe esatto, giacchè vi sarebbero ugualmente i caratteri del furto *violento*, anche se la violenza fosse stata usata dal ladro a persona *accorsa* mentre era intrapreso o consumato, per mantenersi nel possesso della cosa rubata o per trasportarla. Osservò, d'altronde, che le violenze possono essere usate, non soltanto per agevolare la consumazione del furto, o per mantenersi nel possesso della cosa rubata, ma ben anco per favorire la fuga, od assicurare la impunità degli

(1) Verbale n. 65 del vol. II dell'Opera « *Il Progetto, ecc.* ». Firenze, 1870.

autori o dei complici, e se il rigore dei principî può, sino ad un certo punto, richiedere che in tal caso debbano praticarsi le regole dei reati concorrenti, non è men vero che la spinta a delinquere è unica, come è prevalente nel fatto l'attentato alla proprietà, sebbene, nel suo svolgimento, possa essere causa di altri reati ancor più gravi. Ad ogni modo, per agevolare la intelligenza e la applicazione della legge, conchiuse essere conveniente prevenire le controversie che potrebbero sorgere nella pratica, determinando espressamente, che si reputano contemporanee al furto e costitutive del furto *violento,* anche le violenze commesse per favorire la fuga o per assicurare la impunità.

Coerentemente a queste considerazioni, mentre nell'art. 429, lettera *a* del Progetto 15 aprile 1870 fu conservata la formula della lettera *a* dell' articolo 365 del Progetto della Prima Commissione, la lettera *b* dello stesso articolo 429, fu così compilata:

b) Quando il ladro, sorpreso in flagrante reato di furto, ha fatto uso contro le persone, presenti od accorse, delle violenze o delle minaccie prevedute alla lettera *a*, per agevolarne la consumazione, o per mantenersi nel possesso della cosa rubata, o per favorire la fuga, od assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato.

Il De Falco si occupò del furto *violento,* chiamandolo pur tale, negli articoli 515-521 del suo Progetto 30 giugno 1873, e vi provvide in sostanziale conformità al Codice sardo. Solo fu più determinato quanto alle minaccie, che devono essere minaccie *di gravi ed imminenti danni alle persone od alle proprietà* (articolo 515), ed aumentò la pena di un grado, non solo quando vi concorra qualche circostanza qualificativa del furto, ma anche quando è commesso *sulle pubbliche vie in campagna* (art. 516).

Il Vigliani, nell'art. 435 del suo Progetto 24 febbraio 1874, dichiarò che il furto *è violento:*

1° Quando con violenza o con minaccia di gravi danni *sovrastanti* alla persona od agli averi, il ladro ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del reato, a consegnare la cosa, od a soffrire ch'egli se ne impossessi;

2° Quando il ladro, *nell'atto del furto, o immediatamente dopo,* fa uso contro le persone depredate od accorse sul luogo del reato, delle violenze o delle minaccie, prevedute nel n. 1°, per consumare il furto, o per trasportare la cosa rubata, o per procurare la impunità di sè stesso o di altri autori, o complici del reato.

Il Senato accolse la formola del Vigliani (art. 443 del Progetto 25 maggio 1875); solo sostituì la parola *imminenti,* usata dai Progetti della Prima e Seconda Commissione, all'altra *sovrastanti,* adoperata dal Vigliani stesso.

Lo Zanardelli ed il Savelli abbandonarono il nome di *furto violento,* e vi sostituirono quello di *rapina.* Del resto, fu da essi seguita, in sostanza, la formola senatoria, avendo disposto nei rispettivi loro Progetti (art. 375 n. 1, 2, Progetto anno 1882 a maggio 1883, e 369 n. 1 e 2, Progetto 26 novembre 1883), nel modo seguente:

« È punito con la prigionia da sei a dieci anni:

« Chiunque, con violenza, o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il detentore, od altre persone presenti sul luogo del delitto, a consegnare la cosa mobile altrui, o a soffrire che altri se ne impossessi;

« Chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui, od immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate od accorse sul luogo del delitto, della violenza, o delle minaccie suindicate, per consumare il furto, o per trasportare la cosa rubata, o per procurare la impunità di sè stesso, o di altre persone, che hanno preso parte al delitto ».

Tutti i Progetti poi ammettono la pena a seconda delle circostanze che accompagnano il malefizio, le quali, in sostanza, sono quelle, che ho enumerato trattando del furto *violento* secondo la dottrina, e che sono prevedute dai Codici toscano e sardo; e la diminuiscono (meno il Progetto della Prima Commissione e quello del De Falco), ove il valore del tolto non superi un determinato importo, che è di lire venti, secondo il Progetto della Seconda Commissione, e di cinquanta, secondo gli altri.

CAPITOLO SECONDO

Della estorsione.

Sommario.

288. *Donde tragga i suoi caratteri la* estorsione. — *Significato di tale parola nel giure moderno, e come più frequentemente si commette la* estorsione. — *Ragione della sua più mite punizione in confronto del furto* violento.
289. *Momento consumativo della estorsione.*
290. *Suoi criteri essenziali.*
291. *La estorsione nel Codice toscano:* — *Prima ipotesi* (*art. 393 lett.* a).
292. *Seconda ipotesi del Codice stesso* (*art. 393 lett.* b).
293. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*
294. *La estorsione nel Codice sardo.*
295. *Pena della estorsione secondo il Codice sardo, e circostanze che la compongono.* — *Sequestro e cattivi trattamenti al sequestrato.*
296. *Le* minaccie con ordine *e l'estorsione, giusta il Codice sardo.*

297. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Nozione della estorsione.*
298. „ „ *Estorsione imperfetta.*
299. „ „ *Ipotesi di estorsione.*
300. „ „ *Questioni ai giurati.*
301. „ „ *Massime diverse.*
302. *Differenza tra il reato* di minaccia con ordine *e la estorsione.*
303. *Giurisprudenza speciale sugli articoli 602 e 603 del Codice sardo.*
304. *Considerazioni su questa giurisprudenza speciale. — Se il sequestro sia circostanza* costitutiva *od* aggravante *della estorsione. — Se il sequestro e i cattivi trattamenti siano comunicabili ai compartecipanti.*
305. *La estorsione nei Progetti del nuovo Codice penale.*

288. — Alla famiglia dei furti *violenti* appartiene, secondo i precetti della scienza, anche la *estorsione*, che gli interpreti del Diritto romano chiamano *concussione* (1).

La *estorsione,* nel senso giuridico moderno, trae i caratteri della sua specialità da un *intervallo di tempo* che debba trascorrere (sia pur breve) fra la minaccia di un male e la sua esecuzione; oppure fra la minaccia del male e l'impossessamento della cosa. Nel modo più comune con cui si intende, e nel modo più frequente, col quale oggi si commette, essa ha luogo, *quando l'agente, incutendo timore di gravi danni futuri alla persona od agli averi, anco con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, o simulando l'ordine di un'autorità, costringe taluno a mandare, depositare, o, in qualsiasi modo, mettere a disposizione del colpevole danaro o roba.*

È questa, in sostanza, la nozione moderna di codesto malefizio, dalla quale risulta chiaramente quale sia il criterio giuridico che lo distingue dal furto *violento*. In questo, la violenza e lo spoglio sono *contemporanei. Dammi la cosa o ti uccido.* Nella estorsione vi è un intervallo di tempo, sia pur breve, fra il male minacciato e la locupletazione dell'agente. Talvolta il male è *imminente* e la utilità è *futura. Ti uccido se non mi prometti di mandarmi fra tre giorni cento lire.* — Talvolta, invece, è *attuale* la utilità ed è *futuro* il male. *Mandami cento lire, altrimenti vengo coi miei amici ad abbruciarti la casa.*

Ma poichè, sì nell'una come nell'altra forma, è lasciata al proprietario la possibilità di evitare il male minacciato senza perdere la roba, così la estorsione, benchè reato gravissimo, è punita meno severamente del furto *violento*, in cui il male è

---

(1) Ulpiano, in leg. 14, § 12, tit. 2, lib. 4, *Dig.* — Ant. Math, lib. 47, tit. 7: *De concussione.* — Anche il Carmignani usa di questo nome. — Secondo la scuola moderna la *concussione* ha un altro significato, e si commette da pubblici uffiziali quando esigono di più di ciò che è dovuto.

inevitabile, ed è necessità, o soffrirlo, o dare all'agente la roba, di cui vuole impossessarsi (1).

289. — Si discute circa il *momento consumativo* della estorsione, se cioè la estorsione abbia ad aversi come consumata quando il minacciato abbia fatto il deposito nel luogo indicato, oppure quando il colpevole siasi impossessato della cosa depositata.

La giurisprudenza su questo punto è discorde. La Corte di Cassazione di Firenze, con sentenza 28 settembre 1868 (2), decise « che la estorsione ha da aversi come consumata, tostochè il minacciato, sotto la incussione di un grave timore, ha depositato in un dato luogo la roba o il denaro, *sebbene la cosa depositata non giunga poi per qualche incidente nelle mani dell'autore della minaccia* ». Invece il Magistrato Supremo di Palermo, con sentenza 27 luglio dello stesso anno (3), ritenne « che il reato di estorsione si consuma quando l'agente, il quale, minacciando, incusse timore di gravi danni personali o patrimoniali, sia riuscito ad impossessarsi del denaro o di quelle cose, al cui conseguimento erano dirette le minaccie da lui adoperate. Ove poi l'agente, per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, non sia riuscito ad impossessarsene, rimane sempre il titolo di estorsione, ma in grado di tentativo ».

La estorsione, del pari che il furto *violento,* non esaurisce la sua oggettività giuridica nella offesa alla libertà individuale, ma bensì nella offesa al *diritto di proprietà;* quindi non può dirsi consumata, finchè la proprietà non è lesa. Così la pensano il Carrara (§ 2133), e il Paoli (pag. 109).

Ove poi l'agente siasi pentito e quindi non sia andato a prendere la cosa depositata, allora ritengo col Carrara (§ 2134) e collo stesso Paoli (pag. 109 nota), che non siavi estorsione, nè consumata nè tentata, ma qualche altro titolo di reato, quello, ad esempio, di *minaccia,* o di *violenza privata.*

290. — Dalle cose sopradette risultano manifesti i criterî essenziali di questo malefizio.

Primo estremo è l'impossessamento per parte del colpevole di un valore indebito. Questo estremo deriva dalla regola che

---

(1) Carrara, *Programma,* Parte speciale, § 2129; Paoli, *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Codice penale ital.,* lib. II, pag. 108, Firenze, 1885.

(2) Ric. Forni — *Ann. Giur. ital.,* anno 1868, 2, 300.

(3) Ric. Maniaci ed altri, Est. Salis — *Ann. Giur. ital.,* anno 1868, 2, 334.

ravvisa la consumazione del reato in esame nella violazione del diritto di proprietà. Si disputa se il valore ottenuto debba essere *reale;* e vi ha chi sostiene, che se il *titolo,* di cui si ottenne la consegna, era *nullo,* il delitto non è consumato. Il CARRARA (§ 2136) dubita di tale proposizione, la quale certamente non potrebbe ammettersi come *assoluta.* Infatti, essa proverebbe troppo, perchè qualunque titolo ottenuto per estorsione è di sua natura annullabile, in virtù della eccezione *quod metus causa.* Il documento a cui agognava, il malfattore lo ha conseguito, col fine di locupletarsi; se la locupletazione non si è poi realizzata per eccezioni di forma, di interdizioni o simili, questo è un accidente successivo, che non toglie la consumazione già avvenuta (1).

Secondo estremo è il *fine* di ottenere l'impossessamento dell'indebito mediante la incussione di timore. In questo estremo sta l'elemento intenzionale del malefizio; sul che, nota giustamente il CARRARA (§ 2137), non è necessario dimostrare nel colpevole la seria intenzione di *eseguire* il male minacciato. La estorsione non desume la sua oggettività dal *pericolo* personale, ma dalla *intimidazione* come *mezzo,* e dalla offesa alla proprietà come *fine.*

L'ultimo estremo è la minaccia di un male *grave ed ingiusto,* diretta al *fine* di impossessarsi di un indebito. Il male minacciato deve essere *ingiusto* (2). Se, ad esempio, un derubato o un marito minacciassero di morte il ladro o l'adultero se non pagano la indennità, sarebbe responsabile di *ragione fattasi* e non di estorsione, perchè chiederebbe tal cosa, che a sè crede dovuta.

291. — Il Codice toscano si è dato cura di fornire nell'art. 393 una giuridica nozione della estorsione, che può verificarsi in due diverse eventualità distinte nelle lettere *a* e *b* (3).

---

(1) Anche fra gli scrittori francesi si è trattata codesta questione. Li CHAUVEAU ed HÉLIE (*Théorie, etc.,* § 3413, Bruxelles, 1845) stanno per la non esistenza del delitto, stante la impossibilità di un pregiudizio; a menochè si tratti di una nullità non preveduta dall'agente ed estranea alla sua volontà; nel qual caso vi sarebbe un tentativo. — Il RAUTER invece (*Traité théorique et pratique du droit crimincl, etc.,* § 524) è di avviso contrario, bastando che la forma estrinseca dell'atto sia tale, da far credere con fondamento alla sua solidità. La Cassazione di Francia, con sentenza 6 febbraio 1812 (SIREY, XII, 1, 97; DALLOZ, XXVII, 143), ha deciso in questo senso, « perchè la intenzione dell'agente essendo quella di un lucro illegittimo, la nullità di forma del titolo non può coprire la sua colpevolezza ».

(2) Così ha giudicato anche la Cassazione di Roma (V. n. 297, VIII).

(3) « Art. 393. Commette il delitto di estorsione:

« *a*) Chiunque, usando dei medesimi mezzi, che rendono violento il furto, costringe un altro a consegnare, o a distruggere, o a sottoscrivere, in pregiudizio

La prima eventualità esige: 1° l'uso dei mezzi che rendono violento il furto, cioè della forza fisica o delle minaccie: 2° che con tali mezzi si costringa un altro a consegnare, o a distruggere, o a sottoscrivere un documento in pregiudizio di lui o di un terzo; 3° infine, che il documento contenga disposizione di diritti patrimoniali, o obbligazione, o liberazione.

Il Legislatore, nell'esigere l'uso dei medesimi mezzi che rendono violento il furto, suppone necessariamente che vi sia intervenuta la forza fisica o la minaccia atta ad incutere timore di un grave danno personale imminente (n. 265), e suppone perciò la presenza del danneggiato, o di chi lo rappresenta, vittima di quella violenza, e per effetto di essa costretto ad eseguire la volontà dell'agente. I tre casi preveduti di *consegna*, di *distruzione* e di *sottoscrizione* si intendono facilmente, perchè è chiaro il significato delle parole adoperate. Nel volere poi il Legislatore che il documento contenga disposizioni di diritti patrimoniali, o obbligazioni o liberazioni, dimostra apertamente essere necessario che sia constatato *lo scopo* a cui mira il colpevole, quello cioè di aver lucro, o risentire comodo, o essere liberato da un incomodo, a danno e a pregiudizio del soggetto passivo o di un terzo, nel che consiste l'elemento sostanziale del furto, i cui caratteri riveste la *estorsione* (1); in altri termini: la parola *documento* deve essere presa nel significato di comprendere in generale tutti gli atti, che senza contenere precisamente una obbligazione od una liberazione, possono tuttavia interessare la fortuna della vittima, come, ad esempio, i testamenti e gli atti che hanno per iscopo di revocarli (2).

292. — La seconda ipotesi preveduta dal Legislatore toscano deve essere rivestita dei seguenti estremi: 1° incussione di timore di gravi danni personali futuri, o di gravi danni patrimoniali imminenti o futuri; oppure, simulazione di un ordine di autorità; 2° all'oggetto di costringere un altro a dar denaro, o altra roba, o a consegnare o a distruggere un documento; il quale, 3° deve essere

---

di sè o di un terzo, un documento contenente disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o liberazione; e

« *b*) Chiunque, incutendo timore di gravi danni personali futuri, o di gravi danni patrimoniali imminenti o futuri, o simulando l'ordine dell'autorità, costringe un altro a dar danaro o altra roba, o a consegnare, distruggere, o sottoscrivere un documento della natura indicata sotto la precedente lettera *a* ».

La estorsione, di cui la lettera *a*, è punita come il furto *violento;* quella alla lettera *b*, come la rapina, della quale terrò parola nel capitolo successivo.

(1) Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato*, vol. V, pag. 142, 143.

(2) Chauveau ed Hélie, *Théorie, etc.*, § 3411, Bruxelles, 1845.

della natura indicata alla lettera precedente, deve, cioè, contenere disposizioni di diritti patrimoniali, obbligazione, o liberazione.

Incussione di timore di gravi danni personali futuri. Con queste parole si accenna, anzitutto, all'uso della violenza *morale* espressa con minaccie; il timore deve essere *grave*, cioè di tal carattere da imporre all'uomo forte e costante, non già *reverenziale* o *panico;* i danni minacciati debbono essere *gravi,* e così non inconcludenti o spregiabili; debbono essere *personali*, cioè diretti alla *persona*, non alla *cosa;* debbono essere non presunti, nè imminenti, ma *futuri*, verificabili, cioè, dopo un certo tempo, quantunque breve.

O gravi danni patrimoniali imminenti o futuri. Questo caso è diverso del tutto dal precedente; deve però nascere dalla incussione del timore. Ivi si esige che i danni (gravi in ambedue le ipotesi) siano *personali,* cioè interessanti la persona, qui; che siano *patrimoniali,* cioè diretti agli averi altrui, come un incendio, ecc.: nel primo vuolsi che siano *futuri;* qui, tanto *imminenti,* quanto *futuri.*

O simulando l'ordine dell'autorità. In questa emergenza non vi è bisogno che ricorra la incussione del timore; essa si trova compresa implicitamente nell'ordine mentito. Colui che simula l'asserto ordine deve equipararsi a colui che usa violenza, giacchè ottiene per questo mezzo, di per sè stesso delittuoso, quello che forse la violenza non gli avrebbe dato.

Costringe un altro a dar danaro o altra roba. Con queste parole si investe lo scopo propostosi dall'agente, e nello stesso tempo si dà al fatto criminoso il carattere giuridico che gli conviene, cioè quello del furto *violento*, consistente nel far lucro, o nel risentire un comodo a danno altrui (1).

Quanto alla *consegna, destinazione* o *sottoscrizione* di un documento, ecc. mi riporto a ciò che dissi sulla ipotesi precedente.

293. — *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*

I. Vi ha delitto di estorsione, e non di frode, quando, pei fatti dichiarati costanti dal giuri, è stabilito che l'accusato, colla incussione del timore di gravi danni personali o patrimoniali, ha costretto vari individui a dargli del danaro (Cassazione di Firenze 4 agosto 1869, Ric. Poggiolini e Monti — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 201).

II. A costituire il delitto di estorsione occorre che il timore sia stato incusso dal colpevole; nè vi è reato, se taluno, temendo un male che non gli era in guisa alcuna minacciato, sotto l' impressione di questo timore

(1) Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato,* vol. V, pag. 143-845.

subbiettivo, consegnò denari o roba a chi gliene abbia fatto ricerca (Cassaz. di Firenze 16 febbraio 1870, Ric. Tolentini, Est. Pasqui — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 7; *Racc.* Bettini, XXII, 1, 226; *Legge*, anno 1870, 227).

III. L'animo di far lucro è connaturale all'estorsione di denaro; perciò non è necessario che sia espresso nella questione sul fatto principale (Cassaz. di Firenze 20 giugno 1870, Ric. Mezzanti — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 169; *Legge*, anno id., 1, 789).

IV. Gli estremi essenziali del delitto di estorsione, definito dal Codice penale toscano (art. 393 lett. *b*), consistono nella incussione di gravi danni personali, futuri, o di gravi danni patrimoniali imminenti o futuri. Non pecca di complessità quella questione che, senza scindere questo concetto, lo enuncia intero in una sola domanda ai giurati. (Cassaz. di Firenze 28 giugno 1870, Ric. Andreucci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 343; *Legge*, anno id., 789).

V. Per il combinato disposto degli articoli 394 § 2 e 392 del Codice toscano, se la somma del tolto nell'estorsione non supera le lire venti toscane, la pena può discendere dalla casa di forza alla carcere. Questa, però, è una facoltà che la legge accorda, non già un obbligo imposto ai giudici, i quali possono valersi della detta facoltà secondo le circostanze, l'apprezzamento delle quali non è censurabile in Cassazione (Cassazione di Firenze 28 giugno 1870, Ric. Andreucci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 243; *Legge*, anno id., 931).

VI. Ai termini dell'art. 393 del Codice toscano vi ha delitto di estorsione tutta volta che l'accusato, con mezzi atti ad incutere timore di gravi danni personali o patrimoniali, imminenti o futuri, ha costretto altri a dare roba o denaro. La minaccia di morte scritta in una lettera anonima, con la quale si ingiunge a taluno di depositare in un dato luogo una somma, è atta per sè stessa ad incutere grave timore nell'animo di colui che l'ha ricevuta (Cassaz. di Firenze 3 dicembre 1870, Ric. Benedetti — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 403; *Legge*, anno 1871, I, 149).

294. — Il Legislatore sardo si è tenuto, nella estorsione, ai criteri della dottrina, che ho enunciato nei numeri precedenti. La nozione di questo malefizio è contenuta nell'art. 601 del Codice sardo, secondo il quale deve essere riguardato — nel *fine* che si propone l'agente; — nei *mezzi* adoperati dall'agente per raggiungere questo fine; — nei *modi* posti in opera affinchè i mezzi potessero avere una efficacia.

Quanto al *fine* dell'agente. Si rende responsabile del reato in esame « chiunque avrà *estorto danaro o roba, o la firma o la consegna di un atto, di un titolo, di un documento contenente disposizione o producente obbligazione o liberazione.* Circa

il significato da darsi alle parole anzidette, ho già detto abbastanza nell' interpretare il Codice toscano (n. 291), e mi riporto alle considerazioni ivi esposte. Gli interpreti francesi esaminano, a proposito dei documenti, se debbano essere compresi in questi gli scritti che possono interessare, non *il patrimonio*, ma *l'onore o la riputazione* di colui, del quale si estorse la firma. Il CARNOT sostiene l'affermativa (1); ma l'avviso è combattuto dalli CHAUVEAU ed HÉLIE (2), perchè la estorsione assume il carattere di delitto, quando lo scritto estorto contiene una *obbligazione*, una *disposizione* od una *liberazione* (sono le parole usate dall'art. 400 del Codice del 1810); la legge, in altri termini, esige, quale condizione della criminosità dell'atto, la possibilità di un pregiudizio *materiale*, di una cessione dei beni patrimoniali; essa ha circoscritto la sua disposizione ad una sola classe di scritti, nè si può estenderla ad altre, o, per lo meno, sarebbe pericoloso il farlo. Codeste osservazioni stanno anche nella interpretazione dell'articolo in esame, che adopera le indentiche espressioni.

Riguardo ai *mezzi* posti in opera per ottenere il fine anzidetto, l'art. 601 li fa consistere, notisi bene, nelle *minaccie o di morte, o di incendio, o di altro grave danno*. Esige il Legislatore che si agisca sull'*animo* del soggetto passivo, non sulla *persona* di lui, perchè se l'agente adoperasse la *violenza*, il fatto potrebbe vestire un carattere diverso. Non conviene dimenticare, a questo proposito, la particolare caratteristica della estorsione, cioè che il male minacciato deve essere *futuro*, non *imminente;* e che, nei termini dell'articolo in esame, se non si tratta di minaccie di morte o di incendio, ma di altro danno, il danno minacciato deve essere *grave*. E qui trovo conveniente di fare alcune considerazioni.

La prima si è, che il Legislatore non afferma a quale oggetto debba riferirsi il *danno*, solo pretende che sia *grave*. In conseguenza, tenuto conto della frase generica adoperata, devesi ritenere che la minaccia del danno non abbia a limitarsi alla integrità personale od ai beni patrimoniali del soggetto passivo, ma possa costituire estorsione anche la minaccia di un danno all'*onore*, od alla *riputazione* del medesimo, purchè sia *grave*. Tale, ad esempio, potrebbe essere la minaccia della *rivelazione di un segreto*, quando questa rivelazione dovesse portare una grave scossa alla riputazione della vittima (3).

---

(1) *Comment. du Code pénal:* sull'art. 400, n. 7.
(2) *Théorie, etc.*, § 3411, Bruxelles, 1845.
(3) Il CARRARA accenna al caso della levatrice, che minaccia di pubblicare la notizia del parto se non le si dà una somma, e lo chiama « caso broccardico in faccia ai caratteri proprî della estorsione » (*Programma*, Parte speciale, § 2139).

In secondo luogo parmi dover osservare, che la *gravità* del danno non deve essere riguardata *oggettivamente,* ma *soggettivamente,* perchè un danno può essere *leggero* per una data persona, e riuscire *grave* ad un'altra, e ciò, tanto nel caso che sia minacciata la integrità personale o il patrimonio, quanto nel caso in cui siano minacciati l'onore e la riputazione della vittima.

Finalmente il giudizio sulla gravità deve costituire un giudizio di fatto per parte del giudice, sul quale giudizio nulla potrebbe ridire il Magistrato Supremo. Il danno poi può essere tanto *morale,* quanto *materiale* (1).

Circa al *modo*, in cui devono essere fatte le minaccie, l'articolo in esame esige, che siano « *fatte con segrete ambasciate, o con biglietti, sebbene anonimi, od altrimenti facendosi vedere spesso con armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore* ». Questi casi sono esposti dal Legislatore in via di esempio, come lo dimostrano le espressioni *o valendosi di altri simili modi*, i quali devono avere qualità *consimili* agli enunciati, ed essere al pari di quelli atti ad *incutere timore* (2). Ma, come la gravità del danno dev'essere considerata non *oggettivamente,* bensì *soggettivamente*, cioè in relazione alla persona del soggetto passivo, nella stessa guisa deve essere considerata la gravità del *timore*. Una segreta ambasciata, uno scritto anonimo, il farsi vedere armati, sono modi, i quali certamente non hanno il potere di spaventare una persona risoluta; sono tali però, che possono intimorire un pusillanime. Egualmente sarà a dirsi degli *altri modi,* che siano *consimili* a questi. E così l'attitudine delle due diverse specie ad incutere timore dovrà ritenersi, non *assoluta,* ma *relativa,* secondo le qualità personali di colui, contro il quale i modi stessi sono stati diretti, o secondo le circostanze di tempo e di luogo, nelle quali si è verificato il malefizio (3).

Nell'alinea di quest'articolo 601 si prevede la ipotesi che le ambasciate od i biglietti siano portati, non dall'autore della estorsione, ma da *altri;* e si prevede anche il caso, in cui vi siano persone, le quali si *intromettano*, onde le ambasciate od i biglietti arrivino alla loro destinazione. In queste ipotesi i *portatori* e coloro *che si intromettessero* sono puniti purchè *sappiano* di che si tratti; conoscano cioè *a quale scopo* è fatta l'ambasciata, o che cosa *contenga* il biglietto. Codesto alinea così si

---

(1) Così la Cassazione di Torino (V. n. 297, XI; 301, I).
(2) Ciò fu ritenuto dalla stessa Cassazione di Torino (v. n. 297, II).
(3) In questo senso ha pur giudicato il medesimo Magistrato Supremo subalpino (V. n. 297, VII).

esprime: *I portatori di tali ambasciate o biglietti, consapevoli del loro contenuto, come pure coloro che vi si intromettessero*, ecc. L'inciso: *consapevoli del loro contenuto*, essendo posto dopo le parole *ambasciate o biglietti*, e non dopo le altre *o coloro che vi si intromettessero*, farebbe supporre che soltanto i *portatori* delle ambasciate o dei biglietti, per essere puniti, dovessero *sapere* il contenuto, e che gli *intromittenti*, dovessero essere assoggettati a pena *indipendentemente* dalla loro scienza. Ma siffatta interpretazione sarebbe contraria alle norme più elementari del giure penale circa la imputabilità; ond'è che quell'inciso deve ritenersi riferito tanto ai *portatori* delle ambasciate o dei biglietti, quanto a coloro che vi si *intromettessero*, per farli giungere alla persona, a cui erano diretti.

295. — Il Legislatore sardo punisce la estorsione colla reclusione, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi, avuto specialmente riguardo *all'importanza del male minacciato*. I portatori delle ambasciate o dei biglietti e gli intromittenti sono puniti colla reclusione; e col carcere, qualora la estorsione non abbia avuto il suo effetto; *salvo le pene maggiori in caso di reato più grave* (art. 601), come sarebbe, ad esempio, nel caso in cui l'azione di codesti malfattori presentasse i caratteri della vera e propria complicità, o dovessero i medesimi essere considerati come agenti principali della estorsione.

Ma la pena di questo malefizio è portata (art. 602) a quella dei lavori forzati per un tempo non minore di anni quindici, ove la estorsione abbia avuto luogo *con sequestro* della persona, o di altro individuo di sua famiglia, circostanza codesta che è il carattere costitutivo, come vedremo nel capitolo seguente, del *ricatto*. Ove poi siansi usati *cattivi trattamenti* alla persona sequestrata, è minacciata la pena del massimo dei lavori forzati a tempo, cioè di vent'anni; e quella dei lavori forzati a vita, se le violenze presentassero i caratteri di omicidio mancato o tentato, o avessero cagionato delle lesioni costituenti di per sè un crimine. Quando sia succeduta la morte della persona sequestrata, il colpevole della estorsione è punito coll'estremo supplizio (art. 603).

Il Legislatore per aggravare la pena usa la formola *cattivi trattamenti*. In questa espressione deve intendersi la violenza *fisica*, o può essere sufficiente anche la violenza *morale?* Se, ad esempio, gli autori della estorsione si facessero a spaventare il sequestrato, non con minaccie alla sua integrità personale, ma in altro modo, o con rumori di catene, o col far udire gemiti nelle stanze vicine, od impiegando consimili modi, dovranno essere puniti

colla pena semplice minacciata al reato? Io credo, che le azioni anzidette costituiscano veri e proprî *cattivi trattamenti;* onde queste parole non debbono essere prese nello stretto senso di una violenza *materiale,* ma debbono anche comprendere le violenze *morali,* specie se *continuate.* Che in questo senso sia da interpretarsi codesta espressione, lo si rileva dall'avere il Legislatore, richiamando l'art. 596 n. 2, voluto aumentare *maggiormente* la pena, quando le violenze, o abbiano lasciato una traccia, o rivestano i caratteri dell'omicidio mancato o tentato.

Più innanzi (n. 304) farò alcune considerazioni sul disposto dei due articoli anzidetti.

296. — L'art. 431 del Codice sardo così si esprime: « Fuori « dei casi contemplati negli articoli 601 e 602, chiunque per « mezzo di scritto anonimo, o sottoscritto con proprio o finto « nome, avrà fatto minaccia di morte, di incendio, o di altro « grave danno, con ordine di dare, o deporre in luogo indicato « una qualche somma, o di adempiere ad altra condizione, sarà « punito colla pena del carcere non minore di tre anni, oltre una « multa estensibile a lire mille ».

A primo aspetto questa disposizione di legge presenta una ipotesi che ha gli estremi di una vera estorsione. Ma se si considera la diversità della pena minacciata, deve conchiudersi non essere tale; costituire invece un reato affatto distinto. Ora, quali sono i caratteri che distinguono questo reato dal malefizio in esame?

La ipotesi contenuta nella disposizione dell'art. 431 fa parte dei reati *contro la pubblica tranquillità,* ed è compresa nel Capo intitolato *Delle minaccie;* la estorsione, invece, è un reato *contro la proprietà.* È questo il punto di partenza per stabilire convenientemente i caratteri distintivi dei due malefizi. Tanto l'autore della *minaccia,* quanto quello della *estorsione* usano della *intimidazione;* ma lo *scopo,* a cui tendono ambedue gli agenti, è diverso. L'autore della minaccia si prefigge di *intimidire;* l'autore della estorsione si prefigge di *locupletarsi,* o di *risentire comodo, o di liberarsi da un incomodo, a danno o a pregiudizio altrui.* Ora, se colui che con uno dei mezzi indicati nell'art. 431 minaccia un grave danno con ordine di dare, o di deporre in luogo indicata una qualche somma, *nulla* abbia fatto che dia a divedere abbia voluto *locupletarsi,* ed esuli *completamente* da lui codesta intenzione, la sua azione rimarrà nei limiti di una *minaccia con ordine.* Ove, al contrario, riesca all'accusa di provare, per circostanze precedenti, concomitanti, o susseguenti, che egli aveva in

animo la spogliazione del soggetto passivo per trarne profitto, *lucri faciendi gratia,* allora la sua azione rivestirà i caratteri di una vera e propria estorsione, e dovrà essere per conseguenza assoggettato alle pene relative. In ambedue i reati vi ha la *intimidazione,* che si procura di ottenere colla minaccia; ma nel reato di *minaccia*, la intimidazione è *fine,* in quello di estorsione è *mezzo:* nella minaccia si punisce il *mezzo,* indipendentemente dallo *scopo* cui esso è indirizzato, purchè non sia di lucro; nella estorsione si punisce lo *scopo,* che con quel mezzo il colpevole ha cercato di conseguire. Se così non dovesse essere interpretato l'art. 431, vi sarebbe una flagrante antinomia. Codesta interpretazione è poi giustificata dalla pena, a cui si sottopone il reato di *minaccia,* di gran lunga più mite di quella con cui è repressa la estorsione. Ed è giusto; perchè la quantità politica di quello è assai minore della quantità politica di questa. Ora, colui che, *a solo scopo di intimidire*, usa degli stessi mezzi, che altri usa *a scopo di locupletarsi,* deve essere, non v' ha dubbio, punito meno severamente di quest' ultimo. Lo *scopo* adunque dell'agente, e *non altro*, deve aversi di mira per giudicare, con senso retto e legale, quando esista reato di *minaccia*, e quando *estorsione* nella ipotesi dell'art. 431, conforme ad altra fra quelle dell'art. 601.

297. — *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Nozione della estorsione.*

I. Gli estremi del reato di estorsione si riducono essenzialmente a due, cioè la incussione di un grave timore, con cui si fa violenza all'altrui volontà per costringere a consegnare denaro, roba e documenti, ecc., e l'effettiva consegna di una o più di tali cose ottenuta con detto mezzo. A costituire un tale reato non è necessario che la cosa, che si mira ad estorcere, venga consegnata contemporaneamente alle minaccie o violenze, con cui si eseguisce la estorsione, ma basta che segua sotto la pressione del timore, ancorchè vi sia qualche intervallo di tempo (Cassazione di Torino 19 dicembre 1866, Ric. Fascio — *Raccolta* Bettini, *Rep. gen.*, anno 1866-1875, voc. *Estorsione*, nn. 1, 2).

II. La violenza morale, che è il carattere costitutivo della estorsione, deve, anco ai semplici effetti civili, essere di tale natura da indurre ragionevole timore in una persona sensata (art. 1112 Cod. civ.). Agli effetti penali, e secondo il disposto dell'art. 601 Codice penale, vi è reato di estorsione, quando la coazione, in seguito della quale l'agente ottiene la consegna di denaro o roba, risulti, non già da minaccia di qualsiasi natura, ma sibbene da minaccia di morte, di incendio, o di altro grave danno, fatta con segrete ambasciate, ecc., o valendosi di *altri simili modi atti ad incutere timore.* Non basta che i modi, dei quali si è valso l'agente per estorcere denaro o roba, siano *atti a incutere timore*, ma

occorre eziandio, secondo il letterale disposto dell'articolo predetto, che questi modi, genericamente indicati in fine di esso, siano *simili*, per importanza e gravità, a quelli precedentemente accennati. Dove i modi non abbiano quell'attitudine a incutere timore, che è richiesta dall'articolo sopra riferito, la estorsione trapassa nel reato di truffa, previsto dal successivo art. 626 (Cassazione di Torino 1° maggio 1867, Ric. Fusai, Est. Camerana — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 193)

III. Il reato di estorsione presuppone essenzialmente il dolo (Cassazione di Palermo 21 dicembre 1868, Ricor. Piscitello — *Gazz. Nap.*, XXII, 68).

IV. Perchè si verifichi il crimine di estorsione, non basta che taluno si faccia consegnare e si approprii denaro, robe, ecc., che appartengono ad altri, ma fa d'uopo che, per ottenerli, adoperi minaccie di morte, di incendio, o di altro grave danno, fatte con segrete ambasciate, ecc., o usando altri simili modi atti ad incutere timore (Cassazione di Napoli, 22 giugno 1869, Ricor. Ruvo — *Gazz. Napoli*, XX, 150; *Rep. gen.* Bettini, 1886-1875, voce *Estorsione*, n. 3).

V. A costituire il reato di estorsione, non bastano le segrete ambasciate, ma occorrono le minaccie di morte, o di incendio, o di altro grave danno (Cassaz. di Palermo 6 settembre 1869, Ric. Purpura ed altri, Est. Salis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 277).

VI. L'animo di far lucro è connaturale all'estorsione di denaro (Cassazione di Firenze 28 giugno 1870, Ric. Mazzanti — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 343; *Legge*, anno id., I, 931).

VII. A costituire il reato di estorsione non è necessario che gli atti stessi siano di tale natura da incutere timore all'uomo forte, ma basta che le qualità personali dell'imputato, e le circostanze di tempo e di luogo determinino coattivamente il soggetto passivo alla consegna di roba o denaro, che altrimenti non avrebbe consegnato (Cassazione di Torino 11 dicembre 1874, Ric. Oliva e Canepa, Est. Bruni — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 58; *Giur. pen.*, anno 1883, 439, nota).

VIII. Estremo del reato di estorsione è la *ingiustizia* del danno minacciato; e questa non si riscontra nel fatto di colui il quale, vertendo un processo per diffamazione, minaccia al querelato la consegna al querelante di lettere provanti la querela, ove non gli si paghi una certa somma. Ad elevare a reato un tal fatto non vale la circostanza di essere necessaria al procedimento per diffamazione la querela di parte, poichè, anche in reati di azione privata, non è impedito ad alcuno di cercare, o di fornire prove a sostegno della querela, sia nel caso, in cui questa si voglia inoltrare, sia nel caso, in cui si trovi già inoltrata (Cass. di Roma 11 settembre 1879, Ric. P. M. in causa Marini, Est. Canonico — *Legge*, anno 1880, I, 79).

IX. Elemento costitutivo della estorsione, giusta l'articolo 601 Codice penale, è la incussione di gravi timori, personali o patrimoniali, allo scopo

preordinato di ottenere l'altrui con questa morale coercizione (Cass. di Roma 6 aprile 1883, Ric. P. M. in causa Masula ed altri — *Corte Suprema*, VIII, 1075).

X. L'elemento essenziale caratteristico del reato di estorsione si riduce alla incussione del timore di gravi danni *personali futuri*, o di gravi danni *patrimoniali imminenti o futuri* (Cassazione di Palermo 15 giugno 1883, Ric. Costanzo, Est. Abrignani — *Riv. pen.*, XVII, 378).

XI. La minaccia di continuare la pubblicazione di articoli diffamatori, può benissimo costituire una minaccia di danno grave. Il danno, nel reato di estorsione, può essere tanto morale, quanto materiale (Cass. di Torino 14 febbraio 1884, Ric. Chiozza ed altri, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1884, 100).

XII. Nel reato di estorsione non occorre che la minaccia sia fatta *direttamente* ed *espressamente*. Qualunque modo atto ad incutere timore, può essere una minaccia (Cassazione di Palermo 26 giugno 1885, Ric. Rampolla, Est. Serra — *Giur. pen.*, anno 1886, 256).

XIII. Si commette il reato di estorsione, ottenendo la consegna di denaro col mezzo di minaccia, estrinsecata, non solo coi modi accennati nell'articolo 601 Codice penale, ma anche con altri *simili* modi atti ad incutere timore di grave danno (Cassaz. di Torino 12 dicembre 1885, Ric. Peragallo, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1886, 15; *Riv. pen.*, XXIII, 331).

298. — *Estorsione imperfetta.*

I. Costituisce una vera estorsione tentata, non un reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto di avere, con minaccia ed a mano armata, intimato ad una persona di sottoscrivere una cambiale, senza addurre alcun motivo di tale ingiunzione e senza neppure accennare qual fosse la somma annotata nella cambiale (Cass. di Torino 4 aprile 1867, Ric. P. M. in causa Nasia — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 181).

II. La mancanza dell'oggetto, o materia di reato, avvenuta per mero caso fortuito indipendente dalla volontà dell'agente, non per ragione assoluta, costante ed invincibile, non distingue in tutto o in parte gli atti di esecuzione già compiuti; e perciò, quando essa si verifichi, se non si avrà un reato consumato, si avrà però un reato mancato o tentato, secondo che gli atti siano prossimi a quello finale, o da esso remoti. Per conseguenza, è colpevole di estorsione, non consumata, ma tentata, o mancata, colui, il quale, dopo aver fatto pervenire ad alcuno un ordine scritto, contenente minaccie ed ingiunzione di depositare in un dato luogo un portafoglio con una certa somma di denaro, siasi di esso impadronito dopo l'effettivo deposito, sebbene poi, per opera del depositante o di altri, non vi abbia trovato alcun valore e in tal modo non abbia potuto raggiungere lo scopo propostosi (Cass. di Palermo 2 maggio 1871, Ric. Picciurro ed altri — *Legge*, anno 1871, 1016; *Temi Zanclea*, II, 39).

III. Per l'essenza di fatto del tentativo di estorsione, basta che l'atto esecutivo abbia avuto idoneità astratta a procurare l'effetto, a cui era preordinato (Cassaz. di Palermo 15 gennaio 1883, Ric. Costanzo, Est. Abrignani — *Giur. pen.*, anno 1883, 324).

IV. Se la minaccia di morte, o di altri gravi danni, non rimane isolata e lontana, non si traduce in atti ed è un principio di esecuzione del reato di estorsione, si ha il tentativo di questo reato e non il reato di minaccia, previsto dall'articolo 431 del Codice penale (Cassazione di Roma 13 febbraio 1884, Ric. Tassinari, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1885, I, 569).

V. Chi, con lettera anonima, ingiunge ad un individuo di depositare in un determinato luogo una somma rilevante (nella specie 500 lire) e recatosi poi nella località per ritirare la somma ingiunta ne trova soltanto una piccola parte (nella specie 7 lire), che si appropria, deve rispondere, per gli effetti della pena, di estorsione mancata di 500 lire, e non di estorsione consumata per lire 7 (Cassaz. di Torino 18 marzo 1886, Ric. Incerti-Allegrini ed altri, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1886, 185; — *Monit. di Mil.*, anno id., 475; *Legge*, anno id., II, 169).

VI. Colui, che, con lettera minatoria, ingiunge ad un individuo di depositare una somma in un determinato luogo, commette, non già il reato di minaccia, ma quello più grave di estorsione, che può essere ritenuto mancato, o semplicemente tentato (Cassaz. di Torino 12 luglio 1886, Ric. Broghiroli ed altri, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 390).

299. — *Ipotesi di estorsione.*

I. L'annunciarsi, dopo essersi mostrato con armi, *per un disgraziato di giustizia* (bandito) chiedendo, con tali premesse, sussidio, deve aversi per uno di quei modi *atti ad incutere timore*, indicati dall'articolo 601 Cod. pen. (Cassazione di Torino 30 luglio 1866, Ric. Emiliani ed altri — *Legge*, anno 1867, I, 122; *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 257).

II. Commette il reato di estorsione, non già quello di truffa (articolo 626 Cod. pen.), colui, che carpisce ad una persona una somma sotto la impressione del timore della vita e in prezzo del riscatto della morte falsamente annunziatogli come fosse stato decretato da una setta di cui facesse parte il danneggiato (Cassazione di Torino 11 dicembre 1868, Ric. Lega — *Monit. di Mil.*, X, 98).

III. Allorchè i raggiri fraudolenti, onde estorcere denaro od altro, sono accompagnati da minaccie, atte ad incutere un giusto e fondato timore, si ha un caso di estorsione, non di truffa (Cass. di Napoli 1° maggio 1871, conflitto in causa N. N. — *Gazz. Nap.*, XXIV, 219).

IV. La guardia campestre, che, per via di minaccie, si faccia pagare da conduttori di animali diritti non dovuti, commette estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. di Napoli 15 dicembre 1875, Ric. Donnangelo — *Legge*, anno 1876, I, 801).

V. La guardia campestre, che, mediante minaccie d'arresto o di contravvenzione, si fa rilasciare qualche oggetto, commette estorsione, non truffa o grassazione (Cassaz. di Napoli 6 febbraio 1881, Ric. Toto — *Foro Ital.*, VI, 2, 351).

VI. Chi abusa della stampa pubblicando articoli diffamatori, con minaccia di continuarli, e, per cessarli, impone alle persone diffamate lo sborso di denaro, commette il reato di estorsione e non soltanto quello di diffamazione (Cassaz. di Torino 14 febbraio 1884, Ric. Chiozza ed altri, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1884, 100).

VII. Il possessore di un testamento olografo, che minacci di distruggerlo ai danni dell'erede, ivi nominato, ove questi non esborsi una somma, che effettivamente consegna, è colpevole di estorsione (Cass. di Palermo 26 giugno 1885, Ric. Rampolla, Est. Serra — *Giur. pen.*, anno 1886, 256).

VIII. La estorsione è consumata, non solo quando con minaccia di morte si sia costretto taluno a firmare una obbligazione già scritta, ma eziandio quando lo si sia costretto a firmare un foglio di carta bollata in bianco, su cui la obbligazione venga scritta da altri. La moglie, che, d'accordo col marito, trae con sè un uomo nella sua camera cubiculare, si rende complice del reato di estorsione commessa dal marito, che figura di sorprenderli, e costringe l'uomo a firmare vaglia cambiari in bianco (Cass. di Torino 29 aprile 1886, Ric. Ramella e Careggio, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 229).

300. — *Questioni ai giurati.*

I. Quando nell'accusa di estorsione sono compresi atti commessi in territorio, o tempi diversi, e a danno di persone affatto distinte, deve formularsi per ogni atto una distinta questione, con tutte le circostanze, dalle quali è accompagnato, onde, dopo la risposta del giurì, possa la Corte esaminare se si verificano gli estremi del reato, di cui nell'art. 601 Cod. pen. (Cass. Torino 23 febbraio 1867, Ric. Tordenti — *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 87).

II. Nel delitto di estorsione, commesso, secondo l'accusa, con qualche modo di coazione, il quale non sia fra quelli specificamente indicati dalla legge, non basta che si interroghino i giurati se sussistano i fatti, dai quali vuolsi costituita la coazione, ma occorre eziandio interrogarli se i modi di coazione dichiarati costanti possano, per le particolari circostanze del caso, equipararsi in tutto e per tutto ai modi specificamente indicati nella legge stessa, e se abbiano eguale attitudine ad incutere timore. Il verdetto dei giurati, nel delitto di estorsione, deve esplicitamente dichiarare, che i modi adoperati dall'agente per estorcere roba o denaro erano atti, per loro stessi, ad incutere un grave timore, senza che a questa dichiarazione supplisca l'altra, che il minacciato, il quale consegnò la roba o il denaro, agì sotto la influenza di un grave timore (Cass. di Torino 1° maggio 1867, Ric. Fusai, Est. Camerana — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, 1, 2, 193).

III. Quando è ricordato il luogo, il tempo e il modo, con cui fu commessa una estorsione, e la persona contro cui la si commise, non può dirsi che la domanda ai giurati abbracci soltanto gli elementi giuridici, e non quelli di fatto (Cass. di Napoli 3 luglio 1868, Ric. Tompina — *Legge*, anno 1868, I, 1026).

IV. L'elemento intenzionale del reato di estorsione è espresso con sufficienza nella questione se l' imputato ne era l'autore, poichè la estorsione presuppone essenzialmente il dolo (Cass. di Palermo 21 dicembre 1868, Ric. Piscitello — *Gazz. Nap.*, XXII, 68).

V. Non contiene gli estremi del reato di estorsione, la questione, in cui soltanto sia dedotto l' invio di una lettera minatoria con ingiunzione di deporre in un determinato luogo una somma di denaro (Cass. Torino 19 agosto 1869, Ric. Castellani ed altri — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 175).

VI. In tema di estorsione, non è necessario specificare ai giurati i singoli fatti e le singole circostanze comprovanti l' uso dei modi *simili* alle minaccie di morte, quando, espresse queste, siasi detto con *altri simili modi atti ad incutere timore* (Cass. di Torino 23 giugno 1870, Ric. Dalla Tana — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 241).

VII. Non è necessario che, nella questione sul fatto principale, sia espresso l'animo di far lucro, essendo questo connaturale alla estorsione di denaro (Cassazione di Firenze 28 giugno 1870, Ric. Mozzanti — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 343; *Legge*, anno id., I, 931).

VIII. I modi coi quali può commettersi la estorsione, a norma dell'articolo 601 Codice penale, devono essere atti ad incutere timore; e questa circostanza di fatto deve introdursi nella questione ai giurati (Cassazione di Palermo 31 luglio 1876, Ric. Lafiura, Est. Saluto — *Foro Ital.*, anno 1876, 342).

IX. Nella tentata estorsione, giusta l'art. 601 Cod. pen., è bene formolata la questione, con cui si domanda se l'accusato ha manifestato l' intenzione di estorcere denaro, presentandosi armato di rivoltella, e facendo minaccie di morte (Cassazione di Napoli 9 novembre 1877, Ric. Giglietti, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 433).

X. È irregolare ed incompleta la questione proposta ai giurati, in cui si accenna, in termini generali, ai modi di esecuzione atti ad incutere timore per estorcere denaro (Cassaz. di Palermo 2 maggio 1881, Ric. Sinastra — *Circ. giurid.*, XII, 81; *Racc.* Bettini, XXXIII, 2, 231).

XI. È bene formulata la questione, con cui si domanda se il metodo derivante da una lettera anonima era atto ad incutere timore di grave danno alla integrità personale, senza che espressamente si parli di minaccie; perchè l'elemento essenziale caratteristico del reato di estorsione si riduce alla incussione di timore di gravi danni personali futuri, o di gravi danni patrimoniali imminenti o futuri (Cass. di Palermo 15 gennaio 1883, Ric. Costanzo, Est. Abrignani — *Riv. pen.*, XVII, 378).

XII. Il danno grave, che è uno degli elementi del reato di estorsione, deve essere proposto ai giurati, essendo questione di fatto e non di diritto. Per poter proporre una tale questione, basta che il grave danno sia implicitamente compreso nell'accusa con parole che sostanzialmente lo accennino (Cassaz. di Torino 14 febbraio 1884, Ric. Chiozza ed altri, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1885, 100).

XIII. L'accusato di estorsione, per avere conseguito denaro mediante minaccie di grave danno, può essere ritenuto colpevole di truffa per avere conseguito il denaro medesimo con raggiri o mezzi fraudolenti risultati dal dibattimento invece delle minaccie. Perciò, alla questione principale contenente il fatto colle circostanze, che caratterizzano la estorsione dedotta ad accusa, il Presidente può proporre la questione subordinata contenente il fatto stesso colle circostanze risultate nel dibattimento, che danno vita al reato di truffa (Cass. di Torino 8 aprile 1885, Ric. Gigli, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1885, 183).

XIV. Nella domanda di denaro per por fine a pubblicazioni diffamatorie, si contiene implicitamente la minaccia di continuare la pubblicazione, ove il denaro non venga sborsato; e quindi la questione ai giurati, così formulata, contiene gli estremi del reato di estorsione, quantunque in essa manchi la parola *minaccia;* essendo d'altronde la minaccia anzidetta altro dei modi *simili*, atti ad incutere timore di un grave danno (Cassaz. di Torino 12 dicembre 1885, Ric. Peragallo, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1886, 15; *Riv. pen.*, XXIII, 331).

XV. La domanda ai giurati, se l'accusato sia colpevole di avere *estorto*, ecc., non contiene il *nomen juris* del reato di estorsione, quando siano indicati gli elementi materiali e morali del reato imputato, e riferiti gli altri di natura da incutere timore, e tali da costringere il soggetto passivo a cedere la roba agognata (Cassaz. di Torino 15 maggio 1886, Ric. Cini, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 292)

XVI. In tema di estorsione si può domandare ai giurati, se l'accusato abbia mandato la lettera minatoria con intenzione di estorcere denaro; e ciò senza violare la proibizione di usare il *nomen juris* (Cassaz. di Torino 12 luglio 1886, Ric. Broghiroli, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 390).

301. — *Massime diverse.*

I. Non è necessario, per avere gli elementi della estorsione, che, oltre al *grado*, sia determinata anche la *natura* del danno minacciato; basta che i giudici del fatto dichiarino plausibile il timore e grave il danno tenuto. Questo giudizio è incensurabile in Cassazione (Cassaz. di Torino 30 gennaio 1866, Ric. Artusio — *Legge*, anno 1866, I, 694; *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 24).

II. Il conoscere se una scrittura sia atta a produrre liberazione spetta alla Corte. Dalla semplice enumerazione di tali parole nella questione

posta ai giurati, non può dedursi siano stati invitati ad emettere il loro giudizio su questo punto (Cass. di Torino 19 dicembre 1866, Ric. Fascio — *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 376).

III. Dedotto in accusa il reato di tentata estorsione mediante lettera minatoria, previsto dall'articolo 601 Codice penale, l'accusato può essere tenuto colpevole del reato minore di *minaccia*, previsto dall'articolo 431 che è una diretta emanazione del detto art. 601. Egli non ha interesse di lagnarsi in Cassazione per essere stato dichiarato colpevole di un reato consumato, quale è quello di semplice minaccia, perchè la estorsione, sebbene tentata, non cessa dal rivestire carattere di crimine, mentre la minaccia costituisce semplice delitto (Cass. di Torino 15 giugno 1881, Ric. Virgili e Canori, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1881, 209).

IV. La questione, se una firma fu estorta con violenza e minaccie, è di competenza dei giurati; ma quella se il titolo infirmato indica, oppur no, obbligazione o liberazione, è questione di diritto, che deve essere risolta dalla Corte. Conseguentemente spetta alla Corte e non ai giurati giudicare, se un avallo in effetto commerciale, estorto con violenza e minaccie, produca o no obbligazione a danno dell'avallante stesso (Cassazione di Torino 5 marzo 1885, Ric. Bagnoli, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 146).

302. — *Differenza fra il reato di minaccia con ordine e la estorsione.*

I. Non si verifica il reato di estorsione, ma di minaccia, a termini dell'articolo 431 Codice penale, se il minacciato non si lasciò intimorire, nè diede ciò di cui veniva richiesto con minaccie, o quando alcuno non siasi presentato per farne il ritiro (Cassaz. di Torino 9 maggio 1867, Ric. Vespasiani ed altri; *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 254 — Id. 11 ottobre 1867, Ric. Picciotti ed altri; *Gazz. Gen.*, id., 2, 441).

II. Quando l'agente restringe il suo operato alle minaccie e non commette atti ulteriori per venire in possesso della cosa rubata, al cui conseguimento le minaccie sono dirette, il fatto non può qualificarsi nè estorsione, nè tentativo di estorsione, ma costituisce un reato *sui generis*, preveduto dall'art. 431 Cod. pen. (Cassazione di Palermo 27 luglio 1868, Ric. Maniaci ed altri, Est. Salis — *Ann. giurispr. ital.*, anno 1868, I, 2, 334).

III. Il reato di minaccie, previsto dall'articolo 431 Codice penale, è un reato *contro la pubblica tranquillità*, in sè stesso perfetto e per sè stante, nè può confondersi con altro reato considerandolo come tentativo di un crimine o delitto, sia che questo consista *nel male* minacciato, sia *nel fine*, che il minacciante manifesta di proporsi col fatto suo. Solo quando le minaccie, per l'*intenzione* e il *fine* che si propone l'agente, non che per i *modi*, i quali accompagnarono l'azione, oltrepassino i termini stabiliti dal citato articolo 431, cioè la *semplice intimidazione* di un male futuro, le medesime perdono la qualità di reato speciale, e

divengono *mezzo* di esecuzione, o circostanza costitutiva o aggravante di reato più grave. Questa ipotesi si verificherebbe se, dopo la minaccia scritta suindicata, l'agente procedesse ad atti univoci, che dimostrassero positivamente la intenzione di estorcere denaro, e costituissero principio di esecuzione del reato di estorsione (Cassazione di Palermo 2 maggio 1871, Ric. Picciurro ed altri — *Legge*, anno 1871, I, 1016; *Temi Zanclea*, II, 39).

IV. La differenza fra il tentativo di estorsione ed il reato di minaccie di morte o di grave danno mediante scritti anonimi, consiste in questo, che, cioè, se le minaccie di morte o di qualsiasi altro grave danno, con ordine di dare, deporre denari in determinati luoghi, commesse mediante scritto anonimo, riferendosi ad un male *futuro*, perturbino la tranquillità personale di alcuno, esse minaccie costituiscono il reato, di cui è parola all'articolo 431 Codice penale; quando poi le minaccie, riferendosi al *presente*, trapassino in violenza privata, e, diminuendo la libertà personale, costringono taluno a fare, omettere, soffrire, ecc., allora esse vengono *mezzo* di esecuzione di reato più grave, cioè di estorsione violenta (Cassazione di Palermo 16 aprile 1883, Ric. De Girolamo, Est. Abrignani — *Racc.* Bettini, XXXV, 290, 291).

V. Quando la minaccia non ha solo per iscopo di incutere timore, ma anche quello di estorcere denaro col timore, si verifica il reato di estorsione tentata o consumata (Cassaz. di Roma 20 febbraio 1885, conflitto in causa Gazzoni, Est. Ghiglieri — *Giur. pen.*, anno 1886, 520).

VI. La differenza sostanziale tra il reato di minaccia, di cui gli articoli 431 e 432 Codice penale, e quello di estorsione, di cui all'art. 601, sta nell'essersi, o no, trasceso ad atti di esecuzione; di modo che il solo proposito manifestato costituisce il reato di minaccia, mentre quello di estorsione esige che il proposito abbia cominciato ad avere esecuzione. Chi perciò con scritto fa a taluno minaccia di grave danno, senz'ordine o condizione, commette il reato previsto dall'articolo 432; se la fa con ordine o condizione, senza che però siansi verificati atti di esecuzione, commette il reato previsto dall'art. 431; se, colla minaccia con ordine o condizione, ottiene ciò che desidera di conseguire, o commette atti che manifestano la sua intenzione a questo scopo, commette il reato di estorsione, che può essere anche mancato o tentato (1); se, infine, per non avere ottenuto nulla, eseguisce il grave male minacciato, si rende colpevole del reato relativo, per es. di omicidio, incendio, ecc. (Cassaz. di Napoli 10 aprile 1885, Ric. D'Amato e Lellis, Est. Capuano — *Raccolta* Bettini, XXXVII, 154; *Giur. pen.*, anno 1885, 485; *Legge*, anno id., II, 717).

---

(1) Questa tesi appoggia le mie considerazioni sulla differenza in esame (n. 296), perchè qualsiasi atto dell'agente onde conseguire la esecuzione dell'ordine ingiunto, è un atto univoco alla locupletazione; ed è, inoltre, la tesi stessa, una esplicazione della massima al n. III.

303. — *Giurisprudenza speciale sugli articoli 602, 603 del Codice sardo.*

I. Il sequestro, non solo è circostanza aggravante della estorsione, ma può costituire da solo un reato, e quindi non può risponderne se non chi ne è dichiarato colpevole come autore o complice, ciò che non può essere conseguenza della risoluzione di una questione impersonale (Cassazione di Napoli 12 febbraio 1868, Ric. Fazio — *Legge*, anno 1868, I, 747; *Racc.* Bettini, XX, 1, 221).

II. Nell'estorsione con sequestro di persona, il sequestro, essendo il *mezzo* con cui fu compiuta, non è a considerarsi come causa *aggravante*, ma come elemento *costitutivo* del reato (Cass. di Palermo 22 giugno 1868, Ric. Morreale ed altri — *Legge*, anno 1869, I, 396).

III. Il sequestro di persona, tuttochè operato da individui facienti parte di una associazione di malfattori, non è indizio certo di tentata estorsione di robe o denaro, se non risulti da prove evidenti essere stato questo lo scopo del sequestro medesimo (Cassazione di Napoli 30 novembre 1868, Ric. Miele ed altri — *Legge*, anno 1869, I, 500; *Gazz. Nap.*, XXII, 36).

IV. Dalla sola circostanza che l'estorsione sia accompagnata dal sequestro della persona, non può dedursi che il complice di quella debba pur rispondere di questo, come circostanza aggravante (Cass. di Napoli 15 marzo 1869, Ric. Trianni — *Legge*, anno 1879, I, 716).

V. Il sequestro può considerarsi come circostanza aggravante della estorsione, quando questa si verifichi indipendentemente da quello; ma quando esso è il mezzo *unico* della estorsione, rispetto ad essa diviene, non una circostanza *aggravante*, ma *costitutiva* (Cassazione di Torino 22 luglio 1869, Ric. Sangiovanni — *Racc.* Bettini, XXI, 1, 554).

VI. Nell'accusa di estorsione con sequestro della persona, il sequestro non deve considerarsi come circostanza *aggravante*, sibbene come circostanza *costitutiva* del reato (Cassazione di Napoli 10 dicembre 1870, Ric. Pazzellone; *Gazz. Nap.*, XXIII, 796 — Id. 17 marzo 1871, Ric. Aria; *Gazz. del Proc.*, VI, 168).

VII. Il sequestro di persona è un reato continuo, successivo, che si ripete in ogni istante, finchè non abbia termine, ed è imputabile, non solo a quelli, che primi lo abbiano commesso, ma a tutti coloro che abbiano cooperato alla sua continuazione. Le circostanze materiali, le quali costituiscono per loro stesse un reato, non nuociono se non agli autori ed ai complici delle medesime; e perciò i colpevoli di estorsione non rispondono del sequestro della persona consumato senza la loro cooperazione (Cass. di Napoli 22 marzo 1871, Ric. Sansone — *Legge*, anno 1871, I, 1039; *Gazz. Nap.*, XXIV, 274).

VIII. Il colpevole di estorsione con sequestro di persona, il quale presti, sciente, aiuto ed assistenza necessaria nei malitrattamenti al

sequestrato, deve rispondere del doppio reato in conformità dell'art. 603 Cod. pen. (Cass. di Napoli 5 marzo 1872, Ric. Laurenzo — *Gazz. del Proc.*, VII, 419; *Gazz. Nap.*, XXV, 140).

IX. Il sequestro di persona, quando sia elemento *costitutivo* del reato di estorsione, può dar luogo a speciale questione; e onde alcuno possa esserne tenuto responsabile, non è necessario che consti essere da lui stato eseguito e continuato fino al termine; ma basta che consti essergli servito di *mezzo*, sebbene altri abbiano continuato per lui (Cass. di Firenze 27 marzo 1873, Ric. Binanti — *Legge*, anno 1873, I, 883).

X. Il sequestro della persona, fatto con intenzione di estorquere, ma seguito dal volontario rilascio del sequestrato, non costituisce tentativo di estorsione. Nell'ipotesi di estorsione con sequestro e ferita, costituente crimine, in persona del sequestrato, non è mestieri assodare alcun nesso tra i due reati, essendo sufficiente la colpabilità negli stessi (Cass. di Napoli 25 giugno 1875, Ric. Pace ed altri — *Racc.* Bettini, *Rep. Gen.*, anno 1866-1875, voc. *Estorsione con sequestro*, n. 46).

XI. Il sequestro di persona, sebbene per se stesso sia una circostanza *aggravante* del crimine di estorsione, tuttavia può costituire uno dei fattori da porsi in unica questione ai giurati, semprechè sia stato l'*unico* mezzo per commettere l'estorsione (Cassaz. di Palermo 24 agosto 1876, Ric. Caprera ed altri, Est Saluto — *Annali Giur. Ital.*, anno 1887, I, 2, 32).

XII. Mancata la estorsione con sequestro di persona, quanto alla pena si applica quella comminata dall'articolo 602 Codice penale (Cassazione di Napoli 1° febbraio 1878, Ric. Macchia, Est. Narici — *Gazz. Nap.*, anno 1878, 156).

XIII. È equipollente alla formola, di che all'art. 602 Cod. pen., la questione, con la quale si domanda, se il sequestro abbia accompagnato la estorsione (Cassaz. di Napoli 15 febbraio 1878, Ric. Varone, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 843).

XIV. In tema di mancata estorsione col mezzo di lettere minacciose, accompagnata da sequestro di persone e cattivi trattamenti al sequestrato, le questioni sulle aggravanti debbono essere proposte rispettivamente per ciascuno degli accusati, onde constatarsi se ne siano stati autori o complici (Cassazione di Napoli 10 febbraio 1879, Ric. Lacertosa ed altri, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 653).

XV. È irregolare ed incompleta la questione proposta ai giurati, in cui si accenna, in termini generali, ai modi di esecuzione atti ad incutere timore per estorcere denaro. A nulla vale, per tale riguardo, se siffatto reato di estorsione tentata sia stato accompagnato dalla circostanza aggravante del sequestro di persona, per la quale sia stata dal Presidente proposta la questione in modo regolare ai giurati (Cassazione di Palermo 2 maggio 1881, Ric. Sinastra — *Circ. giurid.*, XII, 81; *Racc.* Bettini, XXXIII, 2, 231).

XVI. Il sequestro di persona vale, più di qualunque altro, come minaccia per commettere il reato di estorsione; *ed in questo caso* non devesi riguardare quale circostanza *aggravante*, ma quale mezzo *unico* a consumarlo. Quindi, non viola la legge il Presidente se, dopo avere proposto ai giurati la questione in generale se fu commessa una estorsione col mezzo di minaccie di gravi danni senza specificarli, chiede loro, in altra questione, se la estorsione fu commessa col mezzo di sequestro (Cassazione di Palermo 29 agosto 1881, Ric. Randazzo — *Circ. giurid.*, XII, 146; *Riv. pen.*, XV, 342).

304. — In questa giurisprudenza speciale sono trattate due questioni, e cioè: — se il sequestro della persona sia una circostanza *costitutiva* od *aggravante* della estorsione; — se il sequestro ed i cattivi trattamenti siano circostanze comunicabili ai compartecipanti.

Quanto alla prima questione, le Cassazioni di Palermo e di Napoli giudicarono essere il sequestro circostanza *costitutiva* della estorsione (II, VI, XVI). Quella di Palermo lo dichiarò tale, colla sentenza 22 giugno 1868 (II), perchè il sequestro è il *mezzo,* con cui si compie il malefizio. A questa teoria, alquanto strana, anzi giuridicamente erronea, perchè *solo* la minaccia di morte, di incendio, o di altro grave danno è il *mezzo,* col quale si eseguisce una estorsione, giusta il chiaro disposto dell'articolo 601, ne oppose un'altra, che mi sembra accettabile, il Supremo Magistrato di Torino, facendo una distinzione (V) a seconda che la estorsione si compie col *sequestro,* indipendentemente da qualsiasi altra circostanza, o colla *minaccia* susseguita dal sequestro. Nel primo caso, il sequestro è circostanza *costitutiva*, perchè servì di *mezzo* alla estorsione; nel secondo, è circostanza *aggravante*, perchè fu la minaccia che servì di *mezzo.* In quest'ordine di idee venne, implicitamente, la Cassazione di Firenze (IX); e fu esso accettato successivamente dallo stesso Magistrato Supremo di Palermo, nella sentenza 24 agosto 1876 (XI), ed *implicitamente* anche nella sentenza 29 agosto 1881 (XVI); sicchè può dirsi ormai, su questo punto, pacifica la giurisprudenza. Ed a ragione; perchè il sequestro è un modo *simile* agli atti indicati nell'art. 601, *idonei ad incutere timore;* ed ove sia *solo,* evidentemente non soltanto *aggrava,* ma *costituisce* la estorsione. Se la estorsione si compie *anche* con altro mezzo, il sequestro non può essere riguardato che come circostanza *aggravante.* Lo stesso avviene in tema di grassazione, quando questa sia accompagnata da due o più circostanze qualificative: in questa ipotesi, come vedemmo (n. 275), una circostanza è *costitutiva,* le altre sono *aggravanti.*

Ma il sequestro ed i cattivi trattamenti sono comunicabili ai compartecipanti? La Cassazione di Napoli (I, IV, XIV) ha risposto negativamente, ove manchi nei compartecipanti la *scienza,* perchè il sequestro costituisce di per sè un reato. È però da avvertire che il Supremo Magistrato ha basato il suo giudizio sull'articolo 105 del Codice penale modificato per le Provincie meridionali dal decreto 17 febbraio 1861. Secondo queste modificazioni, all'originario articolo del Codice sardo si è aggiunta la seguente disposizione: « Le circostanze *materiali,* che aggravano la pena « di un reato, non nuociono che agli autori o a coloro tra com- « plici, i quali ne hanno avuto la scienza nel momento del- « l'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità. Quando « le circostanze materiali costituiscono per sè stesse un reato, « non nuociono che agli autori o complici delle medesime ». Il sequestro ed i malitrattamenti, non v'ha dubbio, sono circostanze *materiali:* nè v'ha dubbio che il sequestro sia di per sè un reato, essendo preveduto specialmente dall'art. 199 del Codice stesso. Sotto questo punto di vista la massima del Magistrato Supremo napoletano ha, senza dubbio, giuridico fondamento, sebbene non possa disconoscersi che in tema di grassazione, e sotto l'impero dello stesso articolo 105 modificato, la Cassazione di Palermo ebbe a giudicare il contrario, come ho riferito a suo tempo, con la sentenza 5 maggio 1877 (n. 277, X). Ma di fronte al testo originario dell'articolo prefato, che riguarda esclusivamente le circostanze *inerenti alla persona,* questa teoria (trattandosi di circostanze *materiali*), non potrebbe essere abbracciata. D'altronde, la estorsione, al pari del furto *violento,* è un malefizio, che presuppone il *previo concerto* fra i compartecipanti; e se nel furto *violento,* appunto per questa considerazione, tutte le circostanze che lo accompagnano, sono comunicabili ai compartecipanti, deve dirsi altrettanto nei riguardi della estorsione, che è un reato giuridicamente diverso dal furto *violento,* ma di consimile natura.

305. — I vari Progetti del Codice penale si attennero, in sostanza, nel disporre sulla estorsione, ai criteri della scienza.

La Prima Commissione, nel suo Progetto 17 maggio 1868, così dispose:

« È colpevole di estorsione:

a) Chiunque, colla violenza o con minaccia, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento contenente disposizione di diritti, obbligazione o liberazione;

b) Chiunque, incutendo timore di gravi danni futuri alla persona od agli averi, o simulando l'ordine di un'autorità, costringe taluno a mandare, o depositare, o, in qualsiasi modo, mettere a disposizione del colpevole danaro o roba ».

Nel successivo articolo 368 commina la pena del furto *violento* alla estorsione, di cui la lettera *a:* e alla estorsione, di cui la lettera *b,* la pena della reclusione da cinque a dieci anni, aumentabile proporzionalmente, ove il danno superi le lire mille, o l'estorsione sia avvenuta mediante ricatto, o se furono usati maltrattamenti alla persona sequestrata.

La Seconda Commissione, nella seduta del 31 gennaio 1870 (1), ha osservato, sulla lettera *b*, che, oltre il cenno generico di violenza morale, sarebbe prudente far menzione speciale degli *scritti firmati* od *anonimi* e dei *messaggi,* coi quali sovente è manifestata la violenza. Questa indicazione, nulla togliendo all'ampiezza del concetto, lo spiega viemmeglio, e serve a prevenire molte incertezze, che altrimenti potrebbero aver luogo nella pratica. Siccome poi l'abuso della divisa deve reputarsi atto per sè stesso a sopraffare altrui, deliberò di farne cenno come una delle condizioni, nelle quali può avverarsi la estorsione.

Con queste aggiunte accettò la formola della Prima Commissione, che comprese nell'art. 431 del Progetto 15 aprile 1870.

Quanto al ricatto, deliberò di farne oggetto, come vedremo nel Capitolo successivo, di un reato speciale.

Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873, i concetti della estorsione ammessi dalla scienza, adottati nel Codice toscano e sardo e nei Progetti precedenti, furono stemperati in varî articoli dal 522 al 528. Solo vi si aggiunse una pena speciale, quella del carcere da uno a tre anni, e la sottoposizione, per egual tempo, alla sorveglianza della pubblica sicurezza contro coloro che, senza partecipare in modo alcuno alla estorsione, portano scientemente le domande scritte o le ambasciate verbali, senza prima darne avviso alla pubblica autorità.

Il Vigliani, negli art. 437 e 438 del suo Progetto 24 febbraio 1874, adottò sostanzialmente la formola della Seconda Commissione, limitandosi a cancellare l'aggettivo *futuri* rapporto ai *gravi danni,* di cui la lett. *b* dell'art. 431 della Commissione stessa.

Il Senato (art. 445 del Progetto 25 maggio 1875) seguì in ogni sua parte, il Progetto Vigliani.

---

(1) Verbale 65 nel volume II dell'opera « *Il Progetto* ecc. » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Lo ZANARDELLI (articoli 376 e 377 del Progetto anno 1882 a maggio 1883) ed il SAVELLI (articoli 370 e 371 del Progetto 26 novembre 1883) così disposero:

« Art. 376, 370. Con le stesse pene e norme stabilite nell'articolo precedente (*furto violento*) è punito chiunque, con violenza o con minaccia, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento, che importi disposizione, obbligazione o liberazione.

« Art. 377, 371. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timori di gravi danni alla persona, *al suo onore*, od agli averi, costringe taluno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro, o roba, è punito con la prigionia da sei a dieci anni. La pena è diminuita di un grado, se il danno non supera lire cinquanta ».

È questa *per ora* l'ultima formola dei Progetti circa l'estorsione. Lo ZANARDELLI ed il SAVELLI, seguendo l'esempio della Seconda Commissione, abbracciato d'altronde dal VIGLIANI e dal Senato, del ricatto fecero un reato speciale, come narrerò nel Capitolo seguente.

CAPITOLO TERZO

Del ricatto e della rapina.

SOMMARIO.

§ 1.

Del ricatto.

306. *Etimologia e concetto giuridico del* ricatto.
307. *Genesi della idea di questo malefizio.*
308. *Nozione giuridica del* ricatto *e suo momento consumativo.*
309. *Il Codice toscano e sardo in tema di* ricatto.
310. *Il* ricatto *nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 2.

Della rapina.

311. *Opinioni diverse sulla genesi del reato di* rapina.
312. *Concetto giuridico della* rapina *e sue differenze col furto* violento.
313. *La* rapina *nel Codice toscano (art. 392).*
314. *La stessa nel Codice sardo (art. 604) ed osservazioni in proposito.*
315. *La* rapina *può essere esercitata, secondo il Codice sardo, anche con violenza sulla cosa?*

316. *Differenza tra la* rapina *e il furto con* destrezza.
317. *Se sia* rapina *la sottrazione di un qualche oggetto commessa da un corrissante in una rissa.*
318. *I Progetti del nuovo Codice penale non prevedono la* rapina.

306. — Alla estorsione, specie particolare del furto *violento,* succede altra specie particolare, il *ricatto,* quella figura paurosa di reato, come la chiamano lo ZANARDELLI (nella Relazione al suo Progetto di Codice penale) e il PAOLI (1), che sparge la costernazione in alcune delle nostre provincie.

Il nome di *ricatto* deriva dalla parola di barbara latinità *recaptus,* che suona veramente *riscatto,* non *ricatto,* e denota il fatto di coloro, che arrestano un individuo di ricca e comoda fortuna, e portandolo seco loro, chiedono alla famiglia di lui somme per *riscattarlo,* o restituirlo alla lbertà, prescrivendo ancora un termine allo sborso, e minacciando morte o mutilazioni in caso di inobbedienza.

307. — La genesi della idea di questo delitto risale ad una costumanza della guerra legittima, ed è la imitazione di un diritto riconosciuto dai pubblicisti. Cessata la barbara usanza di uccidere i prigionieri di guerra e la semibarbara di farli schiavi, invalse l'uso di conservarli, o per farne cambio, o per ottenere un prezzo di redenzione. Poco ci vuole a comprendere che masnade feroci attuassero guerre speciali al solo fine di fare dei prigionieri; e le genti, che vivevano sui littorali, ebbero per parecchi secoli a tremare per le improvvise incursioni dei corsari, che scendevano a far bottino di cose e di uomini. Ma anche dentro terra si costituirono bande di masnadieri intente all'esercizio di questa feroce speculazione; e fino dai tempi di Roma, se si ricordano le nefaste opere dei pirati, si ricordano anche le orde dei ladroni di terra, che facevano mestiere piratesco sul continente. A costoro fu modernamente dato il nome di *briganti,* ormai consacrato dall'uso per denotare le bande, che esercitano il ricatto (2).

308. — Dall'esposto concetto del ricatto ne segue spontanea la nozione giuridica. Il ricatto è « *il sequestro di una persona per ottenere da lei o da altri, come prezzo della liberazione,*

---

(1) *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Codice penale italiano,* Libro II, pag. 114.
(2) CARRARA, *Programma,* Parte speciale, § 2140.

danaro, roba od obbligazioni, a favore proprio del sequestrante o di terzi, da lui designati.

Data questa definizione del ricatto, nella quale, in sostanza, conviene la scienza moderna, sorge la questione circa il momento consumativo di esso. Il ricatto si consuma col sequestro della persona, o colla consecuzione del premio di redenzione? È certo che senza il premio di redenzione non sarebbe ottenuto il *fine* dell'agente, e la lesione del diritto di proprietà non sarebbe perfetta; però, siccome il mezzo adoperato viola un diritto più importante, cioè il diritto della libertà, così comunemente lo si ritiene consumato col fatto del sequestro.

309. — Il Codice toscano non ha una disposizione particolare sul ricatto, ma implicitamente lo prevede, come nota il Puccioni (1), nella seconda ipotesi della estorsione, che ho riferito più sopra (n. 292).

Nemmeno il Codice sardo lo prevede particolarmente, ma pel sequestro della persona aggrava la pena della estorsione; sicchè codesto sequestro non *consuma* la estorsione, la quale rimane perfetta quando siasi raggiunto il *fine*, cioè la consegna del denaro, della roba o del documento (n. 289).

310. — La Prima Commissione per la compilazione del nuovo Codice penale, aveva preveduto il ricatto; ma seguendo le orme del Codice sardo ne aveva fatto oggetto di aggravamento della pena minacciata all'estorsione (art. 368 paragrafo 2 del Progetto 17 maggio 1868), dandone, in pari tempo, la definizione nel § 4 dell'articolo stesso, così concepito: *Vi ha ricatto quando venga sequestrata una persona per indurre altri a redimerla, mediante denaro, roba od obbligazioni a favore di chi la sequestra, o di terzi da lui designati.*

La Seconda Commissione, nella seduta 31 gennaio 1870 (2), osservava, che il sistema seguito dai compilatori del Progetto 17 maggio 1868, di considerare il ricatto come una mera circostanza aggravante della estorsione, non potrebbe essere accolto; poichè il ricatto ha caratteri proprî, sia per la natura del fatto che lo costituisce, sia per le circostanze che lo accompagnano, sia pei modi adoperati per raggiungere il fine, purchè questo possa essere il medesimo che nella estorsione. E per fermo; nella estorsione l'atto di consumazione del reato consiste nel fatto di

---

(1) *Il Cod. pen. tosc. illustrato,* Vol. V, pag. 146.

(2) Verbale 65, volume II dell'opera « *Il Progetto* ecc. » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

avere costretto una persona a mettere a disposizione del colpevole danaro o roba; e il mezzo per conseguire lo scopo, sta nella minaccia di danni futuri; nel ricatto, invece, accettando anche la definizione del Progetto, l'essenza del fatto punibile consiste nel sequestro della persona, per ottenere (e più spesso da altri) la consegna di denaro o roba; e il mezzo per conseguirlo consiste in una violenza effettiva attuale esercitata sulla persona sequestrata.

Da questa differenza dei caratteri dei due reati, la Seconda Commissione fu indotta a separare i due casi e ad inserire la definizione e le pene del ricatto in appositi articoli successivi a quelli della estorsione, reputando condizioni essenziali del malefizio in esame, il *sequestro* della persona e la *richiesta* di un prezzo da sborsarsi da essa, o da altri, a titolo di riscatto, ancorchè non sia stato poi definitivamente sborsato; e circostanze qualificative del fatto o aggravanti la responsabilità del colpevole, i *maltrattamenti* e *le sevizie* usate alla persona sequestrata, secondo la importanza delle conseguenze, che ne sono derivate o che ne possono derivare. Ma quanto ai criteri della pena, osservava che come nel sequestro della persona, così nel ricatto, l'omicidio volontario della persona sequestrata, che di solito non si accorda col fine stesso del ricatto, non deve considerarsi come circostanza ordinaria del reato; ma poichè può precederlo, accompagnarlo o susseguirlo per vendetta di non avere ottenuto o potuto ottenere l'intento, deve essere considerato come ipotesi speciale di omicidio, commesso in una condizione di particolare gravezza. Esso rientra allora in quella categoria degli omicidî *per fine di lucro*, che il Progetto della Prima Commissione voleva puniti con l'ergastolo, e che per effetto della introduzione della pena di morte nel Progetto di essa Seconda Commissione, deve essere sottoposto a questa pena.

La definizione del ricatto nel Progetto 15 aprile 1870 (articolo 433) è così formulata: *È colpevole di ricatto chiunque sequestra una persona, per ottenere da lei o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento.*

Nell'art. 434 è stabilita la pena, che è la reclusione a vita (lett. *a*), se per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie, o dei maltrattamenti usati è derivata la morte della persona sequestrata; della reclusione da ventuno a ventisei anni, se sono derivate lesioni personali gravissime; della reclusione da undici a venti anni in tutti gli altri casi (lett. *b*, *c*). Qualora poi (§ 2)

nell'occasione del ricatto fosse intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata, anche prima che fosse chiesto il prezzo della liberazione, per vendetta di non avere ottenuto o potuto ottenere l'intento, si minaccia la pena di morte.

Il De Falco, nel suo Progetto 30 giugno 1873, seguì il sistema del Codice sardo, facendo del sequestro una circostanza che aggrava la pena minacciata alla estorsione (art. 524-529).

Il Vigliani, nell'art. 429 del suo Progetto 24 febbraio 1874, accettò completamente la definizione della Seconda Commissione, riducendo di alcun poco la pena (art. 440). Accettò pure il concetto della stessa Commissione circa l'omicidio in occasione di ricatto; ed inoltre, nel § 3 del prefato art. 440, entrò nell'ordine di idee del De Falco, circa i portatori di messaggi; con questo però, che mentre il De Falco, come ho notato più sopra (n. 305), aveva estesa la sanzione contro i portatori *scienti* di messaggi a tutte le ipotesi della estorsione, il Vigliani la limitò al solo ricatto.

Il Senato fece sue le disposizioni del Vigliani (articoli 447, 448, Progetto 25 maggio 1875).

Lo Zanardelli, nella Relazione del suo Progetto (anno 1883 a maggio 1884), rileva l'avviso di alcuni, ai quali parve che dove è disposto sulla rapina (così chiama il furto *violento*) fosse inutile una disposizione speciale pel ricatto, sulla considerazione che questo, in sostanza, non è altro che una rapina, commessa mediante sequestro della persona. « Ma la ragione, egli scrive, di una speciale disposizione è che il ricatto, a differenza della rapina e della estorsione, *si consuma* mediante il sequestro, e tuttochè il colpevole non sia riuscito a raggiungere l'intento criminoso; perchè il mezzo adoperato viola un diritto più importante (il diritto della libertà) di quello che rimarrebbe violato (il diritto di proprietà), dove si fosse conseguito il fine ». Altra ragione giustificativa della disposizione speciale la trova, lo Zanardelli, nella convenienza di distinguere nettamente il ricatto dal reato affine di sequestro di persona, quale delitto contro la libertà individuale, ch'esso prevede nell'art. 132 del suo Progetto.

E detta le seguenti disposizioni, che furono integralmente accettate dal Savelli negli articoli 372 e 373 del suo Progetto 26 novembre 1883.

Art. 378. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa, o da altri, come prezzo della liberazione, denaro, roba od obbligazioni, a favore proprio, o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l' intento, è punito con la prigionia da sei a quindici anni; salve le pene più gravi stabilite nel titolo X, in caso di omicidio o di lesioni personali.

Art. 379. Coloro, che senza prima darne avviso all'autorità pubblica, portano corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far raggiungere l'intento del delitto, di cui nell'articolo precedente, sono puniti, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Come si vede, il merito della introduzione del ricatto nei vari Progetti, quale figura speciale di reato e distinto dalla estorsione, risale alla Seconda Commissione. Ciò è un progresso nel diritto positivo. L'agente nel sequestrare una persona può essere mosso da due fini diversi; o dal fine di *attentare alla libertà individuale,* o da quello di *lucro.* A seconda che nella azione interviene l'uno o l'altro di questi due fini, si hanno ontologicamente due reati diversi, che devono essere distinti in modo netto e preciso; e codesta distinzione non si presenta, ove del sequestro si faccia una circostanza che aggravi semplicemente la pena della estorsione. D'altronde, se si ritiene il sequestro una circostanza aggravante della estorsione, ne deve seguire tutte le giuridiche conseguenze, e così anche quella che si riferisce al momento consumativo. Ma il sequestro di persona è una circostanza gravissima; potrebbe farsi dipendere il momento consumativo di esso dalle norme che regolano il momento consumativo della estorsione? Ad una circostanza gravissima si assegnerebbero lievissime conseguenze nei rapporti ontologici del reato. Il sequestro è un fatto *per sè stante,* che non deve attingere la sua importanza ad altro malefizio. Ecco perchè, anche sotto questo punto di vista, deve essere riguardato come reato speciale; e nel mentre la estorsione si consuma colla locupletazione, il ricatto diventa perfetto col sequestro. Per ciò, ripeto, quando il Progetto che forma del ricatto (e per conseguenza del sequestro) un reato speciale, diventasse legge, come è a sperarsi, sarebbe colmata una grave lacuna nel patrio diritto positivo.

§ 2.

Della rapina.

311. — Il reato di *rapina* chiude la serie dei *furti propri,* e più specialmente dei furti commessi *con violenza o minaccia sulla persona* (1).

---

(1) Il Codice toscano comprende nella classe dei furti anche la *pirateria* (articolo 395); ma ometto di parlarne, perchè tale reato ora è cancellato dal diritto penale comune, ed è preveduto dal Codice per la Marina mercantile 25 giugno 1865, riformato dall'altro 24 ottobre 1877.

Vuolsi da molti che la benignità dei pratici abbia dato origine al titolo di *rapina,* come specialità distinta del furto *violento.* Quando si manteneva nelle leggi la esorbitanza di punire di morte il furto *violento*, si cercò, secondo quei molti, se non sarebbe stato opportuna con ogni modo di ermeneutica legale la nozione di questo titolo, e fu avvertito che il Legislatore, col minacciare la morte contro il ladro *violento,* aveva inteso proteggere, più che la proprietà, la *persona* del proprietario; da ciò si indusse che il titolo di furto *violento* dovesse richiedere, come estremo necessario per parte del ladro, l'esercizio della sua forza sulla *persona*, e non sulla *cosa* soltanto. Si configurò quindi il caso di chi violentemente avesse *strappato* di mano del possessore, o di dosso a lui, l'oggetto agognato senza usare violenza sopra la sua persona e senza portare la mano sopra il suo corpo. Qui, si disse, non intervenne violenza esercitata *sull'uomo;* non corre adunque la severità della legge; non quadra a questo fatto il titolo di furto violento; bisogna dargli altro nome e pena inferiore; e fu chiamato *rapina* (1).

Ma il Bini, dopo pazienti indagini nel Diritto romano, è venuto alla conclusione, che il titolo di *rapina* non sarebbe già una creazione della pratica, ma sibbene un ritorno alle fonti di quel Diritto, credendo sia abbastanza provato, che il furto *violento* era costituito presso i Romani dalla *vis in personam* e come tale punito dalla legge *Julia De vi,* e che la rapina contemplava la *vis in rem furatam,* sia che tal violenza fosse caduta sugli oggetti portati indosso dal proprietario, sia sui ripari posti dal proprietario medesimo a difesa delle sue cose (2).

312. — Qualunque però sia la origine di questo malefizio, sempre uno ne è il concetto giuridico, *la violenza sopra le cose.* Però, quando si dice *violenza sopra le cose,* nota il Carrara (§ 2152), non si intende già di escludere la violenza *mediatamente* patita dalla persona; anzi sta in questo, secondo l'esimio professore di Pisa, il criterio essenziale della rapina; senza ciò si va incontro ad una intollerabile confusione di idee, per la quale tutti i furti *con destrezza* divengono rapina. Infatti, nel furto *con destrezza* si trae la roba di *dosso* al proprietario, e ciò non si può fare

---

(1) Di questo avviso, fra i moderni, sono il Carrara (*Programma,* Parte speciale, § 2151), il Puccioni (*Il Cod. pen. tosc. illustr.,* Vol. V, pag. 138), e il Paoli (*Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Cod. pen. ital.,* Lib. II, pag. 111, 112).

(2) *Del furto violento e sua differenza dalla rapina,* pag. 37; Firenze, 1874.

senza usare forza fisica, cioè violenza sopra la cosa. La *vis in rem* è quasi generale in tutti i furti, perchè nessuna cosa si può contrettare senza usare *forza* sopra di essa, salvo il caso di furto di animali, che il ladro, con allettamenti, abbia indotto a seguirlo. Il vero concetto della rapina, sempre giusta il CARRARA, sta adunque in questo: che la cosa siasi rapita di dosso al proprietario, senza usare *violenza diretta* sopra di lui, e usando soltanto violenza sopra la cosa, ma la violenza del ladro *siasi usata a vincere mediatamente la forza fisica del proprietario, che vuole ritenere la cosa stessa.* Qui, continua, sta la vera essenza costitutiva della rapina. Bisogna che il ladro non abbia portato la mano sulla persona del proprietario, altrimenti è furto *violento;* ma bisogna che il proprietario abbia usato o tentato di usare la propria forza per ritenere la cosa, e che questa forza sia stata vinta dalle forze del ladro; altrimenti è furto *con destrezza.*

La sola violenza, scrive il FORTI nelle sue *Conclusioni criminali,* la quale direttamente ed immediatamente cade sulla persona, ed è diretta al preciso fine di porre il proprietario nella *impossibilità* della difesa, o che consiste nel vincere per forza maggiore la difesa, che *attualmente* il proprietario oppone, costituisce il furto *violento.* Ma la violenza, che non riveste alcuna di queste due caratteristiche, che ha per subbietto immediato la cosa, e si restringe a toglierla colla forza dal proprietario, lasciando tuttavia a questo la possibilità di difendersi, e di resistere, è una semplice rapina. Nella violenza effettiva, che colpisce direttamente la persona del derubato, ogni difesa della proprietà è tolta o è vinta per un atto del ladro; ma quando la violenza consiste unicamente nel prendere a forza la cosa, è sempre possibile la difesa del proprietario, e si può sempre credere, che dove il proprietario avesse spiegato un qualche atto di difesa, il ladro avrebbe desistito dalla sua intrapresa delittuosa (1).

313. — Il Codice toscano si è ispirato a questa distinzione, non per creare il titolo speciale di rapina, ma per mitigare la pena minacciata al furto *violento,* quando la violenza sia stata esercitata sulla cosa. Infatti, dopo avere nell'articolo 389 data la nozione del furto *violento,* nell'art. 390 stabilita la pena, e nell'art. 391 un aggravamento della pena stessa concorrendo taluna fra le circostanze, delle quali mi sono occupato altrove (n. 267); nell'articolo 392 prescrive che « quando la violenza, esercitata dal ladro, non fu diretta ad offendere, nè a spaventare la persona,

(1) *Conclus.* XX, pag. 190; Firenze, Cammelli, 1864.

ma *unicamente a rapirle di mano o di dosso la cosa,* si applica la casa di forza da quattro a quindici anni. E dove la somma del tolto non superi venti lire, si può discendere alla carcere da diciotto mesi a quattro anni ».

Il Puccioni si mostra grato al Legislatore di questo equitativo temperamento; il quale però, essendo dalla giurisprudenza state abolite le esorbitanze delle leggi precedenti, avrebbe potuto essere abbandonato. Chiama poi la differenza fra i due reati *sottile quanto può essere un fil di seta;* tuttavia confida molto nella saviezza e nell'ingegno dei Magistrati, perchè non abbia loro a sfuggire (1).

314. — Il Legislatore sardo definisce la rapina (art. 604) « *il furto commesso con violenza sulla persona,* senza il concorso di alcun'altra circostanza enunciata nell'art. 596 (grassazione) »; e le minaccia la pena della reclusione. Però, quando sia accompagnata da alcuna delle circostanze, che rendono qualificato il furto a termini dell'articolo 605, la pena *può* estendersi ai lavori forzati a tempo.

La rapina, adunque, è un furto, ma commesso con *violenza sulla persona,* senza alcuna delle circostanze che costituiscono od aggravano la grassazione. Quali siano queste circostanze l'ho notato a suo tempo (n. 269): fra di esse si trova il concorso *simultaneo* delle violenze e delle minaccie qualunque, che non costituiscano per sè un crimine o delitto; in guisa che, se la depredazione è accompagnata dalle *sole* violenze o dalle *sole* minaccie non si può parlare di grassazione; il fatto quindi, ove siano intervenute le *sole* violenze, assume il carattere giuridico della rapina, *purchè* queste violenze siano esercitate *sulla* persona del soggetto passivo. È questo il letterale significato della disposizione contenuta nell'articolo 604 del Codice del 1859 concernente la rapina, la quale, in altre parole, è una sottospecie della grassazione.

Ma fra le circostanze, che costituiscono od aggravano la grassazione, vi ha il concorso di due o più persone, ancorchè non armate. Ora, se due o più persone, ancorchè non armate, contrettano una cosa mobile (perchè la rapina è un *furto*), esercitando violenze sulla persona della vittima, il fatto non rivestirà il carattere giuridico di rapina, ma sarà una grassazione; ond'è, che una rapina, nel significato del Codice sardo, cioè quando siavi *furto con violenza* sulla persona, non potrebbe *mai* essere commessa da due persone, perchè questa circostanza è *costitutiva* della

---

(1) *Il Cod. pen. tosc. illustr.,* Vol. 5, pag. 139.

grassazione o *aggravante* della stessa, quando sia accompagnata da altra. In questo senso ha giudicato la Cassazione di Torino (1); e certo rettamente, ove non si dimentichi che, sebbene la rapina sia un reato *per sè stante*, tuttavia è una sottospecie della grassazione, e non è tale solo perchè, richiedendosi per la grassazione il concorso simultaneo di due circostanze, le violenze e le minaccie, la contrettazione è stata accompagnata *esclusivamente* dalle violenze. Ma se è accompagnata anche dalle *minaccie*, che non costituiscono per sè un crimine o delitto, o da altra fra quelle, che sono necessarie alla esistenza giuridica della grassazione, ontologicamente il furto con *violenza* diventerebbe grassazione.

Dalla circostanza, che a costituire la rapina, deve intervenire la violenza *sulla* persona, deriva la conseguenza che la violenza non può essere che *fisica*. Ove intervenisse una violenza esclusivamente *morale*, cioè la minaccia, il fatto non sarebbe giuridicamente una rapina, nei sensi del Codice sardo, ma assumerebbe il carattere della *estorsione*, nella quale, come ho notato (n. 294), l'agente agisce *sull'animo*, non *sulla persona* del soggetto passivo.

Non è poi necessario che la cosa contrettata si trovi sulla persona del soggetto passivo; ma basta che la violenza sia esercitata *sulla* persona; perchè la rapina è *il furto commesso con violenza sulla persona*. Infatti, la pena della rapina è aumentata (e può anche essere di natura più grave), ove sia accompagnata da alcuna delle circostanze, che rendono qualificato il furto. Tra queste vi ha la qualifica del *luogo*, quando, cioè, si contretta bestiame grosso o minuto, in aperta campagna, o nelle stalle; vi ha la qualifica per la *qualità delle cose*, quando in luogo sacro si contrettano cose consacrate per il culto divino. Suppongasi che l'agente eserciti violenza sulla persona di un pastore, il quale stia a guardia d'un branco di pecore in aperta campagna, per involargli il bestiame; o sulla persona di un sacerdote o di uno scaccino in una chiesa, per sottrarre la pisside o l'ostensorio. Evidentemente, in ambedue le ipotesi la contrettazione del branco di pecore, o della pisside, o dell'ostensorio sarà una vera e propria rapina, perchè si avrà un *furto commesso con violenza sulla persona*.

315. — Il Paoli, nell'enunciare che il Codice sardo comprende nell'articolo 604 il titolo della rapina, aggiunge: « *non però nel senso della giurisprudenza e della legge toscana* » (2). Il Codice

---

(1) Sent. 5 aprile 1858, Ric. Pozzi ed altri; *Racc.* Bettini, X, 1, 282 — Sentenza 15 ottobre 1858, Ric. P. M.; *Racc.* id., X, 1, 705.

(2) *Espos. stor. e scientif. dei lavori di prepar. del Cod. pen. ital.*, Lib. II, pag. 113.

toscano fa considerare, come vedemmo (n. 313), la rapina nella *violenza sulla cosa;* il Legislatore sardo la fa consistere, invece, nella *violenza sulla persona*. Deve da questa formola diversa dedursi la conseguenza, che quando vi ha *violenza sulla cosa,* debba esulare, per la legislazione sarda, il titolo di rapina? Non lo credo.

Anzitutto non sono da dimenticarsi i principî della scienza, i quali fanno appunto consistere la rapina nella *violenza sulla cosa,* ai quali principî si è uniformato il Legislatore toscano; non è presumibile che il Legislatore sardo abbia voluto disconoscerli.

In secondo luogo, le parole adoperate dall'articolo 604 del Codice del 1859, sono: il furto commesso con violenza **sulla** persona, e non **alla** persona. Se il Legislatore avesse usato la formola: *con violenza* **alla** *persona*, non potrebbe sorgere dubbio che la violenza dovesse essere esercitata unicamente alla persona del soggetto passivo. Ma la formola: *violenza* **sulla** *persona*, secondo il mio modo di vedere, non esclude che la violenza possa essere esercitata anche *sulla* cosa, che si trovi *sulla* persona della vittima.

In terzo luogo, è da notarsi che il Legislatore usa la parola *violenza* in modo generico; quindi non esclude che questa violenza possa anche essere *mediata*. E qui tornano in acconcio le considerazioni del Carrara e del Forti, riportate più sopra (n. 312), aversi, cioè, la rapina quando la cosa sia tolta di dosso al proprietario senza usare violenza *diretta* sopra di lui; ma la violenza sia usata a vincere *mediatamente* la forza fisica di esso, che vuole ritenere la cosa medesima.

Per ciò tutto, io credo che tanto lo spirito, quanto la lettera della legge sarda ammettano esservi titolo di rapina anche quando la violenza sia esercitata *sulla* cosa, purchè però la cosa contrettata si trovi *sulla* persona del soggetto passivo.

316. — Ma ammesso che siavi il titolo di rapina anche quando la violenza è esercitata *sulla* cosa che si trova *sulla* persona della vittima, può sorgere la difficoltà di distinguere la *rapina* dal furto *con destrezza*.

Parmi però, che quando non si perdano di vista i caratteri distintivi della rapina, non sia difficile rinvenire i punti di distinzione fra i due reati. La violenza sulla cosa, perchè siavi rapina, deve essere esercitata, onde vincere *mediatamente* la forza fisica del proprietario, che vuole ritenere la cosa stessa. La clandestinità non è il carattere speciale del furto, come ho notato (n. 19), ma

può concorrere nello stesso. Ora, se l'agente, invece che usare tutte le precauzioni possibili onde non essere scoperto nella sua delittuosa impresa di togliere qualche cosa di dosso a taluno, gli dà un forte strappo alla catena dell'orologio in modo che la vittima avrebbe dovuto accorgersene; o gli si presenta audacemente di fronte e gli toglie di saccoccia il portafoglio senza alcuna diretta violenza alla persona di lui; in queste ipotesi io ritengo debba parlarsi di vera e propria rapina, perchè il proprietario della cosa non poteva non accorgersi del tiro fattogli, e si può sempre credere, che, dove avesse spiegato alcun atto di difesa, il ladro avrebbe desistito (n. 312). Quando, al contrario, il ladro si avvicina con ogni precauzione (1) alla persona del soggetto passivo, introduce con le stesse precauzioni la sua mano nelle saccoccie di lui, e gli invola un qualche oggetto, facendo il possibile perchè non avesse ad accorgersene, vi ha, bensì, la *vis in rem*, perchè nessuna cosa si può contrettare senza usare *forza* sopra di essa, ma questa violenza non fu usata per vincere *mediatamente* la forza fisica del proprietario. Io credo che tenendo presenti questi criteri non si possa equivocare sul carattere giuridico dei due reati; nè potrebbe la rapina essere confusa col furto con *destrezza* (2).

317. — In tema di rapina si esaminò la questione se sia tale l'atto di chi, venuto a rissa con altri, gli strappi di dosso nella lotta un qualche oggetto. La risposta è facile mirando alla intenzione; perchè il furto in tutte quante le sue forme (e la rapina è un furto, con violenza bensì, ma sempre un furto) deve avere per criterio essenziale l'animo di lucrare. Se il corrissante ha tolto *di dosso* altrui in una rissa un qualche oggetto *lucri faciendi gratia,* nessun dubbio che il fatto costituisca una rapina, perchè nella lotta vi ha la violenza e la violenza fu esercitata sulla persona. Così fu deciso dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 19 marzo 1875 (3). Ove, al contrario, l'agente abbia tolto quell'oggetto, non per locupletarsi, ma per menar vanto della sua

---

(1) Parmi che questa teoria possa essere applicata anche al furto commesso *sotto gli occhi del proprietario,* previsto dal Codice toscano (V. n. 107), purchè la roba sia tolta *di dosso* al soggetto passivo; in quantochè la odiosità maggiore risulta dalla maggiore audacia del ladro di togliere la roba stessa, non solo *sotto gli occhi* del proprietario, ma *di dosso* a lui, o dalle sue mani.

(2) In questo senso fu giudicato dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 30 aprile 1869, Ric. P. M. in causa Stipaiuoli *(Gazz. Gen.*, XXI, 2, 107). Fu con questa sentenza deciso esservi « furto con destrezza, non rapina, se il furto si cercò di commetterlo in modo che il derubato non potesse accorgersene.

(3) Ric. N. N. — *Eco dei Trib.* di Venezia, XXV, 698.

vittoria, l'asportazione, non solo non costituirebbe rapina, ma nemmeno furto, od altra azione delittuosa (1).

318. — In nessun Progetto del Codice penale è preveduta la rapina nel senso suaccennato; nè di essa appare dai documenti stampati siasi mai tenuto parola nel seno di alcuna Commissione. Lo ZANARDELLI ed il SAVELLI si servono di questo nome; ma con esso intendono il furto *violento*. È manifesto che i varî compilatori hanno creduto miglior consiglio di abbandonare la sottile distinzione della dottrina fra violenza *sulla persona* e violenza *sulla cosa*, e preferirono di non occuparsi che della violenza *sulla persona* quando l'agente avesse avuto la intenzione di locupletarsi col mezzo di essa.

---

(1) CARRARA, *Programma*, Parte speciale, § 2152, nota 2; MULLER, *Promptuarium*, *verbo vis*, n. 6; LEYSER, *Medit. in pandectas*, *spec.*, 592., *med.*, 1, 2.

PARTE SECONDA

DEL FURTO IMPROPRIO

TITOLO UNICO

DELLA TRUFFA E DELLA APPROPRIAZIONE INDEBITA

CAPITOLO PRIMO

Della truffa.

SOMMARIO.

§ 1.

Della truffa propriamente detta.

319. *Nozione in genere del furto* improprio. — *Perchè si è prescelto il nome di* truffa, *invece di quello di* stellionato *o di* frode. — *La* truffa *nel Diritto romano.*
320. *Definizione della* truffa *conseguente dai criteri della Legge romana.*
321. *Nozione giuridica moderna della* truffa.
322. *La* truffa *nel Codice toscano. — Ipotesi dell'articolo 404 ed osservazioni in proposito.*
323. *Ipotesi dell'articolo 405.*
324. *Il Codice toscano nella ipotesi in cui la* truffa *concorra col* falso *(art. 406).*
325. *Giurisprudenza pratica sull'art. 404 del Codice toscano.*
326. » » *sull'art. 405.*
327. *La* truffa *nel Codice penale sardo e sua nozione giuridica.*
328. *Osservazioni sul primo elemento*: artificio atto ad ingannare; uso di falso nome *o* di falsa qualità *o* di rigiro fraudolento.
329. *Considerazioni circa le* false imprese; *il* potere *o il* credito imaginario; *la* speranza *o il* timore *di un* successo, *di un* accidente *o di* qualunque altro avvenimento chimerico.
330. *Considerazioni sulla formola generica:* o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso, atto ad ingannare o ad abusare dell'altrui buona fede.
331. *Osservazioni sul secondo elemento:* Consegna di fondi o valori.
332. *Sul terzo elemento:* carpire la totalità o parte dei beni altrui. — *Momento consumativo della* truffa.
333. *Il* dolo *come elemento fondamentale della* truffa.
334. *Se nella* truffa *sia ammissibile il tentativo.*
335. *Se siavi truffa quando la vittima della frode tende ad un fine delittuoso. — Ipotesi.*
336. *Una ipotesi speciale di* truffa *preveduta dal Legislatore sardo.*
337. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Circa la nozione giuridica della* truffa.

338. *Giurisprudenza pratica circa la* truffa *consumata.*
339. » » *sulla* truffa *imperfetta.*
340. » » *la consumazione come criterio di competenza.*
341. » » *sulla* truffa *continuata.*
342. » » *sui compartecipanti.*
343. » « *differenza fra la* truffa *e* l'appropriazione indebita.
344. » » *ipotesi in cui non si riscontrarono i caratteri della* truffa.
345. » » *ipotesi di* truffa *con apparenza di altro malefizio.*
346. » » *ipotesi di altro reato, ma non di* truffa.
347. » » » *di* indubbia truffa.
348. » » *concorrenza del* falso *con la* truffa.
349. » » *sulle questioni ai giurati.*
350. » » *sulla prescrizione ed altre massime diverse in tema di* truffa.
351. *Giurisprudenza speciale sull'art. 630 del Codice sardo.*
352. *La* truffa *nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 2.

Della truffa in danno dei minori, interdetti od inabilitati.

353. *Perchè l'abuso dei bisogni, della inesperienza e delle passioni dei minori sia una specie della* truffa.
354. *Ragione della punizione di quest'abuso.*
355. *Quest'abuso secondo il Codice toscano (art. 407).*
356. *Osservazione generale sulla disposizione del Codice toscano.*
357. *Nozione giuridica del reato nei termini del Legislatore toscano ed osservazioni in proposito.*
358. *Se sia ammissibile la scusa dell'ignoranza dell'età minore.*
359. Quid? *se il minore avesse avuto un vantaggio dalle obbligazioni sottoscritte.*
360. *Il reato in esame secondo il Codice sardo (art. 629).*
361. *La Cassazione di Torino in tema di questo reato.*
362. *Il reato di abuso dei bisogni, ecc. dei minori nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 3.

Dello scrocchio (ipotesi del Codice toscano).

363. *Nozione generale dello* scrocchio.
364. *Nozione generale dello* scrocchio *secondo il Legislatore toscano (articolo 408).*
365. *Osservazioni sugli elementi che costituiscono lo* scrocchio.
366. *Pena dello* scrocchio.
367. *Nè il Codice sardo, nè i Progetti del nuovo Codice penale prevedono lo* scrocchio.

319. — Primo tra i furti *improprî* è quello che nella scuola e nella Legislazione romana si chiama *stellionato,* per designare quella forma particolare di delitti, che corrisponde esattamente

alla *truffa* del Codice sardo, o alla *frode* del toscano, o all'*engano* o *estafa* dello spagnuolo, o alla *bulra* (tranello) del portoghese, o alla *escroquerie* del francese.

In questa discrepanza, che tiene soltanto al nome e non alla sostanza della cosa, ho creduto opportuno di seguire l'esempio dello ZANARDELLI (accolto dal SAVELLI), che nel suo Progetto ha adottato la nomenclatura del Codice sardo, cioè di *truffa*, siccome quella che meglio corrisponde al senso più comune delle parole, e che fu sin qui ricevuta nella più gran parte delle provincie italiane, salvo di ricorrere al nome di *stellionato*, ove mi avvenga parlare della Legislazione romana, che, come ho detto, con tal nome chiamava la *truffa*.

ULPIANO così definisce questo reato: *Stellionatus autem obiici posse iis qui dolo quid fecerint sciendum est; scilicet et si aliud crimen non sit quod obiiciatur, quod enim in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubicumque igitur titulus criminis deficit, illi stellionatus obiiciemus* (1).

E dopo aver premesso alcuni esempi, nei quali egli dice esistere azione di *stellionato*, soggiunge: *Item si quis impostura m fecerit, vel collusionem in necem alterius, stellionatus poterit postulari.* E altrove, parlando del medesimo delitto, insegna: « *Nisi ex magna et evidenti calliditate* (2).

Da queste premesse emerge, che secondo il Diritto romano, ove l'azione criminosa avesse mancato di un titolo speciale, era compresa sotto la denominazione generica di *stellionato*, tostochè in essa si fossero riuniti: la *impostura*, l'*animo di far lucro*, e *il danno altrui*.

320. — Il GIULIANI, prendendo le mosse dalla nozione che ULPIANO aveva dato di tale malefizio, tentò di presentarne la nozione giuridica, definendolo: *qualunque impostura diretta a conseguire un indebito lucro, atta ad ingannare e a recare*

---

(1) L. 3, Dig. *de crim. stellion.* — Vogliono i Giureconsulti che il vocabolo *stellionato* abbia origine da un rettile che ha la pelle macchiata di stelle, chiamato *stellio*, e che italianamente si chiama *tarantola*. Gli antichi naturalisti opinavano essere tale animaletto inimicissimo all' uomo (PLINIO, *Hist. natur.*, Lib. 30, Capitolo 10). Secondo il CESAROTTI (*Filosofia delle Lingue*), gli antichi trovavano un'analogia fra questo animale e il delitto in esame, perchè reputavano che la pelle di esso fosse efficacissimo rimedio contro la epilessia. Lo *stellione* ciò conoscendo, tosto che, per cambiarla, la perdeva, se la divorava per sottrarre all'uomo un medicinale così poderoso. Era questa l' improba astuzia che gli attribuivano, e da cui facevano discendere l'analogia.

(2) L. 7, ult. Dig. *de dolo malo*.

pregiudizio al diligente padre di famiglia (1). Questa nozione fu accolta dal PUCCIONI, il quale si fece ad illustrarla (2).

La parola generica *impostura* rappresenta ogni maniera di frode, equivale a macchinazione, collusione, simulazione, dissimulazione, od a qualunque artificio atto a dare al falso l'apparenza del vero, al vero l'apparenza del falso, onde ingannare, circonvenire, illudere altrui. Un tal modo racchiude i caratteri più raffinati del *dolo*, di quel dolo, a cui i giureconsulti romani davano l'epiteto di *malo* (3).

Quanto all'animo di far lucro, si richiede nell'agente il concorso simultaneo del *danno altrui* e della *locupletazione propria*. Ove manchino entrambi gli scopi, o l'uno o l'altra, non si avrà lo *stellionato*, ma si avranno altri e ben diversi delitti.

L'ultimo estremo consiste nella capacità od attitudine dei mezzi usati dall'agente per ottenere il suo scopo. Il Giureconsulto romano vuole che la impostura proceda *ex magna et evidenti calliditate*. Non ogni impostura quindi costituirebbe lo *stellionato*, ma soltanto quella che vale a sorprendere ed ingannare il *diligente ed accorto* padre di famiglia. Gli inganni *goffi* e *grossolani*, nei quali cadono gli idioti, o i padri di famiglia negligenti, non dànno, secondo le leggi Romane, azione di *stellionato*, ma soltanto quella civile per la indennità; e di tale importanza era la prova del concorso di atti fraudolenti, capaci di illudere gli avveduti e diligenti padri di famiglia, che in questo delitto non era punibile il tentativo, poichè il non essere il delinquente riuscito nel suo proposito, dava luogo a ritenere, che non aveva saputo adoperare mezzi efficaci a quel fine.

321. — I concetti sulla truffa (*stellionato*) esposti nel numero precedente sono una diretta conseguenza della nozione, che di questo malefizio ci ha lasciato il Giureconsulto romano. Modernamente, dalla dottrina e dalla pratica si sono fatte talune modificazioni.

Il CARRARA, traendo partito da una sentenza del 4 aprile 1862 della Corte di Cassazione di Parigi, la quale aveva stabilito il principio, che la frode non deve consistere in semplici *parole menzognere*, ma che ad avere lo *stellionato* (com'egli preferisce di chiamare il reato in esame) vi abbisogna qualche cosa di materiale,

---

(1) *Istituz. di Dir. crimin.*, Vol. 2, pag. 476; Macerata, 1841. — Anche GIULIO CLARO si attenne al concetto generale romano dell' *impostura* (Lib. 5, § ult., 3 e 4).

(2) *Il Cod. penale toscano illustrato*, vol. 5, pag. 188, 192.

(3) Più innanzi (n. 371) mi occupo del *dolo ab initio* e del *dolo susseguente*.

una *mise en scène,* un fatto esteriore, l'intervento, ad esempio, di una terza persona, che dia credito alle parole stesse, osserva che la *mise en scène*, non è una formola empirica, non accenna ad una materialità, che non abbia senso giuridico, ma completa l'elemento *soggettivo,* perchè mostra una maggiore astuzia ed una maggiore pertinacia di malvagio volere, e completa l'*elemento oggettivo,* perchè le apparenze esteriori architettate allo scopo di accreditare la parola mendace, rendono più scusabile la credulità della vittima, e aggiungono al fatto un danno *mediato*, che non sorgerebbe a riguardo di chi avesse creduto alle nude parole del primo arrivato; per cui posa il Broccardo: che a dar vita allo *stellionato* non basta qualunque frode diretta al danno altrui, se non è accompagnata da un *apparecchio esteriore*, capace ad illudere (1). Ed in ciò è sostanzialmente concorde la giurisprudenza, la quale, ha deciso « non bastare per la truffa una bugia od una affermazione mendace; ma richiedersi, invece, qualche cosa *di più artefatto, di più maneggiato, di più condotto con quei fili sottili, con quei raggiri,* per cui si perviene al dolo criminoso, e così alla formazione del primo fattore del reato di truffa » (2).

Secondo il Giureconsulto romano, non ogni impostura costituirebbe lo *stellionato,* ma soltanto quella che vale a sorprendere e ad ingannare un *diligente* ed *accorto* padre di famiglia, la *calliditas magna et evidens*. Ora, però, prevale l'opinione, che quando gli artifizi adoperati riuscirono all'inganno del proprietario, sia da respingersi qualunque distinzione tra artifizio *goffo e grossolano* ed artifizio *sottile*. Infatti, quando l'artifizio conduce all'inganno, ed al danno effettivo della vittima, può dirsi che sia stato *idoneo,* e in ogni modo sarà sempre *malvagio,* perchè tra le arti del colpevole vi ha appunto quella di scegliere per sua vittima un individuo così credulo ed idiota, sul quale anche la più patente impostura possa far breccia sull'animo suo. La pratica giurisprudenza delle nostre Corti Supreme ha adottato quest'avviso. Comunque, dovrà aversi riguardo, non al mezzo *in sè stesso* soltanto, ma anche alla coltura intellettuale della vittima (3).

---

(1) *Programma,* Parte speciale, §§ 2344, 2345, 2354. — Di questo avviso sono anche il Paoli (*Esposiz. stor. e scientif. dei lavori di preparaz. del Cod. italiano* — Lib. 2, pag. 129); il Pessina (*Elementi di dir. pen.*, vol 2, pag. 243, Napoli, Marghieri 1883); l'Impallomeni (*La frode punibile — Circ. giurid.* di Palermo, vol. I, seconda serie).

(2) Cassaz. di Torino 5 dicembre 1883, Ric. Longarini, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1883, 533. — Vedi anche il n. 337, XIX.

(3) Li Chauveau ed Hélie sono di quest'avviso, sostenendo che i fatti costitutivi e il rigiro, devono essere considerati *in relazione* alla sagacia ed alla prudenza della vittima; il loro carattere è subordinato allo spirito, alla posizione

Il Carrara, a questo proposito, osserva (§ 2343) che la surriferita dottrina può essere vera in molti casi; ma come regola assoluta può riuscire pericolosa. Quando, egli scrive, l'artefizio sia tale che abbisogni veramente essere ignari di ciò che tutti sanno per cadere nel laccio, il pubblico non si allarma e ne ride, come ridevano i padri nostri delle astuzie adoperate contro il misero Calandrino.

La questione, parmi, si scioglie con facilità ove si abbia riguardo all'*animo* dell'agente; e la stessa citazione di Calandrino può servire di guida. Li Chauveau ed Hélie, distinguendo fra il dolo *civile* e il dolo *criminale,* nei rapporti della truffa affermano consistere il dolo *criminale* nell'*animo di far danno ad altri,* il dolo *civile,* nell'animo di *avvantaggiare se stesso* (1). Questa distinzione fu censurata dal Mittermaier (2), e la censura è trovata giusta dal Carrara (§ 2343, nota 1). — Comunque, si può prendere le mosse dalla medesima per lo scioglimento della questione in esame, fermando il punto, che quando nell'agente concorrano le due specie di *dolo,* cioè quando abbia l'animo di *recar danno* alla vittima, ed insieme quello di *avvantaggiare sè stesso* (le quali due specie devono sempre concorrere, come ho detto più sopra (n. 320), per costituire l'elemento intenzionale in questo reato), i mezzi *grossolani* e *goffi*, che abbia adoperati, possono dare consistenza giuridica alla truffa. Maso e Buffalmacco si *burlavano* di Calandrino; ma non avevano il *dolo malo* di *danneggiarlo avvantaggiando* sè medesimi; volevano eccitare il riso dei vicini e non altro. Perciò è lecito stabilire il principio, che la *grossolanità* o la *goffaggine* dei mezzi adoperati valgano a dar vita alla truffa ogni qual volta siano diretti, *non* a burlarsi della vittima, *ma* al *danno* di lei, con il *vantaggio* o la *locupletazione* dell'agente (3), essendo la truffa un reato contro la proprietà.

---

sociale ed alla professione della vittima stessa (*Théorie* etc., § 3483, Bruxelles, 1845. — Quanto alla giurisprudenza delle nostre Corti di Cassazione veggasi il n. 337, specialmente le tesi XIII, XIV, XXI, XXII.

(1) *Théorie* etc., § 3465, Bruxelles, 1845. Il *dolo malo* era così definito dal diritto romano (L. 1, pr. Dig. *de dolo malo*): *Dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, decipiendum, fallendum alterum adhibitam.*

(2) *Gerichtsaal,* anno 1858, fasc. 2.

(3) Secondo il Pessina, l'essere proprio della truffa, consiste *in un lucro illegittimo in danno altrui, conseguito mercè una insidia tesa all'altrui buona fede* (*Elementi di diritto penale,* vol. 2, pag. 242, Napoli, Marghieri, 1883). E più avanti scrive pur esso (pag. 249) che « l'artificio doloso può essere anche grossolano; ma deve essere, *almeno,* proporzionato al grado di attitudine intellettuale del truffato ». — Ciò fu anche ritenuto dalla Corte Suprema di Torino colla sentenza 9 giugno 1886, Ric. Cesarini e Rabilli (N. 337, XXI).

Quanto all'animo di far lucro, altro ed essenzialissimo estremo della truffa, sostiene il CARRARA, che in alcuni casi non sia necessario il danno *effettivo,* ma che vi equivalga il danno *potenziale* (1), ove l'inganno abbia prodotto il *risultato* dello *spoglio di un diritto,* quantunque non susseguito dalla perdita della proprietà. Per eliminare ogni imputabilità converrebbe che la frode non potesse produrre alcun effetto giuridico; e porta, a questo proposito, la sentenza 7 marzo 1857 della Cassazione di Firenze, la quale ha deciso « che il danno potenziale equivalga, nei congrui casi, al danno effettivo, trovando frode consumata nell'essersi con artifizi procurata una firma, quantunque non ancora, nè mai, il colpevole avesse incassato danaro (§ 2348).

322. Il Legislatore toscano, fedele all'avviso della dottrina, che la truffa può essere esemplificata in alcune sue forme, dalle quali i giudicanti avessero a desumere un criterio per distinguere nelle contrattazioni gli artifizi criminosi dai non criminosi, ma non può essere definita, non ha dettato una definizione di questo malefizio, ch'esso chiama *frode;* negli articoli 404 e 405 prevede otto ipotesi particolari, delle quali vengo a trattare particolarmente; comminando a quelle contenute nell'art. 404 (e sono sei) la pena del furto *semplice;* alle altre due, comprese nell'articolo 405, la pena della truffa, che è l'appropriazione indebita del Codice sardo.

Prima ipotesi (art. 404, lett. *a*). — È reo di *frode*, chiunque si attribuisce un nome, una qualità od una commissione, che non ha, o eccita speranze o temenze chimeriche. Indicata l'indole dei mezzi, dei quali ha usato l'agente, il Legislatore passa a tener proposito dell'effetto che hanno prodotto, cioè quello di aver *ottenuto la consegna di qualche cosa, con animo di farla sua.* E qui torna facile comprendere, essere indifferente alla legge il sapere per qual contratto l'agente è pervenuto al suo fine: abbia ricevuto la cosa a mutuo, o a precario, o in deposito, o in vendita, o in permuta, nulla importa; è soltanto necessario constatare che l'abbia ottenuta per frode, per impostura, usando dei mezzi sopra ricordati. La parte intenzionale del fatto criminoso sta nella prava volontà di far lucro, a danno altrui. Qui però è d'uopo osservare che non era necessario che il Legislatore parlasse, come ha fatto in seguito di altri casi, del concorso del dolo, mentre il far sua la cosa altrui col mezzo di impudenti menzogne,

---

(1) Anche la Cassaz. di Firenze con sentenza 9 marzo 1870, ha giudicato bastare il danno *in potenza* (n. 325, X).

è tal fatto che ha in sè tutti caratteri del dolo, senza che sia necessario esprimerli (1).

Seconda ipotesi (articolo 404, lett. *b*). — Il Legislatore ha in mira colùi che « dolosamente, vende, permuta, dà in pagamento od impegna cose altrui, come se fossero sue, o cose vili, e men preziose della loro apparenza, come se fossero preziose, o più preziose di quello che sono ». I casi qui enunciati sono attinti in parte alle Leggi romane (2). Il lucro nel delinquente e il rispettivo danno altrui, consistono, nel primo caso, nel privare il proprietario della cosa sua, e nell'esporre chi l'ha ricevuta in buona fede a restituirla al vero padrone; nel secondo, nell'esigere da cosa vile, o men preziosa, un prezzo, o un credito, che realmente non ha, in danno di chi la riceve.

Il CARRARA osserva, che la difficoltà consiste nel discernere il *dolo lecito*, che interviene senza delitto nelle contrattazioni usuali, dalla *frode*, che è il criterio dello *stellionato;* e trova due limiti in questa materia. Il primo limite è quello che movendo dal principio politico doversi dalle leggi provvedere soltanto ai vigilanti, lascia affatto senza riparo chi resti vittima di codeste arti, applicando il dettato del Giureconsulto romano *licet contrahentibus sese invicem circumvenire* (3). Vi ha un secondo limite, al quale giungendo l'inganno, le leggi provvedono all'illuso con riparazioni civili, annullando il contratto quando il dolo fu causativo del consenso: ma non vanno più oltre. Al di là di questi due limiti, sorge una terza forma, nella quale il dolo assume il nome di frode, e compariscono la criminalità del fatto ed il bisogno di repressione penale. Ma se questa forma, nota assai giustamente, è facile a riconoscersi nei casi supremi, è delicatissima e difficile tale ricerca negli infimi casi (4).

Terza ipotesi (art. 404, lett. *c*). — In questa terza ipotesi sono preveduti i seguenti casi (5):

---

(1) PUCCIONI, *Il Cod. penale toscano illustrato*, vol. 5, pag. 195.

(2) *De perjurio si sua pignora esse quis in instrumento iuravit, crimen stellionatus fit* (Dig. 47, L. 20). — *Si quis cum res pignori daret, adfirmavit hoc aurum esse, et ita pignori dederit.... stellionatum fecit.*

(3) Anche il PESSINA è di questo avviso. Le astuzie, egli scrive, che sogliono accompagnare le contrattazioni, la esagerazione del valore e dei pregi della cosa che si vende, non possono essere confuse coll'inganno punibile, senza nuocere alla libertà delle contrattazioni (*Elem. di diritto penale*, vol. 2, pag. 243 — Napoli, Marghieri, 1883).

(4) *Programma*, Parte speciale, § 2342.

(5) Il caso preso di mira in questa terza ipotesi è tolto dalla L. 1, Cod. *De crim. stellion.*, così concepita: *Improbum quidem et criminosum fateris easdem*

Di colui che vende o permuta la cosa stessa a diversi acquirenti;

di colui che vende come libero un fondo ipotecato o vincolato ad altri;

di colui che ipoteca un fondo che sostiene libero, e che ha ipotecato ad altri;

di colui infine, il quale aliena o ipoteca un fondo, che accerta essere vincolato, o ipotecato per somme minori di quello che lo è in fatto.

Quarta ipotesi (art. 404, lett. *d*). — È reo di frode colui che dolosamente cede ad altri un credito già da lui esatto o ceduto ad altri, o che essendo stato soddisfatto del suo credito, lo esige nuovamente *e con dolo* esige un nuovo pagamento (1).

Quinta ipotesi (art. 404, lett. *e*). — Il Legislatore prevede il caso di taluno che avesse dato in consegna ad altri, sotto qualunque titolo, la cosa mobile, e quindi, avendola sottratta dolosamente al consegnatario, lo richiama a restituirla o a pagargliene il valore. Inutile è l'osservare, scrive il Puccioni, quanto sia evidente la mala fede di colui, che per l'accennato artificio espone a danno evidente il detentore della cosa, procurando a sè medesimo un illecito lucro (2).

Sesta ipotesi (art. 404, lett. *f*). — Il Legislatore, dopo avere enumerati i vari casi, con una disposizione generalissima comprende in questa sesta ipotesi tutti i casi costituenti il delitto di frode, cioè *ogni fatto*, con il quale « sorprendendo l'altrui buona fede, con artifizi, maneggi, raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti, o nel seguente art. 405, si procura un ingiusto guadagno in danno altrui ».

Si vuole che sia sorpresa l'altrui buona fede con *artifizio, maneggi* o *raggiri,* onde ottenere ingiusto guadagno a danno altrui. Checchè sia della proprietà delle parole che esprimono il modo tenuto dal frodatore onde ingannare altrui e procurarsi indebito lucro, certo è, scrive il Puccioni (pag. 199), che stanno

---

res pluribus pignorasse, dissimulando in posteriori obligatione, quod eadem aliis pignori tenerentur; e dalla L. 3, Dig. *eod. tit.: Si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit: nam hæ omnes species stellionatum continent.* Il Legislatore toscano ha completato l'idea del testo romano, estendendola al fatto di alienare come libero da ipoteche, o come soggetto a minori aggravi, un fondo vincolato, o sottoposto a pesi maggiori.

(1) La L. 20 Dig. *mandati,* così dispone, con inimitabile laconismo: *Ubi creditor numeratam pecuniam iterum accepit .... stellionatus nomine propter suam calliditatem plectitur.*

(2) *Il Cod. penale toscano illustato,* vol. 5, pag. 197, 198.

a rappresentare quella fraudolenta circonvenzione, che estorce il consenso nelle contrattazioni e che racchiude i massimi gradi del dolo, quella *magna et evidens calliditas*, di cui tiene proposito Ulpiano. Il Puccioni, che nell'interpretare la definizione del Giuliani (n. 320), ha sostenuto che i mezzi *goffi* e *grossolani* non possono dare consistenza giuridica allo *stellionato,* è coerente a sè medesimo. Io, dal mio canto, mi riporto all'avviso che ho esternato circa l'attitudine dei mezzi (n. 321). Ma il dotto criminalista si fa la domanda, se nella formola generica di questa ipotesi si possa ritenere compreso il fatto (preveduto dal Codice sardo) di coloro che turbano la libertà degli incanti con doni, promesse, od artifizi, diportandosi in modo che la cosa esposta in vendita sia stata rilasciata ad un prezzo superiore od inferiore a quello che sarebbe risultato dalla naturale libera concorrenza; e risponde affermativamente, perchè in questo fatto si riscontrano tutti gli estremi che costituiscono il delitto di frode, non facendo ostacolo a questo concetto le parole *sorprendendo l'altrui buona fede.* Codeste parole non si riferiscono soltanto al modo fraudolento tenuto dal delinquente nell'estorcere il consenso della persona a cui vuol nuocere; ma possono naturalmente e giuridicamente essere adattate al compratore o al venditore agli incanti, a cui pregiudizio è avvenuta la frode.

Lo stesso articolo 404, § 2, sottopone a querela di parte il procedimento nel solo caso preveduto nella terza ipotesi; lo che dimostra che gli altri casi ammettono l'esercizio dell'azione pubblica.

323. — Nel successivo articolo 405, il Legislatore toscano contempla due altri casi di frode: quello del proprietario che sottrae la cosa propria al sequestro giudiziale (1), e quello di colui, che ritoglie dolosamente il pegno al suo creditore. Ma vuole che i fatti siano accompagnati da *dolo (dolosamente)*, cioè da raggiri, macchinazioni, artifizî costituenti la frode. Questi due modi sono repressi con la pena della truffa (appropriazione indebita); mentre le ipotesi dell'art. 404 sono represse colla pena del furto *semplice.* Nè deve meravigliare questa differenza di pena (osserva il Puccioni, pag. 202), perchè quando la frode colpisce direttamente la proprietà altrui, come avviene nei casi dell'art. 404, è giusto che sia punita alla pari del furto *semplice;* quando, invece, tende a distruggere, non la proprietà, ma la garanzia data al creditore,

(1) Questa ipotesi costituisce, secondo il Legislatore sardo, un reato *contro la pubblica amministrazione* (art. 300): e non un reato contro le persone.

fermo sempre rimanendo il credito, il danno è minore e deve essere minore la pena.

Lo stesso Puccioni tratta successivamente (pag. 203 e 204) la questione, se i due delitti in esame siano di azione *pubblica* o *privata*. Il dubbio nasce da ciò, che l'articolo 405 richiama l'articolo 397, che prevede la truffa (appropriazione indebita), e nel delitto di truffa non si può procedere che in seguito a querela di parte. Dopo avere ribattuti gli argomenti in sostegno della tesi dell'azione privata, viene alla conclusione che i due delitti in esame siano perseguibili con azione pubblica; specie per la politica importanza del primo di questi due delitti, che non può lasciare alla parte privata soltanto, il diritto di intentare l'azione penale (1).

324. — L'articolo 406 del Codice in esame dispone doversi decretare la pena anzidetta o del furto *semplice* o della truffa (appropriazione indebita) « ognorachè il fatto non cada, come falsità, sotto una pena più grave ».

Sulla giuridica intelligenza di questa disposizione può sorgere una questione abbastanza grave. La falsità vera e propria può associarsi alla truffa, cioè alla frode del Codice toscano, come delitto *principale*, o come *mezzo* per consumare la frode. L'articolo si esprime in termini generali; occorre esaminare se il Legislatore abbia voluto riferirsi ai precetti della scienza, od allontanarsene.

Fra la falsità e la truffa o frode, vi ha la differenza, che la falsità cade sopra un oggetto materiale, su cui l'agente pone tutta la sua malizia per ingannare altri, in esso solo fidando; al contrario, nella truffa o frode, la circonvenzione è diretta alla vittima, che è aggirata dagli inganni del falsificatore. Ora, la falsità è *principale*, quando tutta riposa sull'oggetto materiale, che di per sè solo ha prodotto l'effetto sperato dall'agente; è *secondaria*, quando ha servito di *mezzo* agli artifizi dell'agente per giungere ad ingannare la vittima. Tizio, ad esempio, ha falsificato una cambiale: si reca dall'apparente debitore di essa per esigerla, o la gira ad altri per ottenerne il prezzo; qui il fatto dell'agente si posa sulla cambiale falsificata, la quale sola ha portato lucro al falsificatore, danno a chi l'ha presa per vera e sincera. La falsità aduque è *principale*. Sempronio, per illudere Cajo affinchè

---

(1) Per tutte le ipotesi prevedute negli articoli 404 e 405 il Legislatore toscano accorda, come nella truffa (appropriazione indebita), la diminuzione della metà della pena in caso di restituzione della cosa o di indennizzo (n. 373).

gli impresti denaro, fabbrica attestazioni false o false credenziali, che lo dipingono per uomo facoltoso, probo ed onesto; mediante le medesime ottiene il denaro richiesto: — oppure Tizio vuol vendere come composto di perle vere un vezzo di perle false; crea una perizia di gioielliere, che attesti essere il vezzo di gran valore, e circonvenendo Mevio, lo induce a comprarlo e a pagargliene il prezzo. In questi casi la falsità è *secondaria,* perchè ha servito di *mezzo* alla truffa o frode. Afferma il Puccioni (1) che per i precetti della scienza, se la falsità è *principale,* domina l'azione *pubblica* della falsità; se è *secondaria* od *accessoria,* deve essere inflitta la pena della frode; e conchiude dovere l'articolo in esame essere inteso nel modo seguente.

Se l'agente avrà commesso vera e propria falsità istrumentale congiunta alla frode, sarà punito con la pena dovuta alla falsità, qualora sia più grave di quella minacciata alla frode; sarà punito con la pena riservata alla frode, quando la falsità fosse caduta su fogli, che non hanno carattere di documento, e che hanno servito come *mezzo* a rendere più credibile e pericolosa la circonvenzione e la impostura.

Il Mori chiama una *antica rilassatezza* la distinzione sulla falsità *principale* od *accessoria;* onde, a suo avviso, quando è intervenuta falsità, dovrebbe sempre applicarsi la pena che le è comminata, non quella minacciata allo *stellionato* (2).

Io credo che ben si apponga il Puccioni. Nella teorica della prevalenza, sorge, è vero, assai sovente la questione del *mezzo;* ma una tale questione si scioglie facilmente quando si ponga attenzione all'indole giuridica del mezzo adoperato. O questo *mezzo* è *per sè stesso* un misfatto; ed allora, non v'ha dubbio che debba essere punito, poichè altrimenti si avrebbe un malefizio constatato immune da repressione. O questo *mezzo* non è un reato *per sè stante,* ed allora non deve avervisi alcun riguardo. È questo, in altri termini, il concetto, secondo me, giustissimo, del Puccioni. Dato che il *mezzo* sia per sè stesso un misfatto, dovrà farsi un'altra indagine: o è punito di più della truffa o frode, e si applicherà la pena minacciata al delitto configurato al *mezzo* colla teorica o della concorrenza o dell'assorbimento, a seconda delle norme del diritto scritto; o è maggiore la pena minacciata alla frode, e dovrà questa pena applicarsi.

Parmi che questo sia il modo di sciogliere più facilmente e più giuridicamente la proposta questione.

---

(1) *Il Cod. penale toscano illustrato,* vol. V; pag. 206, 207.
(2) *Teoria del Cod. penale,* pag. 317.

325. — *Giurisprudenza pratica sull'articolo 404 del Codice toscano.*

I. Il delitto di frode punito dall'articolo 404, lett. *f*, Cod. pen. toscano (sesta ipotesi), si ritiene consumato ogni qual volta l'agente ha posto in opera artifizi, maneggi o raggiri diretti a sorprendere l'altrui buona fede per procurarsi un ingiusto guadagno, sebbene poi un tale guadagno non siasi verificato (Cassaz. di Firenze 20 maggio 1866, Ric. Feroci e Terni — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 176; *Legge*, anno 1866, I, 833; *Racc.* Bettini, XX, I, 496) (1).

II. Non possono determinarsi *a priori* le arti e le macchinazioni idonee a costituire la frode; ma dipende dal giudizio incensurabile dei Tribunali l'apprezzare l'indole dei fatti necessari a costituirla (Cassaz. di Firenze 28 settembre 1866, Ric. Panicucci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1866, I, 34).

III. Gli artifizi, maneggi o raggiri richiesti dall'articolo 404, lett. *f* (sesta ipotesi) del Cod. pen. toscano, pel delitto di truffa, si risolvono *in atti capaci di dare al falso l'apparenza del vero*, o viceversa. Rifiutare quindi la prova della *verità* di quei fatti, sulla cui affermazione si riscontra la frode, perchè tengansi per *falsi*, è un abuso di potere. Non difende un tale rifiuto la massima che l'ammissione della prova, e specialmente della testimoniale, è rimessa all'arbitrio del giudice, dacchè nel dato caso la prova tende ad escludere un estremo, senza del quale non esisterebbe il reato (Cass. di Firenze 20 febbraio 1867, Ric. Baldessari — *Legge*, anno 1867, I, 319; *Racc.* Bettini, XIX, I, 156).

IV. Quando vi è macchinazione, artifizio o raggiro per sorprendere l'altrui buona fede e per procacciarsi un ingiusto guadagno, si hanno tutti gli estremi del delitto di frode previsto dall'articolo 404, lett. *f* (sesta ipotesi) del Codice penale toscano (Cass. di Firenze 15 giugno 1867, Ric. Lombardi e Della Noce — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 206).

V. Si rende colpevole del delitto di frode previsto dall'articolo 404 lett. *b* (seconda ipotesi) del Codice toscano, chiunque dolosamente dà in pagamento del suo debito una cosa vile (nella specie un biglietto della cosi detta *Banca di complimenti*) come se fosse un biglietto della Banca Nazionale avente il valore legale che vi è espresso; senza che a rendere punibile questo fatto occorra l'intervento di artifizi, maneggi o raggiri (Cassazione di Firenze 27 novembre 1867; Ric. P. M. in causa Gistri — *Annali Giur. Ital.*, anno 1867, I, 311; *Racc.* Bettini, XIX, I, 759; *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 29).

VI. È posta regolarmente nelle questioni sulla frode la menzione degli artifizi, maneggi o raggiri usati per sorprendere l'altrui buona fede (Cassazione di Firenze 30 maggio 1868, Ric. Sordi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 59).

---

(1) Più avanti esamino la questione, se nella truffa o frode sia ammissibile il tentativo (n. 334).

VII. Fa retta e giusta applicazione dell'articolo 404, lettera *f* (sesta ipotesi) del Codice toscano, quella sentenza, la quale, dopo avere ritenuti i fatti che stanno a carico dell' imputato qualificandoli per maneggi, artifizi, o raggiri, diretti a sorprendere l'altrui buona fede per procurarsi un ingiusto guadagno, dichiara l' imputato stesso colpevole del delitto di frode, e come tale lo condanna nella pena indicata dalla legge (Cass. di Firenze 16 gennaio 1869, Ric. Del Mare — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 103).

VIII. Vi ha delitto di estorsione, e non di frode, quando pei fatti dichiarati costanti dal giuri, è stabilito che l' accusato, colla incussione del timore di gravi danni personali o patrimoniali, ha costretto vari individui a dargli del denaro (art. 404, § 1, lett. *a* - prima ipotesi - Codice pen. toscano) (Cass. di Firenze 4 agosto 1869, Ric. Poggiolini e Monti — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 201).

IX. Se l'esattore di un'Amministrazione sottrae documenti spediti da altra Amministrazione, comprovanti il *dare* di questa, e quindi redige sopra i medesimi dei conti non registrati in computisteria, onde gli siano consegnati dei mandati per esigerli per proprio conto, commette il delitto di frode. Vi è parimenti delitto di frode nel fatto di quell'esattore, il quale, allo scopo accennato, si finge mandatario dell'Amministrazione e sorprende in tal modo l'altrui buona fede. Si ha poi il delitto di falsità istrumentale, se l'esattore, onde impedire lo scoprimento della sua frode, sopprime un documento, come, ad esempio, una lettera ufficiale del capo dell'Amministrazione, che riporta il conto del *dare* e dell'*avere* quale esso risulta (Cass. di Firenze 27 settembre 1869, Ric. Sordi — *Legge*, anno 1870, I, 289).

X. Si ravvisano gli estremi del delitto di frode contemplato dall'articolo 404, lett. *f* (sesta ipotesi) del Cod. pen. toscano, nell'operato di coloro i quali, per sorprendere con artifizi e raggiri l'altrui buona fede, e procurarsi un indebito lucro, appongono falsi *bolli* o false *etichette* con la iscrizione *Acqua della Torretta*, *Acqua delle Tamericci* a fiaschi ripieni d'acqua affatto diversa da quella indicata nelle *etichette* medesime, ponendoli in commercio come se fosse la vera acqua che sgorga da quelle sorgenti. A mente del citato articolo, le espressioni: *ingiusto guadagno che* (il frodatore) *si procura in danno altrui*, non riguardano solamente il danno *in atto*, ma anche quello *in potenza*, ossia *il pericolo del danno*, come avviene appunto nel tentativo di frode, che è punibile sebbene nessuna utilità patrimoniale abbia arrecato all'agente. La massima di ragione comune, che non ha luogo l'azione penale quando il *dolo* può essere purgato coll'esercizio dell'azione civile, procede e si applica nei delitti di azione *privata*, non già nei delitti di azione *pubblica*, fra i quali è da annoverarsi la frode (Cassazione di Firenze 9 marzo 1870, Ric. Tintorini ed altri — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 351).

XI. L' uso di artifizi, maneggi e raggiri diretti a sorprendere l'altrui buona fede per procurarsi un ingiusto guadagno, costituisce il delitto

di frode, contemplato dall'articolo 404, lett. *f*, del Codice toscano (sesta ipotesi). Questo delitto si ritiene consumato nel luogo in cui, col mezzo delle suddette macchinazioni, fu sorpresa la buona fede altrui; non in quello in cui furono dal delinquente preparati i mezzi atti a raggiungere lo scopo criminoso (Cassaz. di Firenze 11 febbraio 1871, Ric. Giorgetti e Marcucci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 63).

XII. La supposizione di nome e di persona fatta per procurarsi un ingiusto guadagno costituisce *frode* quando è meramente *verbale;* e trapassa in falsità quando si estrinseca in un *documento* (Cassazione di Firenze 18 marzo 1871, Ric. Montini, Est. Paoli — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 45).

XIII. Quando il fattore di una bolletta di riesportazione, per errore o negligenza, abbia dichiarato cose contrarie al vero, se poi si giovi dell'errore a scopo di contrabbando, il suo operato risolvesi in un artifizio, maneggio o raggiro costitutivi del reato di frode (Cassazione di Firenze 5 aprile 1873, Ric. P. M. — *Legge*, anno 1873, I, 617).

XIV. Coloro, che dopo essersi cibati insieme in un'osteria, simulano un alterco, e partono senza prima avere pagato lo scotto, commettono il delitto di frode (Cassazione di Firenze 1° settembre 1874, Ric. Fallani — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, I, 321; *Legge*, anno 1875, I, 61; *Gazzetta del Procur.*, X, 96) (1).

XV. L'abuso dell'altrui firma in bianco mediante sovrapposizione di obbligazione a carico del firmatario con suo danno, anche meramente *possibile*, costituisce il reato di falso istrumentale, intellettuale o ideologico,

---

(1) La sentenza osserva nei *considerando*, che « la simulazione della rissa fu il *mezzo*, che fece ottenere l'ingiusto guadagno di non pagato scotto ». La questione è trattata *in terminis* dal NYPELS annotatore delli CHAUVEAU ed HÉLIE (*Théorie*, etc., § 3202, 2, nota 4; Bruxelles, 1845), allo scopo di vedere se nella ipotesi in esame siavi un furto, una semplice mariuoleria, (*filouterie*), od una truffa; e riportando le osservazioni di DEVILLENEUVE e CARETTE, che nella loro *Raccolta di Giurisprudenza*, dopo avere riferite contrarie decisioni di varie Corti francesi, sostengono non esservi nella ipotesi stessa gli estremi di reato, si unisce a quest'avviso, essendo difficile trovarvi gli estremi della truffa e mancandovi l'estremo essenziale del furto, cioè la *sottrazione*, la quale è esclusa dalla consegna volontaria. È da notarsi che il Codice francese del 1810, nell'art. 401 annovera tra i furti anche *les larcins* (ladronecci) e *les filouteries* (mariuolerie). Parmi che il solo fatto di chiedere all'oste da mangiare, non accompagnato da alcun raggiro od artifizio fraudolento, non costituisca una truffa. È bensì vero che l'oste rimane ingannato nella sua giusta aspettativa di essere immediatamente soddisfatto dello scotto; ma si trova nella condizione di qualsiasi altro negoziante, il quale vende la sua merce nella speranza di essere tosto pagato, e che dopo di averla spesso troppo affrettatamente consegnata, scorge allontanarsi e sovente anche smarrire la speranza stessa. C'è la sola differenza, che nel caso dell'oste manca la impossibilità di rivendicare ciò che ha somministrato; ma questa differenza non mi sembra sufficiente ad imprimere nel fatto i caratteri della truffa (V. la tesi XVII).

e non soltanto quello di frode (Cassazione di Firenze 2 aprile 1884, Ric. Riparbelli, Est. Mori-Ubaldini — *Giur. pen.*, anno 1884, 298).

XVI. Costituisce falso in atto pubblico, e non frode a sensi del Codice penale toscano, l'alterazione di una bolletta del lotto (Cass. di Firenze 12 novembre 1884, Ric. Marchetti, Est. Giorgieri — *Riv. pen.*, XXI, 231).

XVII. Il solo presentarsi ad un locandiere ordinandogli dei pranzi a domicilio e non pagandoli di poi, non costituisce il delitto di frode a sensi dell'articolo 404 Cod. pen. toscano (Cass. di Firenze 21 febbraio 1885, Ric. Battelli, Est. Salucci — *Legge*, anno 1885, I, 462; *Giur. pen.*, anno 1885, 224).

326. — *Giurisprudenza pratica sull'art. 405 Cod. toscano.*

I. L'accettazione del sequestratario è necessaria per l'efficacia del sequestro di fronte ai terzi, non già per togliere al debitore il diritto di disporre delle cose sequestrate. Questo diritto cessa tostochè il debitore abbia avuto notizia giudiziale del sequestro. Perciò il debitore si rende colpevole di frode, prevista dall'art. 405 del Cod. pen. toscano, sottraendo la cosa propria al sequestro giudiziale, quand'anco il sequestratario non abbia accettato (Cassaz. di Firenze 22 febbraio 1871, Ric. Cortonesi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 51; *Legge*, anno id., I, 577).

II. La sottrazione della cosa propria sottoposta al sequestro autorizzato dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, ed eseguito nei modi stabiliti dalla legge stessa, costituisce il reato di frode previsto dall'articolo 405, lett. *a* (prima ipotesi) del Cod. pen. toscano (Cass. di Firenze 1° aprile 1874, Ric. Malevolti-Bertolini — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, I, 119).

III. Commette frode il debitore sequestrato, tanto se sottrae la cosa propria al depositario, quanto se la sottrae dopo che il depositario gliene ha fatto consegna fiduciaria. La regolarità di un sequestro giudiziale è sufficientemente dimostrata con analoga dichiarazione rilasciata dal Cancelliere dell'Autorità giudiziaria, sotto la cui giurisdizione il sequestro fu eseguito (Cassazione di Firenze 7 giugno 1882, Ric. Di Renzone — *Riv. pen.*, XVII, 66).

327. — Secondo il Legislatore sardo l'essere proprio del reato di truffa consiste nel *carpire* un illecito lucro mediante un inganno (1); onde gli elementi essenziali di questo malefizio sono tre, e cioè:

---

(1) Art. 626 del Codice del 1859:

« Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia

L'uso di un artificio atto ad ingannare;
la consegna di fondi o valori;
il carpire, mediante questa consegna, la totalità o parte dei beni altrui.

Il primo di questi elementi è descritto, anzitutto, con enumerazione di esempi; e poscia è enunciato con formola generale. Gli esempi sono: — l'uso di falsi nomi; — l'uso di falsa qualità; — il rigiro fraudolento per far creder vero ciò che non è tale. Di questa terza ipotesi vi sono varie esemplificazioni sottordinate, cioè il rigiro diretto a far credere la esistenza di false imprese, o di un potere, o di un credito immaginario; e quello diretto a suscitare la speranza o il timore di un successo, o buono o cattivo, di un accidente, o di qualunque altro avvenimento chimerico.

A queste tre figure il Legislatore ne aggiunge una che le comprende tutte, e di cui le precedenti sono applicazioni concrete; e questa figura, che enuncia, come giustamente osserva il Pessina (1), la essenzialità propria dell'inganno, è *l'artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare o ad abusare dell'altrui buona fede.*

Codesta nozione giuridica della truffa non è, in sostanza, che la riproduzione della nozione giuridica che della *escroquerie* dà il Codice francese del 1810 (art. 405), con la sola aggiunta della formola generica, che nel Codice francese non si trova.

Il secondo elemento, cioè il *conseguimento del lucro illegittimo,* è enunciato (sull'esempio dello stesso Codice francese) in due momenti distinti; e cioè: — nel farsi consegnare o rilasciare, mercè l'inganno, danaro, fondi, mobili, obbligazioni, quitanze o liberazioni, che non ispettino; — nell'avere, con questo mezzo, carpito la totalità o parte degli altrui beni.

328. — Il primo esempio, contenuto nel primo elemento, è *l'uso di falsi nomi.* L'uso di falsi nomi costituiva nel Diritto romano

---

altro artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare, o rilasciare danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere e con multa estensibile a lire due mila, salve sempre le pene maggiori, se vi è reato di falso ». — Ma quando l'importare della cosa o della obbligazione carpita superi il valore di lire cinquecento la pena del carcere non può, per l'articolo 630, essere minore di tre anni, e la multa non minore di lire trecento. — Circa l'inciso *salve sempre le pene maggiori*, valgono le considerazioni esposte nella ipotesi che colla truffa concorra il falso (n. 324).

(1) *Elem. di dir. pen.*, Vol. II, pag. 246; Napoli, 1883.

il crimine di falso, tanto se l'uso fosse stato verbale, quanto se scritto. La regola di PAPINIANO è assoluta: *Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur* (1). Modernamente, l'uso di un falso nome per *iscritto* costituisce il crimine di falso quando l'atto in cui è preso può produrre una obbligazione qualunque od una liberazione, e causare pregiudizio altrui; o quando è destinato a far prova del suo contenuto. Al contrario, è da annoverarsi fra i mezzi coi quali si commette la truffa, quando non contenga nè obbligazione, nè liberazione, nè disposizione qualsiasi atta a nuocere altrui, e che d'altronde non abbia carattere a constatare i fatti che vi si contengono.

Il PESSINA su questo proposito stabilisce (2) i seguenti pronunciati: — Che l'uso del falso nome non è costituito altrimenti che dalla parola asseveratrice di falso nome; e basta questo semplice uso perchè sussista la truffa, senza essere mestieri che siasi mirato con esso a presentare la esistenza di false imprese; — che non può essere bastevole a costituire il reato di truffa quando l'usurpazione poteva facilmente essere riconosciuta (3); — che è d'uopo che l'uso del falso nome abbia avuto efficacia sulla determinazione della persona ingannata nel momento per essa nocivo, ma utile al frodatore; — che poco monta se il nome sia puramente immaginario o effettivamente appartenga ad un terzo, purchè non sia il nome di colui che lo assume, amenochè non sia conosciuto sotto di esso.

Il secondo esempio è l'uso di *false qualità,* e vale la stessa distinzione. O la falsa qualità usurpata in un atto qualunque è solo destinata ad ingannare un terzo circa la vera posizione sociale dell'agente, ed allora non è che un rigiro fraudolento costitutivo della truffa; od essa dà vita ad un diritto, o l'atto in cui è presa è destinato a far prova del suo contenuto, ed allora questa immutazione del vero non è più una semplice truffa, ma diventa un vero falso. La qualità falsa, scrive il PESSINA (op. cit., p. 247), abbraccia ogni condizione personale che, ispirando fiducia negli altri uomini, trascini qualcheduno a compiere un atto a lui nocivo, ed utile a colui che assume quella condizione; e cade in questa figura di reato colui, il quale, dopo essere cessata in lui

---

(1) L. 13, pr. Dig., *Ad leg. Cornel. de falsis.*

(2) *Elem. di dir. penale,* Vol. II, pag. 247; Napoli, 1883. — Vedi anche CHAUVEAU ed HÉLIE, *Théorie,* etc., § 3471; Bruxelles, 1845.

(3) Questo pronunciato deve essere posto in armonia con quanto il PESSINA scrive più innanzi (pag. 249), che cioè l'artificio doloso può anche essere grossolano; ma deve essere almeno proporzionato al grado di attitudine intellettuale di colui che ne fu vittima.

una data qualità, continui ad esercitare le operazioni dipendenti da essa, lasciando ignorare ch'essa è cessata.

Il terzo esempio è il *rigiro fraudolento*, che il Codice francese del 1810 chiama invece *manovra fraudolenta*. Tanto l'uno quanto l'altro, sono termini vaghi e indefiniti, che permettono tutte le incriminazioni possibili. Un atto innocente o puerile può essere considerato quale un *rigiro;* le più rette proposizioni e le più semplici cure potrebbero assumere codesto carattere.

Nel Diritto romano il Pretore erasi riservato di apprezzare le circostanze del *dolo* e di permettere l'azione quando gli sembravano gravi: *Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit, et justa causa esse videbitur, judicium dabo* (1). Con questo editto il Pretore (secondo ULPIANO), aveva voluto impedire che le frodi criminali non diventassero sorgente di guadagno per gli autori e di rovina per le vittime (2).

Il Legislatore, colla formula *rigiro fraudolento,* si è prefisso lo scopo di proscrivere ogni arbitraria distribuzione di pene, e di circoscrivere l'azione dei giudici in certi limiti tracciati. Esso ha procurato di fare una distinzione tra i fatti fraudolenti, che, semplici in sè stessi e quindi facilmente sventabili, non presentano un vero pericolo; e quelli che, più complicati e meglio orditi, allarmano la sicurezza dei cittadini, perchè possono ad ogni piè sospinto sorprendere la loro prudenza. La legge penale non deve occuparsi delle piccole astuzie che accompagnano buon numero di contratti, siccome quelli che sfuggono ad ogni repressione per la difficoltà stessa di fornirne la prova, e che se fossero incriminate potrebbero essere un pericolo alla libertà del commercio; ma deve intervenire soltanto allora che i fatti si presentano sotto un aspetto grave; quando i consociati impotenti a difendersi contro di essi hanno bisogno di essere protetti dalla giustizia; quando avviene una perturbazione sociale che esige una riparazione.

In questo modo devono essere intese le parole *rigiro fraudolento;* le quali, perchè possano dare esistenza giuridica alla truffa, devono avere le seguenti condizioni, come si rileva dal testo e dallo spirito della disposizione in esame.

Conviene, anzitutto, che questi fatti possano essere qualificati *rigiri.* In secondo luogo questi rigiri devono essere *fraudolenti.* In terzo luogo devono essere di natura tale da fare impressione

---

(1) L. 1, § 1, Dig. *De dolo malo.*

(2) *Hoc Edicto Praetor adversus varios et dolosos, qui aliis obfuerunt calliditate quadam, subvenit; ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis simplicitas damnosa.* — L. 1, pr., Dig. *eod. tit.*

sulla persona lesa e a determinare la sua fiducia. Finalmente devono avere lo scopo *di persuadere, di far credere* che esistono *false imprese,* un *potere* od un *credito immaginario,* o di far nascere la *speranza* od il *timore di un successo, di un accidente* o di *qualunque* altro avvenimento *chimerico.*

I *rigiri* sono i mezzi posti in opera per sorprendere l'altrui fiducia. Essi suppongono una combinazione di fatti, una macchinazione preparata più o meno astutamente. Non basterebbero quindi le parole artificiose, le menzogne, le vaghe speranze, ove non fossero accompagnate da un *apparecchio esteriore* capace di illudere (n. 321).

Questi *rigiri* devono essere *fraudolenti.* Se l'agente è in buona fede, i rigiri, quand'anche avessero cagionato un qualche pregiudizio facendo vittima un terzo di una impresa falsa, non sarebbero elemento di truffa.

Devono fare impressione *sulle persone lese,* e determinarne la fiducia. E qui sorge la questione, che ho già trattata, sulla distinzione fra gli artifizi *grossolani* e *sottili* (nn. 320, 321); onde mi dispenso dal ripetere ciò che ho detto.

La quarta condizione si riferisce allo scopo che l'agente si propone coi rigiri. Non basta che i mezzi adoperati siano *rigiri,* che questi *rigiri* siano *fraudolenti,* che siano atti ad ingannare la prudenza della vittima; ma è necessario che siano specialmente usati a persuadere la esistenza dei fatti, od a far nascere quei sentimenti che sono indicati dalla legge.

329. — Le *false imprese* possono essere di due specie: le *immaginarie,* e quelle che esistono *realmente,* ma sono *differenti* da quelle che si descrivono. Quanto alla prima specie non sorge difficoltà; la *falsità* della impresa è la prova la più completa della truffa. La questione è più difficile nelle altre ipotesi. Però, osservano giustamente li CHAUVEAU ed HÉLIE (1), che una impresa è falsa agli occhi del contraente quando è diversa da quella che i rigiri gli avevano promesso. Se si dovesse intendere altrimenti resterebbe aperta una larghissima strada alle frodi le più pericolose e le più difficili ad evitare.

La categoria dei fatti che tendono a *far credere un potere od un credito immaginario* racchiude tutti quegli atti che hanno lo scopo di far credere che l'agente possiede dei titoli, una posizione sociale, una fortuna, delle relazioni, una potenza insomma qualunque che in fatto non possiede. A questo proposito si affaccia

---

(1) *Théorie,* etc., § 3485; Bruxelles, 1845.

la questione, se sia necessario, come nelle false imprese, che il potere od il credito siano *del tutto* immaginari. Se, ad esempio, la posizione che si è data l'agente è reale, ma siano soltanto immaginari il potere od il credito, vi sarà truffa? Parmi che la questione debba essere risolta in senso affermativo. Quando i *rigiri* hanno per iscopo di far credere la esistenza di un credito o di un potere che realmente non esistono, la circostanza che la posizione occupata dall'agente poteva dargli questo potere o questo credito non sarebbe causa giustificativa della truffa. Importa poco che un individuo, spacciandosi per impiegato di una amministrazione, si arroghi un potere immaginario, o che, pur essendo realmente impiegato di questa amministrazione, si rivesta di un potere che egli non ha, e che è proprio della amministrazione stessa. In quest'ultima ipotesi la frode sarebbe anzi più pericolosa, perchè più facile la illusione. Il potere od il credito devono essere reputati immaginari dal momento che l'agente non può mantenere le sue promesse, e che, facendole, sapeva che non avrebbe potuto corrispondervi (1).

L'ultima categoria dei *rigiri* comprende quelli che hanno per iscopo *di far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento*. Codeste vaghe espressioni racchiudono le ipotesi le più frequenti; poichè, il più delle volte, gli autori di rigiri raggiungono il fine che si erano proposto eccitando la cupidigia e le passioni con vane illusioni e splendide promesse. Ma se si avvera il successo, l'agente dovrà rispondere di truffa? Facciamo una ipotesi. Taluno si fa consegnare una somma di denaro facendo nascere la speranza di ottenere la esenzione dal servizio militare; e l'esenzione è accordata. Occorre una distinzione. O la esenzione fu ottenuta dietro le pratiche dell'agente, e non c'è truffa, perchè il denaro sborsato non sarebbe che il prezzo dei servigi resi; vi sarà un altro delitto, ove i mezzi per ottenerla siano stati illeciti. O la esenzione fu ottenuta indipendentemente dal concorso dell'agente, ma per altra causa o legale o fisica da costui conosciuta e che non aveva palesata, ed il promesso avvenimento era chimerico, perchè non dipendeva da lui il farlo succedere; avveratosi per altri mezzi ai quali egli non prese parte, non può cangiare la natura della sua azione.

A lato dei rigiri che hanno per iscopo di far nascere la speranza di un successo il Legislatore pone quelli che si propongono

---

(1) È questo l'avviso delli Chauveau ed Hélie (*Théorie* etc., § 3487, Bruxelles, 1845).

di eccitare il timore di un *accidente* o di un *avvenimento chimerico*. E sono applicabili le stesse considerazioni; ben inteso, però, che l'*accidente* o l'*avvenimento* non devono consistere nella realizzazione di violenza, nè in minaccia, perchè altrimenti il fatto vestirebbe un carattere diverso. L'accidente o l'avvenimento devono essere *chimerici*, cioè *impossibili* a succedere. Se il rigiro si riferice ad un fatto *esistente* e *certo* non potrebbe costituire elemento di truffa.

330. — Il Codice sardo, dopo avere enumerati *in via di esempio* i mezzi, coi quali si può commettere una truffa, soggiunge, che può essere commessa anche *con qualsivoglia altro artificio o maneggio doloso atto ad ingannare o ad abusare dell' altrui buona fede;* formola codesta che manca nell'art. 405 del Codice francese, e che corrisponde alla *machinatio ad circumveniendum, decipiendum, fallendum alterum adhibita* dei Romani. La generalità di questa formola potrebbe, nella pratica, essere pericolosa, poichè non intesa nel rigore dei principî giuridici può condurre alla confusione del dolo *civile* col dolo *penale*. Conviene, nell'applicarla, tenere presenti i principî che ho esposti circa la qualità dei mezzi e non dimenticare che il fatto assume i caratteri della truffa, non solo se i mezzi siano atti *per sè stessi* ad ingannare o ad abusare dell'altrui buona fede, ma anche in riguardo alla *coltura intellettuale* della vittima (1).

---

(1) Scrive il Pessina (coerente al principio da lui sostenuto dover essere l'artificio doloso almeno proporzionato al grado di attitudine intellettuale della vittima), che il reato apparisce allora che l'individuo danneggiato era per natura e coltura in tale condizione di mente che, anche adoperando l'ordinaria prudenza possibile al suo stato intellettuale, gli sarebbe stato difficile di evitare di essere passivo di un inganno o di una sorpresa (*Elem. di dir. pen.*, Vol. II, pag. 249; Napoli, 1883). — Quando (giova ripeterlo) l'artifizio conduce all'inganno ed al danno effettivo, è sempre malvagio, essendovi tra le arti del colpevole quella di scegliere per sua vittima un individuo così credulo ed idiota che anche la più patente impostura possa far breccia sull'animo suo. L'*attitudine* del mezzo ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede non deve (giova pure ripeterlo) essere considerata in relazione soltanto alla *natura* del mezzo stesso, ma anche in relazione allo stato *intellettuale* della persona danneggiata. — Il Carrara (*Programma*, Parte Speciale, § 2362) esterna l'avviso esservi frode punibile nel fatto di colui che dissimula la propria abilità in un gioco d'arte per trarre i gonzi a più grossa scommessa. In quest'avviso si potrebbe concorrere ove l'agente per dissimulare la propria abilità usasse un artifizio; ad esempio, se giocando al bigliardo, essendo maestro, fingesse di essere novellino. In questo caso vi sarebbe *un artifizio doloso atto ad ingannare l'altrui buona fede*. Ma ove ciò non fosse, e la dissimulazione si limitasse ad una semplice *reticenza*, o ad una *negativa* non accompagnata da alcuna macchinazione, parmi che allora non dovrebbe parlarsi di truffa.

331. — Il secondo elemento della truffa si ha *nella consegna di fondi o valori.*

Il Legislatore si è vivamente preoccupato della necessità di stabilire una distinzione tra le frodi *leggere* e le *gravi,* fra quelle che facilmente si possono evitare e quelle che dominano con artifizi la libertà dei cittadini. A questo fine egli ha prescritto che i mezzi adoperati siano *rigiri fraudolenti,* che volle definire e specificare; ed a questo stesso fine esige che i rigiri siano seguiti dalla *consegna* di fondi o valori. Se questa consegna, infatti, non ha luogo, i rigiri restano vaghi ed incerti; è quasi impossibile apprezzarne il carattere, l'attitudine, l'abilità; e si deve presumere che siano stati inefficaci. La loro criminosità si costata colla costatazione dell'*effetto* che hanno prodotto. La *consegna* od il *rilascio* di fondi non costituiscono adunque la *consumazione* del reato, perchè non bastano ad integrare la ipotesi giuridica della truffa, senza il distornamento in proprio profitto della cosa consegnata o rilasciata; ma ne è uno dei caratteri essenziali, senza i quali ogni incriminazione è priva di fondamento (1).

Da questo principio scaturisce la conseguenza che esiste un'intima connessione fra i mezzi impiegati onde ottenere la consegna di fondi o valori, e la consegna stessa; relazione come di causa ad effetto. Se la consegna fu determinata da altre cause che non siano artifizi fraudolenti della specie indicata dal Legislatore, non si avrà truffa, poichè diventa elemento di questo malefizio solo allora che siasi ottenuta con uno di detti mezzi.

L' articolo in esame prevede la consegna od il rilascio di *fondi,* di *mobili,* di *obbligazioni,* di *disposizioni,* di *biglietti, promesse, quitanze,* o *liberazioni.* Tutte queste diverse espressioni accumulate dal Legislatore onde colpire tutti gli atti pregiudizievoli indicano due specie di valori: gli *effetti mobili* e le *obbligazioni scritte.* Colle indicazioni dei *fondi* e dei *mobili,* la legge ha voluto necessariamente escludere gli *immobili.* Infatti la truffa essendo un furto *improprio,* non può applicarsi *direttamente* (al pari del furto) che a cose *mobili;* non ne segue però che non possa avere indirettamente per iscopo un *immobile,* quando l'agente cerca di farsi consegnare, con i suoi artifizi, o la somma di denaro che ne costituisce il valore, o il documento che ne rappresenta la proprietà.

Le parole *obbligazioni, disposizioni, promesse* o *liberazioni,* abbracciano in generale tutti gli atti, dai quali può sorgere un diritto, e coll'aiuto dei quali si può arrecare pregiudizio al patri-

---

(1) Chauveau ed Hélie, *Théorie,* etc., § 3496, Bruxelles, 1845.

monio altrui. Tuttavia è necessario che l'atto consegnato rivesta talune di queste qualità.

Ma tutti questi oggetti non devono *spettare* all'agente; ed in questa niuna spettanza, si concreta quella *illegittimità* di guadagno, che costituisce l'indole speciale di ogni reato contro la proprietà altrui (1).

332. — Terzo elemento della truffa è *il carpire la totalità* o *parte dei beni altrui*.

Gli artifizi fraudolenti non sono che un atto *preparatorio* di questo malefizio, e la consegna non ne è che un atto di *esecuzione*. Questa consegna non lo consuma, perché se l'agente, onde ottenerla, ha costretto e sorpreso la fiducia della vittima, può ancora non avere *ingannato* codesta fiducia, sia impiegando vantaggiosamente a beneficio di chi effettuò la consegna i valori consegnati, sia facendone la restituzione. Il reato è consumato soltanto allora, che gli oggetti furono volti a *profitto* dell'agente. La truffa si integra nel fatto del *carpimento*, cioè nel distornamento di tutti i beni o di parte di essi in pregiudizio del proprietario: e questo distornamento consiste nella dissipazione, o nell'uso della cosa consegnata o rilasciata per effetto degli artifizî fraudolenti, o anche nella volontà manifestata di appropriarsela senza restituirla al legittimo proprietario.

333. — Ma non conviene dimenticare che un elemento fondamentale deve informare la truffa, cioè il *consilium fraudis;* ed è facile il comprendere come gli atti costitutivi del *mezzo* che si adopera, per la loro stessa natura contengono il dolo, non solo in senso generale, ma anche nel suo significato speciale, come *lucri faciendi causa*. Posto l'inganno mercè il rigiro, si può dire che *res ipsa dolum habet* (2); perciò, avvenuta la *consegna* o verificatosi il *rilascio,* c'è la presunzione *juris,* che l'agente abbia già *carpito* la totalità o parte dei beni della vittima, e quindi abbia volto a profitto proprio gli oggetti stessi. Ma l'elemento del dolo acquista una maggiore importanza per la possibilità che manchi il proponimento di una illegittima locupletazione *alterius detrimento,* mancanza, a provare la quale deve accingersi il solo agente, stando in favore dell'accusa la *presunzione* ch'egli avesse

---

(1) Pessina, *Elementi di dir. pen.*, vol. 2, pag. 249, 256 — Napoli, 1883.

(2) La Cassazione di Firenze, con sentenza 20 giugno 1868, Ric. Tellini, Est. Pasqui (*Legge,* anno 1868, 890), ritenne questa massima. Così quella di Torino con sentenza 20 marzo 1879 (n. 350, V).

avuto *l'animo di lucrare* e che realmente abbia rivolto a suo profitto la cosa statagli consegnata. A questo proposito è da osservarsi essere indifferente che l'inganno sia stato adoperato nell'interesse proprio o di un terzo, valendo la regola generale circa il lucro in tema di furto (n. 26); ed è da osservarsi altresì che la *causa di lucro* è esclusa dall'*animus damni vitandi;* ond'è, che se mediante un fraudolento rigiro si è ottenuto il rilascio o la consegna di cose non ispettanti a colui cui furono date, non può ravvisarvisi una truffa quando il fatto fu commesso allo scopo di reintegrare un diritto proprio.

334. — Sorge questione se nella truffa sia ammissibile il tentativo.

Pellegrino Rossi sostiene la negativa, perchè in grande numero di casi è assai difficile distinguere i caratteri criminosi di certe astuzie. Chiamare il Magistrato a pronunciare il suo giudizio su semplici tentativi di truffa, sarebbe fare della giustizia umana un gioco, un'arme di metafisica (1). Ma questa considerazione avrebbe fondamento ove il tentativo punibile avesse vita pel solo fatto dei rigiri fraudolenti e indipendentemente dalla susseguita consegna dei valori. Non vi sarebbe infatti incriminazione più vaga e più arbitraria di quella di codesti rigiri isolati dal fatto materiale, che solo vi imprime un carattere certo e rende costante la loro criminosità. Ma il tentativo della truffa, ristretto al caso in cui i rigiri abbiano operato la consegna o il rilascio di fondi o valori, ha per base un fatto determinato facilmente apprezzabile. Esso infatti (il tentativo) differisce dalla truffa perfetta soltanto in ciò, che i valori od i fondi consegnati o rilasciati all'agente non hanno potuto essere convertiti in vantaggio proprio di costui o di altri, e che per conseguenza non avvenne un danno (2).

335. — Il Carrara esamina la questione (§ 2346), se quando la vittima della frode tende ad un fine delittuoso vi sia truffa; e presenta le ipotesi della donna che va dalla fattucchiera per

---

(1) *Traité de droit penal*, Liv. II, chap. XXXI in fine.

(2) Stanno per la punibilità del tentativo di truffa anche il Carrara (*Programma*, Parte speciale, § 2347) e li Chauveau ed Hélie (*Théorie*, etc., § 3508; Bruxelles, 1845) perchè può avvenire, osserva il Carrara, che nelle varie contingenze dei casi la macchinazione fosse idonea, ma un imprevisto accidente abbia scompigliato il rigiro nel momento stesso in cui l'ingannato stava per consegnare la cosa sua. — La giurisprudenza pratica delle nostre Corti Supreme hanno, in più incontri, ammesso la truffa imperfetta (n. 339).

ottenere un filtro onde far morire il marito; e di colui che ricorre al mago perchè coi suoi incantesimi lo aiuti a rubare un tesoro, che si trova in un fondo altrui. Crede l'esimio professore che nè l'una, nè l'altro possano muovere querela pel denaro speso senza raggiungere l'intento, perchè quando il paziente del reato è più esecrabile di colui che lo ha ingannato, la sanzione penale non deve prostituirsi a proteggerlo.

Parmi che il principio sia troppo assoluto. Nelle ipotesi suavvertite sarà forse da accogliersi l'avviso del CARRARA; ma potrebbe talvolta concorrere la *buona fede* nell'ingannato; ed allora non saprei perchè si avesse a negargli l'azione di truffa. La ipotesi si è presentata e formò oggetto di giudizio del Supremo Magistrato di Torino. Un tale fu indotto con artifizi e rigiri a consegnare una somma per avere una quantità di biglietti falsi e col loro spendimento fare un vistoso guadagno. I biglietti falsi non si produssero e l'ingannatore s'impossessò della somma statagli consegnata. La causa della consegna era turpe; ma poteva essere giustificata la locupletazione dell'agente con detrimento dell'ingannato? La Cassazione prefata decise infatti che « la buona fede, il cui abuso per l'articolo 626 del Codice sardo costituisce il reato di truffa, altro non significa che la *credulità* del truffato, senza riguardo alla intrinseca moralità della causa, per la quale costui siasi indotto a consegnare la cosa sua; onde può esistere *buona fede*, nel senso di detto articolo, quando pure la causa fosse *turpe*, od anco *delittuosa* (1).

336. — Il Codice sardo nell'articolo 627 prevede una ipotesi particolare di truffa, quella cioè in cui taluni « sui pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime si intromettono nei contratti come sensali, se la loro mediazione ha cooperato alla frode commessa da alcuno dei contraenti »; e minaccia la pena del carcere estensibile ad un anno. Codesta ipotesi non è preveduta dal Codice francese del 1810 e fra i Codici che vigevano in Italia; il solo parmense la contemplava nell'articolo 449, usando identica formola. Il caso è frequentissimo e senza una disposizione speciale sarebbe punibile soltanto allora, in cui presentasse i caratteri di complicità nella truffa operatasi a danno dei contraenti. Notisi che il fatto deve essere commesso sui *pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime*. Quest'ultima espressione, in *occasione delle medesime*, potrebbe far supporre che si riferisse

---

(1) Sentenza 27 luglio 1887, Ric. Bonati e Zamboni, Est. Malagoli — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 262.

alle sole *fiere* perchè, ove si avesse voluto riferirla ai mrəcati od alle fiere, grammaticalmente avrebbe dovuto dirsi *in occasione dei medesimi*, dovendo, nella concorrenza di due nomi, di genere mascolino l'uno, e di genere femminino l'altro, l'aggettivo che li riguarda in comune essere posto col genere mascolino. Però, tenuto conto che identica è la ragione della legge, deve ritenersi che identica ne sia la disposizione; la esclusione dei mercati dalla formola non potrebbe essere giustificata. Ove poi la intromissione delittuosa avesse luogo fuori delle circostanze anzidette dovrebbe essere giudicata colle norme generali, che regolano la teorica della compartecipazione.

337. — *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Nozione giuridica della truffa.*

I. Vi ha reato di truffa secondo il disposto dell'art. 626 Cod. penale sardo, quando, mediante artifizi o maneggi di *qualsiasi maniera*, si riesce ad ingannare l'altrui buona fede, e a procurarsi, per questo modo, un indebito guadagno (Cassaz. di Torino 15 febbraio 1867, Ric. Veggetti, Est. Baronj — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 196).

II. Lo spaccio di un biglietto senza valore portante cifra eguale a quella di altri biglietti della Banca Nazionale, quand'anche riconoscibili a prima giunta a chi li osservi (come i noti biglietti da lire cinquanta della così detta *Banca di complimenti* in essi enunciata con questo nome), ove l'offerta sia bastata a sorprendere la buona fede del ricevente che lo cambia, costituisce per sè solo, senz'uopo di raggiri, delitto di frode in chi ne ritenga l'importare ritrattone (Cassazione di Torino 31 maggio 1867, Ric. Sogno — *Legge*, anno 1868, I, 155).

III. Non può, secondo il Codice penale sardo, esservi reato di truffa se non rimanga accertato che per parte dell'imputato vi furono maneggi e raggiri per ingannare l'altrui buona fede (Cassaz. di Torino 13 settembre 1871, Ric. P. M. e Mazzei, Est. Merello — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 269).

IV. Non può, secondo il Codice austriaco ed il sardo, verificarsi reato di truffa, se non rimanga accertato che da parte del reo furono impiegati artifizi o raggiri per trarre altrui in inganno (Cassaz. di Firenze 31 gennaio 1872, Ric. Penso, Est. Nicolai — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 48).

V. Gli estremi della truffa (art. 626 Cod. sardo) sono: che siansi adoperati artifizi o maneggi atti ad ingannare l'altrui buona fede; e che, con tali mezzi, sia stata carpita la totalità o parte degli altrui beni (Cassazione di Firenze 8 aprile 1874, Ric. Fava, Est. Trecci — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, I, 2, 171).

VI. Non è colpevole di truffa nè di appropriazione indebita colui il quale procura il proprio vantaggio approfittando dell'errore altrui

(Cassazione di Torino 11 marzo 1876, Ric. Montecchi, Est. Bruni — *Foro Ital.*, anno 1876, II. 159).

VII. Si verifica il reato di truffa quando con artifizi o maneggi dolosi, atti ad ingannare o ad abusare dell'altrui buona fede, si arrivi a carpire la totalità o parte degli altrui beni. Lo stato di mente, specie la imbecillità di colui a danno del quale si commette, non vale ad escludere la truffa (Cassazione di Torino 17 luglio 1878, Ric. Valentini e Ruga, Est. Rossi — *Legge*, anno 1879, 121).

VIII. I mezzi onde si commette il reato di truffa non sono indicati dall'articolo 626 del Codice penale in via tassativa, ma dimostrativa (Cassazione di Torino 4 dicembre 1878, Ric. Giacoletti — *Legge*, anno 1879, 422).

IX. Se il mendacio di un contraente non è per sè solo un saldo fondamento dell'azione di truffa, lo è però quando viene accompagnato da dolose prove per farlo credere vero a persone di poca esperienza (Cass. di Torino 18 gennaio 1882, Ric. Rovetti e Ghiglione, Est. Mattarocci — *Giur. pen.*, anno 1882, 111).

X. La circostanza che colui, il quale pagò un debito di gioco con effetti cambiarî, possa, secondo le leggi civili (articoli 1802, 1804 Codice civile) impugnare di nullità tali effetti, non esclude il danno possibile da discriminare la frode commessa nel gioco dal truffatore e la alterazione della data commessa dal medesimo in detti effetti cambiarî (Cassaz. di Torino 4 aprile 1882, Ric. Maronelli ed altri, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 177).

XI. Non è dolo *civile*, ma dolo *penale*, quello che si risolve in artifizi, raggiri e maneggi dolosi, mercè cui si giunga a violare il diritto di proprietà ed a carpire le cose altrui (Cassazione di Torino 25 maggio 1882, Ric. Vismara, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1882, 351).

XII. La parola *carpire* usata dall'art. 626 Codice penale ha la sua spiegazione nelle antecedenti espressioni *farsi consegnare* o *rilasciare*, e si traduce quindi nel concetto di cosa ottenuta con taluno degli artifizi o maneggi dolosi indicati dalla legge (Cass. di Torino 15 settembre 1882, Ric. Prigioni, Est. Secco-Suardo — *Giur. pen.*, anno 1882, 443; *Legge*, anno id., II, 784).

XIII. È vano il dedurre contro la esistenza della truffa che il mezzo impiegato fosse tale da non poter essere creduto da persone di ordinaria prudenza, perchè se il mezzo stesso fu efficace a conseguire l'intento propostosi dall'agente l'obbietto si dimostra confutato dal fatto. D'altronde la legge, che intende a tutelare qualunque persona dalle frodi, non poteva certo non proteggere coloro, che per la loro poca intelligenza o per la loro crassa ignoranza hanno appunto maggior bisogno di essere difesi dai truffatori, i quali, al fine di riuscire a carpire l'altrui, vanno in traccia delle persone di poca mente e di una più facile credulità

(Cass. di Torino 1° febbraio 1883, Ric. Nardi e Galliano, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1883, 102) (1).

XIV. È carattere distintivo della truffa il maneggio e raggiro doloso da cui taluno viene indotto a consegnare una cosa che il colpevole ha in animo di carpire, quando sia atto *ad ingannare l'altrui buona fede* (Cassazione di Torino 12 ottobre 1883, Ric. Cavallini, Est. Pinelli — *Giur. pen.*, anno 1883, 473) (2).

XV. Una menzogna, non accompagnata da artificio o maneggio doloso, non influente nella sostanza della contrattazione liberamente intesa fra le parti, e non producente un lucro illegittimo, può dar luogo ad azione civile, ma giammai ad azione penale per truffa (Cassazione di Torino 5 dicembre 1883, Ric. Longarini, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1883, 533). (3).

XVI. Non vi ha reato di truffa, quando manchino l'animo di lucrare illegittimamente, dolosamente, e l'avidità della cosa altrui (Cassaz. di

---

(1) Trattavasi nella specie di una vecchia donna mezzo imbecille, dalla quale gli imputati si erano fatti rimettere denari ed oggetti di vestiario in suffragio dell'anima di alcuni suoi congiunti, facendole credere che questi reclamavano con lettere (che avevano essi imputati simulato e che mostravano alla vittima), opere di suffragio.

(2) L'imputato aveva fatto credere alla parte lesa di saper prevedere ed influenzare gli avvenimenti mediante giochi di carte e sortilegi; e con ciò era riuscito a carpire oggetti preziosi e denari per un importo di lire dugento.

(3) La sentenza riporta il testo dell'articolo 626 Codice penale Sardo, indi prosegue: « Ora, da codesti svariati mezzi così speciali, concreti e positivi si rivela perspicuo il concetto che non ogni mendacio, nè ogni inganno adoperato in una contrattazione sia quell'*artifizio* o *maneggio doloso*, che si richiede come elemento costitutivo del reato di truffa. Una *semplice menzogna* non può certo elevarsi a dolo penale, a quella *magna et evidens calliditas* contenente in sè tanto di criminoso da renderlo reato; altro è il dolo civile, altro il penale. Sarebbe mestieri che il mendacio fosse estrinsecato sotto forma di *artifizio* o di *maneggio doloso*, che venga montato, rivestito, circondato di apparato, e tale che sia propriamente atto ad ingannare l'altrui buona fede. Che se, al contrario, la menzogna fu semplice, un puro mendacio senz'altro artifizio o maneggio doloso, contro la quale bastava la più volgare ed ordinaria prudenza, l'accorgimento più comune perchè non avesse effetto, ed intanto taluno vi cadde per supina credulità, *imputet sibi*, e salva l'azione civile, il diritto punitivo non lo soccorre. Adunque, le stesse parole dettate dalla legge, sì le prime più specifiche, che le ultime più sintetiche e comprensive — *qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso* — tutte denotano scolpitamente che non basta una bugia, una affermazione o una negazione mendace, ma che si richiede invece qualche cosa di più artefatto, di più maneggiato, di più condotto con quelle fila sottili, con quei raggiri mediante i quali si perviene al dolo criminoso, e così alla formazione del primo fattore del reato di truffa. E oltre a ciò è mestieri ancora che codesto *artifizio* o *maneggio doloso* sia diretto ed immediato al soggetto di che trattasi; che l'uno sia all'altro in perfetta correlazione come causa od effetto; che sia esso che produca la consegna della cosa, della obbligazione, o simili; e non ne

Torino 9 gennaio 1884, Ric. Moisè, Est. Pomodoro — *Giurispr. pen.*, anno 1884, 37) (1).

XVII. L'artificio o raggiro costitutivo del reato di truffa può anche risultare dal tacere alla vittima dell'inganno una circostanza, la quale, se nota, non la avrebbe indotta a contrattare. Nè vi ha truffa senza dolo (Cassazione di Napoli 23 agosto 1884, Ric. Jocle, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XXI, 358).

XVIII. Nel reato di truffa non si ha riguardo all'efficacia dei raggiri ed artifizi in via *assoluta*, ma in via *relativa* all'individuo truffato. Così la supina e stravagante ignoranza di una persona non toglie il carattere di truffa al fatto di colui, che con simulate arti di magia o stregoneria ne approfitta per carpire denaro od altri beni (Cassazione di Palermo 21 dicembre 1885, Ric. Sacco, Est. Filetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 388).

XIX. Se la menzogna, la millanteria e la promessa fallace usate per conseguire denaro non bastano per sè a costituire l' elemento caratteristico della truffa, costituiscono però sempre codesto reato quando vengono accompagnate da un complesso di fatti che siano atti ad ingannare la buona fede (Cass. di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Allasia e Miniotti, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 57; *Legge*, anno id., II, 103).

XX. Se i raggiri, i maneggi e gli artifizi dolosi, adoperati per commettere una truffa, debbono essere tali da ingannare od abusare dell'altrui buona fede (e su questa materia sia possibile sollevare gli obbietti della *magna calliditas* dei Romani e della *mise en scène* dei francesi, o di fatti esteriori idonei ad avvalorare la menzogna), così non deve dirsi quando si versi sopra fattispecie, nella quale chi commette la truffa abbia fatto uso di falso nome o di falsa qualità (Cass. di Torino 13 aprile 1886, Ric. Londini, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 196).

XXI. Il valore dei raggiri, artifizi ed inganni, dolosamente adoperati per carpire denaro deve essere apprezzato, non in se stesso, ma in rapporto alla persona scelta per vittima. Quindi gli artifizi ed inganni, anche grossolani e goffi, possono essere fattori di truffa quando siano *adeguati* (2) alla persona a cui si carpisce denaro (Cassaz. di Torino 9 giugno 1886, Ric. Cesarini e Rabilli, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 279; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 214; *Legge*, anno id., II, 822).

---

rimanga come un fatto accidentale, o puramente occasionale ed estraneo. E vuolsi ancora che il lucro sia illegittimo, sia un illecito guadagno; e che vi concorra il dolo, non solo nel senso generico come volizione a delinquere, ma anche nel suo significato specifico *lucri faciendi gratia*. E però abbisogna il concorso di tutti questi fattori perchè vi sia il reato di truffa ». — La fattispecie relativa si trova al n. 344, VII.

(1) Si trattava di un tale che, facendo figurare altra persona, aveva preso a mutuo del denaro, che poi puntualmente restituì senza essere richiesto.

(2) V. n. 330 e nota corrispondente (pag. 454).

XXII. Il vanto di un potere immaginario (sortilegio, esorcismi), con cui si estorce denaro ai credenzoni, può costituire quell'inganno e raggiro che dànno vita al reato di truffa (Cassazione di Torino 12 luglio 1886, Ric. Grumi, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1886, 384, 385).

XXIII. A costituire la truffa non è sempre necessario un raggiro diretto a far credere la esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario; ma basta qualunque artifizio doloso atto a sorprendere la buona fede (Cass. di Torino 17 novembre 1886, Ric. Tarantola, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1887, 132; *Legge*, anno id., I, 711).

338. — *Circa la truffa consumata.*

I. Nel reato di truffa (art. 626 Cod. pen.) vi è la consumazione quando la cosa su cui cade passa effettivamente, e non per finzioni giuridiche, in potere del raggiratore (Cassazione di Palermo 23 febbraio 1874, Ric. Valsecchi, Est. Salis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, I, 2, 126).

II. La truffa secondo il Codice penale sardo deve dirsi consumata tostochè l'agente sia riuscito ad ottenere la *consegna* della cosa, a conseguire il possedimento della quale erano preordinati gli artifizi e i maneggi dolosi di lui. È colpevole di truffa consumata quegli, che mediante raggiri fraudolenti, atti ad abusare dell'altrui buona fede, sia giunto a farsi sottoscrivere e quindi a *carpire* una obbligazione *eccedente* la somma, o *diversa* da quella intesa (Cassaz. di Firenze 2 giugno 1877, Ric. Sacconi, Est. Trecci — *Foro Ital.*, anno 1877, 374),

III. Perchè una truffa relativa ad una obbligazione possa dirsi consumata e non soltanto tentata è necessario che l'agente abbia, col mezzo della obbligazione che si fece rilasciare con doloso maneggio, conseguito in tutto od in parte la somma o le cose formanti l'oggetto della obbligazione (Cass. di Torino 22 marzo 1882, Ric. Bozzola, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 151).

IV. Colui, che con doloso artifizio fa credere ad una persona che in un rotolo di carta contenente marche da giuoco di ottone si contengono tante monete d'oro da lire dieci, e rimettendolo alla persona stessa riesce a carpirle la dichiarazione di avere ricevuto il pagamento del prezzo della cosa venduta, è colpevole di truffa consumata e non soltanto tentata, quantunque, scopertasi in seguito la frode, la detta persona abbia ricuperata la cosa venduta (Cassaz. di Torino 26 luglio 1882, Ric. Sidoli, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1882, 409, 410).

V. La truffa è consumata una volta che l'accusato, non solo sia riuscito a carpire al danneggiato una scheda di associazione portante una obbligazione superiore a quella da esso verbalmente asserita, ma abbia poi ceduto ad altri quella scheda, e quindi citato in giudizio il sottoscrittore di essa per ottenere il pagamento del prezzo (Cass. di Roma 29 novembre 1882, Ric. D'Ayala, Est. Ferreri — *Riv. pen.*, XVII, 228; *Legge*, anno 1883, II, 83).

VI. Il reato di truffa è consumato col carpimento dei valori quantunque l'agente li abbia poscia restituiti in seguito alle lagnanze della vittima fatta con diverse persone (Cassaz. di Torino 6 maggio 1886, Ric. Gastaldi, Est. Biella — *Giurispr. pen.*, anno 1886, 262; *Legge*, anno id., II, 169).

339. — *Sulla truffa imperfetta.*

I. In materia di truffa havvi principio di esecuzione cadente sotto la sanzione penale, e quindi reato tentato, anche senza che la rimessione dei valori abbia cominciato ad avere effetto. Basta che i raggiri siano condotti al punto, che il truffato sia pronto alla detta rimessione, ma ne sia impedito da contingenze indipendenti dall'agente. L'effettiva consegna darebbe al reato maggiore gravità, e ne costituirebbe la consumazione (Cassaz. di Torino 24 marzo 1849, Ric. Torre — *Racc.* Bettini, I, 461, e seg.).

II. È punibile il tentativo di truffa manifestato con principio di esecuzione, ma sospeso da circostanze indipendenti dalla volontà. È poi tale tentativo il carpire con falso certificato di povertà promesse di sovvenzioni in occasione di supposto matrimonio di supposta zitella, quando la possibilità di esigere o di desistere fu tolta dall'arresto (Cass. di Torino 7 aprile 1857, Ric. De Ferrari — *Racc.* Bettini, IX, 1, 371).

III. Il tentativo di truffa è punibile quando i raggiri adoperati per ottenere la cosa in proprio od altrui profitto, comunque non riusciti, abbiano il carattere di atti esecutivi e siano unicamente riferibili a quel reato (Cassaz. di Palermo 23 febbraio 1874, Ric. Valsecchi, Est. Salis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, I, 2, 126).

IV. Se nel reato di truffa manca l'elemento del danno, nulla essendosi carpito, si ha una truffa tentata, ma non una truffa consumata (Cass. di Torino 30 novembre 1875, Ric. Secconi, Est. Buniva — *Giorn. dei Trib.*, di Milano, anno 1876, 22; *Foro Ital.*, anno id., II, 31).

V. Colui, che con fittizia quitanza cerca dolosamente farsi cancellare dai ruoli di ricchezza mobile per esimersi dal pagamento della tassa sui frutti del credito, si rende colpevole di truffa tentata (Cassaz. di Torino 15 maggio 1884, Ric. Ponzio, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1884, 254) (1).

340. — *La consumazione come criterio di competenza.*

I. Il reato di truffa (art. 626, Cod. pen.) si consuma dove veramente si adoperano gli artifizi e i maneggi, per sorprendere l'altrui buona

---

(1) Cassata la nuova sentenza della Corte di rinvio pronunciata in seguito a questa, la stessa Corte Suprema proclamò uguale principio colla sentenza 29 gennaio 1885, Est. Rovasenda (*Giur. pen.*, anno 1885, 152).

fede, e non già dove si fanno i primi preparativi per gli inganni, nè dove si porta o si assicura ciò che costituisce l' illecito profitto del reato (Cassaz. di Torino 16 aprile 1869, Ric. Giussani, Est. Barbaroux — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 82).

II. Il delitto di frode (art. 626, Cod. pen.) si ritiene consumato nel luogo, in cui col mezzo delle macchinazioni fu sorpresa la buona fede altrui, non in quello in cui furono dall'agente preparati i mezzi atti a raggiungere lo scopo criminoso (Cassaz. di Firenze 11 febbraio 1871, Ric. Giorgietti e Marcucci, Est. Billi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 63).

III. La truffa si consuma nel luogo ove avviene la materiale consegna della cosa all'imputato; è quindi questo competente a conoscere della causa (Cass. di Roma 22 settembre 1881, Conflitto in causa Gasparini, Est. Ellero — *Legge*, anno 1882, 424).

IV. La truffa commessa mediante un'obbligazione devesi dire consumata, per determinare la competenza territoriale, non nel luogo in cui la obbligazione fu scritta ed in parte eseguita, ma in quello ove ricevette la sua definitiva esecuzione (Cassaz. di Torino 22 marzo 1882, Ric. Bozzola, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 151).

V. A conoscere del reato di truffa commesso da chi, falsamente asserendosi negoziante, ottenne con male arti che dietro una sua lettera di ordinazione gli si spedissero oggetti da un' altra città, non è competente il Magistrato di questa, ma quello del luogo dove il colpevole raggiunse, con la consegna fattagli degli oggetti, il criminoso suo intento (Cassaz. di Roma 19 giugno 1885, Conflitto in causa Parquerot e Sterlon, Est. Ghiglieri — *Giur. pen.*, anno 1886, 539).

VI. Il reato di truffa non si consuma altrimenti che col conseguimento della cosa agognata; perciò è consumato nel luogo dove avvenne la consegna dell'oggetto truffato, e non in quello dove si scrissero od arrivarono le lettere contenenti i raggiri od i maneggi dolosi. È quindi competente a giudicare della causa il giudice del luogo in cui avvenne la detta consegna (Cassazione di Torino 5 maggio 1887, Ric. Vercesi, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1887, 271).

341. — *Sulla truffa continuata.*

I. Chi commise più truffe in tempi diversi a danno di diverse persone e non della stessa persona, deve rispondere di altrettanti reati quante sono le truffe commesse e non di un solo reato consumato (Cassaz. di Napoli 2 agosto 1869, Ric. Palma, Est. Talamo — *Ann. Giur. pen.*, anno 1869, I, 2, 336).

II. Più truffe, sebbene commesse nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ed in seguito ad un' unica determinazione criminosa, ma a danno di persone diverse e per diverse somme, costituiscono tanti reati distinti

e non un solo reato continuato (Cassazione di Torino 12 marzo 1884, Ric. De Ambrogi, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1884, 136).

III. Chi, tratto dalla stessa spinta a delinquere, carpisce in più riprese diversi oggetti ad un individuo, commette una truffa continuata, il cui valore, per la pena, deve essere considerato in complesso (Cassaz. di Torino 6 maggio 1886, Ric. Mazzi, Est. Verdobbio — *Giur. penale*, anno 1886, 285).

342. — *Sui compartecipanti.*

I. Posto che la truffa sia stata consumata col concorso di tutti gli imputati; che siavi stato previo concerto; che ciascuno sia concorso all'opera in diverso modo bensi, ma ad uno stesso scopo; che la truffa non sarebbe seguita senza tale concorso; che sia, infine, scomparso il denaro truffato; tutti devono dirsi agenti principali e non soltanto complici coloro i quali non consta positivamente abbiano avuto parte del denaro (Cassaz. di Torino 19 gennaio 1857, Ric. Calcagno ed altri — *Racc.* Bettini, IX, 1, 109).

II. È complice nel reato di truffa colui che esalta e concorre dolosamente a far vedere l'esistenza di un potere immaginario in una persona, che lo vanta per carpire denaro (Cassaz. di Torino 12 luglio 1886, Ric. Grumi, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1886, 384, 385).

343. — *Differenza fra la truffa e l'appropriazione indebita.*

I. La consegna della cosa è volontaria tanto nella truffa quanto nella appropriazione indebita; ma in questa la volontà del danneggiato è libera, mentre nella truffa si determina in seguito dei raggiri dell'agente (Cassazione di Napoli 11 giugno 1869, Ric. De Lorenzo, Est. Marvasi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 137).

II. Nella appropriazione indebita la frode sussegue alla consegna, mentre nella truffa i raggiri e gli artifizi precedono la consegna e sono anzi la causa della stessa (Cassaz. di Palermo 23 febbraio 1874, Ric. Valsecchi, Est. Salis — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1874, I, 2, 126).

III. La truffa si distingue dalla appropriazione indebita in questo, che mentre nella truffa la consegna della cosa si ottiene con raggiri fraudolenti, che precedono la consegna dell'oggetto carpito, nella appropriazione indebita è fatta a guisa di speciale incarico o di mandato, liberamente, per impulso di particolare fiducia nel consegnatario, ed il cui abuso succede alla consegna fiduciariamente ricevuta (Cassazione di Firenze 30 agosto 1881, Ric. Facci ed altri, Est. Giorgini — *Legge*, anno 1882, 352) (1).

---

(1) Sono conformi le sentenze della Cassazione di Napoli 11 giugno 1869, Ric. Di Lorenzo; *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 137 — della Cassazione di Palermo 23 febbraio 1874, Ric. Valsecchi; *Legge*, anno 1874, 669 — della Cassazione di Roma 23 giugno 1879, Ric. Curti; *Legge*, anno 1879, 747.

344. — *Ipotesi in cui non si riscontrarono i caratteri della truffa.*

I. Dal fatto di avere chiesto e di essersi fatto consegnare una qualche somma per una causa falsa e non seguita di poi, nasce un'azione civile di ripetizione, non il reato di truffa (Cassaz. di Torino 15 gennaio 1873, Ric. Ronconi, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1873, I, 2, 70).

II. Non è colpevole di truffa, nè di appropriazione indebita, colui il quale procura il proprio vantaggio approfittando dell'errore altrui. Così non è colpevole di alcuno di questi reati chi accortosi che, per errore, alcuno gli ha avallato una cambiale di maggior somma di altra che veramente voleva avallare, girandola riscuote il di più costituente la differenza tra le due somme e se lo appropria colla consegna allo scontista della somma minore (Cassazione di Torino, 11 marzo 1876, Ric. Montecchi, Est. Bruni — *Foro Ital.*, anno 1876, 159).

III. Colui, che preso alloggio in un albergo, vi dimora per qualche tempo, se poi non può pagare e rilascia una cambiale di nessun valore, non per questo è imputabile di truffa, derivando l'inganno più che da raggiri per parte dell'agente, dalla soverchia fiducia dell'albergatore (Cassazione di Torino 13 aprile 1877, Ric. Cavalli, Est. Rossi — *Foro Ital.*, anno 1877, 235) (1).

IV. Non si riscontrano gli estremi del reato di truffa nel fatto di colui che incaricato di comperare un oggetto lo compera, e tenta poi di farsi rimborsare dal committente una somma maggiore del prezzo di costo, in base ad una ricevuta fattasi rilasciare dal venditore dell'oggetto per una somma maggiore di quella realmente pagata (Cass. di Torino 24 marzo 1881, Ric. Elia, Est. Longhi — *Giur. pen.*, anno 1881, 119).

V. Nel fatto della madre che espone alla ruota dei trovatelli il proprio bambino allo scopo di andarlo poi a riprendere per lucrarsi il baliatico non si riscontrano gli estremi della truffa (Cassaz. di Napoli 13 settembre 1881, Ric. Viti ed altri, Est. Narici — *Giurispr. penale*, anno 1881, 360).

VI. Colui (nella specie un avvocato), che pattuisce un compenso con un pubblico funzionario da corrispondergli se gli ottiene un trasloco da questi desiderato, ottenendo il trasloco e facendosi pagare il compenso pattuito non commette il reato di truffa, nè altro reato (Cass. di Palermo 30 ottobre 1882, Ric. Leto, Est. Calvino — *Giur. pen.*, anno 1883, 89).

VII. Non è colpevole di truffa chi induce una donna a contrattare merci liberamente con lui, dicendole, contro verità, di essere stato mandato dal di lei marito appunto pel contratto (Cass. di Torino 5 dicembre 1883, Ric. Longarini, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1883, 533) (2).

---

(1) V. la nota a pag. 447, in cui è trattata la questione di chi in un'osteria ordina il pranzo, e dopo essersi cibato, si allontana senza pagare lo scotto.

(2) Questa fattispecie è quella nella quale fu pronunciata la massima che ho già sopra riferita (n. 337, XV).

VIII. Chi, pur sapendo che il suo creditore ha maliziosamente appiccato il fuoco alla propria casa per conseguire il premio di assicurazione, riscuote esso stesso dalla Società assicuratrice tale premio in pagamento del suo credito verso l'incendiario, non è complice del reato di truffa, nè commette il reato di ricettazione dolosa (Cass. di Torino 22 agosto 1884, Ric. Mattioli, Est. Pasini — *Giurispr. pen.*, anno 1885, 29).

345. — *Ipotesi di truffa con apparenza di altro reato.*

I. Non concorrono le condizioni necessarie pel falso in scrittura in uno scritto, il quale, sebbene contenga fatti contrari al vero, non sia però atto per sè stesso e per forza propria a nuocere altrui. Perciò non vi ha falso in scrittura privata, ma reato di truffa, se un socio, nelle note di lavori da lui compilati e presentati ad altro socio per avere i fondi necessari ai relativi pagamenti, indichi falsamente un numero d'operai maggiore del vero, oppure un numero maggiore del vero nelle ore del lavoro (Cass. di Torino 26 luglio 1872, Ric. Severi ed altri, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 346).

II. Il commesso di un'agenzia di pegno, il quale si appropria oggetti pignorati per impegnarli di nuovo e trarne lucro, non si rende colpevole di furto, ma di truffa (Cass. di Palermo 5 maggio 1877, Ric. Emanuele, Est. La Manno — *Foro Ital.*, anno 1877, 306, 307) (1).

III. È reo di truffa e non di appropriazione indebita, l'imputato che sia riuscito a carpire ad altri delle somme, presentandosi falsamente come mandatario ad *exigendum* (Cass. di Roma 23 giugno 1879, Ric. Curti, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 747).

IV. Chi si fa credere, contro verità, proprietario di una cosa ritrovata ed induce dolosamente l'inventore a consegnargliela, commette una truffa e non già il reato di omessa consegna di cosa ritrovata (Cass. di Torino 15 febbraio 1882, Ric. Lecchi, Est. Colabianchi — *Giurispr. penale*, anno 1882, 87).

V. Il commerciante che vende la sua merce usando di bilancia legale, ma squilibrata nel suo asse mediante un congegno malizioso, non commette frode al commercio, nè contravvenzione all'uso di pesi, ma si rende colpevole di truffa (Cass. di Napoli 12 giugno 1882, Ric. De Simone, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVI, 338; *Giurispr. pen.*, anno 1883, 277, nota) (2).

---

(1) La sentenza si appoggia alla considerazione, che la sottrazione degli oggetti di vestiario fatta nello scopo, non già di appropriarsi, ma di simulare fraudolentemente una seconda impegnata, manca dell'estremo necessario del furto, che è quello che si sottragga la cosa al padrone nel doloso intendimento di farla propria, e dimostra invece l'uso di un raggiro fraudolento atto ad abusare dell'altrui buona fede per ritrarne un indebito lucro, in che consistono precisamente i caratteri della truffa.

(2) La Cassazione di Torino con sentenza 6 giugno 1883 (n. 346, XIII) ha deciso il contrario.

VI. In tema di falso in scrittura privata, a differenza di quanto si potrebbe per avventura affermare nel falso in scrittura commerciale, la legge, comprendendo fra i modi di esecuzione di quel reato anche la supposizione di persona, ha dovuto necessariamente alludere a persona esistente. Colui, che a nome di persona immaginaria, crea di pianta uno scritto (nella specie una lettera), per mandarlo poscia ad una determinata persona, allo scopo di carpirle denari ed oggetti, non si rende contabile di falso, ma soltanto di truffa per gli oggetti carpiti (Cass. di Torino 16 novembre 1882, Ric. Boidi, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 518).

VII. Perchè sussista il reato di falso è necessario che il danno sia inerente alla scrittura falsificata e derivi direttamente ed immediatamente dalla falsità, non già da fatti estranei ed accidentali. Colui che esercita un suo diritto di fare un atto (nella specie una quitanza), non commette il reato di falso per ciò solo che lo faccia simulatamente allo scopo di frodare terzi. Quindi, la simulazione di quitanze o dichiarazioni concretate tra creditore e debitore, allo scopo di esonerarsi dal pagamento della tassa di ricchezza mobile su credito che si finse estinto, può dar luogo al reato di truffa, ma giammai a quello di falso (Cassazione di Torino 11 luglio 1883, Ric. Ponzio, Est. Rossi — *Giurispr. penale*, anno 1883, 339).

VIII. Chi si fabbrica un telegramma autorizzante un pagamento, e con esso e con altri raggiri giunge a conseguire tale pagamento, commette un solo reato, cioè quello di truffa, e non due distinti reati, di truffa e di falso (Cass. di Torino 4 febbraio 1885, Ric. Lugramani, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale.*, anno 1885, 90).

IX. La frode in commercio può essere commessa soltanto dal venditore, e non anche del compratore che usi pesi o misure false per perpetrarla (1). Costituisce frode ordinaria, e non frode in commercio, l'adoperare falsi pesi e false misure in un luogo che non sia negozio di compravendita. Perciò il proprietario, che nell'esigere dal suo affittuale le convenute prestazioni in natura, adopera una misura falsa di capacità maggiore onde percepire più del dovuto, può bensi essere ritenuto colpevole di truffa, ma non di frode in commercio. L' uso di pesi o misure false e la frode con essi perpetrata costituiscono un solo reato (Cass. di Napoli 20 gennaio 1886, Ric. Lemmo, Est. De Luca — *Giur. pen.*, anno 1886, 187; *Racc.* Bettini, XXXVII, 2, 152).

---

(1) La sentenza non è ben chiara in proposito. Però il Procuratore Generale, nel denunciare la sentenza 17 luglio 1885 del Tribunale di Trani, asseriva violato l'articolo 392 Cod. pen. perchè il Tribunale aveva ritenuto che in detto articolo si dovesse intendere colpevole di frode tanto il venditore quanto il compratore, mentre ciò (osservava) è contraddetto da tutto il contesto dell'articolo e specialmente dall'ultimo capoverso, da cui è manifesto che la frode può commettersi dal solo venditore, che è quello che conserva i pesi e le misure che si possono trovare false. L'inganno che il compratore facesse al venditore risulta anche nella ipotesi delle frodi ordinarie.

346. — *Ipotesi di altro reato, ma non di truffa.*

I. Commette il reato di estorsione, e non già quello di truffa, di cui l'art. 626 Codice penale, colui che carpisce ad una persona una somma sotto la impressione del timore della vita e in prezzo del riscatto della morte falsamente annunziatogli come fosse stata decretata da una setta di cui facesse parte il danneggiato (Cassaz. di Torino 11 dicembre 1868, Ric. Lega — *Monit. di Mil.*, X, 98).

II. Allorchè i raggiri fraudolenti onde estorcere denaro ad altri sono accompagnati da minaccie atte ad incutere un fondato timore, si ha un caso di estorsione e non di frode (Cassaz. di Napoli 1° maggio 1871, Conflitto in causa N. — *Gazz. Nap.*, XXIV, 219).

III. Il fatto di colui, che dopo di avere formate due cambiali in suo favore, induce fraudolentemente alcuno a firmarle, facendosi credere che sono due istanze da presentarsi all'autorità giudiziaria per istornare un giudizio di interdizione contro di lui, costituisce il reato di falsità in scrittura privata e non quello di frode (Cassazione di Firenze 23 luglio 1872), Ric. Carloni, Est. Nicolai — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 170).

IV. Il fatto d'un operaio, che d'accordo con un terzo sostituisce cacio sano a quello avariato, che da quest' ultimo era stato comperato e provvisoriamente depositato nel magazzino del venditore, costituisce il furto qualificato *per la persona* e non il reato di truffa (Cassazione di Torino 13 novembre 1874, Ric. P. M. in causa Camporini e Pozzi — *Monit. di Milano*, XV, 1147).

V. Quando il raggiro fraudolento adoperato per truffare consiste in un falso, il fatto delittuoso cessa di essere truffa e diventa falsità (Cassazione di Firenze 16 giugno 1875, Ricorrente P. M., in causa Conti, Est. Poggi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 297).

VI. Commette reato di falso e non di truffa colui che carpisce ad un pubblico funzionario la firma ad un supposto atto d' ufficio, in forza del quale riesce a conseguire, mediante raggiri o senza, un indebito lucro (Cassaz. di Firenze 28 febbraio 1877, Ric. De Giusti, Est. Coppi — *Temi Ven.*, anno 1877, 276).

VII. L'abuso doloso della firma in bianco costituisce una falsità e non una truffa (Cassaz. di Firenze 1° febbraio 1878, Ric. Mattei ed altri — *Legge*, anno 1879, 182).

VIII. Il perito estimatore alle dipendenze di un Monte di Pietà, il quale col mezzo di terza persona presenta oggetti proprî onde sottoporli a pegno per suo interesse, indi ne fa un estimo superiore al vero valore e percepisce così una somma in danno del Monte stesso, non commette una truffa, ma una sottrazione preveduta dall'articolo 210 Codice penale, od un furto qualificato *per la persona* (Cass. di Torino 19 dicembre 1878, Ric. Ronza, Est. D'Agliano — *Legge*, anno 1879, 583).

IX. La guardia campestre, che mediante minaccia d'arresto o contravvenzione si fa consegnare un qualche oggetto, commette il reato di *estorsione* preveduto dall'art. 601 Cod. pen., non quello di truffa od altro (Cass. di Napoli 6 febbraio 1881, Ric. Toto — *Foro Ital.*, VI, 2, 351).

X. Il fatto del pubblico uffiziale di avere mediante minaccie e dopo un'arbitraria detenzione esatto delle somme da persone cadute in contravvenzione, costituisce anzichè truffa, il reato di concussione (Cassazione di Roma 1° giugno 1881, Conflitto in causa Inglese ed altri, Est. Ghiglieri — *Legge*, anno 1882, I, 671).

XI. Si riscontrano i caratteri del furto, non della truffa, nel fatto del debitore che ad esimersi dall'obbligo di pagare sottrae fraudolentemente la cambiale rilasciata al creditore sostituendone un'altra falsa (Cassazione di Napoli 29 marzo 1882, Conflitto in causa Lepore, Est. Narici — *Legge*, anno 1882, II, 567).

XII. Se dietro concerto fra due individui, l'uno provvede a carpire ad un terzo il foglio con firma in bianco, e l'altro a scrivere o a far scrivere una obbligazione a danno del terzo, la figura del reato è per entrambi quella di abuso di foglio in bianco, non l'altra di falsità in scrittura; e il reato non muta se la firma in bianco si ottenga anche con raggiri, e non può mai nel fatto raffigurarsi la ipotesi della truffa, tostochè si riesce ad ottenere la firma in bianco, non già denaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quitanze, o liberazioni (Cass. di Napoli 2 aprile 1882, Ric. Criserà e Malara, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVI, 99).

XIII. Se si formò un titolo al tutto falso, ed il medesimo sia atto a produrre obbligazione o liberazione, e quindi a nuocere altrui in qualsiasi modo, si ha il falso scritturale e non mai il falso indeterminato, o un mezzo qualsiasi doloso da rendere il reato una semplice truffa (Cass. di Torino 25 giugno 1882, Ric. Briasco, Est. Pomodoro — *Giurispr. pen.*, anno 1882, 401).

XIV. Chi fa scrivere ad un illetterato dettandogli lettera per lettera una obbligazione, mentre quegli credeva vergare una domanda per disgravio di tassa, commette falso in scrittura privata e non truffa (Cassazione di Napoli 15 dicembre 1882, Conflitto in causa Garritano, Est. Narici — *Riv. pen.*, XVII, 501).

XV. Il commerciante, che altera le bilancie del suo negozio in modo che queste non corrispondano più al vero, le rende false, e le usa allo scopo di frodare, commette la frode, di cui nell'art. 392 Codice penale e non una frode generica, ossia il reato di truffa previsto dall'art. 626 del Codice stesso (Cassazione di Torino 6 giugno 1883, Ric. Danesi, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1883, 277) (1).

---

(1) La Cassazione di Napoli, con sentenza 12 giugno 1882, nella causa De Simone, Est. Ciollaro (n. 345, V), ritenne il contrario; ritenne, cioè, che l'appiccicare il contrappeso ad una delle coppe delle bilancie costituisce una truffa, perchè

XVI. Non vi ha reato di truffa quando mancano raggiri per ingannare l'altrui buona fede. Invece è da qualificarsi reato di falso il fatto di colui che, avendo lo stesso nome e cognome dell'intestatario di un vaglia postale, *suppone* la persona di costui dinanzi all'ufficiale delle Poste ed esige il vaglia rilasciandone ricevuta (Cass. di Napoli 15 dicembre 1884, Ric. Leoni, Est. Casella — *Giurispr. penale*, anno 1885, 203; *Legge*, anno id., I, 643).

XVII. Il reato di minaccia non può mai degenerare in quello di truffa, perchè l'astuzia che si esige in questa è cosa ben diversa dalla minaccia (Cassazione di Napoli 10 luglio 1885, Ric. Occhionero, Est. Ciollaro — *Racc.* Bettini, XXXVIII, 58).

XVIII. Commette furto qualificato *pel mezzo*, e non truffa, colui che mediante alterazioni al contatore, faccia sì che questo segni una quantità di gaz minore di quella effettivamente consumata (Cass. di Palermo 11 gennaio 1886, Conflitto in causa D'Antona, Est. Galatioto — *Riv. pen.*, XXIII, 178; *Legge*, anno 1886, I, 565; *Giur. pen.*, anno id., 393; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 119, 120) (1).

347. — *Ipotesi di truffa indubbia.*

I. Il servo, il quale violando un deposito necessario clandestinamente invola e sottrae le cose affidate dal padrone alla sua custodia *per la ragione e necessità del servizio* che presta nella casa padronale, commette un *famulato*. Invece il servo, il quale essendo incaricato di qualche spesa dal padrone, si procaccia un indebito lucro, sia esagerando il prezzo delle cose acquistate, sia ottenendo il rimborso di anticipazioni che non fece o fece minori, sia acquistando a credito, in nome del padrone, la merce che doveva pagare a contanti, viola il mandato, abusa della confidenza del padrone e commette una truffa, se adoperò maneggi e rigiri per riuscire al criminoso intento, od altrimenti una appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 29 luglio 1868, Ric. Levi, Est. Bonacci — *Annali Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 123).

---

con questo doloso artificio è riuscito ad ingannare i contravventori abusando della loro buona fede. La Cassazione di Torino invece, nella sentenza in esame, per escludere la truffa, si appoggiò alla considerazione, che essendo l'uso di false bilancie una frode specifica propria e relativa al commercio, non è « lecito sottrarsi all'imperio della disposizione riflettendo appunto il caso concreto ». E parmi che bene siasi apposta quest'ultima, perchè l'art. 392 Cod. pen. prevede la ipotesi di chiunque con *l'uso di falsi pesi o di false misure* abbia ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute. Le bilancie, formanti una sola cosa coi pesi, da *vere* che sono divengono alterate quando vi si aggiunga una qualche cosa; e se alterate non più corrispondono al campione legale, l'alterazione è una *falsità*, è uno dei tanti mezzi, mercè i quali si estrinseca il falso. La ipotesi, per conseguenza, è *specialmente* preveduta dalla legge; sarebbe antigiuridico il giudicarla con norme che si riferiscono ad altro reato.

(1) Circa il furto di gaz luce veggasi il n. 39, pag. 67 e seg.

II. Quegli che dà in pegno cose di altrui proprietà facendole credere proprie all'oggetto di ottenere un mutuo, si rende colpevole del reato di truffa (Cassazione di Torino 26 novembre 1875, Ric. Moia o Mogliato, Est. D'Agliano — *Foro Ital.*, anno 1876, 23).

III. Commette reato di truffa quel segretario comunale, il quale, vantando mezzi potenti per ottenere l'esenzione di un coscritto dalla leva, si fa consegnare dallo stesso o dai suoi parenti una somma di denaro (Cassaz. di Torino 7 marzo 1876, Ric. Muttoni, Est. Bruni — *Foro Ital.*, anno 1876, 216; *Giorn. dei Trib. di Mil.*, anno id., 326).

IV. I discorsi coi quali i cerretani magnificano ed esagerano la virtù dei loro medicamenti non costituiscono quella specie di artifizi o rigiri che occorrono a costituire la truffa (Cass. di Torino 16 giugno 1876, Ric. Capitanio, Est. Troglia — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1876, I, 2, 181) (1).

V. Sono colpevoli di truffa coloro, che facendo credere a rapporti ed aderenze coi commissari di leva, carpiscono denari ai coscritti o loro parenti come premio dell'ottenuta riforma (Cassazione di Torino 19 febbraio 1877, Ric. Poggio ed altri, Est. Longhi — *Giorn. dei Trib. di Milano*, anno 1877, 314; *Foro Ital.*, anno id., 192).

VI. Commette il reato di truffa il tipografo, il quale, avendo avuto la Commissione di stampare un determinato numero di *biglietti fiduciari*, ne stampa un numero maggiore in proprio vantaggio eludendo la vigilanza ed abusando dell'altrui buona fede (Cass. di Torino 3 maggio 1877, Ric. Ghezzi, Est. Rossi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 143).

VII. Il fatto di chi, falsamente asserendo di avere perduto una cambiale da altri accettata e da lui commerciata, se ne fa rimettere una seconda, costituisce il reato di truffa, ognorachè sia provato il danno risentito dagli accettanti pegli atti civili promossi contro di essi in base alla detta cambiale (Cass. di Firenze 10 ottobre 1877, Ric. Maddalena, Est. Trecci — *Temi Ven.*, anno 1877, 551).

VIII. Ogni qualvolta una persona mediante raggiro ottenga che un'altra in buona fede adducendo lo stesso motivo si faccia consegnare da terzi un oggetto, del quale poi in tal guisa viene in possesso, si rende colpevole di truffa e non di appropriazione indebita (Cassazione di Firenze 13 aprile 1878, Ric. Doria, Est. Coppi — *Temi Ven.*, anno 1878, 295).

IX. Commette il reato di truffa colui, che riuscito ad ottenere con inganno una obbligazione, assume, in base a questa, ipoteca, rimanendo anche per tal modo il truffato privato della libera amministrazione dei

---

(1) Osserva la sentenza « che se è vero che coloro i quali volontariamente accorrevano al Capitanio per acquisto o somministrazione di medicamenti concepissero fallaci speranze di guarigione, ciò si deve attribuire, non all'attitudine dei mezzi fraudolenti usati dal ricorrente, ma piuttosto alla troppo facile tendenza del volgo ad aver fede nell'empirismo, anzichè nella medicina propriamente detta ».

suoi beni (Cassazione di Torino 17 luglio 1878, Ric. Valentini e Ruga, Est. Rossi — *Legge*, anno 1879, 121).

X. Commette il reato di truffa colui, il quale, dicendosi contro verità socio di un individuo che aveva comperato un oggetto, induce il venditore a rimettergli l'oggetto stesso, pagandogli il residuo del prezzo ancora dovuto (Cassazione di Torino 19 gennaio 1881, Ric. Boselli ed altri, Est. Malagoli — *Giur. pen.*. anno 1881, 43).

XI. Colui, che per avere un maggior prestito su pegno dà in pegno una catenella facendola credere tutta d'oro, mentre ha d'oro col marchio soltanto la estremità, commette il reato di truffa, perchè l'art. 392 del Cod. pen., prevede, all'oggetto di tutelare il commercio, l'inganno puro e semplice nel contratto di vendita di oggetti d'oro, ecc., e non il caso di inganno accompagnato da raggiro, il quale dà vita alla truffa (Cassazione di Torino 9 marzo 1881, Ric. Pozzo, Est. Montiglio — *Giur. pen.*, anno 1881, 102).

XII. È colpevole di truffa colui, che allo scopo di appropriarsi il cane di un altro se lo fa consegnare da tre possessori che successivamente l' un l'altro lo trovarono, qualificandosi ora proprietario del cane, ora donatario, ora mandatario del padrone (Cass. di Torino 23 marzo 1881, Ric. Boidi, Est. Malagoli — *Giur. pen.*, anno 1881, 145).

XIII. È colpevole di truffa il Sindaco di un comune, il quale carpisce ad altri una somma di denaro facendogli credere di ottenere a suo favore la esenzione dal servizio militare (Cass. Torino 21 aprile 1881, Ric. Ghio, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1881, 180; *Legge*, anno 1882, 452, 453).

XIV. Colui, che dicendo doversi recare dal suo creditore si offre di pagare con denaro proprio il debito, e poi al ritorno, asserendo contro verità di averlo pagato, si fa rimborsare l' importo, commette il reato di truffa (Cass. di Torino 29 febbraio 1882, Ric. Fellina, Est. Montiglio — *Giur. pen.*, anno 1881, 99).

XV. Commette il reato di truffa colui, che con vanti di poteri immaginarî capaci d'ingannare l'altrui buona fede si fa rimettere denari da un coscritto per esimerlo nel Consiglio di leva dal servizio militare (Cassazione di Torino 22 marzo 1882, Ric. Bozzola, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 151).

XVI. Chi sorprende la buona fede di una donna, da cui si fa rimettere un oggetto ad un prezzo inferiore al reale, dicendo, contro verità, di avere pattuito tal prezzo col di lei marito, commette il reato di truffa (Cass. di Torino 17 aprile 1882, Ric. Negrini ed altri, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1882, 207) (1).

---

(1) Veramente si potrebbe dubitare della giustizia di questa tesi, perchè si avrebbe una pura menzogna; nè consta dalla sentenza che questa menzogna sia stata accompagnta da artificio o maneggio doloso, nel qual caso soltanto darebbe vita alla truffa, come ritiene la dottrina ed ha ritenuto la stessa Corte di Torino (Veggasi i nn. 321, 337, XV, XIX).

XVII. È colpevole di truffa colui che apre un negozio a nome della propria moglie e spedisce circolari per far credere all'esistenza di affari commerciali, e a solvibilità che non esistono; e con tal mezzo giunge a farsi spedire ed a carpire merci che non può pagare (Cass. di Torino 25 maggio 1882, Ric. Vismara, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1882, 351).

XVIII. Chi ha cessato di essere commesso contabile e continua a farsi credere tale per carpire denaro commette una truffa (Cassaz. di Torino 19 luglio 1882, Ric. Callegaris, Est. Bagiarini — *Giurispr. penale*, anno 1882, 358).

XIX. Il possessore di una cartella nominativa intestata ad altri, il quale, tacendo o mentendo il proprio nome, si fa credere proprietario della medesima, e con tal mezzo raggiunge il suo scopo di farsi mutuare una somma di denaro contro il pegno della cartella stessa, che viene poi rivendicata dal legittimo proprietario con danno del mutuante rimasto insoddisfatto, commette il reato di truffa (Cass. di Torino 15 settembre 1882, Ric. Priginei, Est. Secco-Suardo — *Giuris. penale*, anno 1882, 443; *Legge*, anno id., II, 784).

XX. Colui che, abusando della inesperienza e buona fede del suo creditore, paga il suo debito con un biglietto così detto di *complimento* rassomigliante nella sua forma, stampa e colore ai biglietti consorziali, commette una truffa (Cassazione di Torino 20 marzo 1883, Ric. Savin, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 158).

XXI. Colui che, trovandosi in disperate condizioni di fortuna, millanta con circolari la floridezza del suo commercio, e con tal mezzo giunge a farsi accreditare merci che non può pagare, commette il reato di truffa (Cassaz. di Torino 12 aprile 1883, Ric. Franza, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 199).

XXII. Il patrocinante che tratto tratto si fa rimettere denari dal cliente, prima per sostenere la lite e poi per la esecuzione della sentenza favorevole, mentre la causa non fu mai iniziata ed anzi mediante i poteri che aveva ha transatto cogli avversari appropriandosi l'importo della transazione, è colpevole di truffa (Cassazione di Torino 28 novembre 1833, Ric. Pellati, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1883, 531).

XXIII. Si rende responsabile di truffa chi accreditando con un contegno artifizioso vera la firma falsificata contribuisce a sorprendere e ad ingannare la buona fede di colui che accetta per buona la firma, e partecipa in siffatta guisa all' indebito profitto provenuto dalla falsità (Cass. di Firenze 12 marzo 1884, Ric. Facchin, Est. Salucci — *Legge*, anno 1884, I, 822; *Giur. pen.*, anno id., 352).

XXIV. Il debitore, che abusando della buona fede del suo creditore lo induce a rimettergli la scrittura d'obbligazione dicendo doversi rinnovare per capitalizzare gli interessi scaduti, ed invece di ciò eseguire la distrugge e ne forma un'altra, in cui dichiara di avere ricevuto una

somma dal suo creditore in pagamento di altrettanta a lui mutuata, commette il reato di truffa (Cass. di Torino 29 marzo 1884, Ric. Ottolina, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1885, 188).

XXV. Commette il reato di truffa chi, allo scopo di tenere a bada colui al quale fu aggiudicato un appalto finchè ne venga dichiarata la decadenza, con dolosi artifici gli promette di associarlo alla propria impresa, rimborsandogli il deposito perchè abbandoni l'appalto medesimo, e si fa poi con i medesimi artifizi dolosi consegnare la scrittura contenente la detta promessa (Cassaz. di Napoli 23 giugno 1884, Ric. P. M., in causa Petriccione, Est. Capuano — *Riv. pen.*, XXI, 552).

XXVI. Il Direttore di un Istituto di credito, che esercitando la sua influenza sui suoi dipendenti induce costoro a scontargli cambiali senza la prescritta autorizzazione con denaro dell' Istituto, che poi lo perde, deve rispondere di truffa, quantunque successivamente abbia rimesso il denaro medesimo ad altre persone (Cassaz. di Torino 16 luglio 1884, Ric. Martinengo, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1884, 377).

XXVII. Si verifica il reato di truffa nel caso di vendita di beni stabili coll'avere indotto un individuo ad acquistarli ed a pagarne l' intero prezzo, promettendogli la libertà dei beni stessi, mentre, onde ingannarlo, si erano già preparati gli opportuni documenti per iscrivere un' ipoteca a favore di altri, e la si iscrisse durante la redazione dell'atto notarile protratta maliziosamente a lungo per impedire la sollecita trascrizione del contratto (Cassaz. di Torino 23 luglio 1884, Ric. Ferrari, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 413).

XXVIII. Colui che facendosi credere capace di guarire qualunque malattia usa unguenti ed olii indifferenti e prescrive pratiche religiose con certe formalità e in modo di persuadere che, da lui fatte, abbiano un potere superiore, e con tali mezzi riesce a carpire denaro ai creduli che ad esso ricorrono, commette una truffa (Cassazione di Torino 30 luglio 1884, Ric. Mainini, Est. Pasini — *Giurispr. penale*, anno 1884, 412).

XXIX. Chi tace alla vittima dell'inganno una circostanza, la quale, se nota, non l'avrebbe indotta a contrattare, commette una truffa (Cassazione di Napoli 23 agosto 1884, Ric. Ioele, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XXI, 358).

XXX. La donna che ha cessato di essere fantesca di una persona solubile e continua a farsi credere allo stesso servizio per farsi rimettere merci a fido dicendo che il suo padrone le pagherebbe, è colpevole di truffa (Cassazione di Torino 12 settembre 1884, Ric. Rovello, Est. Pinelli — *Giur. pen.*, anno 1884, 471).

XXXI. È responsabile di truffa il fidanzato, che somministrando gli oggetti del corredo nuziale li fa lavorare dalla sua futura sposa e poi, ottenutane, con un pretesto, la consegna, si unisce in matrimonio con altra donna (Cassaz. di Roma 2 febbraio 1885, Ric. Ardan, Est. Ghero

— *Riv. pen.*, XXI, 447; *Giur. pen.*, anno 1885, 403; *Racc.* Bettini, XXXVII, 192).

XXXII. Chi facendosi credere rivestito di un ufficio pubblico con incarico di accertare reati promette di tradire tale ufficio se il delinquente gli consegna una somma di denaro, e con tal mezzo carpisce la somma voluta, è colpevole di truffa (Cassazione di Torino 8 aprile 1885, Ric. Giglio, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1885, 183).

XXXIII. Colui che vantando un potere immaginario di scoprire ed indovinare la natura delle malattie giunge a carpire denaro ai creduli malati, è responsabile di truffa (Cassazione di Torino 30 aprile 1885, Ric. Molteni, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 246).

XXXIV. Sussiste il reato di truffa quando, senza carpire una somma, si ottenga una semplice obbligazione mediante consegna di un libretto di Cassa di Risparmio, nel quale dolosamente siasi fatto apparire attivo un credito estinto (Cassaz. di Roma 1° giugno 1885, Ric. Pasqualoni, Est. Ellero — *Riv. pen.*, XXII, 463).

XXXV. Colui che mescola farina avariata e guasta a farina sana, e poi con macchinazioni fraudolenti, con maneggi e raggiri dolosi atti ad ingannare, induce altri ad acquistarla come tutta sana, commette il reato di truffa (Cassaz. di Torino 17 giugno 1885, Ric. Delmonte e Belpoliti, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1885, 301; *Racc.* Bettini, XXXVII, 160).

XXXVI. È colpevole di truffa colui che dicendosi contro verità incaricato da un avventore di un negozio induce il padrone di questo a rimettergli oggetti che asporta e vende subito a proprio vantaggio (Cassazione di Torino 6 maggio 1886, Ric. Mazzi, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1886, 285).

XXXVII. Chi carpisce danaro col vanto di un potere immaginario per indovinare i caratteri di una malattia e per farla guarire, commette il reato di truffa (Cassaz. di Torino 2 febbraio 1887, Ric. Traverso, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 105).

XXXVIII. Il venditore di cedole o tagliandi pagabili con cambiali, che sotto pretesto di ricomperare le cedole stesse se le fa, con artifizio atto ad ingannare l'altrui buona fede, rimettere colla promessa di restituire la cambiale che poi non restituisce, commette il reato di truffa (Cassaz. di Torino 9 febbraio 1887, Ric. Gatti, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1887, 135).

XXXIX. Il socio di una ditta dichiarata caduta in fallimento, che abusando della buona fede di un lontano corrispondente ignaro del fallimento, si serva ancora del nome della ditta per farsi spedire, come in addietro, merce che si appropria, commette il reato di truffa (Cassaz. di Torino 23 marzo 1887, Ric. Cantone, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1887, 173).

XL. Risponde di truffa colui che trovandosi in istato di insolvibilità dopo avere contrattata col padrone una merce pagabile all'atto della consegna, si fa rimettere dolosamente la merce stessa, senza il contemporaneo pesamento, dal commesso che trae in inganno col racconto di molte cose non vere (Cassazione di Torino, 23 marzo 1887 Ric. Rossi, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1887, 218).

348. — *Concorrenza del falso con la truffa.*

I. Quando per commettere una frode si adopera come mezzo una falsità istrumentale, il titolo prevalente nel reato è la falsità, la quale si considera come consumata tosto che l'istrumento sia stato falsificato indipendentemente dalle operazioni ulteriori, che potessero occorrere per conseguire l'illecito guadagno (Cass. di Firenze 1° luglio 1868, Ric. Boccaccini ed altri, Est. Bettoni — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 71).

II. Quando la falsità è l'artifizio doloso adoperato per commettere la truffa, l'azione punibile è una sola, nè si fa luogo alla cumulazione delle due pene del falso e della truffa (Cassazione di Torino 21 aprile 1869, Ric. P. M. in causa Piccinelli, Est. Baronj — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2, 79).

III. Anche quando il falso abbia servito di mezzo per commettere la truffa possono stare contemporaneamente i due reati di truffa e di falso e punirsi con pene separate. L'apposizione del nome di persona defunta sopra una tratta allo scopo di procacciarne lo sconto costituisce i reati di falso e di truffa (Cassazione di Torino 27 novembre 1878, Ric. Salari — *Legge*, anno 1879, 62).

IV. Il fatto di colui che altera un libretto della Cassa di Risparmio per avere sovvenzione da un terzo contro il seguito deposito del libretto, costituisce i due distinti reati di falso in privata scrittura e di truffa (Cass. di Torino 13 gennaio 1879, Ric. Tigini — *Legge*, anno 1879, 62).

V. Il reato di falso come mezzo alla frode allora soltanto prevale su questa, quando la pena inflitta comminata pel medesimo sia maggiore di quella sancita per la seconda (Cassaz. di Napoli 2 settembre 1881, Ric. Crisolia, Est. Narici — *Legge*, anno 1882, II, 825).

VI. Chi scrive missive a nome di un terzo falsificandone la figura, con o senza somiglianza di carattere, e riesce con quelle a farsi consegnare il denaro nelle medesime richiesto, commette il reato di falso in scrittura privata mediante contraffazione e non soltanto il reato di truffa (Cassaz. di Torino 14 febbraio 1883, Ric. Chesi, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 90).

VII. Deve rispondere di due distinti reati, cioè di truffa e di falso, chi, a nome di una persona, telegrafa ad un amico di essa per la spedizione di un vaglia postale, e questo ricevuto, quitanza e riscuote sempre a nome di essa persona (Cassaz. di Torino 28 novembre 1886, Ric. Bonfiglio, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1887, 30).

VIII. Il falso commesso per carpire l'altrui avere costituisce un reato *per sè stante*, diverso dalla truffa, che poscia coll'uso del titolo falsificato siasi consumata o solo tentata (Cass. di Torino 22 gennaio 1887, Ric. Galletti, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1887, 50).

349. — *Sulle questioni ai giurati.*

I. Il reato di falso e quello di truffa sono intrinsecamente ed essenzialmente tra loro distinti; perciò, data l'accusa di truffa commessa coll'uso di un atto falso, è regolare la proposta ai giurati di due distinte questioni, l'una sul falso e l'altra sulla truffa. In conseguenza, la negazione per parte dei giurati sulla questione della truffa non è contraddittoria colla loro affermazione sul quesito del falso, semprechè anche indipendentemente dall'uso fattone l'atto falsificato abbia capacità di nuocere (Cass. di Torino 17 marzo 1869, Ric. Nolan e Raffo, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 217).

II. Se l'accusa consiste nella spendita dolosa di biglietti falsi, l'accusato non ha nè diritto nè interesse a far porre ai giurati la questione subordinata se esso sia colpevole di truffa, mentre che di truffa nulla risultò dal dibattimento (Cass. di Torino 1° giugno 1881, Ric. Papania e Meli, Est. Colabianchi — *Legge*, anno 1882, 320; *Giurispr. penale*, anno id., 23).

III. Nelle varie questioni ai giurati, questi possono senza contraddirsi ammettere, ad esempio, la truffa, pur negando in altra questione che l'accusato abbia commesso un diverso reato, sebbene indicato nell'atto di accusa come mezzo indispensabile alla consumazione della truffa stessa (Cass. di Torino 14 dicembre 1882, Ric. Scrivano, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 25).

IV. È complessa la questione ai giurati, in cui si raggruppino gli estremi che diano vita al reato di falso e a quello pedissequo di truffa (Cassaz. di Torino 9 dicembre 1885, Ric. Martinelli, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 31).

350. — *Altre massime in tema di truffa.*

I. È giudizio di fatto, che non può dar luogo a censura in Cassazione, il determinare la somma dei danni arrecati con un fatto delittuoso e quindi anche con una truffa (Cassazione di Torino 30 novembre 1875, Ric. Sacconi, Est. Buniva — *Giorn. dei Trib. di Mil.*, anno 1876, 22; *Foro Ital.*, anno id., 31).

II. Nei reati di truffa, la prescrizione comincia, non dal momento in cui i raggiri ed i distornamenti possono essere avvenuti, ma dal momento in cui la restituzione dei titoli o valori carpiti sia negata o diventi impossibile (Cass. di Napoli 19 aprile 1877, Ric. Colombo, Est. Ciollaro — *Foro Ital.*, anno 1877, 230).

III. Quando taluno sia accusato di falso e di truffa, la Corte, per giudicare se sussista il reato di falso, può anche assumere un elemento di fatto dalla risposta data sul quesito relativo alla truffa (Cassazione di Torino 27 novembre 1878, Ric. Salari — *Legge*, anno 1879, 62).

IV. Trattandosi di truffa consumata con altro dei mezzi specificati nell'art. 626 Cod. pen., è còmpito della Corte Suprema di esaminare se i fatti esposti in sentenza corrispondano esattamente a quelli indicati nella legge. Trattandosi invece di truffa consumata con un mezzo non espressamente ivi indicato non può esaminare se bene o male il giudice del merito abbia apprezzato i fatti costituenti quel mezzo, ma deve limitarsi a verificare gli estremi giuridici del reato (Cassazione di Torino 4 dicembre 1878, Ric. Giacoletti — *Legge*, anno 1879, 422).

V. Dal momento che la Corte ritiene che i maneggi ed artifizi adoperati sorgenti da un complesso di circostanze tutte enunciate nella sentenza vengono a costituire il reato di truffa, non ha più obbligo di ragionare sul concorso del dolo, che si trova insito nei fatti stessi adoperati per carpire il denaro, oggetto del reato (Cass. di Torino 20 marzo 1879, Ric. Invernizzi — *Legge*, anno 1879, 514).

VI. L'articolo 1341 del Cod. civ. non osta all'ammissibilità della prova per testimoni in giudizio penale, diretta a dimostrare i raggiri e gli artifizi praticati per carpire un'obbligazione, anche quando il valore di questa ecceda le lire 500 (Cass. di Palermo 23 agosto 1880, Ric. D'Anna e Consorti, Est. Pagano — *Legge*, anno 1881, I, 249) (1).

VII. Colui che fa uso di un buono falso, e con tal uso carpisce denaro, si rende colpevole di un solo reato, cioè di uso di falsa scrittura atta a produrre obbligazione, e non di due, cioè di uso di falsa scrittura e di truffa (Cass. di Torino 7 luglio 1881, Ric. Ficarelli, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1881, 284).

VIII. È ammissibile la prova testimoniale per stabilire la truffa quantunque la obbligazione ecceda il valore delle lire 500 (Cassazione di Torino 29 marzo 1884, Ric. Ottolina, Est. Pasini — *Giurispr. pen.*, anno 1885, 188).

IX. I reati di falso, di appropriazione indebita e di truffa commessi dall'impiegato di una Banca a danno della stessa, non cessano di esistere per ciò solo che la cauzione da esso prestata possa essere sufficiente a risarcire il danno cagionato (Cassazione di Torino 16 ottobre 1885, Ric. Codignola e Capelletti, Est. Rossi — *Giurisprudenza penale*, anno 1886, 51).

---

(1) Questa tesi si riferisce all'art. 848 Cod. proc. pen., secondo il quale « ogni qualvolta per l'accertamento dei reati debba provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse ammissibile a termini delle legge civili » (V. più sotto la tesi VIII).

X. Non è soggetto a censura della Cassazione l'apprezzamento delle circostanze ritenute artifizi per ottenere dall'oste o trattore vitto ed alloggio senza poi pagare lo scotto (Cassazione di Torino 3 marzo 1887, Ric. Iattici, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1887, 124).

XI. Pel combinato disposto degli articoli 87 Cod. di Comm., e 848 Cod. proc. pen. non è ammissibile la prova testimoniale tendente a stabilire l'esistenza di una società in nome collettivo con una persona di cui l'imputato assunse il nome all'unico scopo di carpire danaro e consumare una truffa concertata con altri (Cass. di Torino 9 marzo 1887, Ric. Schenini, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1887, 143).

351. — *Giurisprudenza speciale sull'articolo 630 del Codice sardo.*

I. Per l'applicazione dell'articolo 630 del Codice penale, che secondo il valore aggrava la pena del reato di truffa, la legge non dà altra norma che l'importo della cosa o della obbligazione carpita (Cassazione di Torino 30 novembre 1875, Ric. Secconi, Est. Buniva — *Giorn. dei Trib. di Mil.*, anno 1876, 22; *Foro Ital.*, anno id., 31).

II. L'ammontare della truffa commessa nel giuoco si compone, non solo del denaro effettivamente carpito, ma anche di quello pel quale il giocatore truffato dovette rilasciare effetti cambiari al truffatore (Cassazione di Torino 4 aprile 1882, Ric. Maronelli ed altri, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 177).

III. Nella truffa la pena da applicarsi è sempre la medesima, sia che raggiunga lo scopo che il colpevole si prefigge, sia che fosse stato possibile solamente di raggiungerlo, e ciò contrariamente a quanto è disposto nel reato di falso, ove nel caso in cui il colpevole non raggiunga il pravo fine propostosi la pena viene diminuita (Cassazione di Napoli 8 marzo 1885, Ric. P. M., in causa Rapolla, Est. Casella — *Racc.* Bettini, XXXVII, 2, 128; *Giur. pen.*, anno 1885, 404).

352. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale trattò della truffa (sotto il nome di *frode*) negli articoli 374 e 375 del Progetto 17 maggio 1868, disponendo, che commette tale reato (art. 374) « chiunque, attribuendosi falsi nomi o false qualità, od eccitando speranze o timori chimerici, o adoperando altri inganni, artifizi o raggiri atti a sorprendere l'altrui buona fede, induce o mantiene qualcuno in un errore e procura in danno altrui un ingiusto guadagno a sè o ad altri ». Nel successivo articolo 375 si occupò della pena, aumentandola a misura del danno ove ecceda lire duemila; e nei riguardi della qualità personale dell'agente, ove la frode fosse commessa « da tutori, curatori, avvocati, procuratori ed amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni ». Nell'articolo 376 previde la

ipotesi speciale (minacciandovi la identica pena) che la frode fosse commessa « da colui, che a fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie », quando il fatto non fosse commesso mediante incendio.

Anche la Seconda Commissione mantenne il titolo di *frode* alla truffa, come quello che serve « efficacemente ad esprimere il concetto legale del reato, al quale è riferita, d'accordo anche col linguaggio comune » (1).

Quanto alla definizione della frode, tranne una lieve modificazione di forma diretta a rendere più manifesto che l'ingiusto profitto deve derivare dall'errore prodotto coi raggiri, mantenne, nell'articolo 444 del Progetto 15 aprile 1870, la formola della Prima Commissione. La modificazione consiste nel dire « *o mantiene qualcuno in un errore* **per cui** *procura*, ecc., invece che *mantiene qualcuno in un errore* **e** *procura* », ecc.

Riguardo alla qualità personale dell'agente, per la quale vi è un aumento di pena, soppresse nell'articolo 445 la indicazione dei *tutori* e *curatori,* di cui l'art. 375 del Progetto della Prima Commissione, poichè la influenza personale che costoro possono avere esercitato nel commettere la frode, costituisce appunto il raggiro, e deve essere considerata come elemento del reato e non come circostanza aggravante. Alle circostanze poi, per le quali la frode può acquistare una speciale gravezza, aggiunse quella, se la frode fu commessa a danno di una Amministrazione pubblica o di uno Stabilimento di pubblica beneficenza (art. 445, § 2, lett. *e*); l'altra se fu commessa per far esonerare o surrogare taluno nel servizio militare (articolo 445, § 2, lett. *e*); infine, se fu commessa con abuso, contraffazione o simulazione di bolli o sigilli di un'autorità estera (art. 445, § 2, lett. *d*), nella considerazione, che non avendo nel Progetto punito la contraffazione di bolli o sigilli delle autorità straniere, perchè non viola la pubblica fede dello Stato, questo fatto diventa pericoloso e meritevole di pena, quando serve di mezzo a facilitare una frode.

Accettò infine la ipotesi contenuta nell'articolo 376 del Progetto della Prima Commissione, trasportandone la identica formola nell'articolo 446.

Gli elementi costitutivi della truffa superiormente indicati furono sostanzialmente accolti anche dal DE FALCO nell'art. 538 del suo Progetto 30 giugno 1873, avendo egli pure conservato il nome di *frode*. Egli poi tolse quali cause dell'aggravamento

---

(1) Seduta del 4 febbraio 1870, Verbale 67 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto* ecc. »; Firenze, Stamperia Reale, 1870.

le circostanze personali dell'agente, limitandolo solo all'importo del danno; e nell'art. 540 mantenne la ipotesi della distruzione, dispersione o deterioramento delle cose proprie allo scopo di procurarsi un vantaggio.

Il VIGLIANI al nome di *frode* sostituì quello di *truffa* che, secondo l'art. 450 del suo Progetto 24 febbraio 1874, è commesso da « chiunque, adoperando artifizi, raggiri od altri inganni, atti a sorprendere l'altrui buona fede, induce qualcuno in errore, e procura così a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ». Nell'art. 451 comprese tutte le circostanze di aggravamento prevedute dal Progetto della Seconda Commissione. Fece poi il reato perseguibile solo a querela di parte, trovando codesta restrizione all'esercizio dell'azione pubblica, « giustificata dal carattere speciale di simile reato, il quale, avendo cause occasionali, o fortuite, o derivanti da private convenzioni o intelligenze, ben pregiudica il privato interesse, ma nulla o poco turba l'ordine pubblico » (1). Accettò pure la ipotesi della distruzione, dispersione o deterioramento delle cose proprie.

Il Senato (art. 458 del Progetto 25 maggio 1875) accolse il titolo di *truffa* e la definizione che di questo reato diede il VIGLIANI, sostituendo alle parole: *sorprendere l'altrui buona fede,* le altre: *abusare dell'altrui buona fede;* nel resto accettò integralmente (art. 459 e 460) i concetti e le formole del Progetto del VIGLIANI stesso.

Lo ZANARDELLI conservò al malefizio il titolo di *truffa.* Nei riguardi dell'azione penale, pose per regola che la *semplice* truffa sia punibile soltanto *ad istanza della parte danneggiata;* ma prescrisse il procedimento *d'ufficio* quando fosse accompagnata da circostanze aggravanti, per le quali credette opportuno di non mettere impedimento all'azione pronta e severa della giustizia punitiva. Così nella Relazione al suo Progetto (anno 1882 a maggio 1883).

In sostanza, circa la definizione (art. 380), accettò la formola dei Progetti VIGLIANI e Senatorio. Quanto alle circostanze di

---

(1) Relazione VIGLIANI, pag. 60. — Il CARRARA osserva, secondo me giustamente, a questo proposito che tutta la società ha interesse a reprimere codesti raggiri; ond'è che si dovrebbe mantenere il principio dell'azione pubblica oggidì più che mai, poichè lo *stellionato* è divenuto il delitto prevalente del secolo. A misura che gli uomini si disgustano per le nequizie violente, le inclinazioni prave li spingono alle nequizie artifiziose. Questo movimento della criminalità è osservato generalmente in tutte le statistiche dei popoli più colti (*Programma*, Parte speciale, § 2322). — Il PAOLI loda, al contrario, il provvedimento del VIGLIANI (*Esposiz. storica e scientifica dei lav. di preparaz. del Cod. pen. ital.*, Lib. II, pag. 131).

aggravamento, tolse quella dell'abuso di contraffazione o simulazione di bolli o sigilli di autorità straniera; e fra le qualità personali dell'agente, aggiunse anche quella di *notaio*. Nell'art. 381 mantenne la ipotesi della distruzione, dispersione o deterioramento della cosa propria. Stabilì poi nell' ultimo alinea dell'art. 380, che « se per commettere il delitto (di truffa) si è adoperato un mezzo che costituisce il delitto di falso » si debba applicare la pena di questo, aumentata di un grado.

Il SAVELLI trasfuse negli articoli 375, 376 del suo Progetto 25 novembre 1883 le disposizioni dello ZANARDELLI, limitandosi a sopprimere la qualità di *notaio* come circostanza aggravatrice della truffa.

§ 2.

Della truffa in danno di minori, interdetti o inabilitati (1).

353. — Specie particolare della truffa è l'abuso dei bisogni, della inesperienza e delle passioni di un minore.

Il Legislatore francese pone questo reato fra gli *abusi di confidenza,* che corrispondono alla *appropriazione indebita.* Il sistema di classificazione dei reati adottato dal Codice del 1810 non è di certo il più preciso, nè il più degno di essere modernamente seguìto. Quando nel trattare della *appropriazione indebita* ne esporrò gli elementi, si vedrà avere la stessa una natura giuridica affatto diversa dal reato di *abuso verso minori,* il quale, come dirò tosto, si commette mediante abuso della inesperienza o delle passioni di uno, che per la sua età particolare gode di una speciale protezione della legge. Quest'abuso equivale ad un raggiro, ad un artifizio; in altre parole, è *implicitamente* racchiuso in esso un artifizio od un raggiro fraudolento; mediante l'abuso si ottiene il profitto, facendosi firmare un documento: torna lo stesso come se col mezzo di un doloso artifizio o di un raggiro doloso l'agente si avesse fatto consegnare o firmare quel documento dal minorenne. Ecco perchè avendo questo reato la caratteristica della frode, lo chiamo una specie particolare dello *stellionato* o della *truffa.*

354. — Il FAURE, nella esposizione dei motivi del Cod. del 1810, spiega con molta chiarezza il pensiero del Legislatore nell'avere fatto di questo abuso un malefizio. « Il Codice (così si esprime) racchiude parecchie nuove disposizioni sugli *abusi di confidenza.*

---

(1) Richiamo l'attenzione circa questo reato sovra una breve ma importante monografia del LUCCHINI pubblicata nel *Digesto italiano,* voce *Abuso dei bisogni, della inesperienza, e delle passioni dei minori,* ecc., vol. I, parte I, pag. 168-187.

Una di queste colpisce coloro, i quali abusano dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per farsi sottoscrivere degli atti dannosi all' interesse di lui. Si deplorava da lungo tempo che questi speciali corruttori della gioventù potessero impunemente trascinare a rovina dei figli di famiglia. Il Codice Napoleone dichiara invano che la semplice lesione dà luogo in favore del minorenne emancipato alla rescissione di qualsiasi convenzione. Questi uomini spudorati si fanno pagare le loro anticipazioni assai più caramente in ragione dei rischi che corrono, e prendono tutte le precauzioni per eludere la applicazione della legge civile. Ma potranno essere trattenuti dal timore di una pena correzionale, e i giovani più non troveranno con tanta facilità risorse disastrose pel loro patrimonio, e qualche volta più funeste ancora sotto l'aspetto dei costumi » (1).

Scopo di questa repressione è la protezione della debolezza e della inesperienza dei minori contro gli artifizî di uomini avidi, che li conducono a rovina, facendo loro degli imprestiti a condizioni onerosissime. Si tratta di colpire i prestatori di denaro con pegno, gli usurai e tutti coloro che abusano della facilità e delle passioni dei minori per farsi rilasciare obbligazioni dannose al loro patrimonio.

355. — L'art. 407 del Codice toscano prevede questa ipotesi, la comprende pur esso tra le frodi, e la raffigura in « chiunque, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, gli fa sottoscrivere, in suo pregiudizio, un documento qualunque, che importi disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o liberazione »; e lo punisce colla multa da cento a duemila lire, alla quale, nei casi più gravi, si aggiunge la carcere da un mese ad un anno. La pena è diminuita della metà, come nella truffa (appropriazione indebita), giusta l'articolo 416, per la restituzione della cosa o l'indennizzo (n. 373).

356. — La disposizione anzidetta colpisce, a parere del Puccioni (2), due classi di persone: coloro che avidissimi della altrui sostanza circonvengono con mire di lucro i minorenni per spogliarli; e coloro che, senza scopo di guadagno, li trascinano nelle dissipazioni e nella prodigalità, facilitando ad essi i mezzi per soddisfare alle loro passioni. I primi si contentano della firma dei minori sotto la speranza di ottenerne la ratifica dai genitori o

---

(1) Locré, XV, 541.
(2) *Il Cod. pen. illustr.*, vol. 4, pag. 209, 210.

tutori, o valersene in ogni evento alla morte dei primi, o allo spirare della tutela; i secondi servono a dare il crollo alla rovina morale ed economica degli incauti minori, e senza nulla guadagnare, si fanno i mezzani degli usurai che li spogliano; gli uni e gli altri flagello della famiglia ed onta della pubblica morale.

È mestieri quindi fermare anzitutto che il reato in esame non è caratterizzato dal solo scopo di lucro; ma sussiste tanto se l'agente si prefigge un guadagno, quanto se opera per trarre il minorenne alla dissipazione e al mal costume, o per apprestare onta e rovina alla sua famiglia, o per tutt'altra causa.

357. — Questo reato per avere esistenza giuridica ha d'uopo del concorso di tre elementi:

Abuso dei bisogni, delle passioni, o della inesperienza di un minore;

sottoscrizione, per parte del minore, di un documento qualunque, che importi disposizioni di diritti patrimoniali, o obbligazione o liberazione;

danno in atto o in potenza a carico del minore.

Primo estremo. In questo primo elemento risiede il dolo, ossia la prava volontà dell'agente. La criminosità di costui consiste nel favorire, a scopo di lucro, di cupidigia, o per tutt'altra causa malvagia, le malvagie passioni della gioventù; egli le accarezza e le riscalda per trarne profitto, o per raggiungere altro suo perverso intendimento; inganna, in pari tempo, la inesperienza del minore, e gli fa sottoscrivere obbligazioni onerose. Carattere principale del malefizio è *l'abuso,* che deve consistere in quegli artifizi adoperati onde locupletarsi a danno dei minori, od arrivare allo scopo prefissosi, approfittando dei loro bisogni, della loro inesperienza o delle loro passioni, per farli sottoscrivere atti onerosi; donde deriva la conseguenza che non basterebbe far sottoscrivere ad un minore delle obbligazioni, quand'anche si trovasse *in bisogno,* se l'agente non fosse stato spinto dal motivo di ritrarne un *qualsiasi beneficio personale*. In questo caso sarebbe stato il minore che avrebbe *abusato* della sua posizione per sorprendere la fiducia di chi gli fa il prestito; la obbligazione potrebbe essere nulla, ma colui che gliel'ha fatta firmare non dovrebbe essere responsabile di un'azione delittuosa (1). Perciò se taluno viene in aiuto del

(1) Rauter, *Traité théorique et pratique du droit criminel,* n. 532; Carnot, *Commentaire sur le Code pénal,* sur l'art. 406, n. 7. — La Cassazione di Torino con sentenza 15 aprile 1874, Ric. Cresti-Ricci (*Ann. giur. ital.*, anno 1874, I, 2, 278) ha deciso che nel dichiarato abuso di passioni si comprende anche l'abuso dei bisogni almeno fittizio.

minore economicamente dissestato, e vinto dalle sue insistenti preghiere gli rende un singolo e straordinario servizio, o per impedire guai più gravi o per scongiurare una bufera in famiglia, od altrove, stante le eccessive e non giustificate strettezze o l'aberrante severità, con cui è tenuto il minore, sia pure che dal fatto derivi a costui un pregiudizio presente o avvenire, sarebbe assurdo incriminare una prestazione di sincero e momentaneo soccorso, che potrebbe anche essere remora opportuna a mali maggiori, o fattore di emenda (1). I fatti che possono costituire quest'abuso sono necessariamente abbandonati all'apprezzamento del Magistrato (2), a cui appartiene l'esame se l'agente *abbia calcolato* sulla inesperienza o sullo spoglio del minore per realizzare un utile immorale. Solo è necessario che sia constatata la rea intenzione, poichè questa soltanto imprime al fatto il carattere delittuoso.

Secondo estremo. Nel secondo elemento sta il mezzo onde l'agente si è servito per portare ad effetto l'abuso; e questo mezzo il Legislatore lo determina nel far sottoscrivere al minore (3) un documento qualunque, che importi disposizioni di diritti patrimoniali, od obbligazioni, o liberazioni. Nel primo caso si contiene ogni contratto, nel quale il minore disponga dei beni propri, o *mobili* o *immobili;* nel secondo, qualunque atto in cui il minore si obblighi a dare, a fare, a permettere una qualche cosa; nel terzo si noverano quegli atti che estinguono la obbligazione precedente, o rinunziano ad un diritto già acquistato. In questi tre casi si comprende ogni sorta di contrattazione o stipulazione *scritta,* e si escludono *affatto* i contratti *verbali.*

Terzo estremo. Il Legislatore esige, come terzo elemento, che il minore abbia sottoscritto il documento *a suo pregiudizio:* se fosse innocuo o favorevole mancherebbe lo scopo che il Legislatore stesso si è proposto nel punire, quello cioè, di reprimere un' azione criminosa, perchè porta pregiudizio a chi non può validamente obbligarsi. È però manifesto trattarsi della *possibilità* di un pregiudizio, e che la stessa dichiarata nullità del documento non *discriminerebbe* l'azione, perchè il minore è incapace di contrattare; e se la nullità legale della convenzione

---

(1) Lucchini, *Dig. ital.,* voce *Abuso dei bisogni,* ecc., n. 7; Carnot, *Comment.* sull'art. 406, n. 9.

(2) Così ha giudicato la Cassazione di Torino con sentenza 15 aprile 1874, Ric. Cresti-Ricci (*Ann. giur. ital.,* anno 1874, I, 2, 278), aggiungendo, che, per conseguenza, non è sindacabile in Cassazione.

(3) È minore la persona che non ha ancora compito gli anni ventuno (art. 240 del Cod. civ.).

fosse un ostacolo alla esistenza del reato, questo non potrebbe mai verificarsi (1).

A tale proposito sorge la questione se l'atto, comunque pregiudizievole nella sua generica essenza, possa dar adito ad azione penale quando contenga un vizio di nullità derivante da altre cause diverse da quella dell'incapacità del minore. E si affacciano tre distinte soluzioni.

V'ha chi opina per la sussistente imputabilità a titolo di reato egualmente consumato, perchè la legge penale punisce le azioni a tenore delle loro conseguenze naturali e prevedute dal loro autore, senza tener conto dei risultati definitivi (2).

V'ha chi avvisa che non vi sarebbe più fatto punibile, poichè la legge non eleva a reato il semplice tentativo di questi delitti (3).

V'ha chi reca un'opinione intermedia. O il documento, si dice, è talmente nullo nella forma che non presenti alcuna essenza apparente di obbligazione, di quietanza, o di liberazione, e non vi sarebbe reato; o il vizio di forma non è tale, ed allora il reato avrebbe esistenza giuridica (4).

Il primo avviso contrasta ai canoni fondamentali dell'imputabilità fisica; ed il secondo ha valore soltanto nei riguardi del Codice francese, secondo il quale (articolo 3) i tentativi sono considerati come reati solo nei casi determinati da una speciale disposizione di legge.

Resta il terzo, a cui mi accosto col Lucchini (5). Perciò ritengo che si debba avere per sussistente il reato, comunque il documento sia viziato di nullità formali, ogni qualvolta conservi sufficiente efficacia da comprovare giudizialmente la fatta stipulazione, sia pure nel concorso di elementi complementari, purchè naturalmente includa il pregiudizio patrimoniale in potenza e sia intervenuta la somministrazione del denaro od altri valori. Codesta soluzione corrisponderebbe al carattere del reato, che sarebbe *formale,* e quindi non avrebbe bisogno della lesione effettiva

---

(1) Anche il Puccioni (*Il Cod. pen. tosc. illustr.,* vol. V, pag. 211) sta per la *possibilità* del danno. Secondo quest'autore, la questione non sarebbe proponibile, in quanto che la legge fa consistere il delitto nella sostituzione di un documento di sua natura pregiudicievole al minore; ond'è ch'essa esclude la necessità della consumazione: e se diversamente fosse, si cadrebbe nell'assurdo di rendere impunita la maggior parte dei fatti.

(2) Morin, *Diction.,* pag. 15; Delapalme, *Encyclopédie du droit,* n. 14.

(3) Chauveau ed Hélie, *Théorie,* ecc., n. 3521; Bruxelles, 1845.

(4) Rauter, *Traité théorique et pratique,* ecc., n. 532 in fine.

(5) *Dig. ital.,* voce *Abuso delle passioni,* ecc., n. 18.

per essere perfetto, ed a cui è indifferente la invalidità della stipulazione (1).

Non si potrebbe poi far questione di tentativo in base ai vizi formali del documento (come osserva giustamente il Lucchini), il quale, ove cessasse di essere un mezzo efficace (idoneo) alla consumazione del reato, non potrebbe offrire il materiale del reato imperfetto. Questo potrebbe configurarsi nel caso in cui il documento fosse sottoscritto, e non ancora, o solo in parte, fossero stati somministrati i valori.

358. — È agitata la questione, se l'agente possa difendersi accampando la ignoranza dell'età minore. Per sostenere che siffatta ignoranza cancelli il delitto, si afferma che essendo questo costituito dalla intenzione, è d'uopo, ond'essere responsabili, avere conoscenza dei fatti caratteristici che lo compongono, fra i quali c'è l'età. Ma colui che *scientemente* si rende colpevole di una azione contraria alla morale non può addurre a propria discolpa la ignoranza di tutte le conseguenze che ne aggravano la natura. Se un fatto è innocente in sè stesso si può accampare la ignoranza delle circostanze che invece lo rendono delittuoso; ma se in sè stesso racchiude un principio di immoralità, e se per commetterlo si è sfidato la onestà e la coscienza, l'agente è incorso in tutte le conseguenze che il fatto trae seco, o per natura propria, o per disposizione della legge (2).

359. — È trattata pure la questione sul punto di sapere se vi sarebbe delitto quando il minore avesse tratto un qualche guadagno dalla obbligazione da lui sottoscritta. La ipotesi si verifica allora che avendo il minore ricevuto del denaro per giocare gli sorridesse la fortuna e vincesse. È bensì vero esigersi dal Legislatore che il minore abbia sottoscritto il documento in *pregiudizio proprio;* ma quando colui che gli fece l'imprestito gli ha fatto sottoscrivere la obbligazione, non poteva essere certo del risultato fortunato. D'altronde, la legge non si esprime nel senso che vi avrebbe delitto soltanto ove le somme prestate *fossero date a pregiudizio del minore;* ma non ha di mira che l'*epoca* in cui la obbligazione è *sottoscritta;* una volta avvenuta la sottoscrizione si era già *abusato* della passione del minore pel gioco.

---

(1) Anche il Puccioni, come ho fatto osservare nella nota 1 di questo stesso numero, afferma che il Legislatore toscano esclude la necessità della consumazione.

(2) Delapalme (*Encyclopédie du droit*, nn. 8-10); Carnot (*Comment.*, sur l'art. 406, n. 4); Morin (*Diction.*, pag. 15).

In niun modo il buon effetto casuale potrebbe giustificare l'agente, il quale, prestando a quello scopo il suo denaro, avrebbe sempre somministrato all'inesperto il mezzo di sfogare cattive passioni (1).

360. — La disposizione dell'art. 629 del Codice sardo contiene gli stessi elementi della disposizione del Codice toscano, ed è formulata quasi negli identici termini di quella del Codice francese (2). A differenza del Codice toscano, che nulla dispone circa la natura delle somministrazioni fatte al minore, e per le quali questi ha rilasciato la obbligazione, il Legislatore sardo prescrive che tali somministrazioni devono avere consistito in *denaro, cose mobili, od oggetti di commercio.*

Li CHAUVEAU ed HÉLIE interpretando l'art. 406 del Codice francese, sostanziamente conforme alle disposizioni del Codice sardo (anzi nella parte che sto esaminando concepito negli identici termini) notano che le obbligazioni sottoscritte devono avere per oggetto un *prestito di denaro, cose mobili od effetti negoziabili;* che la legge quindi non ha dovuto prevedere che le obbligazioni possano applicarsi ad immobili, perchè i minori sono incapaci *di disporne.* Tuttavia, essi continuano, se il prestito fosse simulato sotto forma di una vendita immobiliare, la simulazione non sarebbe di ostacolo all'applicazione della pena, perchè la legge colpisce il prestito di cose mobili *qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti* (3).

Il DELAPALME osserva poco importare che la obbligazione del minore abbia per oggetto una cosa *mobile* od *immobile;* essere però necessario che il prestito sia stato di una cosa *mobile,* siccome quella che è dissipata facilmente nelle mani del minore.

---

(1) DELAPALME, *Encycl. du dr.*, n. 15; MORIN, *Diction.*, pag. 15: CARNOT, *Comment.*, sur l'art. 306 n. 10; COSENTINO, *Il Cod. pen. annotato*, sull'art. 629. — La Cassazione di Francia con sentenza 13 novembre 1840 (SIR. VILL., XLI 1, 96) ha deciso che vi sarebbe delitto anche nel caso in cui il minore non avesse avuto alcun pregiudizio.

(2) Codice sardo, art. 629: « Chiunque, abusando dei bisogni, dell' inesperienza o delle passioni di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudizio, *per somministrazione di denaro, di cose mobili o di oggetti di commercio,* sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, *qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.* » — Ove poi l' importare della cosa od obbligazione carpita superi il valore delle lire cinquecento, il carcere non è minore di tre anni e la multa non minore di lire trecento (art. 630). — Il Codice francese, agli oggetti di commercio aggiunge *altri oggetti obbligatori.*

(3) *Théorie* etc., § 3520, Bruxelles, 1845. — Quest'avviso è seguìto dal CARNOT, dal MORIN e dal RAUTER.

La legge colpisce colui che vende al minore delle *merci*, non colui che vende un *immobile*. Questa interpretazione è una necessaria conseguenza delle precise espressioni della legge. È difficile conoscere se il Legislatore avesse in pensiero cotale modificazione; forse non l'aveva preveduta; ma quando le parole della legge sono chiare e non offrono alcuna ambiguità sarebbe pericoloso indagare, in circostanze esteriori, quale fosse la mente del Legislatore che le ha dettate (1).

Parmi che il DELAPALME bene si apponga; e le sue giuste osservazioni si attagliano anche al disposto dell'articolo 629 del Codice sardo. Il Legislatore ha voluto prevedere soltanto i casi che si presentano più frequenti e più facilmente. Un minore, onde sfogare le sue passioni, ha bisogno di denaro, e ricorre allo strozzino; ma ha bisogno di rifornire sollecitamente le sue finanze. Lo strozzino gliele rifornisce o con *denaro* o con *merci* o con *cambiali*, che il minore deve poi scontare, e che lo strozzino sconta egli stesso per lui ritraendo nuovo profitto. È ciò che avviene al giorno d'oggi ed è pur troppo sempre avvenuto. Questo il Legislatore voleva colpire; non certo la vendita *al minore* di un immobile, vendita alla cui effettuazione occorre un lasso non breve di tempo. Quello che è opportuno rilevare si è che le somministrazioni indicate dalla legge si riferiscono all'agente e non al minore; donde la conseguenza che se il minore facesse un contratto di cessione di un immobile come correspettivo delle somministrazioni avute, colui che ha fatto il prestito, quando l'abbia fatto nelle condizioni prevedute dall'articolo in esame, dovrebbe rispondere penalmente della sua azione. Del resto mi riporto a quanto ho osservato più sopra interpretando il Codice toscano (pag. 487 — *Secondo estremo*).

Essendo identici i concetti fra i due Codici (il toscano e il sardo), valgono anche pegli altri punti le considerazioni sovra espresse (pag. 487-490); solo richiamo l'attenzione sulla formola generica adoperata dal Legislatore sardo circa le obbligazioni rilasciate dal minore, colla quale prescrive, che l'agente incorre nella pena comminata, *qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti*. Questa formola generica (concretizzata dal Legislatore toscano nella parola *qualunque* posposta a *documenti*) indica chiaramente lo scopo della legge di voler accorrere in soccorso del minore traviato, e di punire coloro che abusano delle passioni di lui e delle inconsideratezze giovanili.

---

(1) *Encyclopédie*, etc., n. 4.

361. — In tema di abuso verso minori la Cassazione di Torino, con sentenza 15 settembre 1879, ha deciso esservi « abuso con intenzione dolosa della inesperienza di persona minore di età, e gli estremi essenziali del reato di frode, di cui all'articolo 629 Codice penale, quando si induce detto minore a firmare in qualità di maggiorenne una obbligazione da cui sia per derivargliene danno »; ed aggiunse che « si rende responsabile di tale reato il notaio, il quale coopera per detta sottoscrizione e riceve compensi dalla persona a cui favore si commise l'abuso ». In proposito della natura delle obbligazioni sottoscritte dal minore, decise con la stessa sentenza, che « la cessione di un credito è pur essa compresa nella ipotesi di sottoscrizione, di quietanza e di altra obbligazione preveduta dall'articolo surriferito ». Infine, sempre colla prefata sentenza, estese la responsabilità dell'agente anche al caso in cui « la persona minorenne sia la moglie che abbia agito con autorizzazione del marito, il quale unì le sue insidie a quelle del notaio, per padroneggiare la di lei volontà, non rendendola edotta delle conseguenze dell'atto » (1).

362. — Venendo ai Progetti del nuovo Codice penale, la Prima Commissione, nell'art. 377 del Progetto 17 maggio 1868, aveva proposto, essere responsabile di questo reato: « chiunque, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, *di un interdetto od inabilitato, da lui conosciuto come tale,* gli fa sottoscrivere, in suo pregiudizio, un documento portante disposizione di diritti, obbligazione o liberazione »; e lo puniva colla prigionia da uno a tre anni, e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.

La Seconda Commissione, nella seduta del 4 febbraio 1870 (2), opinò che questa disposizione dovesse essere completata sotto due aspetti. Prima di tutto occorreva indicare, con la frase stessa usata nella definizione della frode, in vantaggio di chi doveva essere carpita la obbligazione o disposizione dei diritti a cui si riferisce. In secondo luogo era necessario indicare la circostanza del danno superiore a lire due mila, come si era fatto per la frode.

In conseguenza, nell'art. 447, § 1, del Progetto 15 aprile 1870, la ipotesi fu presentata sotto questa forma: « Chiunque, abusando *in proprio od altrui profitto* dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di *taluno, ch'egli sa essere minore, interdetto od*

---

(1) Ric. Quintavalle, Est. Provera — *Legge*, anno 1880, I, 430, 431.
(2) Verbale 67 nel vol. 2 dell'Opera « *Il Progetto* ecc. » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento *atto a produrre in danno di lui* una obbligazione o liberazione, od altra disposizione di diritti, è punito colla prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da sessanta a cinquecento lire ». La multa fu portata da cinquecentocinquanta a tremila lire, ove il danno avesse superato lire duemila (art. 447, § 2).

Il De Falco seguì sostanzialmente lo stesso ordine di idee (articolo 539 del Progetto 30 giugno 1873); solo vi aggiunse le parole: *qualunque sia la forma, sotto cui un tale contratto è dissimulato.* Limitò poi la *scienza* soltanto agli interdetti od inabilitati; ed omise il requisito del *pregiudizio* alle persone sottoscrittrici.

La formola della Seconda Commissione fu accettata dal Vigliani (articolo 452 del Progetto 23 febbraio 1874) e dal Senato (articolo 461 del Progetto 24 maggio 1875).

Lo Zanardelli, così formolò la ipotesi nell'articolo 382 del suo Progetto (anno 1882 a maggio 1883): « Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto, dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi, e con multa da cinquant'una a tremila lire ».

Questa formola fu accettata dal Savelli (art. 377, Progetto 25 novembre 1883), il quale si limitò ad aggiungere dopo le parole: *è punito,* le parole: *nonostante la nullità derivante dalla incapacità personale.*

Osservò il Savelli nella sua Relazione (pag. 42 e 43), che « la legge punitiva fu dettata perchè non si ritenne sufficiente la sanzione di nullità scritta nelle leggi civili per le obbligazioni contratte dal minore, dall'interdetto o dall'inabilitato. Ma appunto in vista di tale nullità sorge una questione importante nell'interpretare il relativo articolo della legge penale, questione che io credo conveniente di sciogliere con una chiara locuzione legislativa. Fu discusso cioè, e specialmente dagli scrittori francesi, se ed in quali casi la nullità della obbligazione sottoscritta dal minore influisca sulla esistenza del delitto. Le opinioni non furono concordi; ma la più parte degli scrittori autorevoli conviene in ciò che la nullità della obbligazione, la quale deriva dallo stato di incapacità personale in cui si trova il contraente, non sia di ostacolo all'esistenza del delitto; il quale altrimenti non sarebbe mai possibile posciachè non vi è atto di incapace che non sia nullo. Fu detto, invece, che non vi è reato allorquando la obbligazione

sia nulla per un vizio di forma o intrinseco (1), per cui la obbligazione, indipendentemente dalla incapacità, sia destituita di quella efficacia che sola può ingenerare un pregiudizio all' incapace, altro estremo anche questo del reato in parola ». Fu per queste considerazioni che fece l'aggiunta sopraindicata (2).

§ 3.

Dello scrocchio, ipotesi del Codice toscano (3).

363. — Qualunque contratto usurario consistente nel dare o riprendere cose per un prezzo o eccessivo, o minimo, con danno grave di chi le riceve o le rende, si chiama *scrocchio* con voce di barbara origine, ma adottata anche dalla lingua nostra. Lo stesso significato hanno le altre parole, *barocchio, carrozzino, lecco-fermo, babbo-morto, civanza,* e via dicendo, che sono meno in uso, ma che non ostante si incontrano negli antichi scrittori. Le leggi Romane si occupano a sazietà di questo malefizio che era abituale fra i nobili e tanto da essi portato agli eccessi, che produsse frequenti e gravissime contenzioni civili.

Molte leggi erano state pubblicate in Toscana dimostranti con parole energiche da quale e quanta indignazione fossero compresi i Governi nel provvedere alla repressione di questi

---

(1) Vedi il n. 357.

(2) Tra i fatti di truffa, il Vigliani (art. 452 del suo Progetto) aveva annoverato la ipotesi di colui « che per mestiere ed a fine di lucro, col rappresentare fatti falsi o dare notizie insussistenti, induce nazionali ad emigrare ». Questo concetto fu accolto dal Senato (art. 462), e dallo Zanardelli (art. 383); ma fu abbandonato dal Savelli. Lo Zanardelli così si era espresso al riguardo nella sua Relazione: « Tra di esse (le figure della truffa) è notevole, e specialmente oggidì interessante al nostro paese, la terza, quella che si riferisce all' iniqua speculazione di coloro, che per fine di guadagno, e adducendo fatti falsi e accendendo infondate lusinghe, inducono i cittadini ad emigrare; lacrimevoli inganni per cui tanti infelici trovano patimenti e anche la morte là dove si auguravano di trovare lavoro e pane per la famiglia ». Il Savelli, ad eliminare codesta disposizione, che, come si esprime nella Relazione, riconosce « altamente umanitaria e richiesta dalle peculiari condizioni del nostro Paese » fu indotto dal riflesso che il Progetto di legge sulla pubblica sicurezza, regolando la intera materia della emigrazione, contiene una disposizione la quale provvede a questa stessa ipotesi; ed essere opportuno che le misnre di buon governo e di repressione riguardanti la emigrazione si trovino tutte raccolte nella medesima legge, anzi che frazionate.

(3) Il Codice toscano pone tra le frodi anche il *fallimento punibile* (art. 409). Parmi che troverebbe meglio il suo posto fra i reati relativi al *commercio*, come d'altronde fu classificato dal Codice sardo. Comunque, alla bancarotta provvede il nuovo Codice di commercio; onde trovo inutile occuparmene.

fatti, in vista del grandissimo danno che arrecavano alla condizione economica delle famiglie, dei vizi che fomentavano e della prava avidità di coloro che per locupletarsi procuravano la rovina dei patrimoni (1); ma tutte le cure che ad ottenere sì giusto e provvido scopo si erano date i Legislatori non avevano prodotto l'effetto desiderato, mentre i contratti infetti di scrocchio continuarono a farsi, e si faranno fino a che, da un lato esisteranno ingordi usurai divoratori delle altrui sostanze, e dall'altro uomini immersi nel vizio, che abbiano d'uopo di soccorsi pecuniari per fomentarlo, o disgraziati, che trovandosi in bisogno senza loro colpa, sono obbligati a cadere sotto gli artigli di queste immonde arpie.

Il Legislatore toscano non però si è trattenuto dal volerlo reprimere, cercando con questo mezzo, se non di sradicare completamente l'abuso, almeno di limitarlo; e ne fece oggetto di una particolare disposizione nel Codice del 1853, quasi copiando la prima parte della legge del 1786, che al delitto medesimo si riferisce.

Ma tale è l'accortezza degli scrocchiatori, scrive il Puccioni (2), che d'ordinario operano nel segreto e nel mistero, sicchè all'accusa sovente mancano le prove del fatto. Da qui è che in mezzo a un gran numero di delitti pochissimi vengono alla cognizione della giustizia, e fra questi, per la maggior parte, il giudizio ha termine con una sentenza assolutoria.

364. — Il Legislatore toscano nell'art. 408 del Codice del 1853, chiama reo di *scrocchio* (reato che pone fra le frodi) « chiunque, abusando del bisogno di una persona, che chiedeva un imprestito pecuniario, le ha dato, invece di denaro, e valutandole per una somma determinata di esso, altre cose, che il ricevente fosse costretto rivendere per far denaro » (3).

Il delitto adunque deve avere i seguenti estremi:

Scienza nell'agente del bisogno di denaro in colui che richiede l'imprestito;

abuso di tal bisogno col dare ad esso, invece di denaro, merci per un valore determinato in contanti;

necessità nel ricevente le merci di rivenderle per far denaro.

Il *dolo* in questo delitto consiste nell'abusare del bisogno in cui

---

(1) Più importanti sono le leggi 26 maggio 1777 e 30 novembre 1786.

(2) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, vol. 5, pag. 215.

(3) Nell'art. 416 è accordata la diminuzione di metà della pena, come nella truffa (appropriazione indebita), per restituzione della cosa od indennizzo (n. 373).

trovasi il richiedente di aver denaro, dandogli invece merci; lo *scopo* che il delinquente si propone è quello di lucrare a danno del richiedente sul prezzo delle merci, e di esporlo al danno di venderle con iscapito; l'*effetto* deve essere quello del pregiudizio sofferto per la vendita.

365. — Il primo estremo esige la *scienza*, nel feneratore, del bisogno di denaro nel richiedente. La prova di questa scienza si ottiene o in via *diretta*, quando evidentemente risulti il bisogno nel richiedente di denaro; o in via *indiretta*, o per *presunzioni*, ove fosse noto al feneratore il carattere vizioso e dilapidatore del richiedente, sicchè ricorra a domandare mezzi per fomentare le sue turpi abitudini, o per riparare ai bisogni economici nati da infortuni non meritati, o da dissesto di patrimonio immune da rimprovero.

Nel secondo estremo risiede la simulazione del contratto, che consiste nel far figurare la merce come denaro contante, sicchè il contratto stesso assuma il carattere di compravendita o di altro lecito contratto. Se il prezzo delle merci consegnate non fosse stato determinato, ma dovesse essere liquidato posteriormente, mancherebbero nel fatto i caratteri criminosi dello scrocchio.

Il terzo estremo è una conseguenza necessaria degli altri due, e consuma il danno o il pericolo a cui si sottopone colui che avendo necessità di denaro è forzato ad ottenerlo con iscapito della rivendita della merce.

366. — Lo scrocchio si persegue a querela di parte ed è punito (art. 408) colla perdita del credito formato con le cose date per denaro, e colla multa da cento a due mila lire, a cui, nei casi più gravi, fra i quali entra sempre quello del *ritrangolo* (1), si aggiunge il carcere da un mese ad un anno. Il credito perduto dal colpevole rimane confiscato, e il debitore lo paga consegnando le cose ricevute per denaro, od il prezzo ritrattone.

Il Puccioni (pag. 219) raccomanda ai Tribunali di procedere cauti nell'esame giuridico dei contratti denunziati sospetti di scrocchio, onde non confondere quelli che realmente ne hanno i caratteri con gli altri che nella sostanza si riferiscono a patti, o leciti o tollerati, sicchè ne nasca un inceppamento alla libertà del commercio o della industria.

---

(1) *Ritrangolo* è la ricomprita delle merci state consegnate invece di denaro e valutate per una somma determinata maggiore di quella che si paga per ricomperarle.

367. — Il Codice sardo non prevede lo scrocchio; nè lo prevedono i varî Progetti del nuovo Codice penale; nè in alcun incontro se ne tenne parola in seno delle varie Commissioni; nè di esso si occuparono i diversi Corpi morali interpellati sui Progetti medesimi. E parmi a ragione. O nello scrocchio intervenne un qualche raggiro, un artifizio, una macchinazione atti ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, ed allora vi concorrerebbero gli estremi dello *stellionato;* o nessun artifizio fraudolento ebbe luogo, e lo scrocchio si presenta come una delle tante specie dell'usura, la quale fu cancellata dalle disposizioni penali della moderna società per i principî della scuola economica, che equiparando il denaro a qualsiasi altra merce, lo han proclamato sciolto da ogni restrizione per non compromettere la libertà del commercio, e non porre ostacoli allo stesso.

CAPITOLO SECONDO

Dell'appropriazione indebita (1).

SOMMARIO.

368. *Nozione della* appropriazione indebita *in generale secondo la dottrina.*
369. *Elementi della stessa.*
370. *Sul* dolo *nella* appropriazione indebita.
371. *Momento consumativo della* appropriazione indebita.

§ 1.

Della appropriazione indebita semplice.

372. *L'appropriazione indebita* semplice *nel Codice toscano (art. 396) ed osservazioni in proposito.*
373. *Come si perseguiti e sia punita secondo lo stesso (art. 398).*
374. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*

---

(1) L'*appropriazione indebita* da taluni scrittori e da taluni Codici è chiamata *abuso di confidenza* o *truffa*. Il titolo di *abuso di confidenza* non è nè esatto nè proprio, perchè comprende anche tante altre maniere di leggerezze, di indiscretezze e di immoralità, le quali o non sono delitti o non sono delitti *contro la proprietà*. Il titolo di *truffa* adottato dal Codice toscano è inteso con altro significato, cioè col significato della *frode,* dalla maggior parte delle Provincie italiane. Ho preferito il titolo di *appropriazione indebita* adottato dagli ultimi Progetti del Codice penale (ZANARDELLI e SAVELLI) perchè corrisponde al senso più comune delle parole, e fu fin qui ricevuto nella più gran parte del regno, perchè già usato dal Codice del 1859.

375. *L'appropriazione indebita* semplice *nel Codice sardo (art. 631) ed elementi che la compongono.*
376. *Primo elemento: consegna della cosa con obbligo di restituirla, di presentarla, o di farne un uso determinato.*
377. *Secondo elemento: natura degli oggetti affidati.*
378. *Terzo elemento: conversione in uso proprio della cosa avuta in consegna.*
379. *Quarto elemento: danno del proprietario, possessore, o detentore.*
380. *Differenza giuridica fra l'appropriazione indebita, il furto e la truffa.*
381. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo: circa gli elementi che compongono l'appropriazione indebita.*
382. » » *ipotesi in cui non si ravvisarono gli estremi della appropriazione indebita, nè di altro reato.*
383. » » *ipotesi di appropriazione indebita e non di altro reato.*
384. » » *ipotesi di altro reato e non di appropriazione indebita.*
385. » » *ipotesi di appropriazione indebita vera e propria.*
386. » » *differenza fra l'appropriazione indebita ed altri reati.*
387. » » *massime in genere.*
388. *L'appropriazione indebita* semplice *nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 2.

Dell'appropriazione indebita qualificata.

389. *La necessità della consegna qualifica l'appropriazione indebita. Ragione della qualifica.*
390. *Se il dolo* ab initio *qualifichi l'appropriazione indebita.*
391. *L'appropriazione indebita qualificata secondo il Codice toscano (art. 398).*
392. *Altra ipotesi di appropriazione indebita qualificata preveduta dal Legislatore toscano (frodata amministrazione, art. 401).*
393. *Giurisprudenza pratica sul Codice penale toscano.*
394. *L'appropriazione indebita qualificata nel Codice sardo (art. 631 alinea).*
395. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo circa l'appropriazione indebita qualificata.*
396. *L'appropriazione indebita qualificata nei Progetti del nuovo Codice penale.*

368. — I Latini chiamavano questo reato *offucia*, che nel suo senso vero e proprio significa *belletto* dalla parola *fucus* denotante gli impiastri che le donne sogliono porre sul loro volto per riparare alle ingiurie del tempo, o per correggere le naturali anormalità della pelle; e che in senso traslato vuol dire inganno, astuzia, furberia, come a denotare che per commettere simile malefizio occorre il dolo particolare di approfittare dell'altrui buona fede.

In generale, per *appropriazione indebita* si intende la violazione di quei contratti, i quali avendo per essenza la *fiducia* assumono il nome di *contratti fiduciari;* e consiste nel distornamento di cose affidate per uno scopo determinato. Nei primordi

del Diritto la violazione del deposito e di altri contratti fiduciari era equiparata al furto (1) per le note di somiglianza che ha con questo, poichè ha comune col furto che l'uomo si appropria di fatto con la coscienza dolosa e con l'animo di illegittimo lucro la cosa altrui contro la volontà del proprietario, o del legittimo possessore, o detentore. Ma col progredire della scienza giuridica alla equiparazione si oppose il carattere speciale di essa, che non ha bisogno della *contrectatio,* presupponendo ciò che manca nel furto, vale a dire la legittima detenzione della cosa, sebbene a titolo precario, perchè avvenuta col consenso del legittimo possessore.

Il Carmignani definisce questo reato (ch'esso chiama *truffa*) *« il fatto di colui che avendo ricevuto dal proprietario, mediante contratto non traslativo di dominio, una cosa mobile, questa contro i patti e contro la volontà del proprietario stesso converte in uso proprio con animo di appropriarsela, e la distrugge a proprio lucro e comodo »* (2).

Il Carrara, con forma più sintetica, segue lo stesso ordine di idee, definendolo (e pur esso lo chiama *truffa*) *la dolosa appropriazione di una cosa altrui che si è ricevuta dal proprietario per una convenzione non traslativa di dominio, e ad un uso determinato* (3).

369. — Secondo queste definizioni, generalmente accolte dagli scrittori, gli estremi della *appropriazione indebita* sono i seguenti:

Che il possesso di una cosa o *mobile,* o *mobilizzata* dall'agente per appropriarsela, siasi *trasferito* nell'agente stesso dal proprietario; — dove ricorra usurpazione di possesso *contro la volontà* del legittimo detentore, non può più essere luogo a parlare di *appropriazione indebita,* ma il fatto assume il carattere di *furto*;

che la convenzione traslativa del possesso non sia altresì *traslativa di dominio,* poichè in questo caso l'appropriazione

---

(1) *Si tibi centum dedero, ut ea Titio dares, tuque non dederis, sed consumpseris, et mandati et furti teneri te Proculus ait* (L. 22, § 7, Dig. *mandati;* L. 54, § 1, Dig. *de furtis;* L. 7, Cod. *de furtis*). — *Sive creditor pignore; sive is apud quem res deposita est, ea re utatur; sive ille, qui rem utendam accepit, in alium usum eam transferat quam cujus gratia ei data est, furtum committit; veluti, si quis argentum utendum acceperit, quasi amicos ad cœnam invitaturus, et id peregre secum tulerit* (§ 6, Instit. *de oblig. ex del.*).

(2) *Elem. jur. crimin.*, § 1020.

(3) *Programma,* Parte Speciale, § 2284.

della cosa essendo la esecuzione del contratto non potrebbe più presentarne la violazione;

che la cosa sia *mobile*, o *resa mobile* da colui che ne ha usato contro il contratto, quantunque nel momento della consegna fosse immobile o per natura o per destinazione;

che il consegnatario, in violazione del contratto, faccia sua la cosa, se l'appropri, o la venda, o la distrugga a proprio comodo e vantaggio.

370. — L'estremo della appropriazione include per necessità giuridica l'*animo* di appropriarsi. L'appropriazione, che nel reato in esame rappresenta la *contrectatio* del furto, deve risultare da un fatto *esterno*, che giuridicamente costituisca atto di dominio, e dall'*animo* di appropriarsi la cosa. In moltissimi casi questo animo sarà insito in *re ipsa*, quando sia tale che non possa porsi in essere se non dal padrone, come se si vende, si consuma, si impegna la cosa altrui. Ma una qualche difficoltà può sorgere quando il possessore senza titolo di proprietà non faccia che *usare* della cosa statagli consegnata. Il CARRARA (§ 2289) distingue: o *l'uso* è *quello stesso* pel quale col contratto erasi consegnata (e così siavi unicamente *eccesso* o nel *modo* o nel *tempo* dell'uso), e sarà questione di indennità contrattuale da giudicarsi dai Tribunali civili; o il contratto non dava la facoltà di *usare*, e sarà necessario riferire codesto uso al titolo di proprietà e ravvisare nell'agente l'animo di appropriarsi la cosa, non potendo pretendere per modo alcuno di desumere tale facoltà dal titolo che gli accorda il contratto. Del resto, la prova della appropriazione è *presunta* quando il proprietario abbia intimato la restituzione della cosa e questa non siasi restituita.

Da tale distinzione deduce il CARRARA (§ 2290) altro essere il *furto d'uso*, altro la *truffa d'uso* (o *appropriazione indebita d'uso*). Colui che piglia *invito domino* la cosa altrui pel solo fine di servirsene, e poscia la rende al *dominus*, è colpevole di furto, perchè ha spogliato altri del possesso; ma è furto *d'uso* (V. nn. 29, 30) e non di *proprietà* perchè la cosa fu contrettata al solo fine di usarne temporaneamente, e non al fine di guadagnarne la proprietà. Al contrario, chi riceve la cosa dal *dominus* non è reo di furto, perchè non contrettò *invito domino;* ma se della cosa si valse per un *uso difforme* da quello per cui gli era stata consegnata, è reo di truffa (appropriazione indebita); è però una semplice *truffa d'uso* perchè colui non volle usurpare la proprietà.

Il PUCCIONI sostiene che quando il ricevente la cosa se ne serve in uso proprio, in violazione dei patti contrattuali, *ma senza*

animo di appropriarsela, al proprietario non compete che l'azione civile di proprietà (1). Il CARRARA ritiene, in altri termini, che quando non c'è nell'*agente* la facoltà di *usare* si *presume* nell'uso l'animo di appropriarsi la cosa. Parmi che l'avviso del CARRARA sia troppo esagerato, perchè grande è il divario che corre dall'*usare* di una cosa all'*appropriarsela*. Io credo che si debba avere riguardo ad un altro concetto, cioè a quello del *danno*. O dall'uso non autorizzato derivò un danno *effettivo* al proprietario, ed allora potrebbe accogliersi l'opinione dell'esimio professore di Pisa: o non ne derivò alcuno, ed allora al proprietario non potrebbe essere riservata che l'azione civile (2).

371. — Anche in tema di appropriazione indebita è interessante e non immune da difficoltà il determinare il momento consumativo di essa per distinguere l'appropriazione indebita *consumata* dalla *imperfetta*. La forma più speciosa di questa ricerca nasce intorno a decidere se la *consumazione* della appropriazione indebita abbia per suo elemento essenziale il solo fatto della *distrazione* della cosa consegnata; oppure se alla distrazione equivalga il *nascondimento* della cosa fatto con *animo* di appropriarsela, o distrarla, o convertirla in vantaggio proprio. Le forme della consumazione possono essere due: — la *negazione* della restituzione ancorchè non si sia ancora nè usato nè disposto dell'oggetto (3), perchè negando la restituzione si manifesta l'*animo* di *appropriarsi* l'oggetto; — e l'uso indebito, la consumazione in proprio vantaggio, o l'alienazione dell'oggetto anche prima della domanda della restituzione. In sostanza, è regola non controversa che alla consumazione dell'appropriazione indebita non si esiga che l'agente abbia effettivamente *ricavato un profitto* dalla distrazione della cosa a lui consegnata; eseguita la distrazione per fine di lucro il malefizio è consumato. Sostengono taluni che l'appropriazione indebita non si consuma neppure quando si *distrae* l'oggetto, perchè *non consta ancora del dolo*. Evidente confusione di termini, osserva il CARRARA (4). Il dolo è un elemento del reato, anche se *tentato*, ma indipendentemente e come condizione di per sè stante. L'elemento *materiale* deve cercarsi distintamente per ragioni di pura *materialità* e sempre nel presupposto del dolo.

---

(1) *Il Cod. penale toscano illustr.*, Vol. V, pag. 153.

(2) Il Codice sardo, come vedremo, fra le ipotesi della appropriazione indebita, prevede anche *l'uso* di una cosa consegnata, purchè però siavi il danno del proprietario, del possessore o del detentore (nn. 378, 379).

(3) PAOLO, alla L. 1ª § 2, Dig., *de furtis*.

(4) *Programma*, Parte Speciale, § 2298, nota prima.

Quanto al far dipendere la consumazione anche dalla *negata restituzione*, si è notato da taluni che in questo caso si verrebbe a confondere la *consumazione* del malefizio con la sua prova. L'osservazione talvolta è vera, ma non è assoluta. Quando la *negata restituzione* avviene dopo che già si era consumato una *distrazione*, essa (la *negata restituzione*) sarà la *prova* e non la *consumazione* del reato; ma quando il consegnatario *ritiene* presso di sè l'oggetto senza averne fatto abuso, egli certamente non consuma il reato se non quando nega di rendere la cosa che gli fu consegnata (1).

§ 1.

Della appropriazione indebita **semplice.**

372. — L'appropriazione indebita è *semplice* e *qualificata*, a seconda che sia o non sia accompagnata da talune circostanze particolari che ne aggravano la quantità naturale o politica.

Comincerò dall'appropriazione indebita *semplice*.

Il Legislatore toscano prevede l'appropriazione indebita (cui dà il nome di *truffa*) nell'articolo 396 del Codice del 1853 e secondo esso la commette: « Chiunque, dolosamente consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in profitto di sè, o di un terzo, si appropria una cosa mobile altrui, che gli è stata affidata, o consegnata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, o per qualunqne altro titolo che importi obbligo di riconsegnarla, o di farne un uso determinato ».

Il primo estremo consiste nella *appropriazione dolosa* della cosa altrui; estremo comune anche al furto.

Il secondo si riferisce alla causa che ha dato luogo alla consegna della cosa. Il Legislatore esige che la cosa sia stata affidata o consegnata per *custodirla, restaurarla, amministrarla, trasportarla,* o per qualunque altro titolo che importi obbligo di riconsegnarla, o di farne un uso determinato. La parola *affidata* ha un significato non eguale a quello dell'altra *consegnata*. *Affidare* una cosa a taluno significa porla nelle sue mani perchè la ritenga per l'uso impostogli, o concertato col proprietario. A questa parola, nota il Puccioni (2), si riferiscono naturalmente

---

(1) In molte pratiche vale la regola generale che il proprietario non possa querelarsi di appropriazione se prima non abbia *interpellato* giudicialmente il consegnatario alla restituzione, senza ottenerla. Se questa regola fosse assoluta la questione sarebbe sciolta, perchè il momento *consumativo* della appropriazione indebita sarebbe determinato dall'atto dell'interpellanza giudiziale costituente la *mora*.

(2) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, vol. V, pag. 157, 158.

e giuridicamente le altre per *custodirla*, *amministrarla*, *restaurarla*. La parola *consegnata* posta a contatto con l'altra *affidata* ha un significato diverso, quello cioè di incaricare taluno di passare la cosa ad un altro, o in altro luogo, e ad essa si riferisce la parola *per trasportarla*. Ma tutti i rammentati usi da farsi della cosa si trovano nella legge posti in un modo dimostrativo, mentre le parole finali che succedono: *o per qualunque altro titolo*, somministrano un'idea generale, complessiva di ogni e qualunque fatto, ed indicano il vero concetto del Legislatore, quello cioè *di qualunque titolo che importi obbligo di riconsegnare la cosa affidata o consegnata, o di farne un uso determinato* (1).

Il terzo estremo colpisce il fatto del consegnatario relativamente alla cosa affidata o consegnata. Il Legislatore si serve delle espressioni: *consumandola, distraendola, o altrimenti convertendola in profitto di sè o di un terzo*. Le prime due parole non hanno bisogno di commenti; la terza deve essere intesa in modo da conciliarsi con l'appropriazione, mentre il semplice uso della cosa consegnata disgiunto dall'animo di appropriarsela dà soltanto luogo all'azione civile per la indennità. Il Legislatore estende l'azione penale anche al caso che l'appropriazione sia risultata favorevole ad un terzo; ed è giusto, perchè, se, come nel furto, si dà azione penale contro colui che ruba per donare ad altri (n. 26), lo stesso dev'essere nella appropriazione indebita; ben inteso che responsabile non è il terzo, ma il consegnatario, amenochè nel concorso di quello non si ravvisino gli estremi giuridici della compartecipazione.

---

(1) Il Puccioni (pag. 158) è d'avviso, che in queste espressioni generali sia compreso anche il fatto di colui, che avendo ricevuto dal debitore una cosa mobile in pegno o garanzia del suo credito, si appropria il pegno stesso a pregiudizio del debitore. Ma fra gli scrittori pende talora la questione se al debitore non sia riservata piuttosto la sola azione civile. I più inclinano ad accogliere quest'opinione, modificata però dalla seguente distinzione. O la cosa pignorata era di un valore eguale al credito od inferiore, ed in tal caso il debitore che se l'appropria prima che il giudice abbia pronunziato commette una *ragion fattasi* e non un'appropriazione indebita. O la cosa supera in valore il credito per il quale è stata data in pegno, ed allora il creditore che l'ha ricevuta, deve rispondere di *ragione fattasi* fino al valore corrispondente al credito, e di appropriazione indebita in ciò che eccede, mentre è quello il solo caso nel quale esista lesione dell'altrui proprietà, *lucri faciendi causa*. Al Puccioni quest'ultima opinione sembra la più vera; e credo che ben si apponga, perchè nel fatto che essa raffigura concorrono *tutti* i caratteri di una appropriazione indebita. La Cassazione di Firenze ha implicitamente accolto questo consiglio colle sentenze 15 febbraio 1868 (V. n. 374, I). Codesto fatto nella Legislazione Romana dava luogo all'azione *mandati et furti* (V. n. 868 in nota).

373. — Il Codice toscano dispone (art. 399) che la truffa (appropriazione indebita) *semplice* sia perseguitata *a querela di parte;* e la punisce (articolo 398) con la carcere fino ad un mese se non eccede quaranta lire; da uno a tre mesi se eccede quaranta ma non dugento lire; da tre a diciotto mesi se eccede dugento ma non mille lire; da diciotto mesi a tre anni se eccede mille lire. Dispone inoltre, nell'articolo 416, che la pena sia diminuita della metà ove il colpevole prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio abbia volontariamente restituito la cosa ch'egli si era appropriata, od abbia in altra guisa indennizzato il derubato.

374. — *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*

I. Allorchè colui che ritenne od alienò a proprio vantaggio la cosa statagli affidata per un dato uso non riesca a provare che la cosa era comune, o ch'egli andava creditore verso dell'altro, e intendeva quindi disporne *a sconto* del proprio credito, non può riconoscersi nel fatto il furto di cosa comune o il reato di ragione fattasi arbitrariamente, ma bensì quello di truffa (appropriazione indebita) (Cass. di Firenze 15 febbraio 1868, Ric. Bandinelli e Gallardi — *Racc.* Bettini, XX, 1, 229; *Gazz. Nap.*, XXI, 94).

II. Secondo gli articoli 396 e 243 del Codice toscano commette falsità in privata scrittura (intellettuale), non soltanto semplice truffa (appropriazione indebita) colui che d'una carta con firma in bianco consegnatagli affinchè vi scriva un'obbligazione per iscontare con essa una cambiale in scadenza a favore della Banca Nazionale, ne forma invece una dichiarazione di debito a favore di altra persona (Cassazione di Firenze 26 novembre 1879, Ric. P. M., in causa Pelini — *Rivista penale*, XI, 424).

III. Colui che ritiene un oggetto prezioso consegnatogli per isbaglio invece di altro oggetto di tenue valore, commette il reato di truffa (appropriazione indebita) preveduto dall'art. 396 del Codice toscano e non quello di appropriazione di cosa smarrita (Cassazione di Firenze 2 aprile 1881, Ric. Vanelli — *Foro Ital.*, VI, 277; *Racc.* Bettini, secondo supplemento, Voce: *Appropriazione indebita.*

IV. Nel caso di un mandatario generale che si appropria indebitamente valori dell'amministrazione gerita la truffa (appropriazione indebita) è a reputarsi consumata al momento della revoca del mandato, quando cioè avrebbe dovuto farne la restituzione. Nella ipotesi di truffa (appropriazione indebita) continuata la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno dell'ultimo fatto doloso (Cassaz. di Firenze 23 febbraio 1887, Ric. Bonacci, Est. Giorgini — *Rivista penale*, XXV, 554).

375. — Secondo il Codice sardo (art. 631) commette *appropriazione indebita* (e la chiama con questo nome): « Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato, od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario, o possessore, o detentore, robe, danaro, mercanzie, biglietti, o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle, o di farne un uso od impiego determinato »; ed è punito col carcere non minore di un mese, *senza pregiudizio* delle disposizioni circa le sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositarî pubblici, le rotture dei sigilli, e le sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito.

Gli elementi che compongono questo malefizio sono adunque, pel Legislatore sardo:

L'affidamento della cosa con obbligo di restituirla, di presentarla, o di farne un uso od impiego determinato;

che gli oggetti affidati siano cose mobili, o valori, o scritti portanti obbligazione o liberazione;

che l'agente li abbia consumati, dissipati, alienati o convertiti in uso proprio in qualsiasi modo;

che ciò l'agente abbia fatto con danno del proprietario, o possessore, o detentore.

376. *Primo elemento* — La consegna della cosa a titolo *fiduciario* è il primo elemento dell'appropriazione indebita. Il contratto di affitto della cosa mobile, il deposito, il comodato, il pegno, il mandato, la consegna di una cosa con incarico di lavorarla, sono fatti che contengono tutti l'elemento della consegna, sia di una cosa, di un valore, di un titolo, di un documento, e però possono dar materia, come *contratti fiduciarî*, al reato di indebita appropriazione (1), Non così potrebbe dirsi del contratto di mutuo, nel quale, sebbene la somma prestata sia tale in quanto deve essere restituita alla scadenza, pure il mutuatario diviene proprietario della somma mutuata e debitore dell'equivalente

---

(1) Il Codice sardo non si occupa particolarmente della *frodata amministrazione* come il Codice toscano. L'amministratore è un mandatario, e le frodi da lui commesse vanno regolate giusta l'articolo in esame (n. 394 nota). — Il Codice francese del 1810 (art. 408) fa consistere quest'elemento nella consegna a titolo di *affitto*, di *deposito*, di *mandato o per un lavoro retribuito o non retribuito con l'obbligo di presentare* (la cosa), *di restituirla o di farne un uso determinato*. — La Cassazione di Torino, con sentenze 6 e 27 gennaio e 23 giugno 1886, ritenne anche il mandato poter dare materia al reato in esame (n. 381, XIII, XIV; 385, XXXI).

cogli interessi verso il mutuante. E molto meno si potrebbe ciò dire del prezzo della vendita, di cui l'acquirente rimane debitore (1).

Quanto al titolo di *affitto*, la legge Romana, la quale considerava come furto l'uso abusivo della cosa affittata, estendeva a più forte ragione questa qualifica alla *distrazione* della cosa stessa (2). Questa severità di apprezzamento fu abbandonata; e la responsabilità è limitata alle conseguenze di una appropriazione indebita; perciò l'affittuario di una cosa mobile il quale la venda fraudolentemente deve rispondere non di furto, ma unicamente del reato in esame.

La legge Romana puniva del pari come furto la violazione del *deposito* (3); ma distingueva questi due delitti: *Inficiando depositum nemo facit furtum; nec enim furtum est ipsa inficiatio, licet prope furtum est* (4). Infatti la violazione del deposito non può essere un furto, perchè il deposito esclude la contrettazione. Ma non conviene confondere la *violazione* del deposito colla *distrazione* della cosa depositata. Il depositario viola il deposito tutte le volte che usa della cosa depositata senza il permesso del depositante; però quest'uso (come sarebbe, ad esempio, la rottura dell'inviluppo in cui è racchiusa la cosa, lo stesso prestito di questa cosa), non basterebbe a costituire il reato di appropriazione indebita; ma è necessario invece, alla sua esistenza giuridica, che vi sia una distrazione fraudolenta, la quale non può essere costituita che dalla vendita o dalla consumazione degli oggetti depositati, o dal rifiuto di restituirli, o dal diniego del deposito (n. 371).

La stessa norma deve valere pel *comodato*, cioè il *prestito ad uso*. Al comodatario infatti è consegnata la cosa « affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta » (articolo 1085 Codice civile). È questo il vero elemento dell'appropriazione indebita che sto esaminando; onde, se il comodatario consuma, dissipa, aliena, od in qualsiasi modo converte fraudolentemente in proprio uso la cosa comodatagli, dovrà rispondere di questo reato (5).

---

(1) Pessina, *Elementi di dir. penale*, Vol. II, pag. 266; Napoli, 1888.

(2) Instit., § 6, *De oblig. ex delicto;* L. 42, Dig. *locati conducti.* — Farinaccio mantiene questa decisione (*Quaest.* 168, n. 10).

(3) Instit. § 6, *De oblig. ex delicto.*

(4) L. 67, pr. Dig. *de furtis.*

(5) L'art. 408 del Codice francese non annovera fra i titoli dell'affidamento il *comodato*; perciò vi ha oscillazione nella giurisprudenza sul punto se la distrazione di una cosa comodata dia luogo ad azione penale. Ed anche gli autori sono discordi. I termini del Codice sardo sono così precisi che nella loro generalità non possono lasciare alcun dubbio, che anche il *comodato* dia materia al reato in esame.

Dicasi altrettanto del pignoratario sulla cosa data in pegno, e di colui che la ricevette coll'incarico di lavorarla. Riguardo a quest'ultima ipotesi, li CHAUVEAU ed HÉLIE, appoggiati ad una sentenza della Cassazione di Francia, vi comprendono anche il caso, in cui taluno abbia ricevuto del denaro per fare un certo lavoro, e che siasi appropriato il danaro stesso; e soggiungono, che avendo la legge comprese le distrazioni commesse dai mandatarî, la interpretazione del Magistrato Supremo non ha più importanza (1).

Se non che, riguardo agli anzidetti contratti sorge la necessità dell'applicazione dell'art. 848 del Codice di procedura penale, secondo il quale « ogni qualvolta per l'accertamento dei reati debba provarsi la esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse ammessibile a termini delle leggi civili ». Perciò non potrà procedersi a giudizio penale per appropriazione oltre le lire cinquecento (nel qual caso non è ammessibile la prova testimoniale giusta l'art. 1341 del Codice civile), se non quando vi sia o la prova scritta dei contratti anzidetti, o il principio di prova scritta che apre l'adito anche civilmente alla prova testimoniale » (2).

377. *Secondo elemento.* — L'oggetto dell'affidamento è enunciato per tutto quello che può essere appropriato e messo in vendita come parte del patrimonio mobiliare; cioè robe, denaro, mercanzie, biglietti, quitanze e tutti gli scritti che contengono o producono obbligazione o liberazione.

Le parole: *robe, denaro* e *mercanzie* comprendono i *mobili,* e tutte le *derrate* che possono formare oggetto di commercio.

Quanto alle parole: *biglietti, quitanze e tutti gli scritti portanti obbligazione o liberazione,* non possono queste riferirsi se non ad atti che traggono seco un pregiudizio *materiale;* e il consegnare ad estranei carte, la cui esibizione può produrre un pregiudizio puramente *morale,* non costituirebbe il reato in esame.

378. *Terzo elemento.* — Nel terzo elemento è racchiusa la stessa azione dell'indebita appropriazione, cioè la *conversione*

---

(1) *Théorie* etc., § 3566; Bruxelles, 1845. — La Cassazione di Torino, con sentenza 27 maggio 1870 (n. 382, I), ha deciso in senso contrario.

(2) In questo senso fu giudicato dalle Cassazioni di Torino e Roma (n. 387, II, III); in nota alla tesi III è accennata la questione se la prova possa essere ammessa trattandosi di un contratto commerciale.

in uso proprio della cosa avuta in consegna. Questa figura è enunciata dal Legislatore sardo colle parole: *consumare, dissipare, alienare* o *convertire* **in qualsiasi modo** *in uso proprio* le cose consegnate o affidate. Questi termini sono vaghi, generici, ma nella latitudine del loro significato devono trovare un limite; e questo limite consiste nella *frode;* perciò non possono riferirsi che ad *atti fraudolenti,* regola d'altronde comune ad ogni malefizio. Non basta il fatto materiale della consumazione, dissipazione, alienazione, o conversione in uso proprio delle cose mobili avute in consegna; ma è necessario stabilire che ciò l'agente ha commesso, non solo per imprudenza o negligenza, ma *in frode* dei diritti del soggetto passivo e con l'animo di lucrare (*lucri faciendi causa*); onde se fosse provato che l'*animus lucrandi* non vi fu; ma vi fu invece quello di rifarsi dei danni patiti per opera di colui che affidò la cosa o il valore; se fosse provato che l'autore del *distornamento* aveva delle ragioni a sperimentare, mancherebbe ogni fondamento al vero *consilium fraudis* per l'*animus damni sibi vitandi;* e l'esistenza del dolo sarebbe interamente esclusa dalla specie di fatto (1).

Ma a quali caratteri sarà riconosciuto l'animo *fraudolento* dell'agente?

A questa domanda rispondono esattamente li Chauveau ed Hélie, secondo i quali la frode sola costituisce il *distornamento,* che esiste nell'unico caso in cui il mandatario o depositario, servendosi dei denari, agiscono per frustrarne il proprietario, rivelando con ciò la intenzione di appropriarseli a di lui pregiudizio. Però la difficoltà esiste nel porre un limite fra l'uso momentaneo della somma ed il *distornamento* fraudolento. Il mandatario che impiega ad uso proprio la somma statagli affidata, o ha l'intenzione di restituirla, o ha l'intenzione di appropriarsela con danno del mandante. Nella prima ipotesi commette un errore nella esecuzione del contratto, ma non un delitto; è un debitore ritardatario e non è tenuto che all'indennizzo. Nella seconda, il delitto esiste dal momento in cui si è appropriato la somma, concorrendovi il fatto materiale e la frode. Ma siccome questa frode non può essere posta in essere da sè medesima, e non può risultare che dalla mancanza della restituzione, il delitto esiste solo allora che l'agente abbia negato la restituzione, o che questa sia divenuta impossibile. Anche la insolvibilità eleva una presunzione di frode; se fosse però accertato che al momento dell'appropriazione della cosa affidatagli l'agente era in buona fede, e che

---

(1) Pessina, *Elem. di dir. penale,* Vol. II, pag. 268, 269; Napoli, 1883.

l'insolvibilità è l'effetto di avvenimenti impreveduti posteriori alla appropriazione, mancandovi la frode, mancherebbe il delitto (1).

Osserva molto a proposito il PESSINA (pag. 267) che le figure determinate per questo terzo elemento servono a distinguere dall'illecita appropriazione quell'uso delle cose che talvolta è consentito dal *contratto fiduciario;* perciò quella deteriorazione che è inseparabile dall'uso stesso, come avviene nel comodato, e che eccede i confini del contratto senza contenere un lucro illegittimo sotto forma di appropriazione, può tutt'al più dar materia ad un'azione di danni ed interessi, o alla restituzione dell'equivalente.

Osserva inoltre (pag. 268), che per procedere contro il depositario infedele od ogni altro autore dell'appropriazione, è necessario distinguere tra l'affidamento di cosa da restituirsi o consegnarsi in *natura,* e quello di cosa da restituirsi o consegnarsi in *ispecie.* Nel primo caso il *distornamento* è provato dalla *mora* dopo la richiesta, quando non si abbia altra prova dell'avvenuta dissipazione, o consumazione, o alienazione; nel secondo conviene rannodarsi al criterio della *mora* dopo la richiesta, salva la dimostrazione da parte del mandatario o depositario della mancanza in lui di ogni dolo. E il dolo non può essere escluso provando soltanto che si aveva in quell'atto della distrazione, non già l'equivalente, bensì la sola *speranza di poter rimediare con ulteriori proventi;* ma è combattuto efficacemente quando la buona fede sia accompagnata dalla dimostrazione che circostanze posteriori ed inopinate hanno fatto venir meno la possibilità di dare l'equivalente.

379. *Quarto elemento.* — Si richiede infine il danno patrimoniale del proprietario, del possessore, o del detentore.

Da questa regola si desume anzitutto non esservi appropriazione indebita quando manchi un effettivo detrimento. Ciò fa credere a taluni che quando vi sia la immediata riparazione, o quando si tratta di danaro o di valori, o di cose da restituire in natura, ove, dato che si porga l'equivalente di questo si accontenti colui a detrimento del quale cadrebbe l'appropriazione, sia escluso questo elemento (2). Io credo che se codesto principio può essere sostenuto in *astratto,* non debba essere accolto di fronte alla

---

(1) *Théorie,* ecc., §§ 3545, 3548. — La Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 23 giugno 1886, ritenne la insolvibilità come elemento di prova del *dolo* (n. 381, XIV).

(2) CHAUVEAU ed HÉLIE, § 3550; PESSINA, pag. 268.

economia del Codice sardo, a cui è ignota la teorica della restituzione, come circostanza dirimente l'azione penale. La restituzione potrà avere la forza di attenuare la pena come circostanza mitigante in genere, ma non certo quella di far cessare le conseguenze penali. L'indebita appropriazione è perfetta colla consumazione, distrazione, alienazione, o con l'uso qualunque della cosa affidata, fraudolentemente avvenuti in danno del proprietario. Il danno si è già verificato col *distornamento* dell'oggetto; la restituzione è una circostanza avvenuta *posteriormente* quando il fatto era già *perfetto;* ond'è che l'agente non può invocarla in suo favore per ottenere completo perdono (1).

Si desume in secondo luogo che il danno è un elemento del delitto solo in quanto cada sul proprietario, sul possessore, o sul detentore della cosa *distratta*. La legge usando di quelle espressioni ha voluto comprendere evidentemente l'ipotesi che la consegna della cosa sia stata fatta non solo dal proprietario ma anche da colui che ne fosse soltanto possessore, benchè il titolo ne potesse essere contestato (2); e si è servita di termini così generali per eliminare la scusa eventuale del depositario infedele che il compratore degli oggetti *distratti* non ne era il proprietario o il legittimo possessore (3).

380. — Ora che sono conosciuti gli estremi giuridici del furto, della truffa e dell'appropriazione indebita, è facile riconoscerne i caratteri distintivi.

Nel furto avviene l'impossessamento della cosa altrui, *invito domino;* nella truffa e nell'appropriazione indebita, non è il colpevole che si impossessa *invito domino* della cosa altrui, ma è il proprietario stesso che gliela consegna.

Vi è l'appropriazione indebita quando taluno, a cui fu consegnata od affidata una cosa mobile altrui per un titolo che importa l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, invece di restituirla o di usarne nel modo stabilito, la consuma, la distrae o la converte in profitto suo o di un terzo.

Occorre la truffa quando taluno adopera artifizi, maneggi o raggiri, e sorprende la buona fede, o per ottenere la consegna della cosa altrui con animo di farla propria, o per procurarsi in danno altrui, o procurarlo in danno di un terzo, un ingiusto guadagno.

---

(1) La Cassazione di Torino, con sentenza 29 marzo 1882, escluse che il risarcimento del danno perima l'azione penale (n. 381, XI; v. anche n. 387, VIII, X).

(2) Delapalme, *Encyclopédie du droit*, n. 21.

(3) Merlin, *Repert.*, Voce *Vol, sur l'art.* 408 *du Code pén.*

Nell'appropriazione indebita la consegna della cosa per parte del proprietario è *libera* e *spontanea,* e l'animo di farne lucro in di lui pregiudizio, ossia il *dolo,* sussegue alla consegna. Nella truffa invece il proprietario consente bensi alla consegna della cosa, ma il suo consenso è *estorto,* e l'intenzione criminosa di fare in suo pregiudizio un ingiusto guadagno precede la consegna, ed anzi le male arti del raggiratore la agevolano e la procurano.

381. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo — Circa gli elementi che compongono l'appropriazione indebita.*

I. Sono estremi del delitto di indebita appropriazione (art. 631 Cod. penale): la consegna del denaro od altra roba, con obbligo nel consegnatario di restituirla o di farne un uso determinato; — la dolosa conversione della roba consegnata in uso proprio (Cassazione di Torino 26 agosto 1869, Ric. Derbini, Est. Bertarelli — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2, 303).

II. Nell'appropriazione indebita, il *dolo*, che è estremo del reato, deve risultare provato per sè stesso, e non astrattamente desumersi dalla conversione in uso proprio della cosa altrui (Cassaz. di Torino 25 maggio 1870, Ric. Volpi, Est. Bertarelli — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 153) (1).

III. Il reato di appropriazione indebita essenzialmente consiste nella violazione di un contratto; nè si può dire che il contratto sia stato violato se non si prova che sia stato conchiuso (Cassazione di Torino 13 settembre 1871, Ric. P. M. in causa Mazzei, Est. Merello — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 269).

IV. Anche la sola consegna *virtuale* della cosa affidata in custodia basta a qualificare il reato di appropriazione indebita (Cass. di Firenze 10 dicembre 1873, Ric. Bevilacqua, Est. Coppi — *Monit. di Venezia*, anno 1874, 106).

V. È reo di appropriazione indebita colui che consumò, dissipò, ecc. danaro od oggetti datigli con destinazione determinata, anche se per

---

(1) La sentenza così si esprime: « Che non è neppur vero in astratto che dal solo fatto della conversione della cosa altrui in uso proprio si ricavi *per necesse* l'elemento del *dolo*, mentre una simile conversione considerata isolatamente può essere indotta da altre varie cause esenti dall'intenzione dolosa, come sarebbe un errore materiale od altra accidentalità qualsiasi, tanto più quando il ritentore della cosa altrui sia debitore della *quantità*, anzichè della *specie*. Se poi colle parole di *conversione in uso proprio* si vuole accennare a quella conversione che è già delitto, in questa ipotesi ritorna la necessità anzidetta di stabilire il concorso di quel proposito doloso e fraudolento senza del quale non esiste il delitto ».

volontà dell'agente il vantaggio proveniente dal reato si verifichi per un terzo (Cassazione di Torino 31 marzo 1876, Ric. Baratino ed altri, Est. Buniva — *Legge*, anno 1876, 354; *Foro Ital.*, anno id., 239).

VI. La parola *uso proprio* adoperata nell'art. 631 del Codice penale sardo non va intesa nel senso che non vi abbia appropriazione indebita se non quando l'agente abbia ritratto un vantaggio personale dalla cosa; ma in quello che esiste il reato ogni qualvolta taluno, dopo avere ricevuto danaro od altri oggetti, ne abbia usato in qualunque modo, anche destinandoli per atto di sua volontà ed indebitamente ad un Istituto, a cui non ispettino (Cassaz. di Torino 31 marzo 1876, Ric. Mossone ed altri, Est. Buniva — *Monit. di Mil.*, anno 1876, 615; *Foro Ital.*, anno id., 383).

VII. La fiducia che forma la caratteristica del reato di appropriazione indebita è quella nata spontanea nella parte lesa e che fu la cagione per cui affidò i valori indi distratti (Cassaz. di Torino 1° luglio 1876, Ric. Tiliani, Est. Bertarelli — *Foro Ital.*, anno 1877, 14).

VIII. All'esistenza del reato di indebita appropriazione non è necessaria la *distrazione* degli oggetti indebitamente appropriati; ond'è che non resta escluso tale reato dall'essersi ricuperati gli oggetti in conseguenza di un atto giudiziale (Cass. di Torino 31 dicembre 1877, Ric. Frisiano, Est. D'Agliano — *Legge*, anno 1878, 253).

IX. Per l'appropriazione indebita occorre: — la dissipazione o conversione in proprio uso della cosa altrui; — ch'essa sia fatta in danno del proprietario, possessore, o detentore delle cose; — che queste consistano in roba, denaro, mercanzie, biglietti, o qualunque scritto portante obbligazione o liberazione; — che le stesse fossero state consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle, o di farne un uso od impiego determinato (Cassaz. di Napoli 22 dicembre 1879, Conflitto in causa Migliaccio, Est. Capuano — *Legge*, anno 1880, I, 875).

X. Il reato di appropriazione indebita si verifica quando la cosa appropriata fu consegnata per *volontaria* confidenza, non quando fu consegnata per confidenza *necessaria* (Cass. di Torino 28 aprile 1881, Ric. Mozzati, Est. Perocchio — *Giur. pen.*, anno 1881, 173).

XI. La promessa del risarcimento del danno, come l'effettivo risarcimento del danno stesso, non toglie di mezzo il reato già consumato di appropriazione indebita. Nei reati contro la proprietà, il danno, se è la immanchevole e naturale conseguenza dei medesimi, non ne è però il principale e diretto obbiettivo. Quindi, stabilitosi nella sentenza il dolo in chi ha convertito in uso proprio la roba altrui, non occorre più che i giudici si occupino specificamente di vedere se intenzione dell'agente era di recar danno (Cassaz. di Torino 29 marzo 1882, Ric. Gavazzoli, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1882, 70).

XII. All' esistenza giuridica dell' appropriazione indebita è necessaria la consegna materiale della cosa; e basta che siasene venuto in

possesso in conseguenza di un incarico avuto (Cassazione di Torino 9 maggio 1885, Ric. Jona, Est. Verdobbio — *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 253).

XIII. L'art. 631 Cod. pen., nella vasta ed ampia sua dizione comprende eziandio le appropriazioni indebite perpetrate al seguito di mandato o di tenuta gestione, quando le appropriazioni abbiano tutte le caratteristiche proprie e speciali di tale reato (Cass. di Torino 6 gennaio 1886, Ric. De Negri, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 75; *Legge*, anno id.. I, 643; *Riv. pen.*, XXIII, 299; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 158, 159).

XIV. Si rende colpevole di appropriazione indebita il mandatario che dolosamente fa proprie le cose stategli affidate in tale qualità perchè le consegnasse al suo mandante. Il dolo nel mandatario che si appropria le cose affidategli può desumersi dalla condizione dello stesso di non poter mai essere in grado di restituire le cose o i denari appropriati (Cassaz. di Torino 23 giugno 1886, Ric. Stobbia, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 340).

382. — *Ipotesi in cui non si ravvisarono gli estremi di appropriazione indebita, nè di altro reato.*

I. È responsabile civilmente per inosservanza di contratto, e non penalmente per indebita appropriazione, colui che ricevuta una somma in pagamento anticipato di un lavoro si vale in uso proprio della somma anticipatagli senza poi eseguire il lavoro (Cassaz. di Torino 27 maggio 1870, Ric. P. M., Est. Barbaroux — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 180) (1).

II. Il commissionato a vendere una merce che la venda e non rimetta poi il denaro al committente, può essere citato nel giudizio civile o commerciale coll'azione *mandati* o *negotiorum gestorum*, ma non tradotto in giudizio penale per appropriazione indebita (Cassazione di Torino

---

(1) La sentenza osserva nei suoi *considerando* « che la rimessione della somma altrui non è che il pagamento anticipato dell'operazione, per cui diviene immediatamente proprietà del commissionario. L'inadempimento della obbligazione può costituire un' azione riprovevole redarguibile di dolo civile ma non una appropriazione indebita ». — Questa massima è contraria a quanto ho osservato più sopra (n. 377), ed io mi permetto di esternare un avviso contrario a quello contenuto nella prefata tesi. Il denaro dato al commissionario non è passato in *proprietà* di lui, ma soltanto in *possesso;* sarebbe divenuto *proprietà* sua quando avesse adempiuto all'obbligo assunto di compiere quel determinato lavoro. Il commissionario che si è appropriato la detta somma trovasi nelle identiche condizioni del mandatario che distruggesse una somma statagli consegnata per un incarico determinato e se la fosse appropriata. La giurisprudenza e gli scrittori francesi sono contrari a questa massima proclamata dalla Corte Suprema subalpina.

13 luglio 1870, Ric. Basuschio, Est. Barbaroux — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 198) (1).

III. Non è colpevole di truffa nè di appropriazione indebita quegli il quale procura il proprio vantaggio approfittando dell'errore altrui (Cassaz. di Torino 11 marzo 1876, Ric. Montecchi, Est. Bruni — *Foro Ital.*, anno 1826, 159).

IV. Non può riscontrarsi il reato di indebita appropriazione, per mancarne gli estremi, nel fatto di un sottoscrittore di un effetto cambiario il quale converte in proprio uso il denaro ritratto dalla negoziazione del titolo invece che impiegarlo nella estinzione di altro effetto giusta quanto si era stabilito coll'avallante (Cassaz. di Palermo 20 agosto 1877, Ric. P. M. in causa Deliberto, Est. Abrignani — *Legge*, anno 1878, 313).

V. Non ricorrono gli estremi del reato di indebita appropriazione nel fatto di chi, avuto in consegna del denaro con mandato di farne la erogazione in soddisfazione di affitto e di appianare le vertenze insorte col locatore, non eseguito il primo incarico affidatogli col mandato, restituisce al mandante una parte soltanto della somma ricevuta e ne ritiene l'altra. Il secondo incarico, rivestendo il mandato il carattere di fiducia *indeterminata*, può lasciar luogo a resa di conti e a ragioni di compenso a favore del mandatario (Cassaz. di Roma 23 giugno 1882, Ric. Zampi, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1882, II, 823).

VI. Pel deposito che le guardie municipali di una Città debbono fare per la massa del vestiario e per la ritenuta mensile allo stesso oggetto, il vestiario diventa proprietà delle guardie medesime. Perciò la guardia municipale che lasciando il servizio asporta il vestiario, non è colpevole di appropriazione indebita; ma rimane sempre salva al Municipio l'azione civile per regolare il conto di massa (Cassazione di Torino 28 febbraio 1883, Ric. P. M. in causa Pesce, Est. Pasini — *Giurispr. pen.*, anno 1883, 125).

VII. Non vi ha appropriazione indebita nel caso in cui, conseguita una somma per un uso determinato, questo venga meno per un fatto del proprietario della somma stessa (Cassaz. di Roma 1° febbraio 1884, Ric. Fortunati, Est. Chirico — *Giur. pen.*, anno 1884, 516).

VIII. Non costituisce il reato di appropriazione indebita il fatto di un impiegato, che avendo ricevuto anticipatamente l'indennità di alloggio per tutto l'anno, essendo licenziato dall'impiego scioglie il contratto d'affitto dell'alloggio e ritiene per sè una parte dell'indennità statagli anticipata (Cassaz. di Palermo 13 aprile 1885, 491; *Racc.* Bettini, XXXVII, 193).

---

(1) Parmi che qui si confonda manifestamente il dolo *civile* col dolo *penale*. Le osservazioni altrove fatte sulla nozione giuridica dell'appropriazione indebita contraddicono alla massima in esame (n. 378). — Li Chauveau ed Hélie e la Cassazione di Francia sono d'avviso contrario (n. 376).

IX. Non è colpevole di appropriazione indebita nè di altro reato il mandatario che si rifiuta di consegnare al mandante la differenza tra l'intera somma esatta e quella parte della medesima che a lui spetta come mercede dell'opera sua, e solo dopo la querela si mostrò pronto a consegnarla (Cassaz. di Palermo 3 luglio 1885, Ric. Diara, Est. Serra — *Giur. pen.*, anno 1886, 264).

X. Ritenuta fra più persone la esistenza di una società, questa crea riguardo alle cose che sono oggetto del contratto rapporti, l'inadempimento dei quali può dar luogo ad azione civile, ma non costituisce appropriazione indebita (Cassaz. di Roma 7 giugno 1886, Ric. Bioli, Est. Chirico — *Riv. pen.*, XXIV, 49).

383. — *Ipotesi di appropriazione indebita e non di altro reato* (1).

I. Commette il reato di appropriazione indebita (art. 631 Cod. pen.), non quello di furto, colui che, *senza sottrarla*, converte in suo profitto la cosa altrui, statagli affidata per atto libero e spontaneo del proprietario (Cass. di Torino 1° agosto 1867, Ric. Denicola, Est. Bonacci — *Ann. giur. ital.*, anno 1867, I, 2, 294).

II. Commette il delitto di appropriazione indebita, e non di furto, l'agente o fattore, il quale converte dolosamente in profitto proprio o le derrate dei fondi, o le somme dategli dal proprietario per pagare i dazi o provvedere alle spese di coltivazione (Cassazione di Torino 10 marzo 1870, Ric. Panigadi, Est. Baronj — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 84).

III. L'appropriazione indebita si distingue dal furto qualificato *per la persona*, in quanto che questo consiste nell'abuso di una confidenza *generale*, *necessaria*, *inerente* alla qualità delle persone; e l'appropriazione indebita nell'abuso di una confidenza *volontaria* per un determinato oggetto. Colui che per un annuo stipendio si trova presso un merciaio ambulante coll'incarico di recarsi di qua e di là a vendere le merci consegnategli a tal fine dal padrone, se invece di consegnargli questo denaro scompare portandolo seco, commette non già il furto qualificato *per la persona*, ma una appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 16 luglio 1875, Ric. Zannetta — *Monit. di Mil.*, XVI, 865 (2).

IV. Per la esistenza del reato di *concussione*, sono necessarie tre condizioni: — l'abuso della pubblica potestà; — la illegittimità della

---

(1) Nel n. 152 (pag. 239 e seg.) veggasi la questione circa le sottrazioni commesse da un domestico e la giurisprudenza corrispondente. Nel n. 54, II, (pagina 95) ho riferito una ipotesi di appropriazione indebita e non di furto, quella cioè del colono che converte dolosamente in suo profitto la parte dei prodotti spettanti al padrone.

(2) In questo senso aveva già deciso la stessa Corte con sentenza 29 maggio 1871, Ric. Biaggi; *Legge*, anno 1871, I, 823.

percezione; — la scienza di tale illegittimità per parte dell'agente, pubblico ufficiale. Le guardie campestri possono rendersi colpevoli di *concussione* nella loro qualità di pubblici ufficiali, quando, prevalendosi delle funzioni che esercitano nell'esercizio di un pubblico ufficio, esigano in mala fede diritti non dovuti. Ma se la percezione non fu illegittima, qualora avvenga ch'esse ricevano incarico dal contravventore di depositare nella Cassa comunale la somma loro sborsata a titolo di multa dovuta al Comune per la natura della contravvenzione, possono essere responsabili di appropriazione indebita ove non abbiano redatto processo verbale della contravvenzione, ed abbiano convertito in uso proprio il denaro ricevuto dal contravventore (Cass. di Roma 19 gennaio 1877, Ric. Renzoni e Musa, Est. Salis — *Legge*, anno 1877, 222).

V. È reo di appropriazione indebita, non di furto qualificato *per la persona*, il preposto che consuma e dissipa parte delle merci che gli erano state consegnate per vendere (Cassaz. di Roma 26 ottobre 1881, Ric. Fanelli — *Corte Suprema*, VI, 1, 1131; *Rep.* Bettini, Secondo Supplem., Voce: *Appropr. indeb.*, n. 3).

VI. Il Presidente di un'Opera pia che converte in proprio vantaggio titoli al portatore statigli consegnati fiduciosamente dal tesoriere per convertirli in titoli nominativi all'Opera stessa, commette soltanto il reato di appropriazione indebita e non quello più grave di *peculato* (Cassazione di Torino 31 gennaio 1884, Ric. De Amicis, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1884, 64).

VII. Il Cancelliere del Conciliatore, a differenza di quello di Pretura, Tribunale o Corte, che converte in proprio i denari rilasciatigli dalle parti pei diritti di carta bollata, commette appropriazione indebita, e non come gli altri, *peculato* (Cassazione di Napoli 6 marzo 1885, Ric. Armancajone, Est. Ciollaro — *Riv. penale*, XXI, 586; *Giur. penale*, anno 1885, 379) (1).

384. — *Ipotesi di altro reato e non di appropriazione indebita* (2).

I. L'abbandono di un oggetto in una vettura pubblica escludendo l'affidamento specifico non addossa al vetturale una responsabilità come

---

(1) La sentenza si appoggia al motivo che le parti non hanno l'obbligo di consegnare al Cancelliere del Conciliatore il denaro occorrente alla carta da bollo, ma la carta soltanto, come si rileva dalla legge 29 giugno 1882 e relativo Regolamento 10 dicembre stesso anno, nel qual caso soltanto, ov'egli si trattenesse l'importo, dovrebbe rispondere di *peculato*. Quest'obbligo invece lo hanno per i Cancellieri di Pretura, Tribunale, o Corte, che per le loro funzioni hanno diritto alla rivendita della carta bollata. Il denaro fu consegnato al Cancelliere del Conciliatore non per causa inerente alle sue funzioni potendo egli pretendere consegna di carta e non di danaro.

(2) Nel n. 53 ho riferito varie ipotesi in cui si riscontrarono dalle Corti Supreme i caratteri in genere di furto e non di appropriazione indebita: tesi III, IV, VI, IX, XIII, XVII, XX, XXI, XXIV, XXX, XXXIII. Nel n. 152 ho

depositario. Conseguentemente per la mancata restituzione non si applica la sanzione dell'articolo 631 Cod. pen., ma quella dell'art. 634, quale appropriazione di oggetti smarriti (Cassaz. di Firenze 26 luglio 1873, Ric. P. M. in causa Bressa, Est. Coppi — *Mon. di Ven.*, anno 1873, 589).

II. L'impiegato del Monte di Pietà che si approprii somme od oggetti a lui consegnati in ragione del suo ufficio, è reo di *peculato* e non di appropriazione indebita (Cassaz. di Firenze 18 gennaio 1882, Ric. Picco, Est. Mori-Ubaldini — *Giur. pen.*, anno 1882, 458).

III. Il debitore in forza di scrittura privata, il quale facendosela consegnare dal creditore col pretesto di annotarvi alla di lui presenza le somme pagate in conto, destramente cancelli la propria sottoscrizione, può rispondere del reato di distruzione di documento, ma non di indebita appropriazione (Cassaz. di Napoli 10 febbraio 1882, Ric. Giannini, Est. Narici — *Giur. pen.*, anno 1882, 300).

IV. L'usciere che converte in proprio uso il denaro consegnatogli dal debitore per impedire gli atti esecutivi, cui esso usciere stava per procedere, commette il reato di *peculato* o *sottrazione* previsto dagli articoli 210 e 213 del Cod. pen., e non quello di appropriazione indebita (Cass. di Torino 2 maggio 1883, Ric. Pozzo, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1883, 324).

V. Commette appropriazione di cosa smarrita, e non già appropriazione indebita o furto qualificato *per la persona*, l'oste che si appropria un mantello dimenticato nella sua taverna (Cassazione di Napoli 18 aprile 1884, conflitto in causa Somma, Est. Ciollaro — *Giur. pen.*, anno 1885, 171) (1).

VI. L'appropriazione di denaro ricevuto a causa di un ufficio (oblazioni pubbliche per un disastro) ed affidato dai privati ad un pubblico ufficiale (Sindaco) per ragione delle funzioni da esso esercitate, non costituisce una semplice appropriazione indebita, ma una prevaricazione (Cassaz. di Firenze 6 dicembre 1884, Ric. Gardellini, Est. Salucci — *Giur. pen.*, anno 1885, 164).

VII. Si rende responsabile di furto non già di truffa (appropriazione indebita) il cassiere di un privato Istituto di credito che si appropria il denaro da esso custodito in tale sua qualità, sebbene abbia facoltà di asportarlo e tenerlo presso di sè, ma con l'obbligo di conservarlo

---

accennato a parecchie sentenze, in cui si riconobbero i caratteri del *famulato proprio*, anzichè quelli della appropriazione indebita; nel n. 187, tesi I, II, IV, XVI, XIX, XX, XXIII, XXIV, ho riprodotto ipotesi in cui si riconobbero i caratteri del *famulato improprio* e non quelli del reato in esame; nel n. 345, III, una ipotesi in cui si decise concorrere la truffa e non l'appropriazione indebita. Nel n. 139 ho trattato la questione circa gli oggetti consegnati al domestico e da questi rubati. Nel n. 187, XXVIII, ho riferito una ipotesi di furto qualificato *per la persona* e non di appropriazione indebita.

(1) Sulla appropriazione di cose dimenticate veggasi il n. 40 (pag. 71).

nella stessa specie (Cassaz. di Firenze 12 maggio 1886, Ric. Gazzarini, Est. Salucci — *Racc.* Bettini, XXXVIII, 279).

VIII. Incorre nel reato di *concussione*, non di appropriazione indebita, il segretario comunale che esige per gli atti più di quanto è prescritto dalla tariffa (Cass. di Napoli 17 marzo 1886, Ric. Principe, Est. Cocchia — *Giur. pen.*, anno 1886, 407; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 218).

IX. È colpevole di sciente ricettazione e non complice in appropriazione indebita il confidente del collettore di un Banco lotto, che spacciandosi d'accordo con questi vincitore di un terno, realizza il biglietto che si era usurpato (Cassazione di Palermo 14 giugno 1886, Ric. Barbagallo, Est. Vinci-Orlando — *Riv. pen.*, XXIV, 134).

385. — *Ipotesi di vera e propria appropriazione indebita* (1).

I. Il servo che si appropria una somma esatta per conto del padrone commette il reato di appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 18 novembre 1868, Ric. Valentini-Alpestri — *Gazz. gen.*, XX, 2, 409; *Mon. di Mil.*, X, 65).

II. È colpevole di appropriazione indebita, l'amministratore che esige e ritiene i capitali, se il mandato è limitato solo alla riscossione delle rendite; e se per l'esazione dei capitali deve considerarsi debitore di *specie* e non di *quantità* (Cass. di Firenze 7 novembre 1873, Ric. Pateani, Est. Trecci — *Monit. di Ven.*, anno 1874, 76).

III. Locata una cosa mobile col patto che, decorso il termine, possa il conduttore divenirne acquirente per determinato prezzo, se il medesimo in pendenza del termine l'alieni e ne converta il prezzo in uso proprio, è responsabile di indebita appropriazione (Cassaz. di Napoli 17 dicembre 1875, Ric. Romano, Est. Narici — *Legge*, anno 1876, 462; *Foro ital.*, anno id., 283).

IV. Si verifica il reato di appropriazione indebita nel fatto di colui che avendo ricevuto da un oste del vino da vendere coll'obbligo della rifusione del ricavo si appropria il prezzo ritratto dalla vendita (Cassazione di Torino 20 febbraio 1877, Ric. Re, Est. Pagano — *Foro Ital.*, anno 1877, 144).

V. Incorre nel reato di indebita appropriazione colui che avendo avuto mandato alla vendita di un oggetto per rimetterne al mandante il prezzo, venduto quello, questo si appropria. Non è valevole a svestire tale fatto della criminalità la circostanza di avere il mandante ammesso il mandatario alla partecipazione di una parte del guadagno da ritrarsi

---

(1) Nel n. 153 è trattata la questione del domestico che si procura un lucro nell'acquisto delle provvigioni pel padrone. Ivi è riferita la sentenza 29 luglio 1868 della Cassazione di Torino, che in questa ipotesi ritiene una appropriazione indebita o una truffa, a seconda che sieno o non sieno avvenuti raggiri.

dalla vendita (Cassaz. di Roma 1° luglio 1878, Ric. Mannelli Loggias, Est. Salis — *Legge*, anno 1879, 278).

VI. Può un pubblico mediatore essere dichiarato fallito e bancarottiere solo quando, contro il divieto fattogli dalla legge, siasi abitualmente dato ad operazioni commerciali per proprio conto, ed abbia cessato di fare i suoi pagamenti. Qualora però, senza esercitare atti di commercio per conto proprio abbia fatto suoi i valori statigli affidati da altri per operazioni commerciali nel loro interesse, e manca di farne ai medesimi la restituzione, esso rendesi reo di appropriazione indebita colla aggravante della qualità di pubblico ufficiale (Cassaz. di Napoli 22 dicembre 1879, Conflitto in causa Migliacci, Est. Capuano — *Legge*, anno 1880, I, 875).

VII. È colpevole di appropriazione indebita colui che converte in suo uso esclusivo il danaro ricavato dallo sconto di effetti cambiarî statigli consegnati per scontarli e per impiegarne il ricavo in vantaggio comune di lui e di altri; e ciò quantunque abbia dovuto aggiungere la sua firma per iscontare i detti effetti (Cass. di Torino 5 gennaio 1881, Ric. Codazzi, Est. Malagoli — *Giur. pen.*, anno 1881, 23).

VIII. Commette il reato di appropriazione indebita colui che ricevuto un libretto della Cassa di Risparmio per farne un deposito di garanzia, invece di limitarsi a depositarlo, ne esige l'importo che converte in proprio uso (Cass. di Torino 5 gennaio 1881, Ric. Berio, Est. Montiglio — *Giur. pen.*, anno 1881, 79).

IX. Colui che converte in proprio uso l'intero importo di un biglietto di Banca statogli consegnato perchè ne procurasse il cambio e ne retrodasse il soprappiù della somma, che giusta la convenzione doveva trattenere, commette il reato di appropriazione indebita (Cass. di Torino 9 febbraio 1881, Ric. Pugliese, Est. Galassi — *Giurisprudenza penale*, anno 1881, 73).

X. Commette il reato di appropriazione indebita colui che converte in proprio uso marche da bollo ed il denaro consegnatogli per comprarle, ed appone poi sui documenti che dovevano essere muniti del bollo marche già annullate (Cass. di Torino 9 febbraio 1881, Ric. De Paoli, Est. Galassi — *Giur. pen.*, anno 1881, 79).

XI. Risponde di appropriazione indebita colui che abbia convertito in proprio uso le merci affidategli ad uno scopo determinato, se tra esso ed il proprietario danneggiato non esista altro vincolo se non quello derivante dalla consegna di questi oggetti (Cass. di Roma 22 giugno 1881, Ric. Provinciali — *Corte Suprema*, VI, 1019; *Rep.* Bettini, Secondo Supplem., Voce: *Appropriazione indebita*, n. 5).

XII. Il creditore pignoratizio che vende la cosa ricevuta in pegno e converte in proprio uso tutto il prezzo ricavato, commette il reato di appropriazione indebita quantunque ciò faccia molto tempo dopo la scadenza del termine accordato al debitore, e questi non si sia mai

presentato per soddisfare la sua obbligazione (Cassazione di Torino 10 maggio 1882, Ric. Mioni, Est. Colabianchi — *Giurispr. penale*, anno 1882, 217) (1).

XIII. La persona di servizio, che incaricata dal padrone di riscuotere crediti, li riscuote e converte in proprio uso i denari esatti, sapendo, per la sua inopia, di non poterli rappresentare, commette il reato di appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 7 giugno 1882, Ric. Passeri, Est. Rovasenda — *Giurispr. pen.*, anno 1882, 230).

XIV. Colui, che incaricato di far scontare da terze persone una cambiale o *buono*, la fa scontare e converte in proprio uso il denaro riscosso, commette il reato di appropriazione indebita, quantunque per lo sconto abbia dovuto apporre sul titolo la propria firma per avallo (Cassaz. di Torino 6 luglio 1882, Ric. Ambrosini, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1882, 361).

XV. La guardia daziaria, che tradendo la fiducia in lei riposta, converte in proprio vantaggio una somma consegnatagli coll'obbligo espresso ed assunto di farne un uso determinato, ma non affidatale per ragione delle sue funzioni amministrative, commette il reato di appropriazione indebita, il cui giudizio spetta alla competenza ordinaria (Cassazione di Roma 18 agosto 1882, Ric. Rossero — *Corte Suprema*, VII, 1102).

XVI. Commette il reato di appropriazione indebita, chi avendo ricevuto monete d'oro allo scopo di cambiarle e restituire la somma equivalente con l'aggio del cambio in carta moneta, consegna invece un biglietto all'ordine per la somma corrispondente (Cassazione di Roma 22 agosto 1882, Ric. Baffoni, Est. Ghiglieri — *Riv. pen.*, XVIII, 263).

XVII. Il fatto di colui che non avendo denari con sè per pagare un pranzo da lui fatto, dà in garanzia del costo del medesimo all'albergatore un cavallo ed una vettura statigli consegnati dal proprietario unicamente per esercitare il noleggio, costituisce il reato di appropriazione indebita (Cassazione di Torino 14 dicembre 1882, Ric. Rayneri, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1883, 32).

---

(1) La sentenza, dopo d'avere accennati gli estremi della appropriazione indebita, cioè la consegna di una cosa mobile coll'obbligo di restituirla e lo storno, la consumazione, ecc., in uso proprio, continua: « Nel caso concorrono ambi gli estremi anzidetti; perchè il Rizzi consegnò al Mioni la cartella coll'obbligo di restituirgliela dietro il pagamento della sorte di lire 550 coi convenuti interessi in ragione del sei per cento; ed egli commise una prima infrazione vendendola di propria autorità contro il disposto degli articoli 192 del Codice di Comm. e 1884 del Cod. civ., ove si stabiliscono le norme ed il procedimento cui il creditore deve attenersi volendo distrarre od appropriarsi il pegno senza danno del debitore pel non effettuato pagamento, e ne commise una seconda quando, dopo la vendita arbitraria, convertì in proprio uso le lire 300 circa di sopravanzo al suo credito, che doveva invece passare al debitore Rizzo, cagionando così a costui dolosamente un danno evidente; *Dolo facere videtur qui id quod potest restituere non restituit* (Ulpiano, L. 8, § 9, Dig. *mandati vel contra*).

XVIII. Commette il reato di appropriazione indebita colui il quale avendo cessato di far parte di una ditta riceve denari da un debitore della ditta stessa e li converte in uso proprio (Cassazione di Torino 21 febbraio 1883, Ric. Amigoni, Est. Colabianchi — *Giurispr. penale*, anno 1883, 108).

XIX. Colui che ritiene una cosa per impegnare o vendere, commette il reato di appropriazione indebita, tanto nel caso in cui converta la cosa stessa in proprio uso, quanto in quello nel quale eseguisca la commissione e converta in proprio uso il danaro ricavato dal pegno o dalla vendita (Cassaz. di Torino 25 aprile 1883, Ric. Florioli, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1883, 210).

XX. Colui che incaricato di portare denari ad una persona li converte in proprio uso, e poi dice di avere eseguito la commissione, commette il reato di appropriazione indebita quantunque riconosciuto poi mendace abbia restituito in parte i denari ricevuti (Cassaz. di Torino 17 giugno 1883, Ric. Colla, Est. Colabianchi — *Giurispr. penale*, anno 1885, 309).

XXI. Il titolare di uno spaccio di sali e tabacchi che si appropria i denari consegnatigli dal conduttore dello spaccio con incarico di provvedere dal magazzino generi di privativa, commette il reato di appropriazione indebita (Cass. di Torino 28 novembre 1883, Ric. Marsanasco, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1883, 537).

XXII. È rettamente considerato come colpevole di appropriazione indebita chi vende un capo di bestiame avuto a soccida e converte in proprio vantaggio e con danno del proprietario il prezzo ricavato dalla vendita od una parte di esso (Cassaz. di Torino 9 gennaio 1884, Ric. Musso, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 42).

XXIII. L'imputato di truffa per avere con dolosi raggiri carpito un *pagherò* ad un individuo con promessa di scontarlo a di lui favore e per averlo invece girato in estinzione di un proprio debito, esclusi i dolosi raggiri, può essere condannato come colpevole di appropriazione indebita per la conversione di detto *pagherò* in uso proprio (Cassaz. di Torino 5 marzo 1884, Ric. Soldini e Rossi, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1884, 215).

XXIV. Colui che ricevute merci per venderle per conto del proprietario le vende e ne converte il prezzo a proprio vantaggio senza trovarsi in condizione di poterlo rappresentare, commette il reato di appropriazione indebita (Cassaz. di Torino 20 marzo 1884, Ric. Crescini, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1884, 215).

XXV. Chi riceve un orologio con incarico di permutarlo con altro migliore, ed invece di ciò eseguire lo distrae regalandolo ad un'amante, commette il reato di appropriazione indebita (Cassazione di Torino 26 marzo 1884, Ric. Cislaghi, Est. Pasini — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 174).

XXVI. Costituisce appropriazione indebita il fatto del socio nei lucri di un'esattoria, che converte in proprio il supplemento della cauzione prestata da altro socio per conto esclusivamente proprio (Cassazione di Palermo 8 agosto 1884, Ric. Caci, Est. Pagano — *Riv. penale*, XXI, 225).

XXVII. L'incaricato di vendere merci ad una determinata persona e di consegnarne il prezzo al mandante appena riscosso, ove converta tale prezzo in proprio vantaggio è responsabile di appropriazione indebita (Cassazione di Torino 29 gennaio 1885, Ric. Fagnani, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 82).

XXVIII. Il socio gerente della società in accomandita che converte in proprio uso il denaro ricavato dallo sconto di cambiali da lui sottoscritte colla firma sociale, commette il reato di appropriazione indebita (Cass. di Torino 9 maggio 1885, Ric. Jona, Est. Verdobbio — *Giur. pen.*, anno 1885, 253).

XXIX. Deve rispondere di appropriazione indebita consumata, e non semplicemente tentata, colui che facendo parte di una società in nome collettivo, valendosi di un titolo commerciale affidatogli per estinguersi con denaro sociale all'uopo somministrato, giunga ad ottenere in nome proprio condanna contro il traente, con clausola provvisionale che obblighi questo al deposito della somma dolosamente pretesa in pendenza dell'appello e della querela penale (Cassazione di Torino 12 giugno 1885, Ric. De Palo, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XXII, 71; *Giurispr. pen.*, anno 1885, 487).

XXX. Commette il reato di appropriazione indebita il notaio che converte in proprio vantaggio le somme consegnategli dai clienti pel pagamento delle tasse di registro, volture, trascrizioni, ecc. (Cassazione di Firenze 9 dicembre 1885, Ric. Provasi, Est. Salucci — *Giurispr. pen.*, anno 1886, 218; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 149).

XXXI. Il mandatario che abusando del mandato dispone dolosamente delle cose a suo vantaggio o a quello dei suoi parenti con dolosa cessione, si rende colpevole di appropriazione indebita prevista dall'articolo 631 Codice penale (Cassazione di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Tagliana, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 112; *Legge*, anno id., I, 714; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 154).

XXXII. L'incaricato di vendere una merce e rappresentarne il prezzo a chi gliene aveva dato l'incarico, se la vende e si appropria il denaro ricavato, commette una appropriazione indebita (Cassazione di Torino 27 gennaio 1886, Ric. Cremonesi, Est. Biella — *Giurisprudenza penale*, anno 1886, 122).

XXXIII. Il debitore che avuto in comunicazione per semplice visione il titolo del suo debito si rifiuta di restituirlo a chi gliel' ha imprestato, adducendo la falsa scusa di essere stato derubato del medesimo, commette il reato di appropriazione indebita (Cassazione di Torino

3 aprile 1886 Ric. Candori, Est. Scacchetti — *Giurisprudenza penale*, anno 1886, 190).

XXXIV. Commette appropriazione indebita il collettore di giocate al lotto pubblico pel ricevitore che risiede in altro Comune, il quale (collettore) riceve denari da un terzo per giocargli un terno e poi, essendo questo riuscito vincente, nega di aver giocato per lui (Cass. di Palermo 14 giugno 1886, Ric. Barbagallo, Est. Vinci-Orlando — *Riv. penale*, XXIV, 134).

XXXV. Commette il reato di appropriazione indebita colui, che ricevuti biglietti di Banca laceri per cambiarli con altri previa opportuna accomodatura, li accomoda, li cambia, e converte in proprio vantaggio quelli avuti in cambio (Cass. di Torino 9 marzo 1887, Ric. Venturi, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1887, 141).

XXXVI. L'art. 631 Cod. pen. non prevede soltanto la vendita dell'oggetto avuto in consegna e di cui si aveva obbligo di fare la restituzione od un uso determinato, ma comprende nella sua ampia locuzione ogni modo con cui la persona, alla quale fu affidata la cosa, la converta dolosamente in uso proprio con danno del proprietario. Perciò è colpevole di appropriazione indebita colui che ricevuto un mobile in affitto lo dà a pegno ad altri a garanzia di un debito (Cassazione di Torino 27 aprile 1887, Ric. Balbis, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1887, 266).

386. — *Differenza fra la appropriazione indebita ed altri reati* (1).

I. Commette il reato punito dall'art. 628 Cod. pen. (*abuso di firma in bianco*) colui, il quale abusando di un foglio da altri sottoscritto e consegnatogli per farne un uso speciale e determinato, vi scrive, contro l'intendimento ed il mandato del soscrittore, una obbligazione a proprio profitto. Invece commette il reato di appropriazione indebita (art. 631), colui, il quale, avendo ricevuto in consegna una obbligazione già firmata, ossia una carta di valore, la converte in suo profitto (Cassaz. di Torino 22 maggio 1867, Ric. Buffetti, Est. Balegno — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1867, I, 2, 290).

II. Chi si appropria indebitamente la cosa che gli fu affidata per trasportarla, se faccia il mestiere di vetturale e la cosa siagli stata consegnata non per fiducia personale, ma in conseguenza del suo mestiere, commette il crimine di furto (art. 607, n. 3). Se invece non era vetturale di mestiere, o se la cosa gli era stata data per fiducia personale, e non in conseguenza del suo mestiere, commette il delitto di appropriazione

---

(1) Nel n. 53, IX, XII, XXIV; nel n. 343, I, II, III, ho riprodotto varie ipotesi, nelle quali le Corti Supreme notarono la differenza tra l'appropriazione indebita ed il furto.

indebita (art. 631) (Cassazione di Napoli 16 maggio 1870, Ric. Scalera, Est. Narici — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 299) (1).

III. L'appropriazione indebita si distingue dal furto qualificato *per la persona*, inquantochè questo consiste nell'abuso di una confidenza *generale*, *necessaria*, *inerente* alla qualità della persona, e l'appropriazione indebita nell'abuso di una confidenza *volontaria* per un determinato oggetto (Cassaz. di Torino 16 luglio 1875, Ric. Zanetto — *Monit. di Milano*, XVI, 865).

IV. L'abuso di una confidenza *volontaria limitata* per un dato oggetto costituisce il reato di appropriazione indebita; l'abuso per contro di una confidenza *generale*, *necessaria*, *inerente* alla qualità della persona costituisce il reato di furto (Cass. di Torino 5 gennaio 1881, Ric. Settimo, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1881, 22).

387. — *Massime in genere.*

I. Il reato di appropriazione indebita (art. 631) benchè commesso da un militare a danno di un altro militare è di competenza dei Tribunali ordinari, perchè nel Codice penale militare non vi ha alcuna sanzione che concerna un siffatto reato (Cassazione di Firenze 9 novembre 1867, Ric. Calantuono, Est. Paoli — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 298).

II. Per provare il contratto violato da una appropriazione indebita, non può ammettersi la prova testimoniale, se non quando la stessa sia ammissibile nel giudizio civile (Cass. di Torino 13 settembre 1871, Ric. P. M. in causa Mazzei, Est. Merello — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 269).

III. Non è ammissibile la prova testimoniale a senso dell'articolo 848 Cod. proc. penale, per escludere la figura dell'appropriazione indebita, quando si intenda di provare un contratto commerciale od un pagamento per la somma di lire mille. Non gioverebbe ad escludere la detta figura neanche il pagamento che si volesse provare della somma appropriatasi in sole lire cinquecento, quando l'imputato dichiari o riconosca di avere pagato dopo la denuncia del delitto consumato (Cassazione di Roma 30 giugno 1879, Ric. Tarducci, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 783) (2).

---

(1) « Certo, così si esprime la sentenza, i due reati hanno di comune la fraudolenta appropriazione; ma elemento differenziale tra gli stessi è la esistenza o inesistenza della fiducia individuale avuta nel delinquente; perciocchè se l'offeso volontariamente si affidò ad uno piuttosto che ad un altro individuo pel trasporto delle sue cose e l'incaricato se le appropria, si ha un vero abuso di fiducia ed una indebita appropriazione; ma se la consegna fu fatta al vetturale, non per fiducia personale, ma in conseguenza del mestiere dal medesimo esercitato, e avvenga l'appropriamento, sarà un furto ».

(2) Onde ciò ritenere la Corte ha dovuto partire dal concetto, che la prova testimoniale è inammissibile anche in materia commerciale quando con essa si tenda a stabilire una convenzione di valore superiore alle lire cinquecento; ma per l'art. 92 del Codice di Commercio, allora vigente, la prova testimoniale non

IV. In tema di appropriazione indebita commessa da un usciere a sensi dell'art. 631 Cod. pen., il richiedere l'applicazione al caso degli art. 210, 213 Codice stesso, ben lungi di valere ad escludere la sussistenza del reato, non fa che aggravare la condizione dell'imputato agli effetti penali, poichè al reato di appropriazione si aggiunge la qualifica della persona, senza che variino per altra parte gli elementi della imputabilità (Cass. di Roma 8 marzo 1880, Ric. Galli, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1880, I, 531).

V. L'appropriazione indebita già consumata non cessa di essere reato per qualsiasi convenzione avvenuta posteriormente tra il delinquente e la parte danneggiata (Cassaz. di Torino 9 febbraio 1881, Ric. Pugliese, Est. Galassi — *Giur. pen.*, anno 1881, 73).

VI. L'incaricato di vendere merci che ne vende convertendo in proprio uso il prezzo ricavato in contanti, e poi allo scopo di far credere di averle vendute a fido spedisce al proprietario delle merci cambiali a nome del compratore da lui falsificate, commette due distinti reati: quello di appropriazione indebita e l'altro di falso in scrittura di commercio (Cassazione di Torino 10 febbraio 1881, Ric. Maglia, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*. anno 1881, 61).

VII. La transazione di interessi seguita tra l'imputato e la parte lesa, non pregiudica l'esercizio od il proseguimento dell'azione penale pel reato di appropriazione indebita già consumata (Cassazione di Palermo 6 novembre 1882, Ric. Finnaro, Est. Saluto — *Giur. pen.*, anno 1883, 160; *Legge*, anno 1882, II, 207).

VIII. Non esime dalla responsabilità penale per il reato di appropriazione indebita il dichiararsi debitore di una somma di denaro avuta in consegna quando già siasi impiegata a proprio vantaggio in uso diverso da quello per il quale fu consegnata dal creditore (Cassazione di Roma 18 maggio 1883, Ric. Rosati, Est. Ellero — *Giur. pen.*, anno 1884, 176; *Legge*, anno id., I, 601).

IX. Non esorbita dalla sua competenza il Pretore che attribuisce il carattere di furto *semplice* al fatto rinviatogli col titolo di appropriazione indebita (Cassazione di Torino 3 aprile 1886, Ric. Candori, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 190).

---

era subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 1341 C. C., ed era ammessa incondizionatamente, semprechè l'autorità giudiziaria avesse creduto di ammetterla. L'art. 44 del vigente Codice di Commercio è più esplicito e la ammette *semprechè l'autorità giudiziaria lo consenta anche nei casi preveduti nell'articolo 1341 del Codice civile*. È bensì vero che l'art. 848 Cod. proc. penale adopera le espressioni *a termini delle leggi civili*, ma evidentemente queste espressioni sono usate per contrapposto alle *leggi penali*. Ora, se il Codice di Commercio non vieta la prova testimoniale qualunque sia la somma portata dal contratto, ne viene che questa prova non può essere esclusa in giudizio penale quando trattasi di costatare un contratto *commerciale*.

X. Per dimostrare la sussisteuza del reato di appropriazione indebita il Magistrato non ha bisogno di accertare in qual modo e per quale titolo la cosa sia stata distratta e convertita in proprio vantaggio; basta che esprima nella sentenza la sua convinzione che la cosa avuta in consegna (nella specie un orologio) non esisteva più in potere del consegnatario (orologiere) al tempo in cui questi doveva restituirla e che non ne fu più in grado per averla distratta. L'offerta fatta all' udienza di risarcire il danno colla rimessione di altra cosa consimile non elimina il reato già consumato di appropriazione indebita. L'orologiere che distrae e converte in proprio vantaggio due orologi statigli consegnati in tempi diversi da due distinti avventori, è colpevole di due distinte appropriazioni indebite e non di un solo reato continuato (Cassaz. di Torino 24 luglio 1886, Ric. Alpeggiani, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 419).

XI. L'appropriazione indebita non cessa di essere punibile pel fatto che l'imputato abbia ricuperato la cosa da lui distratta, e restituita poi al padrone (Cass. di Torino 22 gennaio 1887, Ric. Bognar, Est. Biella, — *Giur. pen.*, anno 1887, 61).

XII. La transazione avvenuta tra i danneggiati e l' imputato di appropriazione indebita toglie bensi di mezzo l'azione *civile*, ma non l'azione *penale* (Cassaz. di Torino 9 marzo 1887, Ric. Venturi, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1887, 141).

XIII. L' indennizzazione o la restituzione della cosa indebitamente appropriata non toglie il reato di appropriazione indebita già consumata (Cass. di Torino 28 aprile 1887, Ric. Bicelli, Est. Risi — *Giur. pen.*, anno 1887, 262).

388. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale nel suo Progetto 27 maggio 1868 chiama il reato in esame *truffa*, e nell'articolo 369 ne ritiene responsabile « chiunque, dolosamente consumandola, distraendola od altrimenti convertendola in profitto di sè o di un terzo, si appropria una cosa altrui, che gli è stata affidata o consegnata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, o per qualunque altro titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato »; e nel § 2 dello stesso articolo considera come affidate al debitore proprietario « le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziale, e lasciate in custodia » allo stesso.

Nell'art. 380 stabilisce la pena a seconda del danno recato, premettendo che il colpevole può essere punito solo *a querela di parte*.

La Seconda Commissione, nella seduta del 2 febbraio 1870 (1),

(1) Verbale 66 nel Volume II dell' opera « *Il Progetto* ecc. »; Firenze, Stamperia Reale, 1870.

deliberò di sostituire a quello di *truffa* il nome di *abuso di confidenza;* ed entrando nei particolari della definizione anzidetta considerò, che per rendere la formola più semplice e più chiara, gioverebbe premettere il concetto dell'*appropriazione,* nel quale sta l'elemento dell'abuso di confidenza; che invece, quanto alle condizioni ed alle modalità che costituiscono questo reato, è inutile far cenno del *dolo,* giacchè esso emerge dal fatto stesso; come è inutile enumerarne i modi diversi, nei quali il colpevole può convertire in vantaggio proprio o di altrui la cosa affidatagli, o i diversi scopi pei quali ha potuto essergli affidata. Onde nell'art. 439 del suo Progetto 15 aprile 1870 stabilì essere colpevole di abuso di confidenza « chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui, che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato ».

Potendo poi le parole *sequestro giudiziale,* comprese nel § 2 dell'articolo 369 della Prima Commissione, essere intese nel senso di una fra le specie diverse del sequestro, mentre devono estendersi ad ogni sequestro ordinato dal giudice, sostituì nel § 2 del ridetto suo art. 439, come più comprensiva, la formola: *sequestro ordinato dal giudice.*

Quanto al subordinare l'esercizio dell'azione penale alla querela della parte, considerò che il principio generale dell'azione pubblica non può ricevere limitazione se non quando ragioni eminenti di interesse sociale, o gravi considerazioni di ordine morale il richieggano; il che non avviene nei reati *contro la proprietà.* Nè d'altronde, l'azione della giustizia deve essere vincolata solo perchè in qualche caso convenga all'interesse del danneggiato valersi dei mezzi civili anzichè dei penali per ottenere una riparazione al danno sofferto. Circa la pena (art. 440) accettò il concetto della Prima Commissione, di commisurarla cioè, a seconda dell'importanza del danno recato.

Ai criteri delle due Commissioni si attenne in sostanza il De Falco (art. 532, 533 del Progetto 30 giugno 1873), che accettò il nome di *truffa.* Solo al debitore espropriato, per ciò che riguarda la *distrazione* delle cose sequestrate e rimaste in sua custodia, aggiunse anche il creditore che *dolosamente consuma, distorna, o vende la cosa data in pegno,* fatta eccezione pei casi previsti negli articoli 1884 (pegno risultante da atto pubblico o scrittura privata) e 1889 (pegno indivisibile) del Codice civile. Inoltre aggiunse (art. 536) che il reato non può provarsi per testimoni « se non nei casi in cui questa prova è ammessa dalla legge nei giudizi civili ».

La formola del Progetto della Seconda Commissione fu accettata integralmente dal VIGLIANI (articolo 445, Progetto 24 febbraio 1874), dal Senato (art. 453, Progetto 25 maggio 1875), dallo ZANARDELLI (art. 385, Progetto anno 1882 a maggio 1883) e dal SAVELLI (art. 379, Progetto 29 novembre 1883). Il VIGLIANI, e in ciò fu seguito dai Progetti successivi, fece il reato di azione privata.

Quanto alla pena, l'appropriazione indebita *semplice* è repressa nel Progetto SAVELLI, conforme al Progetto ZANARDELLI, con la prigionia sino a trenta mesi e con la multa da cinquantuna a mille duecento e cinquanta lire.

§ 2.

Dell'appropriazione indebita qualificata.

389. — L'appropriazione indebita assume un carattere più grave, e ne aumenta quindi la sua *quantità politica* (danno *mediato*) ove la cosa sia *necessariamente* affidata a colui, che in seguito la converti in utile proprio. Ed è giusto; perchè se nella appropriazione indebita *semplice*, il proprietario deve principalmente imputare a sè medesimo se fu corrivo a trasferire in altri il possesso delle sue cose, che è la ragione per cui i terzi poco o niente paventano il malefizio augurando a sè medesimi di essere più cauti e trovando pienezza di tutela nella difesa privata, questa considerazione sparisce quando il proprietario fu costretto dalla *necessità* a consegnare all'altrui fede le cose proprie.

Per la circostanza della necessitata consegna si rende debitore di appropriazione indebita il *sequestratario* che riceve in consegna la roba altrui, non per fiducia del padrone, ma perchè questi vi è costretto dall'autorità giudiziaria; il *pubblico sensale;* il *commissionato* di trasporti, che storni a suo profitto le cose affidategli in ragione dell'uffizio; il *vetturale* ed il *procaccia;* il *facchino di dogana,* e via dicendo. A tutte queste persone non si consegnano le cose nostre per una fiducia speciale che si abbia nell'individuo; ma per *necessità;* è naturale quindi una maggiore tutela per parte della legge, ed una conseguente maggiore punizione dell'infedele.

390. — L'appropriazione indebita può commettersi con *dolo* o senza *dolo ab initio*. È commessa con dolo *ab initio*, quando l'agente, allo scopo di indurre il padrone a consegnargli la cosa mobile per contratto non trasferente il dominio, impiegò una

mendace macchinazione, poichè, in tal caso, deve presumersi che esistesse nel primo l'animo di lucrare a danno del secondo antecedentemente al contratto. Si verifica poi la appropriazione indebita senza dolo *ab initio*, quando non ebbe luogo la detta macchinazione; onde deve presumersi che l'animo di appropriarsi la cosa sia sopraggiunto nell'agente dopo la tradizione della cosa stessa.

Alcuni sostengono che quando l'appropriazione indebita è commessa con dolo *ab initio* non sia aumentata la quantità naturale, e debba, per conseguenza, essere repressa con maggiore severità.

Altri, al contrario, ribattono che l'appropriazione indebita con dolo *ab initio* non è un'appropriazione indebita, ma una truffa, uno *stellionato,* perchè la cosa è consegnata, non *volontariamente* dal proprietario, ma in seguito ad un raggiro, ad una macchinazione.

Coloro i quali sostengono che l'appropriazione indebita è qualificata pel dolo *ab initio,* si appoggiano alla circostanza, che nell'appropriazione indebita, fra il consegnante ed il consegnatario passa un contratto non portante traslazione di dominio, ma un semplice imprestito; mentre nella truffa si ha la traslazione del dominio (1); e il CARMIGNANI aggiunge, che il dolo proprio della truffa (*stellionato*) vizia il consenso, e perciò rende il contratto inabile a produrre effetti civili (2).

Codesta ragione è giustissima in astratto; ma quando si ammetta la irrecusabile definizione della truffa cogli estremi che ho esaminato, non è possibile che ogni appropriazione indebita con dolo *ab initio* sia una truffa (*stellionato*); e se ciò si sostiene (dirò col GIULIANI) si aberra lungamente dal vero (3), perchè nell'appropriazione indebita con dolo *ab initio* concorrono l'impostura, il danno in atto o in potenza, e l'attitudine a deludere la diligenza assoluta o relativa del cittadino; quindi tutti caratteri del vero e proprio *stellionato*. Ond'è, che quando la cosa è consegnata all'agente, non volontariamente, ma in seguito a raggiri, o macchinazioni di lui, non dovrà più parlarsi di appropriazione indebita, ma di truffa; perchè, se è vero che elemento essenziale dell'appropriazione indebita si è che la consegna avvenga per contratto non traslativo di dominio, è altrettanto vero, che altro estremo della stessa è la consegna *volontaria*. Ove manchi la *volontarietà* della consegna, esula, secondo il modesto mio

---

(1) A questa ragione si appoggia il PUCCIONI (*Il Cod. pen. tosc. illustrato*, Vol. 5, pag. 154).

(2) *Elem. jur. crimin.*, § 1064.

(3) *Istit. di dir. crim.*, Vol. 2, pag. 479, Macerata, 1841.

avviso, la natura giuridica dell'appropriazione indebita, e il fatto assume i caratteri della truffa.

Anche il CARRARA, nella appropriazione indebita con dolo *ab initio* scorge i veri caratteri della *frode,* e loda i Codici moderni che seguirono quest'ordine di idee (1).

391. — Il Codice toscano nell'articolo 398 applica la pena del furto semplice alla truffa (appropriazione indebita), quando è stata commessa *nell'esercizio della rispettiva industria, professione, azienda* o *funzione,* da talune persone che essa distribuisce in otto classi particolari, disponendo (art. 399) che l'azione sia pubblica, a differenza dell' appropriazione indebita *semplice,* nella quale non si può procedere, giusta lo stesso articolo, che a querela di parte.

Esige anzitutto, come ben si vede (e ne fa un estremo essenziale della qualifica), che l'appropriazione indebita sia stata commessa dall'agente nell'esercizio della sua industria, o della sua professione, o della sua azienda, o delle sue funzioni. Ove il reato fosse avvenuto fuori dell'esercizio delle medesime, potrebbe applicarsi non la pena del furto, ma quella dell'appropriazione indebita.

Nella prima classe sono compresi coloro, che in commercio si fanno commissionari o spedizionieri di merci per conto altrui (art. 398, lett. *a*).

Nella seconda, coloro che esercitano il mestiere di sensale (lett. *b*); vale a dire l'appropriazione della cosa d'altri commessa dal sensale a danno di colui per il quale ha prestato la sua opera nell'acquisto, o nella vendita della cosa stessa. Però, osserva il PUCCIONI, non tutte le dolose appropriazioni dei sensali a danno dei proprietari devono essere comprese nel divieto, ma soltanto quelle, nelle quali è intervenuta l'opera del sensale, in cui il proprietario ha avuto fiducia. Ed aggiunge giustamente che nella parola *sensale* devono ritenersi compresi tutti coloro che esercitano la professione di porre d'accordo i contraenti facilitando le contrattazioni, e non soltanto coloro, che sono specialmente autorizzati secondo le leggi di commercio. Infatti, usando il Legislatore le parole *che esercitano il mestiere di sensale,* sembra che abbia voluto abbracciarli tutti (2).

Nella terza classe (lett. *c*), sono collocati « i barcaiuoli, i

---

(1) *Programma,* Parte speciale, § 2292. — Però, fatta appena questa dichiarazione, viene a svolgere il concetto che il dolo qualifica l'appropriazione indebita quando ha preceduto la consegna, e conchiude che, a ragione, se ne deve duplicare la quantità.

(2) *Il Cod. pen. tosc. illustr.,* Vol. 5, pag. 163, 164.

vetturali, i facchini o loro dipendenti. Di questa contingenza mi sono occupato altrove per ciò che riguarda il vetturale o il barcaiuolo (nn. 169, 174); è inutile quindi che ritorni sull'argomento. La violata fiducia, l'abuso della professione, e la facilità di commettere l'appropriazione indebita giustificano un aumento di pena. Lo stesso è a dirsi in rapporto ai facchini o loro dipendenti, cioè alle persone che agiscono sotto gli ordini di questi, e che all'occorrenza li rimpiazzano.

Nella classe quarta sono compresi i pubblici corrieri, o i procacci comunitativi (lett. *d*). Con le parole *pubblici corrieri* pare che il Legislatore abbia preso di mira coloro, che servono il governo, non coloro che sono addetti al servizio di privati. E con le altre *procacci comunitativi* pare che abbia voluto escludere coloro che esercitano il mestiere per conto di privati. A questo riguardo, osserva con ragione il Puccioni (pag. 164) non sapersi vedere la causa della limitazione, poichè se la qualità di servizio pubblico o municipale non è richiesta per i commissionari, gli spedizionieri, i vetturali, i barcaiuoli, i facchini, ecc., parrebbe che non dovesse del pari essere necessaria nei corrieri e nei procacci. Comunque, la legge ha disposto il contrario, nè sembra doversi dare una interpretazione diversa da quella che scaturisce spontanea dalla lettera della stessa.

Nella classe quinta (lett. *e*) sono annoverati « i direttori, gli ispettori, i conduttori o le guardie di diligenze, o di strade ferrate ». Queste disposizioni sono tanto chiare che non hanno bisogno di commenti.

Nella classe sesta (lett. *f*) sono collocati « i depositari di deposito necessario ».

Il deposito *necessario* o *miserabile* è quello, di cui parla la legge 1, § 1, Dig. *depositi,* cioè il deposito che viene eseguito in tempo di incendio, di rovina, di sedizione, o di altra pubblica calamità. Ne parla l'articolo 1864 del Codice civile, secondo il quale è deposito necessario « quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio, o altro avvenimento non preveduto ».

Tra i depositari necessari l'articolo 1866 del Codice prefato colloca anche gli osti e gli albergatori, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Ma della responsabilità di costoro e dei loro dipendenti ho tenuto parola trattando del furto qualificato *per la persona* (nn. 108, 109). Ove codeste persone convertano in proprio profitto oggetti portati dal viandante nel loro albergo, il reato da loro commesso non vestirà il carattere di truffa (appropriazione indebita), ma sarà

un vero e proprio furto *aggravato,* preveduto dall'articolo 377, lett. *f,* e represso nella misura stabilita dall'articolo 378; e ciò pel solo fatto, che gli oggetti siano stati *portati* entro l'albergo, indipendentemente da una consegna *espressa* degli oggetti stessi all'oste, o all'albergatore, o ai loro dipendenti.

Nella classe settima sono annoverati i sequestratarî (lett. *g*), cioè coloro che per autorità di giustizia sono incaricati della custodia e della conservazione delle cose sequestrate. La ipotesi del sequestratario, che converte in proprio vantaggio la cosa sequestrata, è diversa da quella del proprietario, che si appropria il pegno datogli a garanzia del suo credito. Costui, in molti casi si fa giustizia da per sè stesso; in molti altri può commettere un' appropriazione indebita in ciò che eccede l' ammontare del suo debito; ma il sequestratario non ha diritti da esercitare, ha l'obbligo di conservare la cosa a disposizione del giudice; s'egli se l'appropria commette un'appropriazione indebita, talvolta con la circostanza aggravante di abuso di pubbliche funzioni. Avverte poi il Puccioni (pag. 167) che devono essere equiparati ai sequestratari coloro, che in caso di gravamento sui mobili per autorità di giustizia, se ne sono fatti consegnatari in faccia al pubblico ufficiale incaricato della esecuzione.

Finalmente, nella classe ottava sono collocati i coloni parziari (lett. *h*), i quali devono rispondere di appropriazione indebita *qualificata* in ordine alla parte dei frutti spettanti al padrone, ai bestiami, alle paglie, al concime ed agli strumenti del fondo, che gli vengono assegnati dal padrone, o che a nome di questo raccolga od acquisti; e ciò pel motivo che non può farsi a meno di consegnare a costoro gli oggetti anzidetti.

392. — Il Legislatore toscano, nell'art. 401 prevede un'altra ipotesi di appropriazione indebita *qualificata,* quella cioè che dalla dottrina è conosciuta sotto il nome di *frodata amministrazione,* e distingue secondo che è commessa o dai tutori o curatori, o da altri; ma nella pena equipara l'uno all'altro caso, minacciando quella del furto *semplice* come nelle altre ipotesi di appropriazione indebita *qualificata.* L'unica differenza tra il reato di *frodata amministrazione* e le appropriazioni indebite *qualificate,* si è che a perseguitare queste ultime l'azione è *pubblica,* mentre nella *frodata amministrazione* si procede a querela di parte (1).

---

(1) « Art. 401, § 1. I tutori o curatori che hanno fraudato l'amministrazione dei loro pupilli o sottoposti, subiscono, a querela di parte, la pena prescritta dall'art. 398 (*del furto semplice*).

« § 2. Parimente gli altri amministratori di qualunque maniera, che hanno

Osserva il CARRARA, in proposito di questo reato, che sebbene esso appartenga alla famiglia delle appropriazioni indebite, se ne specializza per alcune particolarità; e cioè: — che non cade sopra un singolo oggetto, ma sopra un compendio; — che mentre nell'appropriazione indebita l'abuso cade d'ordinario sopra una cosa, la quale era innanzi nel *possesso* del proprietario che la consegnò per un dato fine al colpevole, nella *frodata amministrazione* cade invece il più delle volte sopra cose che il leso non ha mai avuto veramente nel suo possesso materiale; — che nella *frodata amministrazione* l'agente non delinque col fare atto di proprietario sugli oggetti che amministra, ma col non darne *fedele* ed *esatto* conto a chi di ragione (1).

Il momento consumativo di questo reato non è quello della *distrazione* della cosa. Generalmente si dice non potersene muovere accusa fino all'esaurito resoconto, perchè l'amministratore è debitore di *quantità* e non di *specie*, criterio che lo distingue dall'*appropriazione indebita*. Nota il CARRARA (§ 2309), che questo momento consumativo può trovarsi in tre punti: — nella fuga con sottrazione; — nella negativa di rendere conto; — nel resoconto dolosamente infedele. Ciò mostra appunto che il substrato dell'accusa è sempre il resoconto, perchè senza questo non può mai affermarsi che il gestore o fuggendo, o negando, o alterando le cifre siasi indebitamente e maliziosamente arricchito. Ciò non toglie però, continua lo stesso CARRARA (§ 2310), che quando per giusti sospetti si chieda un resoconto parziale, sebbene per il contratto institorio sia prestabilito un termine alla gestione, e da questo resoconto parziale risulti la infedeltà del gestore, debba costui mantenersi nella balìa di delinquere, mentre si hanno i termini del delitto consumato e della immediata punibilità.

Trova poi il CARRARA (§ 2312) di assai difficile concepimento il tentativo punibile nella frodata amministrazione. Quand'anche nel corso dell'opera sua il gestore male intenzionato avesse preparato appropriazioni, nascondimenti, artificiosi conteggi per procurarsi un'ingiusta locupletazione, se poscia quando è alle strette dei conti tutto manifesta e tutto rettifica, potrebbe invocarsi la teorica del pentimento nel conato. Se all'opposto il gestore doloso

---

fraudato l'amministrazione loro affidata, sono giudicati secondo le regole del paragrafo precedente, ognorachè il fatto dei medesimi non sarà sotto le disposizioni dell'art. 169 o 174 » (*delitti dei pubblici ufficiali*).

A questo reato è accordata la diminuzione di pena per la volontaria restituzione della cosa od indennizzo, come nella truffa (appropriazione indebita) (V. n. 373).

(1) *Programma*, Parte speciale, § 2305.

avesse portato a compimento l'opera soggettiva presentando il conto infedele da lui apparecchiato, ma la solerzia dell'amministrato avesse scoperta la frode ed evitato il suo danno, non potrebbe neppure questa volta parlarsi di tentativo, per la opposta ragione dell'*eccesso;* ma il reato sarebbe consumato, perchè esso si consuma, non col *lucro ottenuto* effettivamente, ma con l'alterazione dei conti, e con la loro presentazione dolosa a fine di lucro.

393. — *Giurisprudenza pratica sul Codice penale toscano.*

I. Si considera come *necessario* il deposito fatto dal debitore all'usciere a fine di sospendere la esecuzione (Codice civile, art. 1864; Codice proc. civ., art. 880), e perciò, se l'usciere converte dolosamente a proprio profitto i denari ad esso consegnati si rende colpevole del delitto di truffa (appropriazione indebita) *qualificata*, giusta l'art. 398 del Cod. pen. toscano (Cass. di Firenze 2 luglio 1870, Ric. Tuci — *Ann. giur. ital.*, anno 1870, 1, 388).

II. Il reato di *frodata amministrazione* previsto dall'articolo 401 del Codice toscano si distingue dal reato di appropriazione indebita (art. 631 Cod. sardo), per la circostanza che in quello l'amministratore è debitore di *quantità* e non di *specie*. Il primo non si consuma durante l'amministrazione, e finchè non si costituisce l'amministratore *in mora* a restituire la cosa amministrata; il secondo, al contrario, si consuma subito quando il mandatario o gestore converte dolosamente la cosa a proprio profitto, *lucri faciendi causa*, e con danno del proprietario. Quindi la prescrizione pel reato di *frodata amministrazione* non comincia a decorrere che dal giorno della costituzione *in mora* a restituire la cosa amministrata; e la prescrizione pel reato di appropriazione indebita decorre dal giorno, in cui la cosa fu dolosamente convertita in vantaggio dell'amministratore infedele (Cass. di Torino 6 gennaio 1886, Ric. De Negri, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 75).

394. — Il Codice sardo nell'alinea dell'art. 631 qualifica l'appropriazione indebita solo nel caso che sia commessa « dal cassiere od altro impiegato qualunque di una Banca o Casa di commercio privata, sopra cosa a lui affidata in tale qualità »; e la punisce colla reclusione. Ma se il valore non giunge a lire cinquecento la pena è del carcere non minore di sei mesi (1).

---

(1) Il Legislatore sardo non si occupa nemmeno della *frodata amministrazione*, come altra delle specie dell'appropriazione indebita *qualificata*. Non deve però ritenersi che esso non abbia voluto prevedere una tale ipotesi; non la previde come appropriazione indebita *qualificata;* ma non può certo sfuggire la *frodata amministrazione* alle norme generali sull'appropriazione indebita. L'amministratore è un mandatario, ed il mandato può, come abbiamo veduto (n. 376), dare materia come *contratto fiduciario* a quel reato.

Perchè vi sia la qualifica è necessario:

Che l'agente sia un cassiere od altro impiegato qualunque;

che presti la sua opera in una Banca od in una Casa di commercio privata;

che le cose che ha convertito in qualsiasi modo in uso proprio siano state a lui affidate nella sua qualità di cassiere od impiegato;

che il valore non sia minore di lire cinquecento.

Sostiene il Cosentino, che la disposizione è dettata nello scopo di proteggere le *grandi* associazioni commerciali, le quali avendo bisogno di molta fiducia nelle persone da esse impiegate la costoro infedeltà comprometterebbe la esistenza stessa della associazione (1). In massima ben si appone; però limitando la protezione alle sole *grandi* associazioni si verrebbe, non solo a restringere il concetto del Legislatore, ma ad aggiungere alla disposizione parola che non ha, poichè essa parla in genere di Banche o di Case di commercio private, senza preoccuparsi della maggiore o minore importanza di esse.

La caratteristica particolare della ipotesi si è, che le cose che l'agente converte in uso proprio, siano a lui state affidate, non come a qualsiasi altra persona, ma per la sua *speciale qualità* di cassiere o di impiegato qualunque; onde se mancasse questo essenziale requisito si tratterebbe di un' appropriazione indebita semplice.

Il Legislatore (conviene notarlo) usa la espressione *impiegato* **qualunque.** Questa espressione non deve, secondo il mio modo di vedere, essere limitata a certe determinate occupazioni dell'agente in guisa di escludere coloro che prestassero servizi bassi, a modo di esempio, i facchini addetti ad una Banca o a una Casa di commercio. Il Legislatore si è prefisso di proteggere le associazioni commerciali, e la buona fede di coloro che affidano le cose proprie alle associazioni medesime col mezzo di persone, nelle quali le associazioni hanno collocato la loro particolare fiducia. *Qualunque* sia codesta persona, siano di *qualsivoglia* natura le funzioni ch' essa esercita presso l' associazione commerciale, *purchè* le cose che converte in uso proprio siano ad essa affidate *in riguardo a quella sua qualità* ed *in riguardo alle funzioni* che esercita, tutto ciò è indifferente al Legislatore, perchè dal fatto della *distrazione* riceve una scossa l' associazione e rimane tradita la fiducia ch' essa ripone nella detta persona, e in pari tempo la fiducia degli estranei verso la medesima.

---

(1) *Il Codice penale del 20 novembre 1859 annotato*; sull'art. 631.

È poi da osservarsi, che la disposizione in esame esclude la qualifica quando il valore *non giunga* alle lire cinquecento; non è necessario che questo limite sia oltrepassato; basta che *giunga* alle lire cinquecento; cosicchè la cifra rotonda di lire cinquecento sarebbe sufficiente a qualificare l'appropriazione indebita.

395. — *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo circa l'appropriazione indebita qualificata.*

I. Nei reati di approprianzione indebita (art. 631) non si fa luogo all'aggravante, di che nell'alinea di detto articolo, se non consti in fatto per le dichiarazioni dei giurati, non solo che il reato fu commesso dal cassiere di una Banca o Casa di commercio, a cui appartenevano i valori truffati, ma eziandio che questi valori *gli erano stati affidati in tale qualità* (Cass. di Torino 31 marzo 1869, Ric. Galletti, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 109).

II. Il commesso di un privato, nel disimpegno di un appalto commerciale non può dirsi impiegato di Banca o Casa di commercio privata, sicchè l'indebita appropriazione, di cui si è reso colpevole, deve ritenersi qualificata (Cassazione di Napoli 11 giugno 1877, Ric. Mandrich, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1877, II, 417).

III. Il Direttore di una Banca, che si fa rimettere dal cassiere della Banca stessa denari, che converte in uso proprio, commette il reato di appropriazione indebita *qualificata* (Cass. di Torino 10 novembre 1881, Ric. Mallona e Canti, Est. Pastore — *Giurispr. penale*, anno 1882, 22; *Legge*, anno id., 599).

IV. Il mandatario, o semplice incaricato del rappresentante di una Banca o Casa di commercio per la trattazione di alcuni affari della stessa non è a ritenersi, agli effetti dell'alinea dell'art. 631 del Codice penale, quale impiegato della Banca o Casa di commercio rappresentata dal mandante (Cass. di Roma 8 marzo 1882, Conflitto in causa Quintiliani, firmato nella rappresentanza del P. M. l'avv. generale Pascale — *Riv. pen.*, XVI, 89, 90).

V. Per gli impiegati di una Banca, la consegna nelle loro mani dei fondi spettanti alla stessa per convertirli nelle loro operazioni proprie dell' Istituto, sta insita nel loro uffizio, nella loro carica. Il reato di appropriazione indebita da loro commesso non cessa di esistere per ciò solo che la cauzione da essi prestata possa essere sufficiente a risarcire il danno cagionato all' Istituto medesimo (Cass. di Torino 16 ottobre 1885, Ric. Codignola e Capelletti, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 51).

VI. Il fatto del disimpegno delle funzioni di cassiere, in caso di appropriazione indebita rende applicabile il capoverso dell'art. 631 Cod. pen. (Cass. di Torino 5 dicembre 1886, Ric. Ricci, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1886, 60).

396. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale nell'articolo 373 del suo Progetto 17 maggio 1878 propose di applicare una pena maggiore, rendendo pubblica l'azione, quando l'appropriazione indebita (truffa) sia stata commessa *nell'esercizio della propria professione, industria, azienda* o funzione:

Da cassieri od impiegati di Banche private, di Case od Imprese di commercio o di industria;

da chi fa il commercio di commissione o spedizione, o da pubblici mediatori o sensali;

da chi esercita un'impresa di pubblici trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti della medesima;

da orefici, argentieri ed altri artefici e negozianti di oggetti preziosi sulle cose loro affidate per ragione di ufficio;

da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori.

La Seconda Commissione, avendo già deliberato essere di azione pubblica l'appropriazione indebita, tolse il cenno che contro l'appropriazione indebita *qualificata* debba procedersi d'ufficio. Sulla enumerazione poi delle circostanze aggravanti osservò doversi omettere l'indicazione dei sensali e mediatori, perchè compresi nella definizione dei pubblici ufficiali; — che, quanto agli orefici, argentieri, ecc., mentre le parole: *sulle cose loro affidate per ragione dell'arte loro* sono superflue perchè comprese nella prima parte dell'articolo, manca la menzione degli impiegati, artefici e dipendenti degli orefici, argentieri, ecc., i quali talvolta esercitano l'arte loro, non come operai, ma come intraprenditori di lavoro, ed hanno coll'orefice gli stessi rapporti di fiducia, che questi ha in confronto del proprietario dell'oggetto affidato; — che quanto ai pubblici ufficiali, dopo le modificazioni introdotte nei riguardi del *peculato,* non è più a parlarsi di abuso di confidenza commesso da pubblici ufficiali; mentre è invece necessario prevedere quello, di cui si rendono colpevoli coloro che hanno qualche attinenza, per ragione di servizio, con un pubblico ufficio, senza avere la qualità di pubblico ufficiale. Riconobbe inoltre la necessità di indicare, fra le circostanze aggravanti, il rapporto derivante dalla qualità di domestico, quando ha potuto servire di *occasione* alla consegna od affidamento della cosa, che il colpevole, abusando della *volontaria confidenza* riposta in lui, ha convertito in proprio uso. Aggiunse poi la circostanza aggravante del valore superiore a lire cinquecento.

In conseguenza di queste considerazioni inserì nel suo Progetto 15 aprile 1870 l'articolo seguente:

Art. 442, § 1. L'abuso di confidenza è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da cinquecento cinquanta a mille lire quando è commesso sulle cose *loro affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, o del rispettivo ufficio o servizio:*

a) da cassieri od impiegati di Banche private, di Case od Imprese di commercio od industria;

b) da chi fa il commercio di commissione o di spedizione;

c) da chi esercita una pubblica impresa di trasporto di persone o cose, o dai suoi impiegati o dipendenti;

d) da orefici, argentieri ed altri artefici o negozianti di oggetti preziosi, o dagli impiegati, operai od allievi operai dipendenti dai medesimi;

e) dai depositari di deposito necessario;

f) da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblici ufficiali, quando il fatto non costituisca *peculato* secondo l'art. 145, § 2 (1).

g) da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

h) da domestici, operai, o servi di campagna, quando il fatto non costituisca furto qualificato *per la persona.*

§ 2. La prigionia non può essere applicata nel minimo, e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa supera lire cinquecento.

Nel successivo articolo 443 estese alla appropriazione indebita (abuso di confidenza) le disposizioni sul modo di valutare l'importo del danno e l'esclusione dell'azione penale, quando il fatto sia commesso a pregiudizio di un coniuge, di un consanguineo, di un collaterale od affine (2).

Il De Falco nell'articolo 535 del Progetto 30 giugno 1873 limitò la qualifica ai cassieri od altri impiegati di Banche, ecc.; agli orefici, ecc.; ai tutori, curatori, procuratori od avvocati; ai domestici od operai sulle cose loro affidate in tale qualità dal padrone, o da quelli cui prestano l'opera loro. Credette inoltre opportuno di spiegare il significato dei *depositari di deposito necessario*, trasportando nello stesso articolo la disposizione in proposito del Codice civile (art. 1864), stabilendo che l'appropriazione indebita (truffa) sia qualificata, quando è commessa da coloro « presso cui siasi depositata la cosa in casi di incendio, rovina, saccheggio, naufragio, o altro avvenimento non preveduto ».

Il Vigliani (art. 448 del Progetto 24 febbraio 1874) aggiunse al Progetto della Seconda Commissione gli agenti di cambio,

---

(1) « Art. 145, § 2. Sono puniti con le pene stabilite pel *peculato* anche coloro ai quali le persone designate nel § 1 hanno delegato, a norma di legge, l'amministrazione o la custodia indicata.

(2) Seduta del 2 febbraio 1870, — Verbale 66 nel volume II dell'opera: « *Il Progetto ecc.* »; Firenze, Stamperia Reale, 1870.

mediatori o sensali, ed escluse gli orefici, gli argentieri, ecc., ordinando il procedimento d'ufficio.

Il Senato (art. 456 del Progetto 24 maggio 1875) seguì lo stesso ordine di idee del VIGLIANI. Siccome però trattando del furto qualificato *per la persona* (*famulato proprio*) aveva escluso da questo l'appropriazione di cosa stata consegnata al domestico dal padrone (n. 141), così, nel n. 7 del predetto art. 456 ritenne qualificato l'abuso di confidenza quando sia commesso « da domestici, operai o servi di campagna »; e tolse in conseguenza la riserva posta dalla Seconda Commissione, ed accolta dal VIGLIANI, cioè, *quando il fatto* non costituisca furto qualificato *per la persona*.

Lo ZANARDELLI (articolo 387 del Progetto anno 1882 a maggio 1883), seguìto dal SAVELLI (art. 381 del Progetto 26 novembre 1883), accettò integralmente il Progetto Senatorio; solo estese la qualifica anche a « chi è investito di un ufficio, a cui la legge attribuisce pubblica fede ». Nella sua Relazione osservò lo ZANARDELLI in proposito di questa aggiunta, che in alcuno dei Progetti precedenti, codesto reato era classificato nel *peculato;* « ma, ben considerando, si scorge, che in esso fa difetto l'estremo proprio del *peculato*, che cioè il denaro o le cose convertite a proprio illegittimo profitto siano di pertinenza pubblica » (1).

---

(1) Parmi che fossero più nel vero i Progetti precedenti annoverando fra le specie del *peculato* la ipotesi dello ZANARDELLI. Questa ipotesi infatti non è che il reato *de residuis* preveduto nella Legislazione Romana e di cui si occupa la scienza. È reo di *residui* (secondo il Diritto romano e la dottrina) colui che ritiene presso di sè e non ispende il danaro pubblico da lui *ricevuto* per un uso determinato; o che ritiene danaro pubblico che era destinato a un dato scopo e non lo ha adoperato in esso; e il pubblico amministratore che, o non dichiara, o dichiara non prima dello spirare di un anno il reliquato, ossia i *residui* del danaro da lui riscosso per locazioni o provviste alimentarie, e simili altre cause; laddove chi avesse fatto questa dichiarazione prima dell'anno era considerato dalle leggi Romane come semplice privato debitore del fisco. — Lo ZANARDELLI che impiegò tanta cura nel classificare i diversi reati, e che in generale è riuscito a dare su questo proposito un ordine logico al suo Progetto, avrebbe potuto essere più perfetto se, accettando le proposte dei compilatori precedenti, avesse collocato questa ipotesi nella sua classe naturale del *peculato*, costituendone invero una specie.

CAPITOLO TERZO

Altre ipotesi di appropriazione indebita.

SOMMARIO.

§ 1.

Abuso di firma in bianco.

397. *Ragione per cui si annovera* l'abuso di firma in bianco *fra le appropriazioni indebite.*
398. L'abuso di firma in bianco *nel Codice sardo (art. 628).*
399. *Questo reato non è preveduto in modo speciale dal Legislatore toscano.*
400. L'abuso di firma in bianco *nei Progetti del nuovo Codice penale.*
401. *Osservazione generale sulla nozione giuridica del reato in esame data dal Codice sardo, e suoi estremi.*
402. *Primo elemento: foglio in bianco munito di una sottoscrizione.*
403. *Secondo elemento: affidamento all'agente del foglio in bianco.*
404. *Terzo elemento: sovrapposizione alla firma di un atto. — Il terzo che sovrappone un atto alla firma risponde di* falso, *o di* abuso di foglio in bianco?
405. *Quarto elemento: possibilità di nuocere alla fortuna od alla persona. — Momento consumativo del reato.*
406. *Quinto elemento: dolo.*
407. *Se nel reato di* abuso di foglio in bianco *la prova della consegna possa essere fatta col mezzo di testimoni quando il valore ecceda le lire cinquecento.*
408. *Se in tema di* abuso di foglio in bianco *sia ammissibile il reato imperfetto.*
409. *Giurisprudenza pratica in tema di* abuso di firma in bianco.

§ 2.

Appropriazione di cosa smarrita.

410. *Nozione giuridica del reato di appropriazione di cosa smarrita e suo momento consumativo.*
411. *Criteri e condizioni di questo reato.*
412. *L'appropriazione di cosa smarrita nel Codice toscano (articolo 402), ed osservazioni sul medesimo.*
413. *La stessa nel Codice sardo (art. 634), ed osservazione in proposito.*
414. *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo.*
415. *L'appropriazione di cose smarrite nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 3.

Appropriazione di un tesoro.

416. *Perchè non si tratti in questo luogo della nozione del tesoro e della legislazione Romana che lo concerne.*

417. *Il Codice sardo non prevede la ipotesi dell'appropriazione d'un tesoro; la prevede il Codice toscano (art. 403). — Osservazioni sul Codice toscano.*
418. *L'appropriazione del tesoro nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§. 4

Alterazione di mercanzie per opera di vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti.

419. *Nozione di questo reato secondo il Codice sardo. — Non è preveduto nè dal Codice toscano, nè dai Progetti del nuovo Codice penale.*
420. *Estremi del reato in esame ed osservazioni in proposito.*
421. *Considerazioni sulla natura della* sofisticazione *od alterazione.*

§ 5

Trafugamento di documenti prodotti in giudizio.

422. *Disposizione del Codice sardo (art. 633). — Silenzio del Codice toscano e dei Progetti del nuovo Codice penale.*
423. *Scopo della legge nel dettare la disposizione*
424. *Primo estremo necessario alla esistenza giuridica del reato: Produzione in giudizio del documento. — Questione sull'autorità che deve pronunciare.*
425. *Secondo estremo: titolo, documento od altro scritto.*
426. *Osservazione sulla voce* trafugamento.
427. *Chi possa commettere questo reato. — Sui compartecipanti. — Se sia suscettibile di tentativo.*

§ 1.

Abuso di firma in bianco (1).

397. — Si discute fra gli scrittori di materie penali (ed è controverso nel diritto positivo) se il reato di *abuso di firma in bianco* debba essere classificato fra le *appropriazioni indebite* come una specie particolare di queste, o non piuttosto fra i *falsi in documento*. Pur associandomi all'avviso di coloro che codesto reato costituisca un falso documentale, anzichè un' appropriazione indebita o una truffa, perchè con questo abuso viene a crearsi falsamente a nome di un altro e contro la sua volontà una scrittura od una obbligazione perfetta (2), tuttavia dirò brevemente le ragioni, per le quali mi occupo di esso come reato *contro*

---

(1) È notevole la monografia del Nocito su questo tema inserita nel *Digesto Italiano*, Vol. I, Parte I, pag. 232-244, Voce: *Abuso di firma in bianco.*

(2) Per la legislazione Romana l'*abuso di foglio in bianco* munito di semplice firma era considerato come un caso di falso. Alberico de Rosate (*Comm. in rubric. ad leg. Cornel. de falsis*) annovera tra i falsari *qui facit sigillare chartas vacuas vel subscribere per notarios et postea facit in eis scribere.* Così

la proprietà, e più particolarmente come una ipotesi speciale di indebita appropriazione.

Carattere essenziale di questo reato si è, come vedremo, che il foglio in bianco munito della semplice sottoscrizione sia *affidato* all'agente. L'affidamento o la consegna volontaria di una cosa è primo elemento dell'appropriazione indebita. Basterebbe questa considerazione a giustificare il mio proposito di occuparmene come di una specie particolare dell'appropriazione indebita. Non basta. Il Codice francese del 1810 (art. 407) colloca l'abuso del foglio in bianco fra gli *abusi di confidenza.* Il Codice sardo (art. 628) lo comprende nella Sezione destinata alle truffe, alle appropriazioni indebite e ad altre specie di frode. Infine i Progetti del nuovo Codice penale lo classificano fra i reati *contro la proprietà,* e specialmente fra gli *abusi di confidenza,* o fra le *appropriazioni indebite* (1).

Di fronte a questi fatti, pur conservando integro il mio avviso che il reato sia piuttosto un falso documentale, che una indebita appropriazione, non avrei potuto dispensarmi, avuto riguardo all'indole essenzialmente pratica del mio lavoro, dal tenerne parola occupandomi delle appropriazioni indebite.

398. — Il Codice sardo seguendo le orme del Legislatore francese (art. 407 Codice del 1810) così in proposito dispone nell'articolo 628: « Chiunque, abusando di un foglio in bianco a lui affidato portante una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto sopra o fatto scrivere una obbligazione, quietanza o qualunque altro atto che possa nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, sarà punito col carcere per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire duemila. Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso ».

399. — Il Codice toscano non ha una disposizione tassativa intorno a questo reato; ma la giurisprudenza ha già applicato

---

il Voet (*Comment. ad Pandectas,* Lib. XLVIII, tit. 10, n. 5) e il Farinaccio (*De falsitate et simulatione,* quæst. 150, n. 92). — Il Codice germanico (§ 269) colloca codesto reato sotto la rubrica della *falsificazione di documenti;* così pure il Codice ungherese (§ 405). Il Codice pel Canton Ticino (art. 381) lo pone nella categoria delle truffe (appropriazioni indebite); ma è noto che questo Codice è la riproduzione del Progetto 15 Aprile 1870 della Seconda Commissione. Il Codice di Zurigo (art. 183, n. 2) lo considera come una frode qualificata.

(1) Lo Zanardelli nella Relazione al suo Progetto dice espressamente che « nell'abuso di un foglio firmato in bianco concorrono gli estremi dell'appropriazione indebita ».

allo stesso il criterio del falso documentale; ed anche recentemente la Corte di Cassazione di Firenze lo ha qualificato in tal guisa ponendo in rilievo la radicale differenza fra esso e la frode (1). Del resto, il silenzio del Legislatore toscano non deve recare meraviglia, perchè, come scrive il MORI, ebbe in pensiero di prendere una via diversa da quella tenuta dal Codice francese e dal sardo, « ed invece di riferire i modi speciali di commettere il delitto di falsità istromentale, ne ha offerto la nozione generica fermando che lo commette chiunque dolosamente ed in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, falsifica o sopprime un documento, o fa uso di un documento falsificato; e spiegando, per chiarezza maggiore, che il verbo *falsificare* comprende la formazione del falso e l'alterazione del vero » (2).

400. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale nell'art. 371 (Capo *della truffa* (appropriazione indebita) del suo Progetto 17 maggio 1868 aveva proposto doversi punire *a querela di parte* « chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco, a lui affidato, vi abbia scritto o fatto scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato ». Nel § 2 poi continuava: « se il foglio non gli era stato affidato, il colpevole si punisce colle pene del falso ».

La Seconda Commissione, nella seduta del 2 febbraio 1870 (3), osservò che questa definizione doveva essere completata, mancandovi la indicazione di uno degli estremi essenziali dell'*abuso di confidenza*, che cioè la firma in bianco sia stata affidata per *riconsegnarla o per farne un uso determinato*. È soltanto in concorso di questa circostanza che può esservi abuso della volontaria confidenza. Indi esaminò se convenisse sopprimere, come superfluo, il § 2 dell'articolo surriferito. I caratteri del falso nel fatto di formare un documento qualsiasi atto ad obbligare od a nuocere valendosi di una firma vera sono già così manifesti, che il dirlo potrebbe persino pregiudicare la interpretazione delle disposizioni relative alla falsità. Considerò nondimeno che quella limitazione rende ancora più spiccati i caratteri del reato, e segna ancor più nettamente i confini, entro i quali può essere applicato;

---

(1) Sentenza 1° febbraio 1878, Ric. Mattei; *Ann. Giur. Ital.*, anno 1878, I, 2, 106; *Legge*, anno 1879, 182 — Id., 2 aprile 1884, Ric. Riparbelli, Est. Mori-Ubaldini; *Giurispr. pen.*, anno 1884, 298.

(2) *Teorica del Codice penale toscano*, pag. 210.

(3) Verbale 66 nel Vol. 2 dell'opera « *Il Progetto ecc.* » Firenze, Stamperia Reale, 1870.

perciò stabilì di non sopprimerlo, essendole solo sembrato conveniente di modificare la dizione in modo che siano richiamate non soltanto le pene, ma anche le disposizioni relative ai reati di falsità, affinchè possano intendersi applicabili al fatto quelle pene e quelle norme, che si riferiscono alle speciali circostanze, nelle quali fu commesso.

Questi concetti furono trasfusi nell'articolo 441 del Progetto 15 aprile 1870 così concepito:

« § 1. Con le stesse pene (*cioè quelle dell'appropriazione indebita semplice*) è punito colui che, abusando di un foglio firmato in bianco, a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o di farne un uso determinato, vi ha scritto o fatto scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato.

« § 2. Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso ».

Il De Falco seguì questo concetto (articolo 534, Progetto 30 giugno 1873); solo, in luogo del § 2 del Progetto della Seconda Commissione, riprodusse il § 2 dell'art. 371 del Progetto 17 maggio 1868.

Il Vigliani (articolo 447 del Progetto 24 febbraio 1874), il Senato (articolo 455 del Progetto 25 maggio 1875), lo Zanardelli (articolo 386 del Progetto anno 1882 a maggio 1883), e lo Savelli (art. 380, del Progetto 26 novembre 1883) riprodussero integralmente la formola della definizione data dalla Seconda Commissione.

401. — L'*abuso di firma in bianco* secondo la nozione data dal Legislatore sardo, ha un doppio carattere: del falso tutte le volte che il foglio in bianco munito di semplice firma sia pervenuto nelle mani di colui, che ne abusò, per una via diversa da quella della consegna che a lui ne avesse fatto il firmatario; — e il carattere dell'appropriazione indebita tutte le volte che il foglio firmato in bianco sia stato *consegnato* dal firmatario ad una persona che ne tradì la fiducia, facendo della firma in bianco un uso diverso da quello a cui il firmatario lo aveva invitato.

Gli estremi di esso poi sono: — che ci sia un foglio bianco munito di una sottoscrizione; — che questo foglio sia stato affidato all'agente; — che l'agente sopra la sottoscrizione scriva o faccia scrivere un atto; — che quest'atto abbia la potenza di nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto; — che l'iscrizione dell'atto sia fraudolenta.

402. — *Primo elemento.* In quanto al primo elemento, la prima questione che si presenta è di sapere che cosa deve intendersi per *foglio bianco*. Il Nocito, nella monografia sovraccennata (1) si occupa abbastanza diffusamente di questa indagine, ed afferma che per « *foglio bianco* deve intendersi un foglio, il quale non sia munito d'altro che di una semplice sottoscrizione, e sia perciò *destinato* a ricevere, sopra la firma, un qualche scritto » (2). In altri termini, secondo il Nocito, ciò che propriamente costituisce la *bianchezza* di un foglio, non è il suo candore, giacchè tutti sanno che si scrive anche su carte che non siano bianche; nè consiste nemmeno nella circostanza che il foglio sia senza carattere e non abbia che la sola firma. Infatti, se la firma fosse stata scritta sopra un foglio bianco, e fosse stata consegnata ad una persona perchè avesse ricordo di un certo nome, o perchè tenesse quella firma come per autografo più o meno prezioso, se il possessore di questa firma in bianco ne abusasse scrivendovi sopra un' obbligazione, si avrebbe *un vero e proprio falso*, essendo d'uopo all'esistenza giuridica del reato di che si tratta, che una firma sia stata data in bianco, e che questo *biancosegno* sia stato lasciato alla fedeltà dell'agente, il quale, invece di servirsene secondo le mire di colui che l'ha firmato, ne abbia abusato per iscrivere di sopra un'obbligazione, ovvero ogni altro atto che possa compromettere la sua persona o la sua fortuna.

L'opinione del Nocito è appoggiata da una sentenza della Cassazione di Parigi del 2 luglio 1829. Io, però, mi permetto di dubitare dell' esattezza di questa interpretazione, la quale verrebbe a restringere la formola generale dell'art. 628 in esame. Il Legislatore sardo parla in genere *di un foglio bianco portante una sottoscrizione,* nè fa alcuna distinzione. Ed invero, se negli usi commerciali e civili il *biancosegno* non serve che allo scopo di obbligarsi o transigere col mezzo di una terza persona, nella cui volontà e lealtà si confida, il *foglio bianco* dev'essere, agli effetti penali, *qualunque* carta munita di semplice firma, sulla quale carta si possa scrivere *qualunque* dichiarazione, che anche senza importare un'obbligazione od una liberazione, valga a pregiudicare nella persona o negli averi l'autore della firma stessa. Ora, se un foglio di tale specie viene *affidato* a taluno *a qualsiasi scopo*, e il consegnatario lo riempie con un atto idoneo a

---

(1) *Digesto ital.*, Voce: *Abuso di firma in bianco*, nn. 31-46.

(2) È questa in sostanza la definizione che del *biancosegno* dà l'Azuni (*Dizionario della giurisprudenza mercantile*, Vol. I, pag. 160, voce *Bianco*).

nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, parmi che in questo fatto ricorrano gli estremi del reato di che si tratta, e non del *falso propriamente detto* (1).

A costituire però la natura del *foglio in bianco* poco o nulla importa se in esso sia stata scritta qualche parola oltre la firma. Così ha deciso la Cassazione francese con sentenze 14 gennaio 1826, 23 settembre 1843, 27 febbraio 1862, accennate dal Nocito (n. 35). Così pure ha deciso il Magistrato Supremo di Torino con sentenza 1° ottobre 1869 (2), stabilendo la massima che « si verifica l'*abuso* previsto e punito dall'art. 628 Codice penale, anche quando nel foglio *affidato* la sottoscrizione sia preceduta da alcune parole, o stampate o scritte a mano, semprechè queste, per vani lasciati in bianco, fossero inette a porre in essere un'obbligazione, o altro qualsiasi pregiudizio a chi sottoscrisse ». « Infatti (così si esprime la sentenza), l'abuso che in questo articolo il Legislatore intese di prevedere e di punire, consiste nel soprascrivere fraudolentemente alla sottoscrizione di un terzo, contenuta in un foglio *per altro intento* affidato, un documento che gli possa nuocere in alcun modo, la quale cosa si compie e si verifica anche quando, riempiendo i vani che erano in bianco, si fa sorgere l'obbligazione o la liberazione che non esisteva.

Convengo poi col Nocito (n. 40) esservi vera e propria falsità, e non già abuso di foglio in bianco, tutte le volte che la scrittura era completa, e gli spazi in bianco in essa lasciati servirono a chi vi scrisse dentro per variare il corpo della scrittura, alterandone il senso, e facendone nascere rapporti giuridici diversi da quelli che sorgevano dallo scritto primitivo. Evidentemente in questa ipotesi non trattasi di un *foglio in bianco*.

Convengo del pari con lo stesso autore (n. 45), che il foglio deve essere stato consegnato originariamente nella sua natura di *bianco;* onde sarebbe un *falso* il fatto di colui, che abusando del *bianco* che esisteva in una petizione tra la firma e lo scritto, ha separato dallo scritto la parte del foglio che conteneva la firma

---

(1) La Cassazione di Napoli, con sentenza 4 agosto 1871, ha giudicato non costituire il reato di abuso di foglio in bianco « la semplice sovrapposizione di un'obbligazione alla firma, mentre occorre la prova che rilasciata la firma in bianco *per un certo uso*, se ne sia abusato *per un fine diverso* (Ric. Gastaldi, Est. Narici. — *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 253). — In questo senso ha deciso anche la Cassazione di Torino con la sentenza 1° ottobre 1869, di cui la nota successiva.

(2) Ric. Morelli, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 251. — Di quest'avviso sono anche li Chauveau ed Hélie (*Théorie* etc., § 3532 — Bruxelles, 1845).

dello spazio in bianco, e ha scritto sul medesimo un biglietto all'ordine. In questo senso decise la Cassazione francese con sentenza 20 ottobre 1812 (1); ed in tale dottrina conviene anche il CARNOT (2). Infatti, in siffatta ipotesi non fu consegnato all'agente un *bianco* destinato ad accogliere alcuna scrittura, ma una petizione con una firma, la quale, come suole accadere di tutte le firme e sopratutto in materia di petizione, trovavasi scritta ad una certa distanza dallo scritto per osservare la riverenza dovuta alla persona, a cui era indirizzata la petizione stessa. Non vi fu adunque alcun abuso di fiducia di *biancosegno* per la semplice ragione che non esisteva un *foglio bianco*.

403. — *Secondo elemento.* Il secondo elemento del reato in esame è la precedente consegna all'agente del foglio in bianco. Se manca questa consegna il fatto non è punito colle pene minacciate all'abuso del foglio in bianco, ma con quelle del falso. Così si esprime l'alinea dell'articolo 628. Il che, in altri termini, significa, che il fatto ha la *natura giuridica* del reato di abuso di foglio in bianco, ma solo è punito colle pene del falso. Ciò si rileva dalla formola adoperata dal Legislatore: *se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso.* Che questo sia il concetto del Legislatore lo si rileva dalle modificazioni portate dalla Seconda Commissione pei lavori del nuovo Codice penale al Progetto 17 maggio 1868, sostituendo alle dette parole, le altre: *si applicano le disposizioni relative al reato di falso* (n. 400).

La Cassazione di Napoli, con la sentenza anzidetta 4 agosto 1881, riconobbe talmente l'importanza di questo estremo, da ritenere, che ogni qualvolta il querelante non eccepisca la circostanza della consegna, non possa il Magistrato desumere il reato dalla sola circostanza della sovrapposizione della falsa obbligazione alla firma. « La legge, così si espresse, punendo l'abuso della soscrizione in bianco, gli è manifesto come l'uso ne sia lecito; ond'è che la sovrapposizione della obbligazione alla firma per sè sola è inefficace a costituire il reato, ed è sostanzialmente richiesto che la firma sia stata affidata per *un uso qualsiasi,* o per servire di base ad una determinata obbligazione, e che abusandosi della fiducia, sia stato stornato l'uso ed alterata la convenzione; che se adunque nulla era stato allegato nella specie dal querelante intorno a siffatto elemento essenziale, la Sezione

(1) SIREY, Vol. 13, I, 184.
(2) *Comment. sur le Code pénal,* art. 407, n. VII, 223.

d'accusa, desumendo dalla sola circostanza della sovrapposizione della obbligazione alla firma la condizione necessaria alla esistenza del reato, lo avrebbe foggiato di proprio arbitrio, e così commesso quell'eccesso di potere, che a torto ed inopportunamente le addebita il ricorrente ».

Ma il fatto della precedente consegna, considerato come un necessario presupposto dell'abuso di fiducia, viene meno tutte le volte che l'atto di fiducia manifestato colla consegna sia stato posteriormente revocato, prima però che avvenisse l'abuso della firma in bianco. Non è infatti il materiale possesso del foglio in bianco quello che costituisce la fiducia del soscrittore del foglio, bensì l'intenzione che questi ha manifestato al consegnatario di farne un uso determinato. Vi ha dunque, nella specie, un vero e proprio mandato, che può essere revocato in ogni tempo (articolo 1758 Codice civile). L'abuso di fiducia, nota giustamente il Nocito (n. 48), non può concepirsi senza la fiducia, e la fiducia deve sussistere al momento in cui il colpevole si accinge a falsificare il foglio bianco, poco importando per l'essenza dell'atto delittuoso che ci sia stata fiducia al momento della consegna del foglio.

Sul proposito della consegna è sorta la questione circa l'ipotesi che il consegnatario sia un ufficiale pubblico. Codesta questione si è sollevata in Francia a proposito di un notaio, depositario di un *biancosegno,* il quale alla firma aveva sovrapposta un'obbligazione, ch'egli supponeva essersi stipulata alla sua presenza, ed alla quale aveva dato una forma autentica. La Corte di Cassazione, con sentenza 30 luglio 1840, ha ritenuto avere il notaio commesso un falso, e non il reato di abuso di bianco segno, non perchè abbia supposto una convenzione, ma perchè ha supposto il carattere di un pubblico atto. A questo proposito osservano li Chauveau ed Hélie (1) (e parmi assai rettamente), che l'abuso di firma in bianco non cangia natura pel solo fatto di essere stato commesso da un pubblico ufficiale, non essendovi alcuna distinzione fra persona e persona nella legge, i cui termini sono generali, nè permettono alcuna limitazione. In conseguenza, se un pubblico ufficiale, un notaio, abusa di una firma in bianco affidatagli, sovrapponendovi una falsa obbligazione, deve rispondere, come chiunque, di abuso di firma in bianco; ma se suppone che il sottoscrittore sia comparso alla sua presenza, e che furono adempite tutte le formalità prescritte dalla legge per l'atto pubblico, questa supposizione costituisce un vero falso in atto pubblico,

(1) *Théorie,* etc., § 3530; Bruxelles, 1845.

concorrendovi tutti gli estremi, cioè la constatazione di un fatto falso in un atto autentico, con la intenzione criminosa, e con la possibilità di un danno.

404. — *Terzo elemento.* Vuole il Legislatore sardo, per la esistenza giuridica del reato in esame, che il consegnatario sopra la firma in bianco scriva o faccia scrivere un atto.

È sorta in Francia la questione, se quando l'abuso del foglio fu commesso da persona, alla quale il consegnatario abbia a sua volta consegnato lo scritto, debba questa persona rispondere di abuso di foglio in bianco, o di falso. Quella Cassazione con sentenza 4 febbraio 1819 decise pel falso; con sentenza 8 aprile 1830 stette pel reato di abuso di firma in bianco; ma colla sentenza 31 gennaio 1835 tornò al primo suo avviso (1). Però conviene osservare che l'art. 407 del Codice del 1810 non prevede l'ipotesi che il consegnatario faccia da un terzo sovrapporre un atto alla firma, ipotesi espressamente preveduta dall'art. 628 del Codice sardo. La questione quindi può essere sollevata di fronte al Codice francese; non lo potrebbe di fronte al Codice sardo, pel quale è indifferente che l'atto sia sovrapposto alla firma dal consegnatario, o da un terzo dietro di lui incarico; ond'è, che tanto nell'un caso, quanto nell'altro, il consegnatario dovrebbe rispondere non di falso, ma di abuso di firma in bianco. La questione può presentare una certa difficoltà, anche rimpetto al Legislatore sardo, intorno al terzo rimasto estraneo alla consegna del foglio in bianco. Li Chauveau ed Hélie (§ 3528) avvisano che costui si renda autore principale di una falsa convenzione, di un atto fraudolentemente formato, di un crimine di falso. Invano egli pretenderebbe che il foglio in bianco gli sia stato consegnato liberamente; codesta consegna non è stata fatta a lui; egli non fu investito della imprudente fiducia del mandante; non ha provato questa specie di eccitamento che risulta da una firma lasciata al suo arbitrio; infine egli non è punto complice; ma ha formato da sè l'atto supposto; si è dunque reso colpevole di un falso principale.

Accetto col Nocito (n. 51) codesta opinione. La fiducia che con malvagio intendimento ripone il possessore del foglio in bianco in colui al quale confida l'opera rea della falsificazione non è la fiducia costitutiva del mandato, perchè il mandato *ad malum* non dà diritti civili, nè può partorire obbligazioni. La condizione del secondo possessore che ha ricevuto ed accettato un mandato *ad malum* è diversa da quella del primo che ha ricevuto ed accettato

---

(1) Sirey, XIX, 1, 320; XXX, I, 297; XXXV, 1, 289.

un mandato *ad bonum*. Legittimo è il possesso del foglio presso il primo; nullo, presso il secondo. Il primo adunque può dirsi colpevole di abuso di fiducia, mentre il secondo è reo di falso.

Nè dicasi che vi avrebbero due agenti in uno stesso fatto puniti diversamente. Codesta conseguenza, apparentemente contraddittoria, non è contraria alle regole del diritto. L'abuso della firma in bianco non è che un falso attenuato da una circostanza personale dell'agente. I due agenti sono dichiarati colpevoli dello stesso fatto; ma questo fatto è diversamente qualificato, perchè l'uno trova una scusa personale nella consegna del foglio in bianco, avuto dal soscrittore; scusa da cui non è favorito l'altro. La norma generale, secondo la quale il complice deve essere punito come gli autori, non è assoluta; il che si verifica riguardo all'età od alla recidiva. Ora, la qualità di mandatario è *personale* a quello fra i due agenti, in cui questo titolo è riconosciuto; egli quindi non può perdere il beneficio che ne deriva; ma non può estendersi all'altro affatto estraneo al contratto che è causa della attenuazione.

Ma la bisogna correrebbe diversa ove il primo possessore avesse affidato per uno scopo lecito il foglio in bianco ad un terzo, e costui ne avesse abusato contro la volontà di quello. Il terzo avrebbe evidentemente tradito la fiducia del possessore del foglio in bianco, dal quale aveva avuto un possesso legittimo per la legittima consegna, che gli era stata fatta del foglio. Egli nel suo committente non poteva non riconoscere la qualità di mandatario diretto, quando pur non si voglia, in molti casi, la qualità di proprietario del titolo. D'altronde, l'art. 628 del Codice penale non richiede che il colpevole, con l'abuso del foglio in bianco, debba tradire la fiducia del mandatario, ma solo richiede che l'agente sia venuto in possesso del foglio in bianco per un atto di fiducia che si ebbe in lui. Poco importa adunque che l'atto di fiducia lo abbia avuto da chi ha firmato il foglio in bianco, o dal suo consegnatario.

405. — *Quarto elemento.* L'articolo 628 esige, come quarto elemento, la possibilità di nuocere alla fortuna, od alla persona di colui che ha firmato il foglio in bianco. Il Legislatore ha parlato della *fortuna e della persona* del soscrittore per distinguere una doppia natura di falsa scrittura, colla quale si può riempiere un foglio in bianco. Tutte le obbligazioni che possono dar luogo ad una perdita materiale rientrano nella *fortuna;* tutti gli scritti che possono compromettere l'onore e la riputazione dell'autore della firma rientrano nella *persona.*

Non è poi necessario che lo scritto supposto abbia prodotto

un danno; la legge si accontenta dell'*attitudine* a nuocere, e della *possibilità* di un pregiudizio. Non ha detto però, che questo pregiudizio debba essere la sola mira dell'agente. Onde viene facilmente a risolversi la questione stata sollevata, se si possa considerare come abuso di biancosegno quel falso, che sia rivolto a procacciare al falsario un lucro od un comodo senza nuocere alla fortuna od alla persona del firmatario. Il Legislatore esige che l'abuso del foglio in bianco debba essere fatto *dolosamente;* ed è manifesto che nel dolo entra pure la mira di un illecito vantaggio. Tutte le volte adunque che l'agente tende coll'abuso di biancosegno a procurarsi un vantaggio, od una soddisfazione illecita, vi ha nel reato il dolo punibile, perchè anima un fatto dal quale *può* nascere un altrui pregiudizio.

Sostiene a ragione il Nocito (n. 65), che la possibilità del pregiudizio altrui è circostanza *obbiettiva* e non *subbiettiva*, in modo che anche quando il colpevole avesse ignorato questa possibilità, e non avesse mirato all'altrui pregiudizio, se egli agisce dolosamente (ed è in dolo quando tende a procurarsi un lucro, o comodo illecito) deve rispondere del reato in esame.

Altra questione. L'abuso del foglio in bianco si concreta nella sola *formazione* della scrittura potenzialmente pregiudizievole, o è necessario l'*uso* di detto foglio? Il Nocito sostiene (n. 66) che il reato è completo colla sovrapposizione dell'atto alla firma; che l'uso nulla aggiunge al reato già consumato, ma ne incomincia un altro, quello di truffa, se trattasi di far valere la falsa obbligazione o contro l'autore della firma, o i suoi aventi causa, od altri.

La Corte di Cassazione francese fu contraria a quest'avviso con sentenza 21 aprile 1821 (1), pel motivo che l'uso del foglio scritto sopra una firma consegnata in bianco non è che un modo di perfezionare l'opera primitiva, e di *consumare* il reato. Li Chauveau ed Hélie osservano, su questo proposito, non doversi perdere di vista che si tratta di un vero falso, e che in materia di falso si punisce la formazione dell'atto falso indipendentemente dal suo uso. Perchè il Legislatore avrebbe fatto un'eccezione a questa regola in tema di abuso di firma in bianco? Dell'uso in questo reato non ha voluto fare un reato distinto, come dell'uso di un atto falso, per la sola ragione che l'uso della convenzione falsa sul foglio firmato in bianco è il più sovente fatto dall'autore stesso dell'abuso, onde sarebbe stato inutile incriminare codest'uso separatamente (2).

---

(1) Riportata dal Bourguignon (*Manuel,* etc., sur l'art. 407).
(2) *Théorie* etc., § 3534 — Bruxelles, 1845.

Il Bourguignon e il Morin (1) vengono in appoggio dell'avviso del Nocito. Secondo essi nell'abuso di biancosegno deve accadere quello che accade nel falso; conviene quindi distinguere in ambedue i malefizi la *formazione* dell'atto falso dall'*uso*. V'ha questa sola differenza, che la *formazione* e l'*uso* nel falso sono due crimini; nell'abuso di una firma in bianco sono al contrario due delitti distintissimi fra loro.

Che l'abuso di un foglio firmato in bianco si consumi colla sovrapposizione alla firma di un atto falso parmi non siavi dubbio. Infatti vi ha il reato quando l'atto sovrapposto alla firma abbia la *possibilità* di nuocere; non è necessario un danno *effettivo*. È manifesto che una volta che quest'atto è formato vi ha la *possibilità* di un pregiudizio o alla fortuna o alla persona dell'autore della firma. Se questo pregiudizio è *possibile* ne viene di conseguenza che il reato deve ritenersi consumato colla formazione dell'obbligazione, perchè soltanto con questa si è reso *possibile* un danno, vi ha un pregiudizio in *potenza* (2).

Quando l'agente fa *uso* del falso atto da lui formato esce dalla ristretta cerchia della *possibilità* di recar danno, e si avvia al raggiungimento del suo scopo, o di procurarsi un legittimo lucro, o di recare pregiudizio alla persona od alla fortuna del soscrittore. Commette quindi una nuova azione, indipendente dall'altra, la quale ebbe vita pel solo fatto della formazione dell'atto falso. È bensì vero che il Codice sardo non ha preveduto l'*uso* del foglio in bianco falsificato, come ha preveduto l'*uso* di una scrittura falsificata; ma ciò non significa (e qui mi trovo d'accordo col Nocito, n. 72), che più non esistano gli articoli del Codice penale relativi alla truffa, al libello famoso e ad altri reati, che si possono rinvenire, secondo i casi, nel fatto stesso dell'uso del foglio in bianco abusato. Vi sarà sempre l'uso di una scrittura falsa (3). Se nell'ordine logico la fabbricazione di uno scritto in

---

(1) *Manuel*, etc., sur l'art. 407; — *Diction.*, etc., 126.

(2) La Cassazione di Torino, con sentenza 14 gennaio 1886, Ric. Francia e Brero, Est. Pomodoro (*Giur. pen.*, anno 1886, 105; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 183), ha deciso che il reato di abuso di biancosegno è consumato col riempimento doloso del foglio, sovrapponendo alla firma un' obbligazione o liberazione, ecc., senza che sia ancora necessario l'uso del foglio medesimo, come richiedesi per alcuni reati di falso.

(3) Anche il Pessina è dell'avviso che *l'uso* della carta già dolosamente riempita nel bianco che precede la sottoscrizione sia reato; e ciò per due ragioni concorrenti. L'una, ch'esso costituisce un nuovo fatto di abuso, o a dir meglio una continuazione dell'abuso compiuto con la soprascrizione dolosa; l'altra, che nell'*uso* del foglio dolosamente riempiuto è da ravvisarsi sempre l'uso di una scrittura privata falsa (*Elem. di dir. crimin.*, Vol. 2, pag. 263; Napoli, 1883).

bianco è un fatto preparatorio indirizzato all' uso, nell'ordine giuridico la stessa fabbricazione è un reato perfetto in sè medesimo. In materia di falso è giusto che la stessa persona, la quale falsò la scrittura e ne fece uso, risponda di un solo reato, perchè anche l'uso sciente di un falso documento è considerato dalla legge come un falso, e nessuno deve pagare due volte la pena dello stesso delitto; ma in tema di abuso di foglio in bianco, l'*uso* non è dalla legge parificato all'*abuso*. Quello è un fatto *per sè stante,* che viola un diritto diverso dal diritto violato dall'abuso; con l'*abuso* si violò la fiducia del committente; con l'*uso* si cerca di attentare alla sua riputazione, od al suo patrimonio. È quindi giusto che il colpevole di un doppio reato paghi una doppia pena.

406. — *Quinto elemento.* — Infine, onde il reato di abuso di foglio firmato in bianco abbia esistenza giuridica richiede il Legislatore che l'atto sia sovrapposto alla firma *dolosamente.* Ed in vero, non ogni abuso del mandato ricevuto con la consegna della firma in bianco deve considerarsi come un abuso punibile di firma in bianco. Il mandatario può usare del mandato, non solo per *dolo,* ma anche per *colpa* (art. 1746 del Cod. civ.); e nel caso di colpa, la responsabilità susseguente non potrebbe essere che civile.

407. — È noto che per le leggi civili (art. 1341 Codice civile) non è ammessa la prova testimoniale di una convenzione sopra un oggetto eccedente le lire cinquecento; e che l'art. 848 Cod. p. p. dispone, che ove per l'accertamento dei reati debba provarsi la esistenza dei contratti da cui dipendono, è ammessa la prova anzidetta *qualora fosse ammissibile a termini delle leggi civili.* Ora si discute, se quando si tratta di uno scritto che non sia di natura commerciale, e che sorpassi il detto valore, si possa, agli effetti penali, in tema di abuso di foglio firmato in bianco, ammettere la prova per testimoni della consegna.

La Cassazione francese ha costantemente sostenuto la negativa, perchè il foglio contenente una firma in bianco ha un valore indeterminato, in modo che il contratto relativo alla sua consegna cade sopra un oggetto evidentemente di un valore superiore alle lire cencinquanta (1); — che il contratto della consegna non si può scindere dall' obbligazione che si trova scritta sul foglio, perchè questa scrittura non è che la conseguenza della scrittura precedente; — che la giurisdizione criminale deve conformarsi

---

(1) Per le leggi francesi la prova testimoniale è inammissibile quando il valore dell'obbligazione superi le lire centocinquanta.

alle regole del diritto civile; — che se fosse diversamente non vi sarebbe mai un atto privato di un valore eccedente la somma surriferita che non potesse essere distrutto colla prova testimoniale; — che è d'uopo quindi che la consegna del foglio firmato in bianco sia provata in altro modo, e colla prova testimoniale soltanto nel caso che vi abbia un principio di prova scritta (1).

Questa tesi, vivamente sostenuta dal BONNIER (2), è combattuta dalli CHAUVEAU ed HÉLIE, perchè la consegna del biancosegno non è una convenzione, ma un fatto che non produce veruna obbligazione. Nell'amministrazione e nel commercio parecchi atti sono rilasciati in bianco; e certo qui non vi ha un contratto. Così la legge civile non ha richiesto, come pel deposito, la prova scritta di questa consegna. Essa ammette quindi la prova testimoniale. Non bisogna confondere il fatto della consegna con quello dell'abuso. La consegna è un fatto materiale che precede il delitto, ma ne è indipendente. L'abuso posteriore non cambia la natura di questo fatto, ma conserva il suo carattere proprio, e resta distinto dalla convenzione supposta dall'abuso. La proibizione della prova testimoniale, la quale non protegge che le convenzioni, non deve applicarsi alla consegna (3).

Il NOCITO (nn. 80-86) combatte questa opinione negando che la consegna del foglio in bianco sia un semplice fatto materiale; essa è un vero e proprio mandato, e non ha altro significato all'infuori di quello di far valere la firma allo scopo di compiere un atto giuridico col mezzo di una scrittura privata da sovrapporsi alla firma. Il consegnatario è il mandatario di colui che ha firmato allo scopo di compiere e far valere per conto di lui la scrittura. Se la consegna del foglio in bianco importa il mandato di spendere in un determinato modo la firma posta in bianco e se l'abuso del biancosegno è un abuso di mandato, è manifesto che questo mandato ha il suo valore valutabile nell'oggetto a cui si riferisce il mandato, cioè nel valore dell'obbligazione, o quietanza, o del ricapito, che il mandatario deve scrivere per conto del mandante.

Il PESSINA, al contrario, accetta l'avviso degli egregi autori della *Teoria,* aggiungendo ai motivi da questi addotti anche l'altro, che la sottoscrizione rilasciata in bianco non rappresenta alcun valore, nè inferiore, nè superiore alle lire cinquecento; e che si tratta, infine, di dimostrare due fatti: — la consegna mate-

---

(1) Sent. 5 maggio 1831 (SIR. VILL., XXXI, 1, 188).
(2) *Traité théorique et pratique des preuves*, etc., Vol. 2, Lib. 2, pag. 253.
(3) *Théorie* etc., § 3537 — Bruxelles, 1845.

riale della carta sottoscritta in bianco; — e il fatto che ha creato le apparenze di un documento scritto (1).

Parmi che ben si appongano li CHAUVEAU ed HÉLIE e il PESSINA. Elemento costitutivo del reato in esame è la *consegna* all'agente del foglio firmato in bianco; ove manchi questa consegna il fatto è represso colle pene del falso. È adunque necessaria la prova della consegna, la quale è affatto indipendente dal valore che superi o non superi le lire cinquecento. Ora, a provare una tale circostanza, la quale nulla ha a che fare colla misura del valore, non saprei perchè non si potrebbe ricorrere alle testimonianze. Come ho detto più sopra (n. 405), il reato di abuso di foglio firmato in bianco si consuma colla sovrapposizione alla firma di un atto che possa nuocere alla fortuna od alla persona del soscrittore; non è necessario che si faccia *uso* di quest'atto. L'*uso* che se ne facesse presenterebbe i caratteri di un malefizio distinto; potrebbe costituire il reato di uso di una scrittura falsa. Ora conviene distinguere: o si tratta di provare il fatto materiale della consegna, ed allora, per nulla entrandovi il valore, non può essere negata la prova testimoniale; o si tratta invece di uso dell'obbligazione supposta, ed allora, cercandosi con questo di dar vita alla obbligazione stessa, e concorrendovi i caratteri di un altro reato, necessariamente deve aversi riguardo alle norme della procedura penale, e quindi questa prova sarebbe inammissibile perchè è la supposta obbligazione che dà esistenza a questo reato, e quando per l'accertamento di un reato è necessario provarsi l'esistenza di un contratto da cui dipende, la prova testimoniale non è ammissibile, se non è tale per le leggi civili (articolo 848 Codice procedura penale).

In questi sensi ha replicatamente giudicato la Corte di Cassazione di Torino. Infatti, con sentenza 14 gennaio 1886 (2) ha deciso che il reato di abuso di biancosegno può essere stabilito anche colla prova testimoniale senza riguardo al valore della convenzione scritta o fatta scrivere dall'imputato « perchè nella ipotesi (come si esprime la sentenza), doveva provarsi il fatto puro e semplice della consegna del foglio in bianco con le sole sottoscrizioni, fatto materiale, anteriore all'abuso fattone, e la prova non cadeva sulla pretesa convenzione. Il foglio in bianco e solo sottoscritto non ha ancora valore nè superiore nè inferiore alle lire cinquecento; onde il fatto materiale della consegna potrà sempre provarsi con testimoni ». Altrettanto decise colla sen-

---

(1) *Elem. di dir. pen.*, Vol. 2, pag. 263, 264 — Napoli, 1883.
(2) Ric. Francia e Brero, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 105.

tenza 7 dicembre 1886 (1) stabilendo essere « ammissibile la prova testimoniale quando miri a stabilire l'esistenza del reato, e non della convenzione di valore eccedente le lire cinquecento, « perchè la prova testimoniale non riflette la *convenzione,* ma il fatto della *consegna* del foglio sottoscritto in bianco, e non avente altro che la firma in bianco. E così nemmeno è a discorrere di somma eccedente le lire cinquecento se la sottoscrizione rilasciata in bianco non rappresenta ancora alcuna somma. Sicchè, in concreto, non si tratta che di provare due fatti: la consegna materiale del foglio sottoscritto in bianco, e il fatto di essersi provate le parvenze di un documento scritto, ossia formato un falso documentale. Che se oggi piuttosto che sotto il titolo di falso va sotto quello di frode, si è appunto perchè il foglio è affidato in bianco, e per cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, siccome è pacifica la giurisprudenza delle Corti regolatrici ».

408. — Nel reato di abuso di foglio firmato in bianco è ammissibile il tentativo? L'abuso di un foglio firmato in bianco, considerato in se stesso, è in sè stesso un falso, consistendo nella supposizione di un atto, nella alterazione di clausole, o in una aggiunta fraudolenta ai fatti che l'atto firmato in bianco aveva per oggetto di constatare. Ora, se nei reati di falso è ammissibile il tentativo, non si saprebbe perchè anche l'abuso in esame non potesse presentare i caratteri del reato imperfetto. Il momento consumativo di questo reato è la sovrapposizione di un atto alla firma affidata in bianco. Quando vi sia un *principio di esecuzione* di questa sovrapposizione vi sarà sempre un abuso *imperfetto,* il quale costituisce o un tentativo o un reato mancato a seconda che gli atti *esterni* ed *univoci* dell'agente siano più o meno prossimi alla sovrapposizione stessa.

409. — *Giurisprudenza pratica in tema di abuso di firma in bianco* (2).

I. La sovrapposizione ad una firma in bianco di obbligazioni o di altri atti che possano nuocere alla fortuna o alla persona del sottoscrittore, costituisce frode o falso, secondo che il foglio sia stato dallo stesso sottoscrittore consegnato a chi ne abusò, oppure sia pervenuto per altri mezzi

---

(1) Ric. Dellara e Gallo, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1887, n. 4; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 183. — Veggasi anche la sentenza della stessa Corte in data 9 marzo 1887, riportata al n. 350, XI.

(2) Nel n. 386, I, ho riprodotto la sentenza 22 maggio 1867 della Cassazione di Torino, in cui è notata la differenza fra l'abuso di foglio firmato in bianco e l'appropriazione indebita.

in mano del falsario (Cassazione di Napoli 4 agosto 1871, Ric. Castaldi Est. Narici — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 253).

II. Nell'abuso di un foglio in bianco vi è attitudine a nuocere anche quando, morto il soscrittore, possa venire danno alla fortuna od alla persona del suo erede (Cassazione di Torino 10 giugno 1875, Ric. Nasi, Est. Buniva — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 193) (1).

III. Dedottosi in via penale che il biglietto all'ordine intestato all'imputato si era sottoscritto dal debitore simultaneamente per accordo tra lo stesso vero creditore e l'intestatario, e dichiarata dal Tribunale inammissibile la prova orale chiesta a giustificare l'aperta indebita appropriazione, la Corte d'Appello viola la legge qualora ne dichiari invece l'ammessibilità, affermando che il reato costituisca l'abuso di foglio in bianco (Cassaz. di Napoli 11 febbraio 1876, Ric. Testa, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1876, II, 253).

IV. Se nel reato di abuso di biancosegno è necessario che si abbia in giudizio la prova del danno da esso emergente in confronto di un terzo, basta però, nel senso ed allo scopo della legge, che ne risulti la *possibilità* secondo la varietà delle circostanze (Cassaz. di Torino 13 luglio 1876, Ric. Marietta — *Monit. di Milano*, XVII, 1089; *Riv. penale*, V, 193).

V. Non vi ha reato di abuso di foglio in bianco nel fatto di colui che appone la girata sulla firma di un foglio di cambiale rilasciatagli per uso commerciale (Cassaz. di Roma 3 febbraio 1877, Ric. Venzini, Est. De Cesare — *Foro Ital.*, anno 1877, 361).

VI. Commette il reato di abuso di firma in bianco colui che riempie una girata e sconta l'effetto dopo rivocato il mandato mediante cui avrebbe potuto valersene (Cass. di Roma 12 marzo 1878, Ric. Venzini, Est. Pacifici — *Legge*, anno 1878, 780) (2).

VII. Imputati di calunnia due querelanti di fatti distinti, cioè di falsa sottoscrizione e di abuso di foglio in bianco, se il Tribunale li abbia entrambi ritenuti colpevoli della calunnia pel crimine, la Corte d'Appello, scagionandone il secondo, non può invece dirlo colpevole di calunnia pel delitto, senza constatare gli estremi indispensabili a costituirla (Cassazione di Napoli 3 luglio 1878, Ric. Faiella, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 222).

---

(1) « Considerando (così si esprime la sentenza) che l'erede succede *in universum jus* del defunto e lo rappresenta come nelle *passività* così nelle *attività* ed in tutto ciò che cade nella eredità; conseguentemente, secondo i principî più certi del diritto, coll'abuso di un foglio in bianco si può nuocere alla persona ed alla sostanza di colui, della cui firma si fece uso criminoso, anche quando il risultato ricada a danno del suo erede, che gli è successore universale e lo rappresenta ».

(2) Questa tesi si riferisce alla causa, di cui il n. V precedente, ed è stata pronunciata sulla sentenza della Corte di rinvio.

VIII. Se dietro concerto fra due individui, l'uno provveda a carpire da un terzo il foglio con firma in bianco, e l'altro a scrivere o fare scrivere una obbligazione a danno del terzo, la figura del reato è per entrambi quella di abuso di foglio in bianco, non l'altra di falsità in scrittura; e ciascuno nel reato assume la veste di agente principale. Il reato non muta se la firma in bianco si ottenga anche con raggiri; e non mai può nel fatto raffigurarsi l'ipotesi della truffa tostochè si riesce ad ottenere la firma in bianco e non già denaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quietanze o liberazioni. Per l'articolo 1347 del Cod. civ., un' obbligazione, la quale abbia la sottoscrizione dell'obbligato, potendo valere come principio di prova per iscritto, e quindi aprire l'adito alla prova testimoniale, deve considerarsi come atta a nuocere alla fortuna del soscrittore, e conseguentemente ben costituisce elemento del reato di abuso di foglio in bianco (Cass. di Napoli 21 aprile 1882, Ric. Criserà e Malara, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVI, 99, 100; *Gazz. del Procur.*, anno 1882, 548).

IX. La scritturazione di una falsa obbligazione o liberazione fatta dinanzi ad una firma che si trova su un pezzo di carta non affidato spontaneamente dal soscrittore, costituisce il reato di falso istrumentale, e non semplicemente quello di abuso di biancosegno (Cassaz. di Torino 15 marzo 1883, Ric. Galleano, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1883, 142).

X. La sovrapposizione ad un biancosegno di una obbligazione in forma di cambiale, che fu messa in giro, costituisce il falso in scrittura di commercio (art. 343 Cod. pen.) e non semplicemente il reato di abuso di firma in bianco (Cass. di Torino 14 maggio 1884, Ric. Campolonghi ed altri, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1884, 299).

XI. L'ufficiale postale, che apre un piego diretto ad altra persona e scrive sopra un biancosegno ivi rinvenuto un' obbligazione a proprio favore, commette due distinti reati, cioè la violazione del segreto delle lettere (art. 237 Cod. pen.) e il falso con abuso di biancosegno (articolo 343, 628 Cod. pen.) (Cass. di Torino 29 gennaio 1885, Ric. Negri, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 78).

XII. L'abuso di biancosegno si verifica non solo quando la firma esistente nel foglio riempito sia di pugno e carattere di colui che figura obbligato, ma anche quando fu fatto da altri (come in certi negozi il figlio usa firmare col nome del padre), per costui mandato, espresso o tacito (Cass. di Torino 14 gennaio 1886, Ric. Francia e Brero, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 105; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 2, 183).

XIII. Colui che con raggiri facendo vedere di far firmare il rinnovamento di un titolo riesce a carpire la firma per cambiare il titolo da nominale al portatore allo scopo di riscuoterne poi l'importo, commette il reato di falso in privata scrittura, e non l'abuso di firma in bianco (Cassaz. di Napoli 12 luglio 1886, Ric. Del Pozzo, Est. Casella — *Racc.* Bettini, XXXIX, 14).

XIV. La qualità giuridica (avallante) con cui taluno firmi una cambiale in bianco per un determinato uso non toglie il reato di abuso di biancosegno nel consegnatario, che tradendo la fiducia in lui riposta riempie la cambiale con una obbligazione a lui benevisa, e la destina ad uso diverso (Cassazione di Torino 7 dicembre 1886, Ric. Dellara e Gallo, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1887, 44).

§ 2.

Appropriazione di cosa smarrita.

410. — Colui che si appropriava la cosa smarrita commetteva, giusta le leggi Romane, un vero e proprio furto (1). Ma secondo l'opinione concorde dei criminalisti si ravvisano in questo fatto gli estremi del furto *improprio*, o meglio di un'indebita appropriazione, perchè il padrone aveva, con lo smarrimento delle sue cose, perduto il possesso materiale di esse, non la proprietà, non avendole *abbandonate,* sicchè dovessero cedere al primo occupante, ma le riteneva per sue nella speranza di ricuperarle, o perchè le avesse ritrovate, o perchè fossero cadute in mano di persone oneste e dabbene.

Questo reato non si consuma col *prendere* la cosa, ma con l'*appropriarsela*. Finchè alcuno raccoglie un oggetto che trova per via può farlo con l'animo di restituirlo al proprietario; allora soltanto consuma un'azione delittuosa, e manifesta l'animo di violare i diritti altrui, quando passa ad esercitare atto di proprietà sulla cosa trovata.

411. — Tutta la difficoltà, nella ipotesi in esame, consiste nel determinare i criterî e le condizioni dell'*appropriazione,* e nel ben definire quando si abbia la *cosa smarrita*.

In ordine alla prima ricerca, quando colui che trovò la cosa smarrita ne usò a suo profitto, vi ha un'appropriazione *reale* e un' appropriazione *presunta;* ma quando non siavi alcun atto esplicito di proprietà, e solo vi abbia la mancanza di denunzia, o di restituzione della cosa rinvenuta, da un lato può rimanere dubbioso l'animo di appropriarsela, e dall'altro si denaturano i caratteri del delitto, poichè un delitto che dovrebbe consistere in un atto *positivo* o di *azione,* si converte in un delitto *negativo* o di *inazione:* il *non disporre* della cosa si uguaglia al *disporne;*

---

(1) *Qui alienum* (così la L. 44, § 4, Dig. *de furtis*) *quid jacens lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive sciat cujus sit, sive ignoret; nihil enim ad minuendum furtum facit quod cujus sit ignoret.*

presunzione assai forte che non deve essere accettata come presunzione *juris et de jure* (inammissibile in diritto penale) ma solo come efficace a sottoporre l'inventore al debito di giustificare le cause della non fatta denunzia.

Non minori perplessità si incontrano nel definire quando un oggetto si debba, ai fini penali, ritenere *smarrito*. V'ha chi aderisce alla *materialità del possesso,* in modo che se un individuo perdè un oggetto in luogo di sua proprietà, l'oggetto non debba ritenersi smarrito perchè l'individuo possessore di quel luogo possiede anche l'oggetto. V'ha chi accetta il *concetto logico,* in guisa da doversi tenere smarrita una cosa quando il proprietario *non sappia più dove sia*. Taluno ha riguardo alla *destinazione del luogo,* in modo da ritenere smarrito l'oggetto quando è dimenticato in luogo non destinato a custodirlo. Altri fa dipendere la questione dal concorrere o no una *trascurataggine* rimproverevole al proprietario. Altri infine, distingue fra cosa *smarrita,* cosa *riposta,* e cosa *dimenticata*, ritenendo *riposta* la cosa finchè il proprietario rammenta il luogo dove l'ha collocata.

Il Carrara respinge tutti questi criteri, e tenendo per massima che quando trattasi di imputabilità tutte le questioni devono essere guardate *soggettivamente,* cioè studiate nell'*animo del giudicabile,* riduce la soluzione del problema al criterio, se il giudicabile abbia o non abbia avuto *giusta ragione di credere smarrita la cosa che si appropria*. Se l'inventore ha avuto *ragionevole motivo* di credere che l'oggetto sia stato smarrito, in questo caso non gli si può obiettare il dolo del furto *proprio*, cioè la coscienza di violare il possesso altrui. Ognuno deve imputarsi secondo il grado del suo dolo e della sua malvagità. Quando vi fu *giusta credulità* di prendere cosa smarrita non potrebbe parlarsi di furto *proprio*. Si adatta qui benissimo la teorica dell'*errore di fatto* caduto sulle circostanze. Chi uccide il proprio padre credendolo un estraneo si imputa per omicidio, e non per parricidio. Chi si appropria una cosa che trova all'aperto, credendola smarrita, non può imputarsi di furto *proprio* (1).

Il criterio del Carrara è giustissimo; ma parmi che non debbano essere dimenticati gli altri, i quali, se non possono essere assunti come criterî *costanti,* regolatori della questione, possono però talvolta servire di sussidio per respingere l'asserzione dell'inventore di avere avuto motivo ragionevole a ritenere che la cosa appropriatasi fosse smarrita.

---

(1) *Programma*, Parte speciale, §§ 2399 e 2400. — Vedi anche il Forti nelle sue *Conclusioni,* pag. 211. — La Cassazione di Napoli, con sentenza 24 luglio 1882, decise in questo senso (n. 414, VI).

412. — Il Codice toscano nell'articolo 402, § 1 dispone che: « chiunque, trovata una cosa da altri smarrita, se l'appropria senza avere osservato le regole, che le leggi civili prescrivono per l'acquisto della proprietà della cosa trovata, incorre in due terzi della pena rispettivamente minacciata dall'articolo 397 (cioè quella della truffa - appropriazione indebita) »; nel § 2, stabilisce che « si presume che l'inventore siasi appropriata la cosa trovata quando non l'abbia depositata dentro tre giorni in Tribunale ». Nell'articolo 416 accorda, come nella truffa (appropriazione indebita), la diminuzione della metà della pena per la restituzione della cosa, o per l'indennizzo (n. 373).

Le leggi precedenti che vigevano in Toscana imponevano l'obbligo all'inventore o di restituire la cosa al proprietario se lo conosceva, o di depositarla, se non lo conosceva, entro ventiquattr'ore in Tribunale. Il Legislatore non parla del primo obbligo; e il Puccioni si chiede se debba credersi che l'inventore ne sia stato esonerato, oppure, conosca o non conosca il proprietario, sia obbligato al deposito. « Non lo crediamo, risponde, perchè punendosi soltanto l'appropriazione delle cose *trovate*, è ammesso necessariamente un rimedio che la esclude; tanto più perchè, accordandosi all'inventore tre giorni a farne il deposito, fa supporre che in questo spazio di tempo non sia riuscito ad esso, o non siasi egli curato di rintracciare l'inventore. In conclusione, il Legislatore impone all'inventore di restituire al proprietario la cosa trovata entro tre giorni dal di della invenzione, se lo conosce; di depositarla, dentro quel tempo, in Tribunale, se non lo conosce, onde sottrarsi alla presunzione di essersela appropriata » (1).

Del resto, è da notarsi che l'art. 715 del Codice civile fa obbligo all'inventore, ove non conosca il possessore, di consegnare *senza ritardo* l'oggetto mobile rinvenuto al Sindaco del luogo dove lo ha trovato. Io credo che questa disposizione non abbia modificato il termine dei tre giorni prescritto dal Legislatore toscano; perchè l'oltrepassare questo termine costituirebbe certamente un *ritardo*, e precisamente quel *ritardo* che si è voluto evitare.

La formola del Codice toscano potrebbe servire di spiegazione alla frase generica del Codice civile italiano; ond'è, che se si volesse imputare all'inventore l'appropriazione prima della decorrenza dei tre giorni, mi sembrerebbe cosa contraria alla legge, ed alla stessa logica dei fatti.

Quanto alla presunzione, il Carrara la ritiene *juris tantum*

---

(1) *Il Codice pen. tosc. illustr.*, vol. V, pag. 180.

(§ 2398); ed è dello stesso avviso il Puccioni (pag. 180); perciò essa esonera l'accusa dalla prova dell'appropriazione, e rifonde nell' imputato l'obbligo di escluderla. In conseguenza, anche un anno dopo l'invenzione, a modo di esempio, se l'inventore può giustificare di avere conservata la cosa per restituirla al proprietario tostochè lo avesse conosciuto, o questo ne avesse fatto ricerca, distruggerà la presunzione della legge, e sarà assoluto.

413. — Il Codice sardo (art. 634) così dispone: « Colui che avrà trovato denaro od oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna o le pubblicazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue », e cioè: « 1° Con multa eguale al valore della cosa stessa, se il valore della cosa rubata è maggiore di lire due, ma non eccede lire trenta; 2° col carcere estensibile a tre mesi e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento, ove il valore superi lire trenta ». Dispone poi che debba cessare « ogni atto di procedimento quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto ».

Per intendere codesta disposizione è necessario ricorrere al Codice civile.

L'articolo 715 di questo Codice prescrive che « chi trova un oggetto mobile, che non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore; e se non lo conosce, deve, *senza ritardo,* consegnarlo al Sindaco del luogo dove lo ha trovato ». Secondo il successivo articolo 716 « il Sindaco rende nota la consegna anzidetta per mezzo di pubblicazione nella forma consueta da rinnovarsi in due domeniche consecutive ». Quando siano passati due anni (art. 717) « dal giorno della seconda pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita, appartiene a chi l' ha ritrovata. Tanto il proprietario, quanto il ritrovatore, ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese per essa occorse ».

Giusta il Legislatore sardo all'esistenza giuridica di questo reato sono necessarie due condizioni. La prima, che si tratti di rinvenimento di denaro, o di oggetti *smarriti;* la seconda, che non se ne faccia *prontamente* la consegna al Sindaco del luogo, ove fu trovato il denaro o l'oggetto.

Il momento consumativo consiste nella mancanza della consegna, la quale deve essere *prontamente* fatta, senza indicazione di un termine preciso; il che significa che il concetto della *prontezza* è lasciato al prudente arbitrio del Magistrato.

Che cosa debba intendersi per oggetto *smarrito,* ho già dimostrato più sopra (n. 411).

L'articolo in esame fa consistere il momento consumativo del reato *anche* nella circostanza che l'inventore non abbia fatto prontamente le *pubblicazioni ordinate* dalle leggi civili. Però questa parte della disposizione è stata indubbiamente modificata dalle prescrizioni del Codice civile. L'inventore ha l'obbligo, quando non conosce il proprietario dell'oggetto smarrito, di consegnarlo al Sindaco del luogo ove l'oggetto fu trovato; spetta al Sindaco di disporre per le pubblicazioni. In conseguenza, ove abbia consegnato *senza ritardo* al Sindaco l'oggetto rinvenuto, egli ha fatto il debito suo, e dev'essere assoluto. Potrebbe poi darsi che l'inventore (caso assai raro) provveda da sè stesso alle pubblicazioni, e frattanto trattenga presso di sè l'oggetto rinvenuto. In questa ipotesi dovrà del pari essere assoluto, perchè ha ottemperato alle disposizioni della legge penale. Ma se nel provvedere alle pubblicazioni l'inventore non si è attenuto alle forme prescritte dal Codice civile sarà incorso nella responsabilità penale? Conviene distinguere: o le pubblicazioni furono da lui fatte in modo che possano rendere consapevole il proprietario del rinvenimento, ed allora dovrà essere esente da pena; o le ha eseguite in maniera che al proprietario torni difficile codesta scienza, e sarà responsabile dell'appropriazione, perchè un tale suo contegno può essere interpretato in guisa da aver'egli voluto eludere la legge. Comunque, sarà questo un apprezzamento di fatto da essere lasciato alla prudenza dei Magistrati.

Quanto alla cessazione di ogni atto di procedimento, è da osservarsi che il Legislatore esige, perchè abbia luogo, la restituzione *integrale* della cosa trovata, o il *completo* soddisfacimento del danno *effettivamente* sofferto, cioè del danno *emergente,* e non anche del *lucro cessante.* Sarebbe un esigere troppo se trattandosi, ad esempio, del rinvenimento di una somma di denaro, dovesse l'inventore soddisfare al proprietario anche gli interessi, che eventualmente il proprietario avrebbe potuto percepire dalla somma ove non l'avesse smarrita.

414. — *Giurisprudenza pratica sul Codice sardo* (1).

I. Il reato di indebita appropriazione di cose da altri smarrite soggiace alle pene speciali stabilite nell'art. 634 Cod. pen., e non mai alle pene

(1) Ho riportato nei numeri precedenti alcune decisioni su questa materia. Nel n. 40, I, occupandomi dell'appropriazione di cose *dimenticate* (pag. 71) ho riferito la massima che chi si appropria una cosa *smarrita* o *dimenticata* commette il reato in esame; nel n. 53, II, III, XVII, XX, XXV, XXVI, XXVIII,

del furto quand'anche consti che il colpevole conosceva il proprietario della cosa trovata. Ove non sia accertata la precisa misura o quantità delle cose smarrite, è a carico del proprietario il provare che la restituzione, in seguito della quale deve cessare il procedimento, non fu fatta nella sua integrità, e non è a carico dell'inventore il provare che la restituzione fu completa (Cassaz. di Torino 16 ottobre 1867, Ric. Gino, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 7).

II. Non cessa l'azione penale a norma dell'art. 634 Cod. pen., se non quando risulti che l'inventore dell'oggetto smarrito senza denunciarlo a norma di legge lo abbia restituito al padrone nella sua integrità, o lo abbia interamente soddisfatto del danno reale sofferto. Perciò, è punibile colui, il quale trovata una pecora la uccide per proprio vantaggio, e non la consegna al proprietario se non quando questi l'abbia riconosciuta per propria (Cass. di Roma 24 marzo 1876, Ric. Saulli, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1876, 419; *Foro Ital.*, anno id., 214).

III. La restituzione di oggetti rinvenuti e non denunciati, sebbene non volontaria e spontanea, basta ad accordare il benefizio per l'immunità della pena sancita dall'art. 634 Cod. pen. (Cassazione di Firenze 5 giugno 1878, Ric. P. M. in causa Genovesi e Peraro, Est. Coppi — *Legge*, anno 1878, 744).

IV. L'art. 634 Cod. pen. contempla soltanto la cosa *smarrita* nel senso giuridico vero e proprio della parola, e non le cose puramente e semplicemente *dimenticate* in un luogo, in cui il proprietario sa di averle lasciate per sbadataggine. Non può risguardarsi smarrita una cosa, a sensi di legge, quando vi siano dati tali da rendere probabile che il padrone, lungi dall'averla abbandonata, seguendone le traccie si adoperi a farla rientrare nel proprio materiale possesso (Cassazione di Torino 10 febbraio 1881, Ric. Guaita, Est. Malagoli — *Giur. pen.*, anno 1881, 73).

V. L'intenzione di appropriarsi la cosa ritrovata non è per sè elemento che dia luogo al reato di furto. Quindi, colui che rinviene un oggetto e se lo appropria, è colpevole del reato previsto dall'art. 634 Cod. pen. e non di furto, quantunque, dopo il rinvenimento, siane venuto a conoscere il proprietario e non gliel'abbia restituito (Cassazione di Torino 7 giugno 1882, Conflitto in causa Villa, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 345) (1).

XXX, XXXII, talune ipotesi, in cui si riscontrarono i caratteri del furto e non quelli del reato di appropriazione di oggetti smarriti; nel n. 172, l'ipotesi di un albergatore che si appropri una cosa dimenticata dal viaggiatore; nel n. 202 (pag. 303 in nota) l'ipotesi di colui che si appropria una cosa posta in un natante in seguito ad incendio; nel n. 345, IV, quella di una truffa con apparenza di appropriazione di cose smarrite; finalmente nel n. 384, I, V, l'altra di appropriazione di oggetti smarriti, e non di appropriazione indebita vera e propria.

(1) Il concetto principale che informa questa decisione, come si ricava dai motivi, si è che *al momento* in cui l'inventore raccolse e fece sua la cosa, *non ne conosceva* il proprietario, nè tampoco *sapeva* chi fosse; dal che si desume che se l'inventore aveva questa scienza l'appropriazione costituirebbe il furto.

VI. L'articolo 634 Cod. pen. contempla indistintamente tutte le cose smarrite non esclusi gli animali. Il fatto di chi si appropria animali domestici trovati in aperta campagna può vestire la figura di furto o di appropriazione di cose smarrite. Per determinare a quale delle due specie debba ascriversi il reato conviene ricercare l'elemento intenzionale secondo l'esame che di regola incombe in ogni caso al giudice per istabilire la responsabilità di un imputato (Cass. di Napoli 24 luglio 1882, Ric. Gennaro, Est. Ciollaro — *Giur. pen.*, anno 1883, 307; *Legge*, anno id., II, 320; *Riv. pen.*, XVI, 351; *Racc.* Bettini, XXXV, 257).

VII. Sotto la denominazione di cose smarrite nel senso dell'art. 634 Cod. pen. devono intendersi anche quelle cose delle quali il proprietario abbia inavvertentemente perduto il possesso (Cassazione di Firenze 10 maggio 1884, Ric. Boschini, Est. Mori-Ubaldini — *Giurispr. pen.*, anno 1884, 430, 481).

415. — Nel Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale vi ha un Capo intitolato *Dell'appropriazione indebita*, in cui, fra le altre, si contengono le ipotesi (art. 379, lett. *a*, *c*) riguardanti « chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate » (lett. *a*); e di « chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui venne in possesso in conseguenza di un errore o del caso » (lett. *b*). Nell'art. 380, lett. *a*, si minaccia la pena della detenzione da sei giorni ad un anno con la multa da cinquanta a cinquecento lire (§ 2). Se poi il valore della cosa non eccede le lire venti, si prescrive che si proceda soltanto a querela di parte (§ 3).

L'appropriazione indebita vera e propria è chiamata dalla detta Commissione *truffa* (n. 388).

La Seconda Commissione all' appropriazione indebita vera e propria aveva dato il nome di *abuso di confidenza*. Le ipotesi in esame furono da essa comprese pure in un Capo apposito colla rubrica intitolata *Dell' appropriazione indebita,* e nell'art. 449, lett. *a, c,* del Progetto 15 aprile 1870, adottò la formola della Prima Commissione; solo alla voce *caso*, aggiunse il qualificativo di *fortuito*.

Quanto alla pena, minacciò la prigionia fino ad un anno e la multa da sessanta a cinquecento lire; pena diminuibile di un grado, ove il valore non superi le lire venti (articolo 450, § 1, 2). Soppresse la disposizione sulla necessità della querela privata.

Il De Falco comprese le suavvertite ipotesi nell'articolo 542 del suo Progetto 30 giugno 1873, comminando la pena della detenzione da dieci giorni a tre mesi, e ripristinando la necessità della

querela della parte in ogni caso. Nell'alinea dello stesso articolo dispose poi non esservi luogo ad azione penale ove l'inventore abbia fatto la consegna al Sindaco, o prima che siasi pronunciata la sentenza abbia restituito al proprietario, nella sua integrità, la cosa trovata. Queste disposizioni sono contenute in un Capo dal titolo *Delle appropriazioni illecite*.

Il VIGLIANI pur esso formò un Capo intitolato *Dell'appropriazione indebita*, e vi comprese le ipotesi anzidette trascrivendo la formola del Progetto della Seconda Commissione (articolo 456, nn. 1, 8 del Progetto 24 febbraio 1874), solo aggiungendovi l'elemento della scienza *(se le appropria scientemente)*. Nel successivo articolo 457 mantenne la necessità della querela di parte in ogni caso, e comminò la pena della prigionia fino ad un anno e della multa fino a cinquecento lire; pene diminuibili di uno a due gradi ove il danno non superasse lire cinquanta.

Il Senato (art. 464, nn. 1, 3 e 465 del Progetto 25 maggio 1875) accolse integralmente le proposte del VIGLIANI.

Le quali proposte comprese nel Capo *Dell'appropriazione indebita* vera o propria furono pure adottate, anche nella misura della pena, dallo ZANARDELLI (articolo 388, nn. 1, 3 del Progetto anno 1882 a maggio 1883) e dal SAVELLI (art. 382, nn. 1, 3 del Progetto 26 novembre 1883), coll'aggiunta che la pena è aumentata di un grado se il colpevole conosceva il proprietario della cosa smarrita.

§ 3.

Appropriazione di un tesoro.

416. — Altra ipotesi di appropriazione indebita è quella che si riferisce all'appropriazione di un tesoro rinvenuto.

Che cosa debba intendersi per tesoro, e quali ne fossero le disposizioni circa l'appropriazione dello stesso ebbi campo di notarlo, riferendo (n. 55, I) la sentenza 9 aprile 1874 della Cassazione di Palermo (pag. 96 e seg.), nella quale l'estensore SALIS svolse assai diffusamente l'argomento per dimostrare che sebbene il tesoro non sia una *res nullius* tuttavia la contrettazione della totalità di esso per opera dell'inventore non costituisce un'azione nè punibile nè illecita.

Per non ripetere le stesse cose ivi rimando il lettore avendo curato di riferire anche le opinioni in proposito degli scrittori.

417. — Il Codice sardo non prevede l'ipotesi dell'appropriazione del tesoro; la prevede bensì il Codice toscano nell'art. 403,

ove dispone: « Chiunque, trovato un tesoro, lo cela per appropriarselo, mentre sarebbe dalle leggi civili obbligato a palesarlo, ed a cederlo in tutto o in parte, soggiace alla metà della pena, rispettivamente stabilita nell'art. 397 (*quella della truffa,* cioè *appropriazione indebita*), e perde la parte che le dette leggi assegnano all'inventore, la quale va ad accrescere quella del proprietario o del comproprietario ». La pena poi è diminuita della metà, come nella truffa (appropriazione indebita), nel caso di restituzione o di indennizzo (n. 373) (1).

Dalle leggi Romane, che ho riportato (n. 55, I, pag. 97, note 2, 3), emergevano le seguenti giuridiche conseguenze:

Che nel tesoro *proprio* (cioè quello, la cui esistenza era ignota ad ognuno, che era stato ritrovato a caso, e il cui padrone era impossibile a conoscersi) per la invenzione fatta di esso dal padrone nel fondo suo la proprietà spettava a lui intieramente come di cosa abbandonata;

che l'estraneo inventore del tesoro *proprio* nel fondo altrui era il padrone della metà del medesimo, se aveva agito col consenso del padrone del fondo, cedendo a questi l'altra metà: se invece avesse agito insciente il padrone, e si fosse appropriato il prodotto del tesoro, la totalità cadeva al padrone;

che l'inventore del tesoro *improprio* (cioè quello, nel quale è noto colui che lo ha fatto, e che perciò non ne ha perduto il dominio, perchè ha avuto in animo di nasconderlo dalla rapacità altrui, o di salvarlo da qualche calamità) deve, sia egli il padrone del fondo, o ne sia estraneo, restituirlo nella totalità al proprietario o suoi eredi sotto pena di furto appropriandoselo.

Codesti principî furono trasfusi nella legge toscana del 5 agosto 1780, art. 2.

La giurisprudenza, come nota il Puccioni (2), uniformandosi a tale massime aveva ritenuto:

Che nel caso di tesoro vero e *proprio,* l'inventore che si è appropriato la totalità del tesoro trovato nel fondo altrui, abbia

---

(1) Il Codice toscano annovera fra le truffe (*appropriazioni indebite*) anche la *baratteria marittima* (art. 400); ma essendo questo reato preveduto dal Codice per la marina mercantile, che ha vigore in tutto il Regno (art. 303 e seguenti), non credo opportuno di occuparmene. Di questo reato tratta diffusamente il Carrara (*Programma*, Parte Speciale, §§ 2317, 2335).

(2) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, Vol. 5, pag. 183, 184. — La Cassazione di Firenze, con sentenza 22 gennaio 1887, ha giudicato essere « colpevole di furto colui che scoperto un tesoro su fondo alieno se lo appropria interamente, dovendo rispondere per quella metà che non gli spetta (Ric. Fra ed altri, Est. Ferrari — *Legge*, anno 1887, I, 386; *Riv. pen.*, XXV, 261 con nota).

agito col consenso del padrone o no, non può perseguitarsi a rendere la totalità o la metà del tesoro stesso in via criminale, perchè le leggi romane e quella del 1780 non minacciano una pena contro di lui; non essendo poi applicabili al caso le regole che si riferiscono all'appropriazione delle cose perdute;

che fosse luogo a procedere criminalmente per l'appropriazione del tesoro *improprio* contro colui che l'aveva trovato nel fondo alieno, e l'aveva fatto proprio.

Il Puccioni interpretando l'articolo in esame (pag. 184) esterna l'avviso che nelle sue disposizioni esso comprenda tanto il tesoro *proprio*, quanto l'*improprio*, ciò desumendo dal concetto ivi esternato, che l'inventore sia obbligato a cedere la *totalità* o *parte* del tesoro; la metà nel tesoro *proprio*, la totalità nell'*improprio;* e si basa alla considerazione, che punendo il Legislatore come truffa (*appropriazione indebita*) anche il furto del tesoro, sul quale l'inventore non ha per regola civile diritto di partecipazione nessuna a titolo di invenzione, ciò non potrebbe verificarsi se non nel tesoro *improprio*, perchè nel *proprio* ha *sempre* una partecipazione. Se si ammettesse il contrario si supporrebbe l'assurdo che il Legislatore avesse preveduto un caso impossibile.

Il Carrara combatte quest'opinione non essendovi motivo « per cui si debba ammettere, che chi sarebbe punito di dieci se avesse rubato il mio sacco da me lasciato sopra una tavola, debba essere punito soltanto di cinque se io ebbi la cautela di sotterrare il sacco in giardino o in cantina ». Sulla considerazione a cui il Puccioni basa il suo avviso, nota avere l'egregio criminalista dimenticato, che per giure civile l'operaio chiamato *appositamente* dal proprietario al fine di frugare in un suo fondo, nel quale egli prevede di trovare un tesoro, non gode benefizio alcuno perchè l'inventore è il padrone stesso, e l'operaio non è che un suo strumento. Perciò, esistendo nel giure civile casi in cui l'inventore non ha diritto ad alcuna partecipazione, le previsioni del Codice toscano trovano i termini di tutte le loro pratiche applicazioni nel tesoro *proprio;* nè vi è bisogno di supporre una benignità verso i ladri dei denari nascosti dal proprietario, la quale non avrebbe alcun fondamento (1).

L'argomentazione del Carrara mi pare prevalente, tanto più che il Codice civile (art. 714) accordando la metà del tesoro trovato all'inventore manifestamente si riferisce al tesoro *proprio*, di cui dà il concetto, definendolo per « qualunque oggetto mobile

---

(1) *Programma*, Parte Speciale, § 2405.

di pregio, che sia nascosto o sotterrato, *e del quale nessuno possa provare di essere padrone* »; ed ammette, come condizione, che sia stato scoperto *per solo effetto del caso;* ond'è, che se il terreno fu scavato *allo scopo* di rinvenire il tesoro, cessa l'intervento del caso, e l'inventore che non sia il padrone del fondo non ha diritto alla porzione stabilita. In questa ipotesi egli sarebbe tenuto *a cederlo in tutto* al padrone del fondo, e ricorrerebbero i termini dell'articolo in esame; il quale, per conseguenza, non può riferirsi che al rinvenimento del tesoro *proprio*. L'invenzione del tesoro *improprio* dev'essere regolata colle norme del furto, come d'altronde era stabilito dalla legislazione romana.

418. — I vari Progetti del Codice penale hanno trovato opportuno di punire pur essi l'appropriazione del tesoro rinvenuto; e se ne occuparono espressamente nel Capo, in cui collocarono varie ipotesi di appropriazioni *indebite* od *illecite*, diverse dall'appropriazione indebita *ordinaria*, da essi rispettivamente chiamata o *truffa* od *abuso di confidenza*. I soli ZANARDELLI e SAVELLI collocarono la ipotesi nel Capo dell'appropriazione indebita *generale*.

La Prima Commissione vi provvide nell'art. 379, lett. *b*, del Progetto 17 maggio 1868, dichiarando colpevole di appropriazione indebita « chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo »; punendola colla detenzione da sei giorni ad un anno e colla multa da cinquanta a cinquecento lire; e stabilendo che ove il valore non ecceda lire venti debba procedersi soltanto a querela di parte (art. 380, § 1, lett. *a*, § 2, 3).

La formola dell'articolo 379, lett. *b*, fu seguìta dalla Seconda Commissione (art. 449, lett. *b*, del Progetto 15 aprile 1870), la quale rese il reato d'azione pubblica, e vi minacciò la pena della prigionìa fino ad un anno colla multa da sessanta a cinquecento lire, pene diminuite di un grado se il danno non superi le lire venti (art. 450, §§ 1, 2).

Il DE FALCO accolse pure la formola della Prima Commissione, rese il reato d'azione privata e vi minacciò la detenzione da sei mesi a quattro anni e la multa da cento a mille lire (articolo 543 del Progetto 30 giugno 1873).

Il VIGLIANI seguendo la proposta del Progetto 17 maggio 1868 la comprese nell'art. 456, n. 2 del Progetto 24 febbraio 1874 e fece pure il reato d'azione privata minacciandovi la pena della prigionìa fino ad un anno e della multa fino a cinquecento lire, diminuibili da uno a due gradi ove il danno non superi lire cinquanta (art. 457, §§ 1, 2).

La proposta del VIGLIANI fu integralmente accolta dal Senato (art. 464, n. 2, 465, §§ 1, 2 del Progetto 25 maggio 1875).

Lo ZANARDELLI (art. 388, numero 2, del Progetto anno 1882 a maggio 1883) ed il SAVELLI (art. 382, n. 2, del Progetto 26 novembre 1883) proposero essere « punito a querela di parte con la prigionìa sino ad un anno e con multa da cinquantuna a cinquecento lire chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente, in tutto od in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo ».

§ 4.

Alterazioni di mercanzie per opera di vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti.

419. — Il Codice sardo nell'art. 632 prevede un'altra ipotesi, della quale, appoggiandosi essa come elemento essenziale all'*affidamento* (carattere distintivo dell' appropriazione indebita), parmi opportuno occuparmi in questa classe.

L'art. 632 è così concepito: « I vetturali, i barcaiuoli ed i loro dipendenti od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vini, liquori od altre mercanzie ad essi affidate, sono punibili col carcere estensibile a mesi sei, e con multa sino a lire cento; salve sempre le pene maggiori nei casi di cui negli articoli 417 e 418 ».

Tale disposizione riproduce esattamente l'articolo 387 del Codice francese; il quale articolo però, considera questo fatto come altra delle ipotesi di furto, e fu introdotto nel Codice per rendere omaggio all'antica giurisprudenza. Il JOUSSE infatti riporta parecchie sentenze di condanna alla frusta e alla berlina contro i vetturali, che avessero bevuto o guastato il vino, al cui trasporto erano stati incaricati (1). MUYART DE VOUGLANS considera codesto reato come una specie di falso. « Relativamente al falso, egli scrive, che si commette nel vino, ve ne ha una specie particolare, contro cui le sentenze furono rigorose, quella, cioè, che si commette dai carrettieri, i quali frodano o guastano il vino, che sono incaricati di trasportare » (2). Un editto del febbraio 1696 minacciava la pena di morte contro i vetturali sottrattori del sale, che erano stati incaricati di condurre per conto della pubblica gabella.

---

(1) *Instit. crimin.*, vol. IV, 190.
(2) *Lois crimin.*, pag. 276, e 299.

Il Codice penale toscano non prevede l'ipotesi speciale del Codice sardo; ma, come abbiamo veduto (n. 391), qualifica l'appropriazione indebita quando sia commessa da barcaiuoli, vetturali, facchini o loro dipendenti. Non è neppure preveduto dai vari Progetti del Codice penale.

420. — All'esistenza giuridica di questo reato sono necessarie tre circostanze.

Anzitutto, l'agente deve avere la qualità di vetturale, di barcaiuolo o di dipendente da costoro, o di altre persone incaricate di un trasporto, perchè è appunto una tale qualità che raccomanda la fiducia.

In secondo luogo, i vini, i liquori o le altre mercanzie devono essere state ad essi affidate per essere trasportate da un luogo ad un altro.

Finalmente, i vini, i liquori o le altre mercanzie devono essere state dall'agente alterate. Se invece di un'*alterazione,* vi fosse una *sottrazione,* l'agente dovrebbe rispondere di furto qualificato *per la persona* a termini dell'art. 607, n. 3 (nn. 165-175).

Opina il CARNOT che le dette persone dovrebbero rispondere di questo reato anche nel caso che si fossero incaricate del trasporto gratuitamente, perchè il Legislatore non fa alcuna distinzione (1). Opina altresì non essere necessario che l'alterazione sia stata fatta *durante il trasporto* delle mercanzie; perciò l'agente dovrebbe rispondere anche nel caso in cui l'alterazione fosse seguìta o prima di caricarle, o dopo arrivate a destinazione (*sull'art. 387, n. 4*); ed aggiunge (*sull'art. 387, n. 5*) essere indifferente all'esistenza giuridica del reato che l'alterazione sia avvenuta di giorno o di notte, per opera di una o di più persone, perchè, in siffatto tema, è da aversi soltanto riguardo alla natura della *sofisticazione* delle mercanzie, il cui carattere può essere stabilito soltanto da periti.

421. — La *sofisticazione* od alterazione è di due specie a seconda che si opera mescolandovi sostanze *nocive* o *non nocive.* Se la miscela avviene con sostanze *innocue,* l'agente incorre nella pena stabilita nell'articolo in esame; se avviene con sostanze *nocive,* il reato cambia natura; cessa di essere un reato *contro la proprietà* per assumere il carattere di reato *contro la pubblica sanità;* e l'agente, come fa espressa riserva il Legislatore sardo, è punito colle pene stabilite dagli articoli 417 e 418, cioè col

---

(1) *Comment.,* etc.; *sur l'art.* 387, n. 2.

carcere da un mese a due anni, o colla reclusione estensibile ad anni sette, ove per l'alterazione sia seguita la morte di qualche persona.

Anche l'art. 387 del Codice francese distingue a seconda della natura della *sofisticazione*. Se questa ebbe luogo con sostanze nocive, la pena è della reclusione; se avvenne con sostanze innocue, l'agente incorre nel carcere da un mese ad un anno, e in una ammenda da sedici a cento lire.

§ 5.

Trafugamento di documenti prodotti in giudizio.

422. — Il Codice sardo nell'art. 633 prevede un' ultima ipotesi, che tolse di sana pianta dall'art. 409 del Codice francese del 1810.

L'art. 633 è così concepito: « Chiunque, dopo avere prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento, od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estensibile a lire trecento. Questa pena sarà pronunciata dalla Corte o dal Tribunale, che giudicherà della controversia ».

Nè il Codice toscano, nè i Progetti del nuovo Codice penale si occupano di questo particolare malefizio.

423. — Scopo del Legislatore nel dettare codesta disposizione fu quello di mantenere la buona fede nei litigi. I documenti prodotti nelle cause divengono comuni a tutte le parti contendenti. È adunque un atto di solenne mala fede, un' azione colpevole quella di sottrarli. Il MORIN e il DELAPALME (1) sono d'avviso che ritrovandosi la disposizione sotto la rubrica *Abuso di confidenza* si suppone che colui che produsse il titolo in giudizio l'abbia *ricevuto fiduciariamente* dall'avversario. Fondandomi a questa ragione, ne tratto in questo luogo.

424. — Primo estremo del reato si è che il documento sia stato prodotto in una *controversia giudiziaria*. Un tale estremo secondo li CHAUVEAU ed HÉLIE non deve essere interpretato nel senso di escludere il reato ove il documento fosse stato prodotto in una controversia amministrativa in sede *contenziosa*, perchè le discussioni contenziose davanti un Tribunale amministrativo hanno evidentemente il carattere di una contestazione giudiziaria (2). Questo

---

(1) *Diction.*, pag. 721; — *Encyclopédie du droit*, Voce *Abus de confiance par sustraction de titres*, etc., n. 1.

(2) *Théorie*, etc., § 3575; Bruxelles, 1845.

avviso è seguito dal MORIN (1), dal DELAPALME (2) e dal CARNOT (3). Il quale però, nota essere la questione piuttosto difficile, poichè l'art. 409 del Codice (francese) attribuendo al Tribunale investito della controversia la pronuncia della pena non può riferirsi che a controversie avanti autorità giudiziarie propriamente dette, non essendo i Corpi amministrativi in nessun caso autorizzati ad infliggere pene.

La questione si scioglie più facilmente quando si abbia riguardo al testo dell'articolo stesso, perchè usandosi la parola *Tribunale,* le si deve attribuire un significato generico, in modo da comprendervisi qualsiasi autorità, anche amministrativa, che in via contenziosa avesse ad occuparsi di una contestazione. Il DELAPALME è d'avviso che codest'articolo sia come un potere, di cui il Legislatore ha voluto armare il Magistrato avanti il quale è portata una controversia giudiziaria; sia un diritto ed un potere del tutto personali; sia l'espressione di un pensiero formale, di una volontà determinata del Legislatore medesimo. È d'uopo quindi ammettere questa disposizione con tutte le sue conseguenze, e dedurne l'attribuzione di un diritto particolare, di una competenza speciale in favore dei Tribunali qualsiansi investiti di una controversia. Perciò l'articolo anzidetto è non soltanto attributivo di una competenza *particolare,* ma di una competenza *esclusiva* di ogni altra competenza. Da ciò il DELAPALME deduce la conseguenza, che se non si invoca l'applicazione della pena avanti il giudice investito della controversia principale, non potrebbe prodursi una querela a parte avanti l'autorità correzionale.

Ma di fronte all'art. 633 del Codice sardo presenta all'opposto maggiore difficoltà.

È da notarsi che originariamente quest'articolo deferiva l'irrogazione della pena soltanto alla Corte o al Tribunale, che avesse giudicato della controversia. Col Decreto Reale del 26 novembre 1865, alla Corte ed al Tribunale si aggiunse anche il Pretore. Quest'aggiunta, a primo aspetto, potrebbe far ritenere che il Legislatore abbia voluto affermare in modo più chiaro il concetto di comprendere *esclusivamente* le controversie che si agitano avanti l'Autorità giudiziaria. Però siffatta interpretazione restrittiva parmi contrastare al criterio che informa la repressione del fatto in esame come reato, il criterio cioè di voler mantenuta la buona fede nei litigi. Un litigio può avere luogo anche avanti un Corpo amministrativo, tant'è vero che vi sono leggi e regolamenti, i

(1) *Diction.*, pag. 721.
(2) *Encyclopédie*, etc.; Voce *Abus de confiance*, etc., n. 5, 9.
(3) *Comment.*, etc.; *sur l'art.* 409, n. 2.

quali dettano norme sulla competenza e sulle forme rituali da osservarsi presso di esso quando sorga una controversia amministrativa fra privati, o fra corpi morali, o fra corpi morali e privati. Questi litigi, come benissimo osservano gli Autori della *Teoria*, hanno evidentemente un carattere giudiziario; onde non potrebbe dirsi giustificata la loro esclusione, in guisa da lasciarsi impunito il *trafugamento* di un atto prodotto nella trattazione di essi. Perciò deve ritenersi che giusta lo spirito della legge sia compresa nell'articolo in esame anche la controversia amministrativa in sede *contenziosa* davanti un Corpo amministrativo.

Nè parmi che a codesta interpretazione si opponga la lettera della legge; poichè un Corpo amministrativo quando *giudica* in materia *contenziosa* è un *Tribunale;* nella stessa guisa che sebbene nel linguaggio ordinario sia *Magistrato* l' ufficiale dell'ordine giudiziario, tuttavolta si comprende in questo nome qualunque funzionario elevato appartenente a qualsiasi pubblica amministrazione.

Resta l'altro punto della questione; se cioè, quando il *trafugamento* dell'atto è avvenuto in una controversia avanti l'Autorità amministrativa in sede *contenziosa* debba essere a questa attribuito il potere di applicare la pena.

Credo di rispondere negativamente per due ragioni specialissime.

Anzitutto, siffatto potere in codest'Autorità sarebbe in opposizione perfetta con la legislazione generale del nostro paese, la quale, conformemente alla Legge fondamentale, attribuisce al solo ordine giudiziario l'amministrazione della giustizia, di cui è precipuo attributo quello di irrogare una pena.

In secondo luogo, prescindendo pure da questo principio eminentemente liberale, sarebbe strano che un fatto preveduto come reato nel Codice penale, quindi in una legge di *esclusivo* carattere giudiziario, dovesse essere giudicato da un Corpo amministrativo, o di altra natura.

Per queste ragioni l'articolo in esame (secondo il mio avviso) dovrebbe interpretarsi nel senso, essere indifferente che il trafugamento dell'atto avvenga in una lite *giudiziaria* od *amministrativa* agitata avanti un'autorità giudiziaria, o davanti un'autorità amministrativa, purchè in sede *contenziosa;* in ogni caso, essere di *esclusiva* competenza dell'Autorità giudiziaria il pronunciare la pena.

Ma quando l'atto trafugato sia stato prodotto avanti l'Autorità amministrativa quale sarà l'autorità giudiziaria competente a irrogare la multa?

A questa domanda rispondono in modo categorico le disposizioni del Codice di procedura penale. Sarà competente, trattandosi di una multa estensibile a lire trecento, il Pretore del luogo ove sia stato trafugato il documento (Cod. proced. pen., art. 11 e 14).

425. — Il secondo elemento consiste nella circostanza che il trafugamento abbia per oggetto qualche *titolo, documento*, od *altro scritto*.

Qualunque sia la natura di questi atti è indifferente; nessuno è in grado di apprezzare l'importanza, che una parte possa più tardi annettere al più piccolo pezzo di carta prodotto dal suo avversario. Il giudice solo potrà essere più o meno severo a seconda che egli creda più o meno grave il pregiudizio.

Il CARNOT è d'avviso che ove si trattasse di uno scritto *affatto insignificante* non potrebbe considerarsi la sottrazione come costitutiva di un vero delitto (sull'art. 409, n. 2). Non divido quest'avviso di fronte alla frase generica usata dal Legislatore sardo. Potrà essere questione di pena maggiore o minore; ma non la sarà mai di esenzione della pena stessa.

426. — Non conviene del resto dimenticare che il Legislatore punisce il *trafugamento*. È manifesto ch'egli ha voluto marcare particolarmente la necessità del dolo in questo speciale malefizio. Ove adunque l'asporto del documento abbia avuto luogo senza *malizia*, non potrà parlarsi di *trafugamento*, nella qual voce è incluso il concetto della pravità dell'intenzione; per conseguenza l'agente dovrà andare impunito.

427. — Ma di questo reato dovrà rispondere soltanto colui che *ha eseguito il deposito*. Ciò si desume dal testo preciso dell'articolo 633, perchè lo commette chiunque trafuga un titolo, un documento od altro titolo *dopo di averlo prodotto* in una controversia giudiziaria. La pena non potrebbe in conseguenza essere applicata alla parte, che avesse sottratto un documento prodotto dalla parte contraria. Dovrebbe rispondere di altro e distinto reato.

È evidente che nel reato vi possono essere dei compartecipanti, ai quali quindi saranno da applicarsi le norme comuni sulla compartecipazione. Il RAUTER è di quest'avviso (1); ed anzi trova di estendere la responsabilità anche agli ausiliari della parte che produsse il documento, ove la sottrazione siasi compiuta per fatto di costoro, quali i procuratori o gli avvocati.

---

(1) *Traité théor. et pratique du droit crimin.*, § 537.

A questa interpretazione non si oppone certo l'art. 633 del Codice sardo, il quale non distingue, ed usa della parola *chiunque*. Parmi però, che ove il documento non sia stato *prodotto* dall'avvocato o dal procuratore, costoro non debbano rispondere del reato in esame (il cui principale elemento si è che l'agente abbia *prodotto* lo scritto), ma di reato diverso. Solo sarebbero risponsabili come compartecipanti ove nei loro atti concorressero gli estremi della compartecipazione.

Credo ugualmente che non debba sorgere contestazione sulla possibilità di un tentativo, anche in tema di questo reato, il quale si consuma col trafugamento. Quando vi sia un principio di esecuzione con atti *esterni univoci* onde trafugare lo scritto, il reato sarà necessariamente *imperfetto*, e gli si dovranno applicare le norme che regolano in generale il tentativo o il reato mancato.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI

CIRCA

I REATI CONTRO LA PROPRIETÀ MOBILIARE

TITOLO UNICO

DEI RICETTATORI E DELL'AZIONE NEGATA O LIMITATA PER VINCOLI DI SANGUE

CAPITOLO PRIMO

Dei ricettatori.

SOMMARIO

428. *Nozione della* ricettazione; *non è una complicità, ma un reato* per sè stante.
429. *Varie specie di ricettazione.*
430. *Elementi costitutivi della ricettazione.*
431. *La ricettazione nel Codice penale toscano. — Prima ipotesi (art. 417): osservazioni in proposito.*
432. *Seconda ipotesi (art. 418) ed osservazioni sulla stessa.*
433. *La ricettazione nel Codice sardo. — Prima ipotesi (art. 638) ed osservazione generale su di essa.*
434. *Elementi costitutivi della prima ipotesi.*
435. *Seconda ipotesi del Codice sardo (art. 639); sua differenza colla prima e suoi estremi.*
436. *Giurisprudenza pratica sugli art. 638 e 639 del Codice sardo: essenza della ricettazione.*
437. *Giurisprudenza pratica sulle questioni ai giurati.*
438. » » » *sulla pena.*
439. » » » *ipotesi di ricettazione.*
440. » » » *massime in genere.*
441. *La ricettazione nei Progetti del nuovo Codice penale.*

428. — La legislazione romana qualificava severamente i ricettatori: *Pessimum genus est receptatorum* (1); e li eguagliava agli stessi ladri: *Et praecipitur ut perinde puniantur atque*

---

(1) L. 1, Dig. *De receptatoribus.*

latrones (1); perchè dànno ansa ai malfattori venendo in loro soccorso onde facilitare l'esito delle cose furtive. Molti furti non si commetterebbero se il ladro non fosse certo di trovare subito dopo il furto, anche indipendentemente da qualsiasi concerto, il manutengolo, il quale comperando, o intromettendosi per venderla, o trasformando la cosa rubata, gli fa conseguire l'utilità o una qualche utilità dal delitto, e nel tempo stesso liberandolo dal possesso pericoloso delle cose furtive ne assicura l'impunità, o almeno rende più difficile la prova della reità.

Si discute in dottrina se la ricettazione sia una specie della complicità, o costituisca un reato *per sè stante*. In generale non v'ha complicità se non quando vi sia una cooperazione immediata e diretta all'esecuzione del misfatto, o un'assistenza prestata per questa esecuzione, in guisa che senza di esso il misfatto non avrebbe potuto essere eseguito. Un fatto *posteriore* non può stabilire la complicità essendo impossibile di prendere una parte qualunque ad un delitto già consumato. Ed oggi è comune insegnamento dei criminalisti che ravvisare nell'acquisto malizioso della cosa rubata un fatto di complicità, e così far dipendere dalla *quantità politica* del furto la *quantità politica* della ricettazione, sia un paradosso solenne (2).

La contraria opinione ha dominato per lungo tempo in Europa fra i pratici e nel Diritto positivo. Gli statuti italiani, le ordinanze di Francia, i mandamenti spagnuoli, gli editti inglesi enumerarono senza esitazione tra i complici i ricettatori della cosa furtiva. Fu sul principio del secolo presente che il Nani censurò senza distinzione la vecchia teoria della complicità così detta *a posteriori* proclamandola un assurdo logico per la semplice e persuadente ragione che l'uomo non può chiamarsi a rendere conto di un delitto se non in quanto egli ne sia stato cagione; onde ripugna ravvisare complicità nel fatto di chi prese ad agire soltanto dopo consumato il delitto, perchè ciò include il sofisma di ammettere una causa posteriore all'effetto (3). Tutti gli scrittori moderni seguirono

---

(1) L. 1, Dig. *De recept.* — L. 9, Cod. ad leg. Jul. *de vi: Crimen non dissimile est rapere, et ei qui rapuit raptam rem, scientem delictum, servare,*

(2) Il Carrara nega che sia un paradosso dovendosi distinguere fra reato *consumato* e reato *compiuto*. Un reato *contro la proprietà* non può dirsi *compiuto* se non è avvenuta la locupletazione, scopo dell'agente. Colui il quale aiuta il ladro a poter godere la cosa rubata o gliela converte in denaro, viene a intromettersi nell'*azione* del ladro stesso; quindi è sempre un partecipante del delitto altrui e non un delinquente principale per nuovo malefizio *di per sè stante* (*Ricettazione dolosa di cose furtive.* — Opuscoli, Vol. 3, pag. 425 e seg.).

(3) Nani, *Principî di giurisprudenza criminale.*

quest' avviso, e vennero ad insegnare che della ricettazione di cose furtive deve farsi un delitto *di per sè stante,* la cui imputabilità deve provarsi con criterio tutto diverso dal furto. Costituirebbe una complicità vera e propria quando fosse stata promessa al delinquente principale prima che si accingesse all'atto criminoso. Il malfattore diviene allora più audace nella sua intrapresa; e questo aumento di audacia gli viene appunto dalla promessa del ricettatore; allora l'atto di costui deve retrotrarsi all'epoca della promessa, perchè fin d'allora quell'atto esercitò un'influenza criminosa sull'animo del reo principale (1). Ma poichè l'influenza della promessa ricettazione nell'azione del delinquente principale non è si veemente che si possa dire dovere in mancanza di essa rimanere intentato il delitto, pensano alcuni consentaneo a giustizia che il ricettatore-complice sia punito con qualche grado di meno del reo principale (2).

429. — Nell'antica scuola distinguevasi la ricettazione in tre specie: — ricettazione di *frutto* del delitto, per esempio comprando o nascondendo le robe furtive; — ricettazione di *oggetti* attinenti al delitto, per esempio occultando le armi omicide, i conii falsificatori delle monete, o simili; — e ricettazione di *persone* delinquenti. E mentre tutti i criminalisti insegnavano che il semplice *elogio* di un delitto già commesso non fosse politicamente imputabile, si ammise da altri, sebbene per principî diversi, la responsabilità penale di tutte tre quelle ricettazioni, perchè quando esse siano *intrinsecamente immorali,* le rende politicamente imputabili non solo il *danno* che ne deriva alla pubblica giustizia, ma anche l'*influsso* che può esercitare sulla determinazione criminosa la speranza di trovarne fautori, accresciuto per l'impunità dei medesimi.

430. — Elementi costitutivi della ricettazione sono: — che siasi precedentemente consumato un fatto contro la proprietà, perchè ogni compra o intromissione per vendita od occultazione di un oggetto non può diventare materia di incriminazione se non si rannoda ad un fatto delittuoso o criminoso contro la proprietà; — che vi sia un fatto di libera attività per cui un individuo ricetta o compra o si intromette per far vendere alcune cose rubate, ecc., o altrimenti acquistate per modo criminoso, condizione che è il

---

(1) Giuliani, *Istituz. di dir. crim.*, Vol. I, pag. 202; Macerata, 1840. — Lo stesso Nani nel Capo III, Sez. 2, n. 155.

(2) Così lo stesso Giuliani, pag. 202.

fatto esteriore costituente l'elemento materiale della ricettazione; — che il ricettatore abbia avuto la scienza della provenienza illegittima *nel momento* della sua azione, condizione che rappresenta il dolo *specifico* della ricettazione stessa (1); questa scienza deve poi precedere il momento in cui la cosa è ricevuta, perchè vi ha forse minore immoralità in colui che incaricato di un deposito non lo restituisce quando ne scopre l'origine criminosa, che in colui che conosce in precedenza il delitto e s'incarica di nasconderne il prodotto. Quest'ultimo aderisce volontariamente al reato, l'altro vi presta un'adesione costrettovi in certa guisa dalla sua precedente posizione (2).

431. — Il Codice toscano prevede due ipotesi di ricettazione. La prima è contenuta nell'articolo 417 (3), e posa sopra uno dei fatti seguenti:

Che l'agente non sia coautore, nè ausiliatore; avendo una di queste qualità sarebbe punito con le regole degli art. 49 e 50 che si riferiscono al concorso di più partecipanti ad uno stesso delitto e dei fautori del delitto altrui;

che abbia *scientemente* ed *abitualmente* somministrato rifugio ai colpevoli dei delitti soprammemorati, o abbia comprato le cose da altri acquistate con tali delitti, o abbia procurato lo spaccio delle medesime.

Le parole *scientemente* ed *abitualmente* reggono i tre casi notati, cioè la ricettazione di delinquenti, la compra dolosa, ed il procurato spaccio delle cose furtive. Sulla *scienza*, nella quale sta il dolo, mi riporto a quanto ho detto nel numero precedente, che cioè deve precedere ognuno dei detti casi. Sull'*abitualità* poco è a dire; essa si trova in colui che è *solito* a ricettare delinquenti, a far compre dolose, a divenire mezzano della vendita di oggetti furtivi. Un atto solo ed isolato non costituisce l'abitualità; ma la costituiscono più atti ripetuti del medesimo genere.

Il giudizio sulla *scienza* e sull'*abitualità* deve ritenersi giudizio di fatto incensurabile in Cassazione.

---

(1) Pessina, *Elem. di dir. crim.*, Vol. II, pag. 273; Napoli, 1883.

(2) È questo l'avviso del Carnot (*Comment.*, etc. sull'art. 62, n. 2), seguito dal Rauter (*Traité théor. et pratique du droit crimin.*, § 125), e dalli Chauveau ed Hélie (*Théorie* etc., § 723; Bruxelles, 1845).

(3) « Art. 417. Chiunque, senza essere coautore, nè ausiliatore, scientemente ed abitualmente somministra rifugio ai colpevoli di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, o compra le cose da altri acquistate con tali delitti, o procura lo spaccio delle medesime; è punito come ricettatore con la carcere da tre mesi a cinque anni ».

Osserva giustamente il Puccioni non doversi confondere l'*abitualità* con la *recidiva*, poichè la recidiva ha caratteri suoi proprî definiti dalla legge, e l'abitualità si verifica quando nel fatto non concorrono gli estremi della recidiva (1).

La ricettazione dei delinquenti non può avere altro scopo che quello di sottrarli alle ricerche della giustizia, procurando loro un ricovero sicuro, sebbene temporario, o una fuga, o facendo in modo da divertire con false e mendaci indicazioni le indagini della pubblica forza. La compra dolosa delle cose sottratte ha ordinariamente per fine la brama di farvi un guadagno, essendo noto che il delinquente, cui la roba sottratta nulla costa, la vende a basso prezzo anche con l'ansia di levarsela di mano onde non gli sia trovata. Ciò non pertanto il Codice, nota il Puccioni (pag. 258), non parlando di tale scopo, comprende anche colui che acquista per giusto prezzo, cosa ben rara a verificarsi ma che pure può accadere. Infine trovasi compreso nella disposizione anche colui che si fa dolosamente mezzano della vendita delle cose sottratte, abbia o non abbia conseguito un lucro.

Ma vi sono però esclusi i ricettatori nella frodata amministrazione, nell'indebita appropriazione di cose trovate, nell'altra del tesoro, e nell'abuso dei bisogni e delle passioni di un minore. Non potendosi supporre che il Legislatore abbia voluto lasciarli impuniti è giocoforza conchiudere che debbano essere giudicati secondo le prescrizioni dell'articolo 60 che si riferiscono al *favoreggiamento*.

432. — Altra ipotesi del Legislatore toscano è contenuta nell'articolo 418, il quale tiene proposito di coloro che *scientemente* ricevono in consegna, o acquistano cose provenienti dai delitti summenzionati (2).

---

(1) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, Vol. 5, pag. 257. — Lo stesso autore tocca l'argomento dell'abitudine anche a proposito della bestemmia, pel quale reato è dal Codice toscano aggravata la pena quando sia commessa per *malvagia abitudine;* ed in quest'occasione osserva che il Legislatore ritiene *abituale* colui che, portato in giudizio, e condannato, si fa debitore dello stesso delitto prima di incominciare a subire la pena, e dopo che ad essa è sottoposto, ma non l'ha consumata; e colui che nella pubblica opinione è *abituato* a commettere un determinato delitto (Vol. 3, pag. 210).

(2) « Art. 418. Coloro, che hanno scientemente ricevuto in consegna o acquistato cose provenienti da qualunque dei delitti, menzionati nell'articolo precedente; ognorachè non cadano come ausiliatori, o ricettatori, sotto una pena già grave, sono puniti con la carcere fino ad un anno. Questa pena per altro non può eccedere il terzo di quella che si debba decretare all'autore del delitto, onde son provenute le dette cose ».

Questa ipotesi differisce dalla precedente in ciò: che nella precedente oltre la *scienza* si esige l'*abitualità*, e nell'ipotesi in esame vuolsi la sola *scienza* dell'origine viziosa delle cose consegnate o acquistate.

Un'altra differenza s'incontra: che nella ipotesi in esame non si comprendono i ricettatori delle persone dei delinquenti. Da quest'omissione il Puccioni (pag. 261) deduce la conseguenza che il Legislatore non li ha creduti meritevoli di repressione altro che nel caso vi siano *abituati*, uniformandosi così alla pratica giurisprudenza precedente, la quale non teneva imputabili i predetti ricettatori, fuorchè nei casi di furto *violento*, perchè espressamente contemplati dalla legge del 1816.

Un'altra questione sorge dal confronto che si faccia fra le due ipotesi.

L'articolo precedente così si esprime: *o compra le cose da altri acquistate con tali delitti, o procura lo spaccio delle medesime;* l'articolo in esame prevede il caso di *coloro che hanno scientemente ricevuto in consegna, o acquistato cose provenienti da qualunque dei delitti* ecc. L'articolo 417 prevede dunque due eventualità: — l'acquisto di cose provenienti da delitto; — ricevimento di esse per procurarne lo spaccio. L'articolo in esame ne prevede due del pari: — ricevimento a titolo di custodia; — acquisto delle dette cose. In ambedue le ipotesi è compreso l'acquisto; non è compreso il ricevimento a titolo di custodia, perchè il ricevere le cose per procurare lo spaccio differisce dall'assumerne la consegna, e conservarle per il ladro; l'un fatto dimostra che il ricettatore si fa mezzano del ladro; l'altro che se ne fa il depositario. Il Puccioni, nel mentre censura il Legislatore di non esatta redazione, è d'avviso che nell'una e nell'altra ipotesi siansi voluti punire coloro che comprano, procurano lo spaccio, o prendono in deposito le cose involate, con questa differenza, che nell'articolo 417 deve concorrere l'*abitualità* e la *scienza*, nel 418, la sola *scienza* dell'origine viziosa della cosa (pag. 262).

Nota poi più innanzi l'egregio criminalista che deve applicarsi la pena in ambedue le ipotesi anche se la cosa proveniente dal delitto sia stata comperata per il giusto suo prezzo, perchè il Legislatore non ha in mira soltanto (egli osserva giustamente) di reprimere il ricettatore che si procura un indebito lucro, ma principalmente perchè col proprio fatto assicura al ladro il profitto criminoso, ed elude in pari tempo le investigazioni della giustizia (pag. 262).

433. — Anche il Codice sardo prevede due ipotesi, differenti però da quelle del Codice toscano.

La prima ipotesi è contenuta nell'art. 638, il quale indica il fatto di « coloro che, previo qualche trattato od intelligenza cogli autori dei reati contemplati nelle tre precedenti Sezioni (*cioè tutti quelli dei quali mi sono occupato*), ricetteranno danaro, od altre cose depredate, rubate, truffate, e simili, o quelle compreranno, o si intrometteranno per farle vendere ». E prescrive che siano « puniti come complici degli stessi reati ».

La dottrina, come ho fatto osservare (n. 428), sostiene che la ricettazione conseguente ad una convenzione preceduta con l'autore del delitto, costituisce una *complicità*, la quale però deve essere punita con pena minore di quella comminata alla complicità vera e propria.

Il Legislatore sardo della ricettazione previa intelligenza coll'autore del misfatto forma un reato *di per sè stante* (1), che *punisce* però colle pene della complicità; ed è coerente all'economia del suo Codice. Infatti, giusta l'art. 103, n. 3, sono complici coloro « che senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato, nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato ». Trattasi in questa disposizione di legge di *fatti*, che si riferiscono alla consumazione del reato. Il ricettatore previa intelligenza non si trova in questa condizione; egli colla promessa di ricettare gli oggetti provenienti dal reato non ha prestato l'assistenza in un *fatto* concernente la *consumazione* del reato; solo ha *promesso* la sua assistenza a *compiere* il reato stesso, cioè a facilitare la locupletazione dell'agente, il profitto che costui si era prefisso colla *consumazione* del malefizio. Dietro questo concetto il ricettatore previa intelligenza non poteva essere proclamato *complice* vero e proprio dell'agente, perchè vi mancano gli estremi. Siccome però la sua cooperazione è assai grave riferendosi al *compimento* dell'azione delittuosa, così questa cooperazione doveva essere punita con maggiore severità; ed il Legislatore escogitò la parificazione alla pena della complicità, nella quale *può* verificarsi quella diminuzione di pena propugnata dai criminalisti. Infatti il ricettatore-complice si vuole punito meno del reo principale, perchè la promessa ricettazione

---

(1) Così fu giudicato dalla Cassazione di Palermo con sentenza 23 settembre 1874, nella quale decise che « la ricettazione nel furto, anche preceduto da trattato anteriore al delitto, è sempre un delitto *sui generis*, e non costituisce giuridicamente la complicità, sebbene possa essere minacciata dalle stesse pene » (Ric. Grillo e Rosario, Est. Salis. — *Ann. giurispr. ital.*, anno 1875, I, 2, 129).

non è sì veemente che si possa dire necessaria al delitto. E le norme del Codice sardo fanno una distinzione a seconda che la complicità è *necessaria* o *non necessaria*. Nel primo caso si applica la pena minacciata all'autore; nel secondo è accordata una diminuzione da uno fino a tre gradi (art. 104).

Di fronte a questa differenza di trattamento per la complicità, sorge la conseguenza che quando si abbia una ricettazione previa intelligenza, essendo questa punita *colle norme* della complicità, deve il Magistrato o popolare o togato esaminare se la ricettazione di questa specie sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso, distintivo particolare della complicità necessaria (1).

Logica conseguenza della parificazione della ricettazione previa intelligenza alla complicità nei riguardi della pena, si è che alla ricettazione di questa specie debbono applicarsi tutte le norme relative alla complicità quando si tratti di circostanze che influiscano *sulla pena* della complicità stessa (2).

434. — Elementi costitutivi di questa prima ipotesi sono:

Che fra l'autore del reato ed il ricettatore vi sia stato prima della esecuzione del reato stesso un qualche trattato, od una qualche intelligenza;

che le cose siano state depredate, rubate, truffate, od acquisite con simili azioni delittuose *contro la proprietà*, delle quali mi sono occupato.

---

(1) Su questo punto fu oscillante la Cassazione di Torino (nn. 436, VI e nota, VIII, IX; 437, VIII, X).

(2) Anche questo implicitamente fu deciso della sentenza sovracitata della Cassazione di Palermo, 23 settembre 1874, colla quale ha stabilito che « nel ricettatore si *presume* la scienza delle circostanze aggravanti del reato, da cui provengono le cose ricettate ». — Fu ciò poi deciso esplicitamente dalla Cassazione di Napoli con sentenza 12 marzo 1879, avendo quel Supremo Magistrato stabilito che « nell'ipotesi dell'art. 638 Cod. pen. essendo il colpevole punito come complice del reato, in cui le cose da lui ricettate sono state depredate, ecc., è conseguenza irrecusabile ch'egli risponda delle circostanze aggravanti relative al reato solo quando, come pel complice, ne avesse avuto scienza nel momento della ricettazione, compra od intromissione nella vendita, coerentemente all'articolo 105 Cod. pen. modificato per le Provincie meridionali » (Ric. Cappabianca ed altri. — *Legge*, anno 1879, 462). La Cassazione di Torino ha deciso del pari, con sentenza 17 luglio 1879, che « l'accusato di ricettazione dolosa, *anche semplice*, non occorre fosse conscio di tutte le circostanze aggravanti del furto per essere assoggettato alle pene consecutive: e si presume in esso la *scienza* delle circostanze materiali inerenti al reato, come il valore, i mezzi per consumarlo, ecc. (Ric. Caprioni, Est. Talice — *Legge*, anno 1880, I, 117). — Veggasi pure la sentenza 23 novembre 1881 della stessa Cassazione di Torino al n. 436, IX.

All'esistenza del primo elemento basta un accordo *qualsiasi* fatto in *qualsivoglia* maniera coll'autore del reato, prima che questo reato fosse *consumato;* è appunto in dipendenza di questa intelligenza che il malfattore trova ardimento a commettere il malefizio.

All'esistenza del secondo è necessario che la cosa formante oggetto della promessa ricettazione sia il prodotto dell'azione delittuosa, e così trattisi di cose derivanti da grassazione, furto, truffa, appropriazione indebita, od altro reato *contro la proprietà*.

Quanto ai modi, nei quali può farsi luogo al reato in esame, questi consistono: — nella ricettazione; — nell'acquisto; — o nell'intromissione per far vendere le cose formanti oggetto del reato. Tutti questi modi sono abbastanza chiari che mi dispensano da ogni osservazione particolare.

435. — La seconda ipotesi del Legislatore sardo è contenuta nell'articolo 639, e si riferisce a coloro che « senza precedente trattato od intelligenza, avranno scientemente ricettato, o comprato in tutto od in parte danaro od altre cose depredate, rubate, truffate, e simili, o si saranno intromessi per farle vendere ». In questa ipotesi il ricettatore è punito « colla reclusione per tempo non minore di anni cinque, od anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena di morte, o dei lavori forzati a vita; e negli altri casi, colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore, in modo però che in nessuno dei casi la pena possa essere inferiore al carcere ».

Le differenze fra le due ipotesi riguardano il *fatto* e la *penalità*.

Quanto al *fatto*, nell'ipotesi dell'art. 638 è necessario un accordo qualsiasi fra l'autore del reato e il ricettatore onde provvedere al profitto del reato stesso. Nell'ipotesi dell'articolo 639 non è necessario l'*accordo;* è però necessario che il ricettatore *sapesse* che l'oggetto ricevuto dall'autore provenisse da un reato *contro la proprietà*. Questo elemento della *scienza* era inutile che il Legislatore lo ponesse nell'ipotesi dell'articolo 638, perchè trattandosi che la ricettazione in quest'articolo preveduta richiede, come estremo, un accordo qualsiasi coll'autore del reato, è implicita la *scienza* che le cose ricevute provengano da un reato *contro la proprietà*. Per questa considerazione sarebbe affatto superfluo che nella questione relativa da sottoporsi a giurati fosse incluso quest'estremo, perchè sarebbe compreso nelle parole *previo trattato od intelligenza*. Riguardo all'elemento della *scienza*, torna opportuna la considerazione dianzi fatta (n. 430), cioè che la *scienza* deve *precedere* il momento in cui la cosa è ricevuta.

Quanto alla *penalità*, la differenza sostanziale fra le due ipotesi salta manifesta agli occhi. La pena della ricettazione previo trattato od intelligenza è quella della complicità; quindi eguale a quella minacciata all'autore, amenochè risulti che la ricettazione *non fu necessaria* alla consumazione del misfatto. La pena della ricettazione senza precedente trattato od intelligenza deve essere sempre inferiore a quella che è irrogata all'autore, *in modo però* che non sia *inferiore al carcere.*

A questo proposito è necessaria una considerazione. Supponga si che l'autore di un furto, per circostanze *personali* sia punito con gli arresti o con l'ammenda. Il ricettatore eventuale dovrà essere punito col carcere? Stando al concetto della legge che il ricettatore deve essere punito colla pena immediatamente inferiore di quella dovuta all'autore parrebbe che no. Ove poi si tenga a mente *che in nessun caso* la pena può essere *inferiore* al carcere, dovrebbe rispondersi affermativamente, avuto riguardo alla formola chiara e precisa della legge stessa. D'altronde, non conviene perdere di vista la norma generale contenuta nell'art. 105 del Codice sardo, secondo cui « le circostanze e le qualità, o permanenti o accidentali, *inerenti alla persona,* per le quali o si toglie o si *diminuisce* o si aggrava la pena di taluno degli autori, od agenti principali, o dei complici, *non sono calcolate* per escludere, *diminuire,* od aumentare la pena riguardo agli autori od agenti principali o complici nel medesimo reato ». Ma (potrebbe dirsi) il ricettatore senza precedente trattato od intelligenza non è un *complice,* perchè questa specie della ricettazione è un reato *di per sè stante.* Ed è vero giuridicamente; però il principio proclamato nell'articolo 105 può essere invocato in proposito per *affinità di materia,* ed anche perchè si trova in relazione all'altro principio recisamente stabilito nell'art. 639, che cioè la pena *in nessun caso* dovuta al ricettatore può essere inferiore a quella del carcere (1).

Ambedue le ipotesi si accordano quanto all'*oggetto* della ricettazione, cioè denaro od altre cose depredate, rubate, truffate, e simili; e quanto al *modo* in cui deve verificarsi il reato, vale a dire: — ricettazione; — acquisto; — intromissione a vendere.

V'ha poi un'altra differenza tra le due ipotesi. Nell'ipotesi

---

(1) È questo l'ordine di idee seguite dal VIGLIANI e dal Senato, i quali ne fecero un'apposita disposizione inserita nell'articolo sulla ricettazione contenuto nei rispettivi loro Progetti del nuovo Codice penale. Ma questa disposizione speciale fu abbandonata dallo ZANARDELLI e dal SAVELLI, forse perchè la ritennero oziosa di fronte alla disposizione generale circa questo concetto contenuta nell'art. 61 dei loro Progetti (n. 441); e parmi siansi bene apposti.

preveduta dall'art. 638 si parla di ricettazione di *denaro od altre cose;* in quella dell'art. 639 di denaro od altre cose *in tutto od in parte;* il che potrebbe far supporre che trattandosi di ricettazione previo trattato od intelligenza sia necessario che la ricettazione avvenga sulla *totalità* delle cose; mentre nell'altra potrebbe bastare la ricettazione *parziale*. Sarebbe un errore gravissimo, che non può nemmeno lontanamente immaginarsi sia stato commesso dal Legislatore. Si può deplorare che non sia stato adoperato un linguaggio più preciso; ma a questa imprecisione ci ha già in molte altre sue lezioni assuefatti il Codice sardo, ormai per fortuna della scienza destinato a scomparire. D'altronde a tale interpretazione ripugna non solo lo spirito della legge, ma la stessa formola usata nell'articolo 638 « ricetteranno *danaro od altre cose* », formola che nella sua *generalità* non esclude la ricettazione parziale.

436. — *Giurisprudenza pratica sugli articoli 638, 639 del Codice sardo. — Sull'essenza della ricettazione.*

I. Non si ha vera ricettazione se non quando *sia certo* che gli oggetti furono veramente rubati, depredati o truffati, e che l'imputato avesse la *scienza* di tale loro qualità; nè può mai una di tali condizioni supplire all'altra (Cassaz. di Palermo 26 maggio 1868, Ric. La Para — *Legge*, anno 1869, I, 265).

II. La scienza del ricettatore deve riferirsi tanto al fatto della depredazione, quanto alle circostanze costitutive della grassazione (Cassaz. di Napoli 28 febbraio 1870, Ric. Di Vito — *Racc.* Bettini, XXII, I, 238).

III. È impossibile che il reato di ricettazione sussista senza una *volontà determinata* di ricettare (Cassaz. di Napoli 1° agosto 1870, Ric. Bollino — *Gazz. di Nap.*, XXIII, 546).

IV. Per la ricettazione dolosa, o compera di cose di furtiva provenienza contemplata dall'art. 639 Cod. pen., sono necessari atti positivi constatanti l'animo dell'occultazione dei ricettatori. Perciò, essendo insufficiente il fatto della convivenza della moglie del condannato per furto, è incompleto il verdetto che ferma il doloso ricettamento su questo fatto (Cassaz. di Firenze 7 maggio 1873, Ric. Pantuzzi e Caruzzi, Est. Cartadepani — *Monit. di Ven.*, anno 1873, 633).

V. Il solo possesso di cose provenienti da furto, e il fatto di averle acquistate a vile prezzo non costituiscono per sè stessi la prova della *scienza*, nel possessore della cosa, della loro provenienza furtiva, scienza che è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 639. È quindi nulla la sentenza che applica la sanzione senza addurre altri motivi che quelli (Cassaz. di Torino 24 agosto 1874, Ric. Molefini — *Monit. di Mil.*, XV, 910).

VI. La legge dicendo che il ricettatore di cose furtive previo trattato è punibile colle pene del complice non rende obbligatoria la distinzione se l'opera sua fu o no necessaria al compimento del reato (Cass. di Torino 26 giugno 1875, Ric. Grillanzoni — *Legge*, anno 1875, I, 838) (1).

VII. Nella sciente ricettazione di oggetti furtivi senza previo trattato od intelligenza con gli autori del furto non è d' uopo constatare se il ricettatore nel momento del suo reato ebbe scienza altresì delle qualifiche, che accompagnarono il furto (Cass. di Napoli 13 settembre 1879, Ric. Allegro — *Gazz. di Nap.*, XXIX, 734).

VIII. Per la complicità di cui l'art. 638 Cod. pen., basta un' intelligenza od un trattato anteriore col ladro, il quale, anche indipendentemente da tale circostanza, già poteva essere determinato a rubare. Per la compartecipazione come agente principale nel reato occorre che i doni o le promesse di acquisto delle cose rubate siano stati quelli che abbiano spinto il ladro a perpetrare il furto, ed abbiano esercitato sulla sua volontà un' influenza tale senza di cui non si sarebbe determinato a rubare (Cass. di Torino 15 giugno 1881, Ric. Dolci, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1881, 226).

IX. Il colpevole di ricettazione previo trattato devesi punire come complice necessario quando la spinta da lui data al furto colla promessa di ricettazione risulti tale da doversi ritenere che senza di essa il furto stesso non sarebbe stato perpetrato. Le circostanze che qualificano la depredazione aggravano sempre la condizione del ricettatore doloso sia che la ricettazione abbia avuto luogo previo trattato od intelligenza, sia senza; amenochè esso ricettatore giustifichi di essere stato indotto in errore, od abbia, per esempio, dovuto ritenere con tutta ragione che si trattasse di furto *semplice*, anzichè di furto *qualificato* (Cassaz. di Torino 23 novembre 1881, Ric. Carignino, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1882, 92).

X. A costituire il reato di ricettazione occorre la *scienza* nel ricettatore dell' illegittima provenienza delle cose o del denaro, e che le cose o il denaro ricettati siano quelli stessi che furono depredati, rubati o truffati. Non è quindi colpevole di tale reato colui che accetta doni di cose comperate dal ladro *a sua scienza* con denaro ricavato dalla vendita o pegno di effetti derubati (Cassaz. di Torino 18 gennaio 1882, Ric. Contini, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 42) (2).

---

(1) In questo modo il ricettatore previo trattato si troverebbe in condizione peggiore del complice propriamente detto; e si urterebbe contro il principio della dottrina secondo cui il ricettatore-complice dovrebb' essere punito con qualche grado di meno del reo principale (n. 428). — La stessa Cassazione di Torino aveva stabilito il contrario con precedente sentenza del 16 marzo 1872 in causa Merighi (*Legge*, anno 1872, I, 956). Ora pare pacifica in questo senso (n. 437, VIII, X).

(2) Dubiterei della esattezza giuridica di questo principio perchè la cosa comperata col denaro rubato rappresenta il denaro stesso; e quando colui che riceve in dono questa cosa *conosce* che la cosa donatagli fu acquistata col denaro rubato, torna lo stesso come se avesse ricevuto il denaro, che *sapeva* essere stato rubato.

XI. Il ricettatore senza previo trattato od intelligenza non deve rispondere della qualifica del reato da cui provengono le cose ricettate, se al momento della ricettazione non aveva la *scienza* della qualifica stessa, scienza che nei processi davanti ai giurati deve risultare da risposta affermativa sulla questione che loro si ha da proporre (Cass. di Napoli 19 maggio 1882, Ric. Copalbo, Est. Ciollaro — *Giur. pen.*, anno 1883, 216) (1).

XII. A costituire il reato di ricettazione dolosa ai sensi dell'art. 639 Cod. pen., basta che sia provata nel ricettatore la scienza *generica* che le cose che sta per comperare siano di provenienza illegittima (Cassazione di Torino 15 maggio 1884, Ric. Segre, Est. Verga — *Giurispr. pen.*, anno 1884, 286).

437. — *Sulle questioni ai giurati* (2).

I. Il reato di ricettazione di cose furtive senza precedente trattato od intelligenza con l'autore del furto è un reato *sui generis* che esiste successivamente al furto ma per circostanze materiali e morali diverse; mentre la ricettazione previa intelligenza si risolve in complicità e può ben dirsi una modificazione del fatto principale. Perciò, se dal dibattimento risulti che il giudicabile accusato di furto, sia invece un semplice ricettatore di cose furtive, non può farsi ai giurati la questione subalterna sulla ricettazione, ma occorre rinviare l'affare al corso ordinario di giustizia secondo il disposto dell'art. 519 del Cod. proc. pen. (Cassaz. di Palermo 16 luglio 1866, Ric. Sciara, Est. Sorge — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 249) (3).

L'interpretazione data dalla Suprema Corte all'art. 639 Cod. penale corrisponde alla lettera della legge, essendo evidente che la cosa acquistata col denaro rubato non proviene direttamente dal furto; ma è un'interpretazione troppo ristrettiva, perchè se non proviene *direttamente* dal furto, vi proviene *indirettamente*, e rappresenta, giova ripeterlo, il denaro stesso. Lo spirito d'altronde della legge contrasta all'interpretazione anzidetta, perchè, quantunque la cosa provenga *indirettamente* dal furto, il donatario si è sempre prestato all'*occultazione* del profitto del reato; ed è la *sciente occultazione* che il Legislatore vuole punita. In questi sensi *implicitamente* avrebbe giudicato la stessa Corte colla sentenza 3 giugno 1885, e 15 luglio 1886 (n. 439, III, IV).

(1) La stessa Corte aveva però deciso il contrario con sentenza 16 agosto 1879 — *Foro Ital.*, anno 1880, 80.

(2) Vedi anche la tesi XI sotto il n. 438.

(3) Con tutto il rispetto, questo principio mi sembra strano. È vero che la ricettazione *semplice* è un reato *per sè stante;* ma è della stessa famiglia del furto e non può dirsi un fatto *nuovo* risultato a carico dell'accusato, fatto nuovo a cui manifestamente allude l'art. 519 invocato dalla sentenza. Nella tesi successiva la Cassazione di Torino ha deciso il contrario. Veggasi la tesi XIII sovra una sentenza della stessa Corte siciliana, nonchè la tesi XV nel n. 438 sovra sentenza della Cassazione di Torino, e la tesi VI e IX nel n. 440 sovra sentenza della Cassazione di Napoli e della stessa Cassazione di Torino affatto contraria alla massima sancita dalla Cassazione di Palermo.

II. Sebbene l'accusato sia stato rinviato al giudizio come colpevole di grassazione, può nonostante proporsi ai giurati la questione se egli sia colpevole di ricettazione degli oggetti depredati quand'anche il fatto di tale ricettazione non fosse enunciato nell'atto di accusa come uno degli argomenti della di lui reità nella grassazione imputatagli (Cassaz. di Torino 30 luglio 1866, Ric. De Bernardi — *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 259; *Legge*, anno 1866, I, 996; *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 152).

III. Non può porsi la questione di complicità nel furto quando l'accusa sia di ricettazione sebbene nell' atto di accusa siasi accennato all'articolo 103, n. 3, Cod. pen. (Cassaz. di Torino 8 febbraio 1869, Ric. Cereseto — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 34).

IV. Quantunque sia vero che la particella disgiuntiva *o* possa essere talvolta adoperata dalla legge in senso congiuntivo, pure una tale improprietà d'uso non si può di leggieri presumere e non deve ammettersi se non quando non possa altrimenti ricavarsi il senso naturale e proprio della legge, e quando una diversa interpretazione condurrebbe all'assurdo. Quindi nell'accusa di ricettazione previo trattato od intelligenza è nella facoltà del Presidente di proporre due distinti quesiti, l'uno sull'ipotesi del previo trattato, l'altro su quella dell'intelligenza (Cassaz. di Torino 13 luglio 1870, Ric. Pignattari ed altri — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 265).

V. È incompleta la questione dedotta sulla ricettazione o sulla compera dolosa di oggetti provenienti da un furto o da una grassazione, se prima per dichiarazione dei giurati il furto o la grassazione non vi erano stati accertati (Cass. di Torino 29 febbraio 1872, Ric. Chiatti, Est. Bertarelli — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 70).

VI. Non è complessa la domanda di ricettazione e di compera di cose rubate quando sia in relazione alle disposizioni degli articoli 638, 639 Codice penale (Cassazione di Firenze 23 ottobre 1873, Ric. Bassano, Est. Nicolaj — *Monit. giudiz. di Ven.*, anno 1874, 155) (1).

VII. La ricettazione previo trattato è parificata alla complicità e su di essa si può quindi dal Presidente o dalla Corte porre una questione subalterna quando l'imputazione principale sia di furto (Cass. di Firenze 22 maggio 1878, Ric. Bianco, Est. Coppi — *Temi Veneta*, anno 1878, 356).

VIII. Non è necessario proporre ai giurati una questione sulla *scienza* delle circostanze materiali inerenti al reato, come il valore ed i mezzi per consumarlo, perchè questa scienza è presunta. Il ricettatore previo trattato od intelligenza è a considerarsi come complice a tutti gli effetti penali, e perciò come tale dev'essere punito. Onde è legalmente posta la questione ai giurati se detto ricettatore sia colpevole di complicità necessaria, tale cioè senza il cui concorso non si sarebbe potuto commettere il furto (Cass. di Torino 17 luglio 1879, Ric. Caprioni, Est. Talice — *Legge*, anno 1880, I, 117).

---

(1) Perchè non è complessa se gli elementi delle due ipotesi sono distinti, e la pena è diversa?

IX. Risponde alla specie di ricettazione *concertata* (art. 638 Cod. pen.) la questione in cui siasi chiesto se vi sia stato qualche previo trattato od intelligenza (Cassaz. di Roma 3 marzo 1880, Ric. Crabolu-Pala — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1880, I, 2, 153).

X. È regolare la questione ai giurati in tema di ricettazione previa intelligenza, se senza di questa il furto non sarebbe stato perpetrato (Cassaz. di Torino 23 novembre 1881, Ric. Carignino, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1882, 92).

XI. In tema di ricettazione dolosa, dovendosi misurare la pena da infliggersi su quella incorsa dal ladro, devonsi interrogare i giurati sul valore delle cose rubate, e non solamente su quello delle cose ricettate. La domanda sul valore si riferisce naturalmente al tempo del furto e non ad un tempo posteriore od anteriore al medesimo (Cass. di Torino 1° marzo 1883, Ric. Buffa e Bertola, Est. Verga — *Giurispr. pen.*, anno 1883, 147).

XII. Le circostanze che rendono qualificato il furto non sono scindibili dal fatto; e così non si possono ritenere verificate per gli uni e non per gli altri coautori, complici od altri compartecipi al reato. In tema perciò di ricettazione semplice non occorre proporre ai giurati le questioni delle qualifiche od aggravanti pel ricettatore, in cui si presume sempre la *scienza* delle qualifiche od aggravanti stesse (Cassazione di Torino 17 marzo 1883, Ric. Grillo ed altri, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1883, 161; *Racc.* Bettini, XXXV, 195) (1).

XIII. Quantunque dalla sentenza di rinvio della Sezione d'accusa in tema di furto non risulti nel dispositivo, ma emerga dal fatto la ricettazione dolosa, previo trattato, degli oggetti rubati, pure il Presidente all'ipotesi d'accusa come autore del furto, ed all'altra di complicità nello stesso reato per aiuto od assistenza, può subordinare la questione sulla ricettazione *concertata*, poichè questa non costituisce un fatto indipendente dall'accusa di furto, ma è invece una conseguenza voluta e prestabilita nel reato medesimo (Cassazione di Palermo 20 agosto 1883, Ric. Triolo, Est. Abrignani — *Racc.* Bettini, XXXVI, 1, 33).

XIV. Non è giuridicamente complessa la questione ai giurati che comprende alternativamente due ipotesi di reato (ricettazione sciente ed intromissione nella vendita di oggetti rubati) quando la legge commina la stessa pena per entrambe le ipotesi (Cassaz. di Napoli 18 luglio 1884, Ric. Cristini e Papa, Est. Ciollaro — *Giur. pen.*, anno 1885, 127).

XV. In caso di ricettazione, compra o sciente intromissione per la vendita di cose furtive, di che all'art. 639 Cod. pen., non è necessario chiedere ai giurati se il ricettatore conoscesse le qualifiche del furto

---

(1) La stessa Corte con sentenza 8 febbraio 1867 (n. 438, IV) aveva deciso non potersi condannare il ricettatore *semplice* ove non siansi proposte al giurì le questioni sulle qualifiche.

(Cass. di Roma 29 maggio 1885, Ric. Castiglioni ed altri, Est. Canonico — *Riv. pen.*, XXII, 341; *Legge*, anno 1886, I, 203).

XVI. In tema di ricettazione semplice non è necessario che si proponga ai giurati apposita questione sulla *scienza* delle qualifiche del furto; basta quella sulla *scienza* della provenienza furtiva delle cose derubate (Cassaz. di Torino 3 luglio 1886, Ric. Vaiani, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 338).

XVII. È legittima perchè non eccedente i limiti dell'accusa la questione ai giurati sulla ricettazione previo concerto sebbene il giudicabile sia invece stato ritenuto dalla Sezione d'accusa autore del furto della cosa ricettata (Cassazione di Roma 7 dicembre 1886, Ric. Pisu e Deleddu, Est. Chirico — *Riv. pen.*, XXV, 329).

XVIII. Sull'accusa di complicità per istigazione al furto può la Corte d'Assise senza cadere in contraddizione formolare ai giurati una questione subordinata sulla ricettazione dolosa senza previo concerto respingendo la domanda della difesa per una questione sulla ricettazione dolosa previo concerto (Cass. di Roma 31 gennaio 1887, Ric. Lopez ed altri, Est. Canonico — *Riv. pen.*, XXV, 438).

XIX. Nelle questioni relative alla ricettazione non induce *complessità* accennare alternativamente al luogo del commesso reato, cioè se in un luogo o nell'altro, comunque l'uno di essi sia all'estero. Quindi è vano dolersene in Cassazione, tanto meno se all'accusato fu concesso il beneficio dell'art. 6 del Cod. pen. (*reato commesso all'estero da un regnicolo*) in considerazione del quale poterono attaccarsi le questioni (Cassazione di Torino 13 aprile 1887, Ric. Pagnini ed altri, Est. Pomodoro — *Riv. pen.*, XXV, 549).

438. — *Sulla pena.*

I. Per gli articoli 638 e 639 Cod. pen. il ricettatore e il compratore doloso di cose rubate sono puniti alla pari del complice se operarono con concerto precedente al delitto, e con pena diversa e più mite se operarono dolosamente, ma senza precedente concerto (Cassazione di Palermo 4 giugno 1866, Ric. Salomon, Est. Leo — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 90).

II. A differenza della ricettazione *concertata* che assume il carattere di complicità, la ricettazione *semplice* non ammette la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffizi e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (Cassaz. di Torino 30 luglio 1866, Ric. De Bernardi, Est. Camerana — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 53).

III. Non dalla pena più mite inflitta all'autore, ma dalla più grave comminata si trae norma per determinare quella incorsa dal ricettatore (Cassaz. di Torino 30 gennaio 1867, Ric. P. M. in causa Trombetti — *Legge*, anno 1867, I, 1080; *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 27).

IV. È nulla la sentenza che condanna il ricettatore senza che siansi proposte ai giurati le questioni sulle qualifiche del furto dovendo la pena al ricettatore essere commisurata su quella da infliggersi all'autore. Nè il ricettatore manca d' interesse alla posizione di tali questioni, poichè dall'esclusione delle aggravanti derivando la certezza legale che il furto fosse semplice potrebbe sperare una pena meno grave (Cassazione di Torino, 8 febbraio 1867, Ric. Vertua — *Legge*, anno 1867, I, 861; *Gazz. Gen.*, XIX, 2, 49).

V. La ricettazione della cosa furtiva senza precedente concerto od intelligenza col ladro è un reato *per sè stante* e non costituisce complicità nel furto. Le pene della ricettazione di cose furtive traggono il criterio e le norme della loro specie e misura dalle pene minacciate all'autore del furto. Perchè il ricettatore soggiaccia alle pene minacciate dalla legge basta che sia provato ch'egli ebbe la scienza della provenienza furtiva delle cose ricettate, nè occorre provare ch'egli conobbe le circostanze speciali per le quali il furto acquista maggiore o minore gravità (Cassaz. di Palermo 3 settembre 1868, Ric. P. M. in causa Rocca — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 205).

VI. Per l'applicazione della pena comminata dall'art. 639 Cod. pen., non è necessario che il ricettatore conoscesse le circostanze con cui è stato commesso il reato, dal quale provengono le cose ricettate (Cassazione di Torino 17 aprile 1873, Ric. Pasta — *Racc.* Bettini, XXV, 1, 307; *Legge*, anno 1873, I, 524; *Monit. di Mil.*, XIV, 588).

VII. La pena del ricettatore senza previo trattato od intelligenza di oggetti furtivi è quella immediatamente inferiore *in genere*, non in *grado*, a quella dovuta all'autore del furto, qualora questa non sia la capitale o dei lavori forzati a vita (Cassaz. di Napoli 7 aprile 1876, 281; *Foro Ital.*, anno 1876, 407).

VIII. A determinare la pena del ricettatore doloso non si richiede ch'egli abbia avuto scienza di tutte le circostanze aggravanti il reato dal quale derivano gli oggetti ricettati, rimanendo stabilita la misura della sua punibilità dalla pena principale dovuta all'autore del reato (Cassazione di Palermo 8 novembre 1877, Ric. Landolino — *Legge*, anno 1878, 746).

IX. L'accusato di ricettazione dolosa, anche semplice, non occorre che fosse conscio di tutte le circostanze aggravanti del furto per essere assoggettato alle pene dipendenti da tali circostanze, perchè questa scienza nelle circostanze materiali al reato, come il valore ed i mezzi per consumarlo, è sempre presunta (Cass. di Torino 17 luglio 1879, Ric. Caprioni, Est. Talice — *Legge*, anno 1880, I, 117).

X. A determinare la pena del ricettatore d'oggetti furtivi senza precedente trattato basta la scienza *complessa* della provenienza, non occorrendo quella delle singole aggravanti del furto (Cassazione di Napoli 16 agosto 1879, Ric. Simonetti e Panizza — *Foro Ital.*, anno 1879, 80).

XI. La ricettazione semplice dev'essere punita colla pena immediatamente inferiore a quella inflitta al ladro quantunque abbia ricettato una parte soltanto del compendio del furto. Quindi pel ricettatore sarebbe oziosa qualunque questione ai giurati sul valore delle cose ricettate (Cassazione di Torino 1° marzo 1882, Ric. Elia e Pigozzi, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1882, 127).

XII. Affinchè al ricettatore contemplato nell'art. 639 Codice penale possa applicarsi la pena della reclusione non occorre la prova che, oltre alla *scienza* della rea provenienza delle cose ricettate, gli fossero pur note tutte e singole le circostanze, che resero punibili coi lavori forzati i reati od il reato donde provennero le cose stesse, della cui ricettazione è risultato colpevole (Cassaz. di Torino 9 novembre 1883, Ric. Amisano e Gorlando, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 531).

XIII. Il ricettatore delle cose rubate dev'essere punito ai sensi dell'art. 639 Cod. pen. quantunque non abbia la *scienza* della qualificazione del furto (Cass. di Torino 5 settembre 1884, Ric. Macchi, Est. Talice — *Giur. pen.*, anno 1884, 505).

XIV. Il ricettatore di oggetti di provenienza di furto qualificato con previo trattato *deve* conoscere le qualifiche del furto al momento della ricettazione, non allorchè si consuma il reato, ed incorre nella stessa pena del complice del furto sebbene egli non sia dalla legge considerato come tale (Cassazione di Palermo 22 settembre 1884, Ric. Nicolosi, Est. Pagano — *Racc.* Bettini, XXXVII, 2, 77; *Riv. pen.*, XXI, 556; *Legge*, anno 1885, II, 104, 105).

XV. L'imputato di complicità in furto può essere condannato come ricettatore doloso delle cose rubate quando il fatto dedotto ad imputazione meglio chiarito colle risultanze del dibattimento riveste il carattere di tale reato (Cass. di Torino 3 giugno 1885, Ric. Sala e Agrati, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 285).

XVI. Ritenuto in fatto il furto qualificato punibile con la reclusione, questa pena è applicabile anche al ricettatore della cosa furtiva previo concerto nonostante l'ammissione delle attenuanti (Cass. di Roma 3 dicembre 1886, Ric. Pisu e Deleddu, Est. Chirico — *Riv. pen.*, XXV, 329).

439. — *Ipotesi di ricettazione.*

I. L'articolo 639 Cod. pen. comprende anche la ricettazione di cose smarrite, che l'inventore siasi dolosamente appropriato (Cassazione di Firenze 7 aprile 1880, Ric. Manfron — *Racc.* Bettini, XXXII, 1190; *Foro Ital.*, anno 1880, 262).

II. È colpevole di ricettazione colui che facendo professione di impegnare per conto altrui impegna la cosa derubata conoscendone la mala provenienza (Cassaz. di Firenze 8 maggio 1880, Ric. Cardin — *Riv. pen.*, XII, 373).

III. È ricettatore doloso non solo chi ricetta un libretto della Cassa di Risparmio, ma eziandio chi ricetta il denaro esatto con tale libretto (Cass. di Torino 3 giugno 1885, Ric. Sala ed Agrati, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 285).

IV. Il compratore delle polizze di pegno è pur compratore delle cose impegnate, e sapendo che queste cose sono di provenienza delittuosa, coll'acquisto delle medesime si rende colpevole di ricettazione dolosa, tanto più quando le disimpegna e le fa sparire. Gli orefici, orivolai, ecc., che comprano scientemente cose derubate o truffate ed omettono la dichiarazione prescritta dall'art. 641 Cod. penale sono responsabili soltanto di ricettazione dolosa e non del pari di omessa dichiarazione, che si confonde con quella più grave e ne resta assorbita (Cass. di Torino 15 luglio 1886, Ric. Alimonda e Ferrarini, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 350; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 263).

V. Il reato di ricettazione dolosa semplice si verifica anche per le cose smarrite, di cui l'inventore non abbia fatto la prescritta consegna (Cass. di Torino 6 settembre 1886, Ric. Piumatti ed altri, Est. Ridolfi — *Giur. pen.*, anno 1886, 457).

VI. La madre che approva la compra fatta dalla figlia, seco lei convivente, di una gallina che sa essere di provenienza furtiva, e concorre a mangiarla si rende pur essa responsabile del reato di ricettazione dolosa (Cassazione di Torino 13 gennaio 1887, Ric. Incerti-Pirondini, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1887, 179).

440. — *Massime in genere.*

I. La ricettazione di cose furtive senza precedente trattato od intelligenza costituisce un delitto *per sè stante*, nè sono applicabili alla stessa la teoria e le pene proprie della complicità (Cass. di Palermo 3 dicembre 1866, Ric. Arnò, Est. Leo — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 228).

II. Se la duplicità di un furto dipende sostanzialmente dalla differenza di tempo espressa nelle domande concernenti l'accusato di quel reato, ed i giurati a queste abbiano risposto negativamente, quell'unico criterio per cui il reato, anzichè unico e continuato, si poteva considerare duplice e distinto, viene a mancare anche a favore del ricettatore doloso di effetti provenienti dal furto stesso; perciò non può essere ritenuto colpevole di un reato unico e continuato (Cassazione di Torino 9 dicembre 1869, Ricorr. Colombo — *Gazz. Gen.*, XXI, 2, 222; *Legge*, anno 1870, I, 129; *Monit. di Mil.*, XI, 64).

III. Il reato di ricettazione semplice è connesso a quello principale di furto qualificato; onde è competente la Corte d'Assise sebbene possa essere passibile di pena correzionale (Cass. di Firenze 21 febbraio 1872, Ric. Bonato, Est. Ederle — *Monit. di Ven.*, anno 1872, 336).

IV. L'imputato assoluto per furto può essere sottoposto a procedimento per ricettazione di oggetti provenienti dal furto stesso (Cassazione

di Palermo 2 agosto 1873, Ric. N. N. — *Eco dei Trib. di Venezia*, XXIV, 368) (1).

V. La ricettazione è sempre connessa col fatto principale perchè contribuisce a consumarne l'esecuzione e ad assicurare l'impunità dell'autore (Cass. di Torino 27 luglio 1874, Ric. Morellini — *Monit. di Mil.*, XV, 784) (2).

VI. L'imputato di furto può essere dichiarato colpevole di ricettazione di effetti rubati anche senza previo trattato (Cassazione di Napoli 12 marzo 1877, Ric. Marando — *Foro Ital.*, anno 1877, 416).

VII. Il Pretore è incompetente a conoscere della sciente ricettazione degli effetti rubati dalla figlia al padre con uso di chiavi false (Cassazione di Napoli 19 febbraio 1879, Ric. Longo ed altri, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 569).

VIII. Ancorchè i giurati abbiano affermato che il ricettatore senza previo trattato avesse scienza del valore del furto, non può dirsi contraddittorio il verdetto. Il ricettatore medesimo non può essere condannato in solido con gli autori del furto ai danni in prò della parte civile (Cass. di Napoli 1° dicembre 1879, Ric. Agone, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, I, 242) (3).

IX. Per ciò solo che non fu stabilito essere l'imputato autore del furto ascrittogli non può pretendere di essere senz'altro prosciolto quando, provata la esistenza materiale del furto, risulta ch'ei sia ricettatore di oggetti caduti nel compendio del furto stesso. Perciò l'imputato di furto provato nell'ingenere può essere ritenuto colpevole di ricettazione degli oggetti furtivi rinvenutigli presso di lui (Cassazione di Torino 28 giugno 1882, Ric. Buratti, Est. Parasassi — *Giurispr. penale*, anno 1882, 334, 335).

X. La dichiarazione emessa dalla Camera di Consiglio di non farsi luogo a procedimento per mancanza di indizi contro gli autori del furto non è di ostacolo a che si possa istrurre processo contro i ricettatori delle cose derubate (Cass. di Torino 3 luglio 1886, Ric. Variani, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 338).

XI. È conforme a giustizia svestire, all'occorrenza, di talune circostanze il fatto imputato, e costituire con le rimanenti un reato più

---

(1) Con questa sentenza la Cassazione di Palermo sarebbe coerente al principio proclamato colla sentenza 16 luglio 1866 (n. 437, I).

(2) In questo medesimo senso il Supremo Magistrato di Torino ha deciso colla sentenza 28 febbraio 1872 (Conflitto in causa N. N. — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 129).

(3) « Se è intuitivo, dicono i motivi, come la ricettazione semplice sia un reato *sui generis*, il quale sorge allorchè il furto si trova già consumato, evidentemente deve ritenersene distinto e staccato, quantunque, per ragione di connessità, venga giudicato insieme al furto ».

semplice e più leggermente punibile. Quindi ad un'imputazione di furto può benissimo seguire una condanna per ricettazione (Cassaz. di Roma 22 novembre 1886, Ric. Boi, Est. Mottola — *Riv. pen.*, XXV, 355).

441. — La materia della ricettazione assai complicata tanto nel Codice toscano quanto nel sardo fu meglio e con maggiore semplicità trattata nei Progetti del nuovo Codice penale.

La Prima Commissione nell'art. 382 del Progetto 17 maggio 1868 dichiarò colpevole di ricettazione « chiunque per trarne profitto e fuori dei casi di complicità scientemente riceve, nasconde, od acquista a titolo oneroso o gratuito denari o cose provenienti da un reato », e comminò al ricettatore la prigionia fino a cinque anni se le cose provengono da un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione; negli altri casi con la prigionia; e nei più lievi con la detenzione fino a tre anni, semprechè questa pena non superi in durata la metà della pena minacciata all'autore del reato. Aumentò poi le pene da uno a due gradi quando la ricettazione sia esercitata *per abitudine*, ed aggiunse la sottoposizione alla sorveglianza speciale della polizia.

La Seconda Commissione nella seduta del 4 febbraio 1870 (1) tolse le parole *per trarne profitto* perchè restringono soverchiamente il concetto della ricettazione. Il profitto attuale o sperato (osservò) accompagna bensì d'ordinario la ricettazione, ma non ne è elemento costitutivo potendo anche essere diretta a prestare al colpevole una cooperazione posteriore all'esecuzione del reato. Discusse poi sulla convenienza o meno di esprimere che la responsabilità del ricettatore quando è coordinata alla pena dovuta all'autore del reato principale debba essere subordinata alla condizione ch'egli conoscesse quegli elementi dai quali dipende la determinazione della pena medesima; e convenne di non ammettere che la legge possa considerare come scusa un'ignoranza che è volontaria e che potrebbe essere facilmente simulata dal colpevole onde sfuggire la responsabilità del fatto commesso. Quando infatti (notò) il ricettatore interviene, il reato è già compiuto, sicchè, solo che lo voglia, egli può conoscere tutte le circostanze nelle quali è stato commesso, pesare tutte le conseguenze dell'atto che compie, ed astenersene ove lo creda. Nulla v'ha pertanto nella legge che sia iniquo, se in tali condizioni essa chiama il ricettatore a rispondere di circostanze che ha conosciuto, o che doveva conoscere o prevedere. Tuttavia, trattandosi di una

---

(1) Verbale 67 nel vol. II dell'opera « *Il Progetto* ecc. » Firenze, Stamperia Reale, 1879.

teorica molto importante, su cui le controversie furono sempre frequenti nella pratica, reputò opportuno di aggiungere alla definizione della ricettazione un'espressa dichiarazione con le parole *ancorchè ignori la specie e le circostanze di esso* (reato). Inoltre opinò non risultare abbastanza chiaramente nell' articolo della Prima Commissione, che nella responsabilità della ricettazione si incorre non soltanto acquistando, ricevendo o nascondendo cose provenienti da un reato, ma anche intromettendosi per farle acquistare, ricevere o nascondere. Forse le regole ordinarie (osservò) potrebbero bastare, almeno fino ad un certo punto, per comprendervi anche il fatto accennato; nullameno per evitare ogni difficoltà, tra cui quella nascente dal doversi provare se il reato sarebbe stato ugualmente commesso, credette conveniente ed utile menzionarlo espressamente.

Per tutte queste considerazioni, comprese la teorica dalla ricettazione negli art. 451 e 452 del suo Progetto 15 aprile 1870 così formolati:

« Art. 451, § 1. È colpevole di ricettazione, quando il fatto non costituisca complicità o un reato più grave, chiunque scientemente acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde denaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ignori le specie e le circostanze di esso; ed è punito:

a) Con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione;

b) negli altri casi con la prigionia fino a due anni, purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge per l'autore del reato, da cui le cose provengono.

§ 2. Con le stesse pene è punito colui che scientemente si intromette per far acquistare o vendere, nascondere o ricevere denaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ignori la specie e le circostanze di esso.

« Art. 452. Se il colpevole è ricettatore abituale, o persona che si intromette abitualmente nella ricettazione, è punito:

a) Con la reclusione da cinque a dieci anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione superiore a dieci anni;

b) con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni, in tutti gli altri casi.

Il De Falco, negli art. 545-547 del suo Progetto 30 giugno 1873, si attenne al concetto del Legislatore sardo distinguendo la ricettazione *concertata* dalla *semplice*, punendo la prima come la complicità, ed applicando ad ambedue le ipotesi le norme della complicità circa le circostanze personali o materiali che possono aggravare i reati da cui provengono il denaro o le cose formanti oggetto della ricettazione.

Il VIGLIANI, nell'art. 458 § 1 del suo Progetto 24 febbraio 1874, accettò integralmente la formola della Seconda Commissione (articolo 451), sopprimendovi il § 2, la cui disposizione compenetrò nella definizione del reato colle parole *o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere.* Trovò poi opportuno di aggiungere, nel § 2 di detto suo articolo, che per determinare le pene dei ricettatori « non si tiene conto delle circostanze personali, per le quali si toglie, si aggrava o si diminuisce la pena agli autori o complici del reato da cui provengono le cose ricettate (1) ». Sanzionò esso pure pel ricettatore una pena maggiore o minore secondo la maggiore o minore punibilità del reato, dal quale le cose provenivano, e secondo l'abitualità del ricettatore o della persona che si intromette (art. 459).

Il Senato, negli art. 466, 467 del Progetto 25 maggio 1875, accolse i concetti e le formole del Progetto VIGLIANI (2).

Lo ZANARDELLI mantenne la soppressione dell'inciso *fine di lucro* (3) già abbandonato dalla Seconda Commissione, dal VIGLIANI e dal Senato, ma in pari tempo soppresse l'altro inciso *ancorchè ignori le specie e le circostanze di esso* (reato) (4).

La teorica sulla ricettazione secondo lo ZANARDELLI è contenuta nell'art. 390 del suo Progetto (anno 1882 a maggio 1883) così concepito:

« Art. 390. Chiunque, senza avere preso parte al delitto e fuori del caso preveduto nell'articolo 217 *(favoreggiamento)*, acquista, riceve o

---

(1) « Se non si tiene conto di siffatte circostanze (nota il VIGLIANI nella sua Relazione) pei correi e pei complici, giusta la regola generale sancita nell'articolo 78, come se ne potrebbe dare carico al ricettatore? »

(2) La Commissione MANCINI, nella seduta del 22 novembre 1877, modificò la formola del VIGLIANI in due maniere, vale a dire, restituendo alla nozione del reato *il fine del lucro*, e sopprimendo l'inciso che il ricettatore dovesse soggiacere alle penalità più severe minacciate per il caso in cui le cose provenissero da reato gravissimo, ancorchè ignorasse le specie e le circostanze del reato medesimo.

(3) « Perchè (come si espresse nella sua Relazione) l'essenza di siffatto reato non istà nel profitto che il ricettatore ricava o spera di ricavare dall'acquisto e dal nascondimento di denari o cose provenienti da un reato, ma sibbene nella *scienza*, ch'egli ha di siffatta provenienza ».

(4) Il PAOLI (*Esposiz. stor. e scient. dei lavori di preparaz. del Cod. penale ital.*, parte 2ª, pag. 142) approva la soppressione di quest'inciso, perchè ripugna ai canoni fondamentali dell'imputabilità, che taluno debba rispondere *dell'incognito;* e che quindi un ricettatore, il quale per la circostanza speciale ha ragione di credere che gli sia offerta in vendita una cosa rubata da un ladruncolo di campagna, si trovi condannato a severissima pena, perchè la cosa proveniva da un furto *violento* o da un *latrocinio* commesso in luogo lontanissimo e del quale non gli era pervenuta alcuna notizia. Ammette tutt'al più una presunzione *juris* di questa scienza.

nasconde denaro o cose provenienti dal delitto medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la prigionia sino a trenta mesi, purchè la pena non superi la metà di quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto da cui le cose provengono.

« Il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se il denaro o le cose provenivano da un delitto punibile con le pene della prigionia o della detenzione eccedenti cinque anni.

« Se il fatto è abituale la pena è aumentata da uno a due gradi ».

Nell'art. 391 applicò per la diminuzione della pena la teorica del valore e della restituzione volontaria o dell'intero indennizzo.

Il SAVELLI (art. 384 del Progetto 26 novembre 1883) adottò integralmente la formola dello ZANARDELLI.

CAPITOLO SECONDO

Dell'azione negata o limitata per vincoli di sangue in taluni reati contro la proprietà mobiliare.

SOMMARIO.

442. *Ragione dell'eccezione.*
443. *L'eccezione nel Diritto romano e secondo alcuni criminalisti.*
444. *Circa i complici ed i correi delle persone in cui favore sta l'eccezione.*
445. *L'eccezione non si applica ai reati contro la proprietà mobiliare commessi con violenza o minaccie.*
446. *L'eccezione nel Codice toscano (art. 412 e 413) — Osservazioni in proposito.*
447. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*
448. *L'eccezione nel Codice sardo (art. 635) — Differenze col Codice toscano.*
449. *Se il Legislatore sardo abbia compreso il vincolo dell'adozione.*
450. *Osservazione particolare sull'art. 635 circa la grassazione, l'estorsione e la rapina.*
451. *Altra disposizione del Legislatore sardo (art. 637).*
452. *Giurisprudenza pratica sull'art. 635 del Codice sardo — Se nell'eccezione sia compreso il figliastro.*
453. » » *Massime diverse.*
454. *L'eccezione nei Progetti del nuovo Codice penale.*
455. *Osservazioni sugli stessi.*

442. — Il vincolo di solidarietà della società domestica esercita sui reati *contro la proprietà mobiliare* un'efficacia diametralmente opposta a quella che esercita sui reati *contro le persone*, appunto perchè tra prossimi congiunti sorge spontaneo il concetto

dell'*unità e dell' individualità del patrimonio*. Nei reati *contro le persone*, il vincolo di parentela od affinità è circostanza aggravante; all'opposto nei reati *contro la proprietà* esso giunge a togliere la nota propria del reato. Il che non avverasi in nome del puro *condominio*, il quale potrebbe aver luogo anche fra estranei, ma in nome dell'unità superiore, in cui si fondano come una sola personalità le persone dei congiunti. La ragione di questa eccezione si appoggia alla considerazione che le relazioni fra codeste persone sono troppo intime perchè convenga, trattandosi di interessi pecuniari, scrutare i segreti di famiglia, che forse non dovrebbero mai essere svelati; perchè non sia sommamente pericoloso il promuovere l'accusa in faccende, nelle quali è spesso assai difficile il riconoscere la linea che separa la mancanza di delicatezza dal vero misfatto; perchè infine l'irrogazione di una penalità in questo tema, oltrechè spargere la costernazione fra tutti i membri di una famiglia, potrebbe essere eterna sorgente di divisione e di odio (1).

443. — Le leggi Romane vietavano l'esercizio dell'azione *famosa* del furto fra il padre e il figlio e fra i coniugi. Quanto ai primi si ha la L. 16, Dig. *de furtis*, così concepita: *Ne cum filiofamilias pater furti agere possit, non juris constitutio, sed natura rei impedimento est: quod non magis cum his, quos in potestate habemus, quam nobiscum ipsi agere possumus*. E nella L. 11, Dig. *de liber. et posth.*, vi ha un' altra ragione su cui la massima appoggiavasi: *quia filius habetur quasi dominus rerum patris sui*. Questo principio estendevasi anche alle sottrazioni che il padre commetteva sul *peculio castrense* o *quasi castrense* del figlio. Rispetto ai coniugi la Legislazione romana non concedeva l'esercizio dell'azione penale durante il matrimonio, ma bensì l'azione civile *in factum*, e, questo sciolto, l'azione *rerum amotarum* (2); e ciò pel motivo che esistendo fra i coniugi *consortium omnis vitæ, divini atque humani juris communicatio*, non può concepirsi idea di delitto nelle sottrazioni che l'uno potrebbe commettere a danno dell'altro.

Gli interpreti hanno esteso codeste teorie agli individui stretti fra loro da vincoli di sangue o di affinità, cioè fra gli ascendenti e discendenti, fra i fratelli e i consanguinei fino al terzo grado

---

(1) Queste considerazioni furono poste innanzi nei motivi del Codice penale francese del 1810 (Locré, vol. XV, pag. 538).

(2) L. 2, Cod. *rer. amotar.* — Quest'azione non era infamante, ma ledeva però grandemente l'onestà, motivo per cui i Romani non vollero che si esercitasse permanente il matrimonio.

civile inclusivo. Relativamente agli affini il RENAZZI attinge codesto avviso dalla L. *quia,* Dig. *soluto matrimonio* perchè *parentis locum socer habet;* dalla L. *cum pater,* Dig. *ad leg. Pomp.* « *cum pater et mater sponsae, et sponsi socerorum, et liberorum sponsi generorum appellatione contineantur* »; e dalle Instit. §§ 6 e 7, *de nupt.* (1).

Alcuni scrittori ammisero l'esclusione nel caso in cui i fratelli e i consanguinei collaterali vivessero fra loro nella comunione domestica. Se fra loro fossero separati di abitazione e di interessi opinarono che per agire contro di essi vi avesse bisogno della querela della parte lesa, facendo la deficienza di tale querela presumere un tacito consenso del proprietario indotto dall'amore del sangue (2).

444. — Ma se la dottrina è concorde nel non ammettere o limitare la perseguibilità criminale pel vincolo del sangue, andarono in diverse vie circa ai complici ed ai correi. Ove si consideri come cardine della teorica il riguardo alla quiete delle famiglie, l'intervento di un figlio nel furto deve però rendere muta la giustizia rispetto a tutti i partecipi (3). Ma quando apprendasi come troppo larga e pericolosa siffatta dottrina, la distinzione (osserva il CARRARA) non sarebbe già quella fra *coautori* e *complici,* alla quale in siffatte questioni (sempre secondo il CARRARA) non è da accordarsi gran peso, ma dovrebbe invece distinguersi fra *partecipe con lucro* e *partecipe senza lucro.* Il partecipe con lucro è un vero ladro, perchè si volle locupletare e si locupletò con l'altrui. Ma del partecipe senza lucro non può dirsi altrettanto. La proprietà ed il possesso sono passati da padre in figlio, non da estraneo in estraneo. La cosa ha circolato fra i soci della famiglia, e non vi è furto per nessuno (4).

A questa opinione mi permetto di contrastare. Osservo anzitutto che la Legislazione Romana teneva gli estranei espressamente responsabili di furto (5). Del resto il vincolo del sangue

---

(1) RENAZZI, *Elementa jur. crim.*, lib. IV, cap. II, § 5, n. 1.

(2) CREMANI, *De jur. crim.*, lib. II, cap. 7, art. 1, § 9, nota 2.

(3) Sembra che i Romani non estendessero l'impunità al complice del figlio di famiglia per le L. 36, § 1, 53, § 1, Dig. *de furtis;* poichè essi procedevano dal principio *non datur actio;* ed era naturale che ammettessero la querela contro il complice estraneo avverso il quale *dabatur actio.*

(4) *Programma,* Parte Speciale, §§ 2255, 2256. — Di quest'avviso sono il GIULIANI (*Istit. di dir. crimin.*, vol. II; Macerata, 1841) e il PUCCIONI (*Il Cod. pen. tosc. illustr.*, vol. V, pag. 248).

(5) L. 36, § *item placuit* e 52 Dig. *de furtis.*

non toglie il reato *obbiettivamente,* ma toglie o limita la reità *soggettiva* di coloro che commettono sottrazioni in pregiudizio dei proprî congiunti. Il furto fu commesso. Un criterio d'ordine superiore vieta che se ne punisca l'autore; ma è avvenuto. Perchè far dipendere la punibilità del compartecipante estraneo dal lucro? Perchè ripugna, scrive il CARRARA, il mandare in galera come ladro chi non ha nulla guadagnato nel furto, mentre passeggia chi lo ideò e lo fece eseguire. Questa considerazione non mi pare a proposito, perchè se costui va impunito lo deve al vincolo di sangue che lo unisce al derubato; circostanza che non milita in favore del compartecipante, il quale con l'opera sua ha contribuito a commettere un fatto, delittuoso *per sè stesso* e solo non punito per circostanze *soggettive* (1).

445. — Ma se non è ammessa od è limitata l'azione pel vincolo del sangue nei reati contro la proprietà mobiliare, la dottrina non accorda l'eccezione quando si tratti di reati contro la proprietà mobiliare accompagnati da violenza o da minaccia contro la persona. Il CARRARA (2) trova così intuitiva la giustizia di questa limitazione, che scrive non essere mestieri trattenersi a dimostrarla. Il PUCCIONI invece la combatte, perchè la violenza è circostanza che *aggrava*, ma non *crea* il furto; ond'è che se per lo strettissimo nesso che corre fra le indicate persone nelle sottrazioni in discorso non *esiste* furto, non si sa comprendere come la violenza possa farlo sorgere (3).

Avrò occasione di tornare più innanzi su questo argomento, interpretando il Codice sardo (n. 449).

446. — Il Codice toscano si occupa di codesto istituto negli art. 412, 413 e 414.

Nell'articolo 412 stabilisce non potersi perseguitare in via criminale le sottrazioni commesse:

a) tra coniugi;

b) tra consanguinei ed affini ascendenti o discendenti;

c) tra padre e figlio adottivo;

d) tra zio e nipote, o fratello e fratello, viventi in comunione domestica;

---

(1) La Suprema Corte di Firenze fu ripetutamente di quest' avviso (n. 447 e nota relativa).

(2) *Programma*, Parte Speciale, § 2257.

(3) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, vol. V, pag. 246. — L'eccezione, come vedremo (n. 447) è preveduta dal Codice toscano.

e) dal coniuge sopravvivente sulle cose dell'eredità del coniuge predefunto, fintantochè l'erede non abbia preso possesso della medesima.

Quest'articolo, come ben si vede, ha convertito in legge le massime lasciateci dalla Legislazione romana. Infatti ha proibito l'esercizio dell'azione penale di furto fra i coniugi (*a*) e a danno del coniuge sopravvivente, che a eredità giacente si fosse impossessato delle cose spettanti al coniuge predefunto. Ha vietato del pari (*b*) l'esercizio dell'azione penale, quando la sottrazione è accaduta fra consanguinei e affini ascendenti e discendenti; nel che è andato più oltre della Legge romana, la quale restringeva la regola al padre e al figlio soltanto. Gli affini dei consanguinei ascendenti o discendenti sono il suocero o la suocera, il genero o la nuora, essendo l'affinità il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro nella linea e nel grado in cui è parente. Uguale divieto ha posto nelle sottrazioni avvenute fra padre e figlio adottivo (*c*), perchè l'adozione importa vincoli civili di paternità e di figliazione. Ha spinto poi lo stesso divieto alle sottrazioni avvenute fra zio e nipote, o fratello e fratello viventi in comunione domestica.

Per ciò che riguarda i consanguinei ed affini ascendenti e discendenti (*b*), devono comprendervisi anche i figli emancipati ed anche coloro che hanno un peculio *castrense* o *quasi castrense*, o *avventizio* proprio, perchè il Legislatore non ha fatto alcuna distinzione.

Quanto allo zio e nipote (*d*), il PUCCIONI si domanda se nelle parole *zio* e *nipote* si comprendono oltre i consanguinei anche gli affini; e si risponde affermativamente, perchè le dette parole hanno un significato generale comprensivo. È bensì vero che nell'ipotesi degli ascendenti e discendenti (*b*) il Legislatore ha rammentato ambedue i detti vincoli, dal che potrebbe dedursi la conseguenza della regola *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit;* ma trattasi di legge criminale *favorevole* suscettiva di interpretazione estensiva, di una legge che avendo avuto in mira di non turbare la comunione domestica può avere compreso nel suo spirito anche gli affini (1).

Nella stessa lettera *d* parla dei *fratelli*, e in questa generica parola devono essere compresi i germani, i consanguinei, gli uterini.

Quanto alle parole *comunione domestica,* opina il PUCCIONI che debbano restringersi alla comunione dei beni, e non estendersi alla semplice convivenza in una sola famiglia, sebbene siano

---

(1) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, vol. V, pag. 242.

fra loro divisi di beni e di interessi; ed in appoggio di questo suo avviso porta una sentenza della Corte Suprema toscana del 30 dicembre 1857, la quale osserva che se il concetto del Legislatore fosse stato diverso da quello di prendere di mira la comunione degli interessi, « avrebbe fatto uso di parole inducenti la *mera abitazione* ». A me pare che anche a questo proposito torni in acconcio la considerazione surriferita dello stesso PUCCIONI, cioè che trattandosi di legge criminale *favorevole,* questa deve essere suscettiva di un'interpretazione estensiva. D'altronde la formola usata *comunione* **domestica** non esclude il concetto della *convivenza.* Se il Legislatore ciò avesse voluto avrebbe usato un'espressione diversa, la solita espressione del giure civile *comunione di beni,* in cui deve necessariamente comprendersi la sola *comunione di interessi.* Invece nell'aggettivo qualificativo di *domestica* io credo debba comprendersi anche il concetto della *coabitazione,* e forse debba riferirsi più a questo che a quello della comunanza di interessi (1).

Nell'articolo 413 lo stesso Codice dispone che « si possono perseguitare in via criminale *a sola querela di parte* le sottrazioni commesse: *a)* tra fratello e fratello, o zio e nipote che non convivono in comunione domestica; *b)* tra consanguinei ed affini collaterali fino al quarto grado civile inclusivo.

Con quest'articolo ha voluto accettare i principi della scienza (n. 443) e rispettare i vincoli esistenti, accordando soltanto al danneggiato il diritto di domandare una repressione.

Il Legislatore toscano nell'art. 414 fa poi un'eccezione alle norme stabilite nei due articoli precedenti, stabilendo che tali disposizioni non si applicano: — ai casi di furto violento o di estorsione; — nè agli agenti estranei che siano stati coautori, ausiliatori o *fautori* delle sottrazioni avvenute fra le indicate persone.

Il PUCCIONI esamina che cosa abbia inteso il Legislatore con la parola *fautori,* mentre nel tenere proposito dei partecipanti ad uno stesso delitto ha distinto soltanto i correi dagli ausiliatori; dei *fautori* non ha parlato: è questa una categoria nuova di delinquenti, oppure il *fautore* è lo stesso che il *favoreggiatore?* Opina l'illustre interprete che la legge abbia inteso di parlare degli ausiliatori, e che le due parole *fautore* e *ausiliatore* rappresentino la medesima idea. Non crede che la parola *fautori* comprenda i *favoreggiatori,* perchè il *favoreggiamento* è delitto *sui*

---

(1) In questi sensi ha giudicato la Suprema Corte di Firenze con le sentenze 28 giugno 1867 e 20 giugno 1868 (n. 447, I, II).

generis, che avviene a furto consumato, e che non ha minimamente contribuito al furto medesimo (1).

Lo stesso egregio criminalista esamina altresì l'altra questione se dove occorre la querela di parte per gli autori, questa querela sia necessaria per i compartecipanti estranei; ed esterna l'avviso (pag. 249) che se per causa del vincolo che lega l'autore, la legge esige la querela privata, non ricorrendo tal vincolo per i compartecipanti, quanto a questi debba avere luogo l'esercizio dell'azione pubblica.

447. — *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*

I. Allorchè non siavi *convivenza*, le sottrazioni fra zio e nipote si perseguitano a querela di parte (Cassaz. di Firenze, 28 giugno 1867, Ric. Randelli — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 244).

II. Non sono perseguitabili criminalmente per il disposto dell'articolo 412 Codice toscano le sottrazioni commesse dal nipote in pregiudizio dello zio quando zio e nipote *convivono* in comunione domestica (Cassaz. di Firenze, 20 giugno 1868, Ric. Tellini e Nuti — *Annali Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 77).

III. La scusa che, a termini dell'art. 412 del Codice penale toscano, sussistesse per avventura a favore di un nipote accusato di furto allo zio, ha d'uopo di essere accampata dalla difesa, senza ciò non può servire di motivo a ricorso in Cassazione (Cassaz. di Firenze 12 aprile 1869, Ric. Paperini — *Legge*, anno 1869, I, 781).

IV. Se le sottrazioni commesse tra consanguinei, ascendenti e discendenti e tra fratelli viventi in comunione domestica non sono punibili (art. 412, Codice toscano), costituiscono tuttavia un reato; e perciò gli estranei che vi partecipano soggiacciono alle pene sancite dalla legge (Cassazione di Firenze 30 maggio 1873, Ric. Paggelli e Giannozzi — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1873, I, 2, 180) (2).

448. — Il Legislatore sardo nell'art. 635 dispone che « non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti e viceversa, dal genero e dalla nuora a danno del suocero o della suocera ». Dispone inoltre nel primo alinea dello stesso articolo « che

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato*, vol. V, pag. 249.

(2) In questi sensi la stessa Corte aveva già giudicato con la sentenza di cui la tesi II e con la sentenza 6 luglio 1870, Ric. Totanari-Mariani — *Ann. Giurisprudenza Ital.*, anno 1870, I, 2, 303; *Legge*, anno id., I, 873.

lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle od affini nello stesso grado quando convivono assieme, o se vivono separati quando non siavi querela della parte lesa ». Stabilisce infine nell'ultimo alinea dell'articolo medesimo che « qualunque altra persona, che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice o ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione di legge ».

In sostanza, come si vede, il Legislatore sardo ha seguito lo stesso ordine di idee del Legislatore toscano; solo ha escluso dall'eccezione le sottrazioni commesse fra zio e nipote, e per contro vi ha compreso quelle tra cognati, che il Codice toscano ha lasciato da parte. I cognati sono compresi perchè *affini* dei fratelli e sorelle, ma non vi sono compresi lo zio e il nipote, secondo il concetto dell'affinità che informa la legislazione italiana (1). Deve poi ritenersi che tanto il Legislatore sardo quanto il toscano abbiano creduto di non estendere l'eccezione anche alla ricettazione, ciò apparendo dalla postura della disposizione (2).

Il Legislatore sardo fu poi più esplicito del toscano quanto alla condizione, cui è soggetto il procedimento per le sottrazioni commesse tra fratelli. Il toscano parla di *comunione domestica,* in guisa che sorse contestazione se questa formola alluda alla sola *comunione di beni,* o se si riferisca anche alla convivenza (n. 446); il sardo invece ha tolto ogni dubbio avendo richiesto la *convivenza* (3).

Del resto circa l'interpretazione da darsi all'articolo in esame mi riferisco alle osservazioni che ho posto innanzi interpretando il Codice toscano. Questo solo dirò che il Legislatore sardo è molto preciso circa la responsabilità dei compartecipanti,

---

(1) L'articolo 52 del Codice civile dispone che « l'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge », e che « nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge ». L'articolo 635 primo alinea contempla i fratelli e le sorelle e gli affini *nello stesso grado.* Se l'affinità è il vincolo che nasce dal matrimonio; se nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge è affine dell'altro; se dall'articolo 635 è preveduto soltanto l'affine *nello stesso grado* del fratello e della sorella, il Legislatore non poteva riferirsi che ai *soli* cognato o cognata, che sono affini nello *stesso grado* di parentela tra fratello e sorella. Quindi lo zio ed il nipote per *affinità,* cioè per vincolo nascente da matrimonio non sono affini *nello stesso grado* dei fratelli e sorelle, e per conseguenza devono essere esclusi dalla eccezione. — Anche il Paoli è di quest'avviso (*Esposizione stor. e scientif. dei lavori di preparaz. del Cod. pen. ital.*, parte 2ª, pag. 81, nota).

(2) La comprese invece, come vedremo (n. 454), il Progetto Zanardelli-Savelli.

(3) Sul significato da darsi alla parola *convivenza* ha deciso la Cassazione di Torino con sentenza 2 maggio 1873 (n. 452, I).

stabilendo che debbano essere puniti giusta *la disposizione della legge* a seconda che abbiano avuto parte come *correi, complici* o *ricettatori dolosi,* i tre gruppi, nei quali si dividono le diverse compartecipazioni, a mente del Codice del 1859, nei reati in genere, e nei reati in ispecie *contro la proprietà;* onde devono essere applicate le norme che regolano la compartecipazione nei singoli gruppi, e cioè quelle comprese negli articoli 102-105, 638, 639.

449. — Nel confronto fra i due Codici può sorgere il dubbio se il Legislatore sardo non avendo espressamente tenuto parola del vincolo dell'adozione, mentre il Codice toscano lo ha preveduto, abbia inteso di escluderlo dall'eccezione.

Una sentenza della Corte di Cassazione di Torino in data 7 dicembre 1882 (1) implicitamente l'avrebbe compresa nell'eccezione stabilendo che non l'*affigliazione,* ma la *sola adozione* produce l'effetto giuridico dell'articolo 635 del Codice penale, poichè l'*affigliazione* obbliga l'*affigliante* a custodire l'*affigliato* e ad alimentarlo, mentre nell'*adozione* l'*adottante* acquista i diritti di padre, l'*adottato* quelli di figlio.

Osservo però che quando il Legislatore sardo ha voluto nel suo Codice comprendere il vincolo dell'adozione lo ha espressamente dichiarato, come nel parricidio (art. 523). Se non fece altrettanto nell'eccezione in esame, il suo silenzio deve, a parer mio, essere interpretato nel senso dell'esclusione. È bensì vero che contro l'esclusione potrebbe invocarsi lo spirito della disposizione, che forse si presenterebbe uguale tanto nell'adozione quanto nella discendenza naturale; ma allo spirito non si può ricorrere ove la lettera della disposizione sia chiara, ed in questo caso è tale, perchè *ubi voluit dixit* (e lo disse nell'art. 543), *ubi noluit tacuit.* Il dittico non può tornare più a proposito.

Perciò io credo che le sottrazioni commesse dal figlio adottato in danno del padre adottante siano escluse dall'eccezione.

450. — Trovo necessaria una particolare osservazione sovra un'altra differenza fra il Codice toscano ed il sardo.

Ho detto più sopra (n. 445) disputarsi fra gli scrittori di diritto penale se l'eccezione debba estendersi anche alle sottrazioni

---

(1) Ric. Montemerlo, Est. Parasassi — *Giurispr. pen.,* anno 1883, 21 (nei motivi della sentenza). La stessa Corte con sentenza 31 luglio 1886 (Ric. Bonomi, Est. Biella — *Giurispr. penale,* anno 1886, 482) ha però deciso che la immunità di cui l'articolo in esame si applica soltanto ai casi in esso articolo *tassativamente* contemplati.

commesse fra parenti ed accompagnate da violenze o minaccie contro le persone. Il Codice toscano esclude l'eccezione nei casi di furto violento o di estorsione (n. 446).

Questo concetto fu seguito dal Codice sardo? L'art. 635 in esame sta sotto l'epigrafe intitolata *Disposizioni relative alle tre precedenti Sezioni,* ed in queste sono poste prime le *grassazioni,* le *estorsioni violente* e le *rapine;* onde sembrerebbe che il Legislatore sardo avesse voluto estendere l'eccezione a codesti malefizi. La grassazione, l'estorsione violenta e la rapina nell'economia del Codice sardo sono reati i quali hanno una doppia natura; attentano cioè alla *proprietà*, ed in pari tempo alla *persona.* Il Legislatore nell'articolo 635 dichiara che non ha luogo l'azione penale per le *sottrazioni* commesse da determinate persone strette al danneggiato per certi vincoli di sangue. Giusta il mio debole avviso, riferendosi egli anche a siffatta specie di malefizi, ha voluto comprese nell'eccezione le *sottrazioni* commesse anche con violenze o minaccie, limitando però l'eccezione stessa alle sole *sottrazioni,* salva e riservata l'azione penale, e quindi l'irrogazione della pena, per le violenze o le minaccie che abbiano accompagnato la sottrazione.

Di questo avviso, nei riguardi del Codice toscano, che pur esclude esplicitamente dall'eccezione il furto violento e l'estorsione, è il Puccioni (1), il quale osserva che sebbene questi reati siano gravissimi, tuttavia per essi non deve essere distrutta quella ragione, « che presso ogni popolo civile ha vietato nelle sottrazioni, in ispecie se avvenute fra coniugi, fra padre e figlio, ogni procedimento criminale ».

La stessa genesi dell'articolo in esame appoggia la mia opinione. Il detto articolo corrisponde sostanzialmente all'art. 380 del Codice francese, il quale dall'oratore del governo, Faure, e dal Relatore avanti il Corpo legislativo fu presentato nel senso che fosse da applicarsi a **tutti** *gli attentati alla proprietà;* e così è inteso dagli scrittori francesi (2).

Così poi ha giudicato la Corte di Cassazione di Napoli con sentenza 14 giugno 1876 (3), decidendo che « quando la grassazione sia stata commessa da un figlio a danno del padre, è sempre applicabile l'art. 635 Codice penale, e perciò il colpevole potrà essere punito per le *violenze* ed *offese* alla persona,

---

(1) *Il Cod. pen. tosc. illustr.*, vol. 5, pag. 246 — (V. n. 445).

(2) Le Sellyer, *Dei reati e delle pene,* ecc., vol. I, n. 210; e gli autori da lui citati.

(3) Ric. Spadea ed altri, Est. Ciollaro — *For. Ital.*, anno 1876, 428.

se costituiscano per sè stesse reato, ma non per la *depredazione*, la quale costituisce un reato *contro la proprietà* ».

Ma la Cassazione di Palermo è discesa in contraria opinione decidendo colla sentenza 22 giugno 1882 (1) che « per il reato di grassazione ancorchè avvenuto a danno dei consanguinei o degli affini contemplati nell'art. 635 Codice penale ha *sempre* luogo l'azione penale; specie quando il reato sia stato commesso con riunione di altre persone e siavisi accompagnato omicidio mancato ».

Afferma la Corte Suprema nei *considerando* di questa sua sentenza essere un controsenso estendere l'eccezione tratta dal prefato articolo per le *sottrazioni* al crimine di grassazione. « In effetto (continua) il Legislatore, in forza dell'indicato art. 635, ha fatto eccezione soltanto per gli attentati *contro la proprietà*, onde per causa di semplici interessi non si rivelino i segreti di famiglia, nè si perpetuino gli odii e le dissensioni tra così stretti parenti, fra i quali può dirsi più o meno comune l'interesse; cosicchè è difficile discernere la linea di separazione tra la poca delicatezza ed il vero delitto; per cui la legge in simili casi nemmeno si è servita della parola di *furto*, ma di *sottrazione*. Quindi estendere un'eccezione dal diritto comune alle grassazioni, che suppongono sempre la *violenza* contro le persone è un arbitrio non solo contro la lettera della legge, ma eziandio contro lo spirito della medesima, molto più nella specie in cui intervenne l'omicidio mancato. Nè si dica, come ha osservato la Corte di Assise, che l'art. 635 sta sotto l'epigrafe: *Delle disposizioni relative alle tre Sezioni precedenti*, ove in primo luogo è posta la grassazione; poichè l'accennato art. 635 si riferisce a quei reati che nelle precedenti Sezioni si rivelano col semplice carattere di sottrazione o di furto; senza di che sarebbe una contraddizione, giova ripetere, alla lettera ed allo spirito della legge ».

È degno di nota che il Supremo Magistrato riconosce come l'articolo 635 abbia fatto un'eccezione *per gli attentati contro la proprietà*. Dopo ciò non so comprendere come sia venuto nell'avviso di escludere dall'eccezione la *grassazione*, che è un reato *contro la proprietà*. Se è tale dev'esservi compreso. Ma siccome è altresì un reato contro *le persone*, così l'eccezione (in tema di grassazione) dev'essere limitata alla depredazione, ferma l'azione penale contro le violenze e le offese che l'hanno accompagnata, ove abbiano i caratteri giuridici di un reato *contro le persone*. L'interpretazione poi che la sentenza ha dato alla

---

(1) Ric. P. M. in causa Canisi e Di Stefano, Est. Saluto — *Riv. pen.*, XVI, 318; *Legge*, anno 1883, I, 393.

rubrica della legge, parmi, col massimo rispetto, affatto in opposizione alla lettera della legge stessa (1).

451. — Il Codice sardo stabilisce, nell'articolo 637, che quando collo stesso reato siasi danneggiato il congiunto, di cui nell'articolo 635, e l'estraneo, la misura dal danno per l'applicazione della pena si « desume da quello cagionato all'estraneo ».

Questa disposizione è un corollario dell'eccezione, poichè se non vi ha azione penale per le sottrazioni commesse a danno del congiunto, è logico che non si debba avere riguardo al danno sofferto per la sottrazione dal congiunto stesso.

Consimile disposizione avevano il Codice delle due Sicilie (art. 460) e il Codice estense (art. 504); quest'ultimo però prescriveva che quando vi fosse la querela del congiunto dovesse essere calcolato anche il danno al medesimo recato. Il che certamente dev'essere inteso anche secondo il Codice sardo, poichè colla querela si dà moto all'azione penale ed allora è applicabile la norma generale dello stesso Codice (art. 636), secondo cui, nell'applicazione della pena, il valore si desume dal danno sofferto dal *derubato* o *truffato*.

452. — *Giurisprudenza pratica sull'art. 635 Codice sardo — Se nella eccezione sia compreso il figliastro.*

È sorta questione nella pratica giurisprudenza se la sottrazione commessa dal figliastro a danno della matrigna sia compresa nell'eccezione.

La Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza 12 luglio 1880 (2), ha giudicato essere inapplicabile l'art. 635 del Cod. pen. al furto commesso dal figliastro a danno della matrigna »; e la Cassazione di Palermo, con sentenza 24 novembre 1884 (3), ha

---

(1) Un'altra restrizione alle disposizioni dell'art. 635 in esame fu fatta dalla Corte Suprema di Roma colla sentenza 2 febbraio 1887, Ric. Casiddu, Est. Serra (*Legge*, anno 1887, 1, 491). Con questa sentenza ha deciso, che il detto articolo « non è applicabile ai casi di frode, e quindi alle appropriazioni indebite »; pel motivo che basando la principale ragione della non imputabilità sul quasi condominio che passa tra gli stretti congiunti indicati nell'articolo e conviventi, e sulla buona fede in cui essi si presume debbano versare nel disporre degli oggetti esistenti nell'abitazione *comune*, non potrebbe la disposizione stessa essere applicata ai casi di frode, per sè stessa contraria alla buona fede, ed essere una frode l'appropriazione indebita. — A questa massima, per le considerazioni svolte, non posso aderire, tanto meno sostenendo, come ho sostenuto e sostengo, che il prefato articolo si riferisca anche alle *sottrazioni* accompagnate da violenze e minaccie.

(2) Ric. Trofeo, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XIII, 43.

(3) Ric. Alesi, Est. Galatioto — *Giur. pen.*, anno 1885, 467.

pur giudicato « che nel divieto dell'azione penale disposto nell'articolo 635 Codice penale non sono compresi i figliastri per le sottrazioni commesse a danno dei patrigni coi quali coabitano ».

La Corte di Cassazione di Torino, al contrario, con sentenza 15 ottobre 1886 (1) ha deciso non darsi « azione penale per le sottrazioni commesse fra discendenti ed ascendenti *affini,* e così per le sottrazioni commesse dal figliastro ai danni della matrigna ».

Osserva la Corte di Palermo nella sua sentenza « che nel divieto dell'azione penale disposto nell'art. 635 Cod. pen. per le sottrazioni che possono commettersi dai congiunti ed affini, non sono affatto compresi i figliastri per le sottrazioni in danno dei patrigni. E per vero; la legge in questa disposizione eccezionale ha riguardo alle persone della famiglia, che sono in istretta parentela tra esse, come il marito colla moglie e viceversa, il vedovo e la vedova per le cose appartenenti al coniuge di fronte ai figli e discendenti, come pure i genitori, gli ascendenti, il genero e la nuora, i fratelli ed affini nello stesso grado, quando convivono insieme; ma i figliastri, tuttochè convivano insieme col patrigno, sono estranei allo stesso ed alla di lui parentela; ed in ogni modo, non essendovi espressa enunciativa in quel disposto di legge, non puossi presuntivamente ritenere la loro esclusione dall'esercizio dell'azione penale ».

La Cassazione di Torino colla sentenza anzidetta, dopo avere notato che la Legislazione Romana aveva statuito che tutti i figli *indistintamente,* purchè sotto la potestà patria, fossero immuni dall'azione penale per le sottrazioni da essi commesse in danno del padre, principio che imperò nel Diritto intermedio, comprendendovi nella famiglia ricostituita sull'elemento cristiano anche gli ascendenti e discendenti affini; dopo avere notato che la ragione di questa impunità si fonda sull'interesse di famiglia e sul principio stesso giuridico e politico, che tutela il diritto di proprietà; osserva essere gravissimo errore quello di reputare i figliastri come estranei ed alieni alla famiglia; ed aggiunge che quando si ponga mente all'origine storica dell'articolo 635, alle successive trasformazioni ed al suo concetto informante, deve conchiudersi che pur esso li comprenda. Fa notare che l'art. 380 del Codice francese parla di ascendenti e discendenti *o loro affini nello stesso grado;* che il Codice albertino 26 ottobre 1839, nel tradurre quest'articolo, vi cacciò in mezzo tra *discendenti o dai loro affini* l'aggiunta: *dal genero o dalla nuora a danno del*

---

(1) Ric. Gatti, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 497.

suocero o della suocera, o viceversa; come neppure tra fratelli od affini nello stesso grado quando convivono insieme; sicchè il Legislatore sardo del 1839, mentre mirò ad allargare il beneficio anche ai fratelli e persino ai cognati conviventi insieme, dei quali non parlava l'art. 380 del Codice francese, se per questo vi trasportò la parola *affini*, non perciò non intese comprendervi in essa, come aveva fatto il francese, i discendenti ed ascendenti affini, se vi comprese pur anche i fratelli affini, cioè i cognati. L'art. 684 del Codice albertino fu trasportato nell'articolo 635 del Codice del 1859, al quale col decreto 26 novembre 1865 fu fatto l'alinea riferentesi ai fratelli e sorelle od *affini nello stesso grado,* quando convivono insieme, *o se vivono separati, quando non siavi querela dalla parte lesa.*

Ciò premesso così ragiona. « Ora è manifesto, che se si distaccarono quelle parole *fratelli od affini,* e si formò un altro periodo, si mirò solo ad estendere sempre più il benefizio dell'impunità a favore, non pure dei fratelli affini, ossia dei cognati insieme conviventi, ma anche a prò di quelli non conviventi, abbisognando in tal caso la querela della parte lesa per procedere. E però se si guarda al tipo francese, da cui questo articolo fu tradotto, e alle successive trasformazioni a cui andò soggetto, apparirà irrefragabile che il concetto dell'*affinità* venne gradatamente sempre più predominando e prevalendo, e a ricevere una maggiore e più larga e benefica applicazione ».

Sono queste in sostanza le ragioni, alle quali appoggiò la massima contraria a quella stata presa dalle Cassazioni di Napoli e di Palermo.

Con tutto il rispetto mi fò lecito di non andare d'accordo con un Magistrato così riverito.

Osservo anzitutto che la Legislazione romana invocata dalla sentenza non parla che di persone *qui in parentum vel dominorum potestate sunt* (1), le quali non possono essere che i figli e non i figliastri, perchè i figliastri non erano *in potestate* del padrigno, il quale per conseguenza non aveva la patria podestà sovra di essi; e la L. 4, Cod. *de patr. potest.,* pure invocata dalla sentenza, parla esclusivamente di *figli:* « *Congruentius quidem videtur intra domum inter te et* **filios tuos,** *si quae controversiae oriantur, terminari.* Nell'espressione di *figlio* certo non poteva comprendersi il *figliastro* o la *figliastra,* che latinamente avevano un altro nome *(privignus* e *privigna),* come il patrigno appellavasi *vitricus* e non *pater,* e *noverca* non *mater* la matrigna.

---

(1) Inst. *De obl. quae ex del.,* § 12.

Il Codice francese nel suo articolo 380 ha la frase *o dai loro affini nello stesso grado*, che si riferisce a tutte le persone ch'esso comprende nell'eccezione. Il Codice Albertino del 1839 trasportò integralmente nell'art. 684 la formola del Codice francese, aggiungendo alle persone ivi indicate e prima delle parole *o dai loro affini nello stesso grado,* le parole « dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa, *come neppure* tra fratelli ed affini nello stesso grado »; a queste parole fece succedere le altre del Codice francese, *o dai loro affini nello stesso grado,* e vi aggiunse la condizione *quando convivano insieme.*

Io credo che ove si rifletta alle parole *come neppure* precedenti le altre *tra fratelli od affini nello stesso grado*, debba venirsi alla conseguenza che il Legislatore del 1859 abbia voluto *restringere* l'*affinità* e non *allargarla,* come ha ritenuto la sentenza. Se così non fosse avrebbe lasciato le parole anzidette *come neppure,* e il periodo sarebbe corso egualmente; avendole poste, ha voluto, secondo il modesto mio avviso, segnare una differenza essenziale tra il proprio Codice e il francese.

La disposizione dell'art. 684 del Codice Albertino fu trasportata letteralmente nell'articolo 635 del Codice del 1859. Quindi il Legislatore del 1859 ha seguito lo stesso ordine di idee di quello del 1839, ed entrò nel concetto di restringere pur esso le relazioni provenienti dall'*affinità.*

Intanto fu pubblicato il Decreto 26 novembre 1865, che modificò l'art. 635. Mentre nell'art. 635 originario tutte indistintamente le persone comprese nell'eccezione erano indicate nella prima parte di esso e così anche *i fratelli e gli affini nello stesso grado* colla premessa delle parole *come neppure,* il Decreto anzidetto della disposizione riguardante i fratelli e gli affini nello stesso grado formò un capoverso, così concepito: « *Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli o sorelle ed affini nello stesso grado*, ecc. ». Cosicchè non si parla di affinità che nei riguardi soltanto dei fratelli o delle sorelle, perchè nella prima parte dell'articolo, di questa affinità non si tiene parola.

Che cosa significa questo? Significa, secondo il sempre modesto mio avviso, che il Legislatore col Decreto 26 novembre 1865 ha voluto *più chiaramente* dimostrare il suo concetto di *restringere* l'affinità ai soli affini dei fratelli e delle sorelle, restrizione, che come ho detto più sopra, era già stata adottata dal Legislatore del 1839 (1).

---

(1) Come vedremo più innanzi (nn. 454, 455), l'affinità nella consanguineità fu ammessa in tutti i Progetti del nuovo Codice penale. Questo dimostra che

Per queste considerazioni, mi permetto di preferire il principio stabilito dai Supremi Magistrati di Napoli e di Palermo, che esclusero dall'eccezione le sottrazioni commesse dai figliastri.

453. — *Massime diverse.*

I. Quando si tratti di furto tra persone della stessa famiglia e quindi di stabilire l'impedimento a procedere in via criminale, la parola *convivenza* adoperata dalla legge deve intendersi nel senso di convivenza *reale*, cioè di vita condotta in comune *abitualmente*, o almeno per un certo tempo in modo da formare una sola famiglia (Cassaz. di Torino 2 maggio 1873, Ric. P. M. in causa Mazzarelli — *Legge*, anno 1873, I, 1050; *Monit. di Mil.*, XIV, 558).

II. Il furto commesso dai congiunti, di cui all'art. 635 Codice penale non va immune dall'azione penale qualora le cose sottratte fossero affidate ai parenti da terzi per qualsivoglia titolo coll'obbligo di restituirle o di farne un uso determinato, e questa circostanza non fosse ignota al sottrattore. Non è complessa la questione proposta ai giurati « se l'accusato sia colpevole di avere eseguito il furto sapendo che quanto si rubava non era di ragione e proprietà della sua famiglia » (Cassazione di Torino 12 dicembre 1878, Ric. Galloni e Perani, Est. Malagoli — *Legge*, anno 1879, 604).

III. Nello stato della legislazione ora in vigore è impossibile ritenere fondato l'assunto di chi pretende che per virtù dell'art. 635 Cod. pen. manchi l'azione penale contro il figlio che bruciò le sostanze del proprio genitore. L'incendio appartiene scientificamente alla categoria dei reati contro la pubblica tranquillità, poichè il diritto prevalente non è già la proprietà *particolare*, ma la sicurezza *generale* delle persone e delle proprietà. Anche considerando l'incendio come danno dato, ove si ponga mente alla dizione dell'art. 635 ed al titolo sotto cui si trova collocato, si vede di leggieri come esso riguardi limitatamente ed esclusivamente determinati reati non i fatti di danneggiamento (Cassazione di Roma 12 luglio 1880, Ric. Palladinelli, Est. Chirico — *Legge*, anno 1880, I, 858 e anno 1881, I, 707).

IV. Il capoverso dell'articolo 635 Codice penale è applicabile anche al ricettatore senza trattato od intelligenza con l'autore della sottrazione (Cass. di Napoli 2 agosto 1880, Ric. P. M. in causa Vernice, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XIII, 57).

---

si è voluto colmare una lacuna esistente nel Codice sardo. La lacuna è sempre lacuna, nè può essere colmata che con una *Novella*, od un'interpretazione autentica, non certo con argomenti di analogìa, facendo capo allo spirito della legge per quanto si tratti di una disposizione favorevole. Ove il Legislatore sardo avesse creduto di comprendere l'affinità per consanguineità lo avrebbe dichiarato espressamente, come lo hanno dichiarato il Codice sardo e i prefati Progetti del nuovo Codice.

V. L'art. 635 Cod. pen. che non dà azione penale per le sottrazioni commesse ai danni dei parenti od affini ivi contemplati, non è applicabile rapporto alle sottrazioni commesse contemporaneamente a danno di altre persone estranee alla famiglia. La questione se il fratello derubato convivesse col fratello imputato non è questione di diritto, ma di fatto che deve essere proposta ai giurati (Cass. di Torino 25 maggio 1881, Ric. Tonello e Macchia, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1881, 191).

VI. L'art. 635 Cod. pen. che lascia impunite le sottrazioni commesse a danno dei parenti od affini ivi contemplati comprende anche la truffa. Se la qualità della persona danneggiata influisce sulla condizione giuridica dell'imputato rimpetto alla giustizia punitiva, non si può nella sentenza a questa sostituire altra persona per fondare una condanna. Nella specie: l'imputato di essersi con raggiri fatto rimettere denari da una persona a danno del proprio fratello, che non ha esposto querela, non può essere condannato sulla considerazione che il danno poteva colpire la persona non parente, dalla quale si fece rimettere il denaro (Cassazione di Torino 28 giugno 1881, Ric. Rovaselli, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1881, 242).

VII. Colui che sottrae cose esistenti nella casa paterna sapendo che appartengono ad estraneo, commette furto alla cui perseguibilità non può opporsi il disposto dell'art. 635 Codice penale (Cassaz. di Roma 6 ottobre 1882, Ric. Galluzzi, Est. Canonico — *Riv. pen.*, XVII, 48; *Giur. pen.*, anno 1883, 148).

VIII. Il furto commesso dal trovatello in casa e a danno di chi lo accolse fin da bambino e lo mantenne sempre presso di sè non va esente da pena a norma dell'art. 635 Codice penale, anzi dev'essere qualificato per la persona (Cassaz. di Torino 7 dicembre 1882, Ric. Montemerlo, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1883, 21).

IX. La qualità di padre in colui che sottrae oggetti pignorati al figlio non perime l'azione penale ai sensi dell'art. 635 Codice penale, il quale riguarda soltanto i reati *contro la proprietà* e non quelli *contro la pubblica amministrazione*, fra cui è compresa la sottrazione di oggetti pignorati (Cassaz. di Torino 13 febbraio 1884, Ric. Lazzari, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1884, 92).

X. Il falso in un libretto della Cassa di Risparmio commesso per celare l'appropriazione indebita di denaro non cessa di esistere e di essere punibile per ciò solo che non si possa procedere per l'azione indebita contro l'imputato *congiunto* col proprietario del denaro (Cass. di Torino 21 febbraio 1884, Ric. Damiani, Est. Rossi — *Giurispr. pen.*, anno 1884, 122).

XI. L'impunità stabilita dall'art. 635 Cod. pen. a favore del coniuge che commette una sottrazione a danno dell'altro coniuge ha luogo solo quando siano uniti col matrimonio civile e non quando siano uniti col matrimonio puramente ecclesiastico (Cassaz. di Napoli 17 aprile 1885,

Ric. Gigliozzi, Est. De Luca — *Giur. pen.*, anno 1885, 359; *Legge*, anno id., II, 497).

XII. L'appropriazione di mobili commessa dal marito con esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni della moglie non è compresa nei casi di improcedibilità previsti dall'art. 635 Cod. pen. (Cassaz. di Palermo 21 agosto 1885, Ric. Giardina, Est. Galatioto — *Giur. pen.*, anno 1886, 322).

XIII. L'immunità dell'azione penale stabilita nell'art. 635 Cod. pen. si applica soltanto ai casi in esso articolo tassativamente contemplati. Quindi, se taluno falsifichi un libretto della Cassa di Risparmio per coprire l'appropriazione indebita di una somma consegnatagli da un parente od affine per depositarla su quella cassa, il falso è per sè stesso punibile quantunque non la sia l'appropriazione indebita (Cassazione di Torino 31 luglio 1886, Ric. Bonomi, Est. Biella — *Giurispr. penale*, anno 1886, 482).

XIV. Sentenza 10 marzo 1887 della Cassazione di Torino riportata sotto il n. 187, XXXI, relativa all'istigatore del figlio.

454. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale nell'articolo 362 del suo Progetto 17 maggio 1868 ha dichiarato (§ 1) che per i furti « non ha luogo l'azione penale: *a)* tra coniugi non legalmente separati; *b)* tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi; *c)* tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado conviventi in famiglia ». — Nel § 2 ha proposto che « se i furti avvennero tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado, non conviventi in famiglia, si procede soltanto a querela del danneggiato e la pena si diminuisce di un grado ». — Finalmente nel § 3 ha escluso dall'eccezione « coloro che, senza avere le qualità personali sopra indicate, cooperarono al furto ».

La Seconda Commissione nell'art. 427 del Progetto 15 aprile 1870 soppresse il § 3, in quanto che nell'art. 62 aveva esclusa la comunicabilità delle circostanze personali; e questo § 3 non sarebbe che un' inutile ripetizione di tale principio » (1).

Quest'ordine di idee fu seguito dal De Falco (art. 513 del Progetto 30 giugno 1873), il quale vi aggiunse i furti commessi « da un coniuge sull'eredità dell'altro »; e nei riguardi dei coniugi separati tolse l'avverbio *legalmente*, mantenendolo però quanto ai furti commessi tra coniugi *non separati*.

---

(1) Seduta 29 gennaio 1870; Verbale 64 nel volume II dell'opera « *Il Progetto* ecc. »; Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Il VIGLIANI (art. 432 del Progetto 23 febbraio 1874) accettò il Progetto della Seconda Commissione, aggiungendo all'eccezione i furti avvenuti *tra zii e nipoti conviventi insieme*. Inoltre, nei casi d'azione privata, fece questa dipendere dalla querela non *del danneggiato*, ma dalla *querela di parte*. Infine riprodusse il § 3 dell'art. 362 del Progetto della Prima Commissione quanto ai compartecipanti.

La disposizione del VIGLIANI fu integralmente trasfusa nell'art. 440 del Progetto Senatorio 24 maggio 1875.

Lo ZANARDELLI nell'art. 374 del suo Progetto (anno 1882 a maggio 1883) accolto letteralmente dal SAVELLI (art. 368 del Progetto 26 novembre 1873) dichiara non aver luogo l'azione penale pei furti commessi: — « 1° tra coniugi non legalmente separati; — 2° tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi; — 3° tra fratelli e sorelle conviventi in famiglia ». Nel primo capoverso dispone, che « se i fatti sono commessi tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli e sorelle non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti, ed affini in secondo grado conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado ». Infine, nell'ultimo capoverso stabilisce che queste disposizioni « non giovano a coloro che senz'avere le qualità personali (anzidette) cooperano al reato ».

Tutti i Progetti poi escludono dall'eccezione i reati contro la proprietà mobiliare accompagnati da violenze e minaccie. Escludono del pari, meno il Progetto ZANARDELLI-SAVELLI, la ricettazione.

455. — Dall'esame di questi Progetti chiaro emerge che fu compresa nell'eccezione l'affinità in rapporto alla consanguineità, e fu da tutti i Progetti (meno che da quello del DE FALCO) escluso il furto commesso dal coniuge sull'eredità dell'altro.

La Prima e Seconda Commissione e il DE FALCO non compresero nell'eccezione stessa lo zio e nipote. L'estensione dell'impunità allo zio ed al nipote fu escogitata dal VIGLIANI e fu seguita dal Senato, dallo ZANARDELLI e dal SAVELLI a condizione però della *convivenza*.

Ma lo ZANARDELLI e il SAVELLI introdussero una radicale modificazione sui Progetti precedenti. Nel mentre in tutti questi Progetti all'affinità collaterale in secondo grado era accordata l'impunità *se conviventi* in famiglia, e *se non conviventi* si esigeva la querela di parte diminuendosi la pena di un grado, lo ZANARDELLI soppresse l'impunità, e si limitò a rendere il fatto

d'azione privata colla diminuzione di un grado a condizione della *convivenza*. Onde, secondo il Progetto ZANARDELLI e SAVELLI il furto fra affini in secondo grado è sempre punibile tanto se convivano quanto se non convivano in famiglia; con questo però, che se non vi ha la convivenza, il furto è d'azione pubblica senza alcuna diminuzione di pena per riguardo al vincolo di sangue; se vi ha la convivenza, l'azione penale ha luogo dietro querela di parte, e la pena è diminuita di un grado. Invece, secondo il Progetto della Prima e Seconda Commissione, e del VIGLIANI accolto dal Senato, se convivono in famiglia c'è l'impunità pel furto commesso tra essi; se non convivono in famiglia vi ha l'azione penale, ma questa non può essere messa in moto che da querela di parte, e la pena è del pari diminuita di un grado.

LIBRO SECONDO

DEI REATI
CONTRO LA SOLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
O CONTRO
LA MOBILIARE O L'IMMOBILIARE

TITOLO PRIMO

DEI REATI CONTRO LA SOLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE PER FINE DI LUCRO

CAPITOLO UNICO

Dell' usurpazione.

SOMMARIO.

456. *Divisione dei reati contro la proprietà immobiliare.*
457. *Nozione generale dell'* usurpazione.
458. *Modi nei quali si può commettere l'* usurpazione.

§ 1.

Della rimozione di termini.

459. *La* rimozione di termini *nel Diritto romano.*
460. *Estremi del reato secondo la dottrina.*
461. *Momento consumativo del reato.*
462. *Criterio misuratore della quantità* naturale *e della quantità* politica *del reato.*
463. *La* rimozione di termini *nel Codice toscano* (*art.* 425), *ed osservazioni in proposito.*
464. *Il reato in esame nel Codice sardo* (*art.* 671), *ed osservazioni al riguardo.*
465. *Massime di giurisprudenza pratica sull'articolo* 671 *del Codice sardo.*
466. *Il reato di* rimozione di termini *nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 2.

Della deviazione di acque.

467. *Criterio essenziale di questo reato e criteri misuratori dello stesso.*
468. *La* deviazione d'acque *nel Codice toscano: Prima ipotesi* (*art.* 422).
469. *Seconda ipotesi del Codice toscano* (*art.* 423).
470. *Terza ipotesi dello stesso* (*art.* 424).
471. *Il reato in esame nel Codice sardo* (*articoli* 678 *e* 679).
472. *Giurisprudenza pratica sugli articoli anzidetti del Codice sardo.*
473. *La* deviazione d'acque *nei Progetti del nuovo Codice penale.*

§ 3.

Della turbativa di possesso.

474. *Varie specie di* turbativa di possesso *e sua nozione come ipotesi di* usurpazione.

475. *La* turbativa di possesso *nel Codice toscano* (*art.* 426).
476. *La stessa nel Codice sardo* (*art.* 678, *n.* 4).
477. » *nei Progetti del nuovo Codice penale.*

456. — Compiuta la trattazione dei reati contro la proprietà *mobiliare* devo necessariamente passare all'esame di quelli che attentano alla proprietà *immobiliare.*

I reati contro la proprietà immobiliare possono avere due obbiettivi: — o il lucro; — o il danno.

Quando hanno per oggetto il lucro assumono il nome di *usurpazione;* quando l'agente si propone il fine di danneggiare e non di locupletarsi assumono il nome di *danno volontariamente dato (damnum injuria datum).*

Tratto ora dell' *usurpazione.*

457. — L'animo del lucro è l'elemento *morale* del furto; il suo elemento *materiale* è la *contrettazione.* La contrettazione potrà presentare uno spoglio meno completo del possesso, o incontrare una resistenza minore per parte del proprietario, e da ciò impropriarsi il furto; ma è indispensabile una *contrectatio.* Perciò i beni immobili, i quali *non contrectantur sed invaduntur,* non possono essere oggetto di furto finchè rimangono tali; sebbene sopra una porzione di loro, che la mano avida del colpevole ne abbia avulsa per contrettarla, possa il furto perfettamente verificarsi. Ma finchè l'immobile rimane immobile, se diviene oggetto dell'altrui avidità questa non può estrinsecarsi che in una *invasione* (1); ond'è che l'attività necessaria a questo reato è l'*occupazione* turbatrice dell'altrui possesso (2).

458. — Ma l'*occupazione* può essere accompagnata dall'intenzione di renderla perpetua, ed a tal fine eseguirsi con atti che valgano appunto a porgere all'*occupante* il mezzo di perpetuarla con apparenza giuridica di legittimità: e ne sorgono i titoli di *rimozione di termine* e di *turbato possesso;* o può essere invasa momentaneamente per animo di trarre dall'immobile un qualche indebito vantaggio senza spogliarne completamente il proprietario, come avviene nella *deviazione di acqua.* È necessario quindi fermarsi sopra ciascheduno di questi reati.

Comincierò dalla *rimozione di termini.*

---

(1) Carrara, *Programma,* Parte Speciale, § 2417.
(2) Pessina, *Elem. di dir. pen.,* vol. II, pag. 230; Napoli, 1883.

§ 1.

Della rimozione di termini.

459. — La legge Romana distingueva nella rimozione di termini diversi reati distinti, a seconda dell'intenzione dell'agente e del fine che si era proposto. Se aveva lo scopo di ingrandire la sua proprietà il delitto assumeva un carattere grave ed era punito, se schiavo ed *insciente domino,* col giudicio capitale. L'imperatore ADRIANO lo aveva allogato fra i *crimina extraordinaria,* per cui gli schiavi erano puniti col *metallum;* gli *humiliores* con l'*opus publicum;* gli *honestiores* con la relegazione e la perdita della terza parte dei beni (1). Se l'agente si prefiggeva il fine di togliere all'avversario la prova in una contestazione giudiziaria la pena era graduata secondo la condizione personale e le circostanze del fatto (2). Se aveva solo lo scopo di nuocere la pena era pecuniaria (3). Finalmente, se non aveva altro scopo che quello di impossessarsi dei materiali che servivano di confine distinguevasi a seconda che avesse o non avesse saputo che questi materiali costituivano un termine; nel primo caso andava soggetto alle pene del furto; nel secondo caso era punito con colpi di verghe (4).

460. — Gli estremi dei quali, oltre la preesistenza materiale e legale del termine, si costituisce il criterio essenziale di questo reato, si riducono a due: — l'*atto materiale;* — il *fine.*

La parola *rimozione* esprime un concetto generale indefinito. O sia divelto, o sia tramutato, o sia spezzato il segno che il proprietario aveva posto come testimonio durevole della sua proprietà, vi ha sempre l'elemento materiale del delitto senza che vi possano influire le particolari condizioni del termine; foss'egli sotto o sopra terra; di pietra o di legno; murato o solo confitto nel suolo; purchè fosse collocato come testimonio di dominio, e ne sia stato ritolto, esiste sempre la materialità del delitto (5).

L'animo dell'agente dev'essere diretto ad *usurpare* l'altrui proprietà immobiliare mediante la rimozione del termine. Se ha giusta ragione di vedere che quel termine siasi illecitamente collo-

---

(1) L. 2, Dig., *de term. moto.*
(2) L. 3, Dig., *eod. tit.*
(3) L. 3, Dig., *eod. tit.*
(4) L. 3, Dig., *eod. tit.*
(5) CARRARA, *Programma,* Parte Speciale, § 2422.

cato e lo atterra egli non intende di usurpare l'altrui ma di respingere l'arbitrio e di farsi giustizia; sarà tutt'al più responsabile di *ragione illegittimamente fattasi.* Se lo abbatte per fare un dispetto sarà colpevole di *danno volontariamente dato.* Se abbisognando di una pietra strappa il termine e se ne serve a vantaggio proprio sarà responsabile di furto. Stanno quindi le distinzioni della legge Romana.

Il CARRARA (§ 2423) pone fra gli estremi di questo reato anche la circostanza che l'agente sia il possessore dell'agro limitrofo. Infatti non saprebbe concepirsi (egli scrive) come colui che non è *vicino* a terreno usurpato possa mediante la rimozione di termini procurarsi con apparenza giuridica di legittimità un mezzo di perpetuare l'usurpazione. Non credo però che di questa circostanza debba farsi un elemento costitutivo del reato, poichè può accadere che taluno rimuova il termine senz'essere *attualmente* vicino al terreno che intende usurpare, salvo poi con contratti successivi di rendersi proprietario di un terreno che a quello sia vicino, procurando intanto di nascondere l'atto della rimozione affinchè il proprietario del suolo, ove il termine rimosso si trovava, non ne venisse a conoscenza.

461. — Il reato di *rimozione di termine* si consuma colla sola *rimozione* del termine a scopo di usurpazione, ed è perfetto anche prima che alla rimozione siano succeduti atti materiali di usurpazione. Se poi, dopo rimosso il termine l'agente procede oltre ed invade anche il terreno limitrofo, non si può dire che il reato muti forma, ma si avrà la concomitanza di un secondo delitto, che complica la situazione, cioè di *turbato possesso.* I due titoli si unificano, osserva il CARRARA (§ 2424), per l'unità del fine, e non si dovrà applicare che una pena; ma questa si regola sulla nota teorica della *prevalenza,* e giusta la medesima si imputa il primo titolo qualificato dal secondo, o il secondo qualificato dal primo.

462. — Il criterio misuratore della quantità *naturale* (danno *immediato*) di questo malefizio si compone della duplice considerazione del danno *effettivo* consistente nel terreno che si è usurpato, e nella spesa necessaria a rimettere il termine; e del danno *potenziale* costituito dalla maggiore o minore difficoltà della nuova verificazione dei confini. I criteri misuratori della sua quantità *politica* (danno *mediato*) possono dipendere dalle circostanze accessorie del tempo e modo del fatto, che in certa guisa lo qualificano. Tra queste circostanze vuolsi notare: — la riunione

di più individui accordatisi ad eseguire la rimozione; — l'essere stato il termine apposto per autorità giudiziale; — le armi portate nella esecuzione; — le violenze, che spesso faranno anche trapassare il fatto in un reato più grave.

463. — Il Legislatore toscano definisce il reato di *rimozione di termini* nell'art. 425 e ne rende responsabile « chiunque dolosamente rimuove i confini di beni immobili »; e lo punisce colla multa da cinquanta a mille lire, aggiunta, nei casi più gravi (che non enumera), la carcere fino a sei mesi. Il reato è di azione privata, ma non è ammessa la querela ove l'offeso abbia già intentato per lo stesso oggetto l'azione civile (art. 428).

Quest'articolo è collocato nella Sezione che riguarda i delitti contro gli averi altrui *per cupidigia di guadagno*. Vuole adunque il Legislatore, adoperando l'avverbio *dolosamente,* che lo scopo pravo sia quello di far lucro; ed esclude perciò il fatto avvenuto per un diritto vero o creduto vero, o per colpa; onde, se l'agente avesse animo di fare ingiuria, o di esercitare una vendetta, o un diritto vero o creduto tale, si sarebbe fuori della disposizione.

464. — Il Codice sardo comprende il reato in esame nell'articolo 671, e ne rende responsabile « chiunque avrà dolosamente traslocato od amosso termini od alberi di confine », minacciando la pena del carcere non minore di un anno.

Quest'articolo corrisponde in sostanza all'art. 456 del Codice francese del 1810 (1).

Gli interpreti francesi disputano sul significato da darsi alla parola *termine*. Notano li CHAUVEAU ed HÉLIE che il Legislatore ha dato a questa espressione un senso restrittivo. I termini, propriamente parlando, sono certe pietre poste in mezzo dei campi per separare la proprietà; ma in generale vi si comprendono anche le siepi, gli alberi, i pilastri, e qualsiasi altra cosa piantata o costituita allo stesso scopo (2).

Io credo che questa interpretazione restrittiva degli egregi autori della *Teoria* non possa essere accolta nei riguardi del Codice sardo, il quale parla in genere di *termini* e di *alberi di*

---

(1) Il Codice francese nell'art. 389 prevede anche il caso di rimozione di termini allo scopo di commettere un furto e ne costituisce una circostanza aggravante. Però colloca l'ipotesi in esame, come il furto, fra i reati *contro la proprietà.*

(2) *Théorie*, etc., § 3980; Bruxelles, 1845.

confine. Parmi che si richieda soltanto che la cosa rimossa, qualunque essa sia, abbia il carattere di essere stata collocata allo scopo di marcare il punto ove finisce la proprietà immobiliare di colui che l'ha collocata.

Secondo il PESSINA, nella disposizione formolata dal Legislatore sardo si richiederebbero due condizioni essenziali; cioè: — il fatto materiale della *rimozione;* — e lo scopo dell'*usurpazione,* che sarebbe enunciato nella parola *dolosamente.* Ogni amozione o traslocazione di pietre o di alberi o di altri segni posti a determinare i confini, mancando questa seconda condizione, può o non essere reato, o essere reato sia di furto di alberi, sia di danno volontario; ma non potrebbe mai confondersi col reato di *amozione del termine* (1).

La Cassazione di Palermo non fu di quest'avviso. Infatti, con sentenza 2 marzo 1885 ebbe a giudicare, che « per la sussistenza del reato di *amozione di termini divisorî* non è necessaria la prova nell'agente di *appropriarsi* l'altrui, poichè l'articolo 671 del Codice sardo comprende *qualsiasi* amozione di termini divisorî senza tener conto dello *scopo* di chi lo consumò; e quindi un tale reato sussiste quand'anche sia commesso per esercitare un preteso diritto » (2).

Di quest'avviso fu anche il Supremo Magistrato di Torino, il quale, colla sentenza 5 gennaio 1881, aveva deciso che « il Legislatore italiano non fonda alcuna distinzione sullo *scopo* di chi ha traslocato od amosso i termini di confine: ma con formola assoluta richiama sotto la sanzione dell'art. 671 ogni traslocamento od amozione di termini fatto *dolosamente;* che perciò questa rimozione o soppressione costituisce il reato previsto dal detto articolo, non il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 287 » (3).

Ma con sentenza 28 dicembre 1885 ebbe a cambiare giurisprudenza, decidendo che « per l'esistenza del reato di *amozione di termini* è mestieri che vi concorrano quali fattori principali: — la preesistenza materiale e legale di segni collocati; — il fatto materiale della rimozione di essi; — ed il fine, che cioè l'atto sia diretto alla violazione del diritto racchiuso nel termine, siasi mirato ad *usurpare* l'altrui, od in qualsiasi altra guisa ad *avvantaggiarsi* sul fondo del vicino: che perciò è nulla, per difetto di

---

(1) *Elem. di dir. pen.,* vol. II, pag. 233; Napoli, 1883.
(2) Ric. Camilla, Est. Fileti — *Giur. pen.,* anno 1885, 448. — Questa decisione stabilisce inoltre il principio che il dolo in codesto reato è *in re ipsa.*
(3) Ric. Cazzari, Est. Galassi — *Giur. pen.,* anno 1881, 52.

motivazione, la sentenza di condanna, la quale non delinea questi fattori » (1).

Così pronunciando accettò l'avviso del PESSINA, che è poi quello della scienza.

Il giudizio della Cassazione di Palermo parmi, con tutto il rispetto, erroneo non soltanto perchè contrario ai dettati della dottrina, ma anche perchè in opposizione alle disposizioni del Codice sardo. Infatti; il Legislatore sardo, a prescindere dal concetto generale del furto, prevede tre ipotesi di rimozione di termini, una *indiretta,* le altre due *dirette.*

La prevede *indirettamente* nell'art. 287 ove, a proposito dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, accenna a demolizione di fabbricati, a deviazione d'acque, ad abbattimento di alberi, di siepi vive, di ripari stabili; ma questi atti debbono essere commessi, come si esprime nell'articolo stesso, *allo scopo di esercitare un preteso diritto.*

La prevede *direttamente* negli articoli 671 e 672. In quest' ultimo articolo, ove tratta del *dammum injuria datum,* dopo avere, come vedremo (n. 484), indicato i vari mezzi coi quali si può arrecare danno all'altrui proprietà e stabilite le norme per la punizione, soggiunge che colle stesse norme dev'essere punito ogni altro danno o deterioramento a mobili od immobili di altrui spettanza arrecato volontariamente con incendio *od in qualsivoglia altra guisa,* fuori dei casi già *specialmente* contemplati negli articoli precedenti. Scopo dell'agente nel danno dato (e lo vedremo al n. 479) è esclusivamente quello di *arrecare danno* per vendetta od altra passione congenere. Se adunque a questo scopo si rimuovono termini od alberi di confine, si è fuori delle ipotesi prevedute *specialmente* negli articoli precedenti, come detta il Legislatore, e l'atto dovrà necessariamente cadere sotto la sanzione dell'art. 672.

Rimane l'ultima ipotesi, nella quale il Legislatore prevede in modo *diretto* la rimozione di confini ed è quella in esame.

Se la rimozione adunque è fatta *a scopo di esercitare un preteso diritto* costituirà il reato previsto dall'art. 287; se è fatta a *scopo esclusivo di danno* vestirà il carattere del reato previsto dall'art. 672; se avviene l'*impossessamento* per parte dell'agente dei termini amossi, quest'impossessamento presenterà i caratteri del furto. Secondo il concetto del Legislatore sardo quale dovrà essere lo scopo dell'agente nella rimozione dei termini contemplata dall'articolo 671? Non può essere che quello di *usurpare* l'altrui

---

(1) Ric. Viviani, Est. Pomodoro — *Giur. pen.,* anno 1886, 45; *Legge,* anno id., I, 496; *Racc.* BETTINI, XXXVIII, 89.

proprietà immobile, quindi il *lucro*. Parmi evidente. In questa guisa interpretando l'articolo stesso non si accuserebbe il Legislatore di essersi allontanato dagli inconcussi principî della scienza criminale.

465. — *Massime di pratica giurisprudenza sull'articolo 671 del Codice sardo.*

I. Non occorre che risulti da prova scritta il consenso delle parti nell'apposizione di termini divisorî delle proprietà per istabilire il reato di amozione di termini previsto dall'articolo 671 Cod. pen. (Cassaz. di Torino 19 aprile 1882, Ric. Sacchi, Est. Pasini — *Giurispr. penale*, anno 1882, 216).

II. Nel giudizio penale di amozione di termini è da vedere soltanto se l'imputato abbia rimosso una pietra od altro segnale stabile che *sapeva* accennare la linea di confine tra due proprietà. L'erroneità della linea segnata dalla pietra terminale è da dimostrarsi nel giudizio civile di regolamento di confini (*finium regundorum*). L'art. 33 del Codice di procedura penale non impone alcun obbligo al Magistrato di sospendere la causa penale per dar luogo al giudizio civile sulle eccezioni proposte dall'imputato (Cassazione di Torino 19 maggio 1882, Ric. Mazzuchelli, Est. Parasassi — *Giur. pen.*, anno 1882, 251).

III. Locato un fondo a due coloni in distinte porzioni, e posti, a meglio riconoscerle, segni convenzionali nella linea di confine, a colui che pretende di essere dall'altro stati tolti i segni e di aversi usurpato parte della sua quota, non compete il diritto di querelarsi per amozione di termini (Cassaz. di Napoli 11 luglio 1883, Ric. Panzera, Est. Narici — *Riv. pen.*, XVIII, 110; *Racc.* Bettini, XXXV, 303).

IV. Non è responsabile di dolosa amozione di termini il fittuario, che espulso dal fondo abbia traslocato contro il proprietario il termine di confine col fondo attiguo da un punto all'altro, non potendosi commettere il reato di amozione di termini se non da chi sia confinante ed abbia interesse di usurpare (Cassaz. di Napoli 20 ottobre 1883, Ric. Ricci, Est. Narici — *Legge*, anno 1884, 677, 678) (1).

466. — Nell'esame dei Progetti del nuovo Codice penale sul tema in discorso, si rileva che la Prima Commissione nell'art. 379, lett. *e*, del suo Progetto 17 maggio 1868 aveva collocato il reato di *rimozione di termini* fra le varie ipotesi dell'appropriazione indebita, dichiarando essere colpevole di appropriazione indebita « chiunque, per usurpare l'altrui, rimove ed altera i termini delle proprietà immobili », minacciando (art. 380, lett. *c*, e § 2)

(1) Questa sentenza ammette come elemento necessario, oltrecchè l'usurpazione, cioè il fine di lucro, anche la *vicinanza*, come è sostenuto dal Carrara. Su questo proposito mi riporto a quanto ho detto più sopra (nn. 460, 464).

la prigionia da uno a tre anni, e in caso di violenza contro le persone da tre a cinque anni; con l'aggiunta, in ogni caso, della multa da cinquanta a cinquecento lire. Disponeva poi nel § 3 dello stesso articolo 380 che ove il danno recato non eccedesse lire venti dovesse procedersi soltanto a querela di parte.

La Seconda Commissione nella seduta del 2 febbraio 1870 (1) stabilì invece, di comprendere nel Codice anche l'attentato alla proprietà immobile altrui, non avendo minor diritto di essere tutelata che la proprietà mobile; e partì, a questo riguardo, dai criterî della dottrina. Il concetto fondamentale dell'*usurpazione* (notò nella seduta anzidetta) corrisponde esattamente a quello del furto, e consiste nell'arbitraria *occupazione* della cosa immobile altrui per *appropriarsela* o per *trarne altrimenti profitto*, senza il consenso di colui, al quale appartiene; ma può manifestarsi anche colla *rimozione dei termini* della proprietà, con la *deviazione delle acque*, o con la *violenta turbativa del pacifico possesso*. Nelle tre prime ipotesi però, cioè nell'occupazione (2), nella rimozione di termini e nella deviazione di acque, è condizione costitutiva del reato l'animo di *appropriarsi* o di *trarre profitto* dall'immobile altrui. Siccome poi il fatto della vera usurpazione espresso nelle dette ipotesi può assumere una speciale importanza quando sia accompagnato da violenza e da minaccie, reputò necessario di stabilire, pel caso che concorra la violenza, una pena più grave.

Per queste considerazioni dichiarò (fermandomi per ora al reato di *rimozione dei termini*) nell'art. 436, lett. *a*, del Progetto 15 aprile 1870 essere colpevole di *usurpazione* « chiunque, senza il consenso di colui al quale appartiene un immobile, lo occupa o ne rimove od altera i termini, per appropriarselo in tutto od in parte, o per trarne altrimenti profitto »; e lo punisce (art. 437) con la prigionìa da quattro mesi ad un anno; o da un anno e tre mesi se il reato è stato commesso con violenza o minaccie contro le persone, o da più persone di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone non armate; oltre le pene per i reati *contro la vita e la integrità personale* altrui, secondo le norme stabilite pel concorso di più reati e di più pene.

Anche il De Falco ha formato dell'*usurpazione* un Capo

---

(1) Verbale 66 nel vol. II dell'opera « *Il Progetto* ecc. »; Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) La Seconda Commissione, seguendo i dettati della scienza (n. 457) ha formato una ipotesi speciale dell'*occupazione di un immobile*, all'infuori della rimozione di termini, o di altro mezzo; ed in quest'ordine di idee fu seguita dai successivi Progetti.

a parte (Capo IV, articoli 530 e 531 del Progetto 30 giugno 1873) e la fa consistere nell'occupazione dell'altrui proprietà immobile *per usurparla* in tutto od in parte. Della rimozione od alterazione di termini od abbattimento di mura, siepi, ricinti, fa una circostanza aggravante che porta l'aumento di un grado della pena minacciata all'*occupazione* (il carcere da tre mesi ad un anno). Un'ulteriore aggravante la fa scaturire dalle violenze, minaccie, ecc.; nel qual caso commina la pena del carcere da uno a tre anni. Però prevede un'altra ipotesi di rimozione di termini, quando cioè sia commessa *senza fine di lucro* e la punisce (articolo 580) col carcere da tre mesi ad un anno.

Esclude dall'usurpazione la turbativa di possesso e la deviazione di acque.

Il VIGLIANI nell'articolo 442, n. 1 e 443 del Progetto 24 febbraio 1874 seguì lo stesso ordine di idee della Seconda Commissione, aggiungendo alla pena corporale anche la pecuniaria. Il Senato accolse integralmente le proposte del VIGLIANI (art. 450, 451 del Progetto 25 maggio 1875).

Lo ZANARDELLI (art. 392, n. 1, e primo capoverso, del Progetto anno 1882 a maggio 1883) ed il SAVELLI (art. 386, n. 1 e primo capoverso, del Progetto 26 novembre 1883) accettarono gli anzidetti criterî, modificandone soltanto la lezione. Si dichiara nei due Progetti essere « punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquant'una a tre mila lire chiunque occupa l'altrui proprietà immobiliare senza il consenso del *possessore* (1). o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte, o per trarne profitto ». Ove sia intervenuta violenza o minaccia, ecc. è applicata la prigionia da tredici mesi a cinque anni e la multa da mille duecento cinquant'una a cinque mila lire, salve le pene per gli omicidi e le lesioni personali, secondo le norme stabilite pel concorso di delitti e di pene (2).

§ 2.

Della deviazione d'acque.

467. — Altra specie dell'usurpazione, cioè dell'occupazione dell'immobile altrui a scopo di lucro, è la *deviazione di acque*, perchè anche i corsi d'acqua sono immobili giusta le leggi civili (art. 412, Cod. civ.).

Il reato di deviazione di acque presuppone che si operi sopra una cosa immobile per impossessarsi di acque con la coscienza

(1) Il VIGLIANI ed il Senato dicono: senza il consenso del *proprietario*.
(2) Veggasi il n. 477 in fine.

della illegittimità del fatto, ed ha per suo criterio essenziale la *diversione,* cioè la *deviazione* dell'acqua dal suo corso ordinario, senza che ne sia estremo necessario il danno effettivamente recato, o l'utile effettivamente ottenuto. L'evento violatore del diritto è comparso, come nota giustamente il CARRARA, tostochè l'acqua è *deviata* dal suo letto, anche prima ch'essa sia giunta al campo dove indebitamente si voleva condurla (1).

I criteri misuratori di esso si desumono da due distinte considerazioni, e cioè: — dalle *condizioni giuridiche* dell'acqua divertita; — dal *concorso* o dal *non concorso di un diritto* in chi la devia.

La quantità *naturale* di questo reato, cioè il danno *immediato,* è minore se l'acqua è *privata,* maggiore se *pubblica;* perchè in questo secondo caso vi è la lesione di un diritto *naturale,* del diritto cioè che tutti i cittadini hanno sulle pubbliche acque.

Ne è minore la quantità *politica,* cioè il danno *mediato,* se l'agente aveva dei *diritti* sull'acqua pubblica o privata. Quando colui che la devia senza opposizione crede in buona fede di esercitare il suo diritto, questa buona fede esclude ogni dolo ed ogni criminosità dal suo operato. Se al contrario agisce maliziosamente ed ha la coscienza di usurpare almeno in parte l'altrui rimane la criminosità del fatto, ma resta nei limiti di un semplice abuso e deve punirsi più mitemente.

Però la qualità di *pubblica* dev'essere cercata nell'*acqua* e non nel *fondo* dal quale scaturisce o su cui trascorre. Il fondo può essere privato e l'acqua essere pubblica perchè destinata al pubblico servizio; il fondo può essere dello Stato o di qualche pubblica amministrazione e l'acqua considerarsi come privata.

468. — Il Legislatore toscano prevede tre ipotesi di deviazione d'acque. La prima (art. 422) riguarda « chiunque, senza averne il diritto, diverte dolosamente acqua di pubblica ragione »; ed è minacciata la pena della multa fino a mille lire, alla quale, nei casi più gravi, si aggiunge la carcere fino a sei mesi.

La *diversione* (della quale parola nel numero precedente ho dato il significato) può comprendere tutto il volume dell'acqua, come una parte di essa; e nell'uno e nell'altro evento si verifica il delitto per le generali espressioni della legge.

Il PUCCIONI presenta la questione se nella parola *diverte* sia compreso anche il precario impossessamento di una porzione dell'acqua o con l'attingerla con vasi, o col prenderla mediante emis-

---

(1) *Programma,* Parte Speciale, § 2442.

sarî speciali provvisoriamente creati, o con tromba a pressione: ed esterna l'avviso che la lettera della legge non contrasti una tale estensione e vi converga lo spirito, poichè essendo scopo del Legislatore l'impedire che si usurpi l'acqua di pubblica ragione, è agevole l'intendere che il tempo consumato e il modo adottato per ottenerla non distruggano l'usurpazione, ma producano un danno minore (1).

Il CARRARA (§ 2441) si ferma all'ipotesi di chi prende l'acqua a secchie ed oppugna l'avviso del PUCCIONI, perchè applicando la dottrina che si *diverta* un torrente col prendere l'acqua a secchi, si andrebbe a ritroso del principio del giure pubblico che consente libero l'uso della proprietà pubblica purchè non si tolga dalla sua destinazione. Quanto all'ipotesi degli emissarî speciali o della tromba a pressione mantiene il silenzio.

A dire il vero in entrambi i casi posti innanzi dal degnissimo interprete del Codice toscano, parmi che all'interpretazione da esso data si opponga il significato della parola *divertire,* che equivale a cambiare all'acqua il corso che la natura o il fatto dell'uomo avevano assegnato alle acque fluenti, dandogliene un altro. In altri termini: io credo che si debba avere riguardo al *letto* dell'acqua fluente, in modo da formargliene un altro, in modo o precario o stabile o parziale o completo. L'*estrazione* dell'acqua in qualsivoglia modo si verifichi non può, secondo il modesto mio avviso, comprendersi nella *distrazione,* nella *deviazione.* Perciò convengo pienamente nell'avviso del PESSINA (ma unicamente nella interpretazione del Codice toscano. v. n. 471) che l'usurpazione di acqua non sia a confondersi con l'*aquae haustus*, che è appunto l'*estrazione* (2), la quale potrà costituire un reato, fors'anche il reato di furto quand'avvenga, come pensa il CARRARA, in una data località ed in certe condizioni eccezionali, come in tempo di siccità o di assedio, o l'acqua (a modo di esempio) di una cisterna avesse un *valore venale,* oppure lo avesse per certe sue proprietà medicinali, o per certe potenze chimiche; non certamente il reato in esame.

La parola *dolosamente* aggiunta alle altre *senza averne il diritto* tende ad escludere ogni fatto appoggiato al diritto, o all'opinione del diritto professato in buona fede, come pure ciò che nasce da colpa.

Il Legislatore nè enumera nè indica in via di esempio quali siano i casi più gravi, che autorizzano un aumento di pena;

---

(1) *Il Codice penale toscano illustr.*, vol. V, pag. 277.
(2) *Elementi di Diritto penale,* vol. II, pag. 233; Napoli, 1883.

onde il giudizio è interamente lasciato al prudente arbitrio del Magistrato.

469. — La seconda ipotesi del Codice toscano è quella contenuta nell'articolo 423, e riguarda « chiunque avendo il diritto di divertire acqua di pubblica ragione, dolosamente costruisce o fa costruire bocche, cateratte, o condotti, di una forma differente da quella stabilita o di una capacità eccedente la giusta misura, o in altro modo si procura una quantità d'acqua maggiore di quella dovutagli »; e si minaccia la metà della pena prescritta dall'articolo precedente.

Questa disposizione di legge si appoggia alla dolosa infrazione dei patti, che determinano la quantità dell'acqua di pubblica ragione conceduta ai privati, infrazione basata al pravo scopo di pregiudicare la proprietà pubblica per risentirne utile o favore.

470. — Nell'art. 424 il Legislatore toscano si occupa dell'usurpazione dolosa dell'acqua di ragione *privata* avvenuta per il fatto di colui che manca di ogni diritto a servirsene; o per il fatto di essersi procurata una quantità maggiore di acqua di quella ch'era permessa (1). I due fatti preveduti negli articoli precedenti relativi all'acqua di pubblica ragione sono previsti dal Legislatore rapporto all'acqua di ragione privata. La pena minacciata al primo caso, cioè alla diversione dolosa di acqua privata, la multa da dieci a cinquecento lire e nei casi più gravi la carcere fino a tre mesi: la pena minacciata al secondo caso, cioè alla costruzione di bocche, cateratte, ecc., la multa da dieci a dugento cinquanta lire, e nei fatti più gravi la carcere fino a quarantacinque giorni.

471. — La prima delle figure speciali di questo reato giusta il Codice sardo (articoli 678, 679), è l'*estrarre* o far estrarre, senza alcun titolo, da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto, acqua non dovuta col *divertirla* in qualunque uso. A questa ipotesi, parmi non si attaglino le considerazioni che ho fatte più sopra circa l'*estrazione* dell'acqua. Il Pessina, come ho già detto (n. 468), afferma non dovere l'usurpazione d'acqua essere confusa coll'*aquæ haustus*. In *jure constituendo* e giusta i termini del Codice toscano un tale avviso, corrispondente ai dettati della scienza, potrà essere accolto;

---

(1) Nell'ipotesi preveduta dall'art. 424 il reato è d'azione privata e non è ammessa la querela, quando l'offeso abbia già intentato per lo stesso oggetto l'azione civile (art. 428).

ma parmi debba respingersi nell'interpretazione del Codice sardo, che nella sua formola generica parla di *estrazione*. Se richiede che quest'acqua sia *divertita* in qualunque uso, ciò deve avvenire dopo che sia stata *estratta*. Nel concetto del Legislatore sardo è l'*estrazione* a cui deve aversi riguardo, non la *deviazione;* ond'è che quando l'acqua abbia il carattere di *fluente,* formi cioè parte di un cavo, di un fiume, di un torrente, di un rivo, di un canale o di un acquedotto, il reato sussiste quand'anche sia *estratta,* nulla importando che il *corso* ne rimanga intatto, sia o non sia *deviato*.

La seconda figura è il rompere o smuovere, per tale scopo di diversione d'acqua, dighe o paratoie o simili manufatti, esistenti lungo qualche fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto. L'essere stato compreso dal Legislatore questo modo speciale di ottenere la diversione dell'acqua appoggia l'avviso precedentemente esposto, che cioè nei sensi del Codice sardo anche l'*aquæ haustus* presenta i caratteri del reato in esame.

Altre figure sono quelle: — di porre ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri possono avere sulle acque; — di usurpare qualsivoglia diritto sul corso delle medesime; — di turbare il legittimo possesso altrui sulle acque; — infine, la costruzione dolosa per opera di coloro che hanno diritto ad estrazione o ad uso delle acque, di bocche, o paratoie, o condotti, in una forma diversa da quella stabilita, o di una capacità che eccede la misura dei diritti.

La pena di siffatto reato è quella del carcere estensibile ad un anno e la multa sino a lire cinquecento; le quali pene possono anche essere inflitte separatamente.

472. — *Giurisprudenza pratica sugli articoli anzidetti del Codice sardo.*

I. Chi diverte a suo profitto l'acqua dal fondo altrui facendola fluire nel colatore da cui entra nel fondo di sua ragione, commette il reato previsto dall'art. 678, nn. 2 e 4 del Codice penale (Cassaz. di Milano 31 marzo 1865, Ric. De Amici, *Legge*, anno 1865, 521).

II. I casi previsti dai numeri 3 e 4 dell'art. 678 del Codice penale sono applicabili ai coutenti delle acque, sul cui corso vengono a compiersi i fatti impeditivi del diritto o turbativi del possesso che altri possono avere sulle medesime, del pari che a coloro che non abbiano diritto ad usarne; mentre l'art. 679 scritto per gli utenti in particolare contempla un caso nuovo in aggiunta a quelli previsti nell'articolo precedente sotto il rapporto delle usurpazioni di acque che possono verificarsi. Questi concetti corrispondono sia al letterale significato delle parole usate

dal Legislatore, sia allo spirito ed alla ragione logica, che ha presieduto alla loro sanzione (Cassazione di Torino 27 maggio 1881, Ric. Della-barbara, Est. Perocchio — *Giur. pen.*, anno 1881, 209).

III. Il comproprietario di una roggia che con danno dell'altro comproprietario estrae l'acqua in giorni diversi da quelli stabiliti nel suo titolo, deve ritenersi avere ciò fatto in tali giorni senza titolo; ed è perciò colpevole del reato previsto dall'art. 678, n. 1, Codice penale (Cassaz. di Torino 23 luglio 1881, Ric. Vismara, Est. Pinelli — *Giur. pen.*, anno 1881, 251).

IV. L'acquarolo al servizio di alcuni utenti di un'acqua che contestano al Comune la facoltà di regolare la distribuzione dell'acqua stessa, distribuendola in modo diverso da quello voluto dal Comune colla persuasione di esercitare un diritto spettante agli utenti, può ritenersi colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articoli 287, 288, Cod. pen.), ma non del reato previsto dall'art. 678 Codice stesso (Cassaz. di Torino 21 gennaio 1883, Ric. Tarditi, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1883, 110).

V. Non commette alcun reato il proprietario che fa eseguire scavi nel proprio fondo per approfittare delle acque sorgive defluenti a favore di altri; perchè colui che ha la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante, e di tutto ciò che trova sopra e sotto la superficie (art. 440, Cod. civ.). Questo fatto avrebbe potuto dar luogo all'azione civile ai sensi dell'art. 578 dello stesso Codice civile (Cass. di Palermo 26 giugno 1885, Ric. Tita, Est. Fileti — *Giur. pen.*, anno 1886, 264).

VI. Colui che con un'intappata posta attraverso una roggia sottrae acqua a lui non ispettante, commette il reato previsto dall'articolo 678 Cod. pen. (Cass. di Torino 30 gennaio 1886, Ric. Desenzani, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1886, 141).

VII. Per l'esistenza dei reati previsti dall'art. 678 Codice penale è necessario il dolo nell'agente (Cassazione di Torino 30 gennaio 1886, Ric. Gramegna, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1886, 184).

473. — Il reato di deviazione d'acqua nei varî Progetti del nuovo Codice penale si presenta sempre con l'identica formola escogitata dalla Prima Commissione: « *Chiunque, senza diritto od oltre il suo diritto* e per *procacciarsi un indebito vantaggio* devia acque pubbliche *o private*, ecc. » — Il Progetto Zanardelli-Savelli alla parola *vantaggio* sostituisce l'altra *profitto*.

La Prima Commissione colloca la deviazione d'acqua fra le ipotesi di appropriazione indebita, al pari della rimozione di termini (n. 466) e la punisce (art. 380, lettera *b*, Progetto 17 maggio 1868) colla detenzione da tre mesi a due anni; e se fu commessa con violenza contro le persone, colla prigionia da uno a tre anni; coll'aggiunta in ogni caso della multa da cinquanta

a cinquecento lire (§ 2). Ove non sia intervenuta violenza, o il danno non ecceda le lire venti, o si tratti di deviazione d'acqua privata, si procede soltanto a querela di parte (§ 3).

La Seconda Commissione, il Progetto VIGLIANI, il Senatorio ed il Progetto ZANARDELLI-SAVELLI (1) fanno di questo reato un'ipotesi dell'usurpazione, e lo puniscono di conformità alla rimozione di termini (n. 466).

Il DE FALCO nel suo Progetto 30 giugno 1873, come ho notato (n. 466), seguendo il sistema del Codice sardo ed adottandone sostanzialmente le varie ipotesi lo colloca fra i reati contro la proprietà *senza fine di lucro* (art. 579) e lo punisce col carcere da tre mesi ad un anno e con multa fino a lire cinquecento, pene che possono essere inflitte anche separatamente.

§ 3.

Della turbativa di possesso.

474. — La *turbativa di possesso* può avere (come la rimozione di termini) tre scopi: — o quello di esercitare un preteso diritto, e in questo caso costituisce il reato di ragione indebitamente fattasi; — o di acquisire a sè il possesso dello stabile posseduto da altri, e costituisce un'ipotesi di vera e propria usurpazione; — o di sfogare un animo pravo per vendicarsi, e costituisce un'ipotesi di danno dato.

Come ipotesi di usurpazione (e sotto questo punto di vista soltanto devo per ora esaminarlo) si compone di tre estremi: — l'atto materiale per parte dell'agente; — il possesso pacifico del soggetto passivo; — l'animo.

Quanto al primo estremo, l'atto materiale può essere rappresentato da qualunque atto esterno col quale si eserciti in qualsiasi modo, purchè *materialmente,* un diritto patrimoniale e reale sullo stabile altrui, o si disturbi un tale esercizio nel possessore.

Quanto al secondo estremo, il possesso di un diritto patrimoniale e reale che si pretende turbato deve essere *pacifico* nel possessore che se ne lagna. Se era promiscuo, se era contrastato, non può sorgere la nozione di questo reato, in ordine al quale non deve dimenticarsi la regola che *qui continuat non attentat.*

Finalmente l'*animo* deve essere quello di acquisire a sè il possesso dello stabile posseduto. Ove però la turbativa di possesso siasi svolta in una asportazione di oggetti altrui, sorge il titolo di furto (2).

---

(1) Veggasi il n. 477 in fine.
(2) CARRARA, *Programma,* Parte Speciale, § 2432.

475. — Il Codice toscano prevede la turbativa di possesso nell'art. 426 e ne rende responsabile « chiunque per via di fatto turba il possesso altrui, od abbia per oggetto beni di suolo, o fabbriche, od altre opere manufatte, o diritti di servitù reale o personale »; e la punisce colla pena minacciata alla rimozione di confini, cioè colla multa da cinquanta a mille lire, aggiunta, nei casi più gravi, la carcere fino a sei mesi. Il reato è di azione privata e non si ammette la querela, se l'offeso ha già intentato per lo stesso oggetto l'azione civile (art. 428).

Il CARRARA è d'avviso che non essendo da quest'articolo definito il turbato possesso secondo le condizioni dell'*animo*, il Legislatore abbia voluto allargare codesto elemento (§ 2432). Ma il PUCCIONI ritiene che l'*animo* sia esclusivamente quello di *far lucro* (1). E parmi sia più nel vero, perchè il Codice toscano colloca questo reato fra i delitti contro gli averi altrui commessi *per cupidigia di lucro* (2)

476. — Il Codice sardo contempla l'ipotesi della turbativa di possesso sotto il punto di vista di reato *contro la proprietà*, solo nel caso che sia commesso su acque altrui. Altre ipotesi, sempre sotto questo punto di vista, il Legislatore non prevede (n. 471).

477. — La Prima Commissione (nei Progetti del nuovo Codice penale) non si è occupata di questo reato come reato *contro la proprietà*.

La Seconda Commissione, l'ho notato più sopra (n. 466), ha formato un Capo a parte dell'usurpazione. Quale figura di questa ha posto anche la turbativa di possesso; ma mentre, quanto all'occupazione, alla rimozione di termini ed alla deviazione di acqua, ha ritenuto essere condizione costitutiva di questi reati l'animo di appropriarsi l'immobile altrui o di trarne profitto nei riguardi della turbativa di possesso ritenne essere sufficiente a costituire l'usurpazione la violazione del pacifico possesso altrui commessa col mezzo della violenza, indipendentemente quindi dall'animo di locupletazione (3). Fu perciò che nel mentre la rimozione di termini

---

(1) *Il Codice penale toscano illustr.*, vol. V, pag. 275, 283.

(2) Il Codice toscano nell'art. 427 fra i reati contro la proprietà di beni immobili per cupidigia di lucro pone anche « qualunque maniera di caccia o di aucupio, nei fondi altrui, che non siano spogliati e costantemente sodi, senza licenza del proprietario o di chi lo rappresenti »; e punisce il fatto, a querela di parte, colla multa fino a lire centocinquanta. Ma provvedendo in proposito le leggi speciali sulla caccia, opino col PUCCIONI (pag. 285) che quest'articolo sia rimasto abrogato; quindi trovo di non dovermene occupare.

(3) Seduta del 2 febbraio 1880; Verbale 66 nel vol. II dell'opera « *Il Progetto* ecc. »; Firenze, Stamperia Reale, 1870.

e la deviazione d'acque comprese in un solo articolo, il 436 del suo Progetto 15 aprile 1870, della turbativa di possesso formò un articolo speciale, il 438, contenuto nello stesso Capo *Dell'usurpazione*. « Con le stesse pene (si esprime in quest'articolo 438) stabilite nel precedente articolo (1) è punito chiunque turba con violenza il pacifico possesso altrui, quando il fatto non costituisca il reato preveduto dall'art. 173 » (cioè *esercizio arbitrario delle proprie ragioni*).

Il De Falco nell'art. 579 del suo Progetto 30 giugno 1873 ha adottato il concetto del Codice sardo.

Il Vigliani invece, è entrato nell'ordine di idee della Seconda Commissione, prescrivendo (art. 444, Progetto 24 febbraio 1874) che « con le pene stabilite nel precedente articolo (cioè quelle minacciate all'usurpazione) è punito chiunque turba con violenza il pacifico possesso *dell'altrui proprietà immobile* », quando il fatto non costituisca un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Quest'articolo fu integralmente accolto dal Senato (art. 452, Progetto 25 maggio 1875).

Lo Zanardelli prevede l'ipotesi nell'ultimo capoverso dell'art. 392 (Progetto anno 1882 a maggio 1883), ove dichiara che « chiunque turba con violenza contro le persone l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili, è punito, quando il fatto non costituisce il reato previsto dall'art. 162 *(esercizio arbitrario delle proprie ragioni)*, con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a tre mila lire.

Il Savelli credette invece di farne un articolo speciale (articolo 387 del Progetto 26 novembre 1883) accogliendo però integralmente la formola dello Zanardelli.

Entrambi poi negli articoli 395, 390 dei rispettivi Progetti hanno una disposizione che si riferisce all'occupazione, alla rimozione di termini, alla deviazione d'acque ed alla turbativa di possesso, secondo la quale disposizione le pene sono aumentate di un grado contro tutti coloro che hanno preso parte al delitto, quando i fatti sono commessi « con saccheggio, distruzione, devastazione, od in occasione di violenza o resistenza alla pubblica autorità, od in una riunione di dieci o più persone ».

---

(1) Vedi i nn. 466, 473.

TITOLO SECONDO

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE O MOBILIARE PER FINE DI VENDETTA

CAPITOLO UNICO

Del danno volontariamente dato.

SOMMARIO.

478. *Il* danno volontario *secondo la Legislazione romana.*
479. *Nozione del danno volontario e suoi criteri secondo la dottrina.*
480. *Criteri misuratori della quantità* politica *del danno volontario.*
481. *Il* danno dato *nel Codice toscano: danno dato* semplice (*art.* 448, 449).
482. *Il danno dato* aggravato *secondo lo stesso Codice* (*art.* 450).
483. *Altre disposizioni del Codice toscano sul danno dato* (*articoli* 451-453).
484. *Il danno dato* semplice *nel Codice sardo* (*art.* 672).
485. *Il danno dato* aggravato *giusta il Codice stesso* (*articoli* 673, 681).
486. *Il Legislatore sardo prevede in modo speciale anche il danno sugli animali* (*art.* 675-677).
487. *Osservazioni su queste ultime ipotesi.*
488. *Altre ipotesi del Codice sardo in tema di reati contro la proprietà.*
489. *Giurisprudenza pratica sul danno dato secondo il Codice sardo: sul danno mediante pascolo ed abbandono di animali.*
490. » » *circa il danno altrimenti dato.*
491. » » *sul danno dato agli animali.*
492. » » *sull'interpretazione dell'articolo* 687 *del Codice sardo.*
493. *Il danno dato nei Progetti del nuovo Codice penale.*

478. — L'idea di un'offesa recata alla proprietà altrui senza scopo di locupletazione, ma al solo intento di *nuocere ad altri* e con ciò sfogare un odio contro la persona del proprietario e procurarsi una vendetta, si estrinseca in quel titolo di reato che tutti i criminalisti chiamarono *danno dato per ingiuria* (*dammum injuria datum*).

Nel Carme Decemvirale si trova enunciato il solo principio della riparazione. *Rupitias qui injuria faxit, sarcito.* Ma posteriormente la *Lex Aquilia* avvisò come *delictum privatum* il *dammum injuria datum,* enumerando i varî casi in cui al debito della riparazione si aggiungeva quello della penalità pecuniaria, sia del duplo, sia del quadruplo. Così l'*actio arborum furtim*

cæsarum dava diritto al duplo e si trasformava in *actio furti* quando si fosse avverata la *lucri faciendi causa* (1); era tenuto al quadruplo chi traeva profitto da grande sventura, come incendio, rovina, ecc., per danneggiare altrui (2); era punito col duplo il gittare dall'alto qualche cosa in maniera da cagionare dei danni alle altrui cose o persone (3). E se trattavasi di danno commesso da multitudine, *coactis hominibus in turba,* o trattavasi d'incendio, aveva luogo il *publicum judicium.* Sotto gli Imperatori poi alcuni danneggiamenti furono per eccezione avvisati come *crimina extraordinaria.* Così la recisione degli alberi fruttiferi fatta di notte-tempo dava luogo all'*opus publicum* per gli *humiliores,* ed alla *relegatio* od altra pena minore per gli *honestiores.* Ed era punita severamente la violazione degli acquedotti, delle fonti, delle pubbliche vie, la rottura degli argini del Nilo; il che mostra come elementi estrinseci dessero gravezza di reato degno di pena pubblica al danneggiamento criminoso.

Onde si può dire che il danneggiamento nella legislazione Romana era incriminato, non nell'aspetto di un reato sociale, ma in quello di un reato puramente privato, che dava luogo ad una pena pecuniaria, purchè volontario; e solo in certi casi gravi di pericolo generale era guardato dal punto di vista dell'incriminazione pubblica.

479. — La nozione del danno dato era in generale ristretta ai soli guasti arrecati agli immobili. Sia che si considerassero i mobili come di minore importanza, sia che si considerasse che il proprietario può vigilare e custodire personalmente il suo mobiliare, quasi tutti gli istitutisti posero il *danno dato* nella classe dei delitti *contro gli immobili.* Ma le moderne teorie vi comprendono anche il guasto recato ai *mobili,* non facendo alcuna distinzione fra l'un danno e l'altro.

Il danno dato *per ingiuria* viene a costituirsi su questi due concetti: — che il danno dell'altrui proprietà sia *fine a sè stesso;* — che non sia commesso con mezzi pei quali degeneri in più gravi malefizi.

Il danno che esprime non qualsiasi nocumento, ma soltanto ogni distruzione o degradazione della proprietà, occorre sia stato *fine a sè stesso;* se avvenne per *fine di lucro* sarà *mezzo* al furto. Il *dolo specifico* quindi dev'essere quello, che l'agente non

---

(1) L. 7, pr. Dig. *ad Leg. Aquil.*
(2) L. 1, pr. id. *de inc. ruina et naufrag.*
(3) L. 5, § 5, id. *de his qui effud.*

si trattenga dal compiere l'azione danneggiatrice, *sapendo di danneggiare,* o, in altre parole, *sapendo* di compiere sull'altrui cosa un'operazione alla quale non *ha diritto;* concetto che è adeguatamente espresso dalla formola romana *dammum injuria datum,* vale a dire *dammum datum non jure.*

Bisogna inoltre che il fatto non trascenda in un reato più grave, sia per i modi, come incendio, mina, guasto d'argini, e via dicendo; sia per la natura della cosa danneggiata.

480. — La quantità politica del *dammum injuria datum* si aumenta per la concomitanza di alcune circostanze che lo qualificano non nell'*intrinseca* sua gravità, ma nel rapporto del maggiore *allarme* o di un interesse *universale diretto.* Perciò assumono il carattere di criteri misuratori della quantità politica (cioè del danno *mediato*) di codesto malefizio: — il *soggetto passivo* — la *causa* — i *mezzi* — le *persone.*

Più particolarmente si aumenta in ragione del *soggetto passivo* se cade su cose di pubblica spettanza, che però non lo facciano degenerare in un diverso titolo; — in ragione della *causa,* se fu commesso per vendetta di un *atto pubblico;* — in ragione del *mezzo,* se fu eseguito mediante scasso, scalamento o falsa chiave, o se i danneggiatori erano muniti di armi; — in ragione delle *persone,* se fu commesso da più di due individui riuniti a codesto fine.

Tranne queste speciali accidentalità, il *danno dato* subisce il criterio misuratore della sua quantità *naturale* dall'importanza e valore della cosa danneggiata (1).

481. — Il Codice toscano nell'articolo 448 contiene la nozione giuridica del delitto di *danno dato,* e ne chiama debitore « chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge o altrimenti danneggia cose altrui, o delle quali non ha diritto di disporre ».

Come appare manifesto esso non distingue in modo alcuno nè in quanto alla nozione, nè in quanto alla pena tra danno di immobile e danno di mobile; e tutto riduce all'intenzione di sfogare odio, e nuocere ad altri anzichè di procacciarsi un lucro.

La parola *dolosamente* esclude l'esercizio dell'azione penale per *colpa.* Le parole *cose altrui* comprendono tanto le animate quanto le inanimate. Le parole *delle quali l'agente non ha diritto di disporre* si riferiscono alle cose possedute da altri non in piena proprietà, ma in usufrutto, uso, abitazione, ecc.

Soggiunge poi il Legislatore che cessa l'azione di *danno*

---

(1) Carrara, *Programma,* Parte Speciale, § 2451.

dato, quando il fatto cade sotto il titolo di un altro delitto minacciato di pena più grave. Questo riserbo tende ad escludere il danno arrecato mediante incendio, inondazione, ruina, ecc.

Nel minacciare la pena il Legislatore ha creduto di doverla misurare in ragione del pregiudizio arrecato. E così (art. 449) è punito col carcere fino ad un mese se il danno non eccede cento lire; da uno a tre mesi se eccede le cento, ma non le trecento; da tre mesi ad un anno se eccede le trecento, ma non le mille; da uno a due anni se eccede le mille, ma non le due mila; da due a tre anni se eccede le due mila.

482. — Ma il *danno dato* può aumentare a seconda delle circostanze, come ho detto più sopra (n. 480), la sua quantità politica. Il Legislatore toscano si è di ciò preoccupato, e nell'articolo 450 ha enumerato parecchie ipotesi, al verificarsi delle quali la pena del danno volontariamente dato non può essere minore di un mese, nè maggiore di un anno.

Nella prima ipotesi si prevede il caso che il danno sia commesso sopra edifizi od altri oggetti, in qualunque maniera destinati all'esercizio della religione dello Stato. — Nella parola *edifizi destinati alla religione dello Stato* il Legislatore ha voluto comprendere le chiese, le cappelle, anche rurali e private, le sagrestie, i vestiboli, come facienti parte dei medesimi edifizi, purchè questi siano dedicati al culto della religione cattolica. Però con i principii del nuovo Diritto pubblico interno italiano, fra i quali la libertà di coscienza e il rispetto a tutti i culti, a questa disposizione deve darsi un'interpretazione estensiva e quindi deve riferirsi ad ogni edifizio, che *in qualunque maniera* sia destinato a *qualsiasi* religione. Un'interpretazione letterale ripugnerebbe ai detti principii e sarebbe contraria alle conquiste dello spirito moderno. — Nella parola *oggetti* sono da comprendersi i vasi sacri, le reliquie, le immagini, gli arredi, *ogni cosa* insomma che sia destinata in *qualsiasi* maniera all'esercizio di *qualsiasi* religione.

La seconda ipotesi riguarda il danno commesso su cimiteri o monumenti sepolcrali; espressioni che colpiscono, come osserva ottimamente il Puccioni (1), tutte le cause che hanno o possono avere mosso l'agente alla prava azione, diverse da quelle indicate dall'art. 221, compreso fra i delitti *contro l'ordine pubblico* e che riguarda un fatto influenzato dal pravo animo di oltraggiare la memoria, o la religione, o la nazione dei *defunti.* Nell'ipotesi

(1) *Il Codice penale toscano illustrato,* vol. V, pag. 354.

in esame l'animo pravo dev'essere diretto non contro il defunto, o la sua memoria, o la sua religione, o la sua nazione, ma contro i *viventi* legati al defunto per consanguineità, affinità, od amicizia.

La terza ipotesi si riferisce al danno commesso su pubblici monumenti *d'ogni genere,* o sopra oggetti appartenenti a *pubbliche* collezioni di lettere, d'arti, o di scienza. Le parole *d'ogni genere* comprendono tutti i monumenti, di qualunque natura essi siano, pregiabili o no, purchè non appartengano a privati.

La quarta ipotesi prevede il caso che il danno sia commesso su ponti, chiaviche, strade, o loro appartenenze; sopra acquedotti, cateratte, ripe, argini, chiuse, od altri ripari o freni dell'acqua; o sopra edifizi pubblici. Quest'ipotesi comprende due separate e distinte indicazioni. La prima prende di mira i guasti fatti a ponti, chiaviche, ecc.; la seconda, quelli fatti ai pubblici edifizi. Il Puccioni (pag. 355) si chiede se i guasti della prima categoria debbano cadere sulle cose ivi rammentate che siano di proprietà pubblica, oppure su quelle di proprietà privata; e dalla circostanza che si è taciuto su questo particolare, mentre nell'ipotesi precedente si volle e si ripetè l'estremo della proprietà pubblica, esterna ragionevolmente l'avviso che il Legislatore abbia voluto comprendere i guasti, che ha noverati, tanto che siano avvenuti su proprietà pubbliche, quanto su proprietà private. Ed a ragione; perchè tali guasti hanno in sè stessi caratteri gravissimi, dimostrando da un lato selvaggia impudenza per parte di chi li commette, e dall'altro sono atti a destare allarme e timore, specie quelli che riguardano i freni dell'acqua.

Altre ipotesi sono: — che il danno sia commesso sopra apparecchi, arredi, od ornati della *pubblica* illuminazione, o dei pozzi *pubblici,* o delle *pubbliche* fonti; — su piante, sedili, od altri ornati di *pubblici* passeggi; — su macchine *pubbliche* destinate ad estinguere gli incendi; — su munizioni, armi od altri materiali da guerra appartenenti allo Stato. Le quali ipotesi non hanno bisogno di una speciale interpretazione, essendo chiarissime le parole usate dal Legislatore e di intuitiva intelligenza. Elemento essenziale si è che la proprietà sia *pubblica* o dello *Stato.*

Un'ipotesi ulteriore si riferisce al danno commesso su registri od altri documenti di pubblici uffizi, o che si custodiscono in essi; su protocolli dei pubblici notai, o su documenti, dei quali un pubblico notaio abbia per debito del suo ministero la consegna. Codesti guasti non debbono confondersi con i guasti accaduti nei pubblici edifizi, ove si custodiscono registri o documenti, perchè vi provvede la quarta ipotesi sovra indicata; nè sono da confondersi con i guasti avvenuti per cupidigia di lucro tanto su registri

o documenti di pubblici uffizi, quanto sui protocolli dei pubblici notai, o consegnati ad essi per debito del loro ministero, perchè vi provvede altra disposizione dello stesso Codice (art. 243) sulla falsità istrumentale. L' ipotesi in esame esige che l'atto criminoso non sia mosso da fine di lucro, ma da qualche altra privata e malvagia passione. Quanto ai registri o documenti non importa che abbiano caratteri di autentici e di pubblici, basta che siano affidati ad un pubblico ufficio. I protocolli notariali sono di loro natura atti autentici e pubblici; e i documenti che sono stati dati in consegna ad un notaio possono essere tanto pubblici quanto privati.

L'ultima ipotesi prevede il caso che il danno sia stato commesso *su qualunque cosa,* ognorachè il fatto abbia avuto luogo per vendetta di un *atto ufficiale;* circostanza che mostra una certa ribellione all'autorità ed alla legge e che perciò meritava di essere specialmente considerata e più severamente repressa. Prevede inoltre il caso che sia stato commesso col mezzo di scasso, scalamento o chiave falsa: onde determinare quando concorrano queste circostanze sarà necessario ricorrere alle nozioni che di esse ha offerto il Legislatore trattando del furto (nn. 211-214). Prevede finalmente il caso in cui sia stato commesso per opera di più di due persone, od anche di una sola persona, che fosse palesemente armata. Il Puccioni (1) osserva rettamente che il Legislatore avendo usato le parole *per opera di più di due persone* abbia voluto includervi il *previo concerto* al fine di commettere il danno, in coerenza all'articolo 377, lettera *b* (n. 238), poichè quando due o più persone agiscono in comune per commettere un delitto deve indursene il concerto fra esse; ben inteso che le più persone devono cooperare al fatto contemporaneamente, mentre se restasse provato che il danno fosse avvenuto a più riprese, e che in ciascun fatto non avesse contribuito l'opera di più di due di esse, la circostanza aggravante verrebbe a mancare. Nella dizione *palesemente armata* devono comprendersi le armi proprie ed improprie, purchè siano a vista di ognuno.

483. — Lo stesso Legislatore toscano dispone nell'art. 451 che il danno dato, ove non sia accompagnato da alcuna delle suindicate circostanze aggravanti e purchè non sia congiunto con un altro delitto d'azione pubblica, dev'essere perseguitato a querela di parte.

Dispone altresì nel successivo art. 352 che la pena diminuisca

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato,* vol. V, pag. 358, 359.

della metà ove il colpevole prima che cominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio abbia pienamente risarcito il pregiudizio arrecato. Questa regola già affermata pel furto *semplice*, la truffa, la frode ed altri delitti affini (1) abbraccia il danno dato tanto semplice quanto aggravato.

Stabilisce finalmente (art. 453) che nelle recidive di danno dato si possa decretare, oltre la pena del carcere, la sottoposizione alla vigilanza della polizia. Con questa disposizione non ha voluto certamente derogare alle norme generali sulla recidiva prescriventi un aumento di pena, le quali devono, appunto per la loro generalità, rimanere ferme anche nel malefizio in esame.

484. — Il Legislatore sardo del *danno dato*, nei sensi della dottrina e nell'ordine di idee del Codice toscano, si occupa anzitutto nell'articolo 672, ove comincia con una formola generale, concernente coloro che *senza alcun titolo* avranno *volontariamente* cagionato guasto, danno o deterioramento *qualunque* in un fondo altrui. Prevede il vero *dannum injuria datum*, cioè il danno dato *non jure*; ed esige che nell'agente vi sia il dolo specifico, la *volontà* cioè di recare danno. Esclude manifestamente il danno *colposo*.

Dopo la formola generale passa ad indicare i mezzi coi quali il danno penalmente represso deve essere dato, e premesso che dev'essere eseguito con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti, cioè incendio, rovina, saccheggio, rimozione di termini, e via dicendo, pone quattro ipotesi particolari.

Il danno può essere commesso (prima ipotesi), tagliando od abbattendo, o scavando, in qualunque luogo si trovino, alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire.

Può essere commesso (seconda ipotesi) facendovi pascolare od abbandonandovi animali (2).

Può essere commesso (terza ipotesi) distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi.

---

(1) Vedi i nn. 49 nota, 323 nota, 355, 364, 373, 392 nota, 412, 417.

(2) Quanto al pascolo, il Codice sardo nell'art. 674 contempla anche il reato di *pascolo abusivo* nel fondo altrui, *fuori dei casi* previsti nell' ipotesi in esame, e lo punisce con pene di polizia; ma col *maximum* di queste ove il colpevole abbia contravvenuto ad una precedente ammonizione datagli in conformità della legge di P. S. In caso di recidiva *può* essere inflitta la pena del carcere sino a quindici giorni, ed una multa sino a lire duecento. — La differenza fra le due

Può essere finalmente commesso (quarta ipotesi) appianando o colmando fossi o canali.

La pena è quella del carcere e della multa, da infliggersi anche separatamente a seconda delle circostanze, ed è regolata sul valore del danno emergente. Se il danno causato (prescrive lo stesso articolo 672) non supera il valore di cento lire la pena del carcere sarà estensibile ad un mese; se eccede le cento ma non superi le trecento potrà estendersi a tre mesi; se eccede le trecento non potrà essere minore di tre mesi. In ciascuno di questi casi la multa può uguagliare il doppio del danno, con che, nel caso che superi le lire cento, non ecceda le lire trecento.

Termina l'articolo colla seguente disposizione: « Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento *con incendio* od in qualsivoglia altra guisa arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, e fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli ».

Noto anzitutto che il Legislatore sardo ha voluto seguire in quest'articolo la teoria moderna che estende la punibilità del *danno dato* anche a quello arrecato alla sostanza mobiliare.

Come si è veduto più sopra, l'articolo in esame accennando ai mezzi coi quali può essere commesso il danno esclude quelli degli articoli precedenti, fra i quali v'ha l'incendio, la devastazione, la sommersione, e via dicendo. In quest'ultimo capoverso vi colloca l'*incendio* e qualsivoglia altro mezzo; soggiunge però le parole *fuori dei casi già specialmente contemplati* negli articoli precedenti. Da ciò si deve dedurre potersi recare il *damnum injuria* anche con taluno dei mezzi anzidetti; ma solo dovere essere punito con la mitezza dell'articolo 672, quando non presenti ontologicamente quel carattere di gravità che infama i reati preveduti negli articoli precedenti (1).

485. — Anche il Legislatore sardo rende aggravato il danno dato appoggiandosi ai criteri della cosa danneggiata, della per-

---

specie di pascoli consiste in questo, che nell'ipotesi in esame il dolo dell'agente deve essere diretto a *recar danno*, e nel pascolo abusivo deve invece essere diretto alla *locupletazione*. Del resto le Supreme Magistrature con molteplici decisioni hanno già pronunciato il loro giudizio su questo tema. Siccome parecchie di codeste decisioni trattano cumulativamente del pascolo come *danno dato*, e del pascolo a scopo di *lucro*, così credo opportuno di tutte riportarle per maggiore chiarezza, come le riporto più innanzi (n. 489).

(1) Veggasi anche il n. 464 quanto al danno dato mediante *rimozione di termini*.

sona dell'agente, e della causa e del tempo in cui il danno è avvenuto,

Quanto all'*ente danneggiato*, alla *causa* ed al *tempo* vi provvede coll'articolo 673, disponendo che « se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle strade, nelle piazze pubbliche, nei pubblici giardini o passeggi » la pena del carcere non debba essere minore di sei mesi ove il danno ecceda le lire cento; di un mese ove non ecceda tale somma; e la multa nelle proporzioni dell'articolo precedente, salva la facoltà nel giudice di applicare le dette pene separatamente.

Queste norme sono poi applicate nei casi in cui i reati fossero commessi di *notte* (criterio del *tempo*), oppure in odio di un pubblico funzionario, e per ragione della sua carica (criterio della *causa*).

Quanto all'aumento di pena per la *qualità della persona dell'agente* vi provvede coll'art. 681, disponendo che se i delitti (quindi i fatti punibili con pena correzionale secondo l'economia del Codice del 1859, e fra questi il danno dato) contemplati nel presente capo « sono stati commessi da guardie campestri, da guardaboschi, o da qualunque altro pubblico agente incaricato di impedirli o prevenirli, la pena del carcere, quando siavi luogo, sarà applicata al colpevole in modo che nella sua durata superi di un mese almeno, od al più di un terzo quella più grave che sarebbe applicata ad ogni altro colpevole dello stesso delitto: con che però non ecceda mai il *maximum* della stessa pena ».

Il Legislatore non distingue se le persone indicate in questa disposizione per essere punite più severamente debbano avere commesso il delitto nell'esercizio delle loro funzioni; perciò è a ritenersi applicabile l'aggravamento *pel solo fatto*, a qualunque titolo ed in qualunque circostanza lo abbiano commesso, e così tanto nell'esercizio quanto fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

486. — Lo stesso Legislatore ha voluto dettare speciali disposizioni circa il danno arrecato sugli animali, disposizioni che sono contenute negli articoli 675, 676, 677 e che riguardano tre ipotesi.

La prima ipotesi si riferisce a chiunque abbia « avvelenato cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre o porci. o pesci nelle peschiere o nei vivai »; e la pena è del carcere non minore di sei mesi (art. 675).

La seconda riguarda (articolo 676) colui che abbia « in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o deformato alcuno degli animali quadrupedi anzidetti »;

e la pena è misurata a seconda del luogo in cui il fatto è commesso. Se è commesso nei fabbricati, nei recinti, o nelle dipendenze, o nei fondi dei quali il padrone dell'animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiuolo, o socio colonico, la pena è del carcere da uno a tre mesi (art. 676, n. 1). Se è stato commesso nei luoghi dei quali invece fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico lo stesso colpevole, il carcere è estensibile ad un mese (art. 675, n. 2). Se è stato commesso in qualunque altro luogo è estensibile a due mesi (art. 675, n. 3).

La terza infine riflette (art. 677) « colui che senza necessità uccidesse, ferisse, o rendesse inservibile, o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo in cui il padrone dell'animale fosse proprietario, fittaiuolo, o socio colonico ». In questo caso la pena è la multa estensibile a lire centocinquanta; od anche, secondo le circostanze, il carcere estensibile a due mesi. Se il fatto è commesso in altro luogo la pena è la sola multa estensibile a lire centocinquanta; salvo che si tratti di volatili sorpresi dal proprietario, fittaiuolo, o socio colonico nei terreni da essi posseduti, ed uccisi *nell'istante che loro arrecano danno.*

487. — Sulle ipotesi anzidette sono opportune brevi considerazioni.

All'esistenza giuridica della prima (avvelenamento d'animali), oltre all'intenzione di recare danno, comune a tutte le ipotesi di danno dato, è necessario che l'agente abbia l'intenzione speciale di attentare alla vita dell'animale; inoltre fa d'uopo che la sostanza somministrata sia atta a dare la morte, poichè se è inoffensiva scompare l'atto materiale e non resta che un'intenzione criminosa, la quale isolata da ogni atto di esecuzione non è imputabile.

In Francia è sorta questione (e l'art. 452 del Codice del 1810 è redatto negli identici termini dell'art. 675 in esame) se l'enumerazione degli animali fatta in detto articolo sia *tassativa* od *esemplificativa*, e la giurisprudenza e gli scrittori hanno risposto per la *tassatività*, in modo che la disposizione non possa estendersi ad altre specie di animali (1).

La seconda ipotesi riguarda gli stessi animali, ma si riferisce a qualsiasi altro mezzo fuori dell'avvelenamento. L'esistenza di questo reato è sottoposta a due condizioni: — alla *mancanza di necessità;* — alla *volontà.*

Si richiede in primo luogo che gli animali nominati tassativamente nell' ipotesi precedente siano stati uccisi, feriti, resi

(1) Chauveau ed Hèlie, *Théorie etc.*, §§ 3956, 3957; Bruxelles, 1845.

inservibili, o deformati *senza necessità*. Il Legislatore non ha definito in che cosa consista questa *necessità*, perciò deve ritenersi che sia permesso di uccidere o danneggiare gli animali stessi non soltanto quando è messa in pericolo la vita di taluno, ma anche quando sia in qualsiasi guisa minacciata la sicurezza personale. Tuttavolta la sussistenza di questa necessità è subordinata ai fatti ed alle circostanze, e ne è lasciato il giudizio al prudente arbitrio del Magistrato.

In secondo luogo si richiede che il fatto sia commesso *volontariamente*. Se la distruzione o il danno all'animale avvenne per caso, o per imprudenza, o per errore, non potrebbe parlarsi di danno dato. Parmi però, che questo requisito sia superfluo, poichè quando il fatto avviene *senza necessità*, questa circostanza include implicitamente la *volontà* nel soggetto attivo. Che ciò abbia fondamento di vero si può desumere dalla circostanza che nell'ipotesi successiva sul danno ad animali domestici il Legislatore ha omesso il detto avverbio.

Quanto al luogo in cui avvenne il fatto esso non è un elemento costitutivo del reato, ma una circostanza o aggravante o attenuante.

L'ultima ipotesi comprende una seconda categoria di animali, cioè gli animali domestici. Animali domestici sono quelli che si famigliarizzano con l'uomo, e vivono di consueto intorno a lui, o nella sua abitazione. Anche in questa ipotesi si richiede l'estremo che il danno all'animale sia commesso *senza necessità;* nella quale, per la considerazione dianzi esposta, è implicitamente inclusa la *volontà* nell'autore.

488. — Discende poi il Legislatore sardo ad occuparsi di reati minori contro la proprietà; e tali sono quelli preveduti nell'articolo 687, il quale contiene le seguenti ipotesi:

1° Di coloro che lanciano pietre od altri corpi od immondizie, nei giardini o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, o pubblici edifizi, o vi fanno appositamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza;

2° di coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, da siepe o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie. Però, nel caso di passaggio, cessa questa contravvenzione, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri che di colui che passa nell'altrui fondo;

3° di coloro che senza la dovuta permissione, e fuori dei casi

di furto, spigolano, rastrellano o raspolano nei campi altrui non ancora spogliati della raccolta;

4° di coloro che avranno occasionato la morte o ferita di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi, o che avranno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione, carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci.

489. — *Giurisprudenza pratica in tema di danno dato secondo il Codice sardo — Sul danno dato mediante pascolo o abbandono di animali* (1).

I. L'abolizione degli *adempriví* ed altri usi analoghi nella Sardegna avvenuta in forza della legge 23 aprile 1865 non ha tolto vigore alle disposizioni in quell'Isola vigenti intorno alle contravvenzioni di pascolo, previste nei Regolamenti forestali, in quelle parti che non presuppongono necessariamente l'esistenza degli *adempriví* od usi suddetti (Cassazione di Torino 14 gennaio 1870, Ric. P. M. — *Monit. di Milano*, XI, 138).

II. Nei luoghi ove vige il Decreto italico 27 maggio 1811 è falsamente applicato al pascolo abusivo l'art. 674 del Cod. pen. (Cassaz. di Torino 2 febbraio 1870, Ric. Traversa — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 36).

III. Gli animali fatti abusivamente pascolare nei fondi altrui non possono considerarsi quali corpi di reato o cose che abbiano servito o fossero destinate a commetterlo, e quindi non sono soggetti a confisca. Nelle contravvenzioni questa non può essere pronunciata che nei casi indicati dalla legge; e tale indicazione manca nell'art. 674 del Codice penale (Cass. di Torino 28 dicembre 1871, Ric. De Angeli — *Monit. di Mil.*, XIII, 69).

IV. Non cessa di essere abusivo il pascolo per ciò solo che essendo una volta fondato in possesso immemorabile, con una transazione successiva fosse stato stabilito che avesse a cessare, ed a tale transazione alcuni degli interessati avessero fatto opposizione giudiziale respinta tuttavia con sentenza di prima istanza non per anco passata in cosa giudicata (Cassaz. di Torino 15 ottobre 1874, Ric. Manasse — *Monit. di Milano*, XV, 1126).

V. In materia di contravvenzione per pascolo abusivo, se dall'imputato si sollevi eccezione di diritto civile diretta a provare la proprietà del terreno in cui il pascolo avvenne, il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di sospendere il giudizio penale, sino a che non sia risoluta l'eccezione. L'apprezzamento del Magistrato che vi fu pascolo abusivo, e che in esso

---

(1) Veggasi la nota al n. 485, nella quale è esposto il motivo per cui riporto anche le massime relative al pascolo abusivo.

concorse l'elemento del dolo per parte dell'agente non può, siccome tutto di fatto, andare soggetto a censura in Cassazione (Cassazione di Roma 23 marzo 1876, Ric. Mele, Est. Canonico — *Foro Ital.*, anno 1876, 169).

VI. Per la sussistenza del reato di che all'art. 674 Cod. pen. occorre nel proprietario dell'animale la *volontà* di attentare all'altrui proprietà; mancando la quale volontà può solo essere il caso di applicare l'articolo 1154 del Codice civile. In conseguenza viola il citato art. 674 la sentenza che lo applica pur ammettendo che il proprietario dell'animale sbandato diede ordine al custode di ricondurlo al branco e che quest'ordine non potè eseguirsi per la fiera natura dell'animale (Cass. di Roma 20 marzo 1879, Ric. Argiolas, Est. Nicolai — *Legge*, anno 1879, 619).

VII. Alla esistenza del reato di pascolo abusivo negli altrui fondi occorre che sia voluto, o almeno ingenerato da evidente colpa o negligenza (Cassaz. di Napoli 4 agosto 1879, Ric. Troise, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, I, 221, 222).

VIII. Ove taluno essendo imputato avanti il Pretore del reato di pascolo abusivo eccepisse avere come abitante del Comune diritto al pascolo sul fondo in questione, il Pretore non può dispensarsi dal prendere in considerazione codesta eccezione benchè di diritto civile; nè può condannare l'imputato stesso senza dimostrare la reale e giuridica inesistenza di detta eccezione e la certezza legale e morale che il fondo fosse in assoluto possesso e proprietà del querelante, e che ogni diritto di pascolo fosse escluso nei comunisti (Cass. di Torino 26 novembre 1880, Ric. Parmigiani — *Nuovo Giorn.*, II, 30; *Rep.* Bettini, anno 1876-1880, 1565).

IX. Il reato di danno volontario per pascolo di animali nei fondi altrui e quello di pascolo abusivo a senso degli articoli 672 e 674 del Codice penale non differiscono fra loro se non in quanto, nell'uno il proposito dell'agente è quello di recar danno *per ingiuria*, e nell'altro di fare un *lucro* procurandosi senza spesa il pascolo di animali. Però il fatto in entrambi i casi conviene che sia *volontario* (Cassazione di Roma 22 aprile 1881, Ric. Josnè, Est. Chirico — *Legge*, anno 1881, II, 562).

X. Tanto nell'ipotesi del n. 2 dell'art. 672 Codice penale, quanto in quella del successivo 674, è sempre necessario il *dolo* perchè il pascolo abusivo possa essere represso in via penale. Avvenuto per negligenza, disattenzione od imprudenza, e senza dolo, dà soltanto luogo ad azione civile (Cassaz. di Roma 13 gennaio 1882, Ric. Pusaghe, Est. Chirico — *Giur. pen.*, anno 1882, 200).

XI. All'esistenza del reato di pascolo abusivo negli altrui fondi è indispensabile l'elemento della *volontarietà* (Cassaz. di Napoli 1° febbraio 1882, Ric. Nuzzo, Est. Narici — *Legge*, anno 1882, II, 825).

XII. Il pascolo abusivo con intenzione di recare ingiuria è preveduto dall'art. 672 del Cod. pen.; invece il pascolo abusivo, tanto volontario quanto accidentale, *senza però l'animo deliberato di recar danno*, cade

sotto il più mite disposto del successivo art. 674 (Cassazione di Firenze 4 marzo 1882, Ric. Guiotto, Est. Giordano — *Giur. pen.*, anno 1882, 474) (1).

XIII. Non è responsabile di danno volontario, nè di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il nuovo conduttore di un fondo se lascia pascolare i proprii animali nella zona semenzata del fittaiuolo precedente (Cassaz. di Napoli 27 marzo 1882, Ric. P. M., Est. Narici — *Legge*, anno 1883, 588).

XIV. L'imputato di pascolo abusivo sull'altrui proprietà a termini degli articoli 672 e 674 Codice penale dopo il pubblico dibattimento deve essere assolto, o condannato, o rimesso davanti il giudice civile ai sensi dell'art. 33 Cod. proc. pen., ma non può essere ammonito secondo la legge di pubblica sicurezza (Cass. di Torino 12 luglio 1882, Ric. Cesana, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1882, 352).

XV. La legge non contempla il pascolo abusivo colposo; onde questo fatto non è punibile e non può essere fondamento a sentenza di condanna (Cassaz. di Roma 24 gennaio 1883, Ric. Petrillo, Est. Ferreri — *Riv. pen.*, XVII, 343).

XVI. Il reato di pascolo abusivo di cui all'art. 674 Cod. pen. senza concorso di recidiva costituisce contravvenzione; quindi la sentenza di condanna non è appellabile (Cass. di Roma 7 febbraio 1883, Ric. Meloni, Est. Chirico — *Riv. pen.*, XVII, 536, 537; *Giur. pen.*, anno 1883, 456).

XVII. Anche per applicare l'art. 674 è richiesto, come per il precedente art. 672, che il danno cagionato al fondo altrui per pascolo abusivo sia arrecato volontariamente e non per semplice colpa o negligenza (Cassaz. di Roma 23 aprile 1883, Ric. Sanneris, Est. Canonico — *Legge*, anno 1884, I 639).

XVIII. Tanto il pascolo come mezzo di recar danno o per isfogo di vendetta, quanto quello esercito per causa di lucro, non possono essere puniti a' sensi degli articoli 672 e 674 Cod. pen. senza il concorso della *volontà*, ossia del *dolo* nell'agente. Perciò il danno arrecato nell'altrui proprietà da animali pascolanti per colpa o negligenza dei custodi dà luogo semplicemente ad un'azione civile, e non del pari all'azione penale ai termini degli articoli anzidetti, salvo il disposto dei Regolamenti locali (Cass. di Torino 9 luglio 1884, Ric. Albondi, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1884, 393).

---

(1) La Cassazione di Firenze, con questa sentenza, per includere il pascolo *involontario* od *accidentale* nella disposizione dell'art. 674, si appoggia alla circostanza che in questo articolo non si vede ripetuto l'avverbio *volontariamente*. Io credo però che l'elemento del *dolo* sia implicitamente richiesto dalla parola *abusivo*, e dalla considerazione che lo scopo dell'agente nel commettere questo fatto è il *lucro*. Quando il pascolo avviene per negligenza, disattenzione od altra colpa del custode degli animali evidentemente viene a mancare questo scopo. In questi sensi ha giudicato la Cassazione di Torino (XXVII e nota relativa).

XIX. Nel reato di pascolo abusivo, come in quello di danno volontario col mezzo del pascolo sul fondo altrui, deve concorrere la *volontà* del proprietario dell'animale (Cassaz. di Palermo 12 luglio 1884, Ric. Mantegna, Est. Pagano — *Giurispr. pen.*, anno 1884, 218; *Legge*, anno id., I, 825; *Circ. giurid.*, anno id., 15).

XX. Escluso il dolo, o ritenuta la sola colpa di non avere sorvegliato il bestiame proprio, che divagò nel terreno altrui, non è a parlarsi di pascolo abusivo (Cassaz. di Palermo 9 febbraio 1885, Ric. Tessitore, Est. Serra — *Riv. pen.*, XXII, 192; *Giur. pen.*, anno 1885, 476).

XXI. Chi conduce bestiame al pascolo in un bosco vincolato di proprietà altrui commette una contravvenzione punibile ai termini della legge forestale, ed il reato di pascolo abusivo punibile giusta il Codice penale (Cassaz. di Torino 9 aprile 1885, Ric. Pizzo, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 238).

XXII. Il reato di pascolo abusivo si distingue dal pascolo preveduto dall'art. 672 Codice penale in questo, che scopo del primo è il *lucro* dell'agente, scopo del secondo è quello di *recar danno*. La *volontarietà* del fatto è elemento necessario a costituire il reato di pascolo abusivo (Cassaz. di Roma 1° luglio 1885, Ric. Palmas, Est. Spera — *Riv. pen.*, XXII, 330; *Giur. pen.*, anno 1885, 532; *Legge*, anno 1886, I, 165).

XXIII. In difetto di dolo, quando cioè si tratti di semplice negligenza o disaccortezza non vi ha pascolo abusivo (Cassazione di Napoli 18 settembre 1885, Ric. De Cesare, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XXIII, 45; *Legge*, anno 1886, I, 319).

XXIV. Quando taluni animali vanno a pascolare nell'altrui proprietà unicamente perchè non furono custoditi con ogni diligenza dal proprietario o da chi era stato incaricato di sorvegliarli, ove ciò non avvenga dolosamente, rimane escluso il reato di pascolo abusivo (Cassazione di Napoli 9 novembre 1885, Ric. Stanco, Est. Capuano — *Racc.* Bettini, XXXVIII, 136).

XXV. Non vi ha reato di pascolo abusivo se gli animali si inoltrino nell'altrui proprietà ed ivi pascolino per sola colpa o negligenza del loro custode (Cassazione di Napoli 2 dicembre 1885, Ric. De Marco ed altri, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XXIII, 177).

XXVI. L'abbandono degli animali al pascolo sul fondo altrui è anch'esso l'effetto della volontà di chi in luogo di custodirli li lasci senza guida e scorta sul fondo stesso per trarre profitto al mantenimento delle proprie bestie. Perciò un tale abbandono dà luogo ad azione penale, e non soltanto ad azione civile (Cassaz. di Torino 9 dicembre 1885, Ric. Raggi, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1886, 12; *Legge*, anno id., I, 816) (1).

(1) Con questa decisione il Supremo Magistrato di Torino ha per un istante abbandonato la sua giurisprudenza (XVIII); però colla sentenza immediatamente successiva ha riabbracciato l'avviso delle Cassazioni di Roma e di Napoli, le quali, ripeto, mi pare siano più nel vero (XII, nota).

XXVII. L'art. 674 Cod. pen. contempla e punisce il pascolo *abusivo* ossia *doloso*, e non eziandio il pascolo *colposo* od *accidentale*, che dà luogo soltanto ad azione civile (Cassazione di Torino 15 ottobre 1886, Ric. Sbarbaro, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1886, 509; *Legge*, anno 1887, I, 98; *Riv. pen.*, XXIV, 455) (1).

XXVIII. Nel reato di danno volontario come in quello di pascolo *abusivo* occorre indispensabilmente l'estremo della *volontarietà* (Cassaz. di Roma 29 novembre 1886, Ric. Manni ed altri, Est. Chirico — *Legge*, anno 1887, I, 606).

490. — *Circa il danno altrimenti dato* (2).

I. Per aversi il reato di cui l'art. 672 Codice penale è necessario che sia commesso *senza fine di lucro:* ove ricorra questo fine, si avrà, secondo le circostanze, o il furto *semplice* o il furto *qualificato* (Cassazione di Palermo 13 aprile 1870, Ric. P. M. in causa Castelli ed altri — *Legge*, anno 1871, 775, 776).

II. Non vi ha per regola generale reato di danneggiamento (*damnum injuria datum*) se non vi sia un nocumento recato ad altri sulla cosa altrui, con obbligo di riparazione civile, e senza scopo d' utile proprio (Cassazione di Torino 29 maggio 1872, Ric. Longhi e De Benedetti, Est. Balegno — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 148).

III. Nel reato di guasti o danni volontariamente cagionati (art. 672 Cod. pen.) è rimessa al potere discrezionale del giudice la cognizione della *qualche* legittimità del titolo che rendesse opportuna la sospensione del giudizio penale, e l' ingiunzione all' imputato di provocare la decisione in sede civile (Cassaz. di Firenze 18 luglio 1873, Ric. Faclis, Est. Coppi — *Monit. di Ven.*, anno 1874, 122).

IV. Qualunque titolo con cui siasi fatto tagli in un bosco altrui esclude a favore dell'autore di essi l'applicazione dell'articolo 672 del Cod. pen. (Cassazione di Torino 12 maggio 1877, Ric. Brillada, Est. Buniva — *Foro ital.*, anno 1877, 350, 351).

---

(1) Con questa sentenza si afferma che il pascolo *abusivo* si risolve in un furto campestre tutto speciale, e perciò, come tale, volontario. L'elemento della volontarietà, si dice (e secondo me, assai rettamente) « è racchiuso ed espresso appunto nell'addiettivo *abusivo*, non potendosi fare opera abusiva *senza volontà;* perchè l'abuso è precisameute l'attività dell'uomo rivolta su un dato oggetto, e trascendente i debiti limiti, non contenuta nel proprio dovere, *male utitur, nequiter utitur permissa sibi potestate* ». — Un argomento degno di riguardo attinge la sentenza anche dal fatto dell'ammonizione che può essere inflitta al sospetto di pascolo abusivo; dall'altro che nella legge di P. S. le persone ammonite per pascolo abusivo sono collocate fra le persone *sospette;* e da quello infine che l'art. 674 commina in caso di recidiva il carcere estensibile a giorni quindici, e la multa sino a lire dugento.

(2) Vedi anche la tesi II sotto il n. 68.

V. La recisione di alberi che si faccia non a solo scopo di recar danno od ingiuria, ma bensì per trarne profitto, costituisce un vero furto e non è a considerarsi come un semplice danno dato (Cassazione di Roma 2 giugno 1879, Ric. Casacchia, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1879, 747).

VI. Il fatto del negoziante che tenga chiusa la sua bottega in tempo delle funzioni religiose non dà titolo a chichessia di guastargli l' insegna. Quindi è colpevole del delitto di guasti, di cui nell' ultimo capoverso dell'art. 672 Cod. pen., e non solamente della contravvenzione prevista dal n. 1 dell'art. 687 stesso Codice, colui che getta pietre ed atterra l'insegna di un tabaccaio perchè tiene chiuso il suo negozio durante le funzioni religiose (Cassazione di Torino 5 gennaio 1881, Ric. Ramella e Gandolfo, Est. Bagiarini — *Giur. pen.*, anno 1881, 23).

VII. Non è applicabile l'amnistia del 19 settembre 1881 ad un reato comune contro la proprietà, quale è quello contemplato dall'articolo 672 Cod. penale, sebbene commesso in occasione di una dimostrazione politica (Cassazione di Torino 1° marzo 1882, Ric. Granara, Est. Bagiarini — *Legge*, anno 1882, 634).

VIII. Nello scorzamento degli alberi altrui con intento di appropriarsi la scorza da servire per sughero è *in re ipsa* la coscienza dell'agente di recar danno al proprietario degli alberi stessi; donde il duplice alternativo reato di furto e di danneggiamento; nè può l' imputato dolersi che il Magistrato abbia applicato il titolo più grave (Cassazione di Napoli 10 novembre 1882, Ric. Parisi ed altri, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVII, 354).

IX. Chi pronuncia ingiurie contro un individuo, ed in pari tempo getta sassi e guasta la di lui proprietà commette due distinti reati sebbene determinati da una sola risoluzione criminosa, i reati di ingiuria, e di guasti, di cui gli art. 583, 672 n. 1 Cod. pen. (Cassaz. di Torino 30 dicembre 1882, Ric. Leporati ed altri, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1833, 47).

X. L'art. 672 Cod. pen. colpisce soltanto coloro che senza alcun titolo e per unico scopo di vendetta, di ingiuria o di dispetto, recano danno all'altrui proprietà. Così colui che raccoglie erba in un luogo in cui crede di aver diritto di raccoglierla non commette il reato di danno all'altrui proprietà (Cassaz. di Torino 17 luglio 1884, Ric. Cevasco ed altri, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1884, 365).

XI. Le capanne sono comprese nell'ampia locuzione di *case*, *fabbriche*, ed *altri edifizi* usata negli art. 651 e 652 Cod. pen. che ne puniscono l' incendio. L'appiccato incendio perciò ad una capanna deve essere punito ai termini dell'art. 654 Codice stesso se abitata o destinata ad abitazione. Dev'essere poi punito ai sensi dell'art. 652 se destinata ad altr' uso permanente. Deve infine punirsi colle norme dell'articolo 672 quando non sia stata costrutta per uso *permanente*, ma solo pel *momentaneo* ricovero dei custodi. Il tenue valore di essa serve a diminuire la pena, non mai a cambiare la figura del reato (Cassazione di Torino

30 agosto 1884, Ric. Larghi, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1884, 433).

XII. Il marito che spara petardi alla porta d'abitazione della propria moglie da lui vivente separata, e con tale mezzo usato malignamente danneggia la porta stessa si rende colpevole del reato di danno dato (Cassazione di Torino 30 ottobre 1884, Ric. Novella, Est. Pinelli — *Giur. pen.*, anno 1884, 470).

XIII. La condizione richiesta dall'art. 672 Cod. pen. si è che il danno sia commesso *senza alcun titolo* e non già che sia fatto anche per arrecare ingiuria; nè altro era il *damnum injuria datum* del Diritto romano (Cassaz. di Napoli 21 gennaio 1885, Ric. Coscia, Est. Capuano — *Racc.* Bettini, XXXVII, 2, 103).

XIV. Sussiste il reato di che all'articolo 672 ultimo alinea Cod. pen. quando l'albero sia in qualunque guisa deteriorato senza che occorra un danneggiamento tale da farlo perire (Cass. di Napoli 23 gennaio 1885, Ric. P. M. in causa Filissola, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XXI, 461; *Giur. pen.*, anno 1885, 500).

XV. L'affittuario di fondi rustici che congedato commette maliziosamente nei fondi danneggiamenti vandalici, tagliando e distruggendo alberi e siepi, si rende colpevole del reato previsto dall'art. 672 Codice penale, quantunque le siepi e gli alberi fossero stati da lui piantati durante la locazione (Cassaz. di Torino 2 luglio 1885, Ric. Marcheselli Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1885, 331).

XVI. È colpevole del reato previsto dall'art. 672 Cod. pen. il mezzadro che contro le buone regole d'agricoltura, e per fare dispetto al proprietario nolente, taglia boschi e piante non ancora giunte a maturazione, la quale non si compie se non dopo la cessazione del contratto di mezzadria (Cassazione di Torino 26 settembre 1885, Ric. Agazzi, Est. Perocchio — *Giur. pen.*, anno 1886, 55; *Legge*, anno id., I, 497).

XVII. Perchè a costituire il reato di danno volontario estremo essenziale è l'intenzione dolosa nell'agente di recar danno ad altri senza titolo, così nel fatto di un taglio d'alberi ordinato da un assessore municipale in forza di una deliberazione del Consiglio amministrativamente nulla non può esservi l'estremo essenziale di tale reato (Cass. di Firenze 29 ottobre 1886, Ric. Violetti, Est. Salucci — *Racc.* Bettini, XXXIX, 76; *Giur. pen.*, anno 1887, 238).

XVIII. I guasti arrecati per malvagità ai fanali o lampade destinati alla pubblica illuminazione di una città cadono sotto la più severa sanzione penale dell'art. 304 e non sotto quella dell'art. 672 del Cod. pen. (Cass. di Torino 9 marzo 1887, Ric. Bottero, Est. Biella — *Giur. pen.*, anno 1887, 142; *Mon.* di Milano, anno id., 313; *Legge*, anno id., I, 711).

XIX. Nel reato di danno dato può il giudice ragionare soggettivamente nella sentenza e tener conto nella applicazione della pena entro

i limiti stabiliti dalla legge della pravità d'animo nell'agente. Non è contraddittoria la motivazione della sentenza stessa la quale ritenga che il danno fu recato per *vendetta* e per *pravità d'animo* (Cass. di Torino 1° giugno 1887, Ric. Alessi ed altri, Est. Verdobbio — *Giuris. pen.*, anno 1887, 311).

491. — *Danno dato sopra animali.*

I. Il ferimento di animali non è punibile se oltre constare della *volontarietà dell'atto* non consti anche della *volontarietà degli effetti*, ossia del ferimento stesso *senza necessità* (Cassaz. di Roma 23 giugno 1876, Ric. Salvati, Est. Canonico — *Foro Ital.*, anno 1876, 324).

II. Erronea è l' interpretazione che restringe il significato della parola *necessità* nel reato di danneggiamento agli animali altrui al solo caso del pericolo personale, mentre devesi comprendere anche quello del danno irreparabile alla proprietà. Fra la prima parte e la seconda dell'articolo 677 Codice penale vi ha questa differenza: i volatili sorpresi nell'atto che recano danno alla proprietà si possono uccidere impunemente senza bisogno di provare che ciò era indispensabile alla tutela delle cose proprie; per l'impune uccisione o ferimento degli altri animali occorre invece provare che il danno non poteva evitarsi altrimenti. A costituire il reato sopra citato è necessario che l' animale sia *domestico*, ed è necessaria la *conoscenza* nel feritore di questa sua qualità (Cassazione di Firenze 11 luglio 1877, Ric. Girardi, Est. Cartadepani — *Temi Ven.*, anno 1877, 362).

III. Per gli effetti di cui l'art. 677 Cod. pen. fra gli animali domestici si comprendono anche i *mansuefatti*. Conseguentemente si rende colpevole del reato previsto da quest'articolo colui che conoscendo l'abitudine dei fagiani viventi in uno stato di mansuefazione in un parco di uscire e di rientrare nel parco stesso li aspetta all' uscita od al ritorno e li uccide (Cassazione di Torino 18 luglio 1883, Ric. Sani, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 401).

IV. L' uccisione di un cane, che mangia bocconi avvelenati sparsi appositamente e senza necessità per un sentiero ove sogliono passare cani da caccia, costituisce il reato previsto dall'articolo 677 Cod. pen. (Cassazione di Torino 26 dicembre 1883, Ric. Sala, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1884, 34).

V. Quando la sentenza dimostra chiaramente che il fatto dedotto ad imputazione costituisce il reato ascritto all' imputato, esclude implicitamente che il fatto stesso costituisca il reato minore sostenuto dalla difesa. Così, dimostrato che il ferimento di un cane ebbe luogo per mal animo dell' imputato verso il proprietario dell'animale, resta escluso che il ferimento stesso costituisca la semplice contravvenzione di incrudelimento contro un animale (Cassazione di Torino 25 febbraio 1886, Ric. Albera, Est. Floris — *Giur. pen.*, anno 1886, 133).

VI. Commette il reato previsto dall'articolo 676 Cod. pen. chi uccide animali altrui sebbene li uccida nel proprio fondo ov'erano stati abusivamente introdotti (Cassazione di Napoli 2 giugno 1886, Ric. Morenzi, Est. De Cesare — *Giur. pen.*, anno 1886, 471).

492. — *Sull'interpretazione dell'art. 687* (1).

I. Se il fatto di lanciar pietre contro finestre sia accompagnato da circostanze che mostrino una volontà deliberata, non solo di arrecare danno, ma *di fare oltraggio*, per quanto il primo sia lieve vestirebbe il carattere del reato previsto dall'articolo 672 (Cassazione di Torino 16 febbraio 1853, Ric. Saldano ed altri — *Racc.* Bettini, V, 2, 102).

II. Per punire il passaggio o l'entrata nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe, fosso, o da altro simile riparo, non si ha riguardo alla maggiore o minore solidità della chiusura, ed alla efficacia dell'ostacolo posto a tal uopo (Cassazione di Roma 28 aprile 1882, Ric. Ballanti, Est. Chirico — *Giur. pen.*, anno 1882, 473).

III. L'art. 687 n. 2 del Cod. pen. contempla e punisce limitatamente l'entrata nei fondi chiusi; e però non può applicarsi al caso in cui non trovandosi il fondo chiuso da tutti i lati, abbia semplicemente il possessore proibito l'esercizio della caccia per mezzo di giornali e segnali sul luogo (Cassaz. di Roma 25 maggio 1882, Ric. Diomei, Est. Chirico — *Legge*, anno 1882, II, 668).

IV. Quando il fondo non è sufficientemente chiuso, o la caccia non vi è espressamente riservata, non può farsi luogo a procedimento in base all'art. 687 n. 2 Cod. pen. (Cassazione di Roma 11 dicembre 1883, Ric. Busi, Est. Canonico — *Racc.* Bettini, XXXVI, 21).

493. — La Prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale nell'articolo 394 del suo Progetto 16 maggio 1868 chiama responsabile di danno dato « chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo rende deteriori beni *mobili* od *immobili* altrui, ove il reato non costituisca un fatto più grave »; e lo punisce, *a querela di parte*, colla detenzione da sei giorni a tre mesi se il danno non eccede le lire cento; da tre mesi a due anni se eccede le lire cento, ma non le mille; colla prigionia da due a tre anni se eccede lire mille ma non cinque mila; da tre a cinque anni se eccede quest'ultima somma; aggiunta *sempre* una multa, che, nei limiti legali, sia pari al doppio del danno.

Nell'art. 395 tratta del danno dato aggravato, che avviene quando « il danneggiamento fu commesso per vendetta contro

---

(1) Veggasi anche il n. 70, I.

testimoni o periti per ragione della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali, per ragione delle loro funzioni » — o « se fu accompagnato da violenze alle persone, che non costituiscano reato più grave, o se fu commesso con scasso, chiave falsa o scalamento ». L'azione è del pari privata e la pena corporale si accresce di un grado, aggiunta sempre la multa colla norma anzidetta.

Nell'articolo 396 prevede altre ipotesi di aggravamento, alle quali applica il disposto dell'articolo precedente. Queste ipotesi sono: — Se il danneggiamento fu commesso sopra edifizi riservati al culto, o loro dipendenze, e cimiteri; — uffici ed archivi pubblici e cose in essi custodite; — monumenti pubblici; — pubbliche biblioteche e collezioni di oggetti di scienze, lettere, arti; — stabilimenti di beneficenza o di credito; — arsenali e cantieri, argini e dighe, chiaviche ed altri ripari e freni di acque pubbliche o destinate all'irrigazione; — ovvero pubblici pozzi, acquedotti e fontane; — apparecchi destinati alla pubblica illuminazione; — macchine pubbliche destinate ad estinguere gli incendi; — ed edifizi, giardini, piantagioni, od opere di pubblico ornato.

Finalmente, nell'articolo 397 prevede l'ipotesi di « chiunque senza diritto fa pascolare od abbandona animali nel fondo altrui non destinato al pascolo »; e lo punisce colle pene e secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

La Seconda Commissione nella seduta dell'8 febbraio 1870 (1) rese il reato d'azione pubblica e tolse dall'art. 394 del Progetto 16 maggio 1868 la pena della prigionia sostituendovi la detenzione, perchè la quantità del danno (e questo solo fu il criterio della Prima Commissione per punire in determinati casi il danno dato colla prigionia) non può rendere degradante un fatto, che già non lo sia per sua natura o per natura dei mezzi adoperati.

Ma alla detenzione sostituì la prigionia nelle ipotesi dell'articolo 365 del Progetto anzidetto « appunto perchè la natura dei mezzi adoperati o dello scopo a cui tende il colpevole può modificare l'indole morale del fatto ».

Del resto si attenne sostanzialmente ai concetti della Prima Commissione e comprese le stesse ipotesi dandovi però una formola più semplice e più chiara negli articoli 464-467 del Progetto 15 aprile 1870.

Il De Falco comprese il danno dato, seguendo press'a poco le orme del Codice sardo, negli articoli 574-578 del Progetto

---

(1) Verbale 69 nel volume 2° dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia Reale, 1870.

30 giugno 1873, componenti un Capo intitolato: *Devastazione di raccolti, piante ed alberi e danno agli animali.*

Il VIGLIANI negli articoli 471-473 del suo Progetto 24 febbraio 1874 adottò sostanzialmente le formole del Progetto della Seconda Commissione; soltanto fu più mite nella pena, e rese il reato di azione privata.

Il Senato non fece alcuna modificazione agli articoli del Progetto VIGLIANI, che trasfuse negli articoli 479-481 del suo Progetto 25 maggio 1875.

Tanto il VIGLIANI quanto il Senato (articoli 587 e 595 dei rispettivi Progetti) nella Parte riservata alle contravvenzioni *contro la proprietà pubblica e privata* inclusero una disposizione quasi conforme a quella contenuta nell'art. 687 del Codice sardo (n. 488), modificandone la quarta ipotesi nei seguenti termini: « Coloro che corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami, hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui, o li hanno in qualunque modo resi inservibili ».

Lo ZANARDELLI comprese il danneggiamento negli articoli 393-396 (Progetto anno 1882 a maggio 1883), che furono integralmente accettati dal SAVELLI (articoli 388-391 del Progetto 26 novembre 1883) (1).

Nell'art. 393 punisce con la detenzione da sei giorni a tre mesi « chiunque guasta, disperde o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui »; la quale pena è aumentata di un grado ove il danno ecceda lire mille, e di due se ecceda le cinque mila.

Questa pena poi è aumentata da uno a due gradi, e alla detenzione è sostituita la prigionia se il danno è recato:

1° Per vendetta contro un pubblico ufficiale, arbitro, testimone o perito per causa delle loro funzioni;

2° con violenze alle persone, che non costituiscano reato più grave, o con scasso, o chiave falsa;

3° a edifizi altrui abitati o destinati all'abitazione, all'esercizio di un culto o a pubbliche riunioni, a edifizi pubblici o destinati ad uso pubblico, o dove risiedano pubbliche amministrazioni, biblioteche, collezioni od altre istituzioni di pubblico interesse, ovvero ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ad arsenali, navi da guerra, o trasporti militari o ad altre

---

(1) Anche il Progetto ZANARDELLI-SAVELLI ha seguìto i concetti degli antecedenti; e ne dò il tenore in modo più diffuso perchè tutti li comprende facendovi inoltre una qualche aggiunta.

navi, chiatte, mulini, bagni, od altri edifici e stabilimenti natanti, o veicoli di strade ferrate quando contengano persone o materie infiammabili ed esplosive, o ad argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, o a monumenti pubblici o cimiteri, o loro dipendenze, in quanto il fatto non costituisca delitto più grave;

4° a canali, chiaviche od altre opere destinate all'irrigazione.

In tutte le ipotesi previste dal detto articolo 393 è sempre aggiunta la multa, e nei casi in cui la pena sia la detenzione il reato è d'azione privata.

Nell'art. 394 punisce con le pene e secondo le norme stabilite nell'articolo precedente « chiunque arreca danno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali »; e nei casi in cui la pena è la detenzione non eccedente cinque anni, il reato è pure d'azione privata.

Nell'art. 395 dispone che « se i fatti... sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, od in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, od in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al delitto sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate di un grado ».

Finalmente nell'art. 396 riproduce con formola più sintetica e generale la disposizione dell'art. 687 del Codice sardo, a cui corrispondono gli articoli 587 e 599 dei Progetti VIGLIANI e Senatorio, dichiarando essere punito, a querela di parte, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la multa da cinquanta a cinquecento lire « chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, arreca danno o sfregio ai beni immobili altrui »; alla quale pena è aggiunta la detenzione sino a tre mesi, ove concorra taluna delle circostanze che rendono aggravato il danneggiamento.

Lo ZANARDELLI riconosce nella sua Relazione che i reati compresi in quest'ultimo articolo avrebbero potuto per la lieve entità del fatto e del pregiudizio essere annoverati fra le contravvenzioni, però credette più esatto di richiamarli alla categoria dei delitti « per l'indole loro direttamente lesiva ».

Disposizione generale del Codice sardo circa i reati contro la proprietà.

SOMMARIO.

494. *L'articolo 682 del Codice sardo.*
495. *Osservazioni sullo stesso.*
496. *Disposizione dell'articolo 683, ed osservazioni in proposito.*
497. *Questione sullo stesso.*
498. *Giurisprudenza pratica particolare sul medesimo.*
499. » » *Massime diverse riflettenti gli articoli 682 e 683 dello stesso.*

494. — Chiudo il mio lavoro coll'esame di una disposizione generale contenuta nel Codice sardo circa i reati *contro la proprietà.*

Come ho notato (nn. 60, 63, 122, 335, 394, 413) il Legislatore sardo non eleva il valore del danno al grado di circostanza *costitutiva* nei reati contro la proprietà, ma di esso fa una circostanza *aggravante* per la commisurazione della pena nel furto, nella truffa, nell'appropriazione indebita e nell'appropriazione di oggetti smarriti. Però con una disposizione generale contenuta nell'articolo 682 del Codice del 1859 ha riguardo al valore in tutti i reati *contro la proprietà* per attenuarne le sanzioni.

Dopo avere nell'art. 684 stabilita la diminuzione di un grado della pena per ogni genere di reato quando concorrano circostanze attenuanti, nell'articolo 682 prescrive che « *in tutti i reati contro la proprietà,* quando il danno non eccede lire venticinque e concorrano circostanze attenuanti, il Giudice *è autorizzato* a diminuire la pena »; e distingue a seconda della qualità di questa. Se la pena è dei lavori forzati a tempo, *si potrà* discendere a quella della reclusione; se la pena è della reclusione, *si potrà* discendere a quella del carcere, con che però non sia *mai* minore di mesi sei.

Ove l'importo del danno ecceda le lire venticinque, ma non sorpassi le cento, i lavori forzati e la reclusione *potranno,* in concorso di circostanze attenuanti, essere diminuite di due gradi.

495. — Questa disposizione ha bisogno di brevi considerazioni.

Anzitutto essa non può essere applicata che nei reati *contro la proprietà.* Si è tentato di gabellarla anche per reati di altro

genere, ma la pratica giurisprudenza ha mantenuto il dettato, d'altronde chiaro e preciso, della legge (1).

In secondo luogo non può essere applicata se non nel caso in cui concorrano circostanze attenuanti. Fa d'uopo che si accerti l'esistenza di codeste circostanze, e quando sia accertata, allora può essere diminuita la pena.

In terzo luogo la diminuzione di pena non è un *obbligo* pel Magistrato, ma una *facoltà*. Anche su questo punto il Legislatore non è meno preciso, e ciò fu d'altronde in frequenti incontri giudicato dalle Supreme Magistrature (2).

Riguardo al significato da darsi alle parole *importo del danno*, la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 26 giugno 1879 ha giudicato che « l'espressione *importo del danno* usata dall'articolo 682 Cod. pen. non può avere altra portata ed importanza che quella del danno *certo*, *assoluto*, *indiscutibile*, che rilevasi dal valore *vero* ed *effettivo* della cosa rubata, elemento materiale ed essenziale per misurare la quantità naturale e la gravità del reato »; e soggiunse in conseguenza che « il Ministero Pubblico non può pretendere che agli effetti dell' applicazione di questo articolo la questione ai giurati, oltrechè contemplare l'importo del danno, includa anche e rappresenti il pregiudizio, che oltre la cosa rubata può venire risentito dal derubato » (3).

Fu poi stabilito dalla pratica giurisprudenza che la disposizione in esame dev'essere applicata *isolatamente*, e non *in concorso* anche della disposizione contenuta nell'articolo 684, che riguarda le attenuanti per ogni genere di reato (4).

496. — Altra disposizione che riguarda i reati *contro la proprietà* (e in pari tempi anche i reati *contro le persone*) è contenuta nell'art. 683, il quale stabilisce che nei casi in cui è dal

---

(1) Cassazione di Torino 21 aprile 1869, Ric. P. M. in causa Piccinelli, Est. Baronj; *Ann. Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2, 78; — Cassazione di Roma, 20 giugno 1883, Ric. P. M. in causa Bianchi ed altri, Est. Ghiglieri; *Legge*, anno 1884, II, 745.

(2) Cassazione di Roma 30 maggio 1879, Ric. Pucciotti ed altri, Est. Ferreri; *Legge*, anno 1879, 711; — Cassaz. di Firenze 12 novembre 1885, Ric. Baldi e Rossi, Est. Giorgieri; *Riv. pen.*, XXIII, 175.

(3) Ric. P. M. in causa Davali, Est. Malagoli; *Legge*, anno 1880, I, 494; *Giurispr. pen.*, anno 1884, 204, nota.

(4) Cassazione di Palermo 8 marzo 1876, Ric. Bologna, Est. Saluto; *Circolo Giur.*, anno 1876, 58; *Foro ital.*, anno id., 359 — Id. di Torino 4 maggio 1881, Ric. Fogliati, Est. Perocchio; *Giur. pen.*, anno 1881, 194; — Id. di Firenze 8 ottobre 1881, Ric. P. M. in causa Molena, Est. Martucci; *Legge*, anno 1882, 316; — Id. di Torino 15 febbraio 1882, Ric. Zucca, Est. Rossi; *Giurispr. penale*,

Codice *stabilita la pena del carcere e della multa*, ove *concorrano circostanze attenuanti*, il Giudice *potrà* discendere a pene di polizia. Ma si soggiunge che quando la legge « prefigge un *minimum* della pena del carcere o della multa », la diminuzione non possa « aver luogo che nel limite di due gradi a partire dal *minimum* stabilito ».

Giusta questa disposizione fa d'uopo, come in quella dell'articolo 682, che concorrano circostanze attenuanti, senza delle quali non può avere luogo la diminuzione della pena.

La disposizione non può essere applicata che nei casi in cui il reato *contro la proprietà* (o *contro le persone*) sia punito col *carcere* o colla *multa;* nei casi cioè in cui si tratti di *delitto*. Se il reato è punito con pena *criminale*, e per conseguenza è *crimine*, non si può parlare di diminuzione di pena nei sensi dell'articolo in esame.

L'applicazione di questo disposto è, come nell'articolo 682, *facoltativa* nel Magistrato, non *obbligatoria*.

497. — Sull'applicazione di quest'articolo (683) fu sollevata una questione.

L'art. 90 n. 4 del Codice penale, nel caso in cui il giudicabile sia minore degli anni diciotto ma maggiore dei quattordici, dispone che se è incorso nella pena della reclusione, sarà commutata in quella del carcere non minore di un anno. In questa ipotesi, si dice, è prefisso un *minimum* della pena del carcere; quindi, ove si tratti di reato *contro la proprietà* (o *contro le persone*) dev'essere applicabile l'alinea dell'articolo 683.

Però si dimentica che il giudicabile, in tale ipotesi, non è incorso nella pena del carcere, ma in quella della reclusione. Il fatto riguardato coi criterî del Codice sardo è un crimine, non un delitto; divenne tale solo per circostanze *soggettive*, esclusivamente *soggettive* perchè inerenti alla persona del reo. In conseguenza, dovendosi giudicare sovra un fatto, contro il quale per *la sua giuridica natura* non è stabilita la pena del carcere, non può trovare applicazione il disposto dell'articolo surriferito.

In questo senso ebbero *implicitamente* (non *esplicitamente* sull'ipotesi del minore, ma la questione si può dire del pari risolta

---

anno 1882, 98 — Id. id. 8 marzo 1882, Ric. Rota, Est. Bagiarini; *Giur. pen.*, anno 1882, 137 — Id. id. 11 novembre 1882, Ric. Tancredi, Est. Salucci; *Giur. pen.*, anno 1882, 500 — Id. id. 28 novembre 1883, Ric. Formisoni, Est. Pasini; *Giurispr. pen.*, anno 1883, 527. — Oltre parecchie altre, ultima delle quali la sentenza della stessa Corte di Torino 28 luglio 1886, Ric. Cristofori ed altri, Est. Verdobbio; *Giurispr. pen.*, anno 1886, 447; *Legge*, anno id., II, 680.

perchè vi si attaglia in modo perfetto il principio) ebbero a giudicare le Corti di Cassazione di Torino e di Palermo stabilendo, ripetutamente la prima, che il crimine *correzionalizzato* non può essere mai considerato delitto per rendere applicabili le circostanze attenuanti, di cui nell'articolo prefato, perchè, come specialmente si espresse il Supremo Magistrato subalpino con sentenza 28 giugno 1883, esso « non prevede per base la pena che nella fattispecie può essere applicata, ma quella stabilita dalla legge avuto riguardo al reato *in sè stesso*, il quale mantiene la sua indole giuridica primigenia anche quando il giudizio abbia luogo in via correzionale per circostanze scusanti od attenuanti » (1).

498. — *Giurisprudenza pratica particolare sull'art. 683.*

I. Le due parti dell'art. 683 del Cod. pen. riflettono due casi distinti: la prima parte trova la sua applicazione quando sono dalla legge comminati il carcere o la multa senza stabilirne il *minimum*, ed allora il giudice può discendere a pene di polizia anche nell' infimo loro grado; la seconda, quando la legge nel comminare la pena del carcere o della multa ne stabilisce il *minimum*. In questo secondo caso il giudice nel far luogo alla diminuzione della pena non potrà discendere oltre due gradi a partire dal *minimum* stabilito (Cass. di Torino 28 maggio 1866, Ric. P. M. in causa Bigoni — *Racc.* Bettini, XVIII, 1, 447; *Legge*, anno 1866, I, 950; *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 148).

II. L'articolo 683 del Cod. pen. (capoverso) riguarda il caso, in cui la diminuzione di due gradi di pena debba computarsi dal *minimum* della pena del carcere o della multa stabilito dalla legge; non quello in cui il giudice essendo libero di spaziare fra due termini di un *minimum* e di un *maximum* di detta pena ha piena facoltà di fissare il punto di partenza di tale diminuzione (Cass. di Napoli 21 luglio 1873, Ric. Francia — *Gazz. Nap.*, XXVI, 451).

III. Non si fa luogo alla diminuzione di pena per le circostanze attenuanti, di cui nell'art. 683 Cod. pen., a favore dell' imputato di un crimine quantunque si ravvisi che questi, per altre circostanze attenuanti, si debba punire pel crimine soltanto con pene correzionali (Cassazione di Torino 23 marzo 1881, Ric. Asconi, Est. Pinelli — *Giurispr. pen.*, anno 1881, 116) (2).

IV. Il crimine, sebbene *correzionalizzato*, non può mai essere considerato come delitto per rendere applicabili le circostanze attenuanti di

---

(1) Ric. Tufanelli, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1883, 337. — Vedi il n. 498, IV, V, VII, X, e il n. 499, III.

(2) Vedi la tesi III nel numero successivo, in cui è riferita una sentenza della Cassazione di Palermo nello stesso senso.

cui nell'art. 683 Cod. pen. (Cassazione di Torino 29 novembre 1882, Ric. Guerrino, Est. Verga — *Giur. pen.*, anno 1883, 57).

V. L'art. 683 Cod. pen. riguarda soltanto la pena stabilita *a priori* per il reato dedotto ad imputazione, e non quella inferiore cui possono i Magistrati per particolari circostanze, nella sfera delle loro facoltà, applicare nei singoli casi. Perciò l'imputato di un crimine *correzionalizzato* non può pretendere l'applicazione di questo articolo, quand'anche la *correzionalizzazione* del crimine avvenga per circostanze *intrinseche* al fatto (Cass. di Torino 7 marzo 1883, Ric. Cossali, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 127).

VI. È limite massimo di discesa, che non esclude misura meno benigna, la disposizione del capoverso dell'art. 683 del Cod. pen. (Cass. di Napoli, 16 maggio 1883, Ric. D'Addario, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XVIII, 86; *Giur. pen.*, anno 1883, 465).

VII. L'art. 683 Cod. penale non prevede per base la pena, che nella fattispecie può essere applicata, ma quella stabilita dalla legge avuto riguardo al reato *in sè stesso*, il quale mantiene la sua indole giuridica primigenia anche quando, per circostanze scusanti od attenuanti, il relativo giudizio abbia luogo in via correzionale. In altri termini: la diminuzione di pena portata dal detto articolo non è mai applicabile ai crimini, sebbene siano stati *correzionalizzati* (Cass. di Torino 28 giugno 1883, Ric. Tuffanelli, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1883, 337).

VIII. La disposizione dell'art. 683 Cod. pen. è meramente *facoltativa*, e spetta quindi al prudente arbitrio del giudice l'applicarla nel concorso di circostanze attenuanti (Cass. di Roma 21 dicembre 1883, Ric. Ruggeri, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1884, 533).

IX. Nei reati (contro le persone) o *contro la proprietà* punibili col carcere o colla multa, avendo la legge tassativamente stabilito che nel caso concorrano circostanze attenuanti si può discendere a pene di polizia, ha voluto con ciò intendere che dovesse sorpassarsi sull'*esilio* e *confino* locale, pene che non possono applicarsi quando dal *minimum* del carcere si intenda discendere a pena inferiore (Cass. di Napoli 8 gennaio 1886, Ric. De Martini, Est. Capuano — *Racc.* Bettini, XXXVIII, 128) (1).

X. Ai crimini quantunque *correzionalizzati* non sono applicabili le circostanze attenuanti di cui nell'articolo 683 Cod. pen. (Cassazione di Torino 23 dicembre 1886, Ric. Brezzo, Est. Biella — *Giurispr. penale*, anno 1887, 93).

499. — *Massime diverse riflettenti gli articoli 682 e 683.*

I. Coll'usare anche delle più larghe facoltà concessegli dall'art. 682 Codice penale non viene implicitamente il giudice ad ottemperare al

---

(1) Nello stesso senso, quanto alla *custodia*, ha giudicato la Cassazione di Firenze (n. 499, IV).

successivo art. 684, che gli impone la diminuzione di un grado di pena per le circostanze attenuanti (Cassaz. di Palermo 6 luglio 1868, Ric. Butera — *Legge*, anno 1869, I, 454).

II. L'apprezzamento dell'entità del danno è devoluto esclusivamente alla Corte d'Assise, la quale può diminuire o non diminuire la pena indipendentemente dalla dichiarazione dei giurati sul valore della cosa rubata e sulla esistenza delle attenuanti. In altri termini: per far luogo alla diminuzione di pena disposta nell'art. 682 Cod. pen. occorrendo e il concorso delle attenuanti da dichiararsi dai giurati, e un'entità di danno inferiore alle lire venticinque da apprezzarsi esclusivamente dalla Corte, non si fa luogo alla diminuzione che nel caso in cui entrambi i giudizi riescano affermativi (Cassaz. di Torino 21 ottobre 1868, Ric. Manzoni — *Monit. di Mil.*, X, 45; *Racc.* Bettini, *Rep. Gen.*, anni 1866-1875, vol. II, pag. 272, n. 541).

III. Rinviato al Tribunale per circostanze attenuanti un imputato di un fatto d'indole criminale, nell'applicazione della pena non si può ritenere, per le attenuanti predette, che la diminuzione prevista dall'articolo 684 Cod. pen. riferibile a qualunque reato, e non quella prevista dall'art. 683, che è relativo ai delitti (Cassaz. di Palermo 31 luglio 1879, Ric. Cosentino — *Legge*, anno 1880, I, 182).

IV. Nel concorso delle circostanze attenuanti è in facoltà del giudice di applicare piuttosto l'uno che l'altro degli articoli 683 e 684 Codice penale. Per le circostanze attenuanti, di cui nell'art. 683, si può discendere a pene di polizia solo quando si tratti di applicare il carcere o la multa, non quando si trattasse di applicare la custodia (Cassazione di Firenze 11 maggio 1881, Ric. Ferretti, Est. De Pasquali — *Giurispr. penale*, anno 1881, 297).

V. Se l'accusato crede che il valore delle cose rubate sia minore di quello indicato nel capo di accusa, e possa essere ridotto per la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 682 Cod. pen., deve fare istanza che si proponga apposita questione ai giurati; in difetto di questa istanza non ha ragione di lagnarsi perchè siasi compreso nella questione principale il valore indicato nel capo d'accusa (Cassazione di Torino 7 luglio 1881, Ric. Quintini, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1881, 309, 310).

VI. Nella maggiore diminuzione di pena autorizzata dagli art. 682 e 683 Cod. pen. rimane compresa quella minore, di cui parla l'art. 684 (Cassazione di Torino 2 maggio 1883, Ric. Garea del Forno e Bianchi, Est. Rovasenda — *Giur. pen.*, anno 1883, 237).

VII. In appello è lecito rettificare l'articolo delle circostanze attenuanti (683 in 684) in corrispondenza della natura dei reati semprechè la pena non sia aumentata (Cassaz. di Torino 9 maggio 1883, Ric. Giono, Est. Pomodoro — *Giur. pen.*, anno 1883, 229).

VIII. Il Magistrato d'appello può correggere l'errore di diritto incorso dai primi giudici nella contemporanea applicazione degli art. 682 e 684

del Cod. pen. quantunque l'appello sia stato introdotto dal solo imputato, purchè non si aumenti la pena stata inflitta in primo grado; e così può togliere il beneficio delle circostanze attenuanti, di cui nell'art. 684, e poi diminuire la pena per altre circostanze, come il minor valore della cosa furtiva (Cass. di Torino 11 luglio 1883, Ric. Zamboni, Est. Colabianchi — *Giur. pen.*, anno 1883, 350).

IX. Le attenuanti di cui negli articoli 683 e 684 Cod. pen. sono applicabili soltanto ai reati puniti dal detto Codice, e non del pari a quelli previsti da Leggi e Regolamenti speciali. Al contrario, la diminuzione di pena prescritta dal Codice penale pei delinquenti minori di età devesi applicare all'infrazione di qualsiasi Legge o Regolamento (Cassazione di Roma 2 aprile 1884, Ric. Prosdocimi, Est. Canonico — *Giur. pen.*, anno 1884, 419).

X. Altro è il danno sofferto dal derubato, ed altro è il valore della cosa sottratta onde stabilire la pena dovuta al ladro. Perciò, quantunque il ladro abbia restituito la cosa rubata al proprietario devesi proporre ai giurati il quesito sul valore della stessa per poter essere in grado di stabilire la pena da infliggersi ai termini dell'articolo 682 del Cod. pen. (Cassazione di Torino 23 luglio 1884, Ric. Mattioli, Est. Scacchetti — *Giur. pen.*, anno 1884, 407).

XI. Per determinare il valore del furto relativamente all'articolo 682 Codice penale devesi avere riguardo a tutti gli oggetti rubati, quantunque il furto sia *qualificato* per alcuni oggetti e sia *semplice* per altri, e la pena correzionale dovuta per questi venga assorbita dalla criminale inflitta per quelli. Così, se il valore dei due furti (*qualificato* e *semplice* commessi contemporaneamente) sommati assieme sorpassino, anche di poco, le cento lire, l'accusato non ha diritto alla diminuzione di pena stabilito dall'ultimo comma dell'articolo surriferito (Cassazione di Torino 9 aprile 1885, Ric. Grande, Est. Colabianchi — *Giurispr. pen.*, anno 1885, 226, 267).

XII. L'articolo 682 Cod. pen. autorizzando nel concorso di attenuanti il passaggio dalla reclusione sino a sei mesi di carcere pei crimini *contro la proprietà* quando si tratti di un valore non eccedente le lire venticinque suppone che i crimini medesimi possano essere puniti col *minimum* della reclusione. La diminuzione di due gradi autorizzata dall'ultimo alinea dell'articolo anzidetto si opera partendo dalla pena criminale dovuta al crimine nella sua entità giuridica e non altrimenti. La pena dovuta al furto doppiamente qualificato è della reclusione almeno per anni cinque: volendosi diminuire tale pena di due gradi per ragione del valore e di attenuanti non si può discendere a pena inferiore di tre anni di carcere (Cass. di Torino 12 maggio 1886, Ric. Sordi e Tacchini, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1886, 434).

XIII. Nel còmputo della pena debbono prima collocarsi le circostanze aggravanti e quindi le attenuanti (Cassaz. di Roma 22 dicembre 1886, Ric. P. M. in causa Giacomazzi, Est. Ellero — *Riv. pen.*, XXV, 248).

Anche di questo mio nuovo lavoro sono giunto alla fine colla lusinga possa riescire di pratica utilità agli studiosi del giure penale.

Su questo proposito mi richiamo a quanto ho scritto nella Prefazione, e misurando l'importanza delle questioni che ho trattato, del metodo che ho seguìto nello svolgerle e nel definirle, tanto più vi persisto.

Magistrato anzitutto (e più che tutto) non dovevo dimenticare che, come la dottrina, anche la pratica ha le sue esigenze ed è degna di serio riguardo. Ciò ho detto e ciò ripeto. Ai progressi della scienza rivolga le sue cure chi ha la mente, per le ordinarie sue occupazioni, più adatta a codest'intento. Io non posso pensare che a quelli della pratica; e questo mio scritto spero sia per contribuirvi, anzitutto perchè ho cercato di associare in esso gli insegnamenti della dottrina ai responsi delle più elevate Magistrature; in secondo luogo perchè non accettando ciecamente codesti responsi, ma rilevandone con tutto il rispetto i difetti e le deviazioni dai canoni fondamentali ed inconcussi del diritto penale, ho offerto (od almeno ho procurato di offrire) un mezzo agli interpreti della legge positiva, o di accoglierli, o di correggerli, o di rigettarli.

Altri, lo dico nuovamente, accudisca ai progressi ed allo sviluppo della dottrina stessa.

Ognuno (chiudo con le stesse parole colle quali ho chiuso la Prefazione) ognuno al suo posto.

FINE.

INDICE PER ORDINE DI MATERIA

PREFAZIONE . . . . . *Pag.* V-XVI

LIBRO PRIMO
Dei reati contro la sola proprietà mobiliare.

PARTE PRIMA
Del furto proprio.

TITOLO PRIMO
Del furto proprio commesso senza violenza o minaccia alla persona.

SEZIONE PRIMA
Del furto in genere e del furto semplice in ispecie.

CAPITOLO PRIMO
NOZIONE GENERALE DEL FURTO E NOZIONE DEGLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO

§ 1.

Cenni storici sul furto.

1. Il furto presso i Chinesi, i Sirii, i Persiani . . . . . *Pag.* 5-6
2. Id. id. gli Egiziani . . . . . » 6-7
3. Id. id. gli Ebrei . . . . . » 7
4. Id. id. gli Indiani . . . . . » 7-8
5. Id. id. i Greci . . . . . » 8-9
6. Id. id. gli Ateniesi . . . . . » 9-10

7. Il furto nel Diritto Romano . . . . . *Pag.* 10-11
8. Id. id. Barbarico . . . . . » 11-12
9. Id. id. Medioevale . . . . . » 12-13
10. Id. id. Canonico . . . . . » 13

§ 2.

Nozione generale del furto.

11. Nozione generale del furto secondo il Diritto Romano . . . *Pag.* 13-14
12. Osservazioni su questa nozione . . . . . » 14-15
13. Nozione generale del furto secondo gli autori moderni . . . » 15
14. Id. id. id. la legislazione patria . . » 15
15. Id. id. id. id. estera . . » 15-16
16. Il furto nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 16-17

§ 3.

Elementi che compongono il furto.

17. Elementi costitutivi del furto . . . . . *Pag.* 17
18. *Contrettazione* . . . . . » 17-18
19. *Cosa mobile altrui* . . . . . » 18-19
20. *Invito domino;* sul possesso; sulle cose di naufraghi o gittate in mare in occasione di tempesta . . . . . » 19-23
21. *Animo di lucrare* . . . . . » 23-25

§ 4.

Osservazioni sugli elementi che compongono il furto.

22. Osservazioni sulla *contrettazione:* momento consumativo del furto . . . . . *Pag.* 25-33
23. *Contrettazione preparatoria* e *contrettazione definitiva* . . » 33
24. Presupposizioni circa la *contrettazione* . . . . . » 33-34
25. Osservazioni sulla *cosa mobile altrui;* — circa il *valore;* — la tangibilità od intangibilità della cosa . . . . . » 34
26. Osservazioni sull'*animo di lucrare;* — se si toglie una cosa per darla ad altri; — o per distruggerla; — opinioni in contrario . . . . . » 34-36
27. Se si ruba per fame . . . . . » 36-37
28. Osservazioni sull'*invito domino.* Di taluna ipotesi circa il consenso del proprietario; furto per necessità; furto fra amici; consenso del proprietario per sorprendere il ladro . . . » 37-39

§ 5.

Sul furto d'uso.

29. Sul furto d'uso: significato della formola *furtum usus possessionisve* del Diritto Romano . . . . . *Pag.* 39-42
30. Se il furto d'uso sia preveduto dal Codice penale toscano: circa il Codice sardo . . . . . » 42-43

§ 6.

Dell'espilata eredità.

31. *Espilata eredità:* — Legislazione patria e straniera . . . *Pag.* 43-46
32. Lavori preparatori del nuovo Codice penale . . . . . » 46-47
33. Osservazioni sul Codice toscano in materia di *espilata eredità* (art. 375, § 1, lett. *a*) e sul silenzio del Codice sardo . » 47-50

§ 7.

Sottrazioni del socio o comproprietario o coerede.

34. Sottrazione per parte del socio o comproprietario o coerede — Codice toscano (art. 375, § 1, lett. *b*) e Codice sardo. — Lavori preparatori del nuovo Codice penale . . . . . *Pag.* 50-52
35. Osservazioni sul Codice toscano . . . . . » 52-55
36. Id. sul silenzio del Codice sardo . . . . . » 55-60

CAPITOLO SECONDO

Giurisprudenza pratica sul furto in generale

§ 1.

Estremi del furto in generale e sue differenze con altri reati.

37. Giurisprudenza sugli estremi del furto e sue differenze con altri reati . . . . . *Pag.* 61-62

§ 2.

Sugli estremi del furto in particolare.

38. Giurisprudenza sulla *contrettazione* e sul momento consumativo del furto . . . . . *Pag.* 63-66
39. Id. sulla *cosa mobile altrui;* massime del Diritto romano; — furto del gaz-luce . . . . » 66-69
40. Id. sull'elemento che la cosa mobile deve essere di *altrui;* — sottrazione di bestie fiere e mansuefatte; cose *smarrite* o *dimenticate* . . » 69-72
41. Id. sull'*animo di lucrare* . . . . . » 72-74
42. Id. sul *possesso* della cosa contrettata . . . . » 74-75
43. Id. sull'*invito domino;* — il non consenso è presunto . . . . . » 75-76
44. Id. sulla *clandestinità* . . . . . » 76-77

§ 3.

Sovra questioni speciali; ipotesi e massime diverse.

45. Giurisprudenza sul furto *imperfetto* . . . . . *Pag.* 77
46. Id. sul *danno* . . . . . » 77-78
47. Id. sulla *correità* e *complicità* . . . . . » 78
48. Id. sul furto dell'erede, del socio, della moglie o della druda . . . . . » 78-79
49. Id. sulla restituzione della cosa . . . . . » 79-80
50. Id. sulla concorrenza del furto con altri reati . » 80
51. Id. circa una ipotesi di furto semplice e non qualificato e circa le qualifiche . . . . . » 80-81
52. Id. sovra ipotesi di furto non continuato . . . » 81
53. Id. sovra varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi del furto; — sulla ipotesi di contrettazione di un oggetto pervenuto all'agente per errore di *cosa* o per errore di *persona* (n. XXVIII). . . . . » 81-94

54. Giurisprudenza sovra varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi di reato diverso dal furto. . . *Pag.* 94-96
55. Id. su due ipotesi in cui non si riscontrarono i caratteri nè del furto, nè di altro reato. — Ipotesi del tesoro rinvenuto . . . » 96-100
56. Id. sulle questioni ai giurati . . . . . » 100-106
57. Massime in genere . . . . . » 106

CAPITOLO TERZO

Del furto semplice propriamente detto e del furto campestre

---

§ 1.

Del furto semplice propriamente detto.

58. Nozione generale del furto *semplice* propriamente detto . *Pag.* 107-108
59. Pena del furto *semplice* propriamente detto secondo la storia e secondo il Diritto positivo patrio . . . . . » 108-109
60. Nozione del furto *semplice* propriamente detto secondo il Codice sardo, il Codice toscano e i Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 109-110
61. Osservazioni sull'articolo 376 del Codice toscano . . . » 110-112
62. Giurisprudenza pratica sul Codice penale sardo in tema di furto *semplice* propriamente detto . . . . . » 112

§ 2.

Del furto campestre.

63. Nozione generale del furto *campestre* — Codici francese, sardo e toscano — Lo si considera come una specie del furto *semplice* . . . . . *Pag.* 112-113
64. Lavori preparatori del nuovo Codice penale sul furto *campestre* . . . . . » 113-114
65. Osservazioni sull'art. 625 del Codice sardo . . . . . » 114-116
66. Giurisprudenza pratica in tema di furto *campestre*. Il furto *campestre* non può mai diventare furto *qualificato*. Si combatte la teoria. . . . . » 116-117
67. Giurisprudenza pratica. Ipotesi di furto *campestre* vero e proprio. . . . . » 118-119
68. Id. id. Ipotesi di furto in cui non si riconobbero i caratteri di furto *campestre* . . . . . » 119-120
69. Giurisprudenza pratica. Sul furto *campestre* perfetto ed imperfetto . . . . . » 120
70. Id. id. Sul dolo . . . . . » 121
71. Id. id. Sulla clandestinità e sul furto *campestre* per dissetarsi . . . . » 121-122
72. Id. id. La tenuità del valore non dirime l'azione di furto *campestre* . . » 122
73. Id. id. Sulla recidiva . . . . . » 122-135
74. Id. id. Altre ipotesi di recidiva . . . » 135
75. Id. id. Massime in genere . . . . . » 135-136

CAPITOLO QUARTO

Del furto aggravato

76. Nozione del furto *aggravato* in generale . . . . . *Pag.* 139-140
77. Quali siano in ispecie i furti *aggravati* . . . . . » 140-142

§ 1.

Del furto commesso in chiesa o sagrestia; o fuori di chiesa e sagrestia, ma su cose consacrate.

78. Nozione ed estremi di questo furto . . . . . *Pag.* 142-146

§ 2.

Del furto commesso in pubblici stabilimenti.

79. Nozione ed estremi di questo reato . . . . . *Pag.* 146-147

§ 3.

Del furto di apparecchi, arredi, ornati di ponti, pubblici monumenti, ecc.

80. Nozione ed estremi di questo reato . . . . . *Pag.* 147-148

§ 4.

Del furto di bestiame od abigeato

81. Del furto di bestiame (abigeato) secondo la patria legislazione *Pag.* 148-149
82. Id. id. id. secondo il Diritto romano; osservazioni in proposito . . . . . » 149-152
83. Osservazioni sull'articolo 377, lett. *f*, del Codice toscano. » 152-153
84. Id. sull'articolo 609 del Codice sardo . . . . » 153-158
85. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo: circa il valore in tema di abigeato . . . . . » 158
86. Id. id. Se il furto di bestiame è accompagnato da circostanze qualificative diverse. La qualifica dell'*ospite* è incompatibile con quella del *luogo* . . » 158-160
87. Giurisprudenza sulle questioni ai giurati . . . . . » 160-161
88. Altre massime di giurisprudenza . . . . . » 161

§ 5.

Del furto di cose esposte alla pubblica fede.

89. Prima ipotesi del Codice toscano (furto di arnesi rurali, legna, ecc.): osservazioni sull'articolo 377, lett. *g*, del Codice stesso: estremi dell'aggravamento . . . . . *Pag.* 161-164
90. Una sentenza della Cassazione di Firenze che spiega gli estremi anzidetti . . . . . » 164-165
91. Seconda ipotesi del Codice toscano (furto in luogo e tempo di fiera o mercato): osservazioni sull'articolo 377, lett. *h*, del Codice stesso . . . . . » 165-166
92. Il furto di cose esposte alla pubblica fede secondo l'art. 624 del Codice sardo; — osservazioni sulle parole *effetti, attrezzi aratori, legna nelle tagliate dei boschi, pesci nelle peschiere, stagni, prodotti, luogo pubblico* . . » 167-171

93. Giurisprudenza pratica sull'articolo 624 del Codice sardo: sull'elemento della necessità dell'esposizione . . . *Pag.* 171-172
94. Giurisprudenza pratica sul significato della voce *effetti* . » 172-173
95. Id. id. Quale sia un *luogo pubblico* . . » 173-174
96. Id. id. Ipotesi di furto sopra cose esposte alla pubblica fede . . . . . » 174-175
97. Id. id. Ipotesi di furto di cose che si ritennero non esposte alla pubblica fede . . . . . » 176
98. Giurisprudenza pratica. Massime diverse . . . . . » 176
99. Il furto di cose esposte alla pubblica fede nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 176-177

§ 6.

Del furto con destrezza.

100. Ragione dell'aggravamento e caratteri di questo furto . *Pag.* 177-178
101. Il furto con destrezza nel Codice toscano, nel sardo e nei Progetti del nuovo Codice penale. . . . . » 178-179
102. Osservazioni sull'articolo 377, lett. *h* del Codice toscano e 623, n. 1 del Codice sardo . . . . . » 179-180
103. Giurisprudenza pratica: Sulla *destrezza* . . . . . » 180
104. Id. id. Sul luogo *pubblico* o *aperto al pubblico* . . . . . » 180-182
105. Id. id. Ipotesi di altro reato, non di furto con destrezza. . . . . » 182
106. Id. id. Quando il furto con destrezza diventi crimine. . . . . » 182-183

§ 7.

Del furto sotto gli occhi del proprietario.

107. Nozione ed estremi di questo reato: osservazioni sull'articolo 377, lett. *k* del Codice toscano. . . . . *Pag.* 183-184

§ 8.

Del furto in un'osteria o locanda.

108. Ragione dell'aggravamento. I Codici toscano e sardo ed i Progetti del nuovo Codice penale in proposito . . . *Pag.* 184-186
109. Osservazioni sull'articolo 377. lett. *l* del Codice toscano . » 186-187

§ 9.

Del furto commesso in una pubblica strada, sopra equipaggi di viaggio e merci che si trasportano da luogo a luogo.

110. Ragione dell'aggravamento. I Codici toscano e sardo ed i Progetti del nuovo Codice penale in proposito . . . *Pag.* 187-188
111. Estremi di questo reato secondo la dottrina e il Codice toscano: significato da darsi alle parole *strada pubblica* » 188-191

§ 10.

Pena del furto aggravato.

112. La pena del furto aggravato secondo i Codici toscano e sardo e il Progetto Savelli . . . . . *Pag.* 191-192

SEZIONE SECONDA

Del furto qualificato.

CAPITOLO PRIMO

Del furto qualificato per il valore

---

113. Nozione generale del furto qualificato . . . . . *Pag.* 193-194
114. Divisione dei furti qualificati secondo la dottrina, i Codici toscano e sardo e il Progetto Savelli . . . . . " 194-195
115. Ragione giuridica della qualifica per il *valore* . . . . " 195-197
116. Regole, secondo la dottrina, per determinare il valore del tolto . . . . . " 197-198
117. Valore *effettivo* nel giorno del furto; lucro cessante; danno emergente; danno contemporaneo ma accessorio; valore relativo; perizia . . . . . " 198-200
118. Eventualità nella determinazione del valore . . . . . " 200-201
119. Questione sul tentativo in rapporto al valore . . . . . " 201-202
120. Il valore nella correità o complicità; mancanza di comunione nel fine . . . . . " 202
121. Il valore nel furto continuato . . . . . " 202-203
122. Il valore nel Codice toscano, nel sardo e nei Progetti del Codice penale . . . . . " 203-207
123. Osservazioni sull'art. 410 del Codice toscano circa la misura del prezzo della cosa rubata. — Ipotesi sul furto di polizza di oggetti impegnati. — Giurisprudenza. . . " 207-209
124. Osservazioni sull'articolo 411 dello stesso Codice. — Circa il valore del tolto nei riguardi dei correi, ausiliatori e favoreggiatori . . . . . " 209-210
125. Osservazioni sull'articolo 415 stesso Codice. — Circa gli effetti della restituzione del tolto e della indennità. — Giurisprudenza . . . . . " 210-212
126. Osservazioni sull'articolo 606 del Codice sardo . . . . " 212
127. Id. id. 636 id. Misura del valore del tolto. . . . . " 212
128. Giurisprudenza pratica: Sulla misura del valore del tolto " 212-216
129. Id. id. Circa la restituzione o il ricupero della cosa involata. . . . . " 216
130. Id. id. Sul modo di determinare il valore del tolto . . . . . " 217
131. Id. id. Una ipotesi particolare circa la sottrazione di titoli di credito . . " 217
132. Id. id. Sulla posizione delle questioni ai giurati; — circa il valore in se stesso; — sulla complicità nei riguardi del valore. . . . . " 218
133. Giurisprudenza pratica: Circa il valore nel tentativo del furto . . . . . " 219
134. Id. id. Massime diverse . . . . . " 219-220

CAPITOLO SECONDO

Del furto qualificato per la persona — Famulato proprio

135. Distinzione del furto qualificato per la persona in *famulato proprio* e *famulato improprio* . . . . . *Pag.* 221-222
136. Il *famulato proprio* era ignoto alla Legislazione romana . » 222
137. Ragione della punibilità del *famulato proprio* . . . . » 222
138. Estremi del *famulato proprio* . . . . . » 222-225
139. Grave questione circa gli oggetti consegnati al domestico e da questi appropriatisi . . . . . » 225-227
140. Il *famulato proprio* nei Codici toscano e sardo . . . . » 227-228
141. Id. id. nei Progetti del Codice penale . . » 228-230
142. Osservazioni sul *famulato proprio* giusta il Codice toscano . » 231-232
143. Giurisprudenza pratica sul Codice toscano in tema di *famulato proprio*; — circa la interpretazione da darsi alle parole *casa del padrone* . . . . . » 232-233
144. Giurisprudenza pratica sulla retribuzione e sulla continuità del servizio . . . . . » 233-234
145. Id. id. sulla consegna al domestico. . . » 234
146. Id. id. Ipotesi sul *famulato proprio* secondo il Codice toscano . . . » 234-235
147. Id. id. sulle questioni ai giurati . . . » 235
148. Osservazioni sul Codice sardo in materia di *famulato proprio* » 235-237
149. È necessaria la presenza del padrone o delle altre persone nel luogo ove si commette il furto? . . . . . » 238
150. Giurisprudenza pratica sul *famulato proprio* secondo il Codice sardo: — Estremi del *furto domestico* e sue differenze con altri reati . . . . . » 239
151. Giurisprudenza pratica sulla qualità di domestico . . . » 239
152. Id. id. circa la appropriazione commessa dal domestico degli oggetti statigli consegnati dal padrone . . » 239-245
153. Id. id. ove il domestico si procuri un lucro nell'acquisto delle provvigioni pel padrone . . . . » 245-246
154. Giurisprudenza pratica sulla comunicabilità ai correi o complici della qualità di domestico. » 246-247
155. Id. id. Varie ipotesi sul *famulato proprio* » 247-248
156. Id. id. sulle questioni ai giurati . . . . » 248-249

CAPITOLO TERZO

Ancora del furto qualificato per la persona. Famulato improprio

157. Estremi del *famulato improprio* e varie specie di esso . *Pag.* 251-252

§ 1.

Furto commesso in occasione di ospitalità.

158. Il furto in occasione di ospitalità secondo il Codice sardo, il toscano e i Progetti del Codice penale . . . . *Pag.* 252-254

159. Le due ipotesi del Codice sardo sul furto commesso in occasione di ospitalità; elementi di ciascuna ipotesi . *Pag.* 254-256
160. La ospitalità deve essere gratuita . . . . . » 256-257
161. Se il ladro è colui che riceve la ospitalità, è indifferente che la cosa sia di estranei . . . . . » 257-258
162. Se il furto commesso in occasione di ospitalità possa essere qualificato anche per il tempo. . . . . » 258-260
163. Giurisprudenza pratica: Natura giuridica della qualifica dell'ospitalità . . . . . » 260-261
164. Id. id. Ipotesi e massime . . . . . » 261-262

§ 2.

Furto per opera di albergatori, vetturali e simili.

165. Ragione della legge . . . . . *Pag.* 262-263
166. I Codici toscano e sardo e i Progetti del Codice penale in proposito di questo furto . . . . . » 263
167. Sul significato da darsi alle parole *locandiere, albergatore* » 263-265
168. *Quid?* ove il viandante si fermi nell'albergo pochi istanti » 265-266
169. Significato da darsi alle parole *vetturale* e *barcaiuolo* . . » 266-268
170. I servi o i preposti dei vetturali e barcaiuoli sono responsabili nella stessa misura di questi . . . . . » 268
171. Estremo essenziale del furto in esame. — Significato da darsi alle parole *affidate nella detta loro qualità* . . » 268-270
172. *Quid?* ove l'albergatore o il vetturale si approprii una cosa dimenticata dal viaggiatore . . . . . » 270
173. Giurisprudenza pratica: *Sulla qualità del luogo* . . . » 271-273
174. Id. id. Sul vetturale o barcaiuolo . . . » 273
175. Id. id. Ipotesi e massime . . . . . » 273-274

§ 3.

Furto per opera di un servo di campagna, operaio, ecc.

176. Ragione della legge. I Codici toscano e sardo in questa specie particolare di furto . . . . . *Pag.* 274
177. I vari Progetti del Codice penale . . . . . » 274-275
178. Osservazioni sul Codice toscano. Estremi di questo furto » 275-276
179. Giurisprudenza pratica sul Codice toscano . . . . . » 276
180. Estremi del furto in esame secondo il Legislatore sardo. — Una essenziale differenza col Codice toscano . . » 276-278
181. Giurisprudenza pratica: sugli estremi del furto in esame » 278-279
182. Id. id. sul servizio prestato . . . . . » 279
183. Id. id. significato delle parole *impiegato, operaio* . . . . . » 279-280
184. Id. id. circa il luogo . . . . . » 280
185. Id. id. non è necessario che la cosa rubata appartenga al conduttore dell'opera . . . . . » 280
186. Id. id. ipotesi nelle quali non si ravvisarono gli estremi del furto in esame . . . . . » 280-281
187. Id. id. ipotesi e questione (XX) ai giurati » 281-285

CAPITOLO QUARTO

Del furto qualificato per il tempo

188. Concetto generale della qualifica *per il tempo* . . . . *Pag.* 285-286

§ 1.

Del furto notturno.

189. Ragione della qualifica. — Quale periodo di tempo deve essere considerato *notte* secondo la scienza . . . . *Pag.* 286-288
190. La qualifica della *notte* nei Progetti del nuovo Codice penale. » 288-289
191. Il Codice penale sardo circa il furto notturno ed estremi dello stesso . . . . . » 289-290
192. Nozione della notte. — Giurisprudenza pratica sulle questioni da porsi ai giurati circa la notte . . . . . » 290
193. Nozione della *casa abitata* e sue *dipendenze* giusta il Legislatore sardo. — Giurisprudenza pratica in proposito. » 291-292
194. Giurisprudenza pratica. — Ipotesi di *dipendenza* e *non dipendenza* di *casa abitata*. — Questioni ai giurati (IX). — Massima (X) . . . . . » 293-294
195. Sull'estremo della *convivenza:* significato da darsi a questa parola . . . . . » 294-297
196. Giurisprudenza pratica nei riguardi della *convivenza*. — Questioni ai giurati . . . . . » 297-298
197. Giurisprudenza pratica circa tutti tre gli estremi della qualifica . . . . . » 298-299

§ 2.

Del furto calamitoso.

198. Ragione della qualifica . . . . . *Pag.* 299-300
199. Criteri ricorrenti nel furto *calamitoso* . . . . . » 300-301
200. I Codici penali toscano e sardo sul furto *calamitoso* . . » 301
201. I Progetti del Codice penale sullo stesso argomento . . » 301-302
202. Osservazioni sui Codici toscano e sardo. . . . . » 302-304
203. Giurisprudenza pratica in tema di furto *calamitoso*. — Interpretazione delle parole *in tempo di pericolo* . . . » 304
204. Giurisprudenza pratica: Se debba essere compreso anche il *contagio* . . . . . » 304-305
205. Se debba ritenersi furto *calamitoso* il furto commesso sopra una persona sorpresa da malore in una pubblica via » 305-306

CAPITOLO QUINTO

Del furto qualificato per il mezzo

206. Ragione generale della qualifica . . . . . *Pag.* 307-308

§ 1.

Del furto commesso mediante scasso, chiave falsa, o scalamento.

207. Ragione particolare di questo furto . . . . . *Pag.* 308
208. Estremi dello *scasso* . . . . . » 309
209. Concetto della *chiave falsa* e conseguenze che ne derivano » 309-310

210. Nozione dello *scalamento* e condizioni materiali necessarie a costituirlo . . . . . *Pag.* 310-311
211. Il Codice toscano nel furto qualificato da *scasso*. — Osservazioni sul modo in cui si eseguisce lo *scasso* e sul significato da darsi alle parole *solida materia*. — Circa due ipotesi particolari . . . . . » 311-314
212. Lo stesso Codice nei riguardi della *chiave falsa* . . . » 314-315
213. Id. id. circa il furto commesso mediante *scalamento*. . . . . » 315
214. Giurisprudenza pratica sul Codice toscano circa le circostanze anzidette . . . . . » 315-317
215. Il Codice sardo nel furto qualificato per *rottura*, *chiave falsa* o *scalata* . . . . . » 317
216. Concetti dello stesso riguardo al luogo *cinto* e *chiuso*. . » 317-318
217. Lo stesso circa la *rottura* . . . . . » 318
218. Considerazioni sulla *rottura esterna*. — Giurisprudenza pratica in proposito . . . . . » 318-320
219. Osservazioni sulla *rottura interna*. — Giurisprudenza pratica. — La Corte di Cassazione di Torino nella interpretazione delle parole *solida materia* in fatto di *rottura interna*. — Può servire la sola forza muscolare . . » 320-323
220. Una ipotesi del Codice sardo sulla *rottura interna* circa la esportazione di casse o di altri mobili . . . . » 323-325
221. Giurisprudenza pratica in tema di *rottura*. — Concetti della *rottura* . . . . . » 325-326
222. Id. id. Ipotesi sopra la *rottura interna od esterna* . . . . . » 326-327
223. Id. id. sulle questioni ai giurati . . . . » 327-328
224. Id. id. altre massime. . . . . » 328
225. Il Codice sardo circa la *scalata*. — *Ingresso in una casa*, ecc. » 328-329
226. Caratteri materiali della *scalata* e mezzi adoperati per la stessa. . . . . » 329-330
227. Se la *scalata* debba essere coordinata al furto . . . . » 330-331
228. Una ipotesi del Codice sardo parificata alla *scalata* . . » 331
229. Giurisprudenza pratica sulla *scalata*. — Ipotesi, massime e questioni ai giurati . . . . . » 331-332
230. Il Codice sardo circa le *chiavi false* . . . . . » 332
231. Punto di contatto e differenza fra le *chiavi false* e la *rottura* o *scalata* . . . . . » 332-333
232. Considerazioni sul Codice sardo in fatto di *chiavi false* . » 333-334
233. *Quid?* se il ladro si è impossessato della chiave *vera* togliendola da un ripostiglio, in cui il padrone soleva collocarla . . . . . » 334-336
234. Giurisprudenza — Ipotesi, massime e questioni ai giurati » 336-337
235. I Progetti del nuovo Codice penale sullo *scasso*, le *chiavi false* e la *scalata*. . . . . » 337-339

§ 2.

Del furto commesso da più persone.

236. Ragione della qualifica. — Sistemi delle legislazioni in proposito . . . . . *Pag.* 339-340

237. I Progetti del nuovo Codice penale sul furto commesso *da più persone* . . . . . *Pag.* 340-341
238. I Codici toscano e sardo sulla qualifica in esame. — Differenze fra i due Codici. — Osservazioni sul Codice toscano . . . . . » 341-343
239. Osservazioni sul Codice sardo. — Estremi della qualifica » 343-345

CAPITOLO SESTO

Del furto qualificato per la qualità delle cose

240. Ragione della qualifica per *la qualità delle cose* . . . *Pag.* 346

§ 1.

Del furto di cose sacre.

241. Nozione di questo reato: estremi della qualifica. . . . *Pag.* 346-347
242. Il Codice toscano sul furto in esame. — Osservazioni e giurisprudenza in proposito . . . . . » 347-348
243. Il furto di cose sacre giusta il Codice sardo. — Osservazioni sullo stesso . . . . . » 348-350
244. Giurisprudenza pratica. — Nozione delle cose *consacrate pel culto divino* . . . . . » 350-351
245. Giurisprudenza pratica: se la questione sulla qualità di cosa sacra sia di diritto o di fatto . . . . . » 351
246. La qualifica delle *cose sacre* nei Progetti del Codice penale » 351-352

§ 2.

Del furto di cosa pubblica (peculato improprio).

247. Ragione della qualifica . . . . . *Pag.* 352
248. Estremi del *peculato improprio* secondo la dottrina . . » 352-353
249. Il Codice toscano in proposito ed osservazioni sullo stesso » 353-355
250. Il *peculato improprio* nel Codice sardo — Osservazioni in proposito . . . . . » 355
251. I Progetti del Codice penale sul furto in esame. . . . » 355-356
252. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Ipotesi e massime » 356-357
253. Altra ipotesi di furto qualificato *per la qualità delle cose* giusta il Codice toscano e i Progetti del Codice penale » 357-358

Disposizione comune a tutti i furti qualificati.

254. La pena del furto deve essere aumentata in proporzione delle circostanze che lo rendono qualificato. — Il Codice sardo in proposito . . . . . *Pag.* 358-359
255. Il Codice toscano sullo stesso argomento . . . . . » 359
256. I Progetti del Codice penale . . . . . » 359-360
257. Giurisprudenza pratica sulla concorrenza di più circostanze qualificative . . . . . » 360

TITOLO SECONDO

Del furto proprio commesso con violenza o minaccia sulla persona.

CAPITOLO PRIMO

Furto violento

258. Ragione della legge . . . . . *Pag.* 361
259. Il furto *violento* nel Diritto Romano . . . . . » 361-362
260. Estremi del furto *violento* secondo la dottrina . . . . » 363
261. Sulla violenza *tacita* e *presunta* . . . . . » 363-364
262. Sulla violenza *in flagranza* o *quasi-flagranza* del furto . » 364-365
263. Se il valore del tolto debba avere un' influenza sul furto *violento* . . . . . » 365
264. Aumento dell' imputabilità nel furto *violento* secondo la dottrina . . . . . » 365-366
265. Nozione giuridica del furto *violento* nel Codice toscano . » 366-367
266. Cause di aggravamento del furto *violento* giusta il Codice stesso . . . . . » 367-368
267. Sanzioni del Codice toscano contro il furto *violento* . . » 368-369
268. Giurisprudenza pratica sul Cod. toscano circa il furto *violento* » 369-370
269. Le varie ipotesi del furto *violento* nel Codice sardo . . » 370-371
270. Osservazioni in proposito . . . . . » 371-374
271. Pena del furto *violento* comminata dal Legislatore sardo . » 374-375
272. Finzione di diritto sul furto *violento* per parte dello stesso » 375-376
273. Nesso psicologico fra le violenze e la depredazione. — Altra presunzione del Legislatore sardo . . . . . » 376-377
274. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Nozione del furto *violento* (grassazione) . . . . » 377-378
275. Id. id. Se la depredazione è accompagnata da più circostanze, una è costitutiva della grassazione, le altre sono aggravanti . . . . . » 378-379
276. Giurisprudenza pratica: Sulla grassazione imperfetta . . » 379-380
277. Id. id. Sulla compartecipazione — Solidarietà penale dei compartecipanti ad una grassazione . » 380-381
278. Giurisprudenza pratica: Sulle questioni ai giurati . . . » 382-384
279. Id. id. Sulla presenza del depredato. — Questioni ai giurati in proposito . . . . . » 384-385
280. Giurisprudenza speciale sull'articolo 596 . . . . . » 385-386
281. Id. id. id. 598 . . . . . » 386-387
282. Id. id. id. 599 . . . . . » 387
283. Id. id. id. 600 . . . . . » 387-388
284. Id. id. Ipotesi di furto o di altro reato e non di grassazione. . . . . » 388-389
285. Id. id. Ipotesi di vera e propria grassazione » 389-390
286. Id. id. Massime in genere. . . . . » 391-392
287. Il furto *violento* nei Progetti del nuovo Codice penale . » 392-394

CAPITOLO SECONDO

Della estorsione

288. Donde tragga i suoi caratteri l'*estorsione*. — Significato di tale parola nel giure moderno, e come più frequentemente si commette l'estorsione. — Ragione della sua più mite punizione in confronto del furto *violento* . *Pag.* 395-396
289. Momento consumativo dell'estorsione . . . . . " 396
290. Suoi criteri essenziali . . . . . " 396-397
291. L'estorsione nel Codice toscano: — Prima ipotesi (art. 393, lettera *a*) . . . . . " 397-398
292. Seconda ipotesi del Codice stesso (articolo 393, lettera *b*) " 398-399
293. Giurisprudenza pratica sul Codice toscano . . . . . " 399-400
294. L'estorsione nel Codice sardo . . . . . " 400-403
295. Pena dell'estorsione secondo il Codice sardo, e circostanze che la compongono. — Sequestro e cattivi trattamenti al sequestrato . . . . . " 403-404
296. Le *minaccie con ordine* e l'estorsione, giusta il Cod. sardo " 404-405
297. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo. — Nozione dell'estorsione . . . . . " 405-407
298. Id. id. Estorsione imperfetta . . . . . " 407-408
299. Id. id. Ipotesi di estorsione . . . . . " 408-409
300. Id. id. Questioni ai giurati . . . . . " 409-411
301. Id. id. Massime diverse . . . . . " 411-412
302. Differenza tra il reato *di minaccia con ordine* e l'estorsione " 412-413
303. Giurisprudenza speciale sugli articoli 602 e 603 del Cod. sardo " 414-416
304. Considerazioni su questa giurisprudenza speciale. — Se il sequestro sia circostanza *costitutiva* od *aggravante* dell'estorsione. — Se il sequestro e i cattivi trattamenti siano comunicabili ai compartecipanti. . . . . " 416-417
305. L'estorsione nei Progetti del nuovo Codice penale . . . " 417-419

CAPITOLO TERZO

Del ricatto e della rapina

§ 1.

Del ricatto.

306. Etimologia e concetto giuridico del *ricatto* . . . . . *Pag.* 420
307. Genesi dell'idea di questo malefizio . . . . . " 420
308. Nozione giuridica del *ricatto* e suo momento consumativo " 420-421
309. I Codici toscano e sardo in tema di *ricatto* . . . . . " 421
310. Il *ricatto* nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . " 421-424

§ 2.

Della rapina.

311. Opinioni diverse sulla genesi del reato di *rapina* . . . *Pag.* 424-425
312. Concetto giuridico della *rapina* e sue differenze col furto *violento* . . . . . " 425-426

313. La *rapina* nel Codice toscano (art. 392) . . . . . *Pag.* 426-427
314. La stessa nel Codice sardo (art. 604) ed osservazioni in proposito . . . . . » 427-428
315. La *rapina* può essere esercitata, secondo il Codice sardo, anche con violenza sulla cosa? . . . . . » 428-429
316. Differenza tra la *rapina* e il furto con *destrezza* . . . » 429-430
317. Se sia *rapina* la sottrazione di un qualche oggetto commessa da un corrissante in una rissa . . . . . » 430-431
318. I Progetti del nuovo Codice penale non prevedono la *rapina* » 431

PARTE SECONDA
Del furto improprio.

TITOLO UNICO
Della truffa e della appropriazione indebita.

CAPITOLO PRIMO
Della truffa

§ 1.

Della truffa propriamente detta.

319. Nozione in genere del furto *improprio*. — Perchè si è prescelto il nome di *truffa*, invece di quello di *stellionato* o di *frode*. — La *truffa* nel Diritto Romano . . . *Pag.* 434-435
320. Definizione della *truffa* conseguente dai criteri della Legge romana . . . . . » 435-436
321. Nozione giuridica moderna della *truffa* . . . . . » 436-439
322. La *truffa* nel Codice toscano. — Ipotesi dell'articolo 404 ed osservazioni in proposito . . . . . » 439-442
323. Ipotesi dell'articolo 405 . . . . . » 442-443
324. Il Codice toscano nella ipotesi in cui la *truffa* concorra col *falso* (art. 406) . . . . . » 443-444
325. Giurisprudenza pratica sull'art. 404 del Codice toscano . » 445-448
326. Id. id. sull'art. 405 . . . . . » 448
327. La *truffa* nel Codice penale sardo e sua nozione giuridica. » 448-449
328. Osservazioni sul primo elemento: *artificio atto ad ingannare; uso di falso nome* o *di falsa qualità* o *di rigiro fraudolento*. . . . . » 449-452
329. Considerazioni circa le *false imprese:* il *potere* o il *credito immaginario;* la *speranza* o il *timore* di un *successo*, di un *accidente* o di *qualunque altro avvenimento chimerico* . . . . . » 452-454

330. Considerazioni sulla formola generica: *o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso, atto ad ingannare o ad abusare dell'altrui buona fede* . . . . . *Pag.* 454
331. Osservazioni sul secondo elemento: *Consegna di fondi o valori* . . . . . » 455-456
332. Sul terzo elemento: *carpire la totalità o parte dei beni altrui.* — Momento consumativo della *truffa* . . . » 456
333. Il *dolo* come elemento fondamentale della *truffa* . . . » 456-457
334. Se nella *truffa* sia ammissibile il tentativo . . . . . » 457
335. Se siavi truffa quando la vittima della frode tende ad un fine delittuoso. — Ipotesi . . . . . » 457-458
336. Un' ipotesi speciale di *truffa* preveduta dal Legislatore sardo » 458-459
337. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo — Circa la nozione giuridica della *truffa* . . . . » 459-463
338. Id. id. circa la *truffa* consumata . . . » 463-464
339. Id. id. sulla *truffa imperfetta* . . . . » 464
340. Id. id. la consumazione come criterio di competenza. . . . . » 464-465
341. Id. id. sulla *truffa* continuata . . . . » 465-466
342. Id. id. sui compartecipanti . . . . . » 466
343. Id. id. differenza fra la *truffa* e *l'appropriazione indebita* . . . . . » 466
344. Id. id. ipotesi in cui non si riscontrarono i caratteri della *truffa* . . . . » 467-468
345. Id. id. ipotesi di *truffa* con apparenza di altro malefizio. . . . . » 468-469
346. Id. id. ipotesi di altro reato, ma non di *truffa* » 470-472
347. Id. id. id. di *indubbia truffa* . . . . » 472-478
348. Id. id. concorrenza del *falso* con la *truffa* » 478-479
349. Id. id. sulle questioni ai giurati . . . » 479
350. Id. id. sulla prescrizione. Altre massime diverse in tema di *truffa* . . . » 479-481
351. Id. speciale sull'art. 630 del Codice sardo. . » 481
352. La *truffa* nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . » 481-484

§ 2.

Della truffa in danno di minori, interdetti od inabilitati.

353. Perchè l'abuso dei bisogni, dell' inesperienza e delle passioni dei minori sia una specie della *truffa* . . . . *Pag.* 484
354. Ragione della punizione di quest'abuso . . . . . » 484-485
355. Quest'abuso secondo il Codice toscano (art. 407). . . . » 485
356. Osservazione generale sulla disposizione del Codice toscano » 485-486
357. Nozione giuridica del reato nei termini del Legislatore toscano ed osservazioni in proposito . . . . . » 486-489
358. Se sia ammissibile la scusa dell' ignoranza dell'età minore » 489
359. *Quid?* se il minore avesse avuto un vantaggio dalle obbligazioni sottoscritte . . . . . » 489-490
360. Il reato in esame secondo il Codice sardo (art. 629) . . » 490-491
361. La Cassazione di Torino in tema di questo reato . . . » 492
362. Il reato di abuso dei bisogni, ecc. dei minori nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 492-494

§ 3.

Dello scrocchio (*ipotesi del Codice toscano*).

363. Nozione generale dello *scrocchio* . . . . . *Pag.* 494-495
364. Nozione dello *scrocchio* secondo il Legislatore toscano (articolo 408). . . . . » 495-496
365. Osservazioni sugli elementi che costituiscono lo *scrocchio* » 496
366. Pena dello *scrocchio* . . . . . » 496
367. Nè il Codice sardo, nè i Progetti del nuovo Codice penale prevedono lo *scrocchio* . . . . . » 497

CAPITOLO SECONDO

Della appropriazione indebita

368. Nozione dell'*appropriazione indebita* in generale secondo la dottrina . . . . . *Pag.* 498-499
369. Elementi della stessa . . . . . » 499-500
370. Sul *dolo* nell'*appropriazione indebita* . . . . . » 500-501
371. Momento consumativo dell'*appropriazione indebita*. . . » 501-502

§ 1.

Della appropriazione indebita semplice.

372. L'appropriazione indebita *semplice* nel Codice toscano (articolo 396) ed osservazioni in proposito. . . . . *Pag.* 502-503
373. Come si perseguiti e sia punita secondo lo stesso (art. 398) » 504
374. Giurisprudenza pratica sul Codice toscano . . . . . » 504
375. L'appropriazione indebita *semplice* nel Codice sardo (articolo 631) ed elementi che la compongono . . . . » 505
376. Primo elemento: consegna della cosa con obbligo di restituirla, di presentarla, o di farne un uso determinato. » 505-507
377. Secondo elemento: natura degli oggetti affidati . . . . » 507
378. Terzo elemento: conversione in uso proprio della cosa avuta in consegna . . . . . » 507-509
379. Quarto elemento: danno del proprietario, possessore o detentore . . . . . » 509-510
380. Differenza giuridica fra l'appropriazione indebita, il furto e la truffa . . . . . » 510-511
381. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo: circa gli elementi che compongono l'appropriazione indebita . . . . » 511-513
382. Giurisprudenza pratica: ipotesi in cui non si ravvisarono gli estremi dell'appropriazione indebita, nè di altro reato . . » 513-515
383. Id. id. ipotesi di appropriazione indebita e non di altro reato . . . . » 515-516
384. Id. id. ipotesi di altro reato e non di appropriazione indebita . . . . » 516-518
385. Id. id. ipotesi di appropriazione indebita vera e propria . . . . . » 518-523
386. Id. id. differenza fra l'appropriazione indebita ed altri reati . . . . . » 523-524

387. Giurisprudenza pratica, massime in genere . . . . . *Pag.* 524-526
388. L'appropriazione indebita *semplice* nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 526-528

§ 2.

Dell'appropriazione indebita qualificata.

389. La necessità della consegna qualifica l'appropriazione indebita. Ragione della qualifica . . . . . *Pag.* 528
390. Se il dolo *ab initio* qualifichi l'appropriazione indebita . » 528-530
391. L'appropriazione indebita qualificata secondo il Codice toscano (art. 398) . . . . . » 530-532
392. Altra ipotesi di appropriazione indebita qualificata preveduta dal Legislatore toscano (frodata amministrazione, articolo 401) . . . . . » 532-534
393. Giurisprudenza pratica sul Codice penale toscano . . . » 534
394. L'appropriazione indebita qualificata nel Codice sardo (articolo 631 alinea) . . . . . » 534-536
395. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo circa l'appropriazione indebita qualificata . . . . . » 536
396. L'appropriazione indebita qualificata nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 537-539

CAPITOLO TERZO

Altre ipotesi di appropriazione indebita

§ 1.

Abuso di firma in bianco.

397. Ragione per cui si annovera *l'abuso di firma in bianco* fra le appropriazioni indebite . . . . . *Pag.* 541-542
398. L'*abuso di firma in bianco* nel Codice sardo (art. 628) . » 542
399. Questo reato non è preveduto in modo speciale dal Legislatore toscano . . . . . » 542-543
400. L'*abuso di firma in bianco* nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 543-544
401. Osservazione generale sulla nozione giuridica del reato in esame data dal Codice sardo, e suoi estremi . . . » 544
402. Primo elemento: foglio in bianco munito di una sottoscrizione . . . . . » 545-547
403. Secondo elemento: affidamento all'agente del foglio in bianco » 547-549
404. Terzo elemento: sovrapposizione alla firma di un atto. — Il terzo che sovrappone un atto alla firma risponde di *falso*, o di *abuso di foglio in bianco?* . . . . . » 549-550
405. Quarto elemento: possibilità di nuocere alla fortuna od alla persona. — Momento consumativo del reato . . » 550-553
406. Quinto elemento: dolo . . . . . » 553
407. Se nel reato di *abuso di foglio in bianco* la prova della consegna possa essere fatta col mezzo di testimoni quando il valore ecceda le lire cinquecento . . . . » 553-556

408. Se in tema di *abuso di foglio in bianco* sia ammissibile il reato imperfetto . . . . . *Pag.* 556
409. Giurisprudenza pratica in tema di *abuso di firma in bianco* » 556-559

§ 2.

Appropriazione di cosa smarrita.

410. Nozione giuridica del reato di appropriazione di cosa smarrita e suo momento consumativo . . . . . *Pag.* 559
411. Criteri e condizioni di questo reato . . . . . » 559-560
412. L'appropriazione di cosa smarrita nel Codice toscano (articolo 402), ed osservazioni sul medesimo . . . . . » 561-562
413. La stessa nel Codice sardo (art. 634), ed osservazione in proposito . . . . . » 562-563
414. Giurisprudenza pratica sul Codice sardo . . . . . » 563-565
415. L'appropriazione di cose smarrite nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 565-566

§ 3.

Appropriazione di un tesoro.

416. Perchè non si tratti in questo luogo della nozione del tesoro e della legislazione Romana che lo concerne. . *Pag.* 566
417. Il Codice sardo non prevede l'ipotesi dell'appropriazione d'un tesoro; la prevede il Codice toscano (art. 403) — Osservazioni sul Codice toscano . . . . . » 566-569
418. L'appropriazione del tesoro nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . » 569-570

§ 4.

Alterazione di mercanzie per opera di vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti.

419. Nozione di questo reato secondo il Codice sardo. — Non è preveduto nè dal Codice toscano, nè dai Progetti del nuovo Codice penale . . . . . *Pag.* 570-571
420. Estremi del reato in esame ed osservazioni in proposito . » 571
421. Considerazioni sulla natura della *sofisticazione* od alterazione » 571-572

§ 5.

Trafugamento di documenti prodotti in giudizio.

422. Disposizione del Codice sardo (art. 633). Silenzio del Codice toscano e dei Progetti del nuovo Codice penale . . . *Pag.* 572
423. Scopo della legge nel dettare la disposizione . . . . . » 572
424. Primo estremo necessario all'esistenza giuridica del reato: Produzione in giudizio del documento. — Questione sull'autorità che deve pronunciare . . . . . » 572-575
425. Secondo estremo: titolo, documento od altro scritto . . » 575
426. Osservazione sulla voce *trafugamento* . . . . . » 575
427. Chi possa commettere questo reato. — Sui compartecipanti. — Se sia suscettibile di tentativo . . . . . » 575-576

PARTE TERZA

Disposizioni generali circa i reati contro la proprietà mobiliare.

TITOLO UNICO

Dei ricettatori e dell'azione negata o limitata per vincoli di sangue.

CAPITOLO PRIMO

DEI RICETTATORI

428. Nozione della *ricettazione;* non è una complicità, ma un reato *per sè stante* . . . . . *Pag.* 577-579
429. Varie specie di ricettazione . . . . . » 579
430. Elementi costitutivi della ricettazione . . . . . » 579-580
431. La ricettazione nel Codice penale toscano. — Prima ipotesi (art. 417); osservazioni in proposito . . . . . » 580-581
432. Seconda ipotesi (art. 418) ed osservazioni sulla stessa . . » 581-582
433. La ricettazione nel Codice sardo. — Prima ipotesi (art. 638) ed osservazione generale su di essa . . . . . » 583-584
434. Elementi costitutivi della prima ipotesi . . . . . » 584-585
435. Seconda ipotesi del Codice sardo (art. 639); sua differenza colla prima e suoi estremi . . . . . » 585-587
436. Giurisprudenza pratica sugli articoli 638 e 639 del Codice sardo: essenza della ricettazione . . . . . » 587-589
437. Giurisprudenza pratica sulle questioni ai giurati . . . » 589-592
438. Id. id. sulla pena . . . . . » 592-594
439. Id. id. ipotesi di ricettazione . . . . . » 594-595
440. Id. id. massime in genere . . . . . » 595-597
441. La ricettazione nei Progetti del nuovo Codice penale . . » 597-600

CAPITOLO SECONDO

DELL'AZIONE NEGATA O LIMITATA PER VINCOLI DI SANGUE IN TALUNI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ MOBILIARE

442. Ragione dell'eccezione. . . . . *Pag.* 600-601
443. L'eccezione nel Diritto Romano e secondo alcuni criminalisti » 601-602
444. Circa i complici ed i correi delle persone in cui favore sta l'eccezione . . . . . » 602-603
445. L'eccezione non si applica ai reati contro la proprietà mobiliare commessi con violenza o minaccie . . . . . » 603

446. L'eccezione nel Codice toscano (articoli 412 e 413): osservazioni in proposito . . . . . *Pag.* 603-606
447. Giurisprudenza pratica sul Codice toscano . . . . . » 606
448. L'eccezione nel Codice sardo (art. 635); differenze col Codice toscano. . . . . » 606-608
449. Se il Legislatore sardo abbia compreso il vincolo dell'adozione » 608
450. Osservazione particolare sull'art. 635 circa la grassazione, l'estorsione e la rapina . . . . . » 608-611
451. Altra disposizione del Legislatore sardo (art. 637) . . . » 611
452. Giurisprudenza pratica sull'art. 635 del Codice sardo: Se nell'eccezione sia compreso il figliastro . . . . . » 611-615
453. Giurisprudenza pratica: Massime diverse . . . . . » 615-617
454. L'eccezione nei Progetti del nuovo Codice penale . . . » 617-618
455. Osservazioni sugli stessi . . . . . » 618-619

LIBRO SECONDO

Dei reati contro la sola proprietà immobiliare o contro la mobiliare od immobiliare.

TITOLO PRIMO

Dei reati contro la sola proprietà immobiliare per fine di lucro.

CAPITOLO UNICO

Della usurpazione

456. Divisione dei reati contro la proprietà immobiliare . . . *Pag.* 624
457. Nozione generale dell'usurpazione. . . . . » 624
458. Modi nei quali si può commettere l'usurpazione . . . » 624

§ 1.

Della rimozione di termini.

459. La *rimozione di termini* nel Diritto Romano . . . . . *Pag.* 625
460. Estremi del reato secondo la dottrina . . . . . » 625-626
461. Momento consumativo del reato . . . . . » 626
462. Criterio misuratore della quantità *naturale* e della quantità *politica* del reato . . . . . » 626-627
463. La rimozione di termini nel Codice toscano (art. 425) ed osservazioni in proposito . . . . . » 627

464. Il reato in esame nel Codice sardo (art. 671) ed osservazioni al riguardo . . . . . *Pag.* 627-630
465. Massime di giurisprudenza pratica sull'art. 671 del Codice sardo . . . . . " 630
466. Il reato di rimozione di termini nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . . " 630-632

§ 2.

Della deviazione di acque.

467. Criterio essenziale di questo reato e criteri misuratori dello stesso . . . . . *Pag.* 632-633
468. La *deviazione d'acqua* nel Codice toscano: Prima ipotesi (art. 422) . . . . . " 633-635
469. Seconda ipotesi del Codice toscano (art. 423) . . . . . " 635
470. Terza ipotesi dello stesso (art. 424) . . . . . " 635
471. Il reato in esame nel Codice sardo (articoli 678 e 679) . " 635-636
472. Giurisprudenza pratica sugli articoli anzidetti del Cod. sardo " 636-637
473. La deviazione d'acque nei Progetti del nuovo Cod. penale " 637-638

§ 3.

Della turbativa di possesso.

474. Varie specie di *turbativa di possesso* e nozione della stessa come ipotesi di usurpazione . . . . . *Pag.* 638
475. La turbativa di possesso nel Codice toscano (art. 426) . " 639
476. La stessa nel Codice sardo (art. 678, n. 4) . . . . . " 639
477. La stessa nei Progetti del nuovo Codice penale . . . . " 639-640

TITOLO SECONDO

Dei reati contro la proprietà immobiliare o mobiliare per fine di vendetta.

CAPITOLO UNICO

Del danno volontariamente dato

478. Il danno volontario secondo la Legislazione romana . . *Pag.* 641-642
479. Nozione del danno volontario e suoi criteri secondo la dottrina . . . . . " 642-643
480. Criteri misuratori della quantità *politica* del danno volontario . . . . . " 643
481. Il danno dato nel Codice toscano: danno dato *semplice* (articoli 448, 449). . . . . " 643-644
482. Il danno dato *aggravato* secondo lo stesso Codice (art. 450) " 644-646
483. Altre disposizioni del Codice toscano sul danno dato (articoli 451-453) . . . . . " 646-647
484. Il danno dato *semplice* nel Codice sardo (art. 672) . . . " 647-648

485. Il danno dato *aggravato* giusta il Codice stesso (art. 673, 681) *Pag.* 648-649
486. Il Legislatore sardo prevede in modo speciale anche il danno sugli animali (articoli 675-677) . . . . . " 649-650
487. Osservazioni su queste ultime ipotesi . . . . . " 650-651
488. Altre ipotesi del Codice sardo in tema di reati contro la proprietà . . . . . " 651-652
489. Giurisprudenza pratica sul danno dato secondo il Codice sardo: sul danno mediante pascolo ed abbandono di animali . . . . . " 652-656
490. Giurisprudenza pratica circa il danno altrimenti dato . . " 656-659
491. Id. id. sul danno dato agli animali . . " 659-660
492. Id. id. sulla interpretazione dell'art. 687 del Codice sardo . . . . . " 660
493. Il danno dato nei Progetti del nuovo Codice penale . . " 660-663

Disposizione generale del Codice sardo circa i reati contro la proprietà

494. L'articolo 682 del Codice sardo . . . . . *Pag.* 664
495. Osservazioni sullo stesso . . . . . " 664-665
496. Disposizioni dell'art. 683 ed osservazioni in proposito . . " 665-666
497. Questione sullo stesso . . . . . " 666-667
498. Giurisprudenza pratica particolare sul medesimo . . . " 667-668
499. Id. id. Massime diverse riflettenti gli articoli 682 e 683 . . . . . " 668-670

TAVOLA

Contenente gli Articoli commentati dei Codici Penali Toscano e Sardo

COLL' INDICAZIONE DELLA PAGINA

Codice Penale Toscano.

Art. 63 . . *Pag.* 359.
» 374 . . » 15, 42.
» 375 . . » 47, 50, 52.
» 376 . . » 109, 110.
» 377 . . » 140, 141, 142, 146, 147, 152, 161, 178, 179, 183, 186, 187, 263, 274, 275, 341, 342, 347, 353.
» 378 . . » 191.
» 380 . . » 311.
» 381 . . » *id.*, 312.
» 382 . . » *id.*, 314.
» 383 . . » 311, 315.
» 384 . . » 301, 302.
» 387 . . » 347.
» 389 . . » 366.
» 390 . . » 368.
» 391 . . » 367.
» 392 . . » 426.
» 393 . . » 397, 398, 420.
» 396 . . » 502.
» 397 . . » 504.
» 398 . . » *id.*, 530.
» 399 . . » 504.
» 401 . . » 532.
Art. 402 . . . . . *Pag.* 561.
» 403 . . . . . » 566.
» 404 . . . . . » 439.
» 405 . . . . . » 442.
» 406 . . . . . » 443.
» 407 . . . . . » 485, 486.
» 408 . . . . . » 495, 496.
» 410 . . . . . » 203, 207.
» 411 . . . . . » 209.
» 412 . . . . . » 603.
» 413 . . . . . » *id.*
» 414 . . . . . » *id.*
» 415 . . . . . » 210.
» 417 . . . . . » 580.
» 418 . . . . . » 581.
» 422 . . . . . » 633.
» 423 . . . . . » 635.
» 424 . . . . . » *id.*
» 425 . . . . . » *id.*
» 426 . . . . . » 639.
» 448 . . . . . » 643.
» 449 . . . . . » *id.*
» 450 . . . . . » 644.
» 451 . . . . . » 646.
» 452 . . . . . » *id.*
» 453 . . . . . » *id.*

Codice Penale Sardo.

Art. 90, n. 4 . . . . . *Pag.* 666.
» 297. . . . . » 321.
» 596. . . . . » 370, 385.
» 597. . . . . » 374.
» 598. . . . . » *id.*, 386.
» 599. . . . . » *id.*, 387.
Art. 600 . . . . . *Pag.* 376, 387.
» 601 . . . . . » 400, 403.
» 602 . . . . . » 403, 414, 421.
» 603 . . . . . » *id.*, *id.*
» 604 . . . . . » 427.
» 605 . . . . . » 195.

Art. 606 . . . . *Pag.* 212.
» 607 . . . . » 185, 188, 228, 235, 252, 254, 263, 274, 276.
» 608 . . . . » 289, 301, 302.
» 609 . . . . » 153.
» 610 . . . . » 317, 320, 341, 343.
» 611 . . . . » 349, 355.
» 612 . . . . » 358.
» 613 . . . . » 192, 290, 294.
» 614 . . . . » 291.
» 615 . . . . » 317.
» 616 . . . . » 318.
» 617 . . . . » *id.*
» 618 . . . . » *id.*, 323.
» 619 . . . . » 328, 331.
» 620 . . . . » 332.
» 621 . . . . » 348.
» 622 . . . . » 109.
» 623 . . . . » 146, 179, 192.
» 624 . . . . » 167, 192.
» 625 . . . . » 114.
» 626 . . . . » 448.
» 627 . . . . » 458.
Art. 628 . . . . . *Pag.* 542, 544.
» 629 . . . . . » 490.
» 630 . . . . . » 431.
» 631 . . . . . » 505, 534.
» 632 . . . . . » 570, 571.
» 633 . . . . . » 572.
» 634 . . . . . » 562.
» 635 . . . . . » 606, 608.
» 636 . . . . . » 212.
» 637 . . . . . » 611.
» 638 . . . . . » 583.
» 639 . . . . . » 585.
» 671 . . . . . » 627.
» 672 . . . . . » 647.
» 673 . . . . . » 648.
» 675 . . . . . » 649.
» 676 . . . . . » *id.*
» 677 . . . . . » *id.*
» 678 . . . . . » 635, 639.
» 679 . . . . . » *id.*
» 681 . . . . . » 648.
» 682 . . . . . » 664.
» 683 . . . . . » 665, 666.
» 687 . . . . . » 651.

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

A

Abigeato (*Furto di bestiame*). Del furto di bestiame secondo la patria legislazione, 148. — Secondo il Diritto romano; osservazioni in proposito, 149. — Osservazioni sull'art. 377, lett. *f* del Codice toscano, 152. — Id. sull'art. 609 del Codice sardo, 153. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo: circa il valore in tema di *abigeato*, 158. — *Id.* se il furto di bestiame è accompagnato da circostanze qualificative diverse. La qualifica dell'*ospite* è incompatibile con quella del *luogo*, *id.* — *Id.* sulle questioni ai giurati, 160. — Altre massime di giurisprudenza, 161.

Acque (*Deviazione di*). Criterio essenziale di questo reato e criteri misuratori dello stesso, 632. — La *deviazione d'acque* nel Codice toscano: Prima ipotesi (art. 422), 633. — Seconda ipotesi (art. 423), 635. — Terza ipotesi (art. 424), *id.* — Il reato in esame nel Codice sardo (art. 678 e 679), *id.* — *Giurisprudenza pratica* sugli articoli anzidetti del Codice sardo, 636 — La *deviazione d'acque* nei Progetti del nuovo Codice penale, 637 — V. *Usurpazione*.

Adozione. V. *Vincoli di sangue* (*Azione negata o limitata per*).

Albergatori. V. *Furto per opera di albergatori, vetturali e simili*.

Amministrazione frodata. V. *Appropriazione indebita qualificata*.

Animali. V. *Danno volontario*.

Appropriazione indebita in generale. Nozione dell'*appropriazione indebita* in generale secondo la dottrina, 498. — Elementi della stessa, 499. — Sul *dolo* nell'*appropriazione indebita*, 500. — Momento consumativo dell'*appropriazione indebita*.

Appropriazione indebita qualificata. La necessità della consegna qualifica l'appropriazione indebita, 528. — Se il dolo *ab initio* qualifichi l'appropriazione indebita, *id.* — L'appropriazione indebita *qualificata* secondo il Codice toscano (art. 398), 530. — Altra ipotesi di appropriazione indebita *qualificata* preveduta dal Legislatore toscano (*frodata amministrazione*, art. 401), 532. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice penale toscano, 534. — L'appropriazione indebita *qualificata* nel Codice sardo (art. 631 alinea), *id.* — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo circa l'appropriazione indebita qualificata, 536. — L'appropriazione indebita qualificata nei Progetti del nuovo Codice penale, 537 — V. *Truffa*.

Appropriazione indebita semplice. L'appropriazione indebita *semplice* nel Codice toscano (*truffa*, art. 396) ed osservazioni in proposito, 502. — Come si perseguiti e sia punita secondo lo stesso (art. 398), 504. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice toscano, *id.* — L'appropriazione indebita *semplice* nel Codice sardo (articolo 631) ed elementi che la compongono, 505. — Primo elemento: consegna della cosa con obbligo di restituirla, di presentarla o di farne un uso determinato, *id.* — Secondo elemento: natura degli oggetti affidati, 507. — Terzo elemento: conversione in uso proprio della cosa avuta in consegna, *id.* — Quarto elemento: danno del proprietario, possessore o detentore, 509. — Differenza giuridica fra l'appropriazione indebita, il furto e la truffa, 510. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo: circa gli elementi che compongono l'appropriazione indebita, 511. — *Id.* Ipotesi in cui non si ravvisarono gli estremi dell'appropriazione

indebita, nè di altro reato, 513. — *Id.* Ipotesi di appropriazione indebita e non di altro reato, 515. — *Id.* Ipotesi di altro reato e non di appropriazione indebita, 516. — *Id.* Ipotesi di appropriazione indebita vera e propria, 518. — Differenza fra l'appropriazione indebita ed altri reati, 523. — *Id.* Massime in genere, 524. — L'appropriazione indebita *semplice* nei Progetti del nuovo Codice penale, 526 — V. *Truffa.*

Arnesi rurali (*Furto di*). V. *Furto di cose esposte alla pubblica fede.*

Ascendenti. V. *Vincoli di sangue* (*Azione negata o limitata per*).

B

Barcaiuoli. V. *Furto per opera di albergatori, vetturali e simili; Mercanzie* (*Alterazione di*).

Bestiame (*Furto di*). V. *Abigeato.*

Bestie fiere o dimenticate (*Sottrazione di*). V. *Furto in genere.*

Biancosegno (*Abuso di*). V. *Firma in bianco* (*Abuso di*).

C

Casa abitata. V. *Furto notturno.*

Cattivi trattamenti. V. *Estorsione.*

Chiave falsa. V. *Furto con scasso, chiave falsa o scalamento.*

Circostanze attenuanti. L'articolo 682 del Codice sardo, 664. — Osservazioni sullo stesso, *id.* — Disposizioni dell'art. 683 ed osservazioni in proposito, 665. — *Giurisprudenza pratica* sull'applicazione dell'articolo 683 del Codice sardo, 666. — Questione sullo stesso, *id.* — *Giurisprudenza pratica* sul medesimo, 667. — *Id.* Massime diverse riflettenti gli articoli 682 e 683 anzidetti, 668.

Coerede (*Sottrazioni del*). V. *Sottrazioni del socio, ecc.*

Cognati. V. *Vincoli di sangue* (*Azione negata o limitata per*).

Comproprietario (*Sottrazioni del*). V. *Sottrazioni del socio, ecc.*

Contagio. V. *Furto calamitoso.*

Cosa smarrita (*Appropriazione di*). Nozione giuridica del reato di appropriazione di cosa smarrita e suo momento consumativo, 559. — Criteri e condizioni di questo reato, *id.* — L'appropriazione di cosa smarrita nel Codice toscano (articolo 402), ed osservazioni sul medesimo, 561 — La stessa nel Codice sardo (art. 634), ed osservazioni in proposito, 562. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo, 563. — L'appropriazione di cose smarrite nei Progetti del nuovo Codice penale, 565. — V. *Furto in genere.*

Cose sacre. V. *Furto in Chiesa o Sagrestia, ecc.; Furto di cose sacre.*

D

Danno dato. V. *Danno volontario.*

Danno volontario. Il danno volontario secondo la Legislazione romana, 641. — Nozione del danno volontario e suoi criteri secondo la dottrina, 642. — Criteri misuratori della quantità *politica* del danno volontario, 643. — Il danno dato nel Codice toscano: danno dato *semplice* (art. 448, 449), *id.* — Il danno dato *aggravato* secondo lo stesso Codice (art. 450), 644. — Altre disposizioni del Codice toscano sul danno dato (art. 451-453), 646. — Il danno dato *semplice* nel Codice sardo (articolo 672), 647. — Il danno dato *aggravato* giusta il Codice stesso (articoli 673, 681), 648. — Il Legislatore sardo prevede in modo speciale anche il danno sugli animali (art. 675-677), 649. — Osservazioni su quest'ultima ipotesi, 650. — Altre ipotesi del Codice sardo in tema di reati contro la proprietà, 651. — *Giurisprudenza pratica* sul danno dato secondo il Codice sardo: sul danno mediante pascolo ed abbandono di animali, 652. — *Giurisprudenza pratica* circa il danno altrimenti dato, 656. — *Id.* Sul danno dato agli animali, 659. — *Id.* Sull'interpretazione dell'art. 687 del Codice sardo, 660. — Il danno dato nei Progetti del nuovo Codice penale, *id.*

Danneggiamento. V. *Danno volontario.*

Danno emergente. V. *Furto qualificato per il valore.*

Devastazione. Perchè non si tratta della *devastazione* come reato *contro la proprietà* (VIII).

Discendenti. V. *Vincoli di sangue* (*Azione negata o limitata per*).

Documenti (*Trafugamento di*). Disposizione del Codice sardo (art. 633). Silenzio del Codice toscano e dei Progetti del nuovo Codice penale, 572. Scopo della legge nel dettare la disposizione, *id.* — Primo estremo necessario all'esistenza giuridica del reato: Produzione in giudizio del documento. Questione sull'autorità che deve pronunciare, *id.* — Secondo estremo: titolo, documento od altro scritto, 574. — Osservazione sulla voce *trafugamento*, 575. — Chi possa commettere questo reato: sui compartecipanti. Se sia suscettibile di tentativo, *id.*

Domestico. V. *Famulato proprio.*

Druda (*Furto della*). V. *Furto in genere.*

E

Eredità espilata. Legislazione patria e straniera, 43. — Lavori preparatori del nuovo Codice penale, 46. — Osservazioni sul Codice toscano in materia di *espilata eredità* (art. 375, § 1, lett. *a*) e sul silenzio del Codice sardo, 47.

Errore (*Appropriazione di cosa pervenuta all'agente per*). V. *Furto in genere.*

Estorsione. Donde tragga i suoi caratteri l'*estorsione;* significato di tale parola nel giure moderno, e come più comunemente si commette l'*estorsione;* ragione della sua più mite punizione in confronto del furto *violento*, 395. — Momento consumativo dell'*estorsione*, 396. — Suoi criterî essenziali, *id.* — L'*estorsione* nel Codice toscano: prima ipotesi (articolo 393, lett. *a*), 397. — Seconda ipotesi (art. 393, lettera *b*), 398. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice toscano, 399. — L'*estorsione* nel Codice sardo, 400. — Pena dell'*estorsione* secondo il Codice sardo, e circostanze che compongono tale reato; sequestro e cattivi trattamenti al sequestrato, 403. — Le *minaccie con ordine* e l'*estorsione* giusta il Codice sardo, 404. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo; nozione dell'*estorsione*, 405. — *Id. Estorsione imperfetta*, 407. — *Id.* Ipotesi di *estorsione*, 408. — *Id.* Questioni ai giurati, 409. — *Id.* Massime diverse, 411. — Differenza tra il reato di *minaccia con ordine* e l'*estorsione*, 412. — *Giurisprudenza speciale* sugli articoli 602 e 603 del Codice sardo, 414. — Considerazioni su questa giurisprudenza speciale; se il sequestro sia circostanza *costitutiva* od *aggravante* dell'*estorsione;* se il sequestro e i cattivi trattamenti siano comunicabili ai compartecipanti, 416. — L'*estorsione* nei Progetti del nuovo Codice penale, 417. — V. *Furto violento; Ricatto.*

F

Falso. V. *Abuso di firma in bianco; Truffa.*

Fame (*Se si ruba per*). V. *Furto in genere.*

Famulato improprio. Estremi del *famulato improprio* e varie specie di esso, 251.

Famulato proprio. Distinzione del furto qualificato per la persona in *famulato proprio* ed *improprio*, 221. — Il *famulato proprio* era ignoto alla legislazione Romana, 222. — Ragione della punibilità del *famulato proprio*, *id.* — Estremi del *famulato proprio*, *id.* — Grave questione circa gli oggetti consegnati al domestico e da questi appropriatisi, 225. — Il *famulato proprio* nei Codici toscano e sardo, 227. — Lo stesso nei Progetti del Codice penale, 228. — Osservazioni sul *famulato proprio* giusta il Codice toscano, 231. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice toscano in tema di *famulato proprio;* circa l'interpretazione da darsi alle parole: *casa del padrone*, 232. — *Giurisprudenza pratica* sulla retribuzione e sulla continuità del servizio, 233. — *Id.* Sulla consegna al domestico, 234. — *Id.* Ipotesi sul *famulato proprio* secondo il Codice toscano, *id.* — *Id.* Sulle questioni ai giurati, 235. — Osservazioni sul Codice sardo in materia di *famulato proprio*, *id.* — Se sia necessaria la presenza del padrone o delle altre persone nel luogo ove si commette il furto, 238. — *Giurisprudenza pratica sul famulato proprio* secondo il Codice

sardo: estremi del furto domestico e sue differenze con altri reati, 239. — *Id.* Sulla qualità di domestico, *id.* — *Id.* Circa l'appropriazione commessa dal domestico degli oggetti statigli consegnati dal padrone, *id.* — *Id.* Circa il domestico che si procuri un lucro nell'acquisto delle provvigioni pel padrone, 245. — *Id.* Sulla comunicabilità ai correi o complici della qualità di domestico, 246. — *Id.* Varie ipotesi di *famulato proprio*, 247. — *Id.* Sulle questioni ai giurati, 248.

Figliastro. V. *vincoli di sangue* (*Azione negata o limitata per*).

Firma in bianco (*Abuso di*). Ragione per cui si annovera *l'abuso di firma in bianco* fra le appropriazioni indebite, 541. — L'abuso di firma in bianco nel Codice sardo (art. 628), 542. — Questo reato non è preveduto in modo speciale dal Legislatore toscano, *id.* — L'abuso di firma in bianco nei Progetti del nuovo Codice penale, 543. — Osservazione generale sulla nozione giuridica del reato in esame data dal Codice sardo, e suoi estremi, 544. — Primo elemento: foglio in bianco munito di una sottoscrizione, 545. — Secondo elemento: affidamento all'agente di foglio in bianco, 547. — Terzo elemento: sovrapposizione alla firma di un atto. Se il terzo che sovrappone un atto alla firma risponda di *falso* o di abuso di foglio in bianco, 549. — Quarto elemento: possibilità di nuocere alla fortuna od alla persona. Momento consumativo del reato, 550. — Quinto elemento: dolo, 553. — Se nel reato di abuso di firma in bianco la prova della consegna possa essere fatta col mezzo di testimoni quando il valore ecceda le lire cinquecento, *id.* — Se in tema di abuso di firma in bianco sia ammissibile il reato imperfetto, 556. — *Giurisprudenza pratica* in tema di abuso di firma in bianco, *id.*

Foglio in bianco (*Abuso di*). V. *Firma in bianco* (*Abuso di*).

Frode. V. *Truffa*.

Furto fra amici. V. *Furto in genere*.

Id. aggravato. Nozione del furto *aggravato* in genere, 139. — Quali siano in *ispecie* i furti *aggravati*, 140. — Pena del furto *aggravato* secondo i Codici toscano e sardo e il Progetto Savelli, 191.

Furto di apparecchi, arredi, ecc. Nozione ed estremi di questo reato, 147.

Id. calamitoso. Ragione della qualifica, 299. — Criteri ricorrenti nel furto *calamitoso*, 300. — I Codici penali toscano e sardo sul furto *calamitoso*, 301. — I Progetti del nuovo Codice penale sullo stesso argomento, *id.* — Osservazioni sui Codici toscano e sardo, 302. — *Giurisprudenza pratica* in tema di furto *calamitoso*; interpretazione delle parole *in tempo di pericolo*, 304. — *Id.* Se debba essere compreso anche il *contagio*, *id.* — *Id.* Se debba ritenersi furto *calamitoso* il furto commesso sopra una persona sorpresa da malore in una pubblica via, 305.

Id. campestre. Nozione generale del furto *campestre*; Codici francese, sardo e toscano. Lo si considera come una *specie* del furto *semplice*, 112. — Lavori preparatori del nuovo Codice penale sul furto *campestre*, 113. — Osservazioni sull'articolo 625 del Codice sardo, 114. — *Giurisprudenza pratica in tema di furto campestre*. Il furto *campestre* non può mai diventare qualificato. Si combatte la teoria, 116. — *Id.* Ipotesi di furto *campestre* vero e proprio, 118. — *Id.* Ipotesi di furto in cui non si riconobbero i caratteri del furto *campestre*, 119. — *Id.* Sul furto *campestre* perfetto ed imperfetto, 120. — *Id.* Sul *dolo*, 121. — *Id.* Sulla *clandestinità* e sul furto *campestre* per dissetarsi, *id.* — *Id.* La tenuità del valore non dirime l'azione di furto *campestre*, 122. — Sulla recidiva in furto campestre, *id.* — *Id.* Altre ipotesi di recidiva, 135. — Massime in genere, *id.*

Id. in Chiesa o Sagrestia o altrove, ma su cose consacrate. Nozioni ed estremi di questo furto, 142.

Id. commesso da più persone. Ragione della qualifica. Sistemi delle Legislazioni in proposito, 339. — I Progetti del nuovo Codice penale sul furto commesso da *più persone*, 340. — I Codici toscano e sardo sulla qualifica in esame; differenze fra i due Codici; osservazioni sul Codice

toscano, 341. — Osservazioni sul Codice sardo; estremi della qualifica, 343.

Furto di cosa pubblica. Ragione della qualifica, 352. — Ipotesi particolare giusta il Codice toscano e i Progetti del nuovo Codice penale, 357 — V. *Peculato improprio*.

Id. di cose esposte alla pubblica fede. Prima ipotesi del Codice toscano (furto di arnesi rurali, legna, ecc.): osservazioni sull'art. 377, lett. *g*, del Codice stesso, 161. — Una sentenza della Cassazione di Firenze che spiega gli estremi anzidetti, 164. — Seconda ipotesi del Codice toscano (furto in luogo e tempo di fiera o mercato): osservazioni sull'art. 377, lett. *h*, del Codice stesso, 165. — Il furto di cose esposte alla pubblica fede secondo l'art. 624 del Codice sardo: osservazioni sulle parole *effetti, attrezzi aratori, legna nelle tagliate dei boschi, pesci nelle peschiere, stagni, prodotti, luogo pubblico*, 167. — *Giurisprudenza pratica* sull' articolo 624 del Codice sardo: sull'elemento della *necessità dell'esposizione*, 171. — *Id.* Sul significato della voce *effetti*, 172. — *Id.* Quale sia un *luogo pubblico*, 173. — *Id.* Ipotesi di furto di cose esposte alla pubblica fede, 174. — *Id.* Ipotesi di furto di cose che si ritenne non esposte alla pubblica fede, 176. — *Id.* Massime diverse, *id.* — Il furto di cose esposte alla pubblica fede nei Progetti del nuovo Codice penale, *id.*

Id. di cose sacre. Nozione di questo reato; estremi della qualifica, 346. — Il Codice toscano sul furto in esame; osservazioni e giurisprudenza in proposito, 347. — Il furto di cose sacre giusta il Codice sardo; osservazioni sullo stesso, 348. — *Giurisprudenza pratica:* nozione delle cose *consacrate pel culto divino*, 350. — *Id.* Se la questione sulla qualità di *cosa sacra* sia di diritto o di fatto, 351. — La qualifica delle *cose sacre* nei Progetti del nuovo Codice penale, *id.* — V. *Furto in Chiesa o sagrestia, ecc.*

Id. con destrezza. Ragione dell' aggravamento e caratteri di questo furto, 177. — Il furto con destrezza nel Codice toscano, nel sardo e nei Progetti del nuovo Codice penale, 178. — Osservazioni sull' art. 377, lett. *h*, del Codice toscano e 623, n. 1, del Codice sardo, 179. — *Giurisprudenza pratica:* sulla destrezza, 180. — *Id.* Sul luogo *pubblico* o *aperto al pubblico*, *id.* — *Id.* Ipotesi di altro reato, non di furto con destrezza, 182. — *Id.* quando il furto con destrezza diventi crimine, *id.* — V. *Rapina*.

Furto domestico. V. *Furto qualificato per la persona: Famulato proprio: Famulato improprio*.

Id. in genere. Cenni storici sul furto: il furto presso i Chinesi, i Sirii, i Persiani, 5 — presso gli Egiziani, 6 — gli Ebrei, 7 — gli Indiani, *id.* — i Greci, 8 — gli Ateniesi, 9. — Nel Diritto Romano, 10 — nel Barbarico, 11 — nel Medioevale, 12 — nel Canonico, 13. — Nozione generale del furto secondo il Diritto romano, *id.* — Osservazioni sulla stessa, 14. — Nozione generale del furto secondo gli autori moderni, 15. — Secondo la Legislazione patria, *id.* — Secondo la Legislazione estera, *id.* — Il furto nei Progetti del nuovo Codice penale, 16. — Elementi costitutivi del furto, 17. — *Contrettazione, id.* — *Cosa mobile altrui*, 18. — *Invito domino;* sul possesso, sulle cose di naufraghi o gittate in mare in occasione di tempesta, 19. — *Animo di lucrare*, 23. — Osservazioni sulla *contrettazione;* momento consumativo del furto, 25. — *Contrettazione preparatoria* e *contrettazione definitiva*, 33. — Presupposizioni circa la *contrettazione, id.* — Osservazioni sulla *cosa mobile altrui;* circa il valore, la tangibilità o l'intangibilità della cosa, 34. — Osservazioni sull'*animo di lucrare;* se si toglie una cosa per darla ad altri, o per distruggerla; opinioni in contrario, *id.* — Se si ruba per fame, 36. — Osservazioni sull' *invito domino*. Di taluna ipotesi circa il consenso del proprietario: furto per necessità; furto fra amici; consenso del proprietario per sorprendere il ladro, 37. — *Giurisprudenza pratica sul furto in genere:* sugli estremi del furto e sue differenze con altri reati, 61. — *Id.* Sulla *contrettazione* e sul momento consumativo del furto, 63. — *Id. Sulla cosa mobile altrui;*

massime del Diritto Romano; furto di gaz-luce, 66. — *Id.* Sull'elemento che la cosa mobile dev'essere di *altrui;* sottrazione di bestie fiere e mansuefatte; cose smarrite o dimenticate, 69. — *Id.* Sull'*animo di lucrare*, 72. — *Id.* Sul possesso della cosa contrettata, 74 — *Id.* Sull'*invito domino:* il non consenso è presunto, 75. — *Id.* Sulla *clandestinità*, 76. — *Id.* Sul furto *imperfetto*, 77. — *Id.* Sul *danno*, *id.* — *Id.* Sulla *correità* e *complicità*, 78. — *Id.* Sul furto dell'erede, del socio, della moglie o della druda, *id.* — *Id.* Sulla restituzione della cosa, 79. — *Id.* Sulla concorrenza del furto con altri reati, 80. — *Id.* Circa un'ipotesi di furto *semplice* e non *qualificato* e circa le qualifiche, *id.* — *Id.* Sovra ipotesi di furto *non continuato*, 81. — *Id.* Sovra varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi del furto: sull'ipotesi di *contrettazione* di un oggetto pervenuto all'agente per errore di *cosa* o per errore di *persona*, *id.* — *Id.* Sopra varie ipotesi in cui si riscontrarono gli estremi di reato diverso dal furto, 94. — *Id.* Su due ipotesi in cui non si riscontrarono i caratteri nè del furto, nè di altro reato, 96. — *Id.* Sulle questioni ai giurati, 100. — Massime in genere, 106. — V. *Appropriazione indebita semplice*.

Furto improprio. In che consista e sue varie specie (v), 434.

Id. per necessità. V. *Furto in genere.*

Id. notturno. Ragione della qualifica; quale periodo di tempo dev'essere considerato *notte* secondo la scienza, 286. — La qualifica della *notte* nei Progetti del nuovo Codice penale, 288. — Il Codice penale sardo circa il furto notturno ed estremi dello stesso, 289. — Nozione della notte. *id.* — *Giurisprudenza pratica* sulle questioni da porsi ai giurati circa la notte, 290. — Nozione della *casa abitata* e sue *dipendenze* giusta il Legislatore sardo. *Giurisprudenza pratica* in proposito, 291. — *Giurisprudenza pratica:* Ipotesi di *dipendenza* o *non dipendenza di casa abitata*. Questioni ai giurati (IX). Massima (X), 293. — *Id.* Sull'estremo della *convivenza;* significato da darsi a questa parola, 294. — *Id.* Nei riguardi della *convivenza*. Questioni ai giurati, 297. — *Id.* Circa tutti tre gli estremi della qualifica, 298.

Furto in occasione di ospitalità. Il furto in occasione di ospitalità secondo il Codice sardo, il toscano e i Progetti del Codice penale, 252. — Le due ipotesi del Codice sardo sul furto commesso in occasione di ospitalità: elementi di ciascheduna, 254. — L'ospitalità dev'essere gratuita, 256. — Se il ladro è colui che riceve l'ospitalità è indifferente che la cosa sia di estranei, 257. — Se il furto commesso in occasione di ospitalità possa essere qualificato anche per il tempo, 258. — *Giurisprudenza pratica:* natura giuridica della qualifica dell'ospitalità, 260. — *Id.* Ipotesi e massime, 261.

Id. per opera di albergatori, vetturali, e simili. Ragione della legge, 262. — I Codici toscano e sardo e i Progetti del nuovo Codice penale in proposito di questo furto, 263. — Sul significato da darsi alle parole *locandiere, albergatore*, *id.* — *Quid?* ove il viandante si fermi nell'albergo pochi istanti, 265. — Significato da darsi alle parole *vetturale, barcaiuolo*, 266. — I servi o i preposti dei vetturali e dei barcaiuoli sono responsabili nella stessa misura di costoro, 268. — Estremo essenziale del furto in esame; significato da darsi alle parole *affidate nella detta loro qualità*, *id.* — *Quid?* ove l'albergatore o il vetturale si appropriano una cosa dimenticata dal viaggiatore, 270. — *Giurisprudenza pratica:* sulla qualità del luogo, 271. — Vetturale e barcaiuolo, 273. — *Id.* Ipotesi e massime, *id.* — V. *Famulato improprio*.

Id. in osteria o locanda. Ragione dell'aggravamento. I Codici toscano e sardo e i Progetti del nuovo Codice penale in proposito, 184. — Osservazioni sull'articolo 377, lett. *l* del Codice toscano, 186.

Id. proprio. In che consista e varie specie di esso (v).

Id. qualificato per la cosa. Ragione della qualifica *per la qualità della cosa*, 346. — V. *Furto di cose sacre; Furto di cosa pubblica*.

Furto qualificato in genere. Nozione generale del furto *qualificato*, 193. — Dicisione dei furti *qualificati* secondo la dottrina, i Codici toscano e sardo e il Progetto SAVELLI, 194. — La pena dev'essere aumentata in proporzione delle circostanze qualificative: il Codice sardo in proposito, 358. — Il Codice toscano sullo stesso argomento, 359. — I Progetti del nuovo Codice penale, *id.* — *Giurisprudenza pratica* sulla concorrenza di più circostanze qualificative, 360.

Id. qualificato per il mezzo. Ragione della qualifica, 307. — Ragione particolare di questo furto, 308. — Estremi dello *scasso*, 309. — Concetto della *chiave falsa* e conseguenze che ne derivano, *id.* — Nozione dello *scalamento* e condizioni materiali necessarie a costituirlo, 310. — Il Codice toscano nel furto qualificato da *scasso:* osservazioni sul modo in cui si eseguisce lo *scasso* e sul significato da darsi alle parole *solida materia*. Circa due ipotesi particolari, 311. Lo stesso Codice nei riguardi della *chiave falsa*, 314. — Lo stesso circa il furto commesso mediante *scalamento*, 315. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice toscano circa le circostanze anzidette, *id.* — Il Codice sardo nel furto qualificato per *rottura*, *chiave falsa o scalata*, 317. — Concetti dello stesso riguardo al *luogo cinto o chiuso*, *id.* — Lo stesso circa la *rottura*, 318. — Considerazioni sulla *rottura esterna*. *Giurisprudenza pratica* in proposito, *id.* — Osservazioni sulla *rottura interna*. *Giurisprudenza pratica*. La Corte di Cassazione di Torino nell'interpretazione delle parole *solida materia* in fatto di *rottura interna*. Può servire la sola forza muscolare, 320. — Un'ipotesi del Codice sardo sulla *rottura interna* circa l'esportazione di casse o di altri mobili, 323. — *Giurisprudenza pratica* in tema di *rottura*. Concetti della *rottura*, 325. — *Id.* Ipotesi sulla rottura *interna* ed *esterna*, 326. — *Id.* Sulle questioni ai giurati, 327. — *Id.* Massime diverse, 328. — Il Codice sardo circa la *scalata*. Ingresso in una casa, ecc., *id.* — Caratteri materiali della *scalata* e mezzi adoperati per la stessa, 329. — Se la *scalata* debba essere coordinata al furto, 330. Un'ipotesi del Codice sardo parificata alla *scalata*, 331. — *Giurisprudenza pratica* sulla *scalata*. Ipotesi, massime e questioni ai giurati, *id.* — Il Codice sardo circa le *chiavi false*, 332. — Punto di contatto e differenza fra le *chiavi false* e la *rottura* e la *scalata*, *id.* — Considerazioni sul Codice sardo in fatto di *chiavi false*, 333. — *Quid?* se il ladro si è impossessato della chiave *vera* togliendola da un ripostiglio, in cui il padrone soleva collocarla, 334. — *Giurisprudenza*. Ipotesi, massime e questioni ai giurati, 336. — I Progetti del nuovo Codice penale sullo *scasso*, le *chiavi false* e la *scalata*, 337.

Furto qualificato per la persona di un servo di campagna, operaio, ecc. Ragione della legge. I Codici toscano e sardo in questa specie particolare di furto, 274. — I varî Progetti del Codice penale, *id.* — Osservazioni sul Codice toscano: estremi di questo furto, 275. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice toscano, 276. — Estremi del furto in esame secondo il Legislatore sardo: essenziale differenza col Codice toscano, *id.* — *Giurisprudenza pratica:* sugli estremi del furto in esame, 278. — *Id.* Sul servizio prestato, 279. — *Id.* Sul significato delle parole: *impiegato, operaio*, *id.* — *Id.* Circa il luogo, 280. — *Id.* Sulla non necessità che la cosa rubata appartenga al conduttore dell'opera, *id.* — *Id.* Ipotesi nelle quali non si ravvisarono gli estremi del furto in esame, *id.* — *Id.* Ipotesi e questione (XX) ai giurati, 281 — V. *Famulato improprio*.

Id. qualificato per il tempo. Concetto generale della qualifica *per il tempo*, 285. — V. *Furto notturno; Furto calamitoso*.

Id. qualificato per il valore. Ragione giuridica della qualifica per il *valore*, 195. — Regola secondo la dottrina per determinare il valore del tolto, 197. — Valore *effettivo* nel giorno del furto; lucro cessante; danno emergente; danno contemporaneo ma accessorio; valore relativo; perizia, 198. — Eventualità nella determinazione del valore, 200. — Questione sul tentativo in rapporto al valore, 201. —

Il valore nella correità, o complicità; mancanza di comunione nel fine, 202. — Il valore nel furto *continuato*, *id.* — Il valore nei Codici toscano e sardo e nei Progetti del nuovo Codice penale, 203. — Osservazioni sull'articolo 410 del Codice toscano circa la misura del prezzo della cosa rubata. Ipotesi sul furto di polizza di oggetti impegnati. *Giurisprudenza*, 207. — Osservazioni sull'art. 411 dello stesso Codice. Circa il valore del tolto nei riguardi dei correi, ausiliatori e favoreggiatori, 209. — Osservazioni sull'art. 415 dello stesso Codice. Circa gli effetti della restituzione del tolto e dell'indennità. *Giurisprudenza*, 210. — Osservazioni sull'art. 606 del Codice sardo, 212. — *Id.* Sull'art. 636 dello stesso. Misura del valore del tolto, 212. — *Giurisprudenza pratica*. Sulla misura del valore del tolto, *id.* — *Id.* Circa la restituzione o il ricupero della cosa involata, 216. — *Id.* Sul modo di determinare il valore del tolto, 217. — *Id.* Sulla posizione delle questioni ai giurati: circa il valore in sè stesso: sulla complicità nei riguardi del valore, 218. — *Id.* Circa il valore nel tentativo del furto, 219. — *Id.* Massime diverse, *id.*

Furto semplice. Nozione generale del furto *semplice* propriamente detto, 107. — Pena del furto *semplice* propriamente detto secondo la Storia e secondo il Diritto positivo patrio, 108. — Nozione del furto *semplice* propriamente detto secondo i Codici sardo e toscano e i Progetti del nuovo Codice penale, 109. — Osservazioni sull'articolo 376 del Codice toscano 110. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo in tema di furto *semplice* propriamente detto, 112.

Id. sotto gli occhi del proprietario. Nozione ed estremi di questo reato: osservazioni sull'art. 377, lett. *h*, del Codice toscano, 183.

Id. in stabilimenti pubblici. Nozioni ed estremi di questo reato, 146.

Id. su strada pubblica. Ragione dell'aggravamento. I Codici toscano e sardo ed i Progetti del nuovo Codice penale in proposito, 187. — Estremi di questo reato secondo la dottrina e il Codice toscano: significato da darsi alle parole *strada pubblica*, 188.

Furto d'uso. Sul furto *d'uso*; significato della formola *furtum usus possessionisve* del Diritto Romano, 39. — Se il furto *d'uso* sia preveduto dal Codice penale toscano: circa il Codice sardo, 42.

Id. violento. Ragione della legge, 361. — Il furto *violento* nel Diritto romano, *id.* — Estremi del furto *violento* secondo la dottrina, 363. — Sulla violenza *tacita* e *presunta*, *id.* — Sulla violenza in *flagranza* o *quasi flagranza* del furto, 364. — Se il valore del tolto debba avere un'influenza sul furto *violento*, 365. — Aumento dell'imputabilità nel furto *violento* secondo la dottrina, *id.* — Nozione giuridica del furto *violento* nel Codice toscano, 366. — Causa di aggravamento del furto *violento* giusta il Codice stesso, 367. — Sanzioni del Codice toscano circa il furto *violento*, 368. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice toscano circa il furto *violento*, 369. — Le varie ipotesi del furto *violento* nel Codice sardo, 370. — Osservazioni in proposito, 371. — Pena del furto *violento* comminata dal Legislatore sardo, 374. — Finzione di diritto sul furto *violento* per parte dello stesso, 375. — Nesso psicologico fra le violenze e la depredazione: altra presunzione del Legislatore sardo, 376. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo: Nozione del furto *violento* (*grassazione*), 377. — *Id.* Se la depredazione è accompagnata da più circostanze, l'una è costitutiva della *grassazione*, le altre sono aggravanti, 378. — *Id.* Sulla *grassazione imperfetta*, 379. — *Id.* Sulla compartecipazione: solidarietà penale dei compartecipanti ad una grassazione, 380. — *Id.* Sulle questioni ai giurati, 382. — *Id.* Sulla presenza del depredato: questioni ai giurati in proposito, 384. — *Giurisprudenza speciale* sull'art. 596 del Codice sardo, 385. — *Id.* Sugli articoli 598, 386. — *Id.* Sugli art. 599, 387. — *Id.* Sull'art. 600, *id.* — *Id.* Ipotesi di furto o di altro reato, non di *grassazione*, 388. — *Id.* Ipotesi di vera e propria *grassazione*, 389. — *Id.* Massime in genere, 391. — Il furto *violento* nei Progetti del nuovo Codice penale, 392. — V. *Estorsione; Rapina*.

G

Gaz-luce (*Furto di*). V. *Furto in genere.*

Grassazione. V. *Furto violento.*

I

Inabilitati. V. *Truffa in danno di minori, interdetti, o inabilitati.*

Incendio. Perchè non si tratta dell'*incendio* come reato *contro la proprietà* (VIII).

Inondazione. Perchè non si tratta dell'*inondazione* come reato *contro la proprietà* (VIII).

Interdetti. V. *Truffa in danno di minori, interdetti, o inabilitati.*

Impiegato. V. *Furto per opera di un servo di campagna, operaio,* ecc.

L

Legna (*Furto di*). V. *Furto di cose esposte alla pubblica fede.*

Locandiere. V. *Furto per opera di albergatori, vetturali e simili.*

Lucro cessante. V. *Furto qualificato per il valore.*

Luogo pubblico. V. *Furto di cose esposte alla pubblica fede; Furto con destrezza.*

M

Malitrattamenti. V. *Estorsione.*

Mercanzie (*Alterazione di*). Nozione di questo reato secondo il Codice sardo. Non è preveduto nè dal Codice toscano, nè dai Progetti del nuovo Codice penale, 570. — Estremi del reato ed osservazioni in proposito, 571. — Considerazioni sulla natura della *sofisticazione* od alterazione, *id.*

Mercato o fiera (*Furto in luogo e tempo di*). V. *Furto di cose esposte alla pubblica fede.*

Minaccia con ordine. V. *Estorsione.*

Minori. V. *Truffa in danno di minori, interdetti* o *inabilitati.*

Moglie (*Furto della*). V. *Furto in genere.*

N

Naufraghi (*Cose di*). V. *Furto in genere.*

Nipote. V. *Vincoli di sangue* (*Azione negata o limitata per*).

Notte. V. *Furto notturno.*

O

Oggetti impegnati. V. *Furto qualificato per il valore.*

Operaio. V. *Furto per opera di un servo di campagna, operaio,* ecc.

Ospite. V. *Furto in occasione di ospitalità.*

P

Pascolo abusivo. V. *Danno volontario.*

Peculato improprio. Estremi del *peculato improprio* secondo la dottrina, 352. — Il Codice toscano in proposito ed osservazioni sullo stesso, 353. — Il *peculato improprio* nel Codice sardo: osservazioni in proposito, 355. — I Progetti del Codice penale sul reato in esame, *id.* — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo. Ipotesi e massime, 356. — V. *Furto di cosa pubblica.*

Pesci (*Furto di pesci nelle peschiere*). V. *Furto di cose esposte alla pubblica fede.*

Possesso (*Turbativa di*). Varie specie di *turbativa di possesso* e nozione della stessa come ipotesi di *usurpazione*, 638. — La turbativa di possesso nel Codice toscano (art. 426), 639. — La stessa nel Codice sardo (art. 678, n. 4), *id.* — La stessa nei Progetti del nuovo Codice penale, *id.* — V. *Usurpazione.*

Proprietà immobiliare. V. *Usurpazione.*

Q

Qualifiche. V. *Furto qualificato in genere.*

R

Rapina. Opinioni diverse sulla genesi del reato di *rapina*, 424. — Concetto

giuridico della *rapina* e sue differenze col furto *violento*, 425. — La *rapina* nel Codice toscano (art. 392), 426. — La stessa nel Codice sardo (art. 604) ed osservazioni in proposito, 427. — Se la *rapina* possa essere esercitata, secondo il Codice sardo, anche con violenza *sulla cosa*, 428. — Differenza fra la *rapina* e il furto *con destrezza*, 429. — Se sia *rapina* la sottrazione di un oggetto commessa da un corrissante in una rissa, 430. — I Progetti del nuovo Codice penale non prevedono la *rapina*, 431.

Ricatto. Etimologia e concetto giuridico del *ricatto*, 420. — Genesi dell'idea di questo malefizio, *id.* — Nozione giuridica del *ricatto* e suo momento consumativo, *id.* — I Codici toscano e sardo in tema di *ricatto*, 421. — Il *ricatto* nei Progetti del nuovo Codice penale, *id.*

Ricettazione. Nozione della ricettazione. Non è una complicità, ma un reato *per sè stante*, 577. — Varie specie di ricettazione, 579. — Elementi costitutivi della ricettazione, *id.* — La ricettazione nel Codice penale toscano. Prima ipotesi (art. 417): osservazioni in proposito, 580. — Seconda ipotesi (art. 418) ed osservazioni sulla stessa, 581. — La ricettazione nel Codice sardo. Prima ipotesi (art. 638) ed osservazione generale su di essa, 583. — Elementi costitutivi della prima ipotesi, 584. — Seconda ipotesi del Codice sardo (art. 639); sua differenza colla prima e suoi estremi, 585. — *Giurisprudenza pratica* sugli articoli 638 e 639 del Codice sardo: Essenza della ricettazione, 587. — *Id.* Sulle questioni ai giurati, 589. — *Id.* Sulla pena, 592. — *Id.* Ipotesi di ricettazione, 594. — *Id.* Massime in genere, 595. — La ricettazione nei Progetti del nuovo Codice penale, 597.

Rottura interna ed esterna. V. *Furto con scasso, chiave falsa, o scalamento.*

S

Sommersione. Perchè non si tratta della *sommersione* come reato *contro la proprietà* (VIII).

Scalamento, scalata. V. *Furto con scasso, chiave falsa o scalamento.*

Scasso. V. *Furto con scasso, chiave falsa o scalamento.*

Scritto. V. *Documenti (Trafugamento di).*

Scrocchio. Nozione generale dello *scrocchio*, 494. — Nozione dello *scrocchio* secondo il Legislatore toscano (articolo 408), 495. — Osservazioni sugli elementi che costituiscono lo *scrocchio*, 496. — Pena dello *scrocchio*, *id.* — Nè il Codice sardo, nè i Progetti del nuovo Codice penale prevedono lo *scrocchio*, 497. — V. *Truffa: Truffa in danno di minori, interdetti, o inabilitati.*

Sequestro. V. *Estorsione: Ricatto.*

Servo di campagna. V. *Furto per opera di un servo di campagna, operaio, ecc.*

Sofisticazione di mercanzie. V. *Mercanzie (Alterazione di).*

Sottrazioni del socio o comproprietario o coerede. Sottrazioni per parte del socio o comproprietario o coerede: Codice toscano (art. 375, § 1, lett. *b*) e Codice sardo. Lavori preparatori del nuovo Codice penale, 50. — Osservazioni sul Codice toscano, 52. — Id. sul silenzio del Codice sardo, 55.

Stellionato. V. *Truffa.*

T

Tempesta (*Cose gittate in mare in occasione di*). V. *Furto in genere.*

Termini (*Rimozione di*). La *rimozione di termini* nel Diritto romano, 625. — Estremi del reato secondo la dottrina, *id.* — Momento consumativo del reato, 626. — Criterio misuratore della quantità *naturale* e della quantità *politica* del reato, *id.* — La rimozione di termini nel Codice toscano (art. 425) ed osservazioni in proposito, 627. — Il reato in esame nel Codice sardo (art. 671) ed osservazioni al riguardo, *id.* — Massime di *giurisprudenza pratica* sull'articolo 671 del Codice sardo, 630. — Il reato di rimozione di termini nei Progetti del nuovo Codice penale, *id.* — V. *Usurpazione.*

Tesoro (*Appropriazione di*). — Giurisprudenza sull'appropriazione del

tesoro rinvenuto, 96. — Perchè non si tratti in tema di appropriazione indebita della nozione del tesoro e della Legislazione romana che lo concerne, 566. — Il Codice sardo non prevede l'ipotesi dell'appropriazione di un tesoro: la prevede il Codice toscano (art. 403): osservazioni sul Codice toscano, *id.* — L'appropriazione del tesoro nei Progetti del nuovo Codice penale, 569.

Titolo. V. *Documenti (Trafugamento di)*.

Trafugamento. V. *Documenti (Trafugamento di)*.

Truffa. Perchè si è prescelto il nome di *truffa*, invece di quello di *stellionato* o di *frode*. La *truffa* nel Diritto romano, 434. — Definizione della *truffa* conseguente dai criterî della legge Romana, 435. — Nozione giuridica moderna della *truffa*, 436. — La *truffa* (frode) nel Codice toscano: ipotesi dell'art. 404 ed osservazioni in proposito, 439. — Ipotesi dell'art. 405 dello stesso, 442. — Il Codice toscano nell'ipotesi in cui la *truffa* concorra col *falso* (art. 406), 443. — *Giurisprudenza pratica:* sull'art. 404 del Codice toscano, 445. — *Id.* Sull'articolo 405 dello stesso, 448. — La *truffa* nel Codice penale sardo e sua nozione giuridica, *id.* — Osservazioni sul primo elemento: *artificio atto ad ingannare; uso di falso nome o di falsa qualità o di rigiro fraudolento*, 449. — Considerazioni circa le *false imprese:* il *potere* o il *credito immaginario;* la *speranza* o il *timore* di un *successo*, di un *accidente*, o di *qualunque altro avvenimento chimerico*, 452. — Considerazioni sulla formola generica *o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare o ad abusare dell'altrui buona fede*, 454. — Osservazioni sul secondo elemento: *consegna di fondi o valori*, 455. — Sul terzo elemento: *carpire la totalità o parte dei beni altrui.* Momento consumativo della *truffa*, 456. — Il *dolo* come elemento fondamentale della truffa, *id.* — Se nella *truffa* sia ammissibile il tentativo, 457. — Se siavi *truffa* quando la vittima della frode tende ad un fine delittuoso: ipotesi, *id.* — Un'ipotesi speciale di *truffa* preveduta dal Legislatore sardo, 458. — *Giurisprudenza pratica* sul Codice sardo. Circa la nozione giuridica della *truffa*, 459. — *Id.* Sulla *truffa consumata*, 463. *Id.* Sull'*imperfetta*, 464. — *Id.* La consumazione come criterio di competenza, *id.* — *Id.* Sulla *truffa continuata*, 465. — *Id.* Sui compartecipanti, 466. — *Id.* Differenza fra la *truffa* e l'*appropriazione indebita*, *id.* — *Id.* Ipotesi in cui non si riscontrarono i caratteri della *truffa* con apparenza di altro malefizio, 468. — *Id.* Ipotesi di altro reato, ma non di *truffa*, 470. — *Id.* Ipotesi di *truffa* indubbia, 472. — *Id.* Concorrenza del *falso* con la *truffa*, 478. — *Id.* Sulle questioni ai giurati, 479. — *Id.* Sulla prescrizione. Altre massime diverse in tema di *truffa*, *id.* — *Giurisprudenza speciale* sull'art. 630 del Codice sardo, 481. — La *truffa* nei Progetti del nuovo Cod. penale, *id.* — V. *Appropriazione indebita in generale; Appropriazione indebita qualificata; Appropriazione indebita semplice; Scrocchio; Truffa in danno di minori, interdetti o inabilitati.*

Truffa in danno di minori, interdetti od inabilitati. Perchè l'abuso dei bisogni, dell'inesperienza e delle passioni dei minori sia una specie della *truffa*, 484. — Ragione della punizione di quest'abuso, *id.* — Quest'abuso secondo il Codice toscano (art. 407), 485. — Osservazione generale sulla disposizione del Codice toscano, *id.* — Nozione giuridica del reato nei termini del Legislatore toscano ed osservazioni in proposito, 486. — Se sia ammissibile la scusa dell'ignoranza dell'età minore, 489. — *Quid?* se il minore avesse avuto un vantaggio dalle obbligazioni sottoscritte, *id.* — Il reato in esame secondo il Codice sardo (articolo 629), 490 — La Cassazione di Torino in tema di questo reato, 492. — Il reato in esame nei Progetti del nuovo Codice penale, *id.* — V. *Scrocchio: Truffa.*

U

Usurpazione. Divisione dei reati contro la proprietà immobiliare, 624. — Nozione generale dell'*usurpazione*, *id.*

— Modi nei quali si può commettere l'*usurpazione*.

V

Vetturali V. *Furto per opera di albergatori, vetturali e simili: Mercanzie (Alterazione di)*.

Vincoli di sangue (*Azione negata o limitata per*). Ragione dell' eccezione, 600. — L'eccezione nel Diritto romano e secondo alcuni criminalisti, 601. — Circa i complici ed i correi delle persone in cui favore sta l'eccezione, 602. — L' eccezione non si applica ai reati contro la proprietà mobiliare commessi con violenze o minaccie, 603. — L' eccezione nel Codice toscano (articoli 412, 413) ed osservazioni in proposito, *id.* — *Giurisprudenza pratica* sul Codice toscano, 606. — L'eccezione nel Codice sardo (art. 635): differenze col Codice toscano, *id.* — Se il Legislatore sardo abbia compreso il vincolo dell'adozione, 608. — Osservazione particolare sull'articolo 635 circa la grassazione, l'estorsione e la rapina, *id.* — Altra disposizione del Legislatore sardo (art. 637), 611. — *Giurisprudenza pratica* sull' articolo 635 del Codice sardo: Se il figliastro sia compreso nell' eccezione, *id.* — *Giurisprudenza pratica:* Massime diverse, 615. — L'eccezione nei Progetti del nuovo Codice penale, 617. — Osservazioni sugli stessi, 618.

Z

Zio. V. *Vincoli di sangue (Azione negata e limitata per)*.

21399

UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO